This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Libreria NARDECCHIA
ROMA

HARVARD LAW LIBRARY

Received JAN 9 1930

RIVISTA

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

Anno XIV — 1904 — Vol. XIV

II

Il Diritto ecclesiastico ...

RIVISTA

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

DIRETTORI

Avv. G. CASELLI — S. GIUSTINIANI

Anno XIV — 1904 — Vol. XIV

ROMA
TIPOGRAFIA EDITRICE ROMANA
Via della Frezza 59 61

1905.

JAN 9 1930

1/9/30

DELL'OBBLIGO DEL FONDO PEL CULTO DI ADEMPIERE GLI ONERI RELIGIOSI
ANNESSI AGLI ENTI E CORPI MORALI SOPPRESSI

La Corte Suprema di Roma, con una decisione del 12 giugno-4 luglio 1903, confermava la massima che il Fondo pel culto sia obbligato all'adempimento in modo specifico degli oneri di culto annessi alle fondazioni soppresse; respingeva la diversa interpretazione che voleva trarsi dall'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, come *assurda* e contraria alla parola ed al pensiero della legge stessa. E soggiungeva che tale era la giurisprudenza costantemente seguita da più anni.

Fu quindi con sorpresa che, a brevissima distanza, cioè con tre sentenze 11-26 agosto 1903, si vide la Corte di Cassazione ripudiare quella massima; cosa che pur faceva con altra decisione del 10-31 dicembre 1903.

Ma con posteriore decisione 11 dicembre 1903-11 gennaio 1904 la Corte Suprema tornò ad affermare il principio dell'obbligo dell'adempimento dei pesi religiosi da parte del Fondo pel culto secondo le tavole di fondazione.

Esiste attualmente, come si vede, una grande perplessità circa la soluzione della grave questione; e spetterà alle Sezioni unite della Corte di cassazione il dire l'ultima parola.

Nello stato attuale delle cose si rende, a nostro avviso, necessario di raccogliere le ultime manifestazioni della giurisprudenza (veggasi oltre, in questa dispensa) e di pubblicare il presente studio dell'egregio nostro collaboratore, avv. BENEDETTO BARÒLI, a complemento di quello già pubblicato nel precedente volume, pag. 1-19.

1. Colle sentenze 11-26 agosto 1903 la Cassazione di Roma respinto la tesi dell'adempimento dei pesi religiosi costituenti la finalità di un ente soppresso dalle leggi eversive, perchè ha creduto di potere affermare:

1° che gli art. 11 e 28 della legge 7 luglio 1866, parlando di oneri inerenti a beni, intesero riferirsi unicamente agli oneri patrimoniali e non anche a quelli religiosi;

2° che l'adempimento dei pesi religiosi è inconciliabile colle ragioni che hanno presieduto all'istituzione del Fondo pel culto e coi fini ad esso assegnati dalla legge;

3° che l'art. 28 della legge 7 luglio 1866 prescrivendo che il Fondo pel culto debba provvedere agli oneri postigli a carico nella *misura* dei fondi disponibili e l'art. 4 della legge 15 agosto 1867

dichiarando estinti i privilegi e le ipoteche inscritte a garanzia dei pesi inerenti alle fondazioni si riferiscono ad un diritto da cui nessuna azione giudiziaria poteva più sorgere;

4° che l'adempimento dei pesi religiosi è al tutto repugnante al concetto legislativo, e cioè alla legge 15 agosto 1867, nella quale non si fa alcuna menzione dell'obbligo del Fo
tinuare ad adempiere i pesi di
lite, ed alla legge 29 maggio 18

In linea di fatto la Corte
una speciale indagine sul caso
ticolare interesse di una data pop

2. Così la Corte ha pronu
questione propostale si aggirasse
Fondo pel culto potesse essere co adempiere in forma specifica gli oneri di culto.

In realtà però il punto della questione, nel caso sottoposto alla Corte, era ben diverso da quello che la Corte stessa si è prospettato.

Il Fondo pel culto in più parti del proprio ricorso aveva dichiarato, come già innanzi al Tribunale di Novara ed alla Corte di appello di Torino, che « *per costringerlo all'adempimento specifico* « *degli oneri religiosi, propri degli enti soppressi, deve l'adempimento* « *stesso configurare un vero diritto civile spettante ai terzi* » (testuale): ed invocava l'art. 28 ed 11 della legge 7 luglio 1866, l'art. 5 della legge 15 agosto 1867 ed 8 della legge 4 giugno 1899 sulle congrue parrocchiali, non già nel senso che secondo queste disposizioni esso Fondo pel culto debba ritenersi esonerato dal continuare l'adempimento dei pesi annessi agli enti soppressi; ma sibbene nel senso che questi pesi debbano adempiersi solo allorquando vi sia nei terzi un diritto civilmente esperibile, diritto che il Fondo pel culto praticamente ravvisavalo solo nell'ipotesi di *messe festive disposte a comodo degli abitanti di una determinata località*. Di guisa che i termini della questione non stavano già in quelli suesposti, ma sibbene nell'indagare se le predette due condizioni dovessero imprescindibilmente concorrere per dar luogo a favore del terzo ad un diritto esperibile in via civile.

In altre parole il punto vero della questione, ritenuto come

il Fondo pel culto ammetteva di dover adempiere i pesi religiosi quando vi fosse nei terzi un diritto, consisteva nell'esaminare se le leggi eversive acconsentano per l'esistenza del diritto stesso, la restrizione escogitata dal Fondo pel culto.

Oltre questo errore fondamentale, equivalente a violazione del contratto giudiziale, lo studioso potrebbe osservare che la questione doveva essere decisa dalla Cassazione dietro esame delle varie leggi eversive se non nell'ordine cronologico in cui vennero emanate, al fine di poter stabilire il pensiero costante del legislatore, almeno dopo avere fissata la legge alla cui stregua dovevasi appoggiare l'argomentazione.

Nè l'una, nè l'altra norma venne dalla Corte eseguita: si parla prima della legge del 1866, si passa poscia a quella del 1867, e d'un tratto si indietreggia a quella del 1855. La Fabbriceria, oltre di ciò, potrebbe dolersi che la sentenza sia andata per proprio conto tant'oltre da immaginare e decidere mezzi che il Fondo pel culto non aveva neppure dedotti!

La Corte d'appello di Torino aveva detto che l'obbligazione incombente al Fondo pel culto è di *fare*, la quale può in dati casi del magistrato per autorità convertirsi in quella di *dare*.

Il ragionamento all'uopo spiegato dalla Corte di Torino era così corretto che lo stesso Fondo pel culto dovette inchinarsi e non si lagnò per essere stato in conseguenza dalla Corte condannato a consegnare l'annuo reddito della dotazione dell'ente soppresso.

Ma il Supremo Collegio così osserva: « . . . ammesso invero « di dovere il Fondo pel culto adempiere in forma specifica i di- « versi oneri religiosi, *dovrebbe esso curarne direttamente l'esecuzione* « *nominando e pagando i sacerdoti e apprestando quant'altro abbiso-* « *gnasse...!* ».

Potrebbe infine la Fabbriceria, sia per essersi attribuito alla propria difesa argomenti da essa non addotti (es.: « Che... nessun valevole argomento può trarsi dall'art. 11 della legge 7 luglio 1866... »), sia ancora per essersi sorvolato su argomenti decisivi (per es. carattere della legge 15 agosto 1867 e relazione al Senato), dubitare che non abbiasi presa intera cognizione delle ragioni *hinc inde* presentate. Ma di ciò non è qui il luogo di parlarne.

Passando alle ragioni giuridiche sopra riassunte e poste a base della decisione, ci pare che desse, oltre l'essere contrarie a ben otto sentenze della stessa Suprema Corte, non abbiano in diritto quell'appoggio che alla sentenza parve trovare.

La Cassazione fino al luglio u. s. era ferma nel ritenere che il Fondo pel culto debba adempiere i pesi religiosi in forma specifica sempre quando vi sia nei terzi un diritto perfetto.

In ossequio a questo principio esattissimo in diritto, la Suprema Corte il 12 giugno-22 luglio 1903, ha cassato la sentenza 28 luglio 1902 della Corte d'Appello di Milano — che erasi pronunciata contraria all'adempimento — rinviando la causa alla Corte di Brescia.

Ancora il 23 marzo 1903 ha cassato una sentenza del Tribunale di Ravenna «... per avere (quel Tribunale) dogmatica-« mente affermato che, mancando nella specie il diritto del terzo, « il Fondo per il culto non era obbligato di adempiere in modo « specifico l'onere religioso ». (Questa RIVISTA, XIII, 94; ID., 20 gennaio 1902; ID., XII, 153; ID., 30 maggio 1901; ID., XI, 408; ID., 11 giugno 1895; ID., V, 715; ID., 13 dicembre 1897; ID., VIII, 64).

Neppure le sentenze delli 11-26 agosto 1903 disconoscono il suddetto principio; lo subordinano però al caso in cui trattisi di messe *festive disposte nel particolare interesse di una data popolazione.*

Collegando questa affermazione colle massime sopra riassunte, la sentenza incorse in una stridente contraddizione presentandosi ovvio il dilemma:

O è vero che le leggi eversive non consentono l'adempimento dei pesi annessi agli enti soppressi, ed allora nessuno può giudiziariamente richiederne l'adempimento ancorchè si tratti di messe festive a comodo della popolazione. Sia pure anche economico il vantaggio che una popolazione possa trarne dalla celebrazione di messe festive, questo non potrà mai essere motivo giuridico per legittimare un'azione cui le leggi eversive, a detta della sentenza, negano la civile esperibilità.

Ossia è vero che le leggi eversive proteggono l'azione dell'avente diritto all'adempimento dei pesi religiosi, ed allora non

restando altro che ad esaminare la legalità o meno delle due condizioni opposte per l'esistenza di un diritto civilmente esperibile, è facile provare che sì l'una che l'altra delle suddette condizioni non hanno fondamento.

Tutti convengono nel considerare l'obbligo della celebrazione di messe quale una prestazione di un fatto positivo come qualsiasi altro. E le sentenze di cui discorriamo, pure sostenendo che tale prestazione possa generare un'azione ed un diritto solo allorquando riunisca in sè stessa le due esposte condizioni, non disconosce quel principio così felicemente compendiato dalla sentenza 13 dicembre 1897 sovra ricordata e secondo cui « ogni prestazione, ogni servigio, fatto o cosa diretta a soddisfare e giovare alla personalità umana, a svolgerne l'attività ed a facilitare la consecuzione dei suoi fini, può formare materia di un diritto perfetto, civilmente ripetibile, quando tragga origine e sia dovuto in forza d'un titolo speciale legalmente efficace: *la quale verità giuridica comprende e protegge con uguaglianza di titolo le prestazioni ed opere di culto come qualunque altra di utilità morale sotto l'egida del diritto comune e del diritto fondamentale dello Stato* ». (Questa RIVISTA, VIII, 6).

Ora se la celebrazione delle messe inerenti ad un ente soppresso può creare a favore di un terzo un diritto — cui per necessità deve corrispondere nel Fondo un'obbligazione giuridica — siccome per l'esistenza del diritto in una siffatta prestazione come in qualsiasi altra non è richiesto nè nella nostra legislazione e neppure in nessun'altra contemporanea che la prestazione stessa debba avvenire in un giorno anzichè in un altro, così sembraci chiaro che la prima condizione, quella cioè secondo la quale le messe debbono essere *festive* e non *feriali*, sia punto legale.

Niun legislatore, nè antico nè moderno ha mai pensato di stabilire che la *qualità del giorno* (festivo o feriale) debba entrare come condizione essenziale per l'esistenza d'un diritto!

Se fosse vero che la qualità del giorno in cui un dato fatto debba essere prestato possa avere una simile influenza in diritto, poichè secondo legge non si fa distinzione tra prestazione e prestazione, ne verrebbe che ognuno può, col plauso della Cassazione

di Roma, sottrarsi dall'adempiere una data obbligazione per la considerazione che questa deve soddisfarsi in un giorno feriale!

La seconda condizione poi consistente nel dire che per avere il diritto le messe festive debbono essere disposte nel particolare interesse di una data popolazione, è non meno errata.

E valga il vero: se per es. le messe in luogo di essere disposte nel particolare interesse di una data popolazione lo fossero nell'interesse dell'*ente Chiesa* in cui devono essere celebrate, allora vien meno il diritto. In altre parole, il diritto è determinato non dal vantaggio che ne può trarre l'*ente Parrocchia,* ma dal comodo che ne può pervenire ad una moltitudine più o meno grande di *persone fisiche.*

Dunque il diritto, nel caso di prestazione di messe, può sussistere solo a favore di una collettività di persone fisiche e non a favore di un ente dotato di personalità giuridica!

Non si conosce alcuna legge la quale costituisca una simile *diminutio capitis* a danno, per es., dell'ente Parrocchia di fronte alla celebrazione di messe. Ma non basta: siccome la collettività deve pure agire per mezzo di un rappresentante, si ha in fatto questa strana contraddizione, che mentre da una parte si nega la capacità di diritto all'ente Parrocchia, si afferma poi (così ha sempre dichiarato la Cassazione ogni qualvolta accolse la tesi dell'adempimento) che la giuridica rappresentanza di quella collettività di persone spetta a niun altro che alll'ente Parrocchia!

Si potrà dire in diritto che allorquando trattisi di disposizioni rivolte a vantaggio della generalità degli abitanti di un luogo ha *os ad loquendum* in giudizio, oltre il il Parroco o la Fabbriceria, a seconda dei casi, anche il Comune quale legittimo rappresentante di quegli abitanti (art. 127 della legge comunale e provinciale), ma non è giuridico il dire che perchè un fatto assurga alla condizione di diritto debba essere disposto nel particolare interesse di una data popolazione.

Subordinando l'esistenza del diritto alle suddette condizioni si viene, implicitamente, ad escludere la prima e vera condizione per la quale cioè il fatto da prestarsi deve essere *obbligatorio* e non facoltativo.

È questa circostanza, che unitamente alla designazione della

persona (sia fisica o giuridica non importa), crea un diritto protetto da azione civile, essendo irrilevante che il fatto — obbietto dell'obbligazione giuridica — debba prestarsi in un giorno più o meno solenne, o debba essere rivolto ad un numero di persone più o meno grande.

Ed è solo per la mancanza dell'una o dell'altra di queste due circostanze che vien meno, a seconda dei casi, il *diritto* o *l'azione:* sia pure obbligatorio il fatto da prestarsi, ma se manca la designazione della *persona* cui importa l'adempimento del fatto stesso, nessuno può ripeterlo giudizialmente; sia pure designata questa persona, ma se il fatto è *facoltativo*, questo non potrà mai essere fonte di diritto.

Del resto che quelle condizioni non debbano concorrere a costituire il diritto o l'azione lo insegna la stessa Corte Suprema ogni qualvolta si tratta di applicare le stesse leggi eversive ai patroni (Cassaz. Roma, 21 luglio 1902; questa RIVISTA, XII, 278).

3. La sentenza dice che per *oneri* si debbono intendere solo quelli patrimoniali. A parte la contraddizione già sopra notata, questa affermazione è contraria al n. 1 e 3 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, nonchè all'art. 7 ed ai precedenti parlamentari.

La sentenza annotata considera solo la 1ª parte del n. 1 dell'art. 28 sorvolando sulla parte seconda dello stesso numero. Ed invero detto articolo recita che dal Fondo debbano essere soddisfatti — *nell'ordine* dallo stesso indicato — « 1° *gli oneri... incombenti alla Cassa Ecclesiastica*; 2° . . .; 3° tutti gli *oneri* che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto cattolico ».

Quali sono gli oneri che incombevano alla Cassa Ecclesiastica? Senza dubbio quelli stabiliti dalla legge 29 maggio 1855, creatrice della Cassa Ecclesiastica, in questa parte mantenuta in vigore per il ridetto art. 28, per il successivo art. 38, nonchè per l'art. 22 della legge 15 agosto 1867.

E gli oneri già incombenti alla Cassa Ecclesiastica sono precisamente quelli stabiliti dall'art. 22 (ult. al.) ed art. 23, vale a dire gli *oneri religiosi*. Tant'è che il successivo art. 24 ordina che « le rendite della Cassa Ecclesiastica, *dopo soddisfatti* i *diversi obblighi imposti alla medesima dagli articoli precedenti* » (citati art. 22

e 23), debbano essere applicate in usi ecclesiastici « *nell'ordine di preferenza* che segue: . . . »

L'illegalità dell'interpretazione restrittiva del Fondo culto è infine palmare di fronte all'interpretazione ufficialmente data all'espressione « *pesi* » alla Camera dei deputati di cui è cenno anche all'art. 7 richiamante espressamente i n. 1 e 2 dell'art. 28.

I dati del patrimonio del clero regolare presentati dalla Commissione incaricata per lo studio della legge 7 luglio 1866 non corrispondendo a quelli esposti dall'onorevole ministro delle finanze, questi insorse a spiegare ed a determinare la qualità dei pesi indicati al n. 1 e 2 del detto articolo 28 con queste parole: « ... Quanto poi *ai pesi* credeva l'onorevole relatore che io avessi asserito che sommano a L. 19,493,296.49 lo sole pensioni. Io mi sono permesso allora di interromperlo per osservargli che io non aveva parlato di pensioni ma di pesi, *val quanto dire delle pensioni e di qualche altra cosa ancora*. E perchè la Camera se ne accerti indicherò ad una ad una le cifre che compongono la somma da me indicata. Questa somma è composta di L. 827,538.44 per pesi inerenti al patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, vale a dire *per capitali passivi, per legati pii e per spese del culto obbligatorie* (Atti del Parlamento, tornata 12 giugno 1866).

E l'on. Raeli, relatore della Commissione incaricata, nella successiva tornata 13 giugno, accettò pienamente questa spiegazione e fece notare alla Camera come *in un punto i due progetti*, quello ministeriale e della Commissione *concordavano, l'uno e l'altro avevano fatto la deduzione dei pesi* » (Ibid.).

Ed infatti l'art. 7 chiama « *pesi* » gli oneri del n. 1 e 2 dell'art. 28.

Laonde esattamente la Corte d'appello di Torino colle numerose sentenze da noi pubblicate a suo tempo su questa Rivista, dopo un diligente esame della questione, che quella Corte seppe rivestire con una forma eletta ed efficace, fu tratta a concludere che nelle generali espressioni di *oneri* o *pesi*, adoperate dalle leggi eversive, non si comprendono solamente i debiti civili o gli interessi materiali e pecuniari, ma si comprendono ancora le obbligazioni morali e religiose capaci della protezione della legge ed espres-

samente protette dalla legge medesima. (Id. Cassaz. Roma, 12-20 luglio 1903).

4. La proposizione terza e quarta possono conglobarsi perchè la soluzione dell'una e dell'altra proposizione dipende dal ricercare quale sia stata l'intenzione del legislatore relativamente agli enti colpiti: se cioè il legislatore abbia mirato solo a colpire la *forma* colla quale estrinsecavasi per l'addietro la volontà dei pii disponenti lasciando intatti i pesi religiosi che ne costituivano la finalità; e se invece intenzione del legislatore sia stata quella di togliere in una alla personalità giuridica degli enti anche lo scopo religioso.

Dalla risposta affermativa o negativa alla suddetta proposizione ne scende l'obbligo o meno nel Fondo di adempiere i pesi religiosi.

In questa indagine ci pare che il sistema consistente nell'esaminare in ordine cronologico le varie leggi eversive sia il migliore come quello che può rappresentarci il pensiero costante del legislatore in ordine all'adempimento dei pesi.

Nè la legge 29 maggio 1885, nè quella del 7 luglio 1866, nè infine quella del 15 agosto 1867 stabiliscono, oltre la soppressione dell'ente anche la soppressione della finalità religiosa annessa allo stesso.

Che anzi l'art. 22, ult. alinea, legge 29 maggio 1855, recita: « Cessato l'usufrutto, *l'adempimento dei pesi inerenti al benefizio passerà a carico della Cassa Ecclesiastica...* »

L'art. 23 stabilisce: « Quando le chiese dei conventi e delle collegiate, od altre annesse ai benefizi dianzi contemplati, non possono più essere uffiziate dai religiosi, canonici o beneficiari cui ne incumbe attualmente il dovere, e non possono più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, *sarà provveduto*, a spese della Cassa Ecclesiastica, *all'ufficiatura di dette chiese, ed all'adempimento delle fondazioni suddette* ».

Il n. 1 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 (che fu soppressivo solo di corporazioni e congregazioni religiose) imponendo che dal Fondo pel culto dovessero essere soddisfatti i predetti oneri religiosi già gravanti la Cassa ecclesiastica, evidentemente ed in modo esplicito volle confermare che il Fondo stesso dovesse adempiere

anche i pesi che eventualmente potessero gravare le corporazioni state soppresse dalla legge del 1866.

Nè questo concetto fu mutato colla successiva in data 15 agosto 1867 (articoli 22 e 5).

Lo spirito di dette leggi, quale appare dalle rispettive relazioni che ne costituiscono la migliore interpretazione, è la più valida conferma del suesposto principio.

La relazione della Camera dei Deputati e del Senato, che ha accompagnato la legge del 1855 e del 1866 e la relazione del Parlamento sulla legge del 1867, già venne riferita su questa RIVISTA (anno corrente, p. 1 e seg.; XI, p. 368 e seg.). Resta ad esaminare la relazione al Senato sulla legge del 1867.

La Commissione del Senato, cui venne passato l'esame del progetto di legge, divise la propria relazione in varii paragrafi. Sotto il primo, intitolato: *Soppressione della persona civile di enti morali. — Limitazione delle persone civili non soppresse,* leggesi: « l'assunto nostro è ora soltanto di provare che la legge civile ha diritto, in determinate circostanze di fatti, e di stati sociali, di spegnere la persona civile di enti morali, di modificare il modo di essere di questa persona civile ampliandone o restringendone i diritti e che può ciò fare senza offendere la giustizia e la libertà ».

La relazione, dimostrata tale posizione, scende quindi a farne le applicazioni pratiche indicando quali enti la legge colpisce soggiungendo però testualmente che: « Nel tempo medesimo non solo sono mantenute in vigore le obbligazioni e le funzioni effettive che ad alcuno di codesti enti soppressi possono incombere, come vedrassi in appresso, ma sono conservati tutti gli altri enti aventi scopi religiosi e di culto, che abbiano uffici e funzioni effettive e reali, destinate ad attuare il diritto dei cittadini di esercitare la religione ed il culto...

« *L'ufficio crede opportuno di notare, che la soppressione delle fondazioni e dei legati pii non ha altro effetto fuor quello di sopprimere la civile esistenza di codeste fondazioni in quanto siano ed esistano come enti morali, come consta dalle prime parole dell'art. 1.*

« *Perciò, e dovendosi ai termini del disegno di legge eseguire quei pesi pii o religiosi che sieno stati legittimamente ordinati per atto tra vivi o di ultima volontà,* segue che se per l'avvenire non si potranno

costituire simili enti morali con civile esistenza, non potrà però mai ritenersi vietato ai cittadini ordinare questi uffici o riti religiosi, che secondo la loro convinzione religiosa, loro parrà di stabilire gravandone o gli eredi o gli enti morali che abbiamo legale esistenza. È evidente che ciò non potrebbesi vietare senza flagrante violazione della libertà individuale, ed in specie della libertà di coscienza » (Atti del Senato, pag. 224, 225, 226, tornata 3 agosto 1867).

Nel § 2, intitolato: *Trapasso e pertinenze dei beni degli enti soppressi o modificati*, la relazione nota a questo proposito che: « coi principii dall'Ufficio centrale stabiliti si osservano le regole della ragion comune, si dà la proprietà a cui spetta per legge, *si eseguiscono i pesi e le obbligazioni imposte per contratto o per testamento*, si rispetta la destinazione dei beni nella misura della necessità del culto, e si mantiene ad un tempo al legislatore il diritto di provvedere a seconda della sociale utilità ».

Venendo poscia a parlare della proprietà dei beni degli enti soppressi e dei diritti rispettati dalla legge, aggiunge: « Rispetto agli enti ecclesiastici soppressi, i loro beni furono devoluti al Demanio quanto alla proprietà (art. 2) in conformità alle cose sopra stabilite, ed il loro valore convertito in rendita 5 per cento è mantenuto al Fondo pel culto (art. 2), *conservando perciò al valore di codesti beni la loro destinazione, parimenti in conformita ai principii sopra dimostrati* ».

« È rispettato (art. 3) il diritto vitalizio degli attuali investiti; son pure rispettati i diritti di patronato, di devoluzione e di riversibilità (art. 4), ed in ispecie a riguardo dei benefizi patronati e delle prelature e cappellanie di cui al n. 5 dell'art. 1 e delle fondazioni e legati pii ad oggetto di culto di cui al n. 6 dello stesso articolo, i beni sono riservati ai patroni, o sono rispettivamente svincolati mediante il pagamento della tassa, come si dirà in appresso, a pagarsi in diversa misura secondo la varietà dei casi (art. 5). Rispettati in tal modo i diritti degli investiti e dei patroni, *non rimaneva che a provvedere all'adempimento dei pesi, il che venne stabilito rispettivamente pei diversi casi, cioè per gli attuali investiti all'art. 3, pei patroni e pei successori nei beni delle prelature e cappellanie, delle fondazioni e legati nel predetto art. 5, e pel Fondo pel culto*

negli articoli 20 e 22, ed in tutto il complesso della legge ed in specie nella disposizione virtualmente applicabile anche al Fondo pel culto contenuta nel detto art. 5, riguardante gli attuali investiti ai quali succede il Fondo pel culto.

« Per ultimo, dopo di aver provveduto agli investiti, ai patroni e fondatori ed ai pesi speciali di culto, è prelevato il 30 per cento sulla massa dei valori provenienti dagli enti soppressi, applicata al Fondo pel culto, il che rappresenta quella parte del patrimonio degli enti soppressi, che presuntivamente rimane libera dopo il soddisfacimento di tutte le obbligazioni dello Stato loro erede e *dopo l'adempimento del debito di far fronte alle spese del culto* » (Art. 18-*a*). (Atti del Senato, 1867 — Relazione dell'Ufficio centrale, tornata 3 agosto 1867, pag. 224-228).

Si vede quindi che l'adempimento dei pesi è tutt'altro che repugnante alla legge 15 agosto 1867.

Nè si dica che questa legge non faccia menzione dell'obbligo incombente al Fondo culto: gli art. 20 e 22 dalla relazione invocati e ricollegantesi al N. 1 dell'art. 28 della legge 1866 escludono nel modo più formale siffatta affermativa.

5. Indipendentemente da ciò le leggi eversive limitando la loro applicabilità alla *esistenza* degli enti, implicitamente portano ad escludere che se ne possano estendere gli effetti anche allo *scopo* degli enti stessi.

Laonde il Fondo culto è tenuto all'adempimento dei pesi non solo perchè le leggi eversive così stabiliscono, ma anche perchè le leggi stesse hanno voluto rispettare il diritto che il terzo (ente conservato) *ha acquisito* sulla finalità dell'ente soppresso.

Ciò è da un lato il legittimo corollario dello spirito animatore delle leggi eversive e dall'altro lato e la conseguenza dell'ar. 2 delle disposizioni preliminari del Codice civile, combinato coll'articolo 2 dello stesso Codice.

Indubbiamente gli enti ora soppressi furono produttivi di vincoli giuridici a norma delle leggi che avevano regolato la loro fondazione e quindi a norma non tanto delle leggi canoniche, che allora costituivano il diritto comune nella materia, quanto a norma delle leggi civili — le quali alle canoniche attribuivano efficacia obbligatoria, e volevano che le volontà dei testatori sortis-

sero il loro effetto, e che coloro i quali accettassero di profittare di siffatte disposizioni, dovessero anche seguire gli oneri dei quali i fondatori le avevano vincolate: e niuno ha mai dubitato che a tale adempimento fossero tenuti in virtù di obbligazione civile.

Ora tali leggi anteriori crearono dei diritti sì a favore degli investiti di quegli enti morali, che di tutte quelle altre persone — fisiche o giuridiche — a cui vantaggio furono quelle fondazioni ordinate, e crearono conseguentemente anche doveri ed obblighi corrispondenti. Le leggi eversive ed in specie quella del 15 agosto 1867 col dichiarare di non volere più da quel giorno riconoscere quelle fondazioni come enti morali, non può aver fatto sì che quei diritti acquisiti e quei doveri non avessero fino a quel giorno esistito e prodotto il loro effetto: e dato pure che l'onnipotenza legislativa avesse potuto in quel giorno distruggerli, per potere nondimeno ritenere che effettivamente li abbia tolti di mezzo sarebbe necessario dimostrare luminosamente che ciò abbia realmente fatto; perchè altrimenti è troppo ovvia la massima di diritto secondo la quale affinchè possa ritenersi che la legge nuova abbia voluto retroagire col togliere diritti acquisiti è mestieri, o che contenga una disposizione che espressamente li distrugga, o che contenga disposizioni assolutamente inconciliabili colla conservazione dei diritti stessi.

È poichè nè l'una, nè l'altra di queste due condizioni si incontrano nelle leggi eversive è ovvio dedurne che le stesse abbiano voluto rispettare i diritti acquisiti da terzi.

6. Secondo le tre sentenze del 26 agosto 1903 il diritto all'adempimento dei pesi non può considerarsi protetto da un'azione giudiziaria perchè il legislatore ha dichiarato estinti i privilegi e le ipoteche iscritte a garanzia di quello e perchè il Fondo deve provvedervi *nella misura dei fondi disponibili.*

La prima affermazione avrebbe valore qualora fosse vero che intanto un diritto può essere protetto da azione in quanto sia garentito da ipoteca.

È questa una conseguenza dello scopo delle leggi eversive, ma non può mai considerarsi quale condizione per l'esperibilità del diritto.

Il secondo argomento ci sembra che equivalga a questo: sic-

come il Fondo culto può non avere quanto sia necessario all'adempimento integrale dei pesi di un ente, dunque egli deve dare nulla!

Sarà ridotta l'entità della somma che il Fondo deve corrispondere, ma ciò non importa estinzione dell'azione giudiziaria riservata dalle leggi eversive al terzo interessato. Eccezione del resto cui risponde perentoriamente l'alinea dell'art. 7 della legge 7 luglio 1866 disponendo che « qualora la rendita del Fondo per il culto non fosse sufficiente a soddisfare immediatamente a tutti i pesi portati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 28, l'amministrazione del Fondo è autorizzata... a contrarre un prestito... »

7. Infine, sciogliendo qui una promessa fatta, non è vero che l'art. 8 della legge 4 giugno 1899 nelle congrue parrocchiali abbia menomato l'obbligo incombente al Fondo di adempiere i pesi religiosi.

L'eccezione è così evidentemente infondata che la sentenza annotata non la degnò neppure di una osservazione.

Ad onor del vero l'amministrazione del Fondo non sostiene già che la legge 4 giugno 1899 suoni abrogazione delle leggi eversive surricordate, ma dice però che l'inciso racchiuso nell'art. 8 di questa legge viene a confermare il suo assunto e cioè che essa Amministrazione non è per regola mai tenuta ad adempiere gli oneri religiosi annessi agli enti soppressi, ma solo, e in via di eccezione, quando siavi nei terzi un diritto esperibile in via civile, eccezione che, secondo il Fondo, trova pratica applicazione soltanto nelle « messe festive disposte a vantaggio degli abitanti di determinate località ».

È di fatto invece che la legge 4 giugno non solo non giustifica la arbitraria limitazione dell'obbligo che al Fondo incombe di soddisfare gli oneri religiosi quando siavi nei terzi un diritto, ma neppure conferma la pretesa regola di esenzione dal detto obbligo; perchè quella legge, come lo dice la propria denominazione sulle congrue parrocchiali, e come riconosce lo stesso Fondo culto, regolando e disciplinando la consegna ai Comuni dei patrimoni delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate non si può riferire al Fondo culto, nè estendere a chiese diverse dalle ricettizie e comunie curate.

Uopo è anzitutto precisare la natura della legge 4 giugno

1899 — sulle congrue parrocchiali e sulla anticipata consegna delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate — rammostrandola colle leggi eversive 29 maggio 1855, 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, dalle quali, come è noto, trae la propria origine e la propria causa.

Si può senz'altro dire che la legge 4 giugno 1899 non è che un'appendice delle leggi 29 maggio 1853, 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867: o più particolarmente essa è in primo luogo una esecuzione di un obbligo che prima incombeva alla Cassa Ecclesiastica (art. 21, cap. I, legge 29 maggio 1855) e poscia passato al Fondo per il culto (art. 25 e 28, n. 4, legge 9 luglio 1866); in secondo luogo è un'aticipata attribuzione di un diritto assegnato ai comuni sulle chiese ricettizie e comunie, e subordinato alla condizione di cui all'ult. cap. dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867: ed infine è una parziale esecuzione dell'art. 33 della legge 7 luglio 1866.

Tanto si rileva sia direttamente dalla stessa legge 4 giugno 1899, sia dalle relazioni e discussioni seguite nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

Dall'art. 4 della legge 4 giugno 1899 chiaro emerge che il I capo — *Aumento delle congrue parrocchiali* — ripete la sua origine dalla legge 7 luglio 1866.

« La legge 7 luglio 1866, leggesi nella relazione dell'ufficio centrale del Senato sul disegno di legge, pose a carico del Fondo per il culto subordinatamente ai mezzi disponibili e nell'ordine indicato dell'art. 28, un supplemento di assegno ai parroci di tutto il Regno.... » (Relatore SERENA, questa RIVISTA, IX, 472, ove vedesi ripetuto quanto l'on. Ministro guardasigilli aveva detto alla fine della relazione sulla legge 7 luglio 1866) « Auguriamoci che, dopo fatto il poderoso lavoro che richiederà la prima attuazione di questa legge, un periodo di calma e di raccoglimento permetta all'Amministrazione del Fondo per il culto di apprestare i mezzi per dare esecuzione anche al n. 5 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866.... Il vostro Ufficio centrale (proseguiva il relatore) non crede che, dopo 33 anni dalla pubblicazione della legge, non debba limitarsi a semplici augurî: ma nell'interesse di tutti i comuni del Regno reputa suo dovere di proporvi il seguente ordine del giorno:

— Il Senato invita il Governo a provvedere alla piena e generale esecuzione dell'art. 28, n. 5, della legge 7 luglio 1866 nell'anno finanziario 1899-1900 ». (Ibid., op. loc. cit., pag. 476). Il qual ordine del giorno venne approvato colla soppressione delle parole « nell'anno finanziario 1899-1900 » (cit. Riv., pag. 478, Senato, tornata 31 maggio 1899).

Altrettanto dicasi per quanto riflette il capo III della legge 4 giugno 1899 — *Acconto ai Comuni sulla quota loro spettante della rendita patrimoniale del clero regolare* — che è una parziale esecuzione dell'art. 35 della legge 8 luglio 1866.

Per contro il capo II — *Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate* — ripete la sua origine dell'art. 2, ult. cap. della legge 15 agosto 1867.

« I Comuni (leggesi nell'art. 5 della legge 4 giugno 1899) potranno ottenere dall'Amministrazione del Fondo per il culto, la consegna delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie con cura d'anime, alle quali si riferisce l'art. 2 della legge 15 agosto 1867, anche prima che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti... »

I successivi articoli 6, 7, 8 e 9 regolano i rapporti tra i comuni ed i partecipanti superstiti e le chiese ricettizie e comunie curate in dipendenza sempre dell'anticipata consegna delle rendite delle predette chiese.

Da tale indiscutibile stato di fatto della legge 4 giugno 1899, in linea pregiudiziale si presenta la considerazione che è una cosa inconcepibile che il legislatore abbia voluto menomare con una legge-figlia quanto forma il caposaldo della legge-madre.

L'art. 8, che trovasi sotto il capo II intitolato — *Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate* — così recita: « la rendita eccedente (a quella da erogarsi per la costituzione di un supplemento di assegno ai parroci e della dotazione delle fabbricerie per le soppresse chiese ricettizie e comunie curate, art. 7) « è attribuita di pieno diritto ai Comuni ».

« Questi però non saranno tenuti, come non vi è tenuto il Fondo per il culto, all'adempimento pei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficienti le rendite dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi ». E nel successivo art. 9 si legge:

« i diritti attribuiti ai comuni dall'art. 2 della legge 15 agosto 1867, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni... »

« Verificandosi la decadenza, il Fondo per il culto rimane sostituito ai Comuni nell'obbligo di costituire il supplemento di assegno al parroco e la dotazione delle Fabbricerie, ferma la disposizione dell'art. 30 della legge 7 luglio 1866 ».

Questo per quanto riguarda l'anticipata esecuzione di cui nell'articolo ult. cap. della legge 15 agosto 1867.

È bene però, unitamente a queste disposizioni, specialmente per la retta interpretazione delle stesse, avere presente quanto si è stabilito nella stessa legge nel successivo capo III — *Acconto ai Comuni sulla quota loro spettante della rendita patrimoniale del clero regolare* — (citata legge 4 giugno 1899).

Nell'art. 10 si legge che « dal 1° luglio 1899 sarà corrisposto ai Comuni di terraferma e dell'isola di Sardegna, che vi abbiano diritto, un acconto di quanto potrà loro spettare per il quarto della rendita dei beni delle soppresse corporazioni religiose, ad essi assegnato con l'art. 35 della legge 7 luglio 1866... ».

Al capo III del Regolamento 25 agosto 1899, già preannunciato coll'articolo 12 della legge — *Disposizioni finali* — è indicato il modo col quale si procederà alla liquidazione del credito dei Comuni. Nell'art. 27 sono accennate le attività che concorrono alla determinazione della rendita, e nell'articolo 58 sta scritto che « a costituire il passivo concorrono le spese *per l'ufficiatura* delle chiese annesse ai conventi e monasteri soppressi... ».

La questione sta tutta nel vedere quale sia la portata, secondo la mente del legislatore, dell'inciso « come non è tenuto il Fondo per il culto » dell'articolo 8.

Da un esame attento e scrupoloso delle sovrariportate disposizioni raffrontate colla spiegazione ufficialmente data dal relatore del progetto di legge, si può con tutta certezza e coerenza affermare:

a) Che l'inciso va inteso nel sento che il Fondo per il culto non è tenuto ad adempiere i pesi religiosi annessi alle fondazioni e corporazioni soppresse delle chiese ricettizie e comunie curate, dopo che esso abbia consegnato ai Comuni la rendita delle pre-

dette chiese a tenore dell'art. 5 e seg. della legge 4 giugno 1899;

b) Che prova di questo è l'art. 58 ultimo alinea del regolamento per l'esecuzione della legge 4 giugno 1899;

c) Che l'esonero dall'adempiere i pesi religiosi è stabilito solo a favore dei Comuni i quali accettino anticipatamente le rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate;

d) Che il predetto esonero è limitato ai pesi religiosi della fondazione dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi nelle sole chiese ricettizie e comunie curate.

Sarà pregio dell'opera esaminare separatamente le prime due proposizioni, conglobando la 3ª e la 4ª come quelle che si completano a vicenda.

a) Prima proposizione. Dagli atti legislativi e parlamentari che precedettero la legge 4 giugno 1899, risulta che il disegno di legge presentato il 16 giugno 1898 dal ministro di grazia e giustizia e dei culti (Bonacci), di concerto col presidente del Consiglio, ministro dell'interno (Di Rudinì), e col ministro delle finanze (Branca) — *Atti parl.*, Camera dei deputati, legisl. XX, 1ª sessione 1897-98 — e sul quale si è plasmata in modo definitivo la legge, altro non sia che la riproduzione del disegno di legge presentato il 14 marzo 1898 dal ministro di grazia e giustizia e dei culti (Zanardelli), di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno (Di Rudinì), col ministro del tesoro (Luzzatti), e col ministro delle finanze (Branca) — *Atti parl.*, legisl. XX, 1ª sessione 1897-98.

« ....Abbiamo l'onore, leggesi nella Relazione ministeriale, di presentare un nuovo disegno di legge, il quale non è che la riproduzione dei capi I, II, IV e V del precedente, con alcune modificazioni ed aggiunte nel capo I soltanto » (Questa Rivista, VIII, pag. 625).

Più avanti leggesi che il capo II, sotto cui trovasi attualmente l'art. 8, « è riprodotto senza variante alcuna, e per ciò ci richiamiamo alla precedente Relazione ristampata in allegati » (Questa Rivista, id., pag. 628).

Per cui l'art. 8 della legge 4 giugno 1899 è la fedele riproduzione dell'art. 7 del progetto di legge presentato il 14 marzo 1898 prima, ed il 16 giugno 1898 dopo. Ed il relatore diede

all'inciso « come non è tenuto il Fondo per il culto » la seguente spiegazione:

« È da sapersi che pensiero del legislatore era di assicurare ai Comuni il godimento integrale delle rendite eccedenti dopo costituita la dotazione delle Fabbricerie e dopo fatto il supplemento di assegno ai parroci ».

« L'art. 2 della legge 15 agosto 1867 (espose il relatore), soltanto per via indiretta attribuisce ai Comuni le rendite che rimangono dopo costituito il supplemento di congrua al parroco e la dotazione delle Fabbricerie.... Ad eliminare ogni equivoco, sembra opportuno dichiarare con l'art. 7 del disegno di legge, che la rendita eccedente spetta di pieno diritto ai Comuni. Ma ciò non basta, per renderne pacifico il godimento.

« Per assicurare questo e per ovviare al pericolo che i Comuni possano venire molestati dal parroco o dal vescovo per l'adempimento degli oneri religiosi, l'art. 7 (diventato nel testo definitivo 8) dichiarerebbe che i Comuni non sono tenuti all'adempimento degli oneri religiosi nella stessa guisa che non vi è tenuto il Fondo per il culto, *volendo con ciò escludere il dubbio che, esonerando i Comuni, potesse ritenersi obbligato a quell'adempimento il Fondo per il culto* ».

Questo era naturale dal momento che il Fondo per il culto passava ai Comuni le rendite delle chiese ricettizie e comunie curate, ma pur tuttavia il legislatore volle togliere anche il menomo dubbio dichiarandolo espressamente.

Questo concetto venne mantenuto inalterato, sia nella Relazione ministeriale presentata al Senato, sia in quella dell'Ufficio centrale in cui si fa richiamo implicitamente alla sovradetta Relazione (Questa RIVISTA, IX, pag. 470 e 477).

Sembraci di avere per tal modo dimostrato che contraddica all'intenzione legislativa la tesi propugnata dal Fondo per il culto, secondo la quale l'inciso di cui all'art. 8 della legge 4 giugno 1899 verrebbe a confermare la tesi degli equipollenti.

b) Seconda proposizione. Nel capo IV della legge 4 giugno 1899 sotto il titolo « *Disposizioni finali* » ed all'art. 12 si legge: « Con regolamento da approvarsi con decreto reale, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge ».

In questo regolamento, che porta la data del 25 agosto 1899, negli articoli 57 e 58 sono indicate le attività e passività per provvedere alla liquidazione del credito dei comuni a sensi dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866. E l'art. 58 dispone che « a costituire il passivo concorrono:

. . . . . .

« *le spese per l'ufficiatura delle chiese annesse ai conventi e monasteri soppressi* ».

Se adunque la legge vuole che siano dedotte quale passività le spese per le ufficiature delle chiese annesse ai conventi, segno è che queste ufficiature, questi pesi si devono adempiere; e la contraddizione della legge, data la tesi del Fondo pel culto, sarebbe evidente.

c) d) Terza e quarta proposizione. E venendo infine alle ultime due proposizioni il ragionamento è molto semplice. Invero i Comuni, o si valgono delle facilitazioni che loro accorda la legge 4 giugno 1899 per la esecuzione dell'art. 2, ultimo alinea, della legge 15 agosto 1867, ed allora sono esonerati dall'adempiere gli oneri religiosi annessi alle fondazioni e corporazioni abolite delle chiese ricettizie e comunie curate (art. 8); o non se ne valgono, ed allora le rendite delle stesse chiese rimangono, dopo cinque anni dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti delle predette chiese, al Fondo pel culto coll'obbligo di costituire il supplemento di assegno ai parroci e la dotazione delle fabbricerie (art. 9).

Quindi, anche per quanto si è detto alla lettera *a)*, l'esonero dall'adempimento dei pesi religiosi è stabilito solo pei Comuni ai quali siasi anticipata la rendita delle chiese ricettizie e comunie curate, nulla rimanendo innovato per quanto riguarda il Fondo pel culto.

La riprova della dimostrazione ne è data dal fatto che l'esonero dall'adempimento, oltre essere stato stabilito solo pei Comuni, riflette pure, per volontà del legislatore, gli oneri religiosi delle « sole chiese ricettizie e comunie curate ».

Prova ampia di ciò sono e le relazioni parlamentari e la stessa legge sotto quel capo nel quale trovasi l'art. 8. La relazione ministeriale 14 marzo 1898 alla quale si è richiamata la successiva

relazione 14 giugno 1898, non parla d'altro che delle sole chiese ricettizie e comunie curate, (alle quali devesi applicare l'art. 8), non che delle loro vicende storiche, e dei motivi pei quali fu dettato l'ultimo paragrafo dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867.

« In molti Comuni delle provincie meridionali d'Italia (leggesi nella citata relazione ministeriale) volendosi promuovere ed estendere l'esercizio del culto, ed assicurare ad un tempo un conveniente sostentamento al clero indigeno, furono fondate dal Comune o da famiglie consociate o da privati cittadini alcune chiese con la espressa condizione di essere servite, rette ed amministrate da preti naturali del luogo; e le chiese furono dotate mercè la costituzione di una massa comune alla quale dovevano partecipare di pien diritto i preti naturali del luogo, oppure i discendenti di un disegnato ceto di persone o di famiglie.

« Queste chiese, che furono dette *patrimoniali*, *madrici* e *ricettizie*, e che si distinsero anche in *civiche* e *famigliari*, in *numerate* e *innumerate*, in *curate* e non *curate* o *semplici*, erano considerate nel primo periodo della loro esistenza come semplici riunioni di benefici patrimoniali ad esclusivo vantaggio dei preti naturali del luogo, come istituzioni puramente laicali di patronato attivo e passivo del Comune o di un ceto di persone o di famiglie, i quali però non lo esercitavano direttamente, ma sibbene a mezzo dei sacerdoti indigeni.

« Caduto il progetto Pisanelli, gli onorevoli Vacca, guardasigilli, e Sella, ministro delle finanze, presentarono alla Camera dei deputati nella tornata del 12 novembre 1864, un altro disegno di legge sullo stesso oggetto, col quale essi proponevano (art. 6) la soppressione, oltre che di varie istituzioni ecclesiastiche, anche delle chiese ricettizie, l'incameramento dei beni e la inscrizione della rendita in favore del Fondo pel culto, che si doveva istituire senza alcuna partecipazione di terzi.

« Con questo controprogetto si proponeva (art. 1) la soppressione, tra gli altri enti, dei Capitoli delle chiese collegiate, delle chiese ricettizie, delle comunie e delle cappellanie corali, salvo per quelle tra esse che avessero cura d'anime un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale; ed all'articolo 2 si proponeva che, cessato l'assegnamento ai partecipanti

delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita inscritto in corrispettivo dei beni stabili devoluti al Demanio dello Stato ed i canoni, i censi, i livelli e le decime assegnate al Fondo pel culto, passassero ai Comuni, dove esistevano le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le Fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci fino a raggiungere le L. 800 ai termini del n. 4 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866.

« Ed invero nella seconda tornata del 10 luglio 1867, gli onorevoli ABIGNENTI, TOZZOLI, LAZZARO, MUZI e NICOLAI presentarono un emendamento così concepito:

« I canoni, censi, livelli e decime delle chiese ricettizie, comunie e cappellanie corali, salvo la congrua parrocchiale, saranno assegnati immediatamente al rispettivo Comune, al quale sarà altresì direttamente inscritta la rendita corrispondente al valore dei beni stabili degli enti morali.

« I Comuni avranno l'obbligo di pagare agli attuali partecipanti la loro quota ordinaria, di dotare le Fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci, di cui è parola nell'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866 ».

Sorse però l'onorevole FERRARIS, relatore della Commissione, a dichiarare:

« Le deliberazioni della Commissione si riducono a questo: abbiamo dovuto esporre, parlando dell'emendamento proposto dall'on. Rega, come non solo non vi fosse ragione d'introdurre eccezioni a vantaggio ed in favore dei beni delle Chiese ricettizie, ma anzi avremmo dovuto riscontrare in esse tale carattere di ecclesiasticità che ci allontanasse da qualunque riguardo eccezionale rispetto alle medesime.

« Vi abbiamo tuttavia ancora fatto conoscere che volendo tenere il debito conto delle cose esposte da alcuni dei nostri colleghi, che fanno parte della Commissione, in ordine alle specialissime condizioni di queste chiese, abbiamo introdotto nell'articolo 2 un favore che non esiste nella legge per questi enti speciali.

« Noi crediamo però e teniamo per fermo che quella sia più che sufficiente per rispondere a quelle condizioni eccezionali.

« La proposta degli onorevoli Abignenti ed altri produce un effetto di cui vogliamo che la Camera sia bene edotta, affinchè possa dare quelle deliberazioni che crederà. Questa proposta si riduce in apparenza a risparmiare un doppio trapasso.

« Pare essi dicano: la rendita per qual ragione volete iscriverla dapprima al Fondo pel culto per farla passare poi, con nuova inscrizione, ai Municipi, giacchè in definitiva deve passare al Municipio, nel cui territorio si trova la Chiesa ricettizia? Perchè non fare un solo trapasso? Ma la Camera deve por mente ad un'altra dichiarazione che sta nell'art, 3, per cui è dichiarato che le morti che vengono a succedere in provvista di uno dei collegi soppressi non danno diritto di accrescimento alla quota di coloro che rimangono superstiti.

« Quale sarebbe adunque l'effetto a cui mirano i proponenti? E quale sarebbe il profitto, il vantaggio dell'Amministrazione del Fondo pel culto, che si trova in quella condizione che ho dovuto toccare in questa medesima tornata?

« A misura che avranno luogo delle vacanze, giusta il sistema della Commissione, cadrebbero a profitto del Fondo per il culto; giusta il sistema dei proponenti, cadrebbero a profitto immediato dei Municipi. E con quale giustizia noi non sapremmo vedere; perchè se in definitiva al Municipio deve profittare la rendita che rappresenta questi beni, non vi è ragione per cui si debba in questi primi tempi, nei quali il Fondo per il culto si trova in tanto bisogno, privarlo eziandio di questa eventualità favorevole.

« Se la Camera dunque crede di usare questo nuovo favore, questo secondo trattamento eccezionale alle Chiese ricettizie, e che questo nuovo eccezionale trattamento non venga ad offendere tutti i corpi morali che si trovano in quelle condizioni, la Camera lo faccia. Quando creda che un favore ed il più sostanziale sia sufficiente, e che questo favore non se ne debba aggiungere un secondo perchè non avvenga poi il desiderio di chiederne un terzo, allora essa rigetterà eziandio questa proposta ».

La Camera rigettò l'emendamento e approvò invece la pro-

posta della Commissione, quale si riscontra nell'ultimo paragrafo dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3847, così concepito:

« Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle Chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime la rendita inscritta come sopra (dal Demanio al Fondo pel culto in corrispettivo dei beni stabili) e i loro canoni, censi, livelli e decime assegnati al Fondo pel culto passeranno ai Comuni in cui esistono le dette Chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali, e di costituire il supplemento ai parroci, di cui è parola nel n. 4 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 » (Trascritto da questa RIVISTA, VIII, p. 172-176).

Del resto il capo stesso della legge di cui fa parte l'art. 8 dimostra colla chiara sua dizione quale sia le portata dell'articolo in questione. Giova pure trascriverlo:

« CAPO II. — *Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie curate.*

« Art. 5. I Comuni potranno ottenere dall'Amministrazione del Fondo pel culto la consegna delle rendite *delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie con cura d'anime* alle quali si riferisce all'art. 2 della legge 15 agosto 1867... »

In conseguenza, a qual modo che i Comuni per nessun verso possono ritenersi esonerati dall'adempiere i pesi religiosi degli enti e corpi morali soppressi, quali siano annessi a Chiese diverse dalle ricettizie e comunie curate, così il Fondo non può, contrariamente alle disposizioni di legge, estendere l'applicazione dell'art. 8 ad oneri che devono essere soddisfatti in Chiese aventi tuttora un'esistenza giuridica riconosciuta ed ammessa dalla vigente legislazione.

Avevamo già scritto quanto sopra, quando l'11 corrente la Suprema Corte emanava la sentenza che più avanti riportiamo ed in cui il Supremo Collegio, risalendo alla prima fonte di interpretazione delle leggi eversive, ha trovato nelle relazioni ufficiali che accompagnarono le leggi stesse e nei precedenti parlamentari quella soluzione che è consona non solo al diritto ma anche alla logica.

Il Supremo Collegio risolve pure la questione se l'obbligo del Fondo pel culto soggiaccia alla prescrizione trentennale.

Principalmente su questo punto il Supremo Collegio plaude alla sentenza della Corte di Torino della quale è merito di avere *per la prima volta*, e con una impareggiabile esattezza di linguaggio giuridico, risolta la questione della prescrizione.

Gennaio 1904.

BENEDETTO BARÒLI.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

20 febbraio 1904.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* NIUTTA.

Fabbriceria di Lunghezzano c. *Demanio dello Stato.*

Fondazioni autonome a scopo di culto — Giudizio incensurabile — Fabbriceria nominata esecutrice testamentaria — Vantaggio indiretto della chiesa parrocchiale — Celebrazione di messa festiva.

E' giudizio incensurabile quello del magistrato di merito, il quale ritiene che intenzione del testatore fu quello di dar vita ad una fondazione per sè stante, e di chiamare la fabbriceria soltanto come esecutrice testamentaria ad amministrare le rendite dei beni destinati alla celebrazione delle messe (1).

L'indiretto vantaggio che la chiesa parrocchiale può ricevere dal legato non vale a dare al legato stesso il carattere di semplice disposizione in favore della parrocchia, quando l'intenzione del testatore fu di creare una fondazione indipendente per celebrazione di una prima messa festiva mediante un apposito fondo da lui all'uopo assegnato (2).

Considerato che con testamento dei 22 settembre 1854 Luigi Zampieri di Verona dispose che, detratti taluni legati, la sua sostanza venisse divisa in due porzioni e che la rendita di una di esse andasse a beneficio della prima messa festiva celebrata dal curato di Lunghezzano ovvero s'impiegasse, in messe private quando mancasse il curato, nominando esecutore delle sue disposizioni il parroco e la fabbriceria di Lunghezzano.

Che con istrumento del 27 dicembre 1861 gli esecutori testamentari liquidarono in lire 2075 il capitale la cui rendita doveva servire alla celebrazione di detta messa, e questo capitale investirono poi in pubblica rendita iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico.

Che avendo con verbale dell'11 maggio 1900 il Demanio preso possesso di detta rendita, la fabbriceria di Lunghezzano lo convenne innanzi al Tribunale di Verona per ottenere la restituzione, sostenendo di non essere compreso tra gli enti soppressi il pio legato dello Zampieri.

Che il Tribunale accolse la domanda; ma ebbe invece a rigettarla la Corte di appello di Venezia con sentenza dei 18 marzo 1903, colla quale fu ritenuto di concorrere nella disposizione dello Zampieri i requisiti necessari per aversi la fondazione di uno degli enti contemplati dalla legge di soppressione del 15 agosto 1867.

(1) Confor. Cass. di Roma 23 agosto 1898, Demanio c. Poletti (vol. VIII, p. 595).

(2) Anche il semplice vantaggio indiretto può bastare a mantenere nella fabbriceria o nella parrocchia la qualità di erede o legataria. Cass. Roma 21 febbraio 1903, Nazari c. Fondo pel culto (vol. XIII, p. 580): App. Venezia 30 novembre 1898, Morona c. Demanio e Fondo pel culto (vol. XI, p. 741).

Che la fabbriceria di Lunghezzano, ammessa al gratuito patrocinio, ha denunziato cotesta sentenza per violazione dell'articolo 1, num. 6, di detta legge.

Diritto. — Che il ricorso non ha fondamento; imperocchè l'assunto della fabbriceria che il testatore non intese di fare che un legato in favore alla chiesa parrocchiale di Lunghezzano è escluso dalla interpretazione che, con giudizio incensurabile, la Corte di merito ha fatto della disposizione dello Zampieri, il quale, secondo la impugnata sentenza, volle dar vita ad una fondazione per sè stante, e chiamò la fabbriceria soltanto come esecutrice testamentaria ad amministrare le rendite dei beni destinati alla celebrazione delle messe.

Che a ragione osservò la Corte che l'indiretto vantaggio che la chiesa parrocchiale poteva ricevere dal fatto che per virtù di quel legato fosse altrimenti provveduto alla celebrazione della messa curata, non era da addursi come argomento per dare al legato stesso il carattere di una semplice disposizione in favore della parrocchia, quando l'intenzione del testatore appariva invece quella di creare una fondazione indipendente che avesse per obbietto la celebrazione della prima messa festiva del curato mediante un'apposito fondo da lui all'uopo assegnato.

Che a conferma di ciò starebbe anche la clausola che, mancando il curato, si impiegassero le assegnate rendite nella celebrazione di messe private, cioè in vantaggio generale del culto e senza riguardo ai particolari bisogni della chiesa locale.

Che non meglio fondata è l'altra ragione addotta nel ricorso di essere la prima messa festiva indispensabile ai bisogni spirituali della popolazione di Lunghezzano abituata per antica consuetudine alla celebrazione dell'ufficio divino nei giorni festivi.

Che da ciò non può ricavarsi alcun legittimo argomento per rendere inapplicabile nel detto caso la legge di soppressione ad una fondazione che, secondo la legge stessa, rientra nel novero di quelle che si è inteso di abolire, senza dire che alla celebrazione delle messe necessarie nella chiesa parrocchiale deve provvedere la parrocchia, quando manchi il fondo accidentalmente da altri assegnato.

Che sulla conservazione di cotesto fondo la fabbriceria non poteva più fare assegnamento, tostochè era venuta meno per opera della legge la istituzione onde aveva origine, ed essa non poteva considerarlo come parte del suo patrimonio, se, in conformità di quanto con incensurabile giudizio ha ritenuto la Corte di merito, non alla chiesa fu lasciato, ma costituito come dote indipendente di una determinata opera di culto.

Che vuol essere quindi rigettato il ricorso.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Roma.

2 febbraio 1904.

Prs. Pagano, P. P. — *Est.* Cerza.
P. M. Carlucci (concl. conf).

Fabbriceria di Sandrico ed altre c. *Finanze.*

Ricchezza mobile — Offerte dei fedeli alle fabbricerie — Reddito tassabile.

Le elemosine e spontanee offerte che dai fedeli si sogliono fare alle fabbricerie parrocchiali, chiese ed oratori costituiscono un vero reddito e provento mobiliare tassabile in applicazione dell'art. 3, lettere e, f, *del testo unico della legge 24 agosto 1877* (1).

---

(1) La Corte di Cassazione di Roma si mantiene ferma nella sua giurisprudenza; veggasi la seguente decisione del 1° settembre 1903; veggansi pure le decisioni 22 ottobre e 10 dicembre 1901 (vol. XII, p. 69, 64) e nota ivi: Si consultino gli studi di Pionni G. A., *L'imposta di ricchezza mobile sui redditi avventizi amministrati dalle fabbricerie* (vol. XII, 146); e di Bazòli L., *Le elemosine alle chiese e l'imposta di ricchezza mobile* (vol. VIII, 321).

Osserva in fatto che la Commissione centrale per i redditi di ricchezza mobile, confermando la decisione della Commissione provinciale di Vicenza del 28 giugno 1899, ritenne soggetti alla imposta mobiliare i redditi derivanti dalle elemosine che vogliono fare i fedeli a beneficio delle fabbricerie parrocchiali di Sandrico, S. Lorenzo di Pianezze, di Mure, di Molveno Breganze, di Nove Mason Vicentino e di Santa Caterina Lusian ı.

Che le dette fabbricerie, dopo le contrarie decisioni amministrative, adirono l'autorità giudiziaria per far dichiarare non tassabili i proventi delle elemosine anzidette, ma il Tribunale di Bassano, respingendo le deduzioni delle istanti fabbricerie, ritenne applicabile anche alle elemosine, di cui disputavasi, l'articolo 3, lettere *e*, *f*, del testo unico della legge 24 agosto 1877.

Che avendo le fabbricerie interposto appello avverso il pronunziato del Tribunale, la Corte di Venezia con sentenza del 7 febbraio-5 marzo 1901, ritenendo che le elemosine fatte dai fedeli rappresentano un provento delle fabbricerie che lo percepiscono e lo erogano, al pari delle altre rendite del loro patrimonio; che le elemosine stesse hanno un carattere di continuità e sono prevedute e collocate nei bilanci delle fabbricerie; e che in ogni caso non potrebbero sfuggire alla tassabilità, perchè a norma dell'art. 3 della citata legge del 1877 è considerato come reddito di ricchezza mobile ogni specie di reddito non fondiario che si produce nello Stato, respinse il gravame.

Che avverso la detta sentenza della Corte di Venezia le cennate fabbricerie produssero ricorso per annullamento e pur riconoscendo che questo Supremo Collegio in altre simili cause abbia deciso contrariamente al loro assunto, insistono nel chiedere che siano ritenute non soggette alla tassa sui redditi di ricchezza mobile le elemosine in controversia.

Osserva in diritto che questa Corte di Cassazione in più rincontri ha ritenuto che le elemosine e spontanee offerte che dai fedeli si sogliono fare alle fabbricerie parrocchiali, chiese ed oratori costituiscono un vero reddito, o provento mobiliare tassabile in applicazione della cennata disposizione della legge del 1877; sia perchè nelle dette elemosine ed offerte è insito il corrispettivo della prestazione delle opere di culto alle quali gli enti che le raccolgono e percepiscono, in un modo qualunque, debbono provvedere e sia perchè, anche ammesso, per ipotesi che mancasse il cennato corrispettivo, le offerte o elemosine come provento di natura non fondiaria ricadrebbero sempre sotto l'anzidetta disposizione di legge, che ritiene come reddito tassabile qualunque entrata, prodotto, lucro, guadagno, o comodità valutabile che abbia la sua base di produttività nella ricchezza mobile.

E versandosi nel concreto caso in quistioni identiche ed altre già decise il Supremo Collegio non crede di dover mutare la sua giurisprudenza.

Che non vale poi il prospettare la questione, come pare si accenni col ricorso, delle insussistenza de provento di sua natura aleatorio ed incerto, perchè in tale ipotesi la contestazione si porterebbe sul terreno della estimazione del reddito e su tale terreno non sarebbe possibile, e per la prima volta, la discussione in questa sede.

Che rigettandosi il ricorso delle fabbricerie, le stesse, oltre la perdita del deposito, debbono pur sopportare le spese del giudizio di Cassazione.

Per tali motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Roma.

1 settembre 1903.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Niutta.

P. M. Quarta (concl. conf.).

Veneranda Arca di S. Antonio di Padova c. *Finanze.*

Ricchezza mobile — Proventi del banco-messe — Reddito tassabile.

I proventi del banco-messe costituiscono un reddito mobiliare tassabile in applicazione dell'art. 3, lett. e) *e* f) *del testo unico della legge 24 agosto 1877* (1).

Considerato che l'agente delle imposte dirette di Padova iscrisse nel 1897 la Veneranda Arca di S. Antonio in categoria C per l'imposta di ricchezza mobile sui redditi derivanti dalle elemosine raccolte nelle cassette della chiesa, dal noleggio delle sedie nella medesima e dalle offerte del così detto banco-messe destinato a ricevere oblazioni per celebrazione di messe.

Che le Commissioni amministrative mandamentale e provinciale, accogliendo il reclamo della Veneranda Arca, ritennero tassabili detti proventi meno quello delle sedie; ma la Commissione centrale ristabilì l'accertamento eseguito dall'agente delle imposte, salvo la più precisa determinazione dell'ammontare dei redditi.

Che avendo l'Arca adito il Tribunale di Padova, questa dichiarò tassabile il solo provento delle cassette per le elemosine, non così quello del banco-messe, che invece fu ritenuto soggetto anch'esso all'imposta di ricchezza mobile dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 27 marzo 1901.

Che la sentenza fu però annullata da questa Corte in seguito di ricorso della Veneranda Arca per difetto di motivazione, non essendo stata esaminata la questione in rapporto a' peculiari provvedimenti emessi dal Governo italico nel 1807 intorno alle fabbricerie esistenti nel Veneto, i quali provvedimenti erano rimasti ancora in vigore in quelle provincie.

Che la Corte di appello di Brescia, pronunziando in grado di rinvio, dopo avere discussa la controversia anche in riguardo a' peculiari statuti sulle fabbricerie nel Veneto, con sentenza dei 3 febbraio 1903 accolse l'appello delle Finanze e giudicò soggetto alla imposta di ricchezza mobile il provento del banco-messe.

Che contro codesta sentenza ha prodotto nuovo ricorso la Veneranda Arca di S. Antonio, chiedendone l'annullamento per violazione dell'articolo 8 della legge sull'imposta di ricchezza mobile dei 24 agosto 1877 e delle disposizioni legislative dei 15 settembre 1807 emanate dal Governo italico sulle fabbricerie.

Che a dimostrare il fondamento del suo ricorso sostiene in primo luogo la Veneranda Arca di S. Antonio, la quale, come ha ritenuto la Corte di merito, non è che la fabbriceria della Basilica di Padova, che i proventi del banco-messe istituito in detta chiesa non sono destinati a vantaggio della medesima, nè entrano a far parte delle rendite del suo patrimonio o di cui essa abbia la libera amministrazione, ma consistono in oblazioni dei fedeli che essa materialmente riscuote per distribuirle come elemosine ai sacerdoti incaricati della celebrazione delle messe per le quali dette oblazioni vengono fatte; sicchè nessun reddito tassabile a carico della fabbriceria può da quei proventi derivare, mentre invece concorrono a formare il reddito che ciascun sacerdote che riceve le dette elemosine può ritrarre dall' esercizio del suo ministero.

Che però la Corte di merito ha giustamente osservato in proposito di tornare i proventi del banco-messe a vantaggio della medesima chiesa accrescendosi con essi i fondi destinati al culto, e venendo economicamente agevolato l'esercizio delle sue funzioni.

Che il fatto poi di venir distribuite le offerte tra i sacerdoti celebranti in modo da diventare per ciascuno di essi un elemento di proprio reddito che può essere a sua volta a loro carico tas-

(1) Veggasi la precedente decisione della stessa Corte di Cassazione 2 febbraio 1904. La sentenza della Corte di appello di Brescia 10 febbraio 1903, mantenuta ferma, venne riferita nel precedente volume, pag. 247.

sato, non toglie che la chiesa, raccogliendo le offerte medesime per provvedere ad uno dei più solenni atti del culto quale è la celebrazione della messa, non trovasi essa stessa arricchita di un reddito, il quale non perde il suo carattere perchè sia destinato a compensare determinati servizi prestati da altre persone, e che rispondono alla finalità dell'ente che quel reddito percepisce.

Che tuttavia si avvisa la fabbriceria di poter dimostrare che le offerte del banco-messe non sieno da considerare in nessun modo come un provento acquistato dalla chiesa e da essa amministrato, non compiendosi da lei che una semplice operazione materiale di riscossione delle somme per versarle immediatamente nelle mani dei diversi sacerdoti, prestando in tal guisa l'officio di un intermediario tra gli oblatori e i sacerdoti stessi.

Che ad escludere cotesto assunto basta il fatto rilevato dalla Corte di merito, che cioè nei conti della fabbriceria figurano i proventi del banco-messe, i quali vi sono riportati nella categoria dell' attivo secondo l' ammontare delle riscossioni fatte e nella categoria del passivo secondo l' erogazione che ne viene fatta per le messe ad opera dei medesimi gerenti del banco.

Che ha notato, oltre a ciò, la Corte come dai conti da essa tenuti presenti risultasse che sopra un attivo di lire 80,400 la erogazione tra officiatura e spese non ammontasse che a lire 15.738 con un residuo netto a beneficio dell'Arca di L. 61.655.

Che di fronte a codesti accertamenti di fatto, i quali constatano come le offerte raccolte dai gerenti del banco siano amministrate dalla fabbriceria che in parte le assegna al servizio delle messe ed in parte anche maggiore le destina ad altri usi registrandone l'entrata e l'uscita ne' propri conti, non si comprende come possa sostenersi che l'ufficio della fabbriceria stessa riguardo alle dette offerte non in altro consista se non in riceverle dagli uni per versarle immediatamente ad altri senza nessun maggiore ingerimento nell'uso e maneggio di quel denaro.

Che invano la ricorrente vuol dare il carattere di semplici partite di giro alla registrazione che essa fa nei propri conti delle riscossioni delle erogazioni dei proventi del banco-messe, come del pari manca di ogni fondamento la sua pretesa che al più potrebbe essere tassabile soltanto la parte dei proventi non destinata alle messe.

Che secondo coteste proposizioni dovrebbero qualificarsi partite di giro tutte le entrate che nei conti di una qualsiasi amministrazione abbiano per riscontro una spesa corrispondente che in tutte o in parte le assorba, ed i proventi cesserebbero di essere tali quando dovessero essere impiegati a compensare e retribuire l'opera di coloro che prestano i servizi richiesti secondo i fini a cui mirano gli istituti amministrati.

Che cadono così le censure fatte alla sentenza di aver violato il principio di non potersi tassare a carico di chicchessia se non i proventi che egli percepisca in nome proprio o in nome delle persone dei cui beni abbia l'usufrutto e la libera amministrazione, e di avere del pari disconosciuto la regola che non consente di sottoporre a tassa i redditi già per forza di legge alla medesima tassa assoggettati.

Che le offerte del banco-messe non cessano di costituire un reddito proprio della fabbriceria sol perchè debbono o possono avere una speciale destinazione secondo lo scopo per cui il detto banco è stato istituito nella basilica di Padova; nè il reddito che può venir tassato a carico dei sacerdoti che, incaricati della celebrazione delle messe, lucrano la relativa elemosina, può far doppio impiego col reddito che la chiesa ritrae dal complesso di quei proventi e che essa amministra per farne uso conforme all'istituzione dell'apposito banco per ritrarne anche altri vantaggi.

Che resta ora a vedere se la decisione della Corte di merito possa trovare alcun ostacolo nelle invocate disposizioni legislative che vennero emanate nel 1807 dal Governo italico sulle fabbricerie.

Che la ricorrente sostiene che, giusta l'art. 9 di tali disposizioni, il provvedere alla celebrazione delle messe non rientra negli uffici assegnati ai fabbriceri, e se per il precedente art. 6 debbano questi amministrare tutte le temporalità della chiesa di qualunque provenienza, comprese le offerte fatte immediatamente alla stessa chiesa e i prodotti delle questue e delle funzioni ordinarie e straordinarie, tra i diversi proventi che possono ritenersi contemplati da tale articolo non trovano affatto luogo le offerte dei fedeli per la celebrazione delle messe.

Che la prima osservazione da fare su questo proposito si è che anche quando per virtù delle accennate disposizioni l'ufficio dei fabbricieri non dovesse estendersi a quel che attiene alla celebrazione delle messe, e che tra i proventi di cui essi dovevano tenere l'amministrazio .e non fossero comprese le oblazioni per messe, non potrebbesi da ciò trarre alcuna conclusione in favore dell'assunto della fabbriceria quando nel fatto é dimostrato che la sua amministrazione abbraccia ancora il banco-messe i cui proventi figurano nei suoi conti come entrata e come uscita e quando per le avvertenze testè fatte debbesi del tutto escludere che la fabbriceria nella riscossione e nell'erogazione di quei proventi non abbia altro incarico che quello d'un semplice intermediario tra i pii oblatori e i sacerdoti chiamati a celebrare le messe.

Che in secondo luogo, spettando ai fabbriceri in virtù dell'art. 6 di amministrare tutte le temporalità della chiesa di qualunque provenienza comprese le offerte immediate e i prodotti della questua e delle funzioni ordinarie e straordinarie, non è possibile escludere da' termini generali di questa disposizione le offerte che vengono fatte anche per uno scopo determinato come la celebrazione di messe, la quale rientra pur essa tra le funzioni ordinarie e straordinarie per cui faccia mestieri riscuotere o prima o dopo un corrispondente emolumento.

Che non giova allegare quel che è detto nell'art. 9 di non essere tenuti i fabbriceri a far concorrere i redditi della chiesa per funzioni non necessarie o non prescritte da consuetudine o da circostanze ordinarie o straordinarie, ma che debbono prestarsi a far eseguire quelle che siano richieste o dal parroco o dai privati a spese proprie, essendo invece manifesto, per il tenore di questa stessa disposizione, che tra gl'incarichi propri della fabbriceria sia ancor quello di provvedere ad uffici di culto richiesti da privati a loro spese.

Che ora il banco-messe essendo stato istituito appunto per raccogliere le offerte fatte dai privati per celebrazione di un maggior numero di messe di quello che potrebbesi ottenere coi redditi ordinari della chiesa; il provvedere a tutto ciò che richiede l'amministrazione di questo banco devesi reputare che appartenga ad una funzione propria della fabbriceria secondo il disposto del citato articolo 9 delle disposizioni relative a simili istituti.

Che il venir poi i proventi del banco-messe in supplemento o in aggiunta ai fondi che la chiesa dovrebbe destinare per la celebrazione delle messe, o il potersi anche provvedere esclusivamente con quei proventi a questo bisogno che costituisce per fermo la principale funzione di culto celebrata in ogni chiesa, non può a nessun patto importare la conseguenza che i proventi stessi, sebbene ottenuti mediante oblazioni dei fedeli, non costituiscano un reddito amministrato dalla fabbriceria, la quale ha il maneggio e l'amministrazione di tutte le temporalità della chiesa.

Che per le esposte ragioni vuolsi rigettare il ricorso.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Roma

(Sezione penale).
20 luglio 1903.

Pres. Masi, P. — *Est.* Fili-Astolfone.

P. M. De-Francesco (concl. conf.).

Pubblico Ministero c. *Maroni ed altri.*

Antichità ed oggetti di arte — Oggetti artistici di proprietà di enti ecclesiastici — Non iscrizione nel catalogo — Vendita — Autorizzazione del Ministero di pubblica istruzione.

Gli oggetti artistici di proprietà degli enti ecclesiastici, qualunque sia la loro importanza artistica o archeologica, sono colpiti di inalienabilità, anche se non catalogati; e perciò la loro vendita non può essere fatta senza la autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, di cui agli art. 3 e 4 della legge 12 giugno 1902, n. 185.

Con nota 18 novembre 1902 l'economo generale dei benefici vacanti di Bologna denunciava alla Procura del Re di Roma che il subeconomo di Camerino lo aveva informato che il parroco Maroni Leopoldo di S. Biagio in Castelraimondo aveva ceduto un paliotto di legno scolpito e dorato ad un certo Baseri Leone, commesso viaggiatore in commercio, abitante in Roma, per conto della Casa Fiorentini, negozianti in oggetti di antichità, il quale in cambio gli aveva dato un parato di finta lamina d'oro valutato in contratto per lire cinquecento; mentre il paliotto gli era stato rilasciato per lire 350, essendosi il parroco obbligato al pagamento del *plus valore* con effetti cambiari a diverse rateali scadenze. E poichè si presumeva trattasi di un oggetto di antichità o di arte appartenente alla parrocchia, permutato senza previa autorizzazione, così ne chiedeva il sequestro, essendo stato spedito per ferrovia in Roma, ove effettivamente venne sequestrato.

In base a tale rapporto fu iniziato regolare procedimento penale, e più tardi lo stesso subeconomo di Camerino sporse querela, ed in prosieguo si costituì parte civile in giudizio. Il Tribunale di Camerino, competente a conoscere della causa, con sentenza del 10 marzo 1903, assolse il parroco Maroni ed il Baseri, ritenendo che, per la legge 12 giugno 1902, n. 185, sulla conservazione dei monumenti di arte e di antichità, non essendo provato che l'oggetto si trovava catalogato e dichiarato di *sommo pregio*, il fatto non costituiva reato.

Il Procuratore generale di Macerata nei termini di legge produsse appello contro questa sentenza, eccependo i seguenti motivi:

1° Che, trattandosi di oggetto d'arte appartenente ad un ente ecclesiastico, era inalienabile e che, ai sensi dell'articolo 431 del Codice civile, in ogni caso, non poteva il parroco permutarlo senza averne ottenuta l'autorizzazione.

2° Che la contravvenzione alla legge 12 giugno 1902 esisteva indipendentemente dalla formazione del catalogo, nonchè da ogni dichiarazione di pregio, d'importanza artistica ed archeologica, perchè per gli oggetti di proprietà di enti ecclesiastici di qualsiasi natura, a norma del 1° capoverso dell'articolo 2 della detta legge, il catalogo non è richiesto.

3° Infine che, quand'anche avessero fatto difetto i requisiti di pregio, d'importanza *architettonica* ed *archeologica*, la vendita non avrebbe potuto aver luogo senza preventiva autorizzazione per parte del Ministero della Pubblica Istruzione.

Ma la Corte d'appello rigettò il gravame del Pubblico Ministero confermando la sentenza dei primi giudici, ed il Procuratore generale, a sua volta, entro le ore 24 dalla pubblicazione della sentenza, fece dichiarazione di ricorso regolarmente notificata agli interessati e nei termini spiegò il seguente motivo di annullamento:

Violazione degli articoli 2, 3, 4, 25 della legge 12 giugno 1902, perchè nel pronunziato della Corte furono inesat-

tamente riassunte le circostanze di fatto che emersero dagli atti e dal pubblico dibattimento, cioè: che il paliotto fosse un'opera d'arte barattata per lire 350 mentre dal perito fu valutata per lire 1000. Che il parroco non poteva disporre a suo talento, e molto meno nella sua qualità di semplice amministratore dei beni patrimoniali dell'ente parrocchia, poteva alienarlo, e pure ammesso che il pallio poteva dirsi disusato, tuttavia conservava il carattere artistico;

Che per l'articolo 2 della legge, qualsiasi oggetto d'arte di pertinenza di enti ecclesiastici, qualunque la loro natura, sono inalienabili, ed in ogni caso la vendita senza autorizzazione costituiva sempre la contravvenzione punibile pecuniariamente da lire 50 a lire 1000;

Che perciò l'interpretazione data alla legge dalla Corte era anche erronea, avendo, come i primi giudici, ritenuto che, finchè gli oggetti d'arte non fossero stati catalogati e mancasse ogni dichiarazione di pregio, l'alienazione non era vietata, contestando quasi con tale ragionamento ogni diritto alla tutela del patrimonio artistico e storico, non tenendo presente nè l'art. 3 della legge 12 luglio 1902, dal quale perfino si limitano le permute fra gli stessi enti morali e lo Stato, nè le disposizioni dell'articolo 4 che impediscono la vendita anche prima della formazione dei cataloghi; ed infine essa non considerò che, interpretando, come fece, l'articolo 4, non potrebbe trovare applicazione nè prima nè dopo la catalogazione, locchè porterebbe all'assurdo che il legislatore abbia voluto inserire una disposizione completamente oziosa.

A) Che, a meglio cogliere e precisare il senso e la portata della legge 12 giugno, sulla materia, occorre riportarsi ai precedenti, e determinare quale la ragione che ispirò il legislatore nella formazione di essa, ed a nessun'altra fonte si può meglio attingere che ai documenti parlamentari ed al dibattito svoltosi nei due rami del Parlamento, ove la materia fu largamente svolta e riassunta. E negli atti parlamentari (relaz. 30 aprile 1902) così sono precisati gli scopi della legge.

Essa intese anzitutto a disciplinare ed unificare le diverse disposizioni legislative vigenti nelle varie regioni d'Italia sulla materia; tutelare e conservare contro ogni manomissione ed esodo all'estero il patrimonio artistico e storico del paese, e contemperare alle esigenze del pubblico interesse il rispetto dovuto anche al diritto privato.

È perciò fra l'altro, ed anzitutto, stabiliva l'inalienabilità delle collezioni ed oggetti d'arte e di antichità, dei monumenti e di altri singoli oggetti di importanza artistica ed economica, in quanto potessero appartenere alle due seguenti categorie di enti, cioè:

a) Fabbricerie, Confraternite ed enti ecclesiastici di qualsiasi natura;

b) Stato, Comuni, Provincie od altri enti legalmente riconosciuti — con questa differenza però che, rispetto alla prima categoria, l'inalienabilità è assoluta e senza limiti; ed in quanto alla seconda, invece, è limitata alle collezioni ed ai singoli oggetti d'arte e di antichità non facienti parte di collezioni, le quali vanno comprese fra quelle che debbono avere il carattere di *sommo pregio*.

E ciò apparisce più netto, quando si consideri che relativamente ai privati proprietari, o semplici possessori o detentori di monumenti od oggetti di antichità o di arte, la legge prescrive l'obbligo della denuncia per qualunque contratto di alienazione, non solo, ma di mutazione di possesso, limitato però ai monumenti od oggetti di arte di sommo pregio, e ciò pel diritto di prelazione spettante allo Stato per l'acquisto all'interno, e per qualunque altro che si volesse asportare all'estero; e finalmente dispone la catalogazione divisa in due parti, secondo che spettino ad enti morali, oppure a privati, che possono essere inscritti, o sulla denuncia privata o di ufficio, pei soli oggetti di sommo pregio, la di cui asportazione costituirebbe un grave danno pel patrimonio artistico e storico.

Ed in corrispondenza a tali finalità col primo articolo e col susseguente articolo 12 venne per così dire delineato il campo di azione della legge e per eliminare ogni disputa fu accolta una formula positiva desunta opportunamente dalla legge sui diritti di autore, e furono inserite le parole: *che abbiano pregio d'antichità o d'arte*, e col 2°, 3° e 4° articolo vennero stabilite le speciali limitazioni intorno alla disponibilità o meno dei monumenti e degli oggetti di autore, di spettanza degli enti morali; e ciò estendendo il principio già ammesso colla legge del 13 maggio 1871 sulle prerogative accordate al Sommo Pontefice; disposizioni, altronde, in pieno rapporto e coerenza col dettato dell'articolo 434 del codice civile imperante, nel quale si dispone che i beni degli istituti ecclesiastici sono sottoposti alle leggi civili, per le quali non è permessa l'alienazione senza autorizzazione del Governo, in armonia anche col principio al quale erano ispirate le leggi toscane del 23 ottobre 1818 e nello Stato Pontificio, l'art. 9, editto Doria Pamphili 1° ottobre 1802, e l'art. 52 editto Pacca 7 aprile 1820, confermanti la limitazione della disponibilità alle sole collezioni ed ai singoli oggetti d'arte, in quanto fossero compresi nei cataloghi e classificati di sommo pregio, mentre col primo capoverso dell'art. 2, il divieto della inalienabilità essendo assoluto per gli enti in essa specificati, non si richiede altro quando per gli oggetti appartenenti allo Stato, Comuni, Provincie o altri enti legalmente riconosciuti si ammette la disponibilità, subordinata però, secondo il disposto dell'art. 23 della legge, alla condizioue che non sieno di sommo pregio.

Cosicchè le condizioni fondamentali sulle quali si fondano le disposizioni dei citati articoli 1, 2, 3, 4, si possono riassumere in questi precisi termini:

Che i monumenti, gli oggetti o collezioni debbono avere per l'art. 1 un semplice pregio di antichità o di arte; e per gli articoli susseguenti, debbono essere articolati, catalogati e dichiarati di *sommo pregio*.

Che nei rapporti degli enti ecclesiastici, di cui nel primo capoverso dell'art. 2, qualunque il pregio o l'importanza artistica o archeologica del monumento o dell'oggetto, sono colpiti di assoluta inalienabilità, catalogati o no; mentre pel secondo capoverso, per quelli appartenenti a Comuni, Provincie od altri enti legalmente riconosciuti, come fu osservato, ed ai privati, vi sono delle limitazioni, inquantochè occorre la dichiarazione del sommo pregio, dalle quali parole, filologicamente e grammaticalmente si desume che l'oggetto d'arte sia di un merito superiore ed eccezionale.

E così coll'art. 3 si stabilisce la facoltà della vendita e della permuta, ma unicamente fra gli stessi enti a favore dello Stato; ed il successivo articolo 4 chiarisce poi in modo non dubbio che anche gli oggetti e monumenti non compresi fra quelli di sommo pregio, non catalogati e non facienti parte di quelli appartenenti agli enti specificati nel primo capoverso dell'art. 2, non possono alienarsi, senza che sia intervenuta speciale autorizzazione, e nel caso in esame questa prova non fu nemmeno dedotta.

Ed il legislatore attribuisce tanta importanza alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 da ammettere il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro il diniego che il Governo potesse opporre.

Osserva che, fermata così la genesi e la natura delle disposizioni legislative, il Supremo Collegio non crede che occorrano molte discettazioni per l'esatta intelligenza e interpretazione della legge, e per rilevare l'errore nel quale caddero il Tribunale e la Corte, contro il cui pronunziato il Pubblico Ministero bene a ragione reclama, provocando una più esatta interpretazione della legge.

Osserva, che la Corte di appello, senza molte indagini intorno ai prin-

cipii stabiliti dalla legge, partendo dal concetto che, quante volte un monumento, un oggetto d'arte o di antichità, non sia compreso nel catalogo e non esista dichiarazione di pregio, d'importanza o di sommo pregio, essendo di libera disponibilità, non occorra veruna autorizzazione per la vendita o permuta, ha creduto trarre questo suo argomento dall'art. 23 della stessa legge, il quale in tutti i suoi quattro comma prescrive la formazione del catalogo di qualsiasi oggetto d'arte o di antichità, appartenente ad enti ecclesiastici, e nominando nel terzo comma fra gli altri i parroci ed i rettori di chiese; e per questa eccezione stabilita nel quarto comma dello stesso articolo, per ragione contraria, concluse che il catalogo veniva imposto indistintamente per tutti.

Ma l'errore sta precisamente in ciò, senza rispetto a tutta l'economia della legge; ed invero nella relazione ministeriale al Senato (21 marzo 1902, num. 92) fu posto in luce che le disposizioni riguardanti il catalogo diedero luogo ad ampie discussioni, ma fu rilevato che, se la formazione di esso era di somma importanza per ragioni puramente storiche e scientifiche, tanto che per compilarlo fu richiesto un anno, e con modificazione posteriore (10 giugno 1903) questo termine fu poi prorogato, uguale importanza non gli si poteva attribuire nei rapporti giuridici, inquantochè sarebbe stato contrario allo spirito informatore della legge subordinarne l'applicazione alla formazione del catalogo, e sarebbe stato assurdo ammettere che le norme tutelari proibitive in essa centenute non si dovessero applicare se non se ai soli monumenti ed agli oggetti da iscriversi in catalogo. E la ragione era ovvia, inquantochè l'obbligo di rispettare il monumento, o l'opera d'arte deriva dal suo stesso carattere e non già dal riconoscimento ufficiale, che ne venga fatto in seguito alla catalogazione, imperocchè ciò non può avere altro scopo che di rendere edotto il privato che il tale edificio, il tale oggetto, la tale opera ha carattere e pregio monumentale, artistico e storico, al fine che per mera ignoranza di fatto esso non violi la legge; e questo concetto è maggiormente lumeggiato dalle disposizioni contenute nella stessa legge, secondo la quale è persino vietato, senza speciale autorizzazione, *qualsiasi trasformazione, restauro, riparazione, o modificazione* degli stessi monumenti.

Ora, armonizzando tutte queste disposizioni, sulle quali non si fermarono i primi ed i secondi decidenti, è chiaro che nell'applicazione non ne fecero un buon governo, sia mettendo in dubbio o negando l'assoluta inalienabilità degli oggetti di cui al primo capoverso dell'art. 2; sia confondendo questa disposizione con quella diversa contenuta nel secondo capoverso che la subordina alla catalogazione ed al sommo pregio: e l'errore poi appare più manifesto, inquantochè, nel caso concreto, negli atti il perito prof. Venturi, nell'Ateneo Romano, insegnante arte antica e moderna, aveva dichiarato (fol. 17) che il paliotto era un'opera di intaglio della fine del secolo XVII, certo non ispregievole, pel modo con cui i ricchi fogliami d'intaglio si trovavano eseguiti e perchè, considerandosi anche come opera semplicemente decorativa, il suo valore effettivo era di più di un migliaio di lire; e perciò cadeva sotto la sanzione della nuova legge 12 giugno 1902, che interdice ai corpi ecclesiastici qualunque alienabilità di oggetti di antichità o di arte.

Ed il Supremo Collegio non reputa indugiarsi più oltre a discutere sul concetto giuridico che il parroco Maroni non poteva alienare o permutare qualsiasi oggetto che formava parte dello stato patrimoniale dell'ente parrocchia, del quale poteva bensì usare o no, come semplice usufruttuario ed amministratore, ma gli era per l'art. 434 del Codice civile interdetta ogni facoltà di alienare o permutare senza preventiva autorizzazione per parte del Governo.

Conseguentemente, riassumendo, sotto qualunque aspetto boglia considerarsi

il fatto attribuito al detto parroco ed al Baseri, il ricorso del P. M. il quale aveva investito di appello la sentenza dei giudici di primo grado, e che investe ora per annullamento quella della Corte che ne divise io stesso errore, essendo fondato non può non essere accolto, e la sentenza impugnata resa nulla, rinviando per altro la causa ad altra Corte per procedere a nuovo giudizio.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione unite)

20 agosto 1903.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* PUGLIESE.

P. M. QUARTA (concl. conformi).

Congregazione di carità di Parma c. Collegio dei teologi in Parma

Competenza — Ente autonomo di beneficenza — Concentramento — Onere imposto alla eredità — Competenza giudiziaria.

È di competenza dell'autorità giudiziaria il decidere se una disposizione testamentaria racchiuda gli elementi di ente autonomo, soggetto a concentramento giusta la legge 17 luglio 1890, oppure costituisca un semplice onere imposto all'eredità. (1)

Ha considerato essere d'intuitiva evidenza come la disputa, la materia di contesa, creata dal reclamo del Collegio dei teologi al Consiglio di Stato, sia di esclusiva competenza del potere ordinario e non possa essere diversamente, trattandosi d'interpretare la volontà testatrice del sacerdote Boni nei rapporti con lo scopo vero, con la vera finalità, che ha creduto di raggiungere il testatore con l'art. II del testamento. L'indagare e decidere se il prefato pietoso sacerdote col disporre che venissero erogati i residui ereditari redditi (dopo che fossero adempiuti taluni obblighi di maggiore entità) in omaggio alla maggiore gloria di Dio in favore di poveri miserabili, mercè elemosine, e secondo determinate modalità, non possono costituire altro argomento oltre quello della legittima eseguibilità del testamento nei rapporti con la validità intrinseca ed estrinseca, secondo le norme dettate dal codice civile, del testamento medesimo e con la ricognizione della efficacia legale, o meno, della disposizione speciale, sulla quale si contende. La manifestazione della mente del testamento, in tanto è efficace in quanto non offende le disposizioni del codice civile alla cui retta osservanza è preposta l'autorità giudiziaria. È a questa che spetta la potestà di investigare, e decidere, se qualsiasi disposizione, sia contrattuale, sia testamentaria, riferibile al diritto patrimoniale, offenda, o meno, i precetti della legge comune e possa perciò meritare o non meritare di essere eseguita. La natura giuridica di un legato, di una disposizione testamentaria qualsiasi, nei rapporti con la legge, non può essere sottratta alla giurisdizione giudiziaria. È noto, d'altronde, come la giurisprudenza sia costante (e il patrocinatore del venerabile Consesso teologale ne ha opportunamente adotto parecchi esempi nella sua alligazione a stampa) nel ritenere che il decidere se un legato di beneficenza abbia in sè, o meno, i caratteri di concentrabilità, ai fini della legge speciale del 1890, e risponda ai principii fondamentali della medesima, costituisca un *aliquid iuris* devoluto esclusivamente al potere giudiziario. Nè potrebbe, in questo stadio preliminare della controversia, che non esorbita dai modesti limiti di una indagine, e decisione, circa la competenza, aver efficacia di far mutare le cose, la eccezione che oggi, verbalmente, sarebbe stata sollevata all'udienza dal patrocinio della locale Congregazione di

---

(1) Questa è giurisprudenza ormai stabilita della Corte Suprema di Roma; veggansi da ultimo decisione 4 settembre 1901, Congregazione di carità di Torino c. Reviglio (vol. XIII, 429) e nota ivi.

carità, quella, cioè, della improponibilità delle domande dei teologi per aver eglino prestato acquiescenza al regio decreto 16 maggio 1878 ed avere anche ammanito gli elementi necessari alla confezione dello statuto organico della decretata opera pia Boni. Questa eccezione pregiudiziale, questa opposizione di un vero e proprio fine di non ricevere, non possono riguardarsi che come accessorie della disputa principale e devono, come tali, andar devolute ed assoggettate alla stessa autorità giudiziaria, competente a conoscere della quistione principale della contesa. Esse, questa eccezione e opposizione, potranno formare, a tempo opportuno, materia della decisione dello stesso giudice cui spetta la cognizione della quistione principale.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza dell'autorita giudiziaria ecc.

Cassazione di Roma.

30 aprile 1903.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* SIOTTO.

Pischedda c. *Capitolo cattedrale di Tempio.*

Prova testimoniale — Canonici di Capitolo cattedrale — Capacità a deporre nelle cause del Capitolo.

I canonici di un Capitolo cattedrale non devono ritenersi incapaci a deporre come testimoni nelle cause in cui fa parte il Capitolo stesso (art. 236 cod. proc. civ.); contro essi è invocabile solamente l'art. 237 dello stesso codice (1).

Omissis. — L'esame del Supremo Collegio deve restringersi alla supposta violazione dell'art. 236 c. p. c.; il quale in verità parla di parenti in linea retta di una delle parti e del coniuge, ancorchè separato, salvo nelle questioni di stato o di separazione personale tra coniugi.

Evidentemente la parte in causa è l'ente Capitolo a cui le leggi eversive riconobbero una personalità propria; e sarebbe più che strano che i canonici Demartis e Agara, esaminati come testimoni in causa, si gabellassero quali parenti in linea retta dello stesso Capitolo. Potranno avere interesse di impinguarne i redditi; ma codesto interesse li renderà sospettabili ai sensi del successivo art. 237; ed anche quando gli eredi Pischedda li avessero sospettati, l'apprezzamento della loro deposizione e fatto dal Tribunale sfuggirebbe alla censura di questo Supremo Collegio.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Torino.

19 novembre 1903.

Pres. PINELLI, P. P. — *Est.* GIORGELLI.

Piano c. *Baia.*

Banchi in chiesa — Possesso esclusivo e legittimo — Incisione del nome.

A costituire il possesso esclusivo e legittimo di un banco in chiesa non basta l'incisione del nome sul banco stesso se di esso si serve abitualmente anche un terzo e la sua famiglia (1).

Sul primo mezzo. — Attesochè il ricorrente investe la denunciata sentenza osservando che abbia fatto mal governo dei principii generalmente accettati in punto alle servitù di tenere un banco in chiesa ed al relativo possesso, inquantochè non altrimenti le medesime potrebbero dirsi continue ed apparenti, e per conseguenza manutenibili, salvo col concorso di un segno esteriore, che renda apparente il possesso relativo, onde nella specie il possesso del banco in questione dovesse dirsi spettare solo a lui, perchè

---

(1) Confr. Cass. di Napoli 13 giugno 1902, L'Abbate c. Arciconfrat. della Mercede (vol. XII, p. 306). Ivi fu ritenuto che i membri di una confraternita possono essere uditi come testimoni in una causa che riguarda la confraternita stessa.

(1) Confr., in materia di banchi in chiesa, gli studi di FONTANA F.: *Carattere giuridico del diritto di banco* (vol. XI, p. 657); *Le azioni possessorie ed il diritto di banco in chiesa* (vol. XII, p. 257).

solo dal suo canto era avvenuta l'incisione del nome.

Ma questo non giova, imperocchè in sostanza sia il Pretore che il Tribunale hanno ritenuto che, se il Piano aveva fatto incidere il suo nome su quel banco, intanto il Baima, col mezzo della sua famiglia, aveva sempre, come prima, occupato lo stesso banco, e questo indubbiamente escludeva che il possesso fosse stato tutto di lui, Piano, e tanto meno in senso pacifico e continuo, come doveva essere per determinarne la manutenzione, ed in ogni evento su tale proposito non sarebbe possibile una censura trattandosi di apprezzamento che è di fatto.

Nè serve il dire che l'incisione del nome avesse un carattere prevalente, che doveva portare alla conseguenza di consolidare il possesso in favore di esso Piano, imperocchè il possesso, come recitano gli art. 685 e 686 Codice civile, è la detenzione di una cosa od il godimento di un diritto, che uno abbia o per sè stesso o per mezzo di altro, il quale detenga la cosa od eserciti il diritto in nome di lui, — ed il possesso è legittimo quando sia continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con animo di tenere la cosa come propria, mentre invece nella specie sempre, e così anche dopo quell'incisione, di quel banco si servirono anche i membri della familia Baima e continuò ad essere appellato come di loro, e su di ciò concordarono tutti i testi, e così non solo il parroco, il sagrestano e colui che aveva operata l'incisione, ma anche i due testi di esso Piano, e quindi non è stato possibile l'assodarsi di un possesso esclusivo a favore del Piano, tanto più che quell'incisione era stata fatta di nascosto, come depose quegli che l'avrebbe eseguita; e per deferire al concetto del Piano, secondo cui quell'incisione, divenuta poi manifesta e tollerata, avrebbe radicato il possesso, e così una conseguenza di diritto, che dal giudice di merito sarebbe stata violata, occorrerebbe che vi fosse una legge che dicesse che l'incisione del nome sopra una cosa determina, senz'altro, il relativo possesso esclusivo, locchè non è, per cui quell'incisione, al pari delle altre circostanze di fatto, non potè costituire che un argomento da valutarsi assieme al resto, e così con sovranità di apprezzamento da parte del giudice di merito; — e d'altronde, se si comprende che quella circostanza possa avere un' influenza risolutiva quando da nessun'altra in contrario fosse combattuta, sarebbe intuitivo che così non possa verificarsi nel campo possessorio, quando la occupazione della cosa stessa da parte del convenuto già preesistesse e giammai avesse cessato dall'avere il suo effetto, poichè, al postutto, avrebbe sempre impedito l'assodarsi del possesso pacifico ed esclusivo, indispensabile per la manutenzione.

Nè l'incisione di quel nome sul banco in questione poteva dirsi risolutiva, come suffragata dal rogito di acquisto, invocato *ad colorandam possessionem*, avvegnachè in quel rogito, come osservavasi dal Tribunale, non si parla di banchi in chiesa, e se si menziona la cessione di stabili con tutti i diritti, ragioni, usi, servitù attive e passive ad essi stabili inerenti, la locuzione è troppo vaga e generica per inferirne qualche cosa in punto al possesso, quale è preteso, — e ciò tanto più perchè dalle testimonianze non emerge che già il venditore degli stabili di quel banco si servisse, mentre è constatato che l'uso di quel banco da parte dei Baima già fin d'allora era praticato.

Pertanto, siccome correlativa è stata la motivazione del Pretore e del Tribunale, consegue che nessuna violazione di legge sia stata commessa, nè in linea d'ordine nè in linea di merito, e quindi che il mezzo deve essere respinto.

Sul secondo mezzo. — Attesochè il ricorrente soggiunge che, ad ogni modo, la violazione dell'art. 694 Codice civile sussista egualmente dal punto in cui era pacifico che Baima occupava il banco, di cui esso Piano pretendeva

l'esclusivo diritto di possesso, questo solo fatto costituendo molestia a senso del mentovato articolo.

Ma il tenore stesso del ragionamento addimostra che Piano ha torto, imperocchè se egli riconosce, come del resto anche in citazione ha riconosciuto, che Baima occupava il banco, pur riconosce che il possesso esclusivo non era presso di lui Piano, bensì era comune col Baima, ecc.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Palermo.

30 maggio 1903.

Pres. Tommasi, P. P. — *Est.* Pitini.

P. M. Brengola (concl. conf.)

Rivendicazione e svincolo — Patroni — Adempimento degli oneri di culto — Cauzione. Capitoli cattedrali — Riduzione dei canonicati al numero di dodici — Canonici extra-capitolari. Vescovo — Culto della Cattedrale — Interesse del Vescovo — Azione in giudizio.

I patroni, che rivendicarono i beni dei benefizi di loro patronato, oltre al pagamento del 30 p. °/° del valore dei beni medesimi, sono tenuti all'adempimento dei pesi delle singole fondazioni e non già ai soli pesi reali afficienti la proprietà rivendicata (1).

La riduzione al numero di dodici, giusta la legge 15 agosto 1867, si riferisce ai canonici capitolari, che sono i soli che costituiscono il Senato del Vescovo e non anche a quei canonici che non hanno voce nè attiva nè passiva e devono attendere solo al servizio divino (2).

Il Vescovo ha tutto l'interesse che il culto della Cattedrale (ente non soppresso) sia mantenuto con quella maggior larghezza che vollero gli autori di fondazioni a beneficio della Cattedrale stessa (3).

Può imporsi l'obbligo della cauzione ai patroni rivendicanti per garanzia dell'onere imposto dai loro autori (4).

Credono i signori Ortolani, Martino e Rodanò, che la sopra citata legge del 1867 abbia avuto per iscopo di distruggere le opere di culto della religione cattolica; ma in ciò sta l'errore fondamentale del primo mezzo.

Risulta dai lavori parlamentari, che la detta legge fu ispirata da un doppio fine. L'uno finanziario, di attribuire allo Stato una quota dei molti beni chiesiastici; l'altro economico, di restituire al libero commercio una grande massa di beni di manomorta, senza però toglierli a quella pia destinazione ad essi data dalla volontà dei fondatori. E che non fu scopo della legge di fare venir meno le opere di culto, a parte dei lavori parlamentalari, emerge dalla legge medesima la quale, decretando di non riconoscere più come enti morali quelli enumerati nell'art. 1, devolvendo al Demanio dello Stato tutti i beni di qualunque specie agli stessi appartenenti, coll'art. 2 prescrive che fosse inscritta a favore del Fondo del culto una rendita sul Gran Libro del Debito pubblico d'Italia, corrispondente a sette decimi del reddito dei beni, e ciò giusta la precedente legge 7 luglio 1866, per destinarla al culto, se non in forma delle singole fondazioni, in forma generica e nel modo e secondo i bisogni delle mutate condizioni dei tempi.

E sempre nello intento di conservare le opere di culto, la stessa legge, dopo di aver provveduto come sopra pei beni incorporati dal Demanio pubblico, comechè fra gli enti morali soppressi erano compresi i benefizi e le cappellanie di patronato regio e laicale, così, per giusto rispetto al diritto di patronato, nel mentre da un canto facultò i patroni laicali a poter rivendicare i beni, dall'altro, coll'art. 5, dispose che pagassero il trenta per cento « del valore dei beni medesimi, calcolato senza

---

(1-4) Veggasi p. 107 (vol. XII) la sentenza della Corte di appello di Palermo 31 agosto 1901, confermata da questa che ora pubblichiamo. — Sull'obbligo dell'adempimento degli oneri di culto da parte dei patroni, veggasi da ultimo: App. di Genova 7 luglio 1902, Bellagamba c. Bolfo (vol. XII, p. 660) e nota ivi. — Sull'applicabilità dell'articolo 856 del Cod. civ., veggasi pure: App. Perugia 22 giugno 1900 (vol. XI, p. 588).

detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi sì e come di diritto ».

In siffatta ampia locuzione « adempimento di pesi si e come di diritto » sicuramente vanno intesi i pesi delle singole fondazioni, e non già i pesi reali, afficienti la proprietà svincolata: dacchè sarebbe stato addiritura superfluo notarlo, essendo ovvio che *onera fundi possessorem sequuntur*.

Pertanto non è dubbio, che non solo lo spirito della legge, ma altresì la lettera, danno ragione alla sentenza impugnata, che risulta conforme ai responsi tutti fin qui dati dalle Corti regolatrici di Roma, Firenze e Torino, dai quali responsi non trova motivo questo Supremo Collegio discostarsi. Non si obbietti, che sarebbe assurdo supporre che la legge avesse obbligati i patroni revindicanti al pagamento del trenta per cento sul valore dei beni svincolati, pur lasciando ad essi l'obbligo di provvedere alla dotazione degli enti.

Importa ricordare che il diritto di revindica fu lasciato in facoltà dei patroni di poterlo esercitare; epperò chi volle approfittarne dovette al certo tener conto dell'entità degli obblighi, che assumeva, e dei pesi, che doveva adempiere.

Ciò valga in tesi astratta in diritto; ma nella presente lite, a tronde, ben si appose la Corte di merito a soggiungere, che alle contrarie deduzioni degli appellanti ostava l'insormontabile ostacolo del fatto proprio e della esecuzione data dagli appellanti istessi.

Difatti, furono costoro, come avanti fu notato, che, giudicando non estinto l'obbligo nascente dall'atto del 19 agosto 1790, presentarono nel 1890 al Vescovo, di loro libera volontà, i cinque da nominarsi canonici, chiedendone la investitura e chiamando in osservanza il titolo di fondazione.

Ben è il caso di ripetere, *quod semel placuit amplius displicere non potest*.

Il ricorso, a conforto della resistenza alla contraria domanda, aggiunge che il Vescovo mira a far rivivere uffici, che la legge ha soppressi, e che non sarebbe consentito per la legge stessa conservare nella chiesa cattedrale di Cefalù canonici oltre il numero di dodici.

Ma accade ricordare che i canonici dell'istituzione dei fratelli Ortolani non hanno voce, nè attiva, nè passiva, e sono distinti nel Capitolo degli altri canonici, e debbono attendere solo al servizio divino, assistere, cioè, al coro ed a tutte le funzioni ecclesiastiche.

Or, i canonici con tali mansioni dai canonisti sono denominati canonici extracapitolari, o soprannumerari, ed anche canonici *de vento*, che di canonici hanno soltanto il nome, e sono ben distinti dai canonici capitolari, che sono i soli, che costituiscono il Senato del Vescovo, secondo il Concilio di Trento, ed ai quali si riferisce la riduzione a dodici, giusta la legge 15 agosto 1867.

Osserva: Che, dimostrato l'obbligo giuridico negli odierni ricorrenti di adempiere all'onere imposto dai loro autori coll'atto di fondazione più volte citato, non può disconoscersi nel Vescovo l'interesse ad agire per tale adempimento. Trattasi di voler mantenuti taluni benefizi ecclesiastici aggregati ai canonici della chiesa cattedrale di Cefalù contro le pretensioni dei patroni laicali di essi, che li dicono soppressi.

Or, si comprende da chiunqne che il Vescovo ha tutto l'interesse, ch'è la misura delle azioni, che il culto nella Cattedrale (ente non soppresso) fosse mantenuto con quella maggiore larghezza, che vollero i fratelli Ortolani. Esso, il Vescovo, e per il lustro che si addice all'alta sua dignità, e per isvolgere meglio le sue episcopali funzioni, ha di bisogno del maggior numero di sacerdoti. Questi concetti, sebbene in brevi parole, furono espressi nella sentenza in esame, onde non la si può accusare di mancanza di motivazione al riguardo.

Dopo ciò, puossi concludere che l'allegata violazione degli articoli di legge invocati nel primo mezzo non sussiste, e perciò deve respingersi.

Il secondo mezzo investe la sentenza nel capo, con cui gli attuali ricorrenti

furono condannati a prestare cauzione ipotecaria per lo adempimento dei pesi, dei quali è controversia; ed assume che l'ipoteca nel caso concreto non è dovuta, perchè non derivante nè da convenzione, nè dalla legge, nè da sentenza di magistrato, che solo può produrla senza espressa pronuncia nel caso che importi condanna attuale.

Anzi la legge del 1867 (si aggiunge), onde raggiungere il fine, che si propose, di ridonare i beni alla piena commercialità, ha esentato i beni svincolati da ogni privilegio, od ipoteca.

Osserva: Che l'obbligo della cauzione scaturisce dal disposto dell'art. 856 del Cod. civ., ben a ragione invocato ed applicato dai giudici di merito di prima e seconda istanza. Esso suona così: Se a taluno è lasciato un legato, sotto condizione, o dopo un certo tempo, il gravato del legato può esser costretto a dare cauzione, o altra sufficiente cautela al legatario. Or se la legge, per la prestazione di un legato sotto condizione, o dopo un certo tempo, obbliga chi è gravato a dare cauzione, *a fortiori* lo stesso obbligo deve darsi ai signori di Bordonaro e cons. onde garentire in perpetuo il perpetuo adempimento dell' onere imposto dai loro autori.

Osserva: Che, se all'articolo 4, ultimo comma, della surriferita legge di agosto 1867, è stabilito che i privilegi e le ipoteche iscritte a garentia dell'adempimento degli oneri annessi alla fondazione di pien diritto cessavano da ogni effetto, ciò, secondo la conforme giurisprudenza, è stato inteso unicamente pei beni devoluti al Demanio dello Stato, per la semplice e buona ragione, che il Demanio da sè solo offre sicura garanzia delle sue obbligazioni. Non si opponga da ultimo che col vincolo ipotecario si ricostituirebbe la manomorta, mentre occorre appena ricordare, che l'ipoteca non impedisce la traslazioue della proprietà immobiliare, a prescindere che gli odierni ricorrenti sono stati abilitati a vincolare rendita pubblica. Questo secondo mezzo, al pari del primo, non merita accoglienza.

Per tali motivi, la Corte rigetta ecc.

Appello di Roma.

29 dicembre 1903.

Pres. CARDONA, P. P. — *Est.* ANDREUCCI.

Rossi c. *Fondo pel culto.*

Fondo pel culto — Amministrazione dello Stato — Competenza per territorio — Supplementi di congrua parrocchiale.

Il Fondo pel culto deve ritenersi come Amministrazione dello Stato specialmente per i fini procedurali (1).

Non può sottrarsi il Fondo pel culto alla speciale competenza territoriale imposta dall'art. 92 Cod. proc. civ. per le Amministrazioni dello Stato (2).

La competenza territoriale per la domanda di supplementi di congrua deve determinarsi non dal forum contractus, *non essendovi nel caso stipulazione di una convenzione; ma dal luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione reclamata dal parroco* (3).

(1-3) La presente sentenza, con diligente richiamo alle varie disposizioni di legge e di regolamento, perviene alla conclusione che il Fondo pel culto debba, almeno per certi fini, equipararsi ad una Amministrazione dello Stato.

Nel R. Decreto del 14 dicembre 1866, n. 3384, con cui si pone l' Amministrazione del Fondo pel culto sotto la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, dichiara che essa Amministrazione « è parificata nei diritti e nelle prerogative alle Amministrazioni centrali dello Stato » (art. 1).

La Corte di Cassazione di Roma colla sentenza del 12 luglio 1884, Fondo pel culto c. Barbagallo (*Legge*, 1884, II, 686) ritenne che fra le Amministrazioni dello Stato, a cui è applicabile l'art. 92 del Cod. di proc. civ., sia compreso anche il Fondo pel culto; ma soggiunse che l'azione spiegata dall'ex- religioso pel conseguimento della pensione monastica deve spiegarsi nel luogo dove risiede la Direzione generale del Fondo pel culto, non potendo la competenza eccezionale dell'art. 92 aver luogo fuori dei due casi in esso previsti.

Nella legge 12 dicembre 1875 (art. 3, n. 5), relativa alla istituzione della Cassazione

In fatto. Ritenuto che don Gaetano Rossi, parroco di S. Martino in Pensilis (provincia di Campobasso), con citazione del 31 luglio 1902 convenne in giudizio davanti al Tribunale civile di Roma il Comm. Emanuele Molfino, quale Direttore generale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, nella ufficiale sua residenza in Roma, per sentirsi condannare al pagamento di L. 2578.64, supplementi di congrua dovuti dal 2 febbraio 1893 al 30 giugno 1899 in ragione di L. 402.04 all'anno, nette di imposta sulla ricchezza mobile; nonchè, in modifica dei due decreti di liquidazione 17 aprile 1900 e 24 gennaio 1901, dichiarare l'attivo delle rendite parrocchiali in L. 1363.91 ed il passivo in L. 966.30, e quindi condannarsi il Fondo culto a pagare il supplemento di congrua di L. 502.39 dal 1° luglio 1899 in poi, nette di ricchezza mobile, e con deduzione, *in liquidandis*, delle somme effettivamente già pagate.

L'Amministrazione convenuta eccepì pregiudizialmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito. Questa eccezione, combattuta dall'attore, venne accolta dal Tribunale con sentenza del 30 marzo e 8 aprile 1903. Ed or contro tale sentenza, non ancora notificata, ha prodotto appello il parroco Rossi con atto del 4 scorso luglio; ed il gravame fu riferito e messo in deliberazione all'udienza del 5 cadente dicembre, in contradittorio delle parti e colle surriferite conclusioni.

In diritto. Considerato che l'incompetenza territoriale venne dedotta ed affermata in base all'art. 92 del Cod. di proc. civile, pel quale l'azione personale, quando sia convenuta una delle Amministrazioni dello Stato, deve sempre proporsi (salvo il caso di elezione di domicilio) davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu contratta, o deve eseguirsi la obbligazione. La sentenza appellata ritenne applicabile cotesto articolo alla convenuta Amministrazione del Fondo per il culto, annoverata fra le Amministrazioni dello Stato, e mancando il *forum contractus*, rilevò che l'obbligazione reclamata dall'attore parroco Rossi non doveva eseguirsi nell'ambito della giurisdizione del Tribunale di Roma, il quale perciò era incompetentemente adito. E cotesto giudizio non può non meritare l'approvazione della Corte.

Considerato che le serie argomentazioni egregiamente esposte dalla difesa del Rossi fecero già dubitare se il Fondo per il culto possa riguardarsi come una delle Amministrazioni dello Stato; ed in senso negativo opinarono certamente il MANTELLINI *(Stato e Codice civile)* ed il TIEPOLO *(Leggi ecclesiastiche)*, e ragioni in tal senso possono desumersi dalla legge fondamentale del 7 luglio 1866, dalla legge 3 luglio 1870, n. 5723, dal regio decreto 17 luglio 1876, n. 3246, dalla legge 22 giugno 1874, n. 1962, e dalla correlativa relazione del Guardasigilli alla Camera dei deputati nella tornata del 6 maggio 1874 *(Atti parlamentari)*; ma tuttavia, pei ripetuti insegnamenti della Cassazione di Roma, prevalse l'opinione affermativa, almeno per determinati fini fra cui quelli procedurali, come nelle sentenze 25 luglio

---

di Roma, è statuito che sono deferiti esclusivamente alla cognizione della Corte Suprema i ricorsi contro sentenze pronunziate fra privati e l'*Amministrazione dello Stato*, che siano impugnate per violazione o falsa applicazione, fra l'altro, delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico.

Ora non si dubita punto che il Fondo pel culto, agli effetti della legge 12 dicembre 1875 e della competenza speciale ivi stabilita, sia da ritenersi una Amministrazione dello Stato; confr. decis. 14 maggio 1884, Trifaro c. Fondo pel culto *(Legge*, 1884, II, 147); 14 maggio 1884, Congregazione di carità di Trapani c. Fondo pel culto *(Corte Supr.*, 1884, I, 338); 28 maggio 1884, Fondo pel culto c. Coco-Zanghi *(Legge*, 1885, I, 294), ecc. E così avviene che quotidianamente si discutono dalla Cassazione di Roma ricorsi, nei quali è parte l'Amministrazione del Fondo pel culto, e nei quali si denunziano violazioni delle leggi eversive predette.

1877, 15 maggio 1879, 17 febbraio 1880, 28 aprile 1883, e 26 marzo 1896 (*La Corte Suprema*, anno 1877-78, pag. 14, anno 1879, pag. 588, anno 1880, p. 239, anno 1883, p. 285, anno 1896, p. 262) (1).

E per verità, non può disconoscersi che quest'opinione affermativa, la quale rappresenta oramai un *jus receptum*, sia più rispondente alla natura organica ed alle finalità dell'ente. Esistono bensì differenze fra le altre Amministrazioni dello Stato ed il Fondo per il culto, il quale perciò venne qualificato una Amministrazione *speciale* dello Stato; e le differenze promanano dalla distinzione del patrimonio dell'ente da quello generale dello Stato. Ma pure questo patrimonio è destinato a finalità dello Stato, conseguenti alla soppressione delle corporazioni ecclesiastiche, cioè pel culto, oltrechè per la beneficenza e la istruzione; ed è amministrato per organi dello Stato, dal quale vengono nominati, alla dipendenza diretta del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, sotto la vigilanza di una Commissione parlamentare; e la gestione fu sottoposta, sebbene parzialmente, alla legge di contabilità generale dello Stato e alla legge organica della Corte dei conti, ed i bilanci assoggettati all'approvazione del Parlamento, colle leggi 22 giugno 1874 e 14 agosto 1879, n. 5035. Tutto ciò dimostra che il Fondo per il culto, pur non potendo confondersi colle altre Amministrazioni dello Stato, le cui contabilità sebbene separate gestiscono il patrimonio generale dello Stato, ha tuttavia la forma e la maggior parte delle garanzie delle dette Amministrazioni pel distinto patrimonio che esso amministra; come anche nelle Provincie è rappresentato da organi dello Stato, poichè col regio decreto 26 settembre 1869, n. 5286, venne posto sotto la dipendenza della Intendenza di finanza il servizio delle rendite possedute nelle Provincie dal Fondo per il culto, e col regio decreto 30 ottobre 1870, n. 6042, venne stabilita presso ogni Intendenza di finanza un'apposita sezione per il servizio dell'asse ecclesiastico, e colla legge del 1879 ebbe il patrocinio delle Avvocature erariali.

Non può sottrarsi dunque il Fondo per il culto a quella speciale competenza territoriale, che l'art. 92 del Cod. di proc. civile impose per le Amministrazioni dello Stato nel fine di evitare lo accentramento delle liti e renderne più agevole la istruzione per le indagini di fatto nelle diverse località ove l'obbligazione fu contratta o deve eseguirsi, o in cui si trovi la cosa mobile oggetto dell'azione.

Considerando che nella specie non poteva parlarsi del *forum contractus*, perchè nessuna convenzione fu stipulata in Roma o altrove tra il Fondo per il culto e il parroco Rossi, relativamente ai supplementi di congrua da costui richiesti. È vero bensì che l'Amministrazione compilò in Roma la liquidazione dei supplementi, contro cui insorge il parroco; ma ciò fu per disposizione generale della legge, e non per contratto; e se la competenza dovesse determinarsi dal luogo ove le pubbliche Amministrazioni centrali compiono i loro atti, sarebbe soppresso il cennato art. 92 del Cod. di proc. Non sussiste poi che nella specie si tratti soltanto di dichiarazione e liquidazione di un diritto e non di esecuzione di una obbligazione; perocchè invece il diritto al supplemento di congrua, concesso dalle leggi, fu già riconosciuto al parroco Rossi, colle due liquidazioni del 17 aprile 1900 e 24 gennaio 1901, e si contende non del diritto (incontroverso e riconosciuto), ma della maggiore o minore quantità del supplemento, esigendo il parroco e negando il Fondo pel culto che talune partite di attivo e passivo della congrua debbano essere modificate. Resta dunque che la competenza territoriale debba determinarsi dal luogo in cui la obbligazione reclamata dal parroco deve ese-

(1) Vol. VI, p. 348.

guirsi; ed il luogo non è certamente nella giurisdizione del Tribunale di Roma, perocchè il Fondo pel culto deve eseguire coteste obbligazioni negli uffici amministrativi ove trovansi i parroci assegnatari (art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, e articoli 24, 25 e 30 del regolamento 25 agosto stesso anno).

Considerato che, respingendosi l'appello, deve il parroco Rossi sopportare le spese giudiziali di secondo grado.

Per questi motivi, la Corte respinge l'appello, ecc.

Appello di Genova.

28 luglio 1903.

Pres. VALBUSA, P. — *Est.* PERRONI.

Solari c. *Solari e Boggiano.*

Fabbricerie — Membri — Pubblici ufficiali — Firme nei verbali delle deliberazioni — Scritture di comparazione — Art. 286 cod. proc. civile.

I membri delle fabbricerie in Liguria sono pubblici ufficiali; epperciò possono ammettersi come scritture di comparazione (articolo 286, n. 2, Cod. proc. civile) le firme da essi apposte ai verbali delle deliberazioni.

Non disconosce la Corte la gravità della prima controversia che si affaccia al suo esame, e che cessa di esser questione di rito per assurgere a questione di merito, sul punto se il membro di una fabbriceria sia pubblico ufficiale. L'art. 286 Cod. proc. civile, stabilendo infatti che fra le scritture di comparazione che il giudice può ammettere, in mancanza di accordo fra le parti, sianvi soltanto 1°..., 2°, le carte che quegli, la cui scrittura devesi verificare, abbia scritte o firmate in qualità di ufficiale pubblico — obbliga il giudice a decidere quì la questione se il Solari Gio. Batta, firmando i verbali della fabbriceria di cui era membro, apponeva la sua firma in detta qualità, se cioè il membro di una fabbriceria in Liguria è pubblico ufficiale.

Ripete adunque la Corte non dissimularsi la gravità della questione, essere tratta però *omnibus perpensis* a risolverla in senso affermativo. Se pubblico ufficiale si considera per unanime consenso colui che è rivestito di pubbliche funzioni, a servigio dei cosidetti enti pubblici, e così o dello Stato stesso, o di quelli che ne sono parte organica, o di quelli alla tutela dei quali intende o direttamente lo Stato o per mezzo di altri enti della prima specie, pare alla Corte che tale qualità non possa diniegarsi al membro di una fabbriceria in Liguria. Che le funzioni siano pubbliche lo si desume dagli scopi a cui l'amministrazione delle fabbricerie intende, che si concretano nell'assicurare l'esercizio del culto e nel mantenimento della sua dignità (art. 1 Decreto imperiale 30 dicembre 1809); locchè risponde ad un generale sentimento riconosciuto da tutti i legislatori, quale sentimento ha appunto la sua principale manifestazione essenzialmente pubblica nelle chiese alle quali soprintende il Consiglio di fabbriceria.

Le chiese istesse sono luoghi pubblici, come è concordemente ammesso, e tutti hanno diritto di accedervi, come rilevasi anche dall'art. 65 del Decreto suddetto, il quale espressamente proibisce di percepire alcunchè per l'entrata nella chiesa, e pur ammettendo che si possa percepire il prezzo delle sedie, ordina che sia riservato in tutte le chiese un luogo dove i fedeli che non prendono in affitto sedie o banchi possano comodamente assistere al servizio divino ed ascoltare le istruzioni. Le fabbricerie sono soggette poi alla tutela indiretta dello Stato mediante l'intervento della Corte d'appello in taluni casi, della Prefettura in taluni altri; la elezione dei loro membri si fa la prima volta dal Vescovo (cinque membri) e dal Prefetto (quattro membri) per le fabbricerie aventi un Consiglio di nove membri, e pur dal Vescovo (tre membri) e dal Prefetto (due membri) per quelle aventi solo cinque consiglieri; ne è poi membro di diritto il Sindaco *(maire)*

che ha posto distinto nel Consiglio. Di fronte a questa diretta ingerenza dei pubblici poteri ed allo scopo d'interesse pubblico a cui intendono le fabbricerie, interesse tanto riconosciuto dallo stesso legislatore moderno che nel testo unico della legge comunale e provinciale, adprovato con regio decreto 4 maggio 1898, trovasi all'articolo 299 stabilito che fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, *sono obbligatorie pei Comuni quelle per la conservazione degli edificî inservienti al culto pubblico*, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi, pare alla Corte che limpida scaturisca la qualità di pubblici ufficiali nei membri dei Consigli di fabbriceria e debbano quindi essere ammesse nella fattispecie fra le firme di comparazione quelle apposte nei verbali di deliberazione giusta l'articolo 9 del suddetto imperiale decreto, secondo il quale tutti i membri presenti sottoscriveranno la deliberazione.

Il Tribunale pertanto, che credette pubblico ufficiale il solo tesoriere, perchè ha la rappresentanza dell'ente, traviò dai retti principî e dimenticò che la rappresentanza dell'ente nulla aggiunge alla caratteristica intrinseca del pubblico ufficiale che si desume da ben altri concetti. Fu almeno rigorosamente logico (e non è picciol merito) il patrocinio della Fortunata Solari, quando accennò che o tutti i membri delle fabbricerie o nessuno (come essa sosteneva) dovevano considerarsi quali pubblici ufficiali. *Omissis.*

Per questi motivi, la Corte in riforma della sentenza del Tribunale di Chiavari, ecc.

Appello di Firenze.

9 luglio 1903.

Pres. Gardi, ff. di P. — *Est.* Cicori.

Brunori c. *Ciabatti.*

Diritto canonico — Leggi civili — Osservanza. Seminario — Rappresentanza in giudizio — Vescovo — Rettore.

Il diritto canonico, per tutto ciò che non è dalle leggi civili previsto e regolato, forma parte del diritto pubblico del Regno, e deve essere osservato (1).

La rappresentanza giuridica dei seminari vescovili risiede nel Vescovo e non nel rettore (2).

Il rettore non può promuovere in giudizio le azioni spettanti al seminario se non in nome del Vescovo ed in seguito ad un mandato speciale ed espresso di lui (3).

Omissis — In questo concetto se deve scartarsi la ragione del decidere che i primi giudici addussero a sustrato della loro pronunzia, questa però con ben altri motivi pienamente si giustifica nella sua parte dispositiva, inquantochè tanto nella scuola che nel foro ormai più non si disputa che la legale rappresentanza dei seminari vescovili risiede esclusivamente nel Vescovo e non nel rettore.

Ed infatti i detti seminari, pel titolo della loro erezione (decreto del Vescovo), pel fine pel quale sono istituiti (« religiose educare pueros ut haec collegia Dei ministrorum perpetua seminaria sint »), per i mezzi con i quali ordinariamente provvedono alla loro esistenza (pensioni sulle prebende, rendite superflue della mensa e di più benefizi semplici riuniti), e molti ancora per l'abito che gli allievi hanno l'obbligo d'indossare (« tonsura statim atque habitu clericali semper utentur »), sono indubbiamente enti ecclesiastici, retti e governati esclusivamente dal diritto canonico, non provvedendo in alcuna

---

(1) Veggasi in questo senso la giurisprudenza richiamata nello studio riferito ne' vol. XIII, pag. 65-93, n. 2, nota 2. — Trib. di Perugia 28 agosto 1902, (vol. XIIII p. 180-181).

(2-3) Confor. Caselli G., *I seminari e la loro natura giuridica* (vol. I, p. 369-394): Cass. Torino 14 novembre 1897, Seminario di Mondovì (vol. VIII, p. 84) e nota ivi.

guisa a loro riguardo le leggi civili del Regno, come in queste Provincie non provvedevano neppure quelle dell'ex-Granducato, non contenendosi nè in queste nè in quelle alcuna disposizione che li contempli.

E riportandosi al diritto canonico, che nelle materie ecclesiastiche per tutto ciò che non è dalle leggi civili regolato e previsto e che comunque non può essere in altra guisa deciso fa anch'esso parte del diritto pubblico del Regno, si rileva e si apprende che l'istituzione dei seminari vescovili è disciplinata per intero ed in modo esclusivo dal Concilio di Trento, che volendo porre un riparo alla decadenza nella quale erano incorse le antiche scuole episcopali, riconosciuta la necessità che l'educazione dei chierici tornasse nuovamente sotto la immediata e diretta sorveglianza dei Vescovi per procurare alla chiesa dotti e rispettabili sacerdoti, nel cap. XVIII, sess. XXII, *de reform.*, dettò i precetti all'uopo occorrenti e che costituiscono le disposizioni organiche di simili istituti.

Ora, dalla semplice lettura di esse apparisce a fior di evidenza e nel modo che non potrebbe desiderarsi migliore che l'ente seminario s'immedesima colla persona del Vescovo, rientrando nelle esclusive attribuzioni di questo tutte quelle funzioni che alla vita organica dell'ente medesimo si riferiscono non solo per ciò che ha tratto all'educazione intellettuale e religiosa degli allievi, ma anche per ciò che concerne le temporalità e l'amministrazione di esse.

Il rettore del seminario non è in quelle disposizioni nemmeno nominato, ed esso, sebbene possa essere stato incaricato dal Vescovo anche della tenuta dell'amministrazione del patrimonio relativo, non agisce, nè può agire che come un delegato, un ministro fiduciario del Vescovo stesso, e perciò non può essere considerato che come un coadiutore e una lunga mano di lui, rimanendo così le sue funzioni limitate e ristrette nell'ambito interno dell'istituto, senza potere, in difetto di un mandato speciale ed espresso, assumere, di fronte ai terzi, la rappresentanza legale dell'ente stesso e contrattare per lui impegnandone la responsabilità.

Ed in proposito i canonisti sono perfettamente d'accordo, insegnando questi che, rispetto ai seminari, il Vescovo « potest statuere et declarare quae previdentia sua magis expedire iudicaverit », e che « Episcopus moderando omnia et singula quae ad felicem seminarii profectum necessaria et opportuna videntur decernere ac providere valeat ».

Da tutto ciò adunque ne discende che per i poteri ampi, generali ed illimitati che al Vescovo sono conferiti, può affermarsi che in lui si personifica e s'incarna questo ente di sua particolare creazione e che sebbene per il regolare esercizio delle sue facoltà il Vescovo medesimo si valga dell'opera di agenti o ministri secondari come il rettore, i prefetti, il camarlengo e simili, pure in lui solo risiede e permane di fronte ai terzi la legale rappresentanza dell'istituto e che perciò soltanto a lui appartiene l'esercizio delle azioni che per qualsiasi titolo possono all'istituto stesso spettare.

In questo senso poi si è fermata ancora la giurisprudenza delle nostre Corti le quali, come ne fanno fede le effemeridi giudiziarie, fin dall'epoca in cui andarono in vigore le leggi eversive, hanno sempre e costantemente ritenuto il principio del quale, del resto, non si dubitò giammai, che il Vescovo soltanto è il legittimo rappresentante del seminario.

Il canonico Vannucci adunque, come rettore ed amministratore del seminario, non ne ha nè può averne la legale rappresentanza, e quindi egli non può promuovere in giudizio le azioni al seminario stesso spettanti se non in nome del Vescovo, in seguito ad un mandato speciale ed espresso di lui che nella specie non esiste, tale non essendo al certo la nomina di rettore e l'incarico di amministratore non valendo ciò, come è stato superiormente osservato, che agli effetti interni e non già di fronte

ai terzi che devono contrattare coll'ente in persona del suo legittimo rappresentante, che è il solo che possa obbligarsi per lui ed esercitarne i diritti e le azioni. non dovendosi confondere il mandato a gerire un affare con quello a rappresentare la persona che ne dà l'incarico, essendo due cose affatto distinte e sostanzialmente diverse.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

Appello di Napoli.

5 luglio 1901.

Pres. Gatti, ff. di P. — *Est.* Flores.

Santagata, Casillo ed *Attanasio* c. *Gallo* e *D'Ambrosio.*

Patronato — Indole ereditaria presunta — Discendente — Qualità di erede — Onere della prova — Nomina del cappellano — Non intervento di uno dei patroni — Prescrizione estintiva — Diritto di nomina o presentazione.

Il patronato si presume ereditario e non familiare (1).

Il discendente si presume erede: onde, nonostante che sia attore, non gli incombe l'onere della prova della sua qualità di erede; ma, viceversa, incombe al convenuto di provare che il discendente non sia erede.

Il non intervento di uno fra i compatroni in uno o più istrumenti di nomina del cappellano non fa presumere l'abbandono del diritto. nè da principio al decorrimento della prescrizione estintiva, la quale, fra compatroni, può solamente decorrere dal giorno in cui uno di essi sia stato direttamente ed attualmente privato dell'esercizio del comune diritto (2).

Il giuspatronato consiste soltanto nel diritto di nomina o presentazione del cappellano (3).

Atteso in diritto che se manca in atti, per non essersi rinvenuto il titolo della fondazione della cappellania, di cui sopra, è d'altronde pacifico fra le parti che il relativo diritto di patronato nel tempo in cui fu promulgata la legge di soppressione si appartenesse agli eredi di Nicola, Chiara e Vittoria Laurenta, stantechè in un istrumento del 15 settembre 1772 ed in altro successivo del 1825 fu in tale qualità, dalle parti in essi intervenute, eseguita la nomina del cappellano; senonchè, essendosi nel rogito del 1772 costituito come erede della menzionata signora Vittoria Laurenta il solo Pasquale D'Ambrosio, dal quale hanno causa gli appellanti, sostengono essi di essere di loro esclusiva spettanza la quota di beni attribuita alla detta Vittoria, mentre si assume ora dalle altre parti e fu ritenuto dal Tribunale, che una metà di detta quota debba ad essi attribuirsi nella qualità d'eredi e discendenti di Orazio Antonio D'Ambrosio, altro figlio di essa Vittoria Laurenta.

Ora, che gli attori in prima istanza siano discendenti del detto Orazio Antonio, oltre all'essere pienamente giustificato dagli esibiti documenti, non è neppure seriamente impugnato dalle altre parti, per modo che ad escludere essi attori dal diritto che i primi giudici hanno loro riconosciuto, occorrerebbe escludere nel loro capostipite la qualità di figlio ed erede de la Vittoria Laurenta, qualità che vanno necessa-

---

(1) « Il patronato personale è di regola generale *hereditarium*, se si può trasmettere a chiunque per eredità, oppure in via di eccezione *familiare*, se si può trasmettere solo nella famiglia del fondatore ». Ruffini-Friedberg, *Trattato di dir. eccles.*, § 119. « Il patronato si presume ereditario e non gentilizio, se non consta diversamente dalla tavola di fondazione ». Fargna, *De jure patronatus*, pars VI, can. I e II, cas. VI, n. 33; Van Espen, *Ius. eccles. univ.*, pars II, sect. III, tit. VIII, cap. IV, n. 18; Ferraris *Prompta Bibl. can.*, v. *Iuspatronatus*, art. 1, n. 8.

(2) Confor. Cass. Roma 23 maggio 1901, Zalloni c. Boni (vol. XI, 273) e nota ivi; App. Catania 9 aprile 1902, Sortino c. De Luca ed altri (vol. XII, 349).

(3) Il giuspatronato consiste principalmente, ma non totalmente, nel diritto di nomina o presentazione. App. Bologna 22 aprile 1902, Palmerini c. Palmerini (vol. XII, 647) e nota ivi.

riamente congiunte, trattandosi di successione legittima, giusta il noto aforisma: *filius, ergo haeres.*

Ed è vano tentativo degli appellanti il voler escludere nell'Orazio Antonio la qualità di erede pel solo fatto che il germano Pasquale nel citato istrumento del 1772 si qualificò figlio ed erede della cennata Vittoria Laurenta; imperocchè, se giustamente il Pasquale si qualificava erede, appunto perchè figlio, nè altra prova forniva dell'altra qualità, non disse poi, e meno ancora dimostrò, come non l'hanno dimostrato gli attuali suoi discendenti, che l'altro germano fosse stato, e come e perchè, escluso dall'eredità materna; tanto più che il più volte menzionato Orazio Antonio, come risulta dai documenti all'uopo prodotti, era di età maggiore di Pasquale, e già morto quando il cennato rogito veniva stipulato, il che potrebbe forse spiegare la ragione perchè non v'intervenne il figlio di lui Michele, essendosi limitato l'intervento ai più prossimi e diretti discendenti dei tre germani Nicola, Chiara e Vittoria Laurenta.

Comunque sia, è innegabile il diritto del patronato per l'Orazio Antonio D'Ambrosio e suoi discendenti; resta a vedere se esso possa dirsi, come si assume, perduto per prescrizione. Ma, se si guardi alla natura del diritto di che trattasi, prima delle leggi di soppressione delle cappellanie, diritto puramente onorifico, consistente nella sola nomina o presentazione del cappellano, nel tempo in cui si verificava per morte o rinunzia la vacanza, si vedrà di leggieri come ed in quali casi un simile diritto possa essere colpito da prescrizione. Quando, cioè, passati i beni dotalizi nel possesso di chi non vi aveva diritto, avessero i patroni abbandonato per lungo tempo le facoltà di rivendicarli a favore di un legittimo beneficiato di loro nomina; o quando, sorta contesa fra i diversi compatroni sulla appartenenza o meno di tale diritto in uno di essi, avesse costui, abbandonando giudizi e reclami, tollerato che gli altri senza il suo concorso lo esercitassero. Ma quando non vi è traccia di tale contestazione fra compatroni, manca evidentemente il termine da cui possa cominciare a decorrere il tempo della prescrizione, il *dies natae actionis;* perchè, in effetti, il non intervento di uno fra i compatroni in uno o più istrumenti di nomina del cappellano non fa presumere l'abbandono del diritto, nè darebbe principio al decorrimento della prescrizione estintiva; sia perchè esso compatrono potrebbe bene avere approvato la nomina fatta a sua insaputa; sia perchè, anche non approvandola, non avrebbe potuto validamente far prevalere il suo voto contro quello della maggioranza degli intervenuti; onde un giudizio diretto ad impugnare l'istrumento di nomina, privo per tal modo di ogni effetto pratico, sarebbe stato di mera iattanza. La prescrizione estintiva, perciò, fra compatroni, può solamente decorrere dal giorno in cui uno di essi sia stato direttamente ed attualmente privato dell'esercizio del comune diritto; mentre nel rapporto dei terzi basta ad escluderla l'esercizio che se ne faccia da uno o più dei compatroni; e poichè nel caso attuale non si verifica l'ipotesi di cui sopra, di prescrizione estintiva, non è evidentemente a parlare.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso, ecc.

Appello di Trani.

1 aprile 1901.

De Salvia c. *Finanze.*

Benefizi di regio patronato — Rivendicazione operata dal Demanio — Assegni agli investiti — Revisione della liquidazione — Misura dell'assegno — Detrazioni — Spese di amministrazione — Tassa del 30 per cento.

In mancanza di una accettazione espressa, gli investiti e partecipanti di enti soppressi hanno sempre diritto di chiedere la revisione

della liquidazione degli assegni ad essi dovuti giusta le leggi di soppressione (1).

Anche per i benefizi di patronato regio soppressi e rivendicati dal Demanio dello Stato, è dovuto all'investito l'assegno annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, con deduzione del 5 per cento per spese di amministrazione e della tassa del 30 per cento (2).

Attesochè rivendicato dal Demanio dello Stato il patrimonio della chiesa di S. Sabino di Canosa di regio patronato e liquidato agli ex partecipanti lo assegno con la deduzione del cinque per cento per spese di amministrazione e della tassa del trenta per cento, i partecipanti stessi dopo avere per più di un ventennio riscosso la loro pensione giusta la fattane liquidazione, han reclamato in via giudiziaria per eliminarsi le due accennate deduzioni. Il Tribunale, sull'eccezione del Demanio, ritenne inammessibile la domanda, in quanto ostacolata dall'accettazione e dall'acquiescenza che avrebbero fermato un efficace vincolo contrattuale, e da questa sentenza hanno appellato i partecipanti.

Attesochè di rapporto e di vincolo contrattuale non è a parlarsi in materia di liquidazione di assegni dovuti agli investiti e partecipanti giusta le leggi di soppressione. La liquidazione è un atto amministrativo cui si deviene per legge e gl'investiti, che a base della liquidazione stessa, percepiscono per più anni lo assegno determinato dalla Finanza, non perdono il diritto nè si precludono la via a poter chiedere una modificazione, che potesse per avventura trovar sostrato nella stessa legge da cui si originava il diritto. Quando un'accettazione espressa non si abbia, in modo da poterne inferire la rinunzia alla revisione di ogni qualsiasi modalità, non può essere impedito agli assegnatari di insorgere per dimostrare gli errori di cui potesse la liquidazione essere viziata.

L'eccezione d'inammessibilità non può quindi essere attesa, e di conseguenza, ponendosi la Corte in luogo dei primi giudici, è mestieri si venga alla disamina della domanda.

Attesochè se è vero che il modo di determinare la rendita pei beni degli enti morali non più riconosciuti sia, in caso di rivendicazione per parte dei patroni laicali, quello designato dall'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, pure non può negarsi che la rendita reale netta, di cui parla lo stesso articolo, non possa intendersi se non dedotti i pesi e le spese ad essa inerenti, Si comprende di leggieri che la produzione di una rendita netta non si abbia se non in concorso di ogni coefficiente che valga a renderla tale, e poichè l'amministrazione dei beni è un fatto indispensabile onde la percezione di una rendita si consegua, così è manifesto che la spesa all'uopo occorrente debbasi mettere a calcolo per determinare quale sia la rendita netta. Nè vale il dire che il patrono rivendicante gestisca beni propri e che quindi sarebbe ingiusto il rimborso delle spese di amministrazione verso gli investiti; dappoichè basta rilevare in contrario che gli investiti con i loro assegni prendono effettivamente quella rendita che la legge ha voluto fosse netta, e se per prodursi e concretarsi la stessa occorsero le spese di amministrazione, sarebbe invece ingiusto che essi assegnatari prendessero quella rendita senza risentire le spese di amministrazione. Così d'altra parte non giova opporre che, secondo gli statuti della chiesa di Canosa, non era dovuto alcuno emolumento a chi amministrava i beni dell'ente. Sia pur vero ciò ed a parte la considerazione degli altri vantaggi che a quei amministratori rivenivano, siffatte norme non potrebbero attendersi di fronte alla legge che, nella sua parola e nel manifesto suo spirito, include la deduzione delle spese di am-

(1) Confr. App. Napoli 24 novembre 1900, Taglialatela c. Finanze (vol. XI, 707).

(2) Questa massima fu confermata dalla Cassaz. di Roma con decisione 11 aprile 1902 (vol. XII, p. 604).

ministrazione affinchè si abbia la rendita netta, su cui si volle stabilito l'assegno annuo da corrispondersi ai partecipanti delle chiese ricettizie.

Che del pari infondata è l'altra istanza per escludersi la deduzione della tassa 30 per cento per il periodo anteriore alla rivendicazione dei be i di regio patronato e per dirsi non dovuti gli interessi cinque per cento su la stessa tassa dal g.orno della rivendicazione. La tassa trenta per cento fu stabilita sul patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi, sia che si fosse fatto luogo a devoluzione in vantaggio del Demanio ovvero a revindica da parte dei patroni. Fu voluto dal legislatore questo prelevamento per fini finanziari che non accade qui rilevare, e lo volle senza dubbio ugualmente nell'uno e nell'altro caso, come si apprende dalla chiara dizione dell'articolo 3 della citata legge 15 agosto 1867. Il 30 per cento è dovuto tanto se si prenda in via di prelevamento sulla rendità iscritta a favore del Fondo pel culto (art. 2 detta legge) quanto se sia dovuto e pagato dai patroni rivendicanti; giacchè gl'investiti, sia che prendano lo assegno dal Fondo pel culto sia che lo ricevano dai patroni, debbono conseguire un assegno proporzionale alla rendita di un patrimonio che sia depurato di questa tassa.

Difatti, nei rapporti del Fondo pel culto si calcola iscrivendosi una rendita del 70 per cento, si determina, cioè, un valore depurato, dal trenta per cento, e nelle relazioni coi patroni che pagano quella tassa si ritiene dovuto dagli assegnatari l'interesse del 5 per cento sulla somma pagata dai patroni, i che equivale alla deduzione del 30 per cento. Invano si tenta fraintendere la disposizione dell'art. 5 del a ripetuta legge 15 agosto 1867 falsandone la interpretazione. Pubblicate le leggi di soppressione l'usufrutto degl'investiti o ex partecipanti nel concetto legale, di godimento dei beni in natura è un non senso, non potendo più aver luogo, nè la possibile detenzione temporanea dei beni da parte dei futuri assegnatari potea essere considerata dal legislatore come uno stato legittimo da far dettare l'inc so « e durante l'usufrutto » che si legge nello articolo 5.

Ammessa la revindicazione a pro dei patroni laicali in seguito della devoluzione già avvenuta a favore del Demanio dal momento della pubblicazione della legge di soppressione, i beni appartenenti agli enti morali soppressi passarono di diritto al Demanio. Dopo ciò, prelevata l'imposta del 30 per cento, si iscriveva la rendita del 5 per cento a favore del Fondo pel culto, e se successivamente presentatosi un patrono revindicava e pagava la tassa del 30 per cento già prelevata a favore dell'Erario nell'iscrivere la rendita, usufrutto a pro degl'investiti non rimase, nè potette rimanere, e dall'altra parte la percezione della tassa verificavasi sin dal giorno della presa di possesso, quantunque il patrono revindicante la paghi posteriormente in rivalsa al Demanio che, nell'interesse dell'erario dello Stato, l'aveva già prelevata. Per gl'investiti sta l'assegno sulla rendita, lo percepiscano dal Fondo pel culto o dal patrono, e se questo assegno è godimento effettivo della rendita reale della dotazione ordinaria dell'ente soppresso, era naturale che si fosse esso riguardato corrispondere ad un usufrutto di quei beni che la legge tolse alla manomorta. È questo il vero concetto logico-giuridico che informa l'inciso su notato, ed in questi sensi deve intendersi che nei rapporti con gl'investiti, durante il godimento della rendita che percepiscono con l'assegno, valgano gli effetti dell'art. 507 Codice civile, che, cioè, debbono corrispondere l'interesse delle somme pagate dal proprietario per carichi imposti sulla proprietà. Riesce quindi chiaro ed evidente che la tassa 30 per cento prelevata sin dalla presa di possesso doveva essere calcolata nella liquidazione della rendita netta; che la stessa sia dovuta sin da quell'epoca, e che quindi siano dovuti gli interessi fino alla cessazione dei rispettivi assegni agli ex partecipanti. Nè

vale il dire che il Demanio nulla ebbe a pagare e che la rivendicazione dei beni per parte dello stesso come patrono sia avvenuta soltanto per effetto del decreto 5 agosto 1869; avvegnachè, oltre a quanto si è innanzi notato e che vale a confutare coteste argomentazioni, importa considerare che il Demanio come rappresentante il pubblico erario non sia a confondersi nella sua qualità di patrono rivendicante. Trovandosi in possesso dei beni per l'attuazione delle leggi di soppressione, non fu per lo stesso Demanio necessario l'adempimento di alcuna formalità per la rivendicazione, e per questa ragione fu emesso il citato decreto 5 agosto 1869. Ciò non dice però che la tassa 30 per cento, già prelevata sin dal giorno della presa di possesso non si fosse pagata. Si sa per le leggi di contabilità dello Stato come si avverino i pagamenti tra le diverse amministrazioni de lo Stato, ed una volta prelevata e quindi pagata la detta tassa, gl'investiti sono tenuti a corrispondere gl'interessi al patrono e vi sono tenuti senza alcuna limitazione di tempo, perchè il pagamento ebbe luogo quando a favore dell'erario fu prelevato il 30 per cento sopra i beni dapprima devoluti al Demanio.

Le due deduzioni, di cui si è parlato, furono adunque legalmente eseguite nel determinarsi la rendita su cui gli ex partecipanti percepiscono il loro assegno, e così essendo, la domanda per modificarsi la liquidazione non ha fondamento e devesi perciò respingere.

Per questi motivi, la Corte in riforma, ecc.

Appello di Catanzaro.

19 marzo 1903.

Pres. D'Alessandro, P. — *Est.* Tassone.
Minasi-Morace c. *Minasi.*

Testamento — Interpretazione — Divieto di professare voti monastici — Condizione valida.

È vietata la interpretazione di una clausola testamentaria, quando le parole, prese nella loro significazione grammaticale, danno un senso chiaro. ed essa non si trovi in contraddizione con altre disposizioni.

Il divieto imposto in un testamento di professare voti solenni monastici, non costituisce condizione impossibile od immorale, e perciò è valida.

Osserva che le regole d'interpretazione sono preordinate per la retta intelligenza della legge, dei contratti ed anche delle disposizioni di ultima volontà.

Che ove per avventura oscuri o viziosi si appalesano i termini della clausola testamentaria ragion vuole che s'investighi la intenzione e la volontà del defunto; perciocchè questa è ad un tempo il principio ed il limite della devoluzione testamentaria.

Qualora invece nulla si trovi che sia oscuro: se tutte le parole, prese nella propria significazione grammaticale donano un senso chiaro, e se nessuna disposizione si trovi in contradizione colle altre, ogni interpretazione è vietata non solo come inutile, ma soprattutto perchè assai facilmente potrebbe uscir travisata la volontà del testatore.

Codesto è precetto antico raccomandato dalle leggi 25, parag. 1 e 69, ff de leg. et fidei: è precetto imposto dal diritto nuovo colla leg. 3 C., de liberis praeter. vel exhered, VI, 28, ove sta scritto: Cum enim manifestissimus est sensus testatoris, verborum interpretatio nusquam tantum valeat, ut melior sensu exsistat: è precetto che niuna delle vigenti civili legislazioni disconosce.

Osserva che la disposizione testamentaria di sopra ricordata non poteva essere più semplice, più chiara, nè più recisa, Giacomo Minasi volle che i figli Pasquale ed Antonio, voti solenni di professione monastica facendo, non raccogliessero la quota disponibile loro assegnata.

Questo e non altro dice chiaramente la parola della clausula testamentaria.

Codesta non è dunque disposizione che comporti distinzioni di sorta, indagini di volontà; perciocchè la volontà del testatore si appalesa manifesta e

imperativa non solo, ma versa sopra ipotesi ben definita, la professione monastica per voti solenni.

Ciò non pertanto i primi giudici si abbandonarono ad una ricerca internazionale; e fatte delle distinzioni, ritennero che la clausula era diretta a prevenire più tosto gli effetti dello stato monastico nell'ordine successorio, anzichè la condizione ecclesiastica e religiosa.

E non meritano plauso; perciocchè così giudicando sostituivano la propria alla volontà palese del defunto, che per debito di ufficio avevano invece il dovere di custodire e disporre che fosse eseguita: L. 17, ff. de in jure rap., e 23 C. de legat:

Nè poi su codesta via, manifestamente arbitraria e illegale, furono felici: avvegnachè posando tutto il ragionamento sopra falsi supposti, così in ordine allo stato di fatto come in ordine allo stato di legislazione del tempo, arrivarono al sofisma.

Rinvennero infatti che la clausula testamentaria non era diretta a colpire la condizione religiosa sol perchè i figliuoli aveva il testatore affidati all'ordine dei gesuiti, senza riflettere che se al presente codesto Ordine fa seria concorrenza allo insegnamento dei laici, in quei tempi per peculiari condizioni politiche non aveva rivali. Ritennero ch'era più tosto diretta a prevenire gli effetti dello stato monastico nell'ordine successorio, senza riflettere ancora, che dopo il decreto di soppressione del 17 febbraio 1861, cessati gli effetti dei sovrani rescritti del 9 marzo 1822 e 5 gennaio 1843, i regolari di ogni ordine avevano riacquistato coi diritti civili la capacità di succedere, epperò niuno stato monastico, agli effetti successori, vi era da contemplare.

Di guisa che anche sotto codesto rapporto la distinzione fatta dai primi giudici s'appalesa illogica ed ingiusta. Alla Corte pertanto incombe l'obbligo di mantenere la clausola inibitoria come sta scritta, senza arbitrarie distinzioni.

Osserva che a definire la natura di di codesta clausola torna inutile una dissertazione storica sul diritto pubblico anteriore, ma non è inutile una breve disquisizione circa i motivi di ordine sociale, economo e morale che informano le nuovi leggi.

All'uopo basta solo ricordare che il primo provvedimento legislativo adottato in Italia, per ovviare al grave danno sociale che derivava dalla molteplicità degli enti ecclesiastici e dai loro ingenti acquisti, fu proclamato dal Parlamento subalpino a 29 maggio 1855: che di poi abolito il Concordato del 16 febbraio 1818, imposto dalla S. Sede ai Borboni di Napoli nel fine di cancellare gli effetti della prammatica del 9 settembre 1809 e del decreto di soppressione del 1807, per effetto del R. decreto del 17 febbraio 1861 per le provincie meridionali e della legge del 7 luglio 1866 per le altre provincie, cessarono in tutto il regno di esistere come enti morali riconosciuti dalla legge tutte le Case degli Ordini monastici, e fu devoluta l'amministrazione dei beni alla Cassa ecclesiastica.

Però, per effetto di codeste leggi, tutte le persone prima congregate in corpo mistico avente personalità giuridica e godimento dei dirtti civili, riacquistarono la personale capacità ed il pieno godimento dei diritti civili, perciocchè disconosciuto il corpo come ente, la riabilitazione dei singoli come persone naturali si imponeva per alte considerazioni di ordine naturale e di ordine giuridico.

E non fu soggetto a trattamento speciale l'Ordine dei gesuiti in tutte le sue diverse esplicazioni. In fatti nelle leggi di sopra ricordate non si trova una clausula che specialmente li riguardi o che in via di eccezione muti i criteri generali relativi a tutti gli ordini monastici.

Inutile invocare il decreto di espulsione, emanato nel 1860 dal dittatore Garibaldi, perciocchè quel decreto non ebbe carattere di provvedimento legislativo a fini sociali, ma invece carattere di ordine politico temporaneo, diretto al

fine di spianare la via alla grande insurrezione che doveva poi condurre all'unità della patria.

Ciò premesso, occorre appena rilevare che il sistema legislativo in disamina a due soli concetti sostanziali s'informa, l'uno cioè di diritto pubblico, che riflette la soppressione degli enti ecclesiastici e religiosi a scopo sociale, l'altro di diritto privato che riflette la riabilitazione dei singoli congregati come persone

Niun concetto adunque di ordine religioso.

In fatti quando in Francia nel 1790 furono soppressi i monasteri si ebbe cura di abolire contemporaneamente i voti monastici. Lo stesso sistema seguirono nel 1859 gli Stati Uniti di America, nel 1830 il Messico, nel 1834 il Portogallo.

Ma in Italia nulla di tutto ciò. La Chiesa sotto il rapporto religioso e canonico svolge liberamente la sua azione all'ombra della massima fondamentale *libera Chiesa in libero Stato.* Laonde a niuno è vietato di professare voti solenni.

Nè si obbietti che disconosciuti gli Ordini e soppresse le Case, i voti non sono possibili.

Anzitutto il cristianesimo nella sua seconda fase fece della politica. ma non si confuse in guisa di assumere carattere di religione nazionale, come fecero le diverse religioni dell'antichità. Il cristianesimo si proclamò religione universale, e si estese per tutto il mondo indipendentemente da ogni nazionalità e da ogni potere politico. E tale si mantiene colle sua potente organizzazione.

Lo imperatore Costantino infatti non abbracciò il cristianesimo come religione nazionale, ma con esso fece alleanza in nome dello Impero, ragion per cui papa Gelasio poteva scrivere: *quippe sunt, quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacra Pontificum et regalis Potestas.*

Agli Ordini monastici adunque non mancano nell'orbe Case tollerate ed anche riconosciute.

Nè ciò è tutto; perciocchè in Italia, se gli ordini monastici non hanno personalità giuridica come enti riconosciuti, all'ombra dello Statuto fondamentale, che non vieta le associazioni lecite, liberamente fanno vita comune in case di proprietà, e ricevono novizi, che professano voti ed ascendono al sacerdozio.

Or da codeste premesse promanano due conseguenze e sono, che i professi se di fronte alle leggi dello Stato riacquistarono la personalità civile, canonicamente rimasero vincolati all'Ordine ci appartenevano; giacchè dai canoni non è imprevisto il caso della soppressione: *Si irruente politicarum perturbationum turbine, religiosi dispergantur, et collegialem vitam interrumpere cogantur, versari debent in seculo memores propriae vocationis, vota solemnia firmiter custodiens.*

Che ai non professi rimase tuttavia libera la via della professione e dei voti solenni.

Di guisa che sebbene il fatto dei voti solenni non è più in rapporto col mondo giuridico, può benissimo aver luogo nel mondo religioso ed esistere nell'ordine canonico.

La clausola testamentaria adunque non è impossibile, come affermarono i primi giudici, ma si concreta in una semplice condizione potestativa risolutoria perfettamente possibile.

La nozione della condizione impossibile conduce subito al concetto di un ostacolo dipendente dalla natura delle cose, e gli esempi si trovano nelle. Ist § 11 *de inut. stip. e de verb. oblig.* nel ff. l. 104 § 1 de leg, 72 § penul. *de condit. et demon.*, 45 *de her. ist.*, 6 *de cond. istit.*, 2 § 6 *de eo quod in cert. loc.*

Ma il caso concreto in codeste ipotesi non entra.

E resta l'ipotesi della impossibiltà pel gius, la quale suppone una possibile coercizione legale un fatto che per legge non si possa compiere, *quia id facere non licet;* l. 137 parag. 6 *de verb. oblig.*

Or bene si può forse seriamente affermare che una condizione sia naturalmente o legalmente impossibile, sol perchè non è in rapporti con un ordine

di cose, quando si può generare e svolgere liberamente in un ordine diverso?

Evidentemente no.

Laonde è forza convenire che i primi giudici ritenendo la condizione apposta dal testatore come impossibile, e perciò come non scritta, non fecero buon governo dei principii e delle ovvie regole del diritto.

Si obbietta inoltre che la clausola anzidetta debba per lo meno considerarsi come contraria al buon costume.

Ma in diritto si considerano come contrarie al buon costume quelle condizioni che non possono adempiersi senza ledere i principii di morale, di onestà, di civile convivenza.

« Quae facta laedunt pietatem exstimationem nostram, et, ut generaliter dixerim, contra bonos mores fiunt, nec facere nos posse credendum est: L. 12 de cond. istit. »

Posto codesto concetto non vi è chi non veda che la inibizione dei voti solenni, fatta dal testatore nel suo legittimo interesse, sotto niun rapporto s'incontra colla morale, coll'onestà della vita, colla civile convivenza; giacchè se da una parte i voti solenni possono convenire a tutti quelli che aspirano alla perfezione, all'etico sono estranei e non sono nemmeno imposti dalla morale cristiana.

Nè la dottrina che si prospetta ha rapporti di analogia colla specie

In Francia si discusse il caso della inibizione al sacerdozio dopo i voti solenni; e tanto la dottrina quanto la giurisprudenza furono concordi nel concetto della invalidità della condizione, sul riflesso che avrebbe avuto per effetto o la violazione dei voti, liberamente dati, o l'accettazione di uno stato durissimo, quale era quello di rimaner legato ai voti senza poter conseguire il carattere sacerdotale. Il caso concreto è ben diverso perchè riguarda non gia voti fatti, ma voti da farsi; ed in Italia dottrina e giurisprudenza insegnano che la inibizione dei voti sia lecita. (Omissis).

Per questi motivi, la Corte accoglie l'appello. ecc.

Appello di Palermo.

8 giugno 1903.

Pres. Perfumo, P. P. — *Est.* Amico.

Guelfi c. *Zoda.*

Fondazione autonoma a scopo di culto — Necessità dell'autonomia — Distacco materiale di beni — Rendita garentita da ipoteca — Vantaggio economico dell'erede o del legatario — Legato di messe a vantaggio dell'anima del testatore — Insopprimibilità.

Perchè un legato pio possa dirsi colpito da soppressione, è necessario che dia luogo ad un ente morale, o ad una fondazione, e si sostanzi quindi in un patrimonio proprio e per sè stante, costituito o da un distacco materiale di beni, o da una rendita garentita da ipoteca, non bastando la semplice obbligazione personale degli eredi o legatari (1)

Nè l'istituzione di erede nè il legato presuppongono necessariamente il vantaggio economico dell'erede, o del legatario, molto più quando questo sia un ente morale, che tende ad un fine sociale, il quale può meglio esplicarsi mediante la disposizione in suo favore (2).

Il legato di messe, disposto in favore dell'anima del testatore e dei suoi parenti, non ha per iscopo il culto e non è quindi colpito da soppressione (3).

La Corte osserva: Attesochè il Tribunale non disconobbe che il legato pio per oggetto di culto, onde sia colpito da soppressione, debba costituire un ente morale autonomo; imperocchè l'articolo primo della legge eversiva dell'asse ecclesiastico dispone di non riconoscere come *enti morali* fra gli altri i legati pii, che nel num. 6 dello stesso articolo sono equiparati alle *fondazioni*. E lo stesso Tribunale neppure disconobbe, dopo gl' insegnamenti di

---

(1) Confr. Cass. di Roma 21 febbraio 1903, Nazari c. Fondo pel culto (vol. XIII, p. 580, e nota ivi; veggasi pure la seguente sentenza della stessa Corte di appello di Palermo 12 aprile 1901.

una dottrina e di una giurisprudenza ormai concordi, che, per aversi l'ente morale autonomo, sia indispensabile che l'ente stesso abbia un patrimonio proprio, nel quale requisito si sostanzia la autonomia; patrimonio proprio, che si consegue solo nel caso, in cui il disponente dal suo asse distacchi dei beni, i quali passano in potere dello ente, ovvero quando le rendite allo stesso assegnate siano garantite da ipoteca, perchè in tal caso il vincolo reale staggisce i beni a vantaggio dell'ente, e ciò basta a dargli il carattere di una esistenza autonoma. Quando, per contrario, non vi è distacco materiale di beni, nè le rendite assegnate a scopo di culto sono garantite da alcun vincolo ipotecario, e soltanto si impone agli eredi, o legatari, di erogare annualmente delle somme per celebrazione di messe, allora si ha una semplice obbligazione personale da parte dei detti eredi, o legatari, un puro obbligo morale e di coscienza ad adempiere la volontà del disponente; obbligo morale e di coscienza, che non genera un vincolo giuridico ed in favore di alcuno, e se pur lo generasse, sarebbe sempre una ragione di credito puramente personale, la cui dubbia ed eventuale esigibilità escluderebbe il carattere dell'autonomia, dell'ente, cioè, che ha vita propria, per il quale è requisito essenziale indispensabile, che l'ente medesimo abbia un patrimonio sempre esistente, certo ed a sua libera disponibilità .

Attesochè, avendo il testatore Cappilleri lasciata sua erede universale la Unione del Miseremini, ente questo riconosciuto e conservato, e quindi capace di ricevere, con l'obbligo di erogare rendite per la celebrazione di messe nella sua stessa chiesa, manchi tanto un distacco materiale di beni in favore dell'ente legato pio, che vuolsi creato, quanto un qualsiasi vincolo ipotecario sui beni ereditari per aversi il carattere dell'ente autonomo, soggetto a soppressione. Il Tribunale comprese tutto ciò, e, per sorpassare cotesto ostacolo considerò che, leggendo ed interpretando tutte le disposizioni del testamento del Cappelleri, sorga evidentissimo che l'Unione del Miseremini, istituita erede universale, sia un *nudus minister voluntatis*, una volta che tutto il patrimonio a lei lasciato debba erogarlo, anche sotto la vigilanza di due fidecommissarî, in opere di culto e beneficenza e nessun vantaggio pecunario rimanga all'Unione stessa. Laonde, conchiuse il Tribunale, i veri eredi nei beni sono gli enti da costituirsi, mentre l'Unione del Miseremini non è in realtà che una semplice amministratrice del patrimonio ereditario.

Tutto cotesto ragionamento, fondato sulla mancanza di vantaggio economico nell'Unione del Miseremini in dipendenza del testamento Cappilleri, cade di peso allorquando si riflette che costui, delle onze 20 per la celebrazione della messa quotidiana, dispose dovere la detta Unione ritenere onze due per diritto di consumo, e quindi codesto vantaggio pecuniario farebbe esulare nell'Unione stessa la qualità di *purus minister voluntatis*.

Ma, a parte cotesta considerazione, e che legittima scaturisce dalle disposizioni testamentarie, il concetto del vantaggio economico, dell'*animus lucrandi*, non è un concetto sempre esatto ed assoluto per escludere nello onerato la qualità di erede e legatario, e ritenerlo un *nudus minister voluntatis* Il testatore, pur non nominando alcuno suo erede universale, può gravare il suo matrimonio di tanti legati da assorbirlo; e ciò non toglierebbe nell'istituito la qualità di erede, tanto che la legge gli accorda il diritto, o di rinunziare, o di accettare col beneficio dell' inventario. Lo stesso è da dire per i legati, quantunque, nella specie, l'Unione sia stata nominata erede e non legataria; perchè, se ordinariamente il legato presuppone un vantaggio, una liberalità *mortis causa*, pure ciò non è di essenza, e talvolta può ritenersi legatario anche colui, il quale *tantum erogat quantum accipit;* ed il Windscheid ricorda al propo-

sito non pochi frammenti del diritto romano. Nè le vigenti leggi richiedono il vantaggio economico nel legato, a differenza d elle donazioni, nelle quali è di essenza la liberalità .

Attesochè cotesti principî di diritto trovino più esplicita applicazione, allorquando si istituisca erede, o legatario, un ente morale, il quale abbia per iscopo opere di culto, o di beneficenza. In tal caso l'ente morale non mira a trarre dalla istituzione di erede, o dal legato, un vantaggio pecunario, un proprio e vero arricchimento; ma tende soltanto, pur impiegando tutte le rendite secondo la volontà del fondatore, ad ampliare e raggiungere quegli scopi di culto e di beneficenza, che costituiscono la sua funzione giuridica, vale dire la stessa essenza della sua vita e della sua costituzione. Invano si direbbe che, allorquando i pesi imposti eguaglino i vantaggi, lo ente morale sia un semplice intermediario, un *nudus minister voluntatis*, privo di interesse economico; se l'ente per tanto esiste e funziona per quanto ha come sua finalità delle pratiche di culto ed opere di beneficenza, esso, più che un vantaggio pecunario, ha un interesse tutto morale ed onorifico di vedere aumentato il suo patrimonio per esplicare sempre più, in conformità del volere dei disponenti, quella sua finalità. E cotesto è un interesse morale ed onorifico garantito dalla legge, perchè scaurisca dalla stessa natura giuridica della pia opera, la quale nello sviluppo sempre crescente del suo scopo rinvigorisce e giustifica la sua esistenza.

Nè diverso fu al riguardo lo insegnamento della sapienza romana, perchè in moltissimi frammenti si parla di disposizioni a vantaggio di una *civitas* con l'obbligo di erogare le rendite in soccorso ai poveri, in spettacoli, o giuochi, in costruzione di edifizi ed in altre opere di interesse pubblico e generale. Cotesti legati, in cui *tantum erogat quantum accipit*, furono ritenuti *sub modo*, e quindi validi, e, per essi, la *civitas*, secondo la frase di uno dei più dotti romanisti tedeschi, era onorata con un legato ed onerata col *modus* di impiegarlo in scopi generali e perpetui.

Attesochè dalle premesse considerazioni discenda di leggieri che l'Unione del Miseremini, non dovendo destinare tutte le rendite della eredità Cappilleri in opera di culto, essendo stata autorizzata a ritenerne una parte, non possa venire considerata come un *purus minister* della volontà del disponente, od un semplice esecutore testamentario, in modo da doversi ritenere come veri legatari gli enti autonomi, che il fondatore intese di creare. E non si potrebbe neppure tale veste attribuirle, anche quando nessun vantaggio economico potesse ritrarre dalla istituzione di erede, perchè l'Unione del Miseremini, avendo per iscopo pratiche di culto ed opere di beneficenza, riceve maggiore lustro e decoro, allorquando, per lasciti a lei fatti, sviluppa cotesta sua finalità, erogando la integrità dei lasciti stessi per il raggiungimento della sua qualità, ciò che è generatore di un interesse legittimo proprio, e che di conseguenza esclude la sua figura di intermediaria e semplice ministra dell'altrui volontà .

Attesochè, subordinatamente, il Tribunale omise del tutto di considerare se i legati pii istituiti dal Cappilleri, e ritenuti pure come autonomi, fossero per oggetto di culto, come tassativamente dispone il numero sesto dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867. Il Tribunale forse omise cotesto esame, mosso dal presupposto, che la celebrazione della messa costituisca da per sè stessa la più eminente manifestazione del culto; ma, così pensando, confuse il mezzo col fine, o quanto meno nel fine immedesimò il mezzo. Certamente, il sacrifizio della messa è la esplicazione esteriore più solenne del culto divino; ma quando il testatore, nell' istituire un legato pio, dispone che le messe siano celebrate in suffragio della anima sua, o di determinati suoi parenti, od altre persone, il suo scopo

non è più il culto, sibbene il sollievo ed il bene dell'anima sua e dei suoi parenti. Nelle disposizioni testamentarie bisogna indagare quale sia la volontà del disponente, quale il suo scopo finale, e da questo poi qualificare i mezzi per raggiungerlo, tanto più quando codesti mezzi non sono contrari ad alcuna disposizione di legge, quale appunto è la messa, la quale si celebra da tutti gli enti ecclesiastici conservati. Or la legge colpisce di soppressione il legato pio, quando ha per oggetto il culto, quando, cioè, la messa, come manifestazione di culto, è fine a sè stessa, ciò che si verifica nel caso, in cui il testatore disponga che la messa sia celebrata nei dì festivi per la popolazione, o per le anime purganti. Ma, quando per contrario il fondatore non intende di favorire ed accrescere il culto, ma si propone un fine lecito, quale si è quello, per un credente, della salvazione e del riposo dell'anima sua, manca lo scopo immediato richiesto dalla legge 15 agosto 1867, perchè il legato pio sia colpito da soppressione. E manca, perchè, nè la detta legge, nè lo Stato del Regno, nè il codice civile hanno portato alcuna restrizione alle libere credenze dei cittadini, i quali di conseguenza non violano alcuna disposizione di ordine pubblico, se con la celebrazione di messe mirano al refrigerio delle loro anime.

Che anzi la conferma di cotesti principî si trova nello stesso codice civile, il quale nel suo art. 831 vieta le disposizioni per l'anima, o a favore dell'anima espresse *genericamente*, e giammai quelle espresse in forma determinata, come appunto sarebbero le disposizioni fatte dal Cappilleri in suffragio dell'anima sua e dei suoi parenti.

Per tali motivi, la Corte accoglie il ricorso ecc.

Appello di Palermo.

12 aprile 1901.

Pres. Masi, P. — *Est.* Furitano.

Artale c. *Finanze.*

Fondazioni autonome a scopo di culto — Confraternita — Istituzione di erede — Impiego delle rendite nella celebrazione di messe nella chiesa di essa Confraternita — Inesistenza di ente autonomo.

Demanio — Erronea applicazione delle leggi eversive — Esclusione della colpa e della mala fede — Danni — Restituzione dei frutti.

Non viene meno la qualità di erede in una confraternita pel fatto che il testatore abbia disposto che le rendite ereditarie debbano impiegarsi in tante messe da celebrarsi dentro la chiesa della confraternita stessa, tanto più se il testatore, sotto pena di caducità, abbia imposto l'obbligo della sepoltura nella chiesa stessa per sè e i suoi (1).

Non può in tale disposizione testamentaria ravvisarsi l'esistenza di un ente autonomo a scopo di culto colpito dalle leggi di soppressione (2).

Non è in colpa, e tanto meno in mala fede, il Demanio che, per inesatta applicazione della legge, abbia indebitamente preso possesso delle rendite di una eredità; e perciò non risponde dei danni, ed è tenuto alla restituzione dei frutti solo dal giorno della citazione (3).

La Corte osserva che il sacerdote Ludovico Lombardo, col testamento del 19 giugno 1897, dispose che morti, anche con figli, i tre eredi universali istituiti nell'usufrutto, fosse sua erede universale, sostituita anche per fidecommesso, la Compagnia del S.mo Sacramento della maggiore e metropolitana chiesa di Monreale, la quale doveva depositare i frutti di detta eredità all'oggetto di affrancarne gli oneri redimibili, e quindi acquistare altre rendite e ciò con l'intervento del Vicario generale e assuntore della Gran Corte arcivescovile, nonchè del decano e teso-

(1) Confr. la precedente sentenza della stessa Corte di appello di Palermo.

(2-3) Nello stesso senso, per quanto riguarda la mancanza di obbligo del Demanio a risarcire dei danni, veggasi Cass. di Roma 7 dicembre 1900, Finanze c. Capitolo cattedrale di Casale (vol. XII, pag. 622); in senso contrario, per ciò che rifletta la decorrenza dei frutti da restituire, veggasi stessa Cass. di Roma 8 aprile 1897, Demanio c. Capitolo di Tricarico (vol. VIII, pag. 72) colla nota ivi.

riere dell'insigne Collegiata di quella città. E volle che raggiunta la rendita di onze 28, detratti dalla medesima alcuni pesi annuali, la rimanente somma pei primi tre anni si avesse da applicare in elemosina di tante messe, da celebrarsi dentro la chiesa di Nostra Signora degli Agonizzanti da sacerdoti consanguinei del testatore, se ve ne fossero, e in mancanza, da sacerdoti della stessa Compagnia del S.mo Sacramento; nel quarto anno, in metà per detta celebrazione di messe e in metà per legati a consanguinei, o in difetto di essi, per compra di cera per la processione del *Corpus Domini* e altre processioni che era solita di fare detta Compagnia. Volle per dippiù che ogni dieci anni una metà delle rendite ereditarie si avesse da soddisfare alla Compagnia del S.mo Sacramento, rimanendo così la celebrazione delle messe, e ciò in rimunerazione delle sue fatiche per l'amministrazione di detta eredità e per *bono amore*. Nominò fidecommissarii perpetui il decano e il tesoriere della Collegiata, ai quali diede incarico di vigilare l'osservanza delle sue disposizioni ed esaminare i conti dell'eredità, con la retribuzione di tarì dieci annui per ciascuno. Pregò infine i priori e fratelli della Compagnia di volere concedere *gratis* e senza pagamento alcuno, un uogo di sepoltura dentro la chiesa degli Agonizzanti per lui e suoi eredi; e nel caso che essi non volessero ciò consentire, diede facoltà al suo nipote ed erede Filippo Lombardo, di potere annullare la sostituzione fatta a quella Compagnia e nominare e sostituire altra chiesa od opera pia, che a lui fosse meglio piaciuto alle stesse condizioni surriferite. Dispose da ultimo dell'elemosina di onza una e tarì 15 annue, per una messa di *requiem* e una messa cantata, da celebrarsi dal Capitolo della insigne Chiesa collegiata di quella città dentro la chiesa degli Agonizzanti per l'anima sua e della propria zia Caterina Donzelli.

Osserva che dal contenuto del testamento del sacerdote Lombardo, di sopra riferito, chiaramente si rileva come le di lui disposizioni siano principalmente rivolte a favore di un ente conservato, quale si è la chiesa degli Agonizzanti e della Confraternita del S.mo Sacramento nella rappresentanza della medesima: cosicchè manca la vera figura giuridica di un ente per sè stante, colpito dalla legge di soppressione. Invero, non solamente la Compagnia del S.mo Sacramento è chiamata dal testatore come sua erede universale, ma la celebrazione delle messe e delle altre opere di culto, che costituiscono l'obbietto principale di quelle disposizioni, debbono adempiersi dentro la chiesa degli Agonizzanti e una parte delle rendite ereditarie, in determinati periodi di tempo, va devoluta in beneficio della Confraternita; cosicchè direttamente beneficate risu tano la Chiesa e la Confraternita. Non significa che il testatore avesse determinato il modo di erogazione delle sue rendite, e nominato dei fidecommissarii per lo esatto adempimento della sua volontà. Sono questi anche caratteri di una disposizione modale, la quale non esclude il beneficio che direttamente viene a risentire l'ente. in di cui favore leggesi dettata, e non smentisce perciò la qualità di erede universale a quello dallo stesso testatore attribuita. Dappoichè, trattandosi di una Chiesa è agevole comprendere, che il principale suo obbietto è il culto, di cui la più solenne manifestazione è la celebrazione della messa. Laonde la ingiunzione, che le rendite ereditarie si abbiano ad impiegare in tante messe da celebrarsi dentro la chiesa, non può altrimenti considerarsi che *intuitu ecclesiae*, per il conseguimento, cioè, del principale fine della Chiesa; e l'incarico dato al decano e tesoriere del'a Collegiata di vigilare all'esatto adempimento della volontà del testatore, non può di per sè solo valere per affermare l'esistenza di un ente per sè stante, e di un erede fiduciario, in presenza di un erede effettivo, quale si è la Confra-

ternita e la Chiesa alla medesima appartenente, che risulta direttamente beneficata.

Il desiderio, infine, espresso dal testatore, di avere una sepoltura per sè e i suoi eredi dentro la Chiesa anzidetta, e la caducità espressamente disposta della sostituzione in favore della Compagnia, qualora i priori e fratelli della medesima si negassero di concedere tale sepoltura, conferma ancora di più il carattere giuridico attribuito alla disposizione del sacerdote Lombardo: perciocchè non apparirebbe giustificata la pretesa di aversi la sepoltura *gratis* dentro la Chiesa, se questa non fosse stata dal pio disponente considerata come la propria erede; e tanto meno si spiegherebbe la caducità del lascito, se la sepoltura, nelle mente del testatore, non fosse stata considerata altrimenti che come un corrispettivo del beneficio, che egli veniva largendo al a Chiesa.

Osserva che l'Amministrazione demaniale non può ritenersi in colpa, nè tanto meno in malafede, se, per una inesatta applicazione delle leggi eversive, abbia indebitamente preso possesso come nella lite attuale, delle rendite di una eredità, che viene ad essere dichiarata da quelle non colpita.

Non merita quindi accoglienza la domanda di danni proposta dalla Compagnia appellante; e, in quanto alla fruttificazione delle suddette rendite e delle somme a ragione delle medesime riscosse, il Demanio deve solamente rispondere dal giorno della citazione, con la quale venne formalmente messo in mora, e non già per il tempo anteriore.

Per questi motivi, la Corte rigetta l'appello, ecc.

Tribunale di Novi Ligure.

6 aprile 1903.

Pres. Rognoni, P. — *Est.* Rossi.

Municipio di Novi Ligure
c. *Vescovo di Tortona*

Possesso — Petitorio e possessorio — Citazione — Inammessibilità del cumulo.
Chiese — Extracommercialità — Destinazione dell'edificio — Proprietà — Chiesa ex-collegiata costituita e mantenuta dal Comune — Accordi fra Comune e Vescovo — Inefficacia di decreto vescovile.

Non è improcedibile per cumulazione di azione petitoria e possessoria il giudizio, di cui l'atto introduttivo, cioè la domanda, parla di un diritto senza menomamente adombrare l'idea di possesso.

L' extracommercialità delle chiese sta nella destinazione loro, che può cessare per decreto della competente autorità ecclesiastica e anche per la distruzione dell' edificio.

Rispettata la destinazione, gli edificii della chiesa possono essere oggetto di proprietà ed appartenere allo Stato, Provincia, Comune, ecc. (1).

(1-2) È principio che si fa strada nella dottrina e nella giurisprudenza che le chiese non siano da considerarsi *res nullius*, ma che appartengano a qualcuno, e, generalmente, all'istituto od ente morale ecclesiastico ai cui fini esse servono: veggasi sent. della Corte d'appello di Roma 9 maggio 1901, riferita nel vol. precedente, pag. 643, colla nota ivi.

Ma la conseguenza, da dedursi da questo principio, non è quella che ne ha tratto il Tribunale di Novi Ligure.

Il patrono, o chi costruisce la chiesa, non conserva su di questa alcuna proprietà (Cass. Napoli 30 luglio 1897 e Cass. Roma 6 maggio 1898: vol. VII, p. 679; vol. VIII, p. 408); essa entra a far parte del patrimonio dell'ente morale a cui è destinata. Finchè la chiesa rimane semplice, potrà ritenersi di proprietà di chi l'ha costruita e provvede al suo mantenimento; ma quando essa diviene *parrocchiale* o *collegiata*, come nella specie, non può più restare nel dominio di chi la costrusse, ma passa in quello dell'ente che si è formato. E così la chiesa, di cui si tratta, venne a far parte, come ogni altro bene e pertinenza, del patrimonio della Collegiata di Novi Ligure. Soppresso l'ente ed appresi i beni, la chiesa rimase aperta al culto a spese della Cassa ecclesiastica, poi Fondo pel culto (art. 23, legge 29 maggio 1855). Ora, di chi la proprietà di queste chiese eccezionalmente conservate al culto, dopo la soppressione dell'ente cui appartenevano? Ritiene lo Scaduto (*Dir. eccl. vig.*, I. n. 106 novies) che la chiesa « continua a figurare come

E' di proprietà del Comune la chiesa, divenuta poi collegiata, da lui edificata o ricostruita, e da lui provveduta delle suppellettili ed arredi sacri, di campane, e di quanto occorreva alla sua manutenzione (2).

Essendovi accordo precario tra Vescovo e Comune circa la proprietà della chiesa, il decreto vescovile che delega a un sacerdote l'amministrazione spirituale ed economica della chiesa, non ha nessun effetto giuridico verso il Comune, dovendo la questione essere risoluta dall'autorità giudiziaria.

Fatto. — Sta che la costruzione della chiesa rimonta a prima dell'anno 1135 perchè in quest'anno fu in essa collocata la statua di N. S. detta in proseguo di tempo Lacrimosa, portata dalla Spagna durante il regno di Alfons. VI. Fu poi più volte riedificata ed ingrandita per lo accrescersi della popolazione, e intorno all'anno 1232 si appellava questa chiesa di Santa Maria De Platea ed in essa si radunava il Consiglio della Comunità di Novi.

Essa fra le altre fu ingrandita nell'anno 1216: alcune memorie del 1232 così cominciano:

« *Il popolo di Novi in qualità si congregò in Santa Maria di Piazza* per ecc ».

Nel 17 gennaio 1517 con deliberazione del magnifico Consiglio della città di Novi si stabilisce la ricostituzione della chiesa di Santa Maria della Piazza, perchè essendo di molto cresciuta la popolazione la esistente non poteva più servire comodamente, e nel 6 luglio 1517 si pose la prima pietra e nel 1579 fu fatta in parte riparare sempre dal magnifico Consiglio, il quale la fece poi nuovamente ingrandire ed abbellire accrescendosi sempre più la popolazione della città e fu terminata nel 1600. Che nella detta chiesa chiamata in proseguo di tempo di S. Maria Maggiore o Assunta o Insigne Collegiata, fu introdotto un capitolo di 18 canonici di cui quattro cosidetti festivi ai quali spettava l'ufficiatura della chiesa stessa e la amministrazione delle rendite e per qualche anno durante la dominazione francese fu istituita nella chiesa una fabbriceria la quale però venne a cessare con la detta dominazione e la amministrazione ritornò ad essere nelle mani del Capitolo. Che con deliberazione del 17 ottobre 1630 il Consiglio della Comunità di Novi per essere scampata la città al flagello di un morbo che aveva menato strage nelle terre circonvicine, in ringraziamento di tale scampato pericolo che si riteneva dovuto alla intercessione della B. V. adorata nella detta chiesa, stabilì di festeggiare ogni anno solennemente il 5 agosto ricorrenza della B. V. della Neve.

Che nel 1763 la Comunità di Novi rinnovò la seconda campana alla chiesa. E nel 1764 il Consiglio dispose che d'ora innanzi le aste del baldacchino nelle solenni processioni non fossero più tenute dai capitolari, ma lasciate a disposizione dei Comunisti, e negli anni 1768 e 1778 il vescovo di Tortona sopra instanza della Comunità impartì la cresima a tutti i cittadini delle tre parrocchie della città nella Collegiata.

Nel 1 maggio 1791 il Capitolo delega due dei suoi canonici per andare ad ossequiare i nuovi padri coscritti, presentando al più vecchio di essi le chiavi del tesoro della Collegiata, chiavi che vengono poi restituite al capitolo e tale atto viene ripetuto negli anni susseguenti.

Nel 1772 il Comune fa nuovamente dipingere le tre prime medaglie del coro e del presbiterio, nel 1776 fa ripulire tutta la chiesa e acquista vasi d'argento per essa, e negli anni posteriori la dota di nuove campane e

---

ente morale, la sua personalità giuridica non è assorbita da quella del Fondo pel culto; quindi il soggetto della proprietà è il tempio stesso, il quale ha perciò capacità di acquistare ». Altri ritengono che la proprietà di tali chiese è dello Stato (RUFFINI-FRIEDBERG, *Tratt. di dir. eccles.*, § 170, nota 28) o meglio che costituiscono un pubblico demanio ecclesiastico (SABBATINI, *La manutenzione delle chiese ex-conventuali conservate all'uso del culto:* vol. X, 513.)

intraprende molti lavori, rifacendo il pavimento in marmo del Sancta Sanctorum, nonchè tutte le tappezzere.

Nel 13 luglio 1797 il sindaco invita i cittadini ed il Capitolo a festeggiare il 14 luglio nella Collegiata con funzioni religiose solenni nella mattina e nel pomeriggio.

Che il Capitolo ed i priori delle compagnie esistenti nella detta chiesa con petizione 3 aprile 1819 si rivolgono alla Comunità per avere un organo, ed è il caso di qui trascriversi il principio di questa petizione che così suona: « *La chiesa Insigne Collegiata fabbricata a spese di questa magnifica Comunità di Novi, il di cui stemma vi si riconosce elevato esteriormente sopra la porta principale e al di dentro si vede in fronte alla navata maggiore, fu del pari sempre provveduta a spese comunali di campane, organo, tappezzerie ed altre suppellettili di non poco valore* ecc., ed il Comune dotò la chiesa del chiesto organo come emerge dalle deliberazioni del Consiglio del 1843 e 1846 e dall'atto del Capitolo 10 gennaio 1851, con cui ringrazia il Comune del cospicuo dono, ed insta perchè venga nominato altro organista più provetto.

Il sindaco poi con proclami negli anni 1848 e 1852 invitava i cittadini a festeggiare le riforme liberali largite dal Re Carlo Alberto e lo Statuto con Te-Deum e funzioni solenni nella Collegiata e con manifesti degli anni 1848 e 1849 convocava i cittadini per le elezioni e la prima sessione veniva posta nella chiesa suddetta.

Che per la legge 29 maggio 1855 il Capitolo fu soppresso, ed il sindaco di Novi Ligure Cattaneo avv. Giuseppe, nel verbale della presa di possesso del 9 agosto 1865 fece inserire una protesta contro la presa di possesso, sostenendo che la chiesa di S. Maria Assunta non poteva essere soppressa appartenendo in piena e libera proprietà al Comune di Novi che l'aveva costruita, e quindi successivamente conservata mantenuta e riparata a proprie spese, provvedendola eziandio secondo il bisogno di tutte le suppellettili, arredi, vasi sacri ecc. necessari allo esercizio del culto per essere stato il Capitolo introdotto in essa chiesa per ufficiarla e servirla degnamente per essere il tempio principale della città.

Aggiungeva che le sue affermazioni erano appoggiate ai bilanci comunali e nei segni esterni della stessa chiesa e diffidava l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica di astenersi dal prender possesso della chiesa e dei locali ad essa uniti e di escludere dall'inventario gli effetti mobili in essa esistenti essendo destinati all'esercizio ed all'uso del culto di essa chiesa.

Il verbale del 1° agosto 1865 fu chiuso colla dichiarazione che gli arredi sacri che si trovano chiusi nei locali adiacenti alla chiesa e le cui chiavi erano custodite nel Municipio, si dovevano considerare di proprietà del Comune non essendone il Capitolo che semplice depositario.

Che il Comune abbia sempre pensato a tutto quanto occorreva sia alla manutenzione e conservazione del tempio come per le suppellettili ed arredi sacri, campane, cera ecc. emerge precisamente da tutti i conti da esso prodotti.

Che nel 1897 moriva il penultimo dei canonici della chiesa Don Gerolamo Bianchi, ed allora il Comune fece domanda al pretore per l'apposizione dei suggelli agli armadi contenenti i paramenti ed arredi sacri, e la apposizione fu eseguita il 19 febbraio 1897, su domanda sempre del sindaco il pretore con suo decreto 11 marzo 1897, ordinava la rimozione dei suggelli e delegava il notaro Isola per tale atto, nonchè per l'inventario, non solo di quanto si conteneva negli armadi ma anche di quant'altro si trovava nella chiesa ex Colleggiata e locali annessi, trattandosi di proprietà comunale destinata al culto. La rimozione e l'inventario furono fatti a ministero del notaro Isola di cui all'atto 2 aprile 1897 e all'atto 4° è detto:

« Il rappresentante del Comune avvocato Vernetti *rimette e consegna a*

mani del canonico Bianchi Giovanni Battista a vista e presenza del notaro e dei testimoni le chiavi della nicchia del tesoro e dell' archivio, ed il canonico Bianchi *accetta la custodia ed il deposito predetto nello interesse del Municipio, obbligandosi a conservare tutto quanto sopra e rappresentare ad ogni richiesta al Municipio.*

Prima della chiusura dell'atto il canonico Bianchi fa presente all'avvocato Vernetti come esso tenga anche due grosse chiavi con catenella dono della città alla B. V. e coll'annuenza del rappresentante il Comune il canonico Bianchi dichiara che pure di queste si rende custode e depositario per il Municipio. Che nel settembre 1897 il Comune di Novi-Ligure conveniva avanti il Tribunale il Demanio dello Stato e il Fondo per il Culto per tenerli al rimborso a favore del Comune della somma da questo pagata per concorrere alle spese di ufficiatura della chiesa ex Collegiata ed ai pesi delle pie fondazioni nonchè ai singoli canonicati in quella città che verrà liquidata e a dover provvedere per lo avvenire a loro spese tanto della ufficiatura, quanto dello adempimento delle fondazioni, fissando per l'ufficiatura precise norme e modalità.

Che questo Tribunale con sua sentenza 5 Luglio 1899 poneva fuori causa il Demanio dello Stato e dichiarava dovere il Fondo Culto, come successore della Cassa Ecclesiastica provvedere a tutte sue spese alla Congrua Ufficiatura della chiesa ex collegiata, quando tale ufficiatura non potesse in tutto od in parte aver luogo ad opera dei canonici ancora viventi, e lo condannava dopo la morte dell'ultimo canonico a corrispondere al Municipio la somma di lire 3000 annue per l'ufficiatura e respingeva la domanda del rimborso.

Appellavano da questa sentenza il fondo culto ed in via incidentale il municipio e la corte d'appello con sua sentenza 8 giugno 1900 accoglieva l'appello principale, dichiarava prematura la domanda accolta con la appellata sentenza e assolveva il fondo culto dalla osservanza del giudizio riguardo allo stesso, rigettava l'appello incidentale e confermava nel resto l'appellata sentenza.

Che posteriormente avvenne un accordo fra il municipio di Novi-Ligure ed il Fondo per il culto, questi si obbligò di passare a quello l'annua somma di lire mille per l'ufficiatura della chiesa.

Che nell'undici marzo 1901 moriva l'ultimo canonico Bianchi Don Giovanni Battista, e Bianchi Alfonso fratello ed erede del defunto, prima in via amichevole e poi con diffida legale 25 marzo 1901 invitava il Comune e l'autorità ecclesiastica a prendere in consegna entro un perentorio termine la chiesa gli arredi e tutto quanto era stato consegnato al di lui defunto fratello, con l'atto rogato Isola del 2 aprile 1897.

Che nell'undici aprile 1901 veniva stipulata una scrittura privata fra il conte Ingolotti quale rappresentante il Municipio e don Cei Carlo parroco di S. Nicolò delegato dal Vescovo di Tortona per amministrare ed ufficiare provvisoriamente la chiesa ex collegiata, ed in attesa di un accordo definitivo fra le parti, fu stipulato quanto appreso.

1° « *In via affatto provvisoria l'erede « Bianchi consegna la chiesa e quanto « in essa si contiene ai rappresentanti « del Comune e del Vescovo, salvo i di- « ritti dei terzi come loro possano com- « petere lasciando impregiudicati i di- « ritti del Comune e del Vescovo af- « fermandosi che gli arredi e tutti gli « oggetti di valore esistenti nella chiesa « già Collegiata sono di spettanza e di « proprietà d'essa ad uso della quale « dovranno servire in perpetuo senza « che nessuno mai per qualsiasi mo- « tivo possa nemmeno temporaneamen- « te distrarre detti oggetti ed arredi « dalla loro sacra destinazione.*

2° « *Sempre in via provvisoria e salvo « quanto sopra le chiavi delle doppie « serrature dei locali ed armadii con- « tenenti gli arredi ed oggetti di valore « sono tenute da una parte dal Comune*

« *dall'altra dal delegato vescovile in* « *modo che non si possa usare degli* « *oggetti ed arredi, senza l'intervento* « *di ambedue i tenutari delle chiavi* ».

Che dopo ciò si iniziarono pratiche per venire ad un definitivo accordo, ma nulla poterono condurre, per cui il Consiglio con deliberazione 3 giugno 1901 dichiarava di ritenersi sciolto da qualsiasi vincolo verso il Vescovo di Tortona, intendendo di reclamare colla restituzione delle chiavi da esso detenute la ripristinazione dello *statu quo ante*, ed il pieno riconoscimento dei suoi diritti di proprietario del Tempio. — Che il Vescovo di Tortona a tale deliberazione rispondeva col suo decreto 15 giugno 1901-col quale delegava il parroco di S. Nicolò Cei Don Carlo all'amminstrazione spirituale ed economica della chiesa ex collegiata con ritenerne le chiavi e sopraintendere all'ufficiatura di detta chiesa.

Che il Consiglio comunale con deliberazione 21 giugno 1901-decideva di convenire in giudizio il Vescovo di Tortona ed il suo delegato per tenerli all'osservanza degli obblighi derivanti dalla scrittura privata 11 aprile 1901.

Che con citazione 1. agosto 1901-il Municipio di Novi conveniva il Vescovo di Tortona ed il di lui delegato Cei Carlo nanti questo Tribunale e dopo premesso la narrativa di fatto conchiudeva perchè fosse dichiarato non sussistere alcuna efficacia ed in ogni caso essere cessato ogni effetto dello accordo precario relativamente alla chiesa ex collegiata fra la Giunta municipale di Novi-Ligure il Prevosto Don Carlo Cei ed il Vescovo di Tortona e di cui nella scrittura privata 11 aprile 1901 e conseguentemente dichiarare tenuti e condannare ove d'uopo solidamente il Vescovo ed il Prevosto a dovere immediatamente consegnare le chiavi della chiesa da essi detenute, nonchè l'archivio, gli arredi, il tesoro e tutto quanto nella medesima trovasi esistente, e di ritornare al Municipio di Novi-Ligure ogni cosa sotto le pene che di diritto e senza pregiudizio di ogni altro diritto che al Municipio competere potesse; dando alla sentenza la provvisoria esecuzione e condannando i convenuti in solido nelle spese di lite. Il tutto previa dichiarazione non ostare a quanto sopra il preteso decreto vescovile 15 giugno 1901 ed essere il medesimo improduttivo di qualsiasi effetto giuridico nei rapporti del Municipio e previa altresì ove d'uopo la dichiarazione dei diritti esclusivi del Comune alla pertinenza, alla custodia ed alla ufficiatura della chiesa di cui si tratta salva la vigilanza sacramentale del vescovo di Tortona.

Che nel quindici agosto 1901 si costituiva il procuratore per i convenuti. — Che con comparsa 18-settembre 1902 il procuratore dei convenuti, dopo premesse varie considerazioni sia sulle pratiche di accordo sia nel merito, conchiudeva chiedendo la assoluzione dei suoi clienti dalle attrici domande o quantomeno dall'osservanza del giudizio, ed in via riconvenzionale che fosse condannato il Municipio alla pronta consegna delle chiavi sotto pena di esservi astretto col braccio della forza. Che con successive comparse le parti sostenevano le reciproche loro ragioni concludendo ciascuna come fu già riportato ed i convenuti eccependo anche la improcedibilità del giudizio inquantochè l'attore colla sua domanda avrebbe cumulato il possessorio col petitorio. Che all'udienza 25 marzo 1903 le parti si scambiarono le rispettive comparse conclusionali e dopo ampia discussione chiesero sentenza. Che il Tribunale poneva la causa in deliberazione.

In Diritto: Attesochè i convenuti innanzi tutto oppongono una pregiudiziale asserendo essere improcedibile il giudizio promosso dall'attore per avere lo stesso cumulato le azioni possessoria e petitoria, è da vedersi se tale eccezione sia o no fondata.

Il documento dal quale scaturisce l'azione che si vuole promuovere è l'atto introduttivo del giudizio o in altri termini la domanda, ed esaminando questa si vede chiaramente che in essa non si parla che d'un diritto,

non vi à alcuna parola che adombri menomamente l' idea del possesso trattandosi di un diritto è chiaro che l'azione voluta promuovere dall'attore non è già possessoria, ma petitoria e non vi è affatto il cumulo opposto dai convenuti; del resto nemmeno i convenuti sono convinti di tale loro eccezione, perchè colla loro domanda riconvenzionale che è essenzialmente petitoria non sarebbero stati logicamente coerenti.

Nella domanda non vi ha traccia di possesso, dunque l'azione promossa è interamente petitoria, e la pregiudiziale dei convenuti deve dal Collegio rigettarsi per essere infondata sia in fatto che in diritto.

Attesochè entrando ora nel merito della questione osserva essere affatto inutile occuparsi delle disposizioni del diritto romano e del canonico, inquantochè meno poche cose delle quali nella fattispecie non si tratta affatto, tutto il resto della materia è regolato dal codice civile e dalle leggi speciali eversive. — Del resto anche per il diritto canonico le *res sacrae* non sono *res nullius*, potendo appartenere non solo di fatto ma anco di diritto a corpi morali ecclesiastici e laicali ed anche a privati colla ragione di usarne conformemente alla consacrata loro destinazione. La ragione vera e giuridica per la quale certe cose, quantunque possedute da coloro cui legittimamente appartengono, si dicono e sono *extra commercium* e perciò inalienabili ed imprescrittibili, sta nella destinazione loro ad un servizio e ad un uso pubblico universale, il quale servizio ed uso possono venire a cessare per la stessa autorità che li aveva decretati, ed anche venire aboliti per la distruzione delle cose stesse, ed allora cessata la causa cessa l'effetto ed in conseguenza rientrano sotto le regole della ragione privata.

Non può mettersi in dubbio che anche la chiesa non sia un bene se bene è tutto ciò che si desidera come utile e conveniente e posseduto crea tranquillità a sè e secondo la sua natura anche all'umano consorzio o almeno a quella parte cui è utile e conveniente. Anche la chiesa edificio, adunque è un bene in commercio nel significato giuridico, un bene che ha causa nel sentimento religioso e sua estrinsicazione. Unica limitazione è quella di rispettarne la destinazione, cosìchè sia disponibile solo quando essa cessi, poichè l'incommerciabilità è tutto affatto contingente siccome quella che dipende dalla facoltà di far cessare a piacimento la destinazione e l'uso sacro, ed una contingenza ed una eventualità non possono mai esser fondamento di principii in via assoluta; e che conservato l'uso sacro è possibile il suo esercizio, tutto il resto del bene Chiesa può essere oggetto di scambio di rapporti e di diritti civili. La chiesa come edificio è una *res* che appartiene a qualcuno, e questo può essere lo Stato, la Provincia, il Comune, ecc.; secondo il diritto pubblico italiano ora vigente le sole parrocchiali o cattedrali o meglio le parrocchie ed i vescovadi sono enti morali con diritto di avere un patrimonio proprio, tutti gli altri edifizi adibiti al culto non costituiscono affatto enti morali. Nel caso in esame la chiesa ex collegiata è dessa parrocchiale? No, essa non fu mai parrocchia, ciò risulta da tutti i documenti prodotti dalle parti e da un documento prodotto dai convenuti, emerge che un tempo il Capitolo avrebbe voluto che la collegiata diventasse parrocchia, ma contro tale aspirazione insorsero le tre parrocchie della città opponendosi e nulla quindi ottenne il Capitolo. Non essendo la chiesa suddetta parrocchiale non è un ente a sè e quindi deve per necessità di cose appartenere a qualcuno. Non può certo pensarsi che possa appartenere, all'una o all'altra delle tre parrocchie di Novi, inquantochè essa fino dal suo inizio non ebbe mai nulla di comune con esse, anzi come risulta dai documenti prodotti ebbe delle preminenze sulle altre parrochie; infatti in alcuni documenti si legge che spettava alla Collegiata il distribuire l'olio santo ai

parroci, le campane delle altre chiese non potevano suonare prima di quelle della Collegiata per annunciare la risurrezione del Cristo, e così tanti altri privilegi sulle altre chiese; eminente sulle altre era considerata tale chiesa anche dal vescovo di Tortona, il quale negli anni 1668 e 1778 amministrò in detta chiesa la cresima ai novesi delle tre parrocchie e preminenza ebbe sempre la ex-collegiata non soggezione alle altre parrocchie, e quindi a nessuna di queste può essa appartenere. Non havvi altro ente ecclesiastico, fabbriceria, confraternita o altro dissimile a cui questo tempio si possa attribuire. Apparterrà quindi il Vescovo al Comune? Non crede il Collegio che si possa dichiarare che la ex-Collegiata appartenga al Vescovo di Tortona non avendo egli provato affatto coi documenti prodotti che ne sia in qualche modo proprietario. E' vero che nelle visite pastorali egli esamina lo stato in cui si trovano il tempio, le suppellettili, gli arredi, i mobili della chiesa, suggerisce il modo di conservarli e da norme per la loro custodia e manutenzione, ma non ha prodotto verun documento dal quale apparisca come esso abbia con suo denaro pensato alla manutenzione sia del tempio, sia delle suppellettili ed arredi sacri.

Eliminati così tutti gli enti ai quali avrebbe potuto appartenere la chiesa in esame, non rimane più che il Comune. Ha provato il Comune di essere il vero e solo proprietario della chiesa ex-collegiata? Tutti documenti prodotti dall'attore nel loro complesso provano ad esuberanza tale suo diritto di proprietà della chiesa.

Abbiamo già veduto nella narrativa di fatto come allorquando fu soppresso il Capitolo per la legge del 29 maggio 1855 all'epoca della presa di possesso dei beni del Capitolo nell'agosto 1865, chi insorse contro la soppressione è il sindaco di Novi avv. Cattaneo e nel 1897 è il Comune che agisce contro il Fondo culto per ottenere continuata la ufficiatura del maggior tempio cittadino, col decoro e lustro dei passati tempi e la sua domanda fu accolta da questo tribunale. La Corte dichiarò prematura la domanda del comune ed allora questi scende a patti col Fondo culto, e questi gli cede la chiesa ex Collegiata obbligandosi a passargli annualmente lire mille per la ufficiatura del tempio.

Altra prova della proprietà della chiesa nel Comune si ha nel certificato del cassiere municipale 1° ottobre 1901, da cui emerge che il Comune ha sempre riscosso gli affitti dei locali facenti parte della Collegiata, meno quelli destinati alle spese di culto.

Altre prove sono date dal fatto di trovarsi lo stemma della città sulla porta principale esterna del tempio e nell'interno sul sommo della navata maggiore, e dagli atti del Capitolo il quale per ogni spesa si rivolge alla magnifica Comunità ed allor quando si eleggono i padri coscritti al più anziano di essi fa omaggio delle chiavi del tesoro, chiavi che venivano restituite al Capitolo colla formula *che sono ben custodite;* e tale cerimonia che ha grandissimo valore, checchè ne dicano in contrario i convenuti esisteva prima del 1791 perchè nell'atto del 1 maggio 1791 si legge: « Seguendo la consuetudine di qualche anno » la consegna delle chiavi in quei tempi in cui tutto era simbolo, voleva dire che i canonici riconoscevano nei rappresentanti la Comunità i padroni della chiesa da loro ufficiata.

L'ultimo atto che prova come il Comune sia proprietario del tempio è quello di remozione dei suggelli e d'inventario 2 aprile 1897 rogato Isola e della conseguente consegna all'ultimo dei canonici Bianchi don Giov. Batta della chiesa e di tutto quanto in essa conteneva; consegna e custodia accettata dal detto canonico come emerge da quanto si è detto nella narrativa di fatto.

Da questo atto emerge chiaramente come l'ultimo canonico fosse convinto che il Comune era proprietario di tutto dai primordi quindi fino a quest'epoca i canonici furono tutti convinti che la chiesa e quanto in essa si conteneva

era del Comune e che essi tenevano ogni cosa come depositari della Comunità.

Non può ammettersi quanto sostennero i convenuti che cioè il canonico Bianchi don Giov. Battista così si comportò per condiscendenza verso il Comune, perchè è indubitato che se il canonico Bianchi fosse stato persuaso che sul tempio e sulle cose in esso contenute avesse avuto un qualche diritto il Vescovo non avrebbe tralasciato di farlo intervenire oppure avrebbe fatto opposizione; dal momento che nulla di tutto ciò ha fatto vuol dire che esso pure riconosceva come avevano riconosciuto i suoi antecessori il diritto del Comune.

La scrittura privata del 1901 era di indole precaria; lo dimostrano le parole con cui ha principio « in via affatto provvisoria » il *modus vivendi* fino ad un accordo fra Vescovo e Comune. L'accordo non fu possibile raggiungere ed al Collegio nulla importa se questo non avvenne per colpa di uno o dell'altro contendente perchè tale fatto non ha veruna importanza sulla decisione della controversia.

Quel precario era rispettato dal Comune, chi lo violò fu il Vescovo col suo decreto 15 giugno 1901, e se esso riteneva avere dei diritti da far valere contro il Comune doveva adire i tribunali, ma non avrebbe mai dovuto emettere quel decreto perchè venne a far giustizia da sè, il che non è permesso. Il decreto suddetto non può avere nei riguardi del Municipio verun effetto giuridico esso è un atto che non vale nulla; al Tribunale avrebbe dovuto rivolgersi il Vescovo se credeva avere dei diritti sul tempio, egli come Vescovo non aveva veste veruna da potere emanare un provvedimento al quale il Municipio dovesse sottostare. Sul tempio egli avrà come capo della diocesi la vigilanza sacramentale, ma all'infuori di questa nulla gli può e deve competere.

Di fronte a quanto si è dimostrato è ovvio che il precario non ha più ragione di esistere perchè della chiesa è solo ed unico proprietario il Comune.

Per il fin qui detto quindi sono da accogliersi intieramente le conclusioni spiegate dal Comune di Novi-Ligure.

Quanto alle spese queste seguono la soccombenza e saranno quindi tenuti a pagarle solidariamente fra loro i convenuti.

Non è da far luogo alla domanda della provvisoria esecuzione non avvisandosi nella causa gli estremi di cui l'art. 363 codice procedura civile.

Per questi motivi, il Tribunale ecc.

Tribunale di Chiavari.

9 settembre 1902.

Pres. ed *Est.* PITTATORE.

Prato c. *Isetti.*

Successione testamentaria — Condizione di vedovanza — Matrimonio religioso — Non importa violazione della condizione.

Il matrimonio religioso contratto dalla vedova non costituisce violazione della condizione di vedovanza apposta dal marito nel suo testamento (1).

La prima indagine a farsi è quella di vedere se la Rossi Angela sia decaduta dalla qualità di erede del Prato Giovanni fu Paolo, per avere essa contratto matrimonio solamente religioso con Isetti Teodoro, mentre la eredità il Prato gliela aveva lasciata a condizione che si mantenesse in abito vedovile, dichiarando nullo ed irrito il suo testamento se passerà a seconde nozze.

A questo proposito il Tribunale non

(1) Veggasi in senso contrario la sentenza della Corte di appello di Trani 3 aprile 1903, riferita a pag. 651, vol. XIII, colla nota ivi.

ignora come sia stata variamente dibattuta la questione se il matrimonio semplicemente religioso possa essere considerato come causa di decadenza da una liberalità condizionata alla persistente vedovanza, e come dottrina e giurisprudenza talora siano state per l'affermativa, ritenendo che il testatore ha voluto in certo modo conservare come cosa esclusivamente sua anche oltre tomba, la persona che aveva posseduta in vita; talora per la negativa, non potendo la legge civile sanzionare una decadenza da un diritto che può trovar tutela solamente nella legge civile, per un fatto cui la legge stessa non riconosce e non accorda nessun valore; e talora, quasi seguendo una via di mezzo fra le due opposte opinioni, ammettendo la decadenza quando si abbia la prova che il testatore, imponendo la condizione di vedovanza, ha voluto considerare, non solamente il matrimonio celebrato secondo la legge civile e da questa unicamente riconosciuto, ma ancora il matrimonio celebrato col solo rito religioso.

Ma sa pure il Tribunale che, se la prima di queste opinioni può confortarsi con considerazioni di lirica sentimentale, difficilmente trova a suo sostegno giuridiche considerazioni; e la stessa sentimentalità si infrange troppo crudamente quando si rifletta che il desiderio di conservare a sè solo, anche oltre tomba, la persona che già fu compagna in vita, può essere frustrato da qualunque unione libera e turpe a che la persona beneficata godrebbe delle sostanze lasciatele, pur gettando nel fango il nome e la memoria del suo benefattore e servendosi anzi ad infamarlo dello stesso beneficio che ha ricevuto.

La seconda opinione invece, quella che ritiene che il matrimonio semplicemente religioso non può far cessare la condizione di vedovanza prevista dall'art. 850 codice civile ultimo capoverso, si fonda sopra giuridiche ragioni.

Anzitutto è giuridico ritenere che colui che nel pieno esercizio dei suoi diritti civili compie un atto solenne della vita civile, quale è il testamento di cui sa che unicamente nella legge civile può trovare la sanzione e la protezione, non condizioni la sua volontà se non che a quelli atti pei quali vi sia una sanzione giuridica nella legge; e poichè la legge civile non riconosce che il solo matrimonio celebrato nelle forme stabilite da essa, non accordando alcuna efficacia al matrimonio semplicemente religioso, ne consegue che atto a violare la condizione di vedovanza che la legge ammette, non può essere che il matrimonio riconosciuto dalla legge, e non qualunque altra unione che la legge non riconosce produttiva di giuridici effetti.

E' sempre un omaggio al principio: « quod nullum est, nullum producit effectum », e sarebbe antigiuridico che si potesse invocare contro ed in danno della Rossi quel fatto stesso che essa non potrebbe mai invocare di fronte ai Tribunali italiani per ricavarne qualche utile conseguenza a suo vantaggio.

Aggiungasi che l'art. 850 codice civile parla di *nozze* e di *vedovanza;* e che le stesse parole sono adoperate nel suo testamento dal Prato Giovanni. Ma niuno dubita che nel sistema della legge italiana, *nozze* siano solamente quelle che si fondano sul consenso liberamente e legalmente manifestato; « nuptias non concubitus sed consensus facit », e se sia vero che anche il matrimonio religioso ha per sua base il consenso dei coniugi, manifestato in forme stabilite dai sacri canoni, è vero altresì che di questo consenso a norma dei sacri canoni il legislatore civile non si è occupato, e non vi accorda alcuna sanzione. Così pure la qualità di vedova riconosciuta dalla legge civile non si ha che da colei che per morte si vede separata dal marito cui erasi legalmente congiunta, e si perde solo quando si passi a nuovo matrimonio le-

gale; e ciò è tanto vero che il solo matrimonio religioso non priva una madre di quei diritti e poteri che per legge ha sulla prole, durante la vedovanza, e sui beni della prole stessa.

Del resto non deve dimenticarsi che la disposizione dell'art. 850 codice civile ultimo capoverso è una condizione restrittiva della libertà personale; non può quindi ammettere una interpretazione estensiva a casi non apertamente e chiaramente indicati dal legislatore.

E tanto più deve seguirsi questo principio, trattandosi di una condizione della quale, anche i più reputati trattatisti (Ricci), affermano non esservi alcun fondamento giuridico, e neppure una ragione di convenienza ogni qualvolta non vi sia prole, come nel concreto non vi è .

Ed è in questo senso che va ogni giorno più affermandosi la patria giurisprudenza coi suoi pronunciati, e questo Collegio non crede doversene scostare.

Nè potrebbe indurlo in contrario avviso la terza opinione cui si è superiormente accennato, quella cioè che vorrebbe ritenere potersi violare la condizione di vedovanza anche col solo matrimonio religioso, ogniqualvolta fosse dimostrato dal preciso tenore del testamento, o da altre prove che emergessero dalla causa o che si potessero addurre, che il testatore intendeva precisamente impedire al coniuge superstite anche il matrimonio religioso.

A prescindere dal rilevare che in questa causa di tal volontà del testatore non si ha, nè fu offerta prova qualsiasi, sorgerebbe nel Tribunale grave dubbio che la condizione del divieto di matrimonio religioso, anche quando fosse espressa, possa considerarsi come condizione validamente apposta, e non debba piuttosto considerarsi come una di quelle condizioni che nel disposto dell'art. 849 codice civile si hanno per non apposte nei testamenti.

Nello stato attuale della nostra legislazione, essendo in vigore la separazione della Chiesa dallo Sato; la proibizione di un matrimonio semplicemente religioso si riduce alla proibizione di un sacramento della religione cattolica; e non è certo necessario dimostrare che questa si risolverebbe in una violazione della libertà di coscienza, e come tale appunto da doversi considerare come non apposta e priva di qualsiasi giuridico effetto.

E se per le premesse considerazioni si deve concludere che il matrimonio solamente religioso non viola la condizione di vedovanza ai sensi dell'art. 850 codice civile ultimo capoverso, bisogna accettare la conseguenza che nel caso in esame non può dichiararsi decaduta dalla qualità di erede di Giovanni Prato la vedova di lui Angela Rossi che matrimonio, solamente religioso, ha contratto col Teodoro Isetti. (*Omissis*).

IL FONDO PEL CULTO E L'ADEMPIMENTO DEGLI ONERI RELIGIOSI (1)

I.

Cassazione di Roma.

4 luglio 1903.

Pres. Caselli, P. — *Est.* De Aloisio.

P. M. Carlucci (concl. conf.).

Fabbriceria della Basilica di S. Michele in Pavia c. *Demanio.*

Fondo pel culto — Oneri inerenti ai beni — Oneri religiosi annessi alle fondazioni soppresse — Adempimento — Azione della parrocchia.

Gli oneri inerenti ai beni, *di cui parla l'art. 28, n. 1, della legge 7 luglio 1866, e che il Fondo pel culto è tenuto a soddisfare, sono non solo quelli di natura civile, ma anche i pesi religiosi, di celebrazione di messe o di altre funzioni sacre, imposti alle pie fondazioni soppresse.*

L'ente parrocchia *ha diritto di esigere dal Fondo pel culto l'adempimento dei pesi religiosi* secundum tabulas *per maggior lustro e decoro della chiesa cui è preposto ed in cui le sacre funzioni volute dai fondatori devono celebrarsi.*

Con libello 27 marzo 1901, la fabbriceria della Basilica di S. Michele in Pavia convenne innanzi al Tribunale locale le Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto domandando che si dichiarasse irrita e nulla la presa di possesso che, in base alle leggi di soppressione, fu eseguita dal Demanio il giorno 12 dicembre 1898, dei due lasciti *Beccaria* e *Sabbadini (o Giardini)* esistenti nella chiesa suddetta; ed in sott'ordine si dichiarasse tenuto il Fondo pel culto alla osservanza *specifica*, conforme alle tavole di fondazione, degli *oneri di culto* annessi a quei legati dalla presa di possesso in avanti, mercè versamento ad essa fabbriceria delle somme necessarie a tal'uopo.

Codeste domande furono pienamente respinte dal Tribunale e poscia, con sentenza 28 luglio 1901, dalla Corte di appello di Milano.

Contro tale sentenza, limitatamente al capo in cui anch'essa affermò non dovere il Fondo pel culto adempiere « *in forma specifica gli oneri di cui sopra* », la fabbriceria ha interposto ricorso per cassazione, dicendo violati gli articoli 28, n. 1, della legge 7 luglio 1866, e 22 della legge 15 agosto 1867, sulla liquidazione del patrimonio ecclesiastico.

In diritto. Meritevole di accoglienza è il proposto ricorso.

La Corte di merito ritenne, e pose a fondamento della sua decisione, che « gli *oneri inerenti ai beni* di cui parla il citato articolo 28 (richiamato nel 22 della legge successiva) non sono che quelli *di natura civile*, costituenti debiti *(aes alienum)* degli enti soppressi *in favore di terzi;* e non anche i *pesi religiosi*, di celebrazione di messe ed altre funzioni sacre, *imposti* (come ammette nella specie la sentenza medesima) *dalle pie fondazioni* e gravanti perciò anch'essi *sui beni* ».

Ora una simile interpretazione (come questo Supremo Collegio, abbandonata la sua primitiva giurisprudenza, ha ormai da più anni costantemente, in casi analoghi, proclamato) contraddice sì alla parola che al pensiero della legge.

Imperocchè gli oneri di cui questa a preferenza doveva occuparsi, trattandosi di *enti di culto*, erano precisamente quelli aventi per oggetto l'esercizio del culto, ed è quindi assurdo il pensare che, proprio essi, sieno esclusi dalla lata e *generica* locuzione dalla legge adoperata.

(1) Veggasi lo studio pubblicato in questa dispensa, pag. 1-25.

Nè meno patente è che sia un interesse legittimo e tutelabile con azione giudiziaria, quello dell'*ente parrocchiale conservato* ad esigere che l'adempimento degli oneri in questione non venga lasciato in balìa della pubblica Amministrazione, ma si compia, *secundum tabulas*, per il maggior lustro e decoro della *chiesa cui esso ente è preposto*, ed in cui le sacre funzioni volute dai fondatori devono celebrarsi; e per il maggior sviluppo e conservazione, *alle di lui cure commessi*, del sentimento religioso nella popolazione.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

II.

Cassazione di Roma.

26 agosto 1903.

Prs. Caselli, P. — *Est.* Niutta.
P. M. Quarta (concl. conf.).

Fondo pel culto c. *Fabbriceria parrocchiale di Oleggio.*

Fondo pel culto — Oneri religiosi annessi a fondazioni soppresse — Adempimento non in forma specifica — Scopo delle leggi di soppressione — Art. 11, 28, 30 della legge 7 luglio 1866 — Volontà dei fondatori.

Il Fondo pel culto non ha l'obbligo di adempiere, nella forma prescritta dalle tavole di fondazione dei singoli enti soppressi, gli uffici di culto che costituivano la finalità dei medesimi; nè ha l'obbligo di corrispondere, in caso di trasgressione, a coloro che reclamano l'adempimento di tale obbligo, l'importo della spesa occorrente (1).

Le leggi di soppressione coll'abolizione dei benefizi semplici, cappellanie e qualunque altra istituzione con carattere di perpetuità qualificata come fondazione per oggetto di culto, non ebbero l'intendimento di perpetuare sotto altra forma le medesime istituzioni, attribuendo al Fondo pel culto la cura di provvedere all'osservanza formale di quanto fosse richiesto perchè corrispondessero all'antico loro scopo (2).

Il Fondo pel culto, per rispondere ai fini della propria istituzione, deve provvedere ai bisogni generali del culto destinando le attività di cui dispone a quelle spese e a quel servizio che nei medesimi riguardi del culto richieggono di essere a preferenza soddisfatti (3).

Gli articoli 11, 28 e 30 della legge 7 luglio 1866 si riferiscono agli oneri di natura patrimoniale che si risolvono in obbligazioni pecuniarie o in prestazioni materiali in favore di terze persone, e non già agli atti e alle funzioni di culto il cui adempimento costituisce o lo scopo della fondazione o un'obbligazione degli istituti religiosi (4).

Non può avere alcuna efficacia la volontà dei pii fondatori, che prescrissero determinate opere di culto, in confronto delle leggi di soppressione le quali, coll'abolizione di istituti e fondazioni ritenute non più corrispondenti alle esigenze dei tempi, non potettero aver conservato al tempo stesso le finalità a cui esse miravano (5).

Che con testamento dei 22 maggio 1902 Giovanni Battista Colombo fondò nella chiesa di S. Michele in Oleggio due benefizi a ciascuno dei quali era annesso l'obbligo della celebrazione di una messa quotidiana in detta Chiesa.

Che soppressi cotesti benefizi per effetto della legge 29 maggio 1855, pubblicata negli Stati Sardi, vennero i beni rilasciati in favore di patroni, rimanendo assegnati alla Cassa ecclesiastica due stabili e due tinelli del complessivo valore di lire 7742, ed eseguita poscia la vendita degli stabili ne fu ricavato il prezzo di lire 3252.

Che con atto del giugno 1901 la fabbriceria parrocchiale di Oleggio convenne l'Amministrazione del Fondo pel culto ad oggetto di far dichiarare di essere essa obbligata ad adempiere, nella forma prescritta dal fondatore, gli oneri risultanti dal suindicato testamento.

Che il Tribunale, accogliendo la domanda, condannò la convenuta a corrispondere alla fabbriceria, per il detto

---

(1-5) Veggasi la sentenza annullata della Corte di appello di Torino 17 settembre 1902 nel volume precedente, pag. 46.

scopo, l'annua prestazione di lire 352.24, e la Corte di appello di Torino, confermando l'obbligo del Fondo pel culto di adempiere in forma specifica la disposizione del fondatore dei due benefizi, ridusse a lire 117.07 l'importare netto dell'annua prestazione dovuta alla fabbriceria.

Che l'Amministrazione ha fatto ricorso contro cotesta sentenza chiedendone l'annullamento per violazione degli articoli 4 e 24 della legge 29 maggio 1855, 11, 25, 26, 27, 28 della legge del 7 luglio 1866, e 2, 22 della legge 15 agosto 1867.

Che la questione proposta col presente ricorso si aggira intorno al punto di sapere se il Fondo pel culto possa essere astretto ad adempiere in forma specifica gli oneri di culto che, o costituivano lo scopo delle soppresse fondazioni, o rappresentavano degli obblighi imposti nei titoli onde pervennero i beni agli enti e alle corporazioni religiose abolite.

Che a risolvere la questione in senso affermativo nessun valevole argomento può trarsi dall'art. 11 della legge 7 luglio 1866 nel quale è detto che gli oneri inerenti ai beni, i quali non importino condominio, s'intenderanno trasferiti sulla pubblica rendita da iscriversi in favore del Fondo pel culto in corrispondenza della rendita dei beni devoluti al Demanio; e neanche giova allegare l'art. 28 della legge medesima, il quale, nel determinare i diversi carichi che incombono al Fondo pel culto, pone in primo luogo gli oneri inerenti ai beni trasferiti sulla pubblica rendita anzidetta a norma dell'art. 11.

Che la legge, parlando nei citati due articoli di oneri inerenti ai beni, intese riferirsi agli oneri di natura patrimoniale che si risolvono in obbligazioni pecuniarie, o in prestazioni materiali in favore di terze persone, e non già agli atti e alle funzioni di culto il cui adempimento costituisse, o lo scopo della fondazione, o una obbligazione degli istituti religiosi dai quali provennero i beni.

Che questo concetto si ricava non solo dalla espressione adoperata di oneri inerenti ai beni, la quale espressione ha il manifesto significato di diritti costituiti in favore dei terzi sui beni ad altri trasmessi, per cui rimanga diminuito il valore dei beni stessi, ma risulta eziandio dall'aggiunta contenuta nello stesso articolo, colla quale si dichiara che gli oneri ivi accennati non sono quelli che importino condominio.

Che si volle in tal guisa contrapporre alle ragioni di condominio sui beni devoluti al Demanio, le quali non potevano esser pregiudicate dal fatto dello incameramento, o della conversione, tutte le altre ragioni, che sebbene anch'esse di carattere patrimoniale potevano tuttavia essere trasferite sulla pubblica rendita, cessando di gravare sui beni in natura, senza che venisse per questo menomamente alterata la sostanza del diritto spettante ai terzi.

Che se le citate disposizioni della legge del 1866 non prestano alcun fondamento all'assunto accolto dalla Corte di merito, l'assunto medesimo debbasi ritenere del tutto inconciliabile colle ragioni che hanno presieduto alla istituzione del Fondo pel culto e coi fini ad esso assegnati dalla legge.

Che il detto fondo fu creato per provvedere alle molteplici e svariate esigenze del culto cattolico, in quanto esse importassero oneri gravanti sul bilancio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, per sopperire alle insufficienti congrue delle parrocchie povere, per fornire le pensioni ai membri delle disciolte corporazioni religiose e per concorrere, con certe date condizioni, anche ad opere d'istruzione e beneficenza.

Che il patrimonio assegnato al Fondo pel culto per attendere a tutti cotesti uffizi è rappresentato principalmente da tutto ciò che fu il prodotto dell'incameramento e della conversione dei beni provenienti dalle abolite corporazioni religiose e degli enti morali soppressi nella misura e colle limitazioni dalla legge stabilite.

Che ora non si comprende come potrebbe il Fondo pel culto rispondere ai fini della sua istituzione se il primo ed assorbente suo compito dovesse essere quello di procurare l'adempimento di tutti quegli atti e pratiche di culto che sono prescritti nelle tavole di fondazione degli enti soppressi, e nelle disposizioni in favore degli aboliti istituti religiosi, massime ponendo mente che nella maggior parte dei casi la destinazione data dai fondatori e dai donatori alle rendite dei beni consisteva appunto nella celebrazione di determinati atti di culto.

Che in siffatta guisa, oltre al rimanere vincolate al di là di ogni giusta misura le attività disponibili del Fondo pel culto ad opere che meno rispondano alle proprie e più gravi esigenze della religione dominante, alle quali intese lo Stato provvedere mediante la detta istituzione, verrebbe la medesima gravata di una molteplicità di oneri e di funzioni disadatte al suo ufficio, come sarebbero quelle di procurare, sotto la propria vigilanza e per mezzo di sacerdoti da essa incaricati, l'adempimento degli atti di culto prescritti nei tanti titoli di fondazione o di disposizione di beni in favore degli enti soppressi.

Che ammesso invero di dovere il Fondo pel culto adempiere in forma specifica i diversi oneri religiosi dovrebbe esso curarne direttamente la esecuzione nominando e pagando i sacerdoti, e apprestando quanto altro abbisognasse; giacchè sarebbe in tutto da escludere la pretesa che in regola generale fosse il Fondo pel culto tenuto a corrispondere annualmente alle persone che potessero reclamare l'adempimento dell'obbligo una prestazione equivalente perchè lo eseguissero a proprie cure, nella quale ipotesi non vi sarebbe stata ragione perchè la corrispondente rendita non fosse stata dalla legge attribuita fin dal principio agli stessi istituti o persone che avessero avuto diritto di reclamarla, anzichè assegnarla al Fondo pel culto per doverla poi prestare ad altri che togliesse su di sè la cura di provvedere alla bisogna.

Che se per tanto spetta all'Amministrazione del Fondo pel culto di procurare direttamente l'esecuzione di quanto attenga ad officiature di chiese o adempimento di pie fondazioni che possano ritenersi assunte a carico dello Stato in conseguenza dell'abolizione degli antichi istituti, non può l'Amministrazione medesima nello esercizio di questa sua funzione essere sottoposta al sindacato e alla vigilanza di altri che non siano i supremi poteri dello Stato che ad essa affidava siffatto compito.

Che il citato art. 28 della legge del 1866, accennando agli oneri incombenti al Fondo pel culto, dichiara espressamente che esso vi provvede nella misura dei fondi disponibili, e ciò basterebbe a fare escludere qualunque pretesa di terzi interessati o di altri enti, la quale avesse per obbietto l'adempimento di questa o quella funzione, o atto di culto in base delle disposizioni dei fondatori, non potendosi ammettere che laddove i fondi mancassero, o fosse ritenuto necessario impiegarli in opere di maggiore e più generale interesse negli stessi rispetti del culto, si avesse di ciò a discutere in confronto dei reclamanti, obbligandosi l'Amministrazione a giustificare le deficienze del suo bilancio e a render conto del proprio operato.

Che se poi nell'art. 30 della stessa legge è anche dichiarato di non esser tenuto il Fondo pel culto, al pari delle Provincie e dei Comuni per il pagamento dei debiti, degli oneri, e di qualsiasi altra passività degli enti e corpi morali soppressi, ad un ammontare maggiore di quello risultante dalla rendita accertata nella presa di possesso, ovvero del capitale formato dal cento per cinque della rendita medesima; cotesta disposizione contempla anche essa come torna manifesto per la sua locuzione le vere passività pecuniarie la cui obbligazione non poteva essere subordinata alla misura della disponibilità dei fondi, quando fosse nel fatto accertato

l'esistenza di un valore ritratto dai beni su cui essa gravava, col quale potesse venire in tutto o in parte soddisfatta.

Che nel medesimo articolo si parla di pagamento da farsi dei debiti e delle passività, e ciò conferma di essere esso riferibile alle proprie obbligazioni di dare, mentre per gli oneri di culto l'obbligazione non potrebbe essere che quella di adempierli a cura e spese dell'Amministrazione, e non già di pagarne ad altri l'importare della spesa, sia collo sborso del corrispondente capitale, sia colla forma di prestazioni annuali.

Che l'essere tolta la possibilità di ogni azione all'effetto di ottenere l'adempimento specifico delle opere di culto si desume eziandio dall'art. 4 della legge 15 agosto 1867, col quale mentre sono conservati i privilegi e le ipoteche iscritte sui beni devoluti al Demanio, salvo a tener conto nella iscrizione della rendita in favore del Fondo pel culto della minor parte di valore che corrisponde agli interessi dei crediti, si dichiarano per converso estinti di pieno diritto i privilegi e le ipoteche iscritte a garanzia dei pesi inerenti alle fondazioni.

Che cotesta ultima disposizione non può essere spiegata colla considerazione che trasferiti i detti pesi sulla pubblica rendita fosse venuta meno la ragione di essere delle ipoteche che li garentissero; imperocchè se questo fosse stato l'intendimento della legge, anziche dichiararsi cessato di pieno diritto ogni loro effetto, si sarebbe disposto, come era ovvio e naturale, che le medesime ipoteche venissero anch'esse trasferite sulla pubblica rendita, la quale di tal vincolo era del tutto suscettiva.

Che si volle invece estinta la garentia come quella che riferivasi ad un diritto da cui nessuna azione giudiziaria poteva più sorgere; dappoichè la legge, istituendo un apposito fondo per provvedere alle svariate esigenze del culto, secondo quei fini di superiore e generale interesse che potevano reclamare l'intervento dello Stato, non potè avere l'intendimento di costituire la relativa amministrazione come una esecutrice ed una mandataria per conto di altri enti o di persone private coll'obbligo di rispondere verso i medesimi della più o meno esatta osservanza delle spese di culto specificate negli atti di fondazione.

Che non può aver qui alcun valore l'argomento tratto dalle considerazioni che non fosse lecito rendere frustranea la volontà formalmente espressa dai pii depositarii delle proprie sostanze, ovvero recare offesa agli interessi religiosi collegati all'adempimento di determinate spese di culto.

Che con simili argomenti riuscirebbe agevole togliere efficacia alla maggior parte delle disposizioni contenute nelle leggi di soppressione, dappoichè queste leggi hanno pur dovuto in più modi contrariare o modificare la volontà espressa dalle tavole di fondazione e negli altri atti di disposizione, togliendo via istituzioni che più non rispondevano alle condizioni dei tempi, o che si trovavano in contrasto colle nuove esigenze politiche ed economiche.

Che quindi la legge 15 agosto 1867 dichiarò aboliti i benefizi semplici, le cappellanie ecclesiastiche o laicali e tutte le istituzioni con carattere di perpetuità che sotto qualsivoglia denominazione o titolo fossero generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico; e fu ordinato che tutti i beni immobili di tali fondazioni passassero al Demanio coll'obbligo di iscrivere una corrispondente pubblica rendita in favore del Fondo pel culto, al quale vennero inoltre direttamente assegnati i canoni, i censi ed altre prestazioni formanti parte della dotazione degli enti soppressi.

Che in detta legge non si fa alcuna menzione dell'obbligo del Fondo pel culto di continuare ad adempiere i pesi di religione annessi alle fondazioni abolite, e soltanto nell'articolo quinto si accenna all'adempimento di tali pesi, se e come di diritto, per parte dei pa-

troni laicali che, secondo i casi, avessero rivendicato i beni od ottenuto il loro svincolo.

Che non potrebbesi ad alcun patto ammettere che nei pubblici riguardi, mentre sopprimevansi radicalmente tutte le dette fondazioni, se ne fosse poi voluta conservare la sostanza e la finalità, attribuendo ad un'amministrazione dello Stato l'incarico di adempiere nella precisa forma indicata negli atti di loro costituzione tutti gli ufficii e le opere di culto per i quali furono create; nè può ritenersi che fine della soppressione fosse stato quello soltanto di sciogliere la manomorta, giacchè a questo fine sarebbesi potuto altrimenti provvedere senza tor via le stesse istituzioni, e sarebbe mancata la ragione della soppressione per tutti quegli enti che avessero per patrimonio beni diversi dagli immobili.

Che l'obbligo quindi del Fondo pel culto di continuare l'adempimento di detti oneri deve reputarsi al tutto repugnante al concetto legislativo che determinò la soppressione degli enti di culto; e debbasi ciò dire anche a maggior ragione quando la celebrazione delle messe e di altri uffici sacri non costituisca propriamente un peso o una condizione imposta ad un diverso ente, ma raffiguri lo scopo e la ragione di essere della medesima fondazione e del medesimo ente che fu colpito dalla soppressione, siccome accade per i due benefizi che sono oggetto della presente disputa.

Che parlare in tali casi di sopravvivenza dell'onere di culto alla soppressione dell'ente che fu creato per eseguire quell'onere, importa snaturare addirittura l'intendimento della legge sostituendo alla soppressione da essa dichiarata una semplice trasformazione consistente nel mutare la natura dei beni dotalizi, e nell'affidare ad una pubblica amministrazione la cura di provvedere a quegli uffizi che costituivano la finalità dell'ente soppresso.

Che non accade qui fare alcuna speciale indagine per vedere se quando trattisi di messe festive disposte nel particolare interesse di una data popolazione potesse trovar luogo una diversa ragione di decidere intorno al diritto di pretendere una più precisa osservanza, per parte del Fondo pel culto, dell'obbligo risultante dalle tavole di fondazione.

Che dalla sentenza denunziata si rileva di trattarsi, nella specie, di messe quotidiane, senza alcun accenno a particolari motivi che il fondatore avesse espresso di voler provvedere ad un bisogno o ad un comodo degli abitanti del luogo ove le messe avevano a celebrarsi.

Che non fa quindi d'uopo esaminare se anche in siffatti casi la cura di verificare se sussistessero o seguitassero a sussistere cotesti motivi non dovesse essere lasciata alla medesima Amministrazione del Fondo pel culto, la quale, per le considerazioni testè fatte, non può essere tenuta a rispondere del modo come essa stimò di provvedere all'adempimento dei diversi incarichi che la legge le ha attribuiti in relazione ai maggiori o minori bisogni del culto in date località; dovendosi tener sempre fermo il principio che le rendite e i beni di cui essa dispone, qualunque sia la loro origine, abbiano perduto la specifica loro destinazione per dover tutti concorrere all'attuazione dei fini per cui l'istituto fu creato nella misura che l'Amministrazione diretta e vigilata nel modo dalla legge stabilito reputi più conveniente a seconda delle attività disponibili e della maggiore o minore importanza dei servizi ai quali convenga provvedere.

Che infine nessun argomento contrario alle cose fin qui osservate potrebbe trarsi dalle disposizioni della legge 29 maggio 1855 promulgata nelle antiche provincie, in forza della quale ebbe luogo la soppressione dei due benefizi in discorso.

Che se pure si potesse attribuire a quelle disposizioni un significato che importasse l'obbligo della Cassa ecclesiastica con detta legge istituita, di

adempiere i pesi delle soppresse fondazioni nella precisa forma prescritta dai loro statuti, certo si è che il Fondo pel culto creato colla legge del 1866 per provvedere alle diverse incombenze ad esso affidate, in modo conforme in tutto il Regno, non può spiegare le sue generali attribuzioni in forma diversa di quella che comportino le disposizioni di detta legge, intese nel giusto loro valore, anche quando si trattasse di beni pervenuti dalla Cassa ecclesiastica, e per l'articolo ultimo della legge del 1866 furono mantenuti i precedenti atti legislativi sul medesimo obbietto, solo in quanto non fossero contrarii alla nuova legge.

Che per tutte le ragioni esposte vuolsi accogliere il ricorso ed annullare l'impugnata sentenza, confermando in tal guisa la giurisprudenza seguita già da questa Corte per un lungo periodo di tempo.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso ecc.

III.

Cassazione di Roma.

26 agosto 1903.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Niutta.
P. M. Quarta (concl. conf.)

Fondo pel culto c. *Fabbriceria parrocchiale di Oleggio.*

Fondo pel culto — Oneri religiosi costituenti la finalità degli enti soppressi — Adempimento nella forma prescritta dalle tavole di fondazione — Inesistenza di obbligo.

Il Fondo pel culto non ha l'obbligo di adempiere, nella forma prescritta dalle tavole di fondazione dei singoli enti soppressi, gli uffici di culto che costituivano la finalità degli enti medesimi (1).

Che con testamento del 19 dicembre 1864 il sacerdote Michele Vandone istituiva tre cappellanie per la celebrazione di messe quotidiane agli altari di S. Francesco e di S. Bernardino nella chiesa parrocchiale di Oleggio e nell'oratorio campestre della Beata Vergine dell'Annunziata.

Che soppresse coteste cappellanie ed assegnata al Fondo pel culto la rendita pubblica che secondo legge ad esso spettava sul valore dei beni dotalizi, la fabbriceria parrocchiale di Oleggio convenne nel 1902 quell'amministrazione innanzi al Tribunale di Novara per farla dichiarare obbligata ad adempiere nel modo prescritto dal fondatore gli oneri di culto risultanti dal detto testamento.

Che il Tribunale accolse la domanda, e la Corte di appello di Torino, ritenendola infondata nella parte relativa alla cappellania di S. Bernardino, ridusse la somma netta da pagarsi annualmente dal Fondo pel culto alla fabbriceria in lire 138,25 per la celebrazione delle messe allo altare di S. Francesco ed a lire 66,87 per la celebrazione delle messe nell'oratorio campestre della B. V. Annunziata.

Che contro cotesta sentenza ha interposto ricorso l'Amministrazione del Fondo pel culto per violazione degli articoli 4, 24 della legge 29 maggio 1855; 11, 25, 26, 27, 28 della legge 7 luglio 1866; 2, 22 della legge 15 agosto 1867.

Che il ricorso vuol essere accolto a buon diritto, sostenendo l'Amministrazione del Fondo pel culto di non aver essa l'obbligo di adempiere, nella forma prescritta dalle tavole di fondazione dei singoli enti soppressi, gli uffici di culto che costituivano la finalità dei medesimi.

Che le leggi di soppressione coll'abolire i benefizi semplici, le cappellanie e qualunque altra istituzione con carattere di perpetuità qualificata come fondazione per oggetto di culto, non ebbero per fermo l'intendimento di perpetuare

---

(1) Veggasi la sentenza annullata della Corte di appello di Torino 17 settembre 1902 nel volume precedente, p. 253.

sotto altra forma le medesime istituzioni, attribuendo all'Amministrazione del Fondo pel culto la cura di provvedere all'osservanza formale di quanto fosse richiesto perchè rispondessero all'antico loro scopo.

Che l'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, dichiarando trasferiti sulla rendita da iscriversi in favore del Fondo pel culto gli oneri inerenti ai beni devoluti al Demanio, contempla gli oneri che abbiano carattere patrimoniale, tanto che fa eccezione per le ragioni di condominio, le quali non si sarebbero potute trasferire sulla rendita senza recare offesa ai diritti dei terzi a cui competessero.

Che nell'articolo 28 fu prescritto di doversi pagare gli oneri trasferiti sulla rendita e tutti gli altri pesi imposti al Fondo pel culto nella misura dei fondi disponibili, soggiungendosi nell'art. 30 che, per il pagamento dei debiti e passività degli enti morali soppressi, il detto Fondo non sarebbe tenuto oltre l'ammontare della rendita netta accertata nella presa di possesso, ovvero oltre il capitale al cento per cinque della rendita stessa.

Che parlandosi in tali articoli di pagamento da farsi di oneri, debiti e passività, non potevansi nelle adoperate locuzioni comprendere anche gli oneri di mero carattere religioso; dappoichè tali ultimi oneri passando al Fondo per il culto si sarebbero dovuti da esso adempiere a propria cura, e non già pagando ad altri enti il capitale corrispondente alla spesa relativa, ovvero soddisfacendo pel medesimo oggetto una annua prestazione.

Che non potendosi ammettere una pretesa in quest'ultimo senso che non rinviene alcun fondamento nella legge, dev'essere esclusa anche l'altra pretesa che avesse per obbietto di astringere l'Amministrazione del Fondo pel culto a far eseguire, nei diversi luoghi indicati negli atti di fondazione, la celebrazione delle messe e degli altri uffici sacri, sotto pena di corrispondere, in caso di trasgressione, a coloro che reclamassero l'adempimento di tale obbligo l'importare della spesa occorrente.

Che tra le attribuzioni del Fondo per il culto non vi ha punto quella di amministrare alcuna parte delle rendite ad esso assegnate per farne un determinato uso in opere di culto per altrui conto coll'obbligo di rispondere del modo onde abbia adempiuto il suo mandato.

Che il Fondo pel culto adempie agli importanti e molteplici uffizi che costituiscono il fine della sua istituzione in vista dei generali interessi che si collegano al servizio del culto cattolico in quanto i medesimi potessero importare un'onere sul bilancio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni; ed essa, come una pubblica Amministrazione dello Stato, non può esser chiamata a render conto delle ragioni e delle necessità per cui ad opere e fini che meglio rispondano alle giuste esigenze del culto sia stata destinata qualche parte di quelle attività che, tranne le gravezze dipendenti da veri e propri diritti patrimoniali spettanti ai terzi, non possono ritenersi vincolate a prestazioni e servizi che, qualunque sia il loro obbietto, non rappresentano che interessi privati e secondari.

Che quanto agli oneri di culto coll'articolo 4 della legge 15 agosto 1867 fu tolto ogni effetto anche ai privilegi ed alle ipoteche che ne garentiscono lo adempimento: il che certamente non sarebbesi potuto fare senza violare i diritti dei terzi se a quegli oneri si fosse ritenuto di corrispondere una giuridica pretesa per cui se ne potesse chiedere l'adempimento mediante azioni giudiziarie esperibili contro la pubblica Amministrazione, alla quale furono assegnate le rendite degli enti che erano dapprima tenute a quell'obbligo.

Che furono invece conservati i privilegi e le ipoteche relative ai diritti patrimoniali che non potevano al certo venire pregiudicati dalla soppressione degli enti a cui appartenevano i beni gravati.

Che dell'adempimento dei pesi, sì e come di diritto, si parla nell'articolo 5

di detta legge rispetto ai patroni che rivendicassero i beni e ne ottenessero lo svincolo, ma rispetto al Fondo pel culto al quale veniva trasmessa la rendita corrispondente ai beni devoluti al Demanio ad oggetto di provvedere a tutti gli oneri di culto incombenti allo Stato, non potevasi intendere che si fosse mantenuto in forma specifica l'obbligo di procurare l'adempimento di determinati servizi di culto, quando ciò dovesse avvenire con pregiudizio di quei maggiori interessi di ordine generale che reclamassero per altre spese e per altri fini nei medesimi riguardi del culto le attività disponibili per tale obbietto.

Che non è qui a parlare di rispetto dovuto alla volontà dei pii depositari che prescrissero determinate opere di culto da eseguirsi colle rendite dei loro beni, non potendo un siffatto argomento avere alcuna efficacia in confronto delle leggi di soppressione le quali coll'abolire che fecero istituti e fondazioni ritenuti non più corrispondenti alle esigenze dei tempi non potessero al tempo stesso aver conservato la finalità a cui essi miravano, trasformando soltanto la natura dei beni dotalizi, e commettendo ad un'organo della pubblica amministrazione la cura di far eseguire quanto fosse obbietto delle fondazioni stesse.

Che neppure occorre indagare per i bisogni della presente causa se il diritto a pretendere dal Fondo pel culto l'adempimento della celebrazione delle messe secondo gli atti di fondazione potesse procedere quando si trattasse di messe festive disposte coll'espresso intendimento di provvedere ai commodi e ai vantaggi di una data popolazione.

Che dalla sentenza si rileva di trattarsi di messa quotidiana e non fa quindi d'uopo esaminare se anche in detto altro caso non spettasse all'Amministrazione del Fondo pel culto di verificare se sussistessero o continuassero a sussistere le dette speciali circostanze in vista delle quali fossero state disposte le messe, senza che altri potesse richiamarla all'adempimento di cure e di uffizi che rientrano nel compito affidato dalla legge ad essa Amministrazione, appartenendo alla medesima il provvedere, nella misura dei fondi disponibili, a tutti quei bisogni del culto ai quali sono in generale addette le attività poste a sua disposizione qualunque fosse la loro origine e destinazione primitiva.

Che per le esposte ragioni e per tutte le altre espresse nella sentenza di pari data profferita da questa Corte nella causa tra le medesime parti riguardo al benefizio Colombo, che presentava la identica quistione, vuolsi annullare l'impugnata sentenza.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso ecc.

IV.

Cassazione di Roma.

26 agosto 1903.

Prs. Caselli, P. — *Est.* Niutta.
P. M. Quarta (concl. conf.).

Fondo pel culto c. *Fabbriceria parrocchiale di Oleggio.*

Fondo pel culto — Oneri religiosi annessi ad enti soppressi — Adempimento nella forma stabilita nelle tavole di fondazione — Inesistenza di obbligo.

L'Amministrazione del Fondo pel culto non è obbligata ad adempiere, nella precisa forma stabilita nelle tavole di fondazione degli enti ecclesiastici soppressi, le opere di culto nelle medesime designate.

Che con atto del 27 luglio 1685 Giacomo Francesco Guaita fondava due cappellanie, l'una per la celebrazione di cinque messe la settimana nella chiesa parrocchiale di S. Maria del Gaggiolo, l'altra per la celebrazione di altrettante messe nell'oratorio di S. Giuseppe nel Comune di Oleggio.

Che soppresse queste cappellanie in forza della legge di eversione del 29 maggio 1855 promulgata negli Stati Sardi, ed assegnata al Fondo pel culto la rendita pubblica corrispondente al valore dei beni dotalizi, la fabbriceria parrocchiale di Oleggio, con citazione

del 1901, convenne quell' Amministrazione innanzi al Tribunale di Novara dolendosi che la convenuta avesse da più anni trascurato l'obbligo di far celebrare dette messe secondo la disposizione del fondatore; sicchè chiedeva che fosse condannata a pagare ad essa istante l'annua somma occorrente per l'accennato obbietto.

Ch il Tribunale ammise l'interrogatorio deferito al rappresentante della convenuta Amministrazione per accertare l'importare del reddito dei beni dotalizi delle due cappellanie, ma la Corte di appello di Torino con sentenza dei 17 dicembre 1902, dichiarando tenuto il Fondo pel culto ad adempiere, nelle forme prescritte dalle tavole di fondazione, gli oneri inerenti alle due soppresse cappellanie, condannò l'Amministrazione a pagare alla fabbriceria l'annua prestazione netta di L. 328.27.

Che l'Amministrazione ha fatto ricorso contro cotesta sentenza chiedendone l'annullamento per due motivi, col primo dei quali denunzia la violazione di diverse disposizioni delle leggi 29 maggio 1855, 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 in quanto è stato ritenuto dalla Corte di merito di dover il Fondo pel culto adempiere in forma specifica gli oneri di culto agli enti soppressi; col secondo mezzo, poi, denunzia anche la violazione dell'articolo 2135 del Codice civile per non essere stata accolta l'eccezione di prescrizione subordinatamente proposta contro l'azione della fabbriceria.

Che il ricorso dev'essere accolto, non essendo obbligata l'Amministrazione del Fondo pel culto ad adempiere, nella precisa forma stabilita dalle tavole di fondazione, le opere di culto nelle medesime designate.

Che essa, per rispondere ai fini della propria istituzione, deve provvedere ai bisogni generali del culto, destinando le attività di cui dispone a quelle opere e quei servizi che nei medesimi riguardi del culto richieggono di essere a preferenza soddisfatte.

Che questa Corte ha con sentenze di pari data annullato altre due decisioni dalla medesima Corte di appel o di Torino profferite tra le stesse parti in causa, che presentavano la identica questione; e per tutte le ragioni espresse in dette sentenze, che non occorre qui ripetere, debba essere annullata anche la decisione a cui si riferisce il presente ricorso.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso, ecc.

V.

Cassazione di Roma.

31 dicembre 1903.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Capotorti.

P. M. Righetti (concl. conf.)

Fondo pel culto c. *Parrocchia di Ottobiano.*

Fondo pel culto — Oneri di culto annessi ai beni degli enti e corporazioni abolite — Adempimento in forma specifica — Inesistenza di obbligo — Interesse di terzi — Interessi morali o spirituali — Designazione dell'altare.

Il Fondo pel culto non ha l'obbligo di adempiere in forma specifica gli oneri di culto annessi ai beni degli enti e corporazioni religiose abolite, e costituenti lo scopo delle fondazioni soppresse.

Perchè il Fondo culto possa essere obbligato all'adempimento degli oneri religiosi nella forma predetta, occorre che l'adempimento stesso riguardi un vero diritto civile spettante ai terzi, e non semplici interessi morali o spirituali e maggiori comodità; nè basta la semplice designazione dell'altare per attribuire alla chiesa in cui esso è posto un diritto esperibile giudiziariamente.

Considerato che con testamento del 21 agosto 1645 fu istituita dal sacerdote Saccazzino una cappellania laicale per la celebrazione in perpetuo di una messa in tutti i giorni festivi di precetto nell'altare della Beata Vergine del Carmine, nella chiesa parrocchiale di Ottobiano Lomellina, con obbligo nel cappellano da eleggersi di fare altresì celebrare sei messe di requie in ogni anniversario della morte del testatore. E con altro testamento del 1761 il cu-

rato D. Carlo Pusinerio dispose dei suoi beni in favore dell'anima, ordinando agli esecutori testamentari d'instituire una cappellania nell'altare del SS. Suffragio, pure in Ottobiano, per la celebrazione di uua messa quotidiana perpetua, e di altre dieci messe nell'ottava dei morti, e per la benedizione del SS. Sacramento, da impartirsi nella quarta domenica di ogni mese, colla recita di un *De profundis*.

Soppresse le cappellanie, nello svincolarne i beni, ne lasciarono i patroni la parte corrispondente agli oneri di culto.

Che con citazione del 17 marzo 1902 il parroco di Ottobiano ed il presidente della Confraternita del Carmine convennero l'Amministrazione del Fondo pel culto, onde ottenere l'adempimento di tutte le succennate opere religiose, e gli arretrati delle rendite corrispondenti, dal 1882 per la cappe lania Saccazino, e dal 1887 per la cappellania Pusinerio. L'Amministrazione oppose essere tenuti soltanto ad adempiere i pesi religiosi in modo equipollente, in conformità dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, e subordinatamente chiese la limitazione della domanda alla celebrazione della messa festiva, ed alla benedizione ordinata nel testamento dal curato Pusinerio. Il Tribunale di Vigevano accoglieva completamente la domanda del parroco, e la Corte di appello di Casale respingeva l'appello dell'Amministrazione, colla sola riserva di una ulteriore liquidazione degli arretrati, ritenendo in massima l'obbligo del Fondo pel culto di adempiere in forma specifica i pesi religiosi, quando i terzi vi abbiano diritto, e facendo consistere questo diritto dei terzi nel beneficio per la popolazione di una più agevole soddisfazione del sentimento religioso assicurata al maggior nnmero dei credenti, e nel maggior lustro e decoro della chiesa prescelta. Onde ha prodotto ricorso l'Amministrazione del Fondo pel culto, lamentando:

1° La violazione degli articoli 4 e 24 della legge 29 maggio 1855, n. 878, 11, 25, 26, 27 e 28 della legge 7 luglio 1866, 2 e 22 della legge 15 agosto 1867, e 8 della legge 4 giugno 1899, n. 191, per quanto la sentenza ha giudicato in ordine all'obbligo dello adempimento degli oneri di culto.

2° La violazione degli articoli 3, 4, 5, 9, 11 e 12 della legge 17 febbraio 1884 sull'amministrazione del patrimonio dello Stato, perchè l'Amministrazione non può essere vincolata dagli opinamenti dei suoi agenti, e la Corte non avrebbe potuto argomentare il riconoscimento dell'obbligazione dalle lettere del Ricevitore locale.

3° La violazione degli articoli 18 della legge 15 agosto 1867, 11 e 28 della legge 7 luglio 1866, 1 e 2 della legge 24 agosto 1877, perchè la Corte non detrasse dalle somme da corrispondersi la tassa di ricchezza mobile e la tassa straordinaria del 30 °/₀.

4° La violazione degli articoll 4 e 24 della legge 29 maggio 1855, 16 e 28 della legge 7 luglio 1866, 22 della legge 15 agosto 1867, e 701, 686, 703, 1220 e 1223 del Cod. civ. italiano, a causa dellla condanna a corrispondere le rendite pel tempo anteriore alla domanda giudiziale.

Considerato che coll'odierno ricorso si ripropone ancora una volta la questione se il Fondo per il culto abbia obbligo di adempiere in forma specifica gli oneri di culto annessi ai beni degli enti e corporazioni religiose abolite, e costituenti lo scopo delle fondazioni soppresse.

Che siffatta questione fu sempre risoluta per la negativa da questa Corte, la quale anche recentemente ha avuto occasione di avvertire che una soluzione contraria, mentre non è suffragata dalle leggi sull'asse ecclesiastico, riesce inconciliabile colle ragioni che condussero alla costituzione del Fondo per il culto, tendendo per altre vie a far rivivere istituzioni non più rispondenti alle condizioni dei tempi, od in contrasto con altre esigenze politiche ed economiche.

La legge del 7 luglio 1866, parlando

di oneri inerenti ai beni trasferiti a carico del 'Amministrazione, intese parlare di oneri di natura patrimoniale, di obbligazioni e prestazioni verso i terzi, di vere passività costituenti diminuzioni di patrimonio, e non di oneri religiosi, i quali venivano invece trasformati e sostituiti da altri oneri non meno positivi, pure riferibili a scopi di religione, pei quali fu istituito il Fondo per il culto. Ed inoltre gli articoli 7, 28 e 30 della legge mostrano che a questo istituto furono assegnati scopi definiti, ond'esso non può essere obbligato ad impiegare diversamente dai modi e dagli usi dalla legge designati i fondi messi a sua disposizione. Ora, se è certo che le leggi di soppressione degli enti religiosi portarono nuovi carichi ed una detrazione al patrimonio ecclesiastico, non può dirsi fondata nella legge la pretesa dell'adempimento integrale degli oneri e delle funzioni religiose quale era stato prima della soppressione. Imperocchè le leggi di soppressione mirarono ad alti fini civili, e creando il Fondo pel culto intesero sostituire agli oneri specifici altri oneri analoghi, interpretando la vo ontà dei pii fondatori con criterii meglio rispondenti ai nuovi bisogni sociali, e ciò sarebbe stato impossibile se gli antichi pesi religiosi non si fossero dovuti adempiere in modo equipollente, ma mantenere tali quali erano; mentre è in questa trasformazione che l'Amministrazione del Fondo per il culto deve trovare i mezzi per l'attuazione dei fini che ad essa sono propri. E d'altronde non dovendo l'Amministrazione provvedere agli oneri ad essa incombenti se non nella misura dei fondi disponibili, è con ciò solo esclusa la possibilità di qualunque pretesa di terzi all'adempimento di una o di altra funzione religiosa od atto di culto, in base ai titoli di fondazione; di più, ripugna al concetto della legge la ipotesi della sopravvivenza dei singoli oneri di culto agli enti che ne erano gravati, o ne costituivano lo scopo, colla conseguenza di affidarne lo adempimento ad un'Amministrazione dello Stato. Se i fini della legge fossero stati limitati a conseguire effetti d'indole economica, sarebbe bastata la conversione dell'asse ecclesiastico.

Nè potrebbe trarsi argomento in favore di una risoluzione diversa dalle disposizioni della legge del 29 maggio 1855 per le antiche Provincie. Imperocchè alla Cassa ecclesiastica fu sostituita l'Amministrazione del Fondo per il culto per provvedere alle diverse incombenze che dovevano tener dietro alla soppressione di tutti gli enti religiosi ed altre fondazioni a scopo di culto, e la nuova Amministrazione, come fu ultimamente osservato, deve spiegare la sua azione in tutte le Provincie del Regno in conformità della legge che l'ha costituita, la quale mantenne in vigore le leggi precedenti sulla materia, solo in quanto non fossero ad essa contrarie.

Che la sentenza denunziata non potendo disconoscere la forza di siffatte ragioni, ripiega sul principio che l'obbligo dell'adempimento specifico degli oneri religiosi permane quando ess costituiscono un diritto di terzi; e con una motivazione, che vorrebbe essere una motivazione in fatto, ma che non riesce a dimostrare alcuna differenza fra le due cappellanie dedotte in contestazione, e tutte le altre fondazioni del genere, vuol trovare il diritto dei terzi nella soddisfazione del sentimento religioso, nella g orificazione della divinità, nella comodità dei fedeli, nel maggior lustro della chiesa nella quale le celebrazioni delle messe dovevano aver luogo. Ma vede ognuno come con siffatti criteri, che non hanno un valore obbiettivo ed un significato specifico, non si riesce ad altro se non ad eludere la legge, imperocchè a niuna fondazione a scopo di culto sono estranei gli effetti succennati assunti a criteri di decisione, e la stessa messa festiva non indica per sè sola lo scopo di soddisfare un particolare interesse di una determinata popolazione. Perchè il Fondo per il culto possa essere costretto giudiziariamente all'adempimento di oneri

religiosi annessi ad enti soppressi, o costituenti il loro oggetto, occorre che lo adempimento riguardi un vero diritto civile spettante ai terzi, e la Corte di merito accenna a semplici interessi morali o spirituali, ed a maggiori comodità; nè la semplice designazione dell'altare basta ad attribuire alla chiesa in cui esso è posto un diritto esperibile con un'azione giudiziaria.

Che dovendosi accogliere per le ragioni esposte il primo mezzo del ricorso, non accade di dover prendere in esame gli altri mezzi che restano da quello assorbiti, non escluso il secondo, che non è diretto se non contro un argomento sussidiario e non decisivo della sentenza.

Per questi motivi, la Corte accoglie il primo mezzo, ecc.

VI.

Cassazione di Roma.

11 gennaio 1904.

Prs. Caselli, P. — *Est.* Tivaroni.
P. M. Carlucci (concl. diff.).

Fondo pel culto c. *Fabbriceria parrocchiale di Oleggio.*

Fondo pel culto — Mandatario ed amministratore *ex lege* — Pagamento di oneri di culto — Imprescrittibilità.

Fondo pel culto — Oneri religiosi annessi a pie fondazioni soppresse — Adempimento in forma specifica — Interesse di terzi — Azione del parroco e della fabbriceria — Scopo delle leggi di sopppressione.

Il Fondo pel culto è un mandatario ed amministratore ex lege *e non assegnatario della proprietà dei beni che furono destinati a costituire il patrimonio — così che non può prescrivere a proprio favore il pagamento degli oneri di culto delle pie fondazioni* (1).

Anche gli oneri di messe ed altre funzioni religiose imposte dalle pie fondazioni vanno compresi tra gli oneri inerenti ai beni di cui è cenno nell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 e nell'art. 22 della legge 15 agosto 1867 (2).

Anche a detti oneri il Fondo pel culto deve adempiere in forma specifica quando vi sia nei terzi un diritto perfetto e civilmente esperibile (3).

Il parroco e la fabbriceria hanno titolo e veste d'invocare l'adempimento dell'onere di culto, quando sia specificata la loro chiesa come quella in cui devono celebrarsi i detti oneri (4).

Le leggi di soppressione vollero riparare ai danni della manomorta, ma vollero anche rispettata la destinazione dei beni secondo la pia intenzione dei fondatori (5).

Con testamento aperto nel 6 giugno 1755 il sacerdote Francesco Maria Vandoni, al fine di sempre più accrescere il divin culto, ordinò un legato perpetuo di messe quotidiane da celebrarsi nell'oratorio di S. Rocco in Oleggio, ed applicarsi secondo la sua mente.

Con citazione 29 marzo 1902 il parroco *pro tempore* di Oleggio, tanto in persona quanto quale presidente della amministrazione della fabbriceria parrocchiale, evocò dinanzi al Tribunale di Novara il Fondo per il culto, successore della Cassa ecclesiastica alla quale sono stati devoluti i beni di dotazione, e lamentando come dopo la morte dell'ultimo investito sacerdote Gaudenzio Gagliardi, avvenuta il 15 novembre 1869, il Fondo per il culto non erasi più curato di adempiere ai pesi di detta fondazione, chiese, fra l'altro, che si emanassero i provvedimenti necessari onde ottenere per l'avvenire la effettiva celebrazione delle messe.

Il convenuto eccepì, in via principale, non competere agli attori il diritto di pretendere l'adempimento in forma specifica dei pesi della cappellania soppressa, ed in via subordinata, fra altro, che ad ogni modo l'azione civile che avesse potuto spettare al parroco ed alla fabbriceria sarebbe caduta estinta per prescrizione trentennaria.

(1-5) Pubblichiamo di seguito le sentenze del Tribunale di Novara 21 maggio 1902 e della Corte di appello di Torino 16 marzo 1903, tenute ferme dalla presente decisione.

Con sentenza 15 maggio 1902 il Tribunale accolse le attrici domande solo licenziando la pretesa di un indennizzo.

Appellò il Fondo per il culto e la Corte d'appello di Torino con sentenza 2-3 marzo 1903, reietta ogni contraria domanda ed eccezione, confermò l'impugnata decisione nel caso con cui dichiarava tenuto il Fondo per il culto a far adempiere in forma specifica il peso della suindicata messa quotidiana perpetua nell'oratorio di S. Rocco in Oleggio.

Avverso la sentenza della Corte di Torino ricorre l'Amministrazione del Fondo pel culto pei mezzi seguenti:

1° Violazione degli articoli 4 e 21 della legge sarda 29 maggio 1855, numero 878; 11, 25, 26 e 28 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, 22 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e 2135 del Codice civile italiano.

Sono errate le ragioni addotte dalla Corte per rigettare l'eccezione di prescrizione opposta contro le attrici domande, imperocchè il Fondo pel culto non è quel semplice mandatario ed amministratore *ex lege* che la Corte ritiene, incaricato di adempiere gli oneri degli enti soppressi. È invece un assegnatario o devolutario *ex lege* della proprietà dei beni che furono destinati a costituire il patrimonio. Esso possiede cotesto patrimonio e lo amministra per sè stesso e non per altri, salvi i diritti dei terzi sul patrimonio medesimo, da esperimentarsi nei modi e termini di legge.

Non potendosi nei suoi rapporti distinguere gli oneri di pura ragione civile dagli oneri di culto, i quali per esso devono risolversi in oneri puramente civili, deve ammettersi che la mancanza dell'esercizio per oltre un trentennio delle azioni le quali possono spettare ai terzi per l'adempimento specifico degli oneri di culto, importi la prescrizione estintiva delle azioni medesime.

Per decidere diversamente dovrebbe dimostrarsi che le leggi eversive variarono o modificarono pel Fondo pel culto i rapporti giuridici esistenti fra gli enti soppressi e i terzi.

L'Amministrazione del Fondo pel culto non è tenuta agli adempimenti degli oneri religiosi, o di culto, inerenti ai beni delle soppresse fondazioni ecclesiastiche, nel modo specifico designato dai fondatori.

Per l'art. 28 della legge 7 luglio 1866, deve pagare gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla pubblica rendita a norma dell'art. 11, e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica, cioè gli oneri costituenti vere passività, vere diminuzioni di patrimonio, l'*aes alienum* e gli oneri che si immedesimano nei fini pei quali le istituzioni di culto vennero fondate. A questi oneri provvede nel modo migliore, se e per quanto, e fino a quando sianvi fondi disponibili, invertendo a suo arbitrio in opera di morale e civile progresso quelle rendite che i fondatori avessero destinate per opere religiose non conformi alle esigenze dei nuovi tempi, agli scopi morali e politici delle leggi eversive.

A cominciare: 1° basta riflettere che colla legge 15 agosto 1867, all'art. 4 fu disposto che i privilegi e le ipoteche iscritte per garantire l'adempimento degli oneri annessi alla fondazione si intendevano di pieno diritto cessare da ogni effetto; 2° che gli oneri di ragion civile furono indicati, come si disse, dagli articoli 11 e 28 della legge del 1866 colle espressioni *oneri inerenti ai beni*, mentre invece gli oneri puramente religiosi furono designati all'articolo 4 della legge del 1867 colle espressioni di *oneri annessi alla fondazione*.

Perciò fu che ai fini specifici di culto proprio delle singole fondazioni, vennero sostituiti i fini politici pei quali fu creato il Fondo pel culto e che si compendiano nell'obbligo di far fronte a tutte le maggiori spese del culto, liberandone lo Stato, le Provincie ed i Comuni.

E dovendosi nell'adempimento di siffatte obbligazioni impiegare la totalità delle rendite assegnate al Fondo pel

culto, è manifesto che qualunque altro onere, non ammesso dal citato art. 28, deve necessariamente escludersi. Verrebbe altrimenti frustrato lo scopo della legge di soppressione e sarebbe posto il Fondo pel culto nella impossibilità di adempiere il proprio mandato.

D'altronde ad eliminare ogni dubbio in proposito sopraggiunse la legge 4 giugno 1899, n. 191, la quale all'art. 8 contiene una disposizione interpretatrice delle leggi del 1866 e 1867 sulla natura e quantità degli oneri trasferiti al Fondo pel culto.

Nè si potrebbe invocare in contrario talune sentenze di questo Supremo Collegio, perchè le stesse ammisero una eccezione alla regola suindicata soltanto nel caso in cui si tratti di messe festive a vantaggio degli abitanti di determinate località; mentre nella specie la Corte di appello affermò l'obbligo del Fondo pel culto di adempiere specificamente all'onere di messe quotidiane da applicarsi secondo la mente delt estatore. Ora, per lo meno, avrebbe dovuto ammettere che non erano da adempiersi specificamente gli oneri costituiti dalle messe da celebrarsi nei giorni non festivi.

Sul primo mezzo del ricorso. — La Corte di merito esaminando l'eccezione di prescrizione sollevata dal Fondo pel culto osservò, fra altro, quanto segue:

« Il diritto che oggi esperiscono il parroco e la fabbriceria parrocchiale di Oleggio non si è potuto estinguere per l'inazione serbata oltre il trentennio. La legge 29 maggio 1855, che soppresse molti enti regolari e secolari, ha istituito la Cassa ecclesiastica, a cui poi successe il Fondo pel culto, all'unico intento di affidare ad un'amministrazione autonoma, indipendente dalle Finanze dello Stato, i beni indemaniati onde venissero conservati allo scopo di culto e di beneficenza armonizzante colle finalità a cui i pii fondatori avevano destinato le rendite delle costituite dotazioni. Il Fondo pel culto non è a considerarsi adunque che un'Amministrazione dello Stato, dotato di autonomia onde impedire la commistione del patrimonio ecclesiastico che esso aduna, cogli altri beni di pertinenza demaniale, per dissipare ogni pericolo o dubbio che le rendite dei beni stessi venissero stornate da quello scopo che si volle colle leggi eversive ad esse conservate.

« Il Fondo pel culto ha il dovere di impiegare ogni anno, a seconda della traccia fattagli dalla legge, con metodo di successività, tutte le rendite che amministra.

« Esso dunque è un istituto destinato a raccogliere, conservare ed amministrare le rendite dei beni incamerati dal Demanio pubblico, e come tale rivestendo le semplici mansioni del mandatario per virtù di legge, non può mai acquistare con prescrizione, nè la proprietà dei beni stessi, nè la ragione di disporre delle rendite che ne raccoglie annualmente in modo diverso da quello che la legge, a nome del proprietario dei beni stessi, gli impone con sanzione imprescrittibile ».

Ora il Supremo Collegio non può a meno di plaudire a codesti motivi, i quali valgono di per sè a confutare il contrario assunto del ricorso basato sul fatto supposto che il Fondo pel culto sia un assegnatario, o devolutario *ex lege* della proprietà dei beni destinati a costituirne il patrimonio, che possiede ed amministra per sè stesso e non per altri, mentre invece assegnatario o devolutario di tali beni è il Demanio dello Stato, come si rileva dagli articoli 11 della legge 7 luglio 1866, e 2 della legge 15 agosto 1867.

Assumendo il Fondo pel culto la possibilità dell'interversione del titolo del suo possesso e quindi il compimento della prescrizione acquisitiva a proprio favore, dimentica che si tratta dello adempimento di obblighi imposti dalla legge e contro la legge non si può prescrivere.

Trattasi di leggi, le quali si proposero non l'incameramento dei beni che appartennero agli enti autonomi soppressi allo scopo di arricchire il De-

manio pubblico, ma soltanto di avviare alla distruzione della manomorta, mantenendo quindi il dovere di soddisfare anzitutto, quando riesca possibile, allo adempimento dei pesi di fondazione; leggi alla cui finalità di carattere economico e morale non è concesso ad alcuno di disattendere.

Laonde non è possibile contro tali leggi qualsiasi prescrizione che miri ad alterarne gli effetti anche solo parziali, sia in modo diretto che indiretto.

Devesi di conseguenza respingere il mezzo in esame.

Sul secondo mezzo. — Il Supremo Collegio, inspirandosi alle parole ed al pensiero della legge, non esita nel riaffermare la massima altre volte proclamata: che gli oneri inerenti ai beni di cui è cenno nell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, richiamato nell'art. 22 della successiva legge 15 agosto 1867, non sono soltanto quelli di natura civile costituenti debiti *(aes alienum)* degli enti soppressi in favore di terzi; ma eziandio i pesi religiosi di celebrazione di messe ed altre funzioni sacre imposte dalle pie fondazioni, gravanti perciò anch'essi sui beni; pesi ai quali il Fondo pel culto deve adempiere in forma specifica quando vi sia nei terzi un diritto perfetto e civilmente ripetibile.

Diritto esi tente ogni qualvolta sia determinata specificamente la chiesa in cui le messe o le altre funzioni sacre devono essere celebrate, facendo ciò sorgere nel parroco, quale rappresentante l'interesse religioso dei suoi parrocchiani, e nella fabbriceria nell'interesse della chiesa da essa amministrata, titolo e veste d'invocarne lo adempimento. Essendo indiscutibile che qualunque funzione, qualunque servizio religioso rappresenta sempre un vantaggio morale per la chiesa in cui deve essere celebrato, ed importa un vincolo obbligatorio che dà origine ad un'azione giuridicamente esperibile, protetto dal diritto comune e dal diritto fondamentale dello Stato.

Il diritto dei terzi è sacro ed inviolabile, nè può accogliersi l'assunto che gli oneri religiosi, i quali si risolvono in un rapporto dell'uomo colla divinità, non possono formare oggetto di un diritto civile. Finchè non sia dimostrato l'indimostrabile, che le aspirazioni umane all'infinito sono semplici fenomeni morbosi della materia organica illusa dalla tradizione e fuorviata dagli insegnamenti, resterà sempre vero che quelle aspirazioni costituiscono un bisogno morale, che deve essere soddisfatto al pari degli altri bisogni della vita, esprimenti altrettanti diritti tutelati dalla legge.

E che in forma specifica debbono essere adempiuti dal Fondo pel culto gli oneri in parola, non se ne può dubitare.

Anzitutto, di fronte al principio che colui in base ad un titolo legalmente valido ha diritto di pretendere da altri l'esecuzione di un'obbligazione, ha facoltà pure di esigere che l'obbligazione stessa venga prestata con quelle modalità e condizioni che sono stabilite dal titolo originario, derivi esso da accordo contrattuale, ovvero promani da un atto dell'altrui beneficenza, e perciò non può essere mai abbandonato alla discussione ed all'arbitrio dell'obbligato la scelta del mezzo di esecuzione che più gli talenti.

In secondo luogo, di fronte alle leggi eversive promulgate nel regno, le quali (come si rileva dall'indole delle varie loro statuizioni, e come è spiegato dai motivi che le dettarono esposti nei lavori parlamentari), se furono rivolte per fini di economia politico-sociale a combattere i danni de la manomorta ritornando al commercio i beni degli enti soppressi, ebbero però cura solerte di rendere rispettata la volontà dei fondatori, sempre quando questa, non ponendosi in contrasto col pubblico interesse, sia rivolta a provvedere, non solo agli interessi materiali, ma eziandio ai bisogni morali, religiosi, od al comodo della popolazione.

E per verità, le discussioni parlamentari che precedettero l'emanazione della legge 29 maggio 1855 dimostrano che i servizi religiosi annessi ai bene-

fizii semplici dovevano essere prestati nello stesso modo che per il passato e tutti regolarmente, e senza alcuna distinzione, dovevano essere adempiuti.

Nè il legislatore mutò opinione nella legge 7 luglio 1866, la quale ebbe lo scopo di porre termine al male immenso della manomorta, rispettando però la destinazione dei beni secondo la pia intenzione dei fondatori o donanti.

Fu perciò dettato l'art. 28, il quale, giusta le discussioni parlamentari, riguarda qualunque genere di passività, comprendendosi sotto tale denominazione, sia l'*aes alienum*, siano i veri pesi religiosi degli enti.

Nè fu statuito diversamente nella legge 15 agosto 1867, la quale, benchè di carattere spiccatamente finanziaria, fu tuttavia informata al concetto di togliere ogni pericolo di vedere menomati gli uffici degli enti ecclesiastici, d'impedire ogni offesa alle ultime volontà dei defunti, od a diritti individuali.

Ragione per cui il relatore della Commissione avvertiva che l'adempimento dei pesi religiosi rimaneva sì e come si trovava, come se altra legge non fosse stata sancita.

Venne perciò dettato:

1° L'art. 5 pel quale « i beni delle fondazioni o legati pii ad oggetto di culto di cui all'art. 1, si dovevano intendere per effetto della legge svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, si è come di diritto ».

Dizione questa applicabile non solo ai patroni, ma anche al Fondo pel culto.

2° L'art. 22 pel quale « le disposizioni della legge 7 luglio 1866 dovevano continuare ad avere il loro effetto in tutto ciò che non era altrimenti disposto nella legge del 1867 ».

Nè si potrebbe dare all'art. 4 di tale legge il significato preteso dal Fondo pel culto senza aperto travisamento degli ora citati due articoli, nonchè dell'art. 28 della legge del 1866 e dei lavori parlamentari che prepararono dette leggi e ne spiegarono la vera portata.

Del pari, nessun argomento in favore della tesi propugnata dal Fondo pel culto può dedursi dall'ultima parte del predetto art. 4, in cui è disposto che: « i privilegi e le ipoteche iscritte per garantire l'adempimento degli oneri annessi alla fondazione s'intendevano di pieno diritto cessare da ogni effetto ».

Imperocchè non vi ha chi non comprenda che, se il legislatore avesse potuto porre nel nulla il diritto dei terzi relativo agli oneri annessi alla fondazione, lo avrebbe detto, con che sarebbero caduti (senza bisogno di alcuna dichiarazione) i privilegi e le ipoteche relative.

È incivile ed assurdo lo ammettere che il legislatore abbia voluto abolire un diritto civile, patrimoniale, senza dichiararlo. È incivile ed assurdo arguire tale volontà dalla dichiarazione che detti privilegi ed ipoteche cessavano di pieno diritto. È tanto più in quanto non vi ha chi non comprenda eziandio che la cessazione di quei privilegi ed ipoteche fu proclamata perchè gli oneri annessi alla fondazione erano trasferiti sulla pubblica rendita. Nè è lecito di andare in contrario avviso per non avere creduto il legislatore di trasferire dette garanzie su tale rendita.

Invano oppone il ricorso che ammettendosi l'obbligazione nel Fondo pel culto di eseguire in forma specifica gli oneri in questione, lo si porrebbe nella impossibilità di adempiere al proprio mandato.

Tale obbiezione difatti è inattendibile ove si consideri da una parte, che ogni qualvolta le rendite degli enti soppressi non consentano di eseguire in forma specifica i pesi relativi, subentra nel Fondo pel culto il diritto d'impiegarle negli altri usi di beneficenza suggeriti dalla legge, e da altra parte che tutte le altre rendite possono essere erogate nella misura e colle limitazioni dalla legge stabilite nei fini politici, pei quali fu creata quell'Amministrazione, nelle opere di morale e civile progresso cui deve provvedere per precipua sua missione.

Non meno vanamente il ricorso invoca la legge 4 giugno 1899, n. 191.

Imperocchè (dice pure rettamente la Corte di merito), codesta legge, come si rileva dal titolo che posta scritto in fronte, venne ideata per provvedere all'aumento delle congrue parrocchiali, alla anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate, e pel pagamento di un acconto ai Comuni stessi per la rendita loro riservata sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

« Coll'art. 8, in anticipata esecuzione dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, che assegnava ai Comuni le rendite create con la conversione dei patrimoni di quegli enti solo dopo cessato l'assegnamento attribuito ai partecipanti che ne godevano il frutto al momento della promulgazione della legge, si attribuiva, sotto l'osservanza di determinate condizioni, ai Comuni stessi la rendita eccedente lo stralcio o l'assegnazione agli aventi diritto prima ancora che cessassero gli assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti, e si soggiunse allora che i Comuni non sarebbero tenuti, come non lo era il Fondo pel culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficienti le rendite dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi.

« Come appare dalle discussioni legislative che prepararono la formola di tale disposizione, e come si deduce dal significato normale delle parole usate per esprimere il precetto, nulla si è voluto innovare in ordine alla condizione giuridica dei Comuni e del Fondo pel culto, quale era regolata dalle leggi del 1866 e 1867 ».

Ed a convincersi che ciò sia al vero conforme, basta riflettere qualmente dalle dette discussioni si apprenda che il detto articolo 8 è la fedele riproduzione dell'art. 7 del progetto di legge presentato il 14 marzo prima, ed il 16 giugno 1898 dopo.

Ed il relatore diede all'inciso « come non è tenuto il Fondo pel culto » la spiegazione seguente:

« È da sapersi che pensiero del legislatore era di assicurare ai Comuni il godimento integrale delle rendite eccedenti dopo costituita la dotazione delle fabbricerie e dopo fatto il supplemento di assegno ai parroci.

« L'art. 2 della legge 15 agosto 1867, soltanto in via indiretta attribuisce ai Comuni le rendite che rimangono dopo costituito il supplemento di congrua al parroco e la dotazione delle fabbricerie.

« Ad eliminare ogni equivoco sembra opportuno dichiarare con l'art. 7 del disegno di legge che la rendita eccedente spetta di pieno diritto ai Comuni. Ma ciò non basta per renderne pacifico il godimento.

« Per assicurare questo e per ovviare al pericolo che i Comuni possano venire molestati dal parroco o dal Vescovo per l'adempimento degli oneri religiosi, l'art. 7 (diventato nel testo definitivo 8) dichiarerebbe che i Comuni non sono tenuti all'adempimento degli oneri religiosi nella stessa guisa che non ci è tenuto il Fondo pel culto, volendo *con ciò escludere il dubbio che, esonerando i Comuni, potesse ritenersi obbligato* a quell'adempimento il Fondo pel culto ».

E questo concetto venne mantenuto inalterato, sia nella relazione ministeriale presentata al Senato, sia in quella dell'Ufficio centrale in cui si fa espresso richiamo alla detta relazione.

Contraddice quindi alla intenzione del legislatore l'assunto del ricorso fondato sull'art. 8 della legge 4 giugno 1899.

« Ma nulla essenzialmente venne neanco mutato (prosegue assai bene la Corte di merito) attorno all'istituto che regola la soppressione delle cappellanie e prebende con onere di funzioni religiose, e la conversione delle loro dotazioni e la destinazione dei redditi.

« Si aggiunga che le chiese ricettizie, le quali abbondavano nelle Provincie napolitane, erano (come lo denota il

titolo che le distingue) istituti diretti a ricettare chierici, a dar loro ricovero fornendoli del necessario per farli entrare al servizio della Chiesa.

« Le comunie curate, esistenti in tutto il Regno, rappresentavano delle parrocchialità collegiate, e nè le une, nè le altre, hanno alcunchè di comune o di assimilabile alle cappellanie del genere di quella creata dal sacerdote Vandone col testamento 6 giugno 1755. Ora, a parte di ogni altra considerazione, risalendo ai principii il cui folgore perpetuo deve sempre presiedere alla risoluzione dei conflitti giudiziali, si scorge come sarebbe contrario ad ogni criterio di ermeneutica legale il cercare, anche col solo sentimento dell'analogia, gli elementi per la interpretazione di una legge, nelle norme che disciplinano un istituto di natura distinta, le quali trovano la loro ragione di essere in finalità ben diverse, e che sarebbero pugnanti coll'indole del rapporto giuridico che si tratta di regolare ».

Nè miglior fortuna può arridere in fine al subordinato assunto del ricorso, che ad ogni modo la Corte di merito avrebbe dovuto limitare alla celebrazione delle messe festive la obbligazione del Fondo pel culto di eseguire specificamente gli oneri della istituzione Vandone.

Imperocchè la distinzione fra messa festiva e messa quotidiana è giuridicamente inammissibile, una volta che, giusta il preposto, al parroco e alla fabbriceria di Oleggio spetta il diritto perfetto di ottenere l'adempimento dei pesi religiosi di celebrazioni di messé imposte dal sacerdote Vandoni; diritto che sarebbe violato se venisse in qualsiasi guisa limitato o modificato.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

VII.

Tribunale di Novara.

21 maggio 1902

Pres. Marchisio — *Est.* Patrucco.

Fabbriceria di Oleggio c. *Fondo pel culto.*

Fondo pel culto — Oneri religiosi annessi ad enti soppressi — Adempimento in forma specifica — Azione del parroco e della fabbriceria — Imprescrittibilità — Limiti dell'obbligo del Fondo pel culto — Pagamento della rendita in nome del parroco e della fabbriceria — Ritardo nell'adempimento — Preavviso o diffida non necessaria.

Il Fondo è obbligato all'adempimento dei pesi religiosi annessi agli enti soppressi nel modo specifico voluto dai fondatori, e non per equipollenti; e ciò anche quando trattasi di semplice messa quotidiana a suffragio del l'anima di esso fondatore.

L'azione del parroco o della fabbriceria per ottenere un tale adempimento non è soggetta alla prescrizione trentennale,

Il Fondo pel culto non è tenuto ad adempiere i servizi religiosi ultra vires, *oltre, cioè, la rendita netta risultante dalla falcidia apportata colle leggi eversive.*

Il Fondo pel culto può essere costretto a versare la rendita nelle mani del parroco o della fabbriceria della chiesa nella quale devono adempiersi i servizi religiosi; ed in caso di ritardo od inadempimento, possono parroco e fabbriceria provvedere a soddisfare tali servizi a spese di detta Amministrazione senza obbligo di preavviso o di diffida.

Il Fondo pel culto obbietta che nessun diritto compete al parroco per pretendere la celebrazione delle messe di cui è questione, perchè scopo della istituzione della messa, secondo la mente del testatore, non era di beneficare chicchessia sebbene quello del suffragio dell'anima sua. Errata è però tale opinione. Se colla istituzione della messa quotidiana da celebrarsi nell'oratorio di S. Rocco, il don Vandoni ebbe principalmente di mira il bene spirituale dell'anima sua, ciò non esclude che la celebrazione di messe, sia feriali che festive o di semplice suffragio, abbia a procurare ai terrieri del luogo un vantaggio o comodo per adempiere ai loro bisogni

religiosi; nè poteva essere altrimenti l'intenzione del fondatore per la ragione che, provvedendo al proprio bene, voleva anche sovvenire ai bisogni religiosi dei suindicati terrieri di Oleggio, nell'ambito della cui parrocchia risiede l'oratorio di S. Rocco aperto al pubblico. Ed in tal punto ha pure statuito la Corte d'appello di Torino colla sentenza 20 luglio 1900 nella causa del legato Della-Parte, ed in tal senso va pure oramai affermandosi la giurisprudenza e difatti molti responsi hanno sancito « bastare che i servizi religiosi debbasi per volontà del testatore celebrare in una chiesa determinata aperta al culto perchè rappresentino sempre un vantaggio morale per la chiesa in cui la celebrazione deve aver luogo e perchè il parroco, legittimo rappresentante di tutti gli oratori e chiese esistenti nel circolo della sua parrocchia, abbia titolo certo per reclamare l'adempimento. » Il Fondo pel culto, tanto per sottrarsi alle domande attrici, ricorre ad una pretesa distinzione tra doveri e pesi religiosi, distinzione, seco lui, che porterebbe alla conseguenza che esso Fondo pel culto sarebbe tenuto all'adempimento dei pesi inerenti al beneficio, ma non all'adempimento dei doveri. Tale distinzione però non ha alcuna ragione di essere in quanto, se, come pretende il Fondo pel culto, diversi sono i servizi religiosi e pesi sulle rendite del beneficio, viene naturale e logica conseguenza che gli uni si compenetrano cogli altri integrandosi a vicenda, in quanto le rendite vanno impiegate per la celebrazione dei servizi religiosi colla provvista di quanto è necessario pel decoro di questi. Tale distinzione è artificiosamente voluta dal Fondo pel culto per giustificare sè stesso dell'uso fatto e che tuttora vorrebbe fare dell'impiego delle rendite del beneficio, impiego che dice più conforme alle esigenze dei tempi moderni e più vantaggioso che non quello della celebrazione di inutili servizi religiosi. Invoca in altre parole la tesi già tante volte sostenuta avanti questo Tribunale dell'adempimento dei pesi per equipollenti. Al qual proposito l'indagine che il Tribunale deve fare, stando agli insegnamenti della odierna giurisprudenza, si è quella di vedere se detti oneri siano stati stabiliti dal fondatore in modo obbligatorio, anzichè essere stati abbandonati alla coscienza e alla libera volontà degli eredi, giacchè è soltanto al dovere giuridico e non all'obbligo morale di coscienza che corrisponde il diritto giudizialmente esperibile. Per risolvere siffatta questione è d'uopo esaminare quale sia il tenore della disposizione testamentaria di don Francesco Maria Vandoni. Il testamento di esso Vandoni, che porta la data del 20 agosto 1753, così recita: « In compimento poi del pio buon genio che ho sempre tenuto nella costruzione dell'oratorio, coll'aiuto di Dio a mie spese fabbricato in questo borgo dirimpetto a codesta casa, dedicato al glorioso S. Rocho, affine di sempre più accrescere il divin culto, ho stabilito di ordinare, come ho ordinato ed ordino, un legato perpetuo di messa cottidiana da celebrarsi in detto oratorio et applicarsi secondo la mente mia; qual legato pio dovrà erigersi in cappellania, e beneficio perpetuo dai miei esecutori testamentari a mie spese come abbasso. » E più avanti aggiunge: « Per dote poi di questo legato pio di messa cottidiana perpetua ho assegnato e assegno li capitali infrascritti conflanti di lire dieci mille imperiali. »

Ora, di fronte a siffatta disposizione testamentaria del don Giovanni Maria Vandone, non si può menomamente esitare nel ritenere che detto peso stabilito dal fondatore è obbligatorio e non lasciato alla coscienza degli eredi; e data questa obbligatorietà come non l'avrebbero potuta mutare gli stessi eredi del Vandoni, così nemmeno è lecito ciò fare al Fondo pel culto e dal momento che a lui sono state devolute le rendite a quel determinato scopo. Data l'esistenza d'un diritto acquisito e riconosciuto, questo presuppone sempre una corrispondente azione espe-

ribile in confronto di chiunque, salvo il contrario un espresso disposto di legge. Ond'è che inaccoglibile è la tesi propugnata dal Fondo pel culto circa lo adempimento per equipollenti, in quanto una volta ammesso un diritto tutelato da azione, nessun'altra forma di adempimento è ammmessibile all'infuori di quella tassativa.

Nè miglior accoglimento può il Tribunale fare all'altra eccezione dello stesso Fondo pel culto al riguardo della prescrizione trentennale. Da oltre trent'anni, - dice il Fondo pel culto - le messe istituite dal don Vandoni non vengono più celebrate e nessuno mai fece instanza per laloro celebrazione; non ha quindi più ragione il parroco di chiederne la celebrazione non avendo promosso l'istanza entro il trentennio dalla loro cessazione. Ma contro tale eccezione osta: *a*) l'art. 2106 Cod. civile, il quale richiede come condizione indispensabile a dar vita alla prescrizione acquisitiva un possesso legittimo; *b*) l'art. 686 Codice civ., che fra i requisiti essenziali per la legittimità di possesso esige che il possesso sia esercitato con animo di tenere la cosa come propria; *c*) ed infine l'art. 2115 Codice civ., secondo cui non possono prescrivere a proprio favore quelli che possiedono in nome altrui. Ora non si può porre in dubbio che il Fondo culto non ha mai posseduto a nome proprio tutto quautò costituisce la dotazione della cappellania instituita col testamento Vandoni, ma ha sempre posseduto a nome e per conto della medesima, ente autonomo e per sè stante, come pure non ha potuto verificarsi in suo confronto interversione del titolo, non concorrendo nel caso le condizioni richieste nell'art. 2116 Codice civile, perchè i possessori a nome altrui possono prescrivere a proprio favore, e che cioè il titolo del loro possesso si trovi mutato per causa proveniente da un terzo ed in forza delle opposizioni fatte contro il diritto del proprietario.

Il Fondo pel culto inoltre si è riconosciuto quale un amministratore *ex lege*, ed è tale la sua qualità; e così essendo, non deve dimenticare che non corre alcuna prescrizione tra amministratore e amministrato a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 2119 Codice civile. Circa poi la portata dell'estensione dell'obbligazione del Fondo pel culto è opinione del Tribunale che il medesimo non sia tenuto ad adempiere i servizi religiosi *ultra vires*, oltre cioè la rendita netta.

È fuori dubbio che la rendita del beneficio, quale venne originariamente instituita, ha dovuto subire grave falcidia colle leggi eversive a riguardo delle varie tasse col Demanio dello Stato, manomorta ecc. Quindi colla residua rendita netta che in sede competente le parti contendenti accerteranno, con corredo dei documenti, sarà il Fondo pel culto tenuto alla celebrazione della messa quotidiana *ad ratam reditus* in proporzione cioè dell'entità della rendita netta.

Il Fondo pel culto obbietta infine che se esso può essere costretto a far adempiere i pesi, non deve per altro essere tenuto a versare le rendite al parroco od alla fabbriceria come chiede l'attore.

Di contrario avviso è però l'opinione del Collegio, perchè col fatto del versamento della rendita nelle mani del parroco o della fabbriceria viene osservato un più regolare ed esatto adempimento del peso inerente al beneficio di cui si tratta, e per l'adempimento del quale verte la presente questione. Nulla pure osta a che si faccia facoltà al parroco od alla fabbriceria, in caso di ritardo o d'inadempimento, di fare adempiere il peso a maggiori spese dell'Amministrazione senz'obbligo di preavviso o di diffida, anche di fronte a quanto ha già statuito la giurisprudenza al riguardo. Quanto poi all'interrogatorio dedotto al convenuto circa la verità del fatto esposto in citazione. inutile presentasi l'ammissione del medesimo di fronte alla nessuna contestazione fattane dal convenuto Fondo pel culto.

Inaccoglibile ravvisasi l'attrice in-

stanza per risarcimento di danni, non trovandosi la medesima sorretta da elementi di causa, mentre ritiensi doversi accogliere quella del rimborso delle spese giudiziali a senso dell'articolo 370, nonchè l'altro per la provvisoria esecutorietà della sentenza, essendo appoggiata al disposto dell'articolo 363, n. 1, Cod. proc. civ.

VIII.

Appello di Torino.

16 marzo 1903.

Pres. Bolognini, ff. di P. — *Est.* Pratis.

Fondo pel culto — Oneri religiosi annessi ad enti soppressi — Adempimento in forma specifica — Messe di suffragi da celebrarsi in un oratorio — Legge 4 giugno 1899 — Azione del parroco e della fabbriceria — Imprescrittibilità — Limiti dell'obbligo del Fondo pel culto — Pagamendo della rendita in mani del parroco e della fabbriceria — Arretrati.

Il parroco e la fabbriceria hanno qualità per difendere in giudizio l'interesse materiale e religioso delle chiese e degli oratori che sorgono nel territorio soggetto alle cure parrocchiali e dei terrieri che vi dimorano.

Colle parole oneri *e* pesi *usate nelle leggi eversive non vanno designati i soli debiti civili e gli interessi materiali pecuniari, ma si comprendono pure le obbligazioni morali e religiose capaci della protezione della legge e da essa espressamente protette.*

Quando dalla celebrazione di una funzione stabilita come onere della dotazione di un ente soppresso può sorgere maggior decoro al tempio ed avvenire, coll'eccitamento ad esercitare le pratiche ascetiche, un incremento nel sentimento di culto e di pratica religiosa sorge nel parroco e nella fabbriceria la ragione di esigere l'adempimento dell'onere stesso in forma specifica; ed il Fondo pel culto non può sottrarsi all'obbligo di tale adempimento.

L'obbligo del Fondo pel culto non viene meno, e l'azione del parroco e della fabbriceria sussiste anche nel caso in cui trattasi della istituzione di oneri di semplici suffragi o da celebrarsi nei dì feriali, ed in un oratorio, anzichè nella stessa chiesa parrocchiale.

Colla legge 4 giugno 1899, relativa alle congrue parrocchiali, nulla venne innovato in ordine alla condizione giuridica del Fondo pel culto quale era regolata dalla legge del 1866 e 1867.

Il Fondo pel culto, rivestendo la semplice mansione del mandatario per virtù di legge, non può mai acquistare per prescrizione nè la proprietà dei beni stessi, nè la ragione di disporre delle rendite in modo contrario a quello che la legge gli impone; e perciò non può esso eccepire la prescrizione trentennale per far dichiarare estinto l'obbligo dell'adempimento in forma specifica degli oneri religiosi annessi ad un ente soppresso

L'obbligazione di fare in caso di inesecuzione può essere convertita in quella di dare: e quindi il parroco e la fabbriceria possono essere autorizzati ad adempiere essi stessi gli oneri religiosi per conto ed a spese del Fondo pel culto, e questi può essere costretto a consegnare loro la relativa rendita, salvo quelle cautele intese ad assicurare che questa non sia arbitrariamente stornata.

Il Fondo pel culto non può essere obbligato ad adempiere integralmente gli oneri della cappellania qualunque sia la spesa che ne può derivare; ma solo è tenuto all'adempimento nei limiti delle rendite consolidate ora esistenti, depurate dalle gravezze fiscali che sovra di esse riversa la legge.

Non può dal giudice concedersi la riserva di ragioni per gli arretrati di messe non adempiuti, non essendo il Fondo pel culto tenuto a restituire la rendita che dal giorno della domanda giudiziale.

Tra le varie disposizioni dettate dal sac. Vandoni nel testamento stato aperto il 6 giugno 1755, avanti il not. Bellino, si legge la seguente:

« In compimento del pio buon genio che ho sempre tenuto nella costruzione dell'oratorio, coll'aiuto di Dio, a mie spese fabbricato in questo luogo, dirimpetto a questa casa (casa d'abitazione del testatore sita nel borgo di Oleggio nel luogo detto nella Valle) dedicato al glorioso S. Rocho, affine di sempre più accrescere il divin culto, ho stabilito di ordinare, come ho ordinato ed ordino, un legato perpetuo di messe cottidiane da celebrarsi in detto oratorio ed applicarsi secondo la mente mia (qual legato pio dovrà erigersi in cappellania o beneficio)... quelli cappellani o beneficiati dovranno celebrare detta messa

cottidiana... nell'oratorio sudetto mentre intendo che non debba mai cessare il suffragio e che ivi sia sempre dato l'onere di tal messa cottidiana ».

Il parroco *pro tempore* di Oleggio tanto in proprio quanto quale presidente dell' amministrazione della fabbriceria parrocchiale, lamentando come dopo la morte dell'ultimo investito sacerdote Gaudenzio Gagliardi, avvenuta il 15 novembre 1869, il Fondo pel culto, che successe alla Cassa ecclesiastica, alla quale erano stati devoluti i beni di dotazione, non siasi più dato pensiero di adempiere ai pesi di quella fondazione, con citazione 29 marzo 1902 lo chiamò in lite avanti il Tribunale di Novara, domandando che, concessa agli enti attori riserva di ogni ragione circa il conseguimento dei redditi arretrati, si emanassero i provvedimenti necessari per ottenere per l'avvenire l'effettiva celebrazione delle messe col ristoro dei danni. — Il Fondo culto sostenne in via principale non competere agli attori il diritto per pretendere l'adempimento in forma specifica dei pesi della cappellania soppressa, sia perchè tale dovere non gli impongono le leggi di soppressione ideate allo scopo di convergere ad altri fini le rendite di dotazione, sia perchè il testatore, ordinando per l'incremento del culto la celebrazione di messe nei giorni feriali, non abbia avuta l'intenzione di instituire una messa a comodo e profitto della popolazione. In via di sott'ordine osservò che, ad ogni modo, l'azione civile che avesse potuto spettare al parroco od alla fabbriceria parrocchiale sarebbe caduta estinta per prescrizione trentennale e più subordinatamente ancora, notò come il reddito netto dei beni della dote si ridussero a sole L. 92,19; come il parroco non avesse diritto di esigere la corrisponsione della rendita, come in nessun caso da lui potessero pretendersi gli arretrati oltre il giorno della domanda giudiziale.

Ma il Tribunale, colla sentenza 15 maggio 1902, che oggi viene in appello censurata dal Fondo culto, ha accolte intiere le istanze del parroco e della fabbriceria solo l cenziando la estrema costoro pretesa di un indennizzo, la quale però non viene oggi riproposta.

In questa sede si riproduce intiero il sistema defensionale in prime cure adottato dalle parti, e il Fondo culto solleva ancora una nuova eccezione, sostenendo come manchi alla causa la prova che l'oratorio di S. Rocco, in cui si dovrebbero celebrare le messe di fondazione Vandoni, si trovi nell'ambito della parrocchia di Oleggio.

Procedendo da quest'ultima difesa si riconosce facilmente come essa sia infondata apparendo i dubbi, che oggi soltanto (in contraddizione del sistema prescelto in prime cure) suscita l'appellante, dissipati dalle risultanze di causa, e più specialmente dalle stesse indicazioni che si raccolgono negli atti compiuti e sollecitati dall'Amministrazione demaniale.

Risulta per le chiarissime enunciazioni fatte dal sac. Vandoni nell'atto di ultima volontà condito il 20 agosto 1753 nella casa di sua abitazione nel borgo di Oleggio come le messe formanti il peso della cappellania da lui instituita dovessero venir lette nell'oratorio dedicato a S. Rocco che trovavasi edificato di fronte alla casa predetta. Nel verbale di presa di possesso e formazione d'inventario dei beni, redditi o passività spettanti al beneficio stesso compilato, a norma della legge 7 luglio 1866 e del regol. 22 agosto 1867, dall'investito il 26 ottobre 1867, sempre viene indicata la cappellania come eretta presso la chiesa di S. Rocco in Oleggio. Migliore dimostrazione che l'oratorio sorga in località soggetta alla giurisdizione parrocchiale di Oleggio non può pretendersi. Ciò posto, poichè dalle constatazioni di fatto dianzi compendiate appare certa ed inoppugnabile la volontà determinante del testatore che le messe fossero lette esclusivamente nell'oratorio da lui edificato, non può con profitto contendersi come al parroco e alla fabbriceria, nei quali risiede sempre quando come nel caso odierno non esiste una fabbriceria autonoma,

la incombenza e la facoltà di difendere l'interesse materiale e religioso delle chiese e degli oratori che sorgono nel territorio soggetto alle cure parrocchiali e dei terrieri che vi dimorano, competa un diritto perfetto civilmente esperibile per esigere l'adempimento in forma specifica dei pesi della cappellania soppressa.

Le leggi eversive promulgate nel nostro Regno, come lo rileva l'indole delle varie loro statuizioni e come lo spiegano i motivi che le dettarono esposti nei lavori preparatori,se furono rivolte per fini di economia politico-sociale a combattere i danni della mano-morta ritornando al commercio cittadino i beni degli enti soppressi non strettamente necessari nelle abitudini moderne, ebbero però cura solerte di rendere rispettata sempre la volontà dei fondatori sempre quando questa, non ponendosi in contrasto col pubblico interesse sia rivolta a provvedere ai bisogni e ai comodi della popolazione. Anche quando si tratti di instituzione per la celebrazione di messe, ove, anzichè generare un beneficio materiale ai cittadini appartenenti alla grande famiglia cattolica, si eccita soltanto la pratica ascetica, succede la creazione di un diritto civile praticamente esperibile. Come insegna la Cassazione Romana, colle parole *oneri* e *pesi* usate nelle leggi eversive non vanno solo designati i soli debiti civili e gli interessi materiali pecuniari, ma si comprendono pure le obbligazioni morali e religiose capaci della protezione della legge da essa espressamente protette. — Quindi ogni qualvolta dalla celebrazione di una funzione stabilita come onere della dotazione dell'ente soppresso può sorgere maggior decoro al tempio, può avvenire, collo eccitamento ad esercitare le pratiche ascetiche, un incremento nel sentimento di culto e di pratica religiosa, sorge tosto nel parroco e nella fabbriceria ragione di esigere l'adempimento dell'onere stesso in forma specifica. — E non muta la condizione delle cose la circostanza che trattisi della istituzione di semplici messe di suffragio o da celebrarsi nei di feriali, anzichè di messe festive disposte espressamente a comodo delle popolazioni, perchè non pregiudica alla esperibilità dell' azione e non ne altera l'indole sua, il fatto del maggiore o minore interesse che il tempio ed i fedeli abbiano a veder compiute le funzioni stesse.

Invano il Fondo per il culto invoca le disposizioni della legge 4 giugno 1899, per trarne ragione e documento di interpretazione delle leggi soppressive.

La legge 1899, come lo rivela il titolo che porta scritto in fronte, venne ideata per provvedere all'aumento delle congrue parrocchiali; all'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate e pel pagamento di un acconto ai Comuni stessi per la rendita loro riservata sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose. — Coll'art. 8, in anticipata esecuzione dell'art. 2 della legge del 15 agosto 1867, che assegnava ai Comuni le rendite create colla conversione dei patrimoni di quegli enti solo dopo cessato l'assegnamento attribuito ai partecipanti che ne godevano il frutto al momento della promulgazione della legge, si attribuiva, sotto l'osservanza di determinate condizioni ai Comuni stessi, la rendita eccedente lo stralcio o l'assegnazione agli aventi diritto, prima ancora che cessassero gli assegni dovuti ai partecipanti superstiti e si soggiunse, che allora i Comuni non sarebbero tenuti, come non lo era il Fondo culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficienti le rendite dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi. — Come appare dalle discussioni legislative che prepararono la formula di tale disposizione e come si deduce dal significato normale delle parole usate per esprimere il precetto, nulla si è voluto innovare in ordine alla condizione giuridica dei Comuni e del Fondo per il culto, quale era regolata dalle leggi 1866 e 1867. Ma nulla essenzialmente venne ancora mutato attorno all'istituto

che regola la soppressione delle cappellanie e prebende con onere di funzioni religiose e la conversione delle loro dotazioni e la destinazione dei redditi. — Le chiese ricettizie che abbondavano nelle provincie napoletane, come lo denota il titolo che le distingue, erano istituti diretti a ricettare chierici, a dar loro ricovero fornendoli del necessario per farli entrare al servizio della chiesa; le comunie curate esistenti in tutto il Regno rappresentavano delle parrocchialità collegiate, e nè le une nè le altre hanno alcunchè di comune o di assimilabile alle cappellanie del genere di quella creata dal sac Vandoni, col testamento del 6 giugno 1755. — Ora a parte ogni altra considerazione, risalendo ai principi il cui fulgore perpetuo deve sempre presiedere alla risoluzione dei conflitti giudiziali, si scorge come sarebbe contrario ad ogni criterio di ermeneutica legale il cercare anche col solo sentimento della analogia gli elementi per la interpretazione di una legge nelle norme che disciplinano un istituto di natura distinta, le quali trovano la loro ragione di essere in finalità ben diverse e che sarebbero pugnanti colla natura stessa del rapporto giuridico che si tratta di regolare.

Il parroco e la fabbriceria hanno ragione di esigere che l'adempimento dei pesi di celebrazione di messe annessi alla cappellania Vandoni avvenga in forma specifica. L'impiego delle rendite delle cappellanie soppresse per parte del Fondo per il culto che ne tiene l'amministrazione deve, secondo la legge, avvenire con metodo successivo. Prima destinazione loro è all'adempimento dei pesi si e come di diritto, secondo l'intenzione del testatore. Solo quando ciò sia possibile, possono i frutti delle dotazioni essere convertiti negli usi di beneficenza ulteriormente suggeriti.

Anche qui avviene la previdente tutela del diritto a cui è rivolta sempre la mente provvida e sagace del legislatore nelle società civili. Quando è affermata la sussistenza di un diritto civilmente esperibile esso porge indiscutibile la facoltà di pretendere che la obbligazione che vi corrisponde sia eseguita nella modalità e colle condizioni che sono stabilite nel titolo che la genera. Come non può quindi essere abbandonata alla discrezione ed all'arbitrio del debitore la scelta del mezzo che più gli torna comodo e gradito per attendere ai suoi doveri, e non si può consentire che lo adempimento degli oneri avvenga per equipollenti, convertendo in ispreto della volontà del creditore il corrispettivo della obbligazione che a lui deve pervenire in opere di beneficenza.

Il diritto che oggi esperiscono il parroco e la fabbriceria parrocchiale di Oleggio non si è potuto estinguere per l'inazione serbata oltre il trentennio.

La legge 29 maggio 1855, che soppresse molti enti regolari e secolari, ha istituita la Cassa ecclesiastica, a cui poi successe il Fondo culto allo scopo unico di affidare ad una Amministrazione autonoma, indipendente dalle finanze dello Stato, i beni indemaniati onde venissero conservati allo scopo di culto o di beneficenza, armonizzante colle finalità a cui i pii fondatori avevano destinate le rendite delle costituite dotazioni. Il Fondo pel culto non è a considerarsi adunque che un'amministrazione dello Stato, dotata bensì di autonomia allo scopo di impedire la commistione del patrimonio ecclesiastico che esso aduna cogli altri beni di pertinenza demaniale, onde dissiparsi ogni pericolo o dubbio che le rendite dei beni stessi venissero stornate da quello scopo che si volle, colle leggi eversive, ad esse conservare. Ed invero l'Amministrazione del Fondo pel culto è soggetta al riscontro generale della Corte dei Conti ed in buona parte è retta dalle autorità finanziarie governative (RR. Decreti 26 settembre 1869 e 30 ottobre 1870), essa gode nella riscossione dei crediti dei privilegi fiscali (legge 15 agosto 1867, art. 21), la sua contabilità deve essere ridotta e modulata sulle prescrizioni di apposita legge (22 agosto 1874), il suo bilancio figura un'appendice a quello del Ministero di

grazia, giustizia e culti, e con esso deve essere sottoposto all'approvazione del Parlamento (legge 14 agosto 1879), ed ogni volta esso scenda in giudizio deve essere la sua difesa assunta dall'Avvocatura erariale (legge 14 agosto 1879, R. Decreto 8 luglio 1880). — Il Fondo per il culto ha il dovere d'impiegare ogni anno, sulla traccie fattagli dalla legge con metodo di successività, tutte le rendite che amministra. Esso dunque è un istituto destinato unicamente a raccogliere, conservare ed amministrare le rendite dei beni incamerati dal Demanio pubblico e come tale, rivestendo la semplice mansione del mandatario per virtù di legge, non può mai acquistare con prescrizione, nè la proprietà dei beni stessi, nè la ragione di disporre delle rendite che ne raccoglie annualmente in modo contrario a quello che la legge, a nome del proprietario dei beni stessi gli impone con sanzione imprescrittibile.

Come si disse, dalla legge deriva nel Fondo per il culto, in ciò succeduto nelle obbligazioni dei patroni possessori della dotazione, il dovere di adempiere anzitutto agli oneri delle fondazioni.

Trattandosi di celebrazione di funzioni sacre a quell'obbligo si soddisfa corrispondendo a colui che ha il governo della chiesa, ove le funzioni si devono compiere, il reddito che vi sia destinato, rimanendo il Fondo culto esonerato da quelle maggiori prestazioni che, superando i limiti delle rendite consolidate, pur sarebbero necessarie a causa delle mutate condizioni dei tempi per dare completa esecuzione alle disposizioni di fondazione. Mancando ora la persona dell'investito alle cui cure era affidato l'adempimento degli oneri, ne procede che le rendite vogliono essere corrisposte al parroco ed alla fabbriceria, i quali, avendo l'esclusivo ed insindacabile governo della chiesa, unicamente possono provvedere alla celebrazione delle opere di culto in proporzione della potenzialità del reddito, scostandosi mai dalle pie intenzioni del fondatore. — E sarebbe pure ragione legittima per gli attori per pretendere la corresponsione diretta la circostanza che il Fondo per il culto si dimostrò già per tanti anni così trascurato e restìo nello adempiere ai pesi della fondazione, ed occorre pur scegliere un mezzo legittimo per giungere alla pratica conquista della eccezione della proclamazione che si reclama dal magistrato.

La obbligazione di fare in caso di inesecuzione si tramuta per autorità di legge e per statuizione del giudice in in quella di dare, in quanto il creditore può farsi autorizzare a farla adempiere egli stesso per conto e a spese del debitore.

Ma appena concesso un eguale rimedio cessa l'opportunità di ogni ulteriore coercizione avverso l'Amministrazione del Fondo culto, e nasce in costei il diritto di pure ottenere la concessione di quelle cautele che valgono a validamente assicurare che i redditi non vengano forse arbitrariamente stornati.

E così deve cancellarsi la comminatoria che i primi giudici aggiunsero all'obbligo della corresponsione dei frutti della dotazione, quando sanzionarono che in caso di ineffettuata consegna fosse lecito alla fabbriceria di Oleggio di far adempiere al peso, di cui si tratta, a maggiori spese della convenuta.

Dopochè venne già convertita a tutto profitto e garanzia della fabbriceria e del parroco la obbligazione di fare in quella di dare, e si è accordato agli attori il titolo per riscuotere le rendite, fu un'odiosa e pleonastica duplicazione quella di soggiungere un' ulteriore comminatoria, se pur non si potesse ancora osservare come con tale proclamazione così sconfinata siasi esorbitato dai limiti del diritto degli attori, il quale, come si disse, è solo quello di vedere impiegate nello adempimento dei pesi le rendite consolidate ora esistenti, depurate già dalle gravezze fiscali che sovra di esse riversa la legge, non già di ottenere adempiuti integralmente gli oneri della cappellania, qualunque sia la spesa che ne può derivare.

Ed occorre invece assecondare l'in-

stanza del Fondo culto che mira ad ottenere dal parroco o dalla fabbriceria la resa di quel conto giustificativo dell'impiego delle rendite che dovrà loro prestare, conto che ogni amministratore del denaro altrui è, secondo le leggi positive, tenuto ad esibire a colui che paga.

Gli attori hanno chiesto che loro si facesse salva e riservata ogni ragione circa li arretrati delle messe non adempiuti, e i primi giudici li hanno in tale domanda precauzionale assecondati. A ragione il Fondo culto di ciò pur si duole. Il giudice non deve assecondare gli istinti dell'altrui litigiosità col concedere l'ammissione di comode e pretestuose riserve la possibilità di future maggiori pretese attorno ad un rapporto giuridico di cui si chiede in causa il parziale regolamento, se non risulti almeno già stabilito il fondamento plausibile del diritto di cui si riserva l'esperimento e la necessità di dilazionare l'azione relativa. Altrimenti l'avversario ha ragione di chiedere che tali riserve siano disattese. Ora è facile il vedere come le pretese che gli attori annunciavano di volere vedere impregiudicate fossero legalmente infondate. Come si è già osservato, il Fondo culto riceve dalla legge l'attribuzione e quindi il dovere di destinare ad ogni anno, a seconda del metodo preordinato, tutte le rendite che ritrae dal patrimonio affidato alla sua amministrazione e di tale erogazione deve render conto al Governo. Non può quindi essere equiparato nella sua condizione giuridica a quel possessore in mala fede che si arricchisce a danno altrui. Quando gli aventi diritti stanno inoperosi e silenti sono dalla legge diffidati che i frutti delle dotazioni inerenti ai benefizi soppressi, per autorità di legge, vanno destinati ad opere beneficenti e così manca loro qualsiasi ragione per lagnarsi dell'opera compiuta a loro scienza e rassegnazione e per pretendere ciò che più non esiste per essere stato legittimamente consumato secondo le idealità del legislatore. Per conseguenza l'obbligazione di prestare i frutti dei beni della dotazione Vandoni dovrebbe in ogni caso solo far capo al giorno della costituzione in mora succeduto colla domanda giudiziale che aperse il giudizio. Dappoichè il Fondo culto ha presentato i documenti e le carte contabili su la attendibilità delle cui risultanze non vennero elevati dubbi e da cui può dedursi quale sia l'ammontare netto della rendita odierna della dotazione Vandoni, dovevano i primi giudici, anzichè attenersi ad una proclamazione generica, scendere a una decisione concreta. La dotazione della cappellania, i cui oneri si debbono ora adempierè, come appare dal verbale di presa di possesso 2 agosto 1855 e dalla consegna fatta dall'investito il 26 ottobre 1887, ai fini della tassa di mano-morta, era costituita da una rendita di L. 258.63 dovuta dal Comune di Oleggio. Tale rendita venne affrancata con atto 13 maggio 1881, rog. Ferrari, e con lo sborso di un capitale di L. 3327.98. Questo capitale, convertito, produsse una rendita di L. 191.39, da cui, dedotta la tassa straordinaria del 30 per cento, l'imposta di ricchezza mobile al 20 per cento, la tassa di mano-morta al 4,80 per cento e le spese d'amministrazione al 5 per cento, rimane un frutto annuo disponibile di L. 92,49.

La risoluzione per tal modo data alla causa, induce a dichiarare parzialmente compensate le spese del litigio occorse nel doppio grado.

Per questi motivi, la Corte, ecc.

IX.

Appello di Casale.

23 dicembre 1903.

Pres. Martinelli, ff. di P. — *Est.* Scotti.

Fondo pel culto c. *Ferri.*

Fondo pel culto — Oneri religiosi annessi ad enti soppressi — Adempimento in forma specifica — Messe festive e messe feriali — Azione del parroco e della fabbriceria — Li-

miti dell'obbligo del Fondo pel culto — Adempimento diretto degli oneri — Obbligo di soddisfarli integralmente.

Il Fondo pel culto è obbligato all'adempimento in forma specifica degli oneri religiosi inerenti alle fondazioni soppresse (1),

Il parroco e la fabbriceria, come rappresentanti degli interessi religiosi e morali delle popolazioni, hanno azione in giudizio per costringere il Fondo pel culto a tale adempimento; e ciò senza distinzione fra messe festive e messe feriali, costituendo tutte un maggior comodo della popolazione e un maggior decoro della chiesa in cui devono essere celebrate.

Il Fondo pel culto non è tenuto, per l'adempimento dei pesi religiosi, a corrispondere la intiera somma occorrente, ma soltanto la rendita netta, depurata cioè dal trenta per cento e dalle altre tasse e spese.

E' in facoltà del Fondo pel culto di provvedere direttamente all' adempimento stesso; ma in tal caso esso è tenuto a soddisfare integralmente gli oneri religiosi, quando il parroco siasi assunto tale obbligo mediante il pagamento della sola rendita ridotta come sopra.

Attesochè ha già ripetutamente questa Corte affermato il principio che la Amministrazione del Fondo pel culto è tenuta all'adempimento in forma specifica degli oneri religiosi inerenti alle fondazioni soppresse, e sarebbe quindi superfluo il ripetere ancora una volta quegli stessi argomenti che già furono opposti a quelli sempre ripetuti dalla Amministrazione appellante.

Senonchè questa volta il Fondo pel culto sposta alquanto la questione, facendole prendere una diversa apparenza, per quanto la sostanza rimanga sempre la medesima.

Così infatti pone l'appellante la sua tesi principale:

« ... sui beni così devoluti al Demanio per l'avvenuta soppressione possono esistere dei pesi, degli oneri, i quali consistono in vere debiture o prestazioni a favore di persone esistenti o di enti conservati; e gli oneri ed i pesi di tale natura sono dalla legge conservati, e passano a carico dell' Amministrazione del Fondo pel culto nel limite del disponibile e sotto le deduzioni stabilite dalla legge. Ma perchè questi oneri possano dirsi mantenuti, occorre: che vi sia una persona od un ente a favore del quale sia sorto un vero diritto riconosciuto dalla legge e munito quindi di azione per astringere all'adempimento... Tutta la questione pertanto è ridotta a vedere se all'attore, e così al parroco di Santa Margherita, quale rappresentante gl'interessi religiosi dei suoi parrocchiani, competa diritto ed azione per ottenere quelle prestazioni che sono oggetto delle domande da lui proposte in questo giudizio ».

Si è ripetuto il brano della conclusionale dell'appellante, perche esso corrisponde esattamente alla posa della questione che la Corte deve risolvere, esaminando se sia esatto quanto poi l'appellante soggiunge: che « l'esame degli atti dall'attore invocati esclude che egli abbia qualche diritto per conseguire quanto domanda ».

Basta però la semplice lettura delle disposizioni testamentarie, per convincersi come esattamente abbia giudicato il Tribunale di Vigevano, quando ritenne fondata l' azione intentata dal parroco di Remondò.

Intanto non sarà inutile rilevare come ne la fattispecie più che di fronte ad una vera fondazione di ente religioso, si trattava di un'eredità gravata di un onere speciale; eredità che dalla Caterina Casè passava al Seminario vescovile espressamente gravata dallo stesso onere, che avrebbe tuttavia continuato a sussistere, anche se la Caterina Casè non ne avesse fatto cenno nel suo testamento, dal momento che il Seminario di Vigevano le succedeva a titolo universale nei beni di Remondò, e

(1) La Corte di appello di Casale ha però con posteriore sentenza del 30 dicembre 1903, che pubblichiamo di seguito, sancita la massima contraria, ritenendo con ciò di aderire alla giurisprudenza della Corte Suprema di Roma.

quindi, acquistandone le attività, ne acquistava pure gli oneri inerenti.

Ed avendo il Fondo pel culto in forza delle leggi eversive avocato a sè tale successione nella parte speciale gravata dagli oneri medesimi, non poteva sottràrsi dall'adempierli, per espressa dizione dell'art. 28, n. 1, della legge 7 luglio 1866.

Prendendo poi in particolare esame l'indole delle disposizioni contenute nei testamenti delli padre e figlia Casè, il loro stesso tenore addimostra che si tratta di disposizioni fatte a scopo di favorire l'osservanza dei riti religiosi per la popolazione della parrocchia di Remondò ed il maggior decoro della chiesa medesima.

Infatti, all'infuori dell'accenno contenuto nel testamento della Caterina relativamente all' anniversario, mal si cercherebbe una parola che indichi essere scopo della fondazione delle dette due messe settimanali il suffragio delle anime dei disponenti o di altra persona da loro indicata.

L'obbligo imposto che una delle messe sia celebrata la domenica, e che l'altra, senza vincolo d'altare, sia celebrata in quel giorno che meglio sembrerà opportuno ai reggitori della parrocchia, dimostra come intenzione dei disponenti fosse appunto di facilitare alla popolazione di quella parrocchia l'osservanza di quell'obbligo religioso che ai credenti impone la Chiesa cattolica.

Certo che ognuno, che in simil guisa ha disposto o dispone per provvedere a celebrazione di funzioni religiose mostra con ciò di essere convinto credente, e non può conseguentemente che trovarsi in lui la fede che tale operato sia di giovamento all' anima sua nella vita futura; ma ciò non toglie che l'istituzione di messe a celebrarsi in paese di popolazione avente fede cattolica, non costituisca un beneficio a pro della popolazione stessa, alla quale così è facilitata l'osservanza delle forme di culto nel quale è credente, e che perciò venga a suo favore a costituirsi un vero e proprio diritto; perchè ogni prestazione, ogni servizio fatto, o cosa, diretta a soddisfare e giovare alla personalità umana, a svolgerne l'attività ed a facilitare il raggiungimento dei suoi fini, può formare materia di un diritto perfetto e civilmente ripetibile, quando, come nella fattispecie, tragga origine e sia dovuto in forza di un titolo legalmente efficace.

E se la popolazione religiosa della parrocchia di S. Margherita di Remondò ha, dal testamento di Giuseppe Casè e da quello successivo di sua figlia Caterina, un titolo che lo abiliti a godere di un utile, sia pure d'indole meramente morale o religioso, ben può competergli azione, per mezzo del suo naturale rappresentante, come corporazione di fedeli, il parroco *pro tempore*, per astringere l' obbligato all' adempimento della sua obbligazione.

Nè l'argomento permetterebbe di fare quella distinzione, che subordinatamente propone l' Amministrazione appellante, fra messa domenicale e messa feriale; perocchè ai fedeli la religione cattolica impone come obbligo imprescindibile, non la sola messa domenicale, ma bensì pur quelle degli altri giorni dalla Chiesa dichiarati festivi; e la facoltà, che è lasciata ai reggenti di stabilire essi in qual giorno debba celebrarsi la seconda delle messe disposte, lascierebbe supporre che non ultimo fine sia quello appunto che la celebrazione di questa avvenga in quei giorni che, pur essendo dalla Chiesa prescritti come festivi, non cadono tuttavia in domenica.

D'altra parte, quand' anche ciò non fosse, resterebbe sempre che non è solo utile ciò che è strettamente necessario, e perciò la facilitazione di ascoltare una messa settimanale anche oltre quelle obbligatorie, non costituirebbe che un maggior comodo per la popolazione che vuol adempiere ai doveri religiosi ed un maggior decoro per quella chiesa, che così meglio si presterebbe agli svariati bisogni dei suoi fedeli.

Queste considerazioni vengono già ad escludere, oltre alla conclusione principale dell' appellante Fondo pel

culto, anche la sua prima subordinata, relativa alla limitazione dell'obbligo alla sola messa festiva.

L'appellante però, in via ancora più subordinata, ripropone un'altra conclusione già formulata in primo giudizio e che fu dal Tribunale sostanzialmente accolta.

Egli chiede infatti che sia dichiarato doversi dedurre dalla rendita dell'ente la tassa del 30 p. 0[0, quella di ricchezza mobile, quella di manomorta ed il 5 p. 0[0 per amministrazione, o mandarsi per lo meno alle parti di procedere in ulteriore sede di giudizio all'accertamento della rendita netta e depurata da tasse, da corrispondersi per l'adempimento dei pesi.

Il Tribunale pronunziò la condanna del Fondo pel culto a pagare la rendita « sotto deduzione delle tasse e spese dovute, da stabilirsi in sede di liquidazione, ed in caso di disaccordo in ulteriore sede di giudizio, anche per quanto ha tratto alla tassa del 30 p. 0[0 ». Accolse dunque pienamente tale subordinata conclusione, nè occorreva più specifica pronuncia, perchè non era sorta contestazione sulla invocata deduzione, avendo lo stesso parroco attore concluso perchè la condanna fosse pronunciata pel pagamento della rendita « sotto deduzione delle tasse e spese per legge dovute ».

Non v'era quindi ragione perchè il Fondo pel culto riproponesse la conclusione in forma subordinata in grado d'appello, mentre in tale subordine avea ottenuto declaratoria conforme alle sue richieste.

Ma l'appellante in questa sede aggiunge ora una clausola, di cui mai aveva fatto cenno in prima sede e sulla quale non potevano conseguentemente portare il loro esame i primi giudici.

Egli aggiunge ora: « dichiararsi in ogni caso in diritto il Fondo pel culto a provvedere esso direttamente nei limiti della rendita così liquidata ed appurata all'adempimento dei pesi di cui è lite ».

E qui giova ben distinguere od almeno a chiarire il concetto che può essere espresso in questa domanda.

Che il Fondo pel culto, tenuto all'adempimento in forma specifica degli oneri di cui sopra, possa egli stesso provvedervi direttamente colla rendita a ciò destinata, è ovvio concedere; ma giova rilevare che di fronte all'attuale domanda del parroco di Remondò, questi si assume il completo adempimento degli oneri medesimi, mediante il pagamento delle somme dovutegli secondo il giudicato del Tribunale di Vigevano. Ciò stante, il Fondo pel culto, riservandosi di adempiere direttamente agli oneri medesimi, non potrebbe però accampare l'insufficienza della somma per ometterli o ridurli.

Il diritto quindi in lui di provvedere direttamente all'adempimento, deve intendersi che ciò avvenga senza menomazione dei diritti della popolazione di Remondò, la quale, col pagamento della rendita fatta al parroco, avrebbe l'intero soddisfacimento del legato Casè.

Resta ad occuparsi dell'appello incidentale interposto dal parroco di Remondò, il quale dice non essere giusto che « essendo vincente sulla questione principale e soccombente solo sulla accessoria degli arretrati, si fossero compensate tutte le spese, lasciando a carico del Fondo pel culto quelle sole della sentenza e successive »; ecc.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza, ecc.

X.

Appello di Casale.

30 dicembre 1903.

Pres. Fochesato, P. — *Est.* Bruni.

Fondo pel culto c. *Parrocchia di Lomello.*

Fondo pel culto — Oneri religiosi annessi ad enti soppressi — Adempimento in forma specifica — Obbligo insussistente.

Il Fondo pel culto non può essere obbligato a provvedere all'adempimento degli

oneri di culto che incombevano agli ecclesiastici soppressi nel modo specifico nelle pie fondazioni indicato.

Si presenta alla Corte la dibattuta questione se il Fondo per il culto sia tenuto, in forma piuttosto specifica che per equipollenti, ad adempiere gli oneri religiosi annessi alle fondazioni ecclesiastiche state soppresse colle leggi del 1855, 1866, 1867. Non si nasconde la Corte la gravità e disputabilità della tesi, tanto più che questo stesso Collegio, con due non lontani giudicati di quest'anno, ha stabilito, in due casi analoghi all'odierno, la massima contraria alle pretese dell'appellante Amministrazione, ed è tanto grave e disputabile l'odierno dibattito che, certo non ultimo esempio della mutabilità delle decisioni umane, la stessa Suprema Corte, regolatrice in tale materia, dopo di avere per molti anni sempre affermato il concetto che oggi vuol far prevalere il Fondo per il culto, e quel che è notevole in due sentenze a Sezioni unite (formanti così quell'alto Consesso l'accolta più eletta per intelligenza, dottrina ed esperienza della magistratura italiana) ritenne indiscutibile e certa l'opinione fino allora prevalente che il Fondo culto non è tenuto ai pesi religiosi in forma specifica, e mentre di fronte ai due predetti giudicati che pel loro valore obbiettivo e subbiettivo parevano avere esclusa ogni possibilità di una diversa decisione, si vide la stessa Suprema Corte, a Sezione semplice, ritornare sulla *rexata quaestio* e per molti anni, a venire al giorno d'oggi, ritenne certo e non disputabile il concetto opposto a quello già fissato colle due sentenze a Sezioni riunite suaccennate: ciò che la Corte semplicemente premette in linea di fatto a giustificare, se pur ve ne fosse bisogno, il cambiamento della propria giurisprudenza per molti anni pur da essa mantenuta inalterata; senonchè, giova subito dirlo apertamente, la sentenza della Corte Suprema 26 agosto u. s. preceduta dalle conclusioni conformi dell'Avvocato generale e di fronte specialmente alle perspicue, convincenti argomentazioni di quel giudicato, ha persuaso questo Collegio a ristudiare il tema poderoso, ed esso è venuto oggi nel concetto antico, già propugnato nell'inizio delle leggi eversive, che è quello instato oggi dal Fondo culto.

A ben decidere la proposta questione bisogna rimontare ai fini, allo scopo che mossero il legislatore, quando pensò di modificare così sostanzialmente lo stato di cose esistente in ordine ai rapporti tra la Chiesa e lo Stato, creando un ente pubblico apposito che dirigesse e amministrasse nel pubblico interesse tutti i proventi derivati allo Stato per gli effetti delle leggi eversive che si proponevano. Già fin dal 1854 il legislatore sardo esprimeva chiaramente il suo concetto presentando la legge abolitiva delle corporazioni religiose, dicendo che ai pesi religiosi si sarebbe adempiuto a seconda delle circostanze e dei bisogni delle popolazioni, e a questo concetto fin d'allora manifestava il proposito di rendere il Fondo culto (allora Cassa ecclesiastica) completamente indipendente nella esplicazione dei fini pei quali era stato creato. Si leggeva nella relazione di quella legge, parlando dei benefizi semplici: « Che questi nella più parte dei casi rendono immagine di un vincolo fedecommessario inteso a perpetuare l'inalienabilità dei beni a pro di certe persone, e così ad ingrossare senza pro' il numero delle manimorte », e quindi soggiungeva: « E pertanto il progetto di legge statuente in genere la soppressione delle comunità monastiche, delle collegiate e dei benefizi semplici... per conseguire l'intento finale della legge, che le rendite ecclesiastiche riescano bastevoli, mediante una più equa distribuzione delle medesime ai bisogni delle persone dedicate al culto, e che lo Stato venga quindi alleviato dai pesi a cui dovette soddisfare finora »: e si dichiarava ancora a maggior esplicazione delle intenzioni dei proponenti la legge « che i beni spettanti a tutti questi stabilimenti sono destinati ad usi più conve-

nienti e più conformi all'interesse della società civile e della Chiesa; — le rendite delle sostanze del clero siano meglio e più equamente ripartite ».

E nella relazione definitiva della Camera si leggono queste parole che scolpiscono mirabilmente il fine della legge:

« Essa sancisce ed applica il diritto che compete al potere civile di disporre colla stessa autorità ed indipendenza dei beni delle dette personalità civili e delli stabilimenti soppressi, ed esercita una tale autorità, chiamando a possedere quei beni e quelle rendite una nuova persona civile di creazione meramente laica con amministrazione laica ed unicamente dipendente per ogni riguardo e senza eccezione alcuna dal potere civile e dalle di lui leggi ».

Tali parole e altre, che è inutile riferire, bastano a chiarire in modo indubbio il concetto che la Cassa ecclesiastica, e poscia il Fondo per il culto che la sostituì nei tempi nuovi, esplica la sua funzione con piena, assoluta indipendenza come qualunque altro ramo dell'Amministrazione dello Stato ed escludono l'idea che i privati possano, per interessi loro particolari, pretendere che detta Amministrazione debba esercitare le proprie mansioni in un modo piuttosto che in un altro; e ciò per natura delle cose importa che lo Stato, a mezzo del Fondo per il culto, nella materia ecclesiastica non possa essere costretto con un'azione giuridica ad adempiere i pesi religiosi in forma specifica per la contraddizione che non consente.

Quasi ciò non bastasse, formatasi l'Italia, il legislatore italiano presentando nel 1866 il progetto per la soppressione in tutto il Regno delle corporazioni religiose e degli altri enti morali ecclesiastici, dettava che « esso progetto mirava a regolare l'arduo problema di dare pratica applicazione al fecondo principio di libera Chiesa in libero Stato, designando e precisando i confini dell'ampia sfera d'azione alla quale lo Stato intendeva che la libertà della Chiesa si mantenesse e si svolgesse »; e soggiungeva il ministro proponente, che egli « presentava una legge la quale anzichè immiserire il tema con un'abolizione di conventi, tendeva ad abbracciare tutte le questioni che si contenevano nell'importantissimo tema nel quale implicavasi la questione più vitale per l'avvenire d'Italia »; e soggiungeva ancora la relazione: « la società moderna, che vide cadere ad una ad una innanzi alla civiltà le istituzioni dei tempi barbari fra cui i vincoli dei fedecommessi e dei maggioraschi, trovò non sola nemica la Chiesa che voleva mantenere intatte ed inviolate tutte quelle istituzioni contrarie alla completa libertà delli umani; era dunque necessario infrangere l'ultima catena che la risorta Italia tuttora travagliava, ed a raggiungere cotesta meta si proponevano due mezzi, l'uno di togliere via il sostegno temporale a tutte quelle istituzioni che han fatto il loro tempo e che non hanno più un utile missione da compiere, l'altro di modificare il sostegno che lo Stato appresta alle istituzioni che bisognava conservare, affinchè esse si armonizzassero coi nuovi bisogni e colle nuove tendenze della società moderna »; e parlando più innanzi degli enti morali ecclesiastici la cui personalità civile poteva andare soppressa in un nuovo ordinamento dell'asse ecclesiastico, e cioè i capitoli delle chiese collegiate, i canonicati di patronato laicale, le abbazie, i benefizi che non avevano obbligo di cura d'anime e simili, il ministro dichiarava: « Egli è vero che anche a talune di tali fondazioni sono annessi pesi che o per rispetto alla volontà di chi li fondava a proprio suffragio o per qualche lato vero di utilità sociale converrebbe fossero mantenuti, ma una parte minima di servigio utile nulla può detrarre alla convenienza di sopprimere un ente morale inutile, tanto più che quei servigi non verran meno essendosi provveduto ai medesimi ».

Dopo questa relazione, che spiegava così chiaramente gl'intendimenti del legislatore, si formava e promulgava

la legge del 1866, legge generale che regolava e regola tutta la materia ecclesiastica e delinea tutti i doveri e diritti dello Stato e che in sostanza ha, come si dice, concentrato nel Fondo per il culto ogni mansione inerente all'amministrazione e gestione dei beni e delle rendite provenienti da tutti gli enti ecclesiastici soppressi, e l'art. 25 di detta legge dispone appunto che il Fondo per il culto è costituito dalle rendite e dai beni che gli sono attribuiti da questa legge e dalla rendita e dai beni in virtù di leggi preesistenti già devoluti alla Cassa ecclesiastica o assegnati in genere per servizio o spese di culto. Questo articolo, che col successivo articolo 28 (che specifica gli oneri dovuti pagare dal Fondo culto) escludeva ogni distinzione che potesse farsi tra oneri derivanti dagli enti soppressi colla legge sarda anteriore del 29 maggio 1855 e quelli colpiti da leggi posteriori, e ciò dicesi per rispondere all'obiezione dell'appellato don Pistoia, che pretende che gli enti di cui trattasi nella presente controversia, essendo stati soppressi in base a leggi anteriori al 1867, per essi non era possibile parlare di equipollenti, in quanto la legge del 1855, all'art. 22, parlava di adempienza dei pesi inerenti al beneficio per parte della Cassa ecclesiastica, il che a suo dire escludeva ogni idea di equipollenza, ed al riguardo basterà poi soggiungere che, come osservava giustamente la Suprema Corte, colla sentenza succitata 26 agosto scorso, la legge del 1866 spiegò la sua piena efficacia anche trattandosi di beni pervenuti dalla Cassa ecclesiastica, disponendosi all'art. 38 di essa che la legge 29 maggio 1855 era mantenuta solo in quanto non fosse contraria alla legge che si promulgava.

L'art. 28 della legge 7 luglio 1866 dispose che saranno pagati a carico del Fondo per il culto e nella misura dei fondi disponibili: 1° Gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'articolo 11 e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica... 3° Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto cattolico. All'art. 4 poi della legge successiva 15 agosto 1867, colla quale si erano soppressi tutti gli enti morali indicati nell'art. 1°, stessa legge, e non contemplati nella legge antecedente, si dispone in questi termini: I privilegi e le ipoteche legittimamente inscritte sopra i beni immobili devoluti al Demanio in forza della legge 7 luglio 1866 e della presente, conserveranno il loro effetto. I privilegi e le ipoteche iscritte per garantire l'adempimento degli oneri annessi alla fondazione s'intenderanno di pieno diritto cessare da ogni effetto; quale disposizione più chiara di questa, colla quale in modo perspicuo si viene a statuire che nessun diritto azionabile spettava a chicchessia per poter ottenere l'adempimento degli oneri religiosi, ma che lo Stato in sostanza (il Fondo per il culto non essendo che un'emanazione di esso) vi avrebbe provveduto esso a suo agio e con piena indipendenza degli atti suoi? sopprimendo l'ente che dava vita al peso religioso e togliendo dagli stabili su cui gravitavano le garanzie per cui quei pesi dovevano essere adempiuti, è ovvio che restava escluso in chicchessia l'azione per obbligare il Fondo culto a compiere quegli oneri, in quanto esso come organo della pubblica Amministrazione vi provvedeva *iure publico*.

Egli è certo dunque che il Fondo culto è stato istituito per provvedere alla erogazione delle rendite del patrimonio incamerato per vedute d'interesse generale, e mal risponderebbe al suo alto scopo se dovesse essere assoggettato alla volontà ed all'interesse dei privati; precipua sua missione è quella di provvedere al culto in generale, ne viene di conseguenza che esso è tenuto all'adempimento dei pesi religiosi e di culto inerenti ai beni delle soppresse fondazioni ecclesiastiche, in quanto lo possa in relazione al suo fine più vasto ed universale che non sia quello di soddisfare le volontà ed i pretesi bisogni religiosi, ascetici di taluno; e la

stessa ragione del suo istituto come organo precipuo dell'Amministrazione dello Stato importa che esso non è tenuto a render conto a chicchessia del modo col quale provvede all'adempimento degli oneri religiosi. Deve quindi ritenersi che quando la legge parla all'ar. 28 di oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica, si intende non gli oneri rappresentati dall'osservanza dei riti religiosi contenuti nelle fondazioni, ma gli oneri reali, patrimoniali costituenti vere passività per le quali i terzi possono spiegare azione civile per pretenderne il soddisfacimento; se dovesse credersi che il Fondo culto è tenuto a compiere tali oneri pii nel modo preciso prescritto dal fondatore dell'ente soppresso, si verrebbe a render lettera morta la legge, in quanto in tal guisa si farebbe rivivere sostanzialmente ciò che il legislatore ha voluto che più non esistesse. Come può conciliarsi l'idea di soppressione, di abolizione di un ente coll'obbligo poi di compiere in modo identico ciò che questo ente era tenuto ad eseguire? Tanto valeva non scrivere le leggi di soppressione degli enti ecclesiastici se il Fondo culto fosse tenuto fare tutto ciò che essi erano tenuti a compiere a norma delle fondazioni; il legislatore avrebbe fatto opera irrisoria, sopprimendo con una mano istituzioni che esso più non riconosceva adatte ai tempi nuovi, e coll'altra conservando intatte quelle forme di atti religiosi, sempre rispettabili, ma che la legge aveva voluto colpire come quelli che non rappresentavano un interesse generale; in conseguenza deve dirsi che solo il Fondo culto sia tenuto al preciso adempimento dei pesi a norma delle fondazioni, quando essi configurino un vero diritto civile spettante ai terzi, ad esempio istituzione di messe festive per comodo di una popolazione, e non un semplice interesse morale o spirituale od una pura comodità religiosa.

Con un argomento insuperabile alla teoria della specificità, la Corte Suprema romana colla sentenza dell'agosto suaccennata riteneva che se il Fondo culto fosse tenuto ad adempiere in modo specifico i diversi oneri religiosi, conseguenza logica era che esso stesso, come vuole la natura stessa delle cose, dovrebbe curarne l'adempimento e l'esecuzione, imperocchè in caso diverso tanto valeva che le leggi eversive avessero attribuita la rendita a ciò necessaria agli stessi istituti o alle stesse persone che avrebbero avuto il diritto di reclamarla, il che suona in sostanza quanto sopra si disse che lo Stato avrebbe soppresso enti non più confacenti ai tempi per sola parvenza, ma li avrebbe invece nella realtà delle cose conservati! E del resto la stessa frase usata dal legislatore all'art. 28 predetto, dove dispone che il Fondo culto provvede agli oneri ivi specificati nella misura dei fondi disponibili, basta a fare escludere che altri possa avere diritto di reclamare l'esatto adempimento di questa e di quell'altra funzione di culto, in quanto se ciò dovesse ritenersi, bisognerebbe venire alla conclusione che lo Stato fosse tenuto a togliere da altri cespiti d'entrata d'interesse più generale, fondi per adempiere gli oneri suindicati, dando così adito a questioni tra privati e lo Stato che dovrebbe rendere conto del proprio operato per ciò che riflette interessi esclusivamente privati e di coscienza e nel caso anche della mancante somma necessaria a compiere l'onere preteso.

Il troppo facile argomento che non sia lecito nemmeno allo Stato di non rispettare la volontà dei pii fondatori, non ha valore di sorta, in tema di leggi restrittive sociali, in quanto è ovvio l'osservare che trattandosi di leggi aventi uno scopo d'interesse generale e più rispondente ai fini politici ed economici dei tempi in cui viviamo, era necessità imprescindibile contrastare, contrariare la privata volontà. e come la legge ha potuto vietare al cittadino di disporre delle proprie sostanze e in determinati casi in modo assoluto, e ciò per considerazioni d'indole superiore e riflettenti

interessi generali più gravi e che per necessità di cose devono far cedere la privata volontà ad un fine più elevato e più confacente agli scopi della società civile, così ha potuto colle leggi del 1866 e 1867 urtare e negare attendibilità a certe disposizioni private che in sostanza se rappresentano un interesse privato, non rispondono più alle condizioni mutate dei tempi.

Infine, quando un dubbio ancora rimanesse ad escludere in modo assoluto l'obbligo del Fondo culto ad adempiere in modo specifico gli oneri religiosi delle fondazioni soppresse, soccorre una recente legge del 4 giugno 1899 sancita a lo scopo precipuo di aumentare le congrue parrocchiali, nella quale legge all'art. 8, dopo aver disposto intorno alle modalità e alle condizioni dell'anticipata consegna ai Comuni dei redditi delle soppresse chiese ricettizie e comunie giurate, e gli oneri da adempiersi dai Comuni con tali redditi, all'art. 8 si dispone: « La rendita eccedente è attribuita di pieno diritto ai Comuni; questi però non saranno tenuti come non vi è tenuto il Fondo per il culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficienti le rendite dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi ». Queste ultime parole dettate dal legislatore del 1899 non possono essere che un complemento interpretativo delle leggi eversive pubblicate negli anni anteriori, tant'è che ivi si parla di pesi religiosi annessi agli enti ecclesiastici soppressi senz'alcuna limitazione e senza alcun riferimento alla legge che si promulgava; qui è davvero il caso di dire che il legislatore ha voluto egli stesso spiegare autenticamente il concetto che il Fondo culto per tutto ciò che rifletteva interessi puramente religiosi ed oneri di culto esterno, era libero di provvedere a seconda dei mezzi di cui poteva disporre e nei modi da esso creduti migliori in armonia agli scopi finali e fin dai primordi della formazione di essa legge avvertiti e specificati, che lo avevano persuaso e spinto a promulgare le leggi eversive.

Riassumendo, dall'insieme delle leggi del 1855, 1866, 1867, dallo scopo che ebbe il legislatore nell'attuarle che si sostanziava in queste tre linee, abolire la manomorta, togliere di mezzo opere di culto eccessive e più non corrispondenti ai bisogni dei tempi ed anche di sovvenire alle finanze dello Stato, supremo interesse anche questo in confronto di tutti i cittadini, da tutto ciò risulta manifesto il concetto che il Fondo culto, se pure è tenuto a rispettare ed occorrendo eseguire determinati pesi religiosi inerenti alle fondazioni pie che lo Stato ha creduto, pel bene di tutti, sopprimere, esso solo però è arbitro di adempiere a tali oneri nel modo e nel tempo da lui ritenuti convenienti, escludendosi così che esso sia a tale adempimento tenuto nel modo tassativo e preciso prescritto dai pii fondatori. Applicando ora tale principio alle Opere pie in esame, certo è il parroco appellato don Pistoia illegittimamente pretende dall'appellante Amministrazione l'adempimento integrale dei pesi religiosi e di culto specificati negli atti del 1702 e del 1740 e in que lo del beneficio Fara Ramorino; nella fattispecie poi, a respingere la pretesa dell'appellato, potrebbe ancora dirsi che in sostanza si tratta di oneri, e ciò appare dal tenore delle disposizioni in disputa e specificate nei motivi di fatto sopra spiegati, non fondati a benefizio della popolazione di Lomello, ma di semplici messe (neanche festive) a suffragio delle anime di privati, per le quali nessun diritto spetta nè al parroco nè al popolo, ma ai soli interessati, i membri delle famiglie Motta e Demontis, a benefizio delle quali vennero istituite; ma comunque ciò si è accennato *ad abundantiam*, essendo la pretesa del don Pistoia esclusa per la ragione assorbente tutto il dibattito e che qui giova ripetere in sintesi: che il Fondo culto non può essere obbligato a provvedere all'adempimento degli oneri di

culto che incombevano agli enti ecclesiastici soppressi, nel modo specifico nelle pie fondazioni indicato.

Per questi motivi, la Corte in riforma della sentenza, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.
(Sezione interni)
Parere del 30 ottobre 1903.

Ric. *Comune di Marcianise.*

Congregazione di carità — Economo curato — Ineleggibilità.

È ineleggibile a membro della Congregazione di carità l'economo curato della parrocchia dello stesso Comune ai termini del combinato disposto dell'art. 11 legge 17 luglio 1890 e dell'art. 23 legge comunale e provinciale (1).

Ritenuto che con deliberazione 26 giugno u. s. il Consiglio comunale di Marcianise procedette alla ricostituzione della locale Congregazione di carità antecedentemente disciolta, nominando, tra gli altri, a membro della Congregazione il sac. Stefano Cecere, economo curato di una delle parrocchie del paese.

Che il Prefetto di Caserta, ritenendo che il Cecere per l'accennata sua qualità fosse ineleggibile ai termini del combinato disposto dell'articolo 11 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dell'articolo 23 della legge com. e provinciale, annullò la predetta deliberazione nella parte riguardante il Cecere.

Che contro il decreto prefettizio ricorre al Governo del Re il Cecere, sostenendone la illegalità.

Considerato che la questione si riduce a vedere se l'ufficio di cui il Cecere è investito cada sotto la sanzione della norma d'ineleggibilità considerata nelle parole della legge: « coloro che ne fanno ordinariamente le veci », vale a dire degli ecclesiastici e ministri dei culti aventi giurisdizione e cura d'anime.

Che il ricorrente, basandosi sulla parola *ordinariamente*, afferma essere ineleggibili solo coloro che tengono di fatto abitualmente le veci d'un avente cura d'anime, e che quindi la disposizione non è applicabile al caso in esame.

Che a tale opinione non accede il Ministero, secondo il quale la ricordata espressione vale ad indicare che è ineleggibile colui il quale, per proprio ufficio, in via ordinaria, può sempre dover far le veci d'un avente cura di anime, nulla rilevando che il medesimo, come suole accadere nella generalità dei casi, di fatto poi eserciti le funzioni saltuariamente.

Considerato che l'interpretazione proposta dal Ministero appare corretta, imperocchè la parola *ordinariamente*, usata dalla legge. mira a distinguere coloro che, per un caso eccezionale e per disposizione singolare dell'autorità ecclesiastica, possono trovarsi a supplire un avente cura d'anime da quelli che invece sono i sostituti naturali, precostituiti e quindi *ordinari* dell'avente cura d'anime che manchi o sia impedito.

Considerato che in quest'ultima condizione trovasi appunto il Cecere chiamato per la sua qualità di economo curato a supplire il parroco mancante o impedito.

Che per ciò legalmente il Prefetto di Caserta annullò la nomina del Cecere a componente della Congregazione di carità di Marcianise.

(1) Confr. Cons. di Stato 15 marzo 1901, ric. Comune di Borgotaro (vol. XI, p. 488) e nota ivi.

Per questi motivi, la Sezione è d'avviso che il ricorso del sac. Stefano Cecere debba essere respinto.

Consiglio di Stato.

(Sezione interni).

Parere del 30 ottobre 1903.

Ric. *Comune di Pesaro.*

Chiese parrocchiali — Restauri — Riparto delle spese — Opposizione di interessi tra Comune e parrocchiani — Incompetenza del Prefetto — Giunta provinciale amministrativa.

Non spetta al Prefetto, ma alla Giunta prov. ammin., esaminare se sussista o meno opposizione d'interessi tra parrocchiani e Comune allegata dal Consiglio comunale per respingere l'invito di ripartire tra i parrocchiani le spese di restauro della chiesa parrocchiale.

Sul ricorso del Comune di Pesaro contro il decreto del Prefetto annullante la deliberazione consigliare relativa al riparto delle spese per restauri alla chiesa parrocchiale.

Ritenuto che il Consiglio comunale di Pesaro, invitato a ripartire tra i parrocchiani le spese di restauro della chiesa di S. Lucia, con deliberazione 27 luglio 1903 si rifiutava di accogliere l'invito, deducendo che essendovi opposizione d'interessi fra il Comune ed i parrocchiani, devesi, nella specie, applicare non la prima parte dell'art. 127, ma quella del 3° capoverso dello stesso articolo.

Che il Prefetto, non riconoscendo nel caso la sussistenza di questa opposizione d'interessi, annullava tale deliberazione.

Contro il decreto prefettizio ricorre ora il Consiglio comunale di Pesaro.

Ciò premesso in fatto, la Sezione ha considerato:

Che non spettava al Prefetto esaminare il merito dell'annullata deliberazione, ricercando se effettivamente sussistesse, o meno, l'allegata opposizione d'interessi fra i parrocchiani ed il Comune;

Che compito del Prefetto sarebbe stato soltanto indagare se la deliberazione del Consiglio comunale di Pesaro fosse regolare nella forma o contraria alla legge;

Che nessuna violazione di legge riscontrandosi in quella deliberazione, che aveva ritenuto gl'interessi del Comune trovarsi in opposizione con quelli dei parrocchiani e non potere perciò esso assumersi una rappresentanza di questi, erroneamente il Prefetto ne decretava l'annullamento;

Che qualora il Prefetto avesse ritenuto insussistente nella specie l'affermata opposizione di interessi ed obbligato il Comune ad assumere la rappresentanza dei parrocchiani, avrebbe dovuto, come giustamente il Ministero osserva, sottoporre la vertenza alla Giunta provinc. ammin. pei provvedimenti di legge, esorbitando dalla sua competenza di dichiarare l'obbligo del Comune.

Per questi motivi, la Sezione opina che debba accogliersi il ricorso del Comune di Pesaro, ed annullarsi per conseguenza il decreto prefettizio 11 agosto 1903.

Consiglio di Stato.

(Sezioni unite).

Parere del 2 luglio 1903.

Opere pie — Fondazioni per borse o posti di studio — Istituzioni elemosiniere — Concentramento obbligatorio — Concentramento facoltativo.

Le fondazioni per borse o posti di studio non possono considerarsi quali istituzioni elemosiniere, e perciò non sono soggette al concentramento obbligatorio di cui all'art. 54 della legge 17 luglio 1890 (1).

Possono però assoggettarsi al concentramento facoltativo, a sensi degli art. 56 e 57 della stessa legge 17 luglio 1890 (2).

(1-2) Confor. Cons. di Stato, IV Sezione, 30 ottobre 1896, Opera pia S. Luigi Flores di Pontebernardo (vol. VII, p. 238). In questa decisione fu inoltre ritenuto che sono esclusi dal concentramento i lasciti per posti di studio, quando il conferimento dei posti medesimi sia subordinato ai criteri dell'art. 60 della legge stessa, quale quello dei buoni

Premesso che con parere 13 marzo 1896, n. 385, la Sezione prima, sulla proposta di concentramento della fondazione Beltritti in Piemonte « per sussidi a giovani poveri onde ammaestrarli nell'esercizio di un'arte o mestiere o di una professione liberale », ordinò che il concentramento non poteva aver luogo, così considerando: « L'Opera pia Beltritti non è certamente un'istituzione elemosiniera, poichè neppure furono dalla giurisprudenza giurisdizionale ritenute tali le istituzioni dotali, che pur ne hanno la figura assai meglio dei sussidi di studio ». Il Ministero dell'interno non accolse questo parere e domandò con nota 2 aprile 1896 un riesame della proposta, opinando: 1° che le fondazioni di studio dovessero ritenersi istituzioni elemosiniere, concentrabili obbligatoriamente, ai sensi della legge e, anche più chiaramente, del regolamento. L'art. 55 della legge, stabilendo a quali scopi si debba coordinare la erogazione delle rendite destinate ad elemosina, alla lett. *d* annovera « i sussidi all'infanzia e all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale e intellettuale ».

Ed osservava il Ministero: « Che cosa sono le borse di studio se non sussidi all'adolescenza per incoraggiarne l'educazione e l'istruzione? Che se dubbio poteva avanzare, era rimosso dall'art. 106, reg. amm. 5 febbraio 1891, il quale spiegando la portata dell'art. 55 della legge, che stabilisce doversi concentrare anche i fondi elemosinieri delle altre istituzioni di beneficenza, eccetto quelli che servono ad integrare e completare altre forme di beneficenza, annovera alla lett. *c* gli assegni o borse di studio ».

Questi dunque, argomentava il Ministero, sono tra le fondazioni elemosiniere ed eccettuate dal concentramento prescritto dall'art. 54 della legge, sol quando servono ad integrare lo scopo dell'istituzione che li fornisce o quando ricorrano le speciali circostanze prescritte nell'art. 60 legge stessa.

In linea subordinata opinava il Ministero che quando pure le borse di studio non siano da annoverare tra le fondazioni elemosiniere, concentrabili obbligatoriamente ai sensi dell'art. 54, certamente devono ritenersi concentrabili di regola ai sensi dell'art. 56.

La Sezione prima, con successivo parere 28 ottobre dello stesso anno, ripresa in esame la proposta di concentramento dell'Opera pia Beltritti, accolse l'argomentazione ministeriale desunta dal combinato disposto dell'art. 55 della legge, lett. *d* e dall'art. 106, lett. *c*, del regolamento amministrativo, e concluse che la proposta di concentramento meritava di essere accolta. Onde il Ministero ritenne tra le istituzioni elemosiniere anche le fondazioni scolastiche a prò di adolescenti bisognosi.

Recentemente, riprodottasi la quistione a proposito del concentramento di talune Opere pie di Cremona destinate a borse di studio, il Ministero si richiamò alla sua nota del 2 aprile 1896 ed al conseguente parere 28 ottobre successivo della prima Sezione; ma questa opinò invece con parere 19 aprile p. p., che le borse di studio non possono essere confuse con le Opere pie elemosiniere, e vanno considerate come pubbliche istituzioni di beneficenza *sui generis*, soggette bensì al concentramento, ma solo ai sensi degli articoli 56 e 57 della legge.

Ritiene pertanto il Ministero che con questo pronunziato della prima Sezione si modificano i criteri di massima finora applicati nella classificazione delle opere pie elemosiniere, non solo per quanto

---

costumi conforme alle massime della dottrina cristiana e della diligenza nell'adempimento delle pratiche di culto.

In applicazione del detto art. 60, fu dichiarato esente dal concentramento il lascito pel mantenimento in un collegio o seminario di un giovane povero, di famiglia cattolica, e che abbia dato prove d'intelligenza nelle scuole elementari e nel catechismo. Cons. di Stato, IV Sezione, 12 giugno 1896, Parroco di Formiggini (vol. IV, p. 502). Veggasi pure il parere del 19 aprile 1903, riferito a pag. 110.

riguarda le borse di studio, ma per tutte le opere pie contemplate negli art. 55 della legge e 106 del regolamento, e giudicando indispensabile avere una norma sicura al riguardo, chiede che questo Consiglio esamini nuovamente la quistione e si pronunci sollecitamente sul quesito: « Se debbasi continuare a considerare come elemosiniere tutte le istituzioni che si prefiggono uno degli scopi indicati dai citati articoli della legge e del regolamento »; in caso negativo « il Consiglio dia, per sì difficile materia, una direttiva da sostituire al criterio sino al presente attuato dal Ministero. E a questo proposito — soggiunge la relazione ministeriale — non pare possa esservi dubbio che le opere pie enumerate agli articoli anzidetti siano considerate come elemosiniere dal legislatore ».

Ciò premesso, il Consiglio ha considerato:

Che la questione va messa nei più precisi suoi termini. Certamente le opere pie enumerate nell'art. 55 della legge debbono ritenersi elemosiniere: ma si tratta appunto di sapere, se le borse di studio siano da ritenersi comprese nei sussidi, di cui alla lett. *d* di esso articolo. E quando valide ragioni l'inducessero in un parere negativo, non ne risulterebbero mutati o modificati i criteri di massima finora applicati alla classificazione delle opere pie, alle quali quell'articolo si riferisce.

Ma per rispondere al quesito, limitato alle borse di studio, è mestieri innanzi tutto por mente alla chiara intenzione del legislatore, il quale volle dare un coordinamento razionale e più moderno, con effetti più sicuramente proficui, alle rendite che, *destinate ad elemosina*, erano sparpagliate, con scopi non bene determinati, e si erogavano con metodi arbitrari o vieti, e con risultati non sempre benefici, e talvolta anche civilmente e moralmente dannosi. Prescrisse quindi che nella revisione degli statuti delle fondazioni elemosiniere, in occasione del loro concentramento, le rendite avessero scopi determinati, i più vicini all'indole delle istituzioni ed all'intenzione del fondatore; ed annoverò fra quelli i sussidi per incoraggiare l'educazione morale e intellettuale dell'infanzia e dell'adolescenza in generale.

Sembra quindi che le parole « rendite per elemosine » e le altre « sussidi per incoraggiare ecc. » si debbano riferire a fondazioni e sovvenzioni di carattere ordinariamente modesto e limitato, come coi soccorsi in denaro sarebbero le assegnazioni di premi, le largizioni di libri, quaderni, ecc., e anche di indumenti, refezioni e altri simili aiuti e incoraggiamenti. Molto diversa appare quella beneficenza scolastica o educativa, che ha scopi già originariamente definiti e precisi, di carattere ben più elevato, per un'educazione ed istruzione sovente di alto grado, con mezzi proporzionati, la cui concessione si prolunga di regola per parecchi anni, a giovani che anche spesso sono sottoposti a determinate prove in concorso fra loro; e nei quali non si richiede nemmeno l'indigenza assoluta, bastando una condizione relativamente disagiata, che non permetta di conseguire, senza l'altrui soccorso, quel grado di cultura che è necessario ad esercitare un'arte o una professione. Non è quindi fuori di ragione il ritenere non compresa la beneficenza scolastica fra i sussidi dei quali parla l'art. 55, lett. *d*, della legge; e non può dirsi che contrasti con la lettera e con lo spirito della legge il parere 19 aprile p. p. della prima Sezione, la quale, muovendo da considerazioni come quelle dianzi accennate, opinò che le borse di studio siano istituzioni pubbliche di beneficenza *sui generis* e non strettamente elemosiniere.

Ma va considerato che la giurisprudenza in contenzioso si è pronunziata nel medesimo senso, forse anche più reciso, e giova rammentare una decisione della IV Sezione di questo Consiglio, 14 dicembre 1900 (Vol. XI, p. 614). Essendosi con reale decreto 16 dicembre 1897 ordinato il concentramento dei soli fondi elemosinieri dell'Opera pia della Santissima Trinità de' Rossi in Parma, esclusi gli alunnati o assegni pel man-

tenimento, l'educazione e l'istruzione di donzelle povere, il Comune di Parma fece ricorso alla IV Sezione, deducendo la violazione dell'art. 54 L. 17 luglio 1890, in quanto che si sarebbe dovuto concentrare tutta l'Opera pia come elemosiniera, e la violazione de l'art. 55, lett. *d*, della legge stessa, nonchè dell'art. 106 del regolamento amministrativo, lett. *c*, in quanto che gli alunnati alle donzelle povere dovevano essere compresi fra i sussidi e gli assegni, di cui si parla nei detti articoli, a scopo elemosiniero. E la IV Sezione, dopo aver definito il carattere delle istituzioni elemosiniere, dirette a provvedere ad elementari necessità della vita, considerò che le altre forme di beneficenza intese alla soddisfazione di particolari bisogni materiali o morali delle classi bisognose, o dirette alla cura e protezione e al miglioramento delle condizioni di determinate categorie di poveri, assumono la caratteristica di beneficenza specifica.

Considerò inoltre che « nessun valido argomento in contrario può dedursi dall'art. 55, essendo anzi incontestabile che se la legge volle che le rendite delle istituzioni elemosiniere, non sempre rivolte a lenire vere miserie, ma spesso occasione d'incoraggiamento al vizio e all'accattonaggio, fossero invertite ad altri fini di sicura utilità, non potrebbero qualificarsi elemosiniere quelle istituzioni che già rispondessero per volere di fondatori a più proficue finalità ». E queste considerazioni, in base alle quali la IV Sezione respinse il ricorso del Comune di Parma collimano con quelle della Sezione prima, parere 19 aprile p. p., (1) sulle borse di studio.

Ha considerato che nella pratica la questione perde molto della sua importanza, perchè se le borse di studio non sono rigorosamente e tassativamente concentrabili come istituzioni elemosiniere, ai sensi dell'art. 54, sono sempre tuttavia concentrabili di regola, ai sensi dell'art. 56, il quale consente maggior larghezza di valutazione caso per caso, sempre in armonia con lo scopo fondamentale della legge, che è la più sicura garanzia della beneficenza con la maggiore sua efficacia. Il che importa che quando questo scopo sia assicurato con l'amministrazione autonoma delle fondazioni per studio, non vi è ragione di concentrarle nelle locali Congregazioni di carità. E questo criterio risponde meglio agli interessi della beneficenza anche per un altro riguardo, lasciando ai benefattori (in questi è naturale il desiderio di dare alle loro fondazioni un'impronta personale più distinta e durevole) quella più ampia libertà, che invoglia e che, inceppata, può risolversi in impedimenti a simili benefizi.

Ha considerato, infine, che gli esposti ragionamenti tolgono valore al più grave argomento che si desume dall'art. 106, reg. ammin., 5 febbraio 1891, lett. *c*. Esso ha forma negativa, intesa ad escludere dal concentramento, gli assegni e le borse di studio che siano integrazione o complemento d'altra opera pia al concentramento non soggetta. Con illazione *ab inverso*, si afferma che, perciò stesso, il regolamento presuppone di obbligo il concentramento di tutti gli altri assegni e le borse di studio, quando siano istituzioni autonome. Ma è da osservare che argomentare da una negativa specifica ad una affermativa generica può essere pericoloso e non giusto; ma in ogni caso il regolamento va interpretato e ridotto nel senso della legge, non la legge intesa al senso del regolamento; che per conseguenza, se per le precedenti considerazioni i sussidi, dei quali si parla alla lett. *d* dell'art. 55 della legge, non possono comprendere la beneficenza scolastica, convien ritenere che gli assegni e le borse, dei quali si parla nel regolamento, siano quelli che per la loro entità o per le modalità dell'erogazione rientrano nella vera e propria categoria di semplici sussidi, o vi si avvicinano.

Per questi motivi il Consiglio, udito

(1) Riferito oltre, pag. 110.

il relatore, è di avviso che le borse di studio siano, in massima, da ritenere soggette al concentramento nella Congregazione di carità, ai sensi, non degli articoli 54 e 55, ma dell'art. 56 legge 17 luglio 1890.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione del 19 giugno 1903.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Cagnetta.

Congregazione del Santissimo Sacramento nella Marina di Cagliari c. *Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Cagliari.*

Opere pie — Istituzioni elemosiniere — Adempimento di pratiche religiose — Limitazione territoriale della beneficenza — Preferenza stabilita per determinate categorie di persone — Economia nell'amministrazione — Concentramento — Fondi elemosinieri di altre istituzioni di beneficenza — Confraternite.

Deve esentarsi dal concentramento nella Congregazione di carità il legato di beneficenza, quando la distribuzione delle elemosine fu subordinata all'esistenza di un atto meramente religioso, quale è nella fattispecie la prova del ricevuto viatico.

Non basta, per sottrarre al concentramento un legato, la limitazione del benefizio ad un determinato quartiere della città, nè la preferenza stabilita dal testatore a determinate categorie di poveri.

Lo scopo di rendere più economica l'amministrazione non è criterio prevalente per il concentramento delle istituzioni di carattere elemosiniero.

Non soltanto le istituzioni elemosiniere autonome, ma anche i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosine, devono essere sottoposti al concentramento (1).

Sono da equipararsi alle istituzioni pubbliche di beneficenza, i cui fondi elemosinieri devono essere concentrati, anche le confraternite (2).

Considerato che non si può disconoscere il buon fondamento del ricorso nella parte, con cui si impugna il concentramento del lascito Solinas.

Infatti, indipendentemente da ogni quistione sulla autonomia dell'ente e sulla portata della vocazione dei parenti del fondatore, risulta dal testamento, che il medico e professore di chirurgia dottor Giovanni Battista Solinas assegnò alla Congregazione del Santissimo Sacramento scudi sardi 25, ossiano lire nuove 120, *da unirsi al frutto del legato Alciator.* Posta questa condizione esplicitamente prescritta dal testatore, secondo la quale non si deve scindere la sua istituzione da quella già disposta dal protomedico Alciator, e risultando dagli atti che quest'ultimo legato fu già eccettuato dal concentramento per essere la distribuzione delle elemosine subordinata « alla esistenza di un atto meramente religioso, qual'è la prova del ricevuto viatico », è ovvio che non può sottrarsi alla Confraternita nemmeno l'amministrazione del legato come sopra istituito dal Solinas, mentre non vi sarebbe ad ogni modo ragione di seguire in questa materia criteri diversi da quelli più volte adottati dalla Sezione.

Considerato quanto al lascito Belly che la disposta erogazione « in sollievo e sussidio de' poveri ammalati del quartiere » non basta per sottrarlo alla regola del concentramento secondo i principi costantemente adottati dalla Sezione con innumerevoli decisioni, mentre, essendo la misura del concentramento puramente formale, non occorre nemmeno dichiarare che integra rimane la destinazione di fondi a tutti gli effetti dell'articolo 61 della legge vigente sulle

---

(1) Con decisione del 28 gennaio 1898, Parroco di Casalmaiocco (vol. VIII, p. 747), la IV Sezione del Consiglio di Stato ritenne esente dal concentramento una istituzione elemosiniera, nella quale la concessione dei sussidi era subordinata alla frequentazione della dottrina cristiana.

(2) Confor. decis. 24 febbraio 1899, Arciconfraternita del SS. Sacramento di Bari (vol. IX, 590). Sulla equiparazione delle confraternite alle istituzioni di pubblica beneficenza, veggasi da ultimo: decis. 1 maggio 1903, Opera parrocchiale di S. Apollinare in Parma (vol. XIII, p. 672).

istituzioni pubbliche di beneficenza (parere di adunanza generale del 2 giugno 1898, n. 128).

Leggesi bensì nel testamento Belly che il sussidio dovrà erogarsi « specialmente a vantaggio di quelli i quali per lo innanzi esercivano le loro rispettive professioni e che fossero poi col tempo divenuti inabili a continuare nel loro esercizio per sopravvenuto accidente e per ragioni di malattia »; ma la Sezione non crede che la preferenza così disposta implichi quella impronta speciale della beneficenza e quel manifesto pericolo di violazione della volontà del fondatore in conseguenza del concentramento, che valgono a consigliare l'applicazione dell'articolo 60, potendo ben essere la Congregazione di carità in grado di accertare e valutare la condizione dei beneficandi in rapporto alla indicata preferenza.

Nemmeno può essere suffragata la tesi del ricorrente desunta dalla rilevanza del patrimonio, dal momento che sono di regola concentrate nella Congregazione di carità tutte le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore alle L. 5000.

Lo scopo infine di rendere più economica l'amministrazione, esplicitamente dichiarato nell'articolo 57, non trovasi espresso nell'articolo 56 e molto meno nell'articolo 54: onde è *jus receptum* che non possa quel criterio, per quanto non trascurabile, essere prevalente ai fini assai più complessi delle riforme contemplate nel capo VI della citata legge del 17 luglio 1890, n. 6972.

Che dunque sotto nessun rispetto può sottrarsi dalla regola del concentramento il lascito Belly. Senonchè in ordine al disposto concentramento è stata sollevata, come pregiudiziale, anche la questione circa la mancanza di autonomia dell'ente: quistione codesta, di fronte alla quale la Sezione avrebbe dovuto soffermarsi, se non si fosse convinta che la medesima non è influente nella specie; perchè, come giustamente osserva il Ministero dell'Interno nelle controdeduzioni al ricorso, ammesso anche che il legato Belly non rivesta il carattere di istituzione elemosiniera per sè stante, soccorre rispetto al medesimo l'applicazione del capoverso dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, inteso ad attuare più rigorosamente pei lasciti elemosinieri quello « *stato di graduazione dei poveri* » cui tende l'assistenza pubblica odierna, e secondo il quale capoverso, oltre le istituzioni elemosiniere, debbono essere amministrati dalla Congregazione di carità anche i *fondi delle altre istituzioni* che siano destinati ad elemosine. E che il lascito Belly, disposto dal pio fondatore « *a sussidio e sollievo dei poveri* », ad onta delle ulteriori determinazioni di cui sopra è cenno, sia sostanzialmente *elemosiniero*, non è dubbio; come non può dubitarsi che le confraternite, in conformità dei principi accolti nel diritto pubblico vigente e dei criteri ormai assodati nella giurisprudenza, sieno da equipararsi alle istituzioni pubbliche di beneficenza, anche agli effetti della disposizione contenuta nel citato capoverso. Senza riandare alla legislazione varia e multiforme, cui erano soggette le confraternite nelle diverse provincie del Regno, e che trovasi largamente esposta nel parere del 28 gennaio 1898, delle Sezioni riunite dell'interno e di grazia e giustizia di questo Consiglio, e senza nemmeno risalire all'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, colla quale il nostro legislatore esplicitamente le sottopose al diritto di vigilanza dell'autorità civile, nè a tutte le successive disposizioni, onde venne ribadita e regolata tale vigilanza in base alla riserva contenuta in quell'articolo, è ormai *jus receptum* che le norme da applicarsi a quei sodalizi non possono essere se non quelle della legge 17 luglio 1890, n. 6972, come fu ampiamente dimostrato nel parere di adunanza generale del 29 novembre 1900 e negli altri che vi sono richiamati, in relazione anche alla prevalente giurisprudenza giudiziaria, riaffermatasi poi colla decisione 2-14 maggio 1901 della Suprema Corte di Cassazione di Roma.

Sottoposte colla legge del 20 giugno 1889, n. 6144, e colle successive determinazioni dei reali decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594, all'onere del contributo per le spese di ricovero e di mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, cioè considerate alla stregua delle Congregazioni di carità, degli istituti elemosinieri e delle altre opere pie; equiparate alle istituzioni pubbliche di beneficenza negli articoli 91 e 92 della citata legge del 17 luglio 1890; sottratte per effetto del reale decreto dell'8 novembre 1901, n. 551, anche alle disposizioni del reale decreto 19 ottobre 1893, n. 586, per ciò che attiene agli atti modificativi del laro patrimonio, le confraternite non potrebbero senza manifesta contraddizione e senza urtare contro il pensiero del legislatore « svoltosi in armonia all'indirizzo evolutivo del nostro diritto pubblico », non comprendersi nel novero di quelle « *altre istituzioni* » contemplate nel capoverso del ripetuto articolo 51, i cui fondi elemosinieri la legge volle che fossero con unità di indirizzo amministrati dalla Congregazione di carità, che è l'organo più proprio della beneficenza in ciascun Comune.

Considerato che per le fatte osservazioni, mentre il ricorso contro il concentramento del lascito Solinas merita di essere accolto, deve senz'altro respingersi nei rispetti del lascito Belly, compensandosi le spese.

Per questi motivi, la Sezione accoglie in parte il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione Interni).

Parere del 19 aprile 1903.

Opere pie — Fondazioni per borse o posti di studio — Istituzioni elemosiniere — Concentramento obbligatorio — Concentramento facoltativo — Raggruppamento.

Le fondazioni per borse o posti di studio non possono considerarsi quali istituzioni elemosiniere, e perciò non sono soggette al concentramento obbligatorio di cui all'articolo 54 della legge 17 luglio 1890 (1).

Possono però assoggettarsi al concentramento facoltativo, a sensi degli art. 56 e 57 della stessa legge 17 luglio 1890, oppure al raggruppamento giusta il successivo articolo 58 (2).

La Sezione ecc. — Ha considerato: che venendo ora alla proposta avente per oggetto il concentramento delle tre opere pie Ferrari, Fontana e Fogliata, nonchè della erigenda opera Mambretti, non sembra da seguire la proposta sospensiva formulata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Che quanto al merito della proposta, è bensì vero, come si rammenta nella relazione ministeriale, che questa Sezione, col parere del 28 ottobre 1896, opinò che le istituzioni aventi per oggetto il conferimento di posti o borse di studio potessero andar soggette alla misura del concentramento; ma la Sezione non affermò punto con ciò che siffatti istituti dovessero essere considerati senz'altro come istituzioni *elemosiniere*, soggette come tali al concentramento *obbligatorio* ai termini dell'art. 51 della legge 17 luglio 1890.

Ed invero le opere pie che hanno per scopo di venire in aiuto ai giovani poveri, ma volonterosi e capaci, mettendoli in grado di compiere il corso dei loro studi artistici, scientifici o professionali, non si possono confondere con quelle istituzioni di beneficenza che si propongono il fine egualmente utile alla società, ma assai più modesto, di sovvenire ai miserabili con piccoli soccorsi in denaro o in generi di consumo, distribuiti di volta in volta secondo i bisogni giornalieri.

La beneficenza delle istituzioni scolastiche presenta un carattere tutto speciale, come quella che si rivolge a bisogni d'indole meno materiale e più

(1-2) Veggasi a pag. 104 il parere a Sezioni unite del 2 luglio 1903 e nota ivi.

elevata, prevalentemente intellettuale e morale, e non richiede nei beneficandi uno stato d'assoluta povertà, contentandosi di una condizione economica relativamente disagiata, tale cioè da non consentire al beneficando di poter conseguire senza l'altrui soccorso quel grado di coltura a cui aspira. Inoltre l'erogazione della beneficenza sotto la forma delle borse di studio ha necessariamente una durata che si prolunga di regola per una serie di anni, mentre l'erogazione della beneficenza elemosiniera ha carattere per lo più saltuario ed effimero.

Che tuttavia, pur essendo da escludere che le borse di studio a favore dei giovani di condizione povera o disagiata sian da equiparare alle istituzioni elemosiniere, ciò non toglie che possano eventualmente andar soggette al concentramento facoltativo, a senso degli art. 56 e 57 della citata legge 17 luglio 1890, oppure al raggruppamento giusta il successivo art. 58 della legge stessa. E gioverà qui avvertire che le istituzioni, di cui si tratta, non sono neppure da confondere con quegli istituti di beneficenza con o senza convitto, aventi per fine l'istruzione e l'educazione, i quali, per l'art. 59 lett. *d*, sono esenti dal concentramento e possono soltanto essere riuniti in gruppi; poichè gli istituti contemplati in questa ultima disposizione sono soltanto quelli che presentano, per così dire, un carattere tecnico, in quanto provvedono direttamente ad impartire l'insegnamento o l'educazione; ma non già quelli che, senza insegnare nè educare per sè stessi, provvedono soltanto al collocamento ed al mantenimento dei giovani presso altri istituti scolastici o educativi;

Che non sarebbe d'altra parte applicabile nel caso concreto la disposizione di cui all'art. 106 lett. *c*, del regolamento amministrativo sulle opere pie 5 febbraio 1891, n. 99, che eccettua dal concentramento gli assegni o borse di studio; poichè quella disposizione si riferisce soltanto alle borse di studio che costituiscono integrazione o complemento di altre forme di beneficenza, il che non ricorre nel caso in esame;

Che, ciò stante, nel caso concreto trattandosi di opere pie rivolte tutte al conferimento di posti di studio, ma senza che nessuna di esse, singolarmente presa, raggiunga il limite dell'annua rendita di 5000 lire previsto dall'articolo 56, lettera *a*, sopracitato, apparisce applicabile come provvedimento normale il concentramento, a preferenza del raggruppamento; poichè la gestione affidata alla Congregazione riuscirà indubbiamente più semplice e più economica; nè da altra parte ricorre nell'erogazione della beneficenza alcuna peculiare condizione o attitudine, per cui la Congregazione si riveli meno adatta in confronto di un altro collegio di amministratori, il quale del resto, secondo la proposta del Consiglio comunale, dovrebbe essere eletto dallo stesso Consiglio, da cui emana la Congregazione e per conseguenza non sarebbe altro in sostanza che un parziale duplicato di questa;

Che del resto non conviene moltiplicare senza necessità le amministrazioni degli istituti di beneficenza, ma giova anzi unificarne la gestione per quanto possibile e nei limiti consentiti dalla legge, pel doppio vantaggio del maggior risparmio nelle spese d'amministrazione e della migliore coordinazione dei risultati;

Che, sebbene la prima delle Opere pie in questione, quella cioè intitolata Fanny Ferrari, sia rivolta eventualmente a vantaggio anche della provincia di Cremona, qualora manchino aspiranti della città, non sembra che un tale interesse meramente eventuale e subordinato renda necessario di sentire anche il preventivo avviso del Consiglio provinciale, a senso dell'art. 69, lett. *c*, della legge.

Per questi motivi la Sezione opina che sia da erigere in ente morale la pia Opera Mambretti e che l'Opera stessa, insieme alle altre tre istituzioni, sia da concentrare.

Consiglio di Stato.

(Sezioni unite).

Parere del 14 dicembre 1899.

Ric. *Valle.*

Ricorso al Re in via straordinaria — Mancato esperimento del reclamo in via gerarchica — Inammessibilità del ricorso.

Deve ritenersi irrecivibile il ricorso in via straordinaria al Re quando, essendo ammesso il reclamo in via gerarchica, l'interessato non se ne sia avvalso lasciando decorrere il termine utile.

Che il Ministero deduce la irricevibilità del ricorso per non avere il Valle predetto nei termini dell'art. 51 del regolamento ricorso in via gerarchica;

Che la materia relativa ai termini per impugnare i provvedimenti amministrativi è regolata da varie leggi, e là ove le leggi tacciono, vi supplisce il regolamento, e là ove le leggi e regolamenti non provvedono, è venuta in soccorso la giurisprudenza, che è il diritto in movimento, derivando da certe leggi amministrative, che sono fondamentali, l'assegnazione del termine entro cui un provvedimento amministrativo possa essere impugnato;

Che il ricorso in via straordinaria contro la legittimità di provvedimenti amministrativi a' termini dell'art. 12, n. 4 della legge, testo unico, sul Consiglio di Stato, deve considerarsi come parte integrante del sistema organico dei ricorsi, perchè è concesso contro gli atti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica;

Che il dubbio è nel vedere se il ricorso straordinario sia un istituto per sè, un rimedio che si possa sperimentare indipendentemente dai ricorsi in via gerarchica, per i quali i termini di legge siano già decorsi. Il quale concetto domina il parere del 12 giugno 1880 *(inedito)*, per la considerazione che « l'effetto che può nascere dal non essere stato prodotto entro il termine di legge, il ricorso al Re in via gerarchica, non può essere peggiore dell'avervi rinunciato, e dell'averlo sperimentato contrario, nel quale ultimo caso la facoltà del ricorso straordinario è certamente ammessa dalla legge, l'indole e le conseguenze dell'un ricorso essendo assai diverse da quelle dell'altro ».

Si argomenta l'ammissibilità del ricorso straordinario, quando anche non si siano proposti nel termine di legge ricorsi in via gerarchica, dagli effetti del non proposto ricorso, i quali non possono essere peggiori degli effetti della rinuncia o del contrario provvedimento. Però è lecito osservare, che chi rinuncia a produrre ricorso in via gerarchica, accetta il provvedimento amministrativo, e chi lo sperimenta contrario in modo definitivo ha per legge aperta la via al ricorso straordinario.

Ma nella mente del relatore *(Spaventa)* che fu vero lustro del Consiglio, e dalla cui autorità acquista valore il parere del 1880, la predetta considerazione dovea fondarsi sul concetto storico della giustizia del Re, il quale impersonando lo Stato in tutte le manifestazioni della vita politica e sociale, in Francia e in alcune regioni d'Italia annullava non solo atti amministrativi, ma anche arresti o sentenze: il quale diritto è stato dagli scrittori considerato non atto di giurisdizione, ma esercivo del potere di vigilanza;

Che con altro parere del 4 aprile 1884 *(inedito)* il diritto al ricorso straordinario, anche quando non siano stati esauriti i rimedi gerarchici, si sottopone alla condizione che le parti non abbiano più modo di ottenere riparazione nelle vie ordinarie e che l'oppugnato provvedimento non abbia avuto esecuzione completa e irrevocabile, o prodotti effetti giuridici che non è lecito turbare;

Che quest'ultimo parere rappresenta una iniziale evoluzione, e se vuolsi, una tendenza a dare ordine e assetto all'istituto del ricorso straordinario, il quale non può essere ammesso, se il provvedimento è stato eseguito, o ha posto in essere relazioni giuridiche. La giusta limitazione apportata da parere del 1884 al significato del surriferito articolo, di-

mostra che il parere del 1880 non può elevarsi a dignità di massima sempre applicabile, dovendosi nei singoli casi ricercare se le condizioni predette siansi verificate;

Che sembra, e per il naturale significato del citato articolo e per la legge del 1889, debba questo istituto, che nel modo in cui vuolsi intendere sarebbe una stanca reminiscenza di vecchi ordinamenti, atteggiarsi alle progredite forme del diritto pubblico interno, che determina limiti all'azione procedurale;

Che per letterale disposizione del n. 4 dell'art. 12, il ricorso è concesso contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possono proporsi domande di riparazione in via gerarchica: il quale ultimo concetto riguarda quei provvedimenti amministrativi contro i quali per il loro carattere giuridico non è ammesso ricorso in via gerarchica.

Infatti sopra i Consigli comunali e provinciali non sono preposte autorità superiori; e contro parecchie loro deliberazioni, salvo la materia contemplata nella legge sulla giustizia amministrativa, non è dato ricorso in via gerarchica. In materia di confini di territori giurisdizionali dei Comuni e delle Provincie contro i provvedimenti sovrani non è concesso ricorrere in via gerarchica.

Contro tali atti però, per i quali non si possono proporre domande di riparazione in via gerarchica, si è istituito il procedimento straordinario del ricorso a S. M. il Re;

Che attribuendo al citato articolo il significato che gli è proprio, si svecchia l'istituto del ricorso straordinario, e gli si dà un fondamento razionale.

Non sembra veramente ragionevole, che quando il legislatore assegna termini i quali sono perentori per impugnare provvedimenti innanzi alle autorità superiori, possano le parti, che hanno interesse, non obbedire alle prescrizioni di legge, trascurare il procedimento, rendere quasi prorogabili termini che non lo sono, nella sicurezza che è sempre loro aperta la via alla giustizia del Re, e far venir meno la presunzione, che dal decorrimento dei termini deriva, cioè l'accettazione del provvedimento da chi potea produrre ricorso gererchico e non volle. Se tale sistema invalesse, si renderebbe pressochè inutile l'istituto dei ricorsi in viagerarchica, tanto più che è giurisprudenza del Consiglio essere materia del ricorso straordinario la manifesta ingiustizia: la quale giurisprudenza dà balìa di riesaminare tutto il merito della controversia;

Che la legge del 1889 snl Consiglio di Stato conferma il significato legale del ricorso in via straordinaria, con l'articolo 28, per il quale non è più ammesso il ricorso alla 4ª Sezione quando contro il provvedimento definitivo siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa secondo la legge vigente. Dalla quale disposizione rilevasi che il ricorso straordinario è concesso contro i provvedimenti definitivi, cioè contro quei provvedimenti sui quali, per il citato art. 12, n. 4, siano esaurite o non si pòssano proporre domande di riparazione in via gerarchica;

Che gl'inconvenienti che ne possono derivare sarebbero gravi, perchè spesso il provvedimento che ha leso l'interesse di chi si grava, ha potuto riconoscere ed affermare l'interesse di un terzo, il quale si vedrebbe tradotto innanzi alla giustizia del Re, e spogliato del diritto al giudizio delle autorità gerarchiche, per modo che ne sarebbe profondamente turbato l'ordine delle giurisdizioni amministrative;

Che il ricorso straordinario compreso in modo diverso si confonde con il diritto di vigilanza, con la differenza che l'esercizio di questo diritto è facoltà, mentre provvedere sul ricorso è dovere;

Che con la proposta interpretazione a cotesti istituti si da un razionale ordinamento;

L'esercizio del diritto di vigilanza, che può essere promosso dalle parti con denuncia, rimane quel che è, una facoltà del Governo.

Il ricorso in via straordinaria entra nel sistema dei ricorsi, come rimedio contro i provvedimenti definitivi, con la speranza che venga presto il dì, in cui il legislatore ricordi che debbasi a tale ricorso assegnare un termine;

Che non avendo il Valle prodotto ricorso in via gerarchica, il suo ricorso è irricevibile,

Per questi motivi, opina che debbasi dichiarare irricevibile il ricorso di cui si tratta.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Legge *24 dicembre 1903, che proroga nuovamente, i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni perpetue.*

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati con altra legge 30 giugno 1901, n. 262, fino al 31 dicembre 1903, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1904.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE. RONCHETTI.

La legge 4 giugno 1899, n. 191 *(Dalla Relazione della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del Fondo per il culto per il periodo dal 1 luglio 1895 al 30 giugno 1901).*

Uno dei più importanti aumenti di spese verificatisi in questo periodo è derivato dalla legge 4 giugno 1899, n. 191.

È noto che la legge 30 giugno 1892, nel portare dal 1° luglio successivo le congrue ai parroci a lire 800, dispose che non appena vi fossero i mezzi disponibili dovessero le congrue essere elevate a lire 900 e poi a lire 1000 nette.

Cessando coll'esercizio 1898-99 l'annuo contributo di lire 4 milioni allo Stato dovutogli per la legge 22 luglio 1894 in acconto delle sue future spettanze sul patrimonio regolare, parve giunto il momento di sciogliere la promessa.

E considerando altresì come convenisse definitivamente tacitare, sia pure in anticipazione, i diritti dello Stato sul patrimonio regolare e come, quasi per necessaria conseguenza, opportuno si manifestasse il far partecipare i Comuni di terraferma e dell'isola di Sardegna ai vantaggi che a parità di diritti si erano o si sarebbero fatti allo Stato, vantaggi che i Comuni di Sicilia già godevano per legge sin dal 1867, fu presentato al Parlamento un disegno di legge col quale dei 4 milioni annui che rimanevano disponibili per la cessazione dell'acconto, si proponeva di destinarne due allo Stato a tacitazione dei suoi futuri diritti (pagandogli di fatto, in luogo della rendita, il relativo capitale allora valutato a 48 milioni); uno a favore dei parroci, a fine di elevare le congrue da 800 a 900 lire; e finalmente uno (il quarto) a favore dei Comuni continentali e sardi in acconto delle loro spettanze sul patrimonio regolare.

Collo stesso disegno si provvedeva pure per concedere ai Comuni del Mezzogiorno la facoltà di ottenere la consegna anticipata delle rendite delle chiese ex-ricettizie e comunie con cura d'anime.

Come è stato in altra parte accennato, il disegno di legge, a causa di sopravvenuti mutamenti ministeriali, fu ripreso in esame, ed essendosi dal Governo voluto modificare nel senso di migliorare le condizioni dei parroci, ciò che avrebbe comportato una maggiore spesa di annue lire 400,000 per le congrue, oltre il milione già prestabilito, si vide necessario di ridurre in corrispondenza (a lire 38 milioni) l'importo di spettanza dello Stato, per non alterare la base finanziaria di tutto il progetto, che, come si è detto, poggiava esclusivamente sull'impiego e sul riparto dei 4 milioni.

Prevalsa però in seguito l'opinione che convenisse fare nei rapporti collo Stato una più precisa liquidazione, fu stralciata la parte del pagamento dei 38 milioni, restando ferme le altre tre parti.

Nella discussione della legge avanti la Camera dei deputati anzi che le considerazioni d'indole finanziaria prevalsero quelle d'indole politica, essendosi riconosciuto, più che la convenienza e l'opportunità, la necessità che ai parroci fosse fatto un conveniente trattamento; fu così che al disegno ministeriale vennero apportate modificazioni notevolissime, tutte dirette ad assicurare ai parroci la congrua netta da ogni onere e peso patrimoniale, dagli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie oltre che dalle imposte e dalle tasse, e si concesse altresì l'aumento del 15 per cento per le spese di culto, sempre che queste stessero a carico del parroco.

In tal modo si ebbe la legge 4 giugno 1899, n. 191, la quale, lungi dal limitare la maggiore spesa per supplementi di congrua ad un milione come era dapprima proposto, o ad 1,400,000, come dal secondo disegno, l'ha invece nel fatto elevata a 3,700,000 per garantire ai parroci le lire 900 nette, oltre il milione a favore dei Comuni di terraferma e di Sardegna per acconti sul quarto di rendita, in tutto lire 4,700,000 di maggiore spesa annua, e cioè di lire 700,000 superiore alla disponibilità derivata dalla cessazione dell'intero acconto che si pagava allo Stato.

Dall'insieme della discussione parlamentare apparisce che, se per la maggiore latitudine di oneri imposti dalla legge, quale è risultata approvata, in confronto alle più ristrette proposte ministeriali, dovesse essere notevolmente decurtata od anche del tutto assorbita la quota di patrimonio spettante allo Stato, non vi sarebbe motivo ad osservazioni in contrario, inquantochè lo Stato dovrebbe per primo sottostare alle conseguenze di una legge che evidentemente in questa parte ha innovato quella del 7 luglio 1866; od almeno lo Stato dovrebbe pur sempre rispondere con la sua parte di patrimonio regolare per tacitare quei diritti e soddisfare quei pesi che, non ostante l'insufficienza dei mezzi nel Fondo pel culto, rimarebbero in stabile condizione giuridica.

Ma di ciò si è più ampiamente detto in altra parte; quindi, soffermandoci alla esecuzione della legge 4 giugno 1899, dobbiamo dichiarare che essa è proceduta in modo oltre ogni dire lodevole.

Infatti a tutto febbraio 1902, epoca in cui si arresta l'ultima relazione del direttore generale comm. Tami, il quale appunto in quel mese lasciò quell'Amministrazione, sopra 11,162 parrocchie aventi un reddito inferiore al e lire 900

nette, era stato provvisto per n. 9903 ed erano stati altresì concessi aumenti per spese di culto a 2530 parroci che avevano dimostrato di avervi diritto.

Possiamo quindi affermare che l'esecuzione della legge 4 giugno 1999 in ordine all'aumento delle congrue a lire 900 è ormai un fatto compiuto, nè crediamo si sarebbe potuto fare più presto e meglio, essendo stata generale la soddisfazione per il modo e per la larghezza dei criteri con cui la legge è stata attuata.

Vero è che un numero abbastanza notevole di reclami presentati dai parroci contro le liquidazioni fatte d'ufficio rimane da esaminare dal Consiglio d'Amministrazione.

Sull'obbietto il cessato direttore generale del Fondo per il culto, comm. Tami, così si esprime: « Non reca meraviglia se i reclami dei parroci contro le li-
« quidazioni siano numerosi. È naturale che l'interessato ricorra al secondo
« grado di giurisdizione, sperando di avere un vantaggio, e sapendo che in
« ogni caso non può venirgli danno e che non vi sono spese.

« D'altronde, è da considerare che l'Ufficio nel fare la liquidazione doveva
« attenersi strettamente al regolamento e non aveva quella libertà di apprez-
« zamento che ha il Consiglio di amministrazione, specialmente per la valuta-
« zione dei proventi di stola e per la necessità del coadiutore in rapporto alla
« popolazione, per l'ammissione o no delle spese per la casa canonica e per
« altre passività, oppure per la determinazione del reddito dei beni rustici
« quando manchino i contratti di affitto e non si possa ricorrere al criterio del-
« l'ottuplo dell'imposta erariale in principale. A tutto ciò aggiungasi che molti
« parroci preferirono di proporre nuove deduzioni direttamente al Consiglio.
« Tutto ciò spiega il numero rilevante dei reclami ».

I reclami presentati a tutto febbraio 1902 erano in numero di . .		2,710
Ne furono sottoposti al Consiglio di amministrazione in numero di .		800
dei quali furono accolti in tutto	N. 128	
in parte	» 421	
respinti	» 251	
si che ne restavano ad esaminare in numero di		1,910

La Commissione crede che, sgombro ormai il terreno della grande mole degli affari per l'attuazione della legge, non sarà difficile vedere in breve tempo sistemata anche questa parte di servizio riguardante l'esame dei reclami, e pienamente si associa ai concetti svolti dal cessato Direttore generale, nel senso che si debbano portare le congrue a lire 1000 a decorrere dal 1° luglio 1903, e confida che il Governo voglia mantenere la promessa all'uopo ripetutamente fatta con le note preliminari agli stati di previsione per gli esercizii finanziarii 1901-902 e 1902-903.

Giova anche accennare che nel periodo più intenso dell'esecuzione della legge del 1899, fu concesso, pel disposto dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, agli economi spirituali delle parrocchie vacanti, e in determinate condizioni, l'assegno di annue lire 360 a decorrere dal 1° gennaio 1901, oltre l'aumento per spese di culto che sarebbe spettato al titolare della parrocchia. E gli assegni a questo titolo concessi nel periodo di un anno furono 2196.

La seconda parte della legge 4 giugno 1899 riguarda la consegna anticipata dei Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate.

Al 30 giugno 1899 il numero di tali enti che era ancora provvisto di partecipanti era di circa 900. Pervennero domande per devoluzione anticipata in numero di 265, ma a tutto febbraio 1902 soltanto per 50 di esse si era materialmente compiuta la devoluzione, con una rendita di lire 207,800,75; mentre il compenso riservato dalla legge al Fondo pel culto per la perdita che avrebbe risentito dalla anticipata consegna è stato liquidato in annue lire 31,465. 12.

La terza ed ultima parte della legge 4 giugno 1899 riguarda il pagamento di un acconto ai Comuni di terraferma e dell'isola di Sardegna pel quarto di rendita spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

La legge del 1899 ha all'uopo disposto lo stanziamento in bilancio dell'annua somma di un milione, da ripartirsi fra i Comuni in proporzioue della rendita netta delle Case soppresse nei rispettivi territorii, e da aumentarsi ogni anno in corrispondenza alla quarta parte della diminuzione dell'onere delle pensioni monastiche.

Per eseguire questa parte della legge, l'Amministrazione dovette ricostruire tutta la storia patrimoniale di ciascuna delle 4000 Case religiose soppresse, sparse in 1201 Comuni, sobbarcandosi ad un lavoro anch'esso di grandissima mole e ponderoso, anche per la quantità delle variazioni avvenute a decorrere dalla presa di possesso, e per la quantità delle partite mobiliari, la maggior parte delle quali di tenuissimo importo.

« Fu dunque ben opportuno - riferisce il comm. Tami - provvedere che il « lavoro incominciasse un anno ancora prima che la legge fosse approvata, poichè fu grave assai; e soltanto per questa preveggenza si potè riuscire a dare esecuzione alla legge nel termine prefisso, cosicchè i mandati di pagamento del « primo acconto, cioè di quello per l'esercizio finanziario 1899-900, furono emessi « e spediti alle competenti Sezioni di tesoreria nel dicembre 1900, e cioè poco « dopo la chiusura e la presentazione del conto consuntivo che dalla Corte dei « conti fu parificato il 26 novembre 1900 ».

Pel modo sollecito ed esemplare secondo il quale ha proceduto la esecuzione di questa legge e per l'efficace energia impressa in genere a tutta l'azione amministrativa, la Commissione di vigilanza aderisce pienamente alle manifestazioni di approvazione da varie parti ricevute pel cessato Direttore generale, comm. Tami, ed associandosi alle parole di meritato elogio ch'egli volge ai funzionari che lo hanno coadiuvato con zelo ed operosità singolari, esprime altresì il voto e la fiducia che l'indirizzo dato all'azienda durante la gestione di lui possa con armonia di intenti esser continuato per opera di successori.

La Chiese palatine *(Svolgimento dell'interpellanza presentata dall'onorevole* De Cesare; *seduta della Camera dei deputati del 29 febbraio 1904).*

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia.* Dovrebbe ora svolgersi l'interpellanza presentata dall'onorevole De Cesare intorno alla gestione amministrativa ed ecclesiastica delle chiese palatine di Puglia. Ora io ho chiesto la parola prima ancora che l'onorevole De Cesare si accinga ad esporre i fatti e le considerazioni che egli ha in animo di comunicare alla Camera, per dargli una notizia ed una assicurazione, che, spero, lo persuaderanno a

rinunziare, almeno per ora, a rinnovare una battaglia intorno ad un tema che, in tante e tante discussioni parlamentari, egli amò trattare colla sua abituale vivacità e persistenza.

L'onorevole De Cesare, che è maestro in questa materia, ben sa che si tratta di un argomento di indole per sè stesso grave e delicato.

Del carattere giuridico, infatti, di queste chiese palatine attraverso ai secoli devolute ai successivi Sovrani nelle varie regioni d'Italia, e più specialmente nel Mezzogiorno, molto si è scritto e parlato. Ma tutti i guardasigilli del nostro Regno hanno costantemente sostenuto e difeso questo concetto: che il carattere delle palatine, loro impresso dall'origine storica che hanno, è di chiese e dotazioni di spettanza esclusiva della Corona, — che furono persino chiamate appendici della lista civile, — che le nomine di prelati, canonici, impiegati, come l'amministrazione di quegli enti, sono di assoluta indipendente spettanza della Corona, — che perciò, come per la gestione della lista civile, quando non si tocchi all'integrità della dotazione, tutto è qui insindacabile da parte del Parlamento, sia in confronto del Ministero della Real Casa, sia in confronto del Ministero responsabile.

Tali le opinioni più volte espresse o rispondendo ad interpellanze, o nel corso della discussione del bilancio di grazia e giustizia, dagli onorevoli ministri Chimirri, Gianturco, Calenda, Costa, Finocchiaro-Aprile; tali le opinioni solennemente proclamate da molteplici giudicati delle supreme autorità giudiziarie del Regno, ove se ne tolga qualche differenza di forma, dico, la Corte di Cassazione di Roma il 7 maggio 1880 (estensore l'illustre Miraglia), la stessa Corte il 28 marzo 1893, la Corte d'appello di Trani il 19 luglio 1897.

Ed è appunto perchè le chiese palatine costituiscono una proprietà regia che non poterono essere comprese tra gli enti soppressi con la legge 15 agosto 1867!

Or dunque, così essendo le cose, io potrei sollevare contro l'interpellanza dell'onorevole De Cesare una vera questione pregiudiziale e annunciargli senz'altro ch'io non intendo discutere quest'interpellanza, non riflettendo argomento che possa dar luogo ad un dibattito parlamentare.

E tanto più lo potrei perchè anche quando taluno dei miei predecessori introdusse qualche novità nella gestione delle palatine più specialmente affidate alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, lo fece sempre nel nome della Corona e come atto spontaneo di essa.

Notevoli furono a questo riguardo i decreti reali del 1888 e 1889 coi quali, per riordinare l'amministrazione, le chiese palatine pugliesi furono date in amministrazione temporanea ad un unico rappresentante del Ministero di Casa Reale; notevoli i decreti reali di ricostituzione di quelle amministrazioni del 1891; notevole la prefazione dettata dall'onorevole Gianturco nel 1897 pubblicando i resoconti della gestione delle palatine pugliesi del quinquennio antecedente, nella quale affermava che aveva autorizzato quella pubblicazione pur non riconoscendo altro sindacato in quella amministrazione all'in-

fuori di quello che spettava al Sovrano, e solo per dimostrare come le rendite siano rigidamente amministrate ed erogate interamente pel decoroso mantenimento delle basiliche e per altri usi di civile beneficenza della regione pugliese.

Ma se avessi dovuto sollevare contro l'onorevole De Cesare la eccezione pregiudiziale di non voler rispondergli per mancanza di diritto da parte della Camera a controllare la gestione delle palatine, mi sarei trattenuto dal farlo subito e, almeno per cortesia, avrei acconsentito a che egli parlasse per il primo.

Desiderai di parlare per il primo, per assicurarlo che, malgrado la benefica opera di chi diede alle palatine gli attuali ordinamenti, esse possono e devono formare oggetto di nuovi studi da parte del mio Ministero, di pieno accordo, beninteso, col Ministero della Real Casa; che, tenendo conto anche di quanto con tanta costanza fu propugnato dall'onorevole De Cesare alla Camera e da altri deputati della regione nella Camera e fuori, cito per esempio l'onorevole Di Tullio, ho già affidato a persona di mia fiducia l'incarico di studiare le condizioni di fatto dell'indirizzo amministrativo delle palatine in genere e di quelle pugliesi in particolare, di fare un lavoro completo e di riferirne, facendo anche eventualmente proposte di quelle riforme che, d'accordo sempre col Ministero della Real Casa, si potranno attuare.

È appena necessario ch'io soggiunga che diedi quest'incarico raccomandando che sia compiuto nel più breve termine possibile, tenuto conto però della serietà e della importanza delle investigazioni da fare e delle riforme possibili da introdurre.

Queste le dichiarazioni, queste le promesse ch'io voleva fare all'onorevole De Cesare. Nutro ora fiducia che l'onorevole De Cesare si appaghi delle mie leali dichiarazioni e abbia fede che l'impegno da me preso sarà rigorosamente mantenuto.

Presidente. L'onorevole De Cesare aveva presentato questa interpellanza al ministro di grazia e giustizia e dei culti: " circa la gestione, amministrativa ed ecclesiastica, nelle chiese palatine di Puglia, e singolarmente nella basilica di San Nicola di Bari ".

Dopo le dichiarazioni del ministro guardasigilli insiste nella sua interpellanza?

De Cesare. Non svolgo la mia interpellanza, ma debbo dare alcune risposte a quanto ha detto l'onorevole ministro. Innanzi tutto prendo atto delle sue dichiarazioni, le quali, dal mio punto di vista, sono abbastanza confortanti, benchè siano in aperta contraddizione colle premesse. Infatti, mentre da principio egli ha interpretato la palatinità in un senso strettamente rigoroso e antiquato, e quasi indipendente dal presente diritto pubblico, di fatto poi ha riconosciuto che qualche cosa bisógna fare, ed ha promesso, anzi esplicitamente ha dichiarato. di aver dato a persona di sua fiducia l'incarico di eseguire un'ispezione in quelle chiese. L'onorevole ministro ha ricor-

dato i precedenti, ma ha dimenticato, ed è strano, proprio quel precedente, nel quale egli forse ebbe una parte. Perchè, se gli altri ministri non risposero, o risposero portando, come si dice, il cane per l'aia, alle interrogazioni mie ed a quelle dei nostri compianti colleghi Imbriani, De Niccolò e Nocîto, viceversa il ministro Costa, del quale l'onorevole Ronchetti era sottosegretario di Stato, quando nel mio debutto parlamentare del primo luglio di sette anni or sono, io veniva qui a riferire una quantità di enormezze, che si erano compiute nell'amministrazione di quelle chiese, e citavo fatti circostanze, nomi e tutta una serie di abusi e di violenze, il ministro Costa, dico, come rilevo dai resoconti parlamentari, riconosceva con me che qualche cosa bisognava fare.

Ricorderò pure che io presentai un ordine del giorno, chiedendo una inchiesta. Si tratta di sette anni fa! Vedete che fin d'allora io chiedevo quell'inchiesta, di cui oggi soltanto l'onorevole Ronchetti riconosce la necessità.

L'onorevole ministro Costa diceva: " se l'onorevole De Cesare si ritiene soddisfatto della promessa, che io gli faccio, di rendere pubblici i bilanci e i rendiconti, credo che possa ritirare il suo ordine del giorno, e aggiungersi a me per studiare la vera posizione giuridica di questi enti palatini, e vedere se vi possa essere ancora qualche cosa di utile da fare. „

Ma, tranne l'on. Gianturco, che presentò i bilanci delle palatine, in appendice al bilancio del Fondo pel culto, nessun altro ministro fece nulla; e le mie insistenze furono perfino ritenute moleste, come se non si trattasse di un grande interesse pubblico, di un pubblico patrimonio sopra ai dieci milioni. L'on. Costa, mio amico personale e politico, dopo quelle dichiarazioni, ebbe da me questa risposta:

" Io prendo occasione da ciò, per raccomandare al ministro la condizione fatta a quelle chiese dai malaugurati decreti dell'aprile e dell'ottobre 1891 relativi non solo al licenziamento di ecclesiastici, che furono messi fuori senza processo, senza inchiesta, senza neppure essere chiamati a discolparsi in nessuna maniera, ma relativi altresì alla perduta autonomia di quei Capitoli, anzi al loro asservimento ad una autorità laica, illegale, ed incompetente „. Ripeto: passarono sette anni!

La Camera ricorderà le mie interrogazioni, quelle dell'on. Imbriani, violente ma giuste, quelle dei colleghi De Nicolò, Nocito e Bovio: sventuratamente un camposanto! Ma le cose non solo non mutarono, ma peggiorarono; e peggiorarono perchè le querele varcarono i limiti della discussione parlamentare e delle polemiche giornalistiche, e si trascinarono innanzi al Consiglio di Stato ed alla Cassazione.

In Consiglio di Stato, al ministro, che, col pretesto della palatinità, sosteneva la incompetenza della IV Sezione a sindacare certi atti illegali compiuti dal Gran Priore di Bari e dal Ministero dei culti, quel Consesso rispose accogliendo invece le istanze dei ricorrenti, i quali dimostrarono la competenza del nostro Supremo Tribunale amministrativo, negata dal Mini-

stero. Ma il Ministero non si diè per vinto, e, con un eccesso di zelo veramente inesplicabile, ricorse perfino alle Cassazione per far annullare la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, sempre per la pretesa incompetenza.

Fatte queste dichiarazioni, ringrazio l'onorevole ministro, che alla fine ha riconosciuto, che la terra comincia a girare intorno al sole; e benchè abbia fatte molte riserve, che non discuto in questo momento, in sostanza è venuto ad ammettere la necessità di entrare un po' dentro alla compagine amministrativa ed ecclesiastica di quelle Chiese, e di venire a dire come procedono, e che cosa c'è di vero, se abbiamo ragione noi o se abbiamo torto; e si venga a dirlo al Parlamento.

Ora io credo, e mi auguro, che la persona scelta dal ministro sia intelligente, integra, e soprattutto indipendente; che vada sul posto, indaghi, e non si fermi a verificare le condizioni della Basilica di S. Nicola di Bari, ma vada nelle altre Chiese palatine, soprattutto ad Altamura, che è quasi tanto importante quanto Bari, quell'Altamura tanto cara al cuore dell'onorevole ministro Ronchetti, che ne è cittadino onorario. (*Si ride*).

L'on. Ronchetti può sapere, anche indipendentemente dall'inchiesta, che la chiesa di Altamura, grande monumento nazionale, aveva copiose rendite devolute unicamente allo scopo di fabbriceria. Queste rendite furono incamerate dall'Amministrazione civile, ed una parte minima di esse è oggi destinata alla fabbriceria o manutenzione della Chiesa. Quale sia oggi la condizione di questa, prego gli onorevoli colleghi ed anche l'onorevole guardasigilli, che sono stati invitati, mi dicono, ad andare prossimamente colà per una solenne commemorazione, di verificare: essa è veramente deplorevole, come vidi io stesso, qualche anno fa.

Ora dunque, prima di ringraziare il ministro delle dichiarazioni sue, lo prego, e prego la Camera, di volere ascoltare sei punti, che ho indicati nella forma più breve e più categorica, perchè sù questi punti il futuro inquisitore porti soprattutto la sua attenzione.

Io chiedo in primo luogo: come proceda la Regia Delegazione, quale amministrazione in sè e nei suoi rapporti con le Chiese; che si esaminino i bilanci e le erogazioni delle rendite.

In secondo luogo: che si verifichi in modo preciso qual parte dei beni, oggi tutti sottoposti alla Regia Delegazione, debba, in esecuzione della legge sulle opere pie, venire trasformata nei suoi scopi o concentrata nelle rispettive Congregazioni di carità, interrogando in proposito i sindaci di Bari Altamura, Montesantangelo, Acquaviva, nonchè i presidenti di quelle Congregazioni di carità.

In terzo luogo: che si indaghi sulla necessità di procedere prontamente al restauro (udite questo, onorevoli colleghi, perchè è grave), promesso da più anni, della Basilica di S. Nicola di Bari, per impedire disastri, il cui pericolo già da tempo fu segnalato dagli uomini d'arte, tenendo presenti i

voti di una Commissione all'uopo nominata dal prefetto di Bari per invito dell'Ufficio regionale di belle arti, la quale Commissione ha proposto parecchi provvedimenti d'urgenza.

In quarto luogo: che si accerti, se i preziosi archivi, soprattutto di San Nicola, siano tenuti in modo da assicurarne l'integrità e la conservazione.

In quinto luogo: che, assodato il fatto notorio che il Gran Priore di Bari passi gran parte dell'anno fuori di residenza, si veda se non sia il caso di sopprimerne l'ufficio, devolvendo la lauta prebenda a scopi di beneficenza.

In sesto luogo: che si indaghi circa le cause che hanno provocato il conflitto fra una parte del clero e il Gran Priore, per la non esecuzione, anzi per l'offesa fatta ad alcuni decreti reali circa il conferimento di benefizi maggiori e minori, per cui si pronunziò a favore dei ricorrenti la IV Sezione del Consiglio di Stato.

Questi sono i punti, sui quali desidero che il commissario, incaricato dell'inchiesta, porti la sua attenzione.

Infine, poichè mi preme di essere breve e di non abusare della benevolenza della Camera, dirò che molti fatti, sui quali il futuro inquisitore dovrà portare la sua attenzione, furono argomento di discussioni parlamentari e di polemiche antiche e vivaci. L'inquisitore potrà per ciò raccogliere sui luoghi, da persone rispettabili, una quantità di elementi e di testimonianze, e venire qui a riferire il risultato delle sue ricerche. Chi sa che, assodati i fatti, non si renda indispensabile un provvedimento inteso a far cessare il presente stato di cose, che è il peggiore di tutti; a dare alle palatine un assetto conciliabile col nostro diritto pubblico e con la esigenza della nostra politica ecclesiastica; e soprattutto a far sì che il patrimonio loro sia destinato esclusivamente a questi fini: il culto, l'arte, la beneficenza. (*Bravo! Bene!*)

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia.* Debbo innanzi tutto difendere la memoria del compianto ministro Costa dall'accusa rivoltagli dall'on. De Cesare, di avere promesso studi e riforme sulla gestione delle Chiese palatine e di non averne fatto nulla.

Il povero Costa faceva quella promessa nella tornata del 1° luglio 1897. Ora ognun sa, che, stremato di forze, dopo qualche settimana abbandonava Roma, e che ai primi di agosto non era più. Impossibile quindi fargli aggravio di un impegno inadempiuto: oh se l'avrebbe voluto adempiere!

Nè è da farsi accusa a me, che ero allora suo sotto-segretario di Stato, se non ho raccolto l'impegno da lui assunto. E' vero che continuai in quell'ufficio (avendo assunto l'*interim* del Ministero di grazia e giustizia l'onorevole Di Rudinì, allora presidente del Consiglio e ministro dell'interno), ma è vero altresì che vi rimasi per due soli mesi e che nella mia qualità di

sotto-segretario senza un ministro in carica, non potevo certo aver modo di occuparmi di così grave problema.

Però, come ho già detto, il successore di Costa, l'on. Gianturco, volgeva l'animo suo alle palatine pugliesi, e pubblicando un'ampia relazione della loro gestione del quinquennio precedente, difendeva l'Amministrazione da ogni sospetto di gestione irregolare e disordinata ed alla luce meridiana obbligava tutti a riconoscere come l'erogazione del patrimonio delle Palatine pugliesi fosse fino all'ultimo centesimo rivolta ad opere di culto o al pubblico bene.

Ancora una volta poi richiamo l'attenzione della Camera sull'ampia riserva fatta, malgrado questa pubblicazione, dall'on. Gianturco, dei diritti incontestabili della Corona sulle Palatine, anche perchè ciò mi offre occasione di ridire apertamente anche da parte mia quelle stesse energiche riserve, malgrado gli studi promessi e già affidati a un mio incaricato.

L'on. De Cesare, poi non entrando in molti particolari, a proposito delle accuse che egli muove contro l'attuale gestione amministrativa ed ecclesiastica delle Palatine pugliesi, ha voluto accennare ad un giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione di Roma in una vertenza fra il Ministero e due cappellani della regia Basilica palatina di San Nicola rimasti perdenti in un concorso a posti di canonico della stessa Basilica.

Ma non era forse più opportuno che l'on. De Cesare non parlasse di questo incidente (del quale per altro non avrei alcuna difficoltà a discorrere, tanto sono convinto che fu corretta l'opera del Ministero e di quanti col Ministero vi ebbero parte), appunto perchè pende su di esso un giudizio di Cassazione? A me piace solo di rilevare che il Ministero ben fece a ricorrere alla Cassazione contro la sentenza emessa in questo incidente dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, alla quale i due cappellani, ora ricordati, hanno fatto ricorso per fare annullare il concorso in cui soccombettero.

Il Consiglio di Stato, colla sentenza denunciata non ha annullato il concorso, per quanto ricordo, come volevano i due cappellani, ma si è limitato per ora a respingere la eccezione di incompetenza proposta dal nostro Ministero, sostenendo appunto che nessuno ha diritto di ingerirsi nella Amministrazione civile ed ecclesiastica delle Palatine. Come poteva il Ministero, protetto dai precedenti giudicati che già ho citato, non denunciare quella sentenza al giudizio della Suprema Corte di Cassazione?

Da ultimo l'on. De Cesare ha rivolto parecchi suggerimenti all'*inquisitore* da me nominato ed ha richiamato la sua attenzione su parecchi fatti, che io non rileverò in questo momento, con una certa compiacenza dicendo e ripetendo più volte questa parola di *inquisitore*.

Intendiamoci bene: colla stessa franchezza, colla quale io ho affermato che ho dato un mandato illimitato alla persona di mia fiducia alla quale affidai l'incarico di una relazione sulle Chiese palatine, perchè studi, investighi, accerti e riferisca, colla stessa franchezza dichiaro che ho dato man-

dato di fare un'indagine oggettiva, di vedere quello che c'è, e quello che si può fare di nuovo, non di perseguitare nessuno, nè d'inquerire sul conto di nessuno, non essendovene bisogno.

Le persone sono fuori di questione nel mandato da me dato: c'è fortunatamente altro da fare, c'è lo studio sereno delle cose. In questo senso il mandato è completo, nè, da parte mia, verrà meno ogni aiuto necessario per adempierlo. Spero ed auguro che si possano fare utili novità, ma ancora una volta, conchiudendo, dico che, quali che siano le riforme che si potranno fare, d'accordo col Ministero della Real Casa, sempre verrà conservato alle Palatine il carattere che ad esse è stato riconosciuto costantemente dalla magistratura.

De Cesare Domando di parlare.

Presidente. Ellá ha già svolto la sua interpellanza, e non ha diritto d replicare nuovamente, salvo che non vi sia un fatto personale.

De Cesare. C'è un fatto personale.

Presidente. Lo accènni.

De Cesare. Non entro in questo momento a discutere la questione di diritto, e che dà come esaurita l'onorevole ministro....

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia.* Non come esaurita. Rispetto la sua opinione!

De Cesare. C'è da discutere ancora molto! Ad ogni modo, il giudizio della Quarta Sezione del Consiglio di Stato è per la tesi della palatinità, almeno moralmente, giudizio definitivo. Si è andati alla Cassazione per dichiarare l'incompetenza della Quarta Sezione, per un eccesso di zelo, che non commento.

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia.* Se si dichiarerà incompetente la Cassazione, vuole che mi dichiari competente io?

De Cesare. Non facciamo poi una questione circa la parola, che ho usata, di inquisitore! Diciamo pure commissario! Io non ci tengo. Ma ad una cosa tengo, ed è questa: che l'inchiesta, o la ispezione, come si voglia dire, non vada in lungo. Il termine di due mesi mi pare più che ragionevole. Non si tratta che di un viaggio in Puglia, di interrogare un po' di gente per bene, e d'indagare su quanto ho detto. Se vorrete unire alla inchiesta sulle chiese pugliesi anche quella sulla Palatina di Mantova, farete bene, perchè anche per quella vi sono parecchi lamenti d'altra natura, forse non ignorati dal Ministero. Prendo dunque atto, ancora una volta, di ciò che il ministro ha detto, e confido che per la metà di maggio avremo la inchiesta pubblicata. E mi auguro, che allora l'onorevole ministro non ci verrà a dire che il commissario abbia bisogno di fare nuovi studi e indagini, perchè, se ciò avvenisse, questa inchiesta potrebbe finire, come temo, in una solenne canzonatura!

Presidente. Così è esaurito anche il fatto personale dell'on. De Cesare.

Circolari, istruzioni ed altri provvedimenti amministrativi

Rinnovazione dei ruoli esecutivi pei canoni, censi ed altre prestazioni nelle Provincie napolitane e siciliane *(Circolare della Direzione generale del Fondo pel culto del 15 giugno 1903, n. 265).*

Si è avuto occasione di constatare che non sempre i signori Intendenti ed i funzionari demaniali che da essi dipendono hanno curata in tempo utile la rinnovazione dei ruoli esecutivi con le norme tracciate nelle circolari a stampa di questa Direzione generale 18 aprile 1884 n. 169 e 1° marzo 1886 n. 189; anzi non sono pochi i casi nei quali si è dovuto deplorare il grave danno conseguito dalla prescrizione dei ruoli in parola.

Ad evitare che tale danno si risenta in avvenire e perchè le Intendenze si attengano ad un sistema uniforme nella rinnovazione di cui si tratta il sottoscritto ritiene opportuno disporre quanto appresso:

§ 1. — All'arrivo della presente, ed ove già non sia stato fatto, i signori Intendenti vorranno richiedere alle rispettive Prefetture un elenco di tutti i ruoli esecutivi depositati presso di esse, riguardanti rendite dovute a corporazioni religiose e ad enti di culto soppressi dalle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, nonchè dal decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, con la precisa indicazione sia del giorno in cui avvenne l'ultima rinnovazione del ruolo, che di quello in cui fu emessa l'ordinanza prefettizia di rinnovazione.

Giova avvertire che, come fu detto nel paragrafo III della citata circolare n. 169, la prescrizione del ruolo si compie non già con la decorrenza del trentennio dalla data del decreto di rinnovazione, ma sibbene col decorrimento di trenta anni dal giorno in cui i quadri in base ai quali è stato formato il ruolo furono pubblicati mercè affissione all'albo pretorio, essendo affermato che tale pubblicazione equivale a citazione per pubblici proclami, ed è quella per l'appunto che mette in mora i debitori delle rendite.

Non mancano però casi di giurisprudenza nei quali si ammise, contrariamente all'accennato principio, la decorrenza del trentennio dalla data dell'ordinanza prefettizia. Ed anche la R. Avvocatura erariale generale ha testè manifestato lo stesso avviso sulla considerazione che la prescrizione in corso al momento della rinnovazione del ruolo è interrotta durante l'intiera procedura di rinnovazione. Ciò perchè quella procedura costituisce un giudizio *sui generis* che si inizia, si esplica e si compie con forme proprie (non soggette alle regole fissate per gli ordinari giudizi di diritto comune), onde come la pubblicazione, che ne è il primo atto, interrompe la prescrizione del ruolo, il decreto prefettizio che ne è l'ultimo, anzi il definitivo, non può che avere la medesima efficacia; e tale essendo ne consegue che da esso si debba computare l'ulteriore trentennio per la rinnovazione successiva.

Ma nel dubbio, ed anche perchè la seconda tesi può dar luogo a più facili contestazioni, sarà utile che i signori Intendenti e Ricevitori procurino *di regola* che la rinnovazione in parola avvenga entro il trentennio dalla precedente pubblicazione.

§ 2. — Con la scorta del detto elenco, accertati quali sono i ruoli da rinnovare immediatamente o dentro l'anno, gli Intendenti daranno d'urgenza le disposizioni ai dipendenti contabili perche adempiano a preferenza, e con la massima cura e sollecitudine, a tutti gli incombenti dei quali è parola nelle succitate circolari; vale a dire che dovranno essere approntate le copie dei singoli ruoli da rinnovare ed inviate alle Intendenze, le quali le trasmetteranno alle Prefetture, onde, fattone a loro cura il confronto con gli originali o colle copie autentiche dei ruoli che conservano, siano dalle medesime spedite ai rispettivi Sindaci dei Comuni, ove domiciliano i debitori, per la pubblicazione prescritta dai sovrani dispacci 23 agosto 1848 e 21 maggio 1841, quale pubblicazione dovrà poi farsi constare da apposito certificato del segretario comunale a piedi del ruolo, munito della firma del Sindaco e del Pretore del mandamento, ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 30 gennaio 1817.

§ 3. — Nelle copie da pubblicare, come è detto più sopra, si includerà l'avvertenza di cui al citato reale dispaccio 21 maggio 1851 e relativa circolare 5 luglio successivo del Ministero degli affari ecclesiastici, cioè che la pubblicazione si fa al solo scopo della rinnovazione del titolo, e che di conseguenza non dà luogo a nuove eccezioni in quanto all'esistenza e alla consistenza dei crediti riportati nel ruolo, del quale l'efficacia di giudicato acquistata anteriormente non può essere eccepita in sede di rinnovazione.

§ 4. — Scorsi venti giorni dalla rinnovazione, il signor Prefetto emetterà l'ordinanza con cui dichiari rinnovato il ruolo già esecutoriato antecedentemente, avvertendo per altro che il termine suddetto non è perentorio, e che inoltre l'ordinanza stessa può limitarsi a dichiarare che il ruolo è rinnovato, non occorrendo che lo dichiari anche esecutivo, imperocchè *l'ordinanza di esecutorietà è richiesta* come condizione di validità del titolo *soltanto nella primitiva formazione del ruolo.*

§ 5. — Un esemplare del ruolo rinnovato, come innanzi è detto, sarà dalla Prefettura restituito alla Intendenza, che a sua volta lo spedirà al competente ufficio del registro o del demanio. E poichè altro esemplare deve restare depositato dell'archivio della prefettura, gioverà che alla medesima siano inviate in principio due copie del ruolo che si vuole rinnovare.

§ 6. — Nel disporre tali copie i ricevitori avranno cura che non sia alterata in alcun punto l'integrità dei ruoli primitivi nel testo delle singole partite da conservarsi. Vi aggiungeranno soltanto un'ultima colonna per indicare in essa i debitori attuali delle prestazioni, quale indicazione viene apposta per semplice notizia a tenore del reale dispaccio 22 giugno 1856, senza che per ciò si arrechi pregiudizio ai diritti dell'Amministrazione creditrice contro gli antichi debitori e contro chiunque altro li rappresenti o come eredi o come aventi causa.

È opportuno chiarire a tale proposito che in sede di rinnovazione dei ruoli non potendosi contestare il diritto del creditore già assodato incontestabilmente secondo l'articolo 64 del succitato reale decreto 30 gennaio 1817 le opposizioni eventuali potranno, tutto al più, fondarsi sulla eccezione che coloro che vengono indicati come attuali debitori delle rendite non sieno eredi o aventi causa dei debitori antichi. Ond'è che, per non dare adito a nuove liti, i ricevitori dovranno agire con la massima prudenza nel riempire la colonna di cui è parola, riportandovi anche i nomi di coloro che furono indicati come debitori attuali nell'an-

tecedente rinnovazione del ruolo. E pel caso di eventuali opposizioni dovranno prender nota sui corrispondenti articoli di campione di quegli atti o titoli donde risulti la qualità debitoria di coloro che vengono inclusi nella detta colonna aggiuntiva allo scopo di tener pronti gli elementi adatti alla difesa.

§ 7. — Potranno essere escluse dal ruolo le partite estinte per conseguita restituzione del capitale o per avvenuta affrancazione con versamento dell'intero prezzo.

Del pari potranno essere escluse le partite definitivamente e irrevocabilmente dismesse a terzi per svincoli, devoluzione, riversibilità, rivendicazione, insopprimibilità, come pure quelle annullate definitivamente per riconosciuta insussistenza del credito.

Dovranno invece essere mantenute in ruolo le partite annullate per altra causa o soltanto trasportate al campione dubbioso, facendosi però cenno, nel primo caso, dell'annullamento, con dichiarazione alla colonna *Annotazioni*, che l'articolo di credito trovasi annullato agli effetti amministrativi. Niuna annotazione per contro sarà da farsi a riguardo delle partite trasportate al campione dubbioso le quali debbono essere considerate, anche amministrativamente, siccome vigenti.

§ 8. — Per il ricupero delle tasse di bollo e dei diritti di scritturato delle copie si osserverà dai ricevitori ciò che dispone la circolare n. 189, avvertendo che i ruoli esecutivi non sono soggetti a registrazione, come venne anche riconosciuto dalla Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, meno quando se ne faccia uso in giudizio.

§ 9. = La scritturazione delle copie dei ruoli da pubblicare, ed a piedi delle quali verrà poi riportata l'ordinanza prefettizia di rinnovazione, incombe ai ricevitori del registro e del demanio sotto la vigilanza delle Intendenze rispettive. Ciò è conforme allo spirito e alla lettera dei decreti e dispacci sovrani che costituiscono la legislazione in materia nelle provincie del Mezzogiorno, e così è stato sempre ritenuto da questa Direzione generale, senza dire che ugualmente hanno ritenuto il Ministro dell'Interno con dispaccio 9 ottobre 1894, n. 16600-1, e quello di Grazia e Giustizia con nota 6 maggio 1903, n. 5440.

§ 10. — L'elenco di cui in principio servirà di norma alle Intendenze per far curare la rinnovazione dei ruoli che vanno a scadere negli anni futuri, e perchè non sia dimenticato si prescrive di farne cenno nelle relazioni annuali che esse debbono compilare e spedire circa l'andamento del servizio di questa Azienda negli uffici demaniali della provincia.

§ 11 —. Essendosi da ultimo constatata in non pochi casi la dispersione dei ruoli presso gli uffici esecutivi, le Intendenze si assicureranno se e come vengono dai ricevitori custoditi, provvedendo a che tali ruoli sieno descritti in apposito paragrafo sull'inventario dei mobili e registri d'ufficio.

Con l'opportunità si avverte che la commutazione forzosa di prestazioni variabili in derrate, avvenuta per effetto della legge 8 giugno 1873, n. 1389, non produce effetti novativi del ruolo, essendosi soltanto cambiato il carattere delle prestazioni stesse. Per il che tali rendite continueranno ad essere descritte nei ruoli, con la indicazione della somma in cui sono state commutate, e del provvedimento relativo.

Si avverte altresì che la Corte di Cassazione di Roma mantiene tuttora la sua giurisprudenza, della quale si tenne parola nell'articolo 77 della citata circolare n. 189, nel senso cioè che sieno inefficaci i ruoli esecutivi riguardanti rendite diverse dai canoni enfiteutici e prestazioni affini che importino condominio, quando tali ruoli sieno rinnovati oltre il trentennio, ancorchè alla loro rinnovazione i debitori non si sieno opposti nei termini perentori fissati dai decreti 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823. La conferma si ebbe con la decisione 14-28 ottobre 1895 emessa nella causa tra il Fondo per il culto contro Calabrò Rachele (1). Il che importa la necessità che i signori Intendenti e funzionari che da essi dipendono adoperino il massimo zelo per la tempestiva rinnovazione dei ruoli di prossima o futura scadenza, e che per quelli in riguardo ai quali fosse decorso il trentennio dall'ultima pubblicazione indaghino l'esistenza di atti o fatti ritenuti dalla legge come validi ad interrompere la prescrizione qualora i relativi crediti non siano in corso di pagamento, poichè in tal caso la prescrizione del ruolo non viene ad indurre anche prescrizione del credito.

Il Direttore Generale MOLFINO.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET
Nomine di R. PATRONATO

Con regi decreti del 14 febbraio 1904, sono stati nominati, in virtù del regio patronato: *Fabiani* sac. *Francesco* alla parrocchia di S. Martino a Viciomaggio, comune di Civitella della Chiana; *Forlani* sac. *Angelo* alla parrocchia di S. Pietro Apostolo in Lama dei Peligni; *Rigoli* sac. *Narciso* alla parrocchia di S. Cristina a Mezzana, comune di Carmignano; *Lucherini* sac. *Lucherino* alla parrocchia di S. Cristoforo a Bettolle, comune di Sinalunga.

Con regio decreto dell'11 febbraio 1904, in virtù del regio patronato, il sac. *Ernesto Gatti* è stato nominato alla parrocchia di Seminò.

Con regi decreti dell'11 febbraio 1904, è stato concesso l'*exequatur* alle bolle pontificie, colle quali furono nominati: *Cirelli* sac. *Rosario* al canonicato prepositurale nel capitolo cattedrale di Acireale; *Graziani* sac. *Giovanni* al beneficio priorale, prima dignità, nel capitolo cattedrale di Todi; *Isonni* sac. *Michele* al canonicato 8° nel capitolo cattedrale di Brescia; *Delsignore* sac. *Giuseppe* al beneficio parrocchiale di S. Dionigi in Locarno Sesia; *Fosson* sac. *Francesco* al benefizio parrocchiale di S. Dionisio Martire in Saint-Denis; *Conte* sac. *Alfonso* al beneficio parrocchiale di S. Sebastiano dei Finelli in Grottola, comune di Marzano Appio.

Con regi decreti del 7 febbraio 1904, è stato concesso l'*exequatur* alle bolle pontificie, con le quali furono nominati: *Torsello* sac. *Alessandro* al canonicato di S. Eulalia nel capitolo cattedrale di Ugento; *Pipparelli* sac. *Domenico* al canonicato di S. Secondiano nel capitolo cattedrale di Chiusi.

(1) Vol. VII, p. 218: vol. VI, p. 352.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma, 1904 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

(Se sia applicabile agli assegni annui per spese di culto)

SOMMARIO: 1. L'art. 2144 del Codice civile. Come deve interpretarsi la generica disposizione finale. - Casi eccettuati da detta disposizione. - Giurisprudenza. — 2. Origine e scopo della prescrizione quinquennale. - Dottrina. - Giurisprudenza francese. - Giurisprudenza sugli antichi Codici italiani. — 3. Sentenza della Corte d'appello di Roma 14 maggio 1895. — 4. Ai principî da essa ritenuti fa eco tutta la giurisprudenza. - Decisione 28 gennaio 1887 della Cassazione di Roma. - Sentenze delle Corti di Cassazione di Napoli, Firenze e Torino. - Decisioni del Consiglio di Stato. — 4. Limite di applicazione della prescrizione quinquennale. - Giurisprudenza. — 6. Principii affermati dalla Corte di Cassazione di Roma. - Richiamo delle varie decisioni da essa pronunziate. — 7. Inapplicabilità della prescrizione quinquennale agli assegni per spese di culto.

1. L'art. 2144 del Codice civile sancisce: « Si prescrivono col decorso di cinque anni:

« Le annualità delle rendite perpetue e vitalizie;

« Quelle delle pensioni alimentarie;

« Le pigioni delle case e i fitti dei beni rustici;

« Gli interessi delle somme dovute e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi ».

Fondandosi sulla generalità di quest'ultima disposizione, si vuole sostenere che ogni pagamento annuale o a termine periodico più breve, di qualsiasi natura, è soggetto alla prescrizione quinquennale. Ciò non è, nè può essere. Non può prestarsi all'articolo 2144 una portata così sconfinata. È evidente invece che esso, nella sua ultima parte, non può comprendere che i crediti della stessa natura di quelli innanzi determinati. Lo si rileva dalla circostanza che la locuzione « e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi », non si trova affatto distinta, come avrebbe dovuto essere se avesse costituito un concetto proprio e diverso, ma forma invece tutto un corpo colla espressione « gli interessi delle somme dovute ». Lo si rileva dal fatto che la legge esemplifica i casi nei quali vuole applicata la prescrizione quinquennale; e perciò anche la frase finale dell'articolo 2144 deve intendersi in relazione ai casi esemplificati, e non può estendersi più in là. Altrimenti sarebbe stata inutile tutta la esemplificazione dell'art. 2144. Qualora si fosse voluto abbrac-

ciare realmente qualsiasi pagamento annuale o a termine più breve, sarebbe, naturalmente, bastato il limitarsi a dire ciò, senza l'aggiunta di casi e di esempi.

E se alla frase finale dell'art. 2144 venisse dato un significato ampio ed illimitato, si darebbe luogo alle conseguenze più assurde ed inammissibili: sarebbero colpiti dalla quinquennale anche le quote o rate di un debito, ed i legati annui; ciò che è assolutamente respinto da tutta la dottrina e giurisprudenza (1), le quali

---

(1) Inapplicabilità della quinquennale alle quote o rate di debito o capitale pagabili ad anno: Cass. Firenze, 25 maggio 1893, Poli c. Michelozzi (*Foro Ital.*, 1893, I, 776); 8 febbraio 1892, Massa-Vandura e Consorzio Tergola c. Massa (*Legge*, 1892, I, 818); Cass. Napoli, 13 gennaio 1893, Cavalcanti c. Credito Fondiario (*Foro Ital.*, 1893, I, 420); App. Napoli. 25 giugno 1875, De Paolis c. Fondo per il culto (*Legge*, 1876, I, 13-14); App. Trani, 16 aprile 1891 (*Foro Ital.*, 1891, I, 853), ecc.

Inapplicabilità della quinquennale ai legati annui: Cass. di Roma, *Sezioni unite*, 29 dicembre 1901, Rosa c. Congregazione di carità di Poli, di cui appresso; Cass. Torino, 28 marzo 1893, Stampa c. Canè (*Giurispr. Tor.*, 1897, 89); 31 dicembre 1896, Casazza c. Casazza (*Giurispr. Tor.*, 1897, 89); App. di Catania, 31 marzo 1902, Passanisi c. Passanisi (questa RIVISTA, XII, 354); 1° agosto 1891, Zappalà c. Mannino (*Giurispr. Cat.*, 1891, 146); App. Venezia, 14 maggio 1895, di cui appresso (*Ivi*, V, p. 620); App. Milano, 12 aprile 1892, Canè c. Castiglioni (*Mon. Trib.*, 1892, 655); 9 luglio 1890, Razzonico c. Rinaldi (*Foro Ital.*, 1890, I, 1312); App. Torino, 23 luglio 1886, Fabbriceria di Brosso c. Perotti (*Legge*, 1887, I, 605); App. Bologna, 11 dicembre 1898, Parroco di S. Gio. Batta in Imola c. Zappi (questa RIVISTA, X, 78); App. Napoli, 22 agosto 1898, Franchini c. Istituto figlie della carità (*Trib. Giud.*, 1899, 50), ecc.

La Corte d'appello di Bologna, nella sentenza 28 maggio 1901, Seminario di Forlì c. Finanze di cui appresso (questa RIVISTA, XII, p. 650), osserva: « Attesochè nella specie trattasi di un legato annuo per cui la sapienza romana riconosceva la massima: *cum in annos singulos legatur, non unum legatum esse, sed plura constat.* A questa prestazione dunque non poteva, anche contro la creditrice Congregazione di carità, essere applicabile la disposizione dell'art. 2144 Codice civile, perchè per siffatta ragione i pagamenti annuali vanno considerati come *tanti capitali indipendenti gli uni dagli altri;* per la qual cosa nello stesso modo che l'azione pel pagamento delle singole annualità si prescriverebbe in trenta anni, anche quella per ripetere l'indebito pagamento dev'essere soggetta alle stesse regole. Ma vi ha di più: la sanzione in esame è disposizione tutta di eccezione, e si sa che *exceptiones sunt strictissimae interpretationis*, non possono estendersi ai casi in esse non contemplati, e nell'art. 2144 non è certamente compreso il caso che ci occupa, se assoggetta alla prescrizione di cinque anni soltanto le annualità di rendita perpetua o vitalizia, le pigioni delle case ed i fitti dei beni rustici e gli interessi delle somme dovute ».

escludono dalla quinquennale gli stessi interessi, quando debbono pagarsi uniti a rate di capitale (1). Si deve ben notare che la quinquennale è prescrizione d'indole *straordinaria* (2), *eccezionale* (3), e perciò di stretta interpretazione. Per stabilire intorno alla sua applicabilità devesi avere esclusivo riguardo non al fatto della periodicità dei pagamenti, ma alla *natura della prestazione* che forma oggetto dei pagamenti stessi.

2. L'art. 2144 del nostro Codice civile non è che la riproduzione dell'art. 2277 del Codice Napoleone, come lo sono gli art. 2048 del Codice Albertino, 2183 delle leggi civili napoletane e 1315 del Codice parmense. E l'art. 2277 del Codice Napoleone non è, alla sua volta, che la riproduzione dell'art. 72 dell'Ordinanza di Luigi XII del 1510, col quale si volle impedire l'abuso che si verificava nelle compre-vendite di rendite; si volle, cioè, evitare che i debitori fossero trascinati alla povertà e distruzione per il grande numero di annualità (*arrérages*), che i compratori (*acheteurs*) lasciavano correre contro di essi, e le quali ammontavano spesso al di là del capitale. Fu perciò statuito che i compratori di tali rendite (*acheteurs de telles rentes*) non potessero domandare gli arretrati (*arrérages*) di oltre cinque anni.

Ecco l'origine, lo scopo della prescrizione quinquennale. Con essa si miró a colpire il creditore di arretrati di rendite, ed a far si che non potesse, col cumulo di queste, richiedere di un colpo al debitore più del capitale.

Tutti gli scrittori mettono sull'avviso circa la locuzione finale dell'art. 2144 del Codice civile italiano (art. 2277 Codice Napo-

---

(1) Cass. Roma, 20 febbraio 1904 (*La Toga*, VII, n. 238, *Massimario*); Cass. Napoli, 13 gennaio 1893, Cavalcanti c. Credito fondiario (*Foro Ital.*, 1893, I, 420); Cass. Torino, 9 febbraio 1895, Nasi c. Perret (*Giurispr. Tor.*, 1895, 260); 16 marzo 1894, Bontempelli c. Filiberti (*Legge*, 1896, II, 773); App. Genova, 28 settembre 1886, Guigliotti c. Romairone (*Legge*, 1887, I, 132); App. Trani, 16 aprile 1891 (*Foro Ital.*, 1891, I, 853), ecc.

(2) Decis. citata della Cassazione di Roma a *Sezioni unite*.

(3) Cass. di Roma, 6 agosto 1903, Biondi, Parroco di San Martino in Cerreto c. Fondo pel culto, di cui appresso; Cassazione di Torino, 30 novembre 1897, Gualco c. Conservatorio di S. Bernardo in Genova (questa RIVISTA, VIII, p. 79); Cass. Firenze, 20 maggio 1893, Poli c. Michelozzi e Giacomini (*Legge*, 1893, II, 10); Appello Bologna, sentenza citata del 28 maggio 1901, ecc. ecc.

leone), per impedire che ad essa sia data una estensione che assolutamente non ha, e che non è per nulla in corrispondenza colla intenzione del legislatore. Ma riesce ben chiaro, sia dall'origine, sia dallo scopo della prescrizione quinquennale, sia dalla struttura letterale dell'art. 2144, che questo non possa applicarsi a quelle annualità, a quelle prestazioni che non costituiscono rendite, *arretrati* di rendite, che non sono, cioè, un accessorio di un capitale o di un fondo.

Scrive il TROPLONG (*Comm. sur la prescrip.*, n. 1011): « L'on tiendra pour constant que la disposition final de l'art. 2277 doit être *restreinte* aux créances qui ont *quelque chose d'analogue* aux arrérages de rentes, aux pensions alimentaires, aux loyers et termages, aux intérêts des sommes prêtées; qu'il n'a en vue dans son ensemble comme dans ses détails que *ce qui est revenu;* qu'il ne s'occupe que des *produits* d'une chose et de *ses accessoires destinés par leur nature à être consommés pour les besoins journaliers de l'individu* ».

Nello stesso senso si pronunziano, fra gli altri: LAURENT, vol. XXXII, n. 431; GIORGI, *Teoria delle obblig.*, 4ª ediz., VIII, n. 325; PUGLIESE, *La prescrizione estintiva*, n. 181 e seg.; BORSARI, § 4443; RICCI, vol. V, n. 250.

E nello stesso senso si spiegano la giurisprudenza francese e quella sugli antichi Codici italiani. Una sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 12 gennaio 1849 (ALBISSINNI, 1849, vol. VII, pag. 408) sanciva la seguente massima: « Colui che dimanda la *rivalsa di ciò che ha pagato annualmente per altri,* non è colpito dalla prescrizione quinquennale ».

3. La Corte di Appello di Venezia, con una sentenza del 14 maggio 1895 (1), decideva che « non è prescrittibile in cinque anni l'annua corrisponsione in danaro dovuta in base a testamento dall'erede alla Fabbriceria ». Giova riferire la notevole motivazione di questa sentenza, nella quale sono largamente esposte la genesi e la ragione di essere della prescrizione quinquennale:

---

(1) Fabbriceria di S. Stefano c. Monte di Pietà di Venezia (questa RIVISTA, V, p. 620).

Considerato che per l'art. 2144 Codice civile si prescrivono col decorso di cinque anni: *a)* le annualità delle rendite perpetue e vitalizie; *b)* quelle delle pensioni alimentari; *c)* le pigioni delle case e i fitti dei beni rustici; *d)* gli interessi delle somme dovute, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi.

L'obbligazione, incombente al Monte di pietà verso la Fabbriceria di S. Stefano, consiste nell'annua corrisponsione dell'importo ora determinato di L. 355.54 *per celebrazione di messe;* è certo adunque che quest'annua prestazione non può ritenersi una di quelle contemplate dal citato articolo 2144 sopraindicato sotto le lettere *b, c,* perchè evidentemente non si tratta di pensioni alimentari, nè di pigioni, di fitti, e nemmeno può riconoscersi per quella indicata sotto la lettera *d,* per quanto concerne gli interessi di somme dovute, poichè gli interessi presuppongono l'esistenza di un capitale, lo che non ha nel caso concreto.

La sentenza appellata ed il Monte di pietà ravviserebbero però nell'annua corrisponsione, di cui si tratta, la prestazione designata per prima nell'art. 2144 sopraindicato, sotto la lettera *a,* cioè una annualità di rendita perpetua, ed il Monte vorrebbe applicabile alla medesima la seconda parte dell'ultimo capoverso di detto articolo.

Considerato che se deve riconoscersi che la corrisponsione dovuta dal Monte di pietà alla Fabbriceria sia annuale, perchè deve essere corrisposta annualmente, e perpetua, perchè la Corner nel suo testamento, cui si riporta il Vallaresso nel suo, volle che la Mansioneria da istituirsi fosse perpetua, non si può riconoscere egualmente che l'annua corrisponsione sia qualificabile un'annualità di rendita; perchè così potesse qualificarsi, converrebbe che dalla fondatrice o dai di lei successori fosse stato designato un ente, capitale o fondo, fruttuoso di una tale rendita; ma ciò non avvenne.

La fondatrice pose a carico della sua proprietà l'onere dell'annua corrisponsione: i suoi successori, e così il Monte di pietà, che successe ad Alvise Vallaresso, l'ultimo della famiglia, pagarono l'annua corrisponsione, considerandola quale onere dell'eredità conseguita; ed è quindi escluso che la medesima possa esser qualificata come una rendita, ed anzi che mai sia stata ritenuta per tale da coloro stessi che la soddisfecero; d'onde l'inapplicabilità al caso concreto anche del primo capoverso del citato articolo 2144 Codice civile.

Considerato, quanto all'ultimo capoverso dell'articolo 2144, non potersi dubitare che, come già si accennò, « gli interessi delle somme dovute », di cui nella sua prima parte, vengono colpiti dalla prescrizione quinquennale appunto perchè considerati gli interessi come *accessorio* del capitale che li produce; e poichè la seconda parte del capoverso « generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi » *sta unita alla prima* mediante la congiunzione, sarebbe logico il ritenere che le due parti *costituiscono una sola proposizione,* retta quindi la seconda parte dal principio che

informa la prima, e di conseguenza che debba intendersi che anche le prestazioni annuali od a termini più brevi, di cui nella seconda parte della proposizione, siano soggette, come gli interessi di cui nella prima parte, alla prescrizione quinquennale, qualora siano l'accessorio di un capilale.

Senonchè, per la più retta interpretazione della seconda parte dell'ultimo capoverso, è necessario investigare l'origine dell'art. 2144, ed indagare così le ragioni che hanno determinato la sua disposizione. Il detto articolo è la riproduzione dell'art. 2277 Codice Napoleone, colla sola sostanziale variante, che alla dizione « gli interessi delle somme *imprestate* », di cui nell'ultimo capoverso del citato articolo 2277, nell'art. 2144 Codice civile patrio venne sostituita la dizione « gli interessi delle somme *dovute* ». L'articolo 2277 del Codice Napoleone ripete la sua origine dall'Ordinanza del 1510 di Luigi XII, che è di questo tenore: « I nostri sudditi sono trascinati alla povertà e distruzione pel gran numero delle *annualità* che i creditori lasciano correre contro di essi, le quali sommano spesso al di là del *capitale*. Desiderando provvedere all'indennità dei nostri sudditi, ordiniamo che i proprietari di tali rendite non possano domandare gli arretrati che da cinque anni ». E questa è la base ed il fondamento dell'istituto della prescrizione quinquennale, cui si informarono i legislatori del Codice Napoleone e del Codice civile patrio, essendochè nei rispettivi articoli 2277 e 2144 sono le *annualità delle rendite del capitale* designate colle diverse denominazioni di rendite perpetue o vitalizie, di pensioni alimentari, di pigioni e fitti, e di interessi di somme imprestate o dovute, che vengono colpite dalla prescrizione quinquennale. Si volle dunque colpire le *rendite quale accessorio del capitale,* e la ragione è tracciata nella suaccennata Ordinanza francese del 1510. Infatti i debitori di annuali prestazioni o somme dovute a determinati periodi di tempo possono, se richieste alla loro scadenza, pagare colle annuali loro rendite senza detrimento del loro patrimonio; ma se, per negligenza del creditore nel richiederne il pagamento, le annualità si accumulino ed importino somme che forse eguagliano il capitale, i debitori non sono più in grado di soddisfarle colle rendite annuali e sono costretti di devenire alla alienazione del loro patrimonio, e quindi con notevole loro danno, cui si intese di ovviare coll'istituto della prescrizione quinquennale. E questa essendo la ragione fondamentale della disposizione di cui nell'art. 2277 Codice Napoleone e nell'art. 2144 Codice civile patrio, è manifesto che la disposizione stessa si riferisce *esclusivamente alle annualità di rendite dipendenti da un capitale* e quindi all'*accessorio del capitale.* Questo essendo lo spirito dell'art. 2144 anche secondo il legislatore italiano, non può dubitarsi essere stato nell'intenzione del legislatore medesimo che eziandio le singole parti costituenti la disposizione dell'articolo fossero informate al principio fondamentale che lo detta, e che quindi da un tale principio sia pur retta la seconda parte dell'ultimo suo capoverso, così espressa: « e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi »; e di conseguenza nemmeno può dubitarsi

che per questa singola disposizione dell'articolo siano colpiti dalla prescrizione quinquennale i pagamenti ad anno od a termini più brevi solamente nel caso che tali pagamenti costituiscano l'accessorio di un capitale ».

4. A questa sentenza fa pienamente eco tutta la giurisprudenza delle nostre Corti e Tribunali e la giurisprudenza amministrativa.

La Corte Suprema di Roma, nella decisione del 28 gennaio 1887 (1), osservava: « L'art. 2144 del Codice civile, là dove assoggetta alla prescrizione quinquennale generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi, si riferisce ai crediti di natura somigliante a quella delle annualità in modo dimostrativo da esso innanzi enunciate, a ciò che ha carattere di rendita e costituisce pel creditore un prodotto destinato ad essere consumato per la soddisfazione dei suoi giornalieri bisogni. Non ha somiglianza veruna colle annualità specificamente indicate nel citato art. 2144, il debito di supplemento di retta, contratto verso il Manicomio dal parente del demente, in rimborso della spesa incontrata dal Manicomio stesso per dare al ricoverato un trattamento migliore ».

Identicamente si esprime la Corte di Cassazione di Napoli (2): « Se nella disposizione dell'art. 2144 si noverano i casi di prescrizione quinquennale in ben quattro alinee, e nel primo si noverano le annualità di rendite perpetue vitalizie, negli altri le pigioni, i fitti, le pensioni alimentarie, quando nell'ultimo comma dice: « gli interessi sulle somme dovute, e tutto quant'altro è pagabile ad anno », vuolsi riferire a pagamenti di una stessa natura, non già di natura diversa ». — Un contrario ragionamento (conclude la Cassazione di Napoli) « si oppone alla buona ermeneutica legale, perocchè esso non è da giureconsulto, da giusperito le quante fiate guarda la legge nella sua materialità, senza addentrarne la mente ».

Con altra decisione degli 11 agosto 1891 (3) la stessa Cassazione di Napoli ritenne inapplicabile la prescrizione quinquennale

---

(1) Marcucci c. Manicomio di Roma (*Legge*, 1887, I, 473).

(2) Decis. 13 gennaio 1892, Cavalcanti c. Banco di Napoli (*Legge*, 1893, I, 373).

(3) Manicomio d'Aversa c. Migliaccio (*Legge*, 1896, II, 585).

all'azione di rimborso di rette dovute ad un istituto. « Le espressioni generiche (osservò la sentenza) usate nell'ultimo alinea dell'art. 2144 del Codice civile debbono andare ristrettamente applicate a quei crediti, che hanno qualche cosa di analogo ai casi dimostrativamente espressi in detto articolo: alle annualità delle rendite, alle pensioni alimentarie, alle pigioni delle case ed ai frutti di beni rustici, agli interessi delle somme dovute ».

Negli stessi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione di Firenze. « Il ricorrente a ragione censura la sentenza di aver erroneamente applicato quella *eccezionale prescrizione* alle annualità scadute precedentemente all'ultimo quinquennio, di fronte al titolo per il quale le prestazioni erano dovute, e alla natura che esse rivestivano siccome la stessa sentenza nelle sue premesse riconosceva. — Che la sentenza denunziata parti manifestamente dal concetto che per l'art. 2144 si prescrivessero indistintamente col decorso di cinque anni tutte le somme e tutte le prestazioni pagabili ad anno o a periodi più brevi qualunque ne fosse il titolo per il quale siffatti pagamenti periodici venissero fatti; e ciò non corrisponde al concetto della legge, essendo ormai certo *nella dottrina e nella giurisprudenza* che, per quanta latitudine abbiano nel loro senso letterale le parole che si contengono nell'ultima parte dell'articolo di cui è disputa, esso non comprende quelle prestazioni le quali invece di avere carattere di accessorio ad una somma capitale o ad un fondo, presentano esse stesse il carattere di un capitale esigibile a rate » (Decis. 20 maggio 1893, Poli c. Michelozzi e Giacomini; *Legge*, 1893, II, 10).

Anche la Corte di Cassazione di Torino affermò gli stessi principii, soggiungendo che « in tema di prescrizioni brevi non è ammissibile la interpretazione estensiva, essendo tassativi i casi in proposito indicati dalla legge »; e perciò ritenne inapplicabile la prescrizione quinquennale all'azione pel pagamento di pensioni dovute ad un istituto di beneficenza pel mantenimento di persone in esso ricoverate (Decis. 30 novembre 1997, Gualco c. Conservatorio di S. Bernardo in Genova; questa RIVISTA, VIII, p. 79).

Il Consiglio di Stato, IV Sezione, in tema di rimborso di rette di spedalità, ha costantemente disapplicata la prescrizione quinquennale, rilevando « che l'art. 2144 del Codice civile, disponendo

nell'ultimo capoverso che si prescrivono col decorso di cinque anni « gli interessi delle somme dovute e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi », accenna evidentemente alla esistenza di un cespite che frutti a sua volta altre somme, o sia, comunque, sorgente di altre attività periodiche, e questi frutti o attività periodiche colpisce colla prescrizione quinquennale indipendentemente dal titolo e dal cespite onde hanno origine ». — Decisioni 4 aprile 1902, Tesoro c. Pio Monte dei morti in Meta (questa RIVISTA, XII, p. 694); 4 aprile 1902, Comune di S. Ambrogio in Valpolicella (IVI, XIII, p. 679-680); 12 gennaio 1903, Comune di S. Angelo in Pontano (*Giustizia amm.*, 1903, p. 348).

5. Da tutta questa uniformità di dottrina e di giurisprudenza risulta ben evidente quale sia il limite di applicazione della prescrizione quinquennale; essa ha luogo soltanto quando trattasi di creditore che si faccia richiedere arretrati di rendita od altro accessorio. Non può assolutamente applicarsi all'azione di rimborso di somme per altri pagate, all'azione derivante dalla *negotiorum gestio*, all'azione *de in rem verso*.

Lo hanno riconosciuto, oltre le sentenze sopra citate, e molte altre ancora, le seguenti:

Cass. di Roma 27 luglio 1889, Comuni di Ancona e Senigallia c. Finanze (*Legge*, 1889, II, 763); 20 aprile 1891, Lattes c. Finanze (*Legge*, 1891, II, 332); 5 luglio 1893, Finanze c. Colopai (*Corte Supr.*, 1893, I, 221); 7 novembre 1894, Natali c. Finanze (*Corte Supr.*, 1894, p. 401); 23 aprile 1897, Lugasi c. Fondo pel culto (*Corte Supr.*, 1897, II, 56), ed altre decisioni più recenti, di cui faremo appresso menzione;

Cass. di Napoli 7 marzo 1876, Danise c. Municipio di Tiggiano (*Legge*, 1876, I, 429); 8 luglio 1876, Ferrovie meridionali c. Manzi (*Legge*, 1876, I, 852); 9 marzo 1880, Demanio dello Stato c. Marini (*Legge*, 1880, I, 773); 9 giugno 1894, Padetti c. D'Alessandro (*Gazz. del Proc.*, XXVI, p. 314);

Cass. di Torino 26 maggio 1887 (*Giurispr.*, 1887, p. 548); 24 agosto 1886, Comune di Merzarino c. Borromeo (*Legge*, 1887, I, 84); 28 luglio 1890, Thovazzi c. Thovazzi (*Legge*, 1890,

II, 587); 10 marzo 1891, Bizio c. Chioppara (*Temi Genovese*, 1891, 116);

App. di Venezia 25 maggio 1897, Masi c. Frazione di Valesella (*Legge*, 1897, II, 159);

App. di Bologna 28 maggio 1901, Seminario di Forlì c. Finanze (questa RIVISTA, XII, p. 650).

App. di Ancoha 26 luglio 1902, Rosa c. Congregazione di carità di Poli (1).

Appello di Genova 10 marzo 1901, Bigio c. Chiappara (*Temi Gen.*, 1891, 116); 15 luglio 1895, Moglia c. Provincia di Genova (*Temi Gen.*, 1895, 460);

Appello Milano 23 gennaio 1895, Gattinone c. Minonzio (*Mon. Trib.*, 1895, 372);

Appello Trani 25 giugno 1894, Finanze c. Albanese (*Riv. Giur. Trani*, 1894, 232);

Appello Napoli 8 marzo 1876, De Goyzueta c. Dommarzo (*Legge*, 1876, I, 362);

Appello Catanzaro 17 dicembre 1889 e 14 febbraio 1880, Licco di Monteleone c. Comuni di Cicala e Polia (*Gravina*, 1889, 558; 1890, 26);

Lo hanno riconosciuto la Corte di appello di Napoli (sentenza 7 dicembre 1891, Zucchegna c. Comune di Quadri (questa RIVISTA, II, 741), la Corte di appello di Napoli (sentenza 15 maggio 1898, Mariani c. Comune di Pietrabbondante (2)), e la Corte di appello di Casale (sentenza 5 dicembre 1899, Comune di Castelletto d'Erro, *Boll. delle Opere pie e dei Comuni*, 1900, 294); il Tribunale di Perugia (sentenze 31 dicembre 1901, Parroco Massabò; 28 agosto 1902, Parroco Andreoli; 28 aprile 1903, Parroco Ausenda (questa RIVISTA, XIII, 167, 171, 180); e quello di Orvieto (sentenza 28 agosto 1903, Parroco Cangiulli c. Fondo pel culto).

---

(1) Questa sentenza, in sede di rinvio, venne confermata dalla Cassazione di Roma colla decisione a Sezioni unite del 29 dicembre 1902, di cui appresso.

(2) Questa sentenza venne confermata dalla Cassazione di Napoli con la seguente considerazione: « In quanto alla prescrizione quinquennale bene è stata respinta, sia perchè si tratta di somme *erogate dal parroco per conto del Municipio*, e perchè le spese costituiscono *altrettanti capitali distinti* quanti sono gli anni ».

Tutte queste sentenze hanno fatto applicazione del principio appunto nel tema in esame, cioè nel caso di rimborso di spese di culto fatte dal parroco per conto del Comune, della Congregazione di carità, del Fondo pel culto.

Lo ha pure riconosciuto la Corte di appello di Roma colla sentenza 20 agosto 1901, Rosa c. Congregazione di carità di Poli (est. MANNACCIO), approvata dalla decisione 29 dicembre 1902 del Supremo Collegio a Sezioni unite, e, nello stesso tema di rimborso di spese di culto, colla sentenza 23 dicembre 1902, Ribacchi c. Fondo pel culto (est. ANDREUCCI (1)), la quale, richiamando la decisione dello stesso Supremo Collegio del 5 aprile 1902, ha affermato che « a tale rimborso, proveniente dalla *negotiorum gestio* (art. 1144 del Codice civile), potrebbe opporsi la sola prescrizione trentennale, e non quella dell'art. 2144 ». Negli identici sensi è pure la più recente sentenza del 29 dicembre 1903, riferita oltre, in questa dispensa.

6. La Corte Suprema di Roma è costantissima negli stessi principî. Essa ha ormai, nel modo più fermo e con moltissimi pronunciati, stabilito che la prescrizione quinquennale, introdotta contro gli arretrati delle rendite costituite, è d'indole straordinaria, eccezionale; che il senso dell'articolo 2144 deve essere integrato ponendo in relazione la sua parte finale colla esemplificazione che la precede; che tale articolo può soltanto riguardare le prestazioni che hanno carattere di accessorio ad un capitale o fondo, e riferirsi ai rapporti diretti tra un debitore che deve corrispondere ed un creditore che deve riscuotere prestazioni della natura di quelle dallo stesso articolo determinata; che la quinquennale non si applica, in ispecie, alle azioni di rimborso, e fra esse a quella di rimborso di spese di culto fatte dal parroco, nè si applica all'azione *de in rem verso;* che in tali casi non si tratta di prestazione di *rendita* periodica, ma di *altrettanti crediti* distinti e staccati quanti sono gli anni scaduti, pei quali crediti non ha luogo che la prescrizione trentennale, ecc.

Ecco ciò che si trova irrevocabilmente affermato nelle sue decisioni:

---

(1) Questa RIVISTA, XIII, 362.

1° *Decisione 28 gennaio 1887*, Marcucci c. Manicomio di Roma (1). Abbiamo già visto ciò che la Corte Suprema ritenne con questa decisione; ritenne, cioè, inapplicabile la prescrizione quinquennale ai supplementi di retta da pagarsi ad un istituto. Giova ripetere i motivi di tale decisione: « L'art. 2144 del Codice civile, là dove assoggetta alla prescrizione quinquennale generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi, si riferisce ai *crediti di natura somigliante* a quella delle annualità in modo dimostrativo da esso innanzi enunciate, a ciò *che ha carattere di rendita*, e costituisce pel creditore un prodotto destinato ad essere consumato per la soddisfazione dei suoi giornalieri bisogni. Non ha somiglianza veruna colle annualità specificamente indicate nel citato art. 2144 il debito di supplemento di retta contratto verso il Manicomio dal parente del demente, il *rimborso della spesa* incontrata dal Manicomio stesso per dare al ricorrente un trattamento migliore ».

2° *Decisioni 27 luglio 1889*, Comune di Ancona e Senigallia c. Finanze (2), e *20 aprile 1891*, Lattes c. Finanze (3). Si conferma il principio della inapplicabilità della prescrizione quinquennale alle azioni di rimborso. — « Se anche la spesa di cui si tratta (ivi è detto) fosse stata rimborsabile ad anno o a termini periodici più brevi, non per questo avrebbe mutata natura il credito relativo, credito di capitale anticipato, e *non già di reddito, od altro accessorio di capitale,* come è quello cui si riferisce l'ultimo inciso dell'art. 2144 del Codice civile ».

3° *Decisione 5 luglio 1893*, Finanze c. Colopai (4). Si ritiene inapplicabile la quinquennale all'azione *de in rem verso*. — « È vero che al primitivo obbligo del Colopai, quale aggiudicatario e possessore del fondo, di soddisfare le relative imposte, erasi sostituito l'altro assai diverso di rendere indenne il Demanio delle somme, che esso appunto, per dette imposte, aveva nel di lui conto ed interesse pagato; ma cotesto nuovo obbligo fondato sul principio *nemo locupletari debet cum aliena jactura*, e derivante dall'azione *de*

(1) Pres. Miraglia, est. Puccioni; *Legge*, 1887, I, 473.
(2-3) *Legge*, 1889, II, 763; 1891, II, 332.
(4) *Corte Suprema*, 1893, I, 221.

in rem verso, non poteva essere tolto di mezzo, se non colla prescrizione ordinaria ».

4° *Decisioni 7 novembre 1894*, Natali c. Finanze (1), e *23 aprile 1897*, Lugasi c. Finanze (2). Si ribadisce il principio della inapplicabilità della prescrizione quinquennale alle azioni per rimborso di somme pagate.

5° *Decisione 5 aprile 1902*, parroco Ricciardi c. Congregazione di carità di Pescasseroli (3).

Osserva che la Corte ammise la prescrizione quinquennale degli assegni non soddisfatti per 15 anni in base all'art. 2144 del Codice civile, che sanziona il principio che si prescrive col decorso di cinque anni tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi, senza altra considerazione e senza esaminare se la *natura* dell'oggetto controverso e dell'azione intentata avesse consentita l'applicazione della detta disposizione legislativa.

Che per farsi luogo alla prescrizione quinquennale bisogna che si tratti di rendita o prestazione per qualcuna delle cause indicate in detto articolo, che può *solo* riguardare le prestazioni che hanno carattere di accessorio ad un capitale o fondo, e può riferirsi ai rapporti diretti tra un debitore che deve corrispondere. ed un creditore che deve riscuotere *prestazioni della natura determinata nell'articolo stesso.*

Che per la stessa ragione per cui non potrebbe parlarsi di prescrizione quinquennale nei casi in cui chi ha esatto per conto altrui è convenuto per pagare quanto abbia esatto e in cui chi ha pagato per altri tende ad ottenere il rimborso di quanto ha pagato, deve ritenersi non ammissibile nella specie la prescrizione quinquennale. Dacchè si tratta di *spese* che il parroco avrebbe fatte, mentre avrebbe dovuto sostenerle la Congregazione amministratrice delle rendite delle cappelle, e delle quali il parroco chiedeva di *essere rivaluto;* onde non potea accogliersi l'eccezione della prescrizione quinquennale, trattandosi non già di *prestazione di rendita periodica*, ma di tanti crediti staccati per quanti, anno per anno, erano scaduti; per cui l'azione aveva vera materia di *rimborso* al parroco attore delle somme da esso sborsate *de proprio* per le spese di culto, alle quali avrebbe dovuto provvedere la Congregazione di carità colle rendite che amministrava dei quattro enti di culto, e che non aveva pagate.

Che oltre a ciò non avrebbe potuto mai eccepirsi la prescrizione quinquennale da parte della Congregazione di carità, perchè indubbiamente e giuridicamente essa rivestiva la qualità di *amministratrice* degli enti di culto.

6°) *Decisione 21 ottobre 1902*, Ceccarelli c. Finanze (4). In

(1-2) *Corte Suprema*, 1894, 401; 1897, II, 56.

(3) Questa Rivista, XII, p. 339, Pres. Pagano, est. Cefalo.

(4) Questa Rivista, XII, p. 590-591. — Pres. Caselli, est. Mazzella.

questa sentenza fu esclusa l'applicazione della quinquennale agli arretrati dell'annuo assegno all'investito di un ente soppresso pagati dal Fondo pel culto per conto e nell'interesse dei patroni.

7°) *Decisione 29 dicembre 1902,* Rosa c. Congregazione di carità di Poli, a Sezioni unite (1). Il Supremo Magistrato faceva plauso alla sentenza della Corte d'app. di Roma del 20 agosto 1901.

« La prescrizione quinquennale, (così la Corte di Cassazione) introdotta la prima volta contro gli arretrati delle rendite costituite, coll'essere stata di poi estesa ad ogni altra rendita, alle pensioni, alle pigioni ed ai fitti, agli interessi, ed a tutto ciò che è pagabile ad anno, ha conservato la sua natura speciale di una *prescrizione straordinaria;* e però se è applicabile a qualunque credito annuale, il quale abbia analogia con quelli summenzionati, non può estendersi a quelle prestazioni che non hanno carattere di accessorio ad un capitale o ad un altro cespite rimasto presso il debitore con obbligo di una corrisponsione, e non si estende perciò al *credito di un vitalizio annuale a persone povere di un Comune,* che dai medesimi sostanzialmente si differenzia ».

8°) e 9°). *Decisioni 6 agosto e 15 dicembre 1903* nelle cause Parroco Biondi c. Fondo pel culto e Parroco Massabò c. Fondo pel culto. La Cassazione di Roma in queste due cause si pronunzia nei sensi medesimi: riportiamo in seguito le due decisioni.

7. Ora, tutto ciò premesso, può allo assegno per spese di culto dovuto dal Fondo pel culto, dal Comune, dalla Congregazione di carità, ecc. alla parrocchia, e per essa al suo rappresentante parroco, applicarsi la prescrizione quinquennale?

La risposta negativa s'impone.

Trattasi di un assegno per spese, erogate e da erogarsi, di un assegno dal quale esula ogni e qualsiasi concetto di rendita da usufruirsi dalla parrocchia, e per essa dal parroco, di un assegno perciò a cui non è menomamente applicabile l'art. 2144 del Codice civile.

Trattasi di un assegno che si paga ad anno solo per una contingenza di fatto, ossia solo per adempimento di norme amministrative, ma che potrebbe pagarsi anche diversamente, poichè

(1) Pres. Pagano, est. Capotorti.

le somme potrebbero anticiparsi dall'ente debitore, e potrebbero pagarsi volta per volta, prima o dopo la loro erogazione; e potrebbe perfino l'ente stesso (se non si opponessero evidenti ragioni di convenienza e di opportunità amministrativa), come rileva la Cassazione, erogarle direttamente volta per volta, ecc.

E se l'assegno è indicato in una somma fissa annuale, anche ciò non è sostanziale: le spese dovrebbero accertarsi volta per volta; e potrebbero nei diversi anni variare; e si possono determinare in una misura fissa, solo andando al concetto di una media; ma ogni singola somma, come ben rileva la giurisprudenza, è un capitale per sè stante.

Non devesi dunque tener presente il fatto del pagamento annuale, sia per quello che ora si è rilevato, sia perchè devesi tener riguardo non già alla *periodicità* dei pagamenti, ma alla *natura* dell'obbietto del pagamento; non influisce la considerazione che siasi voluto evitare coll'art. 2144 il cumulo di arretrati, perchè ciò ha fondamento solo quando si possa trattare di un pagamento della natura di quelli contemplati dall'articolo medesimo.

Sta bene che coll'art. 2144 siasi voluto punire la negligenza del creditore lasciando accumulare le annualità; deve però trattarsi di annualità che possano formare obbietto di prescrizione quinquennale.

Dopo ciò, risulta chiaramente che, per dimostrare la inapplicabilità nel caso in esame della prescrizione quinquennale, non sia menomamente necessario ricorrere al concetto che si tratti di azione di rimborso. Basta, ciò è intuitivo, aver dimostrato che la prestazione o l'assegno non possa dar luogo, per la sua natura, alla prescrizione quinquennale, di cui quindi deve escludersi l'applicabilità in termini.

Se la parrocchia, come non è il caso di poterne solo dubitare, è stata sempre in vita ed ha funzionato, se le spese di culto, che dovevano esserle apprestate dal Fondo pel culto, dal Comune, dalla Congregazione di carità, ecc., sono state invece da essa sostenute, la conseguenza è evidente: compete alla parrocchia un'azione di rimborso, ed anche per ciò è inapplicabile la prescrizione quinquennale.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

12 febbraio 1904.

Pres. Basile, ff. P. — *Est.* Natale.

Arcivescovo di Camerino c. *Fondo pel culto.*

Prescrizione — Decreto Valerio — Prescrizione quinquennale dell'art. 21 — — Limiti di sua applicabilità — Possessori noti, ma non chiamati a prestare il contraddittorio.

Per gli art. 3 e 21 del Decreto Valerio la prescrizione quinquennale, in ordine ai beni indemaniati, comincia a decorrere dal giorno dell'inventario compilato contro i possessori noti che vennero chiamati a portare il loro contraddittorio (1).

Non è applicabile tale prescrizione contro il possessore, pure noto, ma non chiamato a prestare il suo contraddittorio (2).

Fatto: Esistevano fin da remoti tempi due abazie canonicamente riunite: l'una denominata S. Elena in territorio di Serra S. Quirico, l'altra dei Santi Quattro Coronati, in tenimento di Cingoli.

I beni delle due abazie nel 1816 furono dati in enfiteusi perpetua a Domenico e Mattia Pianesi, dal commendatario del tempo, cardinale Bartolomeo Pacca, pel canone annuo di L. 6394 ridotto nel 1846 a L. 5320.

Investito delle due abazie il cardinale Gustavo Adolfo Hohenlohe Schelling, per Bolla pontificia dei 22 aprile 1852, egli continuò a percepire il canone sino all'epoca della sua morte, avvenuta ai 30 ottobre 1896.

Intanto, era stato pubblicato nelle Marche il Decreto Valerio 3 gennaio 1861 per la soppressione degli enti ecclesiastici, escluse tra l'altro nell'articolo 2 le abazie con attuale esercizio di cura di anime; ordinato nell'art. 3 l'incameramento dei beni, e l'inventario, chiamando i possessori ove fossero noti, a prestare il loro contraddittorio; ed assoggettata con l'articolo 21 a prescrizione quinquennale qualsiasi azione per esenzione e per irregolarità di forma, o per altra causa, dall'inventario dei beni dei suddetti enti.

Vennero poi pubblicate nel Regno d'Italia le leggi generali sull'asse ecclesiastico 7 luglio 1866, 15 agosto 1867, pei cui rispettivi articoli 38 e 22 rimase in vigore il suaccennato Decreto nelle disposizioni non contrarie alle leggi medesime.

La Cassa ecclesiastica, con verbali dei 21 gennaio 1861 e 24 febbraio 1864, prese possesso dei beni delle due abazie, formandone inventario, con l'intervento delle autorità locali, senza invitare l'investito *pro tempore* a prestare il suo contraddittorio.

Vi fu un sequestro per rappresaglia ai 19 marzo 1864 ed un dissequestro ai 24 marzo 1867.

Succeduto nella investitura delle due abazie riunite monsignor Celestino Del Frate per decreto della Congregazione del Concilio del 6 marzo 1897 ed ottenuto agli 8 dicembre 1898 il regio *exequatur*, con salvezza dei diritti eventuali del Demanio e del Fondo pel culto circa la questione della soppressione; egli non ebbe più la rendita, perchè il Fondo pel culto ripetette la presa di possesso ai 7 giugno 1897 e 20 aprile 1899. Chiese perciò il rilascio dei beni, i frutti, e i danni.

Il Tribunale di Macerata, dopo la dichiarazione d'incompetenza per terri-

(1-2) Sullo stesso tema della applicabilità della prescrizione quinquennale dell'articolo 21 del Decreto Valerio, riferiamo oltre (pag. 158) un'altra sentenza della Cassazione di Roma, 5 aprile 1899, tuttora inedita.

torio del Tribunale di Camerino, accolse la domanda di rilascio dei soli beni dell'abazia di S. Elena, perchè questa sola aveva il carattere di parrocchia non soppressa e perchè non si era potuta verificare la prescrizione quinquennale, non essendo stato invitato l'investito a prestare il suo contradittorio.

Sugli appelli principali dell'Amministrazione del Fondo pel culto, e di monsignor Del Frate, la Corte di Macerata, con sentenza dei 10-26 febbraio 1903 ritenne che, nonostante la mancanza d'invito pel contradittorio, ogni azione era rimasta colpita dalla prescrizione quinquennale; e rigettò la domanda, anche in ordine all'abazia di S. Elena.

Di cotesta sentenza si dolse monsignor Del Frate, con ricorso del 9 settembre 1903, deducendo:

1° La violazione e falsa interpretazione, ed applicazione dell'articolo 21, in relazione all'articolo 2, numero 2, del decreto del regio commissario Valerio 3 gennaio 1861; dell'articolo 4 delle disposizioni preliminari al Codice civile, e della violazione degli articoli 360, n. 6, 361, n. 2, 517, n. 2, Codice procedura civile, perchè la Corte, con difettosa e contradittoria motivazione, estese l'odioso presidio della prescrizione anche agli enti conservati e non soppressi (come le abazie con cura d'anime) confondendo il loro patrimonio con la loro personalità giuridica, che sopravvive a qualunque arbitraria presa di possesso.

2° La violazione e falsa interpetrazione ed applicazione dell'articolo 21, in relazione all'articolo 3 del decreto Valerio 3 gennaio 1867, nonchè degli articoli 13 e 14 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento 22 agosto 1867, numero 3852 e degli articoli 360, n. 6, 361, n. 2, 517, n. 2, Codice procedura civile; perchè la Corte per applicare la prescrizione quinquennale arbitrariamente ritenne come semplice irregolarità di *forma* l'assoluta mancanza d'invito nel contradittorio dell'investito; e raggiunse il colmo, quando soggiunse che l'invito sarebbe stato inutile, perchè l'investito cardinale Hohenlohe si trovava a Roma lontano dai luoghi della presa di possesso, senza badare che se questi fosse stato invitato avrebbe potuto sempre intervenire o di persona, o per mezzo di qualche suo legale rappresentante.

L'Amministrazione del Fondo pel culto resistette al ricorso, anche con memoria a stampa.

Diritto: Attesochè pel chiaro disposto degli articoli 3 e 21 del decreto Valerio 3 gennaio 1861, la prescrizione quinquennale, in ordine ai beni indemaniati ed ai possessori di essi, cominciava a decorrere dal giorno dell'inventario compilato in seguito alla chiamata dei possessori noti, per prestare il loro contradittorio.

Questi concetti furono poi mantenuti dalle leggi eversive 7 luglio 1866 (articoli 13, 14), e 15 agosto 1867 (art. 22), nonchè dei relativi regolamenti 22 luglio 1866 (articoli 20, 24) e 22 agosto 1867 (art. 11, 12, 13).

Non sarebbe stato giusto di stabilire la prescizione anche contro i possessori noti, e non chiamati nemmeno a prestare in tempo utile il loro contradittorio.

Ora la Corte di merito pur ritenendo di essere noto che il cardinale Hohenlohe, residente a Roma, godeva i beni delle due abbazie S. Elena e Santi Quattro Coronati, al tempo della presa di possesso del 1861 e 1864, volle poi applicare la prescrizione quinquennale in danno del successore monsignor Del Frate, erroneamente appoggiandosi a criteri che non possono incontrare il plauso del Supremo Collegio.

Disse infatti la Corte che il cardinale Hohenlohe non era stato invitato, a prestare il suo contradittorio perchè non avendo egli speciali rappresentanti, bastava l'intervento delle autorità locali al compimento di una formalità non essenziale, e perchè ogni avviso in Roma sarebbe stato valevole solamente a ritardare la presa di possesso. Ma la Corte non considerò che l'avviso al pos-

sessore è richesto dalla legge per metterlo in grado di far valere le sue ragioni in tempo utile, sotto pena di decadenza; che non può esservi prescrizione senza un legale principio di decorrimento; e che l'investito Hohenlohe, avvisato in un modo qualunque a Roma, poteva intervenire all'inventario anche per mezzo di mandatario.

Giustamente adunque è stata denunziata alla Corte di Cassazione la sentenza, che credette di risolvere ogni controversia con la mal decisa quistione della prescrizione quinquennale; e tutta la causa deve esser nuovamente esaminata, ai sensi degli articoli 542, 544 Cod. proc. civ.

Per questi motivi, la Corte cassa, rinvia ecc.

Cassazione di Roma

(Sezioni unite).

7 gennaio 1904.

Prs. Pagano, P. P. — *Est.* Basile.
P. M. Quarta (concl. conf.).

Congregazione di carità di Torino c. *Ospizio di carità di Torino.*

Competenza — Lasciti per doti — Istituzioni autonome — Oneri patrimoniali — Competenza giudiziaria.

Esorbita dalla competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato l'esame della questione, se i lasciti per doti amministrati da un ente morale costituiscono istituzioni autonome od oneri patrimoniali, essendo questa una questione di puro diritto civile (1).

Con R. decreto 21 agosto 1902 furono concentrate, nella Congregazione di carità di Torino, le seguenti Opere pie dotali, amministrate dal R. Ospizio di carità di Torino:

1° Una dote di lire 66 fondata dal conte Domenico Torino con testamento 4 giugno 1675.

2° Quattro doti di lire 220, instituite dai signori Trotti padre e figlio, con testamento 26 giugno 1706 e 9 aprile 1758.

3° Cinque doti di lire 110, fondate da Carlo Antonio Sclopis con testamento 15 marzo 1698.

4° Una dote di lire 110 fondata da Alessandro Vandagna, con testamento 16 gennaio 1708.

5° Una dote di lire 300 fondata dalla marchesa Cristina Capié di Mégève, vedova Asinari di Cagli e S. Marzano, con testamento 16 aprile 1860.

6° Una dote di lire 550, fondata da Giovanni Battista Perucca, con testamento 12 luglio 1732.

7° Due doti di lire 220 fondate da Domenico Barbonese, con testamento 31 gennaio 1776.

Contro il suddetto provvedimento sovrano interpose ricorso, alla quarta Sezione del Consiglio di Stato, il R. Ospizio di carità, assumendo non potere il concentramento essere disposto:

1° perchè, stando alle tavole di fondazione, le suddette doti non costituiscono istituzioni, ma oneri patrimoniali dell'Ospizio ricorrente;

2° perchè le suddette Opere pie dotali, non avendo carattere elemosiniero, non possono, a norma dell'articolo 54 della legge 17 luglio 1890, essere concentrate neanche nel caso che sieno oneri patrimoniali, o sieno costituite da fondi appartenenti a qualsiasi altra istituzione;

3° perchè ammessa pure, in ipotesi, l'applicabilità del suddetto articolo 54, le doti debbono, nondimeno, essere eccettuate sempre dal concentramento, non servendo le medesime ad

---

(1) Con questa e la seguente sentenza di pari data la Cassazione di Roma conferma una giurisprudenza già affermata con altre sue decisioni; veggansi decis. 17 febbraio 1900, Congregazione di carità di Calitri c. Ripandelli (vol. X, p. 657) colla nota ivi; 16 agosto 1898, Capitolo di Guastalla c. Congregazione di carità di Guastalla (vol. X, p. 659); 5 gennaio 1901, Congregazione di carità di Lodi c. Opere pie Ghisi (vol. XI, p. 421); 4 novembre 1901, Congregazione di carità di Torino c. Reviglio (vol. XIII, p. 429).

integrare, e completare altra forma di beneficenza esercitata di fatto dall'Ospizio, che è obbligato a mantenere 25 ragazze;

4° perchè, in ogni caso, al concentramento osta il fatto o la condizione speciale, che, ai termini delle tavole di fondazione, le doti son conferite a ragazze allevate, o da allevarsi nell'Ospizio a scelta od arbitrio dei suoi direttori.

La Congregazione di carità eccependo la inammissibilità del ricorso, ne confutò partitamente i motivi.

Il Consiglio di Stato con decisione delli 18 aprile-8 maggio 1903, rigettata la eccezione d'inammissibilità, sospese di pronunziare in merito e rinviò gli atti a questo Supremo Collegio per decidere della competenza sul dubbio fondato, che il primo motivo del ricorso consistendo nel giudicare se le doti, delle quali si tratta, abbiano o pur no, carattere di autonomia; e se debbano quindi essere considerate come istituzioni e non piuttosto come oneri patrimoniali dell'Ospizio, potesse sfuggire alla competenza di quell'alto Consesso.

La Congregazione di carità, nel sollecitare la risoluzione della questione di competenza, insiste nelle osservazioni già fatte, in confutazione del primo mezzo del ricorso; assumendo, emergere chiaramente, dai rispettivi atti di fondazione, essere stata volontà dei disponenti di fare fondazioni di doti; e se, in alcuno di essi, si vede stabilito, che il soprappiù del reddito debba cedere a beneficio dell'Ospedale di carità; sta sempre che le doti costituiscono, in quegli atti, la finalità principale e non sussidiaria ed accessoria, ed anche pel modo, col quale i dotalizii in questione sono stati disciplinati dall'Ospizio, col regolamento speciale della Giunta provinciale amministrativa di Torino il 28 aprile 1892, non possono ravvisarsi semplici oneri.

L'Ospizio di carità, nel rimettersi alla sapienza di questo Supremo Collegio, sulla quistione di competenza, fa solo rilevare, che, se da un lato può sembrare che debba rientrare nell'orbita della giurisdizione amministrativa, tutto quanto attiene alla concentrabilità, o meno, di doti; non è men vero però, che, nella specie, sia necessaria la interpretazione di tavole testamentarie, di documenti quasi contrattuali, in rapporto ad una quistione essenzialmente giuridica e civile, quale è quella, se i legati di doti costituiscano piuttosto vere istituzioni, anzichè oneri patrimoniali, il che sarebbe devoluto all'autorità giudiziaria.

Considerando che manifestamente fondato è il dubbio sollevato dalla IV Sezione del Consiglio di Stato sulla propria competenza a decidere la questione proposta col primo mezzo del ricorso prodotto dall'Ospizio generale di carità; dappoichè per riconoscere, se le doti, di cui si tratta, costituiscano istituzioni autonome o debbano invece essere considerate come oneri patrimoniali, occorrerebbe fare delle indagini sulle correlative tavole testamentarie, per determinare l'indole, e la natura di ciascuna di esse; il che implicherebbe una quistione di puro diritto civile, che deve essere risoluta, non con criterii discretivi, ma coll'esame, e colla interpretazione degli atti di fondazione; la qual cosa esorbita dalla competenza dell'autorità amministrativa; così è stato costantemente ritenuto da questo Supremo Collegio; e come ha oramai riconosciuto lo stesso Ospizio ricorrente, senza che possa ostarvi la osservazione della Congregazione di carità, che emerga chiaramente dagli atti di fondazione essere stata volontà dei disponenti di fare fondazioni di doti, le quali, per le condizioni imposte e pel modo come furono di poi disciplinate, non debbano ravvisarsi semplici oneri; poichè in questo modo si presuppongono per risolute quelle questioni di merito, che debbono essere esaminate, e decise dall'autorità che, sola, sarebbe competente a farlo; e si violerebbe il principio che la estimazione degli atti ed il giudizio su di essi è conseguenza dello esercizio della giurisdizione; e che non può un ma-

gistrato, per dichiarare la propria competenza, fondare il suo giudizio sopra ragioni di merito, le quali non potrebbero altrimenti essere da lui valutate, se non quando, affermata la propria giurisdizione, rivolga di poi le sue riflessioni sui fatti contestati.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione unite)

7 gennaio 1904.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* BASILE.

P. M. QUARTA (concl. conformi).

Congregazione di carità di Torino c. *Arciconfraternita della SS. Trinità di Torino.*

Competenza — Lasciti per doti — Istituzioni autonome — Oneri patrimoniali — Competenza giudiziaria.

Esorbita dalla competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato l'esame della questione se i lasciti per doti amministrati da un ente morale costituiscono istituzioni autonome od oneri patrimoniali, essendo questa una questione di puro diritto civile (1).

Nell'Arciconfraternita della SS. Trinità di Torino, è eretta l'*Opera pia delle doti*, che ha uno statuto proprio approvato con Decreto regio 7 giugno 1866; secondo il quale essa si mantiene e provvede ai bisogni, pei quali fu eretta, mediante legati pii alla medesima fatti, con amministrazione propria, nominata dal Consiglio della stessa Arciconfraternita. Sono undici le doti di cui si compone il Pio istituto; fondate una da Monteoliveto, quattro da Grandi, una da Morfino, una da Minoglio, una da Bovis, una da Grisone, una da Gariel ed una da Fantini.

Con decreto 7 febbraio 1901 la detta Opera pia fu concentrata nella locale Congregazione di carità. Contro questo provvedimento essa ricorse alla IV Sezione del Consiglio di Stato, e, facendo la storia delle Opere pie Convalescenti, e doti da lei amministrate, per dimostrare il vincolo di medesimezza ed affinità esistente fra quelle e queste, sostenne che, dallo esame delle tavole di fondazione delle doti, emergesse essere state, queste ultime, imposte all'Arciconfraternita come condizione, o della istituzione in erede universale od in erede particolare o della donazione ad essa fatta; e che perciò le doti medesime costituissero pesi di un ente conservato, senza perciò carattere di autonomia, malgrado l'Opera sia retta da un proprio statuto; ne concluse quindi non potere la medesima essere concentrata; sollevando però il dubbio sulla competenza.

La Congregazione di carità si oppose osservando: essere infondato l'assunto dell'Arciconfraternita di negare l'autonomia dell'Opera pia doti, tanto in diritto, per le disposizioni del suo speciale statuto e del regolamento, quanto in fatto per essere state le due amministrazioni tenute sempre separate; che, ciò posto, ed avuto anche riguardo al lieve reddito dell'Opera, essere legittimo il concentramento, ed anche conveniente, per essere state concentrate altre simili fondazioni dotali e potere così tutte essere amministrate con norme uniformi. Che d'altronde avendo la Confraternita scopi esclusivamente di culto, l'asserito vincolo, fra esso e l'Opera pia doti, è del tutto generico e inteso al bene della comunità e non poteva neppure esso impedire il concentramento; nè le speciali modalità accennate dal ricorso, potevano modificare il carattere autonomo delle doti ed impedirne il concentramento voluto dalla legge.

La IV Sezione del Consiglio di Stato con decisione del 18 aprile-1° maggio 1903, riserbato l'esame di ogni que-

---

(1) Veggasi la precedente decisione della Cassazione di Roma colla nota ivi.

stione, rinviò gli atti a questo Supremo Collegio per decidere sulla competenza, per la ragione che, negandosi l'autonomia dell'ente dotalizio, si propone una questione di fronte alla quale quell'alto Consesso doveva elevare la eccezione d'incompetenza.

La Congregazione di carità sollecita ora dalle Sezioni unite di questa Corte la risoluzione della questione di competenza.

Considerando che sollevato il dubbio sulla natura e sull'indole delle undici doti amministrate dall'Arciconfraternita della SS. Trinità, per determinare se le medesime costituissero, a termini delle tavole di fondazione, e dei successivi ordinamenti, oneri di un ente conservato senza il carattere di autonomia, la questione esorbitava manifestamente dalla competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato: dappoichè essa dipendeva dall'esame e dall'apprezzamento dei relativi titoli di fondazione e dagli atti che, a sostegno dei rispettivi assunti, venivano prodotti dalle parti contendenti; il che rientrava nella competenza dell'autorità giudiziaria, alla quale spetta di fare le relative indagini di puro diritto civile, senza che potessero ostarvi le ragioni in contrario addotte dalla Congregazione di carità, le quali, naturalmente, presuppongono come risolute quelle questioni di merito che debbono essere esaminate e decise dall'autorità che, sola, sarebbe competente a farlo; essendo manifesto che la estimazione degli atti ed il giudizio sui medesimi è conseguenza dell'esercizio della giurisdizione, per cui non può certamente un magistrato, per dichiarare la propria competenza, fondare il suo giudizio sopra ragioni di merito, le quali non potrebbero essere altrimenti valutate, se non quando affermata la propria giurisdizione abbia rivolte le sue riflessioni sui fatti contestati.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza dell' autorità giudiziaria, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione unite).

7 gennaio 1904

Pres. Pagano, P.P. — *Est.* Basile.

P. M. Quarta (concl. conf.)

Congregazione di carità di Torino c. Arciconfraternita dello Spirito Santo di Torino.

Opere pie — Concentramento — Trasformazione — Ospizio dei catecumeni — Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato — Cosa giudicata — Incompetenza giudiziaria.

Non può la stessa controversia tra le stesse parti circa il concentramento o la trasformazione di un'opera pia o di altro ente morale (ospizio dei catecumeni), già risoluta dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, con decisione passata in giudicato, esser riprodotta davanti l'autorità giudiziaria (1).

Hanno effetto di cosa giudicata le decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato anche nel caso che fossero state incompetentemente pronunziate, quando non sia prodotto ricorso, nei termini prefissi, per incompetenza od eccesso di potere (2).

Con decreto 28 dicembre 1899 il Ministero dell'Interno, sulla istanza della Congregazione di carità di Torino, dichiarò applicabile l'articolo 90 della legge 18 luglio 1890, all'Ospizio dei catecumeni di Torino, ai sensi degli articoli 90 e 92 della stessa legge.

(1-2) La decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato 23 maggio 1902, a cui si riferisce il presente giudicato della Cassazione di Roma, venne pubblicata nel vol. XII, pag. 74.

E' di competenza dell'autorità giudiziaria lo statuire se un determinato ente morale possa esser soggetto a leggi di soppressione o trasformazione: Cass. Roma 27 luglio 1901, Ospizio dei catecumeni di Pinerolo (vol. XII, pag. 74) e nota 2 ivi.

Sul valore di cosa giudicata della decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, veggasi Cass. Roma 5 maggio 1898, ric. Mingoni ed altri (vol. X, p. 541).

Contro questo provvedimento l'Arciconfraternita dello Spirito Santo, amministratrice dell'Ospizio fece ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale con decisione delli 10-23 maggio 1902 lo respinse, mantenendo fermo il decreto ministeriale.

Con atto 11 dicembre 1902, la suddetta Arciconfraternita, nella premessa qualità, convenne la Congregazione di carità davanti al Tribunale di Torino, e, senza far cenno della intervenuta decisione del Consiglio di Stato: chiese venisse dichiarato, non rientrare l'Ospizio dei catecumeni di Torino fra gl'istituti contemplati dall'art. 90 della legge 17 luglio 1890; trattandosi di ente, che, per sovrane disposizioni, ebbe già a mutare il suo scopo, e che non può considerarsi quale ente di beneficenza, nè quale opera pia, e conseguentemente dichiarare nullo e di nessun valore il decreto ministeriale 28 dicembre 1899, con cui si ordinava la trasformazione del medesimo e se ne affidava l'amministrazione temporale alla Congregazione di carità di Torino.

Il Prefetto di quest'ultima città con decreto 16 gennaio 1903 sollevò allora il conflitto di giurisdizione, per le considerazioni: che ammettendosi, coll'atto di citazione, essere l'Ospizio dei catecumeni un ente morale di carattere religioso; ma contestandosi soltanto che esso, come tale, fosse soggetto a trasformazione ai sensi dello articolo 90 della legge del 1890; e non formando quindi obbietto di controversia alcuna questione di stato, circa la esistenza, e la natura della sua personalità giuridica; e trattarsi invece di decidere, se il detto Ospizio abbia conservato sotto l'aspetto dell'interesse pubblico la originaria sua destinazione e sia contemplato nel n°. 3 del cennato art. 90, come ritenne il decreto ministeriale del 1899, per cui, impegnandosi la questione sulla legalità del medesimo, siffatta contestazione sfuggisse alla competenza giudiziaria, per rientrare in quella amministrativa, in conformità di quanto ebbe a ritenere questo Supremo Collegio colla sentenza 19 aprile 1902; e come per altro aveva riconosciuto lo stesso ricorrente, coll'essersi rivolto alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Che inoltre, non essendo stata impugnata la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, che versò sulla stessa domanda ora proposta davanti al Tribunale; fosse, stata con ciò stabilita la competenza amministrativa, per non essere ammissibile che una medesima controversia, dopo essere stata definita, dalla giurisdizione contenziosa amministrativa primieramente adita, con decisione non impugnata nei modi di legge possa, di poi, formare obbietto di nuovo giudizio davanti ad altra giurisdizione, fosse pur quella ordinaria, come è stato da questo Supremo Collegio ritenuto colle sentenze 12 dicembre 1901 e 13 marzo 1903.

I Tribunale di Torino, con decreto del 22 gennaio 1902 sospese ogni procedura e provvide a termini della legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione.

La Congregazione di carità nel sollecitare la risoluzione del conflitto, aderendo alle ragioni esposte dal Prefetto, chiede ora che sia dichiarata la incompetenza dell'autorità giudiziaria, assumendo non avere l'Arciconfraternita, davanti al Tribunale di Torino fatto valere un vero e proprio diritto, ma un semplice interesse; sollevando la sola questione di fatto, se l'Ospizio dei catecumeni abbia conservata la originaria sua destinazione, e possa perciò dirsi contemplato sotto il numero 3° dell'articolo 90 della legge del 1890, questione, che involvendo solo un interesse, e non un proprio e vero diritto, sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e rientra in quella della IV Sezione del Consiglio di Stato, dalla quale anzi fu discussa e risoluta colla decisione del 10-23 maggio 1902; e dove l'Arciconfraternita, lungi dal propugnare che l'Ospizio si fosse modificato, col volgere del tempo si studiò di dimostrare ampiamente, come fu da quell'alto consesso ritenuto, che aveva in

tutto conservato la sua originaria destinazione; ed essersi perciò anche su questo punto formato il giudicato.

Essere poi oziosa la indagine se per la conservata sua originaria destinazione, l'Ospizio dei catecumeni, costituisca un ente di beneficenza, o non abbia piuttosto uno scopo sociale e religioso, dal momento che esso fu espressamente dal n.° 3 dell'art. 90 della legge assoggettato a trasformazione, come giustamente osservò il Consiglio di Stato; ed essersi anche sopra tale questione costituito il giudicato.

Considerando, che nella risoluzione del sollevato conflitto di giurisdizione, prevalente, ed assorbente, si presenta il secondo motivo prospettato nel decreto del Prefetto di Torino; l'esistenza cioè del giudicato, derivante dalla decisione del Consiglio di Stato delli 10-23 maggio 1902; che deve conseguentemente essere prima esaminato e discusso.

Che avendo allora l'Arciconfraternita dello Spirito Santo lungi dal sostenere, che l'Ospizio dei catecumeni si fosse modificato in tutto, od in parte, pur conservando la primitiva denominazione, cercato di dimostrare, per lo contrario, ampiamente, che il medesimo avesse conservata in tutto la sua originaria destinazione; ragione per la quale quell'alto Consesso ebbe a ritenere, che non solo il Ministero dell'Interno non aveva violato, ma aveva rettamente applicato il n.° 3 dell'art. 90 della legge 17 luglio 1890, il quale esplicitamente e chiaramente assoggetta a trasformazione, a norma del precedente art. 70, gli Ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservata la originaria destinazione, e mantenne perciò fermo il decreto 28 dicembre 1890; non potrebbe ora la medesima controversia, fra le stesse parti, essere riprodotta davanti l'autorità giudiziaria, senza urtare nell'ostacolo insormontabile della cosa giudicata; non potendosi ammettere, che una controversia, già decisa irrevocabilmente dalla giurisdizione contenziosa amministrativa, alla quale sia stata prima deferita, senza che, contro di essa, si fosse, in tempo utile, sperimentato l'unico rimedio consentito dalla legge 31 marzo 1877, diventi poscia materia di nuovo giudizio presso altra giurisdizione, fosse pure l'ordinaria, senza la possibilità d'incorrere nel pericolo di una seconda decisione, che distrugga l'effetto della prima

Che, d'altronde, questo Supremo Collegio ha più volte, ritenuta la giuridica efficacia delle decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato, nelle quali, ha costantemente riconosciuto il carattere giurisdizionale, ed il conseguente effetto della cosa giudicata anche nel caso che le medesime fossero state incompetentemente pronunziate, quando non sia prodotto ricorso, nei termini prefissi, per incompetenza, od eccesso di potere.

Che essendo stata adunque la questione della legittimità del decreto del 1899, che ordinava la trasformazione dell'Ospizio dei catecumeni di Torino irretrattabilmente definita, colla decisione 10-23 maggio 1902, non poteva la medesima essere nuovamente riprodotta davanti al Tribunale di Torino, coll'atto 11 dicembre, 1902; e non potendo perciò la relativa azione più sperimentarsi, debbe per siffatta ragione farsi diritto al sollevato conflito di giurisdizione, senza che occorra soffermarsi a discutere la prima ragione addotta a sostegno del medesimo, e dichiararsi l'incompetenza dell'autorità giudiziaria.

Per questi motivi, la Corte dichiara la incompetenza giudiziaria, ecc.

Cassazione di Roma.

15 dicembre 1903.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* De Aloisio, P. M. De Blasio (concl. conf.)

Parroco Massabò c. *Fondo pel culto.*

Prescrizione quinquennale — Art. 2144 del Codice civile — Criterio d'interpretazione — Crediti aventi analogia cogli *esempi* contenuti in detto articolo — *Prodotto* ed *accessorio* di

una entità principale — Azione *di rimborso* — Azione derivante dalla *negotiorum gestio* — Credito del parroco per spese di culto — Inapplicabilità della prescrizione quinquennale.

L'art. 2144 del Codice civile deve essere interpretato alla stregua degli esempi *contenuti nel medesimo, e quindi la lata locuzione, con cui esso si chiude, non può riferirsi se non a tutto ciò che abbia* analogia *coi detti* esempi, *che sia cioè un* prodotto *od* accessorio *di alcuna entità* principale (1).

Non sono soggette alla prescrizione quinquennale le azioni di rimborso *relative a spese di culto sostenute da un parroco di una parrocchia ex conventuale in luogo e vece dell'obbligato Fondo pel culto* (2).

Il credito del parroco nella ipotesi sovraindicata è costituito da altrettanti crediti distinti, nati anno per anno dietro la erogazione, e provenienti dalla negotiorum gestio; *e rientra, agli effetti della prescrizione, non nella* eccezione *dell'art. 2144 del Codice civile, ma nella* regola generale *(prescrizione trentennale) stabilita dell'art. 2135* (3).

In fatto. — Nella soppressione, avvenuta nel 1860 per virtù del decreto Pepoli, del convenuto di S. Severo in Perugia, fu conservata la Parrocchia ch'era annessa al medesimo, e che, non avendo patrimonio proprio, era mantenuta dallo stesso convenuto il quale provvedeva anche alle spese di culto, ossia di ufficiatura della Chiesa. Incamerati i beni del convento dalla Cassa ecclesiastica, cui poi successe il Fondo pel culto, fu assegnata al Parroco (che fin dal 1856 era l'attuale ricorrente D. Errico Massabò) l'annua congrua di L. 800, che poscia, in forza della legge 4 giugno 1899, venne aumentata a lire 988. 89. Però non fu mai, nè dalla Cassa nè dal Fondo pel culto, provveduto alle *spese di culto*, che prima, come si è detto, erano a carico dell'ente soppresso, e passarono indi a carico delle prefate Amministrazioni. Laonde il Parroco, dopo sperimentate inutilmente le pratiche amministrative, convenne con atto 20 giugno 1902 l'Amministrazione del Fondo pel culto innanzi al Tribunale di Perugia perchè fosse condannato a rimborsargli codeste spese, da lui pagate *del suo*, dalla soppressione del Convento in poi, in annue L. 700, ed a corrispondergli per lo stesso oggetto una egual somma annua nell'avvenire. Il Tribunale accolse la domanda riducendo solo lo assegno ed il rimborso ad annue L. 450, decorribili dalla suddetta soppressione. Ma la Corte di appello di Perugia, con sentenza 15-23 maggio 1903, confermando in tutto il resto la pronunzia dei primi giudici, ammise, in base all'articolo 2144 del Cod. civile, per le annate di rimborso, la prescrizione quinquennale eccepita dalla Amministrazione, e quindi le limitò a quelle scadute dall'inizio dell'ultimo quinquennio anteriore alla citazione.

Contro codesto capo della sentenza di appello ricorre per cassazione il Don Massabò, denunziando principalmente la falsa applicazione, e quindi la violazione dell'articolo dianzi citato.

In diritto. — Manifestamente ragionevole è il proposto ricorso.

Imperocchè (come in casi consimili fu già proclamato da questo Supremo Collegio) l'articolo di cui sopra deve essere interpretato alla stregua degli *esempi* contenuti nel medesimo; e quindi la lata locuzione con cui esso si chiude, e su cui si fonda l'impugnata decisione « *e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno, od a termini periodici più brevi* », non può riferirsi se non a tutto ciò che abbia *analogia* coi detti *esempi*, che sia cioè prodotto od accessorio di alcuna entità economica *principale;* come di un fondo (rendita, fitti), o di un capitale (interessi), o di un *jus obligationis* (annate di vitalizii, di assegni alimentari).

Ond'è che, se possono prescriversi in

(1-3) Veggasi lo studio pubblicato a pag. 129 e seg. e le sentenze della stessa Corte di Cassazione 6 aprile 1903 e della Corte di appello di Roma 29 dicembre 1903, riferita oltre, in questa dispensa.

cinque anni le annualità di una congrua parrocchiale, avente carattere di pensioni a titolo di alimenti espressamente contemplata nella predetta esemplificazione, non lo possono le *azioni di rimborso* come quella che forma oggetto del presente giudizio.

E che dessa sia tale lo afferma sovranamente la stessa Corte di merito, parlando di *numero delle annate di rimborso* dovute dal Fondo pel culto al Massabò; e della sua affermazione dà indi a poco dimostrazione palpabile, soggiungendo che « si tratta di una azione patrimoniale promossa dal Parroco, per essere rivaluto di ciò che ha speso, del suo privato patrimonio, per l'esercizio del culto ». Ed è bene strano che codesto insindacabile giudizio di fatto sulla natura dell'azione *in lites deducta*, sia contraddetto nella sua memoria dalla difesa erariale che ne sostiene il ben giudicato.

Posto quanto sopra, ognuno vede come ciascuna delle annate di cui qui trattasi rappresenti un distinto credito, nato anno per anno dietro l'*erogazione* fatta in ciascun anno dal Parroco per una obbligazione che incombeva invece al Fondo pel culto: un credito cioè proveniente dalla *negotiorum gestio*, e quindi non costituente *derivante od accessorio* di altro cespite patrimoniale, ma di per sè stante, fondato su causa tutta sua propria, e rientrante perciò, agli effetti della *prescrizione*, non nella eccezione dello articolo 2144, ma nella regola generale della prescrizione trentennaria stabilita dallo articolo 2135.

Per questi motivi, la Corte cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

6 agosto 1903.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* De Aloisio.

Biondi, parroco di S. Martino in Cerreto c. Fondo pel culto.

Chiesa ex-collegiata — Spese di culto e manutenzione della chiesa — Registri della soppressa collegiata — Riduzione delle spese — Prescrizione quinquennale — Prestazioni aventi carattere di *costituenti prodotto* od *accessorio* di una entità principale — Spese di culto costituenti onere di un ente soppresso.

Chiesta dal parroco di una ex-collegiata una determinata somma annua per spese di culto e manutenzione della chiesa, risultante dai registri della soppressa collegiata, non ha ragione di dolersi se tale somma fu dal magistrato di merito ridotta, tenuto conto delle sole spese del servizio parrocchiale, ed escluse quelle per gli uffici e funzioni collegiali.

La prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2144 del Cod. civ. non contempla se non prestazioni fisse, pagabili periodicamente come prodotto *e quindi* accessorio *di alcun bene patrimoniale avente rispetto ad esse carattere di entità principale, non soggetto che alla prescrizione trentennale* (1).

Non sono perciò soggette alla prescrizione quinquennale le spese per il culto, dovute dal Fondo pel culto quale onere dell'ente soppresso (chiesa ex-collegiata) (2).

In fatto. — Nella soppressione in base alla legge 15 agosto 1867 della Collegiata di S. Martino in Cerreto, avente cura di anime, fu conservata a Parrocchia con la sua quota curata; ma si mancò di provvedere per le *spese di culto* e *manutenzione della chiesa parrocchiale*, che prima si sostenevano dall'ente soppresso e dovevano poi andare a carico del Fondo pel culto. Da ciò una lunga ed infruttuosa pratica stragiudiziale fra codesta Amministrazione ed il parroco Don Gabriele Biondi per la determinazione della quantità e decorrenza di un conveniente assegno per detto oggetto; pratica che fu troncata dal D. Biondi mercè citazione del

---

(1-2) Veggasi la decisione della Cassazione di Roma 15 dicembre 1903, che precede, colla nota ivi.

4 agosto 1892 con cui convenne avanti il Tribunale di Benevento il Fondo pel culto perchè lo si condannasse a corrispondere alla parrocchia annualmente la somma di L. 940, equivalente a quella che, in media, la Collegiata erogava, nonchè a pagarle alla stessa ragione, tutti gli arretrati di 29 anni, nella complessiva cifra di L. 27,260.

Il Tribunale condannò il Fondo pel culto a pagare l'assegno nella misura richiesta di annue L. 940 per il tempo anteriore alla legge 4 giugno 1899, limitando però codesto tempo all'ultimo quinquennio anteriore alla citazione, e dichiarando prescritte, come si eccepiva dal convenuto, le annualità pendenti; e fissò l'assegno annuo, per il tempo posteriore alla detta legge in L. 135, ossia nella ragione, da questa stabilita, del 15 0[0 sull'ammontare della congrua.

Appellarono il Parroco e l'Amministrazione. E la Corte di Appello di Napoli con sentenza 22 marzo 1902, ritenne inapplicabile al caso la legge del 1899, ritenne in pari tempo eccessiva la misura di assegno proposta dal parroco, e quindi in parziale riforma dei primi giudici, condannò il Fondo pel culto a pagare al Biondi nella qualità di parroco della chiesa di S. Martino in Cerreto, per il titolo di cui sopra la somma annua di L. 600 dal 4 agosto 1892 (ossia dall'inizio dell'ultimo quinquennio avanti la citazione introduttiva della lite) in poi; dichiarò prescritte le annate anteriori alla data predetta, e rigettò nel dippiù i mutui gravami delle parti.

Contro tale sentenza ricorre in Cassazione il Biondi per due mezzi. Col primo si duole di difetto di motivazione ed anche per vizio di contradizione; in quanto la sentenza, dopo avere ammessa che la media decennale della spesa al tempo della Collegiata era di Lire 940, credè ridurre codesta cifra affermando, senza addurne alcuna prova o ragione, che parte di quella somma occorreva per le funzioni collegiali, e per l'ufficiatura di tutti i canonici.

Col secondo mezzo, dice violato l'articolo 2144 Cod. civile, per avere la sentenza ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale all'azione da lui proposta.

In diritto. — Insussistente è il primo dei cennati motivi. Spettava al Biondi attore dimostrare che l'intiera somma (media) di L. 940, risultante dai registri della soppressa Collegiata, riguardasse esclusivamente le spese del servizio parrocchiale.

Rappresentando invece quella cifra, per le di lui stesse ammissioni, tutto ciò che spendeva la Collegiata, non fu gratuito nè incoerente, ma naturale e logico il concetto della sentenza, che nella cifra medesima fosse compresa, e dovesse quindi detrarsene una parte (prudenzialmente e sovranamente valutata dal giudice) per gli ufficii e funzioni che non avevano più luogo di tutto il collegio canonicale.

Ben ragionevole presentasi invece il secondo motivo del ricorso. Per integrare il senso del rammentato articolo 2144 è mestieri porre in relazione la lata locuzione dell'ultimo inciso con la esemplificazione che lo precede, e che altrimenti costituirebbe una vera superfluità della legge.

La quale esemplificazione non contempla se non prestazioni fisse, pagabili periodicamente come prodotto, e quindi accessorio di alcun bene patrimoniale (di un fondo di un capitale, di un *jus obligationis*) avente rispetto ad esse carattere di entità principale, non soggetto che alla prescrizione di trent'anni.

Ora le spese, di cui è disputa, costituiscono un onere che l'Amministrazione del Fondo pel culto potrebbe adempiere anche erogando, volta per volta, direttamente le somme necessarie vuoi per le singole sacre funzioni, che per la manutenzione della Chiesa.

Quindi in ordine al passato, il suo debito non sussiste, che per il fatto di essere state le spese in parola, le quali erano a di lei carico, sostenute invece dal parroco.

Trattasi dunque di obbligazione di rimborso, ossia non accessoria di un'altra, ma di per sè stante, e fondata su causa tutta sua propria; di obbligazione cioè non avente alcuna analogia con gli esempi additati, come norme, dall'art. 2144 e che estranea perciò alla eccezionale comprensione di essa, rientra in quella costituente la regola dell'articolo 2131 dello stesso Codice.

Per tali considerazioni:

La Corte, respinto il primo mezzo del ricorso, cassa la denunziata sentenza per il secondo mezzo; e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma ecc.

Cassazione di Roma.

19 maggio 1903.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* CAPOTORTI.

Capitolo della Cattedrale di Otranto c. Demanio.

Capitolo cattedrale — Massa piccola per distribuzioni corali — Proventi di essa — Non costituiscono parte del beneficio canonicale — Destinazione della massa piccola — Sua appartenenza alla collettività — Non segue la sorte dei benefici soppressi — La diminuzione del numero dei beneficiati si risolve in aumento della partecipazione dei rimasti

Capitolo cattedrale — Massa piccola per distribuzioni corali — Tassa 30 per cento — Art. 25 legge 19 giugno 1873 — Applicazione della tassa.

I proventi della massa piccola per distribuzioni corali non possano in alcun modo costituire parte del beneficio canonicale (1).

La massa suddetta ha la destinazione speciale di promuovere l'intervento e di premiare l'assiduità dei partecipanti ai divini uffici; ed appartiene perciò indivisamente alla collettività per la ripartizione dei frutti inter praesentes (2).

La partecipazione a tale massa di un beneficio soppresso non può essere considerata come un reddito per sè stante e come un accessorio di detto beneficio, ma deve andar a reintegrare il fondo relativo, pei fini della sua destinazione (3).

Il Demanio non può pel numero dei benefici soppressi nè ritenere su tale partecipazione nè domandare per sè l'abbuono della tassa del 30 per cento conceduto per effetto della legge del 19 giugno 1873 (4).

Il fondo delle distribuzioni corali, per la sua destinazione speciale, non appartiene ai beneficiati più che al Capitolo che l'amministra, ma serve a retribuire l'assistenza al coro dei soli presenti; onde la diminuzione permanente del numero dei beneficiati si risolve in aumento della partecipazione dei rimasti (5).

La massa delle distribuzioni corali non può essere per sè stessa colpita dalla tassa del 30 per cento, ed indipendentemente dal reddito dei benefici ecclesiastici, di fronte al disposto dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873.

Pel detto disposto la tassa del 30 per cento può colpire soltanto la parte del reddito che ecceda le lire 800 o 500 secondo che trattasi di canonicati o di altri benefici; ed il reddito di ciascun ente deve essere costituito, oltre che dai frutti della dotazione ordinaria, da tutte le altre somme che permanentemente si vengano a lucrare dall'investito, fra le quali le distribuzioni corali (6).

L'applicazione della tassa perciò non può farsi prima, ma dopo la formazione dell'annuo reddito (7).

(1-7) Sulle massime proclamate nella presente decisione si consulti lo studio pubblicato in questa RIVISTA, Vol. V, pag. 641 e seg. col titolo « *La massa piccola per distribuzioni quotidiane e l'art. 25 della legge 19 giugno 1873* », che venne a conclusioni pienamente conformi, in occasione del giudizio promosso dal Capitolo cattedrale di Sezze, ed al quale si riferiscono le sentenze della stessa Cassazione, 13 aprile 1897 e della Corte d'appello di Perugia (in sede di rinvio) riportate nel vol. VII, pag. 209, e nel vol. IX, pag. 318.

In senso conforme alla presente decisione della Cassazione veggasi anche la sentenza 5 dicembre 1902 della Corte d'appello di Genova, nel giudizio riguardante il Capitolo Cattedrale di Savona, e riportata più oltre.

Veggansi inoltre le decisioni della stessa Cassazione 8 marzo 1897 (Finanze c. Capitolo Cattedrale di Fano), 22 dicembre 1900, 14 gennaio 1901 a Sezioni Unite (Capitolo Cattedrale di Mazzara del Vallo c. Demanio) 8 luglio 1901 (Capitolo di Cosenza c. Demanio), nel vol. VII, pag. 152, e nel vol. XI, pag. 190 e 680.

Ritenuto che il Capitolo Cattedrale di Otranto alla promulgazione della legge 15 agosto 1867 si componeva di 17 canonici e di 10 mansionari che dovevano perciò ridursi rispettivamente a 12 e a 6.

Il Demanio, nel fare la conversione dei beni, ritenne la rendita corrispondente alla tassa del trenta per cento su tutto il patrimonio del Capitolo, compresa la massa delle distribuzioni corali, alla quale i canonici partecipavano per una porzione doppia di quella dei mansionari. Sopravvenuta la legge 19 giugno 1873 che all'art. 25 dispose non potersi dal 1° gennaio di quell'anno applicare la tassa del trenta per cento se non alla parte di annuo reddito eccedente lire ottocento pei canonicati e lire cinquecento pei benefici minori, s conservati che soppressi, dei capitoli cattedrali, il Demanio restituì, mediante un certificato suppletivo di rendita, la tassa prelevata sulla massa di distribuzioni corali, meno quella delle quote dei tre canonicati rimasti vacanti nel frattempo fra i cinque soppressi.

Essendo morti in seguito altri due canonici e gli ultimi due titolari dei benefici minori compresi nella soppressione, con citazione del 10 ottobre 1891 il Demanio convenne il Capitolo innanzi il Tribunale di Lecce e domandò: 1° la restituzione della rendita inscritta, corrispondente alle cinque quote dei canonicati soppressi su quel dippiù che i canonici percepivano sulla massa piccola in confronto dei mansionari, calcolato in annue lire 75 per ciascuna quota, ridotte a lire 52.50 dalla ritenuta del trenta per cento, perciò di una rendita compiessiva di lire 262.90;

2° La restituzione della rendita consegnata come abbuono della tassa del trenta per cento sui due canonicati e per gli ultimi due beneficii minori divenuti vacanti dopo la pubblicazione della legge 19 giugno 1873 in ragione di lire 193.36 per ciascun canonicato, e di lire 150 per ognuno dei beneficii suddetti, coi frutti dalla morte rispettiva degli ultimi investiti.

Che il Capitolo oppose non costituire le lire 75 percepite in più dai canonici reddito beneficiato per potersi pretendere dal Demanio come parte di prebende, ma derivare dalla diversa misura della partecipazione nella distribuzione della massa corale, nè poter pretendere il Demanio la restituzione dell'abbuono della tassa, inquantochè tale abbuono non costituiva un temperamento equitativo adottato in vantaggio personale dei singoli investiti, mentre pel *jus non decrescendi* l'abbuono doveva tornare alla massa finchè la quota di ciascun beneficio conservato non avesse reggiunto il reddito minimo preveduto dalla legge.

E con domanda riconvenzionale chiese la restituzione della tassa dal Demanio ritenuta pei tre canonicati soppressi, di cui avrebbe dovuto farsi l'abbuono, in ragione di 580 lire annue.

Che il Tribunale respinse le domande del Demanio ed accolse la riconvenzionale del Capitolo. Invece la Corte d'Appello di Trani, colla sentenza 20 luglio 1901 ora denunziata per annullamento, riformò completamenta la sentenza del Tribunale e condannò il Capitolo a restituire la rendita di lire 262.50 sui cinque canonicati soppressi, con gli interessi legali dalla domanda, e la rendita di lire 686,72 per abbuono di tassa dalla morte degli ultimi canonici e beneficiarii minori, con gli interessi legali. Rigettò di conseguenza la riconvenzionale.

Onde ricorre il Capitolo denunziando: 1° La falsa interpretazione ed applicazione del combinato disposto degli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 agosto 1867; la falsa interpretazione e conseguente violazione del Cap. III sess. XXI e Cap. XII, sess. XXIV *de reforma*. del Concilio di Trento, e delle dottrine dei canonisti in materia di distribuzioni corali; nonchè il difetto di motivazione;

2° Falsa applicazione dell'articolo 18 della legge suddetta, e dell'articolo 25 della legge 19 giugno 1873; altro difetto di motivazione, e violazione degli

articoli 1108, 1145, 1146 e 1772 del Codice civile;

3° Altra applicazione falsa dei medesimi articoli 18 della legge 15 agosto 1867 e 25 della legge 19 giugno 1873, per quanto ha tratto alla domanda riconvenzionale fondata sulle medesime ragioni per le quali avrebbe dovuto escludersi il concetto che l'abbuono della tassa fosse un beneficio personale cessato con la morte degli investiti.

Attesochè per niun'altra ragione la Corte di appello ritenne parte di prebenda la maggior partecipazione dei canonici sul fondo delle distribuzioni corali in confronto dei beneficiari minori, onde attribuire al Demanio le quote dei cinque canonicati soppressi, se non per questa, che non si sarebbe potuto avere una disuguaglianza fra i diversi partecipanti, qualora la distribuzione della massa corale avesse avuto luogo in ragione dell'opera prestata nel coro ed in altri uffici di culto, e che le quote fisse assegnate in più ai canonici non potessero perciò intendersi da essi percepite *ratione servitii*, ma, indipendentemente dall'opera loro, *propter officium et causa dignitatis*.

L'ipotesi di un'unica massa comune, che ha formato la base delle deduzioni orali della difesa del Demanio, è esclusa dalla stessa sentenza impugnata, ed è in contrasto con tutti gli atti della causa, nei quali la questione fu posta sul fatto incontroverso dell'esistenza di una massa di distribuzioni corali, distinta dalle prebende canonicali.

E del resto non aveva ciò riconosciuto il Demanio reintegrando il fondo di distribuzioni, già stremato colla prelevazione del trenta per cento, solo pretendendo ritenere le quote dei tre canonici che erano venuti nel frattempo a mancare?

Or la Corte, in luogo di tener dietro a vane supposizioni intorno alla causa di una più pingue partecipazione dei canonici alla massa corale in confronto dei mansionari, avrebbe dovuto guardare alla natura di tal fondo, i cui proventi, per essere eventuali ed incerti, non possono in alcun modo costituire parte del beneficio canonicale, e considerare che la massa per le distribuzioni corali ha la destinazione speciale di promuovere l'intervento e di premiare l'assiduità dei partecipanti ai divini uffici, ed appartiene perciò indivisamente alla collettività per la ripartizione dei frutti *inter praesentes*; per modo che, venendo a vacare temporaneamente un canonicato od altro beneficio, o venendo a mancare del tutto, il fondo rimane integro pei fini della sua destinazione, e la partecipazione di un beneficio soppresso non può essere considerata come un reddito per sè stante e come un accessorio di tal beneficio.

Se tutto ciò avesse considerato, sarebbe venuto nella conclusione che i proventi della massa piccola, non potendo costituire parte del beneficio canonicale, non vanno compresi nella dotazione dei canonicati soppressi devoluta al Demanio.

La Corte avrebbe dovuto almeno dimostrare che una parte della massa per le distribuzioni era stata distolta ed invertita ad aumentare le prebende canonicali e non poteva ricavare l'esistenza di un assegno fisso ai canonici dal fatto che costoro venivano a percepire in media una maggior somma di L. 75 all'anno, mentre di questa disuguaglianza era data la ragione nell'uso da tempo antico stabilito, secondo il quale la partecipazione dei beneficiati minori ai frutti detti di puntatura era la metà di quella dei canonici, il che esclude il concetto di un assegno o della inversione deliberata di una parte del fondo di distribuzioni.

Di tutto ciò aveva ragionato a lungo il Tribunale con considerazioni di diritto e con osservazioni tratte dai documenti; e la Corte, rivocandone la sentenza sulla semplice supposizione di un assegno fisso e sull'affermazione che i documenti non valevano a modificare il suo giudizio, non solo sconobbe i

principii più ricevuti in materia di distribuzioni corali, quanto mancò al debito di una congrua motivazione.

Attesochè dalle osservazioni che precedono risulta pure che il Demanio non poteva, pel numero dei benefici soppressi, nè ritenere nè domandare per sè l'abbuono della tassa del trenta per cento conceduto per effetto della legge del 19 giugno 1873, perchè sotto forma di abbuono era stato in sostanza reintegrato il fondo delle distribuzioni corali, il quale, per la sua destinazione speciale, non appartiene ai beneficiati più che al Capitolo, che lo amministra, ma serve a retribuire l'assistenza al coro dei soli presenti, di coloro cioè che *in actu inserviunt divinis ufficiis;* onde la diminuzione permanente del numero dei beneficiati si risolve in aumento della partecipazione dei rimasti, per il diritto che ciascuno dei presenti ha su tutta la massa, diritto che non può competere ai mancanti, e fu detto *ius non decrescendi.*

Riuscendo la integrazione a beneficio della massa e non dei singoli beneficii, il Demanio, cui è devoluta la dotazione dei beneficii soppressi, non succede nei vantaggi che l'abbuono avrebbe arrecato ai singoli beneficiati solo in quanto fossero stati presenti, non potendovi essere partecipazione pei mancanti.

Operando diversamente, si viene ad ammettere che la massa delle distribuzioni corali possa essere per se stessa colpita dalla tassa come avveniva sempre per l'art. 18 della legge 15 agosto 1867, ed indipendentemente dal reddito dei beneficii ecclesiastici, in aperta opposizione al disposto dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873.

Dell'applicazione di questo articolo si è più volte occupato questo Collegio Supremo, ed ha sempre ritenuto che pel contenuto logico e per le ragioni da cui il medesimo è ispirato, dovendo la tassa colpire soltanto la parte del reddito, la quale ecceda le lire ottocento o cinquecento, secondo che trattisi di canonicati o di altri benefici, e dovendo il reddito di ciascun ente essere costituito, oltre che dai frutti della dotazione ordinaria, da ogni altra somma che permanentemente si venga a lucrare dall'investito fra le quali le distribuzioni corali guadagnate coll'assiduità ai divini uffici, si ha l'effetto che l'applicazione della tassa straordinaria non possa farsi prima, ma dopo la formazione dell'annuo reddito.

In altri termini, pei canonicati e per gli altri beneficî semplici, i cui redditi non eccedono rispettivamente le L. 1000 e le L. 800, è spostata la base della liquidazione della tassa, ed è solo il reddito complessivo di cui gode ciascun beneficiato che deve prendersi in considerazione. Assoggettando alla tassa separatamente i cespiti che concorrono alla formazione del reddito, si avrebbe duplicazione di imposta sopra un medesimo cespite tutte le volte che vi fosse eccedenza sul minimo del reddito dalla legge preveduto.

Si vede da ciò quanto sia aberrante la sentenza impugnata, la quale pretende di ricavare dall'interpretazione dell'articolo in esame che l'abbuono della tassa fosse un trattamento personale agl'investiti, cessato con la morte dei titolari dei benefici soppressi, e desumere dall'accettazione di liquidazioni fatte contro legge il riconoscimento del carattere personale del beneficio dell'abbuono, mentre la quistione riguarda l'entità dei benefici, specialmente di quelli conservati, il cui reddito si tratta di determinare coll'integrazione dei cespiti, i cui prodotti concorrono a costituirlo.

Per questi motivi, cassa ecc.

Cassazione di Roma.

5 aprile 1899.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Alaggia.

Fondo pel culto c. *Arciprete Grifoni.*

Prescrizione — Decreto Valerio — Prescrizione quinquennale dell'art. 21 — Benefizi coadiutoriali di chiesa ex-collegiata — Presa di possesso — Inventario — Mancanza del con-

traditorie degli investiti o possessori dei benefizi — Inammessibilità della prescrizione quinquennale.

Cassazione — Assegno per spese di culto — Diminuzione od aumento — Giudizio di fatto — Possesso — Restituzione dei frutti — Fondo pel culto — *Buona fede* — Frutti percepiti anteriormente alla domanda giudiziale.

È inammessibile la prescrizione quinquennale contro l'azione diretta a far dichiarare esenti da soppressione i benefizi che, pur essendo compresi nella Collegiata, hanno un titolo di esistenza propria, con dotazione distinta e autonoma, qualora la Cassa ecclesiastica, nell'atto d'inventario dei beni spettanti ai benefizi, non abbia chiamato a prestare il loro contradittorio i singoli investiti o possessori dei benefizi medesimi (1).

È apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione quello del magistrato di merito, che l'assegno per spese di culto, concordato fra il Fondo pel culto e i canonici, ed in proporzione dei bisogni della chiesa, non sia suscettivo di diminuzione o di aumento.

Non può esimersi l'Amministrazione del Fondo pel culto dall'obbligo di restituire i frutti dei beni percepiti anteriormente alla domanda giudiziale (2).

La buona fede, *che dispensa il possessore dall'obbligo della restituzione dei frutti, non può desumersi da un errore di fatto, ma deve fondarsi sopra un titolo abile a trasferire la proprietà* (3).

Fatto: Nel 3 ottobre 1591, mercè Bolla di Papa Gregorio XIV, fu eretta a Collegiata la parrocchia di S. Elpidio a Mare, con unione, annessione ed incorporazione della giurisdizione e di tutti i beni delle altre tre soppresse parrocchie della stessa Terra, sotto i titoli di S. Michele, di S. Andrea e di S. Bartolomeo. Si disse, che quel Capitolo dovea essere composto di dieci canonici, sei beneficiati semplici, oltre del capo nella persona dell'arciprete e di due vicari curati perpetui, che avessero dovuto esercitare la cura delle anime; salvo a ricostituirsi le predette tre soppresse parrocchie, con le rispettive dotazioni, laddove, per evento qualsiasi, cessasse o fosse revocata l'istituzione di quella Collegiata. E che, frattanto, tali tre parrocchie dovessero continuare ad essere convenientemente officiate, celebrandovisi almeno due messe nei giorni feriali e tre in quelli festivi.

E fu disposto per ultimo che dei frutti e rendite dei beni destinati a costituire la massa capitolare, prelevate le spese necessarie pel servizio della Chiesa, il sopravanzo fosse a distribuirsi per due porzioni all'arciprete, una per ciascuna ai vicari e canonici, ed ai semplici beneficiati una quota corrispondente alla metà della porzione pur spettante ai detti vicari e canonici. Donde la massa grossa e la massa piccola in comunione.

In prosieguo però si credette dover distinguere e separare le predette due masse e decomporre la grossa, formandosene tante individuali prebende, nei sensi della deliberazione capitolare del 22 dicembre 1593, seguita dall'altra 24 novembre 1600.

E fu così che, prelevate le possibili annuali spese di culto ed accessori, la vicaria di Sant'Antonio ebbe per sua dotazione l'annua somma di lire 1025, cioè lire 475 per partecipazione alle rendite della massa comune, e lire 550 per reddito di due predi, rustico l'uno ed urbano l'altro. La vicaria di S. Giovanni ebbe per prebenda sua la somma di lire 850 all'anno, cioè lire 450 per partecipazione come sopra, e lire 375 per reddito di due consimili fondi. E per suo beneficio l'arciprete si ebbe l'annua somma di lire 750.

---

(1) Veggasi, su questo tema della prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 21 del Decreto Valerio, l'altra decisione della stessa Corte di Cassazione del 12 febbraio 1904, riferita a pag. 144.

2-3 È questa giurisprudenza affermata con molte sentenze della Cassazione di Roma: veggasi lo studio *Le fondazioni per patrimonio sacro* (vol. XII, p. 534) colle sentenze citate al n. 23.

Ai 21 gennaio 1861 la già Amministrazione della Cassa ecclesiastica, all'effetto del decreto Valerio in data 3 dello stesso mese, ritenendo colpite da quelle eversive disposizioni le succennate vicarie curate perpetue, di cui erano allora investiti i sacerdoti signori Francesco Leoni e Luigi Armado, procedette alla formazione dell'inventario dei beni tutti della collegiata con simultanea presa di possesso; ed in seguito, senza tener conto delle proteste fatte in contrario dall'arciprete e dai sunnominati vicari, di conserva con il vicario foraneo del 29 marzo del 1869, li espose in vendita liquidando a favore della chiesa di S. Antonio l'assegno annuo di lire 474.24, ed in pro della parrocchia di S. Giovanni la somma di lire 534.48.

E siccome al vicario Leoni, morto nei primi del 1880, succedette il signor Gaetano Casali per Bolla Pontificia del 17 aprile di quell'anno, munita del *regio exequatur*, nell'8 luglio successivo fu corrisposto e si corrisponde ancora l'assegno anzidetto; mentrechè morto nel 1886 l'altro curato Armado, si dichiarò, che non poteva sortire alcun effetto la Bolla ultima del 25 ottobre di detto anno per sostituzione del sacerdote signor Tommaso Accurti in quella vicaria perpetua curata, dovendosi ritenere soppressa dal prefato decreto Valerio.

Dopo ciò l'arciprete signor Antonio Grifoni, mercè citazione del 26 febbraio 1890, convenne il ricevitore del registro di Fermo quale rappresentante del Fondo pel culto, dinanzi quel Tribunale locale, e chiese; 1° Dichiararsi esente da soppressione la vicaria curata perpetua sotto il titolo di S. Giovanni, con la condanna del Fondo pel culto a restituirne la dotazione consistente nell'annua rendita di lire 850; ed a rimborsare, anche a titolo di danni, all'arciprete, che le ha anticipate del proprio pel mantenimento del vicario curato, le annualità arretrate, con decorrenza del 2 agosto 1886, epoca della morte del curato D. Luigi Armado, coi relativi interessi dal di della giudiziale domanda; 2° Dichiararsi il diritto dell'arciprete stesso a conseguire sulle rendite della massa comune del Capitolo collegiato soppresso la sua quota di partecipazione dovutagli nella somma di lire 950 all'anno, nonchè le stesse annualità scadute e non soddisfatte dal 1° gennaio 1880; 3° Determinarsi nella misura di annue lire 3867.77 le spese di culto, manutenzione e servizio della chiesa parrocchiale; importare concordato prima dalla stessa Amministrazione del Fondo pel culto nella somma di lire 2240.78, e poi ridotta arbitrariamente a più esigua misura.

L'adito Tribunale di Fermo, con sentenza 23 dicembre 1895, accolse interamente le prime due domande, e solo parzialmente la terza, riducendo la somma dovuta al parroco per le spese di culto, servizio e manutenzione della chiesa, alla già concordata cifra di lire 2240.78, e condannando la convenuta Amministrazione anche al rimborso della differenza, corrisposta in meno dal 1° gennaio 1876.

Contro tale sentenza fu interposto appello principale dal Demanio pel Fondo pel culto, ed appello per incidente dall'arciprete signor Grifoni, ma la Corte d'appello di Macerata, con sentenza 10-13 giugno 1898, respinse entrambi i gravami.

La Corte, premessi alcuni ricordi storici e di polizia ecclesiastica relativi alla controversia, ritenne la parrocchialità, di per sè stante, delle due vicarie esistenti nella collegiata di Sant'Elpidio a Mare e ciò per la ragione, che la stessa parrocchialità, lungi dal risiedere nella Collegiata, era stata concessa individualmente all'arciprete e suoi due vicari. E questo concetto confermò la Corte, in seguito all'esame del titolo costitutivo della collegiata di Sant'Elpidio e dei documenti successivi, poichè dagli stessi appariva chiaramente, che la parrocchialità, anzichè risiedere nell'ente morale collettivo, fu per la stessa legge di fondazione, riconosciuta ed

eseguita di poi anche dal Fondo pel culto, imposta al solo arciprete, e che le due vicarie di Sant'Antonio e di San Giovanni, quali benefizi coadiutoriali di detto arciprete, lungi dall'essere emanazione della collegiata, avessero ciascuna con distinta dotazione, la parrocchialità per virtù propria. Ciò premesso, la vicaria curata perpetua sotto il titolo di San Giovanni nella chiesa parrocchiale e già Collegiata di S. Elpidio a Mare non poteva dirsi colpita da soppressione, poichè l'art. 16 del decreto Valerio 3 gennaio 1861, e le altre successive leggi eversive ecclesiastiche contemplano il caso in cui la parrocchia risiede nell'ente morale collettivo, e non l'altro, in cui dipenda essa dalle singolari tavole di fondazione.

Nè può dirsi, che l'attuale istanza sia colpita dalla prescrizione quinquennale; in primo luogo perchè mancherebbe la materia prescrittibile, e perchè le sanzioni dell'art. 21 del citato decreto commissariale del 1861 in relazione dei precedenti articoli 1 e 2, contemplano soltanto i beni degli enti soppressi e non già di quelli conservati; ed in secondo luogo perchè il Fondo pel culto non si è uniformato alle prescrizioni del surricordato decreto del 1861, non essendosi redatto l'inventario, che è il punto di partenza del curriculo della prescrizione, in contradittorio del l'investito di quella vicaria, ed essendo esso ancora incompleto.

Quanto poi al secondo capo della domanda attrice, la Corte osservò, essere ormai un *jus receptum* in relazione alle leggi eversive del 1866 e 1867, che le quote di partecipaziono ad una massa comune formino parte integrante delle dotazioni delle prebende, salvo il caso in cui si tratta di massa costituita fin dalla sua origine per la retribuzione del servizio corale, indipendente dalle dotazioni dei singoli canonici, che fossero altrimenti provvisti delle prebende stesse. Bene adunque il parroco Grifoni chiese stralciarsi dal patrimonio del soppresso capitolo la sua quota curata in annue lire 950, dovutagli quale congrua *jure beneficii*, e non *jure servitii*.

Per le stesse ragioni deve rimaner fermo l'assegno per spese di culto e manutenzione della chiesa parrocchiale, trattandosi di un adempimento di onere imposto a favore della chiesa stessa sul patrimonio della soppressa collegiata con la summentovata Bolla pontificia del 1591. Quale assegno non può restringersi al disotto nè oltre la cifra concordata tra il Fondo pel culto ed i canonici nell'annua somma di lire 2240.70.

In ordine poi alla decorrenza dei frutti la Corte ritenne che essi erano dovuti anche pel tempo anteriore alla domanda giudiziale, sia perchè la Cassa ecclesiastica s'impossessò dei beni dell'ente conservato, ad onta delle proteste fatte in contrario e per atto di usciere; sia perchè non bisogna confondere i frutti con gl'interessi, dovendosi quelli restituire integralmente dal giorno della loro apprensione.

Infine la Corte respinse l'appello incidentale relativo all'aumento delle spese di culto per la stessa ragione enunciata sull'appello principale, dovendo cioè rimanere inalterata la cifra già concordata dalle parti.

Avverso codesto pronunziato della Corte di merito l'Amministrazione del Fondo pel culto ha interposto ricorso, proponendo tre mezzi di annullamento.

Col primo mezzo si denunzia la sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 21 del decreto commissariale 3 gennaio 1861 per la soppressione delle case ed ordini religiosi nelle Marche: 227 del relativo regolamento 8 dicembre 1861, e 360, n. 6, 361, n. 2, e 517 Codice di rito, e del quasi contratto giudiziale, perchè malamente la Corte ha ritenuto che le sovra enunciate disposizioni legislative siano applicabili ai soli enti soppressi, mentre esse riguardano tanto gli enti soppressi, quanto quelli ritenuti tali e di fatto compresi nella soppressione quantunque per loro natura ne fossero esenti; e quindi sono colpite dalla pre-

scrizione quinquennale tutte le azioni dirette a far dichiarare gli enti immuni dalla soppressione ed a rivendicarne i beni relativi. Perchè, se è vero che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui sia redatto l'inventario dei beni, non è necessario però che in esso intervengono tutti i singoli religiosi e tutti i singoli investiti dei benefizi, ma basta che siano chiamati a prestarvi il loro contradittorio i capi amministratori delle case o corporazioni, ed i possessori o patroni dei benefizi, abbazie, cappellanie, ecc. Nella specie poi l'inventario venne redatto in contradittorio dei superiori della collegiata di S. Elpidio. Perchè infine la Corte non ha detto la ragione per la quale reputava incompleto l'inventario, nè se ciò dovesse attribuirsi a colpa della Cassa ecclesiastica, o non piuttosto a colpa o dolo di altri.

Col secondo mezzo si deduce l'avvenuta violazione degli articoli 1100 e 1118 del Codice civile; 360, n. 6, 361, n. 2, e 517 Codice procedura civile; perchè, ritenuta pure la concordia avvenuta tra il Fondo pel culto ed i canonici dell'ex-collegiata civica l'assegno per le spese di culto della chiesa, ciò non impediva al Fondo pel culto di emendare in seguito l'errore di fatto in cui fosse incorso. Occorreva quindi che fosse dimostrato dal parroco, che l'assegno, così come veniva corrisposto alla parrocchia, riusciva insufficiente per provvedere alle dette spese. Infine la Corte non rispose punto a tutte le deduzioni che si facevano dall'Amministrazione convenuta, appunto per giustificare la legittimità e la congruità dell'assegno attuale.

Col terzo mezzo, infine, si assume l'avvenuta violazione degli articoli 703 Codice civile, 16 legge 7 luglio 1866, e 3 del decreto Valerio 3 gennaio 1861; perchè la Corte di appello errava nel ritenere che il Fondo pel culto fosse tenuto alla restituzione dei frutti dei beni percepiti anteriormente alla domanda giudiziale, mentre le proteste giudiziali non potevano avere l'efficacia giuridica d'impedire alla Cassa ecclesiastica l'erogazione di quei frutti agli scopi voluti dalla legge di soppressione; e mentre è risaputo che la pubblica Amministrazione doveva applicare la legge eversiva come autorità politica, ed era nel possesso legittimo di quei beni, dovendone conservare il possesso fino a quando non fosse provveduto altrimenti, o amministrativamente o giudiziariamente.

Osserva *in diritto* che il primo mezzo del ricorso non ha giuridico fondamento, poichè la prescrizione quinquennale stabilita dal decreto commissariale 3 gennaio 1861, pubblicato nelle provincie delle Marche e dell'Umbria, e deducibile contro le azioni dirette a far dichiarare non colpiti dalla soppressione le comunità, stabilimenti od altri enti morali religiosi, prende come punto di partenza per la decorrenza di tale periodo il giorno in cui siasi proceduto, in nome della Cassa ecclesiastica, all'inventario dei beni di spettanza degli enti medesimi. Ora se la legge considera l'inventario quale atto di messa in mora di fronte a coloro che abbiano diritto ed interesse da sperimentare in giudizio contro cotesta apprensione dei beni, intende però alludere a quell'inventario legalmente redatto in contradittorio dell'ente collettivo o dell'investito del singolo benefizio che si pretende soppresso. È perciò che l'art. 3 dello stesso decreto commissariale prescrive che alla formazione dell'inventario debbano essere chiamati a prestarvi il loro contradittorio i capi ed amministratori delle case religiose o corporazioni, nonchè i possessori e patroni dei benefizi, abbazie, cappellanie ed altri enti. Sta bene che trattandosi di enti collettivi basterà l'intervento ed il contradittorio dei superiori delle corporazioni, delle collegiate o stabilimenti senza che occorra l'avviso o la presenza nell'atto d'inventario di tutti i componenti; ma quando invece si tratta di benefizi, che pur essendo compresi nella collegiata, hanno un titolo di esistenza proprio, con dotazione distinta ed auto-

noma, è necessario che sieno chiamani a prestare il loro contradittorio i singoli investiti o possessori dei benefizi medesimi. Imperocchè importa, che questi sieno costituiti nella certa scienza, e nella possibilità e dovere di dedurre dentro il termine prefisso dalla legge le loro eccezioni, e di far valere i loro propri diritti contro la pretesa soppressione; diritti che essendo diversi e distinti da quelli relativi alla soppressione della collegialità, mancherebbe nella rappresentanza di questa la ragione e l'interesse a farli valere. Ora la impugnata sentenza ha ritenuto in fatto, che nel capitolo collegiato di S. Elp dio a Mare vi erano due vicarie curate perpetue, delle quali al momento della soppressione di quel capitolo erano investiti i sacerdoti Tommaso Leoni e Luigi Armado; e che essendosi dalla Cassa ecclesiastica proceduto nel 26 gennaio 1861 alla presa di possesso ed all'inventario dei beni della collegiata, furono invitati a presenziarvi i rappresentanti del capitolo e non pure i due investiti dei singoli benefizi. È chiaro quindi, che se la Cassa ecclesiastica avesse ritenuti soppressi i due benefizi curati insieme alla collegiata, per l'esistenza della parrocchialità nel capitolo, e non già nelle due vicarie, avrebbe dovuto necessariamente provocare nella formazione dell'inventario il contradittorio degli attuali investiti o possessori dei due benefizi. Ma, non avendo ciò fatto, non può ora eccepire al rappresentante la vicaria di S. Giovanni la prescrizione quinquennale contro l'azione promossa in giudizio, che è diretta a far dichiarare non colpito da la soppressione il suddetto beneficio curato. In conseguenza non merita censura l'impugnata sentenza, che anche per tale motivo escluse l'applicabilità di detta prescrizione: e questo dispensa dall'esaminare, se sia esatta o meno l'altra ragione, che i giudizi di merito posero pure a base del loro pronunziato.

Che anche il secondo mezzo del ricorso non merita accoglimento, poichè la Corte ritenne in fatto, che le spese di culto, di cui trattavasi, erano state già concordate nella stessa somma dal Fondo pel culto, e dai canonici, e che essendo essa in proporzione dei constatati bisogni della chiesa, non po eva subire aumento o diminuzione. È evidente quindi che si tratta di accertamento di circostanze specifiche, e di apprezzamento di fatto, devoluti al sovrano criterio dei giudici di merito, ed insindacabile in Cassazione. Con ciò non si è inteso di negare al Fondo pel culto il diritto di dimostrare l'errore in cui ha potuto incorrere nel concordare quella cifra, ma la prova di cotesto errore spettava al Fondo pel culto, ed i giudici di merito non l'hanno rinvenuta negli atti della causa.

Che infine anche il terzo motivo del ricorso deve respingersi, poichè è stato reiterate volte affermato da questa Corte, anche in tema di presa di possesso dei beni appartenenti ad una parrocchia, che l'Amministrazione del Fondo pel culto o il Demanio non possono esimersi dall'obbligo di restituire i frutti dei beni posseduti, per essere stati in buona fede e per aver dovuto eseguire le leggi di soppressione, devolvendo le rendite di quei beni ai fini voluti dalle leggi medesime. La buona fede, che dispensa il possessore dall'obbligo della restituzione dei frutti, non può desumersi da un errore di fatto, ma deve fondarsi sopra un titolo abile a trasferire la proprietà. Ora il titolo non solo mancava nella specie, ma quello stesso di fondazione dell'ente dovea avvertire la Cassa ecclesiastica, che trattavasi di un benefizio parrocchiale, non compreso nelle leggi di soppressione.

Per tali motivi, la Corte rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Torino.

23 dicembre 1902.

Pres. MUSSITA, ff. di P.— *Est.* DE AMICIS.

Comune di Farini d'Olmo c. *Amedei.*

Chiese e case parrocchiali — Ducati di Modena e Piacenza — Proprietà.

Negli antichi Ducati di Parma e Piacenza la proprietà delle canoniche annesse alle chiese parrocchiali appartiene ai Comuni (1).

Cassazione di Napoli.

3 ottobre 1903.

Pres. SANTAMARIA, P. P. — *Est.* BURALI.

Arvonio c. *Sabatino*

Parrocchia — Spese di culto e di restauri — Mutuo — Mancanza di autorizzazione — Eredi dell'investito.

Benefizio — Regole dell'usufrutto — Applicabilità — Fidecommesso.

Benefizio — Mutuo — Autorizzazione all'investito — R. Decreto 22 marzo 1866 — Atti eccedenti la semplice amministrazione — R. Decreti 1 dicembre 1833 e 24 marzo 1829.

È a carico degli eredi dell'investito, e non del successore, il mutuo contratto, senza superiore autorizzazione, dall'investito di un beneficio parrocchiale per spese di culto e di restauro della chiesa (2).

Alle istituzioni beneficiarie, più che le regole dell'usufrutto, si applicano i principii che si attengono al fidecommesso (3).

La espressione generica alienazione, *adoperata nell'art. 1 del regio decreto 22 marzo 1866, comprende qualsiasi atto col quale si venga a compromettere la integrità del patrimonio e che eccede la semplice amministrazione* (4).

Sono tuttora in vigore nelle Provincie meridionali i regi decreti 1 dicembre 1833 e 24 marzo 1829.

---

(1) Osservava la sentenza che « il ricorrente Comune di Farini d'Olmo col primo mezzo censura la denunciata sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli del Decreto imperiale 30 dicembre 1809 nel mezzo stesso indicati, accusando il Tribunale di Piacenza di aver detto che « poichè in Pradovera c'era la canonica, era obbligo del Comune di ripararla », soggiungendo che l'art. 92 del detto Decreto imperiale contiene disposizioni combinate con un carattere sussidiario, e che, non avendo il Comune obbligo assoluto di costruire la canonica, non ha nemmeno quello di ricostruirla.

« Ma tutto questo non regge, imperocchè il Tribunale stabilì bene e chiaramente in fatto in che consistevano i lavori di cui si tratta, dicendo che si trattava di riparazioni straordinarie ed urgenti dei fabbricati della canonica, ossia di grosse riparazioni.

« E così pure ritenne rettamente in fatto che il Comune di Farini d'Olmo teneva la proprietà della canonica di Pradovera, in quanto che ciò risultava dalla stessa difesa del Comune, il quale aveva, a mezzo del suo perito geometra Salini, fatta redigere e predisporre una apposita perizia dei lavori necessari per la restaurazione della suddetta canonica, perizia che il Comune lamentava perchè fosse stata eseguita male ed a capriccio del parroco D. Amedei, dichiarandosi quindi in tal modo proprietario della canonica e riconoscendo col fatto proprio la sua obbligazione di provvedere alle urgenti e grosse riparazioni della medesima.

« Attesochè d'altronde a torto il Comune ricorrente sostiene che per Decreto imperiale del 1809 non può dirsi che esso sia proprietario della canonica. E di vero, tanto per tale decreto, quanto per il successivo Decreto imperiale 6 novembre 1813, che all'art. 21 stabilisce che i curati, rispetto al presbiterio, sono solamente tenuti alle riparazioni locative, le altre essendo a carico del Comune, nonchè per la giurisprudenza del Consiglio di Stato francese e del Consiglio di Stato patrio, è ormai certo in diritto che negli antichi Ducati di Parma e Piacenza, e così in quest'ultima provincia, alla quale appartiene il Comune ricorrente di Farini d'Olmo, nel cui territorio è situata la canonica di Pradovera, la proprietà delle canoniche delle chiese parrocchiali conservate appartiene ai Comuni ».

Confor. Trib. di Parma 17 aprile 1899, Comune di Vigatto c. Spigardi (vol. IX, p. 344) e nota ivi, con richiami dei pareri del Consiglio di Stato.

(2) Confr. Cass. di Roma 24 luglio 1901, sopra citata, e 5 settembre 1900, Tondi c. D'Egidio (vol. XI, p. 51-52) e note ivi.

(3) Confor. Cass. Napoli 4 dicembre 1899, Maiorsini c. Cerrano e 29 settembre 1900, Bracole c. Celentano; Cass. Roma 24 luglio 1901, Servili c. Subeconomo di Amandola (vol. X, 48; XI, 197, 679) e note relative.

(4) Confor. Cass. Roma 21 agosto 1877, Garibaldi c. fratelli Tommasi (*Legge*, 1877, I, p. 691).

Il regio decreto del 22 marzo 1866, n. 2832, fu sostituito dal regio decreto 19 ot-

Osserva che tanto pei principii di diritto canonico, quanto per quelli di diritto civile, lo investito del beneficio parrocchiale non solo è tenuto a provvedere coi frutti e rendite del beneficio stesso alle opere e spese necessarie per la conservazione della chiesa parrocchiale, ma non gli è consentito senza la superiore autorizzazione obbligare l'ente e neppure il nuovo parroco che è investito del beneficio iure proprio e non si reputa successore o avente causa dal suo predecessore, e di conseguenza non può da questi all'altro trasferirsi alcuna personale obbligazione.

Invero il Concilio Tridentino impone al beneficiato l'onere di provvedere con le rendite del beneficio alle spese di culto ed alle spese per la conservazione della parrocchia. Di qui si trae che se lo investito *ecclesias refici et restaurari debet*, egli non pure deve rispondere della integrità del patrimonio dell'ente, ma il suo diritto *(fructus suos facere idem sonat quod dominium adquirere)* si circoscrive ai soli frutti scaduti durante il suo godimento; ma di quelli a scadere dopo la sua morte non può in modo nè diretto, nè indiretto disporre in pregiudizio dei futuri chiamati sul riflesso che i frutti gli van dovuti *a die possessionis; qui suum impleat officium onera ecclesiastica beneficii sui ferat.*

La Corte di merito, ritenendo che l'investito a causa dell'amministrazione dei beni del beneficio, possa *auctoritate propria* validamente impegnare i frutti che al nuovo investito si appartengono violò senza dubbio il cennato principio ed il suo ricorso s'infrange eziandio nell'altra Costituzione *Universalis* di Benedetto XIV che prohibuit ne in posterum audeant clerici sub nomine alienandi utilitatem, et commodum percipiendi fructus, vel alio quovis titulo, et colore vendere, ac *distrahere* suorum respective beneficiorum redditus, et proventus vel ad vitam, vel in longum tempus, recepta ab emptore per unam vel plures solutiones pecuniarum quantitate, quam ipsi beneficiarii per eiusdem temporis vel vitae spatium probabiliter consequi potuissent, sub poena nullitatis contractus, et omnium inde consecutorum. — Il Gagliardi riassume così i doveri dello investito:

Onus habent singuli beneficiarii sacris canonibus impositum distribuendi pauperibus partem fructuum alteramque impendendi in ecclesiae fabricam et sacram supellectilem, aliosque pios usus a fundatoribus volitos. Fit exinde ut in utroque foro beneficiarius ex ea solum parte fructus faciat suos, quia ad eum ipsum pertinent pro alimentis et congrua substentatione: reliquos vero debeat ut fidelis administrator erogare iuxta sacrorum canonum dispositionem et fundatoris voluntatem. Fructus et obventiones sunt impendendi in usus ecclesiae necessarios et stipendia ministrorum, ait Innocentius III, ubi rescripsit non licere novam pensionem imponere vel antiquam augere super ecclesia sine licentia. Romani Pontificis *(De beneficiis eccles.*, cap. XVII, n.° 11, 12. — perchè niun obbligo può dal predecessore imporsi *ex se* sui frutti del beneficiato per qualunque causa.

Che non è meno evidente per diritto civile la inefficacia giuridica di qualsiasi obbligo del precedente titolare sui frutti che *propter officium* sono dovuti al nuo-

---

tobre 1893, n. 586 (vol. IV, 59): quivi è espressamente disposto che « si considerano tra gli atti e contratti per i quali è necessaria l'autorizzazione governativa, oltre alle vendite e alle permute, le concessioni di enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o di canoni, le costituzioni di servitù passive o le rinuncie a servitù attive, i *mutui*, le transazioni, gli atterramenti di piante di alto fusto, le costituzioni d'ipoteca, i consensi alla cancellazione d'iscrizioni ipotecarie, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni di beni immobili oltre il termine di nove anni, ed in *generale ogni altro atto o contratto eccedente la semplice amministrazione* ».

E' poi dichiarato all'art. 8 che « rimangono abrogati il R. Decreto 22 marzo 1866, n. 2832, ed ogni disposizione generale o speciale vigente nelle varie Provincie ».

vo investito *a die possessionis;* all'uopo occorre innanzi tutto rilevare che il beneficiato non può del tutto assimilarsi all'usufruttuario; onde alle istituzioni beneficiarie, più che le regole dell'usufrutto, si applicano invece i principii che al fedecommesso si attengono. Lo investito infatti rispetto al successore è come il gravato del fedecommesso nel riguardo ai chiamati; egli gode da un lato le rendite ed è tenuto dall'altro alla conservazione del patrimonio dell'ente, ma non può impegnarlo senza le forme dalla legge stabilite, per le quali l'obbligo rendesi trasmessibile ai futuri chiamati. Inoltre l'art. 2° della legge sul R. Economato del 20 settembre 1860 dispone che i frutti dei benefizii vacanti vanno applicati alle spese di culto e di restauro delle chiese, il che ribadisce di non gravare le spese suddette anche pel diritto civile i successivi investiti, bensì il titolare che, riscuotendo le rendite del beneficio, deve con esse provvedervi; il che per altro espressamente dispone l'art. 1 della legge del 22 marzo 1866, n. 2882 che esclude qualunque onere a carico dell'ente o dei futuri titolari sempre quando non ne venga autorizzata la spesa dall'autorità superiore. (1)

Trattasi in breve di un onere di sua natura personale del beneficiato *pro tempore* che lo contrasse in disprezzo della legge, ricevendo somministrazioni di oggetti necessari al culto, facendo eseguire opere di miglioramenti nella chiesa senza pagarne il prezzo del quale invece se ne dichiarava debitore; e per le premesse cose va trasmesso l'obbligo ai suoi eredi e non già all'ente, nè al nuovo investito per mancanza della legale autorizzazione. La *ratio legis* e la sua parola non consentono dubitare che con la espressione generica *alienazione*, adoperata nell'art. 1° della legge, s'intese comprendere ogni qualsiasi atto per lo quale si venga a compromettere la integrità del patrimonio e che eccede la semplice amministrazione. Se la finalità di quella disposizione si è di tutelare e rendere immune così il patrimonio dell'ente come le rendite in *successorum praeiudicium*, ne segue indubbiamente che al divieto dello articolo stesso non può escludersi anche il mutuo a contrarsi dallo investito. Nè vuolsi pretermettere che per l'art. 6 della cennata legge del 22 marzo 1866 sono eziandio in vigore in queste meridionali provincie le disposizioni del decreto 1° dicembre 1833, col quale si prescrive la sovrana approvazione ai contratti che si riferiscono al patrimonio dei benefizii ecclesiastici e che non riguardano la semplice amministrazione. Arrogi che per la sovrana disposizione del 24 marzo 1829 occorreva la sovrana autorizzazione per autorizzare lo investito a contrarre un debito a carico del benefizio; or ripugna ad ogni principio di ermeneutica legale che il posteriore decreto del 1° dicembre 1833, col quale venne a regolarsi la tutela dei benefizii ecclesiastici con norme molto più rigorose, avesse inteso sottrarre alla sovrana autorizzazione i debiti a contrarsi sul patrimonio dell'ente.

Che l'altro principio ritenuto nella denunziata sentenza che il parroco quale amministratore del benefizio, possa validamente imporre l'onere del mutuo al nuovo investito, non può neanche essere plaudito dal Supremo Collegio, imperocchè non sono a confondere gli atti di semplice amministrazione con quelli che eccedono la ordinaria amministrazione, tra i quali rientra il contratto di mutuo.

Nè rileva che il precedente investito, impegnando parte dei frutti del beneficio nella rateale e graduale estinzione della obbligazione, venne a provvedere ad opere pel miglioramento della Chiesa, imperocchè la disamina se l'opera era utile e necessaria e, quel che è più, se a norma del diritto civile e canonico avesse do-

(1) Il regio decreto (non legge) 22 marzo 1866 è stato sostituito dal regio decreto 19 ottobre 1899, come avvertiamo di sopra, alla nota 3-4.

vuto egli provvedervi con i frutti del beneficio riscossi sotto la sua gestione ovvero anche con quelli a scadere dopo cessato il suo godimento, doveasi riconoscere dall'autorità superiore; epperò mancando tale autorizzazione il mutuo contratto rimane a carico degli eredi del parroco che lo contrasse e non del nuovo titolare.

Che anche quando, in ordine allo investito di un beneficio ecclesiastico, piacesse aver riguardo alle rego e stabilite dal codice civile per l'usufruttuario, non potrebbe che riconoscersi la carenza di diritto nella mutuante sig.ª Sabatina di ottenere dal nuovo investito la somma mutuata al predecessore parroco Chirchiano, pei principii generali ed anche per argomento ana ogico desunto dall'art. 495 codice civile, per lo quale tutto ciò che fa l'investito in vantaggio dell'ente si suppone con presunzione *juris* di averlo eseguito con i frutti riscossi dal beneficio, sempre che l'obbligazione da lui contratta sia sfornita dell'autorizzazione superiore.

D'altronde, nella specie tratterebbesi dei pretesi miglioramenti, pei quali ai termini delle disposizioni relative allo usufrutto, non pure il titolare, ma anche il semplice usufruttuario sarebbe carente di diritto od attenere qualsiasi rimborso ancorchè si fosse aumentato il patrimonio dell'ente.

Per siffatti motivi, la Corte annulla ecc.

Appello di Roma.

29 dicembre 1903.

Pres. CARDONA, P. P. — *Est.* PALLADINI.

Ricciardi, Parroco di Pescasseroli c. *Congregazione di carità di Pescasseroli.*

Prescrizione quinquennale — Art. 2144 Cod. civ. — Rendite e prestazioni in esso contemplate — Sua applicazione.

Prescrizione — Esazione per conto altrui — Azioni di rimborso — Spese di culto — Costituiscono altrettante obbligazioni staccate — Amministratore — Inapplicabilità della prescrizione quinquennale.

Per farsi luogo alla prescrizione quinquennale occorre che si tratti di rendita o prestazione per qualcuna delle cause indicate nell'art. 2144 del Cod. civ., il quale può riguardare le prestazioni che hanno carattere di accessorio ad un capitale o fondo, e può riferirsi ai rapporti diretti tra un debitore che deve corrispondere ed un creditore che deve riscuotere prestazioni della natura determinata dall'articolo stesso (1).

Non è ammissibile la prescrizione quinquennale nei casi in cui chi ha esatto per conto altrui è convenuto per pagare quanto abbia esatto, e nel caso in cui chi abbia pagato per altri tende ad ottenere il rimborso di quanto ha pagato (2).

Non può eccepirsi la prescrizione quinquennale da parte di chi riveste la qualità di amministratore (3).

Le somme che si pagano annualmente per spese di culto costituiscono altrettante obbligazioni distinte non colpite dalla prescrizione quinquennale (4).

Fatto. Con atto del 26 aprile 1896, il signor Ricciardi Antonio, quale parroco del Comune di Pescasseroli, dichiarava al signor Carmelo Sipari, quale presidente della Congregazione di carità di detto Comune, che la Congregazione stessa si costituì per la riunione di sei cappelle laicali, ivi nominate, e nei bilanci dell'opera pia così costituita fu mantenuto uno stanziamento per le spese di culto, e come *ab antiquo* si era sempre praticato; che queste spese di culto, che, secondo gli oneri imposti dal regolamento per l'amministrazione della Congregazione di carità del 6 dicembre 1863, ammontavano a L. 1103.04 all'anno, furono così mantenuti nei bilanci della Congregazione fino al 1876, in cui si trova stanziata la somma di L. 1168 e pagata quella realmente di

---

(1-4) La Corte di Appello di Roma si uniforma ai precedenti suoi giudicati, ed alla giurisprudenza e dottrina sulla materia, come si rileva dallo studio riferito in questa dispensa (pag. 129 e seg.) e dalle decisioni della Cassazione di Roma 6 agosto e 15 dicembre 1093, pubblicate a pag. 151, 153.

L. 933.23; che tale assegno ha carattere obbligatorio non solo per la sua istituzione, ma anche per la diuturnità della sua prestazione; che mentre il parroco in passato ha esatto l'assegno, tanto non potè ottenere l'istante, il quale, essendo stato nominato parroco nel 1881, è quindi in credito di 15 annualità di prestazioni, che fissate nel minimo delle precedenti pagate, e cioè L. 933.23 all'anno, ascendono a L. 13,997.45.

Ciò premesso, la Congregazione veniva tratta innanzi il Tribunale di Avezzano per sentir dichiarare: essere essa tenuta a stanziare nei suoi bilanci e pagare annualmente la somma di L. 933.23, quale corrispettivo deg i oneri di culto e spese di mantenimento alle sei cappelle, i cui beni passarono alla Congregazione suddetta, e condannata a pagare allo istante la somma di L. 13,997.45 per quindici anni di prestazione non pagata come sopra, agli interessi legali su questa somma ed alle spese.

Portata la causa a discussione, la Congregazione convenuta dedusse che due delle sei cappelle da essa amministrate, essendo destinate a scopo di beneficenza, non erano gravate dagli oneri di culto pretesi dal parroco: che l'attore avrebbe dovuto promuovere l'azione contro il Demanio che aveva preso possesso dei beni delle altre quattro cappelle; che non esistevano titoli di fondazione dai quali si potesse desumere il carattere obbligatorio di tali spese.

L'attore a sua volta insistè per l'accoglimento della domanda, ed in linea subordinata chiese si fosse ordinata la perizia e la prova testimoniale allo scopo di asssodare l'entità delle spese, funzioni e manutenzioni sostenute dal parroco Ricciardi per sopperire agli oneri tutti di culto dipendenti ed annessi alle cappelle di che si formò la Congregazione.

Il Tribunale con sentenza 16 dicembre 1896 dichiarò ammissibile l'azione intentata dal Ricciardi solo per le cappelle soggette a conversione nel numero di quattro, e prima di provvedere in merito dispose un mezzo istruttorio, giusta la richiesta fatta all'uopo dall'attore, ed anche per accertare la di costui qualità di parroco e durata in tale ufficio, nonchè l'ammontare della rendita sul Gran Libro, ed a favore di chi fosse stata iscritta dopo l'avvenuta conversione.

Avverso tale sentenza produceva appello la Congregazione di carità con atto del 1° aprile 1897, specialmente perchè erano state dichiarate obbligatorie le spese di culto che esso aveva soddisfatte a solo titolo di liberalità e perchè il possesso di esigere tali spese era affetto da vizio di precarietà. Eccepiva poi la prescrizione quinquennale delle annualità e la inammissibilità della domanda, sia per incompetenza almeno temporanea dell'autorità giudiziaria, sia per carenza di diritto e di azione dell'attore; non insisteva nell'eccezione che il parroco per conseguire il pagamento delle spese di culto si dovesse rivolgere contro il Demanio.

Appellò per incidente l'attore, chiedendo che fosse escluso l'obbligo di provare gli oneri di culto impostogli dal Tribunale.

La Corte di appello di Aquila con sentenza del 24 marzo 1899, ritenuta la giuridica obbligatorietà delle spese di culto a carico della Congregazione di carità, dichiarò allo stato non trovar luogo a deliberare sulla chiesta determinazione dell'ammontare di dette spese da corrispondersi a favore delle quattro cappelle laicali convertite, mandando le parti a provvedersi avanti la competente autorità amministrativa e fino a quando questa non avesse all'uopo statuito. Ordinò che la prova disposta dal Tribunale circa l'adempimento da parte del parroco degli oneri di culto si limitasse alle annualità dovute per l'ultimo quinquennio, e dichiarò prescritte le altre. Confermò nel dippiù l'appellata sentenza, da eseguirsi dopo l'espletamento della suddetta pratica amministrativa.

Contro tale pronunziato il parroco

Ricciardi produsse ricorso per Cassazione fondato su due mezzi, il primo riguardante la competenza, assumendo all'uopo che la Corte di merito aveva violato i principi regolatori della personalità giuridica delle cappelle e delle norme stabilite dalla legge sul contensioso amministrativo in relazione alla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, il secondo relativo alla prescrizione quinquennale, sostenendo che era stata ammessa erroneamente, in onta alla disposizione dell'art. 2144 del Codice civile.

Sul primo mezzo pronunziò la Corte regolatrice a Sezioni unite, e con sentenza del 5 aprile 1902 annullò quella denunziata per la ritenuta incompetenza dell'autorità giudiziaria. Al seguito di questa decisione, la Sezione civile della stessa Corte di Cassazione, prese in esame il 2° mezzo, e con sentenza di pari data, annullò la sentenza della Corte di appello di Aquila, anche in ordine all'ammessa prescrizione quinquennale, rinviando la causa intera alla Corte di appello di Roma che avrebbe dovuto provvedere anche sulle spese.

Con atto del 14 marzo 1903 il Ricciardi riassumeva la causa innanzi a questa Corte, chiedendo che fossero emessi gli opportuni provvedimenti tanto sull'appello della Congregazione di carità del 1° aprile 1899 avverso la sentenza cennata del Tribunale di Avezzano, quanto sull'appello incidentale che lo istante avrebbe riproposto, se e come sarebbe stato di suo interesse.

Venuta la causa a cognizione della Corte, i procuratori delle parti concludevano come sopra.

In diritto. Attesochè la Congregazione di carità con le conclusioni prese in questa sede, mentre non insiste ulteriormente nella questione dell'obbligatorietà delle spese di culto, definita ormai dai precedenti giudicati in senso contrario al suo assunto, si fa a chiedere innanzi tutto sia dichiarato che dalla rendita delle quattro cappelle del SS. Sacramento, Suffragio e Monte dei Morti, S. Maria degli Angeli e S. Rocco di Pescasseroli, essa Congrega abbia diritto di prelevare la tassa di manomorta, i pesi che vi sono inerenti ed una proporzionale quota di spese di amministrazione e per la determinazione della precisa somma, da prelevarsi per le singole annualità di rendita, rimandare le parti al Tribunale, che in seguito alla istruttoria ordinata con la cennata sentenza del 16 dicembre 1896, dovrà impartire i definitivi provvedimenti sulla domanda del parroco Ricciardi.

Questa conclusione ha dato causa e si rannoda a quelle contenute nel numero 1° e 3° della comparsa aggiunta del Ricciardi, ed è quanto è dedotto nella comparsa aggiunta alla parte avversaria.

La Corte osserva, che la dichiarazione della Congregazione di carità è indubbiamente prematura; perciocchè alla semplice enumerazione di ciò che dovrebbe formare obbietto, s'intuisce che essa è connessa e subordinata ai risultamenti del mezzo istruttorio disposto dal Tribunale. Invero, se non si accertò la consistenza ed ammontare della rendita delle quattro cappelle, non è possibile, o almeno non si potrebbe stabilire con perfetta cognizione di causa, se e quali detrazioni possano e debbano farsi dalla rendita stessa per la tassa di manomorta e gli altri oneri e spese, cui accenna la Congrega, o quale somma, dopo siffatti prelevamenti, debba assegnarsi al Ricciardi.

Che pertanto codesta quistione va rimandata senz'altro all'esame del Tribunale.

Attesochè, ciò posto, il compito della Corte, sulla scorta dei giudicati già emessi, in specie quelli del Supremo Magistrato, è circoscritto nel presente stadio della lite, non insistendo il Ricciardi nell'appello incidentale, alla sola questione della prescrizione quinquennale.

In proposito la Corte regolatrice osserva, che per farsi luogo a siffatta prescrizione occorre che si tratti di rendita o prestazione per qualcuna delle

cause indicate nell'art. 2144 del Codice civile, che può riguardare le prestazioni che hanno carattere di accessorio ad un capitale o fondo, e può riferirsi ai rapporti diretti tra un debitore che deve corrispondere ed un creditore che deve riscuotere prestazioni della natura determinata dell'articolo stesso; che per la stessa ragione per cui non potrebbe parlarsi di prestazione quinquennale nei casi in cui chi ha esatto per conto altrui, è convenuto per pagare quanto abbia esatto, o in cui chi abbia pagato per altrui tende ad ottenere il rimborso di quànto ha pagato, deve ritenersi non ammessibile nella specie la prescrizione quinquennale. Ciò perchè si versa in tema di spese che il parroco avrebbe fatto, mentre avrebbe dovute sostenerle la Congregazione amministratrice delle rendite delle cappelle, e delle quali il parroco chiede di essere rivaluto: non si tratta quindi di prestazione di rendita periodica, ma di tanti crediti staccati, per quanti, anno per anno, erano scaduti, per cui l'azione ha vera natura di rimborso al parroco attore delle somme da esso sborsate *de proprio* per le spese di culto, alle quali avrebbe dovuto provvedere la Congregazione di carità colle rendite che amministrava dei quattro enti di culto, e che non aveva pagate.

Che, oltre a ciò, non avrebbe potuto mai eccepirsi la prescrizione quinquennale da parte della Congragazione di carità, perchè indubbiamente e giuridicamente essa investiva la qualità di amministratrice degli enti di culto.

Attesochè questo ragionamento non può non essere accettato, come quello che è conforme ai principi informativi ed all'origine storica del menzionato art. 2144 Cod. civile.

Al riguardo, gioverà appena ricordare, che lo scopo della prescrizione quinquennale, a cominciare dalla ordinanza del 1510 di Luigi XII, è quello di impedire la ruina dei debitori col soverchio cumulo di arretrati di rendita ed interessi. E se non si è mai dubitato che tale è lo scopo sociale della quinquennale, esso non può consistere, per mancanza di obbietto, con la condizione giuridica e di fatto, per cui gli arretrati di rendite ed interessi non stiano di fronte ad un capitale o ad un fondo, nei rapporti di accessorio principale, ma sussistono come obbligazione autonoma di per se stante. Così, a ragione di esempio, a buon diritto, si ritenne la inapplicabilità della prescrizione in disamina ai pagamenti periodici, o rate di un capitale, ed anche ai pagamenti fondati su ragioni di rimborso, quelle in ispecie determinate dalla *negotiorum gestio*.

E, nella specie si versa appunto in una obbligazione di siffatta natura; lo si dimostra in modo apodittico dalla Corte Suprema nel brano testè riportato della sua decisione, e non è il caso di aggiungere altri argomenti.

Non è poi esatto affermare che l'azione di rimborso non si possa concepire, quando il parroco, lungi dal pagare ad altri per conto della Congrega, avrebbe pagato a se stesso; basterà in contrario riflettere soltanto che il credito delle spese di culto non è un credito personale del Ricciardi, ma della parrocchia che egli amministra, e che gli oneri di culto non consistono soltanto nell'adempimento puro e semplice dell'ufficio, a prestazione d'opera per parte del parroco, ma altresì nel provvedere quanto è necessario per l'esercizio del culto stesso.

Attesochè a far ritenere applicabile l'art. 2144 non giova, infine, obbiettare che nell'ultima parte di esso si adopera la locuzione « e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno od a termini periodici più brevi ». In ordine a queste espressioni, bisogna convenire che *lex plus scripsit, minus voluit*, e rapportarle al concetto primogenio della disposizione di legge, che ha voluto colpire gli accessori, i valori prodotti e non le fonti della produzione, come i capitali, e quelle somme, che, indirettamente, possono rientrare nella stessa

categoria e qualifica, che si pagano annualmente, e costituiscono altrettante obbligazioni distinte.

Attesochè, per quanto concerne le spese del giudizio, è a por mente che il Ricciardi fu soccombente innanzi la Corte di Aquila nell'appello incidentale non riproposto in questa sede. In tutt'altro è rimasta soccombente la Congregazione di Carità, tanto in grado d'appello, che in Cassazione.

Che, ciò premesso, la Corte è di avviso che si possono compensare per la metà le spese fatte innanzi la Corte di appello di Aquila mentre le altre di Cassazione e di rinvio devono cedere a carico della Congregazione di Carità (art. 370 del Cod. di proc. civile).

Per questi motivi, la Corte rigetta l'eccezione di prescrizione quinquennale, ecc.

Appello di Genova.

5 dicembre 1902

Demanio c. *Capitolo di Savona.*

Capitolo cattedrale — Massa piccola per distribuzioni corali — Reddito permanente — Tassa del 30 per cento — Applicazione — Restituzione.

Può la massa piccola esser assoggettata alla tassa del 30 per cento, purchè la retribuzione corale, congiunta alla dotazione del canonicato formi un reddito superiore alle lire 800, e può esser assoggettata solo su questa eccedenza, senza che interessi ricercare se la massa piccola faccia parte del patrimonio del Capitolo o delle prebende dei canonici (1).

La distribuzione della piccola massa corale costituisce un reddito permanente corrisposto ai canonici, a causa del loro ufficio e va compresa tra i cespiti formanti il reddito di lire 800, di cui la legge 19 giugno 1873, art. 25; cosicchè la legge non sottrae dall'applicazione della tassa del 30 per cento la massa piccola, ma solamente ne limita l'applicazione (2).

È tenuto il Demanio a restituire la tassa del 30 per cento prelevata dalle partecipazioni di massa piccola corrispondenti ai canonicati soppressi (3).

Fatto. — Ritenuto che la presente causa venne promossa dal Capitolo cattedrale di Savona contro il Demanio a motivo che questi, dopo avere, in esecuzione della legge 15 agosto 1867, applicata la tassa del 30 per cento sulla cosidetta massa piccola, di cui era fornito esso Capitolo, nella sua qualità di ente morale collettivo, non avrebbe poi restituito tutta la detta massa nonostante il disposto dell'art. 25 della successiva legge 19 giugno 1873, e non ostante che il reddito dei canonici, tra prebenda e massa piccola, non raggiungesse le L. 800 annue, ma avrebbe solo restituito quella riflettente i canonici conservati, non quella in L. 318,95 annue da cui erano stati colpiti i due canonicati soppressi.

Il detto Capitolo perciò, con citazione formale 12 agosto 1897, chiese la restituzione della preindicata annualità di L. 318,95 a partire dal 1° gennaio 1873 al 1° gennaio 1897 in L. 7054,80, oltre le annualità che fossero per maturarsi in seguito, interessi e spese; ed il Demanio aveva instato non solo per l'assolutoria da siffatta domanda, ma ancora per la condanna in via riconvenzionale del Capitolo a retrocedere la tassa del 30 per 0[0 già restituitagli sulle quote di distribuzioni corali spettanti ai canonicati e benefizi minori conservati.

Che, avendo l'adito Tribunale di Savona con sentenza 7-15 aprile 1902 accolte le istanze del Capitolo e respinte quelle del Demanio, quest'ultimo ne appellava, rinunciando alla riconvenzionale e togliendo le sovrariferite con-

---

(1-3) Veggasi la decisione della Cassazione di Roma 1° maggio 1903, riportata a pag. 155, colla nota ivi. — La presente sentenza della Corte di appello di Genova fu confermata dalla Corte Suprema di Roma con decisione che riferiremo nella prossima dispensa.

clusioni, mentre il Capitolo chiedeva la conferma di detta sentenza.

Diritto. — Che però basta la lettura di questa per rilevare come sia improntata a giusti principi ed ai precetti della più autorevole giurisprudenza, e sia perciò degna di approvazione.

Per verità il Tribunale ha fatto ciò che è mestieri fare in questo genere di cause, vale a dire tener presente:

1° L'art. 25 della legge 19 giugno 1873;

2° La destinazione della massa piccola;

3° La condizione in cui versano i canonici del Capitolo di Savona; ed è venuto alla conclusione che le istanze di questo erano meritevoli di accoglimento.

Nè poteva, ad avviso della Corte, essere altrimenti, perocchè:

1° L'art. 25 sovracitato così è concepito:

In tutto il Regno, a cominciare dal 1° gennaio 1873, la tassa del 30 per 0[0 imposta dall'art. 18 della legge del 15 agosto 1867, sarà applicata *soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le L. 800* pei canonicati, e le 500 pei benefici e cappellanie, sì conservati che soppressi, delle chiese cattedrali.

« *Per gli effetti di questo articolo* il reddito di ciascun ente s'intende costituito non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al *numero organico* dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta allo investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della chiesa, per adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovrà risultare da documenti confermati da una deliberazione capitolare, compilata nei modi che verranno prescritti da apposito regolamento ».

E giova sin d'ora avvertire come la legge, la quale parla del *numero organico*, sia quella del 1873 e non possa quindi riferirsi che al numero di dodici, a tanti essendo già stati ridotti in allora i canonici in esecuzione della precedente legge del 1867.

2° In secondo luogo quale sia la destinazione della massa piccola (astrazione fatta, come osservò la Corte Suprema di Roma, dal ricercare se costituisca patrimonio del Capitolo o dei canonici, perocchè, o sia patrimonio del 'uno o lo sia degli altri, è sempre soggetta alla tassa del 30 per cento *sulla sola eccedenza* del reddito di L. 800 e 500 contemplata dal sovratrascritto articolo 25), la destinazione della massa piccola, ripetesi, è chiaramente spiegata dal diritto canonico e riconosciuta dal Demanio, il quale esplicitamente ammette che serve per le distribuzioni corali e rappresenta una rimunerazione data ai canonici per la loro assistenza al coro, ed un mezzo per incoraggiare la loro diligenza in questo principale dovere del loro ufficio; e tant'è vero esser tale la destinazione della massa piccola, che la quota di essa spettante ai canonici assenti senza giusto motivo, od ai canonicati resisi vacanti, ridonda a benefizio dei presenti, i quali furono più zelanti, e, siccome gli unici conservati, si trovano gli unici in grado di dimostrar quello zelo e di dividere tra loro l'intera massa piccola; e che questa debba restare intiera al Capitolo, anche nel caso di soppressione di qualche canonicato, venne ripetutamente decis dalla Suprema Corte di Roma e da quella di Perugia, la quale giustamente osserva « essere inconcepibile che per dodici parti la piccola massa conservi la sua legittima ed esclusiva destinazione, e per le altre parti abbia ad avere una destinazione diversa, che non si saprebbe neanche indicare quale potesse essere, dal momento che il Capitolo non ha autorità di privare i canonici della distribuzione di qualsiasi sopravanzo ».

3° La condizione poi in cui versano i canonici della cattedrale di Savona fu ampiamente giustificata dal Capitolo coi molteplici documenti versati in causa e non impugnati dal Demanio, i quali, a tagliar corto, dimo-

strano aritmeticamente come (anche quando venga loro restituita la rendita di L. 318,95 annue) non più di un canonico riesca ad avere un reddito, tra prebenda e distribuzioni corali, superiore alle L. 800 annue.

Tanto basterebbe quindi a dire applicabile a favore dei canonici di Savona il succitato articolo 25.

Senonchè anche in questa sede il Demanio sostiene che in ordine alle partecipazioni di massa piccola, spettanti ai canonicati e benefizi minori eccedenti il numero legale e quindi soppressi, debba star ferma l'applicazione della tassa, eseguita a termini dell'articolo 18 della legge 15 ogosto 1867; e, poichè a suffragio di questa sua tesi muove diverse osservazioni, la Corte si fa un dovere di prenderle in esame.

Dice adunque l'Amministrazione delle Finanze:

1° Che la massa piccola fa parte del patrimonio del Capitolo, e come tale è *nella sua totalità* sottoposta alla tassa del 30 per cento, a motivo che il predetto articolo 18 comprende qualsiasi patrimonio ecclesiastico ed a motivo che la massa piccola ha nulla di comune con le prebende dei canonici, e nella specie è una sostanza separata individua propria del Capitolo.

Sul che si può controsservare anzitutto che è inutile venire a parlare di massa piccola colpita dalla predetta *tassa nella sua totalità*, mentre già il Demanio ha ripiegato e limitato le sue pretese sulle quote della massa piccola che potrebbero pertoccare ai canonici soppressi.

In secondo luogo è a ricordare — che già si è notato — come non sia davvero il caso di sottilizzare sul punto se la massa piccola costituisca un patrimonio del Capitolo, o dei canonici, mentre e nell'uno e nell'altro caso può essere assoggettata alla tassa, purchè, a termini del ripetuto articolo 25, la retribuzione corale, congiunta alla dotazione dell'ente canonicato, formi un reddito superiore alle L. 800, e può essere assoggettata solo su questa eccedenza, e mentre a Sezioni unite il 14 gennaio 1901 la Cassazione di Roma ne insegnava che «se è vero che la realtà debba prevalere alla parvenza, quando si ammette che, per diritto ecclesiastico, qualunque sia la forma e l'origine delle distribuzioni corali, esse appartengono esclusivamente ai presenti al coro, non può poi disconoscersi che la spettanza della massa all'ente Capitolo si induca a cosa puramente nominale dettata dalla necessità stessa delle cose, nel senso che le distribuzioni corali, spettando solo a coloro che in *actu* prestano servizio in coro, e i quali perciò non sono in antecedenza noti, non poteva la massa distribuenda apparire sotto il loro nome, ma lo doveva invece sotto quello indefettibile del Capitolo ».

2° Che se il legislatore (aggiunge il Demanio) avesse voluto coll'art. 25 legge 19 giugno 1873 sanzionare una deroga all'art. 18 della precedente legge 15 agosto 1867 nel senso di *sottrarre* all'applicazione della tassa del 30 per cento le masse spettanti agli enti Capitolari, lo avrebbe detto espressamente.

Ma a questo proposito ne sembra ovvio l'avvertire che il legislatore non poteva essere più esplicito e preciso quando al suddetto art. 25 dettava che la tassa del 30 per cento sarà applicata *soltanto* alla parte di annuo reddito eccedente le L. 800 ecc. (poichè in tal modo non *sottraeva* la massa piccola all'anzidetta tassa, ma ne limitava l'applicazione), e quando indicava quali cespiti dovessero essere calcolati per formare il reddito di L. 800 (perchè colle parole susseguenti « ogni altra somma che *permanentemente* venga corrisposta allo investito » il legislatore comprese, *non sottrasse* punto, la massa piccola). Vero è che a questo proposito il Demanio osserva che la retribuzione corale, per essere ammessa a formare il reddito di L. 800 dei canonici, dovrebbe essere una somma che venisse *permanentemente* corrisposta all'investito e per contro tale retribuzione rappresenta qualche cosa d'incerto; ma ad

avviso della Corte, su questo punto ha già risposto esaurientemente con altre Corti quella di Perugia quando nella sua sentenza 18 febbraio 1899, scriveva:

« E che la legge abbia voluto *comprendere* in questo cumulo le distribuzioni corali, si rileva dallo stesso articolo 25 della legge, il quale dice che il reddito di ciascun ente s'intende costituito *non solo* dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda, *ma anche da ogni altra somma* che *permanentemente* venga corrisposta all'investito *per causa del suo ufficio.* »

Ora, come osserva la Corte Suprema, questa disposizione così generica non può non riferirsi alla piccola massa corale, la cui distribuzione costituisce un reddito *permanente* corrisposto ai canonici a causa del loro ufficio. Nè al concetto del reddito permanente fa ostacolo il fatto che si corrisponde in ragione della presenza alle ore canoniche-giacchè, secondo il concetto delle costituzioni del Capitolo, piuttostochè il compenso ai presenti, rifulge la perdita delle puntature per gli assenti, e questa perdita, derivante da un fatto volontario, non esclude la destinazione permanente se si consideri che queste perdite vanno a beneficio dei presenti, che conseguono così la parte che era dovuta all'assente. Mentre invece ogni investito che adempia i doveri del proprio ufficio può fare su quella distribuzione sicuro assegnamento come suo provento ordinario, la cui perdita dipende dal suo fatto volontario dell'assenza, che produce abbandono della sua quota a favore degli altri che adempiono all'ufficio cui egli manca.

3° In terzo luogo sostiene il Demanio che, pur volendo ritenere abbia il legislatore coll'art. 25 voluto alludere alle partecipazioni di massa piccola, purtuttavia il detto articolo 25 avrebbe lasciati *inalterati* gli effetti dell'articolo 18 della legge del 1867 e però i redditi delle masse piccole, rimasti per intero soggetti al prelevamento del 30 per cento, dovendosi calcolare (*diminuiti di tale prelevamento*) quali redditi personali degli investiti per ammettere od escludere le esenzioni e riduzioni volute dall'art. 25.

Senonchè è troppo evidente che col sistema così propugnato dall'appellante si verrebbe a gravare la massa piccola due volte colla tassa 30 per cento, si verrebbero in realtà a lasciare *inalterati* gli effetti dell'art. 18 della legge 1867, mentre l'art. 25 della legge successiva del 1873 detta che per gli *effetti* di questo articolo (25) il reddito di ciascun ente s'intende costituito, ecc., e premette che la tassa del 30 per cento imposta dall'art. 18 della legge 1867 sarà applicata *soltanto alla parte di annuo reddito eccedente* le L. 800, ecc.

4° Scendendo poi a trattare la parte vera dell'appello, la questione cioè « che il Demanio sia tenuto a restituire anche la tassa del 30 per cento prelevata dalle partecipazioni di massa piccola corrispondenti ai *canonicati soppressi* » produce esso Demanio una sentenza inedita della Cassazione di Roma 25 giugno-8 luglio 1901 in causa Capitolo di Cosenza contro le Finanze dello Stato, ma dimentica di avere invocato poco prima altra sentenza della stessa Corte 1° giugno 1899 in causa Capitolo di Chieti e Finanze, la quale è affatto contraria alla sua tesi, giacchè, dopo aver statuito che « la massa piccola (essendo distinta e separata dalle prebende e avendo una destinazione diversa, consistente nel rimunerare l'assistenza ai divini uffici) appartiene non ai benefizi canonicali, ma al Capitolo conservato » conchiude: « e però *niuna quota* può pretendere il Demanio *ex iuribus* dai canonicati soppressi Saceti; avverata la soppressione di essi, rimane intero il Capitolo con il fondo che gli appartiene, destinato alle distribuzioni corali a favore cioè dei canonici che si mostrano diligenti nell'intervenire ai divini uffici ». Dimentica il Demanio che esiste specialmente una sentenza dello stesso Supremo Collegio a Sezioni Unite del 14 gennaio 1901, in causa Capitolo di Mazzara del Vallo contro Demanio, nella

quale (dopo aver approvato il giudicato della Corte di Messina in quanto era partito da queste premesse, e cioè « che secondo il diritto canonico, della massa per le distribuzioni corali, sebbene figuri proprietario il Capitolo, *revera communes sunt omnium canonicorum reditus;* che tale massa va divisa per un *jus non decrescendi* tra i *canonicati* pieni o *superstiti*, quando un canonicato si rende vacante o viene perpetuamente a mancare, onde la partecipazione di un canonicato o beneficio soppresso non può considerarsi come reddito per sè stante, avulso dalla massa e colpito dalla tassa; che per la lettera e per lo spirito dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873 la tassa straordinaria non si applica alle masse prima, ma dopo la formazione dell'annuo reddito costituito alla guisa da detto articolo indicata, e sulla sola parte che supera le L. 800 e 500 annue, come innanzi è detto »), cos in seguito essa ragiona:

« Ora se la dizione larghissima della legge vuole che il reddito di ciascun ente s'intende costituito, oltre che dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione, anche da ogni altra somma che personalmente venga corrisposta all'investito, a causa del suo ufficio; se le distribuzioni corali debbono contribuire a formare tale reddito; se la tassa deve applicarsi soltanto alla parte del reddito eccedente le L. 800 e 500, secondo che trattisi di canonicati o di altri benefizi; se la disposizione di legge fu dettata per migliorare la condizione dei beneficiati, mal si comprende come tutto ciò potrebbe conciliarsi con l'assunto dell'Amministrazione ricorrente, il cui effetto, sottraendo prima dalla massa piccola il 30 per cento, ridurrebbe le benefiche conseguenze che il legislatore si riprometteva dall'applicazione dell'art. 25 della legge, a pochi e rari casi ».

Ritenuto che di fronte alle premesse considerazioni, dovendosi respingere l'appello del Demanio, questo è tenuto a rifondere le spese al Capitolo.

Per questi motivi, la Corte respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza ecc.

Appello di Perugia.

14 settembre 1903.

Pres. Gialinà, P. — *Est.* Ricci.

Battaglini c. *Rua.*

Successione — Enti ed istituti ecclesiastici — Esistenza di fatto — Incapacità a succedere — Interposte persone — Prova ammissibile.

Sono incapaci di succedere le corporazioni religiose e gli istituti che importano vita comune ed hanno carattere ecclesiastico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 829, ancorchè abbiano un'esistenza puramente di fatto (1).

È ammissibile la prova allo scopo di dimostrare che il testamento o la vendita siano atti di liberalità diretti a far pervenire, sotto nome di interposte persone, le utilità dei beni ad un ente ecclesiastico esistente di fatto, ma non riconosciuto, nè riconoscibile in diritto (2).

Sulla questione di vedere se sia o non sia ammissibile la proposta prova per interrogatorio contro il Rua e gli appellanti, allo scopo di far annullare il testamento del 5 agosto 1897 come fatto per interposta persona a favore di un ente incapace e l'atto di vendita del 7 giugno 1897 come contenente una donazione mascherata sotto forma di vendita a favore di un ente incapace sotto il nome di interposte persone, osserva che nell'applicazione dell'art. 829 c. c., cui bisogna collegare l'art. 1053 dello stesso codice che applica agli incapaci di ricevere per testamento, occorre distinguere il caso di fiducia le-

---

(1-2) Confor. Cass. di Firenze 2 marzo 1903, Salvatori-Baschieri c. Fanelli (vol. XIII, p. 235); veggasi in senso contrario lo studio di Gabba C. F., pubblicato nello stesso volume XIII, p. 204-218.

cita da quello di fiducia illecita, cioè vietata dalla legge. Il primo caso è regolato dal primo comma dell'art. 829, che non ammette veruna prova per dimostrare che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti e che realmente riguardino altra persona; il che vale anche per le donazioni. Il secondo caso è disciplinato dal capoverso dello stesso articolo che ammette invece le prove quando si voglia dimostrare che la disposizione sia fatta per interposta persona a favore di incapaci. Qui cade la controversia tanto dibattuta nella dottrina e ne la giurisprudenza sul significato e sulla estensione da darsi alla parola *incapaci*, usata in quel capoverso; e la Corte ritiene che nell'ampia e generica locuzione di incapaci, ivi adoperata, vanno compresi non solamente le persone fisiche dichiarate relativamente incapaci a norma dell'art. 773 in relazione con gli art. 767, 768, 769, 770, 771 e 772 dello stesso codice, ma anche tutti coloro, siano persone fisiche, siano persone giuridiche, che sono incapaci di succedere per legge e perciò anche incapaci di ricevere per testamento ai sensi degli art. 764 e 724 codice medesimo, salvo la limitazione apposta dal capoverso dell'art. 764, ed anche tutti coloro che siano incapaci di succedere per legge per la loro inesistenza giuridica, come sono quegli enti che, sebbene esistano di fatto, nondimeno non siano giuridicamente riconoscibili dallo Stato come corpi morali, sia per ragioni d'indole economica, sia per ragioni di interesse politico o sociale.

Nell'art. 723 c. c. è dettata la regola che tutti sono capaci di succedere, ma vi sono fatte espressamente salve le eccezioni determinate dalla legge, e per legge non va intesa soltanto la legge generale, cioè, il codice civile, ma anche la legge speciale che riguardi o contempli particolari istituzioni; e nell'art. 764 dello stesso codice è espressamente disposto che sono incapaci di ricevere per testamento coloro che sono incapaci di succedere per legge. L'intento del legislatore nell'ammettere la prova delle fiducie istituite a favore di incapaci è stato quello di impedire e di annientare le frodi alla legge; e di fatto si riesce a frodare ed eludere le disposizioni proibitive di legge col far pervenire per interposta persona le utilità dei beni ad enti collettivi, che non possono essere giuridicamente riconosciuti e si riesce così a dare agli enti medesimi quella esistenza di fatto ed i mezzi per alimentare quella vita, che la legge ha vietato, non ostante che la proprietà dei beni non possa mai loro attribuirsi per difetto di sanzione e tutela legale proveniente dallo stato della loro incapacità giuridica, vale a dire dalla mancanza di personalità giuridica. A codesto intento del legislatore corrisponde appunto l'art. 28 della legge 19 giugno 1873, che dichiara nulle le disposizioni e gli atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto la forma di contratto oneroso o fatti sotto nome di interposte persone. Codesto disposto di legge è applicabile tanto agli enti conservati, quanto a quelli soppressi o non riconosciuti per legge, sia perchè unica è la ragione della disposizione legislativa così per gli enti come per gli altri, cioè quella di impedire che si eludano le disposizioni proibitive della capacità di acquistare un patrimonio o di trarne vantaggi, sia perchè mentre l'art. 27 della stessa legge limita ai soli enti conservati l'incapacità di accrescere per nuovi acquisti l'attuale loro patrimonio, l'articolo 28 invece contempla tutte le incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici e perciò si riferisce a « tutti gli enti ecclesiastici incapaci », tra i quali sono compresi quegli esistenti di fatto e non riconosciuti nè riconoscibili di diritto.

Ciò premesso, venendo più specialmente a discorrere degli enti ecclesiastici, che sono il particolare obietto dell'attuale litigio, è da notare che per essi l'incapacità di avere un patrimonio e, per conseguenza, di ricevere per te-

stamento o per donazione, deriva dalla irriconoscibilità giuridica decretata dall'art. 1 legge 7 luglio 1866, che dispone nel seguente modo: « Non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, ed i conservatori e ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico. Le case e gli stabilimenti appartenenti agli ordini, alle corporazioni, alle congregazioni ed ai conservatori e ritiri anzidetti, sono soppressi ». È evidente che codesta legge non solo liquidava il passato e il presente, ma provvedeva anche per l'avvenire dichiarando non poter essere riconosciuti gli enti ivi designati, e per ciò stesso dava agli enti medesimi una nota di incapacità di avere un patrimonio e di ricevere beni, sia che fossero già istituiti e quindi soppressi per effetto di essa legge, sia che venissero a sorgere ed istituirsi in progresso di tempo.

Ora, nella fattispecie, l'Istituto dei Salesiani di Torino, indicato dagli attori quale effettivo erede e donatario dei beni del Modesti, è appunto nel novero degli enti non riconoscibili giuridicamente dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della succitata legge, perchè è una corporazione religiosa ed un istituto che importa vita comune ed ha carattere ecclesiastico. E invero da un certificato dell'ufficio-anagrafe del Municipio di Torino, prodotto tra i documenti degli attori, si ricavava che l'Istituto Salesiano maschile Don Bosco, colà residente, è intitolato « Oratorio di S. Francesco di Sales », e al 1° ottobre 1900, data dell'ultima consegna del relativo registro fatta a quell'ufficio, abitavano nella casa di quell'Istituto cinquantacinque sacerdoti, oltre al direttore dell'oratorio, Rua cav. Don Michele, ed erano iscritti come abitanti, tra gli altri, nella stessa casa, il Boccaccio, il Dogliani e il Palestrino. Epperò è cosa non dubbia che quell'Istituto ha il carattere di una comunità ecclesiastica e come tale è un ente, che mentre esiste di fatto, non è riconosciuto nè riconoscibile dallo Stato, e per conseguenza è un ente incapace, ai sensi di legge di ricevere per testamento e per donazione. Nè gioverebbe l'obbiettare che le leggi di soppressione hanno lasciato integro ai singoli componenti di tali corporazioni il diritto, garantito dallo Statuto del Regno, di associarsi tra loro per scopi leciti e di avere *uti singuli* un patrimonio e di goderne in comune, e che perciò non potrebbe essere vietato ai soci di ricevere personalmente beni per testamento o per donazione e di metterli in comunione tra loro.

Codesta obbiezione non regge quando si consideri che l'associazione apparentemente si presenti sotto la veste di una associazione civile, ma in sostanza e in realtà è un ente ecclesiastico, la cui vita è proibita dalla legge, e non è lecito compiere una frode alle disposizioni proibitive della legge con l'alimentare la vita di un simile ente ecclesiastico mediante i benefici di un patrimonio per le interposte persone dei soci o comunisti.

La prova, dunque, proposta per interrogatorio dagli attori Battaglini e Dionisi è in genere ammissibile allo scopo di dimostrare, provocando una possibile confessione delle controparti, come il testamento e la vendita fatti dal Modesti fossero stati atti di liberalità diretti a far pervenire le utilità dei beni al suaccennato Istituto dei Salesiani, sotto nome di interposte persone.

Per questi motivi, la Corte, ecc.

Appello di Catania.

14 dicembre 1903.

Parisi c. *Fondo pel culto.*

Pres. Perretti, ff. di P. — *Est.* Randazzo.

Pensioni monastiche — Provincie dell'ex-Regno delle Due Sicilie — Professione di voti solenni — Età — Prammatiche Tanucciane — Abolizione — Concordato del 1818.

Il Concordato del 1818 abrogò le Prammatiche Tanucciane del 1789 e 1790, e quindi si poteva, nell'ex-Regno delle Due Sicilie,

oddivenire alla professione dei voti monastici prima dei 21 anno e a cominciare dagli anni 16 (1).

Nel 1839, Mario Parisi indossò l'abito religioso nel soppresso monastero dei Padri Basiliani in S. Angelo di Brolo. Nel 1841 professò voti solenni e perpetui di monacato, ed in seguito ascese al sacerdozio.

Sopravvenuta la legge del 7 luglio 1866 fece analoga domanda diretta all' Amministrazione del Fondo per il culto per venirgli liquidata la pensione giusta la cennata legge; e tale liquidazione gli fu negata perchè esso Parisi professò illegalmente i voti monastici prima che avesse compiuto gli anni 21, giusta la nota del Direttore del Fondo pel culto 8 giugno 1867.

Di seguito ai superiori fatti, il sacerdote Parisi, con atto 9 aprile e 3 maggio 1881, reiterati a 6-13 luglio detto anno, chiamò in giudizio avanti il Tribunale di Messina l'Intendente di Finanza di quella Provincia, rappresentante il Demanio, nonchè il Direttore del Fondo pel culto e chiese la pensione alimentaria in L. 480 annue e chiese la corrisponsione degli arretrati dal 7 luglio 1866 al 6 luglio 1880, in tutto L. 6720.

Eccepirono i convenuti che a tali pretese, nonostante il Concordato tra Pio VII e Ferdinando I di Borbone del 16 febbraio 1818 e relativa legge 21 marzo di quell'anno, ostavano alla monacazione del Parisi le prammatiche regie 4 luglio 1788, 17 ottobre 1789 e 13 luglio 1796, le quali, abrogando il diritto canonico, fissavano la età di anni 21 per la professione di voti religiosi e comminavano delle pene, non potersi perciò accordare la chiesta pensione e ciò perchè la legge 7 luglio 1866 accordò pensioni ai religiosi che prima del 18 gennaio 1861 avessero fatto nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e poichè il Parisi all'epoca della sua monacazione non aveva compiuti gli anni 21, così non poteva godere pensione giusta la legge.

Questi i fatti semplici e genuini della causa per come si svolse in prime cure.

Il Tribunale adito, con la sua sentenza 17 settembre-5 ottobre 1881, registrata al n. 4848, di cui è appello, ritenne che: secondo i principii del Concilio Tridentino la monacazione era permessa a 16 anni compiuti. Che tali canoni sembrarono una esorbitanza della Chiesa, una insidia della libera religione dei giovani inesperti della vita, i quali della età tenera non comprendevano gli effetti di una perpetua rinunzia ai beni mondani ed i pesi ed i sacrifizi nella vita monastica, e si potevano con molta leggerezza determinare al voto solenne sotto facili lusinghe ed ascetiche aspirazioni. Sembrarono del pari un ostacolo allo svolgimento degli ordini politici. potendo ciascun cittadino con la monacazione sottrarsi alla leva militare, e sotto Carlo Borbone, a consiglio del ministro Bernardo Tanucci, il Governo iniziò un sistema di emancipazione contro le esorbitanze e gli abusi della Chiesa, e nel 2 giugno 1741 si formò un Concordato con la Santa Sede e vennero scemate le immunità, si restrinse la giurisdizione vescovile, si accrebbero le difficoltà per le ordinazioni e discipline di chierico, e si formò un Tribunale misto di laici ed ecclesiastici per le controversie che nascessero dal Concordato; però nulla fu innovato in ordine a materie concernenti la polizia ecclesiastica, così i canoni del Concilio Tridentino continuarono in tutto altro.

La potestà civile non si arrestò a questo primo passo, e con le Prammatiche 4 luglio 1788, 17 ottobre 1789 e 13 luglio 1795, sotto il regno di Fer-

(1) La Corte di appello di Catania (in sede di rinvio) si uniforma alla massima stabilita dalla Cassazione di Roma colla decisione 11 settembre 1901, nella stessa causa (vol. XII, p. 70). Confr. Cass. Roma 17 febbraio 1903, Fondo per il culto c. Calabrese (vol. XIII, 584) e nota ivi.

nando IV, avvenne un nuovo ordinamento in ordine alla polizia ecclesiastica e derogò a tante cose fra cui quella della professione di voti solenni, per i quali stabilì la età di 21 anni.

Caduto Napoleone I e rimesso al trono di Napoli Ferdinando di Borbone il quale intento a distruggere tutti i benefizi della rivoluzione, venne nel 16 febbraio 1818 a firmare quel Concordato, per cui fu ripristinato nel Regno di Napoli la antica polizia chiesastica e con le leggi 21 marzo di quell'anno che approvò il Concordato ed espressamente si dichiarò che il Concordato si sostituì a tutte le leggi, ordinazioni e decreti emanati sino allora nel Regno delle Due Sicilie sopra materie di religione e così i benefizi portati nel Regno dalle leggi emanate sotto Tanucci andarono perduti ed abrogate le Prammatiche anzidette e rimaste in vigore le regole del Concilio di Trento per tutto quanto non si modificarono con lo stesso Concordato; che dallo intero contesto del Concordato e dalla legge che l'approvò sorgeva chiaro di essersi riformata tutta la materia concernente la polizia ecclesiastica e vennero adrogate le Prammatiche ed era evidente l'abrogazione delle stesse in quanto concerneva la età.

Che il decreto luogotenenziale 15 febbraio 1861 mostrava ciò evidentemente, poichè, dopo essersi con l'art. 1° dichiarata cessata ed estinta ogni efficacia del Concordato borbonico 12 febbraio 1818, si aggiunge all'art. 2 gli atti legislativi costituenti l'antico diritto pubblico ecclesiastico di queste provincie napoletane, che rimasero abrogati, sono rimessi in vigore in quanto non siano stati aboliti con espressa disposizione indipendente dal Concordato e non siano incompatibili con la vigente legislazione ed amministrazione delle Provincie medesime.

Da ciò si rilevano due concetti: cioè che il Concordato non fu abolito ed ebbe efficacia fino al 17 febbraio 1861 ed in secondo luogo che il Concordato aveva abrogato gli atti legislativi anteriori concernenti il diritto pubblico ecclesiastico tra cui la prammatica 4 luglio 1788.

Che invano da' convenuti si ricorreva alla autentica interpretazione del Concordato desunta da diversi sovrani rescritti nei quali chiedevasi da taluni novizi la grazia di poter professare anche prima degli anni 21, e che il Re avrebbe risposto di non aderire alla domanda e che si stesse alle regole, poichè è facile comprendere che, avendo, il Re di Napoli subìto per la forza dei tempi il Concordato, cercasse in casi singoli di eludere il Concordato medesimo, ed uso all'arbitrio proprio dei Governi dispotici, lo interpretasse arbitrariamente secondo il proprio interesse. Del resto, tali sovrane determinazioni sono in urto diretto con la legge sul reclutamento dell'esercito del 1823 con la quale si dichiarò esenti dalla leva i novizi ed alcuni degli ordini monastici sino all'età di anni 21 e col successivo decreto 19 marzo 1834, mentre all'art. 22 ripartiva in sette classi l'allistamento dei giovani soggetti alla coscrizione, all'art. 27, n. 9, si disponeva nel modo seguente: quei che sono nel novlziato o nell'alunnato di qualunque ordine monastico, sono tutti esenti sino all'età di anni 21 ed un giorno, ma debbono sempre entrare nel bussolo oltrepassata tale età e se non abbiano fatto la professione monastica saranno obbligati a marciare per l'ultima leva anteriore all'anno 21 quando vi siano chiamati al sorteggio: dal che facilmente si argomenta l'esenzione della leva sino agli anni 21 si faceva in considerazione della vita monastica.

Del resto, il servizio militare richiesto nello interesse del sovrano poteva dettargli qualunque interpretazione del Concordato, interpretazione inattendibile.

Che per la pratica costante del Regno di Napoli, innumerevoli sono i casi di monacazione fatta prima degli anni 21 e non vi è esempio che fossero mai dichiarati nulli e puniti con le pene sancite nelle prammatiche anzicennate.

E perciò pare assurda la esistenza di una legge sfornita di sanzione.

Che infine era a considerarsi per questi tali professi che il lungo possesso di stato, se mai vi fosse, avrebbe sanata la nullità derivante dal difetto di età, e che iniqua sarebbe ogni interpretazione contraria al lungo possesso di stato goduto in buona fede all'oggetto di privarli dei sussidi governativi.

Che il signor Parisi, ai termini dell'articolo 3 del Regio Decreto 7 luglio 1866, essendo religioso sacerdote di un ordine possidente dell'età superiore ai 40 anni ed in fra i 60 all'epoca del detto decreto, ha diritto all'annuo pagamento di L. 480.

Che correndo tale assegnamento dalla pubblicazione del detto decreto, gli si debbono gli arretrati ed i successivi vita naturale durante.

Che potevasi consentire la esecuzione provvisoria perchè il titolo è nella legge e pertanto accolse la domanda del Parisi e condannò l'Intendente di finanza nel nome ed il direttore del Fondo pel culto a pagare ad esso Parisi gli arretrati in lire 480 annue dal 7 luglio 1866 sino a quel giorno ed i posteriori ad ogni scadenza vita naturale durante del Parisi, ai termini dell'art. 3 del Regio Decreto 7 luglio 1866.

Condannò esso Intendente di finanza ed il Fondo pel culto alle spese del giudizio ed ordinò la esecuzione provvisoria della sentenza.

Che sulle istanze del sacerdote Parisi, con atti 5 novembre e 7 dicembre 1881, vennero notificate all' Intendente di Finanza di Messina ed al Direttore del Fondo pel culto i quali, con atto del 27 gennaio 1882, appellarono contro quella sentenza per i seguenti motivi:

1° Perchè il Tribunale si imbatté in positivo errore nel ritenere che le leggi di polizia ecclesiastica vigenti nel Regno delle Due Sicilie permettevano la professione monastica prima dell'età di anni 21. Il divisamento del Tribunale è contraddetto da molte disposizioni legislative emanate dopo il Concordato del 1818. Quindi il Tribunale, lungi di accogliere la domanda del sacerdote Parisi, doveva ritenere costui carente di diritto a pretendere la pensione in lite, molto più che questa sua carenza di diritto era stata riconosciuta da lui stesso per effetto dell' assegno quinquennale, accordato dalla legge 29 luglio 1868, dal sacerdote Parisi richiesto ed ottenuto, e per ciò stesso doveva dirla inammessibile o rigettarla in merito.

2° Perchè il Tribunale non poteva accogliere la domanda del Parisi senza la dimostrazione degli estremi voluti dagli articoli 8 e 10 della legge 7 luglio 1866.

3° Perchè in ogni evento ed al peggiore dei casi doveva tenersi conto di utto ciò che il sacerdote Parisi aveva richiesto ed ottenuto a titolo di assegno quinquennale accordato dalla legge del 29 luglio 1868 e 29 giugno 1873, e perchè inoltre non potevano pretendersi e venire aggiudicate quelle annualità della voluta annua pensione che eransi estinte per la prescrizione quinquennale e segnatamente quelle anteriori al 7 luglio 1877.

4° Perchè furono aggiudicate al sacerdote Parisi le spese; e sfidando avanti la Corte di Messina esso sacerdote Parisi, chiesero ammettersi l'appello, dichiarare non aver diritto il sacerdote Parisi alla chiesta pensione e dichiarare perciò inattendibili o rigettare la di costui domanda.

La Corte di appello di Messina, con sua sentenza 22 agosto-14 settembre 1882, registrata al N. 482, ritenne invece che per aver diritto alla pensione annuale per l' articolo 3 della legge del 1866, occorrevano due condizioni:

1° Che occorreva una regolare professione di voti monastici;

2° Che tale professione era quella riconosciuta dalle leggi civili, e se sull'assunto eravi discordanza tra le leggi civili e le canoniche, era la prima che doveva imperare, e non l' autorità dei canoni.

Che ciò espressamente dichiarava la

legge 20 luglio 1868; che per la età reggevano le prammatiche anzicennate che, equiparando il clero regolare al secolare, aveva stabilita la età di anni 21 per la professione di voti monastici.

Soggiunse non esser vero che le prammatiche del 1789 e 1790 non furono abolite dal Concordato, poiche quest'ultimo, all'articolo 30, aveva stabilito che tutte le ordinazioni, leggi e decreti emanati sino allora nel Regno delle Due Sicilie, mentre tutto ciò si riferiva alle leggi ed ordinazioni in materia di religione, ma non mai in tema di capacità per l'elezione di uno stato, comunque l'ultimo termine sia la professione religiosa di voti, per la sua natura, ricade sotto lo impero e la competenza dell'autorità civile, anzichè sotto il dominio ecclesiastico e molto più nel caso in esame, in vista dei motivi per cui vennero dettate le Prammatiche del 1789 e 1790, nelle quali si compendia una regola di ordine pubblico interno e per cui non si poteva leggere una deroga di casi provvidi di diritti, e dopo altre varie considerazioni revocò la sentenza dei primi giudici, dichiarò non competere al Parisi il diritto alle assegnazieni, e pertanto rigettò le domande del Parisi medesimo, il quale nel dì 12 maggio 1883 avanzò ricorso per cassazione per l'unico mezzo: violazione dell'articolo 3 del decreto del 7 luglio 1866, degli articoli 30 e 31 del Concordato del 1818, e della legge di promulgazione di esso Concordato del 21 marzo 1818, del decreto del Concilio Tridentino e per falsa applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 20 luglio 1868; ed il Supremo Consesso di Roma, con elaborate considerazioni, col suo pronunziato 11 luglio 1901, cassò la sentenza della Corte di merito e rinviò la causa avanti questa Corte.

È da premettere intanto che prima ancora che il Supremo Collegio avesse pronunziato la sua sentenza, se ne morì il sacerdote Mario Parisi il quale, con suo testamento pubblico 5 giugno 1900, rogato dal notar Mirone Pietro di Roccalmura e reg. al N. 364, istituì erede la di lui nipote Antonia Parisi, attuale contendente, e la sentenza della Cassazione venne emessa in di costei confronto e sulla di lei istanza, notificata ai suoi avversari con atto del 31 maggio 1902.

Indi a ciò, la predetta signora Antonia Parisi, autorizzata dal proprio marito Giuseppe Nicolini, con atti 6-7 marzo ultimo, notificati ai suoi contradittori, ha portato la causa avanti a questa Corte in linea di rinvio chiedendo il rigetto dell'appello.

Venuta la causa alla udienza, i legali procuratori dei contendenti conchiusero come sopra.

In diritto. Osserva la Corte che tutto l'esame dell'attuale contesa si pernia su di un solo punto, cioè se il Concordato del 14 febbraio 1818, meglio avvalorato dal regio decreto del 21 successivo marzo di esso anno, abbia tolto valore alla regia prammatica emanata in Napoli il 4 luglio 1789 ed indi estesa alla Sicilia con la prammatica del Vicerè del 18 giugno 1790.

A schiarimento del quesito, è a premettere che, per le leggi canoniche sancite nel Concilio Tridentino, era permesso di spiegare ed affermare voti monastici anche all'età di 16 anni, e questa fu l'osservanza fino a che il reame napoletano, sulle premure del suo ministro, marchese Tanucci, mal tollerando che in tal modo funzionassero le leggi canoniche in proposito o pure per qualche altra ragione, bene intesa e spiegata nella prammatica suddetta, venne nel divisamento di proibire i voti monastici alle persone minori degli anni 21, e perciò dal 4 luglio 1789 per Napoli e dal 18 giugno 1790 per la Sicilia e fino al 14 febbraio 1818 e se vuolsi dire al 21 marzo in Napoli ed in Sicilia, fu in piena osservanza la prammatica anzicennata e gravi le pene comminate contro i trasgressori, e certamente irregolare si era la professione di voti monastici prima degli anni 21.

Gravi si furono le politiche vicende

di quell'epoca per le conquiste napoleoniche, e già a Ferdinando IV, allora Re in Napoli, bisognò scappare dal suo Stato del Napoletano e si rifugiò in Sicilia, ma indi ritornato in Napoli, e forse non sicuro della sua posizione a cattivarsi l'appoggio della Santa Sede, allora sotto il pontificato di Pio VII, scese a stabilire il ripetuto Concordato del 14 febbraio 1818, il quale menomò alquanto i diritti di regalìa, ed invece i canoni in molte parti presero il sopravvento sul potere legislativo e politico sino allora esercitato dal Re nei suoi domini.

Ben si intuisce che quel Concordato, che scemava in molte cose i diritti di regalìa, non andava bene ai versi del Re, ed in varie guise cercava sbarazzarsene.

Venuti in osservanza per il ripetuto Concordato i canoni sanciti dal Concilio di Trento, certamente fu legge dello Stato potersi addivenire alla professione dei voti monastici prima di anni 21, ed a cominciare dagli anni 16, e questa si fu la legge dello Stato a datare dal febbraio 1818 fino al decreto dittatoriale 17 febbraio 1861, che recisamente abolì il Concordato del 1818.

La Corte di merito, a mantenere in vita le prammatiche del 4 luglio 1789 e 18 giugno 1790 anche di fronte al Concordato del 1818, scese ad una distinzione, cioè che il Concordato non poteva tener conto della età perchè di stretto diritto civile, e come tale sfuggendo dalle leggi ecclesiastiche, la conseguenza si è che in proposito ebbero sempre vigore le leggi civili sancite con la prammatica anzicennata, ma questo concetto si rileva inesatto, e già fu osservato dal Supremo Collegio, e difatti se il Concordato dell'anno 1818 ebbe preminenza nelle materie ecclesiastiche sopra tutto quanto erasi stabilito con le leggi civili, non si saprebbe capire la limitazione che volle apportare la Corte di merito a stabilire la età necessaria per professare voti monastici, volendo in ciò fare imperare la prammatica 4 giugno 1789 e 18 giugno 1790 al Concordato.

Che le leggi preesistenti al Concordato furono abolite per tutto quanto rifletteva materie ecclesiastiche, lo si rivela a chiare note dagli articoli 30 e 31 di esso, ed è necessità che si riporti il testo di ambedue gli articoli. Art. 30: « Quanto agli altri oggetti ecclesiastici, dei quali non è stata fatta menzione nei presenti articoli, le cose saranno regolate a tenore della Chiesa ». Art. 31: « Il presente Concordato è sostituito alle leggi, ordinazioni e decreti emanati finora nel Regno delle Due Sicilie sopra materie di religione ».

Or se la professione di voti monastici rientra nel novero delle materie ecclesiastiche, non si saprebbe capire come per la età, e coloro che volevano professarli, si doveva ricorrere al diritto civile anzichè alle canoniche che, per volontà espressa del Sovrano del tempo si vollero mantenere in vita, pur abolendo le sanzioni civili nella subbietta materia. Or dunque, se per le leggi canoniche l'età per professare voti monastici era stabilita dal 1818 al 1861 e per effetto dei canoni, a 16 anni, così questa è la età che volle la legge del Concordato, e se il sacerdote Parisi professò tali voti all'epoca di quella legge e quando già aveva compiuta la età di 16 anni, non è lecito dire che quella professione di voti si fu irregolare.

Da parte degli appellanti, in sostegno dei loro assunti, si vien dicendo che le prammatiche del 1789 e 1790 furono sempre in vigore, per quanto riflette la età per la professione di voti monastici, ed a confortare la loro pretesa hanno prodotto una serie di documenti onde provare che da parte del Sovrano del tempo non si rinunziò mai a questo diritto di regalìa, e cioè delle domande dirette al Re per avere dispensata la età, a quali domande fu risposto in taluni casi affermativamente ed in altri negativamente, e ciò, secondo gli appellanti, significa che il potere del Re nella subietta materia rimase sempre in osservanza ed

a meglio dire le prammatiche anzicennate furono sempre in vigore ad onta del Concordato.

Però, di fronte alle testuali disposizioni degli articoli 30 e 31 del Concordato sopra trascritto, ciò non è possibile; e se è vero che molte domande si avanzarono al Re per impetrare delle dispense di cui non si aveva il bisogno, ciò si spiega facilmente per la prepotenza di un Governo dispotico che allora reggeva i destini di Napoli e Sicilia e della poca indipendenza di quelli che, pur non avendo bisogno di quella dispensa, forse per non venire in urto col Governo, si sobbarcavano a spingere quelle dimande per impetrare tutto quanto non occorreva; e di vero: se Ferdinando IV di Borbone scese a quel Concordato, certamente non lo fece di buon grado o per spirito religioso, ma in vista delle vicende politiche di quel tempo bisognò tenere strette relazioni con la Santa Sede ed a contentare quest'ultima, si sobbarcò ad addivenire al Concordato del 14 febbraio 1818, spogliandosi di alcuni diritti di regalia, ma come poi si rafforzò il suo potere ed avendo poco bisogno della amicizia con la Santa Sede, cercò con mezzi diversi di sbarazzarsi alla meglio di quel Concordato, esercitando un potere abusivo e pretendendo tutte quelle prerogative di cui erasi spogliato col Concordato medesimo, e ciò fino a che fosse stato chiamato alla osservanza di quanto erasi stabilito col Concordato anzidetto.

Che ciò sia vero si attinge ancora da un altro documento; e difatti, dopo il Concordato del 1818, varie e molte si furono le monacazioni anche di taluni che non avevano raggiunto la età di anni 21, ciò si afferma dalle decisioni varie del Supremo Collegio romano, ed il Governo del Re lasciò passare inosservati quei fatti, e lo doveva poichè conforme alla legge del tempo.

Severe si erano le pene sancite dalle prammatiche del 1789 e 1790, e giova rilevarlo per mostrare l'interesse che vi aveva il Re a mantenere la indipendenza del suo Stato con la Chiesa, e difatti si legge in quella del 1790 ciò che segue:

« Quindi Noi, volendo esattamente eseguire siffatta regolare ordinazione, ordiniamo e comandiamo in virtù della presente prammatica che prima degli anni 21 compiuti, nè uomini nè donne potessero fare professione monastica, ed in caso di contravvenzione, ordiniamo che la professione si abbia per non fatta, oltre delle altre pene, alle quali resteranno soggetti coloro che ardiranno contravvenire a questa provvida ordinazione, pertanto espressamente ne incarichiamo che questa prammatica sanzione, e legge perpetua vogliate e dobbiate ad *unguem* eseguire ed osservare giusta la sua seria continenza e tenore per quanto la grazia di Sua Maestà tenete cara e non altrimenti ».

In tale ordine non vi ha chi non veda l'interesse del Re a mantenerlo e farlo scrupolosamente osservare; or, come va che, dopo emanato il Concordato del 1818 e successe varie monacazioni prima degli anni 21 di età, il Governo rimase in silenzio, non annullò le professioni monastiche avvenute, non applicò tutte quelle pene che aveva minacciato, insomma rimase in perfetto silenzio? Ciò doveva necessariamente fare perchè glielo imponeva la legge, e perciò non potendo direttamente, cercò di farlo indirettamente onde segretamente contravvenire alle legge del Concordato.

Dopo tutto l'anzidetto, non è lecito più sostenere che le anzidette prammatiche fossero rimaste in vigore dopo il Concordato più volte citato e cadono tutti gli altri argomenti che gli appellanti han voluto spigolare in sostegno del loro assunto.

(Omissis).

Per questi motivi, la Corte accoglie l'appello, ecc.

Tribunale di Salerno.

13 maggio 1902.

Pres. Capobianco, P. — *Est.* Noce.

Parroco di S. Agnese di Sava c. Confraternita del SS. Rosario in Sava.

Campane — Turbativa di possesso — Azione di manutenzione.

È ammessa l'azione possessoria di manutenzione contro la turbativa di possesso delle campane, cioè contro il fatto (chiusura della porta al campanaro) che impedì l'uso delle medesime (1).

Veniamo ora al motivo di merito' che è quello che l'esimio difensore del parroco giustamente chiama *unica questione seria.*

Il Pretore di Baronissi con una elaborata sentenza trattò la questione in rapporto all'applicabilità degli articoli 690 e 696 del Codice civile. E ne escluse le ipotesi principalmente sia perchè il priore usava delle campane in discorso non per diritto di servitù, ma per un diritto di condominio, rispondente questo ad un fatto incontrastabile che sorge dagli atti, e cioè che le campane della chiesa di S. Agnese furono costruite, ed in seguito rifuse o riparate, a spese comuni della parrocchia e della confraternita. E che sia vero ciò lo dice il fatto che è inciso in una delle campane il ricordo dell'acquisto in comune, sia perchè nella specie si tratta dell'esercizio di un diritto *sui generis*, quello di potere usare delle campane, a seconda anche le concessioni della Chiesa in vario tempo per le funzioni religiose. Il Pretore di Baronissi su questo punto si è largamente intrattenuto con lodevole competenza, svolgendo i principii informatori del diritto comune, del diritto canonico, della legislazione ecclesiastica, della dottrina e giurisprudenza analoga. Ciò dispensa il Collegio certamente da un ulteriore esame. Esso solo ferma la sua attenzione al fulcro della questione accennata in poche parole a stampa dalla difesa del Comune.

Senza dubbio è incontrastabile che le chiese, le parrocchiali specie, ed i loro accessori siano cose incommerciabili; che le campane sono un accessorio della chiesa, e perciò incommerciabili. Ed è bene detto dalla difesa egregia del parroco, che ripugnerebbe al senso comune, al diritto canonico, al sentimento religioso ritenere che le chiese potessero essere capaci di possesso e di prescrizione, e perciò soggette ad azione di turbativa. La specie però d'oggi è tutt'altra che quella propostaci, e per cui i saggi insegnamenti di un Gabba, di un Giorgi, di un Cuzzeri, di un Cesareo Consolo.

Nè può certamente il parroco di S. Agnese di Sava asilarsi, dopo aver compiuto un fatto, come quello di proibire il suono delle campane, chiudendo la porta al campanaro, all'egida di una inammessibilità, che ha la sua ragione di essere in una causa purissima e santa, qual'è quella dell'esercizio del culto. E ciò in specie, che la confraternita esercita nella sua parrocchia. La specie attuale esce dalle norme ordinarie, perocchè si tratta di un condominio, di un comproprietario, che è stato turbato dall'altro condomino nell'esercizo del suo possesso, che è quello di usare delle campane nei modi stabiliti dalle rego e della confraternita, quale emanazione questa della parrocchia stessa. Sfugge perciò l'esame della commerciabilità o meno delle campane, della loro imprescrittibilità, della capacità o meno di essere possedute. Se suscettibili o no di azione di turbativa l'unico esame, di cui nella specie possa occuparsi il Tribunale. Senza dubbio il fatto del parroco, quello cioè di chiudere la porta

(1) E' ammessa anche l'azione possessoria di spoglio, Cass. Torino 5 giugno 1899, Bacchetta c. Comune di Misano d'Adda (vol. X, p. 43); 14 maggio 1901, Grassi c. Comune di Rodano (vol. XI, p. 427).

al campanaro, impedendo così alla congrega l'uso delle campane nelle sue funzioni religiose, turbò il possesso delle campane che origina dal diritto di comproprietà nella confraternita, e per cui necessariamente l'azione da esperimentare non poteva, nè dovea essere altra che quella di manutenzione.

Che se per poco si fossero invertite le parti, ed il priore della confraternita, comproprietario delle campane, avesse fatto come il parroco, cosa apparentemente arbitraria ed ingiusta, asportando, ad esempio, una delle campane, per esperimentare un preteso diritto, qualunque esso fosse, il parroco di S. Agnese non avrebbe potuto esperimentare l'azione di manutenzione?

Senza dubbio. Ed avrebbe potuto il priore opporre l'ostacolo dell'inammessibilità, perchè destinate le campane all'esercizio del culto? No certamente, come non avrebbe potuto opporlo un terzo qualunque, che non fosse stato il priore, il quale avesse voluto arbitrariamente esercitare sulle campane un suo diritto.

E' per tutto ciò che la sentenza del Pretore merita di essere confermata.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(Sezione interni)

Parere del 13 marzo 1903.

Opere pie — Trasformazioni — Doti per monacazione — Amministrazione tenuta dal Fondo pel culto — Oneri di corporazioni soppresse — Fondazioni autonome.

Sono eccettuate da trasformazione non tutte le doti di monacazione a carico del Fondo pel culto, succeduto alle soppresse corporazioni religiose, ma solo quelle doti che costituiscono oneri delle soppresse corporazioni (1).

Invece le doti che costituiscono fondazioni autonome, sebbene amministrate dal Fondo pel culto devono sottoporsi a trasformazione (2).

Considerato che il Ministero dell'Interno chiede il parere del Consiglio di Stato sulla questione di massima, se per l'art. 90, n. 1 della legge 17 luglio 1890, siano escluse dalla trasformazione tutte le doti per monacazione che venivano erogate dalle soppresse corporazioni religiose, anche se dipendenti da fondazioni autonome, e soltanto amministrate dalle corporazioni stesse, oppure unicamente gli oneri, i quali gravano il patrimonio degli enti soppressi.

Considerato che, per l'art. 2 del regolamento 27 novembre 1862 sulle opere pie, erano compresi fra queste i monti di maritaggi ed altre fondazioni per distribuzioni di doti in occasione di matrimoni, o monacazione; che quindi, anche dopo la legge 17 luglio 1890, tali fondazioni, in quanto hanno lo scopo di procurare un collocamento alle fanciulle povere, sono da annoverarsi fra le istituzioni pubbliche di beneficenza, e quelle a scopo di monacato debbono trasformarsi, salvo la limitazione contenuta nell'art. 90, n. 1, della legge stessa.

Che, per ben apprezzare il valore e la portata di tale limitazione, bisogna risalire all'origine ed allo scopo delle due leggi eversive del 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.

Che intento di dette leggi, prescin-

(1-2) Questo parere è stato adottato dal Ministero, come si rileva dalla Circolare, che riferiamo a pag. 190.

dendo dal lato fiscale, fu di togliere la personalità giuridica ad enti morali, la cui esistenza non era più in armonia con le condizioni sociali moderne e di destinare il loro patrimonio a finalità civili e religiose, meglio rispondenti ai bisogni dell'epoca.

Che la cessazione della personalità portò per logica conseguenza anche la impossibilità negli enti soppressi di soddisfare alle obbligazioni che loro facevano carico.

Che, istituito il Fondo per il culto in luogo dell'antica Cassa ecclesiastica per amministrare il patrimonio degli istituti venuti a mancare, in questo nuovo ente vennero a gravare gli oneri che prima facevano carico alle corporazioni, come è detto negli art. 11 e 28 della legge 7 luglio 1866.

Che, però, non era più giuridicamente possibile di adempiere in forma specifica quelli fra i detti oneri che avevano un fine dalle leggi riprovato, per esempio, le nuove monacazioni.

Che le stesse leggi eversive imposero al Fondo per il culto, amministrazione succeduta alle cessate corporazioni, di valersi delle attività disponibili a determinati fini religiosi e di utilità sociali.

Che quindi la legge del 17 luglio 1890, mentre all'art. 90 dichiarò trasformabili le doti per monacazione, non poteva immutare diversa destinazione già data a quelle fra tali doti, le quali costituivano oneri ad enti soppressi.

Che in armonia a tale concetto, come chiaramente apparisce dalla relazione senatoria, devesi interpretare l'art. 87 della legge 17 luglio 1890. Questo parla bensì di opere pie e anche di legati di beneficenza, già amministrati da enti soppressi, e li assoggetta alle riforme contemplate dal capo VI della legge; ma evidentemente tali riforme sono applicabili ai legati stessi solo quando i medesimi non abbiano avuto, in forza di leggi anteriori, una diversa destinazione.

Che differente, invece, è la condizione degli istituti autonomi, già amministrati dalle corporazioni religiose, o da altre fondazioni soppresse. Tali istituti avevano anche prima personalità giuridica propria, distinta da quella dell'ente amministratore, e la soppressione di questo non porta di consequenza quella dell'ente amministrato.

Che, perciò, il Fondo pel culto non è, rispetto a questi istituti autonomi, un successore universale nell'attivo e nel passivo, ma solo un nuovo amministratore subentrato a quello estinto.

Che questa condizione di diritto non cambiò, perchè l'ente morale amministrato, invece di altro scopo di pubblica utilità, o di beneficienza, abbia quello, non più ammesso dalle leggi vigenti, di monacare delle fanciulle. Perchè un tale istituto sparisse, sarebbe necessario che una esplicita disposizione di legge lo sopprimesse, ma la legge del 7 luglio 1866 ha soppresso le corporazioni religiose e non le opere pie di monacazione, nè come restrittiva dei diritti delle persone, sarebbe lecito di interpretarla estensivamente.

Che, perciò, le fondazioni giuridiche per monacazione destinate a favore delle fanciulle povere in genere, giacchè quelle di carattere famigliare costituiscono materia di diritto privato, non potrebbero dal Fondo pel culto essere senz'altro soppresse, senza ledere i diritti della classe poveva, ma devono essere trasformate ad altro scopo di beneficenza, secondo le norme portate dalla legge del 17 luglio 1890, perchè nei singoli casi è da vedersi se un legato di fondazione autonoma rivesta i caratteri, oppure di onere imposto alla corporazione soppressa beneficata.

Che a tale proposito è da avvertire che la forma della istituzione non sempre è guida sicura, non essendo rari i casi in cui il testatore, pure lasciando in apparenza erede e legataria una persona fisica, o morale, intende tuttavia in realtà di dar vita ad una istituzione autonoma.

Che per distinguere l'uno dall'altro caso, non si possono dettare regole generali, ma occorre vedere nelle singole fattispecie se la persona, in apparenza

beneficata, non sia in realtà che un *purus minister* incaricato di eseguire la volontà del fondatore.

Per tali motivi, la Sezione è di parere, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 6 marzo 1903.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Sandrelli.

Re c. Ministero di grazia e giustizia.

Sequestro di temporalità — Mala condotta del beneficiato.

È ammissibile il sequestro di temporalità anche per mala condotta morale, civile o politica (1).

Attesochè non si ravvisa maggiormente fondata l'impugnativa rivolta contro il secondo e più grave provvedimento contenuto nel decreto reale 19 giugno 1902, che sottopose a sequestro le temporalità del benefizio di cui l'attuale ricorrente è investito, per misure di repressione.

È ormai *jus receptum*, e lo stesso ricorrente non contesta, anzi in qualche modo ammette, che, in coerenza alle norme informative del nostro diritto pubblico, alla potestà civile spetta l'ufficio non solo di invigilare alla materiale conservazione del patrimonio ecclesiastico, ma anche di reprimere con le varie forme di sanzione ammesse dalla legge, tra le quali è la privazione temporanea dell'amministrazione e del godimento delle rendite beneficiali, le eventuali esorbitanze dalla sfera d'azione del ministero spirituale e le possibili offese ai supremi interessi morali e politici della società civile.

Posto questo concetto, che ebbe ampio svolgimento con la decisione di questa Sezione 11 giugno 1897, sul ricorso del sacerdote Lannutti, cadono le censure dal ricorrente elevate in linea di legalità contro il sovrano provvedimento.

Sostiene il ricorrente, che i fatti a lui addebitati, e pei quali fu pronunciato il sequestro beneficiale, o erano tali da portare la privazione del beneficio come sanzione penale, e in questo caso era necessaria una sentenza di condanna emessa dalla competente autorità giudiziaria, o rientravano nel campo spirituale e disciplinare, ed unica competente a statuire nella materia era l'autorità ecclesiastica.

Perchè questo ragionamento, tendente ad escludere la ingerenza dapprima ammessa dell'autorità civile, avesse valore, bisognerebbe dimostrare che non sono possibili, oltre quelle a cui si limita il proposto dilemma, altre ipotesi per le quali si affermi il bisogno e sorga nell'autorità civile il diritto di reprimere l'accertata cattiva condotta dell'investito di un beneficio ecclesiastico.

Ora, ciò non è accettabile in fatto, ma sopratutto non lo è in diritto.

L'art. 20 Codice pen., a cui ha fatto accenno il ricorrente, determina gli effetti legali della pena dell'interdizione dai pubblici uffici e pone fra quelli la privazione perpetua o temporanea del beneficio ecclesiastico di cui il condannato era investito. L'art. 183 stesso Codice, pure richiamato nel ricorso, commina al ministro del culto, che sia dichiarato colpevole di uno dei reati in quell'articolo specificati, oltre la pena restrittiva della libertà personale ed oltre la pena pecuniaria, quella dell'interdizione perpetua o temporanea dal benefizio ecclesiastico.

Ma il concetto di repressione, a cui si ispira l'istituto del sequestro beneficiale provocato dalla cattiva condotta dell'investito, ha un contenuto giuridico e politico molto più ampio di quello che abbia la punizione inflitta ai termini del Codice, poichè le sanzioni di questo si applicano soltanto alle rico-

---

(1) Confr. Cons. di Stato, IV Sezione, 11 giugno 1897, ric. Lanutti (vol. VII, p. 488); 12 dicembre 1902, ric. Lovati (vol. XII, 691).

nosciute infrazioni della legge penale, ed all'incontro la speciale sanzione, di cui ora si tratta, può trovare congrua ragione di esplicamento anche in riguardo ad azioni, che senza essere reati veri e propri, costituiscono una condotta riprovevole sotto l'aspetto morale, civile o politico.

La teorica propugnata dal patrocinio del ricorrente, che vorrebbe limitata la privazione del benefizio ecclesiastico ai soli casi di condanna previsti dal Codice penale, condurrebbe, più che a restringere, a sopprimere add rittura la funzione indubbiamente spettante alla potestà regia, e sovvertirebbe i principî consacrati dalla nostra legislazione, a cominciare dall'art. 18 dello Statuto sopra citato, fino all'art. 25, n. 2, della vigente legge organica sul Consiglio di Stato 2 giugno 1889, che riproducendo l'art. 10, n. 3, legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. *D*, presuppone come un fatto giuridico indiscutibile il sequestro delle temporalità beneficiali disposto con atto del Capo dello Stato e ne disciplina l'impugnativa innanzi a questo Collegio.

Nè regge l'altro capo del dilemma surriferito, che cioè il sequestro di repressione per mala condotta si risolva in un'indebita ingerenza su ciò che è materia spirituale e disciplinare, regolata dall'art. 17 legge 13 maggio 1871, poichè il sequestro, come provvedimento del potere civile, preso d'ufficio indipendentemente da ogni atto dell'autorità ecclesiastica, nell'intento di reprimere la mala condotta morale o politica, non ha nulla di comune col provvedimento d'ordine spirituale o disciplinare, che creda di emettere l'autorità ecclesiastica, nè col riesame che l'interessato contro tale provvedimento reputasse di provocare.

Esula perciò qualsiasi pretesa violazione delle disposizioni legislative succitate, nonchè dell'art. 1° regolamento 2 marzo 1899, per gli Economati generali dei benefizi vacanti, il quale articolo, sopra testualmente trascritto, dispone anzi che il regio diritto di possesso e di amministrazione dei benefizi ecclesiastici si esercita in tutto il Regno non soltanto sui benefizi vacanti, ma anche sopra quelli sottoposti a sequestro per misura di conservazione o di repressione.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 16 maggio 1902.

Pres. Bonasi P. — *Est.* Di Fratta.

Arciconfraternita dello Spirito Santo in Torino c. Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Torino.

Consiglio di Stato — Ricorso alla IV Sezione — Eccezione di incompetenza dell'autorità amministrativa — Domanda pregiudiziale — Nullità del ricorso.

E' nullo il ricorso innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato per la revoca di un decreto reale di concentramento di una opera pia, quando, sotto forma di domanda principale, anzi pregiudiziale, si sollevi l'eccezione d'incompetenza dell'autorità amministrativa e quindi della stessa IV Sezione da esso attore adita.

Fatto. Con R. decreto del 17 novembre 1901, emesso su conforme parere dalla I Sezione di questo Consiglio, furono concentrate nella Congregazione di Carità di Torino « le istituzioni dotali dell'Arciconfraternita dello Spirito Santo » in quella città.

Contro questo sovrano provvedimento ha interposto ricorso a questa Sezione l'Arciconfraternita dello Spirito Santo, facendolo notificare in tempo utile così alla Congregazione di Carità come al Ministero dell'Interno.

L'Arciconfraternita ricorrente, dopo avere osservato, che a norma degli articoli 56 e 60 della legge 17 luglio 1890, per far luogo al concentramento di opere pie dotali occorre che si tratti di istituzioni, cioè di enti autonomi e non di meri oneri, e che anche in tal caso possono essere eccettuate dal concentra-

mento quelle opere le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio e all'indole loro, o alle speciali condizioni in cui esercitano la beneficenza richiedano una separata amministrazione, dopo aver ricordato la giurisprudenza costante della Cassazione Romana, per la quale il decidere se un legato di beneficenza per cui è stato decretato il concentramento esista quale ente autonomo, ovvero costituisca un semplice onere gravante la eredità stessa, da escludersi dal concentramento è questione che rientra nella esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria e non può essere sottoposta alla IV Sezione del Consiglio di Stato e dopo avere esaminato gli atti di fondazione delle opere dotali concentrate per dedurne che le opere stesse sono non degli enti autonomi ma dei semplici oneri, e che taluna di esse, circondata da formalità speciali e caratteristiche, sarebbe eccettuata dal concentramento anche in forza dell'art. 60 della legge, conchiude nei seguenti termini:

« In via pregiudiziale che sia dichia-
« rata la incompetenza a giudicare di
« questa 4ª Sezione con trasmissione
« della causa all'autorità competente ».

« In subordine che sia dichiarato non
« farsi luogo al concentramento. Col
« favore delle spese ».

Resiste al ricorso la Congregazione di Carità di Torino, la quale comincia dal domandarsi che cosa voglia la Arciconfraternita ricorrente.

L'Arciconfraternita prima dichiara di ricorrere alla IVª Sezione contro il decreto reale di concentramento, e poi conchiude in via pregiudiziale che la 4ª Sezione, a cui essa ricorre, dichiari la propria incompetenza a giudicare. Si comprende, continua la Congregazione, che l'eccezione d'incompetenza sia sollevata dalla stessa parte ricorrente quando nel corso del giudizio si accorga o dubiti di avere sbagliato strada; ma non si comprende affatto, che taluno, ritenendo già prima che una autorità sia incompetente, faccia nondimeno ad essa ricorso per chiederle che si dichiari incompetente.

Quindi conchiude perchè il ricorso sia, per ciò solo, rigettato o dichiarato irrecivibile.

Venendo al merito, la Congregazione resistente deduce, che le doti concentrate sono dei veri enti autonomi, e che nessuna di esse ebbe dalle prescrizioni dei fondatori quella impronta così caratteristica e quasi religiosa che la ricorrente pretende.

A sostegno di questa tesi si adduce il parere più innanzi ricordato della Sezione Iª di questo Consiglio, e si aggiunge, che nel regolamento della Confraternita approvato con R. decreto 11 dicembre 1862 è ben distinta la Confraternita dalla *fondazione* doti; che le doti hanno un patrimonio proprio separato da quello della Confraternita, la quale, qualificandosi anche prima del concentramento per amministratrice dell'*Opera pia* doti, riconosce che vi è un'opera pia autonoma.

Diritto. Attesochè il ricorso dell'Arciconfraternita dello Spirito Santo sia in se stesso contraddittorio, dappoichè, mentre l'Arciconfraternita chiama in giudizio il Ministero dell'Interno e la Congregazione di Carità di Torino « per la revoca del Decreto Reale 17 agosto 1901 », che vien denunciato a questo Collegio per violazione di legge, conchiude poi « in via pregiudiziale che sia dichiarata la incompetenza a giudicare di questa IVª Sezione con trasmissione della causa all'autorità competente ».

Attesochè seppure non voglia ammettersi che il ricorso sia stato fatto al solo fine di profittare del beneficio della sospensione di cui all'art. 81 della legge 17 luglio 1890, e se pure si debba prescindere dall'esaminare fino a qual punto repugni alla legge organica di questa Sezione che l'eccezione d'incompetenza venga proposta sotto forma di domanda principale anzi pregiudiziale dallo stesso ricorrente e nello stesso ricorso che in-

veste questo Collegio della cognizione della controversia, sia indubitato per altro che la contraddizione onde il ricorso è travagliato induce assoluta incertezza sull'oggetto della domanda, dal che deriva la nullità del ricorso medesimo, giusta l'art. 12 n. 2 del regolamento di procedura.

Per questi motivi, la Sezione dichiara nullo il ricorso di cui si tratta ecc.

Circolari, istruzioni ed altri provvedimenti amministrativi

Doti di monacazioni facienti carico alle soppresse corporazioni religiose. (*Circolare del Ministero dell'Interno* (*Direzione gener. dell'Amm. civile*), *dir. 3, sez. 1, n. 39043-65427, in data 16 luglio 1903, ai Prefetti*).

L'art. 90, n, 1, della legge 17 luglio 1890, n. 6972. dispone che sono soggette a trasformazione, a norma eell'art. 70 della legge stessa, « le doti per monacazione fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi ».

Nell'applicazione della legge sopra ricordata è sorto il dubbio se fossero eccettuate dalla trasformazione tutte le doti di monacazione che fanno carico al Fondo per il culto, successo alle corporazioni religiose soppresse, oppure se dovevansi intendere eccettuate da trasformazioni quelle doti soltanto che costituivano semplici oneri delle dette corporazioni, e non già le fondazioni autonome che erano solo amministrate dalle corporazioni stesse.

L'importante questione fu sottoposta al Consiglio di Stato, che con parere 13 marzo p. p., Sezione 1, n. 1101-365, accogliendo la tesi sostenuta da questo Ministero, ritenne che sono solo eccettuate da trasformazione le doti di monacazione amministrate dal Fondo per il culto che costituiscono oneri delle soppresse corporazioni religiose, mentre le fondazioni autonome, sebbene amministrate dalle stesse corporazioni, ed ora dal Fondo per il culto, devono essere sottoposte a trasformazione, a termini dell'art. 70 della legge predetta. Con quel parere il Consiglio di Stato ha anche indicati i criteri direttivi per distinguere un onere da una fondazione.

Nel rendere noto così importante parere, nel quale ha convenuto anche la Direzione generale del Fondo pel culto, si pregano le SS. LL. di invitare le Congregazioni di carità a fare studi per accertare se a carico delle soppresse corporazioni religiose, esistenti nei singoli Comuni, vi fossero delle fondazioni giuridiche (e non dei semplici oneri) per doti di monacazione, e di farne conoscere la esistenza a questo Ministero, perchè possa d'accordo con la Direzione del Fondo per il culto, promuovere le pratiche per la trasformazione ed il concentramento delle medesime.

Si pregano le SS. LL. di accusare ricevuta della presente circolare e di assicurare della esecuzione.

Pel ministro: RONCHETTI.

NOTIZIE ED ATTI VARI

La codificazione del diritto canonico. — Diamo il testo del documento Pontificio, con cui si ordina la unificazione e codificazione del diritto canonico:

MOTU-PROPRIO DE ECCLESIAE LEGIBUS IN UNUM REDIGENDIS.

Arduum sane munus universae Ecclesiae regendae ubi primum, arcano divinae Providentiae consilio, suscepimus, praecipua Nobis mens fuit et quasi lex constituta, quantum sinerent vires, instaurare omnia in Christo. Hanc voluntatem vel primis encyclicis Litteris ad catholici orbis Antistites datis patefecimus; ad hanc veluti metam omnes animi Nostri vires hactenus intendimus; huic principio coepta Nostra conformanda curavimus. Probe autem intelligentes ad instaurationem in Christo ecclesiasticam disciplinam conferre maxime, qua recte ordinata et florente uberrimi fructus deesse non possunt, ad ipsam singulari quadam sollicitudine studia Nostra animumque convertimus.

Equidem Apostolica Sedes sive in Œcumenicis Conciliis sive extra Concilia nunquam intermisit ecclesiasticam disciplinam optimis legibus instruere pro variis temporum conditionibus hominumque necessitatibus. At leges, vel sapientissimae, si dispersae maneant, facile ignorantur ab iis qui eisdem obstringuntur, nec proinde, uti par est, in usum deduci possunt. Hoc ut incommodum vitaretur, atque ita ecclesiasticae disciplinae melius consultum esset, variae sacrorum canonum Collectiones confectae sunt. Antiquiores praetereuntes, commemorandum heic ducimus Gratianum, qui celebri *Decreto* voluit sacros canones non modo in unum colligere, sed inter se conciliare atque componere. Post ipsum, Innocentius III, Honorius III, Gregorius IX, Bonifacius VIII, Clemens V cum Ioanne XXII, Decessores Nostri, Iustinianeum opus imitati pro Iure romano, Collectiones authenticas Decretalium confecerunt ac promulgarunt, quibus postremis tribus cum Gratiani Decreto vel hodie *corpus* quod dicitur *iuris canonici* praesertim coalescit. Quod quum Tridentina Synodus et novarum legum promulgatio impar reddiderint, Pontifices Romani Gregorius XIII, Xystus V, Clemens VIII, Benedictus XIV, animum adiecerunt sive adornandis novis corporis iuris canonici editionibus, sive aliis sacrorum canonum Collectionibus parandis; quibus novissime Collectiones authenticae decretorum accesserunt sacrarum quarumdam Congregationum romanarum.

Verum per haec si quid allatum est quo pro temporum adiunctis difficultates minuerentur, rei tamen haud satis prospicitur. Ipsa namque Collectionum congeries non levem difficultatem parit; saeculorum decursu leges prodiere quamplurimae, in multa congestae volumina; non paucae, suis olim aptae temporibus, aut abrogatae sunt aut obsoleverunt; denique nonnullae, ob immutata temporum adiuncta, aut difficiles ad exequendum evaserunt, aut communi animorum bono minus utiles.

His incommodis pro nonnullis iuris partibus quae urgentioris erant necessitatis, occurrere curarunt ex Decessoribus Nostris praecipue Pius IX et Leo XIII

sa. me., quorum alter per Constitutionem « *Apostolicae Sedis* » censuras coarctavit latae sententiae, alter leges de publicatione ac censura librorum temperavit per Constitutionem « *Officiorum et munerum* »; et normas constituit Congregationibus religiosis cum votis simplicibus per Constitutionem « *Conditae a Christo* ». At illustres Ecclesiae Praesules, iique non pauci etiam e S. R. E. Cardinalibus, magnopere flagitarunt ut universae Ecclesiae leges, ad haec usque tempora editae, lucido ordine digestae, in unum colligerentur, amotis inde quae abrogatae essent aut obsoletae, aliis, ubi opus fuerit, ad nostrorum temporum conditionem proprius aptatis; quod idem plures in Vaticano Concilio Antistites postularunt.

Haec Nos iusta sane vota probantes ac libenter excipientes, consilium cepimus eadem in rem tandem deducendi. Cuius quidem coepti quia Nos minime fugit quanta sit amplitudo et moles, idcirco motu proprio, certa scientia et matura deliberatione decernimus et perficienda mandamus quae sequuntur.

I. Consilium, sive, ut aiunt, *Commissionem* Pontificiam constituimus, quam penes erit totius negotii moderatio et cura, eaque constabit ex nonnullis S. R. E. Cardinalibus, a Pontifice nominatim designandis.

II. Huic Consilio ipse Pontifex praeerit, et Pontifice absente, Cardinalis decanus inter adstantes.

III. Erunt praeterea iusto numero Consultores, quos Patres Cardinales e viris canonici iuris ac theologiae peritissimis eligent, Pontifice probante.

IV. Volumus autem universum episcopatum, iuxta normas opportune tradendas, in gravissimum hoc opus conspirare atque concurrere.

V. Ubi fuerit constituta ratio in huiusmodi studio sectanda, Consultores materiam parabunt suamque de ipsa sententiam in conventibus edent, praeside illo, cui Pontifex mandaverit Consilii Cardinalium esse ab actis. In eorum deinde studia et sententias PP. Cardinales matura deliberatione inquirent. Omnia denique ad Pontificem deferantur, legitima approbatione munienda.

Quae per has Litteras a Nobis decreta sunt, ea rata et firma volumus, contrariis quibusvis etiam speciali aut specialissima mentione dignis minime obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum XIV Cal. April. die festo S. Iosephi, Sponsi B. M. V., MDCCCCIV Pontificatus Nostri anno primo.

PIVS PP. X.

In esecuzione di questo *Motu proprio* erano chiamati da Sua Santità a far parte della Commissione Pontificia i Cardinali Serafino Vannutelli, Antonio Agliardi, Vincenzo Vannutelli, Francesco Satolli, Mariano Rampolla del Tindaro, Girolamo M. Gotti, Domenico Ferrata, Francesco di Paola Cassetta, Francesco Desiderato Mathieu, Casimiro Gennari, Beniamino Cavicchioni, Raffaele Merry del Val, Andrea Steinhuber, Francesco Segna, Giuseppe Calasanzio Vives y Tuto e Felice Cavagnis.

A Monsignor Pietro Gasparri, Arcivescovo di Cesarea, era poi affidato l'ufficio di Segretario della predetta Commissione Pontificia e di Presidente della Consulta istituita col succitato *Motu proprio*.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*.

Roma. 1904 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

CONGRUE; PARROCCHIE EX-CONVENTUALI ED ALTRE; ONERI DI CULTO

IL PROGETTO DI LEGGE.

Nella seduta del 5 maggio 1904 venne dal ministro guardasigilli RONCHETTI, di accordo col ministro del tesoro LUZZATTI, presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge dal titolo « Aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000 e disposizioni relative all'adempimento degli oneri religiosi ».

Le gravi disposizioni, contenute nei cinque articoli del progetto di legge, ci indussero a redigere di fretta alcune *Osservazioni*, ed a farne una larga distribuzione, inviandole a Curie vescovili, a direzioni di periodici, a membri del Parlamento, ecc., allo scopo di fare la luce sul progetto stesso, e di sventare il tentativo insidioso di farlo approvare di sorpresa, e come cosa di poca importanza.

Ecco quanto scrivemmo:

OSSERVAZIONI SUL PROGETTO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e Culti (RONCHETTI) **di concerto col Ministro del Tesoro, *col pretesto* dell'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, ecc. nella seduta del 5 maggio 1904 alla Camera dei deputati.**

ARTICOLO 1° del disegno di legge ministeriale.

La congrua ai Parroci del Regno sarà portata, con effetto dal 1° luglio 1904, alla somma di lire mille, dedotti gli oneri e pesi patrimoniali, ferme restando le norme stabilite dalla legge 4 giugno 1899, n. 191, e dal relativo regolamento approvato col R. Decreto 25 agosto 1899, n. 350.

Come si rileva dalla semplice lettura dei due articoli, che seguono, della legge 4 giugno 1899, n. 191, il potere legislativo **non** doveva e **non** poteva presentare altra legge per semplicemente aumentare l'assegno supplementare sussidiario di congrua dalle lire 900 alle lire 1000.

La Camera dei deputati, in occasione della discussione della legge 4 giugno 1899, quando si tentò di fare il giuochetto che si vuol ripetere oggi, di mostrare cioè di aumentare la congrua per far passare altre disposizioni ingiuste, odiose ed inique (1), dovette intervenire, e provvedere al decoro del potere legislativo.

Oggi si vuol ripetere il giuochetto, e ciò è addirittura inqualificabile. Non si perverrà però ad ingannare il Parlamento, come si è riusciti a sorprendere la buona fede del Ministro (2), il quale senza dubbio non ha fatto uno studio personale del Progetto, ed è rimasto all'oscuro di quanto era da tenersi presente e che ora facciamo rilevare.

Ripetiamo: non dovevasi nè potevasi presentare alcuna nuova legge per elevare il supplemento di congrua da lire 900 a lire 1000; ed infatti:

Legge 4 giugno 1899. — Art. 1: « Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue al netto di qualsiasi onere e peso, come è detto nell'articolo 2.

« Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai

---

(1) Per effetto della legge 30 giugno 1892, quando vi sarebbero stati i mezzi disponibili, si sarebbe potuto senz'altro aumentare il supplemento di congrua fino a lire 900, e indi fino a lire mille. Ma si cercò, presentando una proposta di legge, e facendo vedere che si aumentava il supplemento da 800 a lire 900 (cosa, ripetesi, affatto inutile, perchè preveduta e regolata dalla detta legge 1892), far dichiarare la non deducibilità delle spese di culto nella liquidazione della congrua, il diniego degli arretrati, l'approvazione da parte del legislatore degli accertamenti delle rendite delle Parrocchie fatti dallo stesso Fondo pel culto, ecc. (Disegno di legge presentato nella seduta 16 giugno 1898), *Atti parlamentari*, Camera dei deput., legisl. XX, 1ª sess. 1897-98, doc. n. 309; e relazione della Commissione parlamentare, relatore il Presidente del Consiglio di Amministrazione del *Fondo per il culto*, presentata nella seduta 6 luglio 1898. *Atti parlamentari*, Camera dei deput., legisl. XX, sess. 1897-98, doc. n. 309-A). E la Camera, con concordi manifestazioni di deputati di tutti i partiti, dovette protestare e provvedere ben altrimenti, dando vita ad un disegno di legge quasi del tutto nuovo, dopo una lunga ed importante discussione. (Tornate degli 8, 15, 17, 20, 22 marzo 1899).

(2) A nessuno è ignoto che il progetto attuale, come quelli analoghi, come le Relazioni, sono opera del Fondo pel culto.

parroci sarà portata al massimo definitivo di lire 1000 annue al netto come sopra.

Art. 3: « Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente **resteranno invariati**, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1° (ossia salva l'elevazione a lire 1000).

« Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie, l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del *regio exequatur* o del *regio placet,* sarà *riattivato* a favore del nuovo parroco *nella misura già corrisposta al precedente,* e con decorrenza dalla data del *placet* o *exequatur.*

« Quando sarà possibile portare la congrua al massimo di L. 1000, **l'aumento si farà aggiungendo lire 100 all'assegno liquidato come sopra.**

La legge del 1899 fu ispirata al concetto di doversi provvedere ad una liquidazione *definitiva* delle congrue (veggasi il discorso Chimirri nella tornata 15 marzo 1899), coi criteri, le norme ed i reclami (art. 2) stabiliti e concessi dal legislatore, per cui gli assegni definitivamente liquidati dovevano poi rimanere **invariati**, dovevano rimanere tali pei futuri investiti. E per passare alle lire 1000 doveva semplicemente attendersi che ciò fosse possibile, ossia che ci fossero i mezzi disponibili; e l'aumento, verificatasi tale possibilità o disponibilità dei fondi, doveva farsi « aggiungendo lire 100 all'assegno liquidato », e che, tornasi a ripeterlo, era *definitivo,* ossia destinato a rimanere *invariato.*

Non occorre dunque una legge nuova per « portare la congrua con effetto dal 1° luglio 1904 alla somma di lire mille ». Per far ciò, poichè i mezzi vi sono, e la stessa relazione ministeriale avverte che coll'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903 si è provveduto per agevolare la parte finanziaria dell'operazione, per far ciò, ripetesi, si applica la legge 4 giugno 1899; ed è ben vano, strano ed assurdo il far dire ad una legge nuova che, *rebus sic stantibus*, si debba portare la congrua dal 1° luglio 1904 a lire mille, « dedotti *(sic)* gli oneri e pesi patrimoniali, ferme restando le norme stabilite dalla legge 4 giugno 1899, n. 191, e dal relativo regolamento approvato col r. decreto 25 agosto 1899, n. 350 »! La liquidazione, e liquidazione *definitiva*, è stata già

fatta in base alla legge 1899; e non si potrà adesso fare altro, passandosi alle lire 1000, che aggiungere lire 100 all'assegno liquidato.

E tanto meno si può pretendere che il legislatore, il quale non ha a dettare, dato quanto precede, alcun'altra norma per le liquidazioni, debba *ora* dichiarare che debbano restare ferme anche « le norme stabilite dal regolamento approvato col r. decreto 25 agosto 1899, n. 350 ». Codesto regolamento (secondo il sistema vigente in ispecie per tutto ciò (1) che riguarda o ha attinenza coll'Amministrazione del Fondo pel culto), ebbe per iscopo di frodare, ostacolare o peggiorare le disposizioni della legge 4 giugno 1899. Ma, anche prescindendo da codesta osservazione di merito, è strano che il potere legislativo debba o possa dar forza di legge ad un regolamento, che è un atto di esclusiva competenza del potere esecutivo.

ARTICOLO 2° del disegno di legge ministeriale.

Agli effetti della liquidazione del snpplemento di congrua dovuto in base a leggi anteriori, le spese per l'esercizio del culto e ufficiatura delle chiese non sono deducibili nemmeno per il periodo anteriore al 1° luglio 1899.

Potrà essere concesso per detto periodo di tempo un annuo compenso nei casi e nella misura previsti dall'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, salvi gli effetti delle leggi civili in rapporto alle eventuali prescrizioni.

Dice la relazione ministeriale che occorre richiamare l'attenzione della Camera sopra alcune quistioni che « già in *vario* senso « dibattute e risolute è conveniente ora risolvere in via di inter- « pretazione esplicativa alle leggi del 1866 e 1892 ».

E la prima di codeste questioni cui si riferirebbe il trascritto art. 2 del disegno di legge sarebbe la seguente:

« Quale debba essere il trattamento cui, in punto di spese di culto, possano avere diritto i parroci, in applicazione della legge 30 giugno 1892, e per il periodo dal 1° luglio di detto anno al 30 giugno 1899, sia che abbiansi dette spese a comprendere nella parte passiva della liquidazione, per l'accertamento del supplemento

(1) Veggansi ad es. gli articoli 2 e seg., 9 e seg. 28, 35, 36, 38, 39 del regolamento stesso.

di congrua, sia che abbiansi a considerare come separato compenso ».

Prosegue la relazione ministeriale che « la legge 30 giugno 1892, « col dichiarare deducibili i pesi patrimoniali, avrebbe nettamente « escluso (*sic*) che vi si dovessero comprendere anche le spese di « culto, le quali non potrebbero in verun modo rivestire il carattere « di vera passività, cui va sempre contrapposto il diritto del terzo od « un onere legittimamente costituito. (1) — Dovendosi piuttosto tali « spese ritenere come una esplicazione dei fini dell'ente chiesastico al « cui adempimento provvedono, nella pluralità dei casi (2), le fabbri- « cerie ed altre consimili istituzioni, i Comuni, i pii benefattori, i « fedeli, il Fondo pel culto giustamente (*sic*) non tenne di esse mai « conto, in tutte le liquidazioni operate per effetto della citata legge « del 1892; e questo suo concetto e relativo procedimento non « avrebbe per lo addietro dato luogo a contrasti ed opposizioni ».

Come si vede, si ripetono qui gli stessi concetti, le medesime eresie giuridiche che hanno trovato sempre luogo in tutte le relazioni e documenti parlamentari provenienti dal Fondo pel culto in materia di congrua parrocchiale.

Come oggi si può dire ancora che la legge 30 giugno 1892, dichiarando deducibili i pesi patrimoniali, aveva *nettamente escluso* (sic) che vi si dovessero comprendere anche le spese di culto, una volta che perfettamente il contrario ha ritenuto l'autorità giudiziaria interpretando ed applicando la detta legge, e lo stesso legislatore del 1899?

Non è vero menomamente che la questione sia stata *variamente* dibattuta e risoluta: la Corte di cassazione di Roma che è sola competente a giudicare su queste controversie solo due volte si è pronunziata e due volte ha applicati i medesimi principî, ha giudicato *uniformemente*, ed *uniformemente* ha interpetrata ed applicata la legge e i principî di diritto; e quando fu discussa la legge del 1899 tutti gli oratori alla Camera furono d'accordo che la congrua parrocchiale per la sua natura giuridica e per lo scopo che è desti-

(1) Quasichè le spese di parrocchialità non fossero un onere *legittimamente* costituito sulle rendite della parrocchia!

(2) Bel modo di ragionare! E quando non provvedono gli enti o persone indicate nella relazione ministeriale?

nata a raggiungere deve essere libera e netta da qualsivoglia peso ed onere, compreso quello delle spese di culto nella ipotesi che queste ultime, per la speciale condizione della parrocchia, debbano gravare sul reddito beneficiario, ed essere quindi sostenute dal parroco. E facendo il confronto tra il progetto ministeriale Bonacci modificato dalla Commissione della Camera, e la legge del 1899 come fu approvata dalla Camera, si vede subito come sia stata da questa eliminata la disposizione che tendeva a far dichiarare dal legislatore che nella liquidazione dei supplementi di congrua non dovevano essere dedotte « le spese per l'esercizio del culto e per il servizio della chiesa ».

La Camera dei deputati (e veggansi, ripetesi, i discorsi di tutti gli oratori che presero parte alla discussione), tenne conto appunto, nel riconoscere la deducibilità delle spese di culto, del pronunziato dell'autorità giudiziaria, ossia della sentenza della Cassazione di Roma 19 dicembre 1898 nella causa Franzone.

Lo Stato si era solennemente impegnato con la legge 30 giugno 1892 di assicurare, dal 1° luglio 1892, la congrua in lire 800 ai parroci aventi diritto.

Quando, dopo la sua pubblicazione, quella legge formò oggetto di discussione al Senato (tornata 20 dicembre 1892), si riconobbe che alla sua interpretazione non poteva nè doveva provvedere che l'autorità giudiziaria; ed il Parlamento ha insistito nel fare continui, permanenti voti e raccomandazioni per la migliore sua applicazione, trattandosi di legge sommamente importante, avente scopi essenzialmente politici da raggiungere, e tale quindi da non permettere tergiversazioni che allo Stato sarebbero riuscite oltremodo perniciose.

Ora, che cosa disse la Cassazione in quella sentenza del 1898?

Essa si occupò della questione delle spese di culto in rapporto alla congrua parrocchiale nella ipotesi *speciale, precisa* che si presentava, e cioè « di un beneficio curato di libera collazione, provveduto di un patrimonio beneficiario amministrato per intero dal parroco, non esistendo nella parrocchia alcuna di quelle speciali istituzioni che sotto il nome di fabbriceria, opera parrocchiale, maramma e simili, amministrano in tutto o in parte il patrimonio par-

rocchiale e provvedono direttamente alle spese per le funzioni parrocchiali e l'esercizio della cura delle anime » (1).

Insomma, appunto perchè mancavano il patrono, la fabbriceria o altro ente consimile, il Comune o altra persona o ente legalmente obbligato (non essendo il caso di occuparsi, mancando ogni fondamento di serietà, di diritto e di fatto, dei benefattori o dei fedeli... colle loro offerte *spontanee*, e dirette non al mantenimento obbligatorio e quindi sicuro delle spese parrocchiali, ma all'adempimento di peculiari e privati atti di culto), e doveva alle spese sopperire il parroco (per usare la parola contenuta nell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899); appunto perchè esisteva solo ed esclusivamente il beneficio parrocchiale e questo era gravato di tutti gli oneri e pesi, non solo per mantenere l'investito ma, ed in primo luogo (pel principio elementare del diritto ecclesiastico che *beneficium datur propter officium*) per mantenere il culto parrocchiale; appunto per tutto ciò, dovendosi assicurare la congrua ossia l'emolumento destinato agli alimenti ed al mantenimento personale del parroco, era necessario tener conto e fare la deduzione delle spese di culto.

O a queste si provvede non dal parroco e colle rendite beneficiarie, ma da enti o persone obbligate, ed allora la questione non ha ragione di essere; o si deve sopperire dal parroco e col reddito beneficiario, ed allora le spese di culto rappresentano un *onere* del patrimonio beneficiario parrocchiale, e non è possibile escluderne la deducibilità per potersi determinare e liquidare la *portio congrua*, riservata e spettante all'investito.

E la Cassazione giustamente e rettamente ritenne e dichiarò che *nella seconda ipotesi* le spese in parola costituiscono *di loro natura* un peso patrimoniale ai sensi e per gli effetti del citato articolo 3 della legge 30 giugno 1892; e soggiunse spettare « all'autorità giudiziaria il decidere caso per caso, in ordine alle detra-

(1) Ed a base della sua interpretazione della legge 30 giugno 1892, la Cassazione dichiarava di porre cinque argomenti essenziali: 1° la *lettera* della legge 30 giugno 1892; 2° il concetto giuridico della congrua parrocchiale; 3° i precedenti storici; 4° lo spirito che informa la suindicata legge 30 giugno 1892 e le altre che la precedettero; 5° *lo stato di disuguaglianza che verrebbe a costituirsi tra i parroci poveri del Regno d'Italia.*

zioni da farsi sui redditi della prebenda o dotazione beneficiaria per la liquidazione del supplemento di congrua, ed alla portata da darsi alla frase « dedotti i pesi patrimoniali », di cui all'articolo 3 della legge 30 giugno 1892 ».

Ora, di tutti codesti principii elementari di diritto e della interpetrazione data dalla legge del 1892 tenne conto il potere legislativo; e se all'articolo 2 della legge del 1899 si è stabilito per le spese di culto la misura del 15 per cento sull'ammontare della congrua, ciò fu fatto in via eccezionale e per ragioni finanziarie, e la disposizione fu definita « una transazione » fra la necessità di rendere omaggio ai principii di diritto e le considerazioni di carattere finanziario.

E fa mestieri tener presente anche quanto ebbe a verificarsi al Senato nella elaborazione della legge 1899.

Nella Relazione dell'Ufficio centrale (Relatore SERENA, *Atti parlamentari,* Senato, XX legislatura, 2ª sess., 1898-99, n. 60-A), si leggono, fra l'altro, le seguenti parole:

« Il vostro Ufficio centrale ha pur dovuto riconoscere che la soluzione data con questo disegno di legge alla questione della deducibilità delle spese di culto, non è tale da eliminare tutti gli inconvenienti e tutte le possibili contestazioni.

« Tre vie si possono seguire per risolvere siffatta importante questione:

« 1° Accertare, parrocchia per parrocchia, con criteri uniformi, l'ammontare delle spese effettive di culto, e assegnare ai rispettivi parroci una corrispondente annua rendita;

« 2° Distinguere le parrocchie in classi, fissando un *minimum* per le spese di culto, e aumentandolo in proporzione della popolazione delle diverse parrocchie;

« 3° Stabilire una somma uguale per tutte le parrocchie le quali, in mancanza di fabbricerie o di altre simili istituzioni, debbono con le loro rendite provvedere alle spese di culto.

« Senza dubbio, seguendo la prima via, si giungerebbe a risolvere completamente, e *secondo giustizia e verità* (1) la questione delle

(1) Si ammetteva dunque come indiscutibile il principio evidente della integrale deducibilità; e l'escogitato *ripiego* del 15 per cento si giustificava attribuendo ad esso un carattere puramente provvisorio.

spese di culto; ma il tempo necessario all'accertamento del loro effettivo ammontare ritarderebbe l' esecuzione di una legge, i cui benefici effetti non dovrebbero farsi attendere lungamente.

« Gli altri due modi di risoluzione della questione delle spese di culto presentano, presso a poco, gli stessi inconvenienti, perchè tanto il minimo fissato dal Decreto napoletano del 2 dicembre 1813, quanto il 15 per cento per tutti i parroci, rappresentano cifre approssimative *e non mai corrispondenti al vero ammontare delle spese occorrenti all'esercizio del culto nelle chiese parrocchiali.*

« Col presente disegno di legge si è adottato il terzo sistema sopraindicato; ma giova sperare che l'assegno del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua sia **un primo passo verso il definitivo accertamento di tutte le spese di culto**, accertamento che l'Amministrazione potrà fare quando, per la esecuzione di questa legge, dovrà accertare il numero delle fabbricerie, delle confraternite e delle altre istituzioni che hanno l'obbligo di provvedere alle spese di culto delle chiese parrocchiali ».

E nella discussione al Senato *(Atti parlamentari* ecc., discussioni, p. 1041 e seg.), nella seduta del 31 maggio 1899, lo stesso relatore così si esprimeva: « *Ripeto* che il 15 per cento rappresenta un **primo passo** verso l'accertamento definitivo delle dette spese... L'Amministrazione del Fondo pel culto che dovrà *subito* (1) accertare il numero finora ignoto di tutte le fabbricerie, confraternite, maramme, sagrestie ed altre istituzioni congeneri, potrà contemporaneamente accertare quali e quante siano le spese necessarie al mantenimento del culto in ciascuna parrocchia.

« Quando questo doppio accertamento sarà fatto, si potrà facilmente con *un altro provvedimento legislativo assegnare ai parroci la somma corrispondente* **alle spese effettive di culto**... Questa non è una legge perfetta, ma, mi sia lecito definirla, **una transazione** ecc. (1)

Come ben si vede, dopo cinque anni da che è andata in vigore la legge del 4 giugno 1899, invece di dar luogo agli accertamenti enunciati, e piuttosto che provocare un nuovo provvedimento legislativo per assegnare ai parroci le somme corrispondenti

(1) E si è guardata bene dal farlo.

alle spese effettive di culto o almeno per **migliorare** la disposizione della legge del 1899, si vuole dar vita ad una legge intesa a render più che mai stabile ed a perpetuare la disposizione della misura del 15 per cento, ed estenderla anche alla legge precedente del 1892 interpretata sempre dal magistrato come dovevasi, nei termini cioè di diritto.

Il che rappresenta un voler andar contro alla mente, agli scopi, alle intenzioni del legislatore del 1899; il che significa voler ridurre la funzione politica e legislativa dello Stato ad una vera commedia!

E si badi sempre che, come appare anche da ciò che diremo appresso in relazione all'articolo 3° del progetto ministeriale che pretende estendere la disposizione della misura del 15 o|o perfino alle parrocchie già mantenute colle rendite amministrate dai conventi, e di cui quindi una parte era di spettanza delle parrocchie, su codesta inapplicabilità della legge 4 giugno 1899 ad altri casi, e quindi anche alla precedente legge 1892 la Cassazione, e in genere l'autorità giudiziaria, ha mostrato di non avere il menomo dubbio.

Con la decisione 3 aprile 1902 (1) essa Cassazione, dopo avere, come doveva, in applicazione dei più ovvj principj di diritto, dichiarato che la legge 1899 non poteva presumersi retroattiva o dichiarativa della precedente legge del 1892, ha soggiunto che questa doveva conservare tutto il suo impero per la determinazione dei supplementi di congrua riguardanti il periodo anteriore al 1° luglio 1899; e quindi ha confermato le massime affermate nella precedente sua sentenza del 1898, di cui sopra.

La Cassazione dunque ha risoluto sempre la questione della deducibilità delle spese di culto uniformemente, e non si può quindi dire di detta questione che essa sia stata in vario senso dibattuta e risoluta.

Ora, dato anche quanto precede, quale sarebbe dunque la necessità ed opportunità di una nuova legge per una « interpetrazione esplicativa » della legge del 1892?

Codesta legge è stata ed è chiara per l'autorità giudiziaria; ed è stata da questa applicata in perfetta armonia cogli intendi-

---

(1) Riv. dir. eccles. 1902, p. 60.

menti del legislatore; e la interpetrazione fattane corrisponde pienamente alla lettera ed allo spirito della legge stessa.

Nè si comprenderebbe la opportunità di una nuova legge odiosa e restrittiva di diritti anche tenendo presenti altre tre cose: 1° quanto si verificò nella discussione della legge 1899, allorchè la Camera dei deputati volle assolutamente escludere ogni disposizione intesa a negare gli arretrati, pei quali volle che la questione rimanesse *in conditione iuris;* 2° il fatto che in sostanza non risulta che siasi dato luogo a numerose contestazioni giudiziarie, mentre invece i Parroci hanno dimostrato di contentarsi in via di transazione di qualche parziale riconoscimento dei loro diritti; 3° il fatto che oggi è ben difficile trovare dei parroci che ancora possano agire per lo sperimento di diritti ai quali si potrebbe opporre la prescrizione quinquennale.

ARTICOLO 3° del disegno di legge ministeriale.

« *Le disposizioni della legge 7 luglio 1866, n. 3036, 30 giugno 1892, n. 317 e 4 giugno 1899, n. 191, sono applicabili tanto per i supplementi di congrua, quanto per le spese di culto, a tutti indistintamente i Parroci del Regno, compresi quelli di chiese già annesse a case religiose abolite per effetto di qualsiasi legge o decreto.*

« *Sarà in facoltà della Amministrazione del Fondo per il culto di concedere alle dette Parrocchie un sussidio in casi eccezionali e da essa valutabili.*

« *Per le Parrocchie della città di Roma rimane invariato il disposto della legge 19 giugno 1873, n. 1402* ».

Il vero scopo che si vorrebbe raggiungere dal Fondo per il culto col far presentare questo disegno di legge è spiegato in questo articolo 3 del progetto ministeriale: mostrare di voler aumentare i supplementi di congrua fino a lire mille per le Parrocchie a cui è applicabile il disposto delle leggi 1866, 1892 e 1899 (e senza, come si è veduto, che al riguardo occorra una legge nuova), per far estendere quel disposto a Parrocchie le quali si trovano in ben altra condizione giuridica.

In sostanza si vuol togliere la congrua e la dotazione maggiori spettanti alle parrocchie ex conventuali per ridurle nella condizione di avere 1000 lire di congrua e 135 lire per le spese di culto ed ufficiatura!

Quanto brevemente rileveremo basterà a dimostrare che ciò sarebbe una ingiustizia flagrante, una manomissione dei principii più ovvii di diritto, la negazione di tutti i criteri e di tutte le disposizioni che hanno ispirato tutte quante le nostre leggi eversive dell'Asse ecclesiastico.

Le Parrocchie ex conventuali sono **in numero limitatissimo**, e si rinvengono solo nella Toscana, nella Provincia di Roma, nell'Umbria e nelle Marche.

Nella Toscana la condizione giuridico-patrimoniale di codeste Parrocchie è stata regolata con sentenze passate in cosa giudicata, ed è troppo nota la relativa giurisprudenza della Cassazione di Roma, e dei Tribunali e delle Corti di merito.

Nella Provincia Romana, quanto alla Città di Roma, provvede la legge 19 giugno 1873; e resterebbe la sola provincia nella quale ben poche di queste Parrocchie si possono incontrare: lo stesso deve dirsi dell'Umbria e delle Marche.

Quale era ed è la condizione giuridica di codeste Parrocchie? (1).

La relazione ministeriale prescinde non solo dalla **copiosissima, concorde** e **schiacciante giurisprudenza** di cui appresso, ma dalle disposizioni espresse e tassative delle nostre leggi, giungendo a dire che «soltanto la legge 19 giugno 1873 contiene disposizioni speciali, ma esclusivamente per le parrocchie già annesse a conventi nella città di Roma»! E da una simile premessa, ben inconcepibile in una relazione ministeriale, la relazione vorrebbe trarre la conseguenza che, nulla essendosi disposto per tutte le altre parrocchie ex-conventuali, i titolari delle medesime debbano essere trattati come i parroci ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, della legge 30 giugno 1892 e della legge 4 giugno 1899.

La parrocchia incorporata ad un convento poteva trovarsi,

---

(1) A prova di quanto diciamo, che cioè le dette Parrocchie ex-conventuali si trovano solo nelle Provincie da noi indicate, notiamo che nella legge 29 maggio 1855 emanata nel Piemonte, e nel Decr. luogotenenziale 17 febb. 1861, n. 251, emanato nelle Provincie Napoletane, non sono contemplate tali Parrocchie, che lo sono invece nei Decreti Commissariali per l'Umbria e per le Marche 11 dicembre 1860 (Pepoli) e 3 gennaio 1861 (Valerio).

come quella incorporata ad una collegiata, ad una ricettizia, ad una comunia ecc. in due condizioni: poteva cioè esistere il beneficio parrocchiale e nell'unione o incorporazione della parrocchia al convento, alla collegiata, ricettizia ecc., coesistevano un patrimonio beneficiario parrocchiale e quello del convento o dell'ente collettivo; poteva non esistere tale beneficio ma essere la parrocchia mantenuta dalla casa monastica, dalla collegiata, ricettizia ecc.

Venute le leggi di soppressione, nella prima ipotesi il beneficio è restato immune e salvo dalla soppressione; nella seconda ipotesi è restata autonoma la parrocchia e ugualmente immune dalle conseguenze della soppressione del convento, della collegiata, della ricettizia ecc. quella quota dei beni che era curata, ossia addetta alla cura parrocchiale.

Dunque alla parrocchia è rimasto sempre conservato o il beneficio o la parte dei beni che era addetta alla cura d'anime, e doveva rimanere in tali condizioni pel principio fondamentale che le parrocchie, come tutti gli enti addetti alla cura d'anime (1) dalle nostre leggi eversive sono state rispettate, conservate, esentate da ogni conseguenza delle leggi stesse, poste in condizioni che non riceva alcun detrimento la vera e propria esplicazione della cura d'anime ripetuta.

Il Fondo pel culto è venuto in possesso di beni affetti alla parrocchialità; e per questa parte codesti beni appartengono alla parrocchia, debbono essere conservati alla loro destinazione.

La legge 1866 all'articolo 28, e le posteriori leggi 1892 e 1899 riguardano una ipotesi ben diversa.

Le Parrocchie contemplate da codeste leggi esistono con beni proprii (*rendite beneficiarie*), ma le rendite sono scarse in modo da non assicurare un *minimum* di congrua all'investito. Il legislatore emana allora delle disposizioni alla stregua di quelle già adottate negli ex Stati italiani, per soccorrere codesti investiti, per fornire ad essi dei supplementi di assegni sotto forma di sussidi. Ed ordina al Fondo culto di provvedere al riguardo.

---

(1) Art. 2 n. 2 Decreto Commissariale 11 dicembre 1860 per l'Umbria; art. 2 n. 2 id. id. 3 gennaio 1861 per le Marche; art. 2 e 3 Decreto luogotenenziale 1861 n. 251 per le Provincie napoletane; art. 11 legge 7 luglio 1866; art. 1 numeri 1 e 4 legge 15 agosto 1867; art. 5 legge 11 agosto 1870 all. P.

Il Fondo pel culto corrisponde allora degli assegni *supplementari* di congrua, i quali sono regolati dalla legge sia per la loro entità, sia per i criteri di valutazione (determinazione ad es. delle spese di culto nella misura del 15 per cento sull'ammontare della congrua, per la legge 1899), perchè la legge concede il sussidio, e, come ad es. per le pensioni agli impiegati, stabilisce anche le modalità della concessione.

Ma nel caso della Parrocchia onere conventuale, della Parrocchia cioè che viveva coi mezzi ad essa somministrati dalle rendite del Monastero, essa Parrocchia deve continuare ad avere la sua analoga *dotazione* corrispondente al trattamento che godeva all'epoca dell'esistenza della Casa religiosa, senza di che la sua condizione sarebbe peggiorata, l'esercizio della cura parrocchiale verrebbe ad avere diminuiti i mezzi, i redditi di cui prima della soppressione del Convento disponeva.

E sarebbe un voler togliere alla Parrocchia la sua dotazione costringendola a percepire lire 1000 per la congrua del Parroco, e lire 150 per le spese di culto, che non potrebbero per fermo bastare alla sua officiatura. Senza dubbio quando esisteva la Corporazione, che forniva al Parroco gli aiuti o coadiutori, l'altro personale, tutte le spese, si erogava quanto era necessario e non già le sole lire 1150 in complesso.

Questo dicono, e **tutte concordemente**, le decisioni che indichiamo in seguito, pronunziate dopo la pubblicazione della legge 4 giugno 1899, ed affermanti **tutte** che le disposizioni di questa legge non possono riguardare le parrocchie ex-conventuali ed applicarsi alle medesime.

E lo stesso, come è ben chiaro, deve dirsi per le altre Parrocchie che prima delle nostre leggi eversive dell'Asse ecclesiastico vivevano colle rendite amministrate da Collegiate, Ricettizie, Comunie, esercitanti la cura d'anime.

Bastá all'uopo richiamare la stessa legge 4 giugno 1899 che all'articolo 7 si occupa della dotazione da costituire alla Chiesa parrocchiale già ricettizia.

E la giurisprudenza, **sempre concordemente**, non ha detto, come leggesi nella Relazione ministeriale in esame, che il Fondo pel culto fosse tenuto a dotare le Parrocchie ex-conventuali « non

già secondo i bisogni del culto parrocchiale, ma nella misura stabilita dalla rispettiva corporazione soppressa ».

La giurisprudenza ha detto appunto il contrario, e cioè (sentenza della Cassazione di Roma 17 maggio 1902) che la misura delle spese di culto nelle Parrocchie ex-conventuali deve essere fatta « in rispondenza all'entità, alle condizioni ed ai bisogni della Parrocchia, al contingente della popolazione, ecc. », il che è evidente.

Ed ha anche insistito la giurisprudenza nel concetto che le spese stesse debbano essere valutate nella misura dello stretto necessario.

Il che significa che la nostra autorità giudiziaria non solo ha data alle leggi un'applicazione esatta, ma giusta ed equa, equa nello interesse dello stesso Fondo pel culto.

E stranamente la relazione Ministeriale aggiunge un argomento che si ritorce contro di esso e dà atto della leggerezza e della confusione che si deplora nella nostra politica ecclesiastica.

Le Parrocchie ex conventuali sono rette è vero da religiosi. Ma perchè questo? Perchè essendosi il Fondo pel culto coi suoi soliti sistemi di arbitrio appropriate le rendite delle Parrocchie, ossia quella parte delle rendite già amministrate dai soppressi conventi ma destinate alla Parrocchia, senza ottemperare alle disposizioni ed alle intenzioni del legislatore, gli Ordini religiosi hanno mantenute le parrocchie coi loro mezzi.

Non si sarebbe altrimenti potuto provvedere a Chiese spesso importanti, spesso monumentali, ed a tutto il personale della Parrocchia. E si badi che prima della legge 1899 il Fondo pel culto non dava neppure le L. 135 per spese di culto di cui nella detta legge.

I Vescovi non potevano e non possono investire sacerdoti secolari data la inesistenza di rendite e mezzi in coteste Parrocchie; e gli Ordini religiosi ne sono stati e ne sono in possesso.

E ne rimarrebbero sempre più in possesso qualora, invece di reintegrare il diritto e la legge in vigore, si venisse con una nuova legge a togliere quanto loro spetta alle Parrocchie che non ancora lo hanno ottenuto,

Quanto poi alle congrue, ed in ispecie alle congrue liquidate

nell'Umbria nel 1860, la giurisprudenza ha dovuto riconoscere che, dato ciò che precede ai Parroci delle Parrocchie ex conventuali come ai parroci delle Collegiate curate (art. 16 dei Decreti PEPOLI e VALERIO, art. 1, n. 1, della legge 15 agosto 1867) la congrua debba caso per caso regolarsi secondo i bisogni e la importanza della Parrocchia; e che, liquidato già un assegno di congrua a carico della Cassa ecclesiastica, il Fondo pel culto debba mantenerlo. E su codesti principî non vi ha discussione possibile.

L'articolo 1° della legge 15 agosto 1867, stabilisce che, soppressa la Collegiata, la Ricettizia, la Comunia, ecc., con cura di anime, resta salva (ossia esente dalla soppressione) una quota curata di massa per *congrua parrocchiale*, e cioè che per congrua parrocchiale debba conservarsi quella quota, quella parte dei beni dell'ente soppreso che era *curata*, ossia destinata alla cura d'anime.

Ebbene, lo stesso Demanio, nella sua Circolare 26 giugno 1873, n. 95,701, bene riconosce e dichiara doversi provvedere « stralciando ed assegnando beni in natura in quantità sufficiente « ad assicurare a colui cui è delegato l'ufficio di parroco un *red-* « *dito uguale a quello* in media da lui percepito annualmente nel- « l'ultimo decennio a titolo di *congrua, supplemento di congrua* od « anche per competenze personali traenti origine esclusivamente « dall'ente morale collettivo ecc. » — E quanto agli assegni per coadiutori e spese di culto, la Circolare prosegue dicendo che « costituendo codesti assegni altrettanti oneri della massa, *conti-* « *nuano* a far carico della medesima, *e passano* **a carico del Fondo** « **per il culto.**

Tanto è intuitivo, ineccepibile il concetto che alla parrocchia rimasta scorporata, disgiunta dall'ente cui era già unita e che è stato soppresso, devesi conservare la posizione patrimoniale **uguale** a quella che prima le era assicurata!

La legge 7 luglio 1886 non contiene, è vero, un'espressa disposizione per le parrocchie ex conventuali; ma essa (1) va interpretata in armonia colle altre precedenti e posteriori leggi e decreti ever-

(1) È noto che la legge avrebbe dovuto contenere anche le disposizioni che furono poi comprese nella legge 15 agosto 1867; ma ne fu troncata la discussione per le vicende politiche di quel tempo.

sivi dell'Asse ecclesiastico, cioe: l'art. 16 dei Decreti commissariali PEPOLI e VALERIO 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861; l'art. 1°, n. 1, della legge 15 agosto 1867; le leggi 11 agosto 1870, all. *P.*, e 19 giugno 1873, ecc.

Pubblicata la legge suddetta del 1866 ed il relativo regolamento furono diramate dai ministri SCIALOIA e BORGATTI delle Istruzioni, che all'articolo 49 parlavano senza questione dell'obbligo del Fondo pel culto di provvedere all'ufficiatura delle chiese di parrocchie conventuali; e varie Circolari dello stesso Fondo pel culto (20 agosto 1866, n. 12,552; 24 marzo 1867, n. 22; 4 agosto 1867, n. 25, ecc.) (1) si occuparono senz'altro di provvedere. — È noto che il bilancio del Fondo pel culto all'art. 27 (spese patrimoniali fisse ed obbligatorie) ha iscritte le somme occorrenti « per adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese »; ed il Fondo pel culto provvede all'ufficiatura secondo i casi e secondo i bisogni. E come potrebbe esimersi da tale obbligo (che sempre si basa sul principio che esso è in possesso dei beni degli enti già obbligati), quando si tratta di chiese *parrocchiali* unite già a soppressi conventi?

E nell'Umbria e nelle Marche abbiamo l'articolo 16 dei rispettivi Decreti 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 (PEPOLI e VALERIO), che, mentre nel comma 3° si occupa della congrua di cui dovevano esser provvisti gli investiti di Parrocchie unite a « *Comunità, Stabilimenti e Capitoli delle Chiese collegiate* » cui era annessa cura d'anime, nel comma 1° dispone testualmente così: « Quando per decessi, concentramenti od altra causa le Chiese degli stabilimenti e delle Collegiate ed altre annesse ai beneficj ed alle istituzioni dianzi contemplate non possono più essere ufficiate dai religiosi, canonici ed altri provvisti, cui ne incombe attualmente il dovere, e non possono più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni **sarà provveduto** dalla Cassa all'adempimento delle fondazioni stesse, nonchè all'officiatura delle Chiese suddette, quando il Governo lo riconosca conveniente nello interesse del culto ».

Trattandosi di chiese parrocchiali è evidente che è rimasto in-

(1) Ved. « Raccolta delle disposizioni legislative ed amministrative in materia ecclesiastica del Regno d'Italia, pubblicata per cura del Ministero di grazia e giustizia e culti », vol. II, pag. 203, 241, 332, 334, ecc.

discutibile l'obbligo della Cassa ecclesiatica, cui è poi successo il Fondo pel culto, il quale (art. 28 n. 1 legge 7 luglio 1886) è obbligato a soddisfare **in 1° luogo** all'onere incombente alla Cassa ecclesiastica medesima di provvedere all'officiatura e spese di culto in questione.

Ed è pacifico in dottrina e giurisprudenza che l'articolo 16 dei Decreti indicati è rimasto in vigore per effetto dell'articolo 38 della stessa legge 7 luglio 1886.

Non ci resta che richiamare le sentenze pronunziate dopo la legge 1899.

Scopo vero del disegno di legge in esame è di fare dal legislatore abrogare le disposizioni esaminate, disapplicare tutti i principj fondamentali informanti la nostra legislazione sulla materia in esame, e... sopratutto di impedire la interpretazione ed applicazione delle nostre leggi fatte dall'autorità giudiziaria nel senso pienamente opposto a quello indicato dal progetto di legge, colle sentenze anzidette, e che sono le seguenti:

Appello Bologna, 29 maggio 1900 e **Cassazione di Roma** 20 dicembre 1900, causa Borghini;

Tribunale di Perugia 10 marzo 1899, *Corte d'Appello di Perugia* 17 marzo 1900, **Cassazione di Roma**, 17 luglio 1901, causa Andreoli;

Tribunale di Viterbo 27 aprile 1899, **Cassazione di Roma** 17 maggio 1902, *Corte d'Appello di Bologna* 28 novembre 1902, causa Molinari;

Tribunale di Perugia 31 dicembre 1902, *Corte d'Appello di Perugia* 23 maggio 1903, causa Massabò;

Tribunale di Perugia 28 aprile 1903, *Corte d'Appello di Perugia* 30 dicembre 1903, causa Ausenda;

Tribunale di Perugia 28 agosto 1902, *Corte d'Appello di Perugia* 20 luglio 1903, **Cassazione di Roma** 5 marzo 1904, causa Andreoli;

Tribunale di Spoleto 27 luglio 1903, causa Gobbini;

Tribunale di Orvieto 28 agosto 1903, causa Cangiulli;

Tribunale di Ancona 28 ottobre 1903, causa Piani;

Tribunale di Civitavecchia 25 novembre 1903, causa Catulli;

Tribunale di Perugia 4 dicembre 1903, causa Sarri;

Tribunale di Perugia 31 dicembre 1903, causa Filipponi;
Corte d'Appello di Napoli 7 aprile 1902, causa Biondi.

Codesti giudicati sono concordi pienamente fra loro. E non poteva essere altrimenti. Trattasi di principii, trattasi di teoriche da tutti pacificamente ammesse in dottrina e giurisprudenza, e pienamente in armonia coi principii fondamentali del nostro diritto pubblico ecclesiastico.

Siamo dunque dinanzi ad un vero e proprio *ius receptum.*

E si vorrebbe provocare una interpretazione autentica del legislatore quando non si presenta menomamente il caso della sua ragion di essere, poichè qui il legislatore non ha da risolvere alcun dubbio di legge, postochè le leggi sono chiare, ed i Tribunali le hanno bene e concordemente interpretate, facendone un'applicazione, ripetesi, che corrisponde precisamente alla lettera ed allo spirito delle medesime, e ai fini che il legislatore vuole raggiungere.

E veggasi aberrazione d'idee!

Nel 2° comma dell'articolo del progetto ministeriale è detto che « sarà in facoltà dell'Amministrazione del Fondo pel culto « di concedere alle dette parrocchie un sussidio in casi eccezio- « nali e da *essa* valutabili ».

Ma siamo in tema di diritti, e di diritti patrimoniali. E non è concepibile nè ammessibile che il Fondo pel culto conceda sussidi, e sotto la sua valutazione!

E, se si ammette che vi possano essere dei casi nei quali si possano concedere i sussidi, ciò vuol dire che si riconosce che la condizione delle parrocchie in parola è affatto speciale.

Ora, ripetesi, le parrocchie suddette sono in numero limitatissimo; e del loro numero si sarebbe potuto agevolmente accertare il Ministero di grazia e giustizia, rivolgendosi, ad esempio, agli Economati dei benefizi vacanti, invece di limitarsi a presentare senz'altro il progetto elaborato dal Fondo pel culto.

Tenuto conto di quelle per le quali si hanno già delle sentenze passate in giudicato, il loro numero diventa ancora più esiguo. E quale ragione anche pratica vi sarebbe di spogliare questi pochi enti di ciò che loro spetta come dotazione, per assegnare loro dei sussidi?

Non si vuol comprendere che il Fondo pel culto è un ge-

store o mandatario *ex lege*, che la sua missione è quella di liquidare e distribuire agli aventi diritto quanto loro spetta, e sparire!

Eppoi, come abbiamo già osservato, l'autorità giudiziaria si è ispirata a grande equità di fronte alle parti contendenti.

Si prendano in esame le sentenze su richiamate, e si vedrà che sono state determinate, per le spese di culto, somme quasi sempre esigue, di lire 450, e anche di lire 375 annue (Tribunale di Perugia 31 dicembre 1903), somme dalle quali dovrebbe essere poi detratta quella di lire 135 o 150, rappresentante il 15 per cento sull'ammontare della congrua (di lire 900, indi di lire 1000) che si vorrebbe concedere in base alla legge 1899.

E se in qualche sentenza vedonsi determinati assegni maggiori, deve notarsi che si tratta di assegni complessivi, pel Parroco, coadiutori, altro personale, spese di culto, ecc., di Parrocchie di speciale importanza, e mantenute già da Corporazioni monastiche che possedevano un patrimonio ingente.

All'autorità giudiziaria, ripetiamolo ancora, spetta interpretare ed applicare le leggi.

Ora, la legge interpretativa non può comprendersi che in casi ben gravi, in casi eccezionali, e mai, come nella specie, quando la legge che si vuole interpretare autenticamente, o non è applicabile, ovvero è stata interpretata ed applicata bene, come abbiamo veduto, con giudicati numerosissimi, concordi.

Ricordiamo che dalla legge piemontese 1855 fin'oggi in tutta la materia delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico abbiamo avuto un solo caso di legge interpretativa: quella dell'11 agosto 1870, all. *P*, che era assolutamente richiesta, e che non ebbe assolutamente scopi odiosi e fiscali.

Oggi l'autorità giudiziaria è stata costretta a riconoscere diritti di parrocchie e di parroci sanciti dalle vigenti leggi; e proprio in una materia così delicata, in rapporto ad enti e persone che hanno sempre formato oggetto dello interessamento, delle cure, della benevolenza del legislatore, si pretende dar luogo ad una nuova legge avente mire e scopi restrittivi di diritti, odiosi, e contrari alla giustizia ed alla equità.

ARTICOLO 4 del disegno di legge ministeriale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e di tutte le leggi e decreti legislativi precedenti, la detta Amministrazione non è tenuta all'adempimento specifico di alcun onere religioso e peso di culto di qualsiasi specie che derivi da enti e fondazioni soppresse.

Nessuno riuscirà certamente a comprendere come nel progetto di legge in esame *il pretesto* dell'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, potesse condurre anche alla trattazione di questa così grave ed importante questione dell'essere o meno il Fondo pel culto tenuto all'adempimento specifico degli oneri religiosi e dei pesi di culto.

Non si è mai finora, dal legislatore, sentito il bisogno di provvedere con una nuova legge, dopo circa 40 anni da che esiste il Fondo per il culto; nè si potrebbe supporre che la Camera dei deputati ed il Senato, occupandosi di congrue di parroci, risolvano così *per incidens* codesta questione.

L'esame che abbiamo fatto degli articoli 2 e 3 del progetto di legge ha dimostrato quanto sia contrario al vero ciò che leggesi nella relazione ministeriale, che cioè contro il Fondo per il culto si avanzino pretese esagerate e si promuovano contestazioni giudiziali « non aventi alcuna base effettiva nelle leggi in vigore ».

Abbiamo veduto che le questioni, cui si riferiscono gli articoli 2 e 3, si riferiscono a diritti sacrosanti ed evidenti, e che le contestazioni giudiziali sono state **costantemente** definite contro il Fondo pel culto. L'autorità giudiziaria dunque ha riconosciuto che le leggi erano state violate e falsamente applicate *dal Fondo pel culto* o addirittura tenute in non cale da esso, come se non esistessero.

È tempo ormai di comprendere che le leggi debbono essere lealmente e completamente applicate; che le operazioni di liquidazione affidate al Fondo pel culto debbono essere affrettate e compiute; che non si deve ulteriormente manomettere la legge per il solo scopo di perpetuare l'esistenza di codesta Amministrazione.

Un esame anche superficiale dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 può dimostrare come non sia possibile ammettere

senz'altro quanto vorrebbe sanzionare l'articolo 4 del progetto di legge.

Il Fondo per il culto verrebbe liberato dall'adempimento di qualunque onere religioso, di ogni peso di culto di qualsiasi specie derivante da enti e fondazioni soppresse, malgrado quanto emana dalla lettera stessa del detto articolo, dagli atti parlamentari, dalla dottrina e giurisprudenza

Ci siamo in questa RIVISTA occupati di proposito ed a lungo dell'argomento.

E ci sembra che, pur deplorando alcune recenti oscillazioni della giurisprudenza, esso vada risoluto in senso opposto a quello che è nei desideri del Fondo pel culto.

Non è possibile ammettere (prescindendo anche dall'osservare che il Fondo pel culto non ha mai avuti nè ha quegli scopi di istruzione e di beneficenza che la Relazione Ministeriale vuole attribuirgli, e che la sua creazione, la sua ragione di essere e le sue funzioni sono regolate dagli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge 7 luglio 1866) che sia così leggermente escluso ogni diritto dei terzi: i diritti dei terzi debbono essere assolutamente rispettati e le nostre leggi non hanno inteso colpire se non alcuni determinati enti, ma non i fini e gli scopi religiosi e la esplicazione del culto.

Ripetiamo che non è così *per incidens*, occupandosi di un aumento di congrua parrocchiale, che il legislatore vorrà risolvere una questione sulla quale, come su tutto ciò che si riferisce alla interpretazione delle leggi, bisogna lasciare che si pronunzi il magistrato con piena libertà ed indipendenza.

La Commissione della Camera dei deputati presentò la sua relazione, favorevole al disegno di legge, nella tornata del 27 maggio (1).

Il primo giugno, nella seduta antimeridiana, quando niuno se l'aspettava (2), s'iniziò la discussione del progetto; discussione

(1) La riproduciamo in questa dispensa: veggasi *Atti legislativi e parlamentari.*

(2) Ben lo rilevava l'on. CHIMIRRI. « Onorevoli colleghi. È doloroso che la discussione di questo disegno di legge venga di sorpresa, interrompendo la discus-

che proseguì e terminò nella mattina del 3 giugno (1). Il progetto fu approvato e votato, salvo un emendamento all'art. 2 (2), come venne proposto dal Ministero.

Portato al Senato, incominciarono le opposizioni, che si fecero mano mano più vive ed accentuate. Alla Camera dei deputati gli on. CHIMIRRI e DE CESARE avevano già fatta sentire l'autorevole loro voce, facendo proprie le nostre Osservazioni; ed i giornali di ogni partito si dimostrarono contrari alle disposizioni del progetto. Giunsero al Senato numerosissime le proteste e le petizioni del clero: si calcolarono a parecchie migliaia.

Intanto noi eravamo tornati sull'argomento, scrivendo:

IL PROGETTO SULLE CONGRUE AL SENATO.

1. Osservazioni generali. — 2-6. Osservazioni sui singoli articoli.

1. Il Senato è chiamato a risolvere questo problema: se si debba portare un *profondo sconvolgimento* nella nostra legislazione ecclesiastica in materia di Parrocchie: se si debbano approvare disposizioni che si risolverebbero in un **nuovo incameramento** di beni ecclesiastici, e di beni destinati alla vita ed al funzionamento delle Parrocchie stesse, di queste istituzioni fondamentali del culto cattolico, che il legislatore non solo ha rispettate, ma **predilette** in tutti i suoi provvedimenti.

« Dalle leggi (disse con alta sapienza la Corte di Cass. di Roma nella memoranda sentenza 20 dicembre 1900, causa Borghini) (3) soppressive di alcuni enti ecclesiastici si desume chiara e netta la volontà del legislatore di conservare gli organi indispensabili al culto cattolico così come nel corso dei secoli vennero dalla Chiesa regolati per soddisfare ai bisogni spirituali dei credenti; epperò furono, tra gli organi indispensabili, conservate ed anzi **predilette** le Parrocchie... ».

---

sione già iniziata intorno alla condanna condizionale. Parecchi nostri colleghi, che vi avrebbero preso parte, ignorano siffatto spostamento, ed io stesso ne fui avvertito per telefono... »

(1) La riproduciamo in questa dispensa: veggasi *Atti legislativi e parlamentari*.

(2) Il capoverso dell'art. 2 diceva: « *Potrà essere* concesso per detto periodo di tempo un annuo compenso ecc. ». Venne, su proposta del Ministero e della Commissione concordi, approvata la modificazione: *Sarà concesso* ecc.

(3) Pres. PAGANO; est. PENSERINI; P. M. QUARTA (concl. conf.).

Ciò premesso, è chiaro che basta porre il problema per avere la sua precisa soluzione: non è possibile ammettere od approvare disposizioni che non rispettino o non favoriscano le Parrocchie, questi enti *prediletti*, ma che vadino a **detrimento**, ed a **grave detrimento**, di esse. Bisognerebbe rinnegare tutto il passato: bisognerebbe scuotere dalle basi il principio su cui poggia tutta la nostra legislazione e tutta la nostra politica ecclesiastica: quello di mantenere intatta la condizione delle Parrocchie e di migliorare le sorti dei parroci e del basso clero (1). A questo principio il legislatore si è tenuto strettamente legato anche nei tempi più difficili; perchè dovrebbe ora ripudiarlo e battere una via del tutto opposta?

In un progetto di aumento delle congrue parrocchiali non possono inserirsi, *per la contraddizione che nol consente*, disposizioni che vadino in pregiudizio delle Parrocchie e dei parroci. Una legge **di favore** non può convertirsi **in danno** degli enti e delle persone che si intendono beneficare. Questo è stato il criterio direttivo della giurisprudenza nella interpretazione ed applicazione della legge 4 giugno 1899 (2).

Nel progetto, che è ora dinanzi al Senato, vi sono disposizioni tali che riuscirebbero di grave perturbamento alle condizioni delle parrocchie e dei parroci che si vogliono beneficare; disposizioni che bisogna eliminare o correggere, se si vuole che la nuova legge non sia una legge di *oppressione*, di *spoglio* di quelle istituzioni che furono sempre oggetto di speciale considerazione.

Come è stato osservato, per elevare le congrue da L. 900

---

(1) Questo principio dominò il legislatore fin dalla prima legge del 29 maggio 1855. Nel presentare il progetto di " Soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ed altri provvedimenti intesi *a migliorare la condizione dei parrochi più bisognosi* ", i Ministri proponenti, Camillo di Cavour ed Urbano Rattazzi, osservavano che " la disparità di condizione, procedente dal troppo ineguale compartimento dei beni, non si potrebbe altrimenti rimediare, salvochè *diradando sensibilmente il numero degli stabilimenti ecclesiastici che non sono propriamente necessari*, ottemperando al *modo di essere dei rimanenti*, e regolando la distribuzione delle rendite in guisa che una porzione almeno dell'attuale superfluo degli uni valga a sopperire al necessario degli altri.... ". Si volle la soppressione delle comunità religiose e di altri enti ecclesiastici per *vantaggiare*, *migliorare* specialmente la condizione delle parrocchie e dei parroci.

(2) La giurisprudenza affermò appunto la massima che " la legge del 4 giugno 1899 è una legge **di favore** che intende sovvenire i parroci *aumentandone la congrua*, e non può quindi essere applicata **in danno** delle parrocchie e dei parroci stessi ".

a L. 1000, non occorreva alcuna nuova prescrizione legislativa. Bastava la legge del 4 giugno 1899, la quale all'art. 3 dice: " Quando sarà possibile portare la congrua al massimo di lire 1000, l'aumento si farà *aggiungendo lire 100* all'assegno liquidato come sopra ".

Ma poichè si è voluto dar vita ad un disegno di legge, occorre che questo sia esaminato colla dovuta ponderazione, per impedire le più gravi ed ingiustificate conseguenze.

Si sa che una legge, la quale ha per mira il miglioramento della condizione economica dei parroci, ha anche uno scopo altamente *politico*, volendosi con ciò renderli più ligi ed affezionati alla patria (1): essa deve essere quindi, realmente, una legge **di favore**, e non tale che racchiuda disposizioni odiose e ad essi di grande nocumento.

Il presente progetto non ebbe un serio studio ed una seria discussione dinanzi alla Camera dei deputati; è da augurarsi che il Senato vi porti esso quell'esame che non vi fu nell'altro ramo del Parlamento. Tuttavia è da rilevare che anche qui, nella strozzata discussione generale, i due soli oratori che parlarono (fra i più autorevoli, però, e competenti della Camera sulla materia) non mancarono di far noti i difetti del progetto. Si ha infatti dal resoconto sommario (seduta antimeridiana 1° giugno) che l'on. Chimirri fece le seguenti osservazioni:

Loda le intenzioni dei proponenti la legge, ma alcune disposizioni di esse sono contrarie a quelle stesse intenzioni. Intende perciò presentare alcuni emendamenti.

Nota che l'art. 1 aumenta sì la congrua, ma toglie quella consistenza della liquidazione e la tranquillità della posizione dei parroci, scopi che si è proposto la legge del 1899, *frustrati poi dal regolamento del 25 agosto dello stesso anno*, che ora si mantiene in vigore.

Proporrà quindi un emendamento per sopprimere all'articolo primo *il richiamo del regolamento.*

---

(1) Di questo scopo altamente politico si è sempre tenuto il debito conto. " Del resto, io posso assicurare l'Ufficio centrale e l'on. sen. Lampertico, che se altre istruzioni si dovessero dare in questa materia, esse sarebbero ispirate a quel concetto che è diventato comune e costante presso tutti i più eminenti pensatori e i più autorevoli uomini di Stato, i quali ritengono che si debbono curare con grande sollecitudine gli interessi materiali e morali del basso clero ecc. ". (Discorso del Ministro Guardasigilli nella tornata 20 giugno 1892). — " Gli oratori che hanno preso la parola su questo capitolo del bilancio hanno esposto due ordini di considerazioni. Il primo, *d'indole politica*, riguarda la condotta in genere che si deve tenere verso il clero affinchè egli possa essere, quale è e deve essere, affezionato alla patria ". (Discorso del Relatore del bilancio, seduta del Senato 20 dicembre 1892); ecc. ecc.

Osserva poi che l'art. 2 non solo non eseguisce le legge del 1899, ma la contraddice apertamente, stabilendo che le spese di culto non sono deducibili dalla liquidazione della congrua.

Non approva la equiparazione delle parrocchie conventuali alle secolari introdotta dall'art. 3.

Nè puo approvare l'art. 4, col quale si proclama che l'Amministrazione del Fondo pel culto non è tenuta all'adempimento dei pesi religiosi che colpivano gli enti soppressi, perchè contrario alla legge del 1866 *ed estraneo assolutamente ad una legge sulle congrue.*

Identiche osservazioni faceva l'on. De Cesare, in risposta al Guardasigilli:

Rileva come il Ministro non abbia risposto alle acute osservazioni dell'on. Chimirri.....

Non può convenire con le affermazioni che questa legge sia vivamente desiderata dai parroci, essendo invece a sua cognizione che essa *ha destato vivo malcontento fra gli interessati.*

Le conseguenze di questa legge saranno infatti tali che il Fondo pel culto verrà a dare ai parroci meno di quello che avrebbe loro dato in base alla legge del 1899.

Ricorda che i più eminenti statisti, a cominciare dal conte Di Cavour, affermarono la *necessità politica* di guarentire l'indipendenza economica dei parroci. Epperò il beneficio parrocchiale rimase esente da conversione.

Accenna poi alla condizione *che vien fatta alle parrocchie annesse a Case religiose soppresse:* combatte la disposizione, che in proposito viene proposta con questo disegno di legge. Ed anche per queste considerazioni esorta la Camera ad approvare gli emendamenti da lui sottoscritti.

Conclude affermando che con questa legge si distrugge quel poco di buono che si è fatto nel 1899.

Come disse l'on. De Cesare, il presente progetto, almeno nel modo come è concepito, ha destato il più vivo malcontento: se ne è fatta eco la stampa di ogni colore politico (1).

Ora spetta al Senato il dire la sua parola decisiva.

*

2. Il presente progetto non regge alla critica più superficiale: esso ha bisogno di sostanziali modificazioni per impedire il danno

(1) Si vedano i giudizi, tutti sfavorevoli al progetto, del *Popolo Romano* 3 giugno 1904, n. 153; *Giornale d'Italia* (articolo del prof. C. Calisse) 2 giugno 1904, n. 154; *La Voce della Verità* 2-3 giugno 1904, n. 125, 11 giugno 1904, n. 132; *L'Osservatore Romano* 3 giugno 1904; *L'Italia Reale, Corriere Nazionale* 4 giugno, n. 152; *Il Momento* 4 giugno 1904, n. 155, 9 giugno 1904, n. 160; il *Consulente ecclesiastico*, V. n. 10, p. 147; *Il diritto cattolico*, n. 132, 144, 147. Si vegga anche l'ottimo lavoro dell'avv. Michelangelo La Monica, *Contro il disegno di legge del 5 maggio 1904 per l'aumento della congrua parrocchiale* (Roma, Tip. Sallustiana, 1904).

gravissimo delle parrocchie, e lo sconvolgimento e l'*abrogazione* di quasi tutta la legislazione che le riguarda.

Per meglio dimostrare ciò faremo brevi considerazioni ad ogni singolo articolo.

Art. 1.

Questo articolo dice: " La congrua ai parroci del Regno " sarà portata, con effetto dal 1° luglio 1904, alla somma di lire " mille, dedotti gli oneri e pesi patrimoniali, ferme restando le " norme stabilite dalla legge 4 giugno 1899, n. 191, *e dal relativo* " *regolamento* approvato col regio decreto 25 agosto 1899, n. 350 ".

La soppressione del richiamo al regolamento s'impone. Per essa ha combattuto strenuamente alla Camera l'on. Chimirri.

Pel principio della divisione dei poteri, cardine del sistema costituzionale, il potere legislativo si svolge in una sfera tutta sua propria, e non può invadere il campo del potere esecutivo. Un regolamento non è una legge: esso non contiene che le norme per la esecuzione di questa (art. 6 dello Statuto). Non può acquistare i caratteri della legge, e valere come legge, appunto perchè le sue prescrizioni sono d'indole totalmente diversa: sono, cioè, prescrizioni di dettaglio e *per la esecuzione*. È grave errore, quindi, il richiamare in una legge le disposizioni di un regolamento per dare a queste forza legislativa: essendo disposizioni di regolamento, di esecuzione, non possono, ripetesi, assumere carattere di legge. Ciò quando il regolamento si mantiene nei limiti suoi; ma quando esorbita, ed esce fuori con dichiarazioni che per la loro sostanza sono d'indole legislativa e in aperto contrasto con quanto il legislatore ha voluto e disposto, è addirittura assurdo che questi possa richiamare e far proprie quelle dichiarazioni venute in opposizione alla sua volontà.

Questo si è appunto verificato nel regolamento del 25 agosto 1899, n. 350. Molte delle sue disposizioni sono di sostanza, e non *per la esecuzione:* contraddicono alla legge 4 giugno 1899, a cui si riferisce; limitano o tolgono diritti che questa legge ha riconosciuto ai parroci.

Accenniamo ad alcune di queste disposizioni.

Per la legge 4 giugno 1899 l'assegno supplementare di congrua è liquidato *al netto* di ogni imposta e tassa, oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle *rendite beneficiarie.*

L'assegno deve dunque essere liquidato *al netto,* cioè tenuto conto

delle vere attività e passività della parrocchia. Ora per l'art. 2 del regolamento si tiene, per l'accertamento delle attività, a base l'ultima denunzia e liquidazione per la tassa di manomorta, e non è ammesso il parroco a dimostrare l'errore, l'esagerazione del reddito stabilito in quella liquidazione.

All'art. 5 del regolamento si stabilisce una **presunzione di simulazione** dei contratti di locazione, e non si ammettono, appunto perchè si ritengono **simulati**, i contratti che hanno un prezzo inferiore a quello presunto a termini della legge e regolamento sulla manomorta, contraddicendo anche a questa legge e regolamento (1).

E con ciò i parroci hanno un **doppio** danno: 1° quello di aver computato il reddito degli affitti in misura *superiore* **al vero**; 2° quello di non avere detratta, come passività, la imposta fondiaria, in aperta opposizione all'art. 2 della legge, il quale prescrive che l'assegno " sarà liquidato *al netto da ogni imposta* o tassa, ecc. ".

All'art. 8 dello stesso regolamento si dispone che " saranno computati nelle attività gli assegni di carattere obbligatorio e continuativo che il parroco percepisce a carico dei Comuni e delle Provincie, di qualunque altra Amministrazione od ente "; e ciò contrariamente alla legge, la quale ha solo riguardo alle *rendite beneficiarie.*

All'art. 11 sono considerati legittimi soltanto gli oneri costituiti sulle rendite beneficiarie per fondazione o per decreti e provvisioni dell'autorità ecclesiastica muniti di *exequatur* e *placet.*

All'art. 12 l'assegno od onorario al vice-parroco od al coadiutore è dato sotto condizioni inammessibili, e di cui non vi è traccia alcuna nella legge. Fra quelle condizioni vi è quella del decreto dell'autorità ecclesiastica di data certa, *anteriore alla legge 7 luglio 1866;* mentre l'autorità ecclesiastica non provvede con *decreto od altro provvedimento,* essendo rimessa al parroco la nomina del coadiutore, quando ne sorge la necessità (2), e questa

---

(1) La legge 13 settembre 1874, n. 2078, sulla manomorta, stabilisce che il reddito degli immobili sarà determinato " dal prezzo annuo del **fitto reale** quando sono locati "; *e soltanto quando non sono locati* **si presume** questo reddito in misura " non minore del multiplo in ragione di otto volte l'imposta principale fondiaria o sui fabbricati " (art. 19 del regolamento 15 settembre 1874, n. 2129).

(2) Il Concilio Tridentino (sess. XXI, cap. 4, *de refor.)* dispone: " Episcopi, etiam tanquam Apostolicae Sedis delegati, in omnibus ecclesiis parochialibus vel baptismalibus, in quibus populus ita numerosus sit, ut unus rector non possit sufficere ecclesiasticis sacramentis ministrandis, et cultui di-

necessità ha potuto bene aver luogo posteriormente alla detta legge del 1866.

L'ammontare dell'assegno od onorario è proporzionato ai redditi goduti dal parroco, non compreso il supplemento di congrua (art. 12, n. 4); dimodochè se sono meschini i redditi del parroco, irrisorio è l'assegno al coadiutore; talvolta si sono date **lire 15 o 20 all'anno!** L'opera del vice-parroco o coadiutore è quella che è, e deve, secondo la legge e la ragione, computarsi per quello che vale.

All'art. 13 si dichiara che la pensione o l'assegno vitalizio su una parte dei frutti della prebenda a favore del parroco cessato non costituisce un onere deducibile agli effetti del supplemento di congrua.

Non è, del pari, onere deducibile " il premio di assicurazione contro gli incendi o la grandine „ (art. 18).

All'art. 28 si parla di parrocchie aventi meno di 200 abitanti, i titolari delle quali possono essere **esclusi** in tutto od in parte dal supplemento di congrua; mentre le leggi del 1892 e 1899 concedono a tutti i parroci del Regno, senza distinzione, il supplemento di congrua.

All'art. 35 si **escludono** egualmente dall'assegno di congrua " i titolari delle parrocchie erette posteriormente alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, n. 3036 „.

All'art. 36 è dato un **solo** supplemento " quando una chiesa parrocchiale sia retta, congiuntamente o alternativamente, da due o più titolari „; mentre il detto supplemento è *personale*, e si dà non alla *chiesa*, ma ai *parroci* per la missione che compiono.

All'art. 39 è tolto il diritto agli arretrati anteriori alla legge del 1899, mentre il legislatore volle espressamente farli salvi, togliendo uno speciale articolo che erasi introdotto nel progetto ministeriale.

---

vino peragendo, cogant rectores, vel alios *ad quos pertinet*, *sibi tot sacerdotes ad hoc munus adjungere*, quot sufficiant ad sacramenta exhibenda et cultum divinum celebrandum „. I Vescovi, secondo il Tridentino, debbono costringere i rettori, *ad quos pertinet*, a nominarsi i sacerdoti necessari per amministrare i sacramenti e celebrare il culto divino. E' chiaro quindi che l'*obbligo* di nominare esiste nei rettori medesimi; e, data l'inadempienza, ma solo allora, interviene a costringerli l'autorità dell'Ordinario diocesano. Veggansi pure le Costituzioni " *Apostolici muneris* „ e " *In Supremo* „ di Innocenzo III e Benedetto XIII.

Cons. Bouix, *Tractatus de parocho*, pars IV, cap. II, *Ad parochum pertinet adjutores vicarios suos sibi eligere et nominare.*

Come è possibile mantenere nell'art. 1 il richiamo al regolamento 23 agosto 1899, n. 350, che contiene di simili disposizioni? Disposizioni arbitrarie, incostituzionali, in pieno urto cogli intendimenti del legislatore, i quali, come rilevò l'on. Chimirri, *rimasero frustrati dal regolamento stesso.*

S'impone quindi, come dicemmo, la soppressione di quel richiamo.

Art. 2.

3. L'art. 2 è così concepito: " Agli effetti della liquidazione " del supplemento di congrua dovuto in base a leggi anteriori, le " spese per l'esercizio del culto e ufficiatura delle chiese non sono " deducibili nemmeno per il periodo anteriore al 1° luglio 1899. — " Sarà concesso per detto periodo di tempo un annuo compenso " nei casi e nella misura previsti dall'art. 2 della legge 4 giugno " 1899, n. 191, salvi gli effetti delle leggi civili in rapporto alle " eventuali prescrizioni ".

Colla legge del 1899 si volle, in linea *provvisoria* e di *transazione*, stabilire un aumento del 15 per cento sull'intiero ammontare della congrua " semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco " (1). E ciò contrariamente alla legge del 30 giugno 1892, la quale, dichiarando che il supplemento di congrua doveva liquidarsi *dedotti i pesi patrimoniali*, intendeva comprendere fra i *pesi patrimoniali*, nel caso di cui sopra, anche le *spese di culto*. Così aveva rite-

---

(1) Si leggano le importanti e saggie osservazioni dell'Ufficio centrale del Senato (rel. Serena) su questo aumento del 15 per cento e sulla questione della deducibilità delle spese di culto.

« Tre vie (osservava l'Ufficio centrale) si possono seguire per risolvere siffatta importante questione:

« 1° Accertare, parrocchia per parrocchia, con criteri uniformi, l'ammontare delle spese effettive di culto, e assegnare ai rispettivi parroci una corrispondente annua rendita;

« 2° Distinguere le parrocchie in classi, fissando un *minimum* per le spese di culto, e aumentandolo in proporzione della popolazione delle diverse parrocchie;

« 3° Stabilire una somma uguale per tutte le parrocchie le quali, in mancanza di fabbricerie o di altre simili istituzioni, debbono con le loro rendite provvedere alle spese di culto.

« Senza dubbio, seguendo la prima via, *si giungerebbe a risolvere completamente, e secondo giustizia e verità*, la questione delle *spese di culto.*

nuto la Corte di Cassazione di Roma nella celebre sentenza 19 dicembre 1898, causa Franzone.

Le spese di culto dovevano quindi essere valutate *nella sua integrità*, e non limitatamente alla misura del 15 per cento.

Appena pubblicata la legge del 1899 sorse questione se tale misura del 15 per cento dovesse applicarsi anche per l'epoca anteriore alla legge stessa. Era una questione, come si vede, di *retroattività* od *irretroattività* della legge del 1899. Ed il Supremo Collegio con sapiente giudicato del 3 aprile 1902, stessa causa Franzone (1), ritenne, in conformità dei più sani principî di diritto, la *irretroattività* di tale legge, e sancì perciò la seguente massima:

" Quando, nella determinazione dei supplementi di congrua relativi al periodo anteriore al 1° luglio 1899, occorre tener conto, nella mancanza di fabbriceria o di altra simile istituzione, delle spese necessarie al culto ed al servizio della chiesa, che stanno a carico del parroco, **non può adottarsi** il criterio dell'aumento del 15 per cento, *di cui all'art. 2 della legge 4 giugno 1899*, ma devesi invece stabilire quali siano **nella loro integrità tali spese** *ed intieramente dedurle dall'attivo del beneficio* ".

Massima che la Corte Suprema confermava colla decisione 17 maggio 1902, causa Molinari (2).

Ma anche qui il Fondo pel culto, che si considera una Amministrazione fuori legge, pone sotto i piedi le decisioni del magistrato, come fa sempre quando non sono a lui favorevoli; ed ha dato luogo al presente articolo con cui si dà *forza retroattiva* alla legge del 1899.

Questo articolo, che va contro il principio fondamentale di diritto della *irretroattività* delle leggi, dovrebbe per ciò solo essere soppresso.

Si diceva che l'assegno del 15 per cento costituiva " *un primo passo verso il definitivo accertamento di tutte le spese di culto* ".

Il Relatore ripeteva tutto ciò nella seduta del 31 maggio 1899, e conchiudeva: " Quando questo accertamento sarà fatto, si potrà facilmente con *un altro provvedimento legislativo assegnare ai parroci la somma corrispondente* **alle spese effettive di culto...** Questa non è una legge perfetta; ma, mi sia lecito definirla, **una transazione** ".

Veggasi anche il notevole discorso del sen. Fusco nella stessa seduta.

(1) Pres. Pagano, P. P.; Est. Pugliese; P. M. Orlandi (concl. conf.).

(2) In questa decisione venne stabilito: " L'art. 2 della legge 4 giugno 1899 non è applicabile, *segnatamente con effetto retroattivo*, alle parrocchie ex-conventuali, contemplando esso limitatamente quelle fra le parrocchie secolari per le quali non sianvi corpi o enti morali o privati obbligati a sopportare le spese di culto ".

Ma poichè, pur troppo, i parroci hanno ormai perduto per effetto della prescrizione il loro diritto all'annuo assegno per spese di culto pel periodo anteriore al 1899, si potrebbe, in linea di accomodamento, accettare questa disposizione da cui non potrà più venire un danno rilevante ai parroci.

Il Senato dovrebbe così concentrare la sua attenzione sugli art. 3 e 4, che costituiscono lo scopo vero che col presente progetto si vorrebbe raggiungere.

Art. 3.

4. Ecco il testo dell'art. 3:

" Le disposizioni della legge 7 luglio 1866, n. 3036, 30 giugno 1892, n. 317, e 4 giugno 1899, n. 191, sono applicabili tanto per i supplementi di congrua, quanto per le spese di culto, *a tutti indistintamente i parroci del Regno,* compresi quelli di chiese già annesse a Case religiose abolite *per effetto di qualsiasi legge o decreto.*

" Sarà in facoltà dell'Amministrazione del Fondo pel culto di concedere alle dette Parrocchie un sussidio in casi eccezionali e da essa valutabili.

" Per le Parrocchie della città di Roma rimane invariato il disposto della legge 19 giugno 1873, n. 1402 ".

Grave, enorme è il contenuto di questo articolo 3, il quale dovrebbe essere senz'altro soppresso. Si vorrebbero estendere le leggi del 1866, 1892, e 1899 *a tutti indistintamente i parroci del Regno,* e quindi non solo alle Parrocchie annesse a Case religiose, ma anche a quelle annesse ad altro ente collettivo, come ad una Collegiata. Si tratta, nientemeno, di colpire di **abrogazione** un complesso di disposizioni legislative, formante parte essenziale del nostro diritto ecclesiastico. Quando si colpivano di soppressione gli enti a cui le chiese erano annesse, il legislatore aveva costante cura di dichiarare che, a carico della Cassa ecclesiastica, doveva continuarsi a provvedere all'adempimento delle pie fondazioni ed all'**ufficiatura** delle chiese stesse: ed infatti:

Legge 29 maggio 1855, n. 878. — Art. 23. Quando le chiese dei conventi e delle collegiate od altre annesse ai benefizi dianzi contemplati non possano più essere uffiziate dai religiosi, canonici o benefiziari cui ne incombe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto, *a spese della Cassa ecclesiastica,* **all'ufficiatura** di dette chiese, ed all'adempimento delle fondazioni suddette.

Decreto Commissariale Pepoli 11 dicembre 1860, n. 205 per l'Umbria. — Art. 16. Quando per decessi, concentramenti od altra causa qualunque le chiese degli stabilimenti o delle collegiate ed altre annesse ai benefizi ed istituzioni dianzi contemplate non possano più essere ufficiate dai religiosi, canonici od altri provvisti, cui ne incombe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto *dalla Cassa* all'adempimento delle fondazioni stesse, nonchè **all'ufficiatura** delle chiese suddette, quando il Governo lo riconosca conveniente nello interesse del culto (1).

Decreto Commissariale Valerio 3 gennaio 1861, n. 705, per le Marche. — Art. 16. Quando per decessi, concentramenti od altra causa qualunque le chiese degli stabilimenti o delle collegiate ed altre annesse ai benefizi ed istituzioni dianzi contemplate non possano più essere ufficiate dai religiosi, canonici od altri provvisti, cui ne incombe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto *dalla Cassa* all'adempimento delle fondazioni stesse, nonchè **all'ufficiatura** delle chiese suddette, quando il Governo lo riconosca conveniente nell'interesse del culto (2).

Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, per le Provincie Napoletane. — Art. 24. Quando per decessi, concentramenti od altra causa qualunque, le chiese dei conventi o delle collegiate ed altre annesse a' benefizi, non possano più essere ufficiate dai religiosi, canonici o benefiziari, cui ne incombe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto *a spese della Cassa ecclesiastica* **all'ufficiatura** di dette chiese, ed allo adempimento delle fondazioni suddette.

La legge del 7 luglio 1866, n. 3096, dispone: " Art. 18. Sono eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione: 1° Gli edifizi ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione ". — Ed è chiaro che conservandosi la chiesa al culto (e non potrebbe essere altrimenti, trattandosi di *parrocchie*), non può a meno di provvedersi dal Fondo pel culto alla sua **ufficiatura.**

Ora tutte queste disposizioni di legge, che impongono l'obbligo dell'ufficiatura delle chiese, verrebbero a perdere efficacia: si darebbe luogo alla loro **abrogazione**. Il Fondo pel culto non sarebbe obbligato che *a lire 150 annue!* E che cosa giustifica questa ecatombe di disposizioni legislative?

E si badi che l'**abrogazione** riguarderebbe le sole *chiese parrocchiali*, cioè propriamente quelle chiese che sono meritevoli di maggiore riguardo, e non già le *chiese non parrocchiali*, per

---

(1) Trattandosi di chiesa semplice, poteva il Governo non mantenerla aperta al culto, e così cessava l'obbligo dell'**ufficiatura**. Ma ciò non poteva avvenire trattandosi di *chiesa parrocchiale*.

(2) Veggasi la nota precedente.

le quali continueranno ad avere vigore quelle disposizioni. Così si avrebbe questa assurda conseguenza: che le *chiese non parrocchiali* continueranno ad essere ufficiate, ed il Fondo pel culto dovrà fornire tutti i mezzi occorrenti (1): che le *chiese parrocchiali* non avranno più diritto all'ufficiatura, la quale ricadrà a carico del parroco, che dovrà contentarsi dell'obolo di lire 150 annue. E questo avrebbe luogo in un progetto di aumento della congrua, in un progetto che dovrebbe essere diretto a migliorare la sua condizione economica

Bisogna non avere un concetto del caso a cui provvedono le leggi del 1866, 1892 e 1899 per chiederne l'applicazione *a tutti indistintamente i parroci del Regno*. Queste leggi provvedono al caso di parrocchie aventi vita a sè, separata da qualsiasi altro ente, e sprovviste di un reddito beneficiario sufficiente a sopperire a tutti i bisogni suoi e del parroco investito: le dette leggi vengono in soccorso di quest'ultimo, e stabiliscono a suo favore un *minimum* di congrua.

Ma è ben diverso il caso di parrocchie, unite a monasteri, a collegiate, od altro ente qualunque: esse vivevano col patrimonio dell'ente a cui erano aggregate: una parte di questo patrimonio formava la **loro dotazione**: cosicchè si verrebbe ora a *distruggere* questa **dotazione**: si verrebbe ad **incamerare** quella parte di beni o rendite destinata alla esistenza della Parrocchia. Ed è mai possibile ora un **incameramento** di beni, ed un incameramento a danno della Parrocchia?

La Corte di Cassazione di Roma, nella memoranda sentenza del 20 dicembre 1900 causa Borghini (2) ampiamente e sapientemente discute della Parrocchia onere conventuale. Premesso che volontà del legislatore, manifestata in tutte le leggi soppressive di enti ecclesiastici, fu di conservare gli organi indispensabili al culto cattolico, e principalmente le parrocchie, da lui *pre dilette*, soggiunge:

E tale essendo la volontà del legislatore, ne conseguiva, per le Parrocchie oneri conventuali, che nello stesso istante che sopprimeva il convento ne disgiungeva la funzione parrocchiale che conservava, e necessariamente dava così autonomia giuridica all'ente parrocchia, non più incorporata nell'ente soppresso, che ne sosteneva gli oneri e la rappresentanza.

Non dunque una facoltà, ma **un dovere giuridico** è la conservazione

(1) Il bilancio del Fondo pel culto ha un apposito capitolo (art. 27, spese patrimoniali fisse ed obbligatorie) " per adempimento di pie fondazioni *ed ufficiatura di chiese* ".

(2) Pres. Pagano. P. P.; Est. Penserini; P. M. Quarta (concl. conf.).

della funzione parrocchiale nel tempio a ciò destinato che necessariamente deve rimanere aperto al culto, e lo è pure **la dotazione** della Parrocchia, *ope legis*, ente giuridico autonomo.

L'illustre rappresentante del Pubblico Ministero in quella causa, l'attuale Procuratore Generale, senatore Oronzo Quarta, dottamente sostenne che, soppresso il convento, doveva verificarsi uno stralcio di *quota curata* per dotazione della parrocchia, come avviene, per la legge 15 agosto 1867, nei casi di capitoli di chiese collegiate, di chiese ricettizie ecc. che abbiano cura di anime (art. 1, n. 1, detta legge).

E la stessa Corte Suprema di Roma nella sentenza 17 maggio 1902, causa Molinari, rilevava che il patrimonio del monastero era affetto al mantenimento della parrocchia, e che perciò una parte di esso rimaneva devoluto all'ufficiatura ed ai bisogni della parrocchia stessa.

«Il patrimonio del monastero doveva ritenersi, secondo la prassi canonica, affetto al mantenimento della cura parrocchiale, nel senso che una **parte adeguata di esso**, se non materialmente, almeno idealmente distinta doveva considerarsi come **devoluta all'officiatura ed ai bisogni della parrocchia**, essendo civilmente e canonicamente inconcepibile la esistenza di un ente e la mancanza dei mezzi necessari alla sua sussistenza».

Ora come è mai possibile che possa **spogliarsi** la Parrocchia ex-conventuale, o già unita ad un altro ente, della sua **dotazione**, della **parte adeguata di patrimonio** ad essa devoluta per l'ufficiatura ed i suoi bisogni?

La giurisprudenza, rappresentata da un grande numero di sentenze, *di cui parecchie della Corte di Cassazione di Roma*, è costantissima in questi principii:

" Soppresso il convento, è passato al Fondo pel culto, coi beni, l'onere di provvedere alle spese di culto e di ufficiatura della chiesa parrocchiale che a quello era unita. *Res transit cum onere suo.*

" La parrocchia non può essere privata di quella parte di patrimonio ad essa devoluta per l'esercizio del culto e della cura di anime.

" L'art. 1, n. 1, della legge 15 agosto 1867, circa lo stralcio della *quota curata*, è applicabile anche alle parrocchie ex-conventuali.

" Non sono abrogate le disposizioni speciali imponenti l'obbligo dell'ufficiatura delle chiese; ed in ispecie non è abrogato l'art. 16 del Decreto Pepoli.

" La determinazione della misura delle spese di culto ed ufficiatura deve farsi in rispondenza all'entità, alle condizioni ed

ai bisogni delle parrocchie, al contingente della popolazione, al patrimonio del soppresso convento, ecc. „.

Così hanno concordemente giudicato le **ventidue sentenze** che si hanno sull'argomento, e cioè:

1. **Cassazione di Roma** 20 dicembre 1900, causa Borghini;
2. **Cassazione di Roma** 17 luglio 1901, causa Andreoli;
3. **Cassazione di Roma** 17 maggio 1902, causa Molinari;
4. **Cassazione di Roma** 5 marzo 1904, causa Andreoli (1);
5. *Appello Bologna* 29 maggio 1900, causa Borghini;
6. *Appello Bologna* 28 novembre 1902, causa Molinari;
7. *Appello di Perugia* 17 marzo 1900, causa Andreoli;
8. *Appello di Perugia* 23 maggio 1903, causa Massabò (2);
9. *Appello di Perugia* 20 luglio 1903, causa Andreoli (3);
10. *Appello di Perugia* 30 dicembre 1903, causa Ausenda (4);
11. *Appello di Napoli* 7 aprile 1902, causa Biondi (5);
12. *Tribunale di Viterbo* 27 aprile 1899, causa Molinari;
13. *Tribunale di Perugia* 10 marzo 1899, causa Andreoli;
14. *Tribunale di Perugia* 31 dicembre 1902, causa Massabò;
15. *Tribunale di Perugia* 28 aprile 1903, causa Ausenda;
16. *Tribunale di Perugia* 28 aprile 1903, causa Andreoli;
17. *Tribunale di Perugia* 4 dicembre 1903, causa Sarri (6);
18. *Tribunale di Perugia* 31 dicembre 1903, causa Filipponi (7);
19. *Tribunale di Spoleto* 27 luglio 1903, causa Gobbini (8);
20. *Tribunale di Orvieto* 28 agosto 1903, causa Cangiulli (9);
21. *Tribunale di Ancona* 28 ottobre 1903, causa Piani (10);
22. *Tribunale di Civitavecchia* 25 novembre 1903, causa Catulli (11).

A queste **ventidue sentenze** (12) si devono aggiungere tutte le altre pronunziate nelle cause delle Parrocchie ex-conventuali della Toscana.

Di fronte ad una manifestazione così imponente della giurisprudenza, pareva che non vi fosse da fare altro che riconoscere il proprio torto ed inchinarsi all'autorità del magistrato. Ma non potendosi modificare la giurisprudenza, la quale si ribellava costantemente alle strane teorie del Fondo pel culto, si pensò di modificare la legge; ed ecco uscir fuori l'art. 3 del progetto.

(1-11) Queste sentenze sono pubblicate oltre, in questa dispensa. Le altre furono riferite nel vol. XIII, p. 114 e seg.

(12) Se ne sono ora pubblicate altre, che riferiremo in una prossima dispensa della Rivista.

Sarà esso approvato? Sarebbe troppo enorme. E sarà permesso formare nuove leggi unicamente perchè i Tribunali non assecondano le pretese del Fondo pel culto? (1) Sarebbe menomare il prestigio e la indipendenza dei magistrati; ed è sorprendente come questo progetto, compilato quasi in odio della magistratura, sia stato presentato dal Ministro Guardasigilli, cioè da colui stesso che deve tutelarne i diritti ed il decoro.

Nella legge del 4 giugno 1899 è previsto il caso della parrocchia annessa ad una ricettizia, e si dispone (art. 7) che quando i Comuni avranno ottenuto la consegna delle rendite di questa, dovranno costituire:

" 1° la dotazione necessaria così per la manutenzione e conservazione della chiesa, e, dove esista, anche della casa canonica, come **per la ufficiatura della chiesa parrocchiale** e per il rifornimento dei sacri arredi ".

Dunque **l'ufficiatura della chiesa parrocchiale** è obbligatoria per altri enti. Perchè non deve esserlo per il Fondo pel culto?

Art. 4.

5. Questo articolo è così concepito: " Ai sensi e per gli effetti " dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e di tutte le " leggi e decreti legislativi precedenti, la detta Amministrazione " non è tenuta all'adempimento specifico di alcun onere religioso " e peso di culto di qualsiasi specie che derivi da enti e fonda- " zioni soppresse ".

Ben disse l'on. Chimirri che questo articolo non potrebbe approvarsi in una legge relativa alle congrue, perchè assolutamente estraneo ad essa.

Ed osserviamo col professore Carlo Calisse dell'Università di Pisa (2) che in una legge, in cui si dice di migliorare la condizione dei parroci, non potrebbe trovar posto la disposizione dell'articolo stesso. — " Quando il Fondo pel culto non avesse più obbligo di

---

(1) Così nel 1899, dopo la sentenza della Cassazione di Roma 19 dicembre 1898 (causa Franzone), la quale aveva ammessa, in mancanza della fabbriceria o di altra simile istituzione, la deducibilità delle spese di culto nelle liquidazioni dei supplementi di congrua, si pensò di presentare il progetto (escludente tale deducibilità) che, sostanzialmente modificato per opera del Parlamento, divenne poi la legge 4 giugno 1899, n. 191.

(2) *Giornale d'Italia*, 2 giugno 1904, n. 154.

adempiere alcuno degli oneri religiosi, derivanti da enti soppressi, le parrocchie, a cui vantaggio tanta parte di quegli stessi oneri era stabilita, non si vedranno togliere da una parte più che dall'altra non si venga loro a concedere? „.

Lo stesso Fondo pel culto non ardiva di porre in termini così assoluti la propria tesi dinanzi ai Tribunali: esso faceva salvo il diritto dei terzi. Lo si rileva anche da una ultima sentenza della Corte di Cassazione di Roma (1).

" Il Supremo Collegio osserva che la ricorrente Amministrazione sostiene di non avere per suo istituto l'obbligo di adempiere in forma specifica gli oneri di culto, che gravavano gli enti soppressi, *eccetto quando corrispondano ad un diritto perfetto esperibile in giudizio da terzi* e l'assunto suo deve ancora riconoscersi fondato „.

Dunque deve essere salvo il diritto dei terzi: questo diritto che la Cassazione di Roma proclamò *sacro ed inviolabile* (2).

Abbiamo visto all'articolo precedente le disposizioni della legge del 1855 (articolo 23) e dei Decreti del 1860 e 1861 (articoli 16 e 24), le quali facevano preciso obbligo alla Cassa ecclesiastica " dell'adempimento delle pie fondazioni „ annesse agli enti soppressi.

Ora questo obbligo non costituisce un **onere** incombente alla Cassa ecclesiastica? E non è quindi applicabile l'art. 28, n. 1, della legge 7 luglio 1866? — " Saranno pagati dal Fondo per il culto:..... 1° gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'art. 11, *e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica* „.

Gli oneri incombenti alla Cassa ecclesiastica non possono essere che d'indole *religiosa*, cioè quelli oneri che la legge poneva a carico suo. È erroneo, quindi, il ritenere che l'art. 28, n. 1, della legge 7 luglio 1866 contempli soltanto gli oneri di carattere civile.

Nella legge del 29 maggio 1855 vi è inoltre questa disposizione: " Cessato l'usufrutto, l'adempimento dei pesi inerenti al benefizio passerà a carico della Cassa ecclesiastica, e perciò *verrà prelevata a favore di questa una porzione di beni* corrispondente all'ammontare dei pesi stessi. I patroni potranno anche evitare

---

(1) Decis. 3 marzo 1904, Fabbriceria di Cannobbio; Pres. Pagano, Est. Ottone, P. M. Carlucci.

(2) Decis. 11 gennaio 1904, Fabbriceria di Oleggio; Pres. Caselli, Est. Tivaroni: 12 gennaio 1902, Parrocchia di S. Pier Gattolino; Pres. Caselli, Est. Siotto.

questo prelevamento dei beni, pagando alla Cassa ecclesiastica, per l'adempimento dei pesi, *un capitale equivalente* „.

Identica disposizione si legge nei Decreti commissariali per l'Umbria (art. 15) e per le Marche (art. 15), e nel Decreto luogotenenziale (art. 23) per le Provincie Napoletane.

Anche in questo caso in cui i patroni hanno rilasciato una parte dei beni od il capitale equivalente, vorrebbe il Fondo pel culto esimersi dall'adempimento dei pesi? Vorrebbe **appropriarsi** di quei beni o di quel capitale **non suoi**, ma **dei patroni**, e che costoro dovettero togliere dal **loro patrimonio** per uno scopo determinato, cioè per la soddisfazione degli oneri religiosi?

Conchiudendo, l'art. 4 dovrebbe sopprimersi, o, quanto meno, modificarsi in modo che rimanga salvo il diritto *sacro* ed *inviolabile* dei terzi, e non restino abrogate le disposizioni speciali della legge del 1855 e dei decreti del 1860 e 1861.

Quando il Fondo pel culto non dovesse affatto adempiere agli oneri di culto delle fondazioni soppresse, e tutto si limitasse, come ora, a provvedere in sostanza al servizio, oramai esiguo, delle pensioni monastiche e di quello sulle congrue parrocchiali, che cosa farebbe delle sue rendite? Forse se ne varrebbe per aumentare sempre più la pianta organica del suo personale? (1).

---

(1) Ecco quanto si legge nella Relazione della Giunta generale del bilancio sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1904-905: " Questo istituto (Fondo pel culto) pel contenuto delle leggi eversive ebbe una esistenza con limiti prefiniti dalla portata della sua azione e dall'indole della sua missione. E questa missione — pare ai più che volga ormai al suo compimento e pare altresì che ciò non sia stato considerato abbastanza, dinanzi al modo col quale, per successivi e alle volte improvvisi mutamenti, si lasciò che crescesse costantemente il suo personale di gestione. La Giunta ha quindi creduto fosse debito suo, dibattendo questo argomento, di riandare ai precedenti „.

E riandando a questi precedenti, la Giunta generale del bilancio ha trovato un continuo aumento del personale e delle spese relative. Attualmente l'ammontare annuo delle spese del personale di gestione ascende a **lire 1,171,780!** E sembra ancora poco.

Infatti l'Amministrazione del Fondo pel culto, ammonita dalla Giunta generale del bilancio a non proporre ulteriori aumenti di personale e di spese, ha così bene ascoltato l'ammonimento che ha indotto il Guardasigilli a presentare un progetto di legge per la modificazione dell'attuale Ruolo organico. In questo progetto la spesa pel solo personale risiedente presso la Direzione Generale da *lire 444,900* è portato a lire *507,400*, cioè ad oltre *mezzo milione*, con un conseguente aumento di *lire 62,500* annue. E' vero che nella

Art. 5.

6. Questo articolo dichiara: " Gli effetti della presente legge " non si estendono alle sentenze passate in autorità di cosa giu- " dicata e alle convenzioni regolarmente stipulate e approvate " prima della promulgazione della legge stessa ".

Questo articolo dovrebbe cadere colle disposizioni degli articoli precedenti, poichè la legge, che si vuole introdurre col presente progetto, se deve raggiungere l'unico e *semplice* scopo di aumentare la congrua ai parroci, e non di portare conseguenze **perniciosissime** alle Parrocchie, non ha da comporsi che di un solo articolo, il primo, tolto il *richiamo al regolamento 25 agosto 1899, n. 350.*

Ed è perfettamente **inutile**, perchè si sa che la nuova legge non si estende ai negozi giuridici consumati e finiti anteriormente alla sua emanazione (Gabba, *Teoria della retroattività delle leggi*, I, cap. V), cioè alle sentenze passate in cosa giudicata, ed alle convenzioni regolarmente approvate e stipulate.

Il Senato rimase vivamente preoccupato del forte movimento di opposizione al progetto; e si è sciolto non solo senza portarlo a discussione, ma anche senza che l'Ufficio centrale (1) presentasse la sua relazione.

Si deve quindi conchiudere che il progetto non avrà altro seguito, rimanendo come un semplice ed insano tentativo del Fondo pel culto.

Relazione ministeriale si vuol dimostrare che siffatto aumento di spese è compensato con corrispondenti economie su altri capitoli, ma non è fuori luogo il rilevare che le proposte economie ai capitoli 46 e 48 rappresentano spese transitorie, che presto dovrebbero cessare, mentre l'aumento resterebbe fisso ed invariato coll'aggravante della spesa futura relativa alle pensioni.

(1) Composto dei sen. Rattazzi, *pres.*, Borgatta, *segr.*, Codronchi, Caselli, Quarta, *rel.*

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

4 giugno 1901.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* CORBO.

P. M. QUARTA (concl. conf.).

Mons. Garroni c. Magistero dell'Ordine di S. Maurizio e Lazzaro

Pensione su benefizio ecclesiastico — Annua rendita — Diritto del Sommo Pontefice — Natura mobiliare — *R Exequatur* — Eccezione dell'art. 16 della legge 13 maggio 1871 — Beni dell'ex-abbazia di Staffarda — Commenda dell'Ordine Mauriziano.

Il diritto del Sommo Pontefice di disporre della pensione di un'annua rendita sui beni, già costituenti la dotazione di un benefizio ecclesiastico, è di natura mobiliare; e la pensione predetta deve considerarsi come un bene esistente nella città di Roma, dove il Pontefice risiede (1).

*Perciò l'atto, con cui il Pontefice dispone di tale pensione, non è soggetto all'obbligo dell'*exequatur, *a norma dell'eccezione contenuta nell'art. 16 della legge sulle guarentigie* (2).

Applicazione alle pensioni conferite dal Pontefice, a tenore del Concordato del 24 giugno 1750, sui beni dell'ex-abbazia di Staffarda, eretta in commenda dell'Ordine mauriziano con Bolla pontificia del 1° ottobre 1750 (3).

Ritenuto che con Bolla pontificia del 1° ottobre 1750 i beni della mensa abbaziale di S. Maria di Staffarda furono destinati alla erezione di una commenda dell'Ordine equestre dei SS. Maurizio e Lazzaro, con l'obbligo di pagare una pensione perpetua fissa di 1500 scudi romani, che, a forma del Concordato del 24 giugno 1750, il Sommo Pontefice aveva facoltà d'imporre sulle rendite della soppressa abbazia.

In più occasioni i Pontefici disposero della predetta pensione, sia nella totalità sia in quote, ed in questi ultimi tempi Leone XIII, con Breve del 1° giugno 1892, la concesse in parte, sino alla concorrenza di 1200 scudi, al cardinale De Ruggiero, il quale nel 22 novembre 1894, mediante il suo mandatario mons. Ignazio Garroni, trasse in giudizio avanti il Tribunale di Roma il primo segretario rappresentante l'Ordine Mauriziano, chiedendo che fosse condannato a pagargli le rate scadute.

Morto nelle more del giudizio il cardinale de Ruggiero, l'istanza fu proseguita in proprio nome da mons. Garroni, al quale gli eredi del cardinale avevano cedute le loro ragioni ed azioni.

Il Tribunale accolse la domanda, ma la Corte di appello di Roma con sentenza del 14 luglio 1900, pur ritenendo ben fondato il diritto dell'attore in virtù del Concordato del 1750, e che si dovessero respingere le impugnative dell'Ordine Mauriziano contro l'autenticità di alcuni documenti prodotti, dichiarò non potersi allo stato degli atti accogliere l'istanza, perchè il Breve di concessione della pensione non era munito di *regio exequatur*.

(1-3) Con questa decisione a Sezioni unite rimane definitivamente fissato il principio della inapplicabilità del *r. exequatur* agli atti del Pontefice, con cui dispone, a tenore del Concordato del 1750, dell'annua pensione di scudi 1500 sui beni dell'ex-abbazia di Staffarda. Si veggano le precedenti sentenze della Corte di appello di Roma 26 giugno 1900; della Cassazione di Roma 10 luglio 1902; e della Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio, 8 giugno 1903 (vol. X, p. 431; vol. XII, p. 281; vol. XIII, p. 447). Cons. lo studio del prof. F. BRANDILEONE, *Natura giuridica delle pensioni e delle commende ecclesiastiche* (vol. XII, p. 513).

Questo Supremo Collegio, con arresto del 17 giugno 1902, cassò la predetta sentenza in ordine alla dichiarata necessità della condizione dello *exequatur*, ritenendo errato siffatto giudizio, e che l'errore era derivato dall'avere la Corte di merito attribuito alla pensione in discorso il carattere di un diritto reale avente per naturale obbietto determinati beni immobili situati in un dato luogo, mentre trattavasi di un mero diritto personale, che non poteva avere una sede materiale fuori del luogo dove il Pontefice risiede e dove ha sede parimenti la rappresentanza legittima dell'Ordine Mauriziano.

La Corte di Appello di Bologna, alla quale erasi rinviata la causa per l'esame della questione, giudicò conformemente alla sentenza cassata, ritenendo cioè necessaria la condizione dell'*exequatur*, perchè la pensione assegnata al card. De Ruggiero non aveva perduto il carattere di peso reale sopra i beni della commenda Mauriziana, che sono situati nella diocesi di Salluzzo.

Contro questa sentenza, che porta la data del 22 maggio-5 giugno 1903, ricorre alle Sezioni unite mons. Garroni, e ne domanda l'annullamento per quattro mezzi.

Sostiene col primo mezzo che la Corte di rinvio ha contraddetto ai principii di diritto affermati da questo Supremo Collegio.

Deduce col secondo la violazione della cosa giudicata nascente dalla sentenza del Tribunale, che aveva condannato l'Ordine Mauriziano in proprio e non come amministratore della commenda.

Si lamenta col terzo mezzo che la sentenza impugnata ha violato il contratto giudiziale, derivante dalla contestazione della lite.

E col quarto ed ultimo mezzo rileva alcune contraddizioni in cui sarebbe caduta la sentenza, le quali importerebbero il difetto di motivazione.

Attesochè, dopo il giudicato di questa Corte di Cassazione, l'unica e sola questione rinviata all'esame della Corte di Appello di Bologna, e che attualmente si ripropone col primo mezzo del ricorso, è la seguente: Se al Breve Pontificio del 1° giugno 1892, col quale si era assegnata al card. De Ruggiero la pensione riservata ai Sommi Pontefici sui frutti dei beni che dalla soppressa abbazia di Staffarda passarono a costituire una commenda Mauriziana, debba applicarsi quella parte dell'art. 16 della legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie, che esonera dall'*exequatur* e *placet regio* gli atti delle autorità ecclesiastiche riguardanti la destinazione dei beni ecclesiastici e le provviste dei benefizi maggiori e minori della città di Roma e sedi suburbicarie.

Per risolvere la proposta quistione è d'uopo stabilire se il diritto di disporre di cotesta pensione sia un diritto mobiliare o immobiliare. Una siffatta determinazione che ha una speciale importanza in tema di *exequatur*, come è stato inteso e disciplinato dal legislatore italiano, perchè esaurisce la fondamentale indagine, che consiste nel sapere se la contestata pensione venga a toccare beni esistenti in Roma o fuori di Roma.

È risaputo che i diritti essendo incorporali non possono assumere una natura diversa dalle cose cui si riferiscono: ed è perciò che vanno collocati fra i beni mobili od immobili, secondochè rappresentano gli uni o gli altri. Or se la pensione di cui trattasi, ha per oggetto una prestazione annua in denaro, che è una cosa mobile, ne consegue che il diritto del Papa di disporre e di attribuirla ad una o più persone non può essere in altro modo considerato che come un diritto meramente mobiliare. Del resto, cotesta pensione, per la sua qualità legale, non è che una rendita, e come tale deve essere classificata tra i beni mobili; perchè tutte le rendite sono oggidì senza distinzione reputate mobili, giusta il disposto dell'art. 418 del Codice civile, salvo le speciali prescrizioni relative al Debito pubblico per le rendite a carico dello Stato.

Ma ammesso pure che l'anzidetta

pensione dovesse riguardarsi come una compartecipazione sulle rendite dei beni dell'antica abbazia, come *portio fructuum beneficii*, secondo il linguaggio dei canonisti; siffatta condizione non sposterebbe i termini della questione; perchè non essendovi alcun smembramento della proprietà, come accade nell'uso e nell'usufrutto e mancando al pensionato il possesso dei beni, si avrebbe sui beni un *ius in re*, ma di natura mobiliare. E difatti, essendo il diritto reale un diritto nella cosa, esso è mobiliare quando versa su di una cosa mobile, ed è immobiliare quando si esercita sopra una cosa immobile.

Su ciò è inutile d'insistere, trattandosi di principii elementari.

E nel Codice di procedura (art. 90 e 93) è ritenuta pienamente la medesima distinzione riguardo alle azioni, le quali sono classificate in reali mobiliari ed in reali immobiliari, perchè sono lo stesso diritto esperito in giudizio, ed assumono quindi la stessa natura del diritto reclamato.

Si è già avvertito che a risolvere la proposta questione era necessario determinare la natura mobiliare od immobiliare del diritto, che ha il Sommo Pontefice, di disporre della pensione attualmente a carico dell'Ordine Mauriziano; perchè a questo modo si sarebbe assai facilmente esaurita l'indagine sul *locus rei sitae* in rapporto all'istituto dell'*exequatur*.

Ora, stabilito che trattasi di un diritto mobiliare, si rende chiaro e manifesto che siffatto diritto essendo inerente alla persona, non può concepirsi esistente fuori della persona stessa che lo esercita. E così parimenti la prestazione dei 1500 scudi, oggetto di cotesto diritto, essendo una cosa mobile che non ha sede fissa, non può giuridicamente ritenersi situata se non nel luogo dove trovasi la persona che ha il diritto di usarne e di disporne.

Per la qual cosa, dovendosi considerare la predetta pensione come un bene esistente nella città di Roma, dove il Pontefice risiede e dove ha egualmente la sua sede il rappresentante dell'Ordine Mauriziano, ne consegue che il Breve del 1° giugno 1892, col quale Leone XIII lo assegnò al card. De Ruggiero non era soggetto all'obbligo dell'*exequatur*, a norma dell'eccezione contenuta nell'art. 16 della legge sulle guarentigie.

Ma oltracciò è da osservarsi, che, dopo costituita la Commenda Mauriziana anche quel carattere di affezione reale sui frutti e sulle rendite dell'antica abbazia di Staffarda venne completamente a cessare; perchè i beni dotalizi dell'abbazia essendo stati secolarizzati, non si trovano più nella loro originaria condizione di un beneficio ecclesiastico; e neppure quindi la pensione riservata a disposizione del Pontefice potette più conservare l'indole di una compartecipazione alla rendita. Dal che ne consegue che il diritto di disporne si concretò in un diritto meramente personale.

Secondo la Bolla di Benedetto XIV i beni dell'abbazia di Staffarda passarono al nuovo proprietario *sub obligatione solvendi pensionem super fructibus redditibus et proventibus*. Ma questa semplice indicazione dei frutti non poteva avere la virtù di generare un diritto *reale* sui medesimi e tanto meno sui fondi di cui erano il prodotto. I beni dunque rimasero liberi da ogni peso reale presso il nuovo possessore, il quale li acquistò coll'onere soltanto personale di soddisfare la pensione; appunto perchè i detti beni trasmessi nel patrimonio di un ente di natura diversa perdettero il carattere di beni ecclesiastici. Nè poteva essere diversamente, perchè l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro fu fondato dal duca Emanuele Filiberto nello intento (come si apprende dallo editto 5 aprile 1594) di purgare il mare dai pirati, di combattere i nemici nel nome cristiano e di esercitare ospitalità. E quando col volgere dei tempi si disciolse la organizzazione di questa sacra milizia, l'Ordine diventò una istituzione più spiccatamente civile, collo scopo di ricompensare le virtù

militari e civili mediante decorazioni e pensioni, e di esercitare ogni maniera di beneficenza a favore delle classi meno agiate.

In quanto ai beni dell'Ordine, essi erano, secondo un antico modo di amministrazione, distribuiti in commende, le quali si riferivano a vari titolari; e l'entrata del tesoro era propriamente costituita dalle decime che i commendatori pagavano. Ma questo sistema (come si legge nella relazione che precede alle Regie Patenti del 16 maggio 1855) non tardò ad essere dismesso, e l'Ordine rientrò nella piena amministrazione dei beni. e le commende non furono che pensioni ed assegnazioni sul tesoro dell'Ordine.

Questo cenno storico conferma il concetto che i beni della soppressa abbazia essendosi confusi nel patrimonio dell'Ordine, ebbero a rimanere a sua libera disposizione, salvo l'obbligo personale di soddisfare la pensione a chi il Sommo Pontefice l'avesse attribuita.

Laonde perde ogni valore giuridico la considerazione del luogo dove si trovano i beni, che, convertiti in commenda Mauriziana, diedero origine all'anzidetta obbligazione.

Del resto, mobilizzate dal Codice civile le rendite di qualsiasi specie, non cade dubbio che il diritto alla prestazione periodica in denaro o in derrate si è tramutato in un ragione di credito.

E quando la rendita viene assicurata con ipoteca, si avrà bensì una azione contro il terzo possessore per l'espropriazione del fondo ipotecato, ma il diritto rimane sempre personale.

Or, se la pensione di cui può disporre il Sommo Pontefice non è che una rendita, ne consegue anche per questo altro riflesso, che trattandosi di un diritto personale, il diritto stesso può avere una sede materiale al di fuori della persona del Pontefice.

È quindi evidente che, in applicazione del citato art. 16, l'atto col quale la predetta pensione venne conferita, non aveva bisogno di *exequatur* per produrre i suoi effetti giuridici; tanto più che l'azione per reclamare la prestazione in giudizio doveva sperimentarsi, come si sperimentò per ragioni di competenza territoriale, nella città di Roma dove l'Ordine Mauriziano ha la sua rappresentanza legale.

Attesochè la Corte di Bologna, riesaminando la causa si è pronunziata pienamente conforme alla sentenza cassata, ritenendo cioè che trattasi di un diritto reale immobiliare, e che il Breve Pontificio del 1° giugno 1892 doveva essere premunito dell'*exequatur;* perchè si riferiva a beni ecclesiastici esistenti nella diocesi di Saluzzo.

Ma, così giudicando, ha contraddetto ai principii che furono affermati da questo Supremo Collegio, e che sono stati precedentemente svolti.

Nè d'altronde lo apprezzamento che la Corte di rinvio fece della Bolla del 1° ottobre dell'anno 1750, prodotta integralmente in quella sede, venne a cangiare la questione come era stata decisa da questo Supremo Collegio. E difatti l'impugnata sentenza apprezzando ed esaminando il tenore di cotesta Bolla, ne trasse soltanto queste due conseguenze, che cioè la Commenda eretta con i beni della soppressa abbazia di Staffarda è tuttora un ente autonomo, e che essa costituisce un beneficio ecclesiastico.

Due conseguenze che giuridicamente e storicamente sono due errori, perchè disconoscono l'origine dell'Ordine Mauriziano, lo svolgimento che ebbe questa istituzione, e le disposizioni fondamentali contenute nelle regie magistrali Patenti del 9 decembre dell'anno 1831 e 16 marzo dell'anno 1851, che riordinarono gli statuti dell'Ordine e regolarono l'amministrazione del suo patrimonio; e perchè confondono le regole stabilite dal Codice civile per la distinzione dei beni relativamente alle persone che li posseggono.

Ma in ogni modo, sia pure che il possesso dei beni si trovi presso un ente distinto ed autonomo, la questione che doveva risolversi, ai fini dell'ap-

plicabilità o meno dell'*exequatur*, era sempre la stessa, se cioè era reale o personale il diritto del Sommo Pontefice, e se trattavasi di un bene situato in Roma o fuori di Roma.

Attesochè, dovendosi cassare la denunziata sentenza per gli stessi motivi per i quali fu cassata la prima sentenza, la causa va rinviata ad altra Corte, perchè applichi al fatto il punto deciso colla presente pronuncia.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite)

27 aprile 1904.

Pres. Basile, ff. di P. — *Est.* Mortara. *P. M.* Quarta (concl. conf.).

Municipio di Trani c. *De Stefano.*

Prestazioni di culto — Possesso immemorabile — Ragione civile di credito — Inesistenza — Spesa per la predicazione quaresimale — Abolizione delle leggi amministrative napoletane — Cosa giudicata — Inesistenza di obbligo del Comune.

Perchè il possesso ab immemorabili *possa legittimare una ragione personale di credito, occorre che la detta ragione creditoria sia di tale indole e fisonomia da non potersi attribuirle fondamento originario se non in un rapporto giuridico patrimoniale, quale un contratto od una disposizione testamentaria* (1).

Ciò non si verifica nella materia delle prestazioni per cerimonie di culto (ed in ispecie per la predicazione quaresimale), prestazioni che, nei secoli e sotto i reggimenti politici passati, servivano a soddisfare una forma di servizio pubblico (2).

Perciò, stabilito mediante giudizio irrevocabile, che le norme giuridiche contenute nelle antiche leggi amministrative napoletane rispetto alle spese di predicazione a carico dei Comuni abbiano cessato completamente di aver vigore, non può l'obbligo del Comune sorgere dalla continuazione ultra secolare delle spese medesime, la quale non potè mai formare oggetto di possesso quale ragione civile di credito (3),

L'Arcivescovo di Trani nell'anno 1896 chiamò in giudizio il Comune di Trani, dicendo che per lungo possesso, per legge e per titoli, fosse questo obbligato a corrispondere lire 255 annue per il predicatore quaresimalista. Nello svolgimento della controversia, mentre il Comune negava qualsiasi obbligo, ammettendo di aver fatto solo una volta, nel bilancio del 1866, lo stanziamento facoltativo di quella somma pel tito o indicato, l'attore invocava le leggi napoletane che facevano obbligo ai Comuni di provvedere alla menzionata spesa pretendendo che le relative disposizioni fossero state mantenute in vigore così dalla legge comunale e provinciale del 1865 (art. 237), che dalla successiva del 1889 (art. 271 corrispondente all'attuale 299). Invocava inoltre la diuturnità della prestazione dimostrando con documenti ch'essa risaliva al secolo precedente.

Il Tribunale respinse la domanda; ma la Corte di appello di Trani l'accolse, ritenendo che, sebbene le leggi

---

(1-3) Circa gli effetti del possesso immemorabile in materia di prestazioni di culto, veggansi da ultimo: Appello di Lucca 13 maggio 1903 (vol. XIII, p. 267); Consiglio di Stato 24 aprile 1900 (vol. XII, p. 698) colle note ivi; veggasi pure lo studio *Il possesso immemorabile e le prestazioni di culto* (vol. V, p. 1-26). — E' negata efficacia al possesso immemorabile in tale materia dalla Cassazione di Roma nella decisione del 7 luglio 1900, Trionfi c. Comune di Rojo (vol. X, p. 404-405), mentre la ammette nella decisione 9 maggio 1898 (vol. IX, p. 117).

Nel presente giudizio è stata esclusa l'applicabilità delle leggi napoletane, perchè ritenute abolite, e cioè del R. Decreto 16 ottobre 1809 e della legge 12 dicembre 1816, riguardanti le spese per la festa del santo protettore e per il predicatore quaresimalista; mentre la Corte di Cassazione nella citata decisione del 7 luglio 1900 e nell'altra del 27 gennaio 1902, Parroco di Marciano c. Comune di Rojo (vol. XII, p. 297), ha ritenuto tuttora in vigore le disposizioni predette. In senso conforme: Cassazione di Napoli 22 aprile 1901, Comune di Parchelia c. Condoleo (vol. XI, p. 432) e nota ivi.

napoletane non abbiano più vigore per la materia controversa, la diuturnità del pagamento anteriore al 1866 stabilisse il diritto reclamato dall'Arcivescovo, mentre l'interruzione della prestazione dopo il 1866 non era durata per trent'anni intieri così da estinguersi il diritto medesimo.

La Corte di cassazione di Napoli, alla quale fu denunziata la sentenza della Corte di appello, l'annullò per aver fatto malgoverno dei principii relativi all'effetto giuridico del possesso *ab immemorabili* e agli estremi costituenti questo istituto. Considerò la prelodata Corte che il possesso *ab immemorabili* valga a porre in essere una presunzione *juris tantum* del titolo ignorato, la quale può essere combattuta con ogni mezzo di prova; e nella specie considerò che la presunzione di un titolo era in massima contrastata dalle leggi e discipline vigenti nel reame di Napoli, dall'attore stesso invocate, che facevano obbligo ai Comuni di provvedere alle spese per i quaresimalisti, determinandone anche la somma; nè risultava che diversa fosse la ragione dei pagamenti effettuati dal Comune di Trani sotto l'impero di quelle leggi, ond'era da escludere, in virtù di questo stato di fatto e di diritto, la presunzione di un titolo convenzionale. Che se pure, aggiungeva la Corte, la prestazione fosse stata corrisposta, come accennavasi, in tempo anteriore alle leggi del 1809 e 1816, poichè cotesto periodo faceasi risalire al 1743 o al 1754, data dei reali dispacci sulla polizia ecclesiastica napoletana, non si sarebbe aggiunta in esso la durata secolare richiesta perchè abbia compimento ed efficacia il possesso *ab immemorabili*.

Da ultimo notava che il possesso di cui è parola dev'essere continuo e non interrotto; mentre nella specie si era avuta dal 1866 in poi una interruzione di oltre ventinove anni ed undici mesi, della quale i giudici di appello non si erano preoccupati per la confusione fatta tra l'immemorabilità e la prescrizione acquisitiva.

La Corte di appello di Napoli, a cui la causa era stata rinviata, venne in giudizio conforme a quello della Corte di Trani, traendo argomento a stabilire la durata ultra secolare della prestazione da alcuni nuovi documenti prodotti dall'Arcivescovo e ritenendo che una volta escluso l'impero di disposizione legislativa o di imposizione del Principe che facesse derivare dal diritto pubblico la obbligazione, le parole « *elemosina, pio costume, antica usanza* », ed altre simili, con cui solevasi designare quella prestazione, stabilissero la remota genesi di essa in un titolo diverso; e quindi la perpetuità della medesima trovasse fondamento nella immemoriale.

Contro la surriferita sentenza ricorse nuovamente il Comune, deducendo cinque motivi di annullamento.

La Corte di cassazione ha considerato in primo luogo, non potersi dubitare che la sentenza denunziata, quantunque abbia tenuto presente qualche documento nuovo, in sostanza abbia seguito nella decisione della controversia i medesimi criterii di diritto onde la sentenza della Corte di appello di Trani aveva riportato censura dalla Corte di cassazione territoriale; perciò la domanda del Comune di Trani, che il nuovo suo ricorso sia preso in esame da questo Collegio a Sezioni unite, merita accoglimento.

La controversia non è nuova, ma la giurisprudenza intorno ad essa non ha acquistato fino ad ora sufficiente stabilità. La Sezione civile di questo Collegio supremo tracciò in alcune sentenze i criteri esatti della decisione; e ad essi le Sezioni unite ritengono di dare conferma.

Le parti disputarono a lungo, in tutti i gradi, circa il carattere giuridico, i requisiti e gli effetti del possesso di un un diritto per tempo immemorabile, affermando e negando rispettivamente: che la pretesa di legittimare una ra-

gione personale di credito mediante tale possesso sia conforme ai principii; che nella specie ricorrano, in ogni caso, le condizioni per accertare in fatto il compimento del tempo immemorabile; e, finalmente, che il possesso *ab immemorabili*, quando pure verificatosi, possa esercitare efficacia attuale, mentre per un lungo periodo di tempo esso avrebbe sofferto interruzione.

Su questi varii punti la Corte di cassazione stima superfluo intrattenersi, imperocchè nella specie del fatto, come è stabilita dai documenti e dalle ammissioni delle parti, mancano i presupposti per l'applicazione della teorica dell'acquisto di un diritto in virtù di possesso *ab immemorabili*.

Questa teorica è sempre di eccezionale applicazione dopo che i Codici le rifiutarono il riconoscimento di istituto giuridico; e anche nel diritto transitorio conviene trattarla con molta circospezione, in vista della grande varietà e divergenza delle dottrine che furono bandite, non solo per definirne i requisiti e gli estremi, quanto per dichiararne la natura e i caratteri sostanziali. Senza entrare nel dibattito sul tema testè accennato, se mediante il possesso *ab immemorabili* possa essere legittimata una ragione personale di credito, la Corte osserva che, in ogni caso, la risoluzione affermativa presuppone essere la detta ragione creditoria di tale indole e fisonomia da non potersi attribuirle fondamento originario se non in un rapporto giuridico patrimoniale, quale un contratto od una disposizione testamentaria.

Allora la ignoranza che circonda il titolo e la impossibilità assoluta della verificazione del medesimo possono spiegare che la diuturna uniformità di esercizio del diritto lo stabilisca, oppure, come da altra parte si opina, lo faccia presumere. Invece quando l'indole e la fisonomia di una ragione di credito le assegnano razionalmente una origine tutt'affatto diversa, quando può essere certo, in via normale, che essa non deriva da un rapporto giuridico patrimoniale, ma da altra sorgente, allora il fatto della lunga esistenza dell'obbligazione e del suo adempimento, continuato sia pure attraverso i secoli, non rende lecito di disconoscere la natura e il carattere, poichè nè quella nè questo possano essere alterati dal corso del tempo, e tanto meno mutati nella loro sostanza. In simili casi è logico e consono ai principii del diritto attribuire all'antica obbligazione le qualità e la genesi che di regola le spettano. Chi poi intenda contrastare siffatto giudizio sostenendo trattarsi di un caso anormale ed eccezionale in cui le apparenze riescono ingannatrici, deve all'uopo fornire elementi di prova atti a persuadere il magistrato della verità di quanto asserisce.

Nella materia delle prestazioni per cerimonie di culto in genere, poste a carico dei Comuni nei secoli e sotto i reggimenti politici passati, è noto, e fu riconosciuto quasi sempre dai giureconsulti e dai magistrati, che le condizioni della vita sociale e del sentimento religioso, facevano di coteste prestazioni una forma di servizio pubblico, a cui i Comuni erano soggetti d'ordinario per la loro qualità di enti amministrativi e di organi della coscienza collettiva dei cittadini, non già per effetto di obbligazioni contratte a tito o oneroso o di oneri imposti a loro carico da pie disposizioni testamentarie. Questa nozione inoppugnabile è particolarmente esatta a proposito delle spese per la predicazione quaresimale che diventarono un obbligo amministrativo vero e proprio per moltissimi Comuni dopo che il Concilio di Trento (Sess. XXIV, cap. IV) regolò con particolari e severe discipline la detta forma di servizio divino, imponendo ai Vescovi ed ai parroci di curarne l'esecuzione « *impensis eorum, qui eas praestare vel tenentur, vel solent* ». Non occorre dire che l'autorità della Chiesa a quel tempo si riverberava direttamente sulle cose temporali anche dove la sovranità civile non apparteneva al Pontefice; e nelle provincie

meridionali d'Italia l'effetto delle prescrizioni del Concilio Tridentino fu così pieno e immediato che l'onere della predicazione quaresimale a carico dei bilanci comunali diventò canone di diritto amministrativo sanzionato in tutte le disposizioni sovrane dalla fine del secolo XVI fino al tempo della unificazione nazionale.

La Corte di merito su questo proposito appunto cadde in un errore storico-giuridico molto notevole. Essa riconobbe, come avevala ammonita, la Corte di Cassazione territoriale che le spese per la predicazione quaresimale fatte dai Comuni del Regno di Napoli sotto l'impero delle leggi del 1809 e del 1816 non potevano dirsi pagate in virtù di obbligazione civile. Ma poichè l'Arcivescovo presentò in giudizio di rinvio gli *stati discussi* del 1627 e del 1742 in cui pure figura iscritta a carico del Comune la detta spesa, si affrettò a proclamare raggiunta la prova del pagamento ultra secolare per titolo diverso dalla imposizione del Sovrano.

Se la Corte avesse meglio riflettuto, si sarebbe accorta del proprio equivoco. Gli *stati discussi* non erano altrimenti che ordinanze del Principe che regolavano l'amministrazione delle finanze locali, determinando le spese a carico dei Comuni e delle Provincie e i titoli delle medesime. Avverte in questa sede la stessa difesa dell'Arcivescovo, che gli antichi stati discussi furono formati per la prima volta nel 1626 sotto il vice-reame del duca d'Alba, mediante incarico da esso conferito al reggente della regia cancelleria; e che quegli stati, da esso vicerè approvati, rimasero in vigore come norma d'amministrazione fino al 1741, epoca in cui il re Carlo III ne ordinò una nuova compilazione, fatta del pari a cura del Governo e rimasta in osservanza fino al 1783 per alcune università e fino alla legislazione francese per altre, come pare sia accaduto per Trani. Questi cenni, conformi alla verità storica, bastano a confutare l'opinione che l'iscrizione di una spesa nello stato discusso fornisse la prova di un atto volontario del Comune o dell'adempimento di una obbligazione civile. I reali dispacci del 1743 e del 1754 (il primo dei quali fu effetto immediato del Concordato fra la Santa Sede e il regno di Napoli stipulato nel 1741) non hanno importanza nello attuale giudizio, dopo la presentazione degli stati discussi, se non per confermare la diretta e costante ingerenza del Principe nel vigilare i Comuni, e costringerli quando occorresse, affinchè puntualmente provvedessero alla spesa della predicazione quaresimale come a pubblico servizio. La circostanza che codesta spesa fosse iscritta negli stati discussi fra le ordinarie è pure una riconferma della regola di diritto amministrativo che imperava in materia; infatti è ben chiaro che la antica distinzione tra le spese ordinarie e straordinarie non ha nulla di comune con quella odierna fra le spese obbligatorie e facoltative, quantunque neppure il carattere obbligatorio di una spesa comunale ne qualifichi la dipendenza da un rapporto giuridico civile; e le spese di predicazione non potevano, secondo il concetto da cui era determinata la loro attribuzione passiva ai Comuni, venire altrimenti considerate se non come ordinarie; il che valeva per tutti i Comuni del Regno e non per Trani solamente.

Ciò premesso, e poichè nella presente causa fu stabilito mediante giudizio irrevocabile che le norme giuridiche contenute nelle antiche leggi amministrative napoletane rispetto alle spese di predicazione a carico dei Comuni abbiano cessato completamente di aver vigore, riesce manifesto come la continuazione ultra secolare delle spese medesime, per quanto lontano risalga, non ha potuto in niun momento formare oggetto di possesso, quale ragione civile di credito, sia a favore dell'Arcivescovo, sia a favore di qualsivoglia altra persona od ente ecclesiastico; avendo sempremai conservato il carattere di un

provvedimento amministrativo di generale interesse che gli organi della pubblica podestà, nell'orbita delle rispettive competenze erano di revocare o modificare qualora credessero venute meno le ragioni da cui era stato determinato. È pertanto accaduto che il potere sovrano centrale, nella sua attuale organizzazione e competenza, abolì con la legge comunale e provinciale le norme che imponevano la spesa ai Comuni, non privandoli tuttavia della facoltà, dentro convenienti limiti, di proseguirla, se le loro rappresentanze lo stimassero opportuno e conforme ai bisogni o interessi delle popolazioni. Ed è accaduto, da altra parte, che il potere amministrativo locale, cioè il Consiglio comunale di Trani con deliberazioni unanimi e reiterate, rese più significanti dalla volontà con le medesime manifestata di resistere alla domanda dell'Arcivescovo, negò la utilità e la opportunità di continuare quella spesa. Or non è lecito dubitare, dopo le considerazioni esposte, che siffatte deliberazioni del Consiglio comunale siano perfettamente legittime e valide.

Per quanto tutte le considerazioni che precedono dimostrino esistere un ostacolo pregiudiziale invincibile ad esaminare nel merito l'allegato possesso per tempo immemorabile, non è inutile che la Corte faccia propria in proposito una giusta riflessione del Procuratore generale. Già la Corte di Cassazione di Napoli aveva ammonito doversi discutere intorno alla influenza della lunga interruzione del preteso possesso, come impedimento ad invocarne la efficacia giuridica; e la Corte di rinvio stimò di professare una diversa opinione. Se non che, mentre la Corte di cassazione sullodata accennava ad interruzione verificatasi dal 1866, opportunamente il Procuratore generale presso questa Corte osservò che l'interruzione risalirebbe per lo meno all'anno 1809, dalla quale epoca per concorde ricognizione delle parti la spesa sarebbe stata pagata dal Comune in conformità delle leggi e per l'obbligo imposto dalle medesime, proporzionando e variando la misura degli stanziamenti annuali secondo i dettami del legislatore. In qualunque ipotesi più favorevole all'Arcivescovo, emergerebbe pertanto indubitato, che al qualsiasi titolo più antico della prestazione sarebbe stato circa un secolo addietro sostituito, senza opposizione veruna, un titolo diverso e ben conosciuto, cioè la legge amministrativa vigente nello Stato; e così essendo, riuscirebbe oggimai impossibile rimettere in onore il titolo del possesso *ab immemorabili*, sia per l'abbandono volontario e sia per la quasi secolare interruzione.

Dovendo essere accolto il ricorso del Comune, in quanto denunzia la violazione dell'art. 175 della legge comunale e provinciale, corrispondente all'art. 145 de testo 10 febbraio 1889 insieme con le altre disposizioni indicate nel ricorso, e con gli articoli 2105 e 2106 del Codice civile, e dovendo seguire il nuovo giudizio sulla controversia, in conformità al capoverso dell'art. 547 Cod. proc. civile.

La Corte di cassazione, a Sezioni unite, premessa la dichiarazione che il decorso del tempo anche immemorabile non può stabilire nè far prescindere che la spesa sostenuta da un Comune per la predicazione quaresimale abbia causa da obbligazione civile, e che nella specie il possesso del diritto vantato dall'attore sarebbe stato interrotto e abbandonato per modo da non potersi in veruna ipotesi attribuirsi effetto utile ai fini della spiegata domanda; annulla la sentenza denunziata e rinvia la causa per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma che pronunzierà pure su tutte le spese ecc.

Cassazione di Roma.

10 marzo 1904.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Giordani.
P. M. Righetti (concl. conformi).

Parroco di Morrovalle c. *Grassetti.*

Cappellania coadiutoriale — Sospensione dell'obbligo della coadiuvazione — Esenzione da soppressione.

È esente da soppressione la cappellania con l'obbligo della coadiuvazione al parroco, quand'anche, alla pubblicazione della legge 15 agosto 1867, si fosse trovato sospeso l'obbligo predetto per trovarsi investito un parente del fondatore, al quale, per eccezione, non erasi imposto altro peso che la celebrazione di messe.

Il canonico don Luigi Grassetti e sua sorella Annunziata con testamento del 3 dicembre 1837 si nominarono reciprocamente eredi usufruttuari dei rispettivi loro beni, e ne istituirono eredi proprietarie le loro anime, e per esse una cappellania da erigersi nella chiesa collegiata di Morrovalle. Stabilite poi le norme per la nomina attiva e passiva del cappellano, i testatori disposero che costui dovesse coadiuvare il parroco nell'ascoltare le confessioni, nell'assistere i moribondi e nell'insegnare la dottrina cristiana.

Soggiunsero relativamente a tali obblighi, che ne proibivano la diminuzione sotto qualunque pretesto, o causa benchè, in apparenza, giusta, facendo eccezione a questo divieto soltanto per il loro fratello Carlo Maria, minore osservante, pel quale disposero ch'egli, nel caso di secolarizzazione, fosse ammesso al godimento della cappellania col solo peso della celebrazione delle messe, rimanendo in tal caso sospesi, durante la vita di lui, tutti gli altri obblighi alla cappellania annessi.

Nel 17 marzo 1857, l'Annunziata Grassetti fece un nuovo testamento, col quale, dopo aver dichiarato di voler meglio secondare le intenzioni del defunto suo fratello don Luigi, rinnovò la istituzione della cappellania, ordinando che fosse eretta come una ed indivisa con quella stabilita dal fratello, e prescrivendo a carico del cappellano gli stessi obblighi indicati nel precedente testamento, fra i quali quello della coadiuvazione al parroco. Rinnovò anche la facoltà riservata al fratello Carlo Maria di ottenere, nel caso di secolarizzazione, il godimento della cappellania col solo obbligo della celebrazione delle messe, e quindi, durante la vita di lui, con la sospensione dell'obbligo della coadiuvazione al parroco; ma estese tale facoltà a' suoi nipoti Teodoro, minore osservante, e Benedetto, minore riformato, ed aggiunse che, in caso di secolarizzazione, avessero chiesto il godimento della cappellania, e questa non si fosse trovata vacante, avrebbero dovuto pagare dodici scudi all'anno al cappellano, rimanendo a carico di costui l'obbligo di coadiuvare al parroco senz'altro emolumento.

Morta l'Annunziata Grassetti nel 30 maggio 1857, si procedette alla erezione della detta cappellania, e ne fu investito don Luigi Caldarelli, che ne rimase in possesso fino al dicembre del 1866, nel quale mese Teodoro Grassetti, essendo stato secolarizzato, chiese ed ottenne il godimento di quella cappellania, che conservò finchè visse, cioè fino al 18 gennaio 1900.

Dopo la morte di lui, il suo nipote Vincenzo Grassetti, ch'egli aveva istituito erede di tutti i beni della cappellania, prese possesso di tali beni.

Se non che il parroco di Morrovalle, don Ottavio Carolini, premesso che la cappellania aveva carattere coadiutorale, e che, essendo essa vacante, a lui ne spettava l'amministrazione, giusta il testamento del 17 marzo 1857, convenne il mentovato Grassetti Vincenzo davanti il Tribunale di Macerata, per farlo condannare al rilascio dei beni costituenti la dote della cappellania, alla restituzione dei frutti indebitamente percetti dal giorno della vacanza ed al risarcimento dei danni.

Con sentenza del 14 marzo 1903 il Tribunale adito accolse tale domanda,

che fu invece respinta dalla Corte di appello di Ancona, Sezione di Macerata, con sentenza del 23 luglio successivo, contro la quale don Ottavio Cerolini ha interposto il ricorso per cassazione, deducendo i seguenti mezzi:

1° Violazione dell'articolo 2 del Decreto 3 gennaio 1861 del commissario Valerio sulla soppressione delle corporazioni religiose ed altri enti ecclesiastici nelle Marche; violazione dell'articolo 38 della legge 7 luglio 1866; e falsa interpretazione ed applicazione dell'articolo 1 della legge del 15 agosto 1867;

2° Altra falsa interpretazione e violazione dell'articolo 2 del citato decreto 3 gennaio 1861, e dell'articolo 1° della legge 15 agosto 1867, in relazione alla dottrina, per la quale le leggi di soppressione debbono essere applicate considerando gli enti ecclesiastici nello stato in cui si trovavano, al momento della promulgazione delle leggi stesse: violazione delle regole di ragione comune tradotte negli articoli 848, 854 e 1172 del Codice civile;

3° Difetto di motivazione (art. 360, n. 6, 361, n. 2 e 517 del Codice di procedura civile).

Considerato che l'unica questione che la Corte di Macerata doveva risolvere per decidere sulla controversia, era la seguente, se cioè, la suddetta cappellania, non soggetta a soppressione, per il Decreto del Regio commissario Valerio del 3 gennaio 1861, si dovesse, o pur no, ritenere soppressa in forza della legge del 15 agosto 1867, e, posto in tali termini la detta questione, quella Corte la risolvè in senso affermativo, perchè ritenne che, se al tempo del primo investito don Luigi Caldarelli, la mentovata cappellania aveva conservato l'originario carattere coadiutorale, e come tale era stata da lui goduta, non avesse più quel carattere, quando fu promulgata la legge del 15 agosto 1867, e fosse quindi, come cappellania semplice, soggetta alla soppressione, per essere stato ammesso don Teodoro Grassetti fin dal dicembre 1866 al godimento di quella cappellania con dispensa dagli obblighi coadiutorali, godimento che ebbe termine con la sua morte nel 1900.

Ora la Corte di merito, così decidendo, violò, come il ricorrente sostiene col secondo mezzo del ricorso, l'articolo 1° della citata legge del 15 agosto 1867 e le regole di diritto comune contenute negli articoli 848, 854 e 1172 del Codice civile. Invero, ammesso, come la Corte di merito ritenne con apprezzamenti incensurabili in questa sede, che i testatori don Luigi ed Annunziata Grassetti avessero istituito la suddetta cappellania con l'obbligo della coadiuvazione al parroco, e che avessero concesso soltanto a favore del fratello Carlo Maria e de' nipoti Teodoro e Benedetto la sospensione dall'obbligo della coadiuvazione, durante la vita di costoro, nel caso ch'essi avessero ottenuto il godimento di quella cappellania, dovevasi necessariamente ritenere che la detta concessione non fosse, se non una modalità, una limitazione, un trattamento speciale a favore dei mentovati tre parenti de' testatori, e che quindi, col cessare della loro vita, dovesse pur cessare la sospensione stessa, e l'onere della coadiuvazione tornasse ad incombere, come prima, a tutti i successivi investiti, giusta i principii di diritto, che regolano gli effetti ed i limiti delle condizioni sospensive e le obbligazioni a tempo determinato; e, conseguentemente, errò la Corte di merito, violando siffatti principii, quando ritenne che la sospensione dell'obbligo della coadiuvazione al parroco equivalesse alla cessazione definitiva di tale obbligo imposto alla cappellania, ente indefettibile. L'errore della Corte di merito è anche più evidente, se si consideri che don Teodoro Grassetti, se era dispensato dall'obbligo della coadiuvazione al parroco durante il godimento della cappellania, era però obbligato a stipendiare, come fece, il cappellano, che si fosse trovato in possesso della cappel-

lania medesima, affinchè costui adempisse l'obbligo della coadiuvazione al parroco.

Erroneamente poi la Corte di merito invocò la sentenza di questo Supremo Collegio del 23 maggio 1883, nella causa Battaglia e Finanze per giustificare la sua decisione; poichè con quella sentenza si osservò che, quando un ente ecclesiastico si trasforma in guisa da perdere l'originaria natura, e da assumerne un'altra sostanzialmente diversa, non è dato risalire alle sue origini, per procurargli il trattamento che gli sarebbe spettato, se non avesse perduto il suo originario carattere, e tale massima non è punto applicabile alla fattispecie, non avendo la cappellania Grassetti subito sostanziali trasformazioni.

Considerato che, dovendosi annullare la denunciata sentenza per il secondo mezzo del ricorso, non è il caso di prendere in esame gli altri mezzi.

Per questi motivi, la Corte cassa, rinvia ecc.

Cassazione di Roma.

27 febbraio 1904.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Basile.

Capitolo Cattedrale di Cagliari c. Carboni-Boy.

Capitolo cattedrale — Prebende — Distribuzioni corali — Canonicato soppresso — Patrono — Rivendicazione dei soli beni costituenti la prebenda.

Secondo il diritto canonico, sono affatto distinte le prebende, che costituiscono la dotazione di ciascun canonicato, dalle distribuzioni corali, allorquando sono queste formate con beni non provenienti dalle prebende stesse, ma dai fondatori con capitali a ciò espressamente destinati (1).

Per le disposizioni della legge 15 agosto 1867, il patrono di uno dei canonicati di un Capitolo cattedrale soppressi perchè eccedenti il numero di dodici, può rivendicare ciò che apparteneva al canonicato stesso, cioè i beni formanti la dote o prebenda, e non già quella porzione di rendita o di beni che il fondatore assegnò alla massa comune per distribuzioni corali (2).

Con istrumento 21 gennaio 1822 il sacerdote Antonio Carboni fondava nella Chiesa cattedrale di Cagliari un canonicato laicale, assegnando per dotazione della massa comune del medesimo lire 15,000 sarde ed altrettante per la prebenda.

Andata in vigore la legge 15 agosto 1867, il Demanio s'immetteva in possesso di parte dei beni assegnati alla prebenda: e per quegli altri incorporati nella massa capitolare, veniva pagata la tassa del 30 per cento. L'avvocato Michele Carboni, anche nell'interesse dei figli minori Enrico, Battista ed Amelia, che erano i patroni attivi, chiedeva lo svincolo del canonicato; dopo una lite, durata molti anni, il 15 agosto 1903, interveniva una transazione, colla quale i Carboni pagavano tutta la tassa del 30 per cento; ed il Demanio trasferiva ad essi tutti i diritti per rivendicare i capitali appartenenti al predetto canonicato.

I Carboni, nel 10 aprile 1894, convenivano davanti il Tribunale di Cagliari, il Capitolo, perchè fosse condannato alla restituzione dei beni assegnati dal fondatore alla costituzione della prebenda canonicale, comprese le somme destinate ad accrescere la massa piccola destinata alle distribuzioni corali; il convenuto impugnava negli attori la veste legittima ad esercitare i diritti di rivendicazione.

Il Tribunale, con sentenza 14 febbraio 1896, rigettando l'eccezione sollevata dal Capitolo, ordinava agli attori di meglio stabilire la loro domanda, e di fare intervenire, in causa, il procuratore generale del Capitolo.

Sul gravame principale degli attori, e su quello incidentale del convenuto

---

(1-2) Confor. Cass. di Roma, 19 maggio 1903 (vol. in corso, p. 155) e nota ivi.

la Corte di appello di Cagliari, con sentenza delli 17-27 novembre 1902, condannava il Capitolo a restituire ai Carboni-Boy parte dei beni appartenenti al canonicato in questione, nella somma di L. 33,400, con deduzione della tassa tassa del 30 per cento da lui pagata al Demanio in L. 8640; con gli interessi legali sulla dovuta somma di lire 24,760 dal 14 febbraio 1892, giorno della morte dell'ultimo investito; ordinava che fra trenta giorni, dalla notificazione della sentenza, fossero prodotte in causa le note delle ipoteche iscritte e delle loro rinnovazioni, in seguito a che risultava gli ulteriori provvedimenti per gli altri capitali, facenti parte della dotazione della prebenda, e della massa capitolare e di relativi interessi, che i Carboni intendevano altresì rivendicare.

Considerava sostanzialmente quella Corte, onde respingere l'assunto del Capitolo. che, cioè, i diritti di rivendicazione dovessero limitarsi ai beni costituenti la prebenda del canonicato soppresso, e non estendersi a quelli della massa destinata alle distribuzioni corali, i quali dovevano appartenergli nella totale integrità, anche dopo la legge di soppressione del 1867.

Che quantunque, in origine, le distribuzioni corali fossero effettivamente una manuale retribuzione del servizio prestato dai canonici nelle officiature del coro; ciò nullameno, col volgere dei tempi e mutati i costumi ed i bisogni del civile consorzio, queste distribuzioni subirono una sostanziale trasformazione; cosicchè oggi posson considerarsi quali parte integranti delle prebende.

Che se si ammettesse che la devoluzione dei beni del canonicato soppresso non si estendesse anche alla relativa quota della massa piccola, destinata alle distribuzioni, si dovrebbe dedurne la conseguenza, che, *iure non decrescendi*, gli altri canonicati verrebbero ad aumentare il loro reddito, in opposizione allo scopo della legge 15 agosto 1867.

Che lo stesso Capitolo ebbe a ritenere che la somma assegnata alla massa piccola appartenesse al canonicato, con l'avere anche su di essa pagata la tassa del 30 per cento.

Il Capitolo ha denunziato ora la predetta sentenza a questo Supremo Collegio, lamentando:

1° La falsa interpretazione ed applicazione e conseguente violazione dell'art. 1, n. 2 e degli articoli 2, 5 e 6 della legge 15 agosto 1867; la violazione del cap. III, sess. XXI, e del capitolo XII, sess. XXIV, *de reform.* del Concilio del Trento; e delle dottrine dei canonisti, in materia di distribuzioni corali accolte e costantemente applicate dalla giurisprudenza; perchè le distribuzioni corali non si sono trasformate, e conservano ancora la loro indole originaria.

Lo accrescersi delle distribuzioni agli investiti dei canonicati conservati, per la mancanza di quelli soppressi, non è che una conseguenza giuridica e necessaria del *ius non decrescendi*, da nessuna legge abolito. E lo avere il Capitolo pagata la tassa del 30 per cento, anche sulla somma largita dal fondatore del canonicato alla sua massa piccola, costituisce invece la prova più manifesta del come il Capitolo considerasse quella somma, quale appartenente al patrimonio della sua massa.

Per la soppressione dei canonicati eccedenti al Demanio ed ai patroni non può essere devoluto, se non ciò che ai canonicati stessi apparteneva, e non appartenendo al canonicato se non la sola prebenda, perchè le distribuzioni corali, appartenendo al Capitolo, nella sua personalità di ente morale collettivo; nè il Demanio, nè i patroni possono vantare su di esse alcun diritto, come fu costantemente deciso dalla giurisprudenza.

2° La violazione degli articoli 360, n. 6, 361, n. 2, procedura civile e della legge unica Cod, *ut quae desunt advocatis;* perchè avendo il Capitolo, colla sua comparsa conclusionale, richiamato specialmente l'attenzione della Corte di

appello sulle sentenze della Corte di Roma 19 aprile 1890, e di questo Supremo Collegio 30 gennaio 1888; colle quali era data definitivamente ed irrevocabilmente decisa la intangibilità della massa piccola del Capitolo nei rapporti col Demanio; ma la denunziata sentenza non le ha nè esaminate, nè ricordate, adottando i criteri censurati dal Supremo Collegio, il quale aveva sanzionato il diritto nel ricorrente a conservare integra ed illesa la massa per le distribuzioni corali, senza neppure esaminare se la sentenza della Corte di Roma poteva costituire ostacolo di cosa giudicata alle pretese degli attori; essendo incontroverso nella dottrina e nella giurisprudenza, che una sentenza profferita in confronto di una persona interessata in modo stesso, o in consimile rapporto giuridico, debba spiegare la sua autorità anche di fronte alle altre, che non parteciparono al giudizio, nel quale fu pronunziata; e quindi la cosa giudicata costituita contro al Demanio spiegava la sua autorità anche contro il Fondo per il culto, e contro i patroni, i quali, quantunque non intervenuti nel giudizio, erano rappresentati da chi ne era il necessario mandatario, ossia il procuratore *in rem suam*.

Prodottosi dai Carboni le note ipotecarie, ed insistendo i medesimi per la condanna del Capitolo al pagamento dei suddetti capitali ed interessi, la Corte di appello di Cagliari, con altra sentenza 20-27 aprile 1903, spiegando i provvedimenti riservati colla sua precedente sentenza, condannava il Capitolo a pagare alli Carboni-Boy, il capitale di L. 14,634.43, gl'interessi legali su tale somma dal 14 gennaio 1892, ed alle spese.

Il Capitolo denunzia ora al Supremo Collegio anche questa seconda sentenza per semplice cautela, ed a scanso di qualsiasi equivoco, quantunque la medesima, pel disposto dell'art. 543 procedura civile, verrebbe a mancare, qualora fosse annullata la prima; e ripropone li stessi due motivi addotti, per ottenere l'annullamento della precedente sentenza.

Considerando che è indubitato, in fatto, come con l'istrumento del 1822 il canonico Carboni avesse assegnate, per la dotazione del canonicato, dal medesimo istituito, la somma di L. 15,000 sarde, ed altrettante ne avesse assegnate per la massa comune della Cattedrale di Cagliari.

Che, secondo il diritto canonico, sono affatto distinte le prebende, che costituiscono la dotazione di ciascun canonicato, dalle distribuzioni corali, allorquando sono formate con beni non provenienti dalle prebende stesse, ma dai fondatori, con capitali a ciò espressamente destinati; la proprietà dei medesimi, prendendo il nome di massa piccola, spetta al Capitolo, ente collettivo, rimasto in vita, sebbene ridotto di numero, e deve rimanergli illesa, a differenza di quanto avviene della massa grossa, la quale, venendo costituita del terzo della prebenda, secondo le prescrizioni del Concilio Tridentino, considerandosi come parte integrante della prebenda stessa, ne segue la sorte.

Che per le disposizioni della legge 15 agosto 1867, il Demanio ed i patroni possono bensì rivendicare ciò che apparteneva ai canonicati soppressi, cioè i beni di fondazione patronale, formanti la dote, o prebenda, dei canonicati, o quella porzione di rendita o di beni che serviva a costituire la massa grossa; ma non possono vantare diritti sulla quota delle distribuzioni corali che, col suo servizio personale, l'investito del canonicato avrebbe potuto lucrare, le quali avendo avuto fin dall'origine un capitale separato distinto dalla prebenda del canonicato, appartengono al Capitolo, e che, *iure non decrescendi*, si accrescono agl'investiti dei canonicati conservati.

Che non ha valore l'osservazione della della denunziata sentenza, che a questo modo si verrebbe ad aumentare il reddito dei canonicati conservati, in opposizione allo scopo della legge del 1867; dappoichè le distribuzioni negate agli assenti,

vanno a vantaggio dei presenti, ridotti di numero in ragione del maggior servizio dai medesimi reso; e se la suddetta legge non ebbe in mira di aumentare le rendite dei canonici, volle però rispettato il diritto di proprietà, spettante al Capitolo sulle distribuzioni corali, ed il *ius non decrescendi*, come diritto quesito degl'investiti dei canonicati conservati.

Che non maggior valore ha poi l'altro argomento della denunziata sentenza, desunto dalla circostanza di avere lo stesso Capitolo pagata anche la tassa del 30 per cento sulla somma assegnata alla massa, riconoscendo così che la medesima appartenesse alla dotazione del canonicato; dappoichè tale tassa era stata imposta su tutto l'asse ecclesiastico, eccettuati i benefizi parrocchiali; ma dopo la legge de' 19 giugno 1873, che ordinò la restituzione della tassa a quei canonicati, che, fra prebenda e distribuzioni, non raggiungessero il reddito minimo di L. 800, fu costantemente ritenuto che le masse capitolari, destinate alle distribuzioni corali, dovessero essere reintegrate non solo della tassa del 30 per cento, esatta fino dal 1867 sulle quote di distribuzioni spettanti ai canonicati conservati, ma anche a quelli soppressi, e dovute *iure non decrescendi* agl'investiti dei canonicati conservati.

Che dovendosi, per le suddette ragioni, accogliere il primo mezzo del ricorso, prodotto contro la sentenza del 1992, sarebbe inutile discendere al o esame del secondo.

Che annullandosi perciò la suddetta prima sentenza, resta assorbito il ricorso prodotto contro la seconda sentenza del 1903, che era subordinato e conseguenziale allo accoglimento del primo ricorso.

Per siffatte considerazioni, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

26 febbraio 1904.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Giordani. P. M. Quarta (concl. conf.)

Istituto Sant'Orsola Benincasa in Napoli c. *Cirillo.*

Competenza — Cassazione di Roma — Trasformazione di congregazione od ente morale — Potere esecutivo — Annullamento di sentenza senza rinvio.

Enti morali — Congregazione avente scopo di culto — Trasformazione — Potere esecutivo — Art. 91 legge 17 luglio 1890 — Enti ecclesiastici conservati — Conservatori — Congregazioni.

Spetta alle Sezioni unite della Corte di Cassazione di Roma il decidere sulla questione se il potere esecutivo sia competente ad ordinare la trasformazione di una congregazione o di altro ente morale.

Quando colla questione di competenza non si discute se la lite debba essere decisa dall'autorità giudiziaria ovvero dall'autorità amministrativa in sede giurisdizionale, bensì se l'autorità amministrativa potesse esercitare la potestà che effettivamente esercitò senza ledere un diritto civile garantito dalla legge, la Corte di Cassazione di Roma, poichè trattasi in tal caso di proponibilità od improponibilità di azione, deve annullare senza rinvio la sentenza denunziata, qualora ritenga, contrariamente a questa, che l'azione sia improponibile.

Stabilito in fatto che una congregazione costituisca una persona giuridica avente scopo di culto, il potere esecutivo ha potestà di trasformarla, e non è quindi possibile insorgere contro tale trasformazione.

Enti ecclesiastici conservati, *di cui parla la prima parte dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, sono soltanto quelli conservati in forza di esplicite disposizioni delle leggi del 1866 e 1867, quali i vescovati, le parrocchie ed altri.*

I conservatori aventi per iscopo la pubblica istruzione, di cui al n. 1 del detto art. 91, e come tali esenti da trasformazione, sono quelli che vanno soggetti alle norme indicate nel regio decreto organico del 29 giugno 1883, n, 1514.

Lo stesso art. 91, n. 2, non distingue le congregazioni ecclesiastiche dalle laicali; le

contempla tutte, e perciò non solamente quelle erette in titolo dal Vescovo e soggette all'approvazione ed alla autorità di lui.

La suora Emilia Cirillo, quale *preposita della Congregazione Suor Orsola Benincasa*, ed anche in nome proprio e quale mandataria delle sue consorelle componenti la Congregazione medesima, con atto di citazione del 9 febbraio 1895 contestò all'Istituto Suor Orsola Benincasa ed al Sindaco del Comune di Napoli i seguenti fatti:

1° Che con testamento pubblico del 27 settembre 1698 Suor Orsola Benincasa fondò in quella città la Congregazione laicale di vergini, che prese da lei il nome, e come esecutore del suo testamento scelse e nominò il detto Comune;

2° Che fin dai primordi della sua fondazione, quella Congregazione laicale esplicò la propria attività in modo conforme alle sue regole, al suo statuto, mediante il lavoro, le opere di carità, la istruzione e la educazione delle giovinette;

3° Che l'amministrazione di quell'ente, affidata prima a governatori laici, eletti dalle suore, fu ad esse restituita con reale rescritto del 27 gennaio 1827;

4° Che, pubblicate le leggi di soppressione delle corporazioni religiose e di alcuni enti ecclesiastici, quella Congregazione fu costretta a sostenere contro la Cassa ecclesiastica un giudizio, nel quale, con sentenza passata in cosa giudicata, fu riconosciuta la sua personalità autonoma di ente morale laicale, dotato di patrimonio proprio ed esente da tutte le sanzioni di devoluzione e di conversione stabilite dalle dette leggi; e

5° Che successivamente, cioè dal 1870 in poi, con atti arbitrari e radicalmente nulli, compiuti da autorità incompetenti e da intrusi amministratori laici, si era preteso e si pretendeva sopprimere quella Congregazione, sostituendole sotto le apparenze della stessa intitolazione un istituto sostanzialmente diverso, devolvendo a questo istituto le rendite che appartevano alla Congregazione medesima, relegando le suore in un'angusta porzione del fabbricato di loro proprietà, e vietando loro di raccogliere altre consorelle.

Premessi questi fatti, la suora Emilia Cirillo nelle qualità suindicate convenne avanti il tribunale di Napoli il rappresentante del detto Istituto ed il Sindaco di quel Comune, e chiese che il Tribunale adito:

1° Dichiarasse nulli e di nessuna efficacia tutti gli atti contrari al testamento di suor Orsola Benincasa ed illegalmente compiuti dal 1870 in poi;

2° Ordinasse che si restituissero alla Congregazione tutti i suoi beni, dei quali il detto Istituto erasi illegalmente impossessato; e

3° Condannasse l'Istituto medesimo al rendimento dei conti per i frutti percetti da quei beni ed al risarcimento dei danni.

Contestata la lite, l'Istituto Suor Orsola Benincasa eccep., preliminarmente, la incapacità dell'attrice a stare in giudizio e la incompetenza dell'autorità giudiziaria a giudicare sulla domanda, con la quale l'attrice chiedeva, fra l'altro, l'annullamento del regio decreto del 14 agosto 1870, che creò quell'Istituto.

Con sentenza del 16 dicembre 1895 il Tribunale adito respinse la eccezione, e quella Corte d'appello, nel confermare tale sentenza, respinse pure la eccezione dell'incapacità dell'attrice a stare in giudizio.

Contro la sentenza pronunziata in grado di appello, l'Istituto Suor Orsola ricorse a quella Corte di Cassazione, che, attesa la questione di competenza, rinviò il ricorso e tutti gli atti a queste Sezioni unite, le quali con decisione del 13 novembre 1897 dichiararono la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della domanda dell'attrice, perchè costei con la comparsa incidentale del 5 giugno 1895 aveva modificato la detta domanda, deducendo non più la inefficacia e la nullità del citato decreto del 14 agosto 1870 e di altri

atti amministrativi, ma soltanto la lesione di un diritto civile patrimoniale.

La Corte di Cassazione di Napoli poi con decisione del 3 marzo 1898 accolse il ricorso per la parte riguardante la eccezione d'incapacità dell'attrice a stare in giudizio e rinviò la causa ad un'altra Sezione di quella Corte d'appello, che respinse tale eccezione con sentenza del 24 marzo 1899.

Durante il giudizio di rinvio, il detto Istituto con r. decreto del 16 maggio 1898 fu dichiarato istituto pubblico di educazione e di istruzione, in conformità del r. decreto organico del 29 giugno 1883, n. 1514, riguardante i conservatori femminili, e perciò l'attrice con la comparsa conclusionale del 18 gennaio 1899 dichiarò di estendere allo stesso decreto del 16 maggio 1898 le medesime eccezioni d'inefficacia con le quali aveva investito il precedente decreto del 14 agosto 1870.

Passata in cosa giudicata la detta sentenza del 24 marzo 1899, la causa fu riproposta avanti il Tribunale, che con sentenza del 22 dicembre 1901 dichiarò che la Congregazione attrice era compresa tra le opere pie indicate nelle leggi del 3 agosto 1862 e del 17 luglio 1890 sulla pubblica beneficenza, e che poteva essere perciò trasformata in conformità di tali leggi; e conseguentemente respinse la domanda d'inefficacia dei citati decreti del 1870 e del 1897 relativi alla trasformazione di quell'ente.

Da tale sentenza appellò la detta Congregazione, e la Corte di appello di Napoli con sentenza del 24 giugno 1903, revocata quella dei primi giudici, senza attendere ai due decreti dei 14 agosto 1870 e 15 maggio 1898, dichiarò che la Congregazione appellante era un ente privato conservato, e che perciò doveva essere reintegrato nella sua autonoma personalità e nelle condizioni stabilite dal suo titolo di fondazione, meno, ben vero, quanto all'amministrazione del suo patrimonio che doveva rimanere laica e di diritto dello Stato.

Contro siffatta sentenza l'istituto Suor Orsola ricorse a queste Sezioni unite, deducendo sette mezzi di annullamento, i primi cinque di competenza delle Sezioni medesime e gli altri due di competenza della Corte di Cassazione di Napoli; ed i mezzi dedotti sono i seguenti:

1° Violazione degli articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, allegato *E;*

2° Violazione dell'art. 2 della stessa legge in relazione all'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, alla legge 2 agosto 1897, n. 348, ed all'articolo 1, n, 6, della legge 15 agosto 1867, numero 3847;

3° Altra violazione della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, in relazione all'art. 1 del r. decreto 29 giugno 1883, n. 1514, e all'art. 517, n. 2, del Codice di procedura civile per mancata motivazione;

4° Altra violazione dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, in relazione all'articolo 18 dello Statuto fondamentale del Regno;

4° Altra violazione dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, e della legge 5 giugno 1850, n. 1037;

6° Violazione dell'articolo 2 del Codice civile e dell'articolo 517, n. 7, del Codice di procedura civile; e

7° Violazione degli articoli 1 e 2 della legge 3 agosto 1862, num. 753, degli articoli 1 e 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, dell'art. 2 del regolamento 27 novembre 1862, n. 1007, dell'art. 2 del Codice civile e del r. rescritto 10 gennaio 1827.

Contro la stessa sentenza del 26 giugno 1903 ricorse per cassazione anche la Congregazione di Suor Orsola, deducendo il seguente mezzo di annullamento:

Violazione dell'art. 2 del Codice civile e dell'art. 2 e seguenti della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, violazione degli articoli 436, 1160 e 1757 del Codice civile e dell'art. 244 e seguenti della legge del 13 novembre 1859 sull'ordinamento della pubblica istruzione; e difetto di motivazione (articolo 360,

n. 6, 361, n. 2, e 517, n. 2, del Codice di procedura civile).

Considerato che la Corte di merito con la denunziata sentenza esaminò, in primo luogo, quali fossero i caratteri giuridici della Congregazione appellante ed, in secondo luogo, se per i suoi caratteri giuridici quella Congregazione potesse essere trasformata dal potere esecutivo per le leggi del 3 agosto 1862 e del 17 luglio 1890 sulla pubblica beneficenza, o per il r. decreto organico del 29 giugno 1883, n. 1514, su i conservatorii femminili, o per l'uso pubblico vigente, dichiarato obbligatorio dall'art. 2 del Codice civile, o, in fine, per l'art. 18 dello Statuto fondamentale del Regno.

Relativamente alla prima questione, la Corte di merito dichiarò:

1° Che la Congregazione, non eretta in titolo monastico, non era, se non un ente autonomo laicale, essendo stata come tale riconosc.uta da un solenne giudicato, in confronto della Cassa ecclesiastica e dell'Amministrazione del Fondo per il culto, che, attribuendole la natura ecclesiastica, ne pretendevano la soppressione in forza della legge del 15 agosto 1867;

2° Che la Congregazione medesima non poteva essere compresa tra le opere pie indicate nelle leggi del 3 agosto 1862 e del 17 luglio 1890 sulla pubblica beneficenza; sia perchè quella Congregazione fu fondata per uno scopo pubblico, cioè per soccorrere le classi diseredate dalla fortuna, risultando invece dal testamento della fondatrice e dalle regole da lei dettate che essa non ebbe altro scopo che quello della perfezione religiosa, da ottenersi mercè continue pratiche di culto; sia perchè la Congregazione non fu fondata con pubblico danaro, ma bensì col patrimonio che le venne dalla fondatrice e poscia da private elargizioni; e, se fra i benefattori furono anche i Re di quel tempo ed il Municipio di Napoli, le elargizioni di costoro furono sempre a titolo privato;

3° Che neppure la Congregazione appellante si poteva riguardare come una fondazione, perchè le fondazioni, di ordinario, hanno di mira un pubblico vantaggio, consistendo esse nello assegno di una sostanza come patrimonio a sè, per un dato fine di sociale interesse, non già per vantaggio di determinate persone, mentre la fondatrice col suo testamento ebbe di mira soltanto un'associazione di persone, dichiarando che i beni alla medesima assegnati dovevano servire unicamente alla vita ed alla prosperità di quel sodalizio;

4° Che non valeva opporre che quella Congregazione avesse pubbliche scuole, perchè non trattavasi della sua finalità principale, ma di un vantaggio indiretto per la società;

5° Che neppure la Congregazione appellante poteva essere compresa fra le società regolate dal Codice civile, essendo essa una di quelle società giuridiche o fittizie, l'obbietto delle quali non è il lucro, e che vivono per virtù della legge che le crea, indipendentemente dalle persone, che successivamente ne fanno parte;

6° Che la Congregazione medesima non era di regio patronato; e

7° Che, conseguentemente, tale Congregazione non era, se non un ente giuridico laicale, d'istituzione e dotazione private, avente per iscopo la perfezione religiosa.

Risoluta così la prima questione, la Corte di merito circa la seconda dichiarò che la Congregazione appellante, la quale non era stata colpita dalle leggi del 1866 e del 1867 sulle corporazioni religiose e su altri enti morali ecclesiastici, non era neppure soggetta a trasformazione per le leggi del 1862 e del 1890 sulla pubblica beneficenza, nè per il regio decreto organico del 29 giugno 1893 su i conservatorii femminili, nè per l'articolo 2 del Codice civile, nè, infine, per l'articolo 18 dello Statuto fondamentale del Regno.

Considerato che l'Istituto Suor Orsola coi motivi 2°, 3°, 4°, 5° e 6° del suo

ricorso, dopo avere accettato quanto la Corte di merito ritenne circa la detta Congregazione, che, cioè, essa fosse una persona giuridica avente scopo di culto, sostiene che, definita in questi termini, quella Congregazione potesse essere trasformata per le leggi del 1862 e del 1890 sulla pubblica beneficenza, o per il regio decreto organico del 1883 su i conservatori femminili, o per l'uso pubblico vigente, giusta l'art. 2 del Codice civile, ovvero per l'art. 18 dello Statuto fondamentale del Regno; e che, avendo la Corte di merito negato al potere esecutivo la potestà di ordinare la trasformazione di quell'ente, la denunziata sentenza debba essere annullata da queste Sezioni unite, senza rinvio.

Considerato innanzi tutto che, come l'Istituto Suor Orsola sostiene, a queste Sezioni unite spetta di pronunziare su i motivi 2°, 3°, 4°, 5° e 6° del suo ricorso e che la denunziata sentenza deve essere annullata senza rinvio, nel caso che uno di essi sia fondato.

Che spetti a queste Sezioni unite il pronunziare sugli indicati motivi del ricorso dell'Istituto apparisce chiaramente dall'art. 5 della legge del 31 marzo 1877 su i conflitti di attribuzioni; poichè coi detti motivi l'Istituto ricorrente solleva la questione, se il potere esecutivo fosse competente ad ordinare la trasformazione della Congregazione suddetta.

Ammessa poi la ipotesi che uno di quei motivi sia fondato, la denunziata sentenza dev'essere annullata senza rinvio.

Infatti, quando con la quistione di competenza si discute se una lite debba essere decisa dall'autorità giudiziaria ovvero dall'autorità amministrativa in sede giurisdizionale, in tal caso, trattandosi di una vera e propria questione di competenza, queste Sezioni unite debbono pronunziare sulla competenza e rinviare la causa all'autorità competente in forza delle disposizioni contenute nel numero 3 dell'articolo 3 della legge del 1877 sui conflitti di attribuzioni e ne la prima parte dell'art. 544 del Codice di procedura civile.

Ma quando, come nella fattispecie, con la questione di competenza non si discuta, se la lite debba essere decisa dall'autorità giudiziaria, ovvero dall'autorità amministrativa in sede giurisdizionale, bensì se l'autorità amministrativa potesse esercitare la potestà che effettivamente esercitò, senza ledere un diritto civile garantito dalla legge, in questo caso, disputandosi se l'azione sia oppur no proponibile, la denunziata sentenza, nella ipotesi che l'azione sia improponibile, deve essere annullata senza rinvio, giusta l'articolo 5 della citata legge del 1877 e il numero 1° del secondo capoverso del citato articolo 544 del Codice di procedura civile.

Nè giova obbiettare che avendo queste Sezioni unite dichiarato con la decisione del 13 novembre 1897 la competenza dell'autorità giudiziaria, non si possa ritornare su tale questione; poichè allora si discuteva per sapere, se, ammesso ciò che la Congregazione suddetta sosteneva, di essere, cioè, un sodalizio di natura privata, spettasse all'autorità giudiziaria di decidere la controversia, e tale competenza non si poteva non riconoscere; mentre ora lo Istituto ricorrente propone la questione, se, ammesso quanto ritenne la Corte di merito circa quella Congregazione, che, cioè, la medesima fosse una persona giuridica avente scopo di culto, il potere esecutivo avesse la potestà di trasformarla, e se quindi non si potesse insorgere contro tale trasformazione.

Considerato che, ammesso che la detta Congregazione, come la Corte di merito ritenne, fosse una persona giuridica avente scopo di culto, lo Istituto ricorrente col secondo mezzo di annullamento giustamente sostiene che il potere esecutivo potesse trasformarla in forza dello articolo 91 della legge del 17 luglio 1890 sulla pubblica beneficenza, e secondo le norme stabilite dall'articolo 70 della legge medesima.

Infatti, non si può, innanzi tutto, annoverare la detta Congregazione tra

gli enti ecclesiastici conservati di cui parla la prima parte del citato art. 91, sia perchè dall'intera disposizione quivi contenuta chiaramente apparisce, che il legislatore, parlando di enti conservati, intese d'indicare soltanto quelli conservati in forza di esplicite disposizioni delle leggi del 1866 e del 1867 sulle corporazioni religiose e su altri enti ecclesiastici, quali sono i vescovati, le parrocchie, e via dicendo, e non già tutti gli enti a scopo di culto; sia perchè, ammessa la interpretazione contraria, nessun ente a scopo di culto, non colpito da quelle leggi, potrebbe essere sottoposto a trasformazione, e quindi il citato articolo 91 sarebbe inattuabile, ed il legislatore avrebbe fatto una disposizione senza scopo, il che non si può supporre.

Ma la detta Congregazione, non compresa tra gli enti conservati dalle leggi del 1866 e del 1867, era indubitatamente tra gli enti soggetti a trasformazione, indicati nei numeri 1°, 2° e 3° del citato articolo 91; poichè essa era un conservatorio non avente scopo educativo della gioventù, od una congregazione, ovvero un'opera pia di culto.

E che quella Congregazione fosse un conservatorio non avente scopo educativo della gioventù, apparisce chiaramente dalla denunciata sentenza.

In vero la Corte di merito, per escludere che la detta Congregazione fosse una fondazione, dichiarò che non valeva obbiettare, che la medesima tenesse pubbliche scuole, per secondare le intenzioni della fondatrice, la quale volle che alcune delle vergini, segregandosi nell'eremitaggio, si consacrassero interamente alla contemplazione di Dio ad imitazione di Maddalena, e le altre, sull'esempio di Marta, si rendessero similmente operose; poichè trattavasi di un vantaggio indiretto per la società, non già della finalità principale della istituzione.

In altri termini, secondo la Corte di merito, la detta Congregazione attese alla istruzione ed alla educazione della gioventù femminile, non già perchè questo fosse il suo scopo, secondo le tavole di fondazione, ma unicamente per accondiscendere alla volontà della fondatrice; e, ciò essendo, non poteva essere compresa nel numero de' conservatorii aventi scopo educativo della gioventù, i quali sono soltanto quelli, che hanno tale scopo obbligatoriamente e principalmente in forza delle tavole di fondazione.

D'altra parte, i conservatori aventi per iscopo la pubblica istruzione, che per il numero 1° del citato articolo 91 sono esenti da la trasformazione, sono soltanto quelli, che sono invece soggetti alle norme indicate nel regio decreto organico del 29 giugno 1883, num. 1514, e quindi tutti gli altri conservatori che, pur attendendo all'istruzione, non sieno soggetti alle norme del citato decreto, non possono non essere compresi tra quelli soggetti alla trasformazione per il num. 1° del citato articolo 91; poichè non è possibile supporre che lo Stato, al quale per le vigenti leggi spetta la suprema direzione della pubblica istruzione e della pubblica beneficenza, abbia voluto stabilire in favore di questi conservatori una condizione privilegiata, sottraendoli a quella ingerenza ch'esso esercita sulle opere di beneficenza e su i conservatori indicati nel detto decreto organico.

Dato pure che la mentovata Congregazione non fosse tra gli enti indicati nel num. 1° del citato articolo 91, essa era certamente una di quelle congregazioni delle quali parla il numero 2° dello stesso articolo.

Nè è esatto quanto sostiene la Corte di merito che, cioè, le congregazioni di cui tratta il num. 2° del detto articolo, sieno soltanto le congregazioni erette in titolo dal Vescovo e soggette alla approvazione ed alla autorità di lui; poichè la disposizione contenuta nel detto num. 2° non distingue affatto le congregazioni ecclesiastiche dalle laicali.

Finalmente la detta Congregazione dovrebbe, in ogni modo, essere com-

presa tra le opere pie di culto, di cui tratta il num. 3° del citato articolo 91; poichè la Corte di merito la definì precisamente come un'opera pia di culto, quando dichiarò che essa non era una società civile, o commerciale, ma una persona giuridica non avente altro scopo se non quello della perfezione religiosa, da ottenersi mercè continue pratiche di culto, cioè una di quelle persone fittizie le quali vivono per virtù della legge che le crea, indipendentemente dalla volontà delle persone fisiche che successivamente ne formano parte.

Considerato che, essendo la detta Congregazione uno degli enti indicati nell'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, il potere esecutivo aveva il diritto di trasformarla, come fece, in conformità dell'articolo 70 della stessa legge; e che quindi quella Congregazione non poteva insorgere contro gli atti amministrativi, in virtù dei quali era stata trasformata.

Considerato che, per le premesse osservazioni la denunciata sentenza deve essere annullata senza rinvio, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge del 1877 su i conflitti di attribuzione, e nel num. 1° del 2° capoverso dell'articolo 544 del Codice di procedura civile.

Considerato che, dovendosi annullare, senza rinvio, la denunziata sentenza, per il secondo mezzo del ricorso dell'Istituto, non si può passare all'esame del ricorso della Congregazione, col quale essa ha chiesto l'annullamento della stessa sentenza soltanto nella parte che concerne l'amministrazione laica del patrimonio suddetto.

Per questi motivi, la Corte cassa, senza rinvio, la denunciata sentenza, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione unite)

24 febbraio 1904.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Cosentini.
P. M. Quarta (concl. conf.)

Talanti c. *Anforti.*

Rivendicazione e svincolo — Adempimento degli oneri annessi all'ente soppresso — Azione contro il patrono — Prescrizione — Decorrenza.

La prescrizione trentennale, opponibile all'azione contro il patrono rivendicante per l'adempimento degli oneri annessi all'ente soppresso, incomincia a decorrere non dal giorno della pubblicazione della legge 15 agosto 1867 o della domanda di rivendicazione o svincolo, ma da quello in cui ebbe luogo la stipulazione dell'atto di rivendicazione o svincolo (1).

Andrea Bardelli con testamento del 16 agosto 1631 instituiva all'altare maggiore della chiesa parrocchiale di San Pietro Maggiore di Firenze una cappellania sotto il titolo dei ss. Andrea e Domenico, alla quale assegnava la dotazione di 10,000 scudi, attribuendo il diritto di patronato in perpetuo a chi avesse goduto della primogenitura della agnazione Bardelli, ed in mancanza ai maggiori nati da donne della sua stirpe.

Gli oneri di culto, imposti al cappellano, venivano dal fondatore determinati nella celebrazione in perpetuo di una messa quotidiana per la salute di lui e di quelli che erano e sarebbero stati in mente sua, ed in tre anniversari all'anno da farsi con celebrazione di messe.

Morto l'ultimo degli agnati Bardelli sul finire del secolo XVIII, il patronato passò nelle famiglie Bonnisi-Bucetti e Serrati, congiunte al fondatore per vincolo di agnazione; e poichè la chiesa di S. Pietro Maggiore fu demolita, la cappellania Bardelli fu trasferita in

(1) Veggasi (vol. XII, p. 328-329) la sentenza della Corte di appello di Firenze 26 aprile 1902, nella stessa causa, colla nota ivi.

quella di S. Michele Visdomini: e rimasta vacante per morte dell'investito, furono i patroni, in virtù di breve pontificio del 30 novembre 1832, autorizzati a tenere sospesa la collazione. e fu nominato amministratore di quella cappellania, in qualità di economo, il compatrono Eugenio Bonnisi Bucetti, con obbligo di soddisfare puntualmente tutti gli oneri, niuno escluso ed eccettuato. A tale breve altri simili ne seguirono, onde alla pubblicazione della legge eversiva del 15 agosto 1867, la cappellania fondata dal Bardelli si trovava nello stato dianzi enunciato.

Per detta legge il patrimonio dell'ente su ripetuto passò al Demanio dello Stato col diritto di rivendicazione a favore dei patroni; ed infatti Eugenio Bucetti con atto del 1° agosto 1868 presentò domanda di rivendicazione del patrimonio della soppressa cappellania, ed ottenuta la cessione dei diritti degli altri compatroni, ne conseguì lo svincolo a suo esclusivo profitto con atto stipulato col ricevitore del Demanio di Firenze nel 3 settembre 1869.

Successivamente al detto patrono svincolante, successe per testamento l'attuale resistente Francesco Anforti-Pasqualigo-Basadonna.

Così stavano le cose quando don Enrico Talanti, parroco della chiesa di S. Michele Visdomini, con atto del 1° settembre 1899, citò l'Anforti innanzi al Tribunale di Firenze chiedendo che fosse condannato a soddisfare in perpetuo nella detta chiesa gli obblighi religiosi e di culto che già facevano parte della soppressa cappellania, con decorrenza dal 3 settembre 1869; ed in conseguenza tenuto da quel giorno a pagare in perpetuo al parroco *pro tempore* dell'anzidetta chiesa l'annua somma di L. 596, oltre gli interessi legali per le somme già scadute.

Contestata la lite, il Talanti chiese l'accoglimento della sua domanda, e l'Anforti concluse per il rigetto di quella istanza, eccependo che il Talanti fosse carente di interesse e d'azione, trattandosi di oneri di culto disposti, non per l'utilità dei cittadini dimoranti nell'ambito della parrocchia, ma invece di un debito di pura coscienza, quanto meno si dichiarasse prescritta l'azione sino dal 1° agosto del 1898, per l'avvenuto decorrimento di trent'anni dal giorno in cui erasi presentata la dimanda di rivendicazione.

Il Tribunale di Firenze accolse la prima delle eccezioni proposte dall'Anforti e rigettò l'istanza del Talanti.

Tale sentenza fu confermata dalla Corte di appello di Firenze, ma per un diverso ordine d'idee; ritenne infatti quel Collegio, che al Talanti mancasse l'azione per conseguire l'adempimento degli oneri di culto inerenti alla cappellania fondata dal Bardelli, non avendo egli la qualità d'investito di quel beneficio nè potendo egli conseguirlo per le pubblicate leggi eversive; che se pure potesse ammettersi il diritto reclamato dal Talanti, egli non aveva più azione per farlo valere, essendo questa prescritta col decorso di più di trent'anni dalla pubblicazione della legge eversiva del 15 agosto 1867, perchè la citazione introduttiva del giudizio era stata fatta soltanto nel 1° settembre 1899, e che erroneamente si pretendeva dal Talanti di far decorrere il cominciamento della prescrizione soltanto dal 3 settembre 1869, nel qual giorno fu stipulato l'atto di svincolo dei beni rivendicati, perchè dalla pubblicazione della predetta legge il patrono rivendicante aveva cessato di adempiere agli obblighi inerenti alla cappellania, e quindi erasi già compiuto il trentennio quando fu iniziato il giudizio.

Avverso tale sentenza ricorse il parroco Talanti pei seguenti due mezzi:

1. Violazione degli articoli 3 e 5 della legge 15 agosto 1867 e difetto di motivazione.

2. Altra violazione dello stesso articolo 5 della legge 15 agosto 1867 e degli articoli 2105, 2107 e 2111 del Codice civile concernente le cause che

impediscono e che sospendono la prescrizione, nonchè difetto di motivazione.

La Corte di Cassazione di Firenze, con sentenza del 14 aprile 1903, considerò:

Che i giudici di appello avevano erroneamente applicati gli articoli 3 e 5 della legge del 10 agosto 1867, perchè il parroco Talanti non aveva inteso di aspirare alla investitura del beneficio istituito dal Bardelli, ma soltanto di agire qual rappresentante la parrocchia di S. Michele Visdomini e dei suoi parrocchiani, proponendo l'azione, non in base all'articolo 3 della citata legge, ma sibbene in base all'articolo 5 della medesima, e tale azione doveva ritenersi ammessibile non occorrendo per esercitarla la qualità d'investito, imperocchè con la legge surriferita furono conservati i diritti dei terzi interessati a che gli oneri di culto inerenti alle soppresse cappellanie fossero adempiuti dai patroni rivendicanti. Laonde al Talanti nella sua qualità di terzo interessato bene spettava l'azione da lui esercitata.

Che, del pari, non avesse fondamento la seconda ragione per la quale i giudici del merito avevano ritenuto giusto di respingere la domanda del Talanti, quella cioè che l'azione esercitata dal medesimo fosse prescritta per la decorrenza di trent'anni dalla pubblicazione della legge eversiva del 15 agosto 1867, all'atto introduttivo del giudizio 1° settembre 1899. Imperocchè a tale riguardo la sentenza impugnata era caduta in errore ed aveva violato gli articoli indicati col secondo mezzo, essendo principio di diritto, che la prescrizione estintiva non decorre prima che l'azione sia nata; e nel caso concreto l'azione del parroco non poteva nascere, e quindi essere prescritta, che dal giorno della rivendicazione dei beni della soppressa cappellania, perchè solo da quel giorno il patrono rivendicante era tenuto all'adempimento degli oneri. Nè il tempo decorso dalla pubblicazione della legge all'atto dello svincolo in cui i beni furono posseduti dall'Amministrazione del Fondo pel culto, poteva riallacciarsi, come si pretendeva dal contro-ricorrente, a quello in cui erano rimasti in mano del patrono per effeito della continuazione del possesso ai sensi dell'articolo 693 del Codice civile; perchè il patrono non è un avente causa dall'Amministrazione del Fondo pel culto, ma un proprietario per diritto proprio; onde il termine necessario a prescrivere non poteva computarsi che dall'atto di rivendicazione o di svincolo, a partire dal quale il trentennio non era ancora decorso.

E per tali premesse la Corte di Cassazione regionale cassò la sentenza denunciata, e rinviò la causa alla Corte di appello di Lucca per un nuovo esame.

Il parroco Talanti riassunse la causa innanzi la Corte di rinvio, ed in tal giudizio l'Anforti abbandonò la tesi prima sostenuta, relativa alla mancanza nel parroco Talanti di veste legittima a stare in giudizio per difetto d'interesse; e perciò il tema della lite fu dalle parti ristretto alla sola questione, già in precedenza dibattuta, concernente la esistenza, o meno, della prescrizione trentennale eccepita dall'Anforti, deducendosi dal medesimo: che si dovesse ritenere incominciata la decorrenza della prescrizione trentennale sin dall'anno 1862 in cui si avverrò la morte dell' ultimo investito della cappellania; quanto meno, dalla data della pubblicazione della legge eversiva del 15 agosto 1867; in ultima ipotesi, dal 1° agosto 1868, giorno in cui fu presentata la domanda di rivendicazione; ed in conseguenza che si dovesse ritenere avverrata la prescrizione in tempo anteriore alla domanda introduttiva del giudizio, proposta dal Tribunale nel 1° settembre 1899.

Si oppose il Talanti a tutte le tesi sostenute dall'Anforti, ma la Corte di Lucca con sentenza del 25 giugno 1903 ne rigettò l'appello.

Pervenne a tale risultato la Corte anzidetta esponendo le seguenti considerazioni:

Che non si potesse ritenere fondata la prima tesi sostenuta dall'Anforti, ma che invece fossero meritevoli le altre due concernenti la decorrenza della prescrizione dal 15 agosto 1867, o dal 1° agosto 1868. Ed all'uopo rilevò, che per produrre l'effetto della prescrizione estintiva non occorre l'opera del prescrivente, ma basta l'inerzia del creditore per tutto il tempo prefisso, e non ha alcuna importanza la circostanza che la persona del debitore nel corso della prescrizione siasi più volte mutata, nè per ogni mutamento ricomincia il termine; quindi la disposizione sancita dall'articolo 693 del vigente Codice civile, che potrebbe avere influenza in una questione di prescrizione acquisitiva, non può averne in tema di prescrizione estintiva.

Che nel caso in esame non valeva l'opporre non essere il Fondo pel culto tenuto ad adempiere in forma specifica gli oneri religiosi imposti agli enti ecclesiastici soppressi, ma poterli essi adempiere in modo equipollente secondo i fini del suo istituto, perchè tale principio trova applicazione soltanto quando detti obblighi non incombano a favore di persone determinate investite di azione giuridica per esigerne lo adempimento.

Che pur volendo accettare il contrario avviso, non giovava al Talanti mettere in dubbio che i pesi inerenti alla soppressa cappellania fossero passati nel patrono dal giorno 1° agosto 1868, nel quale venne fatta la dichiarazione di rivendicazione, e di cui si diede atto nel successivo verbale del 3 settembre 1869; perchè tale atto non aveva indole contrattuale, nè era traslativo di proprietà, ma semplicemente dichiarativo del diritto spettante al patrono in forza della legge; quindi dall'agosto 1868, e non dal 3 settembre 1869 era decorsa la prescrizione trentennale. Ed in conseguenza essendo la medesima già compiuta da un anno e un mese quando il Talanti aveva proposta la sua istanza, giustamente questa era stata rigettata dai giudici di primo grado.

Avverso tale sentenza il Talanti propose ricorso per cassazione, invocando il giudizio delle Sezioni unite di questo Supremo Collegio, e deducendo all'uopo due mezzi di annullamento.

In diritto. – Osserva che l'esame della questione proposta dal Talanti con i suoi due mezzi di ricorso alla decisione di questo Supremo Collegio, si riassume nell'indagine necessaria per stabilire, se esattamente fu applicata la legge nel determinare la sussistenza della prescrizione trentennale opposta all'azione esercitata da esso Talanti contro il patrono rivendicante i beni della soppressa cappellania fondata dal Bardelli per conseguire lo adempimento degli oneri inerenti a quell'ente ai termini della disposizione sancita dall'articolo 5 della legge del 15 agosto 1867.

Ritenne in proposito la Corte di rinvio, contraddicendo a quanto la Corte di cassazione di Firenze aveva deciso nello stesso giudizio, che il diritto del Talanti nacque dal giorno istesso in cui andò in vigore la legge con la quale, insieme agli altri enti ecclesiastici, fu soppressa la cappellania di cui si discorre; o quanto meno, che l'acquisto del diritto del Talanti si verificò nel 1° agosto 1868, nel qual giorno fu dai patroni presentata la dimanda di rivendicazione. E poichè col diritto nacque anche la inerente azione, e questa in ambo i casi non fu esercitata per un trentennio, restò colpita dalla prescrizione estintiva prima che con l'atto del 1° settembre 1899, fosse dal Talanti proposta la sua dimanda introduttiva del giudizio.

Ma tale argomentazione non si ravvisa conforme alle disposizioni di legge alla cui stregua la controversia deve essere risoluta.

Ed invero: con l'articolo 5 della legge del 15 agosto 1867 fu data facoltà ai patroni laicale di rivendicare la dotazione dei benefici che si sopprimevano, e per le prelature, le cappellanie, ed i

legati pii ad oggetto di culto, si soggiunse che i beni di tali enti s'intendevano svincolati per effetto della legge stessa, salvo l'adempimento dei pesi che vi erano inerenti.

Ora, per quanto il legislatore avesse dichiarato avvenuto lo svincolo in virtù della legge che emetteva, non è men vero, che la rivendicazione dei beni da parte dei patroni costituiva una facoltà ai medesimi accordata, da esercitarsi nel termine che all'uopo si prefiggeva, poscia prorogato; facoltà la quale, non esercitata, alla stessa guisa che non poteva creare diritti pei patroni, non li sottoponeva ad alcun obbligo; onde in tale ipotesi non era sperimentabile azione contro di essi da parte degli interessati, per l'inadempimento degli obblighi inerenti alle cappellanie ed altri enti soppressi. Occorreva adunque che i patroni, esercitando il diritto che loro accordava la legge di soppressione, avessero formato quel nuovo rapporto giuridico che li rendeva obbligati all'adempimento dei pesi gravanti sul patrimonio rivendicato, per poter nascere il diritto, e con questo l'azione, dei terzi interessati all'adempimento di quegli obblighi, e da quel tempo soltanto poteva aver luogo l'inazione che la legge pone a base della prescrizione estintiva; e pertanto chiaro emerge, che la sola pubblicazione della legge eversiva non potè dar luogo alla decorrenza della prescrizione trentennale estintiva dell'onere dell'adempimento dei pesi di cui si fa menzione nella su ripetuta disposizione di legge.

Invano, per sostenere il contrario, si argomenta che l'onere dell'adempimento dei pesi gravanti sulle soppresse cappellanie, che dalla legge si volle conservato, faceva carico sul Fondo pel culto in mancanza di patroni rivendicanti; onde per la identità dell'obbligazione si debba ritenere che anche prima della manifestazione dei patroni di volersi avvalere della facoltà loro concessa dalla legge, nacque nei terzi interessati il diritto all'osservanza di quell'onere, e ciò allo effetto di desumere l'inazione del Talanti sin dalla pubblicazione eversiva, e la compiutasi prescrizione.

Imperocchè con la legge del 15 agosto 1867 all'Amministrazione del Fondo per il culto non fu imposto alcun obbligo concernente l'adempimento dei pesi inerenti ai benefici soppressi tranne l'assegno agl'investiti di tali enti, il che non riguarda la specie in esame, non essendovi investito della cappellania di cui si discorre allorquando essa fu colpita dalla legge eversiva. L'obbligazione dell'Amministrazione anzidetta potrebbe desumersi dall'articolo 28 della legge 7 luglio 1866; ma tale onere non può confondersi con quello imposto ai patroni rivendicanti con l'articolo 5 della su ripetuta legge del 15 agosto 1867; dappoichè, giusta quanto questo Supremo Collegio ebbe già a ritenere, e che ora conferma perchè rispondente allo spirito della legge, per il compito affidato all'anzidetta Amministrazione di provvedere alle molteplici esigenze del culto, fu imposto ad essa l'adempimento degli oneri inerenti agli enti ecclesiastici soppressi in modo generico, cioè in modo conforme alla sua natura di un ufficio di Stato avente carattere ed interesse di ordine generale, non già in modo specifico che attiene ad interessi privati, ai quali volle riferirsi il legislatore con le disposizioni dell'articolo 5 della ripetuta legge del 15 agosto 1867 con l'onere imposto ai patroni rivendicanti di rispettare le volontà dei fondatori degli enti, il cui patrimonio essi venivano acquistando nel loro particolare interesse.

Ciò stando, per la diversa natura dei due obblighi dianzi esaminati, è evidente come non sia possibile congiungere al tempo in cui i beni costituenti la dote della cappellania fondata dal Baldelli, si possederono dal patrono che li aveva rivendicati, con quelio in cui quei beni furono ritenuti dal Fondo pel culto, per desumerne la decorrenza dei trent'anni necessari pel compimento della prescrizione estintiva eccepita dall'Anforti; dappoichè diverse essendo quelle due obbligazioni, diverse erano

le azioni sperimentabili dal parroco, ed in conseguenza diversi i termini voluti dalla legge per l'avverramento della prescrizione.

Osserva che, del pari, apparisce erronea la tesi che in forma subordinata fu adottata dai giudici del merito a dimostrazione della ripetuta prescrizione. E difatti se la legge del 15 agosto 1867 con lo articolo 5 riconobbe il diritto del patrono di rivendicare i beni costituenti le dotazioni delle soppresse cappellanie laicali, sottopose però l'esperimento di simile diritto al contemporaneo pagamento di un quarto della tassa del 30 0[0 sul valore dei beni rivendicati, ed il riconoscimento e l'assunzione da parte del rivendicante dello obbligo di pagare in tre annue rate uguali, i rimanenti tre quarti ed i relativi interessi. Si volle pertanto dal legislatore, affinchè la rivendicazione avesse luogo, non soltanto la dichiarazione del patrono di volersi avvalere del diritto che gli derivava dalla legge, ma anche l'osservanza degli obblighi che al medesimo s'imponevano, e si domandò il relativo accertamento alla pubblica Amministrazione all'uopo incaricata, mediante la stipulazione dell'atto di svincolo.

Tali essendo le disposizioni della legge, ognun vede che l'effettivo trapasso della proprietà rivendicata si effettuò, specialmente rispetto ai terzi, coll'atto di svincolo col quale, verificate le condizioni dalla legge imposte, il rivendicante diventò definitivamente il proprietario dei beni della soppressa cappellania. Nè può indurre un diverso convincimento la dichiarazione fatta dal legislatore con l'ultimo capoverso dell'esaminato articolo 5 della legge del 15 agosto 1867: che i beni delle cappellanie laicali si dovessero intendere svincolati dalla pubblicazione della legge stessa; dappoichè la retroattività degli effetti dati dalla legge all'atto di svincolo, si riferì ai diretti rapporti intercedenti tra il patrono rivendicante e la pubblica Amministrazione, e non escluse che sino a quando lo svincolo fosse completo, non potesse considerarsi il patrono rivendicante proprietario dei beni rivendicati; e come non sarebbe stato lecito trarlo in giudizio per quella sua qualità, non è dato a lui dedurre l'altrui negligenza pel mancato esercizio di azioni che, per le già espresse ragioni, non erano proponibili. Da ciò discende per diretta conseguenza, che dipendendo l'azione del Talanti dal perfetto acquisto del diritto di patrono rivendicante, ne seguì le sorti e come azione inerente a diritto la cui esistenza era subordinata ad altro diritto condizionale, non potè rispetto ad essa aver cominciamento la prescrizione, giusta la norma dettata dal legislatore col secondo capoverso dell'articolo 2120 del codice civile; quindi il trentennio necessario per la prescrizione avendo avuto cominciamento soltanto dal 3 settembre 1869, non era compiuto quando il Talanti iniziò il giudizio col suo atto di citazione del 1° settembre 1899. Osserva che, per le considerazioni sin qui esposte devesi cassare la sentenza denunziata; e poichè si verifica la ipotesi prevista dall'articolo 547 del cod. di proc. civ., perchè la Corte di rinvio pronunziando tra le stesse parti e per la stessa qualità, fu denunciata per gli stessi motivi per i quali era stata impugnata e cassata la sentenza resa dalla Corte d'appello di Firenze, è d'uopo rinviare la causa ad altra Corte d'appello affinchè si conformi al punto di diritto deciso con la presente sentenza.

Per questi motivi, la Corte, pronunziando a Sezioni unite, cassa ecc.

Cassazione di Roma.

28 febbraio 1901.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Penserini.
P. M. Barracano (concl. conf.).

Demanio c. Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Como.

Legato a chiesa parrocchiale — Celebrazione di ufficio anniversario — Interesse della parrocchia — Rendita eccedente l'adempimento dell'onere.

Il legato di un'annua rendita ad una chiesa parrocchiale, perchè sia erogata nella celebrazione di un ufficio anniversario nel giorno commemorativo della morte del testatore, non esclude l'interesse della parrocchia, la quale deve per ciò considerarsi come padrona effettiva e non semplicemente nominale del legato, tanto più quando una parte sola della rendita basta per l'adempimento dell'onere di culto (1).

Fatto. Carlo Fecchio, con testamento 26 luglio 1854, dispose:

« Alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo nel sobborgo di questa città (Como) lascio in perpetuo, a titolo di legato, annue austriache lire 128, le quali dovranno erogarsi ogni anno ed in perpetuo nel modo seguente, cioè per rapporto ad austriache L. 64 nella celebrazione di un ufficio anniversario nel giorno commemoratizio della mia morte, ed in quanto alle altre L. 64 in elemosine ai poveri bisognosi di questa parrocchia ».

Il Demanio dello Stato prese possesso della metà del legato destinato all'ufficio anniversario, reputando trattarsi di ente autonomo di culto soppresso dal num. 6 dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1867.

Riuscito inutile il reclamo in via amministrativa, la Fabbriceria della parrocchia chiese giudizialmente venisse dichiarato quel legato non soppresso, perchè fatto *cum onere* a favore della parrocchia stessa; domanda accolta dal Tribunale civile di Como con sentenza 18-25 giugno 1898, confermata dalla Corte di appello di Milano con altra sentenza 27 aprile-2 maggio 1899; dalla quale ha ricorso la Finanza per violazione dell'articolo 1 num. 6 della legge 15 agosto 1867, numero 3848, e degli articoli 360, 361 e 517 del Codice di procedura civile.

La Fabbriceria controricorrente difende la sentenza.

La Corte osserva che la sentenza impugnata, dopo avere riassunta la controversia, ritenne trattarsi non di un ente autonomo, ma di legato *cum onere* a favore della parrocchia, la quale non era mezzo o *nudus minister voluntatis*, tanto perchè il testatore non ignorando che il patrimonio delle chiese viene tutto erogato nelle funzioni del culto a beneficio della generalità dei fedeli, « dovette anche aver pensato che legando alla propria parrocchia, sia pure al preciso scopo di un ufficio anniversario la rendita di L. 64, questa sarebbe andata ad accrescere le di lei risorse patrimoniali, avendo inteso di darle modo di attuare ogni anno una funzione di culto in più di ogni altra che il di lei patrimonio le permetteva di celebrare »; quanto perchè è manifesto che un lascito disposto a favore di un ente morale conservato, importi di necessità che questo abbiasi a considerare il vero e proprio legatario, senza forzare l'immaginazione per escogitarne un altro che la lettera della fondazione non consente, e solo per la ragione che il legatario non trarrebbe alcun vantaggio dal lascito, dal perchè la disposizione l'obbligasse ad erogare interamente la somma ad un peculiare scopo, concetto questo arbitrario e non rispondente alla realtà delle cose, poichè anche in detta ipotesi il legato implica per una chiesa parrocchiale un vantaggio non trascurabile, poichè « le funzioni di culto importando indistintamente l'uso degli arredi sacri che sono patrimonio della chiesa, e che la chiesa ha l'obbligo di conservare, e, occorrendo, di arricchire per il maggior decoro del tempio, asilo caro a

(1) Per aderire al desiderio espressoci da alcuni abbonati, pubblichiamo il testo di questa decisione, della quale abbiamo già dato la massima a pag. 304, vol. XII.

Anche il semplice vantaggio indiretto basta a mantenere nella fabbriceria o nella parrocchia la qualità di erede o legatario. Cass. Roma 21 febbraio 1903, Nazari c. Fondo pel culto (vol. XIII, p. 580), 19 novembre 1895 (vol. VI, p. 166); App. Venezia 30 novembre 1898, Morona c. Demanio e Fondo pel culto (vol. XI, p. 741); 24 ottobre 1898, Demanio c. Pia Opera Manfrin-Plattis (vol. X, p. 680) e nota 1-2 ivi.

tutti i parrocchiani, s'intende da sè che a tale manutenzione debbono concorrere anche le somme che i fedeli dispongono per funzioni religiose che non potrebbero celebrarsi senza usare di questi arredi ».

D'onde un interesse materiale della chiesa cui aumentano i mezzi a sostenere le spese annuali indispensabili alla conservazione, ed occorrendo, alla rinnovazione degli arredi sacri, nè diversamente potè avere pensato il Fecchio dovendosi ritenere « che egli ben sapesse che quell'ufficio non avrebbe importato l'erogazione di tutta quanta la rendita di L. 64, per cui, se tuttavia dispose di tale somma, fu perchè intese largheggiare a favore della chiesa col lasciarle su quella rendita un margine per sopperire ai suoi bisogni, maggiore di quello che il rigoroso diritto e la consuetudine le avrebbero consentito di avocarsi »; e di fatto dai conti 1886-91 ultimo quinquennio degli approvati della Fabbriceria, risulta per detto legato in attivo lire 49.93 ed in passivo L. 14.50, più L. 5, per le spese inerenti di cera, vino, con l'utile annuo di lire 29.43.

Altro utile indiretto la chiesa ne risente per l'affluenza dei fedeli, tanto maggiore quanto più frequente è l'occasione di richiamarli, poichè è quando il popolo si trova raccolto in chiesa che si fanno le elemosine, le quali ridondano a profitto della chiesa medesima.

Infine sarebbevi sempre l'interesse morale degno di protezione e che basterebbe a legittimare la ragione delle parrocchie di essere considerate padrone effettive e non nominali dei legati a loro favore disposti, nonostante la prescrizione che le somme legate si abbiano ad erogare in determinate funzioni di culto.

Che pertanto fra i molteplici motivi addotti dalla sentenza impugnata, evvi pur quell incensurabile di fatto consistente nell'apprezzamento della volontà del testatore e della conforme esecuzione della medesima, per la quale la chiesa parrocchiale legataria lungi dal poter essere considerata quale *nudus minister voluntatis*, fruisce a buon diritto di oltre la metà dell'annua rendita netta legata, bastandole meno della metà per lo adempimento dell'onere.

Lo che rende giuridicamente impossibile che detto legato potesse costituire un ente autonomo di culto soggetto alla legge 15 agosto 1867, e diventa accademica ogni altra disquisizione che giammai potrebbe menare allo annullamento della sentenza. La quale è largamente e superfluamente motivata, tanto che l'Amministrazione ricorrente non ha saputo neppure accennare al perchè abbia invocati gli articoli 360, 361 e 517 del Codice di proc. civile.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Il Fondo pel culto e l'adempimento degli oneri religiosi (*)

I

Cassazione di Roma.

9 marzo 1904.

Pres. Pagliano, P. P. — *Est.* Cosentini

P. M. Pagano (concl. conf.).

Fondo pel culto c. *Parroco di Santhià.*

Fondo pel culto — Adempimento di oneri religiosi annessi ad enti soppressi — Modo specifico — Diritto di terzi — Cappellania istituita a vantaggio di determinate persone od enti — Suffragio dell'anima del fondatore — Legge 29 maggio 1855.

Legge — Interpretazione — Lavori preparatori.

L'Amministrazione del Fondo pel culto non è tenuta all'adempimento in modo specifico degli oneri di culto inerenti agli enti soppressi, salvo il rispetto del diritto dei terzi.

Non vi ha diritto di terzi ed azione sperimentabile in giudizio, quando trattasi di cappellanie istituite non a vantaggio di determinate persone od enti, ma al solo scopo di suffragare l'anima del fondatore e dei suoi congiunti.

Quando il significato di una legge risulti in modo abbastanza chiaro dal contesto di essa, non valgono a mutarne la portata le opinioni di alcuni dei compilatori e le discussioni fatte sul relativo progetto.

Sostituito il Fondo pel culto alla Cassa ecclesiastica, è venuto meno l'obbligo imposto dall'art. 23 della legge 29 maggio 1855 circa l'adempimento degli oneri annessi alle pie fondazioni soppresse.

(*) Pubblichiamo le ultime sentenze della Corte di Cassazione di Roma in tema di adempimento di oneri religiosi da parte del Fondo pel culto: veggasi la giurisprudenza già riferita a pag. 68-103 (vol. in corso).

Si consultino sulla importante questione gli studi di A. Baròli, riferiti nel vol. XI, p. 385; XIII, p. 1; XIV, p. 1.

La Corte di Cassazione di Roma persiste nel principio dell'obbligo nel Fondo pel culto dell'adempimento in forma specifica, quando siavi il diritto dei terzi. E giustamente: non essendovi diritto di terzi, non vi è azione esperibile in giudizio, e manca quindi la persona che possa costringere il Fondo pel culto all'osservanza dell'obbligo suo.

Ha però ristretto notevolmente il concetto del diritto dei terzi. Nella sentenza 11 gennaio 1904 (pag. 80) la Corte Suprema insegnava che esiste diritto dei terzi « ogni qualvolta sia determinata specificamente la chiesa in cui le messe o le altre funzioni sacre devono essere celebrate, facendo ciò sorgere nel parroco, quale rappresentante l'interesse religioso dei suoi parrocchiani, e nella fabbriceria nell'interesse della chiesa da essa amministrata, titolo e veste d'invocarne lo adempimento. Essendo indiscutibile che qualunque funzione, qualunque servizio religioso rappresenta sempre un vantaggio morale per la chiesa in cui deve essere celebrato, ed importa un vincolo obbligatorio che dà origine ad un'azione giuridicamente esperibile, protetto dal diritto comune e dal diritto fondamentale dello Stato ».

E per sostenere questo concetto la Corte di Cassazione si riportava alle disposizioni della legge 29 maggio 1855, non contraddette da quelle delle leggi posteriori del 1866 e 1867, ed agli atti e documenti parlamentari.

Nelle posteriori decisioni, invece, cioè in quelle che ora pubblichiamo, per restringere il concetto stesso, il Supremo Collegio ha dichiarato che le disposizioni della legge del 1855 sono state abrogate da quelle delle leggi 1866 e 1867, e che gli atti e documenti parlamentari non contano quando il testo della legge è chiaro.

Ma è proprio vero che il testo della legge è chiaro?

Non v'ha dubbio che la legge del 1855 imponeva l'obbligo dell'adempimento in forma specifica dei pesi religiosi annessi alle fondazioni soppresse: lo riconosce la stessa Corte di Cassazione, come può vedersi specialmente dalla decisione dell'11 aprile 1904 (pag. 269). E lo stesso obbligo derivava alla Cassa ecclesiastica dalle disposizioni dei Decreti com-

In fatto. - Alessandro delle Lanze di Santhià con testamento del 14 giugno 1747 fondava due cappellanie che dotava con assegnazione di beni stabili, imponendo l'obbligo di due messe quotidiane da celebrarsi all'altare della Santissima Vergine della Concezione esistente nella chiesa dei padri di San Francesco in Santhià.

Nel 1807 avvenne la distruzione dell'anzidetta chiesa, e le due messe disposte dal Delle Lanze furono da allora celebrate nella chiesa parrocchiale di Santhià sino al 1875, nel quale anno decedettero i due ultimi investiti delle anzidette cappellenie.

Dopo decorsi molti anni don Luca Marucchi, nella qualità di parroco in Santhià, con atto del 3 luglio 1902 convenne l'Amministrazione del Fondo pel culto innanzi al Tribunale di Novara, e deducendo che dalla morte dei due ultimi investiti la convenuta aveva percepito le rendite delle due cappellanie fondate dal Delle Lanze, sufficienti per l'adempimento dell'inerente onere delle due messe, senza adempiere al detto obbligo, chiedeva fosse dichiarato esser tenuta la detta Amministrazione all'adempimento in forma specifica del peso delle due messe annesso alle anzidette cappellanie, da celebrarsi nella chiesa parrocchiale di Santhià. Ed in conseguenza, fosse la convenuta condannata al diretto adempimento dell'onere surriferito, mediante l'annua spesa di lire 876; e nel caso d'inadempimento, fosse autorizzato esso istante a far celebrare quelle messe a spesa della convenuta.

A tale istanza l'Amministrazione del Fondo pel culto oppose:

1° Che essa non fosse tenuta allo adempimento degli oneri di culto in forma specifica;

2° Che quando si fosse potuto prescindere dalla detta prima deduzione, il suo obbligo avrebbe potuto sussistere soltanto nel caso in cui l'onere delle messe avesse avuto per scopo di favorire una determinata chiesa, ma ciò nel caso non si verificava;

3° Che nella peggiore ipotesi, per l'avvenuta distruzione della chiesa nella quale le cappellanie erano state fon-

---

missariali Valerio (art. 16) e Pepoli (art. 16) e del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 (art. 24) per le Provincie napoletane.

Nè le leggi del 1866 e 1867 hanno fatto venir meno tale obbligo. Sostituito il Fondo pel culto alla Cassa ecclesiastica, vennero a quello addossati gli oneri di questa.

Ecco ciò che dispone l'art. 28, n. 1, della legge 7 luglio 1866:

« Saranno pagati a carico del Fondo pel culto nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili:

« 1° Gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'art. 11, e *quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica* ».

Primo obbligo del Fondo pel culto è, quindi, il soddisfacimento di questi oneri.

La Corte di Cassazione suole vedere soltanto la prima parte della disposizione dell'articolo 28, e dice che siccome la legge parla di *oneri inerenti ai beni*, così è chiaro che volle contemplare i soli oneri patrimoniali, esclusi quelli di carattere religioso.

Trascura quasi completamente l'ultima parte della disposizione: *quelli* (oneri) *incombenti alla Cassa ecclesiastica.*

Nella decisione 18 aprile 1904 (pag. 276) si vuole dare una interpretazione a detta disposizione e si osserva: « Gli oneri religiosi degli enti suddetti neppure possono essere compresi tra quelli che incombevano alla Cassa ecclesiastica, perchè è da ritenersi che il legislatore, parlando nel n. 1 del citato art. 28, degli oneri che incombevano alla detta Cassa, abbia inteso di indicare non già tutti gli oneri, che essa doveva adempiere, giusta la legge del 29 maggio 1855, n. 878, ma solamente quelli di natura patrimoniale ».

Ma è evidente che questa interpretazione ristrettiva non è ammessibile. Vi resiste:

1° il testo della legge: non si parla più di *oneri inerenti ai beni*, ma si dice in termini generali: *oneri incombenti alla Cassa ecclesiastica.* Si comprendono quindi tutti gli oneri, ed è chiaro che gli *oneri incombenti alla Cassa ecclesiastica* non possono essere che quelli di carattere religioso, posti dalla legge a carico suo;

2° il fatto che per gli *oneri patrimoniali*, anche relativi ad enti soppressi colla legge del 1855 ed altre, era stato già provveduto dal legislatore colla prima parte del-

date, la sua obbligazione era venuta meno.

L'adito Tribunale accolse integralmente la dimanda del parroco Marucchi; ma da tale sentenza appellò l'Amministrazione del Fondo pel culto, proponendo le stesse eccezioni formulate nel giudizio di primo grado.

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 24 luglio 1903, considerò:

Che l'obbligo dell'Amministrazione del Fondo pel culto all'adempimento dei pesi inerenti alle cappellanie soppresse fu riconosciuto dalla legge eversiva del 29 maggio 1855 in modo esplicito, e tale obbligo fu mantenuto implicitamente dalle successive leggi eversive del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867, come rilevavasi dalle disposizioni in esse contenute, interpretate analogamente dalla stessa Amministrazione del Fondo pel culto con una circolare del 5 marzo 1868;

Che l'obbligo imposto al Fondo pel culto di adempiere agli obblighi inerenti agli enti soppressi, non si potesse restringere ai soli oneri civili perchè simile indicazione adoperata nell'articolo 28 della legge del 7 luglio 1866 include, tanto i pesi di natura civile, quanto quelli di natura ecclesiastica;

Che per conseguenza l'appellante Amministrazione fosse tenuta all'adempimento degli oneri religiosi senza distinzione, e non potesse esimersi dall'adempimento di quelli stabiliti a favore di una o più persone determinate, quindi anche dell'ente parrocchiale rappresentato dal Marucchi;

Che non valesse ad escludere l'obbligo del Fondo pel culto la circostanza, che la chiesa in cui furono dal Delle Lanze fondate le due cappellanie fosse andata distrutta, perchè le disposte messe furono celebrate in altra chiesa designata dalle competenti autorità ecclesiastiche, interpretando la volontà del testatore, il quale non pose come condizione che le messe dovessero essere celebrate in una chiesa determinata, ma soltanto che tale fatto si compisse in una chiesa di Santhià;

---

l'articolo 28, n. 1; dimodochè l'ultima parte non può riferirsi che agli *oneri di carattere religioso.*

Infatti l'art. 11 della legge 7 luglio 1866 dispone: « Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle corporazioni soppresse dalla presente legge *e dalle precedenti*, o ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al Demanio dello Stato, coll'obbligo d'inscrivere a favore del Fondo pel culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita 5 per cento... »

E l'art. 28 prescrive che « sono pagati a carico del Fondo pel culto gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'articolo 11 ».

Ora fra i *beni passati al Demanio* vi sono anche quelli appartenenti ad enti soppressi colle leggi precedenti a quella del 1866, e gli *oneri inerenti* a tali beni furono trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'art. 11.

Dunque se l'art. 28, n. 1, della legge 7 luglio 1866 avesse voluto contemplare i soli oneri di carattere patrimoniale, non aveva alcuna ragione di aggiungere: *e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica.*

3° L'altro fatto che la legge del 1855 (art. 23), i Decreti commissariali per le Marche (art. 16), per l'Umbria (art. 16) e il Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 (art. 24) contemplano in unica disposizione l'obbligo dell'ufficiatura delle chiese rimaste aperte al culto, e quello « dell'adempimento delle pie fondazioni ».

Ora se si dovesse ritenere abolita tale disposizione, essa dovrebbe esserlo per intiero, sia per quanto riguarda l'ufficiatura, sia per ciò che riflette l'adempimento delle pie fondazioni. E se l'art. 28, n. 1, della legge del 1866 contemplasse i soli *oneri patrimoniali*, dovrebbe essere escluso non solo l'obbligo dell'adempimento delle pie fondazioni nel modo prescritto dal fondatore, ma anche quello dell'*ufficiatura* delle chiese. Niuno può ammettere che sia venuto meno l'obbligo del Fondo pel culto di provvedere all'*ufficiatura* delle chiese rimaste aperte al culto; e la giurisprudenza (pag. 287 e seg.) è tutta concorde nel ritenere che sono rimaste in vigore le disposizioni speciali relative all'obbligo predetto.

Concludendo, siamo d'avviso che non sia d'accogliere la interpretazione ristrettiva seguita ora dalla Corte di Cassazione di Roma.

Che peraltro si ravvisava giusta la domanda subordinata dell'appellante, diretta a far limitare il suo obbligo all'adempimento dei pesi, di cui si discorre, alla sola rendita di annue lire 658 che si ricava dal patrimonio delle soppresse cappellanie, non potendo l'adempimento di quell'obbligo eccedere per legge la detta misura.

Ed in conseguenza di tali premesse, la Corte in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarò tenuta l'Amministrazione del Fondo pel culto all'adempimento in forma specifica degli oneri religiosi inerenti alle soppresse cappellanie, limitatamente però alla rendita di esse di lire 658, e mediante consegna della rendita stessa al titoare della chiesa parrocchiale di Santhià, imponendo al suddetto l'obbligo di fornire in ogni anno la prova dell'eseguita celebrazione delle messe per conseguire il pagamento delle rate successive.

Tale sentenza fu denunciata per cassazione dall'Amministrazione del Fondo pel culto per un solo mezzo di annullamento.

In diritto. - Osserva che la ricorrente Amministrazione del Fondo pel culto censura la sentenza denunciata per avere i giudici del merito affermato l'obbligo di essa Amministrazione ad adempiere in modo specifico agli oneri di culto inerenti alle soppresse cappellanie laicali che formano oggetto del presente giudizio, violandosi per tal modo le disposizioni sancite dagli articoli 11 e 28 della legge del 7 luglio 1866 e dagli articoli 4 e 5 della legge del 15 agosto 1867.

Osserva che con tali deduzioni si ripropone una quistione già altre volte decisa e sulla quale la giurisprudenza si manifestò con difformi psonunziati; ma ciò nondimeno questo Supremo Collegio non esita a confermare le decisioni già rese in proposito, e con le quali fu ritenuto che l'Amministrazione del Fondo pel culto non sia tenuta all'adempimento in modo specifico degli oneri di culto inerenti agli enti soppressi con le leggi eversive; perchè tale risoluzione è quella sola che risponde al concetto a cui s'informò il legislatore dettando le disposizioni che regolano la materia.

Osserva in proposito che il legislatore, a completare l'opera già incominciata con la legge del 7 luglio 1866 relativa alla soppressione degli enti religiosi di maggiore importanza che più non si riconoscevano, volle, colla successiva legge del 15 agosto 1867, estendere gli effetti di quella soppressione anche agli altri enti di simile natura che all'uopo venne singolarmente indicando, includendovi i benefizi e le cappellanie di patronato laicale.

Ma nel concetto di rispettare i diritti che su quegli enti spettavano a coloro che già ne fossero investiti per legale provvista, o per patronato laicale, s'impose con l'articolo 3° a favore dei primi l'obbligo ai patroni laicali rivendicanti il patrimonio degli anzidetti enti, e negli altri casi all'Amministrazione del Fondo pel culto di soddisfare un'assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purchè gl'investiti avessero continuato ad adempiere gli obblighi annessi agli enti di cui avevano l'investitura; e con l'articolo 5° si riconobbe a favore dei patroni laicali il diritto di rivendicare i beni costituenti la dotazione dei benefizi o cappellanie soppresse, imponendo però loro, in pari tempo, l'onere dell'adempimento dei pesi inerenti a detti enti, sì e come di diritto.

Osserva che, per le disposizioni su mentovate, emerge in modo abbastanza chiaro che con la legge del 15 agosto 1867, mentre s'impose ai patroni rivendicanti i patrimoni di enti laicali, l'adempimento dei pesi inerenti a tali enti, nulla fu disposto relativamente ai patrimoni degli enti le cui rendite venivano assegnate all'Amministrazione del Fondo pel culto, in quanto che gli obblighi di tale Amministrazione erano già stabiliti con la precedente legge del 7 luglio 1866; e pertanto a stabilire

il limite di tali obblighi, è d'uopo per necessità far capo alla legge su mentovata. E procedendo a tale indagine, rilevasi dal complesso delle disposizioni che hanno attinenza all'obietto in esame, che sebbene al Fondo pel culto fu attribuita un'amministrazione autonoma, fu tuttavia esso costituito come un'organo dello Stato perchè sottoposto alla dipendenza del Ministero di grazia e giustizia, e gli fu assegnato il compito di raccogliere tutte le attività già costituenti il patrimonio ecclesiastico ridotto e trasformato nei modi dalla legge prescritti, per erogarle nell'adempimento degli oneri passati al Demanio per le leggi eversive e nelle spese necessarie per l'esercizio del culto cattolico.

Ora, tale essendo la costituzione organica e le funzioni dell'Amministrazione del Fondo pel culto, è chiaro che si volle conseguire uno scopo di ordine generale, demandando la distribuzione delle rendite all'equa discrezione di una pubblica Amministrazione soggetta soltanto alla vigilanza di una Commissione composta da persone scelte del Governo e nominate dal Re.

Osserva che il mentovato scopo di pubblico e generale interesse, affidato all'Amministrazione del Fondo pel culto, non è conciliabile con lo scopo di privato interesse che, secondo i giudici del merito, si sarebbe attribuito alla detta Amministrazione, addossandole il peso di adempiere in modo specifico determinati oneri di culto di natura affatto privata; dappoichè ciò oltre a contradire la natura della ripetuta Amministrazione di organo dello Stato e perciò d'interesse generale, contraddice altresì lo scopo cui precipuamente mirarono le leggi eversive con la soppressione degli enti non più riconosciuti, facendoli rivivere, e mutandone soltanto lo svolgimento con diversa Amministrazione.

Osserva che tale interpretazione della legge in esame, che emerge dal complesso delle disposizioni con essa sancite, vien confermata dalla circostanza che, a differenza di quanto si fece rispetto ai patroni laicali rivendicanti, non fu addossato all'Amministrazione del Fondo pel culto alcun obbligo di adempiere specificamente agli oneri di culto degli enti soppressi. E vanamente si argomenta in contrario sulle disposizioni racchiuse negli articoli 11, 28 e 35 della legge del 7 luglio 1866, dappoichè con tali disposizioni non fu sancito l'obbligo che si pretende sussistere.

Invero: Sebbene con l'art. 11 dianzi cennato si prescrive che gli oneri inerenti ai beni degli enti soppressi s'intendevano trasferiti sulla rendita in cui quei beni dovevano essere convertiti, e col successivo art. 28 s'incluse tra gli obblighi del Fondo pel culto l'adempimento degli obblighi inerenti ai beni passati al Demanio, e trasferiti sulla rendita pubblica, nonchè quelli incombenti all'abolita Cassa ecclesiastica, tuttavia è forza ritenere che con tali disposizioni volle il legislatore riferirsi ai soli oneri patrimoniali, avendo esso soltanto fatta menzione degli oneri inerenti ai beni, il che implica l'essenza di oneri reali, non di oneri di culto che più propriamente sono inerenti all'istituzione.

E tale concetto emerge ancor più chiaro dalle parole con cui è concepito il successivo art. 30; « pel pagamento dei debiti, degli oneri, e di qualsiasi altra passività degli enti e corpi morali soppressi »; imperocchè tale disposizione esprime ancor più chiaramente che s'intese parlare di oneri patrimoniali degli enti soppressi, riferendosi a pagamento, il che è proprio delle obbligazioni di dare, a differenza dell'adempimento degli oneri di culto, che si concreta in obbligazione di fare.

Osserva che stabilito nel modo dianzi esposto, che all'Amministrazione ricorrente non incomba l'adempimento in modo specifico degli oneri di culto inerenti ai soppressi enti ecclesiastici, inesattamente si argomentò dai giudici del merito, ed in oggi si ripete dalla parte resistente, che nel caso in ispecie ricorra l'ipotesi dell'esistenza di un diritto di terzo, che si ravvisa nella interesse della parrocchia di Santhià e

della popolazione di quel luogo, alla celebrazione delle messe disposte dal fondatore delle cappellanie di cui si discorre. Imperocchè se è vero in astratto che dal legislatore si vollero rispettare i diritti che terzi potessero avere sul patrimonio degli enti soppressi, siccome si evince dal prescritto rispetto dei diritti degl'investiti e dei patroni laicali; è pur vero però, che per avverarsi simile ipotesi è mestieri si abbia la reale ed effettiva esistenza di diritti consimili. Ora la Corte di merito ritenne di poter affermare la esistenza nel caso in ispecie del diritto da parte del parroco di Santhià, mentre essa stessa aveva ritenuto in fatto che la chiesa in cui le cappellanie erano state fondate andò distrutta sin dall'anno 1807 e mentre tali cappellanie non furono istituite a vantaggio di determinate persone, od enti, ma al solo scopo di suffragare l'anima del fondatore e dei suoi congiunti, onde non vi ha diritto di terzo ed azione sperimentabile per la relativa osservanza.

Osserva che, ad indurre in diverso avviso, vanamente si fa ricorso ai lavori preparatori delle leggi esaminate, ed alle discussioni parlamentari che ne seguirono; imperocchè, come questo Supremo Collegio, ebbe già più volte ad affermare, quando il significato di una legge risulta in modo abbastanza chiaro dal contesto di essa, non valgono a mutarne la portata le opinioni di alcuni dei compilatori, e le discussioni fatte sul relativo progetto, essendo le parole con cui la legge è compilata, e lo spirito che da essa si rileva, la più sicura guida della volontà del legislatore.

E nemmeno giova l'argomentare sulla legge del 29 maggio 1855 pubblicata nelle antiche provincie, e sugli oneri per detta legge gravanti sulla Cassa ecclesiastica per dedurne che l'Amministrazione del Fondo pel culto, succeduta alla su mentovata Cassa, ne raccolse gli obblighi e debba adempiersi nella stessa maniera; dappoichè sostituito il Fondo pel culto, creato dalla legge per provvedere alle necessità dell'esercizio del culto cattolico in modo conforme per tutto il regno, non può tale Amministrazione esplicare le sue funzioni che nella forma dalla nuova legge dettata. E pertanto non può ammettersi differenza alcuna riguardo ai beni già devoluti alla Cassa ecclesiastica, che dal legislatore furono riuniti alle altre attività attribuite all'Amministrazione del Fondo pel culto per sostenere i pesi che ad essa venivano addossati; massime ove si ponga mente che con l'articolo 38 della citata legge del 7 luglio 1866, furono abolite le precedenti leggi eversive in quanto fossero contrarie alle nuove disposizioni.

Che in fine non ha influenza nella risoluzione della controversia la circostanza che la stessa Amministrazione del Fondo pel culto riconobbe con circolare il suo obbligo ad adempiere in modo specifico agli oneri di culto inerenti agli enti soppressi; perchè tale fatto non vale ad impedire che la stessa Amministrazione, accortasi dell'errore commesso, possa, nel pubblico interesse per cui agisce, aver mutato avviso; nè tanto meno può influire nella interpretazione della legge.

Osserva che, per le considerazioni sin qui esposte, è d'uopo ritenere che la Corte di merito incorse nelle denunciate violazioni di legge, e per conseguenza devesi cassare la sentenza impugnata, e rinviare la causa ad altra Corte di appello pel nuovo giudizio.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

II.

Cassazione di Roma.

11 aprile 1904.

Prs. Pagano, P. P. — *Est.* Ottone.
P. M. Carlucci (concl. conf.).

Fondo pel culto c. *Fabbriceria parrocchiale di Cannobio.*

Fondo pel culto — Adempimento di oneri religiosi annessi ad enti soppressi — Modo specifico — Diritto di terzi — Cappellanie di-

sposte a comodo e vantaggio della popolazione — Celebrazione di messe settimanali — Legge 29 maggio 1855.

Il Fondo pel culto non ha l'obbligo di adempiere in forma specifica gli oneri di culto che gravavano gli enti soppressi, eccetto quando corrispondano ad un diritto perfetto esperibile in giudizio da terzi (1).

E ciò anche quando trattasi di fondazione colpita dalla legge 29 maggio 1855 (2).

Non corrisponde ad un diritto civile, garantito da azione della collettività, l'adempimento dell'onere annesso ad una cappellania quando non sia questa disposta a comodo e vantaggio della popolazione e l'onere stesso sia stato ridotto alla celebrazione di poche messe settimanali (3).

Ritenuto che Bartolomeo Alegri, con testamento e codicillo 27-30 luglio 1683, fondava una cappellania sotto il titolo di Santa Marta e San Bartolomeo per la celebrazione di messe tutti i giorni di festa nelle chiese di Santa Marta e e San Vittore in Cannobio.

Nel 1756, con decreto del cardinale Pozzo Bonelli, le messe da celebrare erano ridotte a cinque settimanali.

Posteriormente l'investito della cappellania don Francesco Zoppi, con testamento e codicillo 18 gennaio 1839 e 2 maggio 1840, ne aumentò la dote da lire 360 a lire 760 annue, con che venisse eretta in canonicato coll'obbligo di due altre messe da celebrarsi nella chiesa delle Orsoline in Cannobio.

Gli oneri della cappellania elevata a canonicato si adempirono fino all'agosto 1855 quando ne morì l'ultimo investito, ma d'allora non più; poichè, colpita quella fondazione della legge eversiva del 1855, i beni che ne componevano la dotazione sono passati alla Cassa ecclesiastica.

D. Pietro Guappa, preposto e preside della fabbriceria alla chiesa parrocchiale di Cannobio, con citazione 29 giugno 1902, trasse l'Amministrazione del Fondo pel culto avanti il Tribunale di Novara, e ne domandò la condanna ad adempiere in forma specifica gli oneri religiosi della cappellania Alegri elevata a canonicato; in difetto fosse a lui riconosciuta la facoltà di provvedere a detto adempimento a maggiori spese dell'Amministrazione; fosse a lui riservata ogni azione per conseguire gli arretrati oltre il risarcimento dei danni.

L'Amministrazione oppose che parroco e fabbriceria non avessero diritto ad azione per pretendere la celebrazione delle messe; non delle cinque ordinate dal'Alegri essendo di semplice suffragio per l'anima del testatore, non delle due disposte dallo Zoppi in vantaggio delle Orsoline, di cui era stato soppresso il monastero, l'azione che pur spettasse fosse prescritta, per non essersi gli oneri adempiti più da oltre 30 anni; nella peggiore delle ipotesi, delle cinque messe disposte dall'Alegri, dovesse limitarsi l'obbligo alla celebrazione di una messa festiva; e si dichiarasse non avere il parroco e la fabbriceria diritto alla consegna delle rendite, essendo il Fondo pel cu to chiamato per legge a provvedere direttamente ai pesi religiosi, essere infondate le pretese agli arretrati e ai danni.

Il Tribunale accolse le domande dell'attore meno quella dei danni.

La Corte d'appello di Torino con sentenza 9 giugno 1903 disse spettare all'attore il diritto di pretendere dall'Amministrazione la prestazione della rendita netta della soppressa cappellania, elevata a canonicato dei SS. Bartolomeo e Marta, per la celebrazione delle messe ordinate dai fondatori, e respinta la eccezione di prescrizione, soggiunse dovere l'Amministrazione rappresentare la detta rendita netta, salva liquidazione, in una cartella di corrispondente valore, annotata di vin-

(1-3) Colla medesima data 3-14 marzo 1904 la stessa Corte di Cassazione emetteva una altra decisione (est. Ottone), con identica motivazione, su ricorso della stessa Fabbriceria di Cannobio, e relativa ad una cappellania fondata da certo Bernardo Restellini.

colo e intestata il parroco *pro tempore* di Cannobio, e dovere il parroco ogni anno esibire all'Amministrazione la prova dell'adempimento, ma non spettare il diritto alle rendite anteriori alla giudiziale domanda.

L'Amministrazione ha chiesto l'annullamento della precitata sentenza per violazione:

1° dell'art. 2125 Cod. civ.;

2° degli articoli 11, 28 della legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose; 4 e 5 della legge 15 agosto 1867 di soppressione di enti ecclesiastici e di liquidazinne dell'asse ecclesiastico; 36 Codice di procedura civile; 8 della legge 4 giugno 1899, n. 191, sulle congrue parrocchiali;

3° dell'art. 1220 Cod. civile.

Il Supremo Collegio osserva che l'Amministrazione sostiene di non avere per suo istituto l'obbligo di adempiere in forma specifica gli oneri di culto che gravavano gli enti soppressi, eccetto quando corrispondano ad un diritto perfetto esperibile in giudizio da terzi; e l'assunto suo deve ancor riconoscersi fondato.

Costituito il Fondo pel culto con le rendite e i beni attribuitigli dalla legge 7 luglio 1866, e con le rendite e i beni in virtù delle preesistenti leggi già devolute alla Cassa ecclesiastica o assegnati in genere per servizio e spese di culto, venne stabilito dall'art. 28 di detta legge:

Saranno pagati a carico del Fondo pel culto nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili;

1° gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma del precedente art. 11, e quelli già incombenti alla Cassa ecclesiastica;

2° le pensioni ai membri degli ordini e delle corporazioni soppresse;

3° gli oneri gravanti il bilancio dello Stato per spese di culto;

4° un supplemento di assegno ai parrochi;

5° i pesi già a carico delle Provincie e dei Comuni per spese di culto.

Gli oneri inerenti ai beni trasferiti sulla pubblica rendita fu già detto in più di un incontro, sono quelli di carattere patrimoniale come è fatto chiaro dalla espressione *oneri inerenti ai beni.*

Gli obblighi puramente religiosi furono bensì mantenuti, ma per adempirsi secondo la destinazione per equipollenti voluta dal e nuove leggi, da doversi considerare come esecuzione data alla volontà degli istitutori in modo più conforme alle mutate condizioni dei tempi.

Ciò è confermato dall'art. 4 della legge 15 agosto 1867, onde consta, che mentre sono stati conservati i privilegi e le ipoteche iscritte sui beni devoluti al Demanio, si dichiararono per converso estinti di pieno diritto i privilegi e le ipoteche iscritte a garanzia degli oneri annessi alle fondazioni.

E ne segue, che avverso l'Amministrazione del Fondo pel culto a carico della quale, come organo di Stato, sono stati posti tutti i pesi anzidetti si pure nell'ordine indicato, *ma nella misura dei fondi disponibili;* nessuna azione giudiziaria può spettare più per astringerla ad adempiere gli obblighi puramente religiosi nel modo specifico designato nelle fondazioni.

Non può essere stato nella mente della legge di sopprimere gli enti e mantenere lo eseguimento di tutte le religiose funzioni che ne costituivano la finalità, come se soppressi non fossero, e per tal modo rendere impossibile il conseguimento di quei più alti fini civili anche d'istruzione e beneficenza che si proponeva di conseguire.

Non può essere stato nella mente della legge di costituire il Fondo pel culto semplice amministratore della parte assegnatagli del patrimonio ecclesiastico, acciò ne distribuisse le rendite ai preposti delle chiese a cui gli enti soppressi appartenevano per la celebrazione delle funzioni religiose così come per lo addietro erano praticate, con l'obbligo per soprapiù di giustificare le deficienze del suo bilancio e rendere conto del suo operato.

La soppressione delle fondazioni di culto non avrebbe avuto altro effetto che la conversione delle dotazioni in rendita pubblica e ciò è manifestamente escluso dal titolo e dal contesto delle leggi eversive.

Nessun argomento contrario può trarsi dalle disposizioni della legge 29 maggio 1855, da cui fu colpita la fondazione di che trattasi.

Se pure si potesse attribuire ad esse un significato che importasse per la Cassa ecclesiastica istituita con detta legge l'obbligo di adempiere i pesi delle soppresse fondazioni, così come erano per lo addietro adempiti, certo è che le leggi del 1866-1867 si ebbero altresì per iscopo l'unificazione delle leggi precedenti di soppressione con lo svincolo dell'asse e patrimonio destinato al culto, e soppressa la Cassa ecclesiastica, la nuova Amministrazione che le venne sostituita deve spiegare la sua azione in tutte le provincie del regno in conformità della legge che l'ha costituita.

Per andare ad una diversa risoluzione la Corte di merito dalla disposizione dell'Alegri, che le messe si celebrassero tutti i giorni di festa nelle chiese da lui indicate, argomentò che si volle il comodo e vantaggio della popolazione e all'obbligo dello adempimento il quell'onere corrisponda un vero diritto civile, garantito da azione della collettività, rappresentata dal parroco della chiesa parrocchiale di Cannobio, e questa venne adducendo che il giudizio di fatto dei giudici di merito è incensurabile.

Ma, oltrechè nel testo della disposizione stessa riferita nella sentenza denunziata non vi è motto di comodo o vantaggio della popolazione, la sentenza medesima attesta che nel 1756 per decreto di un cardinale Bozzo Bonelli le messe erano ridotte a cinque settimanali, e che lo istituto Alegri, così modificato, andò poscia colpito dalla legge di soppressione. La Corte di merito anche in questa parte della sua sentenza si lasciò dominare e fuorviare da criterii non positivi nè giuridici che la trassero a vedere un diritto e a riconoscere un'azione dove non vi è, e a non applicare la legge che doveva applicare.

In conseguenza il ricorso va accolto per il 2° mezzo che gli altri assorbe.

Per questi motivi, la Corte cassa, rinvia, ecc.

III.

Cassazione di Roma.

11 aprile 1904.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Tivaroni.
P. M. Righetti (concl. conf.).

Fondo pel culto c. *Ferraris.*

Fondo pel culto — Adempimento di oneri religiosi annessi ad enti soppressi — Modo specifico — Diritto di terzi — Cappellania istituita a vantaggio di determiuati enti o persone — Scopo principale — Legge 29 maggio 1855.

Per la legge del 29 maggio 1855 era tenuta la Cassa ecclesiastica, con essa istituita, all'adempimento in modo specifico degli oneri religiosi inerenti alle cappellanie laicali (1).

Ma tale obbligo è venuto a cessare, salvo che esista un diritto di terzi, *colla creazione del Fondo pel culto, sostituito alla Cassa ecclesiastica, e per effetto delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867* (2).

Quando risulti che con la fondazione di una cappellania s'intese principalmente raggiungere il fine di provvedere ai bisogni od almeno al comodo di determinati enti o persone, sorge in questi il diritto a non essere privati dell'acquisito vantaggio; e perciò il Fondo pel culto non può in tale caso esimersi dallo adempiere in forma specifica l'onere annesso a detta cappellania (3).

(1-3) Qualunque opinione si voglia adottare sulla questione generale circa l'adempimento degli oneri religiosi da parte del Fondo pel culto, non può, a nostro avviso, asso-

Nel 7 luglio 1682 don Francesco Astuti fondava nella chiesa parrocchiale di Castellazzo Bormida un beneficio ecclesiastico di patronato laicale sotto il titolo della B. M. Vergine del Carmine, con obbligo in perpetuo all' investito *pro tempore* di celebrare o far celebrare, secondo le intenzioni di esso fondatore, due messe per settimana, in ogni mercoldì e sabato, ed un'altra in ogni domenica, o festa di precetto, o di consuetudine; e nel caso che si fosse verificato un aumento della dotazione, di far inoltre recitare una predica da un prete carmelitano in ogni anno in ricorrenza della festività della B. V. del Carmine.

In seguito, D. Carlo Francesco Sardi, con testamento del 30 aprile 1707, fondava nella stessa chiesa un altro beneficio ecclesiastico di patronato laicale sotto il titolo dei Sant'Angeli Custodi, imponendo all'investito *pro tempore*, fra molti altri obblighi, quello di celebrare, o far celebrare due messe per settimana, una delle quali in ogni domenica.

I detti benefizi furono colpiti dalla legge di soppressione del 29 maggio 1855 con la quale s' institu la Cassa ecclesiastica, e per l'art. 22 della legge stessa i beni costituenti le dotazioni degli enti su riferiti furono devoluti ai patroni laicali, salvo l'usufrutto spettante agli investiti, e salvo altresì alla cessazione di tale diritto, il pagamento di una porzione di essi beni corrispondenti all'ammontare dei pesi inerenti ai benefici anzidetti, ovvero il pagamento di un capitale equivalente ai beni stessi.

Restò prima vacante il beneficio intitolato ai SS. Angeli Custodi, e con atto del 23 ottobre 1862 fra la Cassa ecclesiastica ed i patroni laicali signori Sardi e Moccagalla, si procedette alle

---

lutamente accogliersi la soluzione data dalla Corte di Cassazione di Roma al caso presentato dal parroco di Castellazzo Bormida. Trattavasi di due cappellanie di patronato laicale, svincolate dai patroni. Ed a questo caso provvede l'art. 22 della legge 29 maggio 1855, il quale così prescrive:

« Allorchè si estinguerà l'usufrutto riservato agli attuali provvisti, i patroni laicali pagheranno alla Cassa ecclesiastica, in ragione del valore dei beni devoluti a ciascuno, una somma eguale al terzo del valore stesso.

« Cessato l'usufrutto, l'adempimento dei pesi inerenti al benefizio passerà a carico della Cassa ecclesiastica, e perciò *verrà prelevata a favore di questa una porzione di beni corrispondente all'ammontare dei pesi stessi*. I patroni potranno anche evitare questo prelevamento di beni, *pagando alla Cassa ecclesiastica, per l'adempimento dei pesi, un capitale equivalente* ».

Identiche disposizioni si hanno nei decreti commissariali per l'Umbria (art. 15) e per le Marche (art. 15) e nel Decreto luogotenenziale (art. 23) per le Provincie napoletane.

Dunque nei casi di cappellanie di patronato laicale, il patrono svincolante è tenuto a rilasciare una parte dei beni dell'ente od un capitale corrispondente. Questa parte di beni od il capitale fu devoluto alla Cassa ecclesiastica (ora Fondo pel culto) per servire ad uno scopo determinato, cioè all'adempimento dei pesi religiosi nella forma imposta dai fondatori. Come può il Fondo pel culto esimersi da tale adempimento dei pesi, e dare a quei beni o a quel capitale una destinazione diversa da quella speciale prescritta dalla legge?

Malamente si fa qui la questione se il Fondo pel culto sia o no obbligato in forma specifica all'adempimento dei pesi religiosi. In questo caso non è il Fondo pel culto che adempie i pesi; sono i patroni che vi adempiono col rilascio di una parte dei beni già costituenti la dotazione dell'ente soppresso o di un capitale corrispondente. Ora non v'ha dubbio che i patroni siano tenuti a soddisfare agli oneri religiosi secondo le tavole di fondazione. Vi sono tenuti per l'art. 5 della legge 15 agosto 1867, ove è detto espressamente « salvo l'adempimento dei medesimi si e come di diritto »; vi sono tenuti per le disposizioni delle leggi anteriori; con questa differenza però, che per la legge del 1867 sono obbligati a provvedervi direttamente, non avendo luogo alcun rilascio o prelevamento di beni; mentre per le leggi anteriori vi provvedono per mezzo del Fondo pel culto (già Cassa ecclesiastica), a cui hanno rilasciato una porzione di beni od il capitale relativo.

operazioni dianzi accennate, ricevendosi dalla Cassa, oltre il terzo del valore dei beni, un capitale di L. 4,001.20 per l'adempimento degli oneri e pesi annessi al detto beneficio, rinunziando essa al diritto di prelevamento.

Restò vacante nel 25 agosto 1867 l'altro beneficio intitolato alla B. V. del Carmine, e con atto del 15 febbraio 1872 tra l'Amministrazione del Fondo pel culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica in virtù della legge 7 luglio 1866, ed il patrono laicale signor P. Pulciano, in base alla legge del 1855, si divenne alle medesime operazioni, ritenendo il Pulciano la proprietà esclusiva di beni costituenti la dote dell'anzidetto beneficio ed assumendo l'obbligo di pagare nel termine di quattro anni al Fondo pel culto L. 2,632.50 pel terzo ad esso spettante, ed altre 2,610.20 come equivalente della porzione che la detta Amministrazione avrebbe avuto diritto di prelevare per l'adempimento degli oneri religiosi annessi al beneficio.

La Cassa ecclesiastica prima ed il Fondo pel culto dopo, adempirono in forma specifica agli oneri di culto annessi ai due soppressi benefizi; ma dal 1° luglio 1881 la seconda delle anzidette Amministrazioni rifiutò di proseguire quell'adempimento, allegando che per la invalsa giurisprudenza essa poteva adempirvi anche per equipollenti, quindi non intendeva più farlo in modo specifico, importando ciò un duplice adempimento dello stesso onere. E fu perciò che il D. Giacomo Ferraris, nella sua qualità di titolare della chiesa parrocchiale di Castellazzo Bormida e di presidente della annessa fabbriceria a favore della quale erano stati imposti dal don Carlo Francesco Sardi alcuni oneri annessi al beneficio intitolato dei SS. Angeli Custodi, con atto del 31 maggio 1902 convenne l'Amministrazione del Fondo pel culto innanzi al Tribunale di Alessandria per sentirsi condannare:

1° Ad investire in rendita nominativa italiana al 5 0[0 i due su mentovati capitali di L. 4,001.20 e di lire 2,619.20 col vincolo dell'adempimento degli oneri annessi ai soppressi benefizi, ovvero tenuta ad assicurare 'adempimento stesso in altro modo perpetuo, in ragione di detta rendita;

2° A rimborsare gli arretrati nella somma spesa di L. 6,951.42;

3° A corrispondere gli interessi sulla somma anzidetta.

A tale domanda la convenuta Amministrazione oppose l'improcedibilità di essa per mancanza di diritto civilmente esperibile da parte dell'istante in ambedue le qualità da esso assunte. Subordinatamente, chiese che fosse respinta la domanda perchè infondata. Ed in via ancor più subordinata, concluse affinchè fosse imitato il suo obbligo agli oneri inerenti al soppresso beneficio dei SS. Angeli Custodi, offrendo per l'adempimento annue lire 54.60.

L'adito Tribunale con sentenza del 18 dicembre 1902, accolse le domande fatte dal Ferraris, tranne la pretesa da costui manifestata di avere in consegna i certificati di rendita nominativa da formarsi nel modo da lui domandato. Ma l'Amministrazione del Fondo pel culto si appellò, chiedendo in primo luogo di essere assolta dalla osservanza del giudizio per la improcedibilità dello stesso, quanto meno fossero respinte le istanze del Ferraris concernenti il pagamento degli arretrati e la costituzione della rendita vincolata, riducendosi l'obbligo di esse Amministrazioni al pagamento posticipato di una somma annua pari all'importo delle sole 72 messe festive imposte con la fondazione del beneficio dei SS. Angeli Custodi in ragione di L. 1.50, detraendo dalla relativa somma la tassa di manomorta, quella del 30 0[0 stabilita dalla legge del 15 agosto 1867, l'importo della tassa di ricchezza mobile e le spese di amministrazione; onde si aveva che la prestazione dovuta riducevasi a L. 54.60.

L'adìta Corte di appello, con sentenza resa nel 10 luglio 1903, considerò:

Che nella causa in esame era d'uopo tener presente la circostanza, che si trattava di benefizi di patronato laicale colpiti dalle leggi del 29 maggio 1855, dei quali lo svincolo avéva avuto luogo in applicazione della legge medesima.

E posta sopra tali basi la questione, dovevasi, per risolverla, premettersi:

1° che anche quando la legge del 7 luglio 1866, sostituendo alla Cassa ecclesiastica il Fondo pel culto, avesse potuto mutare l'essenza dell'originario istituto, ciò non avrebbe potuto avere influenza in rapporto agli enti colpiti dalla legge anteriore; sia per le norme generali di diritto che regolano la materia; sia per la disposizione racchiusa nell'articolo 28 della citata legge 7 luglio 1866, con le quali furono messi a carico del Fondo per il culto anche i pesi incombenti all'abolita Cassa ecclesiastica;

2° Che l'articolo 8 della legge del 4 giugno 1899 concernente le congrue parrocchiali non poteva avere alcuna influenza nella risoluzione della controversia, regolandosi con esso ipotesi affatto diversa da quella in esame.

Che per l'articolo 5 della legge del 29 maggio 1855 si volle, con la Cassa ecclesiastica, istituire un ente autonomo indipendente dallo Stato, cui si affidò la riscossione dei beni dei soppressi istituti religiosi e delle tasse imposte su quelli conservati, per erogarle con equa ripartizione nello adempimento degli oneri religiosi che si vollero rispettare senza distinzioni di sorta. Nè tali disposizioni furono mutate dalla legge del 6 luglio 1866, dappoichè con l'articolo 11 di essa fu imposto al Fondo pel culto l'obbligo di adempiere agli oneri incombenti alla Cassa ecclesiastica, e per tali oneri debbono intendersi non soltanto quelli patrimoniali, ma anche i religiosi inerenti alle corporazioni ed ai benefizi; e ciò massimamente per quanto si riferisce alle cappellanie laicali che costituivano il *modus* delle relative donazioni.

Che per tali premesse non si potesse nel caso ritenere fondata la tesi dell'appellante Amministrazione del Fondo per il culto, che cioè essa adempie ai suoi obblighi in forma generica e per equipollenti; sia perchè tale concetto è escluso dalla mentovata tassativa disposizione di legge, che prescrive l'adempimento specifico degli oneri di culto incombenti all'abolita Cassa ecclesiastica, sia perchè le ragioni addotte a sostenere il contrario non trovano giustificazione nella stessa legge invocata.

Che per tanto il Fondo per il culto dovesse adempiere specificamente gli oneri di culto inerenti alle due cappellanie fondate dall'Astuti e dal Sardi, e nella stessa quantità voluta dai detti fondatori, perchè in tale proporzione ne era stato pagato il capitale corrispondente dai patroni rivendicanti.

Che il parroco Ferraris avesse azione a pretendere l'adempimento degli oneri summentovati, perchè doveva ritenersi che i fondatori delle cappellanie istituendo queste nella chiesa parrocchiale in Castellazzo Bormida ed annessa fabbriceria, vollero ad un tempo provvedere alla salute delle anime loro, ed a fare un vantaggio ai detti enti; quindi il Ferraris, quale rappresentante degli enti stessi, giustamente aveva proposto il giudizio.

Che infine non si potesse fare alcuna detrazione dalle rendite dei capitali pagati dai patroni rivendicanti per tasse e spese di amministrazione, come si pretendeva dal Fondo pel culto, e si dovessero da questo soddisfare tutte le rendite percepite.

E conseguentemente la Corte di merito dichiarò tenuta l'Amministrazione del Fondo pel culto verso la chiesa parrocchiale e la fabbriceria di Castellazzo Bormida all'adempimento specifico dei pesi tutti inerenti ai soppressi benefizi che formano oggetto della causa, giusta i rispettivi titoli di fondazione, ed in ragione della rendita nella misura del 5 per cento dei capitali pagati dai pa-

troni rivendicanti; ed in difetto, condannò l'Amministrazione anzidetta al pagamento dell'equivalente: confermò nel resto la sentenza appellata.

Tale sentenza fu dall'Amministrazione del Fondo pel culto denunziata per cassazione per due mezzi:

Col 1° di detti mezzi si deduce: Che la legge del 29 maggio 1855 non imponeva alla Cassa ecclesiastica l'obbligo di adempiere in forma specifica gli oneri di culto inerenti ai soppressi benefici laicali:

Che per risolvere la controversia si doveva aver per guida esclusivamente le due leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867, e per tale legge, cessata la personalità giuridica degli enti soppressi, ne cessò in pari tempo lo scopo, e quindi furono conservati i soli pesi patrimoniali, negandosi ogni azione contro l'anzidetta Amministrazione per l'adempimento degli oneri religiosi, perchè lo Stato, come ente politico, provvede agli oneri su mentovati di propria iniziativa come attribuzione di governo;

Che per tanto si debba ritenere che il Fondo per il culto adempie agli oneri religiosi dei soppressi enti ecclesiastici in modo generico e per equipollenti, non già specificamente, tranne che nel caso che sussistano interessi di terzi protetti da azione, il che nel caso non si verifica, avendo i fondatori delle cappellanie in discorso avuto di mira il solo scopo del suffragio delle loro anime, non il precipuo vantaggio di determinate popolazioni.

E si aggiunge che la tesi su emanciata trova conferma nella legge sulle congrue parrocchiali del 4 giugno 1899.

Col secondo mezzo si censura la sentenza denunciata per quanto si riferisce alle questioni subordinate proposte in appello dall'Amministrazione del Fondo pel culto, cioè quella concernente il diritto di essa Amministrazione a detrarre dalla rendita, di cui è chiamata a rispondere, tutte le tasse che vi gravano, ed il diritto a ritenere le rate di rendita arretrate anteriori alla domanda giudiziale per averle erogate in buona fede per altri usi ecclesiastici.

In diritto. — Osserva che l'obbietto della presente causa come venne formulato dai giudici di merito, ed in oggi si ripropone col ricorso dall'Amministrazione del Fondo pel culto, e col controricorso presentato dal Ferraris, si riassume nei seguenti due quesiti:

1° Se per la legge del 29 maggio 1855 era tenuta la Cassa ecclesiastica, con essa istituita, all'adempimento in modo specifico degli oneri religiosi inerenti alle cappellanie laicali;

2° Se, nell'affermativa, tale obbligo passò al Fondo pel culto per le due leggi eversive del 7 luglio 1866, e del 15 agosto 1867.

Osserva sul 1° di tali quesiti, che dalle disposizioni racchiuse negli articoli 21 e 22 della legge del 29 maggio 1855, rilevasi che mentre si sopprimevano i benefizi di patronato laicale, si devolvevano i beni di tali enti a coloro che ne avessero avuto il diritto di patronato. E fatto salvo l'usufrutto a favore degl'investiti, si disponeva altresì che, al cessare di tale usufrutto, i patroni avrebbero dovuto pagare alla Cassa ecclesiastica una somma uguale al terzo del valore dei beni loro devoluti, e che l'adempimento dei pesi inerenti a ciascuno dei detti benefizi, sarebbe passato a carico della Cassa anzidetta, prelevandosi a favore della medesima una porzione di beni corrispondenti allo ammontare dei pesi stessi, con facoltà ai patroni di evitare detto prelevamento mediante il pagamento di un capitale equivalente.

Ora, da tali disposizioni emerge chiaro che fu volontà del legislatore che, oltre il prelevamento della quota di concorso, la quale veniva devoluta alla Cassa ecclesiastica, l'altra quota da prelevarsi per l'adempimento dei pesi, o la somma equivalente, dovesse essere attribuita alla Cassa stessa quale corrispettivo di quel carico di cui si demandava ad essa la esecuzione, mentre realmente quell'onere gravava sui patroni tenuti a

rilasciare la corrispondente parte dei loro spettanti. Sulla natura degli oneri su mentovati non si solleva dubbio, e sarebbe stato vano il farlo, perchè emerge in modo non dubbio da'la legge che essi fossero quelli religiosi. Si nega soltanto che tali oneri si dovessero adempiere specificamente. Ma il dubbio sparisce, tosto che si consideri che con l'articolo 24 della legge sopra citata disponevasi, che le rendite della Cassa ecclesiastica dovessero in primo luogo essere erogate nell'adempimento dei diversi obblighi ad essa imposti con i precedenti articoli, e soltanto la parte residuale potesse essere destinata ad usi ecclesiastici che all'uopo s'indicavano con ordine progressivo di preferenza; e da ciò emerge evidente il divieto di adempiere ai pesi religiosi inerenti ai soppressi benefizi di patronato laicale, in modo complessivo e generico con gli altri obblighi derivanti dagli usi ecclesiastici. Ed a conferma del su riferito modo d'intendere la legge in esame, sta la stessa interpretazione data ad essa dalla Cassa ecclesiastica, la quale con l'atto di svincolo della cappellania fondata dal Sardi, stipulato nell'anno 1862 con i patroni rivendicanti, riconobbe il suo obbllgo all'adempimento specifico degli oneri inerenti alla detta cappellania.

Osserva, quanto al secondo dei proposti quesiti, che per le leggi eversive del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867 l'Amministrazione del Fondo pel culto non è tenuta all'adempimento in forma specifica degli oneri religiosi inerenti agli enti soppressi. Ed a tale proposito occorre rilevare, come già questo Supremo Collegio ebbe ad affermare con sue precedenti pronunzie, che il legislatore a completare l'opera già incominciata con la legge del 7 luglio 1866 relativa agli enti religiosi di maggiore importanza che più non si riconoscevano, volle con la successiva legge del 15 agosto 1867 estendere gli effetti della soppressione anche agli altri enti di simile natura, che all'uopo venne singolarmente indicando, includendovi i benefizi e le cappellanie di patronato laicale. Ma nel concetto di rispettare i diritti che su quegli enti spettavano a coloro che già ne fossero investiti per legale provvista, o per patronato laicale, impose con l'articolo 3° a favore dei primi l'obbligo ai patroni laicali rivendicanti il patrimonio degli anzidetti enti, e negli altri casi all'Amministrazione del Fondo pel culto, di soddisfare un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purchè gli investiti avessero continuato ad adempiere gli obblighi annessi agli enti di cui avevano l'investitura; e con l'articolo 5° riconobbe a favore dei patroni laicali il diritto di rivendicare i beni costituenti la dotazione dei benefizi o cappellanie soppressi, imponendo però loro in pari tempo l'onere dell'adempimento dei pesi inerenti a detti enti, s e come di diritto.

Ora, da tali disposizioni emerge che con la legge del 15 agosto 1867, mentre s'impone ai patroni rivendicanti i patrimoni di enti laicali l'adempimento dei pesi inerenti a tali enti, nulla fu disposto relativamente ai patrimoni degli enti le cui rendite venivano assegnate all'Amministrazione del Fondo pel culto, in quanto che gli obblighi di tale Amministrazione erano già stati stabiliti con la precedente legge del 7 luglio 1866; e pertanto per determinare il limite di tali obblighi, è d'uopo per necessità far capo alla legge su mentovata. E procedendo a tale indagine, rilevasi dal complesso delle disposizioni che hanno attinenza all'obbietto in esame che sebbene al Fondo pel culto fu attribuita una amministrazione autonome, tuttavia fu esso costituito come un organo dello Stato, perchè sottoposto alla dipendenza del Ministero di grazia e giustizia, e gli fu assegnato il compito di raccogliere tutte le attività già costituenti il patrimonio ecclesiastico, ridotto e trasformato nei modi della legge prescritti, per erogarle nell'adempimento degli oneri passati al Demanio

per le leggi eversive e nelle spese necessarie per l'esercizio del culto cattolico.

Tale essendo la costituzione organica e le funzioni del Fondo pel culto, è chiaro che si volle conseguire uno scopo di ordine generale demandando la distribuzione delle rendite destinate per l'esercizio del culto cattolico alla equa discrezione di una pubblica Amministrazione, soggetta soltanto alla sorveglianza di una Commissione composta di sette membri, scelti dal Governo, e nominati dal Re. E codesto scopo di pubblico e generale interesse, non è conciliabile con quello di natura affatto privata che, secondo i giudici di merito, si sarebbe attribuito alla su ripetuta Amministrazione, addossandole il peso di adempiere in modo specifico gli oneri di culto inerenti alle soppresse cappellanie laicali; dappoichè ciò, oltre a contraddire la natura dell'Amministrazione del Fondo pel culto, di organo dello Stato, contradice altresì i fini cui precipuamente mirarono le leggi eversive con la soppressione degli enti non più riconosciuti, facendo rivivere le anzidette cappellanie, e mutandone soltanto lo svolgimento con diversa Amministrazione.

Osserva che la riferita interpretazione della legge in esame, fondata sullo spirito che la informa vien confermata, sia dalla circostanza che, a differenza di quanto si dispose rispetto ai patroni rivendicanti, non fu con la legge del 15 agosto 1867 addossato all'Amministrazione del Fondo pel culto alcun obbligo di adempiere gli oneri di culto dei soppressi benefizi laicali; sia dai termini in cui sono concepite le disposizioni sancite con gli articoli 11 e 28 della legge del 7 luglio 1866, le quali soltanto hanno relazione con l'obietto della presente causa. Difatti, con tali disposizioni si vollero rigorosamente adempiuti i soli oneri patrimoniali degli enti soppressi, tanto è ciò vero che con esse si fece menzione soltanto di oneri inerenti ai beni appartenenti agli enti su mentovate; e col successivo articolo 30 si provvide al pagamento degli oneri stessi, dei debiti e delle passivita, il che è proprio dei pesi reali, mentre gli oneri religiosi furono addossati all'Amministrazione del Fondo pel culto col n. 4 del citato articolo 28 nella misura dei fondi disponibili complessivamente a tutti gli altri obblighi imposti alla detta Amministrazione, è ciò indica il concetto di un obbligo generico, ed esclude ogni ragione di preferenza nell'adempimento che avrebbe dovuto farsene.

Osserva che per tal guisa accertato il modo con cui l'Amministrazione del Fondo pel culto è tenuta ad erogare le sue rendite, è d'uopo riconoscere privo di fondamento il concetto manifestato dai giudici del merito, e sostenuto col controricorso del Ferraris che, quanto agli oneri già incombenti alla Cassa ecclesiastica, si volle dal legislatore fare eccezione, ed imporne lo specifico adempimento.

Imperocchè, sostituita alla Cassa ecclesiastica l'Amministrazione del Fondo pel culto, questa per tutto il Regno deve esplicare le sue funzioni nella forma che le è prescritta dalla legge, la quala non distingue gli oneri di culto, già posti a carico della Cassa su ripetuta, da tutti gli altri oneri di simile natura, il cui adempimento fu col ripetuto articolo 28 addossato alla nuova Amministrazione.

Laonde, per necessaria conseguenza di quanto si è dianzi esposto, non può ammettersi differenza alcuna per i beni già devoluti alla Cassa ecclesiastica che furono riuniti alle altre attività assegnate al Fondo pel culto, senza violare lo scopo che dal legislatore si volle raggiungere, tanto che con l'articolo 38 della citata legge del 7 luglio 1866 si abolirono le precedenti leggi eversive, in quanto fossero contrarie alle nuove disposizioni.

E vanamente si argomenta in contrario sulla natura contrattuale del rapporto giuridico formato tra la Cassa ecclesiastica ed i patroni rivendicanti per gli stipulati atti di svincolo, perchè tali atti non furono la conseguenza di vo-

lontari accordi, ma semplicemente l'esecuzione di quanto disponevasi con la legge del 29 maggio 1855, onde al rapporto contrattuale non può attribuirsi diversa e tanto meno, maggiore efficacia, di quella della legge stessa; quindi cessati gli effetti di questa, vennero meno anche quelli dei contratti stipulati, per quanto potessero costituire ostacolo alle disposizioni delle leggi ora vigenti.

Osserva che parimenti erroneamente si ritenne dai giudici del merito, e si sostiene dal controricorrente, che nella specie si verifica l'esistenza del diritto di un terzo, che forma ostacolo allo adempimento in un modo generico degli oneri di culto inerenti alle due soppresse cappellanie; in quanto tali enti sarebbero stati fondati a favore della chiesa parrocchiale e della fabbriceria di Castellazzo Bormida e pel vantaggio della popolazione di quel luogo.

Imperocchè, se è vero che allorquando con la fondazione di una cappellania laicale, s'intese principalmente raggiungere il fine di provvedere ai bisogni, od almeno al comodo di determinati enti o persone, sorge in questi il diritto a non essere privati dell'acquisito vantaggio; non è però da obliare, che a costituire un simile diritto occorre che dall'atto di fondazione risulti in modo non dubbio la volontà del fondatore nel senso su riferito. Ora, la Corte di merito, senza pronunziare di proposito sull'importante argomento, e soltanto in via incidentale trattando della misura in cui dal Fondo pel culto si sarebbe dovuto adempiere agli oneri religiosi intorno ai quali si contende, non esaminò se sussistesse l'affermato vantaggio di terzi come scopo principale, o se piuttosto fosse esso soltanto occasionale ed indiretto, come si sostiene dalla ricorrente Amministrazione; onde il giudizio in proposito emesso si ravvisa meritevole di censura.

Ne ad evitare tale censura giova il dedurre che nel caso si versi in giudizio di fatto: dappoichè l'errore da cui è viziata la pronunzia denunziata sta sull'inesatto concetto di diritto che ne forma il fondamento.

Osserva che per tutte le considerazioni dianzi esposte, è d'uopo cassare la sentenza denunziata pel primo mezzo, e quindi non è il caso d'intrattenersi sul secondo che resta assorbito, venendo a mancare la base di tutti i capi di pronunzia subordinati, emessi dai giudici di merito.

Per questi motivi, la Corte cassa, rinvia ecc.

IV.

Cassazione di Roma.

18 aprile 1904.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Giordani.
P. M. Quarta (concl. conf.)

Fondo pel culto c. *Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Trecate.*

Fondo pel culto — Adempimento di oneri religiosi annessi ad enti soppressi — Modo specifico — Diritto dei terzi — Vantaggio indiretto e generico delle popolazioni.

L'Amministrazione del Fondo pel culto non ha l'obbligo di adempiere, nella forma prescritta dalle tavole di fondazione degli enti ecclesiastici soppressi, gli oneri religiosi che costituivano la finalità degli enti medesimi, eccettuato il caso in cui l'adempimento di quegli oneri sia richiesto in forza di un vero e proprio diritto civile.

Perciò, per obbligare il Fondo pel culto all'adempimento degli oneri religiosi nella forma predetta, occorre l'esistenza di un vero e proprio diritto, e non basta l'utilità indiretta o generica che dall'adempimento stesso possa derivare alle popolazioni.

Ritenuto, in fatto, quanto segue: Don Quirico Travaini, tanto quale parroco arciprete a Trecate, quanto quale presidente di quella fabbriceria, con citazione del 16 luglio 1902 contesta all'Amministrazione del Fondo pel culto i seguenti fatti, che con atto del 1° luglio 1524 (*recte* 1529) un tal Pietro Galotto, allo scopo di provvedere al

maggior decoro del culto ed all'onore della Beatissima Vergine Maria e di S. Ambrogio, assegnò alcuni suoi beni immobili alla chiesa dedicata, in Trecate, al detto santo, e precisamente all'altare del santo medesimo, affinchè in quell'altare si celebrassero tante messe, quante se ne potessero far dire con la rendita dei detti beni; che, distrutta da parecchi anni la mentovata chiesa, l'adempimento del peso di tali messe passò in quella parrocchia dove fu sempre effettuato fino alla morte dell'ultimo investito don Maurizio Fusetta; e che, passati poi i beni di quella cappellania, per le leggi di soppresione di enti ecclesiastici al Demanio dello Stato, essa Amministrazione del Fondo pel culto non si era più curata, nè si curava di adempiere il peso religioso inerente alla soppressa cappellania. Ciò premesso, il Tavaini, nelle suindicate qualità, convenne avanti il Tribunale di Novara la detta Amministrazione, per sentirsi condannare a fare adempiere, in modo specifico, il suindicato peso di messe, così e come fu disposto dal fondatore, erogando a questo scopo tutta la rendita del soppresso beneficio, salvo ogni azione per gli arretrati delle messe non celebrate, e per sentire inoltre dichiarare esser lecito alla fabbriceria di Trecate, in caso di ritardo o di inadempimento, il provvedere per la celebrazione delle messe a maggiori spese di essa Amministrazione.

Comparse le parti in giudizio, la convenuta eccepì che non poteva essere costretta ad adempiere in modo specifico gli oneri religiosi inerenti alle cappellanie ed ai benefici soppressi, e che, in ogni caso, nella fattispecie non potevasi più richiedere l'adempimento degli oneri religiosi nel modo voluto dal fondatore perchè non esisteva più la chiesa di S. Ambrogio; e quindi chiese di essere assolta dalle domande dell'attore, o, quanto meno, che si limitasse l'adempimento del peso religioso all'ammontare del reddito netto dei beni immobili suindicati, cioè a lire 228,44.

Con sentenza del dì 11 dicembre 1902 il Tribunale di Novara accolse integralmente le domande dell'attore; ma la Corte di appello di Torino con sentenza del 23 maggio 1903, in parziale riparazione da quella del Tribunale, dichiarò inammissibili la riserva relativa alle messe non celebrate e la declaratoria di essere lecito alla fabbriceria di Trecate di fare adempiere le messe a maggiori spese dell'Amministrazione del Fondo per il culto, e confermò l'appellata sentenza, quanto all'obbligo di adempiere, in forma specifica, il detto peso religioso, dichiarando, per questo effetto, tenuta l'Amministrazione del Fondo pel culto a consegnare annualmente alla fabbriceria di Trecate la somma di L. 228,44 rappresentante il reddito annuo netto del beneficio istituito dal Galotto.

Ora contro siffatta sentenza della Corte di appello di Torino l'Amministrazione del Fondo pel culto ha interposto il ricorso per cassazione, deducendo il seguente mezzo di annullamento:

Violazione degli articoli 11 e 28 della legge del 7 luglio 1866 n. 3036; degli articoli 4 e 5 della legge del 15 agosto del 1867 n. 3848; falsa applicazione dell'art. 8 della legge 4 giugno 1899, n. 191; e violazione dell'art. 36 del Cod. di proc. civ.

Considerato che l'Amministrazione del Fondo per il culto non ha l'obbligo di adempiere, nella forma prescritta dalle tavole di fondazione degli enti ecclesiastici soppressi, gli oneri religiosi che costituivano la finalità degli enti medesimi, eccettuato il caso in cui l'adempimento di quegli oneri sia richiesto in forza di un vero e proprio diritto civile.

E che quell'Amministrazione non abbia il detto obbligo, quando non si verifichi la indicata eccezione, risulta in primo luogo dalle disposizioni che le leggi del 7 luglio 1866 n. 3036 e del 15 agosto 1867 n. 3848 contengono circa gli oneri che la detta Amministrazione deve adempiere; in secondo luogo, dal fine pel quale l'Amministrazione me-

desima fu costituita; ed in terzo luogo dal fine che il legislatore ebbe di mira con le citate leggi del 1866 e del 1867.

In vero, la legge del 1866 nell'articolo 28, applicabile anche agli enti soppressi con la successiva legge del 1867, giusta l'art. 22 di questa legge, enumerò tassativamente gli oneri da adempiersi dalla Amministrazione del Fondo per il culto, e fra essi non indicò gli oneri religiosi annessi agli enti ecclesiastici suddetti.

Nè tali oneri possono ritenersi compresi tra quelli indicati nel n. 1 del citato art. 28 della legge del 1866.

Non possono, in fatto, essere compresi tra gli oneri, che erano inerenti ai beni passati al Demanio, e che poi furono trasferiti sulla rendita pubblica, giusta l'art. 11 della stessa legge; sia perchè, ponendo in confronto i citati articoli 11 e 28 con l'articolo 4 della legge 1867, apparisce che il legislatore con la locuzione *oneri inerenti ai beni* volle indicare esclusivamente gli oneri di natura patrimoniale, e che adoperò invece la locuzione *oneri inerenti agli enti soppressi*, per indicare gli oneri religiosi; sia perchè il legislatore, se avesse voluto fare adempiere nella forma prescritta dai fondatori degli enti soppressi gli oneri religiosi, che costituivano la finalità degli enti medesimi, non avrebbe stabilito a carico dell'Amministrazione del Fondo per il culto l'obbligo di pagare siffatti oneri come dispose per quelli indicati nel n. 1 del citato art. 28, ma le avrebbe soltanto imposto l'adempimento dei detti oneri religiosi, essendo evidente che, passati tali oneri a quella Amministrazione, la medesima avrebbe dovuto adempierli direttamente, e non già pagando ad altri le relative spese.

Gli oneri religiosi degli enti suddetti neppure possono essere compresi tra quelli che incombevano alla Cassa ecclesiastica, perchè è da ritenersi, per la seconda delle suesposte ragioni, che il legislatore, parlando nel n. 1 del citato art. 28 degli oneri, che incombevano alla detta Cassa, abbia inteso di indicare, non già tutti gli oneri che essa doveva adempiere giusta la legge del 29 maggio 1855, n. 878, ma solamente quelli di natura patrimoniale.

A confermare la interpretazione data al n. 1 dell'art. 28 della legge del 1866, concorre anche il fine, per il quale l'Amministrazione del Fondo per il culto fu istituita; poichè dal combinato disposto degli articoli 25, 26, 27 e 28 della citata legge apparisce che il legislatore, istituendo la detta Amministrazione, ebbe lo scopo di provvedere ai bisogni generali del culto cattolico, sostituendo tale scopo ai fini specifici dei singoli enti ecclesiastici soppressi.

Da ultimo, se si riconoscesse a carico dell' Amministrazione del Fondo per il culto l'obbligo di adempiere in forma specifica gli oneri inerenti agli enti ecclesiastici soppressi, si perpetuerebbero sotto altra forma gli enti medesimi, contrariamente allo scopo che ebbero le citate leggi del 1866 e del 1867, che fu quello di sopprimere detti enti, e non gia di sottoporli a conversione.

Considerato che, per le premesse osservazioni, l'Amministrazione del Fondo per il culto col suo ricorso giustamente censura la denunziata sentenza per violazione degli art. 11 e 28 della legge del 7 luglio 1866, per aver ritenuto che si dovessero adempiere in forma specifica gli oneri religiosi inerenti alla soppressa fondazione di Pietro Golotto.

Nè vale osservare in contrario, che la Corte in merito dichiarò tenuta l'Amministrazione del Fondo per il culto ad adempiere i detti oneri in forma specifica, ritenendo, con apprezzamenti in ceusurabili in questa sede, che il Golotto con la sua fondazione avesse inteso di provvedere non solo per l'anima sua, ma anche in vantaggio della popolazione di Trecate; poichè, per dichiarare obbligata la detta Amministrazione ad adempiere in forma specifica gli oneri religiosi inerenti ad enti soppressi, non basta l'utilità indiretta, o generica, che da tale adempimento po-

trebbe derivare alle popolazioni dei luoghi, dove gli enti medesimi furono istituiti, ma occorre che l'adempimento sia richiesto in forza di un vero e proprio diritto, e non già per semplici interessi morali o spirituali.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

V.

Cassazione di Roma.

19 aprile 1904

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Capotorti.

Finanze c. *Patri.*

Fondo pel culto Adempimento di oneri religiosi — Legato a vantaggio della chiesa parrocchiale — Diritto dei terzi — Arretrati.

Il Fondo pel culto è tenuto all'adempimento in modo specifico dell'onere religioso annesso ad un legato fatto in vantaggio della chiesa parrocchiale e della confraternita in essa costituita, allo scopo di accrescerne il patrimonio e dar modo di sopperire a spese inservienti alla chiesa stessa ed alla comodità della popolazione dei fedeli.

In tal caso si ha un diritto perfetto a favore di terzi, *esperibile dinanzi ai Tribunali*

L'Amministrazione del Fondo pel culto è, nel detto caso, obbligata anche al pagamento degli arretrati della rendita assegnata per l'adempimento del legato.

Ritenuto che con testamento del 1791 Giuseppe Conti di Arquata dispose che delle rendite degli stabili, e degli altri cespiti dell'eredità, a cura dei suoi esecutori testamentari si dovessero celebrare tante messe in perpetuo nella chiesa parrocchiale di Arquata; e con codicillo nominando esecutori testamentari il parroco pro tempore ed il priore della compagnia del Sacramento. Dette loro piena facoltà di impiegare il reddito annuale in tutto od in parte a favore della detta compagnia, occorrendo alla stessa di fare spese straordinarie e vantaggiose alla chiesa ed a comodo del popolo, e tralasciare di far celebrare le messe in tutto od in parte e per quel tempo che meglio avessero creduto. I beni di questo legato pio furono soppressi dal Demanio per effetto della legge del 15 agosto 1867 e le rendite furono attribuite al Fondo per il culto. Gli stabili però del pio legato, come prevedeva il testamento, erano stati dati in enfiteusi pel canone di lire di Genova 390, e gli eredi dei primi enfiteuti li avevano venduti per franchi e liberi fin dal 1863; onde il Fondo culto per ottenere la rendita ebbe a sostenere una lite, che fu transatta mediante lo sborso per parte dell'ultimo acquirente della somma di L. 4500, fra capitale del canone ed arretrati. Intanto il Fondo per il culto sulla rendita del pio legato aveva corrisposto prima della transazione L. 174,33 all'anno per l'adempimento degli oneri religiosi. Ma dall'anno 1881 nulla più volle corrispondere, e don Stefano Patri come parroco, e come esecutore testamentario e rappresentante del priore della compagnia, con citazione del 20 febbraio 1902 lo convenne innanzi al Tribunale di Novi Ligure domandando la condanna alla prestazione dell'annua rendita di lire 174,32 e degli arretrati dal 1881. L'Amministrazione dedusse non essere tenuta ad adempiere in forma specifica agli oneri di culto; in via subordinata non poter essere tenuta se non a corrispondere L. 79,97, che era la rendita depurata del capitale di L. 3000, ottenuto colla transazione; in ogni caso non essere obbligata per gli arretrati. Il Tribunale accolse la domanda del parroco, e la Corte di Casale rigettò l'appello dell'Amministrazione del Fondo per il culto colla sentenza del 30 luglio 1903, ritenendo che dal codicillo nasceva un diritto perfetto stante lo scopo manifesto di provvedere al vantaggio della compagnia del Sacramento e della chiesa in cui aveva sede, nonchè alla comodità del popolo. Aggiunge che colla soppressione degli enti religiosi erano stati preservati gli oneri religiosi il cui adempimento in maniera specifica restò a carico del Fondo per il culto, il quale era perciò tenuto a versare le rendite non impiegate in tale

adempimento. E quanto alla rendita annua da corrispondergli, disse la Corte che la stessa Amministrazione l'aveva determinata in L. 174,32, il che dimostrava che era stata calcolata al netto, e quindi non occorreva fare altre distrazioni.

Ha prodotto ricorso il Fondo pel culto, sostenendo in primo luogo non essere tenuto rispondere degli oneri e passività oltre la rendita ricavata, quando non gli si può rimproverare colpa o negligenza negli accertamenti. E la Corte avendo ammesso il ricavato di sole L. 3000 o 4500, violava gli articoli 30 della legge 7 luglio 1866 e 22 della legge 15 agosto 1867 quando riteneva un'obbligazione per una prestazione di annue L. 174,32. In secondo luogo, che la pubblica Amministrazione quando agisce per mandato della legge non è tenuta a restituire le rendite che percepisce ed inverte in usi conformi al proprio istituto, e perciò al pari del possessore di buona fede rende conto dei frutti dal giorno della domanda giudiziale. Giudicando diversamente la Corte avrebbe violati gli art. 16 e 28 della legge 7 luglio 1866,

Considerato che, non avendo l'Amministrazione del Fondo per il culto impugnato la sentenza della Corte di appello di Casale in quanto questa ebbe a dichiararla tenuta all'adempimento degli oneri del legato pio nella forma voluta dal fondatore, niuna parte del ricorso può trovare accoglimento, imperocchè il primo mezzo urta contro il convincimento incensurabile della Corte di merito, la quale senza disconoscere il criterio di diritto per cui l'Amministrazione non potrebbe essere tenuta ultra vires del patrimonio dell'ente, e al di là della rendita effettivamente liquidata o realizzata, con argomenti di fatto, desunti dagli atti della causa e dagli elementi della liquidazione, venne nel giudizio che gli effetti della transazione non avevano spostato le basi della liquidazione stessa, la quale come nota la sentenza comprendeva pure la rendita di altri cespiti in altre L. 156,60, e che l'annualità di L. 174,32 corrisposte fino al 1881 stesse appunto a rappresentare la parte della rendita complessiva riserbata per l'adempimento degli oneri del legato dopo fatte tutte le detrazioni, per le quali l'Amministrazione voleva fosse l'assegno ridotto ancora a minor somma. È quindi un erroneo presupposto dell'Amministrazione ricorrente quello che la Corte abbia ritenuto limitato a L. 3000 o 4500 il compendio del legato pio Conte. Per correggere il pronunziato della Corte di merito dovrebbe il supremo Collegio rifare i calcoli circa la rendita liquidata, e le riduzioni cui fu sottoposta, il che ripugna al proprio istituto.

Ed il secondo mezzo viene a mancar di base, tosto che si venga determinando la vera ragione che informa la sentenza della Corte di appello. Checchè infatti questa dica in linea di massima intorno al modo in cui il Fondo per il culto è tenuto all'adempimento degli oneri religiosi, essa trae la ragion di decidere dal considerare l'intima natura del legato, che, più che in suffragio dell'anima, ritiene fatto in vantaggio della chiesa parrocchiale e della confraternita in essa costituita, allo scopo di accrescerne il patrimonio e dar modo di sopperire a spese inservienti alla chiesa stessa ed alla comodità della popolazione dei fedeli. Parla così di diritti perfetti in favore di terzi, esperibili in giudizio, ed attribuisce carattere contrattuale all'obbligo dell'Amministrazione di corrispondere la somma stabilita colla liquidazione, confermando ancora tal concetto quando considera estranei alla transazione il parroco e la confraternita del Sacramento. Or accettando l'intrinseco della sentenza, non ha ragione l'Amministrazione di lamentare la condanna agli arretrati della rendita assegnata che è semplicemente una conseguenza della natura del rapporto giuridico, e dell'obbligazione da essa non potuta più contrastare, imperocchè la decisione mette in evidenza di non essersi trattato in sostanza di adempimento di spese di culto, ma di

prestazione della rendita di un legato in favore di enti conservati, che l'Amministrazione non avrebbe potuto invertire in altri scopi senza disconoscere il diritto altrui. Si versava in un caso in cui mancava all'Amministrazione il titolo per possedere la rendita in controversia, e per disporne, e mancando il titolo, l'assegno di un'annua somma alla parrocchia era venuto a prendere il posto della rendita netta ad essa dovuta e l'obbligo relativo rivestiva tutti i caratteri di una obbligazione civile, che poteva estinguersi soltanto nei modi consentiti dal diritto comune. Colla definizione della natura dell'obbligazione dell'Amministrazione ricorrente esulavano quelle ragioni sulle quali si basa la giurisprudenza dalla stessa invocata, ed il modo di diminuire il cumulo delle annualità non corrisposte andava ricercato in altri istituti e non sui principî che regolano la condizione del possessore in buona fede in ordine alla percezione dei frutti.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

VI.

Cassazione di Roma.

2 maggio 1904.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* CAPOTORTI.

Fondo culto c. *Volta*

Fondo pel culto — Adempimento di oneri religiosi annessi ad enti soppressi — Modo specifico — Diritto di terzi — Utilità morale dei parrocchiani e fedeli.

Il Fondo pel culto non è tenuto all'adempimento degli oneri religiosi annessi agli enti soppressi o costituenti lo scopo della loro fondazione nella forma prescritta dai fondatori, ma in modo generico e per equipollenti, secondo i fini e le norme del proprio istituto.

Non basta a costituire un diritto di terzi, *cioè dei parrocchiani e dei fedeli, per costringere all'adempimento in forma specifica, la utilità morale che dalle messe e dalle altre opere di culto ritraggono i parrocchiani stessi.*

Ritenuto che nella Collegiata di S. Stefano in Novellara era un canonicato fondato nel 1755 dall'alfiere Domenico Barca, con obbligo all'investito, oltre all'officiatura, di celebrare o far celebrare per l'anima del fondatore e dei suoi morti tre messe la settimana nell'altare di lui del SS. Crocifisso: di assistere ed ascoltare la confessione in tutti i venerdì di marzo e nei giorni dedicati alla festa della S. Croce, comunicando i fedeli in detto altare, e sempre colla partecipazione e sotto la dipendenza del parroco, che veniva supplicato di cooperare alla maggior gloria ed esaltazione delle feste della S. Croce e dei venerdì sacri di marzo, per la continua devozione di detto altare e dei fedeli verso il SS. Crocifisso; con obbligo ancora di tenere accese due candele tutte le mattine dei venerdì di marzo, e sei nella festa della S. Croce alla messa cantata ed ai vespri; di tenere una lampada innanzi il detto altare sempre accesa nei venerdì di marzo e nella festa della S. Croce; di mantenere l'altare in modo decente e decoroso, e curare la conservazione delle fabbriche della cappella; di distribuire in ogni anno nell'antivigilia di Natale due sacchi di frumento ridotto in pane.

Soppressa la Collegiata i beni del canonicato furono appresi dal Demanio, che iscrisse a favore del Fondo per il culto la rendita depurata di L. 520,76, sulla quale fino dal 1891 il Fondo pel culto pagò al parroco di Novellara L. 420. Dopo d'allora nulla più fu pagato perchè il Fondo culto voleva ridurre l'assegno ed il parroco lo voleva aumentato. Da ultimo l'Amministrazione, ritenendo che il suo obbligo fosse limitato al mantenimento della cappella e dell'altare, ed alla spesa delle cera e della lampada, mentre per la distribuzione del pane si sarebbe intesa colla Congregazione di carità, pur offrendo la somma di L. 300 annue, lasciò libero il parroco di adire i Tribunali. Ed infatti il parroco conveniva l'Amministrazione innanzi il Tribunale di Reggio Emilia, il quale dichiarò tenuto il Fondo

per il culto all'adempimento in forma specifica di tutti i pesi di culto, ed autorizzò il parroco a farli in difetto eseguire a spese dell'Amministrazione in ragione di L. 474 annue, e non di 150 quanto importavano la cera, l'olio ed il mantenimento della cappella. Condannò pure l'Amministrazione a pagare a titolo di danni gli arretrati dal 1891 in ragione di annue L. 420. Produsse appello il Fondo per il culto, ma la Corte di appello di Modena, fondandosi principalmente sul concetto che la celebrazione delle messe e altre opere di pietà tornano a favore dei parrocchiani, i quali ne traggono utile morale col perfezionamento dello spirito nelle pratiche religiose, e sono perciò nel possesso di un proprio e vero dritto, che si traduce nell'obbligo corrispondente nel Fondo per il culto di sborsare le somme necessarie onde il parroco *pro tempore* provveda alle messe ed alla confessione, confermò la sentenza del Tribunale.

Che l'Amministrazione del Fondo pel culto ha prodotto ricorso per due motivi, uno riguardante l'adempimento degli oneri religiosi, l'altro gli arretrati, denunziando 1° la violazione degli articoli 25, 26, 27, 28 della legge 7 luglio 1866, e 2, 6 e 22 della legge 15 agosto 1867, nonchè dell'articolo 8 della legge 4 giugno 1899, n. 191;

2° la violazione e falsa applicazione degli art. 16 e 28 della legge suddetta del 7 luglio 1866; 22 di quella del 19 luglio 1887, 1108, 1109, 1340 e 701, 686, 703 e 220, 1223 del codice civile.

Considerato che non era stato disconosciuto dall'Amministrazione del Fondo per il culto l'obbligo di corrispondere quelle somme che avessero carattere di spese inservienti alla cappella ed all'altare del Crocifisso, o di prestazioni costituenti un vantaggio patrimoniale della chiesa di S. Stefano; nè la Corte, di fronte ai termini chiari del titolo di fondazione, si credette autorizzata ad una interpretazione di volontà, ammettendo così indubbiamente che le messe e gli altri oneri personali imposti al-vestito del canonicato Barca, cui la questione si residuava, avessero fini puramente spirituali e scopo di culto. Onde la controversia circa l'adempimento di tali oneri si delineava nei precisi termini, in cui si era presentata fin da quando andarono in attuazione le leggi di soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti a scopo di culto, e quale fu le tante volte risoluta da questo Supremo Collegio nel senso che il Fondo per il culto non sia tenuto ad adempiere gli oneri religiosi annessi agli enti soppressi, o costituenti lo scopo della loro fondazione, nella forma prescritta dai fondatori, ma in modo generico e per equipollenti, secondo i fini e le norme del proprio istituto. Or la risoluzione contraria adottata dalla Corte d'appel o di Modena, oltre a mancare di ragioni che rivelino uno studio accurato e sereno della quistione, urta contro la parola e lo spirito delle leggi sull'asse ecclesiastico, e disconosce lo scopo della istituzione dell'Amministrazione del Fondo per il culto, tendendo per via indiretta a far rivivere istituzioni che si vollero abolire. Imperocchè le leggi di soppressione non ebbero lo scopo limitato loro attribuito dalla Corte d'appello di togliere di mezzo il concentramento della proprietà in enti incapaci di renderla produttiva, e di venire in soccorso delle finanze dello Stato colla prelevazione di tasse straordinarie, chè a ciò sarebbe bastata la conversione del partimonio ecclesiastico, ma vollero pure con pensiero altamente civile trasformare gli oneri religiosi, e sostituirvi oneri analoghi, interpretando la intenzione dei pii fondatori e mettendola in armonia con i nuovi bisogni sociali e col mutato stato di mentalità della nazione. Fu così assegnato all'Amministrazione del Fondo pel culto il compito di raccogliere le attività del patrimonio ecclesiastico ridotto e trasformato per farle convergere ai fini assegnati dalla legge di sua costituzione. E se il carico passato a questa Amministrazione non fu lieve in quanto essa deve provvedere alle mol-

teplici e svariate esigenze del culto cattolico in disgravio del bilancio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, sopperisce alla insufficienza delle congrue parrocchiali, fornire le pensioni ai membri delle corporazioni soppresse, e concorrere in date condizioni anche in opere di beneficenza e d'istruzione; e se d'altronde la stessa non è tenuta di provvedere agli oneri che le incombono se non nella misura dei fondi disponibili, è evidente che non possa pretendersi l'adempimento degli oneri religiosi nella identica maniera che furono nei diversi tempi concepiti ed imposti, e tanto meno che possa ammettersi azione di terzi intesa a pretendere adempimenti di opere di culto in base ai titoli di fondazione. Tutto ciò mostra quanto erroneo sia il supporre colla Corte di merito che l'obbligo giuridico e la rispondente azione promossa trovano fondamento nel fatto che l'Amministrazione è in possesso della rendita destinata alla soddisfazione delle opere di culto.

Che non vale a sorreggere la sentenza impugnata la considerazione, che sembra racchiudere la ragion di decidere, secondo la quale le messe e le altre opere di culto fossero un diritto ai parrocchiani e fedeli di S. Stefano, in quanto essi dovevano ritrarne e ne ritraevano un utile morale, perfezionando il loro spirito nelle pratiche religiose, imperocchè siffatta ragione, oltre ad essere in perfetta opposizione colle premesse di fatto in cui non si trova traccia di una istituzione in favore dei terzi, e si trova invece espresso il proposito di suffragare l'anima e favorire quella che era una particolare divozione del fondatore, esercitata nella cappella e nell'altare da lui prescelti, è basata su criteri generici, per nulla rispondenti ad un interesse obbiettivo, essendo riferibile a qualsiasi pratica religiosa la utilità morale cui la Corte attribuisce valore specifico, elevandola a causa giuridica di obbligazione.

Che dovendosi annullare pel fin qui detto la sentenza denunziata, non occorre esaminare il resto del ricorso.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

VII.

Cassazione di Roma.

10 maggio 1904.

Pres. Basile, ff. di P. — *Est.* Capotorti.

P. M. De Blasio (concl. conf.).

Fondo pel culto c. *Fabbriceria di Oleggio*

Fondo pel culto — Adempimento di oneri religiosi annessi ad enti soppressi — Modo specifico — Diritto dei terzi — Celebrazione di messe — Designazione dell'altare — Altare maggiore della chiesa parrocchiale.

Il Fondo pel culto non è tenuto all'adempimento degli oneri religiosi nella stessa maniera che venivano adempiuti dagli enti soppressi.

Non importa l'obbligo dell'adempimento dell'onere in forma specifica il fatto che la celebrazione delle messe doveva aver luogo nell'altare maggiore della chiesa parrocchiale.

La designazione dell'altare, se è uno dei requisiti della cappellania, non è la dimostrazione di un diritto conferito ad una determinata popolazione o ad una classe di persone, o ad un istituto in vista di particolari bisogni.

Ritenuto che con testamento del 5 novembre 1623 del d.r fisico Giuseppe Taglioni fu fondata una cappellania per la celebrazione di 5 messe la settimana nella chiesa del monastero di S. Giuseppe, poscia trasferita all'altare maggiore della chiesa parrocchiale di Oleggio, dedicato a S. Giuseppe.

La dotazione consisteva di una rendita dovuta dalla Congregazione di carità e di alcuni canoni dovuti dal Comune e di essi ebbe il possesso la Cassa ecclesiastica in esecuzione della legge del 29 maggio 1855. In seguito i canoni furono affrancati, ed ultimamente il Fondo per il culto liquidò una rendita di lire 160.88, che, depurata dalla tassa

del 30 0[0, dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta, si residuava a lire 85.75.

Con citazione del 30 giugno 1902 il parroco di Oleggio nella rappresentanza della fabbriceria, premettendo che dal 1857 le messe non erano più state celebrate, e che l'obbligo di adempiere i pesi religiosi annessi alla cappellania soppressa toccasse all'Amministrazione del Fondo per il culto, domandò ed ottenne dal Tribunale di Novara la dichiarazione che detta Amministrazione fosse tenuta ad adempiere il peso della celebrazione delle messe, nonchè la condanna, salva e riservata ogni ragione per il passato, coll'esatto adempimento in avvenire entro i limiti della rendita, depurata dalle imposte, autorizzando, in difetto, lo stesso parroco a provvedervi a spese della comunità.

Della sentenza del Tribunale di Novara si gravò l'Amministrazione; ma la Corte d'appello di Torino prima Sezione, con sentenza del 19 giugno 1903 rigettò in massima il gravame, sulla considerazione che colle leggi eversive del 1866 e 1867 s'intese abolire la manomorta, ma si volle rispettare la volontà dei fondatori in ordine agli oneri di culto sì e come di diritto e che nella specie il fondatore aveva voluto non solo il suffragio dell'anima sua, ma anche il vantaggio spirituale dei parrocchiani, nel che si trovava il fondamento di un diritto in favore di terzi e di una azione esperibile dal parroco per ottenere il chiesto adempimento.

E siccome si era eccepita la prescrizione trentennaria, e si era fatto appello alla legge 4 giugno 1899 sulle congrue parrocchiali, respinse pure con lunga motivazione ambedue le deduzioni dell'Amministrazione appellante.

Corresse però il dispositivo della sentenza appellata eliminando la riserva per gli arretrati, cui il parroco avea rinunziato e condannando l'Amministrazione a pagare annualmente al parroco *pro tempore* la rendita di L. 85.75 sulla giustificazione che il parroco avrebbe dato della celebrazione delle messe.

La sentenza della Corte d'appello è investita di ricorso dall'Amministrazione per i tre mezzi, cioè:

1° Violazione degli articoli 4 e 24 della legge sarda 29 maggio 1855; 11, 25, 26, 27, 28 della legge 7 luglio 1866; 2 e 22 della legge 15 agosto 1867 e 8 della legge 4 giugno 1899 per tutto quanto la sentenza ha ritenuto intorno all'obbligo del Fondo culto per lo adempimento degli oneri religiosi;

2° Violazione dei medesimi articoli di leggi speciali e dell'articolo 2139 del codice civile per quanto la sentenza ha giudicato intorno all'eccezione di prescrizione.

3° Violazione degli articoli 16 e 28 della legge 7 luglio 1866, 22 della legge 15 agosto 1867, 701, 686, 703, 1220, e 1223 del codice civile per essere ritenuta la responsabilità dell'Amministrazione per i redditi anteriori alla domanda giudiziaria.

Considerato che opportunamente la Corte di merito si astenne dal seguire la difesa del parroco di Oleggio, che sosteneva l'obbligo nell'Amministrazione del Fondo per il culto dell'adempimento di tutti gli oneri religiosi, senza distinzione, nella maniera stessa che venivano adempiuti dagli enti soppressi, imperocchè siffatto assunto non era ammissibile di fronte alle disposizioni delle leggi di soppressione degli enti di culto e dei fini propostisi dal legislatore, e di fronte agli ordinamenti dell'Amministrazione del Fondo pel culto, e dei carichi affidatigli.

Ma, pur rifiutando di proseguire cotesto assunto, credè di dover accennare al concetto inesatto che le leggi eversive si proponessero l'unico scopo di abolire la manomorta, mentre era stato più volte dimostrato che quelle leggi vollero pure far concorrere il patrimonio ecclesiastico a soddisfare necessità pubbliche, e intesero di trasformare gli oneri religiosi in altri oneri analoghi, meglio rispondenti alle mutate condizioni sociali

e disse poi cosa inutile affermando l'obbligo riconosciuto da quelle leggi dell'adempimento degli oneri annessi agli enti soppressi quando la questione riguardava la maniera di adempiervi, ed occorreva dimostrare che il Fondo pel culto dovesse procurare l'adempimento nel modo preciso indicato nei titoli di fondazione, o potesse adempiere in modo equipollente pei fini pei quali fu istituito, ed in conformità dei propri ordinamenti.

Che però la Corte non seppe schivare di cader nell'arbitrio quando credette di poter trovare la ragione di decidere contro l'Amministrazione nel fatto che le messe dovevano esser celebrate nell'altar maggiore della chiesa parrocchiale, deducendo di essere stata intenzione del fondatore di provvedere non solo al culto in genere, ed al suffragio dell'anima, ma anche al vantaggio spirituale dei parrocchiani, ed essersi perciò originato un diritto di terzi, sorretto da azione. Infatti senza notare che dai fatti ritenuti appariva la cappellania essere sorta in una chiesa diversa dalla parrocchiale, tanto era vero che il fondatore non aveva pensato ai bisogni religiosi dei parrocchiani, è notevole che la designazione dell'altare, se è uno dei requisiti della cappellania, non è per niuna maniera l'indice di un diritto conferito ad una determinata popolazione, o ad una classe di persone, o ad altro istituto in vista di particolari bisogni.

Ad ogni modo, la Corte non doveva porre il fondamento di un'azione giudiziaria sul concetto vago e generico di supposti vantaggi morali o spirituali, privo di qualsiasi contenuto giuridico, potendosi in tal modo eludere la legge e far rivivere istituzioni abolite, al che agevolmente si giunge quando si sostituiscono criteri subbiettivi a criterii giuridici, coi quali in casi specialissimi può essere riconosciuta la esistenza di un diritto di terzi.

Che coll'accoglimento del primo mezzo del ricorso la sentenza deve annullarsi, e non occorre l'esame degli altri mezzi.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

VIII.

Cassazione di Roma.

21 maggio 1904.

Pres. Basile ff. di P. — *Est.* Corbo. *P. M.* De Blasio (concl. conf.).

Fondo pel culto c. *Giribaldi*

Fondo pel culto — Oneri religiosi annessi ad enti soppressi — Forma dell'adempimento.

Il Fondo pel culto non è obbligato ad adempiere, nella loro forma specifica, gli oneri religiosi che costituivano lo scopo degli enti ecclesiastici soppressi.

Ritenuto che Anna Lucrezia Stuarda, con testamento 22 febbraio 1712, eresse un beneficio alla cappella della compagnia di S. Agostino nella parrocchia di S. Maria Maggiore in Poirino, con l'obbligo al beneficiato di celebrarvi due messe settimanali, e di ascoltare le confessioni nel caso che vi fosse reddito sufficiente.

Nel 14 luglio 1902 don Alfonso Giribaldi, nella qualità di parroco della predetta parrocchia, chiese in via giudiziale, che l'Amministrazione del Fondo pel culto fosse condannata all'adempimento dei cennati oneri religiosi.

Il Tribunale di Torino accolse questa domanda, e la Corte d'appello ne confermò la decisione.

Ricorse in cassazione il Fondo pel culto, deducendo in primo luogo ch'era stata erroneamente respinta la sua eccezione di prescrizione trentennale; ed in secondo luogo, che l'Amministrazione non poteva essere costretta ad adempiere oneri religiosi in forma specifica.

Attesochè proponendosi col primo mezzo una questione accessoria, e col secondo una questione principale, fa d'uopo di seguire un'ordine logico, e di esaminare innanzi tutto la questione principale che dalla Corte di merito fu risoluta nel senso, che l'Amministrazione del Fondo pel culto sia obbligata ad adempiere gli oneri imposti dalla testatrice Anna Lucrezia Stuarda ed annessi ai beni della sua soppressa fondazione.

Ma siffatta decisione è contraria alle disposizioni che governano l'istituzione del Fondo pel culto, e disciplinano le incombenze che gli sono affidate in conformità della sua precipua missione di provvedere al culto in generale. E di vero, esso fu creato per concentrare in unica ed apposita Amministrazione tutte le rendite provenienti dal patrimonio delle soppresse corporazioni religiose, dai beni già devoluti alla Cassa ecclesiastica o assegnati in genere per servizii o spese di culto, e dai beni appartenenti agli altri enti ecclesiastici aboliti (articolo 25 legge 7 luglio 1866, e 2 legge 15 agosto 1867). E con l'articolo 28 della legge del 1866 gli venne imposto l'obbligo di pagare, nella misura dei fondi disponibili, gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica inscritta a suo favore, e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica; le pensioni ai membri delle disciolte congregazioni religiose; tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato, per spese del culto cattolico, ed alcune spese di culto a carico delle Provincie e dei Comuni, ed i supplementi di assegno alle parrocchie più povere.

Or tra siffatte obbligazioni tassativamente dichiarate non figurano gli oneri religiosi, che costituivano lo scopo degli enti ecclesiastici soppressi. Nè possono essere compresi nella categoria degli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita del Fondo pel culto; perchè una tale interpretazione estensiva non corrisponderebbe alla mente del legislatore che, qualificando nell'articolo 11 della legge del 1866 cotesti oneri inerenti ai beni, come aggravi *che non importino condominio*, volle dire abbastanza chiaramente, con questa specializzata contrapposizione alle ragioni di condominio, che trattavasi di oneri di natura soltanto patrimoniale, costituenti passività ed obbligazioni verso dei terzi, che avrebbero avuto diritto ad una data prestazione.

Non essendo stati dunque trasferiti sull'anzidetta rendita pubblica anche gli oneri religiosi, ne consegue che il Fondo pel culto non può essere costretto all'adempimento dei medesimi in forma specifica. E ciò si rende anche più evidente, se per poco si tenga presente la legge 15 agosto 1867, la quale nell'abolire i vari enti ecclesiastici, e tutte le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qua sivoglia denominazione o titolo fossero generalmente qualificati come fondazioni o legati pii di culto, chiarì e completò alcune disposizioni della legge 7 luglio 1866. E di fatti nell'articolo 4 trovasi stabilito, che le ipoteche e i privilegi legittimamente inscritti sopra i beni immobili, devoluti allo Stato in conseguenza delle leggi eversive, debbano conservare il loro effetto; e che i privilegi e le ipoteche iscritte per garentire l'adempimento *degli oneri annessi alle fondazioni*, s'intendono di pieno diritto cessati da ogni effetto,

Queste due distinte prescrizioni spiegano da una parte che i *conservati effetti ipotecari* non possono riferirsi che agli oneri di natura civile inerenti ai beni: è che il *cessato effetto* delle iscrizioni delle ipoteche non può riguardare che gli oneri religiosi annessi alle fondazioni soppresse, e che s'immedesimavano nei fini pei quali coteste istituzioni erano state erette. E dimostrano dall'altra, che il Fondo pel culto, nè per la legge del 1866, nè per quella successiva del 1867, ebbe ad avere mai alcuno incarico di adempiere in forma specifica gli oneri religiosi, ai quali erano destinati i beni degli aboliti enti ecclesiastici; poichè altrimenti il legislatore nel dichiarare cessato di pieno diritto ogni effetto delle ipoteche che garantivano l'adempimento degli oneri annessi alle fondazioni soppresse, avrebbe trasferito questi oneri sulla rendita pubblica inscritta a favore del Fondo pel culto, come aveva trasferito gli oneri inerenti ai beni, che non importavano condominio.

La riprova di questo concetto si ha nel disposto dell'articolo 5 della legge

15 agosto 1867, che pure avendo accennato all'adempimento dei pesi per parte dei patroni laicali, chè avessero rivendicati i relativi beni dotalizi o ne avessero ottenuto lo svincolo, non fece alcuna menzione di tali oneri nei rapporti del Fondo pel culto.

Apparisce quindi anche più manifestamente, che il legislatore non intese mai trasferire al Fondo pel culto la continuazione delle funzioni religiose che erano proprie delle fondazioni abolite.

Eliminato così ogni adempimento in forma specifica degli antichi oneri religiosi, ne consegue che il Fondo pel culto, avendo concentrato nella sua amministrazione le rendite, i canoni, e le altre prestazioni provenienti dal patrimonio degli enti morali soppressi, è tenuto ad erogare cotesti cespiti soltanto ai fini contemplati nell'art. 28 della legge del 1866; ed è autorizzato nel caso di sopravanzo, a convertirli ad altri scopi di pubblica utilità più corrispondenti ai bisogni dei nuovi tempi.

Che se fosse ammissibile la contraria teorica, che rende obbligatoria al Fondo pel culto l'osservanza dei pesi religiosi nei modi specifici stabiliti dai fondatori degli enti soppressi, si verrebbe non solo a perturbare il suo funzionamento ed a sconvolgere tutta l'economia delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, ma anche a perpetuare di fatto questi stessi enti, che il legislatore volle abolire.

Del resto sulla controversia, di cui trattasi, se vi è stata qualche oscillazione nella giurisprudenza di questa Corte suprema, è oramai massima stabilita, che il Fondo pel culto, avuto riguardo alle disposizioni esplicite delle leggi che governano la sua istituzione, non può essere costretto ad adempiere, nella loro forma specifica, gli oneri religiosi che costituivano lo scopo degli enti ecclesiastici soppressi.

Attesochè la denunciata sentenza avendo ritenuto il contrario, ed avendo così violato le sopra citate disposizioni di legge, merita di essere cassata.

Attesochè risoluta nei sensi superiormente espressi la questione principale contenuta nel secondo mezzo del ricorso, la questione accessoria della prescrizione trentennale, di cui al primo mezzo, rimane assorbita.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

PARROCCHIE EX-CONVENTUALI ED ALTRE; SPESE DI CULTO E DI UFFICIATURA; CONGRUA (1)

I.

Cassazione di Roma.

5 marzo 1904.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* La Terza. *P. M.* Righetti (concl. conf.).

Fondo per il culto c. *Andreoli, parroco di Gubbio.*

Parrocchia ex-conventuale nell'Umbria — Congrua parrocchiale — Determinazione — Inapplicabilità delle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899.

Decreto Pepoli — Art. 16 — Non osta per l'ammissione della spesa per coadiutori.

Cura delle anime — Chiese da rispettarsi e da fornirsi di tutti i mezzi necessari per la detta cura.

Coadiutori — Motivi per legittimare la loro opera — Obbligo del Fondo pel culto succeduto negli oneri del convento.

Per la determinazione della congrua parrocchiale in una parrocchia ex-conventuale nell'Umbria, non sono applicabili le leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899; ma la detta congrua va regolata ai sensi ed effetti dell'art. 16 del decreto Pepoli 11 dicembre 1860.

L'art. 16 del detto decreto non osta per

(1) Veggasi la precedente giurisprudenza riferita nel vol. XIII, pag. 114-192; veggansi anche le Osservazioni pubblicate in principio di questa dispensa.

tener conto, nella determinazione della congrua al parroco di una parrocchia ex-conventuale, anche della spesa pel mantenimento del coadiutore.

La cura delle anime è un bisogno indispensabile delle popolazioni; ed il legislatore ha disposto perchè senz'altro abbia luogo.

E' massima ormai indiscussa ed in ogni tempo affermata, che le chiese aventi cura di anime sono sempre da rispettarsi, e debbono essere quindi fornite di tutti i mezzi che valgano all'attuazione di quel supremo bisogno che è la cura delle anime.

La importanza della parrocchia per la sua popolazione, la estensione di essa e la difficoltà delle vie non facilmente accessibili, sono motivi ammessi dai canoni della Chiesa da legittimare l'opera del coadiutore.

Il Fondo pel culto, succeduto negli oneri del monastero, non può sottrarsi all'obbligo di sostenere la spesa pel coadiutore in una parrocchia ex-conventuale.

Soppresso il monastero degli Agostiniani in Gubbio, e mantenuta in vita la parrocchia di S. Agostino, che al convento era annessa e ne costituiva un onere, il quale, coi beni si trasmise alla Cassa ecclesiastica, fu al sacerdote Antonio De Blasio, con decreto del Ministero di grazia e giustizia del 28 agosto 1862, assegnata, a titolo di congrua, l'annua somma di lire 1200.

Questa somma però non fu egualmente mantenuta a pro' dei parroci che si succedettero; giacchè al sacerdote Giovanni Andreoli furono assegnate, in virtù delle leggi 7 luglio 1866 e 4 giugno 1899, dapprima annue lire 800 e poi annue lire 961.23.

E ritenendo l'Andreoli che tale riduzione non potesse farsi, in seguito all'altro giudizio iniziato nel 1898 per il pagamento delle spese di culto e di ufficiatura della chiesa parrocchiale, in cui egli rimase vittorioso, promosse con atto del 12 settembre 1901 lite all'Amministrazione del Fondo pel culto ad oggetto di sentir dichiarare tenuta l'Amministrazione stessa non solo a corrispondergli quello assegno in lire 1200, già determinato come onere gravante sui beni del soppresso monastero, ma ancora al pagamento di lire 400 annue per un coadiutore, e di altre lire 360 per la spesa di una cavalcatura, indispensabile l'uno trattandosi di una parrocchia avente un numero di anime non inferiore a 1500 ed estesa per molti chilometri, indispensabile l'altra per la difficoltà gravissima delle vie.

Tutti è tre cotesti capi di domanda furono impugnati dalla convenuta, la quale, anche in linea subordinata, eccepì la prescrizione quinquennale precedente all'atto di citazione.

Ed il Tribunale con sentenza dei 10 agosto-17 settembre 1902 accolse la domanda dell'attore limitando unicamente la spesa della cavalcatura ad annue lire 150.

Appellò da tale sentenza il Fondo pel culto, ed appellò per incidente l'Andreoli.

L'Amministrazione del Fondo pel culto sostenne che il decreto Pepoli 11 dicembre 1860 fu erroneamente invocato; giacchè questo decreto non indicava in alcun modo la misura a serbarsi per la determinazione della congrua, la quale invece era indicata dal precedente decreto 29 ottobre 1860 che fu la legge generale in materia di congrua, e che, abrogato, fu sostituito dalle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, le quali leggi, unicamente applicabili, escludevano ogni diritto dell'Andreoli a pretendere una congrua maggiore di quella a lui assegnata. Disse che ostava alla richiesta della spesa del coadiutore il Decreto commissariale 11 dicembre 1860, il quale, avendo disposto che la cura delle anime non potesse conservarsi che ad un solo individuo, con ciò aveva vietato ogni qualsiasi coadiutore, come ostava altresì all'altra spesa della cavalcatura, non potendo il parroco altro pretendere che la congrua nella misura fissata dalle leggi su riferite.

Insiste infine sulla dedotta prescrizione quinquennale. L'Andreoli poi affermò che gli era dovuta la spesa della cavalcatura non nella somma concessa, ma in quella domandata.

La Corte con sentenza dei 15-20 luglio 1893 modificò l'appellata sentenza in quanto ammise la prescrizione quinquennale ed in quanto ritenne non dovuta la spesa della cavalcatura.

Da questa sentenza ha prodotto ricorso il Fondo pel culto, affermando in primo luogo che la Corte mancò al dovere della motivazione; imperocchè non tenne presente tanto la deduzione che le congrue parrocchiali per le singole parrocchie, sostituite alle collettive, non potevano non esser regolate dal decreto 23 ottobre 1860, quanto l'altra che, abrogato questo decreto, bisognava per la determinazione della congrua spettante al parroco Andreoli aversi riguardo unicamente alle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, e sostenendo in secondo luogo con due distinti mezzi, che qualsiasi assegnamento ai coadiutori era escluso dall'articolo 16 del decreto 11 dicembre 1860, come quello che aveva prescritto doversi la cura delle anime esercitarsi da un individuo solo, e che già il parroco Andreoli aveva ottenuto, con sentenza passata in giudicato, un'annua somma per spese di culto, tra le quali deve annoverarsi la spesa pel mantenimento del coadiutore.

Osserva che il 1° mezzo sia del tutto infondato, imperocchè se la questione che si agitava era appunto quella di vedere se il precedente assegno in lire 1200 annue a titolo di congrua dovesse rimanere fermo, e mentre il parroco Andreoli sosteneva l'affermativa in base all'articolo 16 del decreto Pepoli 11 dicembre 1860, l'Amministrazione del Fondo pel culto diceva pure invece applicabili le leggi del 1866, 1892 e 1899, sostituite al decreto dei 29 ottobre 1860, che fu la precedente legge generale in materia di congrua nell'Umbria; e se la Corte lungamente ragionò che queste leggi del 1866, 1892 e 1899 erano inapplicabili, perchè il caso del parroco Andreoli, trattandosi di una parrocchia senza beni proprii e mantenuta dal convento, doveva esser unicamente regolato dal decreto Pepoli 11 dicembre 1860, non dimenticando di motivare anche sull'altro decreto dei 29 ottobre 1860, che disse inapplicabile, ma che dallo stesso si desunse il criterio per la determinazione della congrua, è chiaro che il lamentato difetto di ragionamento non sussiste; sia perchè non potevasi decidere la insorta controversia senza occuparsi delle leggi rispettivamente invocate dalle parti litiganti; e sia perchè in realtà di esse si occupò la Corte, in modo da esaurire, senza lacuna di sorta, tutto quanto erasi dedotto e discusso.

Che di ogni giuridico fondamento poi sono destituiti così il 2° mezzo come il terzo, intesi a negare al parroco suddetto la chiesta ed ottenuta spesa pel mantenimento di un coadiutore di cui la parrocchia ha bisogno, sotto il duplice aspetto di ostare l'articolo 16 del cennato decreto Pepoli e di ostare il fatto consistente nell'avvenuta assegnazione delle spese di culto con la sentenza del 1899, passata in cosa giudicata.

E di vero, esaminando la quistione sotto il primo aspetto, è evidentemente manifesto che non osti l'invocato articolo 16 del decreto Pepoli sia per la sua locuzione, sia per il pensiero del legislatore.

Non per la sua locuzione; imperocchè essendosi prescritto con tale disposizione legislativa che unico debba essere il parroco, unica la congrua, non discende da ciò che data ed ammessa la necessità dell'opera del coadiutore sia quest'opera vietata, essendo intuitivo che, nella esistenza del coadiutore, il parroco rimane unico come altresì rimane unica la congrua, che serve al decoroso mantenimento del parroco, ben distinta dalla spesa del coadiutore, che è una spesa di culto.

Non il pensiero del legislatore, il quale, uniformandosi al concetto che la cura delle anime sia un bisogno indispensabile delle popolazioni, ha disposto che senz'altro abbia luogo. Ora per aver luogo, per raggiungere il fine propostosi non poteva indubbiamente vo-

lere che, ove il parroco avesse bisogno di un coadiutore, questo non fosse a concedersi.

Un parere diverso sarebbe manifestamente illogico e contrario altresì a quella massima ormai indiscussa ed in ogni tempo affermata, che le chiese aventi cura di anime siano sempre da rispettarsi, e quindi fornite di tutti i mezzi che valgono all'attuazione di quel supremo bisogno, che è la cura delle anime.

Quando adunque la Corte constatò in fatto che la necessità del coadiutore nella parrocchia di S. Agostino in Gubbio era pienamente giustificata, essendo la medesima non solo importante per la sua popolazione, ma quanto per la estensione di essa e per la difficoltà delle vie non facilmente accessibili, motivi questi ammessi dai canoni della chiesa da legittimare l'opera del coadiutore, e quando la Corte ben disse che l'invocato articolo non resisteva alla domanda del parroco Andreoli, soggiungendo che il monastero provvedeva alla cura delle anime a mezzo dei suoi religiosi, dimodochè non mancava al parroco l'opera del coadiutore, e se il Fondo pel culto era succeduto negli oneri del monastero non potevasi sottrarre all'obbligo di corrispondere la cennata spesa per il conveniente esercizio della cura delle anime; considerazione codesta ultima punto contraddetta dal ricorrente –, è indiscutibile che la denunziata sentenza non meriti censura di sorta.

Esaminando poi la questione sotto l'altro rapporto, niun dubbio che in grado di appello non venne in alcun modo eccepito quanto dinanzi a questo Supremo Collegio si deduce.

Dal Fondo pel culto allora si sostenne unicamente che non fosse dovuta la spesa pel coadiutore, perchè era di ostacolo l'articolo 16 del menzionato decreto Pepoli, e non pure si disse che tale spesa, dovendosi considerare tra quelle strettamente necessarie al culto, era compresa nella somma già assegnata al parroco Andreoli con la sentenza del 1899, passata in cosa giudicata.

Ora se ciò è indiscutibile, consegue che il terzo mezzo, prospettando la questione sotto un profilo diverso da quello in cui si era proposta e trattata in Corte di appello, è per sè stesso irrilevante, e non può questo Collegio Supremo prenderlo in considerazione.

Per tali motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

II.

Appello di Perugia.

20 luglio 1903.

Pres. Gialinà, P. — *Est.* Bicci.

Fondo per il culto c. *Andreoli parroco di Gubbio.*

Parrocchie oneri conventuali — Soppressione del convento per effetto del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 — Onere del mantenimento della Parrocchia — Passaggio nel Fondo per il culto.

Congrua per il parroco — Art. 16 Decreto Pepoli — Obbligo della Cassa ecclesiastica a provvedere — Determinazione dell'assegnamento di congrua — Diritto canonico — Norme da esso stabilite — Inapplicabilità delle leggi 1866, 1892 e 1899 — Assegnamento accordato dal Governo e non revocato o variato da esso — Obbligo del Fondo per il culto di mantenerlo.

Coadiutore — Necessità del suo mantenimento — Obbligo del Fondo per il culto — Articolo 16 del Decreto Pepoli.

Congrua al parroco — Spesa per la cavalcatura — Non è deducibile.

Prescrizione quinquennale — Congrua al parroco — Retribuzione al coadiutore.

Nelle parrocchie oneri conventuali, soppresso il Monastero, per effetto del decreto Pepoli 11 dicembre 1860, e conservata la Parrocchia, passarono alla Cassa ecclesiastica, insieme coi beni dell'ente soppresso, tutti gli oneri occorrenti per il mantenimento della Parrocchia.

Giusta l'art. 16 del detto Decreto, avente vigore di legge nell'Umbria, si doveva provvedere dalla Cassa ecclesiastica, oltre alle spese di culto e di ufficiatura della Chiesa e ad una conveniente abitazione per il parroco, ad un assegnamento di congrua a favore di un provvisto, cioè di un solo parroco titolare.

Per la determinazione di tale assegnamento di congrua, da farsi con apposito Decreto del Governo dello Stato, dovevano essere tenuti presenti le particolarità del caso, la importanza ed estensione della parrocchia la entità delle rendite dei beni del convento affetti all'onere del mantenimento della parrocchia, e le norme dettate dal diritto canonico.

Secondo le norme del diritto canonico la congrua doveva essere sufficiente, cioè tanta che avesse potuto bastare alle necessità dell'investito e della parrocchia, perchè si potesse convenientemente esercitare la cura delle anime.

Accordato con Decreto del Governo un assegnamento di congrua in base all'articolo 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, nè essendo sopravvenuto altro diverso Decreto del Governo, il Fondo per il culto deve mantenere tale assegnamento.

Al parroco di una parrocchia ex conventuale non sono applicabili per l'assegnazione della congrua la legge 7 luglio 1866, art. 28, n. 4, e le leggi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899.

Dimostrata la necessità del coadiutore stante la estensione della parrocchia, il numero dei parrocchiani e la natura montuosa e di non facile accesso del territorio, è obbligato il Fondo per il culto, succeduto al soppresso convento già obbligato, a sostenere la relativa spesa.

L'art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 non esclude l'obbligo del Fondo pel culto a sostenere la spesa pel coadiutore.

Nello stabilire l'assegno di congrua devesi dedurre a favore del parroco la spesa per la cavalcatura.

Sono colpite dalla prescrizione, di cui all'art. 2144 del Cod. civile, le annate di congrua e di retribuzione al parroco anteriori all'ultimo quinquennio precedente la domanda giudiziale (1).

« *In fatto.* La Corte nota: Al Monastero degli Agostiniani in Gubbio era unita la parrocchia di S. Agostino, che, non avendo beni propri, era mantenuta dal Convento, Soppresso il Monastero in virtù del decreto Pepoli 11 dicembre 1860, rimase in vita la parrocchia, e la Cassa ecclesiastica dello Stato, alla quale passarono i beni e i pesi del Convento, doveva provvedere al mantenimento della parrocchia. Al sacerdote De Blasio Antonio che, all'epoca della soppressione del Convento, rimase investito dell'ufficio di parroco, fu assegnata provvisoriamente a titolo di congrua l'annua somma di L. 1200, con decreto del ministro di grazia e giustizia e dei culti del 28 agosto 1862, previo parere del Consiglio speciale di amministrazione della Cassa ecclesiastica. Al De Blasio succedette il sacerdote Petruzzelli e a questo l'attuale parroco don Giovanni Andreoli, nominato con bolla 8 gennaio 1894, munita del regio placito in data 7 luglio 1894.

Il Direttore generale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, succeduta alla Cassa ecclesiastica, stabilì un assegno di congrua di lire 800 annue a favore dell'Andreoli con decreto 26 ottobre 1894 e lo aumentò poi ad annue lire 961,23 al lordo dell'imposta mobiliare con provvedimento del 24 settembre 1900 e con decorrenza del 1° luglio 1899 ai termini della legge 7 luglio 1866 n. 3036 e 4 giugno 1899 n. 191. Intanto l'Andreoli nel 1898 istituì giudizio contro il Fondo culto innanzi al Tribunale di Perugia per ottenere il pagamento delle spese di culto e di ufficiatura della chiesa parrocchiale e ne ottenne l'assegnazione in annue L. 453, a partire dal 7 luglio 1894, con sentenza del 26 febbraio 1899, seguita da pronunziato della Corte di appello e della Corte di cassazione, riserbandosi ogni diritto e ragione su quant'altro potesse competere a lui e alla parrocchia per il conveniente esercizio della cura delle anime. Poscia, con atto del 12 settembre 1901, l'Andreoli, nella qualità di parroco della chiesa di S. Agostino in Gubbio, chiamò in giudizio la stessa Amministrazione del Fondo culto in-

(1) Confr. Cass. Roma 15 dicembre 1903, ric. Massabò (vol. in corso, p. 151). Ivi si accenna all'applicabilità della prescrizione quinquennale alle annualità di una congrua parrocchiale « avente carattere di pensione a titolo di alimenti, espressamente contemplata nella semplificazione contenuta nell'art. 2144 del Cod. civile ».

nanzi al Tribunale di Perugia, e premesso che l'assegno di congrua già fissato in lire 1200 come onere gravante sui beni del soppresso Monastero, era rimasto a carico della Cassa ecclesiastica in forza dell'articolo 16 del decreto Pepoli 11 dicembre 1860, mantenuto in vigore per questa provincia con la posteriore legge 7 luglio 1866, e quindi era passato a carico del Fondo culto e doveva essere mantenuto a lui in quella misura, e premesso ancora che per l'esercizio della cura delle anime gli era stato e gli era indispensabile, trattandosi di una parrocchia con una popolazione non inferiore alle 1500 anime ed estesa di molti chilometri con mancanza e difficoltà grandissima di strade, la spesa di un coadiutore, non inferiore alle annue lire 400, e di una cavalcatura non inferiore ad una lira al giorno, e che la congrua non poteva non ritenersi libera e netta da simili oneri, spettanti al Fondo culto, mentre la parrocchia, prima della soppressione del convento, era mantenuta in tutte le occorrenti spese da una corporazione monastica avente un vistoso patrimonio di oltre quindici mila lire di rendita di soli beni stabili ed un personale di 10 o 12 tra religiosi e conversi che coadiuvavano il parroco ed erano adibiti nelle funzioni e nei servizi parrocchiali, domandò che si dichiarasse tenuto il Fondo culto a corrispondergli, a partire dal 7 luglio 1894, gli annui assegni L. 1200 per congrua, e L. 400 per il coadiutore e di L. 360 per la cavalcatura, fatta deduzione delle minori somme effettivamente a lui corrisposte per assegni di congrua. Chiese inoltre gl'interessi legali dal dì della domanda giudiziale e le spese del giudizio. La convenuta Amministrazione eccepì che il decreto Pepoli 11 dicembre 1860 non stabilì la misura della congrua; che il precedente decreto Pepoli 29 ottobre 1860, che l'aveva stabilita, venne poi implicitamente abrogato, e che essendo stata poscia regolata la materia dalle leggi generali 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 per tutti i parroci del Regno, non poteva lo Andreoli pretendere una congrua maggiore di quella a lui assegnata secondo quelle leggi: sostenne che non gli era dovuta la spesa per il coadiutore e per la cavalcatura; e conchiuse che si dovevano respingere tutte le domande dell'attore, ed in linea subordinata che si dovevano dichiarare prescritte le corresponsioni arretrate, anteriori di un quinquennio all'atto introduttivo del giudizio. Il Tribunale con sentenza del 10 agosto 1902 (reg. il 17 settembre 1902 n. 191) dichiarò doversi mantenere ferma ed invariata la liquidazione dell'assegnamento di congrua fatta al parroco *pro tempore* della chiesa di S. Agostino in Gubbio col decreto ministeriale del 28 agosto 1862 e condannò il Fondo culto a pagare all'Andreoli le annualità arretrate a far tempo dalla data in cui gli era stato concesso il *regio placet*, più lo condannò a corrispondere all'attore l'annua prestazione di lire 400 a titolo di retribuzione del coadiutore parrocchiale con decorrenza dalla stessa data, e quella di L. 150 per la cavalcatura a decorrere dal passaggio della sentenza in cosa giudicata. Pose le spese del giudizio per quattro quinti a carico del Fondo culto e compensò fra le parti le rimanenti.

Contro la cennata sentenza l'Amministrazione del Fondo pel culto ha prodotto appello con atto del 2 gennaio ultimo, lamentando principalmente che il Tribunale abbia errato nell'applicazione ed interpretazione dei decreti commissariali Pepoli e delle successive leggi ecclesiastiche, ed ha chiesto che la Corte riformi la sentenza appellata, respinga le domande dello Andreoli e condanni costui alle spese di 1° e 2° grado.

Venuta la causa a discussione, i procuratori hanno preso le conclusioni trascritte in cima della presente, e l'Andreoli con la comparsa ha prodotto parziale appello incidente contro la stessa sentenza, domandando che la spesa della cavalcatura gli venga assegnata nella cifra da lui chiesta con l'atto in-

troduttivo della lite e con decorrenza dal 7 luglio 1894.

In diritto. — La Corte considera:

1° È pacifico tra i contendenti che si tratta di parrocchia già conventuale, che non aveva beni propri ed era mantenuta a spese del convento. Soppresso il monastero e conservata la parrocchia, passarono alla Cassa ecclesiastica dello Stato, insieme con i beni dell'ente soppresso, tutti gli oneri occorrenti per il mantenimento della parrocchia, e giusta l'art. 16 del Decreto commissariale Pepoli 11 dicembre 1860, avente vigore di legge nell'Umbria, si doveva provvedere dalla Cassa ecclesiastica dello Stato, oltre alle spese di culto e di ufficiatura della chiesa ed a una conveniente abitazione per il parroco, ad un assegnamento di congrua a favore di un provvisto, cioè di un solo parroco titolare. Quel decreto non stabilì la misura della congrua, ma ne rimise la determinazione ad apposito decreto del Governo dello Stato, che non avrebbe potuto non tener presenti le particolarità del caso, la importanza ed estensione della parrocchia, la entità delle rendite dei beni del convento affetti all'onere del mantenimento della parrocchia e le norme dettate dal diritto canonico, secondo le quali la congrua doveva essere *sufficiente, portio congrua o portio competens*, cioè tanta che avesse potuto bastare alle necessità dell'investito e della parrocchia, perchè si fosse potuta convenientemente esercitare la cura delle anime, o, come si espresse il Concilio Tridentino, *ut cura animarum laudabiliter exerceatur.*

Nella fattispecie il Governo dello Stato stabilì con decreto del Ministro dei culti del 18 agosto 1862 l'assegnamento provvisorio di congrua in lire 1200 annue a favore dell'investito *pro tempore* all'epoca della soppressione del monastero, da valere fino a quando non si sarebbe altrimenti disposto, e nello stabilire la congrua in quella misura seguì il criterio desunto dal decreto Pepoli 29 ottobre 1860, sebbene quest'ultimo decreto non fosse applicabile al caso, perchè volle proporzionare l'assegnamento alla importanza della parrocchia avente in quell'epoca una popolazione superiore alle 1400 anime.

E si noti che, sebbene il Consiglio speciale della Cassa ecclesiastica con la deliberazione del 21 luglio 1862, in seguito della quale fu emesso il decreto, avesse opinato che mediante quell'assegnamento il parroco dovesse provvedere in proprio a tutte le spese di culto e d'ufficiatura della parrocchia, nondimeno il decreto ministeriale non pose tali spese a carico del parroco e si limitò ad accordare al parroco la somma di lire 1200 annue a solo titolo di congrua. Quell'assegnamento non venne poi variato con nessun altro decreto del Governo dello Stato. Sopraggiunse la legge generale del 7 luglio 1866, n. 3036, e con l'art. 28 n. 1, trasmise al Fondo pel culto tutti gli oneri incombenti alla Cassa ecclesiastica dello Stato. È evidente che non era applicabile al parroco di S. Agostino in Gubbio la disposizione del n. 4 dello stesso articolo, che imponeva al Fondo pel culto un supplemento d'assegno ai parroci che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue, perchè il parroco di S. Agostino aveva già un assegnamento annuo di lire 1200, come investito di una parrocchia *sine beneficio*, il cui mantenimento era a carico della Cassa ecclesiastica dalle rendite dei beni del soppresso monastero devoluti alla medesima, ed anche perchè con l'art. 38 della stessa legge fu espressamente mantenuto nell'Umbria il decreto Pepoli 11 dicembre 1860, dal quale andava regolato il caso di quel parroco.

Epperò il Fondo pel Culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica, aveva l'obbligo già incombente alla stessa, di corrispondere al parroco di quella chiesa l'annua congrua di lire 1200 non mai variata dal Governo dello Stato e non ritenuta superiore alla potenzialità delle rendite dei beni del soppresso convento. Sopravvennero le leggi generali del 30

giugno 1892 n. 318 (art. 3°) e del 4 giugno 1899 n. 191 (art. 1 a 3); e per la stessa ragione surriferita erano inapplicabili al caso in esame le disposizioni dei citati articoli di esse, che concernevano il *supplemento* di assegno ai parroci, che avevano una congrua inferiore alle 800 lire annue, ed aumentavano l'assegno prima a lire 800 e poi gradatamente sino a lire 900, ed a mille lire, mentre il parroco di S. Agostino aveva già acquistato il diritto all'assegno, invariato, di lire 1200 annue. Per la qual cosa fu arbitraria la liquidazione fatta dal Direttore generale del Fondo pel culto, che con i suoi provvedimenti del 26 ottobre 1894 e 24 settembre 1900 stabil come supplemento di congrua al parroco Andreoli prima l'annua somma di lire 800 e poi quella di lire 961. 23 al lordo, applicando a costui le leggi generali del 1866, del 1892 e del 1899 che non gli erano applicabili, mentre la posizione di quel parroco andava regolata, come fu regolata per l'investito all'epoca della soppressione del convento, dallo articolo 16 del decreto Pepoli 11 dicembre 1860, tuttora vigente nell'Umbria. Epperò giustamente i primi giudici hanno dichiarato doversi mantenere ferma per l'Andreoli la liquidazione dell'assegno decretata dal Governo nel 1862 in lire 1200 annue a favore dell'investito *pro tempore*, anche perchè quella liquidazione non è superiore ai bisogni del parroco in relazione alla importanza della parrocchia.

2° Del pari giustamente il Tribunale ha riconosciuto essere dovuta allo Andreoli la retribuzione per il coadiutore, essendosi dimostrato con il certificato della Curia vescovile di Gubbio che dell'aiuto di questo si è dovuto sempre servire il parroco stante la estensione della parrocchia, il numero dei parrocchiani e la natura montuosa e di non facile accesso del territorio, che non permettono al parroco di adempiere da solo a tutti gli uffici del suo ministero; ed è equa e giusta l'annua retribuzione di L. 400, ritenuta in proposito indispensabile dalla Curia vescovile ed ammessa dal Tribunale. È vero che il decreto Pepoli 11 dicembre 1860 non fa alcun cenno dei coadiutori, ma non li esclude quando dispone con l'art. 16 che non possa conservarsi la cura di anime che ad un solo individuo. Ciò significa che uno solo debba essere il parroco, l'investito titolare della cura delle anime per ciascuna chiesa; ma non viene meno con tale disposizione il principio del diritto canonico, riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che si debbano dare al parroco i mezzi necessari per il conveniente esercizio della cura delle anime e che appunto a questo scopo, *ut cura animarum laudabiliter exerceatur*, è imposto al parroco di valersi dell'opera sussidiaria di un altro sacerdote quando non possa da sè solo convenientemente disimpegnare, in tutte le occorrenze, tutte le attribuzioni del suo ufficio parrocchiale. Inoltre è da notare che il monastero di S. Agostino provvedeva per mezzo dei suoi religiosi allo esercizio della cura delle anime, e per conseguenza non mancava al parroco la opera del coadiutore: epperò il Fondo culto, che, come successore della Cassa ecclesiastica, è succeduto negli oneri del soppresso Monastero, è obbligato a fornire al parroco la retribuzione per un coadiutore, quale mezzo necessario allo esercizio della cura delle anime in un paese che, giusta l'attestato del Sindaco locale, conta oltre 1500 abitanti ed ha un territorio che si estende fino a cinque chilometri circa.

3° Non è dovuta poi all'Andreoli la spesa per la cavalcatura. Questa è una spesa personale, inserviente alla comodità personale del parroco, e non è pagabile separatamente dalla congrua, ma va presa dall'assegno della congrua che è destinata a sopperire i bisogni personali del parroco, specialmente quando si consideri che l'Andreoli, oltre alle 1200 lire di congrua e alle 400 lire annue per il coadiutore, ha già ottenuta la annua corresponsione di L. 453 per spese di culto e di uffi-

ciatura, in maniera che si ha un totale di oltre 2000 lire, più che bastevole per il conveniente esercizio della cura delle anime nella parrocchia di Gubbio.

4° Erroneamente il Tribunale respinse la eccezione di prescrizione riguardo alle annate di congrua e di retribuzione del coadiutore anteriori all'ultimo quinquennio precedente alla domanda giudiziale del 12 settembre 1901. E' disposto nello articolo 2144 del Cod. civ. che si prescrivono col decorso di cinque anni oltre le annualità delle rendite perpetue e vitalizie, quelle delle pensioni alimentari, le pigioni, i fitti, gl' interessi delle somme dovute e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno od a termini periodici più brevi.

La prescrizione quinquennale fu stabilita dal legislatore allo scopo di impedire che la negligenza del creditore, nel riscuotere le somme dovutegli a periodi brevi, potesse produrre un cumulo tale di somme a carico del debitore da mandarlo in rovina quando fosse costretto a pagare tutti gli arretrati, mettendolo nella dura condizione di dover alienare i capitali o la proprietà degli immobili, mentre invece avrebbe potuto pagare dalle rendite annuali il debito periodico. Laonde, secondo la legge, va soggetto alla prescrizione quinquennale non solamente ciò che è accessorio di un capitale o di un fondo, pagabile ad anno o a periodi più brevi, ma eziandio tutte quelle somme che, senza essere quota di un debito principale contratto in somma determinata e pagabile a rate, costituiscono una prestazione periodica dovuta per una causa qualsiasi o ad anno o a periodi più brevi e si sogliono pagare dalle rendite. Epperò nel caso in esame la congrua parrocchiale e la retribuzione al coadiutore del parroco, che equivale nei suoi effetti ad un supplemento di congrua, oltre ad avere il carattere di pensioni alimentarie, sono appunto prestazioni periodiche pagabili annualmente dalle rendite dei beni gravati dell'onere del mantenimento della parrocchia, e per conseguenza è evidente che le relative annualità sono soggette alla prescrizione quinquennale. Ciò è tanto vero che il legislatore nell'articolo 28 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, disciplinando la concessione della congrua ai parroci, contemplati nell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899 per le facoltà date dall'articolo 12 della stessa legge, fece espressamente salvo a favore del Fondo pel culto il caso della prescrizione di cui all'articolo 2144 del Codice civile. Nè ha ragione l'Andreoli di obbiettare che il Fondo culto sia un amministratore di beni altrui e non possa prescrivere contro il proprio titolo: e non ha ragione perchè il Fondo culto non è un amministratore dei beni del parroco o della parrocchia, bensì amministra i beni degli enti soppressi devoluti al Demanio dello Stato e convertiti in rendita, giusta l' articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed è tenuto a pagare gli oneri inerenti ai beni medesimi, come nella specie è quello della parrocchia già conventuale. E perciò il Fondo pel culto rappresenta il debitore delle prestazioni periodiche verso il parroco, che ne è il creditore. Nè la prescrizione quinquennale nel caso in esame è stata punto interrotta, come l'Andreoli assume, perchè nessuna domanda giudiziale e nessuno degli altri atti interruttivi contemplati negli articoli 2125 e 2129 del Codice civile vi è stato in ordine alla congrua e alla retribuzione del coadiutore all'infuori dell'atto di citazione del 12 settembre 1901; e la generica e vaga riserva di sperimentare altri diritti spettanti a lui ed alla parrocchia, espressa dall'Andreoli nel giudizio istituito nel 1898 per le spese di culto e di officiatura, non ha il valore nè di domanda giudiziale, nè di atto di costituzione del debitore in mora, mentre egli non specificava neppure quali altri diritti gli spettassero, o tre le spese che domandava in quel giudizio.

Vuolsi, adunque, in riparazione dell'appellata sentenza, dichiarare prescritte le annualità di congrua e di

retribuzione del coadiutore anteriori al 12 settembre 1896.

Per questi motivi, la Corte in riparazione parziale della sentenza, ecc.

III.

Appello di Perugia.

30 dicembre 1903.

Pres. GIALINÀ, P. — *Est.* SACCARDO.

Ausenda, Parroco di S. Secondo in Gubbio c. Fondo per il culto.

Parrocchie ex conventuali — Art. 16 decreto Pepoli — Diritto di tali parrocchie ad essere fornite di abitazione, di un assegnamento per le spese di culto e di ufficiatura, e di una congrua — Fondo per il culto — Obbligo di provvedere.

Parrocchie ex-conventuali — Assegno per spese di culto — Tassa di manomorta — Imposta di ricchezza mobile

Per l'articolo 16 del Decreto Pepoli, che non è stato mai revocato da altre leggi, si è disposto perchè quelle parrocchie che avevano cura d'anime e che erano annesse a conventi soppressi, fossero fornite di abitazione, di un assegnamento per le spese di culto e di ufficiatura, e di una congrua; e spetta al Fondo per il culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica, di provvedere, come è stato con più giudicati stabilito.

La congrua è unicamente una retribuzione che viene data al parroco per potersi strettamente alimentare e per soddisfare gli altri bisogni della vita.

Trattandosi di rimborso ed assegno per spese di culto, non è dal parroco dovuta su di esso la tassa di manomorta; è però tenuto a corrispondere la imposta di ricchezza mobile.

Fatto: Si espone da D. Alberto Ausenda che la parrocchia di S. Secondo in Gubbio era già unita al convento dei canonici regolari lateranensi; che prima della soppressione di detto convento, avvenuta per effetto del decreto commissariale Pepoli 11 dicembre 1860 (promulgato nell'Umbria e portante la soppressione delle corporazioni religiose, dei capitoli delle chiese collegiate, dei benefici semplici etc.), con una parte delle rendiie da esso amministrate si provvedeva a tutte le spese occorrenti per l'esercizio della cura d'anime nella parrocchia ad esso, come si è detto, annessa, e, fra le altre, si provvedeva alle spese relative al mantenimento ed alla officiatura della chiesa parrocchiale; che la parrocchia non aveva redditi beneficiari; che era una Parrocchia *regolare, onere conventuale;* che era antichissima; che emana da una Bolla di Onorio III che in quell'epoca erano addetti 6 religiosi all'officiatura; che nel 1860 i religiosi erano 7 oltre il parroco; che il patrimonio del convento era *rilevante* (annua rendita di *oltre 5500 scudi)*; che è una parrocchia importante (abitanti 2302 vegg. certif. Sindaco); che l'attuale parroco fu nominato con Bolla del 25 settembre 1884, e nel 2 marzo 1885 fu rilasciato il *r. placet* alla detta Bolla di nomina; che a lui però, nonostante il disposto dell'art. 16 del decreto Pepoli 11 dicembre 1860, l'Amministrazione del Fondo per il culto nulla corrispose per *le spese di culto* ed *officiatura* della chiesa parrocchiale, essendosi limitata a liquidare e pretendendo di poter solo mantenere al parroco un assegno personale di congrua in base alle leggi generali 7 luglio 1866, ed indi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 non applicabili al caso.

Che riuscite vane tutte le pratiche fu costretto rivolgersi a questo Tribunale con atto 24 dicembre 1902, il quale, con sentenza 21-28 aprile 1903, dato atto della riserva di maggiori diritti, accogliendo le domande del parroco istante stesso, dichiarava tenuta l'Amministrazione del Fondo pel culto a corrispondere alla chiesa parrocchiale di S. Secondo in Gubbio, e per essa al suddetto parroco D. Antonio Alberto Ausenda, l'annuo assegno di L. 650 per le spese di ufficiatura e di culto alla detta chiesa occorrenti, con decorrenza del 2 marzo 1885, dal quale assegno *dovrà* dedursi l'importo della tassa di manomorta e dell'imposta di ricchezza mobile, con gli interessi legali sulla somma complessiva dovuta, decorsi dal

di della domanda giudiziale e decorrendi fino al giorno dell'effettivo pagamento, e poneva a carico della convenuta Amministrazione del Fondo per culto le spese del giudizio.

Avverso tale sentenza, notificata il 24 maggio 1903, ha prodotto appello principale l'Amministrazione del Fondo pel culto, con atto 23 luglio seguente, deducendo che si proponeva l'appello per evidenti errori di fatto e di diritto in cui erano caduti i primi giudici, in quanto hanno erroneamente applicate le leggi eversive del Regno e la legge 4 giugno 1899. N. 191; non hanno accolta l'eccezione di prescrizione ed hanno male apprezzato le circostanze del fatto accordando l'assegno di L. 650.

Il parroco, a sua volta, propose appello incidentale, sostenendo specialmente che era esigua la somma di L. 50 stabilite per la festa del Titolare, per le funzioni della settimana santa e feste di Pasqua, e che non si doveva dedurre dall'assegno per le spese di culto ed ufficiatura l'importo della tassa di manomorta e della imposta di ricchezza mobile.

In diritto: Giustamente e rettamente i primi giudici interpretarono ed applicarono la legge. È indubitato e non è disconosciuto dalla stessa Amministrazione del Fondo pel culto che nel caso in esame trattasi di un'antica parrocchia senza mezzi propri e che viveva esclusivamente con le rendite del convento dei canonici lateranensi.

Colla legge delle soppressioni le rendite di quel convento furono devolute al Demanio dello Stato, per cui la parrocchia rimase senza rendite e senza beni per far fronte al mantenimento del suo rettore e per provvedere alle spese di culto.

Ora, per l'articolo 16 del decreto Pepoli che non è stato mai revocato da altre leggi, si era provveduto perchè quelle parrocchie che avevano una cura d'anime e che erano annesse a conventi soppressi fossero fornite di abitazioni, di un assegnamento per le spese di culto e di ufficiatura e di una congrua.

Riconoscendosi perciò che l'Istituto della parrocchia era mantenuto, ne derivava per conseguenza che dal momento che erano state incamerate dal Demanio tutte le rendite dell'ex convento con parte delle quali si sopperiva alle spese di officiatura, il Fondo del culto, successo alla Cassa ecclesiastica, fosse e sia obbligato a provvedervi.

Nè si può dire che il parroco possa provvedervi con la congua, essendo la stessa unicamente una retribuzione che viene data al parroco per potersi strettamente alimentare e soddisfare gli altri bisogni della vita.

È ben vero che nessuna legge espressamente stabilisce che il Fondo per il culto debba somministrare le spese occorrenti pel culto, ma nessuna legge neppure dice che a tali spese debba provvedere il parroco colla congrua o stipendio suo; ma poichè, come sopra già si accennò, la parrocchia di cui trattasi sopperiva alle spese di culto colle rendite che vennero incamerate dal Demanio, ne è logica conseguenza che a quelle spese debba ora provvedere il Fondo per il culto, che, coll'essere succeduto, è succeduto anche negli oneri.

Non è più ora il caso di dare su ciò una più lunga dimostrazione, poichè la giurisprudenza di questa Corte e della Corte suprema ha già con più giudicati stabilito in casi consimili l'obbligo nell'Amministrazione del Fondo pel culto di provvvedere alle spese di officiatura.

Si lagnò l'Amministrazione del Fondo pel culto anche perchè il Tribunale non fece applicazione dellarticolo 2144 del Codice civile.

Sopra di ciò la Corte osserva che non sono soggette alla prescriziene quinquennale le azioni di rimborso relative alle spese di culto sostenute da un parroco di una parrocchia ex conventuale in luogo e vece dell'obbligato Fondo per il culto. Questo principio fu recentemente stabilito con decisione della suprema corte di cassazione in data 15 dicembre 1903. Difatti non si tratta di un prodotto od accessorio di un fondo

o di un capitale, ma si tratta in quella vece di un rimborso di una spesa sostenuta anno per anno, rappresentante quindi un credito distinto che nasce dietro l'erogazione fatta per le spese dal parroco, spese che, come sopra si è detto, incombevano ed incombono all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Anche per quanto sopra si è detto sarebbe inutile e superfluo lo spendere altre parole.

Ora viene la Corte a prendere in esame sia il lagno dell'Amministrazione del Fondo per il culto, sia quello del parroco relativo all'ammontare della spesa annua stabilita dal Tribunale in lire 650; e la Corte, pur riconoscendo che nelle spese di officiatura devono comprendersi le spese per la festa del titolare, della settimana Santa e delle feste di Pasqua, crede di dar ragione al parroco stesso elevando la somma di lire 650 annue come ritenute dal Tribunale a lire 700. Ed invero, quando si pensi all'entità della parrocchia, che, come risulta dal certificato del sindaco del Comune, ha una popo azione di ben 2302 abitanti, non è certamente soverchia la somma che la Corte stessa ha creduto di stabilire in lire 700.

Trattandosi poi di rimborso ed assegno di spese, non puossi obbligare il parroco a rifondere la tassa di manomorta; lo si deve però ritenere obbligato a corrispondere la tassa di ricchezza mobile, perché sono soggetti alla stessa tutti gli assegni annui che superino una determinata somma inferiore a quella di cui trattasi.

Per questi motivi, la Corte respinge l' appello principale e determina in lire 700 l'assegno da corrispondersi alla parrocchia di S. Secondo in Gubbio, ecc.

IV.

Appello di Perugia.

23 maggio 1903.

Pres. Gialina. — *Est.* Bicci.

Fondo per il culto c. *Massabò, Parroco di S. Severo in Perugia.*

Parrocchie oneri conventuali — Soppressione del convento per effetto del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 — Onere del mantenimento della parrocchia — Passaggio al Fondo pel culto — Inapplicabilità della legge 4 giugno 1899 — Rinunzia del parroco — Inesistenza.

Prescrizione quinquennale — Assegni per spese di culto.

Soppresso il concento in forza del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, e passati i beni del monastero alla Cassa ecclesiastica, alla quale succedette poi l'Amministrazione del Fondo pel culto, passò all'Amministrazione stessa l'obbligo, che aveva il convento, non solo di mantenere il parroco, ma eziandio di provvedere alle spese per il culto e per l'ufficiatura della chiesa parrocchiale.

La disposizione dell'articolo 2, comma 3°, della legge 4 giugno 1899, n. 191, che assegna l'aumento del 15 per cento sull'intiero ammontare della congrua per spese di culto, non è applicabile alle parrocchie, già unite a corporazioni religiose soppresse.

L'accettazione di questo aumento del 15 per cento, fatto dal parroco pro tempore, *non importa rinunzia o perdita del diritto di avere la differenza tra la somma assegnata e riscossa e quella maggiore effettivamente dovuta.*

Sono soggette alla prescrizione quinquennale le annualità di assegno per spese di culto dovute al parroco dal Fondo pel culto (1).

In fatto. La Corte osserva:

Anteriormente all'anno 1860 al monastero dei Padri Camaldolesi in Perugia era annessa una Parrocchia sotto il titolo di S. Severo, che non aveva un patrimonio proprio e distinto, ma era mantenuta dal Convento, che provve-

---

(1) La presente sentenza è stata in questa parte, relativa alla prescrizione, annullata dalla Corte di Cass. di Roma; veggasi decis. 15 dicembre 1903 (vol. in corso, pag. 151); veggasi pure (p. 129) lo studio: *La prescrizione quinquennale: Se sia applicabile agli assegni annui per spese di culto.*

deva eziandio alle spese di culto. Col Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 furono soppresse le corporazioni religiose nell'Umbria e per conseguenza soppresso quel Convento, i suoi beni passarono alla Cassa ecclesiastica, cui succedette poi il Fondo per il culto, e la Chiesa parrocchiale di S. Severo fu conservata ed al Parroco, che fin dall'anno 1852 era il sig. Enrico Massabò, fu assegnata con decreto ministeriale del 28 agosto 1862 l'annua congrua di lire 800 a partire dal 10 febbraio 1862, giorno in cui la famiglia religiosa dei Padri Camaldolesi si era sciolta dalla comunione di vita nel chiostro. Ciò si fece dietro parere del Consiglio d'amministrazione della Cassa ecclesiastica dello Stato, che aveva deliberato che mediante quell'assegno il parroco dovesse provvedere in proprio a tutte le spese di culto e di ufficiatura della parrocchia. Il sacerdote Massabò percepì quell'assegno fino al 1901 sostenendo del proprio le spese di culto e di officiatura ed in forza della legge 4 giugno 1899, n. 191, con decreto del Direttore generale del Fondo culto, gli fu aumentata l'annua congrua a lire 988,89, somma lorda di imposta mobiliare, con decorrenza dal 1° luglio 1899. Poi, sopra sua domanda e in virtù della stessa legge, gli fu concesso, con decreto della stessa Direzione generale del 16 maggio 1901, l'aumento del 15 0[0 sulla congrua in annue lire 135 per spese di culto con decorrenza dal 1° luglio 1899. Se non che addì 12 gennaio 1902 il Massabò, per mezzo dell'avv. Pasini, fece istanza al Direttore generale del Fondo per il culto per ottenere il rimborso dell'annua somma di lire 509 di spese di culto, ivi elencate, per tutte le annualità trascorse dal 1866 fino a quel giorno e per conseguenza l'assegno di simile somma annuale per il futuro. La pratica amministrativa non ebbe esito favorevole, ed allora il Massabò, nella qualità di parroco di S. Severo, con atto di citazione del 20 giugno 1902, chiamò in giudizio l'Amministrazione del Fondo per il culto innanzi il Tribunale di Perugia e domandò che essa fosse condannata a rimborsargli le spese di culto e di ufficiatura della Chiesa parrocchiale ex conventuale di S. Severo, che egli aveva del proprio pagato dall'epoca della soppressione del convento in poi, nell'annua somma di lire 700 o in quella che venisse liquidata dal Tribunale, con gl'interessi di legge, ed inoltre che si fissasse per lo stesso titolo al parroco di S. Severo per l'epoca avvenire un assegno annuo di lire 700, salvo migliore liquidazione, da corrispondersi dalla citata Amministrazione, e domandò infine la condanna della convenuta alle spese del giudizio. Constatata tale lite il Fondo per il culto oppose in via principale che per il periodo di tempo anteriore al 1° luglio 1899 l'onere delle spese di culto doveva intendersi compreso nell'annua congrua assegnata al al parroco e che per il periodo posteriore si era già provveduto, ai sensi della legge 4 giugno 1899, con l'annuo assegno separato di lire 135 per le spese di culto, e per conseguenza chiese che si respingesse la domanda dell'attore. In linea subalterna domandò che si riducesse e limitasse il chiesto assegno ad una somma non superiore alle lire 300 annue, decorribile dalla data della citazione, o in caso peggiore, da un quinquennio anteriore all'atto introduttivo del giudizio, ritenendosi prescritte le altre annate precedenti. In ogni ipotesi chiese la condanna dell'attore alle spese di lite.

Il Tribunale con sentenza del 22 dicembre 1902 (reg. qui il 14 gennaio 1903, n. 561) reietta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarò tenuta l'Amministrazione del Fondo pel culto a provvedere alle spese per l'officiatura della Chiesa parrocchiale di S. Severo, e condannò l'Amministrazione stessa a rifondere in ragione di annue lire 450 al parroco Massabò le dette spese dal giorno in cui la famiglia dei Minori Camaldolesi in Perugia avea cessato di far vita comune nel chiostro sino al giorno della sentenza, più a pagare gli interessi di legge dal 20 giugno 1902,

giorno della citazione in poi, e le spese del giudizio.

Contro la cennata sentenza ha prodotto appello il Fondo pel culto con atto 15 marzo 1903 e ne ha chiesta la riparazione in conformità delle conclusioni di primo grado, sostenendo che i primi giudici abbiano erroneamente interpretato ed applicato le disposizioni dei Decreti commissariali Pepoli del 29 ottobre, 11 dicembre 1860, e della legge 4 giugno 1899, ed abbiano violato gli articoli 2144 e 2135 del Codice civile, e che in ogni modo l'assegno accordato è essiccevo. Venuta la causa a discussione, i procuratori hanno preso le conclusioni trascritte in principio della presente.

In diritto. — La Corte considera:

1° Non si pone in dubbio dai litiganti che la Parrocchia di S. Severo era conventuale, cioè annessa al convento dei Padri Camaldolesi, e non aveva un patrimonio proprio e distinto da quello del monastero, in maniera che spettava al monastero, che ne aveva la rappresentanza, l'onere di mantenere la chiesa parrocchiale e di provvedere alle spese di ufficiatura della medesima. Da ciò segue che soppresso il convento in forza del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, avente vigore di legge nell'Umbria; e passati i beni del monastero alla Cassa ecclesiastica dello Stato, alla quale succedette poi l'Amministrazione del Fondo pel culto, passò alla stessa Amministrazione l'obbligo, che aveva il convento, non solo di mantenere il parroco, ma eziandio di provvedere alle spese per il culto o per l'ufficiatura della chiesa parrocchiale, la quale venne conservata come istituto addetto alla cura delle anime, necessario al soddisfacimento dei bisogni spirituali dei fedeli cittadini. Ciò risulta dalla disposizione dell'art. 16 del suaccennato Decreto Pepoli, che poneva a carico della Cassa ecclesiastica la cura di provvedere alla ufficiatura delle chiese e degli altri enti soppressi, quando il Governo lo avesse riconosciuto conveniente, e stabiliva che per le chiese curate, cioè per le parrocchie annesse alle comunità soppresse si sarebbe provveduto con apposito Decreto ad una conveniente abitazione e ad un assegnamento di un'annua congrua a favore di un Parroco. Infatti il ministro dei culti con Decreto 28 agosto 1862 provvide all'assegno dell'annua somma di lire 800 a titolo di congrua a favore dell'investito *pro tempore* della parrocchia di S. Severo, che era il sacerdote Massabò, ma non determinò nulla circa le spese di culto, sebbene il Consiglio di Amministrazione della Cassa ecclesiastica dello Stato avesse con deliberazione del 21 luglio 1862 opinato che mediante la congrua il parroco dovesse provvede e del proprio a tutte le spese di culto e di ufficiatura della parrocchia. Codesto parere non era conforme a ragione e a giustizia, perchè ammesso il principio, espressamente richiamato nei motivi di quella deliberazione, che tanto nei redditi che nei pesi della soppressa famiglia monastica dei Camaldolesi era succeduta la Cassa ecclesiastica dello Stato, e considerato che la congrua era un assegno alimentare, appena bastevole al soddisfacimento dei bisogni personali del parroco, ne veniva logicamente la conseguenza che non avrebbe potuto il parroco far fronte dalla congrua alle svariate spese occorrenti per l'ufficiatura della Chiesa, come a dire pagare i salari all'organista, al sagrestano, al tiramantici, al campanaro, il consumo della cera, dell'olio, del vino, delle ostie e simili cose, ed avrebbe dovuto invece la Cassa ecclesiastica provvedere separatamente a tutte queste spese, che prima della soppressione erano a carico della famiglia monastica e formavano un peso al patrimonio del convento. D'altronde, quel parere non era obbligatorio per il parroco Massabò e non risulta che fosse stato mai notificato a costui o accettato dal medesimo; ed invece sta in fatto che il Decreto ministeriale surriferito si limitò al semplice assegno della congrua e non fece alcun cenno delle spese di culto e di

officiatura della parrocchia; e per conseguenza il parroco Massabò non perdette il diritto che gli veniva dalla natura ex conventuale della parrocchia, di ottenere dalla Cassa ecclesiastica dello Stato la rifusione delle spese necessarie per il funzionamento della chiesa parrocchiale.

Conservato l'ente-chiesa, era inevitabile che tutti gli esiti occorrenti per mantenerla in vita dovevano andare a carico della Cassa ecclesiastica, destinata dalla legge al mantenimento di quell'ente. E poi con l'articolo 28 sul regio decreto 7 luglio 1866 n. 3036 furono imposti a carico del Fondo per il culto tutti gli oneri incombenti alla Cassa ecclesiastica.

Inoltre il principio di ragione e di giustizia che la congrua concessa ai parroci dovesse intendersi netta dai pesi patrimoniali venne espressamente riconosciuto con l'art. 3 della legge 30 giugno 1892 n. 317; ed anche la posteriore legge del 4 giugno 1899 n. 191 con l'art. 1, elevando a lire 900 l'assegno annuo di congrua in favore di parroci stabili, che esso doveva corrispondersi al netto di qualsiasi annuo peso. Laonde è manifesto che nell'annua congrua di lire 800 assegnata in origine al Massabò ed ammontata fin a lire 900 netto col decreto 14 maggio 1901, non andavano comprese le spese di officiatura della chiesa; e giustamente il Tribunale ha ritenuto che il Fondo culto è obbligato a rifonderle al parroco.

2° In ordine alla misura delle cennate spese, si stima giusta e non eccessiva la determinazione che i primi giudici ne hanno fatto all'annua somma di lire 450, cioè di L. 40 per l'organista, di L. 15 per il tiramantici, L. 60 per il sagrestano, L. 30 per il campanaro, L. 60 per olio, L. 70 per cera, L. 15 per vino, ostie, incenso, L. 40 per lavanderia, stiratrice, rammendatrice e riparazioni e L. 120 per la festa del Santo Patrono, per le Quarant'Ore e per il Santo Sepolcro.

Che se i monaci in tempo remoto erogavano intorno ai 53 scudi annui per piccole spese, come apparisce da un rendiconto del 1855, prodotto in atti dal Massabò, bisogna considerare che in quell'epoca le mercedi degli operai e il costo delle merci erano ben minori di quelli che i cresciuti bisogni della vita ed il progresso del tempo hanno imposto dopo una serie di anni. Non è applicabile poi alla parrocchia già conventuale, come è quella di S. Severo Perugia, la disposizione del 3° comma dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899 n. 191, che assegna l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua per le spese di culto, perchè quell'assegno speciale è stato espressamente stabilito dal legislatore per il caso in cui non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco, mentre nel caso in esame era già subentrata la Cassa ecclesiastica, e per essa poi il Fondo culto; al soppresso monastero sull'obbligo di sopportare le spese di officiatura della chiesa. E ciò è tanto vero che, per l'articolo 58 del regolamento approvato con R. Decreto 25 agosto 1899, n. 350, per la esecuzione di quella legge, è disposto che a costituire il passivo delle soppresse case monastiche concorrono le spese per la officiatura delle chiese annesse ai conventi e monasteri soppressi. E se il Massabò ha ottenuto col decreto 16 agosto 1901 del Direttore generale del Fondo culto l'aumento del 15 per cento sulla sua congrua per spese di culto dal 1° luglio 1899, cioè l'annua somma di L. 135, è stato un fatto di erronea applicazione di legge a suo riguardo ed importa la conseguenza che tale assegno annuo ch'egli ha riscosso dal 1° luglio 1899 in poi va diffacalta dalla maggior somma annualmente a lui dovuta per spese di officiatura della chiesa; ma non importa per lui rinunzia o perdita del diritto di avere la differenza tra la somma assegnata e riscossa e quella maggiore effettivamente dovutagli.

3° Relativamente al numero delle

annate di rimborso di spese dovute dal Fondo pel culto al Massabò, hanno errato i primi giudici nel respingere la eccezione di prescrizione quinquennale opposta dal convenuto contro la domanda dell'attore e peggio ancora nel ritenere imprescrittibile l'azione del Massabò. Così per il Codice civile Albertino, che ebbe vigore di legge nell'Umbria dal 1° gennaio 1861 sino a tutto il 1865 per effetto del decreto Pepoli 5 novembre 1860, come per il Codice civile italiano, tuttora vigente dal 1866, è disposto che la prescrizione non ha luogo riguardo alle cose che non sono in commercio. Ma qui non si fa questione del tempio o delle cose sacre, che sono inalienabili e fuori commercio; bensì si tratta di un'azione patrimoniale promossa dal parroco per essere rivaluto di ciò che ha speso dal suo privato patrimonio per l'esercizio del culto; tutte le azioni patrimoniali sono soggette alla prescrizione col decorso del tempo fissato dalla legge e sotto le condizioni dalla stessa determinate. La fattispecie riguarda una prestazione periodica di somme dovute annualmente dal Fondo pel culto per sopperire alle annuali spese occorrenti per la officiatura della chiesa; e tanto per il Codice civile Albertino, quanto per il vigente Codice civile italiano (art. 2144) si prescrive col decorso di cinque anni tutto ciò che è pagabile ad anno, od a termini periodici più brevi. Il fondamento della prescrizione quinquennale sta nello scopo d'impedire che la negligenza del creditore nel riscuotere le somme dovutegli a periodi brevi, possa produrre un cumulo tale di somme a carico del debitore da mandarlo in rovina allorchè fosse costretto a pagare tutti gli arretrati, mettendolo nella dura condizione di dovere alienare i capitali o la proprietà degli altri beni, quando invece avrebbe potuto pagare il debito periodico colle rendite annuali. Nel caso in esame, il Fondo pel culto era tenuto a pagare al parroco Massabò dalle rendite annuali del soppresso monastero una prestazione annua per spese di officiatura della chiesa, che era un peso periodico del quale era gravato il patrimonio del convento. Epperò codesta prestazione, che equivale nei suoi effetti ad un supplemento di annua congrua parrocchiale, andava soggetta, al pari di tutte le prestazioni e pensioni annue, alla prescrizione quinquennale. E che sotto questo concetto di prestazione prescrittibile in cinque anni vada per legge contemplato il debito delle spese di culto che ha l'Amministrazione del Fondo pel culto verso i parroci, si ricava eziandio dalla disposizione dell'articolo 28 del succitato regolamento 25 agosto 1899 là dove, disciplinando la concessione dell'aumento della congrua parrocchiale per le spese di culto ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, fu espressamente salvo a favore dell'Amministrazione suddetta il caso della prescrizione di cui all'articolo 2144 Codice civile. Nè il parroco si potrebbe qualificare come un terzo di fronte all'Amministrazione del Fondo pel culto in ordine al diritto di rivalsa delle cennate spese, per sottrarre la sua domanda all'applicazione della breve prescrizione, perchè egli è il rappresentante della chiesa, e come tale è la persona che attende alla officiatura della medesima, e perciò egli è il diretto creditore delle relative spese verso il Fondo pel culto e questo non è tenuto a passarlo ad altri che a lui.

Ciò posto, ne segue che essendo prescritte tutte le annualità precedenti all'ultimo quinquennio anteriore alla domanda giudiziale del Massabò del 20 giugno 1902, devesi parzialmente riformare la sentenza appellata e limitare la condanna del Fondo pel culto a rifondere a costoro le spese di officiatura della chiesa, in ragione di lire 450 annue, dal 20 giugno 1897 in poi sino alla data della sentenza di primo grado, detraendone a favore del Fondo pel culto l'annua somma di lire 135 pagata al parroco dal 1° luglio 1899 in poi.

Nè ha ragione l'appellante di limitare dal giorno della domanda giudiziale dell'attore la decorrenza del suo obbligo

di corrispondere quelle spese, mentre non vi era bisogno di verun atto di costituzione in mora per dare vita ad una obbligazione che l'appellante aveva per legge e sapeva di dovere adempiere annualmente, tale atto era necessario per fare decorrere sulla somma delle spese gli interessi legali, che rappresentano i danni derivanti dal ritardo nell'ingerire l'obbligazione e questi interessi sono dovuti al Massabò a mente dell'art. 1231 Codice civile dal giorno della mora e vanno limitati alle annualità pendenti comprese nella condanna, ecc.

V.

Appello di Napoli.

7 aprile 1902.

Pres. Tommasi, P. P. — *Est.* Martino.

Biondi, Parroco di S. Martino in Cerreto Sannita c. *Fondo per il culto.*

Chiesa parrocchiale — Spese di culto già a carico di una Collegiata — Legge 4 giugno 1899 — Misura, per le spese di culto, del 15 per cento sull'ammontare della congrua — Inapplicabilità — Determinazione delle dette spese.

Prescrizione quinquennale — Assegni per spese di culto.

Per la determinazione delle spese di culto di una chiesa parrocchiale, che erano già a carico di una Collegiata soppressa, non si può prendere veruna norma dalla legge 4 giugno 1899, del tutto inapplicabile al caso, nè può quindi ritenersi il 15 % sull'ammontare della congrua, di cui in detta legge.

Devesi invece provvedere tenendo conto della importanza della parrocchia, della sua popolazione, dell'estensione del suo territorio per cui occorra la spesa per coadiutori, e avendo riguardo a tutte le altre spese per sagrestani, cera, organista, manutenzione di oggetti e simili.

La legge 4 giugno 1899 è una legge di favore che intende sovvenire ai parroci aumentandone *la congrua, e non può essere quindi applicata* in danno *delle parrocchie e dei parroci stessi.*

È applicabile la prescrizione quinquennale alle annualità di assegno per spese di culto dovute al parroco di una ex-collegiata dal Fondo pel culto (1).

La Corte osserva in fatto: Che a seguito della legge eversiva 15 agosto 1867 soppressa la Collegiata curata di S. Martino in Cerreto, conservando solo l'annessa Parrocchia con la sua quota curata, non fu nulla provvisto per le spese di culto e manutenzione della Parrocchia medesima, le quali prima erano a carico dell'ente soppresso. Di qui una lunga pratica amministrativa tra il Parroco e il Fondo pel culto, contravertendosi da quest'ultimo intorno alla misura dell'assegno e alla sua decorrenza. E non essendo le parti riuscite a mettersi d'accordo, il parroco di quella chiesa, sac. Gabriele Biondi, con citazioni 4 agosto 1897 e 4 agosto 1900, conveniva il Fondo pel culto avanti al Tribunale di Benevento perchè fosse dichiarata tenuta l'Amministrazione al pagamento di dette spese nella somma di L. 940 l'anno, quale risulta essere la media che per ciò l'ex Collegiata erogava annualmente, nonchè condannata al pagamento di tutte le annate arretrate dalla soppressione della ripetuta Collegiata, calcolandosi sempre alla ragione di L. 940 l'anno.

Il Fondo pel culto oppose principalmente, che l'assegno debba determinarsi a tenore della nuova legge 4 giugno 1899 che fissa il 15 0[0 sull'ammontare della congrua e che nella specie sarebbe L. 135 l'anno; che gli arretrati siano dovuti dal giorno della domanda giudiziale, che vi è la prescrizione per le annate anteriori al quinquennio della domanda medesima.

Il Tribunale con sentenza 27 marzo-

(1) La presente sentenza è stata in questa parte, relativa alla prescrizione annullata dalla Corte di Cass. di Roma: veggasi decis. 6 agosto 1903 (vol. in corso, p. 153); veggasi pure la precedente sentenza della Corte di Perugia, 23 maggio 1903, colla nota ivi.

11 aprile 1901 dichiarò tenuto il Fondo pel culto al pagamento in favore della parrocchia per la causa in parola di L. 940 all'anno pel periodo anteriore alla legge 4 giugno 1899, e di L. 135 l'anno pel periodo posteriore alla domanda giudiziale, ma non al di là del quinquennio (riconoscendo la prescrizione pel periodo avanti il 4 agosto 1892); e in conformità pronunziò la relativa condanna di L. 6423.34 per annualità scadute dal 4 agosto 1892 al 4 giugno 1899, di altre L. 157.50, annualità scaduta dal 4 giugno 1899 al 4 agosto 1900, oltre le annate posteriori; e condannò lo stesso Fondo pel culto alla metà delle spese del giudizio, compensando l'altra metà.

Avverso la prefata sentenza nel 30 agosto 1901 il parroco ha prodotto appello, insistendo che sempre l'assegno, anche posteriormente alla legge 4 giugno 1899, sia dovuto alla ragione di L. 940 l'anno, e che sia respinta l'eccezione di prescrizione, emendando in conseguenza anche la parziale compensazione di spese ammessa dai primi giudici.

Il Fondo pel culto con comparsa ha proposto appello incidente condizionato, qualora la Corte trovi a modificare la sentenza appellata, richiedendo in questo caso che la misura dell'assegno sia fissato in lire 135 l'anno, anche pel periodo anteriore alla legge del 1899, o al più in lire 346,16; e gradatamente di lire 388,84, con decorrenza degli arretrati dal giorno della domanda giudiziale; subordinatamente dal quinquennio anteriore; in linea subordinatissima dalla morte di ciascun partecipante.

In diritto. La Corte osserva: Che è fuori controversia tra le parti che debba il Fondo pel culto un assegno per spese di culto e manutenzione della parrocchia. Intanto per la misura di detto assegno non si può nella specie prendere veruna norma dalla legge 4 giugno 1899, perchè questa legge intende provvedere pel caso che non vi siano corpi ed enti morali o privati obbligati a sostenere la spese di culto, sicchè soppe-risca a ciò il parroco, come si desume dalle testuali parole usate in proposito dalla 2ª alinea dell'art. 2° della citata legge, la quale è una legge di favore che intende sovvenire ai parroci, aumentandone perciò la congrua. Invece nella specie vi era l'ente Collegiata, ch'era obbligata di provvedere alle spese di culto col suo patrimonio, e, soppressa la Collegiata e incamerati i beni, gli oneri inerenti sono passati a carico del Fondo pel culto giusta l'art. 28 della legge 7 luglio 1866 n. 3066. Quindi non è applicabile la detta legge del 1899 che provvede pel caso che non vi sieno enti obbligati a sostenere le spese di culto, e intendere diversamente la cosa significherebbe poter la detta legge, che è di favore, applicarla in danno dei parroci, poichè significherebbe poter diminuire l'assegno cui prima avevan dritto in verso il Fondo pel culto. E se così è, non regge la distinzione di assegno dovuto pel tempo anteriore e quello pel tempo posteriore alla ripetuta legge, non essendo il caso che questa sia applicabile.

Quanto alla misura di tale assegno, la Corte trova esagerata la richiesta del parroco, che sia fissata in lire 940 l'anno. Poichè, sebbene questa cifra si appoggi alla media dell'ultimo decennio avanti la soppressione della Collegiata, uopo è pure tener calcolo che quelle spese devono essere ora diminuite, poichè, soppressa la Collegiata, non occorrono più le spese per le funzioni collegiali e per l'ufficiatura di tutti i canonici. Ma d'altra parte appare deficiente anche la cifra che vuole assegnare il Fondo pel culto in lire 346,16, o al più in lire 388,84 l'anno. Poichè, tenuto conto dell'importanza della parrocchia di Cerreto, sia per il numero di popolazione sia per l'estensione di territorio su cui esercita giurisdizione, il parroco non può fare a meno della spesa di due coadiutori; e avuto anche riguardo a tutte le altre spese per sagrestani, cera, organista, manutenzione di oggetti e simili, si appalesa necessaria la somma di lire 600 l'anno. La quale è pure

quella che lo stesso Fondo pel culto si riconobbe disposto a corrispondere mediante nota del ricevitore del Registro di Cerreto del 26 novembre 1898; è da por mente che nella nota stessa è detto che, offrendo quella somma, si aveva riguardo ai veri bisogni della parrocchia, in rapporto specialmente all'entità della rendita pervenuta dalla soppressa Collegiata; quindi inattendibili si addimostrano le deduzioni attuali del Fondo pel culto, della insufficienza delle rendite a corrispondere un assegno superiore alle lire 346. 16 o 388. 84, anche perchè deve tenersi calcolo che con la morte successiva dei partecipanti, la rendita a favore del Fondo pel culto va, via via, aumentando. Rispetto alla decorrenza del premesso assegno, non si può ammettere che sia dovuto soltanto dalla domanda giudiziale. Poichè non regge la deduzione del Fondo pel culto che pel tempo anteriore abbia in buona fede erogate le relative somme in altre finalità ed obblighi pur impostegli dalle leggi. Poichè l'Amministrazione non ignorava gli oneri inerenti all'ex Collegiata cui succedeva per le spese di culto; e la lunga corrispondenza amministrativa, la quale già risulta da note del 1880, la diffidava a non invertire in altri usi le somme corrispondenti; nè queste hanno carattere di frutti dipendenti da un capitale e destinati senz'altro consumo, cui possa essere applicabile il disposto dell'art. 703 cod. civ., ma rappresentano oneri patrimoniali cui deve risolutamente adempirsi.

Vi è però la prescrizione quinquennale per le annate anteriori al quinquennio dalla domanda giudiziale, giusta quanto è disposto nell'ultima parte dell'art. 2144 cod. civ., giacchè si tratta di oneri pagabili annualmente.

Invano a sfuggire codesta prescrizione si obbietta da parte del parroco che non si tratti di una obbligazione accessoria; che il Fondo pel culto è un ente amministratore della Collegiata con mandato di liquidare le sue attività, e che è tenuto a rimborsare il parroco delle spese di culto per quelle erogate; che non essendovi stata nuova liquidazione dell'assegno, non possa essere incominciata la prescrizione; che questa sia stata interrotta dagli atti amministrativi.

Imperocchè: *a)* la legge non limita la prescrizione quinquennale ai soli pagamenti che discendono da un capitale ma l'estende a tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi, e tant'è dell'assegno in parola; *b)* la funzione del Fondo pel culto come ente amministratore e liquidatore della Collegiata, e il fatto di avere il parroco sino ad ora provvisto esso alle spese di culto, non muta l'indole dell'azione che oggi da costui si sperimenta contro il Fondo pel culto, che è unicamente azione di credito per spese di culto annualmente dovute alla parrocchia. Non giova dire che per gli anni decorsi le spese siano state già sopportate dal parroco, il quale sperimenti ora un'azione d'indebito; perchè è sempre il parroco che doveva direttamente provvedere, e questi non aveva altra azione verso il Fondo pel culto che di esigere il pagamento annuale, diritto, come di ogni cosa pagabile ad anno, prescrivibile in cinque anni dal relativo maturo; *c)* non vale la regola: « in liquidandis non fit praescriptio » perchè il parroco avrebbe potuto bene agire per l'accertamento del credito; *d)* nè le pratiche amministrative possono avere interrotta la prescrizione, richiedendosi di regola per ciò un atto giudiziale (articolo 2125 cod. civ.) e non trattandosi per altro di materia per la quale il reclamo o il procedimento amministrativo costituisca un preliminare necessario pel giudizio.

Per tali motivi, la Corte conferma ecc.

VI.

Tribunale di Perugia.

31 dicembre 1903.

Pres. CUDILLO, P. — *Est.* COPPI.

Filipponi, parroco di S. Fortunato in Perugia c. *Fondo per il culto.*

Parrocchie ex-conventuali — Corporazioni monastiche — Mantenimento delle chiese e del servizio parrocchiale — Funzione parrocchiale — Leggi eversive — Onere delle spese di ufficiatura e culto — Cassa ecclesiastica e Fondo pel culto — Legge 4 giugno 1899 — Aumento del 15 per cento sull'ammontare della congrua — Inapplicabilità — Determinazione dell'ammontare delle dette spese — Spese strettamente necessarie ed indispensabili.

Parrocchie ex-conventuali — Assegno per spese di culto — Tassa di manomorta — Ricchezza mobile.

Prescrizione quinquennale — Assegno per spese di culto — Inapplicabilità.

Le corporazioni monastiche non potevano distrarre dalle chiese unite a conventi le somme occorrenti al mantenimento delle chiese stesse e pel servizio parrocchiale, somme che costituivano a titolo di spese un assegno permanente e quindi un onere che era inerente ai beni delle Case religiose.

La funzione parrocchiale, rimasta integra, per la sua speciale natura, nonostante le leggi eversive, divenne autonoma, acquistando personalità giuridica, con la soppressione dei conventi; e l'onere delle spese per ufficiatura e culto passò dapprima alla Cassa ecclesiastica e poi a carico delle rendite iscritte al Fondo per il culto, che deve soddisfarlo a preferenza di altri oneri ai sensi ed effetti dell'art. 28, n. 1, della legge 7 luglio 1866.

Per le parrocchie ex-conventuali non può fissarsi il minimum per le spese di culto disposto nella legge 4 giugno 1899, la quale non è menomamente applicabile a dette parrocchie, che, mantenute una volta dai conventi, non possono perdere quella parte di reddito patrimoniale che a loro era esclusivamente destinato, e che deve fissarsi in un assegno congruo e rispondente alle spese effettivamente necessarie.

Il disposto dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899 riguarda il solo caso in cui nessun corpo od ente morale o privato sia tenuto a sostenere le spese di ufficiatura e di culto delle parrocchie.

Nell'ammontare dell'assegno annuo per le spese di culto ed ufficiatura nelle parrocchie ex-conventuali debbonsi comprendere le sole spese che si ravvisino strettamente necessarie ed indispensabili

Dal detto assegno deve dedursi l'importo della tassa di manomorta e quello della imposta di ricchezza mobile.

È inapplicabile la prescrizione quinquennale alle annualità di assegno per spese di culto dovute al parroco dal Fondo pel culto (1).

Fatto. — Con citazione 19 gennaio 1903, uffic. Guidi Antonio Bucciolotti, Filipponi don Nicola, conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale l'Amministrazione del Fondo per il culto, e per essa il comm. Giustino Troise, Intendente di finanza, ed in qualità di Parroco della chiesa di S. Fortunato di Perugia egli esponeva:

Che la Parrocchia di S. Fortunato era unita al convento dei Silvestrini, che fu soppresso in forza del Decreto commissariale Pepoli 11 dicembre 1860, ed una parte adeguata del patrimonio di quella Casa religiosa serviva, trattandosi di parrocchia, onere conventuale, per la soddisfazione di tutte le spese occorrenti alla parrocchia stessa, compreso il mantenimento ed ufficiatura della chiesa.

Che il patrimonio della comunità religiosa soppressa, sebbene devoluto alla Cassa ecclesiastica e poi all'Amministrazione del Fondo per il culto, rimase gravato dell'onere di dette spese, le quali, ciò nondimeno, non furono mai, in maniera alcuna, al parroco corrisposte.

Richiamando pertanto i principi di diritto, che la dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto, interpetrando ed applicando le leggi eversive, e facendo le più ampie riserve per ogni altro diritto che potesse al parroco competere per

(1) Veggasi la precedente sentenza della Corte d'appello di Napoli 7 aprile 1902, colla nota ivi.

il migliore esercizio della cura delle anime, e per adempimento di fondazioni pie, chiedeva don Filipponi che l'Amministrazione del Fondo per il culto fosse, con sentenza provvisoriamente eseguibile, dichiarata tenuta a corrispondere ad essa istante, per le spese suindicate, un'assegno annuo di lire 700 o un'altra somma da liquidarsi dal magistrato, con decorrenza dal giorno di concessione del regio *Placet* alla Bolla di nomina del richiedente, cogli interessi legali dalla domanda e spese. Per giustificare l'istanza l'attore produceva due certificati, uno del sindaco di Perugia, in data 7 marzo 1903, attestante che la popolazione della Parrocchia di S. Fortunato ascende a circa 2 mila anime, ed altro della Curia arcivescovile in data 19 aprile 1902 contenente una distinta delle spese che si ritenevano strettamente necessarie per la ufficiatura della chiesa predetta.

L'Amministrazione convenuta impugnava le istanze avversarie con vari argomenti che largamente svolgeva in una sua comparsa difensiva, rilevando, tra l'altro, che non ostante la natura ex conventuale della Parrocchia di San Fortunato, non poteva a don Filipponi competere maggior diritto, per le spese di culto, di quello che venne fissato con la legge 4 giugno 1899 corrispondente al 15 0[0 sull'ammontare della congrua, spese del resto che affermavasi essere state dal Parroco di S. Fortunato percepite con l'assegno di L. 1200, già da tempo liquidatogli in base all'articolo 16 del Decreto Pepoli suindicato.

Il documento dal quale doveva risultare non solo l'ammontare dell'assegno stabilito pel parroco, ma anche il titolo per cui l'attribuzione aveva avuto luogo, non era stato prodotto; quindi con sentenza 24 luglio decorso, questo Collegio ordinò la produzione del documento medesimo che fu, in esecuzione della sentenza medesima, presentato in copia autentica (regio decreto 24 agosto 1862) dall'attore, il quale, osservando che la somma di L. 1200 gli fu consegnata a solo titolo di congrua, insisteva nelle inoltrate domande. L'Amministrazione del Fondo culto a sua volta richiamava le eccezioni svolte in prima proposizione di causa con le quali sosteneva:

1. Che nessuna parte dei patrimoni delle case religiose colpite dalle leggi eversive può essere distratta per provvedere a spese di parrocchie che, sebbene fossero unite alle comunità soppresse, non avevano diritto di condominio su beni che a quell'ente appartenevano.

2. Che nessun onere (reale o personale) incombeva alle corporazioni religiose per la natura conventuale delle loro parrocchie non esistendo tra queste e le corporazioni medesime un rapporto giuridico qualsiasi.

3. Che le parrocchie conventuali non potevano continuare a sussistere senza i conventi e quindi si trasformarono, per gli effetti delle leggi di soppressione, in parrocchie secolari e quindi in *enti nuovi*, i quali non debbono sfuggire alla legge comune che attribuisce ai parroci, per le spese di culto, un emolumento non superiore al 15 0[0, emolumento che, in tale misura soltanto, potrebbe competere all'attore Filipponi nel caso in cui risultasse che egli non fosse tenuto a provvedere, colla somma già assegnatagli, alle spese di officiatura e di culto per la chiesa alla quale è preposto.

4. Che l'assegno di L. 1200, liquidato a favore del parroco di S. Fortunato in virtù dell'art. 16 del decreto commissariale Pepoli, comprende non solo lo stipendio, ma anche le spese di culto alle quali deve don Filipponi provvedere nei limiti consentiti dall'assegno medesimo.

5. Che in ogni ipotesi un ulteriore liquidazione di somma, a titolo di spese di ufficiatura e di culto, dovrebbe essere proporzionata allo stretto necessario ed alla media decennale delle spese che il convenuto sosteneva, non superiore alle L. 377,35 ed il nuovo assegno non po-

trebbe, come vuole l'attore, decorrere dal giorno del *R. Placet* per la incorsa prescrizione quinquennale, sibbene dal giorno della domanda, stante la speciale condizione del Fondo pel cu to che eroga annualmente ed agli alti fini pei quali venne istituito tutte le rendite disponibili dei patrimoni ecclesiastici, o, quanto meno, dall'ultimo quinquennio non prescritto, con deduzione dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di manomorta.

Di fronte alla prescrizione quinquennale più specialmente e più vigorosamente eccepita dall'Amministrazione convenuta si credette, nell'interesse dell'attore, opportuno di dare, nell'ultima comparsa, svolgimento più ampio alle ragioni già addotte per dimostrare che l'articolo 2144 cod. civ. non può nel caso ritenersi applicabile, ed all'uopo si rilevò che l'ultima frase di detta disposizione di legge, d'indole straordinaria ed eccezionale, devesi interpretare ristrettivamente, limitandosi la prescrizione in esame a tutto ciò che è carattere di rendita e costituisce, pel creditore, un prodotto destinato ad esaurirsi per la soddisfazione dei bisogni giornalieri e non ad obbligazioni di rimborso non accessorie ad un altra, ma di per sè stanti e fondate su causa tutta propria, non avente analogia con gli esempi adottati, come norma, nei primi capoversi dell'articolo 2144 surriferito.

Le parti quindi conchiusero in conformità rispettive loro istanze e deduzioni.

Diritto. — Considerando che dalla stessa Amministrazione del Fondo pel culto rimane concordato e riconosciuto che la parrocchia di S. Fortunato era unita al convento dei Silvestrini oggi soppresso: il primo quesito pertanto che, nell'interesse dell'Amministrazione medesima si ripropone, non ha ragione d'essere, risultando ormai, per costante giurisprudenza, fermati, a riguardo delle parrocchie ex conventuali, i principj che seguono e che questo Collegio ha costantemente adottati ed adotta:

a) Che le corporazioni monastiche non potevano distrarre dalle chiese unite ai conventi, per il miglior raggiungimento del fine a cui miravano, le somme occorrenti al mantenimento delle chiese stesse e pel servizio parrocchiale; somme che costituivano a titolo di spese un assegno permanente, e quindi un onere che, pur non avendo rapporti di condominio, era inerente ai beni delle case religiose, ed al quale dovevasi necessariamente far fronte col reddito dei conventi.

b) Che la funzione parrocchiale rimasta integra, per la sua speciale natura, nonostante le leggi eversive (articolo 16 Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 ed art. 38 legge 7 luglio 1866), divenne autonoma, acquistando personalità giuridica con la soppressione dei conventi e l'onere delle spese, per ufficiatura e culto, passò dapprima alla Cassa ecclesiastica e poi, per disposizione del Decreto Commissariale sovraindicato, a carico delle rendite iscritte al Fondo culto, giusta il disposto del'articolo 11, capoverso, ed art. 28, n. 1, della legge 7 luglio 1866, con obbligo a soddisfare l'onere stesso a preferenza di altri.

Si è detto pure, e conviene ora ripeterlo, che il principio d'uguaglianza di trattamento per le diverse parrocchie invocato dall'Amministrazione convenuta relativamente alle spese di culto, sarebbe, ove fosse accolto, contrario al disposto di legge che fissò un minimo soltanto per quelle parrocchie che non abbiano beneficio e sarebbe il principio stesso ingiusto per quelle chiese che, mantenute una volta dai conventi, verrebbero a perdere quella parte di reddito patrimoniale che a loro era esclusivamente destinato. Inapplicabile pertanto è, nel caso, la legge 4 giugno 1899, la quale prevede l'ipotesi in cui a nessun ente, o corpo morale o privato incomba l'obbligo di sostenere le spese di ufficiatura e di culto delle parrocchie ed analogamente provvedere. Anche al parroco di S. Fortunato devesi conseguentemente assegnare una adeguata somma per sopperire alle spese suddette, ove risulti che egli non percepisce per

tale titolo altro emolumento in proposito.

Considerando che l'Amministrazione del Fondo pel culto dallo esame della deliberazione della Cassa ecclesiastica in data 21 luglio 1862 e del relativo Decreto ministeriale 28 agosto stesso anno, col quale fu accordato all'investito *pro tempore* della parrocchia sotto l'invocazione di S. Fortunato, la somma di L. 1200 (era allora parroco il Rev.do Ugo Franceschini) deduceva che il Consiglio speciale di detta Cassa aveva opinato potersi fissare lo assegno nella somma sovraindicata, con che il parroco dovesse provvedere, del proprio, a tutte le spese di ufficiatura e di culto; ed il voto di quel Consiglio deve ritenersi accolto dal Ministero non avendo questi impartito, nell'emanare il Decreto, disposizioni contrarie. Altre volte questo Collegio interpretò decreti simili a quello prodotto dall'attore Filipponi riflettenti congrue assegnate ai diversi parroci, che di poi chiesero giudizialmente la liquidazione delle spese di culto per le chiese alle loro cure affidate, e giudicò che non essendosi nella parte dispositiva di quei Decreti ministeriali fatto cenno dell'obbligo, pei parroci, di provvedere del proprio alle spese di ufficiatura e di culto, non potevasi, in modo assoluto, ammettere che tale onere si fosse voluto realmente imporre, e non era sufficiente, per ritenere ciò, il richiamo generico fatto alla deliberazione del Consiglio speciale della Cassa ecclesiastica e che leggesi in tutti i decreti con la espressione: *In conformità della deliberazione sopramentovata;* lo stesso può dirsi pel Decreto 24 agosto 1862 in esame. Ma quando pur si volesse più rigorosamente interpretare quella disposizione ministeriale ritenendo che, con la stessa, si fosse fatto carico al parroco di S. Fortunato di provvedere alle spese di culto nei limiti dell'assegno fissatogli, la clausola apposta in quel tempo non avrebbe attualmente alcun effetto perchè un provvedimento provvisorio, com'era il Decreto sovraindicato, non poteva impedire l'esercizio di diritti che fossero successivamente riconosciuti a favore dei parroci, e specialmente del diritto che a costoro ormai compete per le leggi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, di fruire cioè della congrua libera di qualsiasi detrazione per spese, oneri, tasse ed imposte relative alla persona dell'investito.

Considerando che, nell'ammontare dell'assegno annuo richiesto da D. Filipponi, debbansi indubbiamente comprendere le sole spese che si ravvisino strettamente necessarie ed indispensabili per l'esercizio del culto ed ufficiatura della Parrocchia di S. Fortunato, quali spese tenendo pur debito conto delle suaccennate attestazioni della Curia arcivescovile e del Sindaco di Perugia possono determinarsi nel modo che segue: compenso al sagrestano, L. 80; cera, L. 50; ostie, vino e incenso, ecc., L. 30; riparazione di arredi sacri L. 10; per funzioni sacre comprese quelle per la festa del titolare L. 125; organista e tiramantici L. 50; per biancheria da lavarsi e da stirarsi L. 30, e così in complesso L. 375.

Considerando, che l'assegno in tale somma stabilito dovrà corrispondersi al parroco richiedente non già dalla domanda giudiziale, come vorrebbe l'Amministrazione convenuta, ma bensì dal giorno in cui fu concesso il *R. Placet* alla Bolla di nomina di D. Nicola Filipponi, e cioè dal 21 gennaio 1873. Degli arretrati infatti deve rispondere l'Amministrazione predetta dacchè essa non può, per esimersi dal pagamento delle somme effettivamente erogate dal parroco in spese di culto per gli anni decorsi, invocare la natura e titolo del possesso di buona fede, trattandosi di obbligazione che faceva carico per legge al Fondo culto, e che fu da altri con danaro proprio eseguita e per la quale è dovuto il rimborso. Nè può invocarsi efficacemente contro il parroco attore la prescrizione quinquennale, perchè l'art. 2144 del Cod. civ. deve non ostante l'opinione contraria da taluni manifestata, interpretarsi rigorosamente ed in senso ristretto, ponendo cioè

la espressione che leggesi nell'ultima parte di quell'articolo: « *e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno ed a termini periodici più brevi* » in relazione coi casi che trovansi nei capoversi precedenti dell'articolo stesso, come altrettanti esempi, specificati. È necessario pertanto che si tratti, perchè si possa dire verificata tale prescrizione di redditi veri e propri, ossia accessori di un capitale o di un altro cespite patrimoniale qualsiasi, il cumulo del quale si volle appunto dal legislatore colpire, col decorso di un quinquennio, per evitare che i debitori fossero trascinati alla povertà, imponendo loro il pagamento di interessi che potevano nel loro complessivo ammontare eccedere l'importo di capitali dovuti; ma non potrà dirsi mai che si prescrivano nel termine di cinque anni le somme che un parroco sia stato costretto a sborsare ogni anno, per provvedere alle spese di culto della Chiesa affidatagli; somme che invece di essere accessori di un capitale o di altra entità economica costituiscono crediti distinti sorti di anno in anno, dei quali è dovuto il rimborso da chi doveva, per legge ed in tempo debito, somministrarle. Niuno argomento si adduce perchè il Collegio debba ritenere erroneo il concetto ora indicato, e col quale rettamente s'interpreta l'articolo 2144 del Cod. civ., è quindi giusto che a favore dell'istante D. Filipponi si ammetta il rimborso che egli richiede delle somme da lui pagate per spese di ufficiatura e di culto calcolate, secondo lo assegno come sopra stabilito, dal giorno in cui la sua nomina ecclesiastica ottenne il *R. Placet* (21 gennaio 1873) fino all'inizio del presente giudizio e ciò non ostante la decorrenza di vari quinquenni.

Non è poi il caso di esaminare se i crediti dei parroci per spese di culto siano soggetti alla prescrizione trentennale perchè il trentennio non era ancora decorso, allorchè D. Filipponi istituì l'azione pel riconoscimento dei propri diritti.

Considerando, che dall'assegno di cui trattasi dovrà dedursi l'importo della ricchezza mobile e della tassa di manomorta, sia perchè l'assegno stesso è tassabile per l'art. 1 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, serie 2ª e degli articoli 3 e 54 del testo unico della legge 24 agosto 1877, sia perchè anche quella parte di reddito dei beni del convento soppresso, con la quale si deve provvedere alle spese di culto e di ufficiatura per la chiesa di S. Fortunato è, al pari di tutta l'altra parte di rendita incamerata, colpita dalla tassa e dall'imposta suddetta che l'Amministrazione pel culto paga e di cui deve essere giustamente rimborsata.

Considerando, che nell'attuale giudizio la convenuta Amministrazione soccombe e quindi le spese del giudizio stesso debbono per legge (art. 370 Codice proc. civ.) essere poste a carico di lei, nonostante che la somma liquidata a favore di D. Nicola Filipponi, pel titolo di cui in citazione, sia inferiore a quella che era stata richiesta.

Che gli interessi legali sulla somma che risulterà, a senso di quanto precede, complessivamente dovuta si debbono all'attore corrispondere in virtù dell'articolo 1231 Cod. civile.

Che però non è il caso di munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione.

Per questi motivi, il Tribunale accoglie le domande spiegate da Filipponi D. Nicola in qualità di parroco della chiesa di S. Fortunato in Perugia ecc.

VII.

Tribunale di Perugia.

4 dicembre 1903.

Pres. Cudillo, P. — *Est.* Coppi.

Sarri, parroco di Santa Maria Nuova in Perugia c. *Fondo per il culto.*

Le **massime** contenute nella presente sentenza sono le medesime di quelle della sentenza 31 dicembre 1903, che precede, dello stesso Tribunale.

Fatto. — Sarri D. Fedele, nella sua qualità di parroco della chiesa di Santa Maria Nuova in Perugia, con citazione 31 gennaio 1903, usciere Giovanni Acuti, conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale: 1° L'Amministrazione del Fondo pel culto, e per essa l'Intendente di finanza cav. Giustino Troise, esponendo che la parrocchia di S. Maria Nuova era unita al convento dei Servi di Maria ivi esistente, e che fu soppresso pel Decreto commissariale Pepoli 11 dicembre 1860. Che del patrimonio di detta Casa religiosa una parte adeguata era addetta, trattandosi di parrocchia onere conventuale, alla soddisfazione di tutte le spese occorrenti per la parrocchia, uffici e funzioni parrocchiali, e fra esse alle spese del mantenimento ed officiatura della chiesa. Che privata la Comunità religiosa della sua personalità giuridica e del suo patrimonio, quest'ultimo devoluto alla Cassa ecclesiastica ed indi pervenuto al Fondo pel culto, è rimasto sempre affetto alla soddisfazione di cui sopra. Richiamati e tenuti presenti i principii di diritto, lo spirito e la lettera delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, la dottrina e la giurisprudenza dell'art. 16 del Decreto commissariale predetto, nonchè gli art. 28, n. 1, e 38 della legge 7 luglio 1866, è posto in rilievo che trattasi di parrocchia di grande importanza e di chiesa frequentatissima e assai vasta, a tre navate, con quattordici altari, la manutenzione dei quali richiede molte spese, che la Comunità religiosa, cui la parrocchia era unita, aveva una rendita annua ascendente a quattromila scudi (pari a L. 21,180) per soli affitti e censi, e che pertanto alle spese del culto ed officiatura era addetta una parte adeguata delle rendite, concludeva perchè l'Amministrazione convenuta la quale, malgrado reiterate istanze e pratiche amministrative, non volle riconoscere i diritti della parrocchia stessa, previo rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, fosse con sentenza provvisoriamente eseguibile, non ostante gravame e senza cauzione, dichiarata tenuta a corrispondere allo istante, per le spese di culto e di officiatura della chiesa suindicata, un annuo assegno nella somma di L. 1800 o in quella somma che verrà dal magistrato liquidata a decorrere dal giorno in cui fu concesso allo istante il *R. Placet* con le conseguenze tutte di legge e di ragione; fosse condannata la detta Amministrazione del Fondo pel culto alle spese del giudizio ed onorari di avvocato, con espressa riserva di ogni altro diritto, credito, ragione ed azione che potesse al parroco richiedente competere sia personalmente, sia per ogni esplicazione dell'esercizio della cura delle anime e per adempimento di pie fondazioni. L'Amministrazione del Fondo per il culto comparve in giudizio nell'udienza fissata del 13 febbraio decorso e dopo vari rinvii e produzione di alcuni documenti, dopo aver con atto 25 settembre riassunta la causa che era stata abbandonata, nel proprio interesse eccepì: 1° Che al caso concreto è applicabile la legge 4 giugno 1899, con la quale, per le parrocchie meno favorite, si concede al parroco a titolo di spese di culto e di officiatura, l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua, aumento che l'attore percepisce sin dal 1° luglio 1899 in forza del decreto 27 maggio 1903. All'uopo tentano dimostrare la erroneità della tesi con cui si sostiene che alle parrocchie conventuali spettasse in diritto il condominio sui beni appartenenti alla Casa religiosa, cui erano unite prima della legge di soppressione, per modo che un'adeguata parte del patrimonio, se non materialmente, almeno idealmente distinta, doveva considerarsi come devoluta alla officiatura ed ai bisogni della parrocchia. Pure erroneo doveva essere il concetto che un onere di qualsiasi spesa relativa a personale incombesse alle corporazioni religiose per la natura conventuale delle parrocchie e la esistenza delle quali è inconcepibile senza quella dei conventi e diceva inoltre essere inammessibile la trasformazione delle

parrocchie conventuali in parrocchie secolari, poichè per secolarizzare le parrocchie sarebbe stato necessario il concorso, nella soppressione del convento, della suprema autorità ecclesiastica, non potendosi trasformare un ente ecclesiastico in un altro senza il consenso dell'autorità medesima.

Le parrocchie, costituite sulle ceneri dei soppressi conventi, sono, a fronte delle antiche parrocchie conventuali, forme diverse e nuove ed enti i quali non possono sfuggire all'impero della nuova legge comune che li ha riconosciuti: tali enti attengono ad un nuovo ordine di cose con cui fu pareggiata la condizione giuridica di tutte le parrocchie, e siccome anche per diritto canonico quella forma di parrocchia incorporata ai collegi dei preti regolari era tollerata e straordinaria, così sarebbe assurdo che tale forma subordinata e straordinaria dovesse considerarsi attualmente come privilegiata.

2° In secondo luogo rileva l'Amministrazione convenuta che la parrocchia di S. Maria Nuova, si trova in condizione di fatto e diritto speciale e diversa dalle altre, perchè al parroco *pro tempore*, all'atto della soppressione del convento, fu concesso l'assegno di lire 800 con la condizione espressa che, mediante esso, il parroco dovesse provvedel proprio a tutte le spese di culto e di officiatura (deliberazione del Consiglio di amministrazione 21 luglio 1862 che forma parte del relativo decreto); il parroco di allora aderì ed accettò l'assegno officiando a proprie spese e lo stesso fecero i suoi successori, compreso l'odierno attore, il quale non può più pretendere che si ritenga come nulla quella accettazione avvenuta per consenso irrevocabile. Don Sarri ha dimostrato, del resto, di accettare e riconoscere l'obbligo impostogli con l'attribuzione dell'assegno suddetto ed è comparso a far correggere e determinare esattamente la liquidazione della nuova congrua comprese le spese di culto e di officiatura in base alla l. 4 giugno 1899.

3° In subordinata ipotesi, il maggiore assegno che il parroco richiede sarebbe dovuto con decorrenza soltanto dalla domanda giudiziale perchè l'osservanza del decreto del 1862 e la concordata liquidazione dell' aumento di congrua e spese di culto in conformità delle precedenti leggi, ne indicano l'accettazione per gli arretrati, i quali non possono dichiararsi dovuti, anche perchè il Fondo per il culto dovendo, a norma delle disposizioni dell'art. 28 della legge 1886, provvedere, colle rendite, a spese di culto e di beneficenza con l'obbligo di rendere conto annualmente al Governo, non può nell'esercizio di tale mansione considerarsi come un possessore di mala fede, e tenuto all'azione dell'indebito arricchimento. Contro gli arretrati si spiegano dunque l'eccezione di prescrizione quinquennale a termini dell'articolo 2144 Cod. civ.

4° Ove il Tribunale credesse non ostante le difese nell'interesse dell'Amministrazione del Fondo pel culto, di ammettere la liquidazione su di ciò che il parroco reclama per un qualunque periodo di tempo anteriore alla domanda, dovrebbe l'assegno depurarsi dalle tasse di ricchezza mobile e manomorta, tasse che furono effettivamente pagate e che si dovranno pure per l'avvenire pagare, altrimenti la domanda tardiva del parroco costituirebbe, per lui, un indebito lucro. Si rileva infine la eccessività della domanda fatta da D. Fedele Sarri; e poichè ad altre parrocchie, aventi cura d'anime, in numero maggiore di quella di S. Maria Nuova fu assegnata per spese di culto la somma di L. 450, così si chiedeva in ultima ipotesi, che quando tutte le altre eccezioni fossero respinte, venisse l'assegno liquidato in somma inferiore a quella ora accennata.

Producevansi, per la convenuta, il decreto 28 agosto 1862, col quale fu determinata la quota congrua per il parroco Conio Giov. Battista e relativa deliberazione che lo precede; una nota di spese di culto presentata dallo stesso parroco Conio; il decreto d'assegno supplementare di congrua a favore di Sarri D. Fedele, in data 21 maggio u. s., ed

un estratto del verbale di adunanza del Consiglio d'amministrazione del Fondo per il culto, 1 aprile 1903 (tutti registrati in Perugia il 22 settembre 1903, vol. 101, p. 957, 958, 959, 960, f. 95). Per l'attore si riassumevano le massime di giurisprudenza con le quali si è riconosciuto l'onere pel Fondo culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica di provvedere alle spese di culto ed officiatura delle parrocchie ex conventuali; ed in virtù delle stesse massime si chiedeva l'accoglimento delle istanze spiegate in citazione, rilevando che la determinazione della misura dell'assegno reclamato deve, per recenti giudicati, esser fatta in corrispondenza dell'entità, della condizione e dei bisogni delle parrocchie, del contingente della popolazione ed anche della importanza che aveva il patrimonio delle soppresse corporazioni monastiche, e che l'assegno deve pure, per costante giurisprudenza, decorrere dal giorno della concessione del *R. Placet*. A giustificazione dell'istanza si producevano un processo verbale di presa di possesso dei beni già appartenenti al Convento di S. Maria Nuova, in data 18 dicembre 1860, da cui risultano le rendite patrimoniali di quel Convento; due certificati della Curia arcivescovile di Perugia, constatante le spese di culto fin qui sostenute annualmente dal Parroco e la data della concessione del *R. Placet* (debitamente registrati a Perugia, il 7 ottobre, coi num. 101, 186, 187, 188, f. 117, atti privati, con L. 1.20). Dopo di che le parti presero le conclusioni che precedono.

Diritto. — Considerando che l'Amministrazione del Fondo culto riconosce, nel proporre e spiegare le proprie difese, che la chiesa di S. Maria Nuova dei Servi di Maria è parrocchia che era unita al convento omonimo soppresso con la legge eversiva; quindi non puó per le molteplici decisioni già emanate, comprese quelle della Corte regolatrice, validamente ed efficacemente sostenere che all'istante parroco non spetti, per spese di officiatura e di culto, maggior compenso di quello che già percepisce e che gli fu attribuito in base all'art. 2 cap. 2° della legge 4 giugno 1899. Si ripete nell'interesse di detta Amministrazione che le chiese parrocchiali rimaste tali dopo la soppressione dei conventi, ai quali erano unite, debbono considerarsi come enti che non possono sfuggire all'impero del diritto comune, essendo erroneo ritenere che alle parrocchie stesse spettasse un diritto di condominio sui beni pertinenti ai conventi e che incombesse alla corporazione di soddisfare un onere imprescindibile per la natura conventuale di dette parrocchie; ma vanamente si persiste in tali concetti che furono ormai ripudiati, dacchè si rilevò e si stabilì come principio, che le corporazioni monastiche, mentrechè per tutt'altro disponevano liberamente dei loro patrimoni, non potevano distrarre dalle chiese, che sorsero per il migliore raggiungimento del fine al quale le corporazioni stesse tendevano, le spese necessarie pel mantenimento delle chiese medesime e pel servizio parrocchiale. Donde il carattere di assegno permanente, che assumeva la destinazione, per spese di culto, di una parte del reddito annuo patrimoniale dei conventi; e poichè le leggi eversive dell'asse ecclesiastico intesero indubbiamente a mantenere e mantennero le parrocchie tutte, non escluse quelle che non avevano dotazione alcuna, per la funzione speciale che avevano (D. del R. Commissario Pepoli, 14 dicembre 1860 n. 205, art. 16 legge 7 luglio 1866 art. 38) giustamente si ritenne e si ritiene che nell'atto in cui sopprimevasi il convento, disgiungendone la funzione parrocchiale, questa assumeva autonomia e personalità giuridica, e gli oneri delle spese di officiatura e di culto che erano inerenti ai beni di conventi soppressi, senza importare condominio, si trasferirono, per effetto dell'art. 11 cap. 3 della legge 7 luglio 1866, sulle rendite iscritte a favore del Fondo per il culto che successe alla Cassa ecclesiastica, la quale doveva provvedere alla officiatura delle

chiese tutte che avessero cura d'anime per le disposizioni di cui all'art. 16 del Decreto Pepoli sopraindicato. Non v'è dubbio che, per l'art. 28 n. 1 della stessa legge 7 luglio 1866, l'onere di cui trattasi ed anche quello di provvedere alla officiatura di chiese non parrocchiali ma che rimasero aperte al pubblico, non ostante la soppressione degli enti ai quali erano annesse, deve dal Fondo per il culto, a preferenza di altri oneri, essere soddisfatto. Da questi principî ripetutamente adottati, e che pienamente si confermano, perchè corrispondenti a giustizia, non crede il Collegio doversi allontanare nella soluzione della presente controversia e trova opportuno di rilevare che la uguaglianza di trattamento che l'Amministrazione invoca per tutte le parrocchie, relativamente alle spese su cui si contende, oltre ad essere contraria alla legge che fissa un minimo solo per quelle chiese che non avessero benefizio, recherebbe ingiusto danno a quelle che erano mantenute con redditi propri dei conventi e dei quali verrebbero senza ragione alcuna spogliati. Se quindi nel caso concreto spetta al Fondo culto di provvedere alle spese che si reclamano, per l'onere che gravava il patrimonio del Monastero di S. Maria Nuova, non può applicarsi il disposto dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, che riguarda il solo caso in cui nessun corpo od ente morale o privato sia tenuto a sostenere le spese di officiatura e di culto delle parrocchie, congruo invece e rispondente alle spese effettivamente necessarie per l'officiatura della parrocchia di S. Maria Nuova dev'essere l'assegno da corrispondersi per detto titolo e che viene dall'attore attualmente richiesto.

Considerando che l'altro argomento col quale tende l' Amministrazione convenuta ad ottenere il rigetto delle istanze attrici è giuridicamente infondato. Ammette, si disse, che sussista, in conseguenza dell'onere superiormente accennato, il diritto per reclamare un assegno superiore a quello fissato per spese di culto dalla legge 4 gennaio 1899; ma al parroco don Sarri non può più spettare tale assegno perchè fin dal 1862 fu imposto al suo predecessore di provvedere, col sussidio di lire 800 concessogli, a tutte le spese di culto e di officiatura della parrocchia, e perchè l'attuale attore riconobbe egli stesso che era in obbligo di sopperire a quelle spese, allorchè chiese ed ottenne che si correggesse e si determinasse più esattamente la liquidazione della nuova congrua, compreso l'aumento per le spese di culto calcolato in base alla suaccennata legge 4 giugno 1899; ma tali deduzioni sono erronee.

È vero che il Consiglio speciale dell'Amministrazione della Cassa ecclesiastica propose, con deliberato 21 giugno 1862, che al Rev. Conio Giovanni Battista, investito *pro tempore* della parrocchia di S. Maria Nuova, fosse provvisoriamente e fino a tanto che non venisse dal Governo del Re altrimenti disposto, assegnata la somma di L. 800 a condizione che dovesse provvedere il parroco stesso a tutte le spese di officiature e di culto della chiesa parrocchiale, ma è vero altresì che il Decreto ministeriale 28 agosto stesso anno, accordò a Don Conio quella somma a titolo di congrua senza far cenno della condizione su accennata, condizione che avrebbe dovuto, per la sua speciale importanza, riportarsi in decreto, ove si fosse realmente voluta imporla, ed alla omissione del cenno esplicito, che ivi avrebbe dovuto esser fatto, non può supplire la espressione ministeriale *in conformità della deliberazione summentovata*, espressione che sebbene si riferisse al deliberato del Consiglio speciale testè indicato, è generica ed equivoca non potendosi escludere che con essa si sia voluto alludere all'ammontare soltanto della somma da assegnarsi e che dal Consiglio era stata proposta. Comunque quella assegnazione provvisoria, non poteva certamente vulnerare i diritti che furono poi riconosciuti a favore dei parroci, quelli cioè che si risolvono, nell'escludere della congrua,

come limite minimo di una rendita beneficiaria, qualsiasi detrazione per spese patrimoniali, oneri, tasse ed imposte attinenti alla persona dell'investito e ciò in armonia a quanto fu disposto con la legge 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899; la clausola pertanto su cui l'Amministrazione convenuta fonda le sue ragioni avrebbe, anche nel caso che si volesse ritenere come inscritta e richiamata nel Decreto 28 agosto 1862, perduto per le successive leggi ogni efficacia. Neppure si può ammettere che l'attore abbia rinunciato ad un maggior assegno col percepire, a titolo di spese di culto, il 15 0[0 di aumento sulla congrua liquidatagli, sia perchè tale fatto che dipende da una liquidazione compiuta di ufficio e modificata in seguito a reclamo, col quale don Sarri chiedeva che fossero diminuiti i proventi di stola, non è incompatibile con la intenzione di conservare il diritto per chiedere un'assegno maggiore, sia perchè non esiste e non concorre altra circostanza dimostrativa di una rinuncia a quel diritto effettivamente avvenuto.

Considerando inoltre l'ammontare dell'assegno richiesto che le partite elencate nel certificato della Curia arcivescovile in data 6 ottobre decorso, del quale devesi pur tener conto per quella efficacia probatoria che il diritto pubblico interno gli attribuisce, sono evidentemente esagerate e sebbene risulti dal verbale 18 dicembre 1860, col quale fu preso possesso dei beni spettanti al soppresso convento, che la Casa religiosa aveva per tali fitti e censi una rendita di oltre 3700 scudi pari a lire 19,684, pure devesi, nel fissare la somma di cui si tratta, tener presente le sole spese necessarie ed indispensabili al culto ed officiatura della parrocchia possono in quelle somma esser comprese; e così, eliminando l'indennità pel cappellano che non è pel titolo in esame dovuta e le spese per manutenzione straordinaria che non è giustificata, tanto più che la polizia della chiesa deve essere affidata al sagrestano; tenendo pure, nei giusti limiti le spese segnate per le diverse funzioni, debbono le partite suddette dividersi nel modo che segue: cera in L. 130; sagrestano L. 140; organista e tiramantici L. 60; campanaro L. 50; vino, ostie, ecc. lire 40; olio per lampada L. 75; stiratura ed imbiancatura L. 50; per sacre funzioni, compresa la festa del Santo titolare, L. 180; altre spese L. 25; complessivamente L. 750.

Considerando che tale assegno dovrà corrispondersi al parroco, non già dalla domanda giudiziale, ma bensì dal 2 dicembre 1898, epoca in cui fu concesso il *regio placet* alla Bolla di sua nomina, e nella quale egli incominciò a sopperire allo spese di culto e di ufficiatura della parrocchia affidatagli.

È insussistente in proposito ciò che afferma l'Amministrazione del Fondo pel culto, e cioè, che l'osservanza del Decreto dei 1862 e la liquidazione della congrua importino, pel parroco, rinuncia agli arretrati, perchè tale rinuncia dovrebbe risultare da un fatto positivo, non equivoco, ed escludente la volontà di ripetere ciò che fu speso per conto di altri, e non dal semplice ritardo verificatosi nello esperimentare l'azione con cui don Sarri chiede il riconoscimento dei propri diritti.

Nè vale addurre che il Fondo pel culto, come possessore di buona fede, non deve, nè può, rispondere degli arretrati, essendo state le rendite dei beni tutti, di cui venne in possesso, equamente ed integralmente erogate agli alti fini della propria istituzione, perchè nel caso non è invocabile la natura e titolo del possesso per disconoscere la esenzione da un obbligo che faceva a carico esclusivamente all'Amministrazione convenuta ed al quale altri provvide con denaro proprio, di cui giustamente chiede di essere rimborsato.

Inutile infine sarebbe, nella specie, ogni indagine circa la eccepita prescrizione quinquennale (art. 2144 Cod. civ.) non essendo tale prescrizione neppure in fatto, per decorso di termine dal *regio placet*, verificata.

Considerando che dall'assegno pre-

detto dovrà detrarsi non solo la somma che il parroco ha percepito in base alla legge 4 giugno 1899 in lire 135 annue, ma anche l'importo della tassa di manomorta e dell'imposta di ricchezza mobile.

A prescindere infatti da ciò che fu detto altra volta circa la tassabilità del reddito nei sensi dell'art. 1 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, serie 2ª, degli art. 3 e 54 del testo unico della legge 24 agosto 1877, è certo che anche quella parte di reddito dei beni del soppresso convento con la quale si deve provvedere alle spese di culto e di officiatura della parrocchia di S. Maria Nuova, è, al pari di tutta la rendita di detti beni, colpita da tassa di manomorta e dalla imposta di ricchezza mobile, è giusto quindi che l'Amministrazione del Fondo pel culto sia rimborsata di tali oneri; e questa è la sola a cui si deve provvedere per tale rimborso, perchè, trattandosi appunto di reddito già tassato, non è il caso che la contestazione si debba risolvere con l'intervento dell'Amministrazione finanziaria.

Considerando che, nonostante la differenza notevole tra la somma che viene liquidata a titolo di spese di officiatura e di culto e quella che fu richiesta in citazione, deve l'Amministrazione del Fondo pel culto ritenersi come soccombente per le molteplici ed inattendibili questioni da essa sollevate e che quindi le spese del giudizio debbano, per legge, ad essa interamente far carico (art. 370 cod. proc. civ.).

Che gl'interessi legali sulla somma che dovrà pagarsi pel suddetto titolo, allo attore, sono dovuti in virtù dell'articolo 1231 cod. civ.

Che non è il caso di accordare la richiesta esecuzione.

Per questi motivi, il Tribunale accoglie le istanze spiegate da don Fedele Sarri in qualità di parroco della chiesa di S. Maria Nuova di Perugia, ecc.

VIII.

Tribunale di Civitavecchia.

25 novembre 1903.

Pres. Segni P. — *Est.* Buresti.

Catulli parroco di S. Maria in Civitavecchia c. *Fondo per il culto.*

Parrocchia ex-conventuale — Determinazione della sua dotazione — Questione di competenza dell'autorità giudiziaria — Come va regolata.

Legge 4 giugno 1899 — Reclamo contro la liquidazione della congrua — Inapplicabile al caso della dotazione di parrocchia ex-conventuale.

Parrocchie ex-conventuali — Obblighi dei soppressi conventi di provvedere per l'ufficiatura e per il culto — Inapplicabilità delle leggi 1866, 1892 e 1899 — Art. 1 legge 15 agosto 1867 — Quota curata — Mezzi occorrenti al funzionamento di dette Parrocchie — Obblighi del Fondo pel culto — Pensioni ai religiosi — Tassa 30 per cento — Decorrenza dell'assegno.

La determinazione della parte delle rendite del soppresso monastero spettante come dotazione alla Parrocchia ex-conventuale è di naturale ed assoluta competenza del potere giudiziario.

All'apprezzamento del magistrato di merito spetta provvedere a tale determinazione, secondo i criteri del tutto equitativi e discrezionali, ed in rispondenza alla entità, alle condizioni ed ai bisogni della parrocchia.

Il reclamo, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899 da proporsi contro la liquidazione dell'assegno supplementare di congrua di cui nella detta legge, non ha che vedere coll'azione riguardante la determinazione della dotazione di cui sopra per una parrocchia ex-conventuale.

È jus receptum *in giurisprudenza che nella parrocchia regolare era obbligo del monastero di corrispondere alla parrocchia stessa i fondi per l'officiatura e per il culto.*

Le leggi 7 luglio 1866, art. 28. n. 4, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 riguardano le parrocchie secolari ed il supplemento di congrua ad esse dovuto, e non sono applicabili alle parrocchie ex-conventuali.

Alle parrocchie ex-conventuali deve ritenersi applicabile l'art. 1, n. 1, della legge 15 agosto 1867.

Alle dette parrocchie deve ritenersi essere stati necessariamente dalle dette leggi mantenuti i mezzi occorrenti al funzionamento di esse, per il raggiungimento delle loro finalità, come furono mantenuti, ed accresciuti, se insufficienti, quelli per le parrocchie secolari.

Al momento della soppressione del convento e successione ad esso del Fondo per il culto, la parrocchia ex-conventuale acquistò ope legis *personalità propria e distinta, ed il Fondo pel culto rimase verso di essa tenuto agli stessi obblighi che già incombevano al monastero per il funzionamento del culto.*

Nella determinazione della dotazione della parrocchia ex-conventuale non devesi tener conto delle pensioni ai religiosi e della tassa del 30 per cento.

Il parroco ha diritto all'assegno per dotazione della parrocchia con decorrenza dal giorno del regio placet *alla bolla di sua nomina.*

In fatto. — Con atto d'usciere del dì 12 settembre 1902 il rev. d. Ernesto Antonino Catulli nella sua qualità di investito della parrocchia di S. Maria in Civitavecchia, premesso che detta parrocchia era già unita al soppresso convento dei Domenicani ivi già esistente; Che il patrimonio di detta casa religiosa era rilevantissimo, con una rendita di oltre lire ventimila annuo; Che di tale patrimonio e di tale rendita, una parte adeguata era devoluta alla parrocchia, per provvedere a tutti i bisogni inerenti all'ufficio e funzioni parrocchiali; Che soppresso il convento la dotazione della parrocchia doveva essere fissata in una rendita proporzionata al necessario servizio della cura delle anime ed al patrimonio del convento che ad esso era affetto; Che dedotto ciò che riguardava l'onere ben limitato del personale mantenimento dei religiosi, i quali non superavano il numero di diciotto (tredici sacerdoti e cinque laici), le rendite del convento erano essenzialmente destinate al mantenimento del servizio parrocchiale, mancando ogni altra possibilità di erogazione; Che trattasi di parrocchia importante con numerosa popolazione, con una chiesa vasta, monumentale, frequentatissima, nella quale le funzioni tutte di culto si celebravano dalla soppressa casa religiosa e, dato quanto precede, colla maggiore larghezza e decoro; Che ciò posto, e tenuti presenti i riconosciuti principî di diritto e gli insegnamenti della giurisprudenza, dopo la soppressione del convento ed assegnazione del patrimonio al Fondo per il culto la rendita per dotazione della parrocchia doveva comprendere così quanto occorre alla retribuzione personale del parroco, come le somme occorrenti per far fronte alle spese delle funzioni religiose, agli assegni per i coadiutori, alla manutenzione e restauri al tempio ecc.; Che l'Amministrazione del Fondo per il culto, facendo suo tutto il patrimonio in parola, ha preteso di provvedere il parroco di assegni in base alle leggi sulle congrue parrocchiali 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, del tutto inapplicabili al caso in oggetto; Che la rendita da assegnarsi nei sensi espressi non poteva essere inferiore alle annue lire ottomila (L. 8000) salvo ogni migliore rettifica, e salvo ogni diversa determinazione che, il magistrato crederà di fare nel suo apprezzamento, coi suoi criterii equitativi e discrezionali; Che lo istante conseguì il giorno 3 ottobre 1896 il *placet* alla bolla di sua nomina a parroco; e che riservando a chi di ragione ogni diritto per l'epoca anteriore, intende che da tale giorno gli sia corrisposta la rendita che verrà come sopra riconosciuta, fatta ben inteso deduzione delle somme come sopra corrispostegli. Per queste ed altre ragioni e motivi citava l'Amministrazione del Fondo per il culto, e per essa l'ufficio del Registro di Civitavecchia in persona del ricevitore signor Neri Girolamo, a comparire innanzi questo Tribunale per quivi sentire accogliere la domanda di cui sopra, e per lo effetto dichiarare tenuta l'Amministrazione convenuta a corrispondere allo istante nei sensi e colle riserve e deduzioni espresse la rendita annua indicata o quella che verrà determinata a partire dal 30 ottobre 1896, cogli interessi legali dal dì della cita-

zione; con la condanna dell'Amministrazione stessa alle spese di giudizio ed onorari d'avvocato, con sentenza provvisoriamente esecutiva, non ostante gravame senza cauzione.

Comparse le parti per mezzo dei rispettivi procuratori innanzi questo Tribunale, quello dell'attore insisteva nella domanda e quello della convenuta Amministrazione impugnava la medesima, deducendo: Che la rendita netta attuale disponibile della casa dei Domenicani di S. Maria in questa città, detratte lire 1280 per le pensioni monastiche, risulta di lire 7158,28 e ché al momento della soppressione di essa e della presa di possesso delle sue rendite superava le 8000 lire gravate dell'onere delle pensioni ascendente allora a lire 3680; che le rendite del soppresso convento dei Domenicani non erano principalmente destinate al servizio parrocchiale e non erano da esso sostenute le spese per cui il parroco richiede adesso la dotazione, ma alle funzioni parrocchiali era provveduto con rendite avventizie ed in ispecie con le oblazioni dei fedeli.

Che l'Amministrazione del Fondo per il culto lasciò al parroco i locali per la sua abitazione e provvide naturalmente, come per tutti i parroci mancanti di rendite proprie, agli assegni di congrua dovutigli.

Che, non avendo il parroco fatto il reclamo contro la liquidazione dell'assegno supplementare di congrua nel termine di un mese dall'avuta comunicazione, deve intendersi da esso la liquidazione stessa accettata in conformità della legge 4 giugno 1899 n. 191.

Che gli oneri inerenti ai beni da trasferirsi sulla pubblica rendita sono quelli preesistenti alla soppressione delle corporazioni e che le parrocchie conventuali o regolari, dopo di essa, dovevano secolarizzarsi.

Che all'attore, nella peggiore ipotesi, non possa assegnarsi una somma maggiore di lire tremila a senso della legge 19 giugno 1873, n. 1041.

Che infine non spetta al Tribunale la liquidazione della somma che dovrebbe rappresentare l'ammontare degli oneri del convento e di dichiarare tenuta l'Amministrazione convenuta a farne il pagamento.

Quindi entrambi i procuratori concludevano nel modo sopra riportato.

In diritto. — Attesochè essendo incontroverso fra le parti in causa che la parrocchia di S. Maria in Civitavecchia, di cui trattasi, sia ex-conventuale, com'è chiamata nei decreti del Fondo pel culto 9 ottobre 1892 e 31 agosto 1901, e che la questione fra esse vertente abbia per oggetto il diritto ad una parte di rendite del soppresso monastero dei Domenicani a cui era annessa ed apparteneva per l'ufficiatura e per il culto avendo cura di anime, diritto contrastato dall'Amministrazione convenuta per averla considerata come parrocchia secolare, e, come investita di rendita insufficiente, provveduta di assegno supplementare ai termini delle leggi sulle congrue parrocchiali 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, niun fondamento giuridico ha la eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta stessa sulla competenza del Tribunale a giudicare la presente controversia per ragioni di materia, poichè l'autorità giudiziaria non è chiamata a revocare l'atto amministrativo emesso in base alle citate leggi, ma bensì ad esaminare e decidere una questione di dare e di avere, di debito e di credito, vale a dire una vera e propria questione di diritto civile e quindi di naturale e d'assoluta competenza del potere giudiziario, al di cui apprezzamento, secondo criteri del tutto equitativi e discrezionali, è devoluta pure la determinazione delle spese di parrocchia in rispondenza alla entità, alle condizioni ed ai bisogni della parrocchia, conforme ha pure ritenuto la Suprema Corte di Roma (17 maggio 1902) ed al di cui giudizio è fatto salvo dalla legge (art. 55 reg. decreto 21 luglio 1866, n. 3070) il diritto di ricorso per questioni insorte in materia analoghe.

Attesochè ugualmente infondata sia l'altra eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta stessa, in base all'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, inquantochè *il reclamo*, di cui ivi è minacciata la decadenza, stabilito ed ammesso nel termine fissato contro la liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci investiti di un reddito netto inferiore a quello da detta legge determinato, non ha nulla che fare con la domanda dell'attore, con la quale non si fa opposizione a tale supplemento di congrua, che da lui si ritiene non dovutogli; ma, come si è detto, richiedesi il riconoscimento del diritto accennato, sostenendo trattarsi di parrocchia ex-conventuale, regolare, con cura d'anime, *sine beneficio* la di cui ufficiatura era completamente a carico delle rendite del monastero al quale era unita, di un diritto insomma a cui il parroco non può presumersi e ritenersi aver rinunziato con l'accettazione della congrua dal Fondo per il culto assegnatagli, sia perchè tale diritto rappresenta una cosa tutto affatto differente, per la sua essenza naturale e giuridica, da tale assegno, sia perchè esso spetta esclusivamente all'ente parrocchia, il quale è il proprietario, unico e vero creditore della rendita dal medesimo diritto rappresentata e della quale il parroco investito è il semplice usufruttuario e come tale non poteva nè può avere la facoltà di rinunziarvi, poichè « regula est iuris antiqui omnes licentiam habere, his, quae pro se introducta sunt, renunciare » (leg. 29 Cod. de pactis).

Attesochè sia *jus receptum* in giurisprudenza e le moltiplici e recenti decisioni delle Corti dispensino dal farne un'ampia dimostrazione, essendosi da esse con i loro autorevoli giudicati diffusamente trattata la questione, in modo che qualunque osservazione in proposito non farebbe che malamente ripetere ciò che magistralmente è stato detto, che la parrocchia conventuale con cura d'anime, qual'è quella di S. Maria in Civitavecchia, come la convenuta Amministrazione l'ha qualificata, sopravvissuta al monastero soppresso, a cui era unita, se non provasi come più sotto dimostreremo, che essa non costituiva un onere convenzuale, che non era un semplice *munus sine beneficio*, ma invece che era laicale autonoma con personalità propria e distinta dal convento sin dalla origine, o di beneficio parrocchiale posteriormente unito al convento *aeque principaliter* o *per subjectionem*, deve presumersi o ritenersi regolare, cioè essere la parrocchialità residente nell'ente collettivo, corporazione monastica regolare con l'ufficio spirituale della cura d'anime e come tale essere stato a carico di esso ente l'obbligo di corrispondere i fondi per l'ufficiatura e per il culto. E tale presunzione trova riscontro e conferma negli atti e deduzione della stessa convenuta Amministrazione, là dove si fa parola della rendita annua del monastero ascendente ad oltre 19,000 lire all'epoca della soppressione e di alcune spese per il culto, come quelle per il sagrestano o per il maestro di cappella. Nè la specifica indicazione di tali piccole spese nel libro di contabilità in atti prodotto (registrato a Civitavecchia li 12 ottobre 1903 al n. 325 vol. 56 mod. II) potrebbe dimostrare che al di fuori di esse, ogni altra spesa di parrocchialità altrimenti si sostenesse, che con le rendite del monastero, perchè per affermarlo si sarebbe dovuto provare come venisse erogata tutta la rendita annua suddetta, mentre essa, come sotto vedremo, offriva un notevole avanzo dopo essere stato con essa provveduto al mantenimento della corporazione; o provare almeno la sussistenza dei cespiti da cui la parrocchia, annessa al monastero, ritraesse il necessario per provvedere alle sue funzioni religiose indispensabili. In mancanza di ciò e stante le condizioni del detto libro, tenuto in modo irregolare ed incompleto, è da presumersi che altro libro con altre contabilità vi sia stato, ove anche con altre spese si trovino annotate quelle per l'ufficiatura della par-

rocchia, ed ivi sia dato conto della intera rendita annua accennata: ed in ogni caso se a tali spese si fosse provveduto, come si afferma dal Fondo pel culto, con rendite avventizie ed in ispecie con oblazioni, non sarebbe mancato ad esso il modo di provarlo con gli altri libri del soppresso monastero passati nel suo possesso e sui quali, come trovasi in quello prodotto annotata la tenuissima spesa suaccennata, non poteva mancare l'annotazione di quella maggiore per le funzioni di culto della parrocchia, ancorchè non fosse stata sostenuta colle entrate del monastero. Non può pertanto sorgere dubbio che la detta parrocchia sia regolare, cioè di onere conventuale e non possa comprendersi nella categoria delle secolari, non aventi beneficio da cui il parroco ritragga onesto sostentamento, e siccome queste soltanto, come ha ritenuto la Corte di Cassazione di Roma (20 dicembre 1900), furono oggetto delle disposizioni legislative contenute nelle citate leggi, che provvidero all'assegnamento di un supplemento di congrua, non possono essere tali leggi applicabili a detta parrocchia. Ma, in mancanza di una disposizione di legge speciale per essa, dovrà aversi riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, giusta l'art. 3 delle disposizioni per la pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, ed alla medesima ritenere applicabile la legge 15 agosto 1867 n. 3848, in cui disponesi all'articolo 1, ivi: « Non essere più riconosciuti come enti morali i Capitoli delle chiese collegiali, le chiese ricettizie, le comunie e le cappellanie corali, salvo per quelle tra esse che abbiano cura d'anime un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale ». Imperocchè gli stessi principî e le stesse ragioni, per cui le leggi di soppressione si mantennero ferme nel concetto di rispettare quei vincoli speciali di culto sorti da tempo fra le popolazioni e gli enti ecclesiastici soppressi, preservando quelli aventi cura di anime onde potessero essere soddisfatti i bisogni spirituali dei fedeli, con la riduzione di ciascuno di essi ad un solo beneficio curato, non possono non essere applicabili alle parrocchie mantenute e formanti un solo ed unico ente con il monastero a cui erano annesse, non essendovi fra queste e quelli rispetto alle funzioni di culto alcuna disparità, in omaggio al principio *ubi eadem ratio legis viget, eadem dispositio vigere debet.* Con le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico scomparvero i conventi come enti ritenuti inutili; ma, essendo sopravvissute le parrocchie con cura d'anime ad essi unite, deve ritenersi essere stati necessariamente dalla legge mantenuti i mezzi occorrenti al funzionamento di esse per il raggiungimento delle loro finalità, come furono mantenuti ed accresciuti, se insufficienti, quelli per le parrocchie secolari. Nè può obiettarsi che dall'attore sarebbesi dovuto dimostrare che la parrocchia di S. Maria era onere conventuale con cura d'anime, che regolarmente compieva tutte le ufficiature di culto, le quali non si sarebbero potute effettuare senza le necessarie spese. Se non si è dimostrato che altrimenti a tali spese si fosse sopperito, deve ritenersi che esse fossero unicamente provvedute dal monastero coi fondi propri, i quali perciò rimanevano vincolati da tale obbligo che costituiva un onere su di essi, che non poteva disgiungersi o cessare per effetto della soppressione del monastero, se per legge stessa fu mantenuta la parrocchia in riguardo alle sue funzioni e al modo di sopperirvi, poichè il provare che con altre rendite essa era sovvenuta, spettava, come si è detto, alla convenuta Amministrazione, che affermava la sussistenza di esse, negando tali oneri conventuali, per l'esistenza dei quali non potevasi dall'attore fornire una prova negativa, essendo risaputo che *per rerum naturam factum negantis probatio nulla sit.* (leg. 23, Cod. *de prob.*).

Al monastero soppresso succedeva al possesso de' beni il Fondo per il culto

ed al momento stesso della soppressione e conseguente successione, la parrocchia che era ad esso unita, acquistava *ope legis* personalità propria e distinta, per modo che di fronte al successore diveniva terza, avente diritto a quegli stessi obblighi che aveva il monastero verso di lei per il funzionamento del culto, ed il Fondo per il culto, come successore del monastero in *universum jus*, oltre che nei beni, subentrava negli oneri ad esso facenti carico; e rimanendo così obbligato a sostenere questi, deve necessariamente corrispondere quella rendita adeguata al soddisfacimento di quegli obblighi, ai quali già il monastero provvedeva per l'ufficiatura della parrocchia, e che costituisce, giusta anche gli insegnamenti di una costante giurisprudenza, l'onere inerente ai beni della corporazione religiosa soppressa, trasferito sulla rendita corrispondente iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il culto a' sensi dell'art. 11, cap. 3, della legge 7 luglio 1866, n. 3036. Nè può obbiettarsi che tale disposizione di legge, contemplando gli oneri preesistenti alla soppressione delle corporazioni religiose, non sia applicabile nella specie attuale, poichè per ciò che si è detto sopra circa la natura della parrocchia di S. Maria e circa l'onere per l'ufficiatura di essa incombente al monastero rappresentante ed investito della parrocchia stessa, l'ente parrocchia annesso e non confuso con l'ente convento, sebbene non avesse una vita giuridica distinta, sussisteva anche precedentemente la soppressione del monastero in ordine alle funzioni parrocchiali, come per soddisfare alle spese tutte di parrocchialità era necessario che sussistesse, se non materialmente almeno idealmente, distinta una parte del patrimonio del monastero, il che appunto stava a rappresentare l'onere di questo e il diritto della parrocchia verso il medesimo innanzi la soppressione, onere che di poi, a senso della citata disposizione di legge, passò nel Fondo per il culto, quale successore del soppresso monastero, senza minimamente venir meno il corrispondente diritto spettante alla parrocchia.

Quanto alla determinazione di esso, devoluta, come si è detto, al giudizio discrezionale ed equitativo del magistrato di merito, per il concetto a cui s'ispirarono tutte le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, che cioè alienati i beni, rimaner dovessero a beneficio degli investiti, e tali perdurassero nell'adempimento degli obblighi annessi agli enti soppressi, le rendite della dotazione ordinaria (art. 3, legge 15 agosto 1867, n. 3848) accertata definitivamente nella presa di possesso (art. 30 legge 7 luglio 1866, n. 3036), deve prendersi per base la somma dalle parti in causa concordata e risultante dalla liquidazione, registrata in Civitavecchia il 1° ottobre 1903 al n. 380, vol. 56, prodotta dalla convenuta Amministrazione ascendente a L. 19,372.17, sia perchè è su di essa che effettivamente dal monastero prelevavansi i mezzi per le funzioni di culto, sia perchè questi, come oneri inerenti ai detti beni, devono essere per legge prelevati in precedenza di ogni altra passività ed onere, comprese le pensioni dovute ai religiosi come rilevasi dall'articolo 28 della legge suddetta, ove è stabilito l'ordine sotto il quale il Fondo per il culto deve pagare in misura dei fondi disponibili, collocando al n. 1 i detti oneri ed al n. 2 le dette pensioni; e compreso il quarto dovuto ai Comuni sulla rendita come sopra iscritta, il quale a senso dell'art. 35 della stessa legge è calcolato sulla detta rendita dedotti gli oneri e le passività, e prima dell'applicazione sulla somma medesima della tassa straordinaria del 30 per cento dovuta giusta l'art. 18 della citata legge 15 agosto 1867, sul patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie. Per cui non dovendosi dalla suddetta somma di lire 19,372.17 detrarre le indicate passività e rientrando quelle per il culto nella somma da determinarsi, resta quasi integra la somma medesima, la quale, ammesso pure che le spese del monastero ascendessero in media a poco più di lire mille mensili, come asserisce la

convenuta Amministrazione, fatta da esse detrazione delle spese per il mantenimento del personale adibito alla ufficiatura della parrocchia, il quale viveva a carico del monastero, e che pur esse comprendersi debbono nelle spese per le funzioni di culto, offre una residua somma tale da essere stata ed essere sufficiente alla provvista dei mezzi necessari per le funzioni stesse. Ed infatti se è indubitabile che con essa debbasi provvedere alla congrua parrocchiale che nel suo vero e rigoroso senso rappresenta unicamente ciò che serve ad assicurare allo investito il suo conveniente sostentamento e decoroso mantenimento, essendo stata essa stabilita per supplire le decime sacramentali, che avevano per iscopo il sostentamento dei parroci, secondo il loro stato e la loro importanza ecclesiastica; e se per ciò nella determinazione di essa, come delle altre spese per ufficiatura della parrocchia devesi tener conto dell'importanza della parrocchia stessa; e se risulta dagli atti che la parrocchia di Santa Maria in Civitavecchia è la più ufciata e la più antica della città, con una popolazione di 3687 anime e nella quale si venera la Patrona della città, Santa Firmina, e che per lo esercizio delle funzioni ed ufficio parrocchiale deve il parroco provvedersi di coadiutori, cappellani, confessori, chierici, campanari, sagrestano ecc., i quali, prima della soppressione della Casa religiosa, erano forniti dal personale di essa, e deve pure nella misura necessaria provvedere alle ordinarie spese di culto per la cera, per l'olio delle lampade, per l'incenso, il vino e le ostie, per l'acquisto e riparazione dei sacri arredi e di biancheria per la chiesa, per la paratura di essa, per la obbligatoria celebrazione di festa e funzioni e per la predicazione nella Quaresima e nello Avvento, ed infine alla spesa per la manutenzione, restauro e pulizia della chiesa stessa, avente 11 altari di marmo con pregevoli quadri antichi e degli altri locali annessi; e se si consideri che tutte queste spese sono notoriamente ammesse per secolare consuetudine in tutte le chiese cattoliche e che per il notevole contingente della popolazione della parrocchia e per le molteplici funzioni del culto imposte, il parroco non può essere bastevole alla cura della parrocchia ed abbisogni di coadiutori che con lui cooperino all'esercizio delle funzioni stesse, in mancanza di criteri fissi e ben determinati il Collegio, tenuto presente il patrimonio dell'ente soppresso e quanto di esso presumibilmente distraevasi per il culto, tenuto presente che al parroco deve essere assicurato un tale reddito da servire al suo decoroso mantenimento e da metterlo in grado di esercitare convenientemente e dignitosamente il ministero parrocchiale: « *sufficere queat*, dichiara il diritto canonico, *ut exinde Vicarii sive Rectores Ecclesiarum parochialium competentem sustentationem habere et episcopalia iura solvere valeant, aliaque debita onera supportare* », e che effettivamente le spese sopra accennate sono indispensabili per l'ufficiatura ed il culto della suddetta chiesa, sia per l'uno che per le altre deve essere al parroco stesso assegnata la complessiva somma di lire cinquemila (L. 5000) come equivalente di ciò che i monastero dei domenicani poteva e doveva erogare e di ciò che stimasi occorrere per il funzionamento della parrocchia medesima, già ad esso aggregata, perchè dai calcoli sopra indicati, ed in mancanza di disposizioni legislative che specificatamente regolino una tale materia e di contraria dimostrazione regolarmente ed ineccezionalmente documentata, si deduce che ascendere a tale somma debba la intera spesa per la parrocchia, compresa quella per il parroco e suoi coadiutori con quanto altro è stato sopra accennato e, per qualsivoglia altra causa sia ad essa occorrente per ragione di culto, *haec aequitas suggerit, etsi iure deficiamur* (Paolo, Dig. 2, § 5, fog. *de aqua et aquae ecc.*).

Nè dicasi essere un tale assegno esagerato, traendo argomento dalla legge 19 giugno 1873, n. 1012, che estese alla Provincia di Roma le leggi sulle cor-

porazioni religiose, poichè se all'articolo 2 di essa è stabilito: « che i beni delle corporazioni religiose, cui erano annesse chiese parrocchiali soppresse nella città di Roma, fossero ripartite fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna parrocchia, con che però la somma da ripartirsi non eccedesse le L. 3000 per ciascuna parrocchia compresa la dotazione attuale », dal successivo art. 14 è disposto, ivi: « dalla massa formata dalle rendite dei beni delle corporazioni religiose, ecc., sarà provveduto ..... alle spese di culto delle chiese ufficiate dalle corporazioni disciolte. », il che vuol quanto dire che queste spese non sono comprese nella indicata somma di L. 3000.

Nè è esatto lo affermare che una parrocchia in Roma abbia maggiori uffici ed oneri di quella di cui trattasi, poichè, di fronte al numero grandissimo di parrocchie ed altre chiese ufficiate in detta città, è anzi da presumersi tutto il contrario.

Il termine poi, da cui tale assegno deve decorrere, è fissato dal momento in cui l'attore ottenne il *R. Placet*, cioè dal dì 6 ottobre 1896, sicchè fin da questo giorno avendo egli nella sua qualità di parroco provveduto alla ufficiatura della parrocchia affidatagli, ha il diritto di essere di ciò rimborsato in ragione della suddetta somma per l'indicato periodo, salvo quanto il Fondo pel culto ha speso per la Parrocchia stessa e che giusta quanto sopra si è detto deve essere compreso nello assegno medesimo.

Attesochè a senso degli articoli 1223, 1228 e 1831 del Codice civile si debbono gli interessi alla ragione del 5 0|0 all'anno sulla somma dovuta dal dì della citazione, in cui avvenne la costituzione in mora fino all'effettivo pagamento della somma stessa.

Attesochè possa accordarsi la esecuzione provvisoria della sentenza ai termini dell'art. 363, n. 1, Cod. proc. civ.

Attesochè la soccombenza alla lite porti seco la condanna nelle spese del giudizio a senso dell'articolo 370 Codice proc. civ.

Per questi motivi, il Tribunale dichiara essere dovuta dall'Amministrazione del Fondo per il culto al signor don Ernesto Antonino Catulli, quale investito e rappresentante della Parrocchia con cura d'anime di S. Maria in Civitavecchia, l'annua somma ecc.

IX.

Tribunale di Ancona.

28 ottobre 1903.

Pres. Monaco, P. — *Est.* Doria.

Piani, Parroco dei SS. Biagio e Romualdo in Fabriano c. *Fondo pel culto.*

Parrocchia incorporata a Convento — Soppressione di questo — Acquisto di vita propria ed autonoma — Onere delle spese di parrocchialità — Trasferimento di esso dal Convento al Fondo per il culto.

Corporazioni religiose — Leggi eversive dell'asse ecclesiastico — Funzioni parrocchiali — Mantenimento nello stato attuale e senza interruzione.

Parrocchie ex-conventuali — Leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 — Inapplicabilità — Dotazione della Parrocchia — Art. 1, n. 1 della legge 15 agosto 1867 — Quota curata — Tassa 30 0|0 — Arretrati.

Colla soppressione del convento la parrocchia che ad essa era incorporata acquistò vita propria ed autonoma, e l'onere delle spese di parrocchialità già a carico del convento, è passato, dopo la soppressione di esso, alla Cassa ecclesiastica e indi al Fondo pel culto.

Colla soppressione delle corporazioni religiose e devoluzione dei loro beni, le leggi eversive dell'asse ecclesiastico hanno avuto per caposaldo il mantenimento delle funzioni parrocchiali nello stato attuale e senza interruzione.

Le leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 non sono applicabili alle parrocchie ex-conventuali, alle quali il Fondo pel culto, succeduto al soppresso convento già obbligato, ha l'onere di corrispondere

un'equa assegnazione, che rappresenti la dotazione della Parrocchia e la congrua personale del parroco.

Alle Parrocchie ex-conventuali è applicabile la norma legale contenuta nell'art. 1, n. 1 della legge 15 agosto 1867, il quale fa salvo dalla soppressione il beneficio curato o una quota curata per congrua parrocchiale.

Alle Parrocchie medesime compete il diritto di avere un assegno in rapporto al patrimonio del convento devoluto, ed ai bisogni della Chiesa parrocchiale per l'esercizio del culto e per la cura delle anime; ed il Fondo per il culto è obbligato al mantenimento della parrocchia come la trovò costituita al tempo del soppresso convento.

Nel determinare la dotazione da assegnarsi alla Parrocchia ex-conventuale, in rapporto al patrimonio del soppresso Convento, non devesi far calcolo della riduzione del 30 per cento.

Il parroco non ha diritto agli arretrati dell'assegno stabilito per dotazione alla parrocchia, se non nella misura di ciò che egli provi di avere effettivamente speso del proprio; e ciò per ottenerne il rimborso.

Ritenuto in fatto che l'attore Piani, mercè citazione notificata il 7 novembre 1901, convenne in giudizio davanti a questo Tribunale l'Amministrazione del Fondo per il culto, esponendo che la Parrocchia dei SS. Biagio e Romualdo in Fabriano era unita al Convento dei Camaldolesi, il quale fu soppresso col Decreto commisssariale Valerio del 3 gennaio 1861; che delle rendite rilevantissime di detta Casa monastica una parte adeguata era devoluta alla Parrocchia e rappresentava la sua dotazione per provvedere ai bisogni dell'ufficio e delle funzioni parrocchiali. Che, soppressa la corporazione monastica, una rendita rappresentante tale dotazione doveva rimanere di spettanza della Parrocchia e proporzionata al regolare servizio della cura delle anime ed alla entità del patrimonio del Monastero.

Che le rendite del Convento, oltre del mantenimento dei religiosi che non superavano il numero di dieci, erano essenzialmente destinate al servizio parrocchiale, al quale erano addetti i componenti la corporazione stessa. Che trattasi di Parrocchia importante, con chiesa sita nel centro della città, vasta, monumentale, contenente 12 altari, ecc. Che pertanto dovendosi determinare la rendita per la dotazione della Parrocchia e dovendosi tener ragione sia della retribuzione personale del parroco, sia delle spese di culto, funzioni religiose, manutenzione e restauri del tempio, dei convenienti assegni per due coadiutori almeno, in complesso tale rendita da assegnarsi non può essere inferiore a L. 8000, salvo ogni migliore rettifica ed ogni migliore prova, e salvo ogni diversa determinazione che il magistrato crederà di fare nel suo apprezzamento con criterio equitativo e discrezionale, e salvo l'adempimento delle pie fondazioni ed il provvedimento per la conveniente abitazione dell'investito. E riservando a chi di ragione ogni diritto per l'epoca anteriore al 26 giugno 1892, data del *R. Placet* alla Bolla di nomina di esso attore, chiedeva fosse dichiarato essere tenuta l'Amministrazione convenuta a corrispondere alla Parrocchia, e per essa allo attore, la rendita annua che verrà determinata a partire dal 26 giugno 1892, con gli interessi legali dal dì della domanda e con la condanna dell' Amministrazione alle spese del giudizio ed onorari di avvocato, ordinandosi la provvisoria esecuzione della sentenza.

Contestatasi la lite, all'udienza suindicata del 9 ottobre 1903, si ebbero le conclusioni sopratrascritte.

Diritto. — Rileva il Tribunale come non sia contestato che i Padri Camaldolesi, i quali, nel numero di una diecina, formavano il Convento annesso alla Chiesa parrocchiale dei SS. Biagio e Romualdo in Fabriano, esercitassero la cura delle anime; e le rendite del Convento stesso ammontassero a lire 14,746.97, che, secondo l'Amministrazione del Fondo per il culto, si riducono al netto di annue L. 6512.14.

Riconosce altresì il Fondo culto succeduto alla Cassa ecclesiastica, che questa, dietro istanza del P. Falciani, ri-

tenne che la Parrocchia suddetta effettivamente si trovasse nelle condizioni previste dall'art. 16 del Decreto del Commissario Valerio del 3 gennaio 1861, data della soppressione di quel Convento; sicchè ad essa Cassa spettava di provvedere alla congrua ed alla officiatura; ed in data 3 aprile 1862 deliberò un assegno provvisorio di L. 900. Di poi aumentò di L. 300 dietro nuova istanza.

Che tale assegno fu pagato sino al 1867; ma dopo fu ridotto a L. 745.65 in conseguenza della deduzione della tassa del 30 0[0 per effetto della legge 15 agosto 1867.

Nel 1892, l'assegno medesimo subì altra riduzione; nell'anno 1893, da lire 630 fu portato a L. 800, ed infine per effetto della legge 4 giugno 1899, fu elevato a L. 863.74; e con tale assegno sostiene il convenuto Fondo culto essere sistemati i rapporti e non dovere corrispondere cifra diversa per ragione dell'esercizio religioso.

Ma, per risolvere secondo giustizia la contesa in esame, bisogna tener presente la condizione giuridica della Parrocchia di Fabriano, la quale sino al 1861 era incorporata col Convento, ed a carico di questo ne era l'esistenza e la funzione. Colla soppressione del Convento essa acquistò vita propria ed autonoma; e come prima incombeva al Convento l'onere delle spese di parrocchialità ed il Parroco aveva un vero e proprio diritto sul patrimonio monastico per esplicare le funzioni di culto, così dopo l'avvenuta soppressione quest'onere passò per l'art. 28, n. 1, legge 7 luglio 1866 a la Cassa ecclesiastica che ne incamerò i beni e da quella al Fondo culto.

Tanto si evince dalle leggi speciali in proposito che, per abolire la manomorta e per altri fini politici, con la devoluzione dei costoro beni ebbero per capo saldo il mantenimento delle funzioni religiose nello stato attuale e senza interruzione.

Ora per effetto delle leggi medesime, le quali non si succedono in forma derogativa, ma fra loro coesistono e si completano, il funzionamento della Parrocchia, riconosciuta ente giuridico, non può e non deve dipendere dalla volontà dell'Amministrazione. Questa, per effetto delle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, che contemplano le parrocchie secolari, senza ente morale o privato obbligato a sostenere le spese pel culto e pel servizio della chiesa, viene in soccorso dei parroci con un assegno sussidiario, affinchè raggiungano quel *minimum* di congrua che le dette leggi hanno determinato. Ma queste leggi medesime non possono riferirsi al caso in esame, come il convenuto Fondo pel culto sostiene; poichè qui trattasi di parrocchia ex conventuale alle cui spese pel culto e pel servizio era obbligato il soppresso Convento, al quale, come si è detto di sopra, è succeduto il Fondo per il culto, per essersi a questo trasferito col patrimonio del Convento l'onere di corrispondere un'equa assegnazione, che rappresenti la dotazione della Parrocchia e la congrua personale del parroco.

Ed invero, questa norma legale si evince dal dettato del n. 1 dell'art. 1, legge 15 agosto 1867, n. 3848, il quale fa salvo un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale, disponendo il legislatore che con la soppressione della Collegiata, Comunia, ecc., resti salva e riservata alla Parrocchia quella parte della massa dei beni dell'ente collettivo che era addetta all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, la quale è pur fatta palese dal disposto del successivo art. 5, ove si dice di far salvo l'adempimento dei pesi.

La determinazione di quella parte della massa è tracciata dalla circolare demaniale del 26 giugno 1873, n. 95701, e consiste « in un reddito eguale a quello in media percepito dal parroco annualmente nell' ultimo decennio a titolo di congrua, di supplemento di congrua, ed anche per competenze personali, traenti origine esclusivamente dall'ente morale collettivo, ecc.

Come pure aggiunge che, nel deter-

minare l'importo della quota curata, non devesi tener conto degli assegni che dalla massa si corrispondono al parroco pel mantenimento dei coadiutori e per le spese di culto e simili. Costituendo questi assegni altrettanti oneri della massa, continuano a far carico della medesima e passano a carico del Fondo culto.

Pei rilievi esposti di sopra, deve riconoscersi nell'attore il diritto ad avere un assegno in rapporto al patrimonio devoluto ai bisogni della Chiesa parrocchiale per l'esercizio del culto e per la cura delle anime.

Si osserva che gli assegni dopo la soppressione del Convento avvenne per Decreto Commissariale del 3 gennaio 1861, partirono dalla congrua di lire 1200, più L. 600 per spese di culto, come l'Amministrazione convenuta riconosce, fatti a titolo provvisorio. Essi furono mano mano diminuiti, perchè la Amministrazione medesima credette di attendere le altre leggi posteriori che avessero disposto sulla materia in maniera definitiva; e così confuse i diversi enti senza avere riguardo alla loro specie e natura. Perocchè l'Amministrazione convenuta era ed è obbligata al mantenimento della Parrocchia, come la trovò costituita al tempo del soppresso Convento perchè possa esercitare le sue funzioni e la cura delle anime. Ed invero l'Amministrazione medesima non doveva porre in non cale il disposto dell'art. 28 della legge del 1866 che prescrive doversi pagare gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio, oltre il pagamento delle pensioni.

Onde deve il Tribunale, tenuto conto dei bisogni della Parrocchia, determinare quanto sia dovuto in rapporto al patrimonio del soppresso Convento, senza punto far calcolo della riduzione del 30 0[0, come erroneamente l'Amministrazione sostiene, essendone esenti le Parrocchie, giusta gli articoli 11 della legge del 7 luglio 1866 e 18 della legge del 15 agosto 1867, perocchè il legislatore volle conservare la personalità giuridica delle Parrocchie, senza punto diminuire il loro patrimonio, nè sottoporlo a pesi, che sono a carico di altri enti ecclesiastici.

Ora, dall'esame dei documenti esibiti si rileva: che la Parrocchia in parola è di principale importanza per Fabriano, comprende una popolazione di 3245 anime, e la Chiesa è ampia, sontuosa e frequentatissima dai fedeli; che il Convento era composto, durante gli anni 1850 al 1859, di 8 sacerdoti, di cui tre laici ed inservienti, i quali tutti prestavano servizio alla Chiesa parrocchiale; e dal relativo resoconto si apprende qualche cosa delle spese annue pel mantenimento della Chiesa medesimo, poichè molte di esse non appariscono, mentre oggi sono richieste proprio perchè al servizio della Chiesa erano prima addetti i religiosi del Convento, che oggi mancano. E qui si osserva che i documenti esisibiti dalla Amministrazione convenuta, specie le due note-reclamo con le quali il Rettore *pro tempore* D. Romualdo Agostinelli, esponendo partitamente come le spese di officiatura della Chiesa ammontassero a L. 994.91 e le altre per le feste, spese del personale, di manutenzione, ecc. a L. 1542.84, chiedeva come si potesse far fronte con lo assegno di L. 575, stanno a provare che le spese sono reali, effettive e necessarie, e furono a forza limitate perchè l'Amministrazione obbligata a corrisponderle, era sorda ad ascoltare i tinui reclami. Ed è notevole che, mentre l'Amministrazione, convenuta, al sopravvenire di ogni disposizione legislativa sulla materia in esame, apportò una variante alla congrua già assegnata, oggi invoca una convenzione che afferma essere avvenuta col defunto parroco Falciani, il quale avrebbe accettata la congrua, come si disse in principio, per L. 1200 obbligandosi a pagare tutte le spese occorribili pel culto e pei salariati. Ma questa asserta convenzione, oltre a non essere legalmente provata, non potrebbe avere valore contro la presente domanda giudiziale, perocchè se quel parroco ebbe timore di espe-

rimentare il suo diritto e si adattò almeno ad avere un assegno, sia pure meschino ed insufficiente, purchè sicuro e non variabile ad arbitrio del debitore, restò sempre da regolarsi in maniera definitiva il rapporto di debito e credito, massime perchè l'Amministrazione convenuta afferma che tutto era provvisorio, tanto che solo colla legge del 1899 si credette assegnare la congrua in maniera certa. Se adunque non vi fu rinunzia ai diritti spettanti all'ente Parrocchia, non può ritenersi vincolato l'esercizio del diritto fondato nella legge e sempre esperibile da qualunque investito, sino a quando la vertenza non fosse definitiva e con regolare accordo deliberato ed approvato, ovvero con pronunziato del magirtrato, in conformità delle leggi speciali che soppressero l'ente Convento e dei principii di diritto canonico coesistenti.

Si osserva che estinti i religiosi che concorrevano col parroco all'esercizio delle sue funzioni, e della cura delle anime, è sorta la necessità di nominare dei coadiutori, non potendo il parroco da solo soddisfare ai bisogni della parrocchia. Ed il compenso a quelli dovuto deve pure essere a carico del Fondo culto tenuto a rispettare lo stato di diritto e di fatto come al tempo della esistenza del convento, i cui beni passarono al Demanio con l'onere che li gravava.

Si osservà che l'attore, oltre di taluni rendiconti del soppresso convento, ha esibito due certificati della Curia vescovile, attestanti l'ammontare delle spese per l'esercizio del culto e delle funzioni parrocchiali, sui quali documenti il Tribunale porta il suo esame e determina ad equa misura l'assegno dovuto come appresso:

1° per manutenzione, conservazione e pulizia della chiesa annue	L. 300
2° pel personole di servizio come sagrestano, chierico, campanaro ecc. annne	» 640
3° per le ordinarie spese di culto, come consumo di cera, di olio, di vino ecc. e per l'organista annue	» 800
4° Per le consuete feste	» 900
5° per émolumento ai coadiutori	» 600
in totale	L. 3240

di annuo assegno che il Tribunale stima essere onere proporzionato alla rendita del soppresso convento ed ai bisogni della vita della chiesa parrocchiale di Fabriano, retta dal don Piani, e che il Fondo culto deve corrispondere oltre della congrua personale del parroco come oggi è corrisposta dall'Amministrazione medesima.

Si osserva che, senza tener conto della inopportuna riserva che l'attore fa pei suoi predecessori, i quali furono rassegnati, non possa egli sperimentare che i diritti propri derivanti dalla sua qualità che gli attribui il *regio placet* del 26 giugno 1892, ma tali diritti debbono in quanto al passato riferirsi a spese effettivamente sostenute del proprio, per ordinarsene il rimborso, non potendosi imporre all'Amministrazione convenuta il pagamento di una ingente somma a titolo di arretrati, senza giustificazione da parte del cred tore, specie perchè non è presumibile che il curato attore fosse tanto dovizioso da erogare del proprio un capitale annuo; mentre è più verosimile che egli, esponendo ai fedeli il suo stato di bisogno, abbia raccolto tanto da far fronte *in massima parte* alle spese necessarie; e questo concetto ben coesiste con quanto si afferma dal sindaco del Comune di Fabriano attestante che il parroco provvede in modo decoroso alla ufficiatura ecc. D'altronde se l'Amministrazione, nel dedalo delle leggi in materia, fu guidata da un criterio errato, non può per questo ritenersi in mala fede, mentre l'attore poteva essere più diligente ed invocare prima il presente giudizio per far riconoscere e dichiarare il suo diritto. Se egli dunque ha speso del proprio, non può negarsi diritto a rimborso; ma poichè non domanda neppure di allegarne la prova, così devesi

dichiarare non luogo a deliberare su tal capo di domanda.

Si osserva che gli interessi sieno per legge dovuti dal dì della domanda; le spese vadano a carico dell'Amministrazione convenuta, la quale è soccombente, avendo contestato anche l'esistenza del diritto in persona dell'attore, il quale per la liquidazione si rimise all'equità del Tribunale; e la clausola per la provvisoria esecuzione della sentenza possa concedersi, essendo la domanda fondata su titoli e sulla legge articoli 1231, 1831 Codice civile, 363, 370 Codice proc. civile.

Per questi motivi il Tribunale accoglie per quanto di ragione la domanda dell'attore Piani don Giovanni nella qualità di parroco dei SS. Biagio e Romualdo in Fabriano, ecc.

X.

Tribunale di Orvieto.

28 agosto 1903.

Pres. ed *Est.* SABELLI.

Cangiulli, parroco di S. Evangelista in Orvieto c. *Fondo per il culto.*

Parrocchie ex-conventuali — Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 — Autonomia — Spese di culto e di ufficiatura — Obbligo del Fondo per il culto — Art. 16, 1° comma, Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 e art. 28 legge 7 luglio 1866 — Determinazione delle spese di culto — Legge 4 giugno 1899, e misura del 15 per cento sull'ammontare della congrua — Inapplicabilità.

Prescrizione — Assegno per spese di culto — Imprescrittibilità — Prescrizione quinquennale.

Con la emanazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 le parrocchie ex-conventuali furono pienamente conservate, e divennero, colla soppressione dei conventi, parrocchie autonome.

Il Fondo pel culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica e quindi al convento soppresso, di cui ha raccolti i beni, non può esimersi dall'obbligo di provvedere alle spese di ufficiatura per la chiesa della parrocchia ex-conventuale, come rilevasi dal comma 1° dell'art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, e 28 della legge 7 luglio 1866.

Le spese di culto ed ufficiatura delle parrocchie ex-conventuali vanno regolate nello stretto necessario in corrispondenza della maggiore o minore entità della parrocchia ed in proporzione della forza economica del convento soppresso.

Non può per tali parrocchie provvedere la legge 4 giugno 1899, nè può quindi per la misura delle spese di culto ed ufficiatura, di cui sopra, corrispondersi il 15 per cento sull'ammontare della congrua.

Non è colpito dalla prescrizione estintiva il diritto a conseguire dal Fondo pel culto le spese di culto ed officiatura della chiesa.

E' applicabile la prescrizione quinquennale all'azione di rimborso dovuto al parroco per spese di culto e di ufficiatura da lui anticipate (1).

In fatto. — Il Tribunale osserva:

Che esisteva già in Orvieto il convento dei canonici Lateranensi, il quale, nella annessa chiesa di S. Giovanni Evangelista, esercitava le funzioni parrocchiali e che con le propriè rendite provvedeva pure alle spese relative al mantenimento della parrocchia.

Per effetto delle leggi di soppressione degli enti morali, il patrimonio della detta Comunità religiosa, privata per tal modo della sua personalità giuridica, restò devoluta alla Cassa Ecclesiastica e successivamente al Fondo per il culto. Soppressa per effetto del decreto 11 dicembre 1860 la detta Comunità religiosa, rimase però in vita la sola parrocchia, giusta l'art. 16 del cit. decreto.

Ma i beni della Comunità passarono tutti prima alla Cassa ecclesiastica e successivamente al Fondo pel culto, senza che nulla rimanesse delle rendite alla parrocchia, la quale ebbe soltanto la congrua di L. 800, che, dopo la legge del 4 giugno 1899, fu elevata a L. 900.

All'ufficio di parroco, morto nel 4 marzo 1871 D. Luigi Astolfi, succedette

---

(1) Veggasi (pag. 303) la sentenza della Corte d'appello di Napoli 7 aprile 1902, colla nota ivi.

D. Giovanni Cangiulli che ottenne il R. Placet fin dal giorno 7 settembre 1874. Il quale, sopravvenuta la legge del 4 giugno 1899, n. 191, con istanza del 27 agosto 1900, chiedeva al Fondo pel culto il rimborso delle spese di culto occorrenti per la sua parrocchia.

E la detta Amministrazione con decreto del 2 gennaio 1901 concedette al Cangiulli l'aumento del 15 per cento per spese di culto in L. 135 annue a decorrere dal 1 luglio 1899. Non pertanto il Cangiulli con atto 8 febbraio 1903 chiamava innanzi a questo Tribunale la detta Amministrazione a mezzo del suo rappresentante in Orvieto, perchè venisse dichiarata tenuta a corrispondere un annuo assegno di L. 800, o quella somma che venisse dichiarata più equa e giusta dal Tribunale, per le spese della chiesa parrocchiale, già conventuale di S. Giovanni dal giorno della concessione del R. Placet, con gli interessi e spese giudiziali.

In diritto. — Osserva che le leggi eversive degli enti morali del 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 non si intese di sopprimere anche le parrocchie che in alcune comunità come in quella dei canonici regolari di S. Giovanni Battista in Orvieto vi erano annesse. Le quali essendo state rispettate divennero parrocchie autonome, comunque prima della promulgazione delle detti leggi fossero dipendenti dall'ente al quale appartenevano. Segue da ciò che l'attuale investito della parrocchia di S. Giovanni, D. Giovanni Cangiulli, abbia diritto di sperimentare qualunque azione contro il Fondo culto, succeduto all'ente soppresso, per tutelarne le prerogative e gl'interessi, e fra questi le spese di culto che possano essergli dovute.

La parrocchia di S. Giovanni Evangelista in Orvieto, incorporata un tempo alla Comunità dei canonici regolari Lateranensi, non aveva patrimonio proprio; ma alle spese di culto ed ufficiatura provvedeva la Comunità.

Laonde succeduto all'ente soppresso, il Fondo culto, che ne ha raccolto i beni, non può esimersi dall'obbligo di provvedere alle spese di ufficiatura, come chiaramente si rileva dal comma 1° dell'articolo 16 del decreto Pepoli, del dì 11 dicembre 1860, e 28 della legge 7 luglio 1866.

Or sembra non potersi dubitare che il Fondo culto succeduto alla Cassa ecclesiastica, trovandosi in possesso dei beni che già appartenevano al soppresso convento dei canonici regolari Lateranensi di Orvieto, sia tenuto a pagare alla parrocchia di S. Giovanni Evangelista, e per essa al parroco Cangiulli che la rappresenta, un assegno corrispondente alle spese di ufficiatura e di culto che la parrocchia è tenuta annualmente a sopportare.

Se dunque le spese di culto ed ufficiatura delle parrocchie ex conventuali vanno regolate a norma del citato articolo del decreto, in corrispondenza, cioè, della maggiore o minore entità della parrocchia ed in proporzione della forza economica dell'ente soppresso, cui è succeduto il Fondo culto, per la interposta Cassa ecclesiastica, non può per tali parrochi provvedere la legge 4 giugno 1899, la quale si occupa delle parrocchie secolari, e specialmente di quelle che, non avendo un reddito sufficiente, hanno bisogno di essere sovvenzionate dal Fondo culto con un supplemento di congrua, ovvero di essere fornite dello intero ammontare della congrua quando di reddito qualsiasi fossero sfornite. E quanto alle spese di culto e ufficiatura dispone concedendo un aumento del 15 per cento sulla congrua. E che sia così, cioè che la legge del 1899 non intende parlare delle parrocchie ex conventuali, giova ricordare che l'art. 2, quando stabilisce per le parrocchie secolari il 15 per cento sullo ammontare della congrua, per le spese di culto e ufficiatura, aggiunge doversi così praticare « sempre che non vi siano « corpi o enti morali o privati obbligati « a sostenere le spese di culto e per il « servizio della chiesa, e debba a ciò

« sopperire il parroco, sarà assegnato il « 15 per cento sullo intero ammontare « della congrua ».

Osserva sulla eccepita prescrizione:

Che le spese di culto e ufficiatura essendo inerenti alla esistenza della parrocchia, senza delle quali sarebbe costretta a cessare dalle sue funzioni, il diritto a conseguirle dal Fondo pel culto non può rimanere colpito dalla prescrizione estintiva, la quale se regola la esistenza di diritti privati che rimangono estinti, se non esercitati in un certo periodo di tempo più o meno lungo, secondo i diversi casi, non può applicarsi ai danni di una istituzione di diritto e di interesse pubblico.

Così le Corti di Cassazione hanno ritenuto che non si può prescrivere contro le leggi eversive dell'asse ecclesiastico che fanno obbligo al Fondo pel culto di provvedere alle spese necessarie al culto ed ufficiatura delle parrocchie, e nella specie contro il decreto Pepoli del 1860, art. 16, che più da vicino ci riguarda.

Nè può parlarsi della prescrizione quinquennale, dappoichè nell'art. 2144 si fa menzione delle annualità di rendite; di pensioni alimentarie; di pigioni di case e fitti di beni rustici; d'interessi su capitali, e tutto ciò che è pagabile ad anno; ma della stessa indole e natura delle rendite, cioè che rappresenta l'accessorio di cosa principale, ossia di un capitale od altro cespite redditizio.

Ma nella specie si tratta del rimborso dovuto al parroco per le spese di culto ed ufficiatura da lui anticipate. Ed in sostanza di un credito che dal Fondo pel culto deve pagarsi a rate annuali.

Che intorno alla determinazione del quantitativo di dette spese, possono ben fissarsi in L. 500 all'anno, dappoichè, per quanto si voglia prestar fede al certificato dell'autorità ecclesiastica, non havvi una prova assoluta che tali spese, nella indicata misura di L. 806, si facessero pure eguali al tempo in cui la parrocchia era tenuta dai canonici regolari Lateranensi, sapendosi pur troppo con quanta parsimonia procedevano in generale gli enti morali nello spendere le loro rendite, che per la maggior parte impiegavano in opere di carità.

La detta somma di L. 500 si può ritenere sufficiente per far fronte alle spese più strettamente necessarie, ed a quelle occorrenti per le feste religiose principali, come quella patronale e del Corpus Domini. Ma per le altre secondarie non pare che debba darsene pensiero il Fondo per il culto, come non si è sicuri che si celebrassero al tempo della soppressione religiosa, che sosteneva la parrocchia, potendo anche concorrervi le oblazioni dei fedeli, come quasi sempre si verifica in simili circostanze.

Per questi motivi, il Tribunale dichiara tenuta l'Amministrazione del Fondo pel culto a corrispondere alla parrocchia di S. Giovanni Evangelista in Orvieto, e per essa al suo rappresentante sig. Giovanni Cangiulli, l'annuo assegno ecc.

XI.

Tribunale di Spoleto.

27 luglio 1903.

Pres. ed *est.* MOSTARDA.

Gobbini, parroco di S. Filippo Neri in Spoleto c. *Fondo pel culto.*

Parrocchie — Organi indispensabili al culto cattolico — Conservazione — Parrocchie *oneri conventual*.

Fondo pel culto succeduto al Convento — Suo obbligo di soddisfare le spese di culto e di ufficiatura della Chiesa parrocchiale.

Art. 7 luglio 1866, art. 28, n. 4 — Leggi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 — Sono inapplicabili alle Parrocchie ex-conventuali.

Determinazione delle suddette spese in queste parrocchie.

Dalle nostre leggi soppressive di alcuni enti ecclesiastici viene fuori chiara e limpida la volontà del legislatore di conservare gli organi indispensabili al culto cattolico, e fra questi organi, con criterio pratico, *avuto riguardo alla loro* funzione, *furono*

dal legislatore a preferenza riconosciute e con speciale predilezione conservate le Parrocchie, e fra esse le parrocchie oneri conventuali.

Il Fondo per il culto, succeduto pel tramite della Cassa ecclesiastica, così nei beni come negli oneri e doveri al soppresso Convento, non può sfuggire all'obbligo di soddisfare le spese di culto ed ufficiatura della Chiesa parrocchiale, già sostenute dal Convento medesimo.

L'art. 16 Decreto Pepoli è rimasto pienamente in vigore nell'Umbria.

La legge 4 giugno 1899, come le altre due del 7 luglio 1866, art. 28, n. 4, e del 30 giugno 1892, non è applicabile alle parrocchie ex-conventuali.

Per la determinazione quindi delle spese di culto nelle chiese delle suddette parrocchie non si può applicare la misura del 15 per cento sull'ammontare della congrua, di cui in detta legge 1899.

Tale determinazione deve essere invece fatta col criterio della più o meno stretta necessità in corrispondenza anche all'entità, alle condizioni, ai bisogni della Parrocchia, al contingente della popolazione e delle maggiori esigenze oggi imposte al culto dai nuovi tempi.

La legge 4 giugno 1899 è legge di favore *che intende sovvenire ai parroci* aumentandone *la congrua, e non può essere perciò applicata in danno delle parrocchie e dei parroci.*

Fatto. — La parrocchia di S. Filippo Neri in Spoleto era unita alla Casa religiosa dei Padri dell'oratorio di S. Filippo Neri, ivi già esistente, e che fu soppressa in forza del Decreto commissariale Pepoli 11 dicembre 1860.

Del patrimonio della detta Casa religiosa una parte adeguata era addetta alla soddisfazione di tutte le spese occorrenti per la parrocchia, e fra esse delle spese del mantenimento ed ufficiatura della Chiesa parrocchiale.

Privata la Comunità religiosa della sua personalità giuridica e del suo patrimonio, devoluto dapprima alla Cassa ecclesiastica e indi pervenuto al Fondo pel culto, il reverendo D. Placido Gobbini, nella sua qualità di parroco di S. Filippo Neri in Spoleto, con citazione 7 febbraio 1903, richiamandosi più specialmente agli articoli 16 del Decreto commissariale 11 dicembre 1860, 28, n. 1, e 38 della legge 7 luglio 1866, ha convenuto avanti a questo Tribunale l'Amministrazione del Fondo pel culto per sentirsi dichiarare tenuta a corrispondergli annue lire 1800 a titolo di spese di culto ed officiatura con decorrenza del giorno in cui gli fu concesso il *regio placet*, con la più ampia ed espressa riserva di altri diritti e ragioni competenti allo investito della parrocchia sia personalmente, sia per ogni migliore esplicazione dell'esercizio della cura di anime e per adempimento di pie fondazioni, intendendo lo istante Gobbini con l'attuale domanda di provocare le provvidenze de magistrato solo ed esclusivamente per le spese di culto ed ufficiatura di cui sopra.

La convenuta Amministrazione del Fondo pel culto, pure ammettendo quanto sopra in fatto, ha però dedotto in diritto:

« Che la parrocchia di S. Filippo, *onere conventuale*, non aveva prima della soppressione delle corporazioni religiose una personalità giuridica e tanto meno diritti sul patrimonio della Comunità soppressa.

« Che in conseguenza, ed a quanto apparisce dai documenti prodotti, la sua posizione doveva essere, come effettivamente fu, regolata in base alle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892, ed all'ultima del 4 giugno 1899.

« Che in ogni ipotesi le spese di culto debbono essere limitate a quanto è strettamente necessario all'ufficio parrocchiale.

In relazione alla cennata domanda dell'attore Gobbini ed a coteste deduzioni del convenuto Fondo pel culto, nell'udienza di spedizione, i procuratori delle parti hanno spiegato gli opposti sistemi di difesa apparenti dalle rispettive comparse in atti e specifiche conclusioni in epigrafe.

In diritto. — Il Tribunale osserva che, non risultando della erezione in titolo di una parrocchia laicale di S. Filippo Neri in Spoleto autonoma e dal convento disgiunta fino *ab origine*,

nè molto meno ancora della costituzione di un beneficio parrocchiale di S. Filippo con precisa e specifica assegnazione di determinati beni conforme è dai sacri canoni richiesto, non è, nonchè discutibile, ma nemmeno concepibile, *per la contraddizione che nol consente*, la successiva unione di questo *non ente* alla Casa religiosa dei Padri dell'Oratorio di S. Filippo Neri nella stessa città di Spoleto. Un *non ente* è il *nulla*, e il *nulla*, che tale è appunto una parrocchia, un beneficio parrocchiale che non ha mai esistito, non potè mai in progresso di tempo venire unito al convento dei Padri Filippini nè accessoriamente *per subjectionem* (unione, del resto, severamente vietata dal Concilio di Trento), nè tampoco per unione consociativa o *aeque principaliter*.

Scartate così sommariamente tutte le cennate ipotesi di parrocchia laicale autonoma o di beneficio parrocchiale unito al soppresso convento dei Filippini *per subjectionem aut aeque principaliter*, ricorre senza meno spontanea al caso della chiesa parrocchiale di S. Filippo Neri l'applicazione del risaputo criterio di diritto canonico e giurisprudenza rotale pel quale *Ecclesia unita Monasterio regulari et ipsa quoque regularis reputatur*. Che è quanto dire, la chiesa parrocchiale di S. Filippo Neri in Spoleto, che all'epoca della soppressione trovavasi di fatto unita a quel convento *regolare*, deve di necessità essa stessa presumersi e ritenersi *regolare*.

Ora, per i principii fondamentali di diritto canonico in materia beneficiaria più su ricordati, non meno che per costante giurisprudenza rotale e della nostra Suprema Corte, una parrocchia *regolare*, *non erecta in beneficium*, si risolveva nè più nè meno che nell'esercizio di puro fatto di una semplice *cura d'anime*, la quale, appunto perchè mancante di canonica erezione *in titulum* non rappresentava, come giustamente si assume dal Fondo pel culto, che un *onere* del convento.

Osserva peraltro il Collegio a questo punto, che se la parrocchia regolare di S. Filippo Neri allorchè esisteva al monastero non era che un puro *munus sine beneficio*, che un semplice *onere conventuale*, contrariamente però alla teorica del Fondo pel culto, al momento e dopo la soppressione del convento, essa assurse per forza di cose, *ope legis*, all'altezza, alla dignità di un vero e proprio ente giuridico *parrocchia* con tutti gli estremi canonici di una parrocchia autonoma individua secolare avente personalità giuridica tutta sua propria e affatto distinta da qualsiasi altro ente.

Ciò si evince luminosamente in modo addirittura schiacciante dalle leggi soppressive di alcuni enti ecclesiastici, come Collegiate, Ricettizie, Comunità, ecc., dalle quali viene fuori chiara e limpida la volontà del legislatore di conservare gli organi indispensabili al culto cattolico così come nel corso dei secoli vennero dalla Chiesa regolati per soddisfare ai bisogni spirituali dei credenti. E fra questi organi, con criterio veramente pratico, e cioè, avuto riguardo alla sola loro funzione e non per astratte filosofiche considerazioni sulla esistenza più o meno giuridica ed autonoma di detti enti, furono dal legislatore a preferenza riconosciute e con speciale predilezione conservate le parrocchie.

E che cotesta ferma volontà del legislatore per l'assoluta conservazione delle cennate parrocchie (identica essendone la condizione giuridica) debba ritenersi sicuramente estesa anchè alle parrocchie già *oneri conventuali*, salta subito agli occhi non pure degli atti del potere sovrano di concessione di *exequatur* e *placet* alle Bolle di nomina dei reggitori di tali parrocchie e del civile possesso che a questi ne dà l'Amministrazione economale, ma altresì e molto più dalle leggi invocate dallo stesso Fondo pel culto che attribuiscono la congrua ai parroci senza ombra di eccezione per gl'investiti delle parrocchie già conventuali: atti e leggi tutte che necessariamente *presuppongono* l'ente giuridico parrocchia, sog-

getto capace di diritti e di doveri. — Sia quindi che, per la sua indole di chiesa *regolare* prima della soppressione, la parrocchia di S. Filippo Neri voglia considerarsi, come piace al Fondo pel culto ritenerla tuttora, quale un semplice *onere conventuale* che per la ragione canonica incombeva alla Casa monastica, o sia altresì che dal momento della soppressione — ciò che oggi per i suoi recenti ed autorevoli giudicati della nostra Suprema Corte costituisce un vero *jus receptum* — la detta parrocchia abbia acquistato natura e sostanza di ente giuridico autonomo laicale, e nella prima, come nel a seconda ipotesi, l'Amministrazione del Fondo pel culto, succeduta pel tramite della Cassa ecclesiastica, così nei beni come negli oneri e doveri al soppresso convento dei Filippini in Spoleto, non potrà mai sfuggire al più stretto obbligo di soddisfare nell'amministrazione del soppresso convento le spese di culto ed ufficiatura della chiesa parrocchiale di S. Filippo Neri in Spoleto.

Osserva per quanto si attiene alla liquidazione e misura di tali spese, che trattandosi di provvedere per le spese di culto ed officiatura di una parrocchia già *regolare* ed in base all'articolo 16, 1° comma, del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, rimasto in pieno vigore nell'Umbria, è una vera eresia giuridica pretendere come fa il Fondo pel culto di applicare quella norma del 15 per cento stabilita nella legge 4 giugno 1899. Questa legge, come pure le altre due del 7 luglio 1866, art. 28, n. 4, e del 30 giugno 1892, trattano esclusivamente di parrocchie *secolari*, di parrocchie aventi un *beneficio*, tantochè vi si parla di *rendite*, di rendite *beneficiarie*, di parrocchie di così scarso reddito da non offrire ai loro investiti ue *minimum* per la loro congrua netto dalle spese di culto ed officiatura, di parrocchie infine per le quali, tutto al contrario del caso in esame, non sianvi corpi o enti morali o privati obbligati a sopportare le spese di culto e officiatura in modo che debba a queste sopperire il parroco, come si desume dalle testuali parole dell'art. 2, alinea II, della stessa legge 4 giugno 1899.

Del resto, la legge del 1899 è troppo evidentemente una legge di *favore* che intende a sovvenire il parroci aumentandone la congrua, ed una diversa e più estesa interpretazione significherebbe nè più nè meno che ritorcere quella legge *di favore* in danno dei parroci potendone in dati casi, a capo quello più frequente di Parrocchie *ex conventuali*, e contro i più elementari principii di diritto transitorio sulla *non retroattività* delle leggi, falcidiare quel maggiore assegno al quale i parroci stessi hanno un diritto *già quesito e perfettamente consumato* in forza delle precedenti leggi eversive.

Osserva pertanto che dovendosi escludere una liquidazione troppo sommaria sul tasso fisso del 15 per cento, giusta la normale della legge 4 giugno 1889, il Tribunale deve determinare la misura delle spese di culto e ufficiatura della Chiesa Parrocchiale di S. Filippo in Spoleto, con criteri del tutto equitativi e discrezionali.

Ond'è che, portato il più attento esame sulle singole partite annotate nel certificato della Curia Arcivescovile di Spoleto e vagliatone ad una ad una il carattere di più o menò stretta necessità anche in corrispondenza all'entità, alle condizioni, ai bisogni della Parrocchia, al contingente della popolazione e delle maggiori esigenze imposte al culto dall'ardente lotta religiosa dei nuovi tempi, ben diversi invero da quelli in cui il Devoti, citato dal patrocinio del Fondo culto, dettava quelle modeste funzioni parrocchiali oggi appena compatibili con una umile cura di villaggio (Devoti, Istit. Canon., lib. I, pag. 58). Informato a siffatti criteri il Tribunale trova giusto ed equo determinare la misura delle spese di *culto* ed *ufficiatura* della chiesa parrocchiale di S. Filippo Neri in Spoleto nella somma di L. 1200 annue.

Per questi motivi, il Tribunale dichiara tenuta l'Amministrazione del

Fondo per il culto a corrispondere alla parrocchia di S. Filippo Neri in Spoleto, e per essa allo istante Gobbini don Placido, nella sua espressa qualità, un annuo assegnamento ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Legge *21 dicembre 1903, n. 483, relativa alla conversione del consolidato 4,50 per cento interno in 3,50 netto.*

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad estinguere i titoli della rendita consolidata 4,50 per cento netto, iscritta nel Gran Libro del Debito pubblico, offrendo ai portatori il rimborso di L. 100, ovvero il cambiò di L. 4,50 di rendita, con una rendita 3,50 netta del consolidato creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, con l'aggiunta di un premio da stabilirsi, in relazione al disposto del seguente articolo 12, per ogni 100 lire di capitale nominale convertito.

Alle rendite del consolidato 3,50 netto, da inscriversi nel Gran Libro del Debito pubblico per effetto del detto cambio, sono applicabili tutte le disposizioni contenute nella predetta legge.

Art. 2. — Le rendite del consolidato 4,50, assegnate con esenzione dall'aumento d'imposta sino al 20 per cento alle pubbliche istituzioni di beneficenza, per effetto dell'articolo 2, comma quarto, della legge 22 luglio 1894, n. 339, in rappresentanza delle rendite consolidate 5 e 3 per cento, da esse possedute a quella data, e le rendite dello stesso consolidato da esse acquistate successivamente, e presentate per il tramutamento al nome non oltre il 15 luglio 1903, sono esenti dalla conversione disposta con l'articolo precedente (1).

(1) L'art. 12 del regolamento 21 dicembre 1903 spiega che la esenzione dalla conversione si applica alle istituzioni di pubblica beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6872, e limita il beneficio alle sole rendite devolute alla beneficenza nel caso di enti che abbiano natura mista. Quindi le rendite di enti ecclesiastici, o devolute a scopi di culto, sono comprese nella conversione e si dovrà seguire il procedimento tracciato dagli art. 9 e 10 della legge.

Ecco il testo dell'art. 12 del regolamento:

« Le rendite nominative del consolidato 4,50 per cento, la cui provenienza dalla conversione obbligatoria disposta dall'art. 2, comma 4, della legge 22 luglio 1894, n. 339, risulti all'Amministrazione del Debito pubblico dai propri atti, rimarranno senz'altro inscritte nel consolidato medesimo.

« Per le altre, che secondo l'art. 2 della legge 21 dicembre 1093, n. 483, debbono

Tali rendite continueranno a rimanere inscritte nel Gran Libro sotto la denominazione: *Antiche rendite consolidate nominative 4,50 netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.*

Le rendite stesse, salvo il caso della fusione di due o più enti intestatari delle medesime o di cessione ad altro ente di identica natura, saranno soggette di pieno diritto alla conversione pura e semplice in consolidato 3,50 per cento, per effetto di qualsiasi operazione, per la quale debbano essere trasferite ad altri intestatari ovvero tramutate al portatore.

Art. 3. — Le disposizioni dell'articolo precedente sono estese alle rendite del consolidato 4,50 pertinenti al Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, in quanto risultino ad esso assegnate in surrogazione di consolidato 5 per cento, per effetto dell'articolo 3 dell'allegato *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339 (1), e applicate a scopi di beneficenza, comprese quelle affette al servizio delle pensioni monastiche, il cui capitale, ai termini dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1896, n. 343 (2), è già acquisito alla beneficenza.

Le stesse disposizioni sono estese alle rendite del consolidato 4,50 pertinenti alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia degli operai.

Art. 4. — Le rendite del consolidato 4,50, pertinenti in proprio alla Cassa dei depositi e prestiti, le rendite dello stesso consolidato pertinenti al Fondo per il culto e al Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, per quest'ultimo in quanto risultino applicate a scopi di culto o aventi carattere di culto, saranno assoggettate direttamente alla conversione in rendita consolidata 3,50 per ogni unità di rendita 4,50.

Art. 5. — Al fine di affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da 900 a 1000 lire, di che all'articolo 1, comma secondo, della legge 4 giugno 1899, n. 191 (3), il Tesoro dello Stato, a partire dal 1° luglio 1904, corrisponderà annualmente, a semestri posticipati, la somma di un milione di lire all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Quando l'Amministrazione del Fondo per il culto si trovi in grado di provvedere con i propri mezzi al detto aumento, e nella misura in cui ciò

---

pure conservarsi nel consolidato 4,50 per cento, dovrà, ove non bastino gli atti posseduti dall'Amministrazione del Debito pubblico, essere dimostrato, con attestazioni della competente Prefettura, che gli enti titolari sono istituzioni di pubblica beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e che le rendite non hanno una speciale destinazione a scopi diversi.

« Nel caso in cui gli enti titolari fossero di natura mista, potrà, conformemente a quanto si è operato in eseguimento della legge suindicata, dividersi la rendita, separandone la parte proporzionale da erogarsi in beneficenza, la quale dovrà rimanere inscritta nel 4,50 ed assoggettando alla conversione la parte rimanente ».

(1) Vol. V, pag. 252-254.

(2) Vol. VI, pag. 635.

(3) Vol. IX, pag. 358.

possa avvenire, il contributo a carico dello Stato dovrà, di anno in anno, scemare di proporzione, fino allo sgravio della totale somma di un milione di lire.

Art. 6. — Il Fondo di beneficenza e religione della città di Roma è esonerato, a partire dall'esercizio 1904-905, dall'obbligo di corrispondere al Tesoro dello Stato l'annualità di L. 85,519.20, per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei e oggetti d'arte, e dall'obbligo di versare al Fondo per il culto il contributo di L. 39,400 per spese di amministrazione.

Art. 7. — I proprietari delle rendite consolidate 4,50, non considerate negli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, i quali nel termine di quattro giorni, decorribili dalla data che sarà fissata per decreto reale, non abbiano dichiarato, nei modi stabiliti dal decreto medesimo, di chiedere il rimborso del capitale, saranno ritenuti come accettanti il cambio della rendita 4,50 netto in 3,50 netto.

La data del rimborso, e la misura del premio da accordarsi ai portatori che accettino la conversione, saranno indicate nel detto decreto reale.

Art. 8. — Sui titoli consolidati 4,50 per cento, per i quali sia stato chiesto il rimborso, sarà pagato, insieme al capitale corrispondente, in L. 100 per 4,50 di rendita, l'interesse maturato sulle cedole a tutto il giorno anteriore a quello fissato per il rimborso.

Ai proprietari dei titoli consolidati 4,50 per cento, dai quali entro i quattro giorni, non sia stata presentata la domanda di rimborso, e sia quindi stato accettato tacitamente il cambio in 3,50 netto, saranno rilasciati, non appena disponibili, i titoli corrispondenti del nuovo consolidato.

Frattanto, e dalla data da stabilirsi nel detto decreto reale, insieme al pagamento degli interessi decorsi sui titoli 4,50 a tutto il giorno anteriore alla loro rimborsabilità, e al pagamento del premio stabilito nello stesso decreto reale, sarà provveduto, sempre quando l'Amministrazione lo ritenga opportuno, alla stampigliatura in 3,50 di tutti i titoli, al nome o al portatore, delle rendite del consolidato 4,50 per cento, per le quali sia stata accettata la conversione.

Dalla data fissata per la rimborsabilità competono ai portatori, che abbiano accettata la conversione, gli interessi 3,50 al netto.

Art. 9. — Per le persone che non abbiano la libera amministrazione dei loro beni, l'accettazione della conversione in consolidato 3,50 delle rendite 4,50, o la domanda di rimborso, da parte dei rispettivi tutori, curatori o amministratori, saranno considerati come atti di semplice amministrazione, e potranno avere ogni effetto senza autorizzazione speciale, e senza alcuna formalità giudiziaria.

Se venga chiesto il rimborso, la somma corrispondente dovrà essere versata direttamente presso la Cassa depositi e prestiti, come deposito volontario, per il regolare reimpiego, secondo la procedura normale.

Saranno egualmente considerati come atti di semplice amministrazione, a tutti gli effetti, il ricevimento e la susseguente riunione o alienazione degli assegni frazionali di rendite 3,50 per cento, non suscettivi di inscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico, risultanti dalla conversione delle rendite 4,50; appartenenti alle persone incapaci, nell'interesse delle quali la conversione sia stata accettata, salvo l'obbligo del reimpiego dell'importo dei premi assegnati e del ricavo della suddetta alienazione.

La donna maritata potrà accettare la conversione o chiedere il rimborso senza autorizzazione del marito.

Art. 10. — Riguardo alle rendite 4,50 per cento, soggette ad usufrutto, l'operazione per il rimborso del capitale dovrà essere fatta di accordo fra il titolare proprietario e l'usufruttuario. Se venga fatta da un solo di essi, il Tesoro sarà liberato da ogni obbligo, versando il capitale stesso, dalla data fissata per il rimborso presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Se risulti che l'usufrutto sia cessato o che la nuda proprietà siasi consolidata nell'usufruttuario, il titolare proprietario e l'usufruttuario avranno rispettivamente diritto di ritirare il capitale versato, insieme agli interessi dovuti sul medesimo, considerato come deposito volontario.

Art. 11. — Tutti gli atti e documenti da prodursi, sia per la conversione, sia per il rimborso delle rendite consolidato 4,50 per cento, da convertirsi in virtù della presente legge, ed ogni atto da rilasciarsi dalle Amministrazioni dello Stato in relazione a tali operazioni, saranno esenti da tassa di bollo e di concessione governativa, e, se occorra, ammessi a registrazione gratuitamente, a condizione che debbano valere esclusivamente agli effetti della legge stessa.

Sarà ammesso il passaggio gratuito del bollo dei titoli 4,50 per cento ai nuovi titoli 3,50, rilasciati per effetto della conversione, salvo il pagamento suppletivo della tassa, se il presentatore richieda un maggior numero di questi ultimi.

Art. 12. — Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad alienare, alle migliori condizioni, rendita consolidata 3,50 per cento, nella misura necessaria per i rimborsi eventualmente chiesti per la conversione del consolidato 4,50 ordinata con la presente legge, salva la facoltà di valersi, a tale scopo, interinalmente, delle disponibilità ordinarie di cassa.

Al pagamento del premio da concedersi ai portatori dei titoli non rimborsati, di che agli articoli 1 e 7 precedenti, e alle altre erogazioni relative alle operazioni finanziarie e amministrative, da compiersi per effetto della presente legge, sarà provveduto con mezzi di Tesoreria, nel limite massimo di una lira di spesa per ogni 100 lire di capitale nominale, rimborsato o convertito per effetto di opzione, escluso l'importo delle conversioni obbligatorie.

Per le spese prevedute nel comma precedente sarà iscritto apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1903-904,

con la denominazione: " Spesa per la conversione del consolidato 4,50 in 3,50 ", per una somma non superiore a L. 2,628,838.

Art. 13. — La Direzione generale del Debito pubblico è autorizzata a rilasciare le cartelle al portatore del consolidato 3,50 per cento netto, da emettersi a partire dalla data della presente legge, con le firme impresse mediante apposito marchio con fac-simile.

Alla impressione di tali firme assisterà un rappresentante della Corte dei conti.

Art. 14. — Sui risultati e sulle spese della conversione da operarsi per effetto della presente legge, sarà presentata al Parlamento una particolareggiata relazione.

Art. 15. — La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.

Insegnamento religioso (*Svolgimento d'interpellanza alla Camera dei deputati: seduta del 14 marzo 1904*) (1).

PRESIDENTE. Viene ora la interpellanza dell'onorevole Varazzani al ministro dell'istruzione pubblica, " per sapere se egli intenda, nella prossima riforma dell'insegnamento primario, escluderne con precise disposizioni di legge la istruzione religiosa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Varazzani per isvolgere la sua interpellanza.

VARAZZANI. Onorevole ministro ed onorevoli colleghi, sarò molto parco di parole anche per l'ora tarda. Non intendo di entrare oggi a discutere intorno alle ragioni, che rendono, a mio giudizio, opportuna, conveniente, necessaria la eliminazione dell'insegnamento religioso dalle scuole elementari, istituite, vigilate, controllate dallo Stato; questa discussione, se mai, si potrà fare in seguito. Oggi io mi limito a porre due quesiti all'onorevole ministro. E gli domando anzitutto: pensa egli, come molti pensano, che l'istruzione religiosa nelle scuole elementari italiane sia già di diritto abrogata, in forza di leggi sancite dal Parlamento, e in tal caso intende egli che una simile abrogazione di diritto diventi una abrogazione di fatto in tutte le scuole del nostro Paese?

Seconda domanda: Qualora (il che è presumibile) l'onorevole ministro fosse di opinione che lo stato presente delle disposizioni legislative in materia, e della giurisprudenza interpretativa, questo stato non fosse così chiaro e

(1) Atti parlamentari: Camera dei dep., legisl. XXI, sess. 2, discuss. p. 11632 e seg.

definito da offrire una sicura norma, intende egli di intervenire, e di proporre se mai, un disegno di legge risolutivo, acciocchè questo insegnamento della religione sia escluso dalle scuole elementari, da cui la loro ragione d'essere, la loro natura ed il loro fine ragionevolmente lo escludono?

Queste sono le due domande che metto innanzi all'onorevole ministro. Noi ci troviamo di fronte, per ciò che riguarda questo insegnamento religioso nelle scuole elementari, ad un vero caos, ad un caos di fatto, in cui non è neanche decoroso di voler più a lungo rimanere.

Farò una brevissima storia di un fatto che credo sia a notizia generale dei nostri colleghi. Il Municipio di Milano, nel novembre 1902, prendeva un provvedimento col quale aboliva, nelle scuole dipendenti dal Comune stesso, l'insegnamento religioso, e con ciò credeva di fare opera civile, ed anche non repugnante alle disposizioni della legge. Se non che, ed era da aspettarselo, parecchi cittadini reclamarono contro una simile deliberazione, all'autorità tutoria, ed il prefetto di Milano, con un decreto in data 10 dicembre, annullava la deliberazione consigliare (1). Allora il Comune di Milano ricorreva alla prima sezione del Consiglio di Stato, ed il Consiglio di Stato con una memorabile sentenza dell'8 maggio 1903 dichiarava che aveva ragione tanto il Comune quanto il prefetto (2): tanto il Comune che aveva preso la deliberazione, quanto il prefetto che l'aveva annullata. In questo senso: Il Comune di Milano, disse il Consiglio di Stato, è perfettamente nella legalità, si è ispirato ad una legge che è veramente la legge che ha e deve aver vigore: senonchè il prefetto si è riferito ad un regolamento che pure esiste, e contraddice a quella legge: ora il prefetto non è chiamato a dirimere questioni simili; egli è solamente strumento di potere esecutivo; quindi non merita censura per l'atto suo. Per dichiarare incostituzionale quel regolamento, deve intervenire, se mai, l'autorità giudiziaria.

Ma qui bisogna riassumere brevemente lo stato delle cose. Questo insegnamento religioso nelle scuole elementari trova la sua prima radice nella famosa legge Casati del 13 novembre 1859; la legge organica del nostro insegnamento, la legge fossile, possiamo dire antidiluviana, perchè dal 1859 ad oggi, se non secondo il calendario, certo secondo l'evoluzione intellettuale e psichica, è corso per lo meno un mezzo millennio: e siamo sempre sotto l'imperio di quella legge. La legge Casati dunque stabiliva l'obbligarietà dell'insegnamento religioso nelle scuole elementari, come stabiliva che nelle Università non si potessero bandire delle dottrine in contrasto con la religione. Di questo ci siamo dimenticati, dell'altro no.

Nel 1877, al 15 luglio, si fece la famosa legge colla quale si dichiarava obbligatoria per tutti i cittadini l'istruzione elementare. In quella legge venivano elencate le materie da insegnarsi nelle scuole di grado primario, e la religione non vi figurava più, anzi a quel posto dove la legge Casati raccomandava l'insegnamento religioso, la legge nuova sostituiva l'insegnamento dei diritti e dei doveri. Quindi la giurisprudenza, o almeno una parte di essa, ritenne che la legge del 1877 abrogasse le disposizioni della legge Casati del 1859. È sopra questo punto che io chiedo quale sia l'opinione dell'onorevole ministro.

Nel 1895, (sotto il Ministero, mi pare, dell'onorevole Baccelli) venne emanato un regolamento generale per l'istruzione primaria, il quale anzichè

(1) Vol. XIII, p. 387.
(2) Vol. XIV, p. 381.

riferirsi alle disposizioni della legge del 1877 (quella che ragionevolmente doveva ritenersi in vigore), si riferiva alla vecchia legge Casati, e stabiliva che l'insegnamento religioso fosse obbligatorio da parte dei Comuni e facoltativo per gli scolari, o meglio per i genitori degli scolari. Obbligava cioè i Comuni ad impartire l'insegnamento religioso a quegli alunni i cui padri lo richiedessero nei modi e nelle forme che poi fossero stabilite dai vari Consigli provinciali scolastici.

Dunque una prima legge stabilisce l'insegnamento religioso: viene una seconda legge che si deve ritenere che lo abroghi, e da ultimo esce fuori un regolamento (che certo non può infirmare la legge, onorevole ministro), il quale si riferisce non alla seconda, ma alla prima legge. Ora il Consiglio comunale di Milano ritenne che dovesse aver vigore la legge del 1877, e, per dirimere la controversia di diritto con un atto, abolì per proprio conto l'insegnamento della dottrina cristiana e della storia sacra nelle scuole elementari. Ho detto già che parecchi genitori ricorsero; che il deliberato fu annullato, e che il Consiglio di Stato, chiamato a pronunziarsi, disse doversi ritenere valida la legge del 1877, ma, per quello che riguardava la legalità dell'atto del prefetto, non potersi censurare il prefetto, il quale, trovando vigente un regolamento, aveva creduto di doverlo applicare.

Ora il Consiglio di Stato terminava la sua sentenza con delle parole che mette conto di leggere qui, perchè promanano da un Consesso nel quale non si crederà già che vi siano degli scavezzacolli (come si vogliono qualche volta chiamare coloro che siedono su questi banchi) i quali oppugnano la religione perchè è un sussidio, un baluardo al principio di autorità.

Dunque il Consiglio di Stato diceva:

" Prendendo occasione dal caso in esame, la Sezione sente il dovere di richiamare l'attenzione del ministro sulla necessità di armonizzare su questo punto così delicato i regolamenti con la legge sull'istruzione obbligatoria e coi principii fondamentali del nostro diritto pubblico. Da tali principii, a cui evidentemente la legge del 1877 si è ispirata, dipendono unicamente le conseguenze che l'insegnamento religioso, anzichè dall'autorità laicale, incompetente ad impartirlo, venga, nello stesso interesse della religione, dato all'autorità ecclesiastica, che ne è naturale maestra e che le famiglie le quali desiderano l'insegnamento della religione hanno un mezzo più sicuro e più efficace per ottenere l'adempimento delle loro aspirazioni rivolgendosi ai sacerdoti per l'educazione religiosa dei loro figli, esonerando i Comuni da un compito, al quale sono del tutto incompetenti, tanto più poi che nelle scuole normali, in cui si formano i maestri elementari, manca quell'insegnamento, che oggi si vorrebbe impartito agli alunni delle scuole elementari. Insegni pertanto nella scuola il maestro comunale agli alunni i doveri del vivere civile, spieghi il sacerdote... ecc. "

E con questo io ho terminata la mia interpellanza, ed ho rivolto all'onorevole ministro quelle domande che mi premeva di rivolgergli. Faccio notare per ultimo un fatto singolarissimo e che è giusto rilevare in questo complesso di contraddizioni, e cioè che il Comune di Milano non si è dato per vinto; quest'anno ha riaperto le scuole e non ha stabilito l'insegnamento religioso, compiendo quello stesso atto che, se era illegale prima, dovrebbe essere illegale anche ora; lo ha compiuto senza che nessuno fiatasse, mentre il prefetto di Milano sa che a Milano *ora* non s'impartisce più l'insegnamento religioso. Ora il prefetto di Milano non è che un pezzetto del potere esecutivo, ed io mi rivolgo al potere esecutivo centrale perchè esso ci dica quale è il suo pensiero e quali sono i suoi sentimenti e quali i suoi propositi. Che se l'ono-

revole ministro mi risponderà che anch'egli ritiene che per legge, per diritto, l'insegnamento religioso sia ormai abrogato nelle scuole e non ci sia ormai che da far rispettare la legge armonizzando tutte quante le scuole sopra il medesimo tipo e sopra le medesime regole e norme, cosicchè il Comune di Milano non abbia ad essere un'eccezione, ma sia anzi la regola, allora io non farò che prendere atto della sua risposta perfettamente conforme al mio modo di pensare; che se invece egli risponderà diversamente, allora non sarà certo il caso di intavolare qui una discussione, ma sarà opportuno e necessario, come mi propongo io e come si propongono gli amici politici di questa parte della Camera, di tirare la Camera stessa a discutere sopra questo importantissimo argomento e ad esprimere chiaramente il suo pensiero.

Presidente. Ora viene la interpellanza degli onorevoli Bissolati e Barzilai, che si riferisce allo stesso argomento.

Gli onorevoli Bissolati e Barzilai interpellano il ministro della pubblica istruzione " per sapere le ragioni, per le quali la Corte dei conti ha negato il visto al regolamento sulla istruzione elementare che sanciva, in omaggio alla legge del 1877, la esclusione dell'obbligo fatto ai Comuni dalla legge Casati, di impartire la istruzione religiosa, e per sapere quali provvedimenti intenda prendere l'onorevole ministro in argomento ".

L'onorevole Bissolati ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

Bissolati. La mia era veramente una interrogazione, ma è stata convertita in interpellanza per economia di discussione. Sarebbe stato meglio che avesse parlato prima l'onorevole ministro; ad ogni modo per accelerare la discussione entrerò in argomento.

Dunque io domando per qual motivo la Corte dei conti ha negato il suo visto al regolamento, che venne compilato in esecuzione della legge del 1877; regolamento, nel quale, in omaggio alle ragioni testè svolte dal mio amico Varazzani, è escluso che i Comuni abbiano obbligo di impartire l'insegnamento religioso, anche se i padri di famiglia lo richiedessero. Avuta la risposta su questo punto, la mia interrogazione tende a conoscere i propositi dell'onorevole ministro di fronte a questo rifiuto della Corte dei conti. L'onorevole Varazzani ha chiesto all'onorevole ministro: credete voi, onorevole ministro, che la legge del 1877 abbia abrogato la legge del 1859? Ora io credo di poter rispondere a nome dell'onorevole ministro: sì; credo che la legge del 1877 abbia abrogato la legge del 1859 per questo semplice fatto: che fu il ministro Orlando quegli che ha mandato alla Corte dei conti il regolamento in cui si afferma che la legge del 1877 ha, per quel che concerne l'obbligo dell'insegnamento religioso, abrogato quella del 1859.

Orlando, *ministro della pubblica istruzione*. Questo non è esatto nella prima parte. Ella m'interrogava: adesso no.

Bissolati. Ad ogni modo, se Ella non ha mandato il regolamento alla Corte dei conti, non mi pare che l'abbia ritirato. Qui è proprio il caso di dire che l'opera di un Ministero è continuativa; perchè è questo un punto di tale importanza che, se in questo caso il ministro si trova in disaccordo col suo predecessore, ha il preciso dovere verso di sè, verso il programma del Governo, a cui appartiene, di dir chiaro il pensiero suo e di far seguire l'atto al pensiero. In questo caso dunque l'onorevole Orlando avrebbe dovuto ritirare quel regolamento della Corte dei conti e non aspettare che la Corte dei conti negasse il visto. E qui potrei fermarmi. Perchè una volta che l'onorevole Orlando mi dice che non avrebbe chiesto che la Corte dei conti riconoscesse costituzionale quel regolamento, egli viene a rinnegare l'opera del

suo predecessore su questo argomento. Sentiremo quali siano i suoi criteri in materia.

Ad ogni modo la logica vorrebbe che, poichè Ella non ha ritirato quel regolamento dalla Corte dei conti, poichè Ella ha insistito perchè la Corte dei conti riconoscesse costituzionale quel regolamento *(Interruzioni)* (l'ha lasciato e quindi ha insistito) allora bisogna sapere, di fronte al rifiuto della Corte dei conti, quale intende che debba essere il corso avvenire di questa pratica.

Tutti sanno che, di fronte al diniego opposto dalla Corte dei conti, il ministro può rassegnarsi a mutar parere e tornare sulle sue deliberazioni; oppure portar la cosa nel Consiglio dei ministri, ottenere che il Consiglio dei ministri imponga alla Corte dei conti la registrazione, nel qual caso la Corte dei conti mette il suo visto con riserva; ma intanto il Governo ha esplicato un pensiero, ha manifestato un programma.

In seguito i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti vengono alla Camera; e, se qualcuno crede che il Governo ha male interpretato la legge, su questo punto s'impegna una vera battaglia di programma. Ma, da quel che ho visto, tale non è il programma dell'onorevole Orlando. Perciò, poichè la mia interpellanza era una interrogazione, dirò gli apprezzamenti miei dopo che avrò udito i propositi dell'onorevole Orlando.

Certo io speravo che su questo punto il Governo, (e non parlo solamente del ministro Orlando) avesse una consistenza.

Una voce dall'estrema sinistra. Il Governo non esiste, esistono dei ministri!

Bissolati. Intanto il Ministero avrebbe una consistenza quando volesse affermare una idea, che può essere tutto un programma di Governo. Capisco dalle recenti vicende parlamentari che il Governo non ama le battaglie; e forse anche su questo punto dell'istruzione elementare il Governo troverà una scappatoia, come quella, che ha trovato, per esempio, per la legge sul divorzio, quando ha detto: io voto il divorzio, ma poi lascio la Camera che lo seppellisca. E così fece per il riposo festivo e via dicendo. Insomma il Governo, quando si è presentato, era senza programma. Ad ogni modo queste sono le considerazioni, che hanno suggerito l'argomento della mia interpellanza, ed aspetto che il ministro mi risponda qualche cosa.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di rispondere a queste interpellanze.

Orlando, *ministro dell'istruzione pubblica.* Gli onorevoli interpellanti hanno dichiarato di voler discutere restando al limitare della questione, limitandosi a quella parte di essa che è in certo senso preliminare. E debbo riconoscere che l'impegno hanno mantenuto, comunque l'ultima parte delle parole dette dall'onorevole Bissolati avesse allargato la questione dalla pregiudiziale al merito e dal merito a tutto il programma del Governo.

Io mi atterrò rigorosamente alla pregiudiziale, ed esaminerò la questione sotto quell'aspetto che l'onorevole Varazzani bene definì *giuridico.*

L'onorevole Varazzani con fine intuito, mettendo in giusto riscontro la gravità della questione con il momento in cui ha luogo la discussione, disse: esaminiamola soltanto nei suoi dati giuridici; riserviamo il merito.

Varazzani. Per ora.

Orlando, *ministro dell'istruzione pubblica.* Ma io debbo prima rispondere all'onorevole Bissolati, la cui interpellanza precede logicamente quella dell'onorevole Varazzani. Ed all'onorevole Bissolati rispondo cominciando coll'ultima parte della sua interpellanza.

L'onorevole Bissolati ha detto: voi, onorevole ministro, per ciò solo che avete inviato alla Corte dei conti il regolamento del vostro predecessore, do-

vevate avere la convinzione che tale regolamento su questo, come su tutti gli altri punti, rispondesse alle vostre idee, al vostro programma. Ed alla mia interruzione, che rettificava quel punto, con quell'agilità di pensiero che lo distingue, egli soggiungeva: almeno per ciò solo che quel regolamento avete mantenuto.

Prescindendo dal sapere quale è il mio concetto sulla questione specifica che oggi si solleva, una cosa è certa, cioè che io nulla poteva fare e nulla doveva fare in rapporto a quel regolamento, date le condizioni in cui lo trovai.

Ora io posso dire a proposito della mia condotta circa questo regolamento dell'istruzione primaria sono corse delle leggende che è bene smentire... *(Interruzione del deputato Bissolati).*

Ora la verità è questa: io trovai il regolamento dell'istruzione primaria rimesso alla Corte dei conti, vuol dire che esso rappresentava un atto il quale aveva compiuto tutto il suo ciclo costituzionale, un atto perfetto il quale non aspettava che una consacrazione indipendente dall'opera ministeriale, ed al di fuori dell'immediata responsabilità del ministro.

Che cosa poteva io fare di fronte ad un regolamento approvato definitivamente con un decreto reale? Se non era di mio gusto, proporne la revoca. Ma io non ne aveva la facoltà, ed in ogni caso avrei fatto un atto politicamente scorretto se avessi voluto indirettamente interessare, premere (perchè è questo solo che avrei potuto fare) premere sulla Corte dei conti per impedire che un atto perfetto ricevesse il suo visto.

Questo io non doveva fare, questo io non voglio fare e questo non feci. Io doveva aspettare che la Corte dei conti si pronunziasse. Se, ed in quanto quel regolamento avesse contenuto delle disposizioni che io non avessi creduto conformi alle mie convinzioni ed al programma del Gabinetto, (se l'onorevole Bissolati lo consente), avrei provocato la revoca o la modificazione di quell'atto.

E vengo ora alla parte dell'interpellanza dell'onorevole Bissolati che egli espose da prima. Quali le ragioni per cui la Corte dei conti negò il visto? Ora da quanto l'onorevole Bissolati ha detto in seguito, parrebbe che egli creda che la Corte dei conti abbia rifiutato il visto per questa ragione, cioè perchè il regolamento del mio predecessore aboliva l'insegnamento religioso. (Fra parentesi non l'aboliva con alcuna esplicita dichiarazione, e lo vedremo dopo). La Corte dei conti ha rifiutato la registrazione per una ragione che non ha nulla da vedere con questo argomento.

Per un sentimento spiegabile, il mio onorevole predecessore, che aveva lungamente lavorato intorno a quel regolamento e che lo aveva inviato al Consiglio di Stato per averne il parere a sensi di legge, sorpreso (mi si passi la parola) dalla crisi, cedendo allo impulso legittimo e giustificabile di veder compiuta l'opera sua, anche senza attendere gli indugi del Consiglio di Stato, sottopose il decreto alla firma di Sua Maestà, senza che fosse ancora reso il parere del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato si pronunziò in seguito.

La Corte dei conti mi chiese il parere del Consiglio di Stato che era necessario, obbligatorio secondo un testo indiscutibile di legge; e io lo inviai perchè nel frattempo mi era pervenuto, recante però una data posteriore al decreto reale che aveva approvato il regolamento. Appunto per la dovuta correttezza verso il mio predecessore di non ostacolare il perfezionamento degli atti che egli aveva compiuto nella sfera della sua responsabilità, io inviai il parere del Consiglio di Stato alla Corte dei conti. Era, ripeto, fuor di dubbio che si trattasse di un atto per cui il parere del Consiglio di Stato era obbligatorio. Per quanto il parere del Consiglio di Stato fosse statoi emesso dopo l'approvazione del regolamento, pure la Corte dei conti in certi

casi ha ritenuto che l'avere udito il Consiglio di Stato dopo che il provvedimento era preso poteva non invalidare l'atto, nei soli casi però in cui il Consiglio di Stato avesse dato un parere perfettamente conforme al provvedimento preso, e ciò grazie al noto principio: *utile per inutile non vitiatur.*

Nel nostro caso invece, il parere del Consiglio di Stato proponeva diverse modificazioni ma, e questo resti ben chiaro, non sul punto dell'insegnamento religioso che qui non c'entra affatto.

Allora la Corte dei conti ha rifiutato la registrazione perchè il Consiglio di Stato non fu utilmente sentito prima del provvedimento.

Poichè questa è la ragione, è facile la risposta alla domanda fatta dall'onorevole Bissolati, del perchè il Gabinetto non si serva di quel potere che pure la legge gli dà, per ottenere il visto anche contro l'avviso della Corte dei conti. Di questo potere bisogna fare un ragionevole uso, bisogna cioè farne uso solo quando la ragione, per cui la Corte dei conti non appone il suo visto, sia tale che al Consiglio dei ministri appaia illegale.

Allora il Governo impone il visto con riserva. Ma siccome la ragione addotta dalla Corte dei conti apparve al Consiglio dei ministri assolutamente legale, e credo che tale apparirà anche agli onorevoli Bissolati e Varazzani, evidentemente non c'era che da prenderne atto. Così il regolamento non è stato registrato.

Ma l'onorevole Bissolati insiste e domanda quali provvedimenti intenda prendere il ministro in proposito. Evidentemente debbo rifare il regolamento. Questo è chiaro. (*Commenti*). Però, e lo dico di passaggio, poichè i Comuni attendono questo regolamento di cui hanno tanto bisogno, è bene che siano informati delle mie intenzioni non attraverso i giornali clericali o anticlericali, o per mezzo di comunicati ufficiosi che non amo, perchè il pensiero mio cerco di dirlo al Parlamento. (*Approvazioni*).

Io ho pensato questo: pubblicare immediatamente quelle parti del regolamento che servono di attuazione alla legge 19 febbraio 1903, cioè a dire ad una legge che tratta della nomina, conferma e licenziamento dei maestri, ma non pubblicare un regolamento sull'insegnamento primario, per la ragione semplicissima (e gli onorevoli interpellanti apprezzeranno) che si trova dinanzi alla Camera il disegno di legge sull'istruzione primaria, il quale renderà necessaria la pubblicazione di un regolamento, cosicchè fare ora un regolamento generale per doverlo riformare subito dopo, non mi sembra buona politica.

Ma è il famoso articolo 3 che dà luogo alla questione cui si riferisce l'ultima parte dell'interpellanza dell'onorevole Bissolati, e su questo punto vengo anche a rispondere all'onorevole Varazzani. L'onorevole Varazzani mi pone due quesiti: lealmente da parte sua e da parte mia, limitiamoci a discutere questi due quesiti. Il primo è questo: l'onorevole ministro (ha detto l'onorevole Varazzani) crede che la legge del 1877 nell'articolo 2 di essa abbia abrogato l'articolo 315 della legge Casati, in quanto questo articolo dichiarava che nell'istruzione elementare era compreso l'insegnamento religioso e l'articolo 2 della legge del 1877 non lo comprende? A questa domanda io rispondo affermativamente. Ma la questione non finisce qui. (*Commenti*).

Vede, onorevole Bissolati, che Ella, per questa parte, ha bene interpretato il mio pensiero.

Io credo che la legge del 1877 abbia una portata abrogativa della legge del 1859 su questo punto e lo desumo dal testo e dallo spirito di queste leggi; e, trattandosi di materia di diritto pubblico, assai più dallo spirito che dal testo. Ma basterebbe il testo.

L'articolo 315 della legge Casati diceva: " L'istruzione del grado infe-

riore comprende l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura ecc; „ la legge del 1877 comincia così: " L'obbligo di cui all'articolo 1 rimane limitato al corso elementare inferiore „. Qualcuno ha sostenuto che la portata dell'articolo 2 riguarda solo l'obbligatorietà ai fini punitivi della multa; ma no, perchè l'articolo 2 dice: " L'obbligo rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale (corso, non obbligo) dura fino ai nove anni e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo „ (al posto dell'insegnamento religioso) e continua l'articolo: " la lettura, la geografia ecc. „.

Dunque l'esame del testo induce a questa conclusione: che l'insegnamento religioso, che la legge Casati comprendeva nelle materie d'insegnamento, non non è più riprodotto nella legge del 1877.

Ma dicevo che più che sul testo, io mi fondo sullo spirito delle leggi, riportando queste, che sono leggi di diritto pubblico, allo stato del diritto pubblico che vigeva quando esse furono emanate. Ora la legge del 1859 fu emanata quando una Chiesa ufficiale era riconosciuta e gli altri culti erano tollerati, mentre all'epoca in cui la legge del 1877 fu emanata, per un'evoluzione di principii, ed anche per testi legislativi intervenuti (e basterebbe la legge del 1871 sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa) lo Stato italiano non era più uno Stato confessionale, esso era completamente laico, non aveva Chiesa ufficiale e riconosceva egualmente tutti i culti ecc. Dunque si spiega perchè io alla discussione dicevo che il legislatore, sempre più intelligente di tutti noi...

Voci a sinistra. Chi è?

Voci all'estrema sinistra. Chi è?

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione.* Lo spirito della legge! la legge è sempre più intelligente di quelli stessi che la formano: non so perchè si rifiutano a crederlo.

Dunque il legislatore del 1877 riformava la legge del 1859 e, secondo me, con ragione. Con ciò avrei implicitamente risposto alla seconda domanda dell'onorevole Varazzani, il quale mi chiedeva: se la norma legislativa non c'è, o non è sicura, perchè non chiedete al Parlamento che la norma ci sia, o non chiarite la norma che per avventura sia oscura? Ho già detto che la norma legislativa c'è, e non trovo che sia oscura. Certo è però che, in ogni caso (e, con ciò, rispondo alla preoccupazione degli interpellanti, che può avere rapporto con la sorte di quel regolamento, a cui la Corte negò la registrazione), qualunque disposizione il regolamento avesse contenuto, noi versiamo in materia regolata per legge, e non è un regolamento che possa fare stato, in proposito, in tanto più in quanto si tratta di materia eminentemente legislativa, perchè tocca la libertà individuale e la libertà di coscienza; dunque è per legge, che va regolata e non per regolamento. Ciò posto, ne segue che io creda incostituzionale il regolamento vigente che contiene l'articolo 3? quell'articolo 3 che il regolamento del mio onorevole predecessore, cui la Corte negò la registrazione, si limitava a non riprodurre? Poichè questa era tutta l'abolizione, onorevole Varazzani: non era riprodotto l'articolo 3! *(Interruzione del deputato Lollini)*. Restava la legge del 1877 che si tratta qui d'interpretare con o senza un regolamento.

E la questione va posta così.

Pare che gli onorevoli Bissolati e Varazzani considerano la questione dell'insegnamento religioso soltanto in due modi che costituiscono due estremi inconciliabili; che se, invece, si mettono da un terzo punto di vista, che è poi il mio, saremo subito d'accordo. Pare che gli onorevoli Bissolati e Varazzani considerino la questione dell'insegnamento religioso in due modi sol-

tanto: cioè o come imposto o come vietato; ma vi è una terza possibilità: cioè che sia facoltativo.

VARAZZANI. E' imposto ai Comuni.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione.* Per la legge del 1859, era obbligatorio, la legge del 1877. secondo me, abrogò su questo punto la legge del 1859; dunque l'istruzione religiosa non è più obbligatoria.

VARAZZANI. Ci basta che i Comuni non siano obbligati.

PRESIDENTE. Risponderà a suo tempo!

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione.* Io ritengo che sia facoltativo, per rispetto all'autonomia dei Comuni.

BISSOLATI. Siamo d'accordo.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione.* Ma non siete d'accordo fra voialtri

L'unica ragione per cui lo Stato, non può, secondo me, imporre ai Comuni l'obbligo dell'istituzione religiosa, è il rispetto all'autonomia di essi; ma questo stesso rispetto alla loro autonomia m'impone di consentire che i Comuni possano istituire quegli insegnamenti che credano, ed aggiungerli agli insegnamenti obbligatorî.

LOLLINI. Ed anche un corso elementare di socialismo?

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione.* Ma se si può concepire un corso elementare di socialismo, io non troverei nulla in contrario che sia istituito, ma con un limite però...

SANTINI. Tanto non ci credono lo stesso.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione.* ...il limite del rispetto alla libertà di coscienza dell'allievo, e il limite di rispetto alla libertà di coscienza del maestro. Ma quando l'istruzione religiosa viene impartita dal maestro che vuole, all'allievo che vuole, in un Comune che lo consenta, io credo che lo Stato abbia il dovere di astenersi: un intervento in questo caso costituirebbe un atto di intolleranza odiosa. *(Commenti — Interruzioni).*

Voci all'estrema sinistra. Dieno l'istruzione in chiesa. Lasciatelo alla famiglia.

TURATI. Coi denari nostri, che non crediamo niente, dobbiamo pagare queste corbellerie?

COSTA ANDREA. Ma quelli che non credono debbono pagare per quelli che credono?

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*, Vedete dunque che la questione è tale che ci trascina nel merito.

Sono io che non ho mantenuto l'impegno! Quindi riepilogo, ma raccolgo un'interruzione dell'onorevole Turati cui debbo replicare. Mi riassumo sulla questione puramente giuridica che fu sollevata: mi riassumo dicendo questo: che secondo me la legge del 1877 ha abrogato quella del 1859, che l'istruzione religiosa non è più obbligatoria in Italia, ma è bensì facoltativa.

Uno *statu quo* che rispetti la facoltà nei Comuni, negli allievi, nei maestri risponde, secondo me, all'attuale precetto legislativo. Mi domandate se lo *statu quo* mi contenta: io vi dico che non mi accontenta. Ma il dire perchè non mi accontenti varrebbe impegnarsi nella questione di merito che è alta e grave.

Debbo però una risposta all'onorevole Turati, il quale dice: ma come obbligate i Comuni, cioè anche coloro che sieno per avventura miscredenti, a pagare l'educazione di coloro che credono.

TURATI. Ma quale religione? quella cattolica, quella musulmana?

Orlando, *ministro dell'istruzione pubblica.* Quella che è chiesta, onorevole Turati.

E' proprio qui la questione di merito. Ella ha della scuola il concetto di un luogo di pura istruzione, in cui si acquistano cognizioni determinate? Lei concepisce in maniera affatto negativa il problema della scuola educativa, della educazione della scuola? Ora se Lei ammette, come pare, come dovere dello Stato, quello che la scuola raggiunga anche scopi educativi, io le domando: ma Lei potrebbe anche essere sostenitore di teorie amoraliste o immoraliste, di teorie che hanno già una larga rappresentanza nel mondo del pensiero moderno. Lei potrebbe essere un sostenitore di teorie che affermino per esempio che l'amore del prossimo, la generosità, la compassione verso il simile siano sentimenti degradanti nell'uomo. E Lei potrebbe venire a dirci: io non voglio che si insegni al bambino che è bene dare una parte della merenda al fanciullo povero, perchè io sono un sostenitore di teorie amorali: io seguo gli insegnamenti di Nietsche e dello Stirner, io non voglio che lo Stato abbia una morale propria, e non voglio pagare...

Una voce all'estrema sinistra. La morale è comune.

Orlando, *ministro dell'istruzione pubblica.* La morale è tanto discutibile quanto la religione; questa è la questione onorevole Turati. È proprio la questione di merito che verremmo a fare. *(Conversazioni — Commenti).*

Voci all'estrema sinistra. Noi parliamo del catechismo.

Orlando, *ministro dell'istruzione pubblica.* Io ho detto il mio pensiero sullo stato di diritto vigente. Ho detto che io dello *statu quo* non sono contento.

E riassumo quello, che è in certo modo il mio programma su questa gravissima questione, in queste parole che rispecchiano interamente il mio pensiero sotto forma negativa. Io in questa materia non seguo una politica che ha questa doppia caratteristica di non saper tollerare alcuna manifestazione di pensiero e di azione diversa, a cui manca qualunque concepimento organico da contrapporre a ciò che vuole distruggere. È questa ultima anzi l'essenza sua intima: l'altra è piuttosto una qualità che pare così connaturata all'essenza che non sarebbe senza di quella. L'intolleranza, azione affatto negativa, deriva dalla mancanza di ogni programma organico, di ogni concetto di ricostruzione positiva. „

Accettano il programma?

Costa. Ma è in contraddizione col catechismo. *(Commenti generali).*

Orlando, *ministro della pubblica istruzione.* Ebbene esso era in un articolo di fondo del *Tempo!* Ora, quando si tratta di insegnamento religioso, io, prima di abolire, voglio avere un programma organico di ciò che si possa utilmente sostituire. *(Approvazioni — Commenti — Interruzioni all'estrema sinistra).*

Presidente. Onorevole Varazzani ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Varazzani. Onorevoli colleghi, io non posso essere interamente contento della risposta dell'onorevole Orlando: credo anzi che non ne sarà contento alcuno di quelli che sono qui e ritengo persino che non ne sia del tutto contento neppure l'onorevole Orlando stesso. Egli aveva dichiarato prima di non volere entrare nel merito: ma poi c'è stato trascinato ed ha riassunto il suo pensiero in una forma che egli ha detto negativa, mentre io l'avrei voluto riassunto in una forma positiva assai precisa e lucida.

Io gli domandavo: dato lo *statu quo* così contradditorio come voi vedete e tutti vedono onorevole Orlando, quello *statu quo* di cui voi non vi dichia-

rate soddisfatto, come intendete di uscirne? E voi in sostanza mi avete risposto così: io intendo di uscirne lasciandolo tale e quale. (*Commenti*).

Orlando, *ministro della pubblica istruzione.* No!

Varazzani. Si, onorevole Orlando. Ella ha dichiarato che ritiene (e di questo io sono soddisfatto) che legge del 1877 abbia abrogate le disposizioni della legge Casati per ciò che riguarda l'obbligatorietà dell'insegnamento religioso nelle scuole elementari. Allora da parte del potere esecutivo non ci sarebbe che questa conseguenza: voi, come potere esecutivo, quella che ritenete la legge vigente, dovete applicarla e farla applicare, niente altro. (*Commenti*). Ma c'è il regolamento del 1895 che contraddice alla legge 1877 e si riferisce a quell'antica legge Casati, e precisamente a quella parte di essa che voi dite abrogata.

E allora questo regolamento è incostituzionale, è assurdo, è contraddittorio e non ha ragione di essere: lasciatelo dunque in un canto come se non fosse. No, voi dite (e qui venite a dare una certa interpretazione a questo regolamento che credo nessuno abbia dato): — Voi onorevoli Bissolati, Varazzani, Turati e compagni non intendete che due atteggiamenti di fronte all'insegnamento religioso nella scuola elementare: o imporlo per legge o vietarlo per legge. Ma c'è la via di mezzo (*in medio stat insidia*) c'è l'insegnamento facoltativo. (*Commenti*). Libertà per tutti! Libero il Comune di istituirlo o no, libero il genitore (non parliamo del bimbo che non ha coscienza sviluppata e quindi non ha consapevolezza del proprio volere) libero il genitore di richiederlo o no, libero il maestro di accettarne l'insegnamento o di rifiutarlo. — Ma badate, onorevole ministro: il regolamento del 1895 è facoltativo per i genitori, non è facoltativo per i Comuni. Esso anzi *impone* ai Comuni d'impartire l'insegnamento religioso, vogliano o non vogliano, risponda, cioè, o non risponda alla coscienza e al pensiero dei consiglieri comunali, là dove due, tre, quattro cittadini chiedano tale istruzione per i propri figliuoli. E poi queste tre libertà, che voi schierate l'una accanto all'altra, non solo si urtano nei gomiti, ma fanno a pugni; una per lo meno infirma l'altra. Libero il Comune, voi dite, di impartire o no l'insegnamento religioso. (*Benissimo*).

Ma io prendo un Comune, come quello di Milano, il quale approfitta di questa libertà nel senso liberale e razionale, secondo me, e dice: io nelle mie scuole non impartisco l'insegnamento religioso. Quei tali genitori, che hanno protestato quella famosa volta e videro accolta la lor protesta dal prefetto, che cosa fanno? Essi sono liberi di chiedere l'insegnamento. Ma sono costretti però, e qui non vi è più libertà, a vederselo rifiutare. Come queste due libertà possono andare d'accordo? L'una esclude l'altra. Se dite che i genitori hanno diritto di vedere impartito l'insegnamento, qualunque sia il numero, ai propri figliuoli, allora i Comuni non sono più liberi di non impartirlo. È chiaro, onorevole ministro, che da questa contraddizione non si esce. Io dò sincera lode a voi della franchezza, con cui avete dichiarato che la legge 1877 abrogava la disposizione obbligatoria della legge del '59; ma mi aspettavo che poi foste altrettanto franco e ardito nella deduzione e diceste: — Io mi propongo nella legge nuova, che verrà ora ad essere discussa dalla Camera, di mettere in atto questo mio convincimento. — Mi aspettavo che diceste: — La istruzione religiosa è abrogata già, ma, se non fosse abrogata, l'abrogherei io. — Questo non avete detto e non avete detto a me quale sia il vostro pensiero e il vostro proposito.

Orlando, *ministro dell'istruzione pubblica.* Ammazzare un uomo morto!

VARAZZANI. Ma peggio sarebbe contentarsi di questo *statu quo* così contradditorio, così irrazionale, così indecoroso, così immorale.

Vedete, onorevole ministro: qualche amico di Milano aveva detto a me: non stuzzicare il cane che dorme! Qualche amico di Milano mi aveva detto: non andare a propalare in pieno Parlamento che il Consiglio comunale di Milano anche quest'anno, non tenendo affatto conto della opposizione anteriormente fatta dal prefetto, ha di fatto abrogato l'insegnamento religioso e il prefetto questa volta non ha fiatato; non andare a dire queste cose in Parlamento, perchè forse richiameresti l'attenzione del ministro sopra il Comune di Milano.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma lo sapevo!

VARAZZANI. Lo sapeva: sta bene. Ma allora, onorevole Orlando, ed ho finito, a Milano ci sono ancora quei tali genitori, che hanno richiesto per i loro figliuoli l'insegnamento religioso nelle scuole. Esiste ancora (e non è abrogato e non è incostituzionale, secondo Lei) il regolamento del 1895. Quei genitori dunque hanno diritto a Milano di richiedere l'insegnamento religioso.

Che cosa farà Lei davanti a questo diritto, che riconosce? Staremo a vedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bissolati per dichiarare se sia soddisfatto della risposta del ministro.

BISSOLATI. Due sole parole sopratutto per dire al mio amico Varazzani che il terreno va guadagnato palmo a palmo, e che un bel palmo l'abbiamo guadagnato oggi in questa causa. C'era la legge del '59, la quale, quantunqe fosse abrogata dalla legge del '77, era mantenuta viva dal regolamento del '95, nel senso che era imposto ai Comuni di impartire l'istruzione religiosa. Oggi invece, per le parole del ministro, che valgono come una declaratoria di diritto, di cui bisogna tener conto, si deve ritenere che i Comuni possono rispondere di no a tutte le richieste dei padri di famiglia che reclamino l'insegnamento religioso per i loro figliuoli. Questa è la conseguenza, che si deve trarre dalle parole dell'onorevole ministro; ed è questo il frutto che noi abbiamo intanto ricavato dalla nostra interpellanza e dalla nostra interrogazione.

E dobbiamo anche prendere atto di un'altra dichiarazione dell'onorevole ministro: che, cioè, egli non crede che per attuare quel suo sistema facoltativo, per cui si lascia in facoltà ai Comuni di dare o non dare l'insegnamento religioso, sia necessaria una nuova legge; appunto perchè la legge c'è, ed è quella del 1877. Dunque non rimane che di fare il regolamento, e questa è responsabilità sua: a lui spetta di fare un regolamento, che tolga ogni dubbiezza e renda applicabile la legge.

Dopo di che non avrei altro da dire, se non rallegrarmi di questo frutto, che abbiamo ricavato dalla mossa nostra. Ma per rispondere qualche cosa sull'argomento in genere e sui criteri generali, che possono guidare in questa materia un Governo, osservo all'onorevole Orlando che egli ha detto esservi tre modi di risolvere la questione: uno d'imporre l'insegnamento; l'altro, di vietarlo; vi è poi la via di mezzo, che consiste nel lasciare ai Comuni la facoltà di rifiutare l'insegnamento religioso, sempre quando sia chiesto dagli amministrati.

Dunque l'onorevole ministro riconosce essere giusto, logico e morale (perchè anche questo rientra nella moralità di un potere pubblico) di rifiutare l'insegnamento religioso, anche quando sia chiesto dai padri per i loro figli. Questo egli riconosce morale nell'ambito del Comune; egli riconosce che il Comune, che è un ente, autonomo in questa materia, ha facoltà di vietare

l'insegnamento religioso. Ma questo, che è morale pel Comune, non potrebbe divenire immorale quando fosse applicato dallo Stato. Voi stesso, adunque, riconoscete che tutte quelle cose che avete citato, non valgono nulla. Adunque con questa discussione, e per le vostre dichiarazioni, abbiamo intanto guadagnato questo: che sono liberi i Comuni, che si trovano avanti nel campo della democrazia, di dir di no in materia d'istruzione religiosa. È una piccola battaglia vinta, in attesa di ottenere che dica di no anche lo Stato.

Orlando, *ministro della pubblica istruzione.* Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Orlando, *ministro della pubblica istruzione.* Due semplici risposte all'onorevole Bissolati ed implicitamente all'onorevole Varazzani. Nessuna contraddizione. Sì, io riconosco nei Comuni quel diritto di vietare, che non riconosco allo Stato; ma, dissi, allo stato della legislazione vigente. La contraddizione se mai sarebbe in quello *statu quo* di cui non si sono dichiarati contenti, e neppure io! Non posso poi consentire che queste mie dichiarazioni siano il frutto della loro interpellanza. Esse sono il frutto, da un lato, della legge esistente, dall'altro di una mia convinzione. E badi l'onorevole Bissolati, qui non siamo in materia di regificazioni, di fondazioni di ginnasi, ecc., in cui la facoltà del ministro abbia larga base, e in cui si possa guadagnare qualche cosa colle battaglie parlamentari; qui versiamo in materia di diritto, ed il diritto è quello che è, indipendentemente dalla sua ed anche dalla mia opinione. Perchè, e si può dirlo qui, non depone certamente a favore dell'educazione civile nostra il vedere che dal 1877 ad oggi non si sia riusciti a risolvere una questione che è questione di diritto...

Bissolati. È anche politica.

Orlando, *ministro della pubblica istruzione.* Ma è questione di diritto anzitutto.

Bissolati. È questione politica.

Orlando, *ministro della pubblica istruzione.* È questione di diritto, onorevole Bissolati, perchè se il Comune di Genova, a cui fu dato torto nel 1878, se lo stesso Comune di Milano, a cui fu dato torto nel 1903 (il Consiglio di Stato ebbe un bel manifestare l'idea astratta, l'aspirazione accademica dell'applicazione del regolamento, ma in concreto rigettava il ricorso), fossero andati avanti al giudice competente, al giudice naturale, che in Italia, in materia di diritto suole dire da qual parte sia la ragione e da qual parte il torto, forse noi non saremmo qui a discutere ancora a tanta distanza di tempo per sapere, in base alle leggi esistenti, quale è il diritto di cui dobbiamo usare, *quo jure utimur.*

Presidente. Così sono esaurite queste interpellanze. Le altre sono rimandate al prossimo lunedì.

Aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000 e disposizioni relative all'adempimento degli oneri religiosi. (*Disegno di legge presentato dal Ministro di grazia, giustizia e dei culti*, Ronchetti, *di concerto col Ministro del tesoro*, Luzzatti, *nella seduta del 5 maggio 1904*). (1).

Onorevoli Colleghi! — Il progetto che ho l'onore di presentarvi, col quale si propone di elevare le congrue ai parroci del Regno da lire 900, di cui sono attualmente provvisti in virtù della legge 4 giugno 1899, a L. 1000, è il complemento di tutte quelle disposizioni legislative che, a partire dalla legge 7 luglio 1866, ebbero in mira di assicurare e migliorare le sorti del basso clero, a misura che il Fondo per il culto, chiamato a raccogliere e ad amministrare i beni delle soppresse corporazioni religiose e a destinare le rendite agli obblighi e scopi designati e imposti dalla legge, avesse avuto a sua disposizione i mezzi a ciò occorrenti.

La sovra citata legge del 1866, muovendo appunto dal concetto che ai bisogni del culto e al miglioramento della condizione dei parroci si dovesse provvedere coi beni della Chiesa, sgravando i bilanci dello Stato, delle Provincie e dei Comuni da ogni spesa di culto, all'art. 28 n. 4 disponeva che fosse pagato a carico del Fondo per il culto, e nella misura dei fondi disponibili, un supplemento di assegno ai parroci che, tenuto conto dei prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero avuto un reddito inferiore a lire 800.

Questa disposizione di legge non ebbe però principio di esecuzione che molti anni dopo, giacchè, essendosi, per effetto di successivi provvedimenti legislativi, alterate le condizioni economiche e finanziarie di quella Amministrazione, vennero a mancare, nel periodo corrispondente, in modo assoluto i mezzi necessari.

Fu soltanto nell'esercizio 1885-86 che, essendosi potuto stanziare in bilancio un primo fondo di lire 300,000, si cominciò ad assicurare ai parroci più bisognosi almeno il reddito di lire 400. In progresso di tempo siffatto limite venne elevato gradatamente, dal gennaio 1887 a lire 500, dal gennaio 1888 a lire 600, e dal gennaio 1890 a lire 700, finchè, nello intendimento di dare ai parroci oltre a maggiori vantaggi immediati, l'affidamento di un migliore avvenire, emanavasi la legge 30 giugno 1892 n. 317, la quale nell'articolo 3 stabiliva che, a datare dal 1 luglio successivo, il supplemento di di congrua dovesse elevarsi a lire 800, dedotti i pesi patrimoniali, e che non appena vi fossero stati i mezzi disponibili si dovesse portare a lire 900, e quindi al massimo di lire 1000 al netto.

La legge 4 giugno 1899, n. 191, elevò infatti dal 1° luglio 1899 la congrua ai parroci a lire 900, disponendo che questa fosse da calcolarsi al netto dai pesi patrimoniali e dagli oneri legittimamente costituiti sulle rendite

(1) *Atti parlamentari*, Cam. dei dep., legisl. XXI, 2ª sess. 1902-904, Doc. n. 526.

beneficiarie, e che l'assegno supplementare fosse depurato dalle imposte e dalle tasse.

Quest'ultima legge concedette inoltre, per la prima volta, un compenso per le spese di culto, ragguagliato al 15 per cento sull'ammontare della congrua, ammise il diritto del reclamo al Consiglio di amministrazione contro le liquidazioni che debbono farsi d'ufficio, stabilì che le liquidazioni di congrua, una volta compiute e rese definitive, non fossero più suscettive di modificazione, e rinnovò la promessa di elevare la congrua a lire 1000, subordinatamente alla esistenza dei fondi disponibili.

Ora, dopo le riserve e promesse fatte con le citate leggi del 1892 e del 1899, e confermate dalle dichiarazioni del Governo, che furono con plauso accolte dal Parlamento, è necessario troncare ogni maggiore indugio e provvedere a che le congrue siano senz'altro portate a 1000 lire, tanto più che coll'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903 n. 483 per la conversione del consolidato 4,50 in 3,50, si è disposta la corrisponsione di un milione all'Amministrazione del Fondo per il culto al fine di porla in grado di affrettare tale aumento, non ostante la riduzione di entrate, che le ha cagionato la conversione medesima.

E però coll'articolo 1° del disegno, che sottopongo al vostro esame, la congrua ai parroci del Regno, verrebbe portata, con decorrenza dal 1° luglio 1904, alla somma di lire 1000 con le modalità e norme già stabilite con la precedente legge 4 giugno 1899 n. 191 e relativo regolamento.

Certamente l'Amministrazione del Fondo per il culto non sarebbe in grado di sopportare con le risorse proprie questo maggior onere, stante la accennata riduzione dipendente dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483. Ma poichè al fine appunto di non ritardare ai parroci la concessione dell'atteso beneficio, la legge stessa, all'articolo 5, impone al tesoro dello Stato l'obbligo di corrispondere annualmente un milione di lire al Fondo culto, a decorrere dal 1° luglio 1904, e sino a che e in quanto essa non sia in grado di sostenere coi propri mezzi la spesa corrispondente, ed a tale fine solamente lo stanziamento del concorso annuo di un milione di lire è fatto, è ovvio che l'aumento debba aver luogo colla indicata decorrenza. Diversamente, la assegnazione di quel contributo non sarebbe conforme allo scopo per cui fu dalla legge concesso, e dovrebbe di necessità venire dal tesoro sospesa, dovendo essa avere quella applicazione specifica, e non essere distratta pei bisogni diversi dell'azienda.

Non debbo tacere che assai probabilmente la spesa derivante al Fondo pel culto per l'aumento di congrua a lire 1000 riescirà superiore al milione; ma le disponibilità che continuamente si verificano per effetto della ricadenza delle pensioni monastiche e degli assegni vitalizi, varranno in breve a colmare gradatamente la differenza.

Nei primi esercizi la disponibilità dei capitali che annualmente si riscuotono, e qualche alienazione patrimoniale, se necessaria, serviranno a fronteg-

giare anche l'eventuale disavanzo effettivo che dovesse prodursi per effetto della conversione del consolidato 4,50, posseduto dal Fondo culto, salvo, bene inteso, a riprendere la ricostituzione del patrimonio con gli avanzi certi e progressivi delle future gestioni.

Ad ottenere questo risultato gioveranno pure tutte le possibili economie che sia dato di conseguire nel bilancio dell'Azienda, economie su cui, come l'esperienza insegna, è dato di fare qualche notevole assegnamento.

Ciò premesso, occorre di richiamare l'attenzione della Camera sopra talune questioni che, già in vario senso dibattute e risolute, è conveniente ora risolvere in via di interpretazione esplicativa alle leggi del 1866 e 1892, allo scopo di disciplinare e pareggiare la condizione di tutti i parroci del Regno rispetto alle leggi medesime.

Le questioni delle quali si tratta sono le seguenti:

1° Quale debba essere il trattamento cui, in punto di spese di culto, possano avere diritto i parroci, in applicazione della legge 30 giugno 1892, e per il periodo dal 1° luglio di detto anno al 30 giugno 1899, sia che abbiansi dette spese a comprendere nella parte passiva della liquidazione, per l'accertamento del supplemento di congrua, sia che abbiansi a considerare come separato compenso.

2° Se ai titolari di parrocchie già unite a conventi soppressi tornino applicabili le leggi che regolano la condizione di tutti gli altri parroci del Regno, oppure se si debba fare ai primi un trattamento speciale: se, in particolar modo, per l'Umbria, debba ritenersi in vigore il decreto Pepoli, che fissava la congrua in lire 800 per le parrocchie con meno di 500 abitanti, e di lire 1,200 per le altre.

3° In fine se l'adempimento degli oneri religiosi, inerenti ad enti soppressi, debba mantenersi e rispettarsi unicamente in quanto riguarda il diritto dei terzi; in altri termini se il Fondo per il culto possa dirsi tenuto ad adempierli nella forma specifica secondo le tavole di fondazione, dovendo le rendite apprese destinarsi agli scopi voluti dalle leggi eversive.

I.

La legge 30 giugno 1892, col dichiarare deducibili i pesi patrimoniali, avrebbe nettamente escluso che vi si dovessero comprendere anche le spese di culto, le quali non potrebbero in verun modo rivestire il carattere di vera passività, cui va sempre contrapposto il diritto del terzo, od un onere legittimamente costituito.

Dovendosi piuttosto tali spese ritenere come una esplicazione dei fini dell'ente chiesastico, al cui adempimento provvedono, nella pluralità dei casi, le fabbricerie ed altre consimili istituzioni, i Comuni, i pii benefattori, i fedeli, — il Fondo per il culto giustamente non tenne di esse mai conto, in tutte le liquidazioni operatesi per effetto della citata legge del 1892; e questo suo concetto e relativo procedimento non avrebbe, per lo addietro, dato luogo a contrasti ed opposizioni.

Dal fatto poi che nella posteriore legge del 4 giugno 1899, pur volendosi che l'assegno di congrua fosse liquidato al netto di ogni imposta e tassa, oltre che dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti, si sarebbe, con separata disposizione (art. 2), concesso il 15 per cento sull'ammontare della congrua per le spese di culto e servizio della chiesa, si deduce una maggior prova o induzione che, per siffatto titolo, nulla fosse dovuto ai parroci per il periodo anteriore al 1° luglio 1899, e tanto meno in somma eccedente il computo del 15 per cento, per evitare che la legge del 1899, di evidente favore e miglioramento per i parroci, avesse potuto rendere peggiore la condizione di essi, di fronte alla legge del 30 giugno 1892.

Con tutto ciò vi furono giudicati, i quali decisero che, sotto l'impero della legge del 1892, dovessero dedursi anche le spese di culto, considerandole come pesi patrimoniali, e deducibili, non già nella misura del 15 per cento, ma in quella maggior somma che risultasse effettivamente erogata dal parroco.

Pertanto a prevenire ulteriori discordanze e contrasti, in una materia che deve essere regolata da criteri precisi ed uniformi, provvede la disposizione concretata nell'articolo 2 dell'attuale disegno, nel senso che, agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua dovuto in base alle leggi anteriori a quelle del 1899, le spese per l'esercizio del culto e per l'ufficiatura della chiesa non siano altrimenti deducibili in quanto si riferisce al periodo che precedette il 1° luglio di detto anno, salvo a concedere per quel tratto di tempo un compenso nella misura e nei casi previsti dall'articolo 2 della ripetuta legge del 1899, e salvi gli effetti delle leggi civili, rispetto alle eventuali prescrizioni.

II.

La legge generale di soppressione 7 luglio 1866 n. 3036, determinava e stabiliva la congrua da corrispondere ai parroci del Regno, senza far distinzione fra parrocchie e parrocchie, e non conteneva disposizione alcuna per quelle tra esse che si trovavano unite a conventi soppressi.

Soltanto la legge 19 giugno 1873 n. 1402, contiene disposizioni speciali, ma esclusivamente per le parrocchie già annesse a conventi nella città di Roma: donde la legittima conseguenza che, nulla essendosi disposto per tutte le altre parrocchie ex conventuali, i titolari delle medesime, anche per il principio dell'uguaglianza rimpetto alla legge, si intendessero equiparati agli altri parroci del Regno.

La massima che talune sentenze ammisero, e, cioè, che il Fondo per il culto, come erede del patrimonio del convento, fosse tenuto a dotare le parrocchie ex conventuali, non già secondo i bisogni del culto parrocchiale, ma nella misura stabilita dalla rispettiva corporazione religiosa soppressa, oltre a creare una distinzione non ammessa dalla legge ed una disparità di trattamento tra parroci e parroci, come or ora accennai, contraddirebbe allo scopo delle leggi eversive, che fu appunto quello di diminuire le spese di culto, per destinare le rendite provenienti dalle corporazioni religiose soppresse

a fini civili e di pubblico vantaggio. Non sarebbe quindi conveniente falcidiare siffatte rendite per ristabilire le spese del culto nella misura dei tempi trascorsi. Ma altre considerazioni occorrono su l'argomento.

Le parrocchie ex conventuali sono rette generalmente da sacerdoti appartenenti agli ordini religiosi soppressi. Col criterio adottato da varie sentenze si verrebbe a dar loro quella vitalità ed importanza che, dopo le lotte sostenute per la soppressione, non si può nè si deve ammettere, e si verebbe fors'anche alla conseguenza che le somme apparentemente destinate a spese di culto siano invece rivolte a quegli scopi che la legge volle sopprimere.

Nè diverso è il ragionamento da farsi relativamente alle parrocchie dell'Umbria, per le quali il decreto Pepoli 29 ottobre 1860 fissava la congrua a lire 800 e a lire 1200, a seconda si trattasse di parrocchie aventi popolazione inferiore o superiore a 500 abitanti.

Il decreto deve intendersi abrogato dall'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, nel senso che, man mano venissero a cessare i parroci provvisti di assegni costituiti in base al ripetuto decreto, ai parroci di nuova nomina si dovesse assegnare il supplemento di congrue sulle basi stabilite dall'or ricordata disposizione legislativa.

All'appoggio pertanto di questi argomenti, sottopongo all'esame vostro l'articolo 3 del nuovo disegno di legge, col quale si dispone che le accennate leggi del 1866, 1892 e 1899 siano applicate indistintamente a tutti i parroci del Regno, compresi quelli delle chiese annesse a Case religiose soppresse, tanto per il supplemento di congrua, quanto per le spese di culto: fatta eccezione per le sole parrocchie della città di Roma, come alla legge 19 giugno 1873, n. 1402, e salva la facoltà al Fondo per il culto di concedere sussidi in casi eccezionali.

III.

Agli oneri religiosi già inerenti a corporazioni e ad altri enti ecclesiastici soppressi, la legge sostituiva obblighi e impegni rispondenti al nuovo ordine di cose, che essa stessa creava, tramutando la destinazione della massa dei beni a scopi, insieme armonizzanti, d'istruzione, di beneficenza, e di graduale disgravio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni da tutti quegli oneri e pesi che riguardano il culto.

Questo essendo il chiaro pensiero delle leggi eversive, quale anche appare dagli studi preparatori di esse, logicamente ne deriva che il Fondo culto non debba in massima essere tenuto all'adempimento specifico degli oneri religiosi, inerenti agli istituti ecclesiastici soppressi. Infatti se ciò dovesse ammettersi, le leggi su ricordate verrebbero frustrate nel loro principale scopo. Ad ogni modo ad evitare anche su questo punto i contrasti che si manifestarono nella giurisprudenza, parmi opportuna una disposizione che provveda in via d'interpretazione autentica: e a ciò è inteso l'art. 4 del progetto.

Onorevoli colleghi! Il mio principale obbiettivo, nel formolare il presente

progetto, è quello di corrispondere all'impegno dell'aumento delle congrue sino a 1000 lire ora che la legge del 21 dicembre 1903 ha contribuito a darne i mezzi, e, in pari tempo, quello di liberare mediante opportuni e giustificati chiarimenti di alcune leggi in vigore, l'Amministrazione del Fondo culto dai gravi danni ai quali ora la espongono esagerate pretese, tradotte spesso in contestazioni giudiziali non aventi alcuna base effettiva nelle leggi stesse.

Ciò contribuirà ad impedire che si aggravino le condizioni dell'Amministrazione del Fondo per il culto ponendo questa in grado di completare l'attuazione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, in ordino allo sgravio dei Comuni e delle Provincie dalle spese di culto, e di assumere gradatamente a proprio carico il milione di lire da versarsi ad essa dal tesoro temporaneamente, in conformità dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483.

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1. — La congrua ai parroci del Regno sara portata, con effetto dal 1° luglio 1904, alla somma di lire mille, dedotti gli oneri e pesi patrimoniali, ferme restando le norme stabilite dalla legge 4 giugno 1899, n. 191, e dal relativo regolamento approvato con r. decreto 24 agosto 1899, n. 350.

Art. 2. — Agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua dovuto in base a leggi anteriori, le spese per l'esercizio del culto e ufficiatura delle chiese non sono deducibili nemmeno per il periodo anteriore al 1° luglio 1899.

Potrà essere concesso per detto periodo di tempo un annuo compenso nei casi e nella misura previsti dall'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191; salvi gli effetti delle leggi civili in rapporto alle eventuali prescrizioni.

Art. 3. — Le disposizioni della legge 7 luglio 1866, n, 3036, 30 giugno 1892, n. 317 e 4 giugno 1899, n. 191, sono applicabili tanto per i supplementi di congrua, quanto per le spese di culto, a tutti indistintamente i parroci del Regno, compresi quelli di chiese già annesse a case religiose abolite per effetto di qualsiasi legge o decreto.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione del Fondo pel culto di concedere alle dette parrocchie un sussidio in casi eccezionali e da essa valutabili.

Per le parrocchie della città di Roma rimane invariato il disposto della legge 19 giugno 1873, n. 1402.

Art. 4. — Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e di tutte le leggi e decreti legislativi precedenti, la detta Amministrazione non è tenuta all'adempimento specifico di alcun onere religioso e peso di culto di qualsiasi specie che derivi da enti e fondazioni soppresse.

Art. 5. — Gli effetti della presente legge non si estendono alle sentenze passate in autorità di cosa giudicata e alle convenzioni regolarmente stipulate e approvate prima della promulgazione della legge stessa.

Relazione *della Commissione della Camera dei deputati sullo stesso disegno di legge presentata nella seduta del 27 maggio 1904.* (1).

Onorevoli colleghi! — Il soggetto, su cui oggi abbiamo l'onore di riferirvi, è vecchio negli annali del Parlamento. Sin dal maggio 1855 i legislatori subalpini riconobbero doveroso e necessario di migliorare le congrue dei parroci più sprovvisti ed in quella epoca, di cui ormai un solo in questa aula vi ha sempre posto, l'assegno annuo di lire mille fu considerato come il più modesto desiderato, perchè potesse essere convenientemente adempiuto il magistero parrocchiale.

I grandi eventi che negli anni seguenti sì prodigiosamente richiamarono a vita nazionale l'Italia ed a cui, per una fatalità storica che trascinavasi da sette secoli, restò straniera, quando non avversa, la Chiesa, fecero trasandare in gran parte il provvedere alle maggiori dotazioni parrocchiali.

Però la legge del 7 luglio 1866, malgrado avesse vita in momenti difficilissimi per la pubblica finanza, riconobbe per tutto il Regno il principio che si dovessero elevare ad annue lire ottocento le congrue parrocchiali, appena dai risultati della legge istessa ne fossero scaturiti i mezzi pecuniari.

Ma le condizioni sempre malagevoli della azienda speciale creata all'uopo col titolo di Fondo per il culto, che trovavano costantemente riscontro in quelle non più felici del pubblico tesoro, non permisero di iniziare la provvida misura che nel 1884, anno in cui fu portata la congrua dei poverissimi tra i poveri curati, al modestissimo minimo di lire quattrocento.

Solo con la legge 30 giugno 1892 fu per tutti i parroci del Regno elevato il supplemento di congrua sino a raggiungere un minimo di lire ottocento, riservando ad un avvenire, che auguravasi prossimo, la graduale realizzazione dell'assegno a quella annualità di lire mille, che il Parlamento subalpino aveva riconosciuta necessaria 37 anni innanzi!

Ed infatti un altro passo fu compiuto sette anni dopo, con la legge 4 giugno 1899, elevante il supplemento delle congrue parrocchiali sino alla concorrenza di lire 900 annue ed inoltre dirimendo in favore dei loro titolari molteplici controversie fiscali, in modo che realmente quegli assegni, che assumono quasi carattere alimentario, non si tentasse in alcuna maniera di falcidiare.

Ora, dopo quasi mezzo secolo dalla statuizione del Parlamento subalpino, tocca a noi di potere effettuare il suo proposito ed estenderlo a tutti i parroci italiani, elevando sino alla concorrenza di mille lire annue le loro congrue. Senza perderci in dettagli che è a tutti dato di rintracciare, lo Stato italiano adempie a questa annosa promessa, dopo che più di cinquecento milioni del vecchio patrimonio ecclesiastico sono venuti in aiuto delle finanze del nuovo

(1) La Commissione era composta dai deputati: Borsanelli *pres.*, Cerri *segret.*, Scalini, Furnari, Abignente, Bertelli, Chiappero, Gallini, Maurigi, *relat.*

Attt parlamentari, Cam. dei dep., legisl. XXI, 2ª sess., 1902-904, Doc. n. 526-A.

Regno d'Italia. E ciò ricordando è lungi da noi il pensiero di rivolgere critiche ai vostri predecessori, tra cui d'altronde da un trentennio conta chi ha l'onore oggi di riferirvi, che nel passato come nell'avvenire quando è in questione l'esistenza o l'onore della patria, qualunque più legittimo interesse, qualunque più elevata considerazione, devono cedere il passo e fare volenterosa offerta di qualsiasi più doloroso sagrifizio, sull'altare dell'unità e della indipendenza d'Italia.

E queste parole abbiamo fiducia non saranno sconfessate dalla grandissima maggioranza dei modesti ministri dell'altare che, senza mancare ai doveri imposti dal loro carattere, mai si sono mostrati ribelli alle istituzioni sancite dai plebisciti e che unanimi e spontanei si unirono al popolo per piangere ed onorare i due primi Re dell'Italia risorta.

Però noi confidiamo che questo non sarà l'ultimo provvedimento che il Parlamento italiano sancirà in favore dei parroci meno dotati. Sia per le future disponibilità di cui verrà a fruire il Fondo per il culto, sia per un migliore e definitivo assestamento del patrimonio ecclesiastico, speriamo possa ancora in epoca non troppo remota migliorarsi la condizione dei parroci, che nelle campagne sopratutto compiono, oltre i doveri del loro ministero, un'alta missione di umanità e di vera concordia sociale. Ed in vero un'annualità di mille lire poteva essere giudicata un assegno conveniente nel 1855, mentre potrà ancora, 49 anni dopo, rappresentare il necessario sostentamento della austera esistenza d'un parroco. Ma certo ha già un valore comparativo molto ridotto e che col deprezzamento della moneta e con l'accrescimento dei salari, che entrambo non accennano ad arrestarsi, forse fra non molti anni potrà divenire assolutamente insufficiente. Perciò il prescritto al riguardo dalla legge 4 giugno 1899 ed a cui noi oggi diamo piena esecuzione, non crediamo debba assumere un carattere statutario, nè per l'ammontare dell'assegno, nè per la constatazione invariabile del valore redditizio dei beni parrocchiali. Nel correre di non molti anni qualunque proprietà immobiliare è esposta a mutare, in meglio od in peggio, il suo valore redditizio. Così mentre un semplice orto di una canonica suburbana nello spazio di pochi anni, trasformato in suolo edificatorio, può facilmente decuplicare il patrimonio di quel titolare, esaurimento di produttività delle culture, invilimento nel prezzo di speciali prodotti, circostanze telluriche di ogni natura, possono grandemente diminuire, e qualche volta annullare affatto, il reddito di proprietà rusticane, sopratutto se, come quasi sempre nel caso concreto, di piccola estensione ed a coltivazione intensiva.

Ci auguriamo che queste nostre riserve troveranno consenso nel Parlamento e che anco il Governo, senza misura di tempo e di metodo, vorrà fare ad esse adesione in massima, così che la lunga e sperimentata paziente aspettativa dei curati rurali troverà nuova lena e conforto e li renderà sempre più riconoscenti verso il Governo del Re e la rappresentanza nazionale, che da venti anni non hanno tralasciato di migliorare successivamente, appena lo hanno potuto, la loro condizione economica.

Ed ora crediamo dovervi brevemente intrattenere delle speciali disposizioni che vi sono proposte con gli articoli 2, 3 e 4 del presente disegno di legge.

Non tardarono a sorgere controversie giuridiche sull'interpretazione dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1902. Il Fondo del culto ritenne che per pesi patrimoniali dovessero intendersi le passività a cui legalmente si è obbligati e non spese relative al culto, di cui reputò solo arbitro il parroco e perciò da considerarsi facoltative o integrate nei fini dell'ente, spese a cui del resto provvederebbero le fabbricerie e le volontarie oblazioni dei fedeli; e nei casi in cui le prime facessero difetto, il maggiore assegno del 15 per cento determinato dalla legge 4 giugno 1899.

Però una decisione di una sezione della Cassazione romana venne a dare un'opposta interpretazione alla legge. Questo fatto isolato non fu seguìto da altri pronunziati di magistrati, e coloro che furono incoraggiati da quel giudizio ad avanzare consimili istanze, si contentarono poi, anco per anteriori disposizioni legislative e sempre in vigore, che mal le secondavano, di ricevere ciò che la legge del 1899 aveva prescritto, aggiungendovisi solo qualche compenso per gli anni già trascorsi.

A dirimere ogni possibile controversia, che si risolverebbe nella più parte dei casi con l'esporre i parroci agli oneri di giudizi sfortunati ed a cui sono spinti da speciali agenzie all'uopo costituitesi, provvede con equità il secondo comma dell'articolo 2 che permette al Fondo per il culto, con molto risparmio di spese e di formalità giuridiche, di addivenire in via amministrativa ad equi componimenti.

È superfluo farvi osservare che con le disposizioni dell'articolo 2 non saranno mai addossate a carico dei parroci quelle passività imposte da particolari istituzioni e che non sono state comprese nelle disposizioni delle leggi eversive del 1866 e 1867.

Somiglianti litigi furono egualmente promossi perchè le parrocchie regolari fossero chiamate a succedere a gran parte del patrimonio dei conventi a cui erano annesse.

Gli ordini religiosi che sono, è vano il dissimularlo, una delle esplicazioni della Chiesa cattolica, funzionano con nuova vita in molte parti in Italia. Ma non più in forza di origini che il legislatore in quasi tutti i paesi cattolici non ha creduto di dover far perdurare, ma alla ombra del diritto di associazione e di cui facciamo così larga ed illimitata esplicazione nel nostro regno.

Renderebbesi veramente opera di odiosa persecuzione escluderne le associazioni di natura religiosa, e delle quali la più parte hanno ormai scopi filantropici e morali che dan loro diritto al rispetto di tutti, principalmente quando esplicano la loro azione senza recare offesa o mostrar mal animo alle patrie istituzioni.

Ragioni prudenziali hanno opportunamente consigliato lo Stato italiano, in omaggio al principio di libertà religiosa, base fondamentale del nuovo

diritto italiano nei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, a tollerare che quelle parrocchie continuassero ad essere rette da ecclesiastici appartenenti a quegli ordini religiosi che le leggi italiane hanno civilmente soppressi. Però sarebbe andare oltre ogni misura, se si favorissero quelle istituzioni di natura monastica, al di là del limite che si reputa corrispondente alle necessità in genere di tutte le parrocchie, mentre ciò non sarebbe assolutamente che una larvata ristaurazione patrimoniale di molte case religiose che il legislatore ha creduto di sopprimere; ed a ciò provvede l'articolo 3 della legge su cui abbiamo l'onore di riferirvi.

Il rendere possibili troppo larghe interpretazioni alle prescrizioni legislative è qualche volta causa di inconvenienti gravi ed in questo senso statuisce l'articolo 4 della presente legge. Dopo una lunga giurisprudenza, resa pacifica da una numerosa serie di sentenze ripetutesi per oltre venti anni, una decisione stupefacente di una sezione della Corte di Cassazione di Roma del 1897, parve richiamare in vita tutte quelle fondazioni di natura esclusivamente spirituali e religiose che il legislatore volle solennemente trasformare in obbiettivi che reputò di utile generale e più confacenti allo spirito dei tempi.

Ed a riguardo, per citare un solo degli oratori illustri che parteciparono alla discussione parlamentare del giugno 1866, da cui ebbe origine la legge poco dopo promulgata, vi ripeteremo le parole di Giuseppe Pisanelli, in cui la profonda dottrina univasi a singolare temperanza di giudizi. Egli così diceva nella seduta del 7 giugno:

" E come mai si ammetterebbe che colui che ha fondato un istituto " ecclesiastico, possa con ciò solo, anche quando le condizioni sono mutate, " inceppare il potere sociale, governare i destini dell'umanità? Ma se i tempi " sono mutati, se le condizioni sono diverse, se quello scopo che aveva non " potrà più raggiungersi coi mezzi del fondatore, chi potrebbe togliere alla " società il diritto di stornarle, di correggerle in quel modo in cui lo stesso " fondatore avrebbe fatto se avesse vissuto molti secoli dopo? "

Ci affrettiamo a dirvi che con sei differenti sentenze: 13 agosto, 4 settembre, 10 dicembre 1903, 25 febbraio, 3 e 10 marzo 1904, la Cassazione di Roma ha corretta l'erronea interpretazione e resa pienamente giustizia alle allegazioni del Fondo per il culto.

Così il togliere ogni dubbio non servirà solamente ad affermare ciò che fu la volontà dei legislatori del tempo, ma sì ancora ad assicurare la base esclusiva di tante successive leggi e tra esse principalissima quella presente sul supplemento delle congrue parrocchiali, grande beneficio alla Chiesa ed al clero curato, che mai senza quelle inversioni di obbiettivi avrebbesi potuto effettuare. Dall'altra parte poi servirà ciò a che non possa più abusarsi da alcuno della facile credulità dei proposti alle parrocchie, alle fabbricerie ed ad altri istituti congeneri, ingolfandoli in una serie di litigi senza fondamento giuridico e che si risolvono poi per loro in gravi danni economici e morali.

Per tutte queste considerazioni la vostra Commissione vi propone senz'altro

l'approvazione del disegno di legge, pur rinnovando l'augurio che in epoca non lontana possansi concedere altri e successivi miglioramenti alle congrue parrocchiali.

Ma pria di porre termine è nostro debito intrattenervi ancora su due proposte che furono ventilate nella discussione degli Uffici e che a prima giunta si presentarono suffragate di non scarse ragioni.

Vogliamo dire di consolidare con certificati intestati del Debito Pubblico il supplemento di congrua con i beni della congrua stessa e d'iniziare la graduale scomparsa dell'Amministrazione del Fondo pel culto, considerandola d'indole essenzialmente temporanea e come un non lieve onere di cui potrebbe discaricarsi la pubblica economia.

La proposta di consegnare a ciascun parroco un certificato del Debito pubblico della rendita equivalente all'assegno supplementare di congrua non è nuova, ma fu manifestata dalla stessa Direzione generale del Fondo del culto come una possibile futura semplificazione dell'azienda.

Però allo stato l'idea non è attuabile per molteplici ragioni. Anzitutto perchè l'Amministrazione non possiede rendita pubblica corrispondente, giacchè una buona parte di quella a lei intestata spetterà in definitivo, ed in forza di legge, ai terzi, Comuni o privati, per diritti di rivendicazione, di svincolo, di riversibilità e di devoluzione, mentre non ha affatto mezzi disponibili per acquistare altra rendita.

In secondo luogo giova osservare come attribuendo permanentemente alle congrue parrocchiali il supplemento in certificati ad esse intestati, il Fondo del culto verrebbe a perdere su quegli assegni il beneficio delle vacanze, ciò che sarebbe un nuovo ostacolo all'esecuzione del primo articolo della presente legge ed agli altri svariati oneri ad esso addossati.

Pensano taluni che sia prossima la liquidazione del patrimonio ecclesiastico e che in ogni modo l'Amministrazione del Fondo del culto abbia presto o tardi a scomparire interamente. Conviene anzitutto osservare in fatto che la liquidazione finale è ancora molto lontana. Risulta anzitutto, da minute indagini, che non è per anco accertata e resa esigibile tutta la parte di patrimonio rappresentata da una miriade di censi, canoni, decime, terraggi e prestazioni in genere, mentre sono tuttavia da appurarsi ben 24 milioni di residui attivi. Dovranno pure ricostituirsi con avanzi di gestione, quando saranno possibili, quasi 29 milioni di capitali alienati o consumati per estinguere il debito verso il Tesoro o sopperire a straordinari oneri.

Esistono ancora cappellanie laicali da svincolare e beni reversibili da dismettere, dovendo attendere per le prime che cessino gli investiti e per gli altri che scompaia l'ultimo monaco.

Non è ancora ultimata la concessione dei supplementi di congrua ai parroci fino a lire 900 e occorrerà provvedere all'ulteriore aumento che la presente legge sancisce. Le chiese ricettizie e le comunìe curate, il cui patrimonio deve essere dismesso ai Comuni, sono 893; mentre le devoluzioni

fin ora eseguite superano di poco le 90, rimanendo così a provvedere per oltre 800 ricettizie e comunìe per le quali o non si è verificata l'estinzione dei partecipanti o i Comuni rispettivi non han creduto chiedere la devoluzione anticipata.

Relativamente poi alla quarta parte del patrimonio regolare, si corrisponde bensì ai Comuni di Sicilia la intera rendita corrispondente, ma non si è potuto ancora attribuire loro l'equipollente capitale definitivamente, per essere tuttora illiquido il patrimonio istesso. Ai Comuni del continente e della Sardegna si paga poi solo un acconto per non essersi ancora verificate a loro riguardo le condizioni previste dalla legge. Dovranno inoltre essere saldate anche le spettanze allo Stato sugli altri tre quarti del patrimonio e sistemati gli innumerevoli conteggi di dare ed avere col Demanio per iscrizioni di rendita, tassa del 30 per cento e gestione promiscua.

Rimarrà infine da provvedere, quando se ne avranno i mezzi, al disgravio in favore dei Comuni e delle Provincie delle spese di culto, in adempimento al disposto dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866.

Ma quando tutto ciò fosse compiuto fra molti anni, rimarrà sempre all'Amministrazione del Fondo pel culto il compito di gestire il residuale patrimonio secolare di sua piena e libera pertinenza, di provvedere alla erogazione della relativa rendita pel pagamento degli oneri patrimoniali, per quelli del culto già a carico dell'Erario, delle Provincie e dei Comuni, per le congrue parrocchiali, per gli assegni agli economi spirituali ed alle spese di manutenzione e riparazione di edifici sacri o attinenti al culto.

Bisogna quindi rimandare ogni trasformazione di questa Amministrazione allorchè sarà possibile di provvedere complessivamente al riordinamento generale di tutti i servizi pubblici che in qualunque maniera si riattaccano al culto cattolico ed al definitivo assestamento del patrimonio ecclesiastico in Italia, limitandosi per ora ad approvare il presente disegno di legge che sensibile miglioramento apporta alla sorte dei parroci, riservando ai futuri e meditati studi del Governo e del Parlamento le ulteriori provvidenze che su tutto il poderoso argomento l'esperienza e la maturità dei tempi consiglieranno.

MAURIGI, *relatore*.

Discussione *alla Camera dei Deputati sullo stesso disegno di legge.*

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1904.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, e disposizioni relative all'adempimento degli oneri religiosi ».

La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Onorevole presidente, io dovrei nel mio discorso dar ragione di due emendamenti sostanziali che propongo. Ma non essendovi il ministro...

PRESIDENTE. C'è il suo sottosegretario di Stato.

Chimirri. Ah! c'è il suo sottosegretario di Stato.

Presidente. Parli, onorevole Chimirri.

Chimirri. Onorevoli colleghi. È doloroso che la discussione di questo disegno di legge venga di sorpresa, interrompendo la discussione già iniziata intorno alla condanna condizionale. Parecchi nostri colleghi, che vi avrebbero preso parte, ignorano siffatto spostamento ed io stesso ne fui avvertito per telefono.

Premetto che quanto dirò non tocca l'onorevole ministro guardasigilli, del quale conosco le buone e rette intenzioni e molto meno l'opera della nostra Giunta, così ben disposta a favore del clero curato.

Le mie osservazioni sono ispirate dal desiderio di togliere a questo disegno di legge quanto, a parere mio, contrasta con le buone intenzioni dei proponenti. La Commissione lo accettò integralmente, attratta dal miraggio dell'articolo 1° ch'è una lustra, presa a pretesto per far passare le disposizioni degli articoli successivi, che in parte scemano, in parte neutralizzano gli effetti benefici della legge del 1899. Parrebbe che il Governo, presentando questo disegno di legge, volesse anticipare l'adempimento dell'antica promessa di elevare a lire 1000 la congrua dei parroci più bisognosi; ma questa è mera apparenza, sotto cui si cela una doppia magagna. Ad occasione di codesto aumento nell'articolo 1° si parla inopportunamente di deduzione di oneri, e si cerca di straforo dar sanzione legislativa al regolamento del 25 agosto 1899.

Non si comprende a prima vista quale è lo scopo di questo duplice richiamo.

Per accordare ai parroci l'aumento di congrua fino a lire 1000 non v'era bisogno di una nuova legge. Vi provvedeva la legge del 1892 ed in forma più esplicita quella del 1899, la quale al concetto dell'aumento aggiunse due disposizioni importantissime, prescrisse cioè che la liquidazione dovesse farsi al netto di tutti gli oneri comprese le spese di culto, e che la liquidazione fatta con i larghi criteri indicati nell'articolo 2 dovesse rimanere definitiva in modo che quando si avessero fondi sufficienti l'aumento andrebbe fatto meccanicamente aggiungendo 100 lire alle 900 già liquidate.

Da ciò è chiaro che l'articolo primo del disegno in discussione o è superfluo, o è una bandiera messa lì per covrire la merce avariata degli articoli successivi.

Se l'Amministrazione del Fondo per il culto ha per i mezzi disponibili, come attestano il ministro e la Commissione, in tal caso non occorrono nuove dichiarazioni e basterà alla congrua liquidata in lire 900 aggiungere lire 100 per dare esecuzione agli articoli 1 e 3 della legge del 1899.

E si noti che codesta legge non solo provvide ad aumentare la congrua a favore dei parroci poveri, ma volle dar loro la tranquillità e la pace, togliendo con la liquidazione definitiva, occasione e pretesto a nuove dispute e ad infinite molestie, ciò che è un notevole beneficio per il presente, senza togliere ai parroci la possibilità di aumenti futuri. Il vero merito della legge

del 1899 consiste in ciò che dà consistenza e tranquillità all'assegno liquidato con gli accennati criteri.

L'articolo 1 menoma codesto beneficio, giacchè parlando di deduzione di oneri e pesi patrimoniali, o questo inciso è un non senso ovvero ha in mira di rimettere in discussione gli assegni già concessi in base all'articolo 1° della legge del 1899, assegni che giusta l'articolo 2 devono rimanere invariati salvo l'aggiunta di lire 100 per elevarli al massimo di lire 1000.

Nè è meno pericoloso il secondo inciso dell'articolo 1° ov'è detto " ferme restando le norme stabilite dalla legge 4 giugno 1899 e del relativo regolamento ".

L'intendimento di chi scrisse quell'inciso non è già di tener ferme le disposizioni della legge, che nessuno mette in dubbio, ma di dar sanzione legislativa alle disposizioni ultronee del regolamento. *Hic latet anguis in herba*, perchè, come avviene sovente, col regolamento del 25 agosto 1899 si aggiunsero disposizioni apertamente contrarie alla legge, come quella contenuta nell'articolo 15 che suona così: « Le spese per l'esercizio del culto e per il servizio delle chiese non sono deducibili, ma al parroco è dovuto l'aumento nei limiti indicati dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1899 ».

Nell'ampia discussione, che fu fatta nel marzo 1899, una delle questioni più ardenti e più dibattute fu appunto quella delle spese di culto e per le chiese. Si discusse se dovessero pesare a carico del parroco o costituire piuttosto un onere del beneficio parrocchiale, da dedursi ai fini della liquidazione della congrua che ha carattere alimentare. In quella discussione tutti furono d'accordo. Governo, Commissione ed oratori nel considerare le spese di culto come un onere deducibile nella liquidazione della congrua, sia avuto riguardo al tenore della legge del 1892, sia considerando la natura giuridica della congrua, i precedenti legislativi e le disparità di trattamento che ne seguirebbero se non fossero dedotte.

Nella discussione del 1899, la deducibilità delle spese di culto nella liquidazione della congrua e l'assegno al parroco di una somma fissata, per una specie di transazione, al 15 per cento sull'ammontare della congrua stessa a titolo di spese di culto non ebbero contradditori; per cui al limite massimo di mille lire fu aggiunta per questo titolo la somma di 150 lire.

La deducibilità delle spese di culto nella liquidazione delle congrue era già stabilita implicitamente nella legge del 1892: così ritennero concordemente la Corte di cassazione ed i tribunali del Regno.

Senonchè, mentre le rendite del Fondo culto crescevano, annualmente le sue risorse venivano falcidiate dai prelevamenti a favore del tesoro, che cominciarono nel 1892 e nel 1894 raggiunsero la cifra di 4 milioni. Sottraendo ogni anno, sotto pretesto de' diritti eventuali dello Stato, parecchi milioni, il Fondo culto messo a corto di quattrini e non potendo perciò dar piena esecuzione alla legge, fu costretto ricorrere a restrizioni e ripieghi.

Ai prelevamenti del tesoro si aggiunge la legge che aumentò l'aliquota

della ricchezza mobile dal 13.20 al 20 per cento, che recò al Fondo per il culto la perdita annua di un'altro milione, per cui le condizioni divennero angustissime. Una delle ragioni, che ispirarono la legge del 1899 fu appunto quella di facilitare ed affrettare gli aumenti di congrua per impedire che i fondi a quelli destinati fossero distolti ad altri usi.

Per raggiungere lo intento, la legge cercò anzitutto di eliminare con chiare disposizioni di legge le interpretazioni arbitrarie e restrittive escogitate dal Fondo per il culto, specie per ciò che concerne le spese di culto. A questo riguardo, nella discussione del 15 marzo 1899, io facevo notare alla Camera, che nelle parrocchie più povere, ove non sono fabbricerie, che suppliscano alle spese di culto, esse vanno a gravare il parroco, levandogli, per così dire, il pane di bocca. Portata la questione innanzi ai tribunali, la Corte di cassazione di Roma giustamente osservò che il beneficio non può essere disgiunto dall'ufficio, pel quale è stato appositamente spiritualizzato, per la qual cosa, quando un patrimonio si trova costituito in dote beneficiaria per servire ai bisogni di una parrocchia, le spese necessarie per l'esercizio delle funzioni parrocchiali vanno considerate come peso di quel patrimonio, e per conseguenza detratte nella liquidazione del supplemento di congrua. E richiamando i precedenti storici, concludevo proponendo che fosse eliminata dall'articolo 1 del disegno di legge del 1899 l'aggiunta fattavi dalla Commissione che lasciava a carico delle congrue le spese di culto.

Il Governo e la Camera dettero ragione a me e quell'inciso fu tolto. Stando così le cose, come mai ci si propone di sanzionare oggi in modo subdolo una restrizione che la legge precedente respinse, dando vigore legislativo a quella parte del regolamento che contradice la legge per ciò che concerne la deducibilità delle spese di culto? Se con l'articolo 1° si vuol dare esecuzione alla legge benefica del 1899, e niente altro, fa d'uopo eliminare da esso quanto contiene di superfluo e di dannoso, e questo propongo col primo dei miei emendamenti che esclude dall'articolo l'insidioso richiamo al regolamento del 25 agosto 1899, che con l'articolo 15 modifica i criteri di liquidazione a danno dei parroci.

Codesto danno è fatto più palese dal contenuto dell'articolo 2, dove è detto: " Agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua dovuto in base a leggi anteriori, le spese per l'esercizio di culto e per l'ufficiatura delle chiese non sono deducibili nemmeno pel periodo anteriore al 1° giugno 1899 ".

Ma come? se la legge del 1899 dice che sono deducibili, è logico proclamare che le liquidazioni saranno fatte con le norme della legge o con quelle del regolamento ad essa apertamente contrarie?

Se ritenete col legislatore del 1899 che le spese di culto sono deducibili nella liquidazione della congrua, il supplemento sarà sempre dovuto quando le rendite della parrocchia, detratti tutti oneri e le spese di culto, non raggiungano le lire mille. Non detraendo dall'attivo le spese di culto, la congrua accertata raggiungerà o sorpasserà in apparenza la detta cifra, ma in realtà

rimane al di sotto di tanto, quanto è l'ammontare delle spese di culto. Da ciò deriveranno inevitabili disparità di trattamento fra i parroci poveri. Infatti se un parroco ha una rendita di 999 lire, basterà che l'Amministrazione del Fondo culto vi aggiunga una lira per completare il massimo di mille lire e di più vi aggiunga lire 150 per spese di culto. Se invece la congrua, comprese le spese di culto, supera di una lira il massimo suddetto, a quel parroco non sarà dato nè supplemento nè l'aumento per spese di culto.

D'altra parte non è possibile far coesistere insieme il disposto della legge che accorda una somma per le spese di culto, e la disposizione che dice che le spese di culto non sono deducibili. Quando voi, oltre la congrua di lire 1000, date 150 lire per spese di culto, riconoscete che le spese di culto sono distinte dalla congrua, e non devono pesare su quel minimo destinato al mantenimento del parroco.

Perciò in tutte le legislazioni dei Stati italiani la congrua è stata sempre tenuta distinta dalle spese di culto, e questa distinzione trovasi ricordata nell'articolo 58 del regolamento 25 agosto 1899.

Ora invece che cosa fate? Da una parte riconoscete che ai parroci oltre il massimo di lire 1000 sono dovute 150 lire per spese di culto e dall'altra dite che nella liquidazione della congrua, le spese di culto non devono essere detratte, considerandole come parte di essa.

Vi può essere contraddizione più flagrante ed ingiusta? Le due cose non possono stare insieme: o abolite gli articoli 1° e 2° della legge del 1899, o cancellate l'articolo 2 del presente disegno di legge che dichiara non deducibili le spese di culto agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua. Si accennò alla necessità di porre un freno alle frequenti contestazioni; ma questo fine non si raggiunge foggiando disposizioni legislative equivoche o contradditorie, ma adottando il metodo suggerito col secondo dei miei emendamenti.

A norma della giurisprudenza prevalente, in virtù della legge del 1892 la congrua doveva liquidarsi al netto dalle spese di culto, cioè dalle spese effettive da calcolarsi caso per caso.

Questo dava luogo a numerosi litigi ed a liquidazioni fatte con criteri talvolta arbitrari, esagerati e non sempre uniformi.

A tali inconvenienti occorre porre riparo e il mezzo è facile.

Avendo la legge del 1899 fissato l'aumento a titolo di spese di culto in ragione del 15 per cento sull'ammontare della congrua, nulla di più naturale che si adotti la stessa misura per le deduzioni a farsi ai fini della liquidazione per il periodo anteriore al 1° luglio 1899.

Così si salva il principio e la giustizia e si evitano i contrasti e gli inconvenienti, di che ho fatto parola.

La stessa norma si applicherà pel pagamento degli arretrati, semprechè non sono prescritti.

E notate che la misura del 15 per cento fu giudicato un espediente

provvisorio, una specie di transazione, in media inferiore alle spese effettive, sicchè il mio emendamento è più favorevole all'Amministrazione del Fondo per il culto che agli interessati.

Liquidando a questa stregua anche il passato, se non si raggiunge la giustizia assoluta, si fa almeno cosa equa ed opportuna. Ed in questa materia dobbiamo appigliarci all'equità, giacchè, volendo procedere *in apicibus iuris*, facilmente si eccede e si va incontro a gravi inconvenienti.

L'articolo 3 concerne le parrocchie conventuali ed io ne discorro per richiamare su di esso l'attenzione dei rappresentanti delle Provincie romane, della Toscana, delle Marche e dell'Umbria, ove siffatte parrocchie esistono.

Le parrocchie conventuali sopravvivono alle case religiose soppresse, delle quali facevano parte. Talune avevano un patrimonio distinto dal patrimonio del convento; altre non avevano patrimonio proprio ed erano mantenute con le rendite del convento. E poichè siffatti patrimoni propri della parrocchia o dei conventi passarono alla Cassa sacra e poi al Fondo per il culto, è giusto che questo ne sopporti l'onere in virtù di leggi speciali e dell'art. 1° della legge del 1867.

O che fosse annessa ad una chiesa ricettizia, ad una comunìa, o ad un convento è lo stesso; l'ente parrocchia esiste ed ha una personalità propria che cresce e non scema per il fatto che fu avulsa dal convento al quale apparteneva.

Le leggi del 1866, dal 1892 e dal 1899 non si applicano a queste parrocchie, ma soltanto alle parrocchie secolari, che, avendo rendite insufficienti, ricevono dal Governo un supplemento adeguato.

Se le parrocchie conventuali avevano un patrimonio proprio, essendo stato questo incamerato, in tal caso il Fondo per il culto deve dare ad esse le rendite di quel patrimonio.

Se invece la parrocchia era mantenuta con le rendite del convento, al Fondo per il culto, a cui passarono i beni, passò pure l'onere della manutenzione, il quale non va commisurato alla stregua della congrua delle parrocchie secolari, ma all'entità, alle condizioni, e ai bisogni della parrocchia, e alla popolazione alla quale serve.

Nella relazione trovo un solo argomento a favore di questa equiparazione, che in sostanza è diminuzione. Ivi si dice: badate che queste chiese conventuali sono ufficiate da ex-frati, per cui, facendo ad esse una posizione privilegiata, verrete quasi a dare vitalità nuova a' conventi, che abbiamo soppressi.

Veramente l'argomento non conclude e potrei facilmente ritorcerlo, osservando che queste parrocchie sono ufficiate da frati, perchè lo Stato non le ha mai dotate sufficientemente ed è in grazia dei frati che si tengono in piedi.

Attenuando le rendite di queste parrocchie, la corporazione disciolta dovrà supplirvi ed accrescerà la sua influenza in ragione del concorso che presta.

Dunque l'equiparazione, proposta con l'articolo 3, non è giustificata nè da ragioni giuridiche nè da motivi di opportunità. Le leggi eversive dell'asse ecclesiastico, sopprimendo molti enti secolari e regolari, vollero gelosamente rispettati gli oneri intesi al mantenimento del culto e al servizio delle istituzioni conservate, come sono appunto le parrocchie conventuali. I nostri tribunali hanno costantemente giudicato che le leggi del 1892 e del 1899 non sono applicabili a queste parrocchie, perchè governate dall'articolo primo della legge del 1867 e dal decreto Pepoli non mai abolito.

In contradizione di quanto hanno sentenziato i magistrati voi fate tavola rasa di tutto e le parrocchie conventuali si equiparano alle secolari non a fine di meglio, ma per scemarne le rendite. Io non capisco come in una legge a beneficio del clero curato si insinuino disposizioni che ne deteriorano le condizioni in alcune provincie del Regno.

E vengo all'articolo 4 che veramente non so che cosa abbia a che fare con le congrue parrocchiali. L'articolo 4 dice: " Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e di tutte le leggi e decreti legislativi precedenti, la detta Amministrazione non è tenuta all'adempimento specifico di alcun onere religioso e peso di culto di qualsiasi specie che derivi da enti e fondazioni soppresse ".

L'articolo 28 sopra citato suona così:

" Saranno pagati a carico del Fondo per il culto nell'ordine suindicato e nella misura dei fondi disponibili: 1° gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'articolo 11 e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica, ecc. "

Notate che gli oneri religiosi e i pesi di culto non solo vennero mantenuti, ma nell'ordine dei pagamenti sono messi in prima linea, in omaggio alla massima: *Res transit cum onere suo.*

È vero che gli oneri inerenti ai beni incamerati dal demanio pubblico non fanno sempre sorgere nei terzi un diritto perfetto e civilmente repetibile, ma l'articolo 4 non distingue, e fa d'ogni erba un fascio, dimenticando che, oltre il diritto dei terzi direttamente interessati, vi è la ragione giuridica e sociale di far servire il patrimonio ecclesiastico a fini religiosi e civili ai quali è destinato. Noi confondiamo spesso il sentimento religioso col fanatismo rozzo ed ignorante. Questo vuolsi combattere, ma sarebbe errore gravissimo conculcare il sentimento religioso schietto e illuminato che è il sale dell'anima, e vi alimenta il fuoco sacro delle più alte idealità. La fede non s'impone, ma se v'è gente che crede, lasciate che ciascuno esplichi questo sentimento come dentro gli detta la coscienza. E notate che qui non è lo Stato che spende del suo per adempiere questi oneri, ma li sodisfa con le rendite del patrimonio incamerato che è patrimonio della Chiesa.

Le leggi eversive, come furono concepite dal legislatore italiano, e ciò va detto a suo onore, sono leggi di conversione e non di spoliazione. Errano coloro i quali credono che il Governo abbia messo le mani sui beni delle

corporazioni religiose per farne suo pro. Scopo delle leggi accennate fu la distruzione della mano-morta. I beni ecclesiastici sciolti da quel vecchio vincolo, entrarono nella grande corrente dell'economia nazionale; ma con questo non s'intese distogliere la rendita dei beni trasformati dall'adempimento dei pesi imposti dai pii fondatori. Il supero, ma soltanto il supero, è devoluto in parte ai Comuni, in parte allo Stato. Ai Comuni noi avevamo fatto una piccola particella con la legge del 1899, ma col bilancio del Ministero di grazia e giustizia la parte ad essi assegnata è stata dimezzata. Codeste anomalie non devono attribuirsi a malvolere dell'Amministrazione del Fondo culto, governata da eccellenti funzionari, ma alla deficienza de' mezzi costantemente falcidiati, ora dal Tesoro, ora da provvedimenti fiscali. Venendo meno i mezzi, naturalmente, l'Amministrazione stringe i freni.

Con la legge del 1899, si cercò impedire che il Tesoro continuasse a prelevare milioni sulla rendita del Fondo per il culto.

Ricordo le parole allora dette dall'onorevole Bonacci, stato anch'egli ministro di grazia e giustizia, uno dei proponenti la legge per le congrue.

Egli notava come codesti prelevamenti avessero ritardato e impedito l'aumento delle congrue e rilevando le condizioni, che sono fatte negli altri altri paesi al clero curato, giudicava scarsa la somma di lire 1000 e ne invocava l'aumento. Or che cosa è accaduto?

Dopo il 1899 non si sono più fatti i soliti prelevamenti, ma il Tesoro ha i tentacoli molto lunghi e quello che non può prendere direttamente lo prende indirettamente.

Venne infatti la legge della piccola conversione, i cui risultati furono disastrosi per l'Amministrazione del Fondo per il culto, alla quale quel provvedimento toglie due milioni e mezzo di rendita all'anno. *(Commenti).*

Questa notevole sottrazione di rendite, aggiunta alle angustie precedenti, rendono assai difficile all'Amministrazione l'adempimento degli oneri che le leggi impongono. Ecco come e perchè l'Amministrazione del Fondo per il culto, ricaduta oggi, per effetto della piccola conversione, nelle stesse strettezze in cui l'avevano ridotta dopo il 1892 i prelevamenti del tesoro, ritorna ai vecchi metodi e tenta tutte le vie per assottigliare e rendere meno gravosi i suoi impegni.

Oggi, come nel 1899, sotto colore di aumentare le congrue si tenta di farci votare provvedimenti ingiusti e restrittivi.

Non bisogna arrestarsi alle parvenze, occorre guardare alla sostanza e ai risultati pratici dei provvedimenti, che si propongono.

Se questo disegno di legge non verrà modificato, esso toglierà molta parte di quei benefici sociali e politici che abbiamo ottenuto con la legge del 1899.

Gli emendamenti da me proposti mirano a mettere di accordo il disegno, che discutiamo, con la legge del 1899, e con le buone intenzioni manifestate dalla Commissione e dal Governo. Il richiamo al regolamento, giova ripeterlo,

o è una superfetazione o un'insidia, giacchè in quel regolamento, come dimostrai, vi sono disposizioni contrarie alla legge.

Il secondo articolo implica una contradizione e un'ingiustizia.

Non è possibile accordare un aumento, sia pure del 15 per cento a titolo di spesa di culto, e dire che queste non sono deducibili agli effetti della liquidazione per il periodo anteriore al 1° luglio 1899.

Per le parrocchie conventuali spero che i deputati delle regioni più direttamente interessate faranno sentire la loro voce. Quanto all'articolo 4 io non credo che si possa incidentemente risolvere così alla lesta una quistione così grave e complicata, quale è quella concernente gli oneri che la legge del 1866 impone al Fondo per il culto. Sono circa 40 anni che quella legge è in vigore e ve ne siete ricordati solo adesso?

È un comodo sistema cotesto! Si sostengono avanti i tribunali le tesi più arrischiate, i tribunali danno torto all'Amministrazione e questa con un geniale diversivo, si sforza di far decretare dalla Camera le ingiustizie che i giudici non vollero sanzionare.

Spero che le mie parole indurranno la Commissione e il Governo a più equi consigli. Ne va di mezzo l'autorità del Parlamento e la dignità del Governo, a cui incombe l'obbligo di mantenere lealmente le promesse fatte di migliorare le condizioni morali ed economiche del clero curato, che si recluta nei più modesti strati sociali e può esercitare su di essi una benefica influenza, specie nelle campagne, ove il parroco è il solo consigliere, il solo sovventore della gente che soffre e stenta. Non si tolga con una mano quello che avete dato coll'altra; non distruggete improvvidamente i benefici effetti morali e politici conseguiti con la legge del 1899. (*Bravo! Bene! — Approvazioni*).

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti nella discussione generale, do facoltà di parlare all'onorevole relatore.

Maurigi, *relatore*. Io mi attendevo che oltre l'onorevole Chimirri, il quale ha parlato sì eloquentemente, altri oratori avessero ugualmente discusso intorno al complesso della legge. Essi forse si riserberanno a farlo agli articoli; ciò che mi obbligherà a riprendere a parlare per rispondere ad una specie di seconda discussione generale; e quindi ora, con mio rincrescimento, non posso rispondere che all'onorevole Chimirri.

De Cesare. Ha esaurito la materia.

Maurigi, *relatore*. L'onorevole Chimirri ha detto che questa legge, sotto parvenze buone, verrebbe ad essere più ostile, che favorevole, ai parroci, di cui il titolo della legge stessa tende a migliorare le congrue. L'onorevole Chimirri ha detto che con queste disposizioni si toglierà la pace a questi parroci: ma io credo che l'onorevole Chimirri per la improvvisazione, che anche io deploro, della discussione, non abbia avuto il tempo di osservare alcune speciali circostanze. Egli ha detto che si tratterebbe di rifare di nuovo la liquidazione di queste congrue, e invece è il contrario, perchè resta ferma

la legge del 1899 e quindi resterebbe assolutamente, nella materia delle liquidazioni, il già fatto. E perciò la Commissione nella sua relazione ha espresso il desiderio che quel disposto abbia un carattere transitorio, per la ragione che una valutazione di patrimonio può grandemente variare dopo pochi anni e potrebbe finire con la immobilità assoluta, la quale è consacrata nella legge (il suo assunto, onorevole Chimirri, sarebbe soverchiamente raggiunto) e potrebbe finire più tardi in una ingiustizia nel riparto dei supplementi di congrua.

Guerci. Domando di parlare.

Maurigi, *relatore*. Quindi per questa parte può essere tranquillo l'onorevole Chimirri, e sono sicuro che quando con più tempo (ora, è naturale, ne ha avuto poco) esaminerà la questione vedrà che non è il caso di darsene pensiero. Egli ha parlato inoltre dell'articolo 15 del regolamento, il quale si riattacca alle questioni delle spese di culto, e non è, in fondo, che una semplice norma esplicativa di ciò che ha inteso fare il legislatore perchè non è vero che non ha provveduto alle spese di culto, avendo prescritto che nei casi, in cui non ci fossero fabbricerie, nei casi in cui non vi fossero rendite speciali, si dovesse sopperire dal Fondo per il culto con un concorso fino al 15 per cento. Dunque a questo si è largamente provveduto nella misura, che fu giudicata opportuna dalla Camera, e che, d'altronde, si ricordi bene l'onorevole Chimirri, è più larga di quella che fu stabilita con una legge napoletana, la quale è sempre in vigore in quelle provincie, una legge del dominio, così detto francese, che stabiliva (mi dispiace che, non aspettandomi questa discussione, non ho portato il testo) a poco più di cento lire il concorso per le spese di culto.

Grossi. La legge Napoleonica lo stabiliva in ragione della popolazione.

Maurigi, *relatore*. È una legge Murat la quale è meno vantaggiosa di quello che ha stabilito nel 1899 il Parlamento italiano. Se l'onorevole Chimirri intende per le spese di culto le spese a cui si fa fronte nella misura di queste 150 lire, e allora la conclusione del suo discorso è conforme al pensiero della Commissione, e, salvo maggiore esame del testo della legge, coordinandolo con le altre leggi in materia, perchè bisogna riportarsi alle leggi precedenti, io non avrei nulla da obbiettare; ma se noi dobbiamo rimborsare a piè di lista le spese di culto allora bisognerebbe venire ad una grande revisione. Per esempio sono spese di culto sul serio i pranzi che si dànno per le feste che fanno i parroci?

Prima di tutto, praticamente, questi pranzi sono pagati dai festaioli ed i parroci non fanno che assistervi *(Si ride)*; subordinatamente poi queste sono proprie spese voluttuarie; così le processioni, le feste patronali, ecc., sono quasi sempre fatte col contributo delle opere speciali che le hanno in cura o con quello delle compagnie laicali e dei fedeli ed anche, in certa misura, col contributo del parroco quando egli in coscienza lo crede necessario. Perchè il parroco, come è di tutti i benefizi ecclesiastici, non riceve la congrua esclusivamente come sostentamento personale, ma secondo il diritto canonico,

in cui l'onorevole Chimirri mi può essere più che maestro, la riceve anche con dati obblighi morali, per esempio quello della elemosina, s'intende nella misura delle sue forze, ed anche di concorrere ad alcune spese integrali del culto. Insomma riceve la congrua con una quantità di obblighi ammessi da tutti i canonisti che nemmeno si devono dimenticare in questa circostanza. Mi pare adunque che le osservazioni dell'onorevole Chimirri, interessantissime sotto ogni aspetto, non vengano però ad infirmare per questa parte la proposta del Governo e della Commissione.

L'onorevole Chimirri, sollevando qui una questione che a prima giunta può colpire, ha anche detto: quando voi limitate il concorso del 15 per cento nei casi in cui manchino fabbricerie o congregazioni, o creazioni speciali, può avvenire questo; che ad un parroco che ha più di mille lire noi non diamo più il 15 per cento.

Ma l'onorevole Chimirri ebbe anche nel suo discorso una frase felicissima quando disse che, volendo spingere all'eccesso l'eguaglianza, si ottiene precisamente il risultato contrario. Ora qui siamo proprio in questo caso: perchè se noi sorpassassimo questo limite di mille lire che relativamente, in vista anche dei precedenti, è abbastanza elevato, visto che ci abbiamo messo 50 anni a raggiungerlo, bisognerà che ci fermiamo, perchè è una specie di equità media a cui bisogna stare, e la giustizia aritmetica in certi casi è una ingiustizia razionale.

Evidentemente se ne avranno pochissimi di questi casi: ma noi ci troverremmo di fronte a parroci che hanno congrue anche di 6 mila ed anche di 12 mila lire e noi ne daremo a questi ultimi ancora 1800 per lasciare simmetricamente eguali le spese di culto. Io quindi pregherei l'onorevole Chimirri vivamente di non insistere in tutto questo. Ma l'egregio collega anche un'altra grave questione e molto più bella perchè di natura più dottrinale, ha sollevata: ed è quella delle parrocchie conventuali. Di queste però l'onorevole Chimirri ha fatta una definizione in cui io non potrei concordare pienamente.

Egli ha detto che queste parrocchie erano l'ente principale del convento e che, soppresso il convento, non restava che la parrocchia e che quindi le rendite del convento erano della parrocchia. Invece le parrocchie conventuali non erano che un onere, una passività dei conventi; e lo Stato perciò può fare per quelle parrocchie quello che fa per tutte le altre, ma non di più, perchè non vi sarebbe alcuna ragione per accordare alle parrocchie conventuali un maggior sussidio unicamente perchè sono di origine monastica. Io nella mia relazione ho accennato alla cosa con un linguaggio forse un poco troppo diplomatico. Ora lo Stato si trova in una condizione del tutto speciale rispetto a queste parrocchie; ma purtroppo vi sono certe situazioni da cui non è facile escire. Queste parrocchie dipendono dai vescovi e sono un ente morale costituito dall'autorità ecclesiastica ma pursempre col consenso dello Stato. Infatti non si può costituire una nuova parrocchia senza che ci siano insieme e il decreto ecclesiastico e quello dell'autorità civile. Ora lo

Stato poteva tutto fare fuorchè cambiare l'indole di queste parrocchie perchè ci deve essere anche il consenso della Chiesa.

Ora, onorevole Chimirri, quando verrà l'epoca (ed io mi auguro che possa essere lei a compiere questa impresa) l'epoca in cui si farà un concordato con la Chiesa romana, regoleremo anche la posizione di questi parroci. Ma finchè questo concordato non si fa, onorevole Chimirri, lo Stato deve subire il loro carattere speciale; nè la Chiesa può cedere, perchè, ripeto, senza un patto esplicito, queste parrocchie fanno parte degli ordini religiosi che noi abbiamo soppresso civilmente ma che non potevamo sopprimere religiosamente, perchè avremmo fatto una violazione alle coscienze, saremmo andati contro quella legge delle guarentigie che, dopo tutto, cattivi risultati non ha dato. Ecco perchè i monaci hanno ancora le parrocchie conventuali e le avranno fino a che piacerà alla Santa Sede di conservarle; perchè non v'è altra maniera di sopprimerle. Io quindi credo che se vi è ragione per equipararle alle più favorite fra le parrocchie dalla parte dello Stato, cioè portando a mille lire la loro congrua, lo Stato fa tutto quello che può fare; non può pretendersi di più. E invece, se si venissero a costituire in favore loro patrimoni speciali, è evidente che rifaremmo tutti questi conventi o conventini a seconda delle maggiori o minori somme che loro si dessero.

Io non ho nulla in contrario, per quello che mi concerne personalmente, che vi siano conventi; ma però non possiamo rovesciare per queste speciali parrocchie tutta la legislazione dello Stato; non possiamo stabilire con un criterio, che sarebbe assolutamente cervellotico, che un convento perchè aveva la parrocchia risusciti, e quello che non aveva la parrocchia sia soppresso; la formula si ridurrebbe a questo.

Quindi spero che la Camera da tutte le parti sopra di questo non vorrà obbiettare più oltre.

L'onorevole Chimirri finalmente ha sollevato un'ultima questione; e là ho avuto ragione di ammirare il suo grande talento di avvocato per come ha saputo trattare e svolgere una tesi per se stessa storta. (*Risa*). E poi ha trasformato meravigliosamente la natura di tutti gli enti che essenzialmente sono stati soppressi. Se sia stato fatto bene o sia stato fatto male, onorevole Chimirri, questo non ci riguarda perchè noi due non eravamo alla Camera in quell'epoca, e quindi le nostre coscienze possono stare tranquille; ma qui noi dobbiamo applicare le leggi come sono, e non possiamo incidentalmente sconvolgere e direi quasi per sorpresa, cambiare tutto l'indirizzo della nostra legislazione ecclesiastica. Noi verremmo a fare risorgere come aveva fatto quella tale sentenza che del resto è stata smentita (ed io l'ho scritto nella relazione, ma come non ho la pretesa che tutti i miei colleghi la leggano o l'abbiano letta, lo ripeto) è stata smentita da sei sentenze successive della Corte di Cassazione di Roma, noi verremmo a far risorgere tutte le cappellanie e tutti i legati soppressi e vi sarebbe da questionare se l'ente Chiesa non potesse dire ai privati: ma voi li avete soppressi in parte, pagando quel tanto che lo Stato chiedeva perchè diventassero beni liberi e di famiglia,

ricostituitele. Ora noi verremmo a sconvolgere tutto. E questa è una cosa la quale, in seguito a questa malaugurata sentenza, che non fu mai seguita dalle ulteriori della Corte di Cassazione, ha avuto per conseguenza di fare ingolfare i nostri parroci, i nostri rappresentanti del clero e di tutti gli ordinamenti della Chiesa, perchè vi sono capi fabbriceri, marammieri, congregazioni, compagnie, confraternite e tutti gli enti similari, di ingolfarli tutti in una serie di cause che sono finite per essere per loro assolutamente disastrose. Quindi noi nel consacrare questo articolo 4, non facciamo che fare atto di tutela verso i parroci e verso tutti gli enti cattolici dello Stato, perchè togliamo di mezzo questi raggiri.

Io ho qui, onorevole Chimirri, in questo plico che non ho aperto e non apro, una modula o atto d'obbligo che si fa firmare a questi enti morali, e che non saprei come qualificare, perchè non vorrei uscire dai termini parlamentari. Con questo atto prima di tutto, nelle pratiche per liquidazioni di congrue che non hanno alcuna alea perchè non sono che questioni di fatto, come la liquidazione delle congrue e l'assegno a termini delle leggi vigenti, si chiede, per la riuscita di questa non difficile operazione, la metà di quello che spetta ai parroci e, subordinatamente poi in questa formula di contratto si garantisce perfino che quando perdono la causa non saranno mai molestati per il rimborso delle spese. Ora questa garanzia, a meno di dare un'ipoteca anteriore, e di dovere poi intraprendere un'altro giudizio per far valere l'ipoteca istessa, non la può dare alcuno perchè il Demanio si rivolge alla parte soccombente e non ai consulenti legali o agli appaltatori di litigi. Quindi onorevole Chimirri, creda questa legge fa tutto quello che si puo per i parroci; risponde ad una vera necessità; è per la grandissima maggioranza dei titolari delle parrocchie un grande e reale beneficio, e tutti i giorni sia a me che alla Commissione ci arrivano vive grazie.

De Cesare. Anche le proteste arrivano.

Maurigi, *relatore*. Ma le proteste sono di quegli enti fantastici che vorreste far risorgere.

Dunque si fa tutto quello che si può nella misura economica del Fondo per il culto, che quando sarà venuto all'applicazione di questa legge, invece di di trovare delle risorse nuove, dovrà probabilmente per un anno o due sopperire con espedienti. Non sarà che più tardi che potrà entrare nella sua rotazione normale e speriamo fra qualche anno, sia con migliori risultati amministrativi fin d'ora prevedibili, sia con evenienze future, sia con altri che potrebbero sopravvenire per mutate condizioni di rapporti fra la Chiesa e lo Stato, per ciò che riguarda le circoscrizioni territoriali ecclesiastiche, possa essere possibile la soddisfazione dei voti della Commissione, ai quali spero si vorrà associare l'onorevole guardasigilli ed il Governo, che si possa cioè più tardi ancora migliorare queste congrue. Ed è un sensibile miglioramento, se non sono una larga prosperità che assicuriamo a quei ministri d'altare, per tanti titoli benemeriti anche nella società civile e speriamo si possa sempre

più migliorare la posizione loro, e rispondente allo spirito costante che ha animato il Parlamento in loro favore per venti anni consecutivi.

E dopo ciò prego la Camera, nell'interesse di migliorare le condizioni dei parroci, di votare la legge come sta, perchè se sarà modificata, mancheranno i mezzi per attuarla, ed io non so, salvo che l'onorevole Luzzati, che mi duole di non vedere presente, non voglia accordare qualche milione sui fondi che gli avanzeranno colla sua trasformazione di rendita, di là da venire, non so come il guardasigilli potrebbe portare avanti la legge non avendo maniera come eseguirla. *(Approvazioni)*.

De Cesare. Si può aspettare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guerci.

Guerci. Non mi credevo, che nella discussione generale di questa legge vi dovesse essere un solo oratore; calcolavo di sentire i ghibellini a parole, di questa parte, invece deve parlare il guelfo, *sconsclusionato* di questo settore. Chi ha buon orecchie intenda!... *(Ilarità)* Quale fu mai il movente che ispirò il Ministero a pensare così nobilmente, ai preti? Vi fu un fenomeno che non conosco? Si sono forse riuniti in leghe di resistenza? od hanno costituite delle Camere di lavoro, visto e considerato che ha parlato il loro Turati, onorevole Chimirri, con la tacita approvazione di tutta la Camera. *(Viva ilarità)*.

Cosa dirannno, di questa legge, i fattorini postali a lire 0,60 al giorno per i quali per quanto faccia, il Turati autentico, non riesce a farli aumentare di 5 centesimi? Cosa diranno gli allievi di cancelleria, onorevole ministro, che dipendono da lei, e che devono lavorare quattro anni *gratis et amore*, e che se si movessero, se dicessero una parola di protesta, il procuratore del Re, o il giudice liberale (è sempre liberale il giudice) farebbero una nota, per la quale dovrebbero morire in catena? Ma che cosa diranno i maestri di ginnastica, tra i quali ce ne sono di quelli che hanno 35 lire il mese, e che, per vivere, debbono fare i calzolai? *(Si ride)*.

Come mai questo interesse improvviso per i preti? Hanno reso forse dei servigi, che io non conosco, alla causa dell'umanità e della patria? La mia è una domanda onesta, che merita dal Governo una risposta. E sino a che il Governo non mi dia una risposta. la spiegazione che invano ho cercato nella relazione del nostro relatore Maurigi, ex-garibaldino d'Aspromonte...

Maurigi, *relatore*. E me ne vanto!

Guerci. Sfido io!... io voto contro. E non solo voto contro, ma aggiungo al voto la mia profonda meraviglia, perchè si presentano leggi di questa portata, così alla sordina, nelle sedute mattutine, sapendo che esse passano svelte e senza rumore.

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia*. Si vede che passano senza discussione.

Guerci. Il Governo guadagna troppo da queste leggi; perciò io, per non proteggere l'usura voto contro. Parlando con l'onorevole Zanardelli di questa legge, che egli aveva nell'anima, e che lei, discepolo affezionato, presenta

oggi alla discussione, mi assicurava che contemporaneamente ad una legge di questo genere, che avrebbe dato luogo a commenti, poco benevoli, ma giustificatissimi, ne avrebbe presentata un'altra, quella della revoca degli *exequatur*. Se fosse così, come pensava il compianto onorevole Zanardelli, voterei a favore. E cosa è la legge sulla revoca degli *exequatur?* Il precedente presidente del Consiglio me lo disse succintamente: premiare i preti buoni, vale a dire quelli che si mantenevano strettamente ai doveri del loro ministero.

Questa è la verità e le darò, se vuole, anche dei particolari, onorevole ministro; perchè a lei potrà far comodo, in questo momento, di accennare di no...

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia.* Io dico di sì o di no, secondo che è nel mio pensiero, non mai per comodità.

Guerci. ...Certo che a me, in questo momento fa comodo di dire di sì.

Colle due leggi, come voleva il compianto Zanardelli, c'era l'aumento di congrua, è vero, per tutti, ma anche la possibilità di punire coloro che facevano il comodaccio loro, come direbbe l'onorevole Santini.

Santini. Questa frase passa alla storia.

Guerci. Ma non pensa ella che, trattando i preti tutti ad un modo, i buoni si scoraggiano e possono diventare cattivi? Quando ella premia dei ministri spirituali che fanno di tutto fuorchè il prete, che parlano di tutto fuorchè di Cristo (*Si ride*), alla stessa maniera che quegli altri che hanno la visione del paradiso, che di conseguenza portano la parola del conforto a povere anime che soffrono, commette un'ingiustizia, fa un doppio servizio al lupo, lo ingrassa, e nello stesso tempo gl'ingrassa l'agnello. *(Si ride).*

Non sa lei che sono i rabbiosi, quelli che parlano di tutto, meno che di Cristo, che, in generale, hanno le migliori parrocchie? Perchè, oggi, non importa che conoscano la teologia per essere i preferiti nell'ordine ecclesiastico, basta che abbiano lo spirito battagliero. Non importa che siano asini in *sacra teologia (Si ride)*, basta che sappiano arrabattarsi nella politica.

Un povero cappellano modesto, senza artigli, che abbia preso dieci con lode, in teologia, e dieci con lode in morale, resterà cappellano, o tutto al più canonico decorativo in qualche cattedrale.

Si aggiunga che nelle parrocchie ricche si dividono le rendite fra l'obolo di S. Pietro e il parroco, e molto spesso si dà il beneficio a chi dà di più all'obolo; e non deve avere il diritto, lo Stato, se guarda le parrocchie povere, perchè fece i conti anche di quelle ricche?... E se c'è un avanzo anzichè mandarlo a Roma o in un vescovado, distribuirlo, come un di più a quei poveri preti che non hanno da sfamarsi; o per premiare quegli umili, quei buoni, quei preti onesti, evangelici, patriarcali, che penserebbero italianamente come noi, se non avessero sopra, colle unghie tese i superiori.

Così questa legge, quando non sia completata dall'altra, a cui ho accennato, non è che una misura preventiva elettorale.

Voglio essere sempre in regola con la mia coscienza. Voto contro. (Benissimo! *a sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia*. Sarebbe mio debito di rispondere lungamente all'onorevole Chimirri che per il primo ha parlato in questa discussione: ma avendo già esaurito completamente il tema l'onorevole relatore, e riflettendo d'altra parte le osservazioni dell'onorevole Chimirri più specialmente le singole disposizioni degli articoli, mi asterrò per ora dal prolungare con lui l'interessante dibattito.

Di volta in volta che si presenterà la necessità della disanima degli articoli della legge, mi farò un dovere di rispondergli, dichiarandogli però fin d'ora che, per quanto abbia ammirato la sua sottile dialettica e calda eloquenza, non potrò forse accettare nessuna delle proposte che egli è venuto preannunziando in questa discussione generale.

Dirò invece qualche parola al mio amico Guerci che spero permetterà che chiami sempre così; sebbene siasi oggi appalesato in fiero dissenso con me a proposito della presente legge. Tenterò per quanto è possibile di rispondere alle sue argomentazioni: e dico tenterò non già perchè mi sembri cosa ardua il confutarle nella loro sostanza; ma perchè son presentate in una forma così scintillante, varia, improvvisa, a guisa di uno scoppio simultaneo di fuochi artificiali, che è un po' difficile di rilevarne e fissarne la vera portata e il vero significato: abbagliano, si fanno ammirare e spariscono non lasciando traccia.

Tengo innanzi tutto a tranquillizzare il suo spirito. Creda pure che non c'è bisogno di fare lunghe disquisizioni e supposizioni per rispondere alla domanda che egli si è fatta e ci fa: quale è lo stato, il movente recondito alla presentazione di questa legge?

Gatta ci cova, risponde l'onorevole Guerci; questo progetto di legge è stato suggerito dall'avvicinarsi delle elezioni. Ma chi pensa, onorevole Guerci, alle elezioni? *(Movimento del deputato Guerci)*. No, non andiamo a cercare nelle nuvole le ragioni di questa legge: cerchiamole invece terra terra. Il progetto di legge è stato presentato perchè era l'adempimento di un dovere del Governo.

Nella legge 30 giugno 1892, che elevò il supplemento di congrua dei parroci a lire 800 annue, si prese impegno nell'articolo 3 di elevarlo successivamente prima a lire 900 e poscia al massimo di lire 1000; nella legge 4 giugno, con la quale si elevò il supplemento di congrua a lire 900, si ripetè l'impegno all'articolo 1 di elevarla a lire 1000 annue non appena si sarebbero avuti i mezzi disponibili; ed infine nella legge del dicembre 1903 sulla conversione della rendita dal 4 e mezzo al 3 e mezzo fu stabilita la somma di un milione proprio per poter mantenere questo impegno, a partire dal 1° luglio di quest'anno! Come adunque andar fantasticando sulla causa della presentazione di questa legge, quando si appalesa chiara, aperta, soddisfacentissima la vera causa? Come si fa poi a chiamare questa una legge elettorale dall'estrema parte di sinistra della Camera, quasi volesse il Governo

propiziarsi i parroci per le elezioni, quando dalla parte opposta si sostiene che la legge danneggia profondamente i parroci, che si ha l'aria di voler soccorrere?

Ma, dice l'onorevole Guerci, una riprova dell'indole insidiosa della legge, si ha nel modo inatteso, insolito, col quale la si fa discutere in una seduta mattutina...

Guerci. Si discute di sorpresa...

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia*. ...col quale fu messa all'ordine del giorno, di soppiatto, di guisa che nessuno ne sapesse niente. Ma siamo sempre campati nel regno delle più curiose immaginazioni. La legge si discute alla mattina perchè, quando arriviamo a giugno e abbiamo ancora vari bilanci da discutere, è costante costumanza nostra parlamentare che i bilanci si discutano nelle sedute pomeridiane e le altre leggine, taluna delle quali anche importantissima, nelle sedute del mattino. Nè alcuno se ne lamenta, perchè questo fatto non esclude che si discutano la mattina con ampiezza e vivacità le leggi assegnate a tali sedute. E difatti esso non ci ha privati questa stessa mattina della dotta ed elevata eloquenza dell'onorevole Chimirri e di quella briosissima dell'onorevole Guerci.

Se non che l'onorevole Guerci, sempre dominato evidentemente dal concetto che questa sia una legge di opportunità, ci rimprovera di aver presentata una legge che aiuta tutti i parroci senza distinzione fra i buoni e i cattivi. E, proseguendo, rivolgendosi più specialmente a me, che sa quanto sia stato devoto a Zanardelli, soggiunge: anche il vostro Zanardelli, me lo ha detto egli stesso, avrebbe presentato questa legge, ma temperandone l'effetto con un'altra per la revoca dell'*exequatur* ai vescovi e ai parroci che si dimostrassero contrari alle istituzioni.

Veramente i termini di paragone fra la legge attuale e la legge per la revoca dell'*exequatur* è un po' difficile di trovarli. Ma in ogni modo rispondo innanzi tutto all'on. Guerci che egli sbaglia quando accusa questa legge di favorire i parroci buoni e cattivi con eguale misura. La legge non poteva e non può preoccuparsi delle qualità personali dei parroci, ai quali si volge, perchè essa si preoccupa solo di loro per ragione del loro ufficio, la parrocchia. Essa non contempla il parroco A piuttosto che il parroco B. È la carica comune a tutti che viene presa in considerazione; e a tutti quelli che rivestono quella carica attribuisce d'ora innanzi il supplemento di congrua fino a lire 1000.

Del resto poi l'on. Guerci desidera (io credo infatti che solo per questa ragione abbia parlato del proposito di Zanardelli di presentare una legge per la revoca dell'*exequatur*) desidera sapere ciò che io pensi intorno ad una legge per la revoca dell'*exequatur*; mi affretto a dirgli che io non avrei la minima difficoltà a presentare una simile legge. Ma mi affretto anche a dirgli che ho sempre professata l'opinione che non ci sia bisogno di una legge per revocare gli *exequatur*. (*Bene! — Commenti*).

So che un illustre Consesso ha dato un parere contrario al mio, ma colla maggiore riverenza verso di esso, io persisto nel mio avviso. Io credo che tutte le volte che un vescovo od un parroco non osservino le leggi dello Stato, lo Stato è già sufficientemente armato contro di essi; perchè lo Stato, che esercita il diritto di dare l'*exequatur* alla bollá pontificia con la quale il vescovo ha l'investitura canonica, ha il diritto di revocarlo. (*Bene! — Commenti.*

Io non dovevo sentire, dopo questa dichiarazione, alcun bisogno, per temperare gli effetti troppo favorevoli a tutti i parroci derivanti dalla legge che aumenta i supplementi di congrue, di presentare nessuna legge di revoca di *exequatur* o di *placet!*

Consideri piuttosto l'on. Guerci quale carattere elettorale possa avere questa legge se l'on. Zanardelli voleva presentarla, due anni fa, alla approvazione della Camera!

L'on. Guerci, del resto, ha parlato di parroci che rispondono ai doveri del loro ministero e di parroci che non rispondono. Ma questo è umano, è ciò che accade in qualunque classe sociale, dappertutto ci sono quelli che adempiono e quelli che mancano all'ufficio loro.

Ma, ha osservato l'on. Guerci, perchè questa preoccupazione proprio per i preti? Perchè non l'avete avuta per tante altre classi che soffrono, per esempio, onorevole guardasigilli, per i vostri cancellieri e funzionari di cancelleria? (*Interruzione del deputato Guerci*).

Ma io ho dimostrato alla Camera che ero preoccupatissimo delle condizioni dei funzionari di cancelleria: anzi fui ben lieto di prendere un impegno per il miglioramento notevole dei più umili fra quei funzionari, salvo di riordinare i servizi e fare ogni sforzo per sollevare le condizioni di tutti. Il suo rimprovero quindi, per quanto anch'esso estemporaneo, non mi tocca.

Purtroppo gli umili ed i sofferenti ci sono in tutte le categorie sociali. Intanto siamo di fronte ad una categoria di umili, ai proletari del clero, che, qui e fuori di qui, costantemente, anche pochi giorni sono nell'occasione della discussione del bilancio di grazia e giustizia, da non credenti quasi più che da credenti, anche per ragioni di savia politica ecclesiastica, furono raccomandati alla protezione ed alle cure speciali del Governo. Per essi trattasi poi ora di dare ciò che fu promesso, di mantenere un impegno legale, con mezzi forniti da quel Fondo per il culto che amministra il patrimonio ecclesiastico.

Non credo che alcuno possa mai dubitare che nell'ora nella quale fossi chiamato a provvedere ad altri umili, nei limiti del possibile, io non risponderei, perchè a questi doveri non ho mancato mai. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha chiesto di parlare l'on. De Cesare. Ne ha facoltà.

De Cesare. Dopo il magistrale discorso dell'on. Chimirri, che ha esaurientemente svelato alla Camera i maggiori pericoli, che si contengono in questo disegno di legge, ben poco rimarrebbe a me di dire.

Io avrei desiderato che l'on. ministro dei culti rispondesse alle gravi obbiezioni dell'on. Chimirri. Invece egli, con l'abilità che lo distingue, ha scivolato sulle obbiezioni dell'on. Chimirri, credendo che fossero state confutate abbastanza dall'onorevole relatore; e si è fermato invece a polemizzare argutamente con l'on. Guerci, il quale davvero ha fatte osservazioni argute fin che si vuole, ma inopportune e inutili, a proposito di questo disegno di legge.

Io debbo innanzi tutto contestare un'affermazione dell'onorevole relatore. Egli, nella sua relazione, la quale ha dei brani veramente sentiti e quasi lirici, a favore del basso clero, afferma che questa legge è attesa con viva premura dalla numerosa classe dei parroci poveri, ai quali provvede. Invece a me risulta il contrario, perchè da ogni parte mi arrivano proteste, reclami e perfino delle minaccie, mosse dal dubbio che si voglia compromettere il beneficio già conseguito con la legge del 1899; anzi, più che il beneficio, i parroci ritengono di aver acquistato un diritto con quella legge.

La legge del 1899, insieme a quella delle guarentigie, rivelò ancora una volta tutta la genialità del nostro ingegno politico; fu una legge provvidenziale, singolarmente perchè fu ritenuta definitiva per questa parte. Essa tenne conto di tutte le circostanze di fatto, di tutti i precedenti, e delle non poche difficolà giuridiche, le quali furono equamente risolute. Si disse: questo è l'ultimo accertamento che si fa; dopo questo accertamento, decorsi i termini per i reclami, non se ne farà un altro, ma solo, con una nuova disposizione amministrativa quando le condizioni finanziarie lo permetteranno, si porterà la congrua da 900 a lire 1000.

Dunque non c'era bisogno di fare una legge nuova.

Ma il bisogno di una nuova legge si è imposto per forza maggiore, a misura che venivano via via riducendosi le risorse del Fondo per il culto. Senza la legge sulla conversione, che tolse al Fonda per il culto 2 milioni e mezzo di rendita, mi dicano con tutta lealtà l'onorevole ministro dei culti e l'onorevole relatore: vi sarebbe stato il bisogno di presentare questo progetto di legge?

Maurigi, *relatore*. Si, certamente.

De Cesare. No, onorevole relatore: questo progetto non è che una conseguenza della conversione; ed io discutendosi il bilancio dei culti, deplorai tutto questo triste sistema a danno del patrimonio ecclesiastico: un sistema, che dura da più anni, e per cui si verifica ciò che notai già, che cioè si dà quest'anno ai Comuni 300 mila lire di meno; si riducono le spese di concorso al Fondo di religione e beneficenza per Roma, ed ora si compie l'opera magna, con una legge per la quale il Fondo pel culto si propone, in sostanza, di dare ai parroci meno di ciò che dovrebbero loro dare, se la legge del 1899 fosse applicata puramente e semplicemente. Ricordo, o signori, che l'on. Chimirri, l'on. Bonacci e io da una parte, e l'on. Finocchiaro-Aprile, ministro dei culti in quell'anno, gli onorevoli Filì-Astolfone, Grossi e Fal-

coni dall'altra, i quali avemmo molta parte nella discussione della legge del 1899, non prevedevamo questo che oggi avviene; nessuno prevedeva un progetto a breve distanza, che contrastasse bruscamente con le disposizioni eque e larghe contenute in quella legge.

Certo è che innanzi alle nuove difficoltà del Fondo pel culto, al quale sono venuti a mancare due milioni e mezzo, e non bastando il milione che il Ministero del tesoro, per sua benignità, gli concede, sarebbe stato più regolare, e anche più giusto, attendere qualche altro tempo per portare il benefizio parrocchiale alle mille lire certe e nette, e con esse, le spese del culto, nelle condizioni contemplate dalla legge del 1899. Invece questa nuova legge suscita il dubbio che si voglia, sia pure indirettamente, diminuire il benefizio di quella, E che sia così, si vede dalla qualità delle proteste e dalla quantità dei protestanti. Mi troverei quasi d'accordo con l'onorevole relatore e parrà quasi strano, anche con l'on. Guerci, che si sarebbe potuto aumentare la congrua, a misura che il Fondo culto si venisse rifacendo via via delle perdite subìte, per colpa non sua. Non sarebbe stata una rovina per i parroci se avessero aspettato qualche po' di tempo, pur di avere l'applicazione e l'interpretazione più larga, più rigorosa e esatta della legge del 1899.

L'on. Maurigi ha detto che il patrimonio delle parrocchie appartenenti alle antiche corporazioni religiose sia un patrimonio, che rappresentava un onere.

Maurigi, *relatore*. Il servizio parrocchiale era un onere della Cassa ecclesiastica.

De Cesare. Ma se era un onere, era parte dello stesso patrimonio. Se voi il patrimonio l'avete liquidato e convertito, voi dovevate, come prima condizione, come primo dovere, dico, consolidare quella quota patrimoniale, che serviva alle spese del culto, e renderla intangibile.

Ricordate o signori, che il patrimonio delle parrocchie laicali è un patrimonio che non subì nessuna conversione; è un patrimonio oggi come era nei vecchi governi; ricordate che Cavour fu sempre contrario a qualunque conversione del patrimonio delle parrocchie secolari. Egli credeva che non si potesse avere cura religiosa ed efficace di anime, se il parroco fosse stato addirittura *à la merci* dei fedeli; egli voleva mettere il parroco in condizioni di indipendenza e di decoro, e così avvenne, che quando si fecero le famose leggi di abolizione prima in Piemonte e poi in Italia, i beni delle parrocchie secolari non furono convertiti.

Ora dunque, se i beni delle parrocchie che non furono convertiti, sono stati poi aumentati nei loro redditi con assegni di congrue, non vi sarebbe motivo per ridurre una congrua, che già esisteva, quando esistevano le corporazioni religiose, dalle quali dipendevano. Se insieme con le congregazioni aveste abolito le parrocchie regolari, sareste stati conseguenti. Giacobini più che ghibellini, ma conseguenti; ma dal momento che avete abolito le corporazioni religiose e ne avete convertiti i beni, e lo Stato ne ha preso per

sè la maggior parte, non vi sarebbe nessuna ragione per fare una falcidia a quelle spese di culto, le quali erano, dirò così, connaturate alla natura di quelle parrocchie conventuali, alcune delle quali sono vere e grandiose opere d'arte.

Ma, ripeto, questa è una circostanza, la quale per fortuna non si riferisce a tutta l'Italia; si riferisce ad una parte d'Italia, come ha detto l'onorevole Chimirri. I deputati dell'Italia centrale e sopratutto il mio amico Maurigi, il quale rappresenta....

Maurigi, *relatore*. Qui siamo deputati di tutta la nazione; non abbiamo una rappresentanza locale.

De Cesare. Tutto questo è bello a proclamarsi, ma nella sostanza ciascuno, onorevole collega ed amico, è deputato della propria regione, per non dire addirittura del proprio collegio: sarà deplorevole, ma è proprio così! Posso io, deputato meridionale, può l'on. Chimirri, deputato meridionale anch'egli, dare un esempio di obiettività, parlando di parrocchie che appartengono ad una regione, che non è la nostra, ma potrebbero dire altrettanto i deputati dell'Italia centrale, quando in questa discussione facessero udire una parola di doverosa protesta, in omaggio alla verità ed alla giustizia?

Io mi auguro che l'onorevole ministro e l'onorevole relatore recedano dai loro propositi ed accettino i nostri emendamenti. Colgo questa occasione per raccomandare all'onorevole ministro dei culti, perchè alla sua volta lo raccomandi al suo collega delle finanze, di tener presente un'altra circostanza. Con la legge del 1899 si stabilì di portare le congrue parrocchiali a lire 900 e a lire 1000, nette da qualunque imposta e da qualunque onere. Ma che cosa avviene nel fatto? Avviene, che il Ministero delle finanze seguiti di tanto in tanto a pretendere il pagamento della tassa di manomorta, nè vale qualche circolare ispirata a sensi di giustizia, come quella che fece l'on. Chimirri, quando era ministro delle finanze, perchè se un ministro fa, l'altro disfà e la Direzione generale del demanio non si dà per vinta. Ed ora, per esempio, siamo tornati da capo, ed io so di qualche ricevitore, il quale prescrive il pagamento della tassa; e se i parroci resistono, quando vanno a riscuotere gli assegni, il ricevitore ritiene illegalmente la detta tassa.

Ed ora, per concludere, dico: noi abbiamo fatto nel 1899 una legge che fu giusta e politica: per carità non ne distruggiamo gli effetti. Non è esatto ciò che ha asserito l'onorevole relatore, che cioè questo progetto completi quella; no, anzi la guasta, perchè fa perdere tutti i buoni effetti politici, morali, sociali e religiosi, che la legge del 1899 ha prodotto finora. Fatte queste osservazioni non ho altro da dire. (*Approvazioni*).

Presidente. Passiamo ora alla discussione degli articoli.

Chimirri. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Chimirri. Onorevole presidente, guardi che siamo a mezzogiorno!

Faccio notare che l'on. ministro e l'on. relatore hanno dichiarato che

non accettano gli emendamenti da me presentati. Il relatore ne disse le ragioni, il ministro no, perchè egli non era presente quando cominciai il mio discorso. Avrei voluto aspettare che fosse presente, ma avendo il presidente dichiarato aperta la discussione, e non essendovi altri oratori iscritti, mi acconciai a parlare perchè un simile progetto non passasse silenziosamente.

Sono stati presentati da me e da dieci colleghi due emendamenti, che la Commissione e il ministro non hanno potuto neanche leggere. Francamente, venirci a dire: li respingiamo, senza averli esaminati, mi par troppo!

MAURIGI, *relatore*. Chiedo di parlare.

CHIMIRRI. Prego perciò la Camera di voler rimandare il seguito di questa discussione a venerdì perchè vi sia tempo e modo di intenderci.

Se non sarà possibile un'intesa, io intendo sostenerli, per quanto valgono le mie forze, perchè io non faccio questione personale, e molto meno politica. E poichè nella formazione della legge del 1892 e 1899 presi larga parte, e me ne tengo, desidero che questo disegno di legge non ne menomi gli utili effetti.

Anche nel 1899 la Commissione e il Ministero presentarono un disegno di legge, assai diverso da quello, che fu votato dalla Camera, ma allora Commissione e Ministero non opposero rifiuti recisi, ma studiarono, si intesero con noi e consentirono nella nostra opinione. Questo chiedo che oggi si faccia. Non respingete le nostre proposte senza discuterle; esaminiamole insieme; provateci che siamo in errore e le ritireremo.

Voci. Chiusura! chiusura!

MAURIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

MAURIGI, *relatore*. Per parte mia non mi oppongo a qualunque proposta di rinvio, quantunque la Commissione sia in grado di sostenere subito tutta la discussione della legge, con la lusinga anzi di convincere l'on. Chimirri a ritirare i suoi emendamenti, dei quali ho perfetta conoscenza, tanto che, quando l'on. Presidente me ne ha dato il testo, io l'ho restituito appena guardato.

CHIMIRRI. Ma la Commissione non li ha esaminati!

MAURIGI, *relatore*. D'altra parte, poichè è mezzogiorno, e quindi c'è la questione pregiudiziale in favore della proposta dell'onorevole Chimirri, non mi oppongo.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Non mi oppongo che si rinvii la discussione, ma siccome tutte le osservazioni fatte dai diversi colleghi, che presero oggi la parola, riguardano specificatamente gli articoli della legge, nessuno contrastandone l'ammissione per sè stessa, mi pare che si potrebbe chiudere la discussione generale e rimandarne il seguito a domani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Turati.

Turati. Se si rimanda la discussione, rinunzio a parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'on. relatore.

Maurigi, *relatore*. Sarebbe bene affermare con una votazione speciale che è chiusa la discussione generale; perchè io naturalmente non ho potuto nel primo discorso rispondere agli oratori che hanno parlato dopo. Se non si chiudesse la discussione generale, potrebbe avvenire una seconda volta che avessi occasione di rispondere esaurientemente a tutte le obbiezioni, che già si sono fatte sulla legge, certamente meritevoli di ogni considerazione. Così, esaurita la parte della discussione generale, rimetteremo agli articoli le questioni speciali, che purtroppo si annunziano non poche e non lievi.

Presidente. Non essendovi altri iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. La discussione degli articoli è rimandata ad altra seduta.

(*La fine alla prossima dispensa*).

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET
Nomine di R. PATRONATO

Con regi decreti del 15 maggio 1904, è stato concesso l'*exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati: *Bartolomei* sac. *Domenico* al canonicato teologale nel Capitolo cattedrale di Urbania; *Sbarra* sac. *Felice* ad un canonicato nel Capitolo cattedrale di Nola; *Daddi* sac. *Giovanni* al canonicato parrocchiale sotto il titolo di S. Rosa di Viterbo nel Capitolo cattedrale di Nuoro; *Beccaccini* sac. *Massimino* al canonicato Agrante Bracci Razzanti nel Capitolo cattedrale di Matelica; *Sarandrea* sac. *Augusto* ad un beneficio corale nel Capitolo cattedrale di Alatri; *Poggio* sac. *Bernardo* al beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Noli; *Crispo* sac. *Giuseppe* al beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Cicciano; *Paoloni* sac. *Umberto* al beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Giappiedi, comune di Cascia; *Carboni* sac. *Carlo* al beneficio parrocchiale di S. Prassede in Todi; *Ottaviani* sac. *Ottaviano* al beneficio parrocchiale di S. Martino in Vescia, comune di Foligno; *Braigna* sac. *Giovanni* al beneficio parrocchiale di S. Cassiano in Granarola, comune di Gradara; *Paracchini* sac. *Agostino* al beneficio parrocchiale di Isorella.

Con regio decreto del 19 maggio 1904, in virtù del regio patronato, ed in seguito a sua domanda, mons. *Paolo Schirò* è stato nominato al vescovado di rito greco in Sicilia, al quale è annesso il godimento delle rendite dell'Abazia di S. Maria la Gala di regio patronato,

Con sovrana determinazione del 19 maggio 1904, è stato concesso il regio *placet* allla Bolla arcivescovile, col quale al sacerdote *Luigi Morelli* fu conferito un canonicato nel Capitolo cattedrale di Ostuni.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*.

Roma 1904 — Tip. Editrice Romana, V. Frezza 59-61

La massa comune ne' Capitoli cattedrali (1)

I.

V'ha in Italia molti Capitoli cattedrali in cui i canonici non hanno propria e separata prebenda, ma godono una partecipazione alla massa comune, *ratione servitii* nella massima parte de' casi, *ratione officii tantum* in qualche caso più raro.

Ora il fisco ha molte volte pensato, e talora ha trovato la magistratura favorevole a' suoi intenti, che siffatte partecipazioni fossero vere e proprie prebende. Talchè si è creduto: 1) doversi loro applicare la soppressione, qualora il numero eccedesse quello indicato nella legge 15 agosto 1867; 2) potersi, nel limite dei canonicati ed altri benefizi conservati, prendersene possesso da parte dell'Economato, in caso di vacanza; 3) finalmente, essere i partecipanti soggetti alla tassa di passaggio d'usufrutto beneficiario. Anzi a proposito di questa tassa si è spesso agitata la questione intorno alla natura delle partecipazioni alla massa comune (2).

---

(1) Cf. gli studi inseriti in questa Rivista: Frizzati, *I Capitoli cattedrali e le leggi eversive dell'asse ecclesiastico* (vol. I, pag. 211 e seg.) — Patrizi-Accursi, *Il Capitolo della patriarcale Basilica Vaticana in ordine alla tassa di passaggio d'usufrutto* (vol. II, pag. 385 e seg.) — Anonimo, *La massa piccola per distribuzioni quotidiane*, ecc. (vol. V, pag. 641 e seg.) — Anonimo, *Le tasse di passaggio d'usufrutto e le distribuzioni corali* (vol. X, pag. 520 e seg.) — Perlini, *Della giurisprudenza invalsa ne' tribunali italiani intorno alle distribuzioni corali* (vol. X, p. 257 e seg.) — Agg. Scaduto, *Massa communis capitularis ratione servitii* (estratto dal *Diritto e Giurisprudenza*, num. 19-20 e seg.).

(2) Cf. tra le sentenze *favorevoli* alla tesi fiscale: App. Napoli 19-24 gennaio 1900 (nel *Diritto e Giurisprudenza*, anno XIX, in appendice al citato lavoro dello Scaduto). Cass. Roma 9 giugno 1890 (questa Rivista, I, p. 269). Cass. Roma 27 ottobre 1903, che si pubblicherà in una prossima dispensa.

Tra le *contrarie:* App. Casale 11 dicembre 1899 (questa Rivista, vol. X, pag. 64). Trib. Pistoia 14 ottobre 1896 (Ivi, vol. VII, pag. 44). Trib. Lucera 24 maggio 1898 (Ivi, X, pag. 579). Trib. Melfi, 7-29 maggio 1903 (nel *Diritto e Giurispr.*, anno XIX, in app. al citato lavoro dello Scaduto). App. Catania 9 gennaio 1876 (*Annali di Giur. ital.*, vol. X, parte II, pag. 105). Cass. Roma 18 novembre-6 dicembre 1890 (questa Rivista, I, 398).

Quale dunque sia l'indole di cosiffatte partecipazioni, noi intendiamo indagare, per decidere se le pretese fiscali siano o no fondate nel diritto costituito.

Però, per maggiore chiarezza e a scanso di equivoci, notiamo che la quistione non riguarda punto l'ipotesi della massa capitolare che sia formata dall'unione delle varie prebende. E ciò è necessario, perchè molte volte si è confusa questa ipotesi con le altre accennate dianzi, e quasi sempre con quella in cui i canonici abbiano le partecipazioni *ratione officii*. Il che è derivato anche dalla poca precisione di linguaggio che si trova a tale proposito negli antichi e moderni canonisti. Alcuni infatti chiamano *massa grossa* solo la massa comune risultante dalla riunione di varie prebende in sè distinte e separate (1); altri chiamano massa grossa quella parte del patrimonio capitolare che è destinata a scopi di culto e a' bisogni speciali del Capitolo, senza tener conto della sua origine, in contrapposto alla massa piccola ch'è la parte destinata alle *distributiones corales* (2), la quale può anche essere formata dalla detrazione del terzo de' redditi delle varie prebende distinte, giusta il precetto del Concilio di Trento (terzo conciliare). E finalmente non mancano autori che reputano poter far parte della massa grossa oltre le *distributiones quotidianae et minutae*, anche quelle dovute *causa servitii vel interessentiae in choro* (3). Ciò stante, è bene lasciar da parte le parole e attenerci alle differenze sostanziali de' concetti. Quindi, allorchè si ha una massa (chiamisi come si vuole), la quale non è risultante da unione di più prebende, ma è unico patrimonio, può sorgere la quistione intorno alla natura delle partecipazioni; ma quando si abbia una massa la quale non è veramente *unica*, ma risulta dalla *unione* di prebende per sè distinte e separate, la quistione non può nascere. In tal caso le prebende, non perdendo la loro auto-

(1) Cf. PATRIZI-ACCURSI, op. cit. e gli autori da lui ricordati.

(2) SCADUTO, *Diritto ecclesiastico*, I, n. 58. — Non intendiamo bene in che senso parlino di *massa grossa* CALISSE (*Diritto eccles.*, n. 75, Man. Barbèra) e SCHIAPPOLI (*Man. di Diritto eccles.*, n. 539), quando affermano non potersi più dire che al Capitolo appartenga la massa grossa, la quale, in seguito alla soppressione di una sua parte, ed alla conversione della rimanente, si stabilì fosse divisa tra le singole prebende (?).

(3) DE LUCA, lib. XII, p. 2, *De canonicis*, disc. 16, n. 6.

nomia, restano soggette a tutte le leggi che le concernono: la unione non importa altro che unità d'amministrazione e comunione di godimento; epperò non vale a cangiarne l'indole giuridica. In tal caso, come chiaramente si esprime il Card. De Luca, « fit quaedam species communionis vel societatis, quam prebendae faciunt inter se pro aeconomica administratione » (1), ed è allora che giustamente si dice « distributio succedit loco prebendae »; perchè, come lo stesso Autore osserva altrove, « ista conventio sociativa, quae se habet ad omnium coaequale lucrum et damnum... non tangit substantiam, sed accidentia » (2).

Però è necessario, perchè si abbia una massa cosiffatta, che essa risulti da vera e propria *unione,* in applicazione delle regole che riguardano l'*unio beneficiorum*, cioè sia una unione *facta aeque et principaliter,* poichè solo allora la sostanziale autonomia delle prebende non è sparita. Ma se la massa comune sia tale non solo per l'amministrazione e godimento, ma anche per la proprietà, cioè non vi sia vera unione di prebende, poco importa se essa sia stata sempre tale dall'origine o risulti dalla soppressione delle prebende prima separate. In questo caso, che apparentemente somiglia all'altro, non vi è una massa risultante dall'*unione* di prebende, ma è una massa per sè stante, unica per l'amministrazione e godimento non solo, ma anche per la proprietà. Titolare del patrimonio è l'ente Capitolo, non i singoli canonicati.

Fatte queste debite distinzioni, ci pare che la via a risolvere la quistione proposta sia più agevole. E sin dal principio, non dubitiamo di affermare che, data l'ipotesi di massa comune non risultante da riunione di prebende, tale massa appartiene all'ente Capitolo cattedrale in amministrazione e in proprietà; e le singole partecipazioni non hanno punto carattere di beneficii, siano esse dovute *ratione officii* o *ratione servitii.*

Dimostreremo questa affermazione prima con argomenti generali e comuni a' due modi di partecipazioni, poi con argomenti propri a' singoli modi.

---

(1) Lib. XIV, p. 5, *Adnot. ad Conc. Trident.*, disc. 15, n. 8.

(2) *De canonicis*, disc. 34, n. 10.

II.

1) Il Capitolo cattedrale è un ente a sè, distinto da' singoli beneficii canonicali e dalle cappellanie che si trovano, per così dire, nel suo seno. E ciò è vero, non solo pel diritto della Chiesa, ma anche per quello italiano. La legge 15 agosto 1867, conservando solo un certo numero di canonicati e di cappellanie ne' Capitoli cattedrali, non si occupò punto del Capitolo stesso. Questo silenzio parve ad alcuni che valesse disconoscimento della personalità giuridica de' Capitoli; onde, se ciò fosse vero, la conseguenza sarebbe che, sempre e in ogni caso, quello che si dice patrimonio capitolare sarebbe patrimonio de' canonicati e delle cappellanie, e le partecipazioni sarebbero sempre de' patrimoni distinti, e in numero corrispondente a' partecipanti. Talchè con la legge citata, mentre si sarebbero soppressi i canonicati esistenti che eccedevano il numero da essa stabiliti, se ne sarebbero creati dei nuovi in quei luoghi dove non c'erano distinte prebende, ma v'era solo l'ente Capitolo. Ma intorno alla conservazione de' Capitoli cattedrali nessuno più oggi osa discutere. E di vero, il silenzio della legge non può di per se solo bastare nè a costituire un diritto nuovo, nè, tanto meno, a distruggere un diritto acquisito, qual'è quello della personalità giuridica di un corpo morale qualsiasi. Se dunque la legge del 1867 non se ne occupò, vuol dire che sussiste ancora il Capitolo cattedrale come corporazione fornita di personalità giuridica, e quindi di capacità ad avere un proprio patrimonio distinto da quello degli enti che si raggruppano intorno ad esso e si chiamano canonicati e cappellanie. Or, se i Capitoli hanno in fatto un patrimonio di cui fanno uso secondo i loro particolari statuti, tale patrimonio, salvo l'applicazione delle leggi comuni a tutti gli enti ecclesiastici conservati, dovrà essere riguardato qual'è realmente, cioè un patrimonio del Capitolo, di carattere non beneficiario, perchè mancano tutti gli estremi del beneficio; e quindi le parti delle sue rendite, a qualunque scopo siano destinate, dovranno essere trattate come rendite del Capitolo, e non come redditi di patrimoni distinti, solo perchè ne fruiscono i singoli membri. Voler considerare sempre e in ogni caso le partecipazioni de' canonici alle rendite della massa comune come frutti

di beneficii per sè stanti, equivale in fatto a rinnegare la personalità giuridica del Capitolo. Poichè si sa che, tolto l'adempimento degli oneri di culto, il patrimonio del Capitolo serve al mantenimento de' varii componenti, sia sotto forma di distribuzioni fisse che sotto quella di distribuzioni in ragione dei servizi prestati. Or, se tali distribuzioni vogliono appunto considerarsi come proventi di patrimoni distinti, quanti sono i partecipanti, siccome l'adempimento degli altri oneri costituisce una necessaria diminuzione di quei proventi, non resterebbe al Capitolo nessun patrimonio; i singoli canonicati sarebbero le sole persone giuridiche aventi diritti ed obblighi, e il Capitolo sarebbe una semplice espressione collettiva della loro pluralità. O, se questa conseguenza sembri molto spinta, non v'è dubbio che, considerando *a priori* quali frutti di patrimoni distinti le singole partecipazioni, si viene così a limitare, senza alcun fondamento nella legge, la libertà d'un ente nell'uso e nella disposizione del suo patrimonio. Si verrebbe a dire al Capitolo: tu puoi avere sì un patrimonio, ma lo puoi impiegare soltanto in ispese di culto, non già pel sostentamento dei tuoi componenti: quello che tu spendi per essi non è tuo, ma appartiene ad altri soggetti giuridici. E, inoltre, poichè le spese di culto hanno un limite, se all'ammontare di queste sole dovesse ridursi il patrimonio capitolare, scenderebbe la conseguenza che tutto il dippiù non possa appartenere al Capitolo. Questo così verrebbe ad essere limitato nella capacità di possedere e d'acquistare, mentre, com'è risaputo, le leggi italiane non hanno punto limitato tale capacità agli enti ecclesiastici riconosciuti, tranne a quelli conservati, solo eccezionalmente, in Roma e nelle sedi suburbicarie, e soppressi nel resto del Regno. Si viene dunque, per necessità logica, a conseguenze assurde e illegali, ritenendo *a priori* che le partecipazioni alla massa comune, anche se questa non risulti da riunione di prebende, costituiscano dei benefici distinti.

2) Ma, oltre quest'argomento indiretto, ve ne è un altro diretto che dimostra la falsità della tesi contraria. Gli agenti del fisco, e quei magistrati che han tenuto loro bordone, hanno affermato, ma non dimostrato, che anche le semplici partecipazioni alla massa comune sono benefizi. Invece occorre appunto questa dimostrazione. Infatti la legge sul registro (art. 5) parla di tassa per passaggio di usu-

frutto dei beni costituenti le dotazioni de' *beneficii* e delle cappellanie; le varie disposizioni intorno agli Economati parlan sempre di presa di possesso di *beneficii* vacanti; e se la legge del 1867 parla di *canonicati* da sopprimersi senz'altro, pure, nonostante l'ambiguità di tale locuzione che può concernere tanto i beneficii veri e propri, quanto i semplici uffici, è evidente che s'intese parlare dei canonicati in quanto sono beneficii. Infatti nell'art. 1 si legge: — Non sono più riconosciuti come *enti morali,* 1°..., 2° i *canonicati* ecc. — e a questo va collegato l'art. 6 della stessa legge — « I canonicati delle Chiese cattedrali non saranno provvisti oltre il numero di dodici ecc. » — e l'art. 8 della legge 11 agosto 1870, che, dichiarando il senso del predetto articolo, stabilisce che « devono ritenersi soppressi nelle Chiese cattedrali i canonicati che eccedono il numero di dodici e le cappellanie che eccedono il numero di sei ». Il che è conforme allo spirito generale della legislazione ecclesiastica italiana, la quale intese colpire non già il culto in se stesso e le opere di culto, ma il patrimonio destinato al culto e agli uffici; in quanto tale patrimonio costituiva una manomorta che si credette pericolosa per l'economia nazionale. Così, se soppresse le corporazioni religiose, non dichiarò illecita la semplice associazione anche avente scopo monastico: se soppresse le cappellanie e i legati pii, non però disconobbe l'obbligazione personale di adempiere gli oneri di culto; nè punto proibì i legati di messa, qualora non costituissero una vera fondazione. Così ancora, quando soppresse i canonicati eccedenti un certo numero, non volle, nè poteva, curarsi de' canonicati, in quanto sono uffici ecclesiastici; ma se ne occupò in quanto essi, avendo un patrimonio distinto, costituissero enti morali. Scopo della legge non fu mai quello di limitare il numero de' canonici o altri sacerdoti aggregati al Capitolo, e non aventi prebenda propria; e d'altra parte il solo ufficio sacro non basta a costituire l'ente morale, ma occorre il patrimonio destinato al suo mantenimento: quando questo manca, manca la personalità giuridica, e la legge di soppressione non lo può riguardare, perchè non v'ha nulla da sopprimere.

Ciò posto, come si può sostenere che, esistendo la personalità giuridica del Capitolo, e avendo questo in fatto un patrimonio

proprio, le partecipazioni dei singoli componenti siano da considerarsi come usufrutto beneficiario per tutti i varii effetti di legge (presa di possesso, tassa di successione, soppressione)? A far credere la cosa sufficientemente dimostrata ha contribuito un concetto troppo superficiale del beneficio, e anche, bisogna confessarlo, la solita e trita definizione datane da' canonisti. Se questo si definisce *jus perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis, ratione spiritualis officii, personae ecclesiasticae auctoritate ecclesiae constitutum* non sarà difficile, specie per chi non vada a fondo delle cose, ma si fermi alla corteccia, o per inerzia intellettuale, o per interesse (il che è peggio), non sarà difficile, dicevo, ravvisare il carattere beneficiario anche nelle partecipazioni dei canonici alla massa comune, specie se queste partecipazioni si abbiano *ratione officii*. Invero non manca il *jus percipiendi fructus*, che può anche esso considerarsi *perpetuum*, sia perchè dura per tutta la vita del canonico, sia perchè il canonicato come ufficio è perpetuo: i frutti derivano, *ex bonis ecclesiasticis*, chè tali senza dubbio sono anche i beni dei Capitoli: è un diritto *ratione spiritualis officii* qual'è il canonicato: appartiene a persona ecclesiastica, il canonico, e per disposizione dell'autorità ecclesiastica. E questo, almeno implicitamente, è stato il ragionamento di coloro che han voluto applicare le leggi riguardanti i beneficii. Ora, se tale definizione può darci il concetto del diritto soggettivo beneficiario, non vale a darci quello del beneficio, in sè e per sè considerato, indipendentemente dal diritto che ha sui beni il rappresentante di esso. Il concetto vero del beneficio si ha riguardandolo come una vera e propria persona giuridica, della categoria delle fondazioni o istituzioni. L'elemento della personalità giuridica, trascurato dai canonisti degli ultimi tre secoli, fu invece tenuto in massimo conto da quelli anteriori, da Sinibaldo Fieschi in poi, ed è merito di recentissimi scrittori l'averlo messo di nuovo in rilievo, e datagli l'importanza che gli spetta. Primo tra questi in Italia è il Ruffini che in un suo libro traccia maestrevolmente, e con rara erudizione, la storia del concetto della personalità giuridica del beneficio in genere e della prebenda in ispecie, attraverso innumerevoli opere

di scrittori antichi (1). Onde il beneficio può definirsi: « una fondazione consistente in un complesso di beni, che costituisce la dotazione perpetua d'un uffizio sacro, eretta in titolo dall'autorità ecclesiastica, e il cui scopo precipuo è il mantenimento dell'investita ». Sicchè non basta che i proventi de' beni sian destinati al mantenimento dell'ufficiale ecclesiastico; ma occorre che i beni costituiscano una massa autonoma, non appartenente ad altri che all'ente astratto beneficio; e che inoltre siano eretti in titolo. La erezione in titolo dà ai beni l'indole di ecclesiastici in senso stretto: l'autonomia del patrimonio occorre perchè si abbia la personalità giuridica; lo scopo precipuo del mantenimento dell'ufficiale ecclesiastico è l'elemento che dà al beneficio una fisonomia propria e caratteristica che vale a distinguerlo nettamente da tutte le fondazioni, in quanto per esso si verifica la separazione perpetua dell'usufrutto dalla proprietà, spettando quello sempre agli investiti che si succedono in perpetuo, restando questa all'ente astratto, di cui l'investito non è che il rappresentante. Ed è perciò che, tenendo conto di questo elemento caratteristico e singolare, i canonisti dànno la definizione da noi censurata come insufficiente.

Ciò premesso, è evidente come non si possa ravvisare il carattere beneficiario nelle partecipazioni alla massa capitolare. Se, in diritto, il Capitolo può avere un proprio patrimonio che può impiegare conforme ai proprii statuti; se, in fatto, un Capitolo ha tale patrimonio, questo è patrimonio di corporazione, non è già il sostrato di una fondazione qual'è il beneficio. La personalità è attribuita all'unità astratta della collettività di più persone, non già al patrimonio stesso. Quindi, praticamente, i beni sono intestati al Capitolo, non già ai singoli canonicati. Manca adunque il carattere di autonomia, necessario e fondamentale perchè un patrimonio sia il sostrato di una fondazione e quindi di un beneficio. E poi, anche a voler ravvisare una tale autonomia, solo perchè precipuo scopo della massa capitolare è il sostentamento

---

(1) Ruffini, *La rappresentanza delle parrocchie*, § 8-10. — Cfr. anche Galante, *Beneficio ecclesiastico* in Enciclopedia giuridica, cap. I, n. 10; Giorgi, *Persone giuridiche*, VI, n. 49; Schiappoli, *Man. del Dir. eccles*, n. 475.

dei canonici (il che sarebbe erroneo), bisognerebbe dimostrare in fatto che esiste un atto dell'autorità ecclesiastica che ha eretto i beni in titolo specifico per questo o quel canonicato. Quando quest' atto manca, anzi vi sono delle Bolle pontificie in cui o espressamente si dica che il Capitolo deve avere unico patrimonio, senza prebende separate, o si determini il numero delle prebende, sicchè i restanti canonicati debbono sostentarsi a spese della massa comune, o si *sopprimano* le prebende prima esistenti, e del patrimonio loro appartenente si formi unica massa che si attribuisce in proprietà al Capitolo, è indubitato che di beneficii canonicali non può parlarsi, nonostante ch'esistano gli ufficii sacri, canonicati semplici, dignità, personati. Di qui deriva che anche, sotto l'aspetto soggettivo, le partecipazioni si differiscono dal diritto del beneficiario. Questo è un diritto reale di godimento (usufrutto od uso), quello invece è un semplice diritto di credito, che può trovare un riscontro nello stipendio degl' impiegati; giacchè, non essendo un beneficio la massa capitolare, l'usufrutto è congiunto con la proprietà, come nei casi ordinari, nello stesso soggetto, l'ente Capitolo; quelli che ne godono in fatto, ne godono per il rapporto contrattuale di associazione che esiste tra di loro, rapporto che non manca mai nelle corporazioni, sebbene esso scompaia e sia assorbito nell'elemento corporativo.

Se dunque si hanno semplici partecipazioni alla massa comune che appartiene all'ente Capitolo, e non risulta punto da riunione di prebende le quali conservano perciò la loro autonomia sostanziale, non possono ad esse applicarsi le leggi italiane riguardanti i beneficii, senza violarne apertamente lo spirito e la lettera. Nè vale in contrario osservare che il risultato pratico ed economico è uguale tanto nel caso di beneficii distinti, quanto in quello di partecipazioni alla massa comune, poichè in entrambi si ottiene lo stesso scopo pratico del mantenimento dell'ufficiale ecclesiastico, e quindi dell'ufficio sacro a cui egli intende. Questa obbiezione varrebbe, ove si dimostrasse che le leggi riguardanti i beneficii ebbero lo scopo di colpire qualunque mezzo di sostentamento dei ministri del culto; non già, come realmente è, se esse vollero colpire solo quel modo particolare, che si chiama beneficio, per ragioni speciali d'indole giuridica o politica. È risaputo che uno stesso scopo pratico

può raggiungersi per diverse vie; ed è risaputo ancora che, pure quando il legislatore non dichiara illecito lo scopo pratico, non sempre son lecite tutte le vie conducenti ad esso; ma solo quelle dalle leggi approvate. Le esigenze di fatto fanno sorgere un *bisogno* alla cui soddisfazione si riduce sempre un qualsiasi scopo pratico; ma spetta solo alla legge il riconoscere e garantire i *mezzi* giuridici che crede più opportuni. Quindi, ove lo scopo non è proibito, il divieto di un mezzo non importa divieto degli altri; il trattamento speciale, in favore o disfavore, fatto ad uno di essi, non si può estendere ad altri. E poi è principio troppo volgare, e quindi immeritevole di essere ricordato, che le leggi eccezionali, quali sono senza dubbio quelle in materia ecclesiastica, non possono applicarsi a casi in esse non contemplati.

3) Però i fautori della tesi fiscale disdegnano di scendere all'esame analitico da noi fatto; essi giudicano della cosa *a priori*, forti d'un aforismo ripescato negli antichi canonisti, a cui danno forza di precetto di legge, tanto da reputare impossibile che in realtà vi sia un Capitolo in cui non esistano prebende, sconoscendo così la storia e negando l'evidenza de' fatti. Questa massima sarebbe « *non est canonia sine praebenda* ». Ora noi osserviamo anzitutto che un ditterio non è mai un precetto legale; poi, posto pure ch'esso abbia tale efficacia, bisogna sempre indagare qual'è la sua vera e giusta portata. Noi non neghiamo che quel detto si trovi in qualche canonista; ma in che senso si dice non potervi essere canonicato senza *prebenda?* S'intende parlare di prebenda vera e propria, cioè di un benefizio, ente fornito di personalità giuridica? Chi dicesse sì *a priori*, mostrerebbe d'ignorare come perfino nelle fonti canoniche, come del resto anche nelle romane, una stessa parola che spesso è usata in un senso tecnico, speciale e stretto, è molte altre volte adoperata in un senso lato e volgare. Non diciamo poi nulla de' giuristi antichi, i quali intenti piuttosto a risolvere dei casi pratici che a formulare principii scientifici, trascuravano la precisione e l'esattezza del linguaggio; il che del resto fanno purtroppo anche i moderni nonostante tanto progresso di scienze. La parola *prebenda* poi è una di quelle che fu usata ne' sensi più svariati, come la parola *beneficio*, attesa la stessa origine etimologica. Come *beneficio* significò tutto

ciò che veniva dato in vantaggio di una persona, e non solo la dotazione di un ufficio sacro, o l'ufficio stesso o il diritto del beneficiato, così la parola *prebenda* fu adoperata a significare anche qualsiasi emolumento dovuto al canonico, *quod praebetur*. Prebende si chiamarono perciò non solo le dotazioni speciali de' canonicati, ma anche quelle prestazioni in natura che si davano ai canonici in tempo in cui facevano vita comune, e di prebenda in senso tecnico non era sorta ancora l'idea (1). Quindi si può dire *canonia non est sine praebenda*, come si può dire *officium non est sine beneficio*, ma nel senso lato, e precisamente in quello in cui si dice: *qui altari servit de altari vivere debet;* nè più nè meno (2). Perciò non di rado s'incontra di leggere in antichi autori, che pur distinguono canonicato da prebenda, *canoniam per se absque praebenda beneficium esse* per la ragione *nam canonicus habet ius percipiendi distributiones quotidianas,* quae licet fructus beneficii non sint, *sunt emolumenta quae propter officium impensum in ecclesia praestantur* (3).

Nè la nostra è un'affermazione confortata da argomenti generici soltanto, ma le soccorrono anche quelli specifici. Invero il card. De Luca se dice che *canonia non est sine praebenda,* ciò dice non in via generale ed astratta, ma relativamente alla ipotesi di Capitolo costituito con prebende separate: se afferma che le *distributiones massae grossae succedunt loco prebendae,* ciò fa in rapporto al caso di massa risultante da prebende riunite, quando cioè i frutti si percepiscono *causa canonicatus seu beneficii* (4). Ma altrove ammette la possibilità dell'esistenza di canonicati in numero maggiore di quello delle *prebende temporali,* com'egli dice (5), e non disco-

(1) Thomassini, *Vetus et nova ecclesiae disciplina circa beneficia et beneficiarios* (Lugduni 1706), p. I, lib. III, cap. 67, n. 12. — Zallinger, *Istitut. iuris eccles.*, lib. III, Decret. § 50 e 58. — Walter, *Man. di Dir. eccles.*, II, § 261. — Salzano, *Lez. di Dir. can.*, vol. II, lez. XX. — Spennati, *Ist. di Dir. canonico*, pag. 126 (Napoli 1885).

(2) Questo si trova detto chiaramente da Innocenzo IV nel commento alle Decretali *De praebendis*, cap. XIX, n. 4 (citato dal Patrizi).

(3) Ferraris, *Prompta bibl.*, voc. Canonicatus, art. 2, n. 33, 34, che cita: Barbosa, *De canonicis*, cap. 21. — Solazzanus, *De iurib. honor.*, n. 481. — Moneta, *De distribut.*, qu. 6 per totum.

(4) *De canonicis*, dis. 16, n. 6.

(5) Lib. XIII, p. 2 *De pensionibus*, dis. 15, n. 3.

nosce ancora l'esistenza di Capitoli senza prebende separate, in cui i canonici hanno soltanto le *distributiones ratione servitii*, anzi crede utile la soppressione di tutte le prebende, e la sostituzione del sistema delle *distributiones ratione servitii* (1). E infine è notevole un passo in cui tutte le varie ipotesi di canonicati con e senza prebende si trovano raggruppate, e donde risulta che la massima *non est canonia sine praebenda* ivi stesso enunciata, non ha valore di norma generale ed assoluta, ma esprime solo *quod plerumque accidit* (2). Un altro canonista non meno celebre, il PANORMITANUS, fa espressamente l'ipotesi di canonici senza vera e propria prebenda, ma che hanno in assegno una parte della massa comune, *ratione officii;* ebbene in questa ipotesi è lungi dal ritenere che le porzioni di massa comune equivalgono a prebenda: infatti egli nega al canonico il diritto non solo di rappresentanza giudiziale, ma anche di amministrazione, tranne che questa gli venga concessa da norme speciali statutarie. È notevole che il celebre canonista, pur contemplando il caso in cui *fundus aliquis seu aliqua temporalitas assignatur canonico loco prebendae ut inde vivat,* non dice già che questo assegno vien trattato come prebenda vera e propria, ma soggiunge: *itaque non constituitur ut sit beneficium perpetuum, nec aliter unitur canoniae ut sic efficiatur unum ius spirituale cum illa.., sed assignatur tantum ut inde vivat* (3). Egli insomma non si contenta del fatto che al canonico è assegnato un fondo od altra temporalità per proclamare che ovunque v'è prebenda, e quindi un ente morale; ma si occupa della mancanza de' requisiti del beneficio: manca la destinazione perpetua ed esclusiva al canonicato in modo da formare con esso un solo e unico diritto spirituale, quindi manca il beneficio: questo è il suo ragionamento. Che più? Nelle stesse fonti legislative, in molti luoghi, si presup-

(1) *De canonicis*, disc. 34, n. 10.

(2) Loc. cit., disc. 42, n. 3: *De iure canonia esse non possit absque praebenda*, cuius deficientis *loco succedunt distributiones massae grossae*, nisi *ex consuetudine vel lege expressa istius partecipatio servitii ac punctorum naturam habeat.*

(3) *Comm. in Dec.*, vol. IV, fol. 6, retro (Venetiis 1605).

pone la possibilità di canonicati senza prebenda (1). Come dunque si può proclamare qual principio generale di diritto canonico la massima *non est canonia sine praebenda*, dando a queste parole un significato rigorosamente tecnico, se essa invece fu considerata come generale solo in senso lato, ma, in senso stretto, fu smentita dagli stessi canonisti, oltre che da' fatti che hanno maggior valore delle opinioni? (2) L'apriorismo conduce sempre a conseguenze errate: invece la *regula iuris* dev'essere desunta *ex iure quod est*, e il *ius quod est*, in mancanza di precetto legislativo esplicito, bisogna desumerlo da' fatti: *ex facto oritur ius.*

III.

Veniamo ora a parlare distintamente delle due ipotesi in cui v'ha canonicato senza prebenda, cioè quella in cui i canonici (e così dicasi degli altri componenti il Capitolo) partecipano alla massa comune *ratione officii*, cioè han diritto a un assegno perioeico fisso, e quella in cui vi partecipano in proporzione variabile, secondo il servizio prestato in coro, *ratione servitii.*

La prima ipotesi, come abbiamo detto, è più rara, e perciò è stata meno studiata; anzi, se non m'inganno, confusa talora con quella in cui la massa comune è risultante dall'unione delle varie prebende. La confusione è stata causata dal fatto che in entrambe la partecipazione de' canonici è fissa, e in ragione dell'ufficio, non già del servizio prestato: e perciò, siccome giustamente nel caso di massa formata da prebende riunite, le partecipazioni hanno natura beneficiaria, così si è ritenuto lo stesso anche per la massa *unica* capitolare divisa in assegni a' canonici. Ma noi osserviamo che i due casi son diversi, sebbene abbiano

---

(1) C. 19, X, I, 3, e la Glossa ivi, dove espressamente si dice: *Item argumentatur quod* canonia potest esse sine proventibus — c. 32 cod. tit. — c. 25 X, III, 5; — Conc. Trid. sess. V; *De reformatione*, cap. I.

(2) Che solo *ordinariamente e di regola*, non già sempre, al canonicato vada unita la prebenda, l'affermano scrittori antichi e moderni. Cf. Ferraris, *Prompta bib.*, voc. *Canonicatus*, art. I, n. 1-6 e 29-34; voc. *Beneficium*, art. I, n. 38. — Walter, *Man. del Dir. eccl.* II, § 261. — Friedberg-Ruffini, *Tratt. di Dir. ecclesiastico*, § 66, I, 3. — Scherer, *Handbuch des Kirchenrechts*, I, § 90, p. 571. — Schiappoli, *Man. di dir. eccl.*, n. 389.

un elemento comune: e l'analogia giuridica tra loro non regge, perchè non è l'elemento comune quello in vista del quale ha valore per un caso la disposizione di legge che vorrebbe applicarsi all'altro. Di vero, se per legge canonica e civile, nel caso di prebende riunite, i vari assegni canonicali hanno natura beneficiaria, ciò segue, non perchè tali assegni vengano dati *ratione officii tantum*, ma perchè essi realmente sono frutto di vere e proprie prebende, che sebbene formalmente, e sotto l'aspetto amministrativo, formano unica massa, pure sostanzialmente conservano la loro autonomia. La differenza che c'è tra il caso di prebende distinte, e quello di prebende riunite, consiste solo nell'amministrazione che spetta a' singoli e vari beneficiati, in un caso, a una sola persona, l'economo del capitolo, nell'altro: ma essa, com'è evidente, non è tale da togliere alle prebende riunite il loro carattere beneficiario. Invece nell'ipotesi, di cui ci occupiamo, di massa unica, e non risultante da unione di prebende, manca la ragione giuridica per considerare come beneficii i vari assegni. Tale carattere manca alla massa in sè considerata, perchè è patrimonio di una corporazione, e manca agli assegni, perchè essi non hanno i caratteri de' beneficii, precipuo quello dell'autonomia. Talchè poco importa che la partecipazione sia *ratione officii:* vuol dire ch'essa avrà l'indole giuridica di vero stipendio, simile a quello che si paga all'impiegato perchè tale, e non in misura del servizio giornaliero che compie; ma non è beneficio. Insomma nel caso di distribuzioni eguali *ratione officii* non v'ha che una continuazione dell'antico sistema de' Capitoli cattedrali rispetto a cui i canoni prescrivevano *ut* eadem *alimentorum quantitate donentur canonici omnes, cum adsciti omnes sint tamquam Ecclesiae utiles futuri* (1); senza che per questo seguisse la formazione di separate prebende, cosa ignota a que' tempi. Del resto il luogo citato del PANORMITANUS conferma bellamente la nostra opinione.

Quando poi le distribuzioni della massa comune sono fatte *ratione servitii,* la differenza tra di esse e i frutti del beneficio, è più spiccata che mai, e bisogna essere accecati o dalla passione o

(1) THOMASSINI, *Vetus et nova eccl. disciplina* etc. (Lugduni, 1706), p. III, lib. I, cap. 6, n. 4, e lib. II, cap. 35 per totum.

da grande ignoranza per non vederla. Tali distribuzioni non costituiscono nemmeno un assegno fisso, come nell'ipotesi dianzi studiata, ma sono una vera e propria retribuzione commisurata al servizio prestato: non si percepiscono solo perchè si è rivestiti dell'ufficio di canonico, ma perchè, e in quanto si prende parte al servizio corale. Quindi, oltre a mancare le note del beneficio in sè considerato, mancano anche quelle proprie del diritto al benefizio, secondo la stessa definizione in uso tra i canonisti. Non v'è infatti il diritto reale d'usufrutto o di uso su' beni ecclesiastici, nè la percezione delle rendite è *propter officium*. Mancano così anche quei punti di contatto estrinseci e di somiglianza apparente che potrebbero indurre un male accorto osservatore a confondere la partecipazione alla massa comune col beneficio. Del resto su questo punto è pienamente unanime la dottrina canonistica antica (1), a cui la moderna non ha potuto che fare eco (2). Non si trova mai uno scrittore il quale abbia affermato, sia pure senza dimostrare, che le distribuzioni corali siano da annoverarsi tra i frutti del beneficio: ma tutti sono d'accordo nel notare la differenza che passa tra simili emolumenti e il diritto del beneficiario. Perciò crediamo inutile insistere dippiù nella dimostrazione d'una verità che si può dire assiomatica.

IV.

Dalle cose dette mi pare risulti ad evidenza come le leggi ecclesiastiche italiane riguardanti i beneficî non possono essere applicate alle partecipazioni alla massa comune che sia massa unica, non già risultante da unione di prebende, sian esse dovute *ratione officii*, sian dovute, e a tanto maggior ragione, *ratione servitii*.

---

(1) Cf. per tutti il FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, voc. *Distributiones quotidianae* art. I, n. 18, e ivi *additiones aliena manu* n. 74-83, dove si citano, come al solito, moltissimi autori, la cui opinione si riproduce. È notevole ancora come si dica espressamente (n. 78-80) che la regola « *nomine fructuum beneficii non veniunt distributiones quotidianae* » vale anche quando i canonicati *careant praebendis, reditusque habeant solummodo consistentes in quotidianis distributionibus* ». — Agg. MONETA, *De distributionibus*, p. I, q. 2ª, n. 10 e 11; q. 4, n. 10 e 21; q. 8, n. 6-9.

(2) Cf. tutti gli autori citati nella nota (*).

Perciò: 1) anche se i partecipanti a tale massa siano in numero superiore a quello fissato dalla legge, rispetto a' canonicati e agli altri benefizi cattedrali, il Demanio non può, considerando come soppressi i canonicati in eccedenza, procedere alla devoluziohe delle quote di massa corrispondenti. La legge non ha voluto che esistessero, oltre al Capitolo cattedrale, altri enti morali al di là di diciotto tra canonicati e cappellanie; ma non ha inteso, nel caso che l'ente sia un solo, il Capitolo, oppure il numero de' benefizî sia nel limite di legge, proibire che vi fossero anche cento o mille canonici senza benefizio. Stralciando dalla massa comune le quote che si sarebbero percepite da' canonici eccedenti il numero legale, non si applica la legge di soppressione, ma arbitrariamente si viola il diritto di proprietà riconosciuto a' Capitoli.

2) In caso di vacanza d'uno de' canonicati rientranti nel numero legale, non può l'Economato procedere al sequestro della quota di partecipazione corrispondente; perchè tale diritto l'Economato l'ha soltanto su' benefizi vacanti. Invece nella nostra ipotesi non è un benefizio che vaca, ma una semplice carica o ufficio, e le temporalità destinate ad esso vanno ad accrescere la massa comune di cui sono parte. Il sequestro della quota di partecipazione è ingiusto e illegale profitto a danno di un ente che non è beneficiario, e non è vacante, ma continua ad avere la piena proprietà ed amministrazione de' suoi beni.

3) Succedendo un canonico all'altro, non sussiste l'obbligo di pagare la tassa di passaggio di usufrutto beneficiario; giacchè il canonico nuovo non succede nell'usufrutto dell'antico, ma succede soltanto nel posto o grado: non essendovi beneficio, e quindi nemmeno usufrutto, la tassa non è applicabile. L'esazione di detta tassa rappresenta una delle tante iniquità fiscali in danno sempre di un patrimonio che per legge, anch'essa certo tutt'altro che mite e benevola, non v'è soggetto.

4) Finalmente le stesse decisioni, per necessità di logica giuridica, debbono seguirsi anche nell'ipotesi frequente in cui i canonici, oltre ad essere provvisti di vera e propria prebenda, hanno diritto a partecipazioni sulla massa comune capitolare, il che s'avvera sempre e necessariamente rispetto alle distribuzioni corali. Le quali facendo parte della cosiddetta *massa piccola,* non possono

giammai considerarsi come frutti di beneficî; epperò non vanno sottoposte alle norme proprie di questi. Nè è da distinguere se la massa piccola sia un patrimonio del Capitolo, per sè stante, oppure consista nel distacco del terzo de' frutti delle varie prebende (1), distacco che, secondo i precetti del Tridentino, può essere materiale non solo, ma anche fittizio, mediante il sistema delle *punctaturae*; poichè tanto nell'una che nell'altra ipotesi il soggetto giuridico è sempre l'ente Capitolo; e nella seconda i beneficii sono semplicemente i soggetti passivi, cioè quelli su' cui beni grava come onere reale il contributo del terzo conciliare, non già i soggetti attivi, ossia i proprietarî. Onde segue che nella soppressione delle prebende, eccedenti il numero legale, si sarebbe dovuto, o si dovrebbe, detrarre dal valore complessivo de' beni un capitale corrispondente al terzo del reddito annuo, perchè esso appartiene all'ente Capitolo; che nel sequestro delle temporalità di un canonicato vacante non vanno comprese le distribuzioni che dal canonico si sarebbero lucrate (e davvero assurda e ridicola pretesa sarebbe quella dell'Economato che volesse, nella vacanza, guadagnare anche le distribuzioni quotidiane, come se anche gli economi potessero cantare in coro); e infine nel computo della tassa pel passaggio d'usufrutto beneficiario non deve tenersi alcun conto delle distribuzioni che spettano al canonico.

V.

Finalmente queste conclusioni, spesso disconosciute de' magistrati, forse più per timore della taccia di clericali, che per ignoranza, valgono per tutta l'Italia, anche per le provincie napoletane, sebbene un autorevole scrittore sembra che lo contesti (2), e perciò che ce ne vogliamo occupare brevemente. Gli appuntamenti della real Camera approvati dal Re con dispaccio del 21 aprile 1781 nell'art. 5 disponevano: « Trattandosi di canonicati senza prebenda quali abbiano le sole distribuzioni cotidiane, e che tali

(1) A favore di siffatta distinzione cf. SCADUTO, *Dir. eccl.*, I, n. 58, che cita anche la giurisprudenza pro e contro. — Contro poi vedi: CALISSE, *Dir. eccl.* (Man. Barbèra), n. 75; — SCHIAPPOLI, *Man. di dir. eccl.*, n. 539; — PERLINI, *op. cit.*, in nota (*).

(2) SCADUTO, *Massa capitularis*, ecc.

distribuzioni non si sieno stabilite in luogo di prebenda, in tal caso esibendosi legittimi documenti da' quali apparisca che non vi sia prebenda alcuna, e che per lo passato i frutti si sieno ripartiti agli altri Canonici o partecipanti interessati, e che i suddetti frutti annuali, o sia la congrua canonicale non ecceda la somma di ducati 60, non si debbano sequestrare dal regio Economo, e trovandosi sequestrati, si ordini il dissequestro, ecc. ». E nella circolare della real Camera in data 6 dicembre 1783 si dice nell'articolo 17: « In fine, il Re con real dispaccio segnato a' 15 di novembre del 1783. nel tempo stesso che ha prescritto di osservarsi gli appuntamenti sovranamente approvati per non togliersi a' poveri, a benefizio de' quali è stato il Monte frumentario istituito, ciocchè loro si appartiene, ha dichiarato che l'art. 5 dei generali appuntamenti predetti in cui si parla dell'esenzione del sequestro, comprenda quattro condizioni copulative, cioè: 1) che non vi sia prebenda, 2) che le distribuzioni non siano stabilite in luogo di essa, 3) che non siano queste ripartite a' soli interessati, 4) che le rate della partecipazione non eccedano ducati 60 ». Da queste disposizioni risulta esser sottoposte a sequestro in caso di vacanza non solo le prebende, ma anche le distribuzioni che tenevano luogo di prebenda, ossia, come noi pensiamo, quelle risultanti dalla massa formata coll'unione di prebende; più le distribuzioni anche non istabilite in luogo di prebende, sol perchè date *ratione officii,* e finalmente anche le partecipazioni *ratione servitii,* se eccedessero i ducati 60 annui.

Sicchè, se quelle disposizioni fossero ancora in vigore, si dovrebbe conchiudere che nelle provincie napoletane ciò che noi abbiamo detto non ha nessun valore rispetto alle distribuzioni *ratione officii,* ancorchè non siano parte della massa formata da riunione di prebende, e rispetto a quelle *ratione servitii* sarebbe giusto sino al limite del valore di ducati 60 annui. Però noi crediamo che esse non siano più vigenti, e ciò anche non volendo seguire l'opinione di coloro che le ritengono abrogate prima del Concordato del 1818. Questo, sostituendo al Monte frumentario le amministrazioni diocesane, non mantenne in vigore le disposizioni introdotte in favore di quello; anzi con circolare ministe-

riale 23 agosto 1834 (1) fu ritenuto che non potesse farsi il sequestro delle rendite de' canonicati vacanti, *sempre e quando le prebende per qualunque ragione siano incorporate nella massa comune* ed amministrate da' procuratori *pro tempore;* giacché (questo è il motivo che s'adduce) tali beni con la morte o vacanza del beneficiato non perdono l'amministratore, il che non si verifica quante volte la prebenda è amministrata dal beneficiato per se, ed allora è necessario chi lo surroghi. Non varrebbe opporre in contrario che con l'abolizione del Concordato seguì anche quella di tutta la legislazione fondata su di esso, e quindi il ripristino del diritto anteriore. Poiché ciò non avvenne per le disposizioni legislative riguardanti l'amministrazione dei benefizi vacanti. Infatti nello stesso giorno in cui fu abolito il Concordato del 1818, cioè il 17 febbraio 1861, si emanò un decreto con cui venivano abolite le amministrazioni diocesane, ma non si ripristinava nè il Monte frumentario, nè le regole giuridiche ad esso relative; invece l'amministrazione e le attribuzioni delle amministrazioni diocesane si conferirono al regio Economato per le provincie napoletane (articolo 2). Intanto, finchè non venisse redatto un regolamento speciale per le dette provincie (art. 4 cap.) e fino alla nomina dell'Economo generale, quell'amministrazione e quelle attribuzioni furono affidate provvisoriamente a' procuratori regi presso i soppressi istituti diocesani, mentre d'altra parte si dichiarò espressamente che « *nulla sarà innovato* alle norme per la riscossione de' redditi, per gli affitti de' beni e per l'esercizio dell'amministrazione, *e resteranno in vigore i decreti e regolamenti in cui tali norme si contengono,* fino alla pubblicazione del regolamento addizionale ». Così è evidente che fu conservato vigore ai regolamenti e decreti riguardanti le amministrazioni diocesane e non già alla legislazione relativa al Monte frumentario. Inoltre, pubblicato col regio Decreto 8 dicembre 1861 il promesso regolamento, che non fu già semplicemente addizionale, ma indipendente e completo, rimasero abolite tutte le disposizioni precedenti sulla materia; di modo che, quand'anco fossero state ripristinate le norme proprie del Monte fru-

(1) Riportata dal SALZANO, *Lez. di dir. canonico,* vol. III, p. 106, e dal GILIBERTI, *Polizia eccl.* (Nap. 1845) p. 73.

mentario, queste dovrebbero ritenersi abrogate dal citato regolamento, che tratta l'intera materia. Sicchè bisogna attenersi solo a ciò che in questo si dispone. Ora in esso troviamo l'art. 48 in cui si stabilisce: « A tenore delle norme generali adottate dal già Monte frumentario, saranno parimente *escluse dal sequestro nelle vacanze le porzioni di massa comune* di Capitolo, delle Cattedrali o Collegiate, rilasciandosi le stesse a benefizio degli altri membri de' Capitoli, *salvo il caso che tali masse derivassero da prebende riunite* ».

Ora, com'è chiaro, qui non si riproducono gli appuntamenti della real Camera, ma si dispone proprio in senso contrario. Più non si dichiarano soggette a sequestro le distribuzioni *ratione officii*, tranne che la massa comune risulti da riunione di prebende; nè, tanto meno, le distribuzioni *ratione servitii,* quando il loro valore ecceda una somma determinata. Il richiamo delle norme seguite dal Monte frumentario non può valere a far pensare il contrario di ciò che nell'articolo è chiaramente detto. Può considerarsi come un richiamo storico errato, e quindi di nessuna efficacia legislativa; oppure può intendersi nel senso che si volle accennare alle norme *generali,* non alle *speciali* ed eccezionali, quali furono quelle riguardanti i sequestri di rendita non beneficiaria. In conclusione, sia perchè detto regolamento tratta l'intiera materia dell'amministrazione de' benefizi vacanti, sia perchè contiene una espressa disposizione intorno alle rendite canonicali, le norme eccezionali della legislazione napoletana non possono ritenersi più in vigore. Anzi l'articolo citato è una conferma de' principii di diritto comune che noi ci siamo ingegnati di difendere contro le pretensioni del Fisco.

Prof. Nicola Coviello

Ordinario di Diritto civile nella R. Università di Catania.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.
12 luglio 1904.

Pres. ed *Est.* Basile, ff. di P.
P. M. Carlucci (concl. conf.)

Fondo per il culto c. *Mons. Berruti.*

Quota di annuo concorso — Liquidazione definitiva — Mancata denunzia delle variazioni — Azione d' indebito — Inammessibilità.

Rimasta definitiva la liquidazione della quota di annuo concorso per mancanza della denunzia di variazioni, della quale è parola nell'articolo 9 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, non è ammessibile l'azione di ripetizione di indebito (1).

Monsignor Pietro Berruti, succedendo nel Vescovado di Vigevano per la rinunzia di monsignor Merizzi, prendeva il possesso temporale di quella Mensa il 26 luglio 1899, coll'obbligo assunto di corrispondere al Merizzi una pensione annua di lire 6000; egli però continuava a pagare, in conformità della denunzia del suo antecessore, la quota di concorso, senza dedurre l'onere suddetto. — Avendo poscia mons. Berruti chiesta la restituzione della somma per tale obbietto pagata, il ricevitore del registro, consentendo a fare la relativa riduzione dal 1° gennaio 1901, rifiutavasi di rifondere gli arretrati, per la

(1) Non possiamo convenire in questa grave massima sancita dalla Corte di Cassazione di Roma, la quale è, del resto, in contraddizione con precedenti suoi giudicati.

Non v'ha alcun dubbio circa la definizione della quota di annuo concorso, la quale è ormai ritenuta dalla giurisprudenza costante della stessa Cassazione di Roma (veggasi da ultimo: decis. 9 gennaio 1903, vol. XIII, p. 597) quale un semplice *credito* del Fondo pel culto, e non una *tassa*.

E' notevole come in questa sentenza, mentre si esclude il bisogno di soffermarsi nella specie sulla questione « se la quota di concorso abbia o meno il carattere di vera tassa », si viene poi, con evidente contraddizione, a trovare appunto la ragione del decidere nella pretesa qualità tributaria della detta quota di concorso. Ecco infatti il ragionamento della sentenza, dopo aver riassunto il contenuto delle disposizioni degli arcoli 31 della legge 7 luglio 1866, 8 e 9 della legge 13 settembre 1874:

« Sicchè da coteste esplicite disposizioni chiaramente si evince che il legislatore volle rendere invariabili ed intangibili, per un triennio, gli effetti per gli accertamenti di quelle *tasse;* accertamenti che devono ripetersi, senza variazioni, quando i *contribuenti* o l'*Amministrazione finanziaria* non facciano, nei modi stabiliti, quanto occorre per le variazioni; e, quando non si reclama tempestivamente, e *la tassa,* definitivamente stabilita, è passata nei ruoli esecutivi (1), non possono più ammettersi, durante il triennio; variazioni o modificazioni nella liquidazione, la quale rimane per tal modo invariata per l'intero triennio come *tassa* regolarmente liquidata, per la ragione altra volta espressa da questo Supremo Collegio, che nella *materia tributaria* non deve essere incerta la quantità delle somme, e che, se da una parte non è giusto nè equo riscuotere la *tassa* su di un patrimonio inesistente o deficiente, è dall'altra conveniente evitare continue revisioni nella liquidazione, ed impedire la molteplicità dei provvedimenti amministrativi e giudiziari; per cui, ritenuta la inalterabilità della liquidazione durante il triennio, ne consegue logicamente che non sia dato al *contribuente* d'insorgere in qualunque maniera, e nemmeno colla via indiretta dell'azione d'indebito, contro la liquidazione della *tassa* definitivamente stabilita... ».

Ma non siamo in tema di *tasse:* non siamo in *materia tributaria,* nella quale « non deve essere incerta la quantità delle somme »; per cui cade tutto il ragionamento della sentenza.

Nè vale invocare l'art. 31 della legge 7 luglio 1866, in quanto dispone che « per la liquidazione, lo *stabilimento* e la riscossione della quota di concorso saranno seguite

(1) Si formano *elenchi* (art. 13 legge 13 settembre 1874, n. 2078), non *ruoli esecutivi.*

ragione di essere state le liquidazioni accertate definitivamente ai sensi di legge, sulla denunzia del suo antecessore e non potersi variare.

Il Berruti, nel 17 ottobre 1902, instituiva il presente giudizio davanti il Tribunale di Vigevano, per ottenere la restituzione della somma indebitamente pagata, dal 18 giugno 1899, al 31 dicembre 1900, coi relativi interessi e spese.

Questa sua istanza veniva dal Tribunale accolta, con sentenza 23-31 dicembre 1902, la quale, sul gravame prodotto dall'Amministrazione del Fondo per il culto, veniva confermata dalla Corte di appello di Casale del 12-16 giugno 1903.

Sulle questioni sostanziali della causa che ora formano obbietto di discussione se, cioè, la quota di concorso avesse il carattere di tassa al pari di quella di manomorta, se dovessero estendersi alla prima le leggi ed i regolamenti di questa, e se quindi fosse applicabile, nella specie, la prescrizione biennale all'azione di ripetizione della quota di concorso dal Berruti proposte, la Corte di appello riteneva la negativa, per le considerazioni che il Fondo per il culto è un ente morale distinto dallo Stato, il quale ha crediti da esigere, non tasse da riscuotere, e se il medesimo è subentrato negli oneri che gravano il bilancio dello Stato, per le spese del culto cattolico, non per questo può confondersi collo Stato e trasformarsi in ente politico.

Che la quota di concorso è denominata *credito*, nella legge del 1867, e se l'articolo 50 del regolamento del 1866, parla di *tassa*, questa parola vi è adoperata nel senso generico di quantità di moneta fissata dall'autorità competente, nello stesso senso attribuitole dagli articoli 375 e 376 del Codice di proced. civile.

Che, essendo la quota di concorso, essenzialmente diversa da ciò che s'intende per tassa, in senso stretto; e se allo accertamento e liquidazione della medesima, si possono, per disposizione di legge, applicare le norme relative alla liquidazione ed allo accertamento delle tasse di manomorta, non puossi egualmente applicare ad essa l'art. 9

---

le basi, i modi e le norme delle leggi e dei regolamenti relativi alla tassa di manomorta ». La parola *stabilimento* non ha già il significato, che vuole attribuirle la presente decisione, di *stabilità* triennale del reddito accertato. E' evidente che « lo *stabilimento*... della quota di concorso » non importa che la determinazione dell'ammontare della quota medesima; ciò che si ha dopo la liquidazione di essa. Liquidata la quota di concorso, cioè fatti gli opportuni accertamenti e visto il reddito netto su cui deve gravare, si *stabilisce* l'ammontare di essa quota e poi si procede alla sua riscossione: liquidazione, stabilimento e riscossione che sono unicamente previsti nel citato art. 31 della legge 7 luglio 1866 (1). Quivi si contempla, ripetesi, « lo *stabilimento*... della *quota di concorso* »; non si fa accenno alcuno all'*invariabilità* o stabilità *del reddito*, che se può essere giustificata in materia tributaria, non trova alcuna giustificazione in materia diversa. Trattandosi di fare eccezione ad una regola generale e di pura giustizia, quale è quella della ripetizione di indebito, contenuta nell'articolo 1146 del Codice civile, occorreva una espressa e tassativa disposizione della legge. Ma questa non esiste, nè per riguardo alla ripetizione d'indebito, nè per riguardo alla prescrizione; nulla vi è che valga ad allontanare dalle norme ordinarie di diritto in una materia che, non essendo tributaria, non sfugge per sè alle medesime, ma che richiama anzi la loro applicazione.

Più correttamente la Corte di Cassazione di Roma, in una più meditata decisione del 9 gennaio 1903 (vol. XIII, 597), sancì massime del tutto diverse, e cioè:

« Alla quota di concorso è applicabile la prescrizione ordinaria di trent'anni e non quella speciale di due anni stabilita dall'art. 14 della legge 13 settembre 1874 sulla tassa di manomorta.

« In materia di liquidazione di quota di concorso non vale la regola per cui, avve-

---

(1) La stessa Corte di Cassazione, nella decisione 10 aprile 1900 (vol. X, p. 158), spiega « come le basi della liquidazione si trovino nei primi quattro articoli della legge sulla manomorta, i modi dello *stabilimento* nell'undecimo e duodecimo, le norme di riscossione nel tredicesimo ».

della legge 13 settembre 1874, che esclusivamente si riferisce alla tassa della quale quella legge si occupa, e che si liquida ogni triennio, rispetto alla rendita imponibile, nella supposizione che in questo termine non si verifichi un'apertura di successione; la qual cosa non potrebbe supporsi per la quota di concorso, alla quale, perciò, sarebbe inapplicabile quella disposizione.

Che l'art. 20 della legge 15 agosto 1867, dichiarando che la quota di concorso imposta dalla legge del 1866 debba essere riscossa sul reddito depurato dai pesi inerenti all'ente morale ecclesiastico non soppresso, dimostra manifestamente non avere il Fondo per il culto bene riscosso le somme che il Berruti richiede, per non aver fatto, nè voluto fare siffatta depurazione.

L'Amministrazione soccombente denunzia ora la suddetta sentenza a questo supremo Collegio, lamentando: 1° La violazione degli articoli 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036; 5 a 9, 11 a 14 della legge 14 settembre 1874, n. 2078, e la falsa applicazione dell'art. 2135 del Codice civile, assumendo:

Che per la lettera, per le ragioni ispiratrici ed i fini delle disposizioni che imposero l'annua quota di concorso deve ritenersi, che la biennale prescrizione sancita dalla legge sui tributi di manomorta sia da applicare all'azione in ripetizione o restituzione istituita dal Berruti, avendo essa la stessa indole, e costituendo una vera tassa.

2° La nuova violazione dell'art. 31 della suddetta legge del 1866 e degli articoli 8 e 9, 11 a 13 della precitata legge del 1874; dell'art. 9 della legge 13 settembre 1874, n. 2076 e la falsa applicazione dell'art. 1146 del Codice civile, sostenendo che quand'anche la quota di concorso non dovesse conside-

---

nuti gli accertamenti senza reclamo, non sono più ammessibili, durante il triennio, domande di variazione ».

La Corte di Cassazione respingeva l'applicabilità della prescrizione biennale, così osservando:

« Considerato che meglio fondato non si ravvisa il terzo motivo, dappoichè l'articolo 31 della legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose, se vuole applicate alla quota di concorso le norme per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della tassa di manomorta, *non richiama affatto le norme stesse per quanto concerne la prescrizione*, della quale è parola nell'art. 14 della legge 13 settembre 1874, la quale non può invero confondersi con la *esazione*, che è concetto diverso ed anzi contrario; non senza osservare *contro la identificazione della tassa di manomorta con la quota di concorso*, all'effetto di estendere a questa, per attuazione analogica, disposizioni dettate per quella, si oppone il massimo riflesso che mentre la prima (tassa di manomorta) è una vera e propria tassa proporzionale rappresentante quella di successione propria delle persone defettibili, la seconda non è che un contributo che grava la Chiesa per tornare alla Chiesa, unicamente predisposto all'equilibrio del patrimonio ecclesiastico di cui lo Stato si è semplicemente assunto la tutela, e che perciò, non rispondente nella sua ultima finalità ai bisogni di ordine generale, manca della prima caratteristica per potersi classificare fra le tasse imposte. E se così è, deve concludersi che, *in mancanza di esplicite contrarie disposizioni di legge*, deve alla detta quota di concorso applicarsi, conforme ritenne la denunziata sentenza, la prescrizione ordinaria e non quella speciale alla tassa di manomorta... »

La Corte di Cassazione respingeva anche il quarto motivo di ricorso, nel quale si sosteneva, col richiamo anche della legge sul registro, che, avvenuti gli accertamenti senza reclamo, non erano più ammessibili, durante il triennio, domande di variazione: onde, per una ragione d'interesse generale, anche l'indebitamente pagato si aveva come ben pagato.

« Considerato (così la Corte) sul quarto ed ultimo mezzo ricavato dall'art. 9 della legge sulle tasse di registro, posto in rapporto coll'art. 9 della citata legge sulla manomorta, che... il motivo stesso va irremissibilmente ad infrangersi dinanzi al principio enunciato di sopra, che la quota di concorso non ha natura e i caratteri di tassa, e non tollera quindi che ad essa si applichi una *decadenza fiscale*, introdotta allo scopo di togliere le incertezze perniciose al pubblico Erario, che nel caso concreto non è menomamente compromesso ».

rarsi come una vera tassa, doveva pur sempre rimaner ferma ed invariabile pel triennio 1898 al 1900 la liquidazione della tassa fatta a carico della Mensa vescovile di Vigevano per non essersi in tempo utile reclamato, ed essere perciò divenuta definitiva, nè era dato più d'insorgere nemmeno in via indiretta, coll'azione d'indebito, trattandosi di un titolo per legge creditorio ed esecutivo, e non di un pagamento fatto per errore.

Mons. Berruti col suo controricorso sostiene la giustizia della impugnata sentenza.

Considerando, che, senza bisogno di soffermarsi sulla grave quistione, che forma obbietto del primo mezzo del ricorso, se la quota di concorso abbia o meno il carattere di vera tassa, agli effetti della prescrizione biennale, che non fu discussa e decisa dalla Corte di merito, deve tuttavia essere accolto il secondo mezzo del ricorso, dappoichè l'art. 31 della legge 7 luglio 1866, dispone: *che per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di concorso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle leggi e dei regolamenti relativi alla tassa di manomorta* del 13 settembre 1874, la quale negli articoli 8 e 9 dispone che la estimazione del reddito imponibile non può essere rifatta e modificata se non dopo tre anni, e le variazioni che occorrono, durante il triennio, nella rendita tassabile devono notificarsi, al più tardi, nel mese di dicembre dell'ultimo anno del triennio, onde abbiano effetto nel triennio successivo; ed in mancanza di denunzia, sarà mantenuta la precedente liquidazione della rendita tassabile per un altro triennio. Sicchè da codeste esplicite disposizioni chiaramente si evince che il legislatore volle rendere invariabili ed intangibili, per un triennio, gli effetti per gli accertamenti di quelle tasse: accertamenti che devono ripetersi, senza variazioni, quando i contribuenti o l'Amministrazione finanziaria non facciano, nei modi e termini stabiliti, quanto occorre per le variazioni; e quando non si reclama tempestivamente, e la tassa, definitivamente stabilita, è passata nei ruoli esecutivi, non possono più ammettersi, durante il triennio, variazioni o modificazioni nella liquidazione, la quale rimane per tal modo invariata per l'intero triennio come tassa regolarmente liquidata, per la ragione altra volta espressa da questo Supremo Collegio, che nella materia tributaria non deve essere incerta la quantità delle somme, e che, se da una parte non è giusto nè equo riscuotere la tassa su di un patrimonio inesistente o deficente, è dall'altra conveniente evitare continue revisioni nella liquidazione, ed impedire la molteplicità dei provvedimenti amministrativi e giudiziarii; per cui, ritenuta la inalterabilità della liquidazione durante il triennio, ne consegue logicamente che non sia dato al contribuente d'insorgere in qualunque maniera, e nemmeno colla via indiretta dell'azione d'indebito, contro la liquidazione dalla tassa definitivamente stabilita; mancando allora la base giuridica del quasi contratto, poichè il pagamento della medesima non è fondato sull'errore, ma su di un titolo per legge creditorio ed esecutivo; e riuscirebbe quindi inapplicabile, alla specie, l'articolo 1146 del Cod. civile.

Che il dire, come ha fatto la Corte di merito, che la disposizione dell'articolo 9 della legge del 1874 non sia applicabile alla quota di concorso, e che la parola *stabilimento* non abbia il significato di *stabilità* triennale del reddito accertato per la quota di concorso, è affermare cosa contraria alla parola, ed allo spirito della legge; poichè se lo stabilimento della tassa di manomorta è triennale, non può non essere triennale anche lo stabilimento della quota di concorso, quando il legislatore dispose testualmente che per la liquidazione, lo *stabilimento* e la riscossione della quota di concorso dovessero seguirsi le basi, i modi e le norme delle leggi e regolamenti relativi alla tassa di manomorta, compren-

dendo così chiaramente e necessariamente, tra i modi di *stabilire* la *rendita* tassabile, anche la *stabilità* e la inalterabilità triennale della *rendita stessa;* sicchè esaurito il procedimento amministrativo col provvedimento dell'Intendenza di Finanza, la parte che non si è acquietata, ed ha pagato, senza aver fatto valere le sue ragioni, in via contenziosa, avanti l'autorità giudiziaria, non può più insorgere contro la liquidazione divenuta definitiva.

Per siffatte considerazioni, la Corte accoglie il secondo mezzo, ecc.

Cassazione di Roma.

7 aprile 1904.

Pres. Caselli P. — *Est.* La Terza
P. M. Pagliano (concl. conf.).

Comune di Palmi c. Fondo pel culto

Chiesa collegiata — Apprezzamento incensurabile — Chiese ricettizie — Requisiti principali — Laicità dei beni — Nomina degli indigeni — Patronato passivo — Chiesa elevata a collegiata — Titolo di semplice onore — Presunzione inammessibile.

È incensurabile l'apprezzamento del magistrato di merito che dall'esame dei documenti si convinca che trattasi di chiesa collegiata, anzichè di ricettizia.

I principali requisiti, che identificano le ricettizie, sono quelli di naturale del Comune nel chierico aggregato alla corporazione e l'altro della laicità dei beni, i quali formano massa comune.

Escluso quest'ultimo requisito, la nomina degli indigeni ai singoli benefizi per legge di fondazione non vale a fare ritenere una chiesa quale una ricettizia, non stabilendo altro tale nomina che un diritto di patronato passivo a favore di essi.

La elevazione di una chiesa a collegiata non si presume che sia fatta a titolo di semplice onore, dovendo ciò risultare specificamente dalla Bolla.

Con atto del 21 gennaio 1902 il Comune di Palmi affermando che la Chiesa di S. Nicola di Bari, ritenuta da più giudicati una chiesa ricettizia, era stata soppressa colla legge 15 agosto 1867, e richiamando la posteriore legge del 4 giugno 1899, con cui fu data facoltà ai Comuni di ottenere la restituzione delle rendite non ostante fossero ancora in vita alcuni dei partecipanti, convenne al Tribunale di quella città l'Amministrazione del Fondo pel culto ad oggetto di sentir dichiarare che le rendite della soppressa chiesa spettassero al Comune, e conseguentemente sentirsi condannare alla consegna delle dette rendite in esecuzione delle leggi succitate.

Impugnò tale domanda la convenuta Amministrazione deducendo di non avere il Comune alcun diritto a conseguire le chieste rendite, perchè la chiesa di S. Nicola, non era una ricettizia, ma una collegiata, ed a tale impugnazione il Comune oppose non solo il giudicato sulla natura della chiesa racchiuso nella sentenza del 13 luglio 1874 che l'aveva ritenuta una ricettizia; ma affermò che la stessa Bolla con cui fu eretta a collegiata non fece perdere alla chiesa la sua antica indole di chiesa parrocchiale, tanto più che i sacerdoti di essa dovevano essere solo quelli nati e battezzati nella città di Palmi.

Il Tribunale adito, con sentenza dei 4-6 settembre 1902, non attendendo alla cosa giudicata e ritenuto che la chiesa di Palmi fosse una ricettizia, elevata solo ad onorem a collegiata, accolse la domanda del Comune.

Da tale pronunziato, l'Amministrazione del Fondo pel culto, con atto del 4 novembre 1902, produsse appello, ed in questo secondo grado sostenne la stessa tesi dedotta in prime cure.

Il Comune invece si difese nel senso che la chiesa suddetta fosse una ricettizia pel motivo che alle partecipazioni alla massa comune erano ammessi soltanto sacerdoti cittadini, e produsse appello incidente condizionato, ove cotesta ragione potesse ritenersi inesatta, per il non atteso giudicato, che già aveva ritenuta la chiesa di Palmi una ricettizia.

E la Corte, con sentenza dei 12-22 maggio 1903, accolse l'appello del Fondo pel culto, e respinse l'atto condizionato del Comune, il quale ha prodotto ri-

corso per due distinti mezzi, sostenendo col primo la erronea definizione data alla chiesa di Palmi, e col secondo la violazione del giudicato.

Diritto. — Osserva che la Corte di merito, nel definire la chiesa di Palmi, una collegiata contrariamente all' assunto del Comune, che la voleva definita una ricettizia, la definì alla base dei titoil rispettivamente esibiti dalle parti ed in principal modo alla base della Bolla Pontificia del 1741 e disse che, mercè questa bolla, la chiesa suddetta era stata eretta a collegiata, rimanendo soppressa la parrocchia nella forma in cui era, con tutte le prominenze ed onori concessi a simili chiese, consuetudini, privilegi, con le due dignità, l'arcidiaconato e il decanato; se maggiormente a confermare la sua convinzione accennò al fatto che, emanato il decreto esecutoriale del Vescovo, furono fin d'allora ed in prosieguo spedite le bolle di nomina a pro di coloro ai quali i benefizi venivano dall'autorità ecclesiastica conferiti; se aggiunse che la Commissione esecutrice del Concordato del 1818 la contemplò quale una collegiata, che in tale qualità fece parte nel giudizio definito con la sentenza della sacra Congregazione del Concilio del 29 agosto 1852 e fu pure ritenuta tale nel 1856 dal Ministero dell'interno, che respinse la istanza con cui chiedevasi dovere il Comune attendere al mantenimento dei sotto parroci; e se infine considerò che essa rimase estranea a tutto lo svolgimento della legislazione sulle ricettizie, ch'ebbe luogo nel 1819 ed anni successivi, notando le note caratteristiche delle medesime per dirimere ogni dubbio che non si trattasse di chiesa ricettizia, rimanendo sempre il concetto precipuo desunto dalla Bolla, che formava la vera ragione del decidere, è indiscutibilmente chiaro che il giudizio della Corte fu emesso in fatto, e quindi del tutto incensurabile.

E lo stesso ricorso, così come è concepito, è proposto a base di documenti, e tende ad un riesame di essi, del quale riesame è bene che questo Supremo Collegio si occupi dal momento che si è tacciata la denunziata sentenza di difetto di motivazione.

Assume innanzi tutto il Comune essere erronea la definizione dell'ente data dalla Corte; inquantochè i due principali requisiti, che identificano le ricettizie, sono quelli di naturale del Comune nel chierico aggregato alla corporazione e l'altro della laicità dei beni, i quali formano massa comune, e così il primo come il secondo concorrono nella specie.

Ma la Corte, occupandosi di ciò, non sconobbe punto che cotesti due requisiti sieno delle note caratteristiche delle ricettizie; ma in fatto negò la laicità dei beni e la massa comune, considerando che i singoli benefizi fondati nella chiesa erano dall'autorità ecclesiastica conferiti, ed aggiunse, in ordine all'altro elemento, che se la nomina degl'indigeni costituiva legge di fondazione della collegiata, questa nomina non valeva a stabilire altro che un diritto di patronato passivo in essi.

Ed in questo nulla è a ridire, inquantochè effettivamente esclusa la laicità dei beni, e la partecipazione agli stessi come massa comune, non altro può significare quella nomina che un diritto di patronato passivo.

Aggiunge il ricorrente che la cennata Bolla fu erroneamente appresa risultando invece da essa che la erezione in collegiata ebbe luogo soltanto ad honorem. In primo luogo perchè non distrusse, ma confermò la legge di fondazione, che dava ai preti nati e battezzati a Palmi il diritto di partecipanti, ma si è visto come la Corte si sia occupata ed abbia ritenuto cotesto motivo inefficace ai fini della definizione dell'ente. In secondo luogo perchè dichiarò che la parrocchia dovesse esistere ut antea, il che dichiarando non immutava la natura della chiesa per essere inconciliabile che una collegiata sia nel tempo stesso una parrocchia; ma a ciò si rispose che la parrocchia rimase soppressa conservando solo a carico della collegiata la cura delle anime. In terzo luogo perchè se si fosse voluto erigere una

collegiata non soltanto ad onore non si sarebbe parlato delle insegne da adoperarsi nelle funzioni essendo insito in un capitolo collegiale, più che il diritto, il dovere d'indossarle; ma a cotesto argomento, se pur dedotto così, come ora si deduce, non dette la Corte alcuna risposta, è ciò vero; ma non è men vero ch'esso per la sua niuna importanza non poteva avere influenza, come non l'ha, da far ritenere che la collegiata si fosse eretta unicamente ad onore; e poi è risaputo che il magistrato non ha l'obbligo di rispondere a ciascuna e singola argomentazione che dalle parti, a sostegno del proprio assunto, vengono dedotte. In quarto luogo, perchè la stessa Bolla contiene un proemio che chiarisce il concetto del Pontefice a decorare la chiesa di titoli onorifici ed insigni; ma la Corte al riguardo rilevò un'apprezzamento contrario da tutto il tenore della Bolla, aggiungendo che, ove si fosse voluto elevare la chiesa in collegiata a titolo di semplice onore, si sarebbe dovuta specificamente dire, tanto più che il Governo di allora concedeva l'*exequatur* con la clausola espressa *quoad honores tantum*. In quinto luogo da ultimo per la istanza del Trefiletto inoltrata a conseguire il regio *exequatur;* ma codesta istanza, pur dando ad essa efficacia, non poteva scuotere le convinzione della Corte fondata sulla Bolla e sugli altri documenti che, esibiti, furono accennati nella sentenza.

Per le discorse cose adunque rendesi evidente che il primo mezzo del ricorso si debba respingere, come devesi respingere il secondo, perchè allo stesso osta altresì l'incensurabile giudizio della Corte, la quale escluse l'opposto giudicato non per criterii erronei di diritto, non per averne sconosciuto i requisiti, ma solo perchè ritenne in fatto che nel precedente giudizio era rimasta insoluta la quistione se la chiesa di Palmi fosse una ricettizia od una collegiata dal momento che la Corte d'appello di Roma, la quale doveva definitivamente pronunziarsi, considerò ch'essa non aveva più importanza per mancanza d'interesse nell'Amministrazione del Fondo pel culto. E ben rilevò la Corte che, così essendosi ritenuto, il giudicato si formò nel senso che non poteva più premettersi in quella causa la detta questione all'esame sul merito, non già che rimanesse definita per come il Tribunale aveva pronunziato.

Ne si apponga alcun difetto di motivazione, perchè il giudice di merito, partendo dal concetto che nulla si era deciso, non aveva il dovere di esaminare se nella specie concorressero i tre requisiti costituenti il giudicato; di ciò si sarebbe dovuto occupare se vi fosse stata una statuizione sulla insorta controversia.

Per tali motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Roma.

24 marzo 1901.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Scillamà. *P. M.* Quarta (concl. conf.).

Demanio c. *Gavotti.*

Manomorta (tassa di) — Ente morale — Indefettibilità — Istituzione per doti in occasione di matrimonio o monacazione — Cessazione per volontà degli interessati — Inapplicabilità della tassa.

Perchè esista l'ente morale soggetto a tassa di manomorta è necessario riscontrare in esso i caratteri di un ente autonomo, che abbia personalità giuridica legalmente riconosciuta, e di conseguenza una entità giuridica patrimoniale, la quale, per la indefettibilità dell'ente, è posta in perpetuo fuori circolazione e sottratta ai trasferimenti per atto tra vivi o di ultima volontà (1).

---

(1) La indefettibilità di un ente morale non è riposta nella immobilità dei suoi statuti, ma nella perpetuità del suo scopo riconosciuto dal potere sociale. App. di Palermo 27 maggio 1897, Istituto De Pagave c. Finanze (vol. VII, p. 588). La indefettibilità dell'ente deve intendersi in senso non *assoluto*, ma *relativo*. Cass. di Roma 9 maggio e 24 settembre 1889 (*Legge*, 1889, II, 1, 757).

Non ha i caratteri dell'ente morale soggetto a tassa di manomorta una istituzione (Moltiplico per doti in occasione di matrimonio o di monacazione a fanciulle della famiglia), quando essa dipenda dalla volontà o beneplacito degl'interessati, i quali possono, quando il vogliono, farla cessare.

La Marchesa Giulia Gavotti Ferrari con testamento 17 gennaio 1633 ordinava ai suoi eredi fratelli Geronimo e Luigi Gavotti, e nipoti Nicola e Carlo Gavotti, di togliere dai suoi beni, duemila scudi in oro, per acquistare dei censi e formare un reddito da moltiplicarsi per venti anni, trascorsi i quali dei frutti di quei censi dovevano costituirsi altrettante doti di scudi 300, da assegnarsi alle figlie discendenti dai detti suoi eredi, sia se contraevano matrimonio, sia se entravano in monastero.

Tale istituzione ebbe vita, e fu ognora eseguita la volontà della testatrice; ma la R. Finanza, ravvisandovi un ente morale, da essere sottoposto alla tassa di *manomorta* ai sensi della legge 13 settembre 1874, eseguiva la liquidazione della tassa per tale titolo dovuta.

Senonchè, l'amministratore e rappresentante, marchese Ippolito Gavotti, dopo di aver soddisfatto la tassa, convenne la Finanza in giudizio, chiedendo fosse dichiarato: non dovuta la tassa di *manomorta*, per non costituire il moltiplico anzidetto, un *ente morale*.

Il Tribunale emise sentenza con cui assolveva la Finanza della domanda attrice.

Appellò il *Moltiplico Gavotti* e la Corte Genovese, con sentenza 2-10 luglio 1903, dichiarò non costituire il detto *Moltiplico* un ente morale, e non potere quindi essere soggetto alla tassa di *manomorta*. Dichiarò inoltre tenuta l'Amministrazione finanziaria a restituire all'attore la somma indebitamente percette.

È tale sentenza, che l'Amministrazione finanziaria denuncia ora per annullamento a questo Supremo Collegio, con ricorso affidato ad unico mezzo, col quale lamenta la violazione dell'articolo 1° della legge 13 aprile 1798, abolitiva delle istituzioni fidecommissarie, dell'articolo 2 del codice civile, del contratto giudiziale, nonchè degli articolo 360, 517, procedura civile.

Ogni manomorta viene compresa sotto l'articolo 1° della legge del 1874; ed è specialmente manomorta quella che sfugge alla tassa di successione, in causa della sua perpetuità. La Corte confuse il reddito colla sua erogazione. La stessa denominazione di *Moltiplico* indica una fondazione per se stante. La Corte la disse abolita dalla legge del 1798, ma ciò ritenne per averle assegnato i caratteri di fidecommesso, mentre poi aggiunge, che continuò a funzionare per consenso degl'interessati. Ma chi è che rappresenta gl'interessati? Comunque, sia pure, che il *Moltiplico* abbia ora una esistenza di fatto, ciò basta agli effetti della tassa. Se la Corte avesse tenuto conto delle dichiarazioni dello stesso rappresentante del *Moltiplico*, si sarebbe visto, che le di lui ragioni, per sfuggire alla tassa, stavano in ciò, che nel testamento della marchesa Gavotti vi era piuttosto un onere di coscienza, che una fondazione autonoma.

Per tali motivi, dalla Amministrazione finanziaria chiedesi l'annullamento della denunciata sentenza: da parte della rappresentanza del *Moltiplico Garotti*, si resiste al ricorso.

In diritto: Osserva il Supremo Collegio che la Corte Genovese, nel versare il suo esame sulla definizione della natura giuridica del *Moltiplico Garotti*, non disconobbe affatto i principii regolatori per l'applicazione della tassa di *manomorta* in base alla legge del 13 settembre 1874, ritenendo rettamente, che per aversi lo ente morale soggetto alla detta tassa, sia necessario riscontrarsi in esso i caratteri di un ente autonomo, che abbia personalità giuridica, legalmente riconosciuta, e di conseguenza una entità giuridica patrimoniale, la quale, per la indefettibilità dell'ente, è posta in perpetuo fuori circolazione, sottratta a quei continui trasferimenti

per atti tra vivi, o a causa di ultima volontà, ai quali ogni altra entità patrimoniale va naturalmente soggetta.

Senonchè, dopo premessi cotesti principii, che sono perfettamente esatti e fondati in legge, la Corte, scendendo a farne l'applicazione al concreto caso, ebbe a ritenere ed a convincersi, che cotesti elementi, necessarii a caratterizzare l'ente di *manomorta*, esulavano onninamente dal *Moltiplico Gavotti*. Osserva, infatti, la denunciata sentenza, che se cotesto Moltiplico può dirsi costituire una *collettività di fatto*, una volontaria associazione di persona, un contributo di beni, all'intento di giovare a persone derivanti dal comune ceppo famigliare, non ha, nè potrebbe riunire il complesso di quelle legali condizioni, che ai sensi dell'articolo 2 del codice civile, sono necessarie per l'esistenza della *persona giuridica*.

Mancherebbero, infatti, al Moltiplico Gavotti, tanto la finalità di una pubblica utilità, quanto una sussistenza autonoma e perpetua, caratteri indispensabili dell'ente morale.

Vero è, che come è costituito il *Moltiplico Gavotti* potrebbe continuare, come dalla soppressione del fidecommesso sotto la repubblica ligure, dal 1798, ha finora continuato a funzionare; ma vuolsi notare, che mentre la continuità in perpetuo negli enti morali veri e proprii, vale a dire il *presupposto della indefettibità*, è condizione insita al concetto dell'ente istesso, pel *Moltiplico Gavotti*, la continuità è tutta dipendente dalla volontà o beneplacito degl'interessati; i quali, come nelle società irregolari o di fatto, appena il vogliono, possono recedere, facendo immediatamente cessare la funzione del detto *Moltiplico*.

Nè giova obbiettare, che per gli enti, sorti sotto le antiche legislazioni, le quali non richiedevano l'intervento del pubblico potere, per infonder loro vita giuridica, basta il *possesso di stato* e il tacito riconoscimento; ma certo, se il *Moltiplico Gavotti* potè sorgere all'ombra del fedecommesso, senza una espressa autorizzazione da parte dello Stato, la sua esistenza legale venne necessariamente a cessare con le leggi eversive dei feudi e dei fidecommessi, non altro restando che un volontario e sempre revocabile accordo degli interessati, per la erogazione di un dato cespite, di loro peculiare spettanza, e sciolto da ogni vincolo.

E quest'ultima considerazione, valga pure a dimostrare come non sussista la pretesa contraddizione in cui, assume il ricorso, sarebbe caduta la Corte genovese, per avere prima affermato, che il Moltiplico in parola, cessò con le leggi eversive del 1798, ed ammesso dopo, che esso, anche posteriormente a tale epoca, continuò a funzionare.

Basta por mente alla diversa portata, onde la Corte ne parla, nel primo caso come ente, e istituzione fidecommessaria, nel secondo, come uno stato o collettività di fatto, per veder dileguarsi l'asserta contraddizione.

Dal che appare, che la Corte ebbe a decidere la questione, sottoposta al suo esame, con criteri ed apprezzzamenti di fatto, desunti dalle condizioni attuali del mentovato *Moltiplico;* e perciò il suo giudizio è insindacabile in questa sede; e per quanto ebbe a richiamarsi ai principii regolatori della subbietta materia, la Corte istessa non incorse in alcuna violazione di legge.

Che pertanto, infondato appalesandosi il ricorso in tutte le sue argomentazioni, esso va rigettato con le conseguenziali statuizioni, che sono di legge.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Roma.

6 febbraio 1904.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Baudana.
P. M. Carlucci (concl. diff.).

Fondo pel culto c. *Ibba.*

Ruoli esecutivi — Coazione — Data e natura del titolo — Rinnovazione — Indicazione non necessaria.

Il regio decreto 30 gennaio 1817 non richiede che, oltre alla data ed alla natura

del titolo sul quale è fondata la coazione, si indichino le rinnovazioni del titolo stesso (1).

L'Amministrazione del Fondo per il culto fece notificare due atti di coazione a Pietro Ibba quale padre delle figlie minorenni Maria ed Adelina nonchè a Maria Carmela Artino, e per la debita autorizzazione anche al marito di lei Zingales Francesco Paolo, 1ª pel pagamento di lire 173,64 annualità dal 1890 al 1895 del canone e soggiogazione di lire 28 e 94 cent., già del Monastero di S. Andrea in Alcara, giusta l'atto del 15 marzo 1810 per notar Varsari, 10 novembre 1896 notar Chiamassolo, 5 gennaio 1819 notar Adorno, 24 novembre 1826 notar Bartolo; 2° pel pagamento di lire 124,80 delle stesse annualità del canone e soggiogazione di lire 20,80, già della comunia di Alcara giusta l'atto del dì 15 marzo 1810 per notar Fati, 26 dicembre 1826 per notar Adorno. Pietro Ibba si oppose perchè 1° le due ingiunzioni sono nulle per la forma; 2° trovano ostacolo nella sentenza pronunziata dal pretore addì 14 maggio 1891, sentenze che formano cosa giudicata; 3° l'opponente non ha debito alcuno per le cause indicate negli atti coattivi; e 4° nelle ingiunzioni non si fa cenno alcuno degli immobili sui quali si pretende gravato il canone e la soggiogazione per cui si procede.

I coniugi Zingales-Artino fecero adesione a tale opposizione.

Il pretore di S. Agata di Militello, dichiarò privi di effetto giuridico i due atti di coazione, per non contenere l'indicazione degli immobili, e condannò l'Amministrazione alle spese del giudizio. La soccombente se ne gravò. E l'appellato concluse per l'inammessibilità o il rigetto del gravame e in via subordinata dichiarare privi di effetti giuridici i due atti di coazione, per ostacolo del giudicato costituito da precedente sentenza del pretore, per mancanza assoluta di giustificazione delle pretese prestazioni, per effetto della prescrizione trentennale, e per mancanza di giustificazione degli elementi indispensabile riguardo agli opponenti, tanto per l'esercizio dell'azione personale, quanto di quella reale per effetto della rinunzia alla eredità.

Il Tribunale di Patti rigettò l'appello e condannò l'Amministrazione nelle spese di secondo grado.

L'Amministrazione del Fondo pel culto ha ricorso per cassazione e deduce che il Tribunale non potè non censurare la sentenza del Pretore, il quale aveva erroneamente ritenuta necessaria nella ingiunzione la indicazione dei fondi; ma poi rilevò di ufficio, e con erronea motivazione, che, oltre la menzione dei titoli originari avrebbe dovuto contenersi, a pena di nullità, quella degli atti di rinnovazione. Così giudicando il Tribunale violò l'articolo 67 del r. decreto 30 gennaio 1817, che non richiede affatto l'indicazione degli atti di rinnovazione.

Diritto. — Il r. decreto 30 gennaio 1817, n. 622, portante la riunione dei beni dello Stato, ed il modo di amministrarli, al capitolo II delle procedure e coazioni, del luogo del pagamento, e della forma dei ricevi, articolo 67, così dispone:

Il 1° atto di procedura, per lo ricupero dei canoni, prestazioni, annualità, ed in generale di ogni specie di rendita costituita o esigibile, sarà un mandato di coazione, rilasciato dal ricevitore ai debitori morosi, portante la vidimazione del giudice di pace del luogo di residenza del ricevitore stesso. In essa sarà indicato l'oggetto della domanda, la data e natura del titolo, sul quale è fondata la coazione; e sarà parimenti fissata la dilazione al pagamento. I mandati di coazione saranno notificati per atto di usciere.

(1) Sulle indicazioni che deve contenere il mandato di coazione, veggasi Cass. di Roma 10 agosto 1896, Fondo pel culto c. Favà ed altri (vol. VII, p. 217), colla nota ivi. — E' prescritta a pena di nullità la indicazione della data e natura del titolo: citata decisione; Cass. Napoli 16 marzo 1899 e 21 aprile 1900 (vol. IX, p. 429; X, p. 671).

Come ognun vede, la legge del 1817 non richiede che, oltre alla data e alla natura del titolo sul quale è fondata la coazione, si indichino anche le rinnovazioni del titolo stesso.

Nè può dirsi che senza di ciò sia menomata la difesa dell'intimato; imperocchè, per simili atti di coazione, non fu esteso a favore dell'Amministrazione pubblica il privilegio del *solve et repete*, ed è in proposito costante la giurisprudenza di questa Corte Suprema. Inoltre, per benigna disposizione dell'articolo 70 del citato reale decreto del 1817, il Tribunale può ordinare che si sospenda la esecuzione in parola. Infine quegli atti, che riguardano il giudizio possessorio, hanno valore di prova circa il *deberi;* ma non è vietato di contrapporre qualsiasi eccezione, come quella di prescrizione per mancanza di rinnovazione del titolo, la quale facilmente si può documentare; come pure è lecito impugnare gli atti stessi per non essersi indicate regolarmente la data e la natura del titolo.

Intorno a ciò si è dai magistrati attribuita grande importanza, se conformi agli atti di coazione, ai *Libri dei debitori*, di cui ne esiste la copia letterale al nome di Pietro Ibba, e più ancora al così detto *Registro-campione* che fu prodotto in giudizio, e si trova tra gli atti della causa.

Frattanto non può non censurarsi il Tribunale di Patti per aver erroneamente interpretato ed applicato l'articolo 67 del reale decreto 30 gennaio 1817.

Per questi motivi, la Corte accoglie ecc.

Cassazione di Roma.

28 gennaio 1904.

Pres. Basile, ff. di P. — *Est.* Cerza

P. M. Pagliano (concl. conf.).

Demanio c. Sagrestia maggiore della Cattedrale di Napoli.

Tassa del 30 per cento — Enti soppressi ed enti conservati — Patrimonio mobiliare e patrimonio immobiliare — Applicabilità della tassa — Prelevazione di patrimonio.

La tassa straordinaria del trenta per cento grava su tutto il patrimonio ecclesiastico, sia mobiliare che immobiliare, ed è applicabile tanto agli enti soppressi quanto ai conservati.

La tassa predetta rappresenta una straordinaria prelevazione sul patrimonio degli enti ecclesiastici a favore dello Stato; per cui ne consegue una diminuzione del patrimonio degli enti stessi (1).

Che il canonico Pasquale Cigliano con testamento del 17 maggio 1825, dopo avere istituita sua erede Maria Luigia Penta, dispose che la stessa dovesse in ogni anno far celebrare nella Cattedrale di Napoli duecento messe con la elemosina di carlini due, più in ogni annua ricorrenza della morte di esso testatore due anniversarii, per ognuno dei quali avrebbero dovuto erogarsi ducati 30.

Ed affinchè tanto le messe che i funerali fossero perpetui dispose che la erede lasciasse due capitali che dassero la rendita necessaria per soddisfare i pesi imposti.

Che trovandosi iscritta sul Gran libro del Debito pubblico italiano una rendita di lire centocinque a favore della cappellania del canonico Cigliano nella Cattedrale di Napoli, rappresentata dall'Arcivescovo *pro tempore*, il Demanio dello Stato, ritenendo che il legato di messe costituisse un ente autonomo, abolito dalla legge del 15 agosto 1867 nel 31 agosto del 1898, prendeva possesso del detto certificato di rendita, e ritenendo pure che trattavasi di patri-

(1) Confor. da ultimo Cass. di Roma, 16 maggio 1903 (vol. XIII, p. 574-575), colla nota 4, ivi.

monio ecclesiastico sottoposto alla tassa del trenta per cento, liquidava la tassa stessa, fino al giorno in cui prese possesso della cennata rendita, in lire 832,80 e ne chiedeva il pagamento alla Sagrestia maggiore della Cattedrale di Napoli, con avviso notificato il 29 ottobre 1900.

Che la nominata Sagrestia, dopo di avere inutilmente tentate le vie amministrative con atto del 26 novembre 1901 convenne l'Intendente di Finanza di Napoli innanzi al Tribuuale della stessa città per sentir dichiarare che il legato del canonico Gigliano non era soggetto a soppressione.

E l'adito Tribunale, con sentenza del 21-25 aprile 1902, dopo di aver dichiarato che la disposizione contenuta nel testamento del canonico Gigliano riguardante le messe costituiva un legato modale e non un ente autonomo, e quindi non soggetta la dotazione nè a soppressione nè a conversione, condannò il Demanio dello Stato a restituire alla istante Sagrestia il capitale corrispondente alla rendita percepita dal primo luglio 1898, fino alla effettiva soddisfazione.

Che avverso la detta sentenza produsse appello il Demanio deducendo fra le altre cose, nella sua comparsa conclusionale che il Tribunale nella sua affrettata decisione omise di occuparsi della chiesta tassa del trenta per cento, la quale non poteva in nessun modo ritenersi prescritta, come sostenevasi dalla Sagrestia Maggiore.

Che la Corte di Appello di Napoli, con pronunziato del 16-23 febbraio 1903, confermò la sentenza impugnata, ed in quanto alla tassa del 30 per cento, pur deplorando che il Tribunale non si fosse per nulla occupato della relativa quistione, ritenne non dovuta la tassa stessa.

Che contro la sentenza della Corte di Napoli il Demanio produsse ricorso unicamente per quanto riguarda la chiesta tassa del trenta per cento, deducendo con unico mezzo che la Corte di merito non aveva ben mostrato ed espresso il suo concetto e che in ogni caso aveva male interpretato l'articolo 18 della legge del 1867.

Che evidentemente la Corte di merito, nel risolvere la questione relativa alla applicabilità nel concreto caso della tassa straordinaria del trenta per cento, non espresse chiaramente il suo concetto, o almeno trascurò di ben motivarlo.

E di vero, se ritenne, come pare, che essendosi proceduto senza alcun diritto dal Demanio alla presa di possesso della rendita di cui innanzi è parola, il Demanio stesso fosse decaduto dal diritto di far liquidare e percepire la pretesa tassa, avrebbe dovuto almeno indicare le ragioni su cui basavasi la perdita del diritto da parte del Demanio; e mancando del tutto tali ragioni, la motivazione della parte della sentenza che riguarda la tassa, che è la sola denunziata, non può ritenersi corretta.

Ma oltre alla cennata imperfetta motivazione, un'altra censura si muove dal Demanio alla sentenza in esame, ed è quella di aver ritenuto che la tassa del trenta per cento, imposta colla legge dell'anno 1867, non colpisce i beni mobili degli enti conservati, e che quindi, nella specie in cui trattasi di una rendita e non di uno stabile, e della Sagrestia della Cattedrale di Napoli, che è certamente un ente conservato, non possa parlarsi della cennata tassa.

Siffatto concetto, però, non può dirsi esatto e legale, perchè dalla disposizione dello articolo 18 della legge del 15 agosto 1867 risulta chiaramente che la tassa straordinaria del trenta per cento grava su tutto il patrimonio ecclesiastico, sia mobiliare che immobiliare, ed è applicabile tanto agli enti soppressi quanto ai conservati. Ed ha altra volta ritenuto questo Supremo Collegio la tassa anzidetta rappresenta una straordinaria prelevazione sul patrimonio degli enti ecclesiastici a favore dello Stato; per cui ne consegue una diminuzione del patrimonio dei cennati enti.

Che la Corte di merito, nel ritenere

non dovuta la tassa del trenta per cento, non esaminò se la tassa stessa possa tuttavia pretendersi dal Demanio, ovvero se sia stata colpita dalla prescrizione, ma un tale esame potrà essere fatto, in grado di rinvio, dove, in ordine alla parte annullata della sentenza, s'instaura un novello giudizio.

Che accogliendosi l'unico mezzo del ricorso del Demanio, ed annullandosi l'impugnata sentenza nella sola parte relativa alla quistione della pretesa tassa del trenta per cento, la causa va rinviata ad un'altra Corte di appello, per novello esame della cennata questione, ed anche per i provvedimenti sulle spese del presente giudizio.

Per tali motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Torino.

13 febbraio 1904.

Pres. Pinelli P. P. — *Est.* Rigoni.

Garassini-Garbarino c. *Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Loano.*

Fabbriceria — Rappresentanza in giudizio — Tesoriere — Nullità del primo giudizio — Appello — Nullità relativa — Rinuncia.
Fabbriceria — Autorizzazione a stare in giudizio — Prefetto — Corte di appello.
Spese giudiziali — Giudizio di merito — Ricorso in cassazione — Inammissibilità.

Per il decreto imperiale 30 dicembre 1809, tuttora vigente nelle provincie liguri, le fabbricerie sono rappresentate in giudizio dal tesoriere e non dal presidente (1).

L'autorizzazione a stare in giudizio deve darsi alla fabbriceria dal Prefetto e non dalla Corte di appello (2).

Prima ed indispensabile condizione, perchè un giudizio sia regolarmente iniziato, condotto ed istruito, è che le parti vi siano legalmente rappresentate (3).

Se in primo giudizio la fabbriceria è stata rappresentata dal presidente, il giudizio stesso non è soltanto irregolare, ma nullo; e però può il tesoriere, comparendo per la prima volta in appello, opporre, in linea pregiudiziale, tale nullità (4).

Trattandosi di nullità non assoluta, ma soltanto relativa, opponibile cioè unicamente dalla fabbriceria, può questa, una volta legalmente rappresentata, rinunciarvi (5).

Non si ammette ricorso in Cassazione riguardo alla decisione del giudice di merito alle spese (6).

Sull'unico mezzo del ricorso: Attesochè non è conteso dal o stesso ricorrente Garassini-Garbarino, che secondo il decreto imperiale 30 dicembre 1809, ancora in vigore nelle provincie della Liguria, le fabbricerie sono rappresentate in giudizio, come in tutti gli altri atti d'importanza, dai loro tesorieri. Del resto ciò costituisce oramai un *ius receptum*, avendo anche questa Corte replicatamente risolta in tal senso la questione, come risulta dalle decisioni citate nel contro-ricorso. Ora è accertato dall'atto di citazione 27 giugno 1898, che la fabbriceria della chiesa parrocchiale di Loano venne chiamata avanti il Tribunale di Finalborgo, in persona non del suo tesoriere,

---

(1-6) Veggasi a pag. 370 (vol. XIII) la sentenza confermata della Corte di appello di Genova 8 aprile 1903.

Il decreto imperiale del 30 dicembre 1809 dispone:

« Art. 77. Non potranno i fabbriceri intraprendere veruna lite nè difenderla senza l'autorizzazione del Consiglio di Prefettura, cui dovrà sottoporsi la deliberazione che dovrà prendersi a questo proposito dal Consiglio e dall'uffizio di amministrazione insieme uniti.

« Art. 79. Le liti saranno sostenute a nome della fabbriceria, e le diligenze verranno fatte a requisizione del tesoriere, che informerà di queste procedure l'uffizio di amministrazione ».

Non si può certamente convenire nella massima che nel caso trattasi di nullità non assoluta, ma relativa, sanabile colla rinunzia. Il difetto di regolare rappresentanza in giudizio costituisce invece una nullità assoluta e di ordine pubblico: Cass. di Roma 24 marzo 1896: App. Torino 24 novembre 1897 (vol. VI, p. 455: VIII, 84): rende anzi il giudizio giuridicamente *inesistente* (Mattirolo, 4ª ediz. II, n. 67). E' una nullità che non si sana col consenso, l'acquiescenza o la rinunzia delle parti; si può proporre in qualunque stato o grado della causa ed il giudice è tenuto a rilevarla anche d'ufficio. Questi sono

ma del suo presidente Giuseppe Genta, in contradditorio del quale soltanto si compì l'istruttoria della causa e venne pronunciata la sentenza, stata pure al medesimo notificata.

Ciò posto, con pieno diritto la fabbriceria, comparendo nel giudizio d'appello avanti la Corte di Genova, in persona del suo tesoriere don Alessandro De Michelis, ha impugnato come nullo tutto quanto erasi fatto avanti il Tribunale di Finalborgo, e giustamente la Corte d'appello colla denunciata sentenza assolse la fabbriceria dalla osservanza del giudizio, poichè in tanto una parte è obbligata ad osservare quanto si è fatto in un giudizio, ed a ritenersi obbligata dalle sentenze nel medesimo pronunciate, in quanto il tutto siasi effettuato col legittimo suo contradditorio; e siccome la fabbriceria attuale controricorrente, non era legalmente rappresentata avanti il Tribunale di Finalborgo, perchè il Giuseppe Genta non aveva veste per la rappresentanza suddetta, così tutto quanto avvenne avanti il predetto Tribunale devesi ritenere irrito e nullo, poichè è come se la fabbriceria non avesse mai fatto parte del giudizio stesso. Prima ed indispensabile condizione perchè un giudizio sia regolarmente iniziato, condotto ed istruito, è che le parti vi siano legalmente rappresentate. Il ricorrente Garassini-Garbarino però vorrebbe sfuggire alla impostagli nullità del giudizio di primo grado, ed ottenere la cassazione della denunciata sentenza per le ragioni di cui in appresso.

Anche ammesso, osserva il ricorrente, che egli avesse commesso una irregolarità col citare mediante l'atto 27 giugno 1898 la fabbriceria nella persona del suo presidente Giuseppe Genta, anzichè nella persona del suo tesoriere don Alessandro De Michelis, sta però in fatto, che il Consiglio della Fabbriceria nella sua adunanza del 7 giugno 1898 deliberò alla unanimità di opporsi alla attrice domanda, e di chiedere alla Corte di appello di Genova l'autorizzazione a stare in giudizio, quale autorizzazione le fu concessa con deliberazione presa in Camera di consiglio il 5 settembre 1898. Inoltre gli atti di causa provano, che il Genta, quale presidente della fabbriceria, deliberò in merito, ed il Tribunale colla sentenza 11 febbraio 1899 provvide in merito coll'ammettere i capitoli per testimoni dedotti dal Garassini-Garbarino, ponendo anche le spese dell'incidente a carico della fabbriceria, e la suddetta sentenza venne notificata, ad istanza del Garbarino Garassini, alla fabbriceria in persona del suo presidente Genta, senzachè questi, od altro rapresentante della fabbriceria, nè giudiziariamente nè stragiudizialmente, abbia sollevata l'eccezione di irregolarità della citazione e di tutti i successivi atti giudiziari eseguiti in primo grado.

---

principii indiscutibili; ed ecco come decise la Corte di Cassazione di Roma colla sentenza del 27 giugno 1902, Loddo-Cortis c. Perzia-Cortis (*Legge* 1902, II, 291):

« Considerando: Che ciascun giudice, nell'esercizio della sua giurisdizione, deve esaminare la condizione giuridica di chi si difende o muove istanza presso di lui, per vedere anzitutto, se possa essere considerato presente in giudizio nei modi prescritti dalla legge: perchè la legale costituzione del medesimo è di ordine pubblico, può eccepirsene, in qualunque stato della causa, la irregolarità: e deve in ogni caso essere rilevata di ufficio dal giudice, il quale non è vincolato dal fatto di avere una delle parti riconosciuto, espressamente o tacitamente, legittima la rappresentanza della parte avversa, quando tale essa realmente non sia; donde il precetto sancito dall'art. 36 del Cod. di proc. civile, che per proporre una domanda in giudizio è necessario avervi interesse. La mancanza di questo, è dunque una di quelle eccezioni *quae causam perimunt et semper agentibus obstant*, e che si possono opporre, finchè il giudice non abbia impartito i suoi definitivi provvedimenti ».

La stessa Cass. di Roma ritenne che la eccezione di falso procuratore o di falso rappresentante può opporsi anche dopo la cosa giudicata nella stessa esecuzione (sentenza 27 aprile 1887, *Legge*, 1887, I, 758).

Ora tutto ciò prova che non si è voluto tenere conto della suddetta irregolarità, sanandola col silenzio. È vero che il Consiglio della Fabbriceria poscia, colla deliberazione 21 febbraio 1902, autorizzò il suo tesoriere De Michelis a ricorrere in appello, e chè il predetto tesoriere, dopo avere opposto in genere nell'atto d'appello 13 marzo 1902, che la sentenza del Tribunale aveva sorvolato sui principi di diritto governanti l'esperibilità delle azioni e la legittimità del contradditorio, spiegò in seguito meglio nell'atto conclusionale l'eccezione di nullità degli atti di primo giudizio, ma è pure vero che anche il tesoriere De Michelis deliberò in sede d'appello in merito alla attrice domanda, e prese una conclussione di merito, cioè conchiuse per l'assolutoria della fabbriceria dalla avversaria domanda, il che dimostra evidentemente che anche in sede d'appello non si è voluto dalla fabbriceria tenere conto della irregolarità dell'atto di citazione iniziativo del giudizio.

Questo Collegio ritiene infondate tutte le ragioni come sopra invocate dal ricorrente Garassini-Garbarino.

Infatti, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, il Consiglio della fabbriceria nella sua adunanza del 7 luglio 1898 deliberò bensì di opporsi all'attrice domanda e di chiedere l'autorizzazione della Corte d'appello a stare in giudizio, ma nulla disse in detta deliberazione sul punto se l'ente fabbriceria dovesse essere rappresentato in giudizio dal presidente oppure dal tesoriere; ed altrettanto fece la Corte d'appello colla sua deliberazione del 5 settembre 1900, cioè autorizzò la fabbriceria a stare in giudizio, ma nulla dispose quanto alla sua legale rappresentanza, il che dispensa questo Collegio dall'osservare, che in ogni caso spettava all'autorità prefettizia, e non alla Corte d'appello di autorizzare la fabbriceria a sostenere il giudizio, autorizzazione che fu poi chiesta ed accordata col decreto 15 marzo 1902 del Prefetto di Genova, dopochè il giudizio d'appello era già stato iniziato.

Quanto poi alla pretesa sanatoria degli atti di primo giudizio, questo Collegio osserva. che trattasi, non di atti irregolari, ma nulli per difetto di veste nel Genta Giuseppe a rappresentare la fabbriceria in giudizio, come già si è superiormente dimostrato. Ciò posto, se il non legale contraddittorio del Genta ebbe per effetto la nullità degli atti di primo giudizio, è assurdo il supporre che il predetto contraddittorio illegale abbia potuto sanare la nullità stessa, non ostante il silenzio rispetto alla medesima osservato; neppure una esplicita dichiarazione del Genta di ritenere per validi gli intervenuti atti sarebbe bastata a sanare l'incorsa nullità, sempre per difetto di veste a rappresentare in giudizio la fabbriceria.

Certamente che trattandosi di nullità non assoluta ma soltanto relativa, opponibile cioè unicamente dalla fabbriceria, avrebbe questa potuto, una volta legalmente rappresentata, rinunciarvi; ma invece il legale rappresentante della stessa, cioè il tesoriere De Michelis, appellandosi dalla sentenza del Tribunale, non solo non vi rinuneiò, ma oppose in via pregiudiziale la nullità degli atti di primo giudizio, e nella stessa eccezione di nullità persistette, come risulta dal suo atto conclusionale. Poco importa poi che il De Michelis abbia anche impugnata nel merito la sentenza appellata, e che non siasi limitato a conchiudere per l'assolutoria dalla osservanza de. giudizio, ma abbia chiesto la assolutoria della fabbriceria dall'avversaria domanda, poichè il De Michelis passò all'esame della questione di merito subordinatamente alla opposta nullità degli atti di primo giudizio, alla quale eccezione di nullità non ha mai rinunziato; ed inoltre non vi ha dubbio, che la conclussione di assolutoria dalla avversaria domanda comprendeva implicitamente anche la conclusione di assolutoria dell'osservanza del giudizio, giacchè nel più sta il meno

Quindi il Tribunale accogliedo la eccepita nullità degli atti di primo grado, non poteva fare a meno, stando alla logica ed alla legalità, che assolvere la fabbriceria dalla osservanza del giudizio.

Dal sovra detto è reso manifesto che fuori di proposito il ricorrente ha invocata la violazione degli art. 138, 190, 191 Cod. proc. civ., giacchè i predetti articoli riguardano le formalità da osservarsi negli atti di citazione, ed il modo con cui le nullità relative e degli atti successivi possono essere sanate, mentre nella fattispecie si tratta di nullità intrinseca derivante da illegittima rappresentanza.

Non si comprende poi come si presenta violato anche l'art. 517, n. 7 dello stesso Codice di procedura civile, mentre la sentenza denunziata non ha che un unico dispositivo, e si trova perciò nella impossibilità di contenere disposizioni contraddittorie.

Col proposto mezzo si censura la denunciata sentenza anche sotto altro punto di vista, cioè la si accusa di aver violato l'art. 370 Cod. proc. civ. per quanto riguarda la condanna nelle spese.

Senonchè la condanna del Garassini-Garbarino nelle spese fu la conseguenza imposta dal predetto articolo della procedura civile, secondo il quale la parte soccombente è condannata nelle spese. Aggiungasi essere massima, che non si ammette ricorso in Cassazione riguardo alla decisione del giudice di merito alle spese.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso ecc.

Appello di Bologna.

5 febbraio 1904.

Pres. Petrilli, P. P. — *Est.* Cocconi.

Magrini ed altri c. *Turri.*

Decime — Diritto di percepire la decima e proprietà del fondo gravato. — Consolidazione nella stessa persona — Estinzione irrevocabile del diritto — Successiva trasmissione del fondo.

Per effetto della consolidazione o confusione nella stessa persona del diritto di percepire la decima e della proprietà del fondo gravato, si estingue irrevocabilmente il detto diritto, e non rivive in virtù di successiva trasmissione del fondo (1).

La questione che la Corte è chiamata a decidere, di fronte all'accampata estinzione della decima per la contemporanea coesistenza in una stessa persona del diritto di percepirla e della proprietà del fondo gravato, sta nel vedere se per effetto della consolidazione o confusione in tal modo verificatasi, l'anzidetto diritto siasi estinto di guisa così irrevocabile, che non sia ammissibile la sua reviviscenza *de iure*, in virtù delle successive trasmissioni del fondo gravato a persona diversa da quella cui compete il *jus decimandi*. Su cotesta fondamentale questione il Tribunale, pur decidendola in senso contrario all'assunto degli opponenti, passò assai brevemente, considerando che la confusione non estingue il diritto, ma ne paralizza l'azione, di modo che, cessata l'impossibilità di esercitarlo, esso rivive. A questa opinione non aderisce la Corte, che la ravvisa contraria alle tradizioni giuridiche, nonchè al testo letterale ed allo spirito della legge vigente. Alle tradizioni, che, inerendo al concetto logico e naturale della confusione, considerata come il concorso nella medesima persona di due qualità giuridiche, che, per la loro validità ed efficacia, debbono trovarsi in due soggetti distinti,

(1) In senso contrario, v. App. di Venezia, 28 novembre 1899, Romiati c. Mensa Vescovile di Padova (*Temi Veneta* 1900, p. 400); sentenza confermata dalla Corte di Cassazione di Firenze con decisione 6 agosto 1900 (questa Rivista, vol. XI, p. 58).

proclamarono, nel caso di diritti personali, la regola: *confusione perinde atque genere solutionis tollitur omnis obligatio;* nel caso di diritti reali, il principio della consolidazione, per cui, ad es., *finitur usufructus si domino proprietatis ab usufructuario cedatur vel ex contrario.... quae res consolidatio appellatur*, ammettendo la reviviscenza del diritto soltanto quando per evizione, o per annullamento del titolo onde l'usufruttuario acquistò la proprietà del fondo usufruito, egli ne venisse spogliato (Papiniano nella L. 57, Dig., *de usufructu);* e nel caso di servitù: *servitus confusione dominantis et servientis fundi extinguitur*, onde si trasse a conseguenza che, se il proprietario dominante acquistò il fondo serviente e senza riserva la rivenda, questo si trasmette libero dalla servitù che precedentemente lo gravava: corollario tradotto nella regola di Paolo: *si rursus vendere vult, nominatim imponenda servitus est; alioquin liberae veniunt* (L. 30, Dig., *de serv. praed. urban.);* infine, per tacere d'altri casi, nella locazione ereditaria od enfiteusi, diritto reale, cotanto affine alla decima, il quale si volle estinto per consolidazione, senza ammetterne la reviviscenza.

Vero è che in materia di obbligazioni, volendosi da taluni definire l'indole e gli effetti della confusione in diritto romano, si ricorse alla massima, richiamata dall'appellante Turri: *confusio potius eximit personam ab obligatione, quam tollit obligationem;* ma questa, se non si vuole cadere nell'assurdo, non può trovare applicazione che nei casi consimili a quelli contemplati dal testo di Paolo, onde venne desunta (L. 71, Dig., *de fidejuss.*) e cioè di confusione avvenuta per la riunione nella stessa persona delle qualità di creditore e fideiussore, nel qual caso non si estingue l'obbligazione principale, ma soltanto l'accessoria, e ciò si comprende per la soppravvenuta impossibilità dell'azione relativa, ripugnando ad ogni senso di ragione che uno rimanga verso sè stesso vincolato, sicchè, in tale ipotesi, fu giusto il responso: *si creditor fidejussori heres fuerit, vel fidejussor creditori, puto convenire confusione obligationis non liberari reum* (L. 71, Dig. *de fidejuss.);* come è intuitivo che la persona del debitore, in cui concorre la qualità del creditore, cessi irrevocabilmente di essere obbligata, tuttochè la ragione giuridica di ciò voglia derivare dal sovraccennato principio: *personam eximit ab obligatione.* Ma, come si disse, oltre le tradizioni giuridiche, si oppongono alla teorica propugnata dal Tribunale e dall'appellante Turri la parola e lo spirito della legge imperante.

E invero il codice nostro, come il francese, l'austriaco e gli altri che lo precedettero, annovera fra i modi con cui le obbligazioni si estinguono la confusione, definita « la riunione nella stessa persona delle qualità di creditore e di debitore », attribuendole espressamente l'effetto di estinguere debito e credito, e parificandola in questo al pagamento e alle altre cause estintive (art. 1236, 1296 cod. civ.)

La collocazione del testo, le parole usate, di chiaro, indiscutibile significato, e, più che tutto, l'ovvia ragione giuridica, *actio et passio non dantur in in eodem subiecto*, la quale informa la suddetta disposizione, non consentono dubbio circa la irrevocabilità di quell'effetto, salvo che per causa necessaria o preesistente non venga a risolversi il rapporto giuridico che ha dato luogo alla confusione.

In ogni altro caso, ove si tratti di pagamento o di esazione divenuti evidentemente impossibili, rimane, non già semplicemente paralizzato il diritto, ma estinto, e in un con esso l'azione, restando salve soltanto quelle relazioni coi terzi, che non presuppongono l'esercizio dell'azione creditoria, nè da essa dipendono.

Altrettanto è a dirsi in tema di consolidazione che si verifica nei diritti reali, e così la suespressa teorica riesce applicabile all'usufrutto, che si estingue per la riunione nella stessa persona delle qualità di usufruttuario e di pro-

prietario (art. 515 cod. civ.); alle servitù, le quali parimente si estinguono concorrendo in un solo soggetto la proprietà del fondo dominante e quella del fondo serviente (art. 664 cod. civ.); all'enfiteusi e ad altri consimili diritti, fra i quali, secondo la comune dottrina, va noverata la decima. Anche in questi casi, non vi ha dubbio, l'estinzione del diritto è completa, la ragione delle cose non consente il contrario, la legge nè espressamente, nè in qualsiasi altro modo la sanziona, e la reviviscenza è soltanto ammessa dalla dottrina ove si verifichi la risoluzione *ex tunc* del titolo, onde ha origine la confusione, in virtù di una causa *primaeva et necessaria*, vale a dire preesistente alla medesima, mancando la quale, avvenendo cioè *ex nova causa*, ossia posteriore lo scioglimento della confusione, il ripristino del diritto non può concepirsi senza che vi concorra un nuovo atto di espressa volontà. Tanto è ciò vero che, quando parve al legislatore di ammettere senz'altro la reviviscenza *de jure* del diritto dianzi estinto per confusione, ebbe cura di dirlo espressamente, come si rileva dall'art. 663 cod. civ., che fa risorgere le servitù cessate per mutazione di cose che non ne consente l' uso, quando qneste sieno ristabilite in modo che l'uso ne diventi ancora possibile, e come rilevasi pure dall'art. 2017 dello stesso codice, per cui le servitù, le ipoteche, e gli altri diritti reali, che spettavano al terzo possessore sopra l'immobile, rivivono dopo il rilascio da lui fatto, o dopo la vendita all'incanto contro di lui seguita, come gli spettavano prima del suo acquisto.

Ma sono eccezioni coteste, che non scuotono la regola ferma sulla base inconcussa dell'art. 1296 cod. civ., che pone il principio della assoluta, completa, definitiva estinzione del diritto per confusione; eccezioni, le quali abbisognavano di una espressa disposizione, che, come per esse, non fu dettata per il caso analogo a quel o in esame, lasciato per conseguenza, come gli altri, *sub regula juris*, cioè della servitù rimasta estinta per la consolidazione dei due dominî che rispettivamente ne costituiscono il soggetto attivo e passivo. È vana pretesa pertanto quella di estendere la detta eccezione a casi non contemplati, obliando il principio di ermeneutica *lex ubi voluit dixit*, e trascurando le ragioni speciali che contro la regola giustificano le disposizioni eccezionali, le quali, rispetto al primo dei due casi enunciali, nel quale si tratta di *cessazione* le cui conseguenze non sono irreparabili, consistono nella necessità di continuare uno stato di cose soltanto momentaneamente interrotto per forza maggiore; rispetto al secondo, nella convenienza di un benigno riguardo, o, in altri termini, secondo l'espressione di eminenti scrittori (Paul Pont sul corrispondente articolo 2077 codice francese), in un sentimento di equità a favore del terzo possessore dell'immobile ipotecato, che, venendo suo malgrado espropriato, non ha potuto stipulare il ristabilimento dei diritti reali che gli appartenevano prima del suo acquisto. « Quand celui-ci (così sull'art. 2077 Colmet De Santerre) a perdu des droits par son acquisition, il ne les recouvre pas lorsqu'il aliene, parce qu'il est maître de ne pas aliener ou au moins d'imposer à son acquéreur la restauration de ses droits éteints. Mais le tiers detenteur ne s'est pas depouillé volontairement, il n'a pas dicté les conditions de la vente qui le depouille, et d'un autre côté il est possible qu'il n'eut pas acquis la propriété en sacrifiant ses droits réels préexistants, s'il avait su que plus tard il serait depouillé à la fois de la propriété et des droits qu'il avait perdus en acquérant cette propriété ».

Laonde consegue che male a proposito fu richiamato il surriferito articolo 2017 a sorreggere la teoria che nega alla confusione, dipendente da titolo valido, effetto di estinzione definitiva ed irrevocabile, e fuor di luogo è la citazione di opinioni o di autorità favorevoli all' assunto impugnato, che si espressero in relazione al contenuto

dell'art. stesso, rimanendo ciò nullameno invulnerato e invulnerabile il principio che la confusione estingue in modo assoluto il diritto, sicchè la sua reviviscenza non è possibile se non in virtù di un nuovo atto costitutivo.

Per questi motivi, la Corte in riforma ecc.

Appello di Trani.

4 settembre 1903.

Pres. Grottola — *Est.* Bellantuoni

Suppa c. *Finanze*

Tassa di passaggio di usufrutto Reddito dei benefizi ecclesiastici — Determinazione — Detrazione degli oneri e pesi costituenti *aes alienum* — Oneri a scopo di culto e opere inerenti al funzionamento dell'ente — Non sono deducibili.

*Per determinare il reddito dei benefizi ecclesiastici, allo scopo di liquidare la tassa di passaggio di usufrutto, si possono dedurre solo quegli oneri e pesi che costituiscono l'*aes alienum *e rappresentano un debito civile o importano interessi civili a favore di terze persone* (1).

Non si possono perciò dedurre come passività gli oneri a scopo di culto e le spese di quelle opere che sono inerenti al funzionamento dell'ente ecclesiastico (spese per coadiutori e per mantenimento della mensa capitolare della chiesa, contributo alla fabbriceria, celebrazione di messe) e che costituiscono una parziale erogazione delle rendite allo scopo dell'ente medesimo secondo la sua destinazione ed organica costituzione (2).

Considerando che nella specie l'unico e precipuo compito di questa Corte è quello di vedere se per determinare la tassa di registro pel passaggio di usufrutto della quota di beni spettanti al signor Michele Suppa, quale investito del canonicato di S. Maria Maggiore di Barletta, si debbano detrarre dall'attivo di quel beneficio anche le partite di oneri indicate nell'atto di appello, meno quelle relative al terzo conciliare e massa piccola di distribuzioni corali, perchè con la comparsa conclusionale non sono state riprodotte, anzi vi si è rifiutato. Per risolvere questa questione fa d'uopo innanzi tutto ritenere che le norme per procedere alla liquidazione della detta tassa sono quelle stesse che regolano le detrazioni delle passività nella liquidazione delle tasse nelle successioni ereditarie. E difatti nell'art. 5 della legge di registro del 20 maggio 1897 sta espressamente detto che le tasse di successione colpiscono i trasferimenti per causa di morte e si applicano per analogia anche ai passaggi di usnfrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefizi e delle cappellanie. Ora per disposizione degli articoli 54 e 56 della stessa legge le deduzioni del passivo non possono essere ammesse se i debiti non siano certi e liquidi, e non risultino da atti autentici o da scritture private debitamente registrate, e se tali titoli e documenti non si esibiscono per giustificare quelle deduzioni.

Per effetto di queste disposizioni legislative non si può revocare in dubbio che per determinare la tassa pel passagio di usufrutto di un beneficio bisogna stabilire quale sia il patrimonio netto del nuovo investito del beneficio con detrarsi quegli oneri che lo gravano e ne costituiscono la parte passiva. Ora è principio ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza che per determinare il reddito netto dei benefizi ecclesiastici, allo scopo di liquidare la tassa di registro a norma dell'art. 5 della citata legge, si possono dedurre solo quegli oneri e pesi che costituiscono l'*aes alienum* e rappresentano un de-

---

(1-2) Confor. App. di Catania 19 maggio 1890, Arcivescovo di Catania c. Finanze (vol. IX, p. 445). Identico principio è seguito nell'applicazione di altre tasse (manomorta, tassa del 30 per cento) e della quota di concorso; App. di Torino 27 maggio 1897, Istituto De Pagave c. Finanze (vol. VII, p. 588). – *I redditi sottoposti a tassa di manomorta*, ecc., n. 14 e nota 41 (vol. II, p. 257-270).

bito civile o importano interessi civili a favore di terze persone. Perciò non si possono all'uopo dedurre come passività gli oneri a scopo di culto e le spese di quelle opere che sono inerenti al funzionamento dell'ente ecclesiastico e costituiscono una parziale erogazione delle rendite allo scopo dell'ente medesimo secondo la sua destinazione ed organica costituzione.

Posti questi principî, è facile ravvisare che le quattro partite di passività indicate dall'appellante come oneri che gravano il patrimonio della Chiesa cattedrale di S. Maria Maggiore in Barletta, non si possono detrarre per determinare il reddito netto de canonicato di cui è stato investito il sacerdote Suppa, perchè sono oneri a scopo di culto e attinenti al funzionamento di quell'ente. E di vero la somma di lire 5525 che si corrisponde ai tre canonici coadiutori ed ai quattro economi non si può considerare come *aes alienum*, cioè come debito civile verso i terzi, agli effetti degli articoli 5, 54 e 56 della legge sul registro del 1897, perchè essa costituisce un onere a scopo di culto e una parziale erogazione delle rendite pel funzionamento dell'ente. E per convincersi di ciò basta porre mente che tanto dal rescritto del 14 luglio 1834, quanto dalla relativa Bolla pontificia appare manifesto che il pagamento di quelle somme non costituisce un *aes alienum*, ma un onere a scopo di culto. E ciò è tanto vero che il Sovrano di quel tempo col citato rescritto abolì la convenzione del 1807, tra l'Ordinario, il Capitolo e l'arciprete, e dispose di regolarizzare l'andamento utile e stabile della parrochia di S. Maria Maggiore con la nomina, a scelta del Capitolo fra i suoi canonici, di quattro persone idonee col titolo di coadiutori perpetui, assistiti ciascuno da un sacerdote economo.

Ora se sta in fatto che dei quattro coadiutori uno è stato nominato parroco coll'assegno della parziale rendita stabilita per tutti, e se è innegabile che i tre canonici coadiutori insieme ai quattro sacerdoti economi continuano ad esercitare il loro ufficio, vuol dire che il pagamento della somma di L. 5525 costituisce un onere a scopo di culto, perchè è una parziale erogazione delle rendite dell'ente medesimo secondo la propria destinazione. In effetti i canonici coadiutori nella chiesa suffraganea della cattedrale compiono quelle funzioni religiose che i canonici capitolari dovrebbero personalmente compiere. Da tutto ciò sorge chiaro il concetto che non si debba detrarre dalle rendite del patrimonio dell'ente il passivo di L. 5525 sopra nominato.

Parimenti non si possono detrarre le altre due passività, una di lire 1836 per corrisponsione alla cancelleria della mensa e l'altra di lire 4250 per spese della fabbriceria, imperocchè tanto l'una quanto l'altra servono all'esercizio del culto, essendo inerenti all'esistenza e funzionamento dell'ente Capitolo.

E difatti se per effetto della citata bolla del 1860 la Chiesa di S. Maria Maggiore di Barletta fu dichiarata arcivescovile per esaudire un antichissimo voto di quella città, come assume l'appellante, è chiaro che le spese pel mantenimento della mensa capitolare della detta chiesa costituiscono una parziale erogazione delle rendite di quella massa pel regolare funzionamento dell'ente come chiesa arcivescovile, tanto vero che delle somme poste a carico della massa capitolare lire 110,50 furono assegnate al Vicario archiepiscopale e le altre restanti lire 42,50 mensili furono destinate pel mantenimento della mensa della chiesa arcivescovile. Ora a parte che il Vicario generale arcivescovile non è terza persona, ma fa parte dello stesso capitolo, è indiscutibile che la somma annua di lire 1836 costituisca una parziale erogazione di rendita pel funzionamento dell'ente Capitolo della nuova chiesa arcivescovile dipendente dalla giurisdizione dell'Arcivescovo di Trani.

Dall'altro canto le fabbricerie per loro istituto rappresentano le temporalità della chiesa e per l'esercizio del culto

inerenti all'esistenza e funzionamento del Capitolo. Perciò gli oneri per corrisponsione alle fabbricerie costituiscono nna pura e semplice erogazione per l'esistenza e per l'esplicazione dell'ente stesso.

Considerando infine che l'onere per le messe in lire 5280 non può dedursi dalla dotazione dei beni appartenenti al Capitolo della chiesa cattedrale di Barletta per liquidare la tassa di passaggio di usufrutto spettante al canonico Suppa: imperocchè può dirsi *jus receptum*, che le spese per la celebrazione delle messe costituiscono un onere eminentemente a scopo di culto. E per fermo la celebrazione delle messe è un onere sacro che è connaturato colla stessa fondazione dell'ente morale, perchè ordinariamente è imposta dai titoli di fondazione. Ora le spese derivanti dall'adempimento degli oneri inerenti all'ente morale, cioè la celebrazione delle messe, non si possono dedurre come passività del patrimonio ecclesiastico, perchè hanno per iscopo il culto, come sopra si è detto.

Nè giova il dire che le quattro partite di oneri furono dedotte come passività nella liquidazione generale del 1881; imperocchè innanzi tutto bisogna porre mente che una volta fatta la liquidazione generale ai canonici conservanti la quota dei beni a ciascuno spettante, non è giusto nè utile rifare e disfare la liquidazione ogni volta che muore qualche canonico per liquidare la tassa di registro pel passaggio di usufrutto. Se il nuovo investito del beneficio succede al precedente la cui quota fu determinata e percepita per una lunga serie di anni senza nessun ostacolo, non è corretto e nè opportuno insorgere contro l'operato dell'Amministrazione della finanza al solo scopo di esimersi dall'obbligo di pagare la tassa di registro pel passagio di usufrutto di un beneficio ecclesiastico. È vero che questa tassa di registro è ben diversa da quella di manomorta, di quota di concorso e di quella del 30 per cento; ma è vero altresì che la tassa di registro anzidetta è regolata da norme speciali, cioè da quelle che disciplinano la tassa di successione, come sopra è esposto. Per conseguenza le passività da detrarsi dal patrimonio del beneficio ecclesiastico non solo debbono essere giustificate con titoli inerenti, ma debbono costituire un debito civile, *aes alienum*, giusta la massima: *non intelligitur haereditas, nisi deducto aere alieno.*

Considerato che per tutte le ragioni sopra esposte ben si opposero i primi giudici di detrarre le passività dei soli canoni per liquidazione della tassa di registro dovuta dal signor Michele Suppa pel passaggio di usufrutto del canonicato di cui fu investito. Epperò la sentenza dei primi giudici deve essere pienamente confermata, sia perchè è conforme ai dettati della legge sia perchè le spese del giudizio sono proporzionate alla condanna.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Congrue; Parrocchie ex-conventuali ed altre; Oneri di culto.

I.

Seguito della *Discussione alla Camera dei deputati sul disegno di legge presentato nella seduta del 5 maggio 1904* (1).

1ª Tornata di venerdì 3 giugno 1904.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000 e disposizioni relative all'adempimento degli oneri religiosi.

Come la Camera ricorda, la discussione generale è stata chiusa.

Veniamo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1. — La congrua ai parroci del regno sarà portata, con effetto dal 1° luglio 1904, alla somma di lire mille, dedotti gli oneri e pesi patrimoniali, ferme restando le norme stabilite dalla legge 4 giugno 1899, n. 191, e dal relativo regolamento approvato col R. decreto 25 agosto 1899, n. 350.

A questo articolo l'onorevole Chimirri ed altri propongono il seguente emendamento:

Art. 1. — La congrua ai parroci del regno sarà portata, con effetto dal 1° luglio 1904, alla somma di lire 1000, con le norme stabilite dalla legge 4 giugno 1899, n. 191.

Chimirri, De Cesare, Materi, Gaetani di Laurenzana, De Amicis, Santini, Mezzanotte, Visocchi, Cavagnari, E. Daneo, Rebaudengo.

Chimirri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Chimirri. Desidero sapere se l'onorevole ministro e la Commissione accettino il mio emendamento, il quale, come si vede, non fa che coordinare l'articolo primo con la legge del 1899.

Nell'articolo 1° si dice " dedotti gli oneri e pesi patrimoniali "; evidentemente queste parole sono qui fuori di posto, perchè, come tutti sanno, le liquidazioni fatte in base alla legge 1899 sono definitive e non ammettono aggiunte o deduzioni oltre quelle eseguite nel portare le congrue a 900 lire.

Ora si tratta di elevare le congrue da 900 lire a 1000, e questo si fa, secondo la legge del 1899, aggiungendo 100 lire alle 900 già liquidate definitivamente; quindi non è il caso di rimetter nulla in discussione, e l'inciso

(1) Veggasi la precedente dispensa, pag. 351 e seg.

" dedotti gli oneri e i pesi patrimoniali " o è un contro senso od una superfetazione.

Il richiamo al regolamento è del pari inutile, perchè se il regolamento è consono alla legge, in tal caso, dicendo " ferme restando le norme stabilite dalla legge 4 giugno 1899 " è detto tutto. Ma quel richiamo se per un verso è superfluo, può d'altro canto riuscire pericoloso, perchè nel regolamento vi sono disposizioni, come quella contenuta nell'articolo 15, che contrasta con la legge; si muti la legge, se si vuole, ma non s'induca la Camera a sanzionare indirettamente disposizioni regolamentari contrarie alla lettera e allo spirito della legge.

Esposte le ragioni, che mi indussero a proporre l'emendamento, udirò volentieri ciò che ne pensano l'onorevole ministro e la Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia.* Prego vivamente l'onorevole Chimirri di non insistere nel suo emendamento, col quale propone la soppressione dell'accenno che si fa, sulla fine dell'articolo 1° della legge, al regolamento approvato col regio decreto 26 agosto 1899, n. 350.

Io comprendo perfettamente le ragioni che lo hanno guidato a proporre alla Camera questa soppressione. Nondimeno non dispero che vorrà desisterne.

L'onorevole Chimirri veramente non avrebbe voluto neppure l'invocazione della legge del 1899 colla frase usata nell'articolo 1° " ferme restando le norme stabilite dalla legge 4 giugno 1899 ". Con questo richiamo, secondo lui, si rimetterebbero in discussione tutte le liquidazioni delle congrue state fatte in base alla legge del 1899 e che si devono ritenere definitive.

Ora qui io dichiaro senz'altro che col richiamo nell'articolo 1° della legge del 1899 nel testo da me formulato, non intendo affatto di rimettere in discussione la liquidazione delle congrue fatta nell'occasione di quella legge. Esse rimangono assolutamente *definitive;* e per esse la legge attuale non avrà altra efficacia se non quella di aggiungere lire 100 alle lire 900 già liquidate.

Ma vi sono parrocchie che hanno ancora una liquidazione pensile, ve ne sono circa 3,000 che hanno un reddito superiore alle lire 900 ed inferiore a lire 1000. Per queste è evidente che bisogna provvedere ad una liquidazione definitiva, ed è quindi ben naturale che per queste si ricordi che la liquidazione sarà fatta sulla base e coi criteri della legge del 1899 e del relativo regolamento.

Se così non si fosse detto, si sarebbe potuto correre il rischio di vedere sollevate nuove questioni sul modo di liquidazione delle congrue, pur di quelle che si farebbero ora; di vedere applicati due pesi e due misure, creando disuguaglianze di liquidazioni che si convertirebbero in evidenti e flagranti ingiustizie.

E sia, dice l'onorevole Chimirri, ma perchè, oltre che invocare la legge, invocare anche il regolamento? *Hic latet anguis in erba,* e voi l'invocate, contro ogni precedente legislativo, perchè il regolamento è in contraddizione

con la legge, e stabilisce che non si detraggano dalla liquidazione delle congrue quelle spese di culto che invece la legge vuole detratte.

Ora a questa osservazione rispondo innanzi tutto che non è esatto che in una legge non si possa fare riferimento ad altra legge e al regolamento per la sua attuazione: così si è fatto, per esempio, nella legge 16 giugno 1892 sui conciliatori, nella legge sulle pensioni 21 febbraio 1895, nella legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, nella legge 15 giugno 1893 sui probi-viri, nella legge 21 dicembre 1902 sugli ufficiali giudiziari.

Il regolamento per l'attuazione di una legge trae infatti il suo valore dalla legge stessa che lo autorizza.

Come stigmatizzare poi ora il regolamento della legge del 1899 sulle congrue, quando ebbe sin qui pieno e incontrastato vigore? Dopo cinque anni di vita e di pratica applicazione?

Ma poi in realtà non è esatto che il regolamento in questione sia in contraddizione colla legge e che esso dichiari non deducibili le spese di culto dalla liquidazione delle congrue, mentre la legge dice che lo sono.

Che cosa dice la legge del 1899 relativamente alle detrazioni che devono farsi nelle liquidazioni delle congrue? Leggiamo l'articolo 2° " .. l'assegno sarà liquidato al netto di ogni imposta e tassa oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie ". Ora, ov'è che qui si parla di detrazioni nelle liquidazioni delle spese di culto?

E che cosa dice l'articolo 15 del regolamento per l'applicazione di quella legge? Eccolo testualmente: " le spese per l'esercizio del culto per il servizio della Chiesa non sono deducibili, ma al parroco è dovuto l'aumento nei casi e nei limiti indicati dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191. Non sono parimenti deducibili i pesi che si identificano coi fini dell'ente parrocchiale, quali sarebbero la celebrazione delle messe *pro populo*, l'amministrazione dei sacramenti, la predicazione, l'insegnamento della dottrina cristiana, e simili, nè le spese della sacra visita o dei pranzi in occasioni di festività o dirette a procacciare un agio personale al parroco, ed in genere tutte le spese riferibili al servizio domestico ".

Ora come mai si può trovare questo articolo del regolamento in contraddizione con la legge? Non è evidente che non vi si fa che rispecchiare il concetto già contenuto nell'articolo 2 della legge ove assolutamente le spese di culto non sono comprese fra gli oneri deducibili nella liquidazione delle congrue? Tutte le spese specificatamente indicate nel citato articolo 15 del regolamento come non deducibili sono soltanto esemplificazioni delle spese di culto non deducibili.

Senonchè, si dice, l'articolo 2 della legge comprende fra gli oneri deducibili dalle liquidazioni delle congrue, anche le spese di culto, per ciò che esse devono ritenersi comprese nei *pesi patrimoniali* e negli *oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie*, espressamente designati come deducibili.

Ma così operando, si viola assolutamente il senso grammaticale della parola della legge. I pesi patrimoniali! Ma questi sono pesi che gravano appunto sul patrimonio, e perciò estranei affatto al culto. Gli oneri costituiti sulle rendite patrimoniali! Ma anche questi non sono e non possono essere che oneri di carattere materiale, vincoli inerenti ai beni parrocchiali! Senonchè io non comprendo come si possa dubitare del pensiero del legislatore quando egli stesso non solo colle parole ora segnalate, ma con espresse disposizioni ha contemplato a parte le spese di culto ed ha detto chiaramente entro quali limiti dovevano essere prese in considerazione nella liquidazione delle congrue parrocchiali.

Di fatti il 3° comma dell'articolo 2° della legge del 1899 suona così: " Sempre che non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese di culto o per il servizio della Chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco, *sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua* ".

Da questa disposizione derivano due ovvie e inconfutabili considerazioni.

La prima è questa: se il legislatore ha in una speciale disposizione contemplato espressamente, nella liquidazione delle congrue, in quale misura si debbano valutare le spese di culto ed ha già stabilito che debbano valutarsi nella misura del 15 per cento sull'intero ammontare delle congrue; come si può sostenere che proprio nello stesso articolo, nel comma precedente, abbia voluto stabilire che, nella liquidazione delle congrue, le spese di culto debbano detrarsi per l'intero loro ammontare?

La seconda è anche più importante, perchè rivela la mente del legislatore, il suo vero proposito di escludere le spese di culto dagli oneri che dovevano detrarsi da quelle liquidazioni. E la considerazione è questa, che col citato 3° comma dell'articolo 2° della legge non solo per spese di culto non doveva darsi il 15 per cento, ma non doveva darsi in via normale e sempre, sibbene solo in via eccezionale " *semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese di culto!* "

Dopo ciò io confido che l'onorevole Chimirri non vorrà insistere nel suo emendamento, non potendo ritenersi che le spese di culto debbano detrarsi dalla liquidazione delle congrue parrocchiali.

Qual'è infatti la ragione della sua importanza? La ragione è che all'articolo 2 del nuovo progetto di legge, risolvendo legislativamente una questione che diede luogo a differenti giudicati, ho stabilito in modo chiaro ed aperto che le spese di culto non sono deducibili neppure per le liquidazioni delle congrue anteriori alla legge del 1899 e che nell'occasione di esse *potrà* solo concedersi quel 15 per cento del quale parla appunto l'articolo 2° della legge del 1899.

Ebbene, onorevole Chimirri, per dare a voi e alla Camera una prova della mia serenità nel giudicare di codesta questione e del mio desiderio di conciliare le nostre opposte opinioni, dichiaro di aderire a che quel *potrà*,

si muti in un *sarà*. Per tal modo tutti i parroci ai quali furono liquidate le congrue antecedentemente alla legge del 1899 avranno un compenso del 15 per cento sull'ammontare delle congrue ove concorrano le condizioni stabilite dalla legge stessa, ed ove ben inteso non siasi contro di essi verificata la prescrizione di legge.

Maggior buon volere di questo per dirimere la questione sollevata io non potrei dimostrare. Raccolgo il ramo d'olivo che lo stesso onorevole Chimirri mi offriva nell'esordire della discussione di questo progetto di legge: concedo ai parroci che non avrebbero alcun diritto, quello stesso compenso del 15 per cento, a titolo di invariabile indennità per le spese di culto, che fu trovato equo quando si votò la legge del 1899.

In ogni evento mantengo nell'articolo 1° la citazione della legge e del regolamento del 1899, onde riaffermare indiscutibilmente il principio che, nelle liquidazioni delle congrue parrocchiali, non debbano le spese di culto detrarsi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi.

Maurigi, *relatore*. Dopo quanto ha detto l'onorevole ministro, a me resta ben poco da aggiungere in nome della Commissione. Desidero però che la Camera e l'onorevole Chimirri considerino bene la portata, che avrebbe l'emendamento, e le questioni giuridiche cui potrebbe dar luogo.

Questo famoso articolo 15 del regolamento è forse una superfetazione, ma, se ora si venisse in una maniera qualunque ad infirmarlo, avverrebbe questa conseguenza, che si discuterebbe se la messa *pro populo* sia un obbligo del parroco o una spesa di culto, se l'amministrazione dei sacramenti, la predicazione e l'insegnamento della dottrina cristiana, come gli altri atti essenziali del ministero parrocchiale, non siano rimunerati con la congrua: nè questo sarebbe tutto perchè verrebbe a ricadere sullo Stato anche un onere essenzialmente *eventuale* e di carattere rigorosamente religioso, che è quello riferentesi alla sacra visita. Poi lo Stato dovrebbe pagare anche i pranzi in occasione delle festività, pranzi che potrebbero diventare anche domenicali, arrivandosi così a formare al Ministero dei culti anche una nuova direzione generale delle cucine parrocchiali. *(Commenti. — Risa)*. Poi ci sarebbe il personale di servizio del parroco e qui bisognerebbe vedere con quali criteri si potrebbe distinguere il maschile dal femminile ed in quali proporzioni; vedere altre spese di comodo personale come cavalli, vetture, ecc. ecc. *(Commenti)*.

Io ripeto che questo articolo 15 poteva non farsi perchè il diritto canonico è tassativo nel dare quegli obblighi ai parroci. Ma quando noi venissimo comunque ad infirmarlo, apriremmo la via a che, con abbastanza ragione, i tribunali dicessero: il legislatore avere creduto in questo caso di dover derogare alle regole del diritto canonico e di addossare conseguentemente al Fondo per il culto il pagamento degli obblighi più elementari della funzione parrocchiale. Per questi motivi io prego la Camera di non accettare l'emendamento dell'onorevole Chimirri, qualora egli non si decidesse, come io spero, a ritirarlo *(Bene!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Qui c'è un equivoco ed è bene chiarirlo.

L'articolo 15 introdusse nel regolamento una restrizione, che la Camera avea respinta nel 1899.

È qui presente il relatore di quella legge che potrà suffragare le mie affermazioni.

Nel 1899 si discusse a lungo se le spese di culto debbano detrarsi o no nella liquidazione delle congrue. Il Governo, ritenendo che le spese di culto sono un onere annesso al beneficio, propendeva per l'opinione che dovessero dedursi come ogni altro.

Poniamo che la rendita di una parrocchia al lordo delle spese di culto ascenda a lire 1050 e che le dette spese ammontino a lire 150, in tal caso la detraibilità delle spese di culto diventa una questione capitale; giacchè se si ammette la detrazione, la congrua di lire 1050 decurtata di dette spese ha diritto al supplemento e all'aumento del 15 per cento, avrà cioè le 1000 lire e più 150.

Se invece si ammette, come prescrive l'articolo 15 del regolamento, che le spese per il servizio del culto e per il servizio della Chiesa non sono deducibili, alla parrocchia sopramenzionata non sarà dovuto nè il supplemento di congrua, nè il corrispettivo che, per dette spese, accorda l'articolo 2 della legge del 1899.

Per evitare le controversie, di cui si preoccupa l'onorevole relatore, si dica pure, se si vuole, che le spese deducibili sieno calcolate nella misura costante del 15 per cento.

In tal modo l'onere del Fondo per il culto non diventa un'incognita, si esclude il pericolo di liquidazioni arbitrarie o eccessive, senza allontanarsi da' criteri di equità, a cui s'informa la legge del 1899.

Ecco il significato e la portata degli emendamenti che io propongo al primo e secondo articolo, che sono in aperta contradizione con gli articoli 1 e 2 della legge del 1899.

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia*. Ma no, che non lo dice la legge.

Chimirri. Onorevole ministro, consulti le discussioni parlamentari di marzo 1899 e ne sarà convinto.

La Commissione, della quale fu relatore l'onorevole Filì-Astolfone, può farne fede.

Filì-Astolfone. Domando di parlare.

Chimirri. La Commissione proponeva un inciso, nel quale era detto che non fossero deducibili le spese di culto. Io mi opposi vigorosamente e la Commissione modificò l'articolo, eliminando quella aggiunta, che fu argomento di lungo e vivace dibattito: rimase così affermata la deducibilità delle spese di culto.

Abbiate il coraggio di dire che in questo punto la legge del 1899 si debba modificare, ma non date ad intendere che quanto oggi proponete sia

un beneficio pei parroci e la puntuale esplicazione de' criteri invalsi nella compilazione della legge del 1899.

Se mi dimostrerete che su ciò sono d'accordo la legge e il regolamento io desisterò dalla mia proposta; ma voi non avete la coscienza che questo accordo vi sia e il richiamo del regolamento e della legge ha il fine riposto di sanare di straforo questa discordanza, sacrificando la legge al regolamento.

Gli atti parlamentari attestano in che modo si è svolta la discussione e la votazione dell'articolo 2 della legge del 1899.

La legge fondamentale del 1892 accordava il supplemento alle congrue, che, liquidate a netto degli oneri e delle imposte, non raggiungessero le 900 lire.

Nacque disputa se le spese di culto dovessero annoverarsi fra gli oneri da dedurre e le sentenze dei tribunali opinarono concordemente per la deducibilità.

Il progetto dell'onorevole Bonacci presentato nel 1899 confermava l'interpretazione, che la giurisprudenza avea dato alla legge del 1892. La Commissione fece un timido tentativo per allontanarsi dal pensiero del ministro proponente, e dall'interpretazione giudiziale; la Camera la obbligò a battere in ritirata, ed oggi si cerca per vie coperte far trionfare il tentativo che allora non fu potuto tradurre ad effetto.

Per queste ragioni sostanziali e non di mera forma io devo insistere nelle mie proposte per la coerenza del Parlamento e la dignità del Governo, che avendo promesso ai parroci poveri un minimo di congrua liquidata al netto di ogni onere, non può oggi assottigliare le sue promesse negando la deducibilità delle spese di culto agli effetti della liquidazione, con che si viene a negare il supplemento a molti parroci, che vi avrebbero diritto se la legge del 1899 venisse applicata con quella larghezza di criteri, a cui venne provvidamente informata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'on. ministro di grazia e giustizia.

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia.* Io devo insistere nel concetto che la legge del 1899 ha escluso dagli oneri deducibili, nella liquidazione delle congrue, le spese di culto; e che il regolamento avendo ripetuto la stessa esclusione non ha fatto che uniformarsi a quanto la legge stabiliva.

L'onorevole Chimirri ha invocato, a suffragio della tesi opposta, la discussione avvenuta in questa assemblea, nell'occasione della discussione della legge del 1899. Ma quella discussione (me lo perdoni l'onorevole Chimirri) insorge contro il suo assunto. Essa è la dimostrazione più chiara e lampante che con la legge del 1899 si vollero escluse le spese di culto dalla liquidazione delle congrue e che si concesse ai parroci un 15 per cento sull'ammontare delle congrue, proprio per escluderle!

Difatti nella tornata del 20 marzo 1899, discutendosi questa legge, l'onorevole Chimirri insieme agli onorevoli De Cesare, Berio e Molmenti proponevano il seguente articolo, all'intento precisamente di far comprendere, nella liquidazione delle congrue, le spese di culto: " L'assegno sarà liquidato al netto di

ogni imposta, della tassa di passaggio di usufrutto, di manomorta, di ricchezza mobile, oltrechè dai pesi patrimoniali e dagli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, *e dalle spese per l'esercizio del culto* „.

Ma la Commissione nominata per difendere la legge, relatore l'onorevole Filì-Astolfone, che son lieto di vedere qui presente, non accettò il concetto della deduzione delle spese di culto, e s'indusse soltanto a fare una piccola concessione, precisamente per togliere di mezzo le questioni, a dare un compenso una volta tanto, fisso, invariabile, per tutte le congrue, un aumento del 15 per cento sull'ammontare delle lire 900, alle quali si faceva allora salire la congrua, beninteso però quando non vi fossero altri enti che fossero obbligati a sostenere le spese di culto.

Come si può adunque invocare la discussione della legge del 1899 a suffragio di una tesi che fù invece esclusa, respinta, nel corso di quella discussione? Quel 15 per cento che fu concesso dalla Commissione, e rimase nella legge, non era destinato forse a tacitare i parroci da ogni loro pretesa intorno alle spese di culto?

Io non tornerò nè sui termini dell'articolo 2 della legge del 1899, nè su quelli del regolamento annesso a quella legge, e perfettamente ad essa conforme, per dimostrare che l'assegno dei parroci deve essere liquidato con detrazione di oneri patrimoniali, ma giammai delle spese di culto. Mi riferisco a questo riguardo a quanto ho già dianzi largamente esposto.

Ma non posso rinunciare alla compiacenza di dimostrare alla Camera che nella discussione del 1899 chi ammise l'esclusione delle spese di culto dalla liquidazione delle congrue, fu implicitamente lo stesso onorevole Chimirri, furono i suoi colleghi firmatari del suo ordine del giorno.

Di fatti, dopo aver proposto la detrazione delle spese di culto dalle liquidazioni, prese atto della concessione fatta dalla Commissione di dare, in luogo e stato della chiesta detrazione delle spese di culto, un 15 per cento sulle lire 900, alle quali allora si faceva salire la congrua, e solo chiese che quel 15 per cento si dicesse, in previsione dell'aumento della congrua a lire 1000, che era concesso " *sull'intero ammontare della congrua* „. Mi permetta anzi la Camera che io qui riferisca le precise parole dell'onorevole Chimirri, onde non mi accada di essere tacciato di inesattezza:

" Ringrazio la Commissione di avere accettato nella redazione del nuovo testo di questo articolo il concetto dell'emendamento da me proposto. Rispetto alle spese di culto la soluzione mi sembra equa se non completa; e se in parecchi casi la somma fissa accordata sarà inferiore all'effettivo ammontare delle spese, codesto inconveniente è compensato dal vantaggio che si toglie di mezzo ogni disputa e si rende più facile la liquidazione definitiva da me invocata „.

" Soltanto prego il ministro e la Commissione ecc. „. E qui chiedeva la rettifica della somma di lire 900 in quella dell'intero ammontare della congrua nello stabilire l'assegnata *percentuale per le spese di culto.*

Dunque non può esservi dubbio che le spese di culto per la legge del 1899 non furono contemplate nella liquidazione delle congrue che sotto la forma di una percentuale invariabile del 15 per cento assegnata ai parroci, e nelle limitate circostanze contemplate dall'articolo 2 di quella legge: così com'è fuor di dubbio, appunto per ciò, che il regolamento per l'esecuzione della legge è perfettamente conforme allo spirito ed alla lettera di essa.

Non mi resta che di pregare vivamente la Camera di votare l'articolo 1° del progetto di legge così come io l'ho formulato e come la Commissione l'ha accettato.

Ora specialmente è necessario che lo voti tal quale, respingendo la proposta di soppressione della citazione del regolamento, formulata dall'on. Chimirri. Dopo la discussione avvenuta, quella soppressione non potrebbe che creare pericolosi equivoci, ed essere fonte di contese, che io tendo appunto ad evitare.

E così procediamo oltre nell'approvazione di una legge invocata da tutte le parti della Camera, e in particolare da coloro che, come l'onorevole Alessio, vorrebbero che lo Stato desse organizzazione più conforme ai nuovi tempi e alle necessità dello Stato, al clero e al patrimonio ecclesiastico. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'on. Filì-Astolfone.

Filì-Astolfone. Sono stato chiamato in causa dall'onorevole De Cesare l'altro giorno e dall'onorevole Chimirri oggi, solo per essere stato il relatore della legge del 1899.

Io ricorderò soltanto alla Camera che l'articolo che proponeva allora la Commissione era concepito così: " L'aumento della congrua di L. 900 si farà con deduzione delle imposte, dei pesi patrimoniali, dagli oneri, escluse però le spese per esercizio del culto e pel servizio della chiesa „ ecc. Contro questo inciso dell'articolo sorse allora vivace opposizione nella Camera, e per venire ad un componimento e far passare la legge fu concordato l'emendamento fra ministro e Commissione, per cui fu ammesso il 15 per cento per le spese di culto. Dunque dopo una discussione così larga ed unicamente per venire ad un accordo fra quelli che volevano interamente comprendere le spese di culto deducibili, e coloro che si contentavano di uno stralcio, abbiamo accettato quest'ultima parte la quale, come il ministro ha osservato, leggendo il risultato della discussione, venne anche accolta dall'onorevole Chimirri come una misura equitativa e ne ringraziava la Commissione e nell'applicazione ci siamo ispirati all'equità.

Ma da che cosa dipendono le angustie in cui versa il Fondo del culto? L'ho detto tante volte alla Camera; dalle continue detrazioni che sono state fatte dal Tesoro, e che quindi hanno portato via ogni margine donde tutte le difficoltà nella esecuzione della legge.

Ma purtroppo molti dei colleghi che sono tanto teneri per i parroci non sono altrettanto curanti per gli interessi dei Comuni, ed è notevole che portando a lire mille le congrue i Comuni avranno lire trecentomila di meno all'anno.

È bene notare che la giurisprudenza non è pacifica sulla deducibilità, ma tende piuttosto alla interpretazione data dal Consiglio d'amministrazione nella liquidazione delle congrue. Ora noi ci troviamo in questa condizione che non potendo imporre al Fondo pel culto oneri maggiori, bisogna contemperare le concessioni alla disponibilità che abbiamo.

De Cesare. Ecco un'interpretazione restrittiva. Lo dissi l'altro giorno.

Fili'-Astolfone. Domandate, perchè fare questa legge? Perchè per riparare alle deficienze non vi era altro modo che di limitare le deducibilità.

De Cesare. Santa confessione!

Fili'-Astolfone. L'ho detto mille volte, e non occorre dissimularlo, il Tesoro assorbe, ed il Fondo culto, i parroci, e più i Comuni ne risentono le dannose conseguenze.

Fatte queste dichiarazioni solo perchè sono stato chiamato in causa, non ho altro da dire perchè non debbo usurpare nè l'ufficio nè l'autorità del relatore. I resoconti stampati, del resto, confermano ciò che ho detto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

Cavagnari. Rinuncio.

Presidente. Ha facoltà di parlare per fatto personale l'on. Chimirri.

Chimirri. La Camera è libera di deliberare come meglio crede, ma non può disconoscere i precedenti legislativi della questione sulle spese di culto, la quale ha un doppio aspetto ed esplica una duplice influenza sulla determinazione delle congrue minime.

Se le spese di culto sono un onere inerente al beneficio non possono mettersi a carico della congrua ch'è un assegno alimentare per il decoroso mantenimento del parroco; perciò, in mancanza di fabbricerie o di altri enti che le forniscono, vi supplisce il Fondo per il culto nella misura indicata dall'articolo 2 della legge del 1899. Fissata così la natura di queste spese, ne scende a fil di logica la loro deducibilità nella liquidazione della congrua, che deve stabilirsi al netto d'ogni peso. Ecco perchè, in ossequio della logica, nella legge del 1899, il Governo aveva proposto in questi termini l'articolo 2: " L'aumento delle congrue a lire 900 si farà con deduzione delle imposte, dei pesi patrimoniali e degli oneri ". La proposta del Governo si fermava qui, comprendendo fra gli oneri da dedurre anche le spese di culto.

La Commissione parlamentare fu di altro avviso, e per tagliar corto con la giurisprudenza favorevole a quella interpretazione, propose alla Camera di sanzionare essa l'ingiustizia che non si era riuscita a strappare ai magistrati e modificò così il testo del progetto ministeriale: " L'aumento delle congrue a lire 900 si farà con deduzione delle imposte, dei pesi patrimoniali e degli oneri, *escluse però le spese per l'esercizio del culto* ". Essa proponeva quindi che nella liquidazione delle congrue non dovessero detrarsi le spese di culto.

Questo inciso fu vivamente combattuto e la Commissione lo ritirò, sicchè il capoverso dell'articolo 1° fu votato come era stato proposto dal Governo.

Ciò posto, è evidente che la legge del 1899 ammette la deducibilità delle

spese di culto. Senonchè l'inciso respinto dalla Camera fu introdotto dall'Amministrazione nell'articolo 15 del regolamento.

Presidente. Veniamo al fatto personale.

Chimirri. Sono nel fatto personale, essendomi state attribuite opinioni diverse da quelle da me espresse.

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia.* Non c'è pericolo: non le furono attribuite opinioni diverse.

Chimirri. Io dissi e provai con gli atti parlamentari alla mano che la legge del 1899 ammette la deduzione delle spese di culto agli effetti della liquidazione delle congrue ed è questo il primo e più importante aspetto della questione. L'obbligo dell'Amministrazione di aggiungere alle congrue liquidate un aumento nella misura del 15 0[0 a titolo di spese di culto, se altri enti non vi provvedono, è il secondo aspetto della questione. L'articolo 15 del regolamento implica perciò una flagrante contraddizione, perchè nega la deducibilità e riconosce l'obbligo di pagare le spese di culto nella misura del 15 per cento.

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia.* Questo dice il regolamento.

Chimirri. No, il regolamento comincia col dire che non si deve tenerne conto nella liquidazione; ed in ciò è contrario alla legge. La Camera faccia quello che crede, ma sappia che le cose stanno come io le ho esposte.

Presidente. Veniamo ai voti.

La Camera ha udito che l'onorevole Chimirri ed altri hanno proposto un emendamento all'articolo 1, emendamento che il Governo e la Commissione non accettano. Do lettura dell'emendamento: La congrua ai parroci del Regno sarà portata, con effetto dal primo luglio 1904, alla somma di lire 1000, con le norme stabilite dalla legge 4 giugno 1899 n. 191 „.

Pongo a partito questo emendamento.

(Non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 1 della Commissione e del Governo.

(È approvato).

Art. 2. — Agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua, dovuto in base a leggi anteriori, le spese per l'esercizio del culto e ufficiatura delle chiese non sono deducibili nemmeno per il periodo anteriore al 1° luglio 1899.

Potrà essere concesso per detto periodo di tempo un annuo compenso nei casi e nella misura previsti dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191; salvi gli effetti delle leggi civili in rapporto alle eventuali prescrizioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rebaudengo.

Rebaudengo. Ho chiesto di parlare per fare una semplice dichiarazione. Prevedendo che l'emendamento proposto dall'onorevole Chimirri su questo articolo, al quale mi ritenni onorato di apporre la mia firma del pari che a quello proposto sull'articolo 1°, verrà come il precedente respinto, così chieggo

alla Camera la facoltà di spiegare brevissimamente il voto favorevole, che ciò nonostante darò a questo disegno di legge.

A ciò sono mosso da due ordini di considerazioni.

Come risulta in modo evidente dalla lucida relazione della Commissione, trattasi di un disegno di carattere eminentemente politico, ed io non posso a meno di votare una proposta di natura politica presentata da un Ministero, in cui ho piena fiducia.

Inoltre con questo disegno di legge si viene finalmente ad elevare alla cifra di 1000 lire la congrua parrocchiale, dandosi così esecuzione ad una promessa da lungo tempo e le tante volte fatta dal nostro legislatore, ed io non mi sento di assumere la responsabilità di ritardare, sia pure per poco, l'approvazione di un siffatto provvedimento, che, a mio sommesso parere, è reclamato da ragioni imperiose di giustizia, di decoro e di pubblica convenienza.

Non posso per altro non deplorare che in questo disegno di legge alla disposizione buona contenuta nell'articolo 1 si siano aggiunte altre disposizioni, le quali, sebbene siano state ispirate dalle migliori intenzioni, dall'intendimento cioè (come è spiegato nella relazione) di evitare, nell'interesse stesso dei parroci, litigi che a norma delle vigenti leggi potrebbero poi risolversi in loro danno, per altro hanno prodotto su parecchi di noi, e forse anche di più fuori di qui, l'impressione che con esse invece si tenda a peggiorare l'attuale stato giuridico di cose a riguardo di coloro appunto, che con questo disegno di legge si ha in mira di favorire.

E particolarmente deploro la disposizione contenuta nell'articolo 4... (*Interruzione*).

Presidente. Di questo parlerà all'articolo 4.

Rebaudengo. Come dissi, intendo fare una semplice dichiarazione di voto sul complesso della legge: prego l'onorevole presidente di lasciarmi continuare.

Deploro adunque la disposizione dell'articolo 4 e voterò contro di essa, venendo per suo effetto definitivamente soppressi oneri di culto costituiti nel passato da uomini pii per i bisogni religiosi delle popolazioni.

Parlando francamente, se questo disegno non si presentasse (mi si perdoni il termine) inquinato dalle disposizioni, da me testè lamentate, lo voterei con entusiasmo: lo voterei con minore rincrescimento, di minore mala voglia, se la Camera facesse buon viso agli emendamenti dell'onorevole Chimirri; ma in ogni caso gli darò voto favorevole, tenendo conto della parte buona, che contiene, e facendo l'augurio che si avveri presto la speranza, espressa nella chiara e dotta relazione dell'onorevole Maurigi, che non sia questo l'ultimo provvedimento, che il Parlamento italiano sancirà a vantaggio di una modesta quanto, a mio giudizio, molto benemerita classe di cittadini, a vantaggio cioè dei parroci meno dotati, così degni dell'amoroso e illuminato appoggio dello Stato.

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia*. Questo articolo 2 stabilisce che nella liquidazione dei supplementi di congrue dovute in base a leggi anteriori a quella del primo luglio 1899 le spese per l'esercizio del culto non siano deducibili. Ma poi vi si soggiunge, che potrà essere concesso per detto periodo di tempo l'annuo compenso che è assicurato a tenore dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, colle modalità e nelle condizioni ivi segnate.

Ora io, come già dissi, accogliendo la proposta fatta dall'on. Chimirri nell'ultima seduta, che cioè anche per le liquidazioni delle congrue antecedenti al 1899, venisse assegnato il compenso del 15 per cento ai parroci, assento a che invece che potestativa diventi obbligatoria la disposizione del secondo comma dell'articolo.

Così, invece che *potrà*, si dirà: *sarà* concesso per detto periodo di tempo un annuo compenso nei casi e nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, salvo gli effetti delle leggi civili in rapporto alle eventuali prescrizioni.

Rimanga dunque ben fermo che con questa concessione non viene ammesso nessun obbligo di detrazione nella liquidazione delle congrue, delle spese di culto; e che rimangono fermi gli effetti della legge civile intorno alle prescrizioni rispetto a pretesa eccedente la sola somma dovuta per congrua. I parroci, che sono incorsi nella prescrizione, non possono in alcun modo avere alcun diritto dipendente dalla nuova dizione dell'articolo 2.

Presidente. L'onorevole relatore ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

Maurigi, *relatore*. La Commissione accetta volentieri l'emendamento e profitta di questa occasione per augurarsi che quest'altra concessione renderà meno amaro il suo voto ministeriale all'onorevole Rebaudengo. Creda pure l'onorevole Rebaudengo che tutte le disposizioni di questa legge non hanno altro in mira che di rendere possibili quei miglioramenti successivi che senza le disposizioni dell'articolo 2, 3 e 4 di questa legge non solo non sarebbero mai possibili, ma non sarebbe nemmeno possibile una esecuzione seria e reale di quello che si vota con l'articolo 1.

Presidente. L'onorevole Chimirri aveva presentato questo emendamento all'articolo 2:

Art. 2. — Per le spese del culto e pel servizio della chiesa che siano dovute per il periodo anteriore al 1° luglio 1899, sarà accordato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Chimirri, De Cesare, Materi, Gaetani di Laurenzana, De Amicis, Santini, Mezzanotte, Visocchi, Cavagnari, E. Daneo, Rebaudengo.

L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Chimirri. A parer mio questa legge va esaminata e discussa con criteri di giustizia e non già con preconcetti politici. Senza dubbio l'emendamento

dell'onorevole ministro migliora il testo ma non toglie gli inconvenienti da me notati, e non è una concessione.

L'articolo 2 del testo che discutiamo peggiorava l'articolo 15 del regolamento, giacchè rendeva facoltativo il pagamento del 15 per cento, che il regolamento dichiarava obbligatorio.

L'articolo 15 suona così: " le spese per l'esercizio del culto e per il servizio delle chiese non sono deducibili, ma al parroco è dovuto l'aumento nei casi indicati nell'articolo 2 della legge ".

La concessione del ministro non è altro che il ritorno puro e semplice al disposto del regolamento. Per me la questione sostanziale è quella della deducibilità delle spese di culto. La Camera l'ha decisa implicitamente votando l'articolo 1, e sarebbe ingenuità la mia sperare che a pochi minuti di distanza muti parere.

Presidente. Dunque ritira il suo emendamento?

Chimirri. No, non lo ritiro, perchè ne resti memoria negli atti, e per richiamare su di esso l'attenzione e l'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Allora porrò ai voti l'emendamento dell'onorevole Chimirri che leggo:

Art. 2. -- Per le spese di culto e pel servizio della chiesa che siano dovute per il periodo anteriore al 1° luglio 1899, sarà accordato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Chimirri, De Cesare, Materi, Gaetani di Laurenzana, De Amicis, Santini, Mezzanotte, Visocchi, Cavagnari, E. Daneo, Rebaudengo.

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Lo pongo a partito. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ora pongo a partito l'articolo due del progetto ministeriale, con la modificazione proposta dal ministro ed accettata dalla Commissione, consistente nel sostituire alle prime parole del secondo capoverso " potrà essere concesso " le parole " sarà concesso ". Leggo l'articolo due così modificato.

Art. 2. — Agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua dovuto in base a leggi anteriori, le spese per l'esercizio del culto e ufficiatura delle chiese non sono deducibili nemmeno per il periodo anteriore al 1° luglio 1899.

Sarà concesso per detto periodo di tempo un annuo compenso nei casi e nella misura previsti dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191; salvi gli effetti delle leggi civili in rapporto alle eventuali prescrizioni.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

" Art. 3. — Le disposizioni della legge 7 luglio 1866 n. 3036, 30 giugno 1892, n. 317, e 4 giugno 1899, n. 191, sono applicabili tanto per i

supplementi di congrua, quanto per le spese di culto, a tutti indistintamente i parroci del Regno, compresi quelli di chiese già annesse a case religiose abolite per effetto di qualsiasi legge o decreto.

" Sarà in facoltà della Amministrazione del Fondo per il culto di concedere alle dette parrocchie un sussidio in casi eccezionali e da essa valutabili.

" Per le parrocchie della città di Roma rimane invariato il disposto della legge 19 giugno 1873, n. 1402 ".

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guerci.

Guerci. Io voto contro, lo dissi già; non modifico la mia opinione, e spero che vi siano molti che, nel voto segreto, seguendo le ispirazioni del loro cuore, si accostino a me.

Non nascondo che ho gli stessi desideri dell'onorevole Chimirri, che se anche la Camera approvasse questo disegno, così come è, spero che il Senato lo respinga. Lasciare la facoltà all'Amministrazione del Fondo culto di concedere il sussidio, in casi eccezionali, mi pare pericoloso. Io potrei citare diversi esempi che, tanto con l'aria liberale quanto con l'aria contraria, si sono verificati casi per cui si commisero ingiustizie e parzialità, senza esempio.

È per questa assoluta verità che vorrei che la Camera levasse questo comma 4°.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia.* Mi duole di non potere accogliere l'invito dell'onorevole Guerci. Vero è che non mi è stato rivolto in un modo troppo seducente, perchè, qualunque sia la dichiarazione che io avrei fatta, egli ha già detto di votare contro la legge.

Guerci. Speriamo nel Senato. *(Si ride).*

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia.* Non volendo che il Fondo per il culto si aggravi in qualunque maniera di oneri non dovuti, contrari allo spirito delle leggi eversive, si è stabilita una parità di trattamento rispetto a tutti i parroci, compresi quelli di chiese già annesse a case religiose abolite; ma non si è voluto rinunciare alla facoltà di dare qualche sussidio in casi eccezionalissimi. Che abusi possano avvenire nell'uso di questa facoltà lo comprendo, ma unicamente perchè si tratta di amministrazione tenuta da uomini, sicchè potrebbero avvenire, anche se ci fosse un'amministrazione Guerci.

Guerci. È appunto quello che io diceva...

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia.* Ma non parmi che per una pallida possibilità di abusi si debba privare il Fondo pel culto della facoltà di poter in casi specialissimi dare qualche aiuto alle parrocchie delle quali parla l'articolo.

Io prego quindi la Camera, se l'onorevole Guerci insiste nel chiedere che si ponga ai voti la soppressione di questo comma, a volerlo mantenere.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Maurigi, *relatore.* La Commissione prega vivamente l'onorevole Guerci di non insistere nella sua proposta. La Commissione è stata unanime a so-

stenere una vivissima lotta in senso quasi ghibellino. Ma ora si andrebbe al di là, onorevole Guerci; la soppressione di questo articolo verrebbe a dare ragione agli avversari della legge, perchè bisogna lasciare una certa latitudine. Vi sono esigenze di culto, a cui non si è sicuri di avere provveduto in ogni caso con le norme assolute che abbiamo stabilite; quindi pregherei l'onorevole Guerci di non insistere.

Guerci. L'onorevole relatore ha detto una ragione tutta a mio favore, e cioè che, se si vota contro, si dà ragione agli avversari di questa legge; si ricordi l'onorevole relatore che fra questi ci sono io. (*Si ride*).

Presidente. Metto a partito l'articolo 3 come è proposto dal Governo d'accordo colla Commissione.

Art. 3. — Le disposizioni della legge 7 luglio 1866, n. 3036, 30 giugno 1892, n. 317, e 4 giugno 1899, n. 191, sono applicabili tanto per i supplementi di congrua, quanto per le spese di culto, a tutti indistintamente i parroci del Regno, compresi quelli di chiese già annesse a case religiose abolite per effetto di qualsiasi legge o decreto.

Sarà in facoltà della Amministrazione del Fondo per il culto di concedere alle dette parrocchie un sussidio in casi eccezionali e da essa valutabili.

Per le parrocchie della città di Roma rimane invariato il disposto della legge 19 giugno 1873, n. 1402.

(*È approvato*).

Art. 4. — Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 e di tutte le leggi e decreti legislativi precedenti, la detta Amministrazione non è tenuta all'adempimento specifico di alcun onere religioso e peso di culto di qualsiasi specie che derivi da enti e fondazioni soppresse.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole De Cesare.

De Cesare. Non per proporre emendamenti, del cui risultato non mi faccio illusione, ma per rivolgere all'onorevole ministro ed alla Commissione una raccomandazione inspirata a sensi di una maggior equità, riguardo ad alcune parrocchie delle soppresse corporazioni religiose, ho domandata la parola.

Io già dissi nella seduta di ieri l'altro come queste parrocchie, che appartennero a case religiose soppresse, si trovino in condizione molto diversa dalle parrocchie del clero secolare. L'onorevole Chimirri vi aggiunse altre considerazioni. Ora, in conseguenza di quello che dicemmo ier l'altro, e che io ripeto oggi, e confortato anche da ciò, che mi ha detto testè l'onorevole relatore, vorrei chiedere a lui ed all'onorevole ministro delle assicurazioni almeno circa quelle parrocchie, che potrei chiamare monumentali, perchè appartenute ai conventi più illustri.

Ricorderò, ad esempio, Montecassino, Cava dei Tirreni, S. Pietro di Perugia, Grottaferrata e parecchie altre in ogni regione d'Italia. La storia loro è tanta parte della storia civile e religiosa del nostro paese, è tanta

parte della storia della coltura del mondo moderno. Ora, voler considerare quelle parrocchie alla pari di quelle piccole e grame cure di campagna, per quanto concerne le spese di culto, sarebbe una vera e grande ingiustizia.

Se gli umori della Camera non fossero diversi, potrei presentare un emendamento, inteso a togliere le parole dell'ultimo alinea dell'articolo 4, dove dice: " di alcun onere o peso di culto *di qualsiasi specie* ".

Se il ministro consentisse a togliere quelle parole, farebbe certamente opera, non solo a me grata, ma certo molto giusta. Ma, se il ministro non consente a toglierle, anche perchè sono addirittura brutali, non facendo neppure un'eccezione per le parrocchie di più riconosciuta importanza storica, io mi auguro almeno che egli voglia darmi delle assicurazioni in proposito, e sopratutto voglia affidare quanti ci ispiriamo ai nobili ricordi di quelle chiese, che il Fondo pel culto vorrà fare ad esse delle speciali concessioni, le quali valgano ad attenuare le conseguenze di una confusione, ch'è deplorabile sotto ogni rapporto, perchè sancisce, ripeto, la più ingiustificabile delle ingiustizie. (*Bene! — Approvazioni*).

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole ministro, le do facoltà di parlare; ma la prego di non seguire il cattivo esempio dell'onorevole De Cesare rientrando nell'articolo 3!

Ronchetti, *ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei dare le assicurazioni, che mi sono richieste dall'onorevole De Cesare, perchè egli ha invocato le nostre glorie artistiche, le nostre chiese monumentali; e tutto ciò che è arte, ed è ricordo della patria, parla sempre con irresistibile fascino anche all'animo mio. Ma l'articolo quarto si riferisce agli oneri religiosi e ai pesi di culto, per i quali il Fondo pel culto s'intende esonerato da ogni obbligo. Ora in questo senso mantengo l'articolo e prego sia votato.

De Cesare. Dunque nessuna differenza.

Maurigi, *relatore*. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Maurigi, *relatore*. All'onorevole De Cesare credo di aver risposto, quasi per un presentimento, colle brevi parole, che rivolsi all'onorevole Guerci, respingendo la soppressione del secondo comma dell'articolo 3.

Questo secondo comma, che è stato approvato dalla Camera, dà un margine nei casi, in cui gravi considerazioni d'arte, di storia e di decoro nazionale in faccia al mondo civile, verso cui l'Italia ha obbligo di tenere alte le sue tradizioni gloriose e permetterà al ministro dei culti di potere provvedere. Quindi associandomi al suo pensiero, quantunque si sia fuori dell'articolo 4 e occorra ritornare all'articolo 3, credo di esprimere non solo il pensiero della Commissione, ma anche quello del Governo dicendo che, quando si avranno casi, in cui si tratti di un grande interesse artistico od anche del rispetto di una gloriosa tradizione storica, il Fondo pel culto, che ora abbiamo messo in condizione di potere in qualche maniera provvedere, e che più tardi lo

potrà fare più largamente, farà, come ho detto nella mia relazione, il dover suo verso l'arte, verso le grandi tradizioni, e provvederà convenientemente.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5. — Gli effetti della presente legge non si estendono alle sentenze passate in autorità di cosa giudicata e alle convenzioni regolarmente stipulate e approvate prima della promulgazione della legge stessa.

CAVAGNARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Vorrei pregare l'onorevole ministro a tener conto della rinunzia a parlare, che ho fatto sull'articolo 1, per usarmi la benevolenza di ascoltarmi in quanto sto per dire sull'articolo 5. Dice l'articolo 5 che gli effetti della presente legge non si estendono alle sentenze passate in giudicato. Questo si comprende, e forse, anche se non lo si fosse detto, sarebbe stato lo stesso.

Ma affinchè questa legge non desti attriti, vorrei pregare l'on. ministro e la Commissione di vedere se non sarebbe anche il caso non solo di contemplare le sentenze passate in cosa giudicata, ma di estendere la disposizione anche ai giudizi in corso, in forza di quel contratto giudiziale, che interviene fra le parti. In questi casi infatti il Governo ed i parroci interessati hanno affidata la loro sorte al giudizio del magistrato. (*Interruzioni — Commenti*).

MAURIGI, *relatore*. Ma è impossibile!

CAVAGNARI. Come no? Non è intervenuto forse un contratto giudiziale fra i litiganti? (*Interruzioni*).

Voci. Ma c'è nella legge!

CAVAGNARI. Se ci fosse, non avrei fatta la questione; io non faccio mai ragionamenti cervellotici. Onorevole ministro, ho qui un telegramma di numerosi parroci, che pregano perchè si voglia soddisfare a questa loro aspirazione. (*Commenti*). Non so perchè si siano rivolti a me... (*Eh! Eh!*) Troppa bontà! Io, invece, di questi telegrammi non ne ricevo mai. Questi parroci chiedono che almeno sia rispettata la condizione di coloro, che hanno adito i tribunali per far valere le loro ragioni prima della legge in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, desidera parlare?

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Io comprendo il pio desiderio di questi parroci che si sono rivolti all'onorevole Cavagnari perchè se ne rendesse interprete presso la Camera; ma non è ingiurioso il sospetto che se si accettasse la proposta dell'onorevole Cavagnari, nell'intervallo fra la nostra discussione e quella del Senato, tutti i parroci inizierebbero la loro brava causa, (*si ride*) e renderebbero nulli gli effetti della legge presente. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo a partito l'articolo 6.

(*È approvato*).

E così rimane approvato tutto il testo della legge che sarà votata a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana di domani.

II.

Relazione al Senato *sul disegno di legge sulle congrue parrocchiali ecc., presentato al Senato stesso dal Ministro di grazia e giustizia e culti* (Ronchetti), *di concerto col Ministro del Tesoro* (Luzzatti) *nella tornata dell'8 giugno 1904* (1).

Signori Senatori. — Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge, testè approvato dalla Camera dei deputati, per elevare a lire mille nette la congrua ai parroci, giusta la promessa fatta nelle leggi 30 giugno 1892, n. 317 e 4 giugno 1899, n. 191.

Non m'indugierò a dimostrarvi l'opportunità di affrettare l'adempimento della solenne promessa; ma mi limiterò soltanto ad accennare che, una volta riconosciuta la necessità di migliorare le condizioni del clero curato in corrispondenza ai bisogni imprescindibili della vita, è debito di giustizia il provvedervi, nei limiti del possibile, senz'altro attendere, poichè l'attesa inasprisce i bisogni e rende meno sentito il beneficio.

Nè potrebbesi attendere, senza menomare il prestigio del Governo e del Parlamento, dopo che con l'art. 5 dello legge 21 dicembre 1903, n. 483, per la conversione del Consolidato 4,50 in 3,50 per cento, si è disposta la corrisponsione di un milione all'Amministrazione del Fondo per il culto, al preciso scopo di affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali, e di porla in grado di sostenere la maggiore spesa non ostante la riduzione che veniva a subire nelle entrate per effetto della conversione stessa.

Si è domandato se per elevare ora la congrua a L. 1000 fosse veramente necessaria una nuova legge, e la risposta non potè essere che affermativa.

A meglio corroborare il concetto di apposita legge, mi cade in acconcio riportarmi alla relazione dell'Ufficio centrale, circa il progetto per l'aumento delle congrue che fu poi la legge 4 giugno 1899, n, 191, là dove avvertiva che il secondo comma dell'art. 1° del progetto medesimo non conteneva alcuna precisa prescrizione ordinativa o proibitiva ma una semplice promessa, il che traeva alla necessità di una nuova disposizione legislativa perchè le congrue potessero elevarsi a lire mille.

La spesa per aumentare la congrua fino a L. 1000 supererà assai probabilmente il milione di lire offerto dallo Stato, a titolo di concorso temporaneo, mentre il Fondo per il culto attualmente non ha altri mezzi disponibili per fronteggiare la maggiore spesa.

Man mano però che cesseranno le pensioni monastiche e gli assegni vitalizi, esso potrà acquistare disponibilità sufficienti per colmare gradatamente, in un breve giro di anni, la differenza; ma intanto sarà costretto a sopperire all'eventuale disavanzo effettivo dei primi esercizi con una temporanea distrazione dei capitali che annualmente riscuote, od anche con qualche

(1) *Atti parlamentari*, Senato, legisl. XXI, 2ª sess., 1902-904, Doc. n. 349.

alienazione patrimoniale, se necessaria, salvo beninteso a riprendere la ricostituzione del patrimonio con gli avanzi certi e progressivi delle future gestioni.

Ma per conseguire più agevolmente lo scopo giovera anche, nei limiti di giustizia, precisare gli obblighi del Fondo per il culto, affinchè esso non sia costretto a sottostare ad oneri o pesi non compatibili con la destinazione delle sue rendite ai fini di pubblica utilità, o non più rispondenti ai bisogni dei tempi moderni; ed anche a ciò provvede il presente disegno di legge.

Ed ora per illustrare i singoli articoli del progetto basteranno brevissime parole.

Coll'art. 1° si determina che la congrua ai parroci del Regno sarà portata, con effetto dal 1 luglio 1904, alla somma di L. 1000, dedotti gli oneri ed i pesi patrimoniali, ferme restando le norme stabilite dalla legge 4 giugno 1899, n. 191 e dal relativo regolamento approvato con Regio decreto 25 agosto 1899, n. 350.

Con tale disposizione non s'intende affatto di menomare o restringere le concessioni fatte ai parroci con la legge 4 giugno 1899, e tanto meno di ritornare sulle liquidazioni compiute allora quando si trattò di elevare la congrua a L. 900, le quali invece debbono conservare *carattere definitivo*; ma si vuole semplicemente che il parroco, il quale ha ottenuto la congrua fino a L. 900, abbia ora l'aumento di L. 100 nette a titolo di supplemento di congrua, e di L. 15 a titolo di aumento, se del caso, in compenso delle spese di culto, precisamente come dispone l'art. 3 della legge 4 giugno 1899.

Siccome però vi sono parroci che hanno un reddito superiore alle L. 900, ma inferiore alle L. 1000, i quali soltanto ora acquistano il diritto al supplemento di congrua, così s'intende che, per parità di trattamento, nelle liquidazioni da farsi in confronto di codesti parroci si applichino gli stessi principii giuridici e gli stessi metodi presentati dalla legge 4 giugno 1899, n. 191 e dal regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

In sostanza si vuole che i parroci aventi diritto al supplemento di congrua siano trattati tutti alla stessa stregua; e perciò appunto si richiamano le disposizioni della legge del 1899 e del relativo regolamento.

Coll'art. 2 del progetto si provvede a troncare ogni incertezza e dubbio circa la interpretazione della legge 30 giugno 1892, n. 317, rimasta in vigore sino al 30 giugno 1899. La legge 30 giugno 1892 si limitò a dichiarare che, agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua, dovevano dedursi i pesi patrimoniali, senza punto specificare quali fossero tali pesi. L'Amministrazione ritenne che fra i pesi patrimoniali non fossero da includersi le spese di culto, sia per il loro carattere di semplici erogazioni, sia perchè alle spese medesime provvedono generalmente le fabbricerie ed altre consimili istituzioni, i Comuni e gli stessi parrocchiani.

Il Fondo per il culto volendo comunque informare i suoi atti a principii equitativi — e posto che la legge 4 giugno 1899, n. 191, concedeva ai par-

roci il 15 per cento per spese di culto, semprechè non vi fossero enti o corpi morali obbligati a sostenere siffatte spese, — venne nel divisamento di adottare uguale trattamento per il periodo durante il quale rimase in vigore la legge 30 giugno 1892, e ciò anche nell'intento di dirimere controversie sul punto di vedersi dedotte le spese di culto nel loro effettivo ammontare; il che, oltre al non rispondere al concetto della legge, avrebbe recato gravissimi danni a quella Amministrazione.

In questi sensi adunque preferì transigere, ammettendo la concessione delle spese di culto per il periodo anteriore al 1° luglio 1899, ma in ragione del 15 per cento sulla congrua di L. 800, ossia in ragione di annue L. 120 e limitatamente alle annualità non colpite dalla prescrizione quinquennale.

Le transazioni stipulate ed approvate si elevano ad un numero relativamente rilevante; ma siccome deve provvedersi su parecchie altre domande, e le formalità ordinarie richiedono tempo e lavoro, così si stimò opportuno di troncare ogni controversia, autorizzando per legge il Fondo per il culto a concedere anche per il periodo anteriore al 1° luglio 1899 un annuo compenso per le spese di culto e di ufficiatura delle chiese nei casi e nella misura previsti dall'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, salvi gli effetti delle leggi civili in rapporto alle eventuali prescrizioni, e previa la dichiarazione che le spese medesime non erano deducibili sotto l'impero delle leggi anteriori, come non lo sono per la legge del 1899, la quale non ammette la loro deducibilità, ma concede per esse un aumento di congrua.

Coll'art. 3 del progetto si provvede a regolare la congrua anche alle parrocchie ex-conventuali, per le quali tendevasi a creare una posizione speciale ed affatto privilegiata, pretendendo fossero dotate in proporzione delle rendite del soppresso Convento al quale erano annesse. Non essendovi alcuna ragione di fare a quelle parrocchie uno speciale trattamento, non contenendo per esse la legge alcuna eccezione, si dichiara che anche alle parrocchie stesse sono applicabili le disposizioni delle varie leggi di congrua.

Bensì si riserva all'Amministrazione del Fondo per il culto la facoltà di concedere a dette parrocchie un sussidio in casi eccezionali e da essa valutabili, perchè, se veramente il bisogno esiste, possa soddisfarsi.

Col citato art. 3 si risolve anche una questione testè sollevata da taluni parroci dell'Umbria, ma che ha un'importanza soltanto retrospettiva.

Il decreto Pepoli 29 ottobre 1860, nell'abolire le decime sacramentali, concedeva, a condizione che fosse domandato, un sussidio annuo per completare la rendita di L. 800 ai titolari delle parrocchie che non contenevano più di 500 anime, e di L. 1200 ai titolari delle altre parrocchie che contenevano un maggior numero di anime.

Nel concedere tali sussidi con decreto del Guardasigilli, secondo le regole del tempo, si dichiarava esplicitamente che il parroco sussidiato doveva provvedere anche alle spese di culto, e che s'intendevano riservate ulteriori disposizioni definitive da parte del Governo.

E codeste disposizioni vennero poi concretate nell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, che fissava in L. 800 la misura della congrua ai parroci.

Volendo però rispettare le posizioni acquisite, l'Amministrazione del Fondo per il culto, succeduta alla disciolta Cassa ecclesiastica, conservò ai titolari delle parrocchie dell'Umbria i maggiori assegnamenti, di cui essi godevano; ma quando essi cessavano e subentravano sotto l'impero della legge 7 luglio 1866 i nuovi investiti, a costoro veniva liquidata la congrua nella misura stabilita dalla nuova legge in L. 800.

Codesta regola osservata per trentotto anni, quanti ne corsero dal 1866 ad oggi, non incontrò mai opposizione; soltanto un parroco di chiesa exconventuale dell'Umbria sollevò la questione che dovesse ritenersi tuttavia in vigore la misura della congrua di L. 1200 fissata nel decreto Pepoli, 29 ottobre 1860, per le parrocchie aventi una popolazione superiore alle 500 anime, ed ebbe causa vinta. Donde lo sconcio che il decreto Pepoli dovrebbe ritenersi in vigore per le parrocchie aventi più di 500 anime, ed abrogato per le altre parrocchie, mentre la legge 28 luglio 1866 intese a regolare la misura della congrua per tutti i parroci.

Come si è detto, la questione ha un' importanza soltanto retrospettiva, perchè elevandosi ora la congrua, compreso l'aumento in compenso delle spese di culto, a L. 1150 nette, è facile convincersi che questa misura è assai più vantaggiosa ai parroci di quella di L. 1200 lorda fissata nel decreto del 1860. Poichè ove si voglia ammettere che codesto decreto sia rimasto in vigore, devesi anche ammettere che l'assegno non potrebbe altrimenti liquidarsi se non allo stato di fatto esistente alla data della sua promulgazione, e col carico al parroco delle imposte e delle tasse gravanti l'assegno, giacchè egli non potrebbe usufruire ad un tempo e del decreto del 1860 e della legge 4 giugno 1899.

Quindi nessun pregiudizio ai parroci dell'Umbria per l'avvenire, giacchè la nuova legge è ad essi più favorevole; quanto al passato è da notarsi che fu mantenuta la congrua di L. 1200 a quei parroci, che ne avevano acquisito il diritto sotto l'impero del decreto Pepoli 29 ottobre 1860; e che ai loro successori, i quali ebbero la congrua nella misura di L. 800 stabilita nella legge 7 luglio 1866, non sarebbe giusto riconoscere diritti maggiori di quelli determinati dalla legge stessa per tutti i parroci del Regno.

Salvi adunque i diritti acquisiti dai parroci dell'Umbria o di altre regioni, debbono ritenersi come regolatrici delle congrue parrocchiali le leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899.

L'art. 4 del progetto stabilisce che l'Amministrazione del Fondo per il culto non è tenuta all'adempimento specifico degli oneri religiosi e dei pesi di culto derivanti da enti e fondazioni ecclesiastiche soppresse.

Alle mutate condizioni dei tempi s'informavano le leggi eversive col sostituire agli oneri religiosi inerenti agli enti ecclesiastici soppressi nuovi

obblighi ed impegni rispondenti ai fini di beneficenza, d'istruzione e di disgravio graduale dello Stato, delle Provincie e dei Comuni da oneri e pesi riguardanti il culto: ora è chiaro che mantenendosi gli oneri religiosi, il Fondo per il culto si sarebbe trovato nella impossibilità di soddisfare al voto e agli scopi designati dalla legge, perocchè una erogazione sarebbe venuta ad escludere l'altra, non potendo un medesimo cespite sopperire contemporaneamente agli scopi opposti e distinti, e quella Azienda non avrebbe per conseguenza potuto, oltrechè adempiere i nuovi oneri impostile, impegnarsi al nuovo aumento delle congrue senza l'assicurazione di non vedere in altro modo distratte le sue rendite, e ad usi non più consentiti dal nuovo ordine di cose.

Se dunque, tutto ciò è vero — ed in questo mi confortano precedenti parlamentari, il voto di magistrati e di giureconsulti — l'opera savia del legislatore era ed è appunto quella di imprimere alle leggi eversive, nella parte che forma oggetto di queste disposizioni, il suo vero carattere, e di evitare che in progresso di tempo potessero sorgere dubbi ed inciampi al libero svolgimento ed attuazione degli scopi e dei fini poc'anzi accennati.

Nè si dica che con questa disposizione si viene a togliere ai parroci con una mano quello che loro si concede dall'altra. Nulla si è concesso finora ai parroci, ma sta invece che tali oneri non si sono più adempiuti dopo le leggi di soppressione (tranne casi isolati nei quali fu giuocoforza sommettersi a sentenze, o quando si riconobbe l'opportunità e la convenienza di transigere) e che ogni ragione consiglia di non richiamarli in vigore; d'altronde a profitto del parroco, avvantaggiato col progetto di legge in esame, va soltanto il supplemento di congrua, mentre l'adempimento degli oneri in discorso andrebbe a beneficio della chiesa, e il legislatore, poi, non lede il diritto di chicchessia se con una nuova disposizione legislativa disciplina, regola ed afferma principii e massime derivanti da leggi precedenti.

Infine coll'art. 5 del progetto si mantengono in vigore le sentenze passate in autorità di cosa giudicata e le convenzioni regolarmente stipulate ed approvate, appunto per il rispetto dovuto ai diritti acquisiti.

Signori Senatori,

Dopo questa breve esposizione affido al Vostro benevolo esame il presente disegno di legge e confido che esso avrà anche i Vostri suffragi.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1904 — Tip. Editrice Romana, V. Fresza 59-61

I diritti di nomina e di presentazione nel patronato

Danno essi, da soli, luogo alla rivendicazione o allo svincolo dei beni già costituenti la dotazione degli enti soppressi?

1. Tutte le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico danno ai patroni laici il diritto alla rivendicazione e allo svincolo dei beni già costituenti la dotazione dei soppressi benefizi e cappellanie.

Ma chi deve essere considerato come patrono? È tale colui che ha il diritto di presentazione o quello di nomina, non accompagnati o distaccati dagli altri diritti e dagli obblighi derivanti dal patronato?

La questione non è nuova; si dice che il diritto di presentazione è la principale e più importante manifestazione del patronato (1), e che questo in quello quasi completamente si compendia; e che perciò chi possiede il diritto di presentare ha anche quello di procedere allo svincolo od alla rivendicazione.

Ma ciò non è esatto. È principio costantemente affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che il patronato esiste anche senza lo stesso *ius praesentandi* (più importante del semplice *ius nominandi)*, il quale può risiedere presso altra persona. « *Ius praesentandi non facit patronum, quia potius respicit unum ex effectibus seu exercitium, quam ipse iuspatronatus eiusque substantiam* » (2).

Il patronato si compone di un complesso di diritti e di doveri: per cui, mancando uno solo dei primi (sia pure quello della presentazione), non viene meno il patronato stesso. « *Triformem insuper naturam inesse patronatui innuitur, quum in eo describendo dictum sit ius honorificum, onerosum, utile, contra eos, qui patronatum simpliciter definiunt esse potestatem nominandi et praesentandi clericum in vacanti beneficio instituendum. Praesentatio enim beneficiariorum*

(1) App. Bologna 22 aprile 1902, Palmerini c. Palmerini (questa Rivista, XII, 647), e nota ivi.

(2) De Luca, *De iurepatronatus*, disc. 59, n. 17.

unum est ex multifariis patronorum iuribus, quae ad tria summa capita reducuntur commodissime. Quandoquidem, ut Glossa tradit:

Patrono debetur honor, onus, utilitasque,
Praesens ut praesit, defendat, alatur egenus (1).

E perciò non ripugna che il *ius praesentandi* appartenga ad uno ed il patronato ad altri. « *Non repugnat sane patronatum spectare ad unum, ius praesentandi ad alium, perinde ac in ordine naturali effectum separatim a causa plerumque sua consistere* » (2). — « Il patronato è da ritenersi un aggregato di diritti e doveri, non essendovene alcuno nè dei primi, nè dei secondi che possa riguardarsi come essenziale, mancando il quale perisca l'idea. Lo stesso diritto di nomina o presentazione è bensì il più eminente, ma può non esistere, ed esservi patronato » (3).

Tanto ciò è vero che il VAN ESPEN (4) riferisce il fatto della vedova del conte di Fiandra, la quale, volendo edificare una chiesa, domandò al Pontefice, per sè e suoi successori, il diritto di patronato e quello di presentazione dei chierici che dovevano ufficiarla. Il Pontefice Innocenzo III concesse il primo, ma negò il secondo.

2. Perfettamente conforme a quanto noi sosteniamo è tutta la giurisprudenza antica ed odierna. In tale senso ha costantemente giudicato la Rota romana (5); ed il CAUCINO in una delle sue dotte pubblicazioni (6) riferisce una sentenza del Senato di Piemonte del 26 settembre 1828, nella quale venne stabilita la massima:

« La facoltà di disporre della nomina attiva e passiva, conferta dall'erettore di un beneficio o di una cappellania in un atto posteriore a quello di fondazione, non costituisce un vero patronato, trasmissibile agli eredi della persona cui fu concessa: dessa è una semplice facoltà personale ».

(1) GAGLIARDI, *Comm. de iurepatronatus*, cap. II, n. VII.

(2) GAGLIARDI, loc. cit., cap. XVIII, n. 1.

(3) NARDI, *Elem. di dir. eccles.*, III, § 617.

(4) VAN ESPEN, *Ius ecclesiasticum universum*, pars. II, tit. 25, cap. 5, n. III.

(5) In *Alexanensi beneficii* 11 aprile 1712, coram Aldrovando; in *Salernitana alimentorum* 20 giugno 1712, coram Scotto e 16 dicembre 1712, coram Falconieri; *Romana fideicommissi* 22 febbraio 1712, coram Cerro.

(6) *I benefizi di fondazione Fornara in Soriso Novarese, ossia il Giuspatronato ed il diritto di nomina* (Torino, 1891, p. 84).

E questa sentenza fu preceduta da Conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocato Generale, nelle quali si legge:

« ... D'altronde, egli è ben noto, che il diritto di nomina forma bensì uno degli attributi, ma non costituisce da sè solo il patronato.

« Quindi è che sia per tale motivo, sia perchè non si presume voglia taluno così di leggeri spogliarsi dei propri diritti, nella donazione del diritto di presentare, quella dell'intero patronato non si comprende, nè s'intende vietato allo stesso donante di concorrere alla nomina col donatario... ».

Ed anche ciò è giustissimo: non si può presumere che rinunziato, ceduto o donato il diritto di presentare siasi rinunziato, ceduto o donato l'intero patronato. Le rinunzie sono di stretta interpretazione. Tale principio è insegnato da tutti i canonisti (1). « ... *Ista conclusio procedit in donatione iuris praesentandi, non autem iurispatronatus (quod dictum sit pro tironibus), quia iuspatronatus est causa universalis multorum fructuum et iurium, quorum unum est ius praesentandi: ideoque si quis donaret iuspatronatus, censeretur exclusus in totum; unde attendendus est tenor donationis, an importet solum ius praesentandi, vel etiam universum iuspatronatus, observando principaliter intentionem donantis; quia potest esse, quod donetur ius praesentandi dumtaxat in principali dispositiva, et postea in aliis partibus instrumenti confundatur et promiscue nominetur etiam iuspatronatus; cuius mentio propterea non obesset, neque extenderet dispositivam, sed esset eius significatus accipiendus pro simplici iure praesentandi, ut observat* DECIUS *in allegato Consilio 542, n. 7, versic. Et non obstat quod in donatarium, et est originalis traditio Geminiani in caput final. § 1 in fine De Usuris in VI, quam refert et sequitur* FELINUS *in cap. Cum venerabilis, n. 3, vers. et adde Glossam de exceptionibus* » (2).

Non può quindi assolutamente ammettersi che colla rinunzia, cessione o donazione del *diritto di presentare o nominare* siasi senz'altro rinunziato, ceduto o donato l'*intero patronato.*

---

(1) DE FARGNA, *Commentaria in singulos canones de iurepatronatus*, pars II, can. XVI-XX, cas. 11, n. 7; VAN ESPEN, loc. cit.; PITONIO, *Disceptationes ecclesiasticae*, discept. 4, n. 66; ecc.

(2) PITONIO, loc. cit.

3. Pienamente concorde alla dottrina dei canonisti ed all'antica giurisprudenza sono i pronunziati delle nostre Corti nel ritenere che il patronato, consistendo in un complesso di diritti onorifici, onerosi ed utili (1), può esistere e spettare ad una persona o famiglia, anche se il *ius praesentandi* risieda presso altra persona o famiglia.

La Corte di Appello di Trani (2) decise: « Comunque il diritto di presentazione sia il massimo dei diritti costituenti il così detto giuspatronato, pur tuttavia non è il solo, nè l'essenziale a segno tale che, mancando esso, non possa aver luogo il patronato, giacchè resterebbero sempre gli altri diritti ».

La Corte di Appello di Casale (3) ritenne: « La presentazione è un che distinto dal patronato: può questo essere appo uno, la presentazione appo d'un altro, senza che dal diritto di presentare uno diventi patrono, conciossiachè il diritto di presentare piuttosto riguarda ad uno degli effetti che non allo stesso diritto di patronato ».

La Corte di Appello di Roma nella sentenza 8 febbraio 1878 (4) considerò: « Attesochè la legge non ha creato i diritti dei patroni, ma solo li ha riconosciuti. Non poteva quindi attribuire ad essi diritti una natura diversa da quella che è loro propria... Noi dobniamo ritenere il linguaggio della legge tecnico, proprio, preciso; donde la conseguenza che quando si parla di patroni, i quali possono rivendicare i beni costituenti la dotazione di un ente morale soppresso, ovvero far valere i loro diritti di patronato sulla relativa rendita inscritta, non siasi voluto decampare dall'indole giu-

(1) La Corte Suprema di Roma tenne presente i varî diritti, di cui si compone il patronato, nella decisione 26 aprile 1888, Caucci-Molara c. Capitolo di S. Maria Maggiore (*Legge*, 1889, I, 761): « Il patronato è un *ius honorificum, onerosum et utile...; l'ius honorificum* si risolve nelle onoranze che l'ente ecclesiastico accorda al patrono che l'ebbe dotato; l'*ius onerosum* si risolve contro costui nel difendere e sovvenire l'ente, ove ne abbia bisogno; e l'*utile ius* consiste nel diritto del patrono, *si vergit ad inopiam*, di obbligare l'ente a prestargli gli alimenti..... ».

(2) 5 luglio 1871, Pierri c. Carone; 16 settembre 1872, De Novellis c. De Novellis (*Gazz. giurid. delle Puglie*, I, pag. 40; *Giurispr.* di Torino 1872, p. 319; 1873, p. 160).

(3) 31 dicembre 1872, Fantini c. Capitolo di Cuneo (CAUCINO, loc. cit. p. 95).

(4) Fondo pel culto c. Lavizzari: *Giurisp. Ital.* 1878, I, 2, col. 111 e seg.

ridica del patronato e dai caratteri che ne costituiscono l'essenza giusta il gius canonico. Nè perchè il diritto di patronato può essere nel suo esercizio diviso fra molte persone, l'individuità di esso diritto è lesa. Avvegnachè giovi il ricordare che il patronato sussista anche senza il diritto di presentare o di essere presentato al godimento di un benefizio, come rilevasi da un rescritto di Innocenzo III alla vedova del Conte di Fiandra, la quale, volendo fondare una chiesa, riservando a sè ed ai suoi successori il diritto di patronato nella medesima e di collazione delle prebende in essa chiesa istituite, s'ebbe in risposta dal nominato Pontefice: « *Primum admittimus; secundum vero non duximus concedendum; cum tuae non expediat saluti concedi* ». Dal che il VAN ESPEN ne deduce essere, dal diritto di presentare, distinto e separato il diritto di patronato... »

La Corte di Cassazione di Napoli nella sentenza 9 luglio 1872 (1) dichiarò: « Tutti sanno che il giuspatronato ha annessi parecchi diritti ed attributi, che d'ordinario si dividono in onorifici, utili ed onerosi; e che anzi, facendo ricorso all'elemento storico, si trova che in origine fu una istituzione di mera onorificenza, perchè la Chiesa voleva in certo modo retribuire coloro che l'arrichivano dei loro beni, e che solo in progresso di tempo vi si aggiunse la presentazione e la nomina. Ora se il fondatore del legato pio Mininni limitò il diritto del Capitolo alla sola nomina dei cappellani mancanti, ben diceva la Corte di Appello che con questo non gli conferiva punto il patronato attivo ».

La stessa questione si è più volte presentata dinanzi alla Corte di Cassazione di Torino, la quale l'ha sempre risoluta ispirandosi agli identici principii.

Nella decisione del 29 luglio 1872, est. PESCATORE (2), si rileva che « è un manifesto errore il ritenere che il diritto di nomina attribuito ad un Capitolo assorbisca il patronato intiero ».

Nella decisione del 14 settembre 1878 (3) sono stabilite le

---

(1) Giuliani c. Mininni ed altri; *Gazz. del Proc.* 1872, p. 280.

(2) Fantini c. Finanze e Capitolo cattedrale di Cuneo; *Giurisp. ital.* 1872, I, 498.

(3) Ghio c. Comune di Chiavari; *Giurisp. ital.* 1878, I, 1, 1250.

massime: « Il diritto di patronato non consiste soltanto nella nomina dell'investito. — La facoltà di designare chi debba servire la cappellania è una prudente e talvolta opportuna cautela onde nella nomina di siffatte persone siano con più giusti criteri scelte le più idonee e meritevoli; facoltà però che di per sé non può menomare e tanto meno togliere gli altri diritti, di cui principalmente s'informa il patronato ».

Nella decisione del 21 luglio 1880 (1) è confermato che « il diritto di nomina e di scelta è bensì inerente al diritto di patronato, ma non basta a costituirlo, risultando esso patronato da un complesso di diritti onorifici e reali, cui corrispondono oneri relativi ».

In senso completamente conforme è la sentenza del 21 febbraio 1883 (2), nella quale si ricorda che « così pure decideva la Rota Romana: *Praesentatio non est ipsum jus patronatus, sed quidem fructus ipsius, et possunt stare simul quod unus sit patronus et alter habeat jus praesentandi* »; che « tale era la giurisprudenza pure dell'antica Rota Fiorentina, e che le stesse massime ebbe eziandio altre volte a sanzionare e proclamare la Corte di Cassazione ».

Anche la Corte Suprema di Roma fa pienamente eco alla dottrina ed alla giurisprudenza richiamate.

« Considerando (così si esprime nella decisione 27 gennaio 1877) (3), che la distinzione, la quale i giudici del merito hanno fatto tra patronato attivo e diritto di presentazione, e la teorica che il gius di presentazione non trae con sè il patronato, e che l'uno può risiedere in una persona o in una famiglia, mentre l'altro può spettare ad altra persona o famiglia, specialmente quando la scelta non è libera, ma deve necessariamente cadere sopra una data persona o sopra gli individui di una determinata discendenza o famiglia, e molto più quando, trattandosi di patronato laicale costituito con beni di provenienza laicale e fondato

---

(1) Ospizi civili di Parma c. Bertioli (*Mon. dei Trib.*, 1880, p. 872).

(2) Abbati-Marescotti c. Abbati (*Legge*, 1883, I, p. 554).

(3) Capitolo Cattedrale di Cuneo e Fantini c. Finanze (*Legge*, 1877, I, pag. 151).

ad intuito espresso della parentela dell'istitutore, il gius di presentazione è conferito ad un ente ecclesiastico, sono proposizioni corrette che hanno a fondamento il testo non solo dei canoni, ma l'autorità degli scrittori più insigni e della giurisprudenza... ».

« È principio di diritto canonico (ripete la Corte Suprema di Roma nella decisione 19 gennaio 1885) (1), che la concessione del *jus praesentandi,* massime se fatta a persona ecclesiastica, non importa di necessità il trasferimento del giuspatronato ».

Lo SCADUTO (2), riferendo la giurisprudenza predetta, fa completo plauso alla medesima, e rileva che « la rivendicazione o svincolo si è concessa non al possessore del semplice *jus praesentationis,* ma a quello o a quelli dell'insieme degli altri diritti e doveri ». E lo ZECCA (3) si esprime negli stessi termini.

« La facoltà della nomina e presentazione (così egli scrive) al benefizio vacante e le altre onorifiche prerogative del patrono, anzichè costituire il requisito essenziale del patronato, non sono che una conseguenza non sempre necessaria, o meglio una estensione di siffatto diritto. Si distingue infatti dai canonisti il giuspatronato dalla prerogativa della nomina e presentazione; imperocchè non solo competono al patrono altre prerogative ben diverse da queste, ma, ciò che più monta, il patronato può sussistere indipendentemente dal diritto di nomina e presentazione. Oltre al caso della rinunzia o della cessione di questo diritto, che non mena alla perdita del patronato, basti por mente che il patronato si estende anche a quelle chiese sulle quali il diritto elettivo compete unicamente alla Corporazione, quali sono le Cattedrali, le Collegiate e le Conventuali. Ben gli è vero che il diritto del patrono andrebbe in tal caso esercitato mediante posteriore approvazione del prescelto, ma non è men vero che ciò non si rende necessario, essendo stato consentito per solo motivo di riguardo, *in recognitionem fundationis,* in guisa che *si nihil aliud obstet electioni, quo minus canonica censeri debeat, etiam invito patrono, valida et per superiorem confirmanda erit.*

---

(1) Pampinoni-Orsetti c. Demanio e Fondo pel culto (*Corte Suprema,* 1885, I, p. 77).

(2) *Diritto eccles. vigente,* II, n. 417.

(3) *La legge sulla liquidazione dell'Asse eccles.,* I, p. 325.

« Nè i diritti onorifici o il *ius alimentorum* hanno alcuna dipendenza col diritto di nomina e presentazione, come quelli che costituiscono il corrispettivo della sola fondazione; onde il VAN-ESPEN, alludendo agli alimenti, così si esprime: « *Sat patet patronis ius hoc non competere ratione iuris praesentationis, sed titulo fundationis vel dotationis; ideoque hoc ius fundatori competet tametsi ius praesentationis transtulerit in Ecclesiam vel aliam personam, vel eidem renuntiaverit* ».

4. Se dunque la separazione del *jus praesentaudi* non importa la perdita del patronato, che può bene esistere senza di esso, tanto meno può produrre tale perdita il distacco del solo *jus nominandi*. Nel diritto di presentazione sta uno degli attributi, una delle prerogative del patronato, e non nella semplice nomina, che è atto preliminare e di poca rilevanza. « Si distingue la nomina, come quella che è la semplice destinazione di colui che il patrono stabilì di presentare al Vescovo pel beneficio, esternata con parole o con segni; e la presentazione, che è l'atto solenne con cui il patrono significa al Vescovo colui che vuole che occupi il beneficio » (1).

E la Corte di Cassazione di Roma (2) insegna: « È da distinguere il diritto di nominare da quello di presentare; chè il primo, come è noto, consiste nella semplice designazione della persona da farsi in qualunque forma, e l'altro costituisce un atto solenne, in vista del quale si dà poi luogo alla investitura canonica ».

5. Da tutto ciò che precede, è da concludere che la legge, nell'accordare la rivendicazione e lo svincolo, non ha avuto riguardo al possessore di un semplice diritto di nomina o di presentazione. « Scomparso per soppressione il benefizio, osserva la Cassazione di Torino (3), venivano ad acquistare maggior valore di considerazione gli altri diritti »; per cui « la rivendicazione e lo svincolo si sono concessi non al possessore del semplice *jus*

---

(1) SALZANO, *Lezioni di diritto canonico*, 10ª ediz., vol. 3°, lez. VIII, pag. 250.

(2) Sent. 5 maggio 1893, Lenzi c. Demanio dello Stato (questa RIVISTA, IV, p. 422).

(3) Decisione citata del 21 febbraio 1883.

praesentationis, ma a quello o a quelli dell'insieme degli altri diritti e doveri » (1), e specialmente dei doveri, in ricompensa degli oneri che questi importavano.

6. Notevole applicazione degli esposti principii è stata fatta dal Tribunale di Firenze con sentenza 16 febbraio 1903 (2), e dal Tribunale di Roma con sentenza 30 dicembre 1903 (3); e crediamo opportuno di riportare la parte della motivazione di diritto, che vi si riferisce, dell'una e dell'altra sentenza.

Osserva il Tribunale di Firenze: « Invero la ragione di nominare forma una delle prerogative del patronato, ma non costituisce il patronato stesso, che essendo *ius quoddam singulare certis in honoribus comodisve consistens, cui certa honera cohaerent,* trae seco, in un coi vari pesi, altri diritti a favore del patrono come quelli degli onori e della preminenza nella chiesa, degli alimenti e di difendere la fondazione — dice La Glossa: *Patrono debetur honor, onus, utilitasque: — Praesentet, praesit, defendat, alatur egenus* ».

« Quindi è che per comune consenso dei canonisti può essere il patronato in una persona, e la ragione di nominare e presentare in un'altra, nè la cessione di questa prerogativa (e cioè dell'*ius praesentationis*) in un'altra, nè la cessione di questo diritto pregiudica gli altri diritti al patronato spettanti: « *Est praerogativa quaelibet ratione vel beneficii vel Ecclesiae, vel utriusque competens: dico praerogativam quamlibet, quia ad ius patronatus omnes praerogativas lege admissas habere necesse non est, sed unam sufficit: cap. 25, de iurepatronatus, ubi is, qui iure praesentandi caret, nihilominus patronus appellatur; dico in honore, aut utilitate consistens quia complecti potest iura nedum honorifica, sed et utilia, ex. gr., alimentorum ius... — Quin tamen revera ius patronatus et iure praesentandi distinguantur, dubitari nequit. — Immo potest patronus habere iura honorifica aliaque patronis competentia, tametsi ius praesentationis non habeat; ut puta si iura praesentationis renuntiaverit, aut alteri cesserit, retento nihilominus iure patronatus* ». (Van Espen, *Ius ecclesiasticum universum,* pars 2, tit. 25, cap. 5).

---

(1) Scaduto, *Diritto ecclesiastico vigente,* II, n. 417.

(2) La riferiamo oltre, in questa dispensa.

(3) Comune di Voghera c. Principi Borghese.

« E dai canonisti scendendo alle decisioni più recenti delle nostre Corti troviamo che il diritto di presentazione e di nomina non fu mai considerato come l'essenza costitutiva del patronato, ma solo come uno dei molti e vari diritti onorifici compresi nel iuspatronato; e che le presentazioni fatte da un solo dei compatroni non privano gli altri; che anzi la presentazione fatta da un compatrono giova per conservarlo per tutti in faccia dei terzi.

« Si è inoltre ritenuto che i diritti onorifici, quali l'*ius defensionis, honor processionis* e l'*ius alimenta consequendi,* che pure costituiscono l'*ius patronatus* non hanno alcuna dipendenza col diritto *praestantissimum* di nomina e presentazione come quelli che rappresentano il correspettivo della sola fondazione. E la ragione dell'indipendenza fra il diritto di presentazione e il diritto di patronato è questa, che, mentre il primo è divisibile dagli altri diritti ed obblighi inerenti al patronato, tantochè è prescrittibile separatamente dagli altri, il diritto di patronato è *res indivisibilis* ai sensi dell'art. 1202 del Codice civile ».

Ed il Tribunale di Roma considera: « Infine, il Collegio non può aderire alla tesi della difesa, per la quale il *jus nominandi* è elemento così essenziale ed integrante del juspatronato, da dover giudicare che, distolto dal Borghese il *jus nominandi* dei quattro canonici del Ricci, si debba il Borghese intendere privato, per ciò stesso, del relativo patronato. Il Collegio pensa, che la più accreditata opinione in argomento, quella seguita dalla dottrina canonica più illuminata, e checchè se ne dica, meglio accolta altresì dal recente diritto ecclesiastico in tema appunto di svincoli, ritiene, che se il juspatronato contiene in sè normalmente, e nella sua pienezza, i diritti di presentazione e di nomina, tuttavia questi diritti non gli sono essenziali, potendo ben sussistere un juspatronato *minus plenum*, che manchi dell'uno o dell'altro diritto o di entrambi, e che invece il patronato è costituito da tutti quegli altri notissimi oneri, diritti e doveri, che, per quanto variabili e indefinibili, pur riescono col loro insieme a dare a quell'istituto la sua vera essenza e fisonomia.

« Ma pur volendo attenersi ad una teoria più rigorosa, il Collegio non potrebbe spingersi al di là di quella, che ravvisa l'elemento essenziale del patronato nel *jus praesentandi*. Ora il *jus prae-*

sentandi se presuppone, in fatto, da parte del patrono una scelta della persona da presentare, non implica però necessariamente il diritto di fare questa scelta, che invece, sotto nome di *jus nominandi*, può esistere presso altra persona diversa dal patrono. Anche quando coesistano presso le stesse persone, i due atti sono distinti. Ci basti citare il GAGLIARDI: *Rursus* nominatio *a peritis pragmaticis rectius accipitur pro actu praeambulo ad praesentationem, seu pro scripto instrumento, epistolaque patroni designante personam sibi placitam ad vacans beneficium de suo jurepatronatus adipiscendum. Praesentatio autem reapse fieri dicitur, vel quando patronus praesens coram Ordinario sistit personam sibi nominatam; vel quando exhibitio nominationis instrumento in Curia Dioecesana, Ordinarius interloquitur eam acceptando.* Ma dei due atti il più importante, dal punto di vista canonico e giuridico, è certamente il *jus praesentandi*, e non il *jus nominandi*, perchè è la solenne presentazione avanti alla competente autorità ecclesiastica quella che dà valore alla nomina e rende possibile la istituzione, ed è il diritto di presentazione quello che effettivamente limita i poteri dell'autorità stessa nella collazione del beneficio che di regola dovrebbe essere libera. La scelta del presentando è senza dubbio un atto indispensabile, ma essa è così poco essenziale al *jus praesentandi*, che spesso il patrono, che possiede questo, ha obbligo dal fondatore di nominare l'istituendo in una ristretta linea o anche addirittura in una determinata persona, cosicchè nei casi in cui il *jus nominandi* si stralcia dal diritto di presentare e si conferisca a persona diversa dal patrono, questa persona può ben considerarsi un *nudus minister* della volontà del fondatore. Nella specie, sono stati poi chiariti i motivi di fatto che indussero il Ricci a togliere al Borghese questi diritti di scelta, senza menomare il suo diritto di presentazione e di patronato.

« Questi sono i principali motivi per cui il Collegio crede di negare alla Comunità di Voghera un diritto di patronato attivo sui quattro canonicati del Ricci » (1).

---

(1) Il Tribunale di Roma esamina anche la questione se un Comune, ed in genere un ente morale possa essere investito del patronato passivo. Ecco come si esprime:

« Resta la questione relativa al patronato passivo, che si sostiene in ogni caso appartenga al Comune di Voghera, dal momento che è pacifico che i soggetti

6. Perfetta è quindi la concordia della dottrina e della giurisprudenza nel ritenere che il diritto di nomina o di presentazione non costituisce un requisito essenziale del patronato; che questo può stare diviso da quel diritto, e che l'avere la prerogativa di nominare e presentare non basta da sola a dar fondamento alla domanda di rivendicazione o di svincolo.

---

per la collazione dei canonicati del Ricci si dovevano scegliere fra gli ecclesiastici di quel Comune. Ma qui vi ha un equivoco. Il patronato è *passivo* quando il diritto del patrono è che *esso medesimo* sia designato per avere la collazione del benefizio. Ora, un ente morale, come tale, non può essere investito di un patronato passivo, che presuppone sempre l'esistenza di una persona fisica, in vantaggio della quale avvenga l'investitura del benefizio ed a carico della quale incomba l'adempimento degli obblighi che ne costituiscono il corrispettivo.

« Scartata questa possibilità, resta che si può parlare del patronato passivo di un corpo morale sotto un doppio aspetto, sebbene improprio; quando cioè la vocazione sia in favore del suo legale rappresentante, ipotesi questa che dà luogo a molte controversie specialmente nel diritto di svincolo, ma che è estranea alla presente causa, perchè qui la vocazione non è in favore del Sindaco, ma dei chierici del Comune, e quando la vocazione è in favore di persona appartenente al *populus fidelium* o ad una categoria di persone esistente entro la circoscrizione territoriale dell'ente morale, e questa è l'ipotesi propria della causa, avendo il Ricci limitato la scelta pel conferimento dei benefizi, come si è detto, ai *chierici del Comune di Voghera*. Ora in quest'ultimo caso è affatto improprio parlare di un patronato passivo in favore del Comune, poichè è manifesto che i soggetti del patronato sono qui *i chierici eventualmente investiti* e non il Comune. Va bene che il Comune è naturale rappresentante degli interessi della generalità dei suoi abitanti, che manchino di una rappresentanza più specifica, ma qui manca appunto all'interesse, che si intende di tutelare, questo carattere di generalità: trattandosi di un diritto eventualmente pertinente a *pochi individui*, certamente determinati, di una ristretta categoria di persone.

« Quand'anche peraltro volesse ammettersi nel Comune la legittimità di questa rappresentanza, dessa, come bene è stato osservato da un autorevole trattatista di diritto ecclesiastico, non basterebbe ad attribuire il diritto di rivendicazione o svincolo, giacchè a ciò occorre la qualità di *possessore attuale*, ed il Comune, persona morale, non può averla, come quello che come tale non può essere investito di un beneficio. Al Comune di Voghera non può adunque riconoscersi nemmeno il diritto al patronato passivo dei quattro canonicati del Ricci ».

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

11 ottobre 1904.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* BAUDANA.
P. M. CARLUCCI (concl. conf.).

Pansini, parroco di S. Cataldo in Castrogiovanni c. *Fondo pel culto.*

Parrocchia — Legato — Amministrazione affidata a fidecommissari — Inesistenza di ente autonomo colpito da soppressione — Sentenza contraddittoria.

Ritenuto che il legato è stato lasciato alla Parrocchia, che proprietaria di esso è la Chiesa, che i fidecommissari furono creati solo per amministrare nello interesse della Parrocchia stessa, e che questa ha diritto di far loro apprestare i mezzi per la celebrazione della messa quotidiana, è contraddittoria la sentenza che ammetta, dopo ciò, la esistenza di un ente autonomo colpito dalla legge 15 agosto 1867 (1).

Con testamento del 18 agosto 1836, il parroco Gioacchino Varisano dispose a titolo di legato particolare alla chiesa parrocchiale di S. Cataldo di Castrogiovanni un suo credito, pel quale il testatore teneva in anticresi le terre denominate di Parisi, appartenenti al debitore monastero di S. Marco, « all'oggetto che per tutto l'annuo fruttato resti istituita una cappellania perpetua, con determinata elemosina, in detta chiesa parrocchiale, da celebrarsi all'altare del Santissimo Crocifisso giornalmente, in suffragio dell'anima sua e dei suoi parenti, a meno che di una messa sola da applicarsi per l'anima di quel povero agonizzante che passerà all'altra vita, e ciò per ognuno di tali agonizzanti che morrà ».

Il fruttato doveva annualmente depositarsi presso il cassiere dell'Opera delle quarant'ore per erogarsi anche a favore degli agonizzanti poveri, da speciali fidecommissari, con le regole amministrative dell'Opera suddetta, ed anche dal cappellano da loro eletto ed amovibile *ad nutum.*

Con la morte del parroco Varisano ebbe esecuzione il legato da lui disposto; ma, dopo la pubblicazione della legge 15 agosto 1867, l'Amministrazione del Fondo pel culto lo ritenne soppresso dai numeri 5 e 6 dell'articolo 1° di questa legge, e ne prese possesso fino dal 25 agosto 1868.

Ma col dì 1° settembre 1897, don Pietro Pansini, parroco di S. Cataldo, mise in mora il Ricevitore demaniale di Castrogiovanni per il rilascio del legato, e poi con atto del 3 febbraio 1902 convenne in giudizio l'Intendente di finanza di Caltanissetta per ottenere il rilascio del legato e le relative annualità come che indebitamente percette.

Il Tribunale escluse la prescrizione perchè la ritenne interrotta con atto del 1° settembre 1897, e dichiarò non soggetto a soppressione il legato, per trattarsi, non già di ente autonomo, ma di legato modale rimesso alla coscienza dei fidecommissari, il quale non dà diritto ad azione giudiziale per la esecuzione del legato stesso.

L'Intendente di finanza se ne gravò, e la Corte di appello di Palermo, prima Sezione, rigettò la domanda proposta dal parroco Pansini e lo condannò alle spese di primo e secondo grado.

---

(1) Confr., in questo tema di legati e donazioni alle chiese parrocchiali, Cass. di Roma 29 febbraio 1901 (vol. XIV, 258); App. di Palermo 6 giugno 1902 e 28 settembre 1901 (vol. XII, 340, 341).

Pubblichiamo oltre la sentenza, giustamente annullata, della Corte di appello di Palermo 28 dicembre 1903; veggasi pure, in questa dispensa, la sentenza della Corte di appello di Trani del 13 giugno 1904.

Il soccombente ha ricorso per Cassazione, e deduce che nella specie manca l'autonomia, e che la Corte si è contraddetta.

Diritto. — La Corte di appello di Palermo ha ricordato in fatto, come è scritto nel testamento di don Gioacchino Varisano, parroco di S. Cataldo in Castrogiovanni, che egli legò alla detta parrocchiale Chiesa alcuni suoi beni tenuti in anticresi, per istituire una cappellania perpetua laicale di messa quotidiana da celebrarsi all'altare del Santissimo Crocefisso in suffragio dell'anima sua, dei suoi parenti ed anche degli agonizzanti, con l'amministrazione di fidecommissari all'uopo eletti ed incaricati di nominare il cappellano amovibile *ad nutum.* La Corte ha poi ricordato che il parroco *pro tempore* di quella chiesa, per ottenere il rilascio del legato, di cui nel 1868 era andato in possesso il Fondo pel culto, dedusse che il legato non era soggetto a soppressione in primo luogo perchè viene esso ad accrescere il patrimonio della parrocchia, avente cura d'anime, e perciò ente conservato. In diritto poi ha considerato che non manca il diritto e l'azione civile per l'ottenimento dei mezzi destinati all'ente, e non mancano le persone che possano esperimentare il diritto medesimo contro i fidecommissari; che il legato è stato lasciato alla parrocchiale Chiesa di San Cataldo, che proprietaria del legato è la Chiesa; i fidecommissari sono stati creati dal testatore solo per amministrare, nello interesse della parrocchia, e la parrocchia ha diritto di far loro apprestare i mezzi destinati alla cappellania, o messa quotidiana che dir si voglia; il cappellano alla sua volta ha diritto di esperire civilmente la sua azione contro i fidecommissari inadempienti.

Ciò non pertanto la Corte di appello ha giudicato che si tratta di ente autonomo colpito dalla legge del 15 agosto 1867.

E' questa una manifesta contraddizione che il Magistrato Supremo non può non censurare, imperocchè, secondo la Corte di merito, legataria non è la cappellania, ente soppresso, ma la parrocchia, ente conservato, rappresentato dal parroco *pro tempore*, cui spetta eziandio l'azione civile per lo adempimento degli oneri imposti dal testatore.

Se così è, il parroco, come ogni altro privato legatario e proprietario di beni, in forza dei privilegi generali e del diritto positivo, ha diritto di godere e disporre le cose nella maniera più assoluta, purchè adempia alle condizioni imposte dal legislatore e non ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti.

La Corte adunque si è contradetta, ed ha perciò violato l'art. 517, n. 7, del Codice di procedura civile.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Roma.

4 ottobre 1904.

Pres. Caselli P. — *Est.* La Terza P. M. Righetti (concl. conf.).

Rossi, parroco di S. Pietro Apostolo in Pensilis c. *Fondo pel culto.*

Fondo pel culto — Amministrazione dello Stato — Competenza per territorio — Supplementi di congrua parrocchiale — Intendenti di finanza e Ricevitori del registro — Rappresentanza del Fondo pel culto.

Il Fondo pel culto è una Amministrazione dello Stato, ed è perciò soggetta alla speciale competenza territoriale di cui all'art. 92 del Cod. di proc. civile (1).

(1-3) Più corretta ci sembra la confermata sentenza della Corte d'appello di Roma (vol. in corso, p. 40), la quale ritenne il Fondo pel culto, non già in senso assoluto, ma per determinati fini, quale una Amministrazione dello Stato. Preciso è, secondo noi, il R. Decreto 14 dicembre 1866, n. 3384, il quale non considera il Fondo pel culto un'Am-

L'azione del parroco per rettificazione della liquidazione del supplemento di congrua deve proporsi contro l'Amministrazione del Fondo pel culto dinanzi all'autorità del luogo in cui risiede il parroco, e deve quindi eseguirsi l'obbligazione (2).

Anche in fatto di obbligazioni per supplementi di congrua, gli Intendenti di finanza ed i Ricevitori del registro sono i rappresentanti locali dell'Amministrazione del Fondo pel culto (3).

Don Gaetano Rossi, parroco di San Pietro Apostolo in Pensilis, con esposto dei 10 novembre 1899, reclamò al Direttore generale del Fondo per il culto avverso la liquidazione del supplemento di congrua, con la quale gli erano state assegnate lire 8.50 con decorrenza dal 1° dicembre 1898, affermando che la decorrenza doveva muovere dalla data del regio *exequatur* 2 febbraio

---

ministrazione dello Stato; ma dichiara che « *è parificata* nei diritti e nelle prerogative alle Amministrazioni centrali dello Stato ».

Ecco come si esprime il MANTELLINI (*Lo Stato ed il Codice civile*, I, 501), la cui opinione venne richiamata così dalla Corte d'appello, come ora dalla Cassazione di Roma, circa le Amministrazioni dell'asse ecclesiastico:

« Con gli Economati generali sui benefizi vacanti, l'Asse ecclesiastico venne ad avere in Italia tre amministrazioni: degli Economati, del Fondo pel culto e della Giunta liquidatrice.

« Sugli Economati i decreti d'istituzione datano dal 26 settembre 1860, n. 4314, e dal 16 gennaio 1861, n. 4608. Estesi alla provincia di Roma col decreto del 25 giugno 1871, n. 321, gli Economati si aspettarono un organamento uniforme dal decreto del 7 novembre 1877, n. 4182, e non si ebbero se non stabiliti gradi e stipendi per gli impiegati, e rinviato ad altro regolamento lo statuire *norme uniformi* per l'esercizio del regio diritto di possesso e di amministrazione dei benefizi vacanti, e di vigilanza sui benefizi pieni, sulle chiese ed altre pie istituzioni. Il rendiconto degli Economati viene presentato alla Camera in osservanza all'art. 6 della legge del 15 agosto 1867, n. 3848: « Quanto alle Mense vescovili, le rendite ed altre temporalità dei Vescovadi rimasti, o che si lascieranno vacanti, continueranno ad essere devolute agli Economati, i quali dovranno principalmente erogarle, come ogni altro provento, a migliorare le condizioni dei parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di restauro delle chiese povere e ad altri usi di carità, giusta le disposizioni del R. Decreto 26 settembre 1860, n. 4314. I conti di queste eeogazioni saranno annualmente presentati al Parlamento in un col bilancio del del Ministero di grazia e giustizia e dei culti ».

« Il Fondo pel culto, istituito dagli articoli 25 e 26 della legge del 7 luglio 1866, n. 3036, colla quale sopprimevasi la Cassa ecclesiastica, ricevè il suo pieno ordinamento col decreto del 14 dicembre detto, n. 3384, e sotto la dipendenza del Ministro dei culti nei disposti coi decreti del 30 settembre e 30 novembre 1869, nn. 5299 e 5365. Alle forme della legge di contabilità del 22 aprile 1869, n. 5026, l'Amministrazione del Fondo pel culto veniva assoggettata colla legge del 22 giugno 1874, n, 1962, colla quale estendevansi agli atti suoi le attribuzioni conferite alla Corte dei conti dalla legge del 14 agosto 1862, n. 800, col regolamento del 28 ottobre, n. 2189. I ruoli normali ebbero i loro decreti del 30 ottobre 1877 e 3 giugno 1878, nn. 4144 e 4484. Finalmente con la legge del 14 agosto 1879, n. 5035, anche i bilanci dell'Amministrazione del Fondo pel culto si vollero presentati all'approvazione del Parlamento, e ad essa Amministrazione si estendevano le attribuzioni degli uffici dei regi avvocati erariali. Il Fondo pel culto, tenuto come una amministrazione autonoma, indipendente dallo Stato, a dimostrazione che nessuna legge, nè del 1855, nè del 1866, nè del 1867, nè del 1870, intendesse a incamerare i beni delle corporazioni e delle fondazioni ecclesiastiche, venne per la legge del 14 agosto ad avere lo stesso avvocato del Demanio.

« Con la legge del 19 giugno 1873, n. 1402, fu per conservare anche più marcata per la Provincia di Roma la separazione del patrimnnio preso alla Chiesa, e da conservarsi pel culto, la beneficenza e l'istruzione, che s'istituì la Giunta liquidatrice, a cui si commessero la conversione dei beni in rendita, le assegnazioni delle rendite secondo i fini della legge, e il pagamento dei pensionati. Con la legge del 7 settembre 1879, n. 5069, sciolta la Giunta istituita con la legge del 1873, venne delegato un Commissario regio a disimpegnarne le attribuzioni, sotto il sindacato della Corte dei conti.

« Queste tre Amministrazioni, tutte *nello* Stato, non *dello* Stato agiscono per l'asse ecclesiastico, sotto speciali Commissioni di vigilanza, che ogni anno ne pubblicano con la situazione di cassa il rendiconto morale; ma *in tre* litigano spesso fra loro, e più spesso che mai col Demanio, non senza scandalo amministrativo ».

1893 e che fra le passività dovevano computarsi la tassa di ricchezza mobile sui proventi di stola, la spesa pel coadiutore e l'altra pel fitto della casa canonica.

Più tardi, procedutosi a nuova liquidazione, in base alla legge 4 giugno 1899, con decreto dei 17 aprile 1900, lo assegno fu elevato a lire 332.39 annue con effetto dal 1° luglio 1899. Reclamò il parroco deducendo che i proventi di stola non dovessero calcolarsi fra le attività, e che fra le passività dovesse imputarsi l'onere del fitto di parte della casa canonica, che perciò il supplemento netto per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1899 dovesse elevarsi a lire 502.39 e dal 1° gennaio 1900 a lire 552.39. Fu in parte accolto cotesto reclamo, e quindi il supplemento fu elevato a lire 406.05 Non contento, il Rossi, con atto di citazione del 31 luglio 1902, convenne al Tribunale di Roma il Direttore generale del Fondo pel culto per sentirsi condannare al pagamento di lire 2578 per supplemento di congrua dovutegli dal 2 febbraio 1893 al 30 giugno 1899 in ragione di L. 402.94 all'anno ed in virtù della legge 4 giugno 1899 nette di ricchezza mobile; nonchè in modifica dei decreti 17 aprile 1900 e 24 gennaio 1901, in virtù della legge 4 giugno 1899, dichiarare l'attivo in L. 1363.91 ed il passivo in L. 966.30 e quindi condannarsi il Fondo pel culto a pagare il supplemento di congrua di L. 502.39 a decorrere dal 1° luglio 1899 in poi, netto di ricchezza mobile, con deduzione in *liquidandis* delle somme effettivamente già pagate se e come.

La convenuta, in linea pregiudiziale, oppose, a norma dell'art. 92 Codice di procedura civile, la incompetenza del Tribunale adito, e questa eccezione fu accolta dapprima dal Tribunale con sentenza dei 30 marzo-3 aprile 1903, e poi dalla Corte sull'appello del parroco Rossi con altra sentenza 22-29 dicembre 1903, donde il ricorso del parroco medesimo, col quale sostiene la inapplicabilità del citato articolo. In primo luogo perchè all'Amministrazione dello Stato, e tanto meno ad un'Amministrazione speciale, sarebbe sempre inapplicabile il citato articolo che, contenendo una disposizione derogatoria dettata per considerazioni di opportunità e di utilità, non può applicarsi in linea di analogia oltre i casi in essa previsti. In secondo luogo perchè, dato pure che si potesse definire un' Amministrazione dello Stato, nella specie con la lite intentata non si versa in linea di esecuzione di obbligazione già contratta, ma di dichiarazione di un diritto consacrato dalla legge 4 giugno 1899. In terzo luogo, perchè in fatto di supplemento di congrua gli Intendenti ed i Ricevitori non hanno la rappresentanza e competenza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, e quindi non potevasi adire che quel Tribunale ove risiede il Direttore generale.

Osserva che le tre affermazioni sulle quali si concreta il ricorso del parroco Rossi, non hanno alcun fondamento giuridico. E per fermo che il Fondo per il culto sia un'Amministrazione dello Stato non esiste dubbio, come ha costantemente affermato questo Supremo Collegio; inquantochè, se esso è organizzato con Direttore generale e con Consiglio di amministrazione alla dipendenza del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nominato l'uno e i componenti dell'altro con decreti reali; se è sottoposto alla vigilanza di una Commissione parlamentare, se è rappresentato nelle provincie dagli stessi funzionari dello Stato e difesa dall'Avvocatura erariale; se amministra un patrimonio, che è dello Stato, e ne eroga le rendite ai fini dello Stato medesimo; se è soggetto alle leggi di contabilità ed il bilancio deve essere approvato dal dal Parlamento, è chiaro che per la sua organizzazione, per le forme della sua esplicazione, per la finalità cui tende e per le garentie che gode, non può altrimenti definirsi che per un'Amministrazione dello Stato.

Nè in verità la Corte di merito disse essere una Amministrazione speciale,

come si afferma dal ricorrente, perchè il concetto contrario assurge dalle considerazioni svolte, e se usò la parola *speciale* lo fu in rapporto al patrimonio, che avendo una separata contabilità rimane per se stante da costituire il Fondo pel culto una entità giuridica speciale, una amministrazione autonoma distinta economicamente dalle altre, e ciò in conformità di quanto ebbe questa Corte a dire, con l'arresto dei 28 aprile 1883, col quale fu abbandonato il concetto del chiaro Mantellini, che aveva opinato essere il Fondo pel culto non un'Amministrazione dello Stato, ma una Amministrazione nello Stato.

Se dunque l'Amministrazione del Fondo per il culto è un'Amministrazione dello Stato, se tale la qualificò la Corte di merito da non potersi invocare la massima che quando una disposizione di legge appartiene al *jus singulare* non può essere applicata ad altri casi non enunciati in essa, consegue che mal si contende l'applicazione dell'articolo 92 come quello che fu dettato appunto per le Amministrazioni dello Stato allo scopo di evitare non solo l'accentrarsi delle liti dinanzi ad un solo magistrato, ma quanto di agevolare le istruzioni per le indagini di fatto, le quali debbono essere raccolte nei luoghi ove la obbligazione fu contratta, ove deve eseguirsi ed ove si trovi la cosa mobile, oggetto dell'azione.

Non ha alcun fondamento giuridico la seconda proposizione; imperocchè nella specie non trattasi di dichiarazione di un diritto, ma invece di esecuzione di una obbligazione; e che sia così e non altrimenti assorge in modo evidentissimo dai termini della citazione, con la quale non fu convenuta in giudizio l'Amministrazione del Fondo pel culto per sentirsi obbligata a riconoscere in esso parroco Rossi il diritto a conseguire il supplemento di congrua, ma fu convenuta per sentir semplicemente rettificata la liquidanei sensi pretesi dal Rossi od in qualunque altro modo che avesse il magistrato creduto; non fu convenuta per sentir rifare quei decreti a norma dei criteri che si sarebbero fissati dal Tribunale, ma fu convenuta invece per la condanna delle maggiori somme che sarebbero risultate dalla modifica della liquidazione. Or chi domanda la condanna non vuole che l'esecuzione, l'adempimento dell'obbligazione, di modo che avendo il parroco Rossi così richiesto, la sua azione attiene alla esecuzione, come tale non poteva essere adito il Tribunale di Roma, ma quello di Campobasso, non potendosi mettere in forse che i supplementi di congrua debbono dal Fondo pel culto essere soddisfatti nei luoghi ove i parroci risiedono.

E la terza delle affermazioni è parimenti infondata; inquantochè non sa comprendersi lo scopo pratico della medesima: ammesso pure il concetto che gli Intendenti ed i Ricevitori non rappresentino l'Amministrazione del Fondo pel culto nelle provincie, non perciò ne deriverebbe la conseguenza della inapplicabilità dell'articolo 92; ma solo che, lungi dal convenire in giudizio l'Intendente od il Ricevitore, sarebbe da convenire il Direttore generale, e questi non potrebbe essere convenuto che dinanzi al magistrato competente a norma di detto articolo. Ma indipendentemente da ciò, è evidente l'errore del Rossi nello affermare che gl Intendenti ed i Ricevitori non rappresentino il Fondo pel culto in fatto di obbligazioni di supplementi di congrua. E per fermo anche quando non vi fosse legge al riguardo, cotesta rappresentanza non potrebbe escludersi per l'affinità di attribuzioni e per comunanza di interessi, come ebbe già altra volta a ritenere questa Corte Suprema; ma la legge esiste non solo nel decreto dei 26 settembre 1869, con cui venne disposto il passaggio alla Intendenza di finanza del servizio dei cespiti di rendita posseduti nella provincia dall'Amministrazione del Fondo pel culto e che le furono assegnati dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, quanto ancora con l'altro decreto dei 30 ottobre 1870, col

quale furono demandate agli Intendenti tutte le trattazioni concernenti la esecuzione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867. Ed appunto perchè la legge esisteva, non occorreva ripetersi in quella del 4 giugno 1899, la quale, tacendo, non potè modificare ciò che era già sancito; e non potè alterare la norma contenuta nell'articolo 92 dettata a vantaggio delle Amministrazioni dello Stato e nello interesse del servizio dello stesso.

È vero che delle liquidazioni di supplemento si occupa l'Amministrazione centrale ma sulle informazioni assunte sul luogo, è vero altresì che i decreti della stessa sono rilasciati a Roma, come sono rilasciati i mandati di pagamento; è vero inoltre che sui reclami dei parroci provvede il Consiglio di amministrazione; ma tutto ciò non importa che la esecuzione effettiva e reale, che si verifica col pagamento dei mandati abbia luogo a Roma. Se i mandati di pagamento sono soddisfatti ai parroci nei luoghi ove risiedono, non può la competenza essere del magistrato di Roma.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

1 agosto 1904.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Pugliese.

P. M. Righetti (concl. diff.).

Arciconfraternita della Pietà dei Turchini di Napoli e Conservatorio di musica di Napoli e Demanio.

Cappellanie laicali — Esame del testamento — Giudizio di fatto.

Cappellanie laicali — Elementi costitutivi — Legato pio di messe — Soppressione.

Cappellanie *mercenarie* e *manuali* — Requisiti. Patronato — Esistenza — Apprezzamento degli atti — Giudizio incensurabile — Questione sollevata in Cassazione.

È giudizio di fatto incensurabile quello del magistrato di merito che dall'esame del testamento si convince che la volontà del testatore fu quella di dar luogo alla istituzione di alcune cappellanie laicali (1).

Dato il carattere di perpetuità, data la esistenza di un patronato attivo nelle nomine dei cappellani, l'autonomia dell'ente, data l'assegnazione della dote particolare e specificata, non confusa col resto del patrimonio del fondatore, data la designazione specifica della cappella, nella quale si dovevano celebrare le messe, bene è ritenuto che trattasi di cappellania laicale, e non di semplice legato pio di messe (2).

Il carattere di mercenarie *e* manuali, *attribuito alle cappellanie, trova riscontro nel diritto canonico; e sono requisiti di tali cappellanie quello dell'amovibilità dei cappellani* ad nutum *e quello del divieto d'ingerenza e d'intromissione della potestà chiesastica* (3).

Tanto le cappellanie, quanto i legati pii di messe aventi carattere di autonomia e perpetuità sono compresi nella legge di soppressione del 15 agosto 1867.

È incensurabile il giudizio di apprezzamento degli atti circa la esistenza di un vero diritto di patronato (4).

Non può sollevarsi questione in Cassazione circa la esistenza del diritto di patronato, quando su di esso non fu mosso mai dubbio nelle diverse fasi del giudizio di merito.

La Cassazione ha osservato che il giudice di merito in grado di rinvio a ritenere (secondo ebbe esplicitamente a dichiarare) che non potesse essere controverso che l consigliere Francesco Rocco abbia col suo testamento inteso di creare, ed abbia creato, una fondazione con carattere di perpetuità e ad oggetto di culto e che abbia realmente istituito con la fondazione dieci cappel-

---

(1) Confor. Cass. di Roma 30 aprile 1901, Economato generale di Bologna c. Barbieri (vol. XI, 174).

(2-3) Confor. Cass. Roma 11 aprile 1899, Pio Monte della Misericordia di Napoli vol. X, 656); 15 giugno 1901, Demanio c. Genoino (vol. XI, 564).

(4) Identicamente decise la Cassazione di Roma che è incensurabile il convincimento del giudice del fatto circa la natura del patronato; decis. 21 ottobre 1903, Adone c. Finanze (vol. XIII, 570).

lanie laicali, si è servito di due elementi. La intelligenza cioè della volontà testatrice e l'applicazione dei principii, generalmente ammessi di diritto canonico e delle disposizioni delle leggi speciali e comuni che, secondo il suo avviso, si attagliavano al caso disaminato e deciso.

Dal primo di cotesti elementi egli trasse la convinzione che quella fosse la vera e sola intenzione del Rocco, e questo convincimento disse fondato sulla parola scritta, come manifestazione genuina del pensiero e specificatamente sulle frasi *cappella*, *cappellania*, *una bella cappella*, ecc. Frasi tutte che egli ritenne adoperate e con proprietà dal testatore il quale anche per pubbliche cariche occupate era da reputare uomo di non comune coltura. Alle parole usate dal fondatore, aggiunse l'argomento dei lasciti di argento, quadri, ecc. che costui aveva fatto a favore dello ente istituito, nonchè quello delle festività e delle funzioni espressamente imposte col testamento. E ricordò del pari come questo testatore, il quale era in grado di conoscere bene e di valutare esattamente le conseguenze giuridiche delle proprie disposizioni e fondazioni, avesse eziandio assegnato una dote all'ente, e la volle stralciata dai capitali di sua proprietà tenuti in deposito presso le casse pubbliche, ed avesse altresì rigorosamente inibito qualunque ingerenza, sotto qualsiasi aspetto, della Corte ecclesiastica o temporale nell'andamento della istituzione da lui fondata.

Ora questo primo e precipuo elemento che di per sè solo sarebbe stato sufficiente a legittimare il concetto del giudice, costituisce una ragione decisoria sottratta alla possibile censura della Corte Suprema; imperocchè dessa non fa che rivelare il convincimento formato in materia di puro fatto quale si è la interpretazione del documento, convincimento che è sovrano ed inattaccabile.

La manifestazione di esso, nella specie, è piena ed esauriente, diligente e minuziosa da non ammettere ambiguità di sorta o vizio di omissione e d'insufficenza.

Manifestazione la quale, per essere completa e per sua natura, resiste alle accuse elevate col primo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso per quanto concerne la motivazione del pronunziato.

Il giudice, dopo di aver così largamente manifestato il proprio pensiero, non aveva lo stretto obbligo di seguire tutte le singole deduzioni che si presentavano in contrario.

Ed è del pari immeritevole di censura l'altro elemento accolto dalla sentenza, quello, cioè, relativo alle prescrizioni di leggi canoniche e di leggi dello Stato in quanto che la invocazione ed osservanza delle une come delle altre è perfettamente esatta ed opportuna, e trova conferma nella costante giurisprudenza anche di questo stesso Supremo Collegio.

Dato il carattere di perpetuità, data la esistenza di un patronato attivo nella nomina dei cappellani, l'autonomia dell'ente, data l'assegnazione della dote particolare e specificata, non confuse col resto del patrimonio del fondatore, data la designazione specifica della cappella, nella quale si dovevano celebrare le messe, non si può davvero ritenere erroneo e riprovare, come tale, il concetto di cappellanie laicali ammesso e sostenuto dalla denunciata sentenza per dare luogo a quello di semplice legato pio di messe caldeggiato dal ricorso.

Il carattere di mercenarie o manuali, attribuito alle cappellanie del Rocco, trova poi riscontro nel diritto canonico, imperocchè a prescindere da altro, sono precisamente omogenei a tali cappellanie il requisito dell'amovibilità dei cappellani *ad nutum* e quello del divieto d'ingerenza e di intromissione della potestà chiesastica.

I cappellani, dei quali intese parlare il testatore Rocco, non potevano avere diritto qualsiasi alla amministrazione della dote, della patrimonialità assegnata dal fondatore alla fondazione,

imperocchè i medesimi per espressa volontà del testatore non avevano altro diritto oltre quello di percepire giornalmente la elemosina determinata, fissata dal testatore stesso in conformità della tassa diocesana vigente ai suoi tempi. Eglino non avevano poi altro dovere oltre quello puro e semplice della celebrazione della messa all'altare designato dal fondatore.

Diritto e dovere di natura meramente precaria tanto che potevano questi cappellani essere privati della elemosina quante volte mancassero alla celebrazione quotidiana della messa; ed in tal caso dovevano venire sostituiti da altri sacerdoti, anche chiamati a caso ed a beneplacito dell'erede per adempiere momentaneamente a quell'ufficio.

Non sono perciò fondate le censure formulate precipuamente nel secondo ed anche adombrate negli altri motivi del ricorso, avvegnachè si scambia con essi evidentemente il concetto del pio legato di messe con quello del legato lasciato all'erede *cum onere celebrationis missarum.*

Eppoi giustamente fu osservato dalla difesa delle Finanze che tanto le cappellanie, quanto i legati pii di messe e di culto, aventi carattere di autonomia e perpetuità, vanno compresi nella legge di soppressione del 15 agosto 1867, carattere di autonomia che lo stesso ricorso non ha potuto disconoscere, in vista di quanto intorno ad esso si raccoglie dal testamento del Rocco.

La Cassazione osserva in ordine a quello che è stato dedotto dal ricorso medesimo (motivi 6 e 7) nei rapporti con il Conservatorio come la Corte di appello giudicatrice, in grado di rinvio, intanto abbia ritenuto e dichiarato la esistenza del vero diritto di patronato attivo sulle cappellanie a favore del Conservatorio in quanto lo ha desunto dalla intelligenza dell'atto di concordia del 1837, del quale lesse ed interpetrò le pattuizioni relative al diritto medesimo. Interpretazione che è sorgente della convinzione del giudice, la quale, essendo per sua natura insindacabile, resiste alle censure del ricorso.

E qui non si può dalla Cassazione disconoscere come molto opportunamente la difesa del Conservatorio abbia fatto rilevare non essere stato mai messo in dubbio, nelle diverse fasi del giudizio di merito dalla odierna ricorrente Arciconfraternita, cotesto diritto di patronato a favore del regio Conservatorio, e come la stessa Arciconfraternita ciò esplicitamente abbia riconosciuto col muovere giudizio contro il Conservatorio per sentirlo tenuto all'adempimento di oneri che il convenuto non poteva avere obbligo di adempiere e mantenere se non fosse stato egli il patrono attivo delle cappellanie in quistione. Intendendo oggi di contrastare il diritto già riconosciuto, l'Arciconfraternita va contro il fatto proprio ed esorbita dai confini della lite contestata su l'oggetto del contendere.

Nè la sentenza denunciata ha menomamente pronunziato in merito di qualunque altro obbligo facente carico al Conservatorio come riconosciuto patrono, imperocchè basterebbe la materiale lettura del dispositivo per convincersi che essa non ha fatto se non una riserva di ogni ragione e di ogni diritto a favore del Conservatorio da far valere contro la Finanza in sede di liquidazione. Riconosciuto il diritto di patronato, ha rinviato alla opportuna sede di liquidazione ogni disputa, ed è da cotesto rinvio anche a considerare assorbita ogni controversia sulla perdita o meno dei beni e sulla sussistenza o meno della prescrizione acquisitiva, intorno alle quali cose si aggirava l'appello incidentale dell'Arciconfraternita. La su riferita parte di disposizione, dettata dalla Corte di appello, trova il suo riscontro nelle seguenti brevi considerazioni della sentenza denunziata, che è utile trascrivere:

« Dovendosi pertanto riconoscere nel Conservatorio il diritto di patronato attivo, è di giustizia fargli salva ogni ragione di determinare in sede di liquidazione le spettanze della regia Fi-

nanza in seguito all'allegata perdita di alcuni cespiti della dotazione delle cappellanie, ecc. ».

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione penale).

2 luglio 1904.

Pres. Lucchini, ff. di P. — *Est.* Orlandi.

Ric. *Vago.*

Delitti contro la libertà del lavoro — Astensione dal lavoro in giorno festivo — Osservanza di precetto religioso — Delitto insussistente.

Non commette il reato, di cui agli articoli 165 e 166 del Cod. pen., colui che, allo scopo di fare osservare un precetto religioso, induce alcuni operai ad astenersi dal lavoro in giorno festivo.

La sentenza denunciata ha ritenuto in fatto quanto appresso: Nel giorno 8 dicembre 1902, che era festivo, nello stabilimento Terley in Saronno, si doveva, per abbondanza di commissioni, lavorare, come si lavorava negli altri giorni, colla differenza che, invece di entrare nello stabilimento alle 6 e mezzo, come di solito, l'entrata per gli operai era stata protratta alle ore 8, onde dar loro modo di assistere alle funzioni religiose. Ma le operaie, sin dal giorno precedente, aveano complottato di astenersi dal lavoro al domani, perchè giorno festivo.

Avvenne che nella mattina del detto giorno 8. le ragazze Angiola e Carolina Bosio e certa Maria Giovannina, tutte addette allo stabilimento Terley, dopo udita la messa, passarono accanto al Santuario di Saronno per recarsi al lavoro; vi trovarono diverse loro compagne, nonchè dei giovanetti, tutti facenti parte del complotto per l'astensione dal lavoro, i quali cominciarono a motteggiarle, e tra questi il Vago Giuseppe, che, dopo averle derise, col domandar loro se aveano proprio bisogno di guadagnare il pane per quel giorno, le avrebbe minacciate con le parole « *se andate avanti, vi spezzeremo le gambe* »; allora quelle ragazze desistettero dal loro proposito, e se ne tornarono indietro. Di qui la denuncia della Ditta Terley ed il rinvio al giudizio del Vago, che dal Tribunale di Busto Arsizio fu condannato alla detenzione per giorni dieci ed alla multa di L. 83, come colpevole del reato di cui all'art. 165 Cod. pen.

La Corte d'appello di Milano, dopo aver ritenuto provate le circostanze di fatto sovra esposte, considerava essere applicabile al caso l'art. 165 Cod. pen. e non il successivo art. 166, e tanto meno quello relativo alle semplici minacce, poichè troppo evidente lo scopo cui tendeva il Vago, il quale non mirava ad altro che in quel giorno le operaie non avessero a lavorare; cosicchè egli violava la libertà dell'industria della Ditta Terley.

Sull'unico motivo del ricorso con cui si denuncia la violazione, o, quanto meno, l'errata applicazione dell'art. 165 Cod. pen., il Supremo Collegio osserva:

Due figure ben distinte di reato si comprendono nel cap. VI, tit. 2° del lib. II Cod. pen., sotto la rubrica: *Dei delitti contro la libertà del lavoro*, intesa la parola lavoro nel suo ampio significato di esplicazione, sotto qualsiasi forma, dell'umana attività. Con l'art. 165 si è voluto reprimere ogni violento attentato contro la libertà dell'industria e del commercio. Con l'articolo 166 invece si guarda in modo speciale al fatto della cessazione o sospensione di lavoro, le quali non sono punite per loro stesse, anche se avvengano in seguito a precedenti concerti fra gli operai e gli imprenditori, ma solo quando sieno l'effetto della violenza o della minaccia. Però, oltre la violenza o la minaccia, un'altra condizione essenziale si richiede per aversi il reato di cui all'art. 166, e questa è determinata dal fine propostosi dall'agente e che deve consistere nell'imporre, sia agli operai, sia ai padroni o imprenditori, una diminuzione od aumento di

salari, ovvero patti diversi da quelli consentiti precedentemente. Quando adunque colui che usa violenze e minacce per far cessare o sospendere il lavoro, si proponga un fine diverso da quello di ottenere una qualsiasi modificazione del contratto di locazione d'opera, esula necessariamente il reato di cui all'art. 166. Ma non per questo può affermarsi che si rientra nelle disposizioni dell'art. 165, il quale non contempla l'ipotesi speciale, prevista invece dall'art. 166, ossia la cessazione o sospensione del lavoro. Se il legislatore avesse voluto punire come delitto contro la libertà del lavoro, il fatto previsto dall'art. 166, anche in mancanza di uno dei fini in esso enunciati, lo avrebbe detto in apposito capoverso dello stesso articolo, conformemente al sistema seguito in altri casi consimili. A conferma di tale concetto è importante osservare che men grave è la pena comminata dall'art. 166 in confronto di quella stabilita dall'art. 165, pel quale alla detenzione sino a mesi 20 si aggiunge la multa sino a L. 3000. Stando alla tesi emessa dalla Corte di appello di Milano non si comprenderebbe davvero perchè più gravemente dovesse punirsi colui, che, nel cagionare una cessazione o sospensione di lavoro, non si propone il fine menzionato nell'art. 166, ma uno scopo diverso che potrebbe essere men biasimevole e meno socialmente dannoso.

Or, nel caso in disamina, non essendosi il Vago proposto lo scopo di far aumentare il salario degli operai addetti allo stabilimento Terley, ma bensì quello di fare osservare un precetto religioso, ossia l'astensione dal lavoro nei giorni festivi, non ha commesso il reato di cui all'art. 166, nè tampoco quello previsto dall'art. 165, non essendo stata la sua azione diretta a restringere la libertà dell'industria della Ditta Terley. Sarà però da osservarsi, se, avendo egli, come ritenne la sentenza denunciata, usato minacce a quelle tre operaie per costringerle a non recarsi al lavoro, siasi reso colpevole di altro delitto contemplato dalla legge penale.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

30 giugno 1904.

Pres. Basile ff. di P. — *Est.* Tivaroni.

P. M. De Blasio (concl. conf.).

Parroco di Cassina Amata ed altri c. Ministero dell'interno ed altri.

Competenza — Natura giuridica degli enti — Concentramento — Prebenda parrocchiale — Competenza giudiziaria.

È di competenza dell'autorità giudiziaria la contestazione sulla natura giuridica degli enti pei quali fu decretato il concentramento nella Congregazione di carità (1).

Sfugge quindi alla cognizione dell'autorità amministrativa la questione se, data la qualità di prebendale della Parrocchia di una parte della dotazione dell'ente, sia questa di natura da sfuggire alla misura del concentramento (2).

In amministrazione della Congregazione di carità di Milano esisteva un'opera pia che s'intitola da Giovanni Pecchio per lascito dal medesimo fatto con testamento 2 agosto 1695. Questa opera ha una rendita netta di L. 1698.66. le quali, col mezzo del parroco di Cassina Amata, erogavansi già nel modo seguente:

L. 58 per due moggia di frumento ridotto in pane da distribuirsi ai poveri che assistono al funerale anniversario del testatore nella detta frazione;

(1-2) Veggasi la sentenza della stessa Cassazione di Roma 25 giugno 1904, che segue, colla nota ivi.

Veggasi inoltre, nel senso della competenza dell'autorità giudiziaria a giudicare della esistenza e della natura giuridica di un ente, Cass. ai Roma 4 settembre 1901, Congregazione di carità di Torino c. Reviglio (vol. XIII, p. 429) colla nota 1 ivi.

L. 131.02 al cappellano o parroco *pro tempore* in Cassina nuova per la istruzione di 18 fanciulli poveri di quel casale; L. 394.80 per adempimento di legati di culto ripartiti fra le due parrocchie di Cassina Amata e Cassina nuova e le rimanenti L. 1214.84 in doti di L. 65.90 a fanciulle delle dette due parrocchie con ciò, che ove per lo scarso numero di dotande si avverasse in tal parte di rendita un sopravanzo, questo dovesse devolversi alla fabbriceria parrocchiale di Cassina Amata pei bisogni della chiesa.

Il testatore dispone inoltre che amministratore del lascito fosse il parroco di Cassina Amata e in compenso dell'opera sua si ritenesse ogni anno lire 100 milanesi.

Quest'opera pia essendo stata con regio decreto 1° aprile 1894 concentrata nella Congregazione di carità di Paderno Dugnano, proposero ricorso contro tale provvedimento alla IV Sezione del Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento, il priore della Scuola del SS. Sagramento addetta alla chiesa parrochiale di Cassina nuova, deducendo: che il regio decreto 1° aprile 1894 ha concentrato detta opera pia nella Congregazione di Paderno Dognano senza alcuna riserva; il che non poteva farsi trattandosi di opera pia che ha scopi diversi di beneficenza, di culto e d'istruzione. E vi è di più una parte destinata alla manutenzione della chiesa, che spetta quindi alla fabbriceria; vi è quell'assegno di L. 100 milanesi al parroco di Cassina Amata che costituisce un diritto; vi è infine una parte che è prebendale pel parroco di Cassina nuova.

Aggiunsero i ricorrenti che alla beneficenza non poteva assegnarsi che quello che veramente ad essa appartiene, e dovrebbe quindi venirsi ad una ripartizione del patrimonio, se la indeterminatezza delle rendite da assegnarsi alla beneficenza non rendesse tale partito impossibile; e dovendosi quindi considerare quest'opera pia nel complesso della sue disposizioni non poteva non ravvisarsi in essa uno di quei casi particolari contemplati dall'art. 60 della legge, dove le speciali circostanze in cui si esercita la beneficenza rendono il concentramento meno opportuno.

Portata la causa all'udienza i ricorrenti sollevarono la eccezione di incompetenza della IV Sezione, perchè la dedotta qualità di prebendale di una parte della dotazione del lascito involgeva una questione sulla natura dell'ente, che è d'indole giuridica.

In seguito a ciò la IV Sezione, con decisione 23 aprile-7 maggio 1897, rinviò gli atti a questo Supremo Collegio affinchè decida sulla competenza.

In diritto. — È *ius receptum* che ogni qual volta sorgano contestazioni sulla natura giuridica degli enti pei quali fu decretato il concentramento, sostenendosi che non sono soggetti a quel provvedimento, si apre l'adito a dispute di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

Imperocchè in codesti casi non si tratta di controversie che versino su materia da decidersi con criteri amministrativi, ma di indagini prettamente giuridiche, come quelle che implicano l'esame dell'indole intrinseca, della essenza, dei caratteri, delle condizioni dei lasciti pii alla stregua delle disposizioni di loro istituzione e della legge.

Evidente si appalesa pertanto la competenza del magistrato ordinario a conoscere del ricorso del priore della Scuola del SS. Sacramento addetta alla chiesa parrocchiale di Cassina Amata nonchè dei due parroci di Cassina Amata e di Cassina nuova, in quanto vi si sollevano appunto questioni sulla natura giuridica del detto lascito dirette a stabilire se sia o no soggetto a concentramento.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria, ecc.

Cassazione di Roma.

28 giugno 1904.

Pres. Caselli, P. — *Est.* La Terza.
P. M. Tofano (concl. diff.).

Mastai-Ferretti c. *Gaddi.*

Successione — Legato di tutti i beni immobili — Legato di tutti i beni mobili — Disposizione a titolo universale — Presunzioni — Quota determinata di patrimonio — Entità dei beni lasciati dal testatore — Interpretazione della volontà del testatore — Errore di diritto.

Sentenza — Giudizi dei magistrati — Dubbi — Fatti non risultanti dagli atti della causa.

Tanto il lascito di tutti i beni immobili, quanto il lascito di tutti i beni mobili costituiscono quota di beni, e perciò sono a titolo universale ed attribuiscono la qualità di erede (1).

Come il testatore non può attribuire la qualità di legato ad una sua disposizione dalla legge definita per istituzione di erede, così il magistrato non ha potere d'indagare la volontà del disponente e di far prevalere presunzioni alla legge stessa (2).

Sono a titolo universale, ed attribuiscono la qualità di erede, le disposizioni testamentarie, con cui dal testatore fu lasciato a più persone l'intiero suo patrimonio, assegnando a ciascuna una determinata quota di esso; ad es., ad alcune due terzi, e ad altre un terzo (3).

La qualità di erede non dipende dalla maggiore o minore entità dei beni lasciati dal testatore (4).

I giudizi dei magistrati non si pronunciano in base a dubbi, ed a fatti non risultanti dagli atti della causa (5).

E' errore di diritto censurabile in Cassazione quello del magistrato di merito che, interpretando la volontà del testatore, la riferisca a legato, *anzichè ad* eredità, *violando l'art. 760 del Codice civile* (6).

Fatto: — Con citazione del 5 febbraio 1897 e 18 agosto 1898 i conti Antonio e Girolamo, e le contesse Giuseppina e Luisa, figli del defunto conte Ercole Mastai-Ferretti, e la contessa Cristina del fu Luigi Mastai-Ferretti, maritata col conte de Bellegarde, convennero dinanzi al Tribunale civile di Forlì il conte Guglielmo Gaddi ed esposero:

Che il marchese Agostino Ercolani, con testamento in atti Travaglini, di Senigallia, in data 3 luglio 1722, istituì una prelatura, assegnandole una cospicua dotazione;

Che per la prima volta nominò egli stesso il prelato in persona del suo secondogenito, al quale ed agli altri prelati avvenire deferì la nomina del successore, e in loro difetto, ad altri dignitari ecclesiastici;

Che in ordine al diritto ad esser nominati (nomina passiva) dispose che, oltre alla capacità nel nominando a sostenere la dignità di prelato con onore della S. Sede, la nomina sempre dovesse cadere su uno dei figli e discendenti maschi e legittimi e naturali provenienti dal figlio Ercole-Maria o sopra uno di quelli, più prossimi al primogenito, che doveva godere della primogenitura istituita nello stesso testamento ed osservata la regola della discendenza della primogenitura stessa;

Che ad occasione della nomina del canonico Giovanni Battista Gaddi e della supplica da quest'ultimo rivolta al Pontefice, per ottenere a causa della sua inoltrata età, e dei suoi acciacchi, il godimento delle rendite senza soddisfare agli obblighi della prelatura, sorse contestazione per la opposizione dell'allora canonico Giovanni Maria Mastai, che riteneva di avere, egual-

---

(1-6) Colla presente decisione, colla quale si riconosce il carattere di disposizioni a titolo universale, attribuenti la qualità di erede, a quelle contenute nei testamenti del Sommo Pontefice Pio IX, rimane tuttavia indecisa la questione circa l'appartenenza e il diritto di svincolo dei beni della Prelatura, della quale fu investito il can. Giovanni Maria Mastai-Ferretti.

Sulla questione della sopprimibilità od insopprimibilità delle Prelature romane, veggasi Cass. di Roma 25 luglio 1892, Fondo pel culto c. Capranica e Macchi (vol. III, 155) colla nota relativa.

mente che il Gaddi, i requisiti per la nomina; ma la questione fu composta con l'atto di concordia 10 aprile 1827 a rogito del Petti, per il quale si convenne che, concedendolo il Pontefice, gli uffici personali di prelato sarebbero prestati dal canonico Mastai e le rendite si sarebbero divise in eguale proporzione fra i due, e, dopo la morte del Gaddi (che era già in età decrepita), il Mastai avrebbe continuato a passare la metà delle rendite stesse alla famiglia Gaddi;

Che a questa transazione fu data piena esecuzione, e fu anche continuata dopo la morte del Gaddi, e quando, parecchi anni in appresso, il canonico Mastai fu assunto al Soglio Pontificale;

Che, pubblicata la legge 15 agosto 1867 nelle provincie pontificie e divenute parte del regno d'Italia, che con l'articolo 1, n. 5, tolse la esistenza giuridica delle prelature ed accordò lo svincolo dei beni, il conte Guglielmo Gaddi chiese ed ottenne, con verbale del 20 agosto 1869, dell'ufficio del registro in Senigallia, lo svincolo dei beni della prelatura situati in quel territorio. Ed il conte Luigi Mastai, dopo pubblicata in Roma la stessa legge nel 19 giugno 1873, lo chiese egualmente alla Giunta liquidatrice di Roma, la quale non accolse la dimanda, ritenendo che le prelature di Roma non fossero soppresse, nè si potessero svincolare;

Che il convenuto, o chi per esso, ebbe continuamente a godere i frutti dei beni della prelatura in Senigallia ed in Roma dalle due epoche sopra indicate;

Che l'ultimo prelato fu don Giovanni Maria Mastai, Sommo Pontefice Pio IX, rimase il discendente più prossimo all'ultimo primogenito (per la morte del canonico Giovanni Battista Gaddi), ed il diritto di nomina passiva a lui apparteneva, quando furono pubblicate le leggi sull'asse ecclesiastico sia nelle Marche, sia nella Provincia Romana, onde conseguiva che alla morte dello stesso Pontefice ogni e qualunque diritto surrogato a quello della nomina passò nei suoi eredi e successori.

Per le premesse considerazioni, gli istanti chiesero: che fosse dichiarato appartener loro quali eredi di Papa Pio IX, Giovanni Maria Mastai, la consuccessione nei beni, che formavano la dote della prelatura Ercolani, e nei frutti dei beni stessi dalla morte del Pontefice; che fosse ordinata la divisione e il rendiconto;

Comparso il Gaddi in giudizio, resistè alle inoltrate domande deducendo non solo che gli attori non erano eredi di Giovanni Maria Mastai, Papa Pio IX; ma ancora che questi non fu mai proprietario dei beni della prelatura Ercolani, non trascurando di far cenno dell'istrumento Petti, col quale il padre di Pio IX rinunciò ai diritti eventuali sulla prelatura e di invocare la prescrizione trentennale;

Il Tribuna e ritenne esatta la tesi principale del Gaddi e con sentenza dei 24 maggio-11 giugno 1901 respinse le domande dei signori Mastai;

Questi però la denunciarono in appello e sostennero che tanto la qualità di eredi di Pio IX, quanto il diritto a percepire parte dei beni della prelatura erano indiscutibili; ed in ogni modo la questione doveva essere risoluta anche in contradittorio degli asserti eredi di Pio IX; questa ultima deduzione però non fu riprodotta allorchè fu presentata la comparsa conclusionale;

Affermarono gli appellanti che non si poteva sconoscere in essi la qualità di eredi per virtù del testamento dei 15 marzo 1875, col quale, dopo essersi fatti dei legati, tra i quali quello dell'obolo di S. Pietro a favore della Santa Sede, si disse; di tutto il resto che si troverà dopo la mia morte o in danari, o in oggetti o in fondi si facciano tre parti, una a favore di Luigi Mastai, l'altra a favore di Ercole Mastai e per esso ai figli, la terza a favore di Anna Busilli figlia di Virginia Mastai;

Che tale testamento non fu revocato col successivo degli 8 febbraio 1877,

con cui furono chiamati eredi universali i cardinali Monaco, Simeoni e Mertel, lasciando loro tutti i beni stabili e mobili, diritti ed azioni, salvo le disposizioni già fatte e da fare con altri atti ed a titolo particolare; giacchè non solo non eravi incompatibilità tra l'uno e l'altro testamento, ma anche perchè la salvezza ivi contenuta escludeva la volontà di revocare il primo testamento;

Che la detta qualità di eredi non si poteva negare neppure per virtù della disposizione del 4 settembre 1877, colla quale si disse: nel patrimonio di famiglia, cioè di quel patrimonio che proviene dalla eredità di mio padre vi è una parte che mi appartiene e intendo che questa parte sia divisa in tre, due parti cedano a favore del Girolamo Mastai e l'altra a favore di Cristina Mastai, trattandosi di una disposizione a titolo universale del patrimonio di famiglia in cui non potevansi non comprendere anche i beni della prelatura che pervennero a Pio IX appunto perchè facente parte della famiglia;

Gppose il Gaddi essere assurdo promuovere un'azione di pretesa rivendicazione di beni contro di lui, quando era un fatto notorio e riconosciuto specialmente dal rogito Ciccolini del 26 settembre 1880, che i tre Cardinali entrarono nel possesso della eredità del Pontefice dopo la sua morte ed in tale possesso si mantennero sempre;

Che il detto Pontifice col testamento del 1877 aveva revocato il precedente del 1875, desumendosi ciò e dalle parole usate in modo del tutto generiche, e dal fatto che quando un testatore fa a favore di una persona una disposizione a titolo universale, ed indi un'altra a favore di persona diversa, egualmente a titolo universale, devesi presumere il cambiamento della sua volontà; che questo cambiamento si rendeva sempre più palese nella specie, sia per virtù della clausola della disposizione del febbraio 1877, con cui si mantennero ferme unicamente le disposizioni a titolo particolare, e sia per effetto del testamento del settembre 1877; giacchè, avendo egli esclusi i nipoti che prima aveva istituiti eredi, volle con nuova disposizione provvedere a pro' dei due soli nipoti lasciando loro il patrimonio di famiglia;

Che il testamento del settembre era una disposizione a titolo particolare, e poi tra i beni di famiglia non potevano essere compresi quelli della prelatura, che non costituivano detto patrimonio, e che non avrebbero potuto giammai pervenire al Pontefice per trasmissione fattagli dal padre, ma per la vocazione diretta del marchese Ercolani, fondatore;

Gli appellanti però non ebbero miglior fortuna in seconde cure, giacchè la Corte con sentenza dei 17 febbraio-2 marzo 1903 confermò la sentenza dei primi giudici;

Di qui il ricorso della sola contessa Cristina De Bellegarde, nata Mastai-Ferretti, la quale chiede l'annullamento della cennata sentenza pei seguenti tre motivi:

1° La Corte non poteva prendere in esame la eccezione di mancanza di qualità ereditaria senza l'intervento dei Cardinali, perchè, trattandosi di una vera quistione di stato, era indispensabile il contraddittorio di coloro che avevano l'esclusivo diritto di contestare la qualità assunta, senza di che la questione si risolveva in una eccezione *de iure tertii*. Che inoltre la Corte stessa, nello esaminare la transazione del 26 settembre 1880, non tenne conto che essa era stata preceduta da una sentenza del Tribunale, che aveva riconosciuto che il testamento del 15 marzo 1875 era compatibile con quello successivo degli 8 febbraio 1877; mentre se ne avesse tenuto conto, avrebbe dovuto venire alla conseguenza che, riconosciutasi dai Cardinali la qualità di eredi, niun'altro potesse più contestarla; donde non solo il difetto di motivazione, ma quanto la violazione della legge e del giudicato;

2° La Corte ha ritenuto la revoca del primo testamento in base ad un principio erroneo di diritto, che cioè la

universalità della seconda disposizione importi revoca della prima, mentre il contrario è ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e che in base a cotesto erroneo criterio estende le parole « a titolo particolare », contenute nel testamento delli 8 febbraio 1877, alle disposizioni già fatte, mentre non costituiscono un *nomen iuris*, ma accennano ai beni privati del testatore, e si riferiscono alla disposizione futura;

3° Per virtù del testamento del 4 settembre 1877, con cui erasi disposto a favore dei pronipoti, quanto al patrimonio di famiglia non potevasi negare la qualità di erede, contenendo il testamento stesso una disposizione a titolo universale. E se poi la Mastai si fosse dovuta considerare una legataria, anche in tal caso si sarebbe dovuto in lei riconoscere il reclamato diritto, una volta che fattasi dalla Corte la distinzione dei beni propri da quelli che costituiscono l'obolo di S. Pietro, e non rientrando in quest'ultima categoria i beni della prelatura, questi beni non possono non fare parte di quelli di famiglia e quindi la ragione a chiederli. Il conte Guglielmo Gaddi ha presentato controricorso a sostegno della sentenza impugnata.

Diritto: — Giovanni Maria dei conti Mastai, divenuto poi Papa Pio IX, era ricco di due patrimoni, quello che derivava dalla sua nobile famiglia, e quello che possedeva come successore del maggior Piero. All'uno e all'altro intese di provvedere e provvide con undici testamenti olografi.

Molto più gli stava a cuore, ed è naturale pel sacro carattere di capo della Chiesa cattolica, il patrimonio che non gli derivava dalla famiglia, quindi le maggiori cure che per lui si sapevano a fine di tutelare « a benefizio della Santa Sede le cospicue somme, valori e crediti provenienti dall'obolo di S. Pietro, e dalle oblazioni dei fedeli di ogni nazione esistenti tanto in Roma quanto in qualsivoglia altra parte del mondo ».

Nel caso che la sua volontà non avesse effetto, sostituì i suoi nipoti e li chiamò eredi col testamento del 15 marzo 1875, ma addì 8 febbraio 1877 sostituì i tre cardinali Monaco, Simeoni e Mertel, lasciando ai medesimi il patrimonio surriferito.

In quanto al patrimonio suo particolare, escluse le somme costituite dall'obolo di S. Pietro e lasciate alla Santa Sede, e, come eredi sostituiti, ai nipoti, di tutto il resto in denaro o in oggetti o in fondi volle che si facessero tre parti a favore dei suoi parenti Mastai (citato testamento del 15 marzo 1875).

In seguito istituì eredi universali di tutti i beni i sunnominati tre Cardinali, salvo quanto avesse disposto o fosse per disporre con altri atti ed a titolo particolare (testamento dell'8 febbraio 1877). Finalmente coll'ultimo testamento del 4 settembre 1877, così dispose: « Nel patrimonio di famiglia, cioè di quel patrimonio che proviene dalla eredità di mio padre, vi è una parte che mi appartiene, e intendo che questa parte sia divisa in tre: due parti cedano a favore di Girolamo Mastai, e l'altra parte a favore di Cristina Mastai ».

Di questa parte del patrimonio di famiglia il conte Giovanni Maria Mastai poteva liberamente disporre; l'obolo di San Pietro aveva acquistato e gli apparteneva come Sommo Pontefice.

Or bene, sono a titolo universale, e attribuiscono la qualità di erede, le disposizioni testamentarie che comprendono l'universalità od una quota dei beni del testatore.

In questi termini fu approvato l'articolo 760 del vigente Codice civile, senza attendere alla proposta fatta dalla Commissione legislativa di Napoli, la quale, in luogo del corrispondente articolo 748 del progetto Miglietti, bramava vedere riprodotte le disposizioni degli articoli 928, 929 e 964 delle leggi civili già vigenti nelle provincie meridionali, e conseguentemente mantenuta la differenza tra legati universali a titolo universale ed a titolo particolare.

Nella specie i beni ceduti con l'ultimo testamento costituiscono una parte del patrimonio di famiglia.

Il patrimonio comprende ogni cosa, beni mobili ed immobili, diritti, azioni ed eccezioni, l'*universum ius* del defunto, e relativamente a questa quota di patrimonio, così inteso, ben può ripetersi con Gaio, *Nihil est aliud* haereditas *quam successio in universum ius, quod defunctus habuit* (fr. 24, *De verborum significatione*, Dig,. L, 16).

Il testatore cedè la quota del suo patrimonio in proporzioni diverse; due terzi a favore di Girolamo, e un terzo a favore di Cristina Mastai; ma non la circoscrisse a corpi determinati, o in *rebus certis* (l. 13, *De haeredibus instituendis*, Cod. VI, 24).

Egli cedè la quota del patrimonio, che gli apparteneva, a favore di due suoi pronipoti, e se alle parole del disponente si volesse attribuire il significato di *legato*, come glielo attribuì il procuratore di Teresa Del Drago, vedova del conte Luigi Mastai, e madre della minorenne Cristina (atto di transazione fra lei e i tre Cardinali sunnominati in data 26 settembre 1880), è bene ricordare quel che il nostro Supremo Collegio in caso analogo sentenziò, dopo aver ritenuto che tanto il lascito di tutti i beni immobili, quanto il lascito di tutti i beni mobili costituiscono quota di beni e perciò sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede.

Il testatore non poteva attribuire la qualità di legatario a chi, per la stessa non dubbia di lui disposizione, la legge attribuisce la qualità di erede. E così la legge vigente, anzichè coartare, come si legge nelle Istituzioni Giustinianee (tit. *De lege falcidia*, II-22), vale a dire restringere, ha dato importanza, più che alle parole, alla sostanza delle disposizioni testamentarie, tanto da attribuire la qualità di erede a chi succede in una quota di beni del testatore, senza attendere alle altre non decisive parole di lui. Ond'è che, come il testatore non può attribuire la qualità di legato ad una sua disposizione dalla legge definita per istituzione di erede, così il magistrato non ha potere d'indagare la volontà del disponente, nè di far prevalere presunzioni alla legge stessa (sentenza del 14 marzo 1903, Marcantonio c. Marcantonio).

Ciò che si è detto del testatore, a *fortiori* si deve ripetere riguardo alla madre della minorenne Cristina, onorata in quella disposizione d'ultima volontà.

La Corte d'appello di Bologna non ha compreso il significato filologico e giuridico della parola *patrimonio*, nè l'ha spiegata in modo alcuno, pur riconoscendo ripetutamente che i pronipoti erano stati chiamati a succedere nel patrimonio privato del testatore, costituito di una parte del suo patrimonio di famiglia, o paterno; senza riflettere che anche la parte del patrimonio di famiglia o paterno spettante al testatore costituisce una quota dei beni di lui nel senso dell'articolo 760, come testè fu dimostrato.

La Corte d'appello ammette « che il testatore aveva un patrimonio privato, e questo volle riservare a quella destinazione che era più conforme ai suoi sentimenti ed alla sua inclinazione verso i suoi famigliari »; però osserva che « questo patrimonio privato (era) forse di non grande entità ». Ma i giudizi dei magistrati non si pronunciano in base a dubbi, e fatti non risultanti dagli atti della causa. Comunque, la qualità di erede non dipende dalla maggiore o minore entità dei beni del testatore; vi sono delle eredità ricche, ve ne sono delle povere fino ad indurre l'erede a rinunziarvi; ma finchè non emette rinunzia egli è erede.

Nè si dica che in proposito la Corte d'appello ha emesso un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione, per avere interpretato la volontà del testatore nel senso di averla riferita a *legato*, anzichè ad *eredità*; imperocchè essa, interpretando a suo modo la volontà del testatore, ha violato e falsamente applicato il citato articolo 760; donde l'errore di diritto censurabile in Cassazione.

Risoluta così la questione ed attribuita la qualità di eredi a Girolamo del fu Ercole e a Cristina del fu Luigi Ma-

stai, cui si riferisce la prima parte del terzo motivo del ricorso, la Corte di Cassazione non ha creduto di esaminare gli altri mezzi del ricorso stesso e li dichiara assorbiti, fatto riflesso: che nel giudizio del merito fu riconosciuta come pregiudiziale la questione sulla qualità di eredi del Pontefice Pio IX negli appellanti conti Mastai, in base non solo al testamento del 15 marzo 1875, ma anche o quanto meno in base dell'ultimo testamento in data 4 settembre 1877; che discutendosi la quistione di revocazione del testamento 15 marzo 1875 a favore dei nipoti, in seguito al posteriore testamento dell'8 febbraio 1877 a favore di tre Cardinali, si è contestata la clausola contenuta in quest'ultimo atto « salvo quanto avesse disposto o fosse per disporre con altri atti ed a titolo particolare »; e che ritenuta erronea in diritto la interpretazione data dalla Corte di Bologna, all'ultimo testamento, la Corte di rinvio giudicherà se, fra i beni del testatore da devolversi agli eredi Mastai, siano compresi quelli della prelatura, di che è questione, e se convenga di ordinare l'intervento in causa dei tre Cardinali; senza omettere la sentenza pronunziata dal Tribunale di Roma addì 7-10 febbraio 1882 sulla proprietà dei beni lasciati dal Sommo Pontefice Papa Pio IX, al secolo Giovanni Maria dei conti Mastai.

Ond'è che, senza attendere agli altri motivi del ricorso presentato dalla contessa de Bellegarde, nata Mastai, contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 17 febbraio-2 marzo 1903, accoglie la prima parte del terzo motivo del ricorso, cassa la suddetta sentenza, e rinvia la causa, per un nuovo esame ed anche per le spese, alla Corte di appello di Macerata.

Cassazione di Roma.

(Sezione unite)

25 giugno 1904.

Pres. Basile, ff. di P. — *Est.* Giordani

P. M. Quarta (concl. conf.).

Congregazione di carità di Vercelli c. *Confraternita di Vercelli e Capitolo Cattedrale.*

Competenza — Legato — Concentramento nella Congregazione di carità — Ente autonomo — Semplice onere gravante la eredità — Competenza giudiziaria.

È di competenza dell'autorità giudiziaria la questione se un legato, pel quale si è decretato il concentramento nella Congregazione di carità, esista quale ente autonomo, o costituisca un semplice onere gravante la eredità (1).

Ritenuto in fatto quanto segue:

Con regio decreto del 1° dicembre 1901 furono concentrati nella Congregazione di carità di Vercelli i lasciti dotalizi fatti da Girolamo Alciati con testamento 13 ottobre 1604, da Alessina Maruffo con codicillo del 1° aprile 1688, da Nicola Bertone con testamento del 22 novembre 1739, da Girolamo Magnetti con testamento del 26 settembre 1787, da Francesco Cassandra con testamento dell'11 gennaio 1745, da Antonio Canicani con testamento del 22 novembre 1746, dalle sorelle Cristina, Anna, Maria e Teresa De Filippi, con istrumento del 22 maggio 1812 e da Girolamo Ruggieri con testamento del 14 gennaio 1747.

Contro il detto decreto ricorsero alla quarta Sezione del Consiglio di Stato due Confraternite di Vercelli, cioè la Confraternita dei disciplinati sotto la invocazione di S. Caterina e la Confraternita dei santi Bernardino e Nicola da Tolentino per i primi cinque lasciti dotalizi, e quel Capitolo metropolitano, per gli altri quattro.

---

(1) Giurisprudenza assodata della Cassazione di Roma: veggansi da ultimo le due decisioni del 7 gennaio 1904, riferite in questo volume, p. 146, 148; veggasi pure decisione 20 agosto 1903 (vol. in corso, p. 35).

I ricorrenti dedussero che non si poteva ordinare il concentramento di tutti questi lasciti in forza dell'art. 54 della legge del 17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, non trattandosi di enti elemosinieri; che neppure il concentramento poteva ordinarsi per gli articoli 56 e 57 della stessa legge, non trattandosi di enti autonomi, ma di semplici oneri di beneficenza; che, d'altra parte, quei lasciti dovevano essere esenti dal concentramento giusta l'art. 60 della legge citata; e che, ad ogni modo, trattandosi di esaminare la loro vera natura giuridica, tale esame non poteva farsi dall'autorità amministrativa; e quindi chiesero, in via principale, l'annullamento dell'impugnato decreto per violazione degli articoli 54, 56, 57, e 93 della detta legge ed applicazione dell'art. 60 della legge medesima, e per violazione degli articoli 24 e 25 della legge del 2 giugno 1889 sul Consig io di Stato, 1, 2, 3 e 4 della legge del 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, ed in via subordinata, la trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria.

La Congregazione di carità di Vercelli, alla sua volta, dedusse che non si poteva accogliere la eccezione d'incompetenza, perchè esclusa dagli stessi titoli invocati per giustificarlo, ed in merito si oppose all'annullamento del decreto impugnato.

La IV Sezione del Consiglio di Stato con decisione del 20 marzo 1903, considerato che qualunque fosse il concetto che si potesse avere circa il fondamento della dedotta eccezione di incompetenza dovevasi sospendere ogni pronunzia, giusta l'art. 41 della citata legge del 2 giugno 1889, ordinò la trasmissione degli atti a questo Supremo Collegio, affinchè a Sezioni unite decidesse sulla competenza.

Considerato che la Congregazione di carità di Vercelli, resasi parte diligente ha chiesto il rigetto della dedotta eccezione d'incompetenza ed il rinvio degli atti alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Le due Confraternite ed il Capitolo metropolitano intimati hanno invece dedotto che i legati, de' quali fu ordinato il concentramento, non sono enti autonomi, ma puri e semplici pesi *sub modo;* che, essendo contestata l'autonomia di quei legati, occorre esaminare la loro intrinseca natura; e che tale esame non può farsi dall'autorità amministrativa, nè dalla IV Sezione del Consiglio di Stato in sede contenziosa, ma bensì dall'autorità giudiziaria.

Considerato che è pienamente fondata la dedotta eccezione d'incompetenza, perchè, come questo Supremo Collegio, ha costantemente deciso la questione se un legato, pel quale si è decretato il concentramento, esista quale ente autonomo, ovvero costituisca un semplice onere gravante la eredità, esorbita dal campo della giurisdizione amministrativa, essendo necessario esaminare il carattere giuridico del legato, ed implicando tale esame indagini sulla interpretazione del testamento e sulla volontà del testatore; indagini che spettano esclusivamente all'autorità giudiziaria, la quale soltanto ha per legge il potere di conoscere se una persona giuridica esista e quale sia la sua natura intrinseca, giusta gli atti in forza de' quali fu stabilita.

Nè vale osservare in contrario come fa la Congregazione di carita di Vercelli, che la dedotta eccezione d'incompetenza è esclusa dagli stessi titoli, che dovrebbero giustificarla; poichè spetta precisamente all'autorità giudiziaria l'esame di tali titoli per decidere se i controversi legati sieno enti autonomi, come essa sostiene, ovvero semplici oneri *sub modo*, come affermano gli intimati.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza della autorità giudiziaria, ecc.

Cassazione di Roma.

14 aprile 1904.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* SCILLAMÀ. P. M. CARLUCCI (concl. conf.)

Gasser e De Giovanni c. Baronchi.

Corporazioni religiose — Domanda contro il priore e il procuratore generale — Rappresentanza dell'Ordine religioso soppresso — Improcedibilità della domanda.

È improcedibile la domanda promossa contro il priore ed il procuratore generale di un Ordine religioso soppresso, quali rappresentanti dell'Ordine stesso, e non già contro di essi personalmente o quali componenti di una associazione esistente di fatto (1).

L'ex frate dell'Ordine degli Ospedalieri, Giuseppe Baronchi, convenne nanti al Pretore del V Mandamento di Roma i padri Cassiano Gasser, Giuseppe Castiglioni e Pietro De Giovanni, tanto in proprio che quale priore il primo, ex procuratore generale e procuratore generale il secondo e il terzo dell'Ordine degli *Ospedalieri Fate-bene-fratelli*, perchè fossero condannati solidalmente a pagargli la somma di L. 1396, in restituzione di altrettanta somma da lui depositata per uno scopo completamente mancato. Deduceva l'attore, a base di tale domanda, che nel 1870, avvenuta la soppressione di quell'Ordine, i superiori proposero ai componenti la comunità di versare ciascuno una data somma nelle mani del procuratore generale, allo scopo di costituire un fondo per le pensioni ai vecchi ed agli inabili; e che per tale scopo, esso attore ebbe a versare, in diverse rate, la complessiva somma di L. 1396.

Che abbandonata, nel 1884, l'idea della formazione di un fondo pensione, il Baronchi avendo chiesto invano la restituzione delle somme versate, fu costretto ad adire la via giudiziaria.

Il Pretore, con la sua sentenza, dichiarò non provata, allo stato degli atti, la domanda dell'attore, riserbando al definitivo le spese.

Appellò in via principale il Baronchi, ed incidentalmente produssero gravame anche i convenuti.

Il Tribunale interlocutoriamente pronunziando, prima di statuire sul merito, ordinò che a cura del Baronchi fosse integrato il giudizio con la citazione degli eredi del procuratore Castiglioni, che era nel frattempo deceduto.

Senonchè il Baronchi pensò di limitare il suo appello al Gasser ed al De Giovanni nelle sole qualifiche, il primo di priore generale ed il secondo di procuratore generale dell'Ordine dei *Fate-bene-fratelli*, chiedendone la condanna a restituire il capitale di L. 1396 o la minor somma di L. 900, o, per lo meno, gli fosse deferito il giuramento di ufficio o fosse ammesso alla prova testimoniale, per stabilire l'esistenza e l'ammontare del proprio credito.

I convenuti insistettero per essere messi fuori causa, perchè citati quali rappresentanti di un Ordine religioso inesistente.

Il Tribunale, con sentenza 9-14 dicembre 1903, ritenendo regolarmente convenuti i padri Gasser e De Giovanni, qua i componenti di una società di fatto, accolta la domanda attrice, condannò i padri De Giovanni e Gasser, il primo procuratore generale, il secondo priore generale dei *Fate-bene-fratelli*, a restituire, nella qualità di rappresentanti di quest'Ordine religioso, la chiesta somma di L. 900 ed alla metà delle spese di primo e secondo grado.

È tale sentenza che i mentovati Gasser e De Giovanni denunziano ora per annullamento a questo Supremo Collegio, con ricorso affidato ad unico mezzo, con cui lamentano la violazione dell'art. 2 Codice civile, e degli articoli 1 della legge del 7 luglio 1866 sulla soppressione degli ordini religiosi, 1, 27 e 28

(1) Confor. Appello di Roma 31 maggio 1901, Castellini c. Bernardini (vol. XII, pag. 425).

legge 19 giugno 1873, n. 1402, che estende alla Provincia di Roma le leggi sulle corporazioni religiose; falsa applicazione e violazione delle disposizioni contenute nel tit. X, lib. 3 Codice civile, e dell'art. 1814 stesso Codice; nonchè degli articoli 36, 138, 517, 361 procedura civile.

Assume il ricorso che, un volta soppresso l'Ordine dei *Fate-bene-fratelli*, non può più considerarsi come persona giuridica e non più godere dei diritti civili secondo le leggi e gli usi, considerati come diritto pubblico.

La sentenza ciò ammette; che l'Ordine dei *Fate-bene-fratelli* non è un corpo morale ai sensi dell'articolo 2 Codice civile. Ma allora, come arriva alla conseguenza di attribuire all'Ordine stesso l'onere di essere convenuto in giudizio come tale? La teoria del Tribunale porta, nelle sue conseguenze, ad affermare l'esistenza giuridica di quegli enti che il legislatore ha soppresso.

Anche a volere ricorrere alle regole del diritto canonico, i principii ammessi dal Tribunale si appalesano erronei, perchè l'attore era astretto verso i suoi correligionari da vincoli ed obblighi da lui liberamente accettati, per i quali era tenuto a lasciare all'*Ordine* ogni suo bene, senza diritto a restituzione.

Per tali motivi, chiedesi dai ricorrenti Gasser e De Giovanni l'annullamento della denunziata sentenza, mentre dal controricorrente Baronchi se ne sostiene il ben giudicato.

Diritto. — Osserva il Supremo Collegio, che è canone fondamentale di rito civile che, per poter stare in giudizio in veste di attore o di convenuto, è necessario che il subbietto abbia la capacità giuridica; senza di che, mancando la legale contestazione delle parti in causa, non può aprirsi l'adito a svolgersi il contradittorio.

Nel concreto caso, dopo la sentenza interlocutoria che ordinava la integrazione della lite mediante la citazione degli eredi del fu Giuseppe Castiglioni, deceduto nelle more del giudizio, l'attore ed appellante Baronchi, nell'atto riassuntivo della causa, dichiarava di limitare la sua domanda soltanto ai padri Gasser e De Giovanni, nelle sole qualifiche, il primo di priore generale, il secondo di procuratore generale dell'*Ordine dei Fate-bene-fratelli*, per essere condannati, nelle suespresse qualifiche, al pagamento della somma di lire 1396 o, quanto meno, a quella di lire 900.

Cosicchè la domanda originariamente spiegata dal Baronchi contro i convenuti, tanto in nome proprio che quali rappresentanti dell'Ordine dei *Fate-bene-fratelli*, venne successivamente limitata a questa ultima qualità.

Or, essendo stato l'Ordine monastico dei *Fate-bene-fratelli*, come ogni altro Ordine religioso, soppresso anche nella Provincia di Roma, con la legge 19 giugno 1873, n. 1402, consegue che venne da quel dì, a perdere la sua personalità giuridica, e perciò, non potendo più considerarsi come ente morale autonomo, capace di diritti, non può avere alcuna veste legittima per stare in giudizio, sia come attore, sia come convenuto.

Che se cotesto Ordine ospitaliere non ha più esistenza giuridica di fronte alla legge, è assurdo parlare di una legittima rappresentenza del medesimo nelle persone del priore generale Gasser e del procuratore generale De Giovanni, perocchè la legale rappresentanza di un ente morale ha necessariamente per presupposto implicito la esistenza e il civile riconoscimento dell'ente rappresentato; ma se manca la personalità giuridica potrà aversi una materiale riunione di più persone, non un ente morale capace, ai sensi dell'art. 2 del Codice civile, di stare, come attore o come convenuto, in giudizio.

Ed invano dal controricorrente Baronchi si sostiene che il Tribunale, inerendo al complesso delle argomentazioni poste a base della sua domanda, ritenne che se è vero che l'Ordine dei *Fate-bene-fratelli* non esiste come persona giuridica, non è men vero che

esiste *di fatto*, ossia come associazione di persone le quali, come tali, hanno diritti e doveri e conseguentemente la facoltà di convenire in giudizio e di sostenere litigi nella rappresentanza che liberamente si sono data, e che fu appunto da quest' ultimo aspetto che venne pronunziata la condanna a carico dei padri Gasser e De Giovanni.

Resiste manifestamente a tale supposto l'atto di citazione, posto in raffronto all'atto di riassunzione della lite, essendo stato con quest'ultimo limitata, come si disse, l'azione contro i prefati Gasser e De Giovanni esclusivamente nelle loro qualità di rappresentanti dell'Ordine dei *Fate-bene-fratelli*. Resiste il contesto e segnatamente il dispositivo della denunziata sentenza, che espressamente condanna i convenuti, sempre ed unicamente nella qualità di rappresentanti dell'anzidetto Ordine religioso.

È dunque il presupposto ente che è stato convenuto e condannato; ma se desso non ha esistenza giuridica, nessuna rappresentanza era possibile, e ben a ragione i ricorrenti chiedevano di essere dimessi dal giudizio.

Certo, avrebbe potuto il Baronchi rivolgere la sua domanda sia personalmente contro il Gasser e il De Giovanni, sia contro essi, quali componenti, a suo dire, di una associazione di fatto, secondo le norme dettate dal Codice civile sotto il titolo delle *società;* ma egli avrebbe dovuto in tal caso istituire e proseguire gli atti sia contro le persone fisiche di coloro che credeva verso di lui obbligati, sia contro gli individui costituiti di fatto in associazione, non già contro i detti Gasser e De Giovanni quali rappresentanti di un Ordine religioso che, per effetto della legge di soppressione, non ha più esistenza giuridica.

Che perciò, di fronte alla limitazione apposta dal Baronchi, in corso di giudizio, alla sua domanda, per cui venne a circoscriverla esclusivamente contro l'Ordine monastico degli Ospitalieri e, per esso, contro i pretesi suoi rappresentanti, doveva il Tribunale dichiarare improcedibile la domanda, ed invece, avendo condannato, in persona dei convenuti, un supposto ente, non avente personalità giuridica, ha violato tanto la legge comune, quanto le leggi speciali sulla soppressione degli ordini religiosi.

Che pertanto, fondate essendo le censure mosse su questo punto alla impugnata sentenza, il ricorso va accolto con le conseguenziali statuizioni che sono per legge.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso, cassa, ecc.

Cassazione di Roma.

31 marzo 1904.

Pres. Caselli, P. — *Est.* De Aloisio. P. M. Carlucci (concl. conf.).

Legato Pio Cabras c. *Lai.*

Parrocchia — Legato pio ad essa annesso — Pagamento di annualità maturate — Vacanza della parrocchia — Azione del Vescovo — Inammessibilità.

Domanda giudiziale — *Interesse.*

Economati dei benefizi vacanti — Regolamento 2 marzo 1899 — R. Decreto 26 settembre 1860 — Non abrogazione.

Appello — Carenza di azione — Difetto di rappresentanza in giudizio — Eccezioni — Ammissibilità in appello.

Trattandosi di legato pio annesso alla Parrocchia e confuso nel patrimonio di questa, non compete, nella vacanza della Parrocchia stessa, al Vescovo l'azione pel pagamento di alcune annualità maturate di detto legato.

*L'*interesse *a proporre una domanda giudiziale, di cui parla l'art. 36 del Cod. di proc. civile, non è che quello avente per oggetto l'*esercizio di un diritto.

Il Regolamento 2 marzo 1899 sugli Economati dei benefizi vacanti non ha abrogato il precedente Decreto sulla stessa materia del 26 settembre 1860 (1).

---

(1) Il R. Decreto organico del 26 settembre 1860, n. 4314, sull'amministrazione dei benefizi vacanti termina all'art. 7, disponendo col dare incarico al Ministro guardasigilli

L'eccezione di carenza di azione, *al contrario di quella di semplice difetto di rappresentanza in giudizio, può proporsi per la prima volta in appello* (2).

Con libello 13 luglio 1900, il Vicario generale di Oristano, nella temporanea vacanza della sede vescovile, qualificandosi rappresentante il Legato pio della parrocchia di Cabras, compresa in quella diocesi, convenne innanzi alla pretura locale Onorato Loi, chiedendo la costui condanna al pagamento di L. 198.80, ammontare di cinque annualità, maturate il 20 agosto 1899 di un censo di annue L. 39.36 appartenente del detto Legato, e dovuto attualmente da esso Lai per accollo assuntone con istrumento 4 gennaio 1896.

Comparso il convenuto si limitò a dedurre che il censo in parola era ipotecato non solo sulla casa da lui acquistata col cennato rogito, ma anche sopra stabili posseduti da altri.

Il pretore ritenne irrilevante un tal fatto, e pronunziò la chiesta condanna.

Appellò il Lai al Tribunale di Oristano, eccependo preliminarmente la carenza di diritto nel Vescovo, e per esso nel Vicario generale, ad agire per il Legato pio surriferito. E quel Collegio con sentenza 31 dicembre 1901, accogliendo codesta eccezione, assolse il convenuto dall'osservanza del giudizio e condannò la controparte alle spese.

Da siffatta sentenza ricorre in Cassazione l'attuale Vescovo di Oristano, monsignor Salvatore Tolu, per conto del ridetto Legato pio; e deduce: 1° la violazione dell'art. 5 delle disposizioni preliminari del Codice civile in relazione al regolamento 2 marzo 1899 sugli Economati dei benefizi vacanti, ed al precedente decreto sulla stessa materia del 26 settembre 1860;

2° la violazione, per difetto di motivazione, dell'art. 360 del Cod. di procedura civile.

3° la violazione dell'art. 36 dello stesso Codice.

In diritto. — Destituito di ogni fondamento di ragione è il ricorso in disamina.

Bene osservò la denunziata sentenza che il Legato pio, di cui sopra è un'ente autonomo; ma come annesso alla parrocchia di Cabras, si confonde nel di lei patrimonio.

Autonoma invece è la parrocchia, la quale, come ente conservato, ha un patrimonio a se, ed una propria amministrazione e rappresentanza, esercitate, l'una e l'altra dallo stesso parroco ed in mancanza di questo dall'Economato dei benefizi vacanti, senza che alcuna disposizione di legge la sottoponga, per le sue temporalità, alla tutela o vigilanza dell'Ordinario diocesano.

Cosicchè fuor di proposito è la invocazione che il ricorrente fa dell'articolo 36 della procedura, il di cui stesso contesto a chiare note dimostra come l'interesse a proporre una giudiziale domanda, del quale ivi si parla, non sia che quello avente per oggetto l'esercizio di un diritto.

E nessun diritto, in ordine ai beni della parrocchia, poteva nella specie

---

di provvedere alla compilazione dei regolamenti, e di curare la piena esecuzione di esso decreto.

In seguito a questa disposizione, furono emanati il regolamento 16 gennaio 1861, n. 4608, esteso alle Provincie annesse (R. D. 22 novembre 1866, n. 3329) ed alla Provincia di Roma (R. D. 25 giugno 1871, n. 321); vennero inoltre emanati i regolamenti 8 dicembre 1861, n. 373, per le Provincie Napoletane e 23 dicembre 1865, n. 2727, per la Sicilia. Si adottarono pure norme speciali per la Toscana con R. D. 23 marzo 1862, n. 501 e per la Sardegna con R. D. 4 giugno 1864, n. 1802.

Il regolamento del 2 marzo 1899, n. 64, per l'uniforme esercizio della regalia e per gli uffici degli Economati dei benefizi vacanti, ha sostituito i precedenti regolamenti e le norme speciali sopra indicate; ed ha stabilito i precisi limiti dell'abrogazione, essendo dichiarato all'art. 120 che è abrogata *ogni disposizione contraria* ad esso regolamento.

(2) Veggasi, intorno alla nullità derivante dal difetto di regolare rappresentanza in giudizio, Cass. di Torino 13 febbraio 1904 (vol. in corso, p. 417), colla nota ivi.

derivare al Vescovo dalla vacanza (affermata d'ambe le parti e dal Tribunale ritenuta) della parrocchia.

Imperocchè, tanto pel decreto organico 26 settembre 1860 che per il regolamento 2 marzo 1899, il quale ben lungi dallo abrogare il primo (come pretende il ricorso), cosa ripugnante alla funzione legislativa di un regolamento, dettò nuove norme per l'applicazione di quello « i frutti dei benefizi vacanti costituiscono una regalia, onde la sovranità civile è investita del diritto di assumere il possesso dei detti benefizi, e di amministrarne ed applicarne i proventi ».

Essendo quindi inoppugnabile la mancanza di qualsiasi diritto, da parte del Vescovo, ad ingerirsi delle controverse annualità di censo, dovute alla parrocchia, affatto inconcludenti si appalesano i rilievi, sui quali si accusa la sentenza di omessa motivazione, cioè: *a*) che tali annualità fossero scadute prima del decesso del parroco; *b*) che l'Economato non avesse preso possesso del benefizio parrocchiale vacante.

Ed ancor meno attendibile è l'altra deduzione, di non essere stata, in prima istanza, impugnata la qualità dell'attore; donde, secondo il ricorso, la tardività di tale impugnativa nel giudizio di secondo grado.

Innanzi tutto, codesta contro-eccezione di tardività non fu dall'appellato menomamente accennata nella sua comparsa conclusionale; cosicchè importerebbe una questione nuova, non proponibile in sede di Cassazione. Ma poi qui non trattasi di semplice difetto di rappresentanza in giudizio, ma di vera e propria carenza di azione, in altri termini del *non ius actoris*; eccezione codesta che, come perentoria, ben poteva proporsi, per la prima volta, col rimedio dell'appellazione.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

5 gennaio 1904.

Pres. Pagano P. P. — *Est.* Basile.

Arcivescovo di Ravenna e *Uberti* c. *Finanze.*

Demanio — Apprensione dei beni di ente religioso — Conversione — Soppressione.

Fondazione autonoma a scopo di culto — Giudizio di fatto — Ufficio di cerimoniere della cattedrale.

Fondazione autonoma a scopo di culto — Onere annesso alla istituzione — Fondo pel culto — Adempimento dell'onere in forma specifica — Domanda subordinata — Sentenza — Difetto di motivazione.

Non può vietarsi al Demanio di apprendere per soppressione i beni di un ente religioso già appresi per conversione, salvo che non fosse sorta contestazione in via amministrativa o giudiziaria risoluta a favore dell'ente.

Non va soggetto a censura della Cassazione l'apprezzamento del giudice di merito che, interpretando l'atto di fondazione, ritenga risultare da esso la esistenza di una fondazione autonoma ad oggetto di culto (ufficio di cerimoniere della Cattedrale) soppressa dalla legge 15 agosto 1867 (1).

Difetta di motivazione la sentenza che, riconosciuto nella istituzione il concorso dei requisiti che caratterizzano l'ente morale colpito da soppressione, omette di occuparsi della conclusione subordinata, colla quale si chiedeva la condanna del Fondo pel culto all'adempimento in forma specifica dell'onere annesso alla istituzione (2).

Nel 1902 il cardinale Riboldi, arcivescovo di Ravenna, rappresentante della Mensa, ed il sacerdote Cesare Uberti, maestro delle cerimonie, convenivano, davanti al Tribunale locale le Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto; e deducendo: che,

---

(1) Confor. Cass. Roma 25 marzo 1902, Pasini c. Fondo pel culto (vol. XII, 291) nota ivi.

(2) Circa l'obbligo nel Fondo pel culto dell'adempimento degli oneri religiosi in forma specifica, veggansi le decisioni della Cass. di Roma pubblicate nel volume in corso (pag. 68 e seg.) e lo studio ivi (pag. 1-25).

con rogito 20 luglio 1606 il cardinale Aldobrandini, arcivescovo di Ravenna, onde assicurare a sè ed ai suoi successori l'aiuto e la dignità di un maestro delle cerimonie, assegnava sul patrimonio della Mensa una casa ad uso di detto maestro, casa che veniva di poi permutata in un fondo enfiteutico:

che, nel 1867, il Demanio apprendeva tale fondo, nei confronti della Mensa, liquidando la cifra patrimoniale residua in due cartelle del Debito pubblico del Regno di annue L. 92.95;

che, nel 26 marzo 1884, pretendendo trattarsi di beneficio semplice soppresso, s'impossessava delle cartelle anzidette; che era acquisito, all'Arcivescovo, il diritto di avere il cerimoniere con congrua retribuzione; che d'altra parte il lascito Aldobrandini non era ente autonomo, non aveva per oggetto il culto, ma era solo mezzo col quale questo si esplicava; nè aveva carattere di perpetuità.

Tutto ciò premesso, chiedevano, in via principale, dirsi nullo e di niuno effetto la presa di possesso del lascito suddetto; e doversi l'appreso patrimonio restituire ad essi, coi frutti fino alla effettiva restituzione, e coi relativi interessi dalla citazione; in via subordinata domandavano dovere dal 1884 ed in avvenire, il Fondo per il culto passare alla Mensa arcivescovile di Ravenna ed a chi è ora e sarà prescelto maestro di cerimonie la somma di lire 92.95 annue cogl'interessi civili sulle somme maturate dalla citazione in avanti e relativi arretrati e colle spese; ed in via pregiudiziale eccepivano la nullità della procedura della presa di possesso eseguita dal Demanio, il 26 marzo 1884, per avere prima ritenuto di proprietà della Mensa arcivescovile il patrimonio in questione, collo apprendere tutte le tasse inerenti ad un patrimonio appartenente alla medesima; per la ragione che la eccezionalità del provvedimento legislativo, pel quale il Demanio, senza previo giudizio, s'impossessava dei beni di un ente creduto colpito da soppressione, cessa allorquando in via amministrativa si è venuti ad un giudizio diverso, dovendo allora prevalere la regola generale, che tocca anzitutto al Demanio far giudicare la sopprimibilità dell'ente per prenderne possesso, quando di poi sarà rimasto vittorioso.

Il Tribunale, con sentenza 22 maggio 1902, dichiarava nulla la presa di possesso dei suddetti certificati di rendita, e condannava le convenute Amministrazioni a corrispondere il correlativo assegno al cerimoniere della Cattedrale dal 26 marzo 1884, cogli interessi civili da quell'epoca in avanti, ed alle spese, dopo aver accolta la pregiudiziale eccezione e le ragioni di merito dedotte dagli attori.

Però, sul gravame proposto dalle soccombenti Amministrazioni, la Corte di appello di Bologna con sentenza delli 17-23 marzo 1903, rigettando ogni contraria istanza ed eccezione, respingeva tutte le domande degli attori, condannandoli nelle spese.

Considerava sostanzialmente quella Corte:

Che, quanto alla eccezione pregiudiziale, risultava dalla stessa nota 17 agosto 1882 dell'ufficio di registro di Ravenna in appello dagli stessi attori prodotta, che la conversione quando si effettuò non solo fu accettata senza proteste e riserva dal cerimoniere del tempo, ma altresì con ampia e finale liquidazione; nè ciò fu escluso colla esibizione del verbale della presa di possesso, dal quale essi affermavano risultare il contrario, e neppure risultava che nel 1882 il cerimoniere Uberti avesse protestato contro la legalità della presa di possesso per conversione dello immobile costituente la dotazione del suo ufficio; emergeva invece avere il medesimo sommessamente implorato dal Ministero, che non fosse ulteriormente tenuta ferma la conversione, quando anche manifestasse un dubbio, ben postumo, che ad essa si fosse potuto mai addivenire; la risposta del Ministero quindi dimostrava la reiezione di una supplica, e non un provvedimento od

una vera e propria decisione in via amministrativa, giusta il concetto e lo spirito dell'invocato art. 16 della legge 7 luglio 1866.

Che non era in proposito ben citata la sentenza di questo Supremo Collegio 22 agosto 1889; la quale erasi versata sopra un caso di una vera e propria contestazione che era stata veramente decisa in via amministrativa, mentre nella specie il Demanio si era immesso legalmente nel possesso della rendita già assegnata al cerimoniere, e la relativa validità procedurale non poteva dopo tanti anni essere disconosciuta dall'autorità giudiziaria; e d'altronde quand'anche vi fosse stata una vera e propria decisione amministrativa, ben poteva il Demanio, tornando sul proprio operato, dichiarare invece soppresso l'ente e procedere alla presa di possesso, tanto più che esso vi addiveniva in via di eccezione.

Che. quanto al merito, sebbene il Tribunale avesse enunciato di volerlo soltanto delibare, pure fu dal medesimo lungamente esaminato e discusso, e fu anche riprodotto in appello, per cui doveva anche essere esaminato in seconde cure, senza che occorresse rimandare la causa al Tribunale per non privarla del doppio grado di giurisdizione.

Che, contrariamente a ciò che avevano affermato i primi giudici, la sentenza impugnata non poteva non riconoscere che concorressero nel caso, i tre requisiti essenziali a ritenere colpita da soppressione la fondazione Aldobrandini, cioè l'autonomia dell'ente, il carattere di perpetuità e l'obbietto di culto. Poichè il chiaro tenore del rogito del 1606 dimostrava che la casa, più tardi permutata in terra enfiteutica, era stata assegnata al maestro delle cerimonie *pro tempore* che ne godeva l'utile dominio, mentre il dominio diretto rimaneva a la metropolitana di Ravenna, e quindi vi era quell'assoluto distacco di beni, dal patrimonio dell'istituente che costituiva l'autonomia dell'ente.

Nè la esiguità della somma poteva menomare siffatta caratteristica, la quale non dipende dalla quantità dei beni che servono a metterla in essere.

Dallo stesso rogito appariva poi manifesta la perpetuità della dotazione, che fu assegnata onde essere sempre convertita per uso, comodità ed utilità del cerimoniere nominato e suoi successori *pro tempore*, che rimaneva investito per sè e suoi in perpetuo, senza che potesse ostarvi l'avere il dotante previsto il caso di riversibilità qualora, per la vicissitudine dei tempi, venisse a cessare l'ufficio di cerimoniere, non potendo ciò togliere alla istituzione il carattere della perpetuità stabilita dal fondatore, trattandosi di eventi estranei alla di lui volontà.

Che non poteva neppure disconoscersi il terzo requisito dell'obbietto di culto, non dovendo il cerimoniere paragonarsi al sagrestano, al campanaro e simili, nè qualificarsi un messo, un istrumento di culto diverso da tutti quegli atti di culto, mercè i quali il credente si rivolge a Dio. Certamente alcune delle funzioni del cerimoniere non hanno oggetto o scopo di culto, ma molte altre vi hanno diretta e sostanziale attinenza; assiste non soltanto l'Ordinario, ma anche il Capitolo metropolitano in tutte le funzioni religiose ed in tutti quegli atti nei quali si rende omaggio alla divinità, e che, ai sensi delle leggi di soppressione, esprimono il concetto di oggetto di culto, e quindi il cerimoniere rappresenta una dignità ecclesiastica, la quale dev'essere esercitata da un sacerdote onde esplicare la sua alta missione in tutte le funzioni religiose, non come semplice istromento o mezzo, ma come parte integrante del clero, per rendere più sensibili ed espressivi quegli atti nei quali l'oggetto del culto è il fine ed il substrato; nè la parola *magister* significa che il cerimoniere sia solo maestro istruttore, essendo egli eziandio capo, direttore, preposto, ed esercitando una importante dignità spirituale ecclesiastica, ecc.

Che dovendo perciò accogliersi le

istanze delle appellanti Amministrazioni, cessava il motivo di occuparsi di quelle subordinate degli attori, fatte in prima istanza e richiamate in appello.

Mons. Conforti, succeduto nell'arcivescovato di Ravenna al card. Riboldi, ed il sacerdote Uberti, con due distinti depositi denunziano ora al Supremo Collegio la suddetta sentenza, lamentando:

1° La violazione degli articoli 11 e 16 della legge 7 luglio 1866, 22 e 1° della legge 15 agosto 1867, 360, n. 6 e 517, numeri 2 e 3 procedura civile: perchè, avendo il Demanio già riconosciuto nel 1867 non sopprimibile l'istituzione Aldobrandini, e dopo averla ritenuta soggetta ad apprensione per conversione e non già per soppressione, lasciando la detenzione dei beni al sacerdote Uberti, e dopo averla nel 19 marzo 1882 ritenuta dotazione della Mensa senza che per ciò occorresse un vero e proprio giudizio, non avrebbe potuto in seguito, nel 1884, eliminarli da quelli conservati e farne apprensione per soppressione, valendosi del procedimento eccezionale di cui all'art. 16 della suddetta legge del 1866, ma doveva prima adire il magistrato; senza confondere, come fece, apprensione per conversione ed apprensione per soppressione, negando che vi fosse stata protesta contro tale apprensione, mentre essa fu fatta il 1° aprile 1884 a mezzo dell'usciere Pasile.

2° La violazione dell'art. 1 della suddetta legge 15 agosto 1867, delle regole generali procedurali del doppio grado di giurisdizione, e dell'art. 517, numeri 2 e 3 procedura civile, perchè il Tribunale di Ravenna avendo dichiarato di non entrare nel merito della disputa, ma di delibarlo soltanto, doveva la Corte accogliere l'istanza dei ricorrenti e rinviare la causa al Tribunale per la sua prosecuzione, senza che potesse affermare il contrario, dovendo ritenersi il Tribunale stesso giudice della sua intenzione; ragione per la quale i ricorrenti non curarono di documentare la loro domanda.

Perchè errò, di poi, la Corte nei concetti espressi sul concorso degli elementi necessari alla soppressione della istituzione; non bastando il distacco dei beni per far sorgere l'autonomia, ma essendo necessario che essi restino a sè autonomi, e se invece vengono dati ad altro ente, o persona, occorre indagare se costoro siano capaci a ricevere; e nella specie l'assegno era fatto al cerimoniere *pro tempore*, e faceva perciò parte della congrua in corrispettivo del servizio, che il medesimo deve prestare; e costituiva così un legato *sub modo* esulando da esso il concetto di ente autonomo. D'altronde l'ufficio di cerimoniere non costituiva obbietto di culto; ma scopo del medesimo, imperniandosi nello insegnamento e nella direzione liturgica dei sacerdoti, e dei chierici, entro e fuori della chiesa, che rientrano nelle funzioni parrocchiali.

3° La violazione degli articoli 517, numeri 6 e 2, 361, n. 2, 360, n. 6, 36 procedura civile e 28 legge 7 luglio 1866, perchè in appello con apposita conclusione subordinata era stato chiesto che si dovesse passare alla Mensa vescovile, dal 1884 in poi, la somma di L. 92,95 annue, pel maestro di cerimonie, coi relativi interessi e spese, di fronte all'art. 28 della legge del 1866, ed alla giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che riconoscevano l'obbligo del Fondo per il culto di adempiere ai pesi dei legati in forma specifica soppressi, e la sentenza denunziata non disse verbo al riguardo, mancando al debito della motivazione e della pronunzia.

Considerando che non fondato è il primo mezzo del ricorso, dappoichè come la sentenza denunziata ebbe a ritenere, in fatto, non era sorta, e conseguentemente non era stata definita, nè amministrativamente, nè giudiziariamente contestazione alcuna sulla sopprimibilità o meno dell'istituto Aldobrandini, prima che il Demanio prendesse possesso della sua dotazione, agli effetti dell'applicazione della legge di soppressione, e fu anzi opportunamente soggiunto che la

conversione era stata prima accettata senza proteste e riserve; nè d'altronde i termini dell'invocato art. 16 della legge del 1866 sorreggevano la pregiudiziale eccezione sollevata dai ricorrenti, poichè il legislatore, onde facilitare al Demanio, il grave compito della liquidazione dell'asse ecclesiastico, volle che tutta la massa dei beni provenienti dagli enti ecclesiastici soppressi, e tutti gl'immobili degli enti sottoposti a conversione passassero al più presto nel di lui possesso, fino a quando non fosse altrimenti stabilito in via amministrativa o giudiziaria; nè poteva essere vietato al Demanio, come bene osservò la stessa sentenza denunziata, di emendare gli errori, nei quali avesse, per avventura, potuto incorrere nella applicazione delle due leggi; salvo che fosse sorta, al riguardo, contestazione in sede amministrativa risoluta a favore degli enti contro l'applicazione della soppressione o della conversione; al quale caso si riferiva appunto la sentenza di questo Supremo Collegio delli 22 agosto 1899, dai ricorrenti invocata, la quale, sulla contestazione allora sorta, circa la sopprimibilità di alcuni legati di messe il Ministero delle finanze li aveva dichiarati esenti da soppressione, per essere stata prima risoluta amministrativamente la relativa contestazione, a termini dell'art. 16 della legge; epperò riesciva evidente la inapplicabilità, alla specie, della invocata sentenza. Nè sussiste poi, che la Corte di appello sia caduta nella pretesa confusione della conversione colla soppressione; avendo essa invece dichiarato, e dimostrato, che il Demanio, nel prendere possesso della dotazione dell'istituto Aldobrandini, non era vincolata da veruna pronunzia dell'autorità amministrativa, che avesse risoluto una controversia circa i suoi caratteri, onde fosse dichiarato esente dalla soppressione.

Che neppure è fondato il 2° mezzo del ricorso; a questo riguardo è anzitutto da notare, come la sentenza denunziata ebbe giustamente ad osservare, che il Tribunale, in luogo di deliberare la questione di merito l'avesse, per lo contrario, lungamente discussa; e ritenendo che non vi fosse la fondazione autonoma soppressa, annullò la presa di possesso eseguita dal Demanio, anche per motivi di merito; e ciò a prescindere dalla osservazione, che non doveva la Corte neppure occuparsi dell'istanza di rinviare, in prima sede la causa, per la semplicissima ragione che siffatta istanza non venne regolarmente proposta nella comparsa conclusionale, nè fu nemmeno menzionata nella sentenza impugnata; ma semplicemente ventilata in una comparsa, non datata, nè vidimata, e che apparisce essere stata, dall'avvocato dei ricorrenti, unita agli atti pel consigliere relatore.

Che la Corte di appello, interpretando diligentemente l'atto di fondazione, ritenne, in fatto, risultare dal medesimo che concorressero la perpetuità, la dotazione costituita da un annuo reddito, e lo scopo precipuo di culto esterno; e quindi tutti gli estremi che dalla giurisprudenza di questo Supremo Collegio furono costantemente ritenuti gli elementi costitutivi ed integratori delle fondazioni autonome di culto soppresse dalla legge 15 agosto 1867; ed alle relative contrarie deduzioni, che il maestro di cerimonie avesse l'obbligo permanente e principale di assistere e dirigere l'Arcivescovo in alcune sue funzioni permanentemente e principalmente di cura di anime, essa rispose dimostrando come il cerimoniere non fosse esclusivamente, o più specialmente addetto alla persona ed alla assistenza dell'Ordinario; e che non rivestiva il carattere, nè esercitava e funzioni di un cerimoniere arcivescovile; e che quindi il suo ufficio era quello di una vera e propria dignità ecclesiastica, che aveva per fine e substrato l'oggetto di culto, nel senso voluto dalla legge di soppressione; sicchè non avendo la Corte d'appello espresso alcun motivo erroneo di diritto, nel definire i caratteri costitutivi, e gli estremi necessari a determinare le fondazioni autonome di culto soppresse dalla legge 15 agosto 1867,

non va soggetto a censura l'apprezzamento che essa fece del rogito 20 luglio 1606 per desumere nella istituzione dal medesimo fatta la esistenza di un vero e proprio ente autonomo colpito da soppressione.

Che accoglibile però si presenta il terzo mezzo del ricorso, se non sotto il profilo della omessa pronunzia per avere la denunziata sentenza, nella declaratoria finale, rigettato ogni contraria istanza od eccezione, certamente pel lamentato difetto di motivazione; dappoichè sebbene non avessero i ricorrenti proposto un vero appello incidentale, contro la sentenza del Tribunale, avevano però dichiarato, in subordine, che venisse accolta la domanda subordinata, che essi avevano fatto in prima sede, ed a sostegno della quale era stata invocata la sentenza di questo Supremo Collegio del 30 maggio 1901, e nella loro conclusionale davanti la Corte di appello avevano soggiunto che sarebbe stata superflua ogni ulteriore dimostrazione di fronte al loro interesse a che si continuasse nel corrispettivo al cerimoniere, di fronte alla succitata sentenza che riconosceva l'obbligo del Fondo culto di adempiere ai pesi dei legati soppressi in forma specifica, di fronte all'art. 28 della 7 luglio 1866; sicchè con siffatta specifica conclusionale, per quanto espressa in termini laconici, veniva a proporsi alla decisione della Corte d'appello, una questione che avrebbe potuto considerarsi diversa ed indipendente da quella sollevata in via principale; e sulla quale essa si è limitata a dire semplicemente che concorrendo, nella istituzione in discorso, tutti e tre i requisiti, che caratterizzano un corpo morale, o ente colpito da soppressione, doveva accogliersi l'appello principale delle regie Amministrazioni, e che cessava con ciò il motivo di occuparsi dell'appello incidentale degli attori; ora è manifesto che, con siffatte brevi affermazioni, la Corte di appello cadde nel lamentato difetto di motivazione, nella supposizione, forse, che la esclusione della conclusione principale logicamente e necessariamente conducesse alla reiezione eziandio della subordinata, mentre con questa erasi sollevata una diversa quistione dalla principale indipendente. La Corte d'appello avrà forse supposto che la invocata sentenza 30 maggio 1901 non fosse applicabile alla figura del caso presente; avrà anche potuto, per avventura supporre che il subordinato assunto dei ricorrenti trovasse ostacolo nelle molteplici sentenze antiche o recentissime di questo medesimo Collegio, che lo hanno confutato e respinto, ma qualunque fosse stato il pensiero dei giudicanti, essi avevano il dovere di esaminare la nuova questione, sulla quale erano stati provocati a pronunziarsi, e qualora avessero creduto di rigettarla, dovevano dirne le ragioni per ottemperare al debito della motivazione; laonde non può la denunziata sentenza sfuggire alla censura che alla medesima venne fatta coll'ultimo mezzo del ricorso, e che fu riconosciuta sussistente anche dalle resistenti Amministrazioni.

Per questi motivi, la Corte, rigettando i due primi mezzi del ricorso, ed accogliendo l'ultimo, cassa, ecc.

Cassazione di Firenze

4 luglio 1904.

Pres. Dei Bei, P. P. — *Est.* Bergamaschi P. M. De Andreis (concl. conf.).

Pini c. *Fondo pel culto.*

Parrocchie ex conventuali — Dotazione — Cosa giudicata — Arretrati — Parroci predecessori — Prestazioni periodiche — Interruzione della prescrizione — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità.

La sentenza, che statuisce intorno al diritto della Parrocchia, già annessa a Monastero, ad avere dal Fondo pel culto una annua prestazione quale sua dotazione, fa stato di cosa giudicata, sia di fronte all'attuale parroco, sia di fronte ai futuri rettori, come di fronte ai parroci predecessori; e possono, per ciò, costoro o i loro eredi chiedere gli arretrati di tale prestazione

per l'epoca in cui furono investiti della Parrocchia (1).

In materia di prestazioni periodiche la sentenza emanata intorno ad alcune di esse, se non fa stato per le altre prestazioni nel caso in cui abbia deciso esclusivamente sopra questioni speciali e proprie delle singole annualità, costituisce però cosa giudicata se concerne il titolo che comprende tutte in genere le prestazioni (2).

La interruzione della prescrizione, operata colla domanda giudiziale promossa dall'attuale parroco pel conseguimento di detta prestazione, vale anche a favore del predecessore e dei di lui eredi (3).

Non è applicabile la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2144 del Cod. civ., al caso di ripetizione di una somma, sia pure calcolata ad un tanto per anno, costituente la congrua o dotazione della Parrocchia ed indebitamente appresa e ritenuta dal Fondo pel culto (4).

Ritenuto in fatto, che al seguito della legge di soppressione delle corporazioni religiose del 7 luglio 1866, il Demanio dello Stato prese possesso di tutti i beni appartenenti al Convento dell'Ordine dei Servi di Maria in Viareggio; e fu assegnata al sac. don Antonio Pucci, già religioso di quell'Ordine e parroco della chiesa di S. Andrea Apostolo, annessa al convento medesimo, la congrua parrocchiale di lire annue 480, oltre una parte di detto convento per suo uso personale, come casa parrocchiale.

Il detto parroco Pucci, però, che, oltre ad esercitare il suo ufficio di parroco, aveva sostenuto del proprio anche tutte le spese inerenti al detto ufficio, con citazione del 13 agosto 1872 convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Lucca, il Demanio dello Stato ed il Fondo per il culto, onde ottenere la loro condanna solidale alla restituzione dei beni costituenti la dotazione dell'anzidetta parrocchia, di cui quelle pubbliche Amministrazioni avevano indebitamente preso possesso, con gli accessori di ragione; il quale giudizio peraltro rimase sospeso fino alla morte del parroco Pucci avvenuta nel 12 gennaio 1892. - In questa epoca essendo a lui successo come parroco il sac. don Ferdinando Borghini, costui riprese il giudizio iniziato e non proseguito dal suo predecessore Pucci; e con citazione del 3 luglio 1896 convenne le dette Amministrazioni avanti il Tribunale di Lucca pel medesimo oggetto, ed inoltre per ottenere gli arretrati dalla data del *regio placet* alla sua nomina, statogli concesso nel primo giugno del detto anno 1892.

Si opposero a siffatta domanda le convenute Amministrazioni; ma dopo una lunga serie di giudizi in tutti i gradi di giurisdizione, la vittoria rimase al parroco Borghini. con due favorevoli sentenze pronunziate in sede di rinvio dalle Corti di appello di Bologna e di Roma, rispettivamente nel 22-29 maggio 1900 e 11 luglio-5 agosto 1902, colle quali fu irrevocabilmente riconosciuto, che sui beni assegnati dal Duca di Lucca alla corporazione religiosa dei PP. Serviti del convento di S. Andrea Apostolo di Viareggio, era impresso l'onere di erogare la maggior parte delle rendite a beneficio dell'annessavi parrocchia, risorta autonoma al momento della soppressione del convento, e che in ciò consisteva la sua dotazione.

Conseguentemente, fu assegnata in proprietà alla parrocchia medesima la parte di fabbricato del soppresso convento già rilasciata per uso personale al precedente parroco Pucci nel 1866, e fu condannata l'Amministrazione del Fondo per il culto, in difetto dei beni che erano stati già venduti, a corrispondere in perpetuo alla parrocchia

(1-4) La sentenza della Corte di appello di Firenze in sede di rinvio (pag. 494), pure escludendo la cosa giudicata, perviene alle stesse conseguenze per altro ordine d'idee: veggasi anche la sentenza del Tribunale di Firenze (riferita pure in questa dispensa; p. 514) del 2 settembre 1904.

Sulla inapplicabilità della prescrizione quinquennale, si consulti lo studio *La prescrizione quinquennale* (vol. in corso p. 129). Veggansi inoltre: Cass. di Roma 15 dicembre e 6 agosto 1903 (ivi, p. 151, 153); App. di Roma 29 dicembre 1903 (Ivi, p. 167).

stessa, e per essa al suo parroco *pro tempore*, l'annua somma di L. 3,000, al netto delle tasse di ricchezza mobile e di mano morta e della quota di concorso, nonchè a pagare gli arretrati di detta somma al parroco Borghini dalla data della sua nomina in poi con gli interessi legali sul cumulo degli arretrati dal giorno della domanda.

Che al seguito dell'esito finale dei detti giudizi, il sacerdote don Giov. Batta Pini, quale erede del defunto parroco Pucci, ritenendo avere anch'esso diritto alla ripetizione degli arretrati che non furono pagati al suo autore, ed indebitamente appresi dalla predetta Amministrazione del Fondo pel culto, come era stato ritenuto da molteplici giudicati in casi simili, e che a più forte ragione doveva ritenersi nel caso concreto, in cui il sacerdote Borghini non aveva fatto altro che riprodurre e proseguire la domanda giudiziale avanzata dal precedente parroco Pucci suo autore, con citazione dei 6-7 agosto 1902, col mezzo del suo mandatario sacerdote don Egisto Vitali, convenne avanti lo stesso Tribunale di Lucca la detta Amministrazione del Fondo pel culto, onde ottenere la condanna di lei al pagamento dei detti arretrati in ragione di L. 3,000 annue, costituenti la dotazione della parrocchia anzidetta, a principiare dal 22 luglio 1866, epoca della presa di possesso dei beni parrocchiali, fino al 9 gennaio 1902, giorno della morte del parroco Pucci; fatta detrazione delle l. 480 annue già pagate dall'Amministrazione, oltre gli accessori di legge.

Si oppose la convenuta Amministrazione del Fondo pel culto, come aveva fatto insieme al Demanio nella causa Borghini, alla domanda dell'erede del defunto parroco Pucci, deducendo la prescrizione trentennale e la quinquennale, le quali eccezioni furono accolte prima dal Tribunale con sentenza del 10-26 marzo 1903, e poscia dalla Corte di appello di Lucca con posteriore giudicato del 15-25 settembre dello stesso anno 1903.

Contro questa sentenza della Corte lucchese ha prodotto ricorso per Cassazione il sac. Vitali pei seguenti mezzi di annullamento:

1. Violazione degli articoli 1350 e 479 del Codice civile, 360 n. 6, 361 n. 2 e 517 n. 8 del Codice di procedura civile;

2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2135 e 2128 del Codice civile, nuova violazione dell'art. 1350 del Codice stesso, e contraddizione di motivi equivalente a difetto di motivazione;

3. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2144 del Codice civile;

4. Violazione degli articoli 2125, 1233 e 2105 del Codice civile; nonchè degli articoli 341, 360 n. 6 e 361 n. 2 della procedura civile.

Considerato in diritto, che la denunziata sentenza, per addivenire all'accoglienza della eccezione di prescrizione trentennale dedotta in primo luogo dal Fondo pel culto, ha ritenuto non esistere la cosa giudicata nascente dalla predetta sentenza della Corte di appello di Bologna, ed invocata dall'erede del defunto parroco Pini a fondamento della sua domanda all'oggetto di escludere l'anzidetta eccezione di prescrizione, affermando che se identica nei due giudizî era la *causa petendi*, mancava l'identità delle persone, perchè il parroco Borghini, sia quale legittimo rappresentante della parrocchia, sia in proprio, non poteva assumere la rappresentanza dell'erede del suo predecessore defunto sac. Pucci, nè tutelarne l'interesse patrimoniale; e perchè mancava altresì l'identità dell'oggetto della domanda, in quanto nel presente giudizio si chiedono le annualità dal 1866 al 1892, mentre nella causa Borghini, terminata con la ripetuta sentenza della Corte di appello di Bologna, in sede rinvio, si chiedevano soltanto le annualità posteriori.

Ora, così ragionando la Corte di merito è caduta in un manifesto errore di diritto, sia in ordine alla identità delle persone che all'oggetto della domanda. Invero, non poteva la Corte separare

e ritenere come distinta la causa del Borghini da quella attuale, senza incorrere in un falso criterio giuridico; avvegnachè sia nell'uno come nell'altro giudizio facevasi valere l'azione ed il diritto della Chiesa; e conseguentemente la sentenza ottenuta dal parroco Borghini, come giovava ai futuri investiti della parrocchia, così non poteva a meno di giovare anche ai parroci anteriori, in quanto ogni investito rappresentando la parrocchia, il subietto del diritto è sempre la stessa persona, ossia l'ente morale parrocchia, nulla importando che diversi ne siano i rappresentanti *pro tempore*. Quindi, tanto l'azione del parroco Borghini, quanto quella del parroco Pucci e del suo erede sac. Pini, è sempre l'azione della Chiesa, e cioè dell'ente morale da essi rappresentato.

E se la parrocchia nella causa Borghini non ottenne anche le annualità dal 1866 al 1892 spettanti al parroco Pucci, lo si fu perchè il don Borghini non era munito di un mandato speciale a ciò fare: ma non può sorgere dubbio, che alla parrocchia medesima furono allora riconosciute le sue ragioni ed i suoi diritti fino dalla sua origine, e cioè fino dal momento in cui il Demanio dello Stato prese indebitamente possesso dei beni parrocchiali.

È così pure non poteva la Corte di merito, senza parimenti incorrere in un falso criterio giuridico, affermare che diverso era l'oggetto della domanda nei due giudizi; imperocchè se è vero che trattavasi di diverse annualità, è altresì fuori di dubbio che le medesime derivavano da uno stesso titolo. Ed è del pari certo in dottrina ed in giurisprudenza, che in materia di prestazioni periodiche la sentenza emanata intorno ad alcuna di esse non fa stato per le altre prestazioni nel solo caso in cui abbia deciso esclusivamente sopra questioni speciali e proprie delle singole annualità; ma costituisce cosa giudicata se concerne il titolo che comprende tutte in genere le prestazioni.

E poichè il diritto a percepire le annualità fu l'obbietto identico tanto nella causa Borghini, quanto in quella di cui oggi si controverte, non può disconoscersi, che ricorra nella specie anche questo estremo essenziale della cosa giudicata.

Ciò posto, vien meno la eccezione della prescrizione trentennale dedotta dall'Amministrazione del Fondo per il culto, in quanto che tale prescrizione fu interrotta in tempo utile con la citazione del 3 luglio 1896 spiegata dal parroco Borghini, quale legittimo rappresentante della parrocchia, nel giudizio terminato con la ripetuta sentenza della Corte di Appello di Bologna dei 22-29 maggio 1900, e cioè prima che fosse compiuto il trentennio dalla presa di possesso dei beni della parrocchia medesima avvenuta nel 22 luglio 1866, in forza della detta legge di soppressione delle corporazioni religiose del 7 dello stesso mese ed anno.

La Corte di merito quindi, col ritenere estinta l'azione promossa dall'erede del defunto parroco Pucci pel decorso di trent'anni, ha violato l'articolo 2135 del Codice civile.

Considerando, che la impugnata sentenza è caduta in altro errore; ha cioè falsamente applicato anche il successivo articolo 2144 dello stesso Codice civile relativo alla prescrizione quinquennale; in quanto ha ritenuto che non avendo la parrocchia, di cui si disputa, una quota di condominio, le annualità non potevano tener luogo di frutti in natura e quindi non potevano ritenersi come questi ultimi, sottratte alla prescrizione quinquennale; tanto più che il Pini non sosteneva spettare alla parrocchia medesima alcun diritto di condominio.

Ora è da osservarsi, che nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi di cui è parola nel detto art. 2111 del Codice civile; e cioè non quella di una annualità di rendita perpetua o vitalizia, e neppure l'altra d'interessi di somme dovute, e generalmente di tuttociò che è pagabile ad anno od a termini periodici più brevi inerenti ad un capitale ripetibile.

Nella specie si tratta al contrario di

ripetizione di una somma, sia pure calcolata ad un tanto per anno, costituente la congrua parrocchiale ed indebitamente appresa e ritenuta dal Fondo pel culto, malgrado la domanda della parte interessata fatta fino dal 1872, sebbene poscia caduta in perenzione, con cui la pubblica amministrazione veniva col detto atto costituita in mora.

In altri termini, la somma che oggi si domanda dall'erede del defunto parroco Pucci, lungi dall'essere una prestazione o rendita annua, accessoria ad un capitale, è invece il correspettivo di un'opera prestata e di spese sostenute dal parroco *pro tempore* pel decoro della Chiesa parrocchiale che egli rappresentava, per l'esercizio delle sue funzioni di parroco. Quindi detta somma non può essere colpita dalla prescrizione di cui nel ripetuto articolo 2144 del Codice civile.

Considerato, che dovendosi per tali violazioni e false applicazioni di legge annullare la denunziata sentenza, la Corte si dispensa dall'esaminare, se e quale fondamento abbiano le altre censure che si muovono contro la sentenza medesima.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

Cassazione di Firenze.

9 giugno 1904.

Pres. Dei Bei, P. P. — *Est.* Morelli.

Lombardi c. *Finanze.*

Parrocchie e parroci — Diritto del parroco sui beni del benefizio — Usufrutto — Scorte morte — Eredi — Diritto di ripigliarle — — Economato dei benefizi vacanti — Rimborso del prezzo corrispondente.

Il diritto del parroco sui beni del benefizio è un diritto sui generis, *costituente una figura particolare di usufrutto* (1).

A mente dell'art. 495 del Codice civile, il parroco, che pone scorte morte sul fondo del benefizio, ha diritto (ed in sua mancanza hanno diritto gli eredi) di ripigliarle alla cessazione dell'usufrutto, qualora l'Economato generale dei benefizi vacanti non preferisca ritenerle, rimborsandone il prezzo corrispondente.

Fatto. — Con citazione del 14 maggio 1902 il Subeconomo dei benefici vacanti di Modigliana convenne avanti il Pretore di Rocca S. Casciano Antonio Lombardi, quale erede del fu Don Tommaso Lombardi, già parroco della Chiesa di S. Maria, domandando il pagamento della somma di L. 597.14, in dipendenza di un conto di ratizzo delle rendite del benefizio per l'anno 1886 di godimento promiscuo.

Dopo un interrogatorio deferitogli dal Subeconomo, il Lombardi chiese di provare con testimoni che il parroco Don Tommaso aveva lasciato diverse scorte morte, il cui importo non era stato compreso nelle rendite del beneficio, e il Pretore, con sentenza del 2 agosto dello stesso anno, ammise cotesta prova, ma il Tribunale di Rocca S. Casciano, con sentenza del 23 giugno 1903, la dichiarò irrilevante e perciò inammissibile, ed accolse senz'altro la domanda del Subeconomo, poichè ritenne che quelle scorte non si dovevano calcolare.

Onde il Lombardi ha ricorso per l'annullamento di questa seconda sentenza, per violazione dei principî di diritto in materia di usufrutto stabiliti dagli articoli 447 e seg. Cod. civ., e dall'art. 517, n. 6, e 7 Cod. proc. civ.

Diritto. — È questione controversa nella dottrina e nel foro se il parroco, nei rapporti del benefizio, sia da ritenersi per un vero e proprio usufruttuario, in quanto percepisce le rendite, non per un diritto reale ch'egli abbia sui beni, ma come rappresentante e amministratore della parrocchia, che colle rendite deve anzitutto sopportare gli oneri della Chiesa; è opinione prevalente però che quello del parroco sia un diritto *sui generis* costituente una figura particolare di usufrutto, simile

---

(1) Confr. Cass. Napoli 3 ottobre 1903 (vol. in corso, p. 164) e relativa nota 3.

a quello del marito sui beni dotali della moglie, coi quali deve pur sostenere i pesi del matrimonio, riguardo ai quali l'art. 1408 Cod. civ. lo sottopose a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

Il Tribunale ha appunto applicato al caso le regole dell'usufrutto, e poichè l'art. 495 Cod. civ. dispone che l'usufruttuario, o chi lo rappresenta, non ha diritto in fine dell'usufrutto ad indennità pei miglioramenti che avesse fatti ancorchè se ne fosse aumentato il valore della cosa, salvo compensare cotesto aumento coi deterioramenti seguiti senza grave sua colpa, ha negato senz'altro qualunque diritto a compenso, per la paglia, il fieno, lo strame e il concime lasciati dal parroco Lombardi sui fondi del benefizio in quantità maggiore di quella che vi aveva trovata e che gli era stata consegnata, e ha respinto i testimoni coi quali l'erede di lui voleva provare che veramente quelle scorte morte erano state aumentate.

Senonchè il Tribunale, fermandosi alla prima parte, non ha veduto che l'art. 495, nella terza parte, dispone altresì che quando non sia luogo a compenso fra miglioramenti e deterioramenti, potrà l'usufruttuario ripigliare le fatte addizioni ove possano togliersi con qualche suo profitto e senza danno della proprietà, salvo che il proprietario preferisca di ritenerle rimborsando all'usufruttuario una somma corrispondente al prezzo che questi ne potrebbe ritrarre staccandole dal fondo.

E non si può dubitare che l'aumento delle scorte morte è un'addizione di quantità a quantità dovuta all'industria del parroco che necessariamente deve avervi impiegato un capitale corrispondente, un'addizione che può togliersi con profitto di lui o del suo erede e senza danno della proprietà: onde l'Economo dei benefizi vacanti non può ritenerla se non rimborsandone il prezzo.

L'art. 413 pone bensì le scorte morte tra le cose che dichiara immobili per destinazione quando siano state poste sul fondo dal proprietario per servire alla sua coltivazione, ma non ostante questa qualità attribuita loro dalla legge per la necessità e in favore dell'agricoltura, secondo l'art. 1626, l'affittuario, che cessa, deve lasciarle se le ha ricevute al principio dell'affitto, ma se non le ha ricevute può toglierle se al locatore non piaccia di ritenerle secondo la stima, e così il colono per l'art. 1647; e si chiamano anche stime morte appunto perchè se ne fa la stima al principio della locazione o della colonia e quando cessano si stimano di nuovo e si tien conto della differenza, sia a carico, sia a vantaggio del colono o del conduttore, perchè ogni di più si considera come rendita del fondo.

Non altrimenti può avvenire del parroco, il quale, entrando al possesso del benefizio, secondo l'art. 426, procede in confronto dell'Economato all'inventario dei mobili e alla descrizione degli immobili, ed egli pure, o i suoi eredi, ne rendono conto al cessare dell'usufrutto.

Il Tribunale, dopo avere dichiarato che l'aumento delle scorte trovate sui fondi della parrocchia di Santa Maria, doveva considerarsi come un miglioramento e quindi non si faceva luogo ad indennità, ha poi soggiunto che il parroco Lombardi, col lasciarle nel fondo, aveva dimostrato la volontà di destinarle per il servizio e la coltivazione del medesimo, di renderle immobili e di donarle alla Chiesa, ma avendo cessato per morte, non si può dire quale sia stata la sua volontà che non risulta avere egli manifestato, e dal fatto di averle lasciate non può trarsi alcuna conseguenza non avendo avuto tempo e modo di togliere e d'interpellare l'Economato se intendeva di ritenerle rimborsandogli il prezzo che avrebbe potuto ritrarne; è poi antico e universalmente riconosciuto il principio che le donazioni non si presumono.

Il ricorso adunque è fondato e deve essere accolto e la sentenza annullata.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Appello di Firenze.

(Sede di rinvio).

7 settembre 1904.

Pres. PENSERINI, P. P. — *Est.* SOLIMENE.

Pini c. *Fondo pel culto.*

Parrocchie ex-conventuali — Dotazione — Annuo assegno — Cosa giudicata - Arretrati — Parroci predecessori — Sospensione della prescrizione — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità — Arretrati.

La sentenza, con cui si afferma e determina il diritto della Parrocchia ex-conventuale ad un annuo assegno di dotazione, e si stabilisce nel personale interesse del parroco pro tempore *circa gli arretrati a lui spettanti, non costituisce cosa giudicata rispetto al parroco predecessore (o suoi eredi) circa gli stessi arretrati pel periodo in cui egli rimase investito della Parrocchia* (1).

Tuttavia, finchè non siano determinati e definiti i diritti dell'ente Parrocchia, non corre la prescrizione a danno suo o dei suoi eredi (2).

Non è applicabile la prescrizione quinquennale alle annualità arretrate dell'assegno di dotazione della Parrocchia, non rientrando questo caso in alcuna delle ipotesi specificate nell'art. 2144 del Codice civile (3).

Non sono dovuti gli interessi a scalare su ciascuna delle annualità scadute; sono dovuti però gli interessi legali, dal giorno della domanda, sull'ammontare della intiera somma dovuta per arretrati.

Dal Demanio dello Stato, in forza della legge del 7 luglio 1866, fu preso possesso dei beni appartenenti al convento dell'Ordine dei Servi di Maria in Viareggio. Come che, annessa al convento eravi la parrocchia, così al parroco, che era allora don Antonio Pucci, fu assegnata la congrua parrocchiale in annue L. 480, e parte del convento come casa parrocchiale.

Con atto del 13 agosto 1872, il parroco Pucci istituiva giudizio innanzi al Tribunale di Lucca, contro il Demanio ed il Fondo per il culto, chiedendo che solidalmente fossero condannati alla restituzione dei beni, costituenti la dotazione della parrocchia, coi relativi accessori.

Il giudizio non fu proseguito e nel 12 gennaio 1892 verificossi la morte del parroco Pucci. Al Pucci succedè, come parroco, don Ferdinando Borghini, il quale, con citazione del 3 luglio 1866, convenne le Amministrazioni del Demanio e Fondo per il culto, ripetendo le richieste fatte dal parroco Pucci nel 1872, e specificando anche domanda per gli arretrati dal 1° giugno 1892, data del regio *placet* alla sua nomina di parroco.

Contestatasi la lite, le Amministrazioni suddette si opposero alle domande. Vari pronunziati furono emessi; e finalmente con giudicati irretrattabili racchiusi nelle sentenze emesse in grado di rinvio, dalla Corte di appello di Bologna a dì 29 maggio 1900 (4), e dalla Corte di appello di Roma a dì 5 agosto 1902 (5), fu riconosciuto che sui beni già appartenenti al convento di S. Andrea Apostolo in Viareggio, gravava l'onere di erogare la maggior parte delle rendite a benefizio della annessavi parrocchia. E come conseguenza di ciò, coi giudicati medesimi fu assegnata alla parrocchia la parte del fabbricato che già era stata data al parroco Pucci per suo uso personale, e per di più fu condannata l'Amministrazione del Fondo per il culto a corrispondere in perpetuo alla parrocchia, e per essa al parroco *pro tempore*, l'annua somma di L. 3000, netta di tassa, nonchè a pagare gli arretrati dal giorno della domanda.

Il sac. Giovanni Battista Pini, quale erede del defunto parroco D. Antonio Pucci, con citazione dei 1-7 agosto 1902 istituiva giudizio contro l'Amministrazione del Fondo per il culto innanzi al

(1-3) Veggasi a pag. 488 la sentenza della Cass. di Firenze 4 luglio 1904, colla nota ivi.

(4) Vol. XIII, p. 114.

(5) Vol. XIII, 438.

Tribunale di Lucca, per ottenere la condanna di detta Amministrazione al pagamento delle annue L. 3000, che sarebbero spettate al suo autore dal giorno in cui andò in vigore la legge sulla soppressione delle corporazioni religiose, fino al 12 gennaio 1892, giorno della morte del suo autore, facendosi deduzione solo, dal e somme richieste, di quella delle L. 480 annue, che, come assegno, si erano al parroco corrisposte.

Si chiesero pure dal Pini gl'interessi legali a scalare su ciascuna annualità maturata, e gl'interessi sul cumulo degli arretrati dal giorno della domanda giudiziale.

Le richieste del Pini vennero dal Tribunale di Lucca respinte con sentenza del 26 marzo 1903, ritenendosi che erano colpite dalla prescrizione, e tale sentenza si ebbe conferma dalla Corte di Lucca con altra dei 15-25 settembre 1903.

Prodottosi dal Pini ricorso, questa Corte di Cassazione, con sentenza del 30 giugno 1904, lo accolse, e annullando la sentenza denunziata della Corte di appello di Lucca, rinviava la causa a questa Corte di appello per esservi novellamente trattata e decisa.

Diritto. Che dal fatto sopra esposto, e per quanto rilevasi pure dalle scambievoli difese delle parti, chiaro appare, come unica sia la quistione nella presente contestazione, se cioè l'azione promossa dal Pini, quale erede del parroco Pucci, fosse colpita dalla prescrizione che dalla Amministrazione del Fondo per il culto si invoca, eccezione che la parte appellante contraddice, sostenendo principalmente che nelle sentenze del 29 maggio 1900 e 5 agosto 1902, che rifermando e determinando i diritti della parrocchia, accolsero pure le domande del parroco Borghini, che nel suo personale interesse, quale investito del benefizio faceva, a riguardo degli arretrati, si rispecchiasse il giudicato, che venne a frapporsi al corso della prescrizione.

Che, in vero, non si rivela esatto l'invocarsi dall'erede del parroco Pucci le sentenze di che sopra, come costituenti nel di lui rapporto un giudicato.

È noto il principio tramandatoci dalla sapienza romana che a potersi invocare il giudicato, *inspiciendum est, an idem sit corpus, quantitas eadem, idem ius et an eadem causa petendi, et eadem conditio personarum*, e che se tutti questi requisiti non concorrono il pronunziato che si invoca, *alia res est.*

Ora, nelle sentenze che si invocano, oltrechè non può dirsi riscontrare la *eadem res* con ciò che è materia della domanda del Pini, perchè ivi il giudizio verteva sulla affermazione e determinazione di diritti che l'ente parrocchia reclamava, e la domanda del Pini riflette pagamento di arretrati che sarebbero spettati a suo autore, manca poi la *eadem conditio personarum.*

La personalità del Borghini, allora attore in giudizio, quale rappresentante l'ente parrocchia, non è al certo la identica degli eredi del parroco premorto, la cui rappresentanza non poteva essere trafusa in quella dell'ente parrocchia. E se il parroco Borghini ebbe pure a fare istanza nel suo personale interesse, come quella della richiesta degli arretrati, a potere l'appellante invocare come giudicati quelle sentenze, si dovrebbe riscontrare un mandato conferito al Borghini, senza di che non essendovi rappresentanza, non si può sostenere la identità delle persone.

Che però, se le sentenze del 1900 e 1902, cui si è accennato dal Pini, non possono qualificarsi giudicati sopravvenuti a suo profitto, valevoli ad interrompere il corso della prescrizione, è ad esaminare se d'altronde le sentenze medesime, che sono quelle con cui il diritto della parrocchia venne definito e determinato, potessero, pel tempo in cui furono emesse e per la condizione giuridica subbiettiva del Pini di fronte all'Amministrazione del Fondo pel culto, altrimenti invocarsi e farsi valere ai fini di ritenersi non corsa la prescrizione.

Che si è rilevato dal fatto, come il

fu parroco Pucci, con atto del 13 agosto 1872, cioè dopo 6 anni da che il Demanio avea preso possesso dei beni, iniziò il giudizio allo scopo che si dichiarasse essere i beni di proprietà della parrocchia e si condannasse il Demanio alla restituzione una ai frutti.

Il giudizio così iniziato cadde in perenzione; e nel 1892, venti anni dopo lo inizio del giudizio, moriva il Pucci in tempo in cui non era trascorso il trentennio da che in forza della legge del 1866 i beni passarono in possesso del Demanio.

Fu con l'atto del 2 luglio 1896, poco tempo innanzi al decorrimento dei 30 anni, che identica domanda giudiziale a quella del Pucci faceva il di lui successore parroco Borghini, aggiungendo e specificando la domanda ancora per i frutti arretrati.

All'epoca quindi della nuova domanda del parroco Borghini, non si trova decorso il trentennio, e per conseguenza neanche decorso tale termine dalla morte del parroco Pucci.

I di costui eredi quindi nel luglio 1896 erano ancora in tempo utile a far valere nel loro personale interesse le ragioni del loro autore. Ma allo esperimento di tale loro diritto un ostacolo si frapponeva, nel senso che per avere diritto agli arretrati, che sarebbero spettati al parroco loro autore, avrebbero dovuto essere determinati e definiti i diritti dell'ente parrocchia, e formarsi insomma il titolo da cui promanare doveano poi quelli personali del parroco e per esso dei suoi eredi.

Tale titolo, non avendo l'erede del parroco la rappresentanza dell'ente parrocchia, la quale rappresentanza era solo nel parroco che del benefizio era investito, non poteva da lui essere provocato, e quindi lo costituiva in condizione di dovere attendere, che con la legittima rappresentanza della parrocchia si fosse prima la controversia definita, lo metteva, cioè, nella impossibilità di agire, perchè, giova ripeterlo, quella azione che come rappresentante la parrocchia iniziò nel 1872 il loro autore, solo dal parroco successivo poteva farsi risorgere, e ciò non si verificò che nel 1896. Questa impossibilità giuridica di agire direttamente contro il Fondo per il culto per richiedere le annualità arretrate, prima che il diritto della parrocchia fra legittimi contradittori non si definisse, fa sì che la necessità di dovere attendere la statuizione del diritto della parrocchia, affinchè il titolo a potere sperimentare i diritti personali sorgesse, lo costituiva nella condizione di colui che trova ostacoli in una condizione a verificarsi per fare valere i propri diritti, cioè nella formazione in precedenza del titolo pel quale l'azione era stata già messa in moto prima del decorrimento del trentennio, e quindi che non si possa opporre il decorrimento della prescrizione, e però che non possa dirsi verificata se la personale azione vedesi sorta dopo decorso il trentennio, ma a base però di un titolo necessario e indispensabile, formatosi definitivamente nello stesso mese di agosto 1902, in contraddizione di quei soli che avean facoltà, a nome della parrocchia, a promuovere l'azione, nel quale l'erede esperimentò il suo diritto consequenziale.

Il principio che *contra non valentem agere non currit praescriptio*, bene nella specie ha applicazione, e, per analogia, il caso in esame ricade nella sanzione dell'art. 2120 del Codice civile, ove è detto, tra l'altre, che le prescrizioni non corrono riguardo ai diritti condizionali, e tale può riguardarsi quello del Pini erede del parroco Pucci, che a poterlo sperimentare deve verificarsi la condizione che i diritti della parrocchia reclamati in giudizio prima che decorresse il trentennio, fossero riconosciuti in confronto di colui, che solo avea della parrocchia la rappresentanza.

Che ritenendosi, per tale ordine di idee, non essere prescritta l'azione dal Pini istituita, non è il caso di scendere all'esame dell'altra quistione dallo stesso appellante Pini proposta; cioè, che in-

terruzione della prescrizione riscontravasi in ogni caso nell'atto di citazione del 13 agosto 1872, fatto ad istanza del parroco Pucci, atto che quantunque perento, avea a considerarsi come valevole a costituire in mora, e quindi suscettivo di interruzione di prescrizione.

Che il principio sopra manifestato, di aversi cioè il Pini a considerare come colui che trova ostacolo a promuovere l'azione, fino a quando il titolo per il quale si agisce in giudizio tra altre parti non è formato, e che valere deve a base dell'azione, mena alla conseguenza che neanche alla prescrizione quinquennale possa farsi ricorso, perchè l'azione del Pini fu proposta con l'atto del 6 agosto 1902, dopo cioè solo due anni dalla sentenza del 1900, e pochi mesi dell'altro successivo del 1902.

Ed inoltre le annualità richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi di che nell'art. 2144 del Codice civile, relative alla prescrizione quinquennale. Lo spirito che informa il detto articolo e la lettera del medesimo menano a convincere che le annualità richieste, non rientrando in alcuna delle ipotesi specificate nei tre primi capoversi, nè essendo interesse di somma dovuta od inerente a capitale, nè pagabile ad anno od a termini periodici più brevi, ma essendo invece un corrispettivo di spese ed emolumenti dovuti per l'esercizio di speciali funzioni.

Che eliminata la eccezione della prescrizione sia trentennale, sia quinquennale, la domanda del Pucci tendente ad avere il pagamento di lire tremila annue pel tempo decorso dalla presa di possesso da parte del Demanio dei beni sino alla morte del loro autore 12 gennaio 1892, dedottene le tasse, meno le somme corrisposte annualmente al parroco don Pucci per congrua e spese di culto, deve accogliersi come quella che trova il suo fondamento nel titolo, che in questi limiti accertò i diritti della parrocchia, e conseguentemente di coloro che del benefizio si trovavano investiti dall'epoca sopradetta della presa di possesso dei beni.

Che gli interessi a scalare su ciascuna annualità scaduta non possono essere concessi. Potrebbe una simigliante domanda essere presa in considerazione, ove a' termini dell'art. 370 di procedura si potesse ritenere lite tomeraria, per la condanna al risarcimento dei danni, al che la storia stessa del presente giudizio toglie ogni fondamento; ovvero anche se nella Amministrazione si riscontrasse una colpa, una mala fede, e quindi essere compensativi di danni per indebito profitto; ma ciò non appare punto nella specie, in cui si ha, che l'Amministrazione in buona fede sostenne la lite ch'ebbe un sì vario e lungo corso, perchè era nella credenza che nulla dovesse in corrispettivo di quei beni, che a buon diritto avea fatti suoi, non avendovi alcun condominio la parrocchia, ma solo il diritto di rivalsa di tutti gli oneri inerenti alla parrocchia stessa.

Neanche potrebbe dirsi che si trattasse di rendita già fissata, perchè fu dopo il lungo giudizio che si fece la determinazione della somma e della scadenza ad anno, e quindi somme illiquide, per le quali non vi era mora.

Gli interessi legali dal dì della domanda, sull'ammontare della somma dovuta per annualità arretrate, sono per legge dovuti e questi solo possono concedersi.

Per tali motivi, la Corte, accogliendo l'appello, condanna l'Amministrazione del Fonda pel culto, ecc.

Appello di Ancona.

13 luglio 1904.

Pres. Reggiani, ff. di P. — *Est.* Cantone.

Fatati c. *Capitolo cattedrale di Ancona.*

Rivendicazione e svincolo — Adempimento degli oneri religiosi — Azione del Capitolo cattedrale — Obbligazione personale del patrono svincolante — Condanna per messe arretrate — Deduzione da farsi dalla dotazione della cappellania.

Il patrono di una cappellania, che abbia proceduto allo svincolo, è tenuto all'adempimento degli oneri di culto, che facevano carico al soppresso ente ecclesiastico (1).

Il Capitolo della chiesa cattedrale, nella quale era eretta la cappellania stata poi soppressa, ha azione, pel lustro e decoro della chiesa stessa, contro il patrono svincolante per l'adempimento degli oneri di culto annessi alla detta cappellania (2).

Svincolata la dotazione della cappellania in favore del patrono, rimane a carico di questi una semplice obbligazione personale di fare, cioè di adempiere ai pesi religiosi (3).

È ammessibile la condanna del patrono inadempiente al pagamento di una somma per messe arretrate, le quali possono essere celebrate con pieno effetto, sia in omaggio alla volontà del fondatore, sia in omaggio allo scopo, cioè al maggior culto della chiesa in cui devono celebrarsi (4).

Dalla dotazione della cappellania, oltre la somma pagata per tassa di svincolo, deve dedursi quella dell'istrumento sostenuta per effettuare lo svincolo stesso (5).

La contessa Felicia Fatati nel 1853, presso a morire, dispose la erezione di una cappellania nella Cattedrale di questa città.

Ossequenti a quest'ultima volontà sua, i di lei nipoti ed eredi conte Augusto e don Marcellino Fatati anche a nome del loro germano Antonio, infermo di mente, con istanza del 13 successivo dicembre, dopo aver dichiarato: « di riconoscere ed adempiere siffatta disposizione o pia causa, confermata dalla detta loro zia anche in loro presenza » richiesero al Vescovo del tempo che venisse approvata la erezione della cappellania alle condizioni volute dalla testatrice. E con rescritto 23 stesso mese il Vescovo approvò e confermò l'erezione della cappellania, dichiarandola ecclesiastica, ed alle condizioni che venisse eretta in nome di Gesù Nazzareno nella Chiesa cattedrale nell'altare del Beato Antonio Fatati colla dote di romani scudi 2000 pari a L. 10,640, da investirsi in un credito fruttifero; che la cappellania rimanesse gravata dell'onere della celebrazione di una messa quotidiana nel suddetto altare, e della annua festa in onore di Gesù Nazzareno, erogandovi tutto ciò che sopravanzasse del reddtto del ridetto capitale di scudi 2000, dopo detratte l'elemosine delle messe ed il compenso solito a darsi alla chiesa per gli utensili; che primo cappellano dovesse essere don Marcellino Fatati nominato dalla testatrice; e che nelle future vacanze la nomina spettasse al conte Augusto Fatati e sua discendenza mascolina.

Il detto capitale di scudi 2000 fu con successivo istrumento 3 aprile 1854, per atti Pratilli, rinvestito in un censo a carico del conte Augusto Fatati e fruttifero al 5 0[0 libero da ogni tassa e garentito con analoga ipoteca.

Andato in possesso della cappellania come primo cappellano, nominato dalla testatrice, don Marcellino Fatati ne rimase investito per oltre 38 anni, adempiendo a tutti gli oneri di culto, meno che dal 1 ottobre 1899, in cui rimase infermo, sino al giorno della sua morte avvenuta il 15 gennaio 1901.

Fu allora che il conte Giuseppe Fatati, figlio ed erede di Augusto, a favore del quale come patrono, in virtù delle leggi eversive erasi operata la devoluzione del capitale dotalizio della cappellania, procedette in confronto del Demanio dello Stato allo svincolo conseguendo, oltre ai relativi frutti dal dì della morte dell'investito, il capitale del censo, che, decurtato della tassa relativa, residuò a L. 8086.40.

Con atto 28 luglio 1902 il Capitolo della Cattedrale, e per esso il camerlengo canonico D. Serafino Sartini, convenne innanzi il Tribunale il conte Giuseppe Fatati, per sentirsi condannare

(1-5) Intorno all'obbligo dei patroni svincolanti o rivendicanti all'adempimento dei pesi religiosi, si veggano da ultimo: Cass. di Palermo 30 maggio 1903 e Tribunale di Voghera 25 giugno 1904 (vol. in corso, p. 38, 509), colle note ivi. Si ritiene che il patrono possa anche essere costretto a dare cauzione per assicurare l'esatto adempimento degli oneri.

al pagamento della complessiva somma di L. 1787.58 all'istante dovute, quanto a L. 965.90 per frutti di censo come sopra mutuati al 28 gennaio 1901, quanto a L. 404.32 per interessi di un anno maturati successivamente sul capitale residuale dallo svincolo, e quanto a L. 417.36 per rimborso tasse pagate dal Capitolo, oltre gli interessi 5 0[0 sul a somma complessiva di cui sopra dal giorno della domanda fino all'effettivo pagamento. E sentirsi altresì dichiarare tenuto per l'avvenire a corrispondere al Capitolo gl'interessi 5 0[0 al netto da ogni imposta sul residuato capitale di L. 8086.40 alle debite scadenze semestrali.

Il convenuto oppose in via pregiudiziale l'incapacità del camerlengo a stare nel giudizio come rappresentante del Capitolo, ed in rito chiese di essere assoluto dall'osservanza del giudizio, perchè il Capitolo avrebbe dovuto prima iniziare altro giudizio per provare che in virtù delle leggi eversive sia egli tenuto all'adempimento di pesi, che questi esistono realmente e procedersi poscia in concorso del patrono svincolante alla liquidazione dei diritti.

Chiese poi il convenuto di essere assolto anche in merito dall'osservanza del giudizio.

Il Tribunale con sentenza 2-10 febbraio 1903, senz'attendere alle eccezioni di rito, che rigettò, ed ogni contraria istanza anche in merito reietta, dichiarò tenuto il sig. Giuseppe conte Fatati ad adempiere agli obblighi imposti alla cappellania istituita dalla defunta Felicia Fatati nella Cattedrale di questa città con rescritto 23 dicembre 1853. Dichiarò che tale obbligo, consistente in una messa quotidiana e nella festa annua in onore di Gesù Nazzareno, si è verificato dal giorno della morte dell'investito canonico don Marcellino Fatati 25 gennaio 1901, e deve proseguire anche pel futuro. Per gli effetti condannò esso sig. Giuseppe Fatati al pagamento, a favore del Capitolo cattedrale di L. 78.64 per la festa celebrata negli anni 1901, 1902, oltre L. 707 per la messa quotidiana dal 26 gennaio 1901 al 31 dicembre 1902, come lo condannò a ripristinare la messa quotidiana secondo l'istituzione di cui innanzi e ad eseguire la celebrazione dell'annua festa, facultò il Capitolo, in caso d'inadempienza da parte del convenuto, a far celebrare le altre messe e le altre successive feste a spese di esso conte Giuseppe Fatati, con che il tutto non potrà superare la somma di L. 404.32, corrispettivo degl'interessi al 5 0[0 della residuata somma capitale svincolata in L. 8086.40. Condannò da ultimo il convenuto nelle spese tutte del giudizio.

Avverso tale sentenza il conte Giuseppe Fatati con atto 22 maggio 1904 ha prodotto appello in tempo utile. E nell'udienza di spedizione i procuratori delle parti presero le surriferite conclusioni.

In diritto. — Osserva che la vera e precipua questione della causa consiste nel vedere se il patrono di una cappellania, che abbia proceduto allo svincolo sia tenuto all'adempimento degli oneri di culto, che facevano carico al soppresso ente ecclesiastico.

I primi giudici, avuto riguardo allo scopo delle leggi eversive spiegato coi precedenti parlamentari ed alle disposizioni delle leggi stesse, e dimostrata la piena legalità, secondo le leggi del tempo, della istituzione della cappellania, risolsero affermativamente la questione dichiarando tenuto il conte Giuseppe Fatati ad adempiere agli obblighi imposti alla cappellania dalla defunta Felicia Fatati nella Cattedrale di questa città.

Osserva che di ciò muove doglianza l'appellante, assumendo che l'obbligo dell'adempimento dei pesi di culto costituirebbe nella fattispecie, per le pretese dello stesso attore e per gli elementi speciali della causa, un vero legato pio perpetuo, che verrebbe a sostituirsi alla soppressa cappellania e che anch'esso è parimenti colpito di abolizione per l'art. 1, n 6, della legge 15 agosto 1867.

Osserva che codesto assunto non regge.

Anzitutto ben notarono i primi giugici che lo adempimento dei pesi è cosa diversa dall'esistenza dell'ente. Essendo stato ammesso lo svincolo, la cappellania, certamente più non esiste, e deve ritenersi ed è colpita da soppressione. Nè coll'adempimento dei pesi religiosi da parte dello svincolante si fa rivivere sotto forma di legato pio, poichè manca nel caso la dotazione propria, per essere rimasto estinto il censo nell'atto stesso dello svincolo e cancellata la relativa ipoteca. Si tratta adunque, come sopra si è detto, di esaminare se il patrono svincolante possa essere costretto ad adempiere agli obblighi di culto che erano a carico dell'ente soppresso, ovvero abbia per contrario un mero obbligo di coscienza.

Procedendo a codesta disamina conviene premettere che le leggi eversive dell'asse ecclesiastico, dal 1855 in poi, hanno posto e fermato il principio che chi è succeduto nel patrimonio degli enti soppressi è tenuto ad adempiere agli obblighi che su quelli gravano, ciò del resto è conforme alle note massime di ragione comune: *res transit cum onere suo; — bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno.*

Si desume inoltre dal e disposizioni delle emanate leggi che esse, pur sopprimendo, in odio alla manomorta, gli enti di culto non strettamente necessari, hanno rispettato però scrupolosamente la volontà dei pii fondatori ed i bisogni religiosi delle popolazioni. Difatti la legge 29 maggio 1855, n. 878, che soppresse molti enti regolari e secolari, istituì la Cassa ecclesiastica, creando così un'amministrazione autonoma, cui affidò i beni indemaniati, perchè venissero conservati allo scopo di culto e di beneficenza voluto dai pii fondatori.

Il decreto Valerio 3 gennaio 1861, per le Marche, come gli altri decreti commissariali per l'Umbria e le Provincie Napoletane, stabilirono che, cessato l'usufrutto dell'investito dei benefizi, cappellanie, ecc., i beni venissero rilasciati ai patroni, ma per assicurare l'adempimento dei pesi disponevano fosse prelevata una corrispondente porzione di beni ed affidata alla Cassa ecclesiastica, salvo che ai patroni non fosse piaciuto pagare alla Cassa stessa un capitale corrispondente.

Le leggi 7 luglio 1866, n. 3036 e 15 agosto 1867, n. 3848, abolirono la Cassa ecclesiastica e crearono in suo luogo il Fondo pel culto, disponendo la 1ª nell'art. 22 che devono essere adempiuti i pesi, gli oneri e le passività di ogni specie, cui i beni tolti agli enti soppressi erano legati, e dichiarando inoltre nell'art. 28 che devono essere adempiuti un dopo l'altro, e nella misura dei fondi disponibili, gli oneri assegnati per legge al Fondo pel culto e ponendo primi fra tutti gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'art. 11 e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica. Per l'art. 5 della citata legge 15 agosto i patroni laicali dei benefizi, di cui allo articolo 1, potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione... senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi, sì e come di diritto. La legge 3 luglio 1870, n. 5723, dopo avere stabilito nell'art. 2 che nelle Provincie Napoletane, nelle Marche, ecc., i beni costituenti la dotazione dei benefizi e delle cappellanie laicali rimangono pienamente svincolati a favore dei patroni, pagandosi al Demanio una somma uguale al 30 p. 0[0 del valore dei beni medesimi ed una somma uguale alla doppia tassa di successione, soggiunse: « Il valore dei beni verrà valutato senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi sì e come di diritto ». Colle quali espressioni « si è come di diritto » si è voluto dichiarare che nulla veniva mutato nei rapporti giuridici preesistenti.

La legge 19 giugno 1873, n. 1402, nelle varie sue disposizioni (art. 2, 14, 15 ecc.) riconobbe espressamente gli oneri di culto. Ed infine la legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza nell'art. 91, n. 3, assoggettò alla trasformazione le opere

pie di culto, lasciti e legati di culto, esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed ugualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico « ad enti ecclesiastici conservati, al Demanio, al Fondo pel culto o ai patroni ».

Nè varrebbe obbiettare avere la legge voluto riferirsi ad oneri di indole patrimoniale ad obbligazioni e prestazioni verso terzi, a vere passività costituenti diminuzione di patrimonio e non ad oneri d'indole religiosa. Ciò è respinto dalla lettera e dallo spirito della legge. Dalla lettera perchè la legge non distingue, ma usa una espressione generica, il cui significato non si puo restringere senza violare la volontà dei pii fondatori, che per regola deve essere rispettata, a meno che la legge stessa, per un motivo di interesse generale e superiore, non abbia espressamente dichiarato il contrario; il che nel caso non si verifica. Dallo spirito perchè, come si è detto, scopo precipuo della legge fu lo scioglimento della manomorta, il quale non è certo ostacolato dall'adempimento degli oneri.

Nè potrebbe trarsi un argomento contrario dalla ultima parte dell'articolo 4 della legge 15 agosto 1867 in cui è disposto che i privilegi e le ipoteche iscritte per garantire l'adempimento degli oneri annessi alla fondazione si intenderanno di pien diritto cessare da ogni effetto.

Imperocchè dal momento che la legge del 1866 dichiarò che gli oneri gravanti sui beni degli enti ecclesiastici soppressi dovevano intendersi trasferiti sulla rendita, posti cioè a carico di chi questa avesse avuto, ciò spiega perchè la legge del 1867 sanzionò la cessazione delle ipoteche iscritte a garanzia degli oneri annessi alla fondazione. D'altronde, come sapientemente insegnò la Corte Suprema nella sua decisione dell'11 gennaio 1904, Fondo culto e parrocchia di Oleggio. « Se il legislatore avesse voluto porre nel nulla il diritto dei terzi relativi agli oneri annessi alla fondazione, lo avrebbe detto, con che sarebbero caduti (senza bisogno di alcuna dichiarazione) i privilegi e le ipoteche relative. È incivile ed assurdo l'ammettere che il legislatore abbia voluto abolire un diritto civile patrimoniale, senza dichiararlo. È incivile ed assurdo arguire tale volontà dalla dichiarazione che detti privilegi ed ipoteche cessavano di pieno diritto ».

E non vuolsi omettere di rilevare che le altre speciali ragioni addotte dalla contraria giurisprudenza a favore del Fondo pel culto, per esimerlo dall'adempimento in modo specifico degli oneri di culto, non ricorrono nel caso, come l'attuale, nel quale l'obbligato è il patrono svincolante.

Che poi nella specie vi sia un azione giudiziaria per costringere il patrono all'adempimento degli oneri di culto, non cade dubbio. Esiste da un lato una precisa disposizione della fondatrice, valida secondo le leggi del tempo (37 regolamento Gregoriano) ed avvi dall'altro una persona giuridica, un ente morale conservato, Capitolo della Cattedrale, che ha interesse di chiederne l'adempimento; e questo interesse consistente nel lustro e decoro, che alla Chiesa deriva dalle funzioni di culto volute dalla testatrice, e riconosciuto e protetto dalla legge, genera un diritto ed un'azione (art. 36 Cod. proc. civile); — l. 6 e 7 Dig. *de annuis legatis*, 33, 1; l. 16, Dig. *de usu et usufr.* 33, 2).

Osserva che l'appellante si duole pure che l'impugnata sentenza:

1° abbia trasformate le istanze del Capitolo, in quanto che, in luogo di ritenere che il censo ridotto spetti al Capitolo che chiedeva i frutti convenuti, ritiene invece che la dotazione della cappellania fu svincolata in favore del patrono, il quale ha una semplice obbligazione personale di fare, cioè adempiere ai pesi religiosi;

2° l'abbia condannato a pagare L. 78.64 al Capitolo per la festa celebrata negli anni 1901 e 1902, ossia L. 39.32 all'anno, mentre il Capitolo non aveva giustificato tale spesa;

3° l'abbia condannato a pagare al

Capitolo L. 707 per le messe quotidiane del 26 gennaio 1901 a tutto il 31 dicembre 1902, messe non celebrate dal Capitolo com'egli stesso esponeva nella citazione;

4° non abbia dedotto dalla dote di scudi 2000 le spese d'istrumento sostenute per effettuare lo svincolo, come è stata dedotta la tassa di svincolo, concorrendo in entrambi i casi l' identica ragione;

5° che mentre l'attore chiedeva L. 1687.58 per interersi anteriori alla morte dell'investito e soltanto un anno d'interessi posteriore a detta morte, la sentenza escluse gli interessi anteriori, accordò invece due anni d'interessi posteriori andando così *ultra petita;*

6° pronunziò ingiustamente sulle spese avendole tutte poste a carico dell'appellante, mentre, oltre ad avere trasformato radicalmente il 1° capo d'istanza, aveva rigettato altri capi.

Osserva che tali doglianze sono infondate, meno quelle di cui ai numeri 4 e 6.

Invero l'oggetto della istanza promossa dal Capitolo fu l'adempimento degli oneri religiosi imposti dalla testatrice, come emerge dai termini del libello introduttivo, in cui affermavasi che « il Capitolo di Ancona ha interesse e quindi azione per costringere lo svincolante a mantenere la officiatura, messa quotidiana e festa annuale che, ad incremento del culto pubblico, la pia fondatrice aveva istituite ».

Il convenuto si oppose sostenendo che i patroni svincolanti non possono essere in alcun modo tenuti a tale adempimento.

Così contestata la lite, la sentenza pronunziò in merito dichiarando che il conte Fatati, come patrono svincolante, era tenuto all'adempimento dal dì della morte dello investito 25 gennaio 1901 e da proseguire anche pel futuro.

Dunque non fuvvi alcuna trasformazione dell'istanza, essendo la emessa pronunzia una conseguenza logica della contestazione sorta circa l'obbligo, o meno del patrono svincolante di soddisfare i pesi religiosi.

Pel quel che concerne la modalità dell'adempimento, la sentenza impugnata dispose dovere lo stesso conte Fatati curare la celebrazione delle messe e della festa.

Dice l'appellante che ciò non è conforme allo istrumento del 1854, secondo cui l'obbligo del patrono era di pagare il 5 p. 0[0 al Capitolo, il quale aveva l'obbligo di erogare tale rendita agli scopi voluti dalla fondatrice; ma dal momento che nessuna conclusione specifica ha formulato ora l'appellante stesso, deve necessariamente restare ferma la disposizione della sentenza.

In ordine alla condanna al pagamento di L. 78.63 per la festa celebrata negli anni 1901 e 1902, essa anche deve rimaner ferma di fronte al documento giustificativo presentato dal Capitolo in questa sede, dal quale documento risulta appunto che le spese per la festa dei due anni anzidetti ammontano a L. 78.64.

Circa le messe arretrate dal 26 gennaio 1901 al 31 dicembre 1902, sostiene l'appellante che, prescrivendo l'istrumento del 1854 che il Capitolo aveva diritto a due semestri posticipati, per erogare la somma nella messa quotidiana, ciò vuol dire che esso aveva l'obbligo di provvedere anticipatamene alle messe, salvo rimborso coi pagamenti semestrali posticipati. Dunque, conclude l'appellante, non si deve alcuna somma per messe non ancora celebrate per l'inadempienza del Capitolo. Ma ben si risponde che dopo soppressa la cappellania, invano s'invoca l'istrumento di erezione per cui i frutti del censo doveansi pagare direttamente al Capitolo per soddisfazione delle messe, essendo divenuto, per effetto dello svincolo, un obbligo personale del patrono quello di adempiere i pesi e di far celebrare la messa quotidiana, senza che il Capitolo sia tenuto ad anticipare la spesa. Che se la messa da celebrarsi quotidianamente non fu celebrata per

parecchio tempo per inadempienza del conte Fatati che vi era tenuto, non vi è ragione perchè in seguito non si possano celebrare le arretrate con pieno effetto tanto in omaggio alla volontà della testatrice che volle la celebrazione di un dato numero di messe, quanto in omaggio allo scopo, cioè al maggior culto della Chiesa in cui devono celebrarsi.

In ordine agli interessi o frutti del censo non regge l'accusa di *ultra petita* fatta dall'appellante, poichè, come si rileva chiaramente dalla sentenza, il Tribunale posteriormente alla morte dell'investito non accordò che un anno solo in L. 404.32 e non già due anni.

Quanto alle spese dell'istrumento sostenute per effettuare lo svincolo in L. 109.70 deve farsi diritto al proposto appello, giacchè lo stesso Capitolo riconosce giusta la ulteriore deduzione di tale somma dall'annuo frutto del censo, come aveva già dedotto la tassa di svincolo.

Quanto infine alle spese non può non riconoscersi fondato l'appello, poichè, pur decidendo in senso favorevole al Capitolo la principale questione della causa, i primi giudici disattesero l'istanza:

a) dei frutti maturati prima della morte dell'investito;

b) del rimborso di ricchezza mobile;

c) degli interessi legali nella chiesta somma dal giorno del promosso giudizio. Era quindi giusto che avessero dichiarato compensata una parte di spese.

Che in ordine alle spese di questo grado è bene dichiararle pure in parte compensate, stante la parziale soccombenza del Capitolo.

Per questi motivi, la Corte accoglie per quanto di ragione l'appello, ecc.

Appello di Trani.

13 giugno 1094.

Pres. CAPALDO, P. — *Est.* MADDALO.

Santarella Vincitorio c. Economato dei benefizi vacanti.

Parrocchia — Ente conservato — Legato — Inesistenza di ente autonomo — Disposizioni *sub modo* — Validità — Erogazione completa della rendita a scopo di culto.

La Parrocchia è un ente ecclesiastico conservato; e come tale ha personalità e capacità ad adire una eredità e ad acquistare un legato (1).

Quando alla Parrocchia, come erede o legataria, s'impone il peso di far celebrare in perpetuo messe per l'anima del disponente sino ad esaurire la rendita del legato, non si può, in simile modalità di disposizione, ravvisare la creazione di un ente autonomo per causa pia, vietato dall'articolo 833 del Codice civile e dall'art. 1 della legge 15 agosto 1867 (2),

Le disposizioni sub modo *non sono colpite di nullità se non quando l'onere imposto sia contrario alle leggi; ma nessuna legge proibisce la celebrazione di messe e vieta di farne scopo di legati o di onere a carico di eredi o di legatari* (3).

La erogazione completa delle rendite a scopo di culto non vale a dare l'esistenza autonoma di una fondazione vietata (4).

In fatto e in diritto. — Osserva che Domenico Valerio con testamento pubblico del 31 luglio 1899 lasciava la sua eredità alla parrocchia di Trinitapoli con l'obbligo di mantenere in perpetuo

---

(1-4) Veggasi a pag. 461, in tema di legati alle Parrocchie, la decisione della Cassazione di Roma 11 ottobre 1904, colla nota ivi.

Non viene meno la istituzione di erede o il legato *sub modo* pel fatto che l'erede o il legatario sia tenuto ad erogare tutte le rendite; e ciò tanto più se la disposizione è fatta ad un ente morale, e questo deve impiegare le dette rendite in un dato modo (celebrazione di messe) conforme al proprio istituto, venendo così a risentirne un vantaggio almeno indiretto; Cass. di Roma 21 febbraio 1903, Nazari c. Fondo pel culto (vol XIII, pag. 580); App. di Palermo 8 giugno 1903 e 12 aprile 1901 (vol. in corso, pag. 53, 56); App. di Milano 12 febbraio 1903 e App. di Genova 2 maggio 1896 (vol XIII, pag. 240; VI, pag. 362-363) e relative note.

il culto di S. Domenico, da lui eretto nella chiesa matrice, e della rimanente rendita celebrare o far celebrare dai sacerdoti secolari della stessa chiesa tante messe basse, con l'elemosina di L. 1,70 per ognuna, in suffragio dell'anima di esso testatore e di determinati suoi congiunti. L'eredità, a seguito di sovrana autorizzazione, fu accettata nell'interesse di detta parrocchia. Gli eredi di sangue, però, e propriamente i discendenti da unica sorella del testatore, non contenti dei legati loro elargiti, fecero delle rimostranze perchè l'autorizzazione del Re non fosse impartita, e poscia istituivano giudizio, affinchè, ritenutasi nulla quella disposizione come una di quelle vietate dall'art. 833 del Codice civile e dall'art. 1° della legge 15 agosto 1867, si fosse a di loro vantaggio aperta intestata la successione di Domenico Valerio. Il Tribunale di Lucera rigettò la domanda, ed essi attori si sono appellati sostenendo la stessa tesi.

Osserva che la parrocchia è un ente ecclesiastico conservato. Come tale ha senza dubbio, a norma delle vigenti leggi, personalità e capacità ad adire un'eredità e ad acquistare un legato. Quando ad essa come erede o legataria s'impone il peso di far celebrare in perpetuo messe per l'anima del disponente, sino ad esaurire la rendita del lascito, non si può, in simile modalità di disposizione, ravvisare la creazione di un ente autonomo per causa pia; imperocchè l'eredità ed il legato sono istituiti in modo da doversi ritenere associati ed incorporati all'ente parrocchia non soppresso ed in guisa da costituire un onere dell'ente medesimo. Non si pone in essere una fondazione autonoma per causa di culto ed a favore dell'anima, perchè vi è una persona giuridica certa e specifica, cioè un'istituto ecclesiastico legalmente riconosciuto, che raccoglie i beni sotto quella modalità di impiegare le rendite nella celebrazione di messe in suffragio dell'anima del disponente e dei suoi congiunti. Le disposizioni *sub modo* non sono colpite da nullità se non quando l'onere imposto sia contrario alle leggi, ma niuna legge proibisce la celebrazione di messe e vieta di farne scopo di legati o di onere a carico di eredi o di legatari. L'erogazione completa delle rendite a scopo di culto non vale per sostenere l'esistenza autonoma di una fondazione vietata. Sono in proposito note purtroppo le teoriche discusse in giurisprudenza, e se talvolta fu dapprima detto che in simiglianti casi la proprietà dei beni ereditari si attribuisca in sostanza, più che alla persona indicata col nome di erede, al fine cui sono interamente destinati, tanto da aversi quella tale entità obbiettiva ed autonoma che costituirebbe la fondazione vietata, pure fu successivamente ben rilevato in contrario che ciò urtava a principî fondamentali in tema di successione, non essendo richiesto dalla legge che una eredità ed un legato procurino un vantaggio. Può benissimo aversi un'eredità passiva, ed è risaputo che *haereditas est nomen iuris*. Se si fosse avuto in mira di colpire l'ente autonomo mascherato sotto forma di legato *sub modo*, la nullità dovrebbe stare anche nel caso in cui una parte di rendite sopravvanzasse alla persona oberata, perchè eziandio in tale ipotesi, stando la ragione di credito per l'onere di culto, non mancherebbe la perpetuità, lo scopo di culto e l'assegno obbligatorio. Il vantaggio non potrebbe adunque esser criterio sicuro. Ad ogni modo, questa vantaggio può mancare quando il lascita si fa ad un ente ecclesiastico che ha scopo di culto? Ben si osserva che ciò sarebbe un non senso, non potendosi dire che un ente che ha scopo di culto non si avvantaggi di quel che gli è dato per il culto. La parrocchia è un istituto ecclesiastico, e come tale svolgendo principalmente ed essenzialmente la sua vita in opere di culto, non può non avvantaggiarsi di quanto accresce le sue funzioni. E' vano obbiettare che solo scopo dell'ente parrocchia sia la cura delle anime. Di questa cura fa anche parte il *sacrificium offerre pro*

populo. Il sacrificio della messa è la manifestazione più eminente, anzi il compendio del culto cattolico, e se in una chiesa parrocchiale non una ma più messe si possono celebrare diuturnamente, il culto di essa è senza dubbio accresciuto e reso più solenne a vantaggio dei fedeli. Anche a questo modo si esplica la cura spirituale delle anime affidate alla parrocchia, e con la celebrazione di molte messe, sebbene applicate in suffragio dell'anima di chi dispose l'onere, si ha sempre, oltre l'utile emolumento pel parroco e per i sacerdoti della chiesa parrocchiale, un maggior esercizio in funzioni di culto, delle quali si giova il popolo dei fedeli. E' manifesto quindi il concetto che Domenico Valerio volle beneficare la parrocchia del suo paese, e ciò facendo non violò la legge, nè creò una di quelle fondazioni per le quali si immobilizzano i beni in mani-morte. Gli istituti pubblici ecclesiastici sono considerati come persone, godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico, ed hanno la capacità di acquistare e di possedere. Non è vietato loro di vendere i beni con le analoghe autorizzazioni e con l'impiego del prezzo e di conseguenza non si ha per essi la incommerciabilità assoluta della loro proprietà immobiliare. L' istituzione fatta da Valerio non pose un vincolo reale ai beni. L'obbligatorietà dell'onere non creò un ente autonomo di contro la parrocchia; dappoichè anche ad ammettere nei sacerdoti interessati e nell'esecutore testamentario la facoltà di un'azione, questa sarebbe diretta a far convergere le rendite allo scopo di culto cui vennero destinate e non a loro individuale vantaggio. Senza poi dire che in ogni caso non potrebbero i beni della parrocchia, per l'adempimento del peso, essere soggetti a privilegio o ad ipoteca, giusta il principio sanzionato dall'art. 4 della legge 15 agosto 1867. A questi principii e norme essendosi attenuti i primi giudici, la loro sentenza merita conferma e non censura.

Per questi motivi, la Corte coferma, ecc.

Appello di Messina.

15 luglio 1903.

Pres. ALAGGIA P. P. — *Est.* SILVAGNI.

Principe della Scaletta c. *Fondo per il culto.*

Enfiteusi — Pagamento del canone per oltre un trentennio — Prescrizione acquisitiva — Pagamento per errore — Prova inammessibile — Possesso del fondo enfiteutico — Azione personale del direttario contro l'utilista — Trasformazione del fondo.

Il pagamento di un canone per più di trenta anni costituisce titolo a potere esigere il canone stesso per effetto della prescrizione acquisitiva (1).

Non è perciò ammessibile la prova per giustificare che il pagamento delle diverse annualità di detto canone sia avvenuto per errore (2).

Spetta al direttario, che abbia esatto per oltre un trentennio il pagamento del canone, l'azione personale contro l'utilista o gli aventi causa da costui, senza bisogno di dimostrare l'esistenza del fondo enfiteutico presso gli obbligati e senza bisogno di esibire il titolo originario, quando questo, di data antichissima, sia andato disperso, ed esistono equipollenti (3).

La trasformazione del fondo enfiteutico non esime l'utilista dal pagamento del canone, potendo questo venir meno solo quando egli riesce a provare il modo e il tempo in cui per forza maggiore sia andato distrutto il fondo medesimo.

Il pagamento non interrotto del canone per più di un trentennio fa logicamente presumere che il signor Ruffo era in

---

(1-3) Confor. App. di Catania 21 maggio 1902, La Marca c. Cavallaro (vol. XII, 208) e nota ivi.

Per ciò che riguarda la *prescrizione* e la *prova* delle antiche enfiteusi, veggasi specialmente: Cass. di Roma 5 dicembre 1891, Seminario di Teramo c. Falconi (vol. II, p. 407) colla lunga annotazione ivi.

possesso della *pianca*, ed il Fondo per il culto con profitto ha invocato la prescrizione acquisitiva ad esigere il canone sopra immobili, giacchè tanto le antiche leggi, quanto il codice civile vigente nell'art. 415 reputa immobile il diritto del concedente sopra fondi soggetti ad enfiteusi. Nè giova al signor Ruffo il dire che abbia pagato per errore, perchè il pagamento continuato per più di 30 anni costituisce per l'Amministrazione il titolo a potere esigere il chiesto canone per effetto della prescrizione acquisitiva, e conseguentemente torna oziosa la chiesta prova orale per giustificare che il pagamento delle diverse annualità di canone sia stato effetto dell'errore; a prescindere poi che non sarebbe giusto, nè legale, che il creditore dopo più di 30 anni di avere esatto dal suo debitore il canone venisse poi a perdere le annualità posteriori sol perchè il debitore, pur confessando i pagamenti fatti, dica che abbia pagato per errore. Del resto chi assume che sia stato errore in un pagamento, bisogna che lo dimostri, ma il Principe nella proposta prova non deduce fatti specifici atti a dimostrarla, ma si vorrebbe fondare l'errore principalmente nella mancanza del fondo enfiteutico nel patrimonio di esso Principe, mentre dallo enfiteuta si paga sempre *jure* il canone, anche quando il fondo non si trovi più presso di lui. Ora il direttario, che abbia esatto per più di 30 anni il pagamento del canone, può sempre sperimentare l'azione personale contro l'utilista o gli aventi causa da costui, senza bisogno di dimostrare l'esistenza del fondo enfiteutico presso gli obbligati e senza bisogno di esibire il titolo originario, quando questo, di data antichissima, sia andato disperso, e quando esistono equipollenti, come nella specie, in cui fin *ab antiquo*, nella esazione dei pagamenti, si accennava appunto all'originario titolo di concessione. Che in un sol modo i possessori dell'antico dominio utile potrebbero esimersi dal pagamento del canone, quando cioè provassero che l'antico cespite enfiteutico sia andato distrutto per fatto loro non imputabile.

Ma la difesa del Principe non intende giustificare questo; vorrebbe soltanto dimostrare, mediante perizia, che la così detta *pianca*, cespite enfiteutico, non più esiste. Ma è facile supporsi che, dopo cinque secoli di mutamenti e trasformazioni edilizie, quella *pianca* nella sua antica conformazione e destinazione non sarà più esistente. Ma ciò però non esclude, che essa sia stata altrimenti trasformata, e come tale posseduta dai principi Ruffo, e da costoro trasmessa ad altri.

Ora la trasformazione del fondo enfiteutico non esime l'utilista dal pagamento del canone, ma questo potrà venir meno solo quando l'utilista riesce a provare il modo ed il tempo in cui per forza maggiore sia andato distrutto il fondo medesimo.

Appello di Palermo.

28 dicembre 1903.

Pres. Di Chiara P. — *Est.* Ferrara

Fondo pel culto c. *Pansini parroco di S. Cataldo in Castrogiovanni.*

Parrocchia — Legati — Diritto di azione del parroco — Autonomia — Soppressione.

I legati di culto alla Parrocchia, e pei fini della medesima, sono soggetti alla legge soppressiva 15 agosto 1867. (1)

Il diritto di azione del parroco per l'adempimento di un legato implica l'autonomia del medesimo. (2)

In diritto. — La Corte osserva che mal fece il Tribunale di Caltanissetta nell'aver ritenuto ente non soppresso

(1-2) Ritenuto che trattavasi di legato alla Parrocchia, la conseguenza doveva essere diversa, e cioè la conservazione di esso legato. La sentenza era contraddittoria: e non poteva assolutamente reggersi. Ed infatti è stata annullata dalla Cassazione di Roma colla decisione 11 ottobre 1904, riferita a pag. 461; veggasi la nota ivi.

il legato Varisano, per quanto si riferisce alla messa quotidiana che era appunto tutta quanta la materia controversa davanti il Tribunale medesimo.

Quel magistrato, pur riconoscendo che nella specie non manchi la dote dell'ente determinata nettamente e facilmente separabile dal resto del legato Varisano, come separabile facilmente è una somma di danaro da un'altra somma che la comprende, ma ritenendo frattanto che la sola dote staccata e staccabile dal patrmionio del pio fondatore, o da una parte di esso, come nella specie è facente un patrimonio a sè, che è appunto il patrimonio dell'ente costituito, sotto il nome di cappellania o di legato di messa quotidiana, non dia all'ente istesso il carattere dell'autonomia, che è il primo tra i caratteri essenziali dell'ente soppresso, e che bisogna, a tal uopo, all'ente medesimo la possibilità di aversi, anche coi rimedi di legge, i mezzi necessari al suo funzionamento, ed alla consecuzione delle sue finalità, e ritenendo ancora che nella specie manchi assolutamente quella tale possibilità, essendo i fidecommissari non vincolati da alcun obbligo giuridico a mettere in esecuzione la volontà del pio testatore sul riguardo, ma avendo soltanto un onere di coscienza e nulla più, disse non trattarsi di un ente autonomo, soggetto alla legge di soppressione, e condannò l'Amministrazione del Fondo per il culto al rilascio di detto legato al parroco della Chiesa di San Cataldo di Castrogiovanni, con tutte quante le conseguenze di legge.

Or per quanto sia vero che il carattere dell'autonomia di un ente non si evinca soltanto dalla forma, ossia dalla specie della dotazione, ma si evinca principalmente dal possibile esercizio di un'azione che valga ad assicurare all'ente i mezzi destinati dal fondatore al suo fine, massima questa che è stata ripetutamente consacrata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, pur altrettanto è vero che nel caso in esame non manchi il diritto e l'azione civile che lo esplica, per l'ottenimento dei mezzi destinati all'ente, e non manchino le persone che possono sperimentare il diritto medesimo contro i fidecommissari, possessori ed amministratori del legato Varisano.

E di vero dal testo della disposizione di quel legato, contenuta nel testamento del parroco Varisano, che è stata di sopra trascritta, e che non occorre ripetere, si vede ex facie, come il legato medesimo tutto quanto così per la messa quotidiana, come per la beneficenza alle famiglie dei poveri moribondi di Castrogiovanni, è stato lasciato alla parrocchiale Chiesa di San Cataldo di Castrogiovanni, evidentemente per allargare la sfera delle sue funzioni e per raggiungere sempre meglio le finalità di culto, di cura d'anime e di beneficenza di quella parrocchia, accrescendo così lustro ed importanza alla parrocchia medesima. — Proprietaria adunque di quel legato è la Chiesa, i fidecommissari sono stati creati dal testatore solo per amministrare quel legato, onde evitare che i rappresentanti ed amministratori della Chiesa medesima avessero potuto destinare il fruttato delle onze 1060 (che sono tutto il legato Varisano) ad altri scopi diversi da quelli destinati dal pio testatore. — In fatti a principio di quella disposizione si legge:

« Do e lego alla parrocchiale Chiesa di San Cataldo di questa, *ma per gli oggetti però di appresso e restrittivamente per tali oggetti, e senza che la Chiesa Parrocchiale suddetta di nulla possa lucrare, le do e lego quelle onze 1060, di mio credito*, etc. etc.

Ora se un'amministrazione non fa il proprio dovere, disponendo a suo piacimento delle sostanze amministrate, non vi sarà nessuno al mondo che potrà contro lei esperire un diritto che faccia ritornare l'amministrazione infedele alla giusta via, da cui s'è allontanata? Ma credere che non vi sia un interessato, che tale diritto si abbia, equivarrebbe a negare che l'amministratore stesso vi sia, perchè per esservi un'amministratore ci deve essere non solo la cosa

amministrata, ma eziandio la persona, nel cui interesse l'amministrazione è tenuta. Ed il contrario ripugna. — Nella specie i fidecommissari di Varisano amministrano appunto nell'interesse de la parrocchia di San Cataldo, dunque la parrocchia (limitandosi alla specie in esame) ha diritto di far loro apprestare i mezzi destinati alla cappellania, o messa quotidiana che dir si voglia, cioè l. 306 alla messa medesima destinate. — E lo stesso investito della cappellania, finchè non è revocato per valide ragioni dal suo ufficio, ha diritto, alla sua volta, di esperire civilmente le sue azioni contro i fidecommissari inadempienti: quindi non è affatto vero ciò che suppose il Tribunale, che cioè il legato è *sub modo* solo ed esclusivamente dipendente dalla volontà dei fidecommissari, che non hanno se non che un onere di coscienza, senza che alcuno possa costringerli all'adempimento e nulla più.

Cotesto errore grossolano ha fatto deviare dal giusto sentiero il Tribunale che fino a certo punto bene aveva ragionato sulla controversia.

Il legato Varisano non sta dunqne e non sorte i suoi effetti solo alla mercè dei fidecommissari; esso possiede, pienamente, quell'autonomia, che lo porta senz'altro a raggiungere le sue finalità, raggiungendo i mezzi destinati, dal suo fondatore, alle finalità medesime.

Non mancano poi all'ente, di che trattasi, gli altri requisiti essenziali che lo rendono ente soppresso, cioè la perpetuità e lo scopo di culto. Non manca la perpetuità, perchè come sorge dal testo istesso del testamento Varisano, egli fondò una *cappellania perpetua* laicale di messa quotidiana, con l'elemosina di onze 24 annue, in detta chiesa parrocchiale di San Cataldo, da celebrarsi all'altare del SS. Crocifisso, giornalmente in suffragio dell'anima sua e dei suoi parenti, etc., etc.

Non manca lo scopo di culto, perchè il sacrificio dell'altare, nella religione cattolica, è la sublime esplicazione del culto divino esterno; e mentre da un canto la messa mira, secondo la intenzione del pio fondatore dell'ente, a suffragare le anime da lui indicate, dall'altro canto essa chiama i fedeli al tempio di Dio e ne solennizza il culto.

Dati questi tre caratteri *autonomia, perpetuità* e *scopo di culto*, l'ente di che trattasi è ente soppresso, esso rientra sotto il numero sei dell'articolo 1° della legge 15 agosto 1867, e può rientrare ancora sotto il num. 5° dell'articolo medesimo: per ogni verso dunque ben fece il Demanio a pigliarne possesso nel 1868 siccome si è visto.

Non ha poi importanza il fatto che l'amministrazione della dote sia affidata ad una fidecommessaria, nè l'altro fatto che questa fidecommessaria goda essa il diritto di nomina e di revoca del cappellano, colle norme (s'intende) dettate dal fondatore, ciò che fa parlare il parroco della mancanza di patronato attivo e passivo sulla cappellania fondata dal Varisano: cotali fatti estrinseci all'intima natura della fondazione non valgono a trasformarne il carattere sostanziale, che rende la fondazione medesima un'ente soppresso.

Non ha più fondamento la considerazione del parroco di San Cataldo che il legato di messa quotidiana sia un legato di beneficenza, nè più nè meno, perchè la messa benefica le anime, in suffragio delle quali è celebrata; cotesta teoria se non è nuova, a dir vero, è stata raramente ventilata, nanti i magistrati, ed è stata condannata tantosto, siccome contraria alla natura vera e reale della beneficenza, e fuori il senso comune. Infatti la Cassazione di Roma così sentenziò addì 11 maggio 1882 nella causa Finanza c. Vitale:

« A costituire l'elemento di beneficenza di un'opera vuolsi uno scopo immediato o mediato per bisogni materiali o terreni della umanità, e però non si possono giuridicamente riguardare istituti di beneficenza quelli che hanno invece per fine esclusivo i conforti spirituali e celesti del culto. »

Laonde non è a parlare di beneficenza, quando contemplasi la fondazione

della cappellania Varisano; invece costituisce opera di beneficenza l'altra parte del legato Varisano che dispone la sovvenzione dei poveri agonizzanti di Castrogiovanni, colle norme da lui dettate nel suo testamento: ma le dette due parti del legato sono perfettamente distinte fra loro, e l'una non influisce menomamente sulla natura dell'altra; e se il legato di beneficenza vede approvati bilanci e conti della sua amministrazione dalla Giunta provinciale amministrativa e va soggetto alla sorveglianza della Deputazione provinciale, come opera pia, ciò a nulla vale nei rapporti del legato di messa; giova ripeterlo il legato Varisano fatto alla parrocchia di San Cataldo si divide in due distinti legati, indipendenti fra loro, l'uno soppresso e l'altro conservato.

Cade per l'anzidetto l'argomento del parroco che trattandosi di un legato di pubblica utilità, fatto a vantaggio di un ente conservato, qual'è la parrocchia, esso non vada soggetto a soppressione, cade l'altro argomento della messa tutti i giorni celebrata in suffragio delle anime dei poveri agonizzanti, stante l'ampliamento del Comune di Castrogiovanni, donde la trasfigurazione dell'opera di culto in opera di beneficenza insopprimibile, e cade finalmente l'estremo tentativo che trattisi di un'opera mista di beneficenza e di culto.

Giova ripeterlo, il legato della messa quotidiana del Varisano è invece un'ente morale a scopo di culto, avente tutti gli altri caratteri necessari per la soppressione, ed esso è un ente soppresso.

Osserva che in grado di appello non ha fatto più la Amministrazione del Fondo pel culto la quistione della prescrizione insostenibile, invero per l'atto di mora del 1897, e quindi la Corte non può occuparsene.

Osserva che della laicità della cappellania Varisano prevista dalla legge di soppressione succitata al n.° 5 dell'art. 1° e ritenuta non impeditiva della soppressione dell'ente, non ha tenuto conto il parroco di San Cataldo, come stranamente ne tennero conto i fidecommissari nella denunzia dell'ente medesimo del 30 maggio 1868, e quindi nemmeno può occuparsene la Corte.

Osserva che per tutto il fin qui detto mal fece il Tribunale di Caltanisetta nell'aver statuito, come sopra si è visto; la sua sentenza merita essere revocata e le originarie domande del Parroco di San Cataldo respinte.

Per questi motivi, la Corte accoglie l'appello, ecc.

Tribunale di Voghera.

25 giugno 1904.

LUPARIA, *Pres. ed Est.*

Boveri c. Belcredi.

Rivendicazione e svincolo — Adempimento degli oneri religiosi — Azione del parroco — Suffragi dell'anima del fondatore — Obbligo personale dei patroni — Legge 8 germile, anno IX — Prescrizione — Interruzione — Dichiarazione del celebrante — Indivisibilità dell'obbligazione — Arretrati — Danni.

Il parroco ha veste per agire contro i patroni rivendicanti o svincolanti, a fine di ottenere l'adempimento degli oneri religiosi annessi a fondazioni soppresse. Nulla decide in contrario che le messe, oggetto della fondazione, dovessero essere celebrate in suffragio dell'anima del fondatore (1).

In base alla legge 8 germile, anno IX (29 marzo 1801), l'onere di adempiere i pesi religiosi degli enti soppressi non gravò in modo reale sui beni dotalizi, ma passò nei patroni in via personale (2).

L'obbligo di adempiere agli oneri di culto non è soggetto a prescrizione (3).

Quanto meno questa è interrotta, se per qualche tempo entro il trentennio gli oneri furono adempiuti; ed è prova sufficiente la dichiarazione del celebrante (4).

(1-6) Richiamiamo l'attenzione dei lettori su questa importante sentenza, che concerne un caso specialissimo. Il beneficio Belcredi era stato soppresso colla legge 8 germile, anno IX; ed i patroni si erano impossessati regolarmente della dote pagando i relativi diritti. Non si sa perchè all'epoca della restaurazione lo stesso non fu ricostituito, onde

L'obbligazione di adempiere i pesi è di natura indivisibile (5).

Nessun risarcimento di danno spetta al parroco per gli oneri arretrati non adempiti se non dalla giudiziale domanda (6).

a) Passando alla prima questione pregiudiziale, se al parroco di Golferengo competa azione per sostenere il giudizio da esso introdotto contro i convenuti signori Belcredi, giova premettere e seguenti osservazioni in linea generale:

1° Che l'interesse tutelato dalle leggi va concepito nel modo più esteso, per cui può venire rappresentato tanto da una diretta utilità materiale oppure da un'utilità morale, come per esempio sarebbe: la stima, l'onore delle persone, il diletto, — quanto da tuttociò che è emanazione del sentimento religioso e spirituale, potendosi appunto il tutto in definitivo concretizzare anche in un valore economico.

2° Che un determinato interesse potendo essere comune a svariate persone, così è nel nostro caso che al parroco di Golferengo sia lecito di esercitare la sua azione indipendentemente dai membri della famiglia Belcredi o per avventura da altri pure interessati.

3° Che è innegabile bensì che al documento di fondazione del benefizio Belcredi si deve essenzialmente fare capo per vedere se si tratti di un vero interesse privato e famigliare, oppure collettivo per i parrocchiani di Golferengo; però il criterio al riguardo bisogna che sia fornito non unicamente da qualche elemento singolarmente preso, *ma dal concorso* di tutti quelli elementi scaturienti dal documento medesimo od altrimenti, e che si ravvisassero all'uopo acconci. E prima di tutto la qualità stessa di chierico nel fondatore Augusto Belcredi ed il fatto della erezione in titolo ecclesiastico di quel benefizio creato col rogito Faravella 5 giugno 1666, già servono per loro natura a denotare che lo scopo della detta fondazione tendesse ad un vantaggio religioso o spirituale non soltanto famigliare o privato, ma eziandio generale a favore della Chiesa di Golferengo e dei suoi parrocchiani. Ma esaminando l'intrinseco del rogito Faravella alcuni dati si raccolgono, i quali collimano per non lasciar dubbio, in ordine alla coesistenza di un vantaggio, di un interesse spirituale collettivo meritevole della tutela della legge, e così in ordine alla legale veste dell'attore nella sua qualità di parroco e rappresentante i parrocchiani di far valere mediante il giudizio presente l'interesse medesimo.

Volle invero il fondatore chierico Belcredi, nel disporre dell'obbligo delle tre messe settimanali, che fossero celebrate nella Chiesa parrocchiale di Golferengo (dove i fedeli tutti possono liberamente e sogliono accorrere di preferenza), che fossero celebrate specialmente nei giorni festivi (cioè nei giorni di maggiore concorso dei fedeli, perchè

---

non gli furono applicate le leggi di eversione, perchè non poteva più sopprimersi ciò che non esisteva più.

Importanza speciale ha la seconda delle riferite massime relativa alla natura dell'onere derivato in seguito alla soppressione ordinata colla citata legge 8 germile; la *lettera* della legge si presta a sostenere che l'onere gravò in via reale i fondi, e che non passò in via personale nei patroni svincolanti. E non mancano talune antiche decisioni accennate nella sentenza annotata, che tale tesi od altri effetti hanno accolto.

Però più recentemente con notevoli decisioni del Supremo Collegio prevalse l'opinione opposta, e, secondo noi, con ragione. La legge dell'8 germile, anno IX, e risulta dal suo proemio, aveva per precipuo intento di eliminare i danni derivanti dalla manomorta: onde sarebbe riuscita una contraddizione se, mentre voleva togliere i vincoli gravanti la proprietà, avesse poi tali vincoli ribadito, creando diritti reali sui fondi che invece voleva liberare.

Sull'obbligo dei patroni svincolanti, per la legge del 1867 e le altre anteriori, all'adempimento dei pesi religiosi, veggasi da ultimo: sentenza 13 luglio 1894 della Corte di appello di Ancona, riferita in questa dispensa, pag. 497.

giorni di riposo, ed in massima destinati all'esercizio generale del culto divino), che fossero celebrate bensì in suffragio dell'anima sua, dei suoi parenti e dei suoi defunti, ma non senza aggiungere « et pro sua ergo Divum Antoninum de Padua peculiari devotione atque divini cultus augmentum... » e quindi ancora « quia hoc est in divini cultus augmentum et animarum salute, nec non dictae Parochialis Ecclesiae *decorem*... », volle di più che, estinta la sua discendenza il diritto di patronato dovesse appartenere alla Compagnia del SS. Sacramento eretta nella Chiesa suddetta. Da tutto ciò si scorge che lo scopo avuto di mira dallo stesso fondatore non fu soltanto limitato al suffragio, al vantaggio spirituale dell'anima sua, dei parenti e dei suoi defunti, ma venne esteso espressamente al culto religioso della divinità per sè stante, alla salute delle anime tutte, alla Chiesa della quale i fedeli tutti del luogo devono avvantaggiare per raggiungere la maggiore perfezione spirituale. E sarebbe veramente un errore giuridico e morale negare la possibilità di un vantaggio d'indole familiare e privata. L'uno e l'altro possono benissimo coesistere. La legge 8 germile, anno IX, non intaccò menomamente l'adempimento dei pesi annessi al soppresso beneficio, e basta aprire i trattati di diritto canonico e la giurisprudenza per vedere essersi sempre ritenuti quali elementi costitutivi di un interesse collettivo e tutelabile in giudizio quelli riscontrati nella fondazione del 1666 del chierico Belcredi, ossia l'indicazione della Chiesa parrocchiale in cui si devono compiere determinati uffici di culto, la comodità per i parrocchiani, la salute delle anime tutte in generale, il maggior lustro e decoro del tempio in cui le funzioni sacre devono celebrarsi, il maggiore incremento e sviluppo del sentimento religioso. Non regge pertanto la prima eccezione pregiudiziale dai convenuti sollevata.

b) I convenuti Belcredi sostengono non essere integro il giudizio sotto altro aspetto, dicendo cioè che sono i beni già formanti la dotazione del benefizio che sono obbligati all'adempimento dei pesi del culto; di qui la necessità di dovere pure prendere parte al giudizio i possessori o proprietari dei beni medesimi.

È vero che in causa non è provato che proprietari o possessori dei beni suddetti siano gli stessi convenuti patroni, come si rileva anche dai due primi capitoli dedotti in subordine dall'attore, intesi a provare che i beni sono ritenuti dalle famiglie (non dai patroni) Belcredi, e che solo una pezza di terreno di pert. 22 è tenuta dal convenuto Pierino. Senonchè è da osservarsi che l'art. 1 della legge 8 germile, anno IX (29 marzo 1801) senza fare verun letterale cenno di vincolo reale, dopo di avere dichiarato sciolti e liberi i beni affetti a benefizi, dice invece che i medesimi beni sono unicamente soggetti all'adempimento dei pesi ai benefizi annessi. La rigorosa portata che si vorrebbe dare dalla parte convenuta alle parole *i beni sono soggetti*, e fino al punto di sostenere che l'adempimento dei pesi sia dovuto dai beni anzichè dalle persone, che i beni insomma costituiscono il patrimonio dell'adempimento medesimo, è disdetto in modo convincente e dallo scopo cui la legge è diretta, e dalle altre dizioni da questa usate. È risaputo che essa ebbe per fine di restituire alla libera contrattazione i beni delle fondazioni e l'abolizione totale della manomorta, come per logica conseguenza è innegabile che la proprietà dei beni, resi sciolti e liberi, passasse ai patroni, ai quali d'altra parte incombeva l'obbligo dell'adempimento dei pesi al beneficio annessi.

Ed infatti l'art. 9 successivo dice chiaramente che i patroni ne acquistavano la proprietà in forza della detta legge o decreto, e che lasciavasi loro la facoltà di affrancare i pesi, ai quali erano obbligati mediante il pagamento di un capitale corrispondente ai medesimi. In verità non si giunge a concepire come mentre veniva proclamata la

libertà dei beni e dell'alienarli, d'altra parte si sia voluto frapporre un intoppo, impedire il conseguimento pratico dello scopo prefisso col tenere vincolati i beni medesimi nel modo voluto dalla parte convenuta, modo che in sostanza presso a poco condurrebbe a quello stato di congiunzione primitiva e perpetua dei beni agli uffizi, il quale si intese di abolire.

Certamente quella legge, come le altre successive della suddetta materia, ha inteso di rispettare la volontà dei fondatori per l'adempimento dei pesi di culto, ma per questo bastava una assicurazione, una garanzia qualunque, sia da iscriversi o non sui beni rimasti sciolti, liberi dal benefizio. E che siffatto concetto si debba tenere ben distinto e non confonderlo col resto della legge, si deduce dallo stesso predetto art. 9, in quanto, come già si disse, fu lasciata la facoltà ai patroni di affrancare dai pesi i beni mediante il pagamento di un corrispondente capitale; l'affrancamento, più precisamente l'assegno di un capitale ad *hoc*, non è altro che una sostituzione della garanzia suaccennata, sostituzione che dalla legge non sarebbe stata acconsentita se i beni e non le persone avessero dovuto rispondere dell'adempimento dei pesi.

Pertanto poco monta per la integrità del giudizio che i patroni abbiano soltanto pagato il triplo tasso in dipendenza della legge di soppressione del benefizio senza usare della ridetta facoltà concessa dall'art. 9 dell'affrancare i beni.

I Belcredi a sostegno della loro eccezione hanno pure fatto ricorso a delle decisioni degli antichi Senati del Piemonte e quindi ad altra della Corte d'appello di Torino del 23 giugno 1865; ma a parte la più precisa portata ed i casi in cui versarono quelle decisioni, non mancano, ad ogni modo, più recenti giudicati informati ad un principio contrario a quello sostenuto da essi Belcredi, e così nel senso di considerare l'obbligazione dell'adempimento dei pesi quale personale dei patroni, e non già per un vincolo con carattere affatto reale gravante i beni; ond'è che neppure la seconda eccezione pregiudiziale dei convenuti avrebbe fondamento.

c) Circa la eccezione della prescrizione dell'obbligo di adempiere i pesi.

Se è principio generale stabilito dall'art. 2135 del Cod. civ. che tutte le azioni, tanto reali che personali, si prescrivono col decorso di trenta anni, qui ricorre una specie di indole tutto affatto eccezionale. Stando all'atto di fondazione del 1666 si ha un onere spirituale, perpetuo, cui inscindibilmente e mercè la sanzione dell'autorità ecclesiastica, andava congiunta una dotazione di beni, che erano così destinati a rimanere fuori di commercio, ed onninamente al raggiungimento dei supremi fini del culto.

Ma se si vuole fare capo alla legge di soppressione 8 germile IX°, allora fa d'uopo ancora ricordare, come è detto nella relazione che la precede, che mentre si intendeva di migliorare la condizione dei patroni concedendo loro la disponibilità dei beni, che per destinazione dei fondatori erano divenuti di pubblica ragione, era giusto che sopra tali beni si corrispondesse un equitativo contributo alla Nazione e si provvedesse ad un tempo stesso per l'adempimento dei pesi, che vi erano annessi. Ciò spiega pertanto come la detta legge abbia avuto di mira in sostanza uno scopo di natura economica, senz'altra deroga, ossia che abbia del resto voluto rispettare pienamente, mantenere, quanto all'adempimento dei pesi di culto, quel carattere di immutabilità e di perpetuità che derivava dagli atti di fondazione, quel carattere di immutabilità che manifestamente è e sarà sempre proprio della religione. E se la legge ha così stabilito, contro la legge non è dato di prescrivere. Tutto al più sarebbe a parlarsi per un supposto di prescrizione dell'obbligo per le messe settimanali in addietro non celebrate ove si volesse considerare l'onere di-

sposto dal fondatore Augusto Belcredi come composto di singole obbligazioni destinate ad estinguersi per quindi tosto rinnovarsi psriodicamente in perpetuo, ma non mai di liberazione radicale e per il tempo avvenire di adempiere i pesi medesimi delle messe.

d) Ad ogni modo, pur volendosi ritenere in tesi la prescrittibilità nella soggetta materia, non sarebbe emerso in causa l'avveramento delle condizioni volute perchè la prescrizione trentennaria si verifichi, se ed a quali atti i patroni siano addivenuti, se e quali diligenze in dipendenza di quella legge dell'8 germile anno IX abbiano essi fatte, e dalle quali anche si possa sapere da quando la prescrizione dovesse partire, ed insomma se realmente questa si sia verificata. Tutto ciò bisognava che fosse stato provato, e dalla parte convenuta, appunto siccome quella che coll'opporre essa la prescrizione implicitamente e per legge l'onere della prova veniva ad assumersi. E difatti, quanto all'attore parroco, egli disconobbe l'invocata prescrizione ed intese fare partire l'inadempimento degli obblighi dal 17 giugno 1880, non senza confortare la sua domanda colla produzione delle dichiarazioni autenticate dei due sacerdoti, che fino a detta data avrebbero celebrate le messe, dichiarazioni che vengono a riattaccarsi l'un l'altra. In conseguenza trovasi pure infondata la eccezione della prescrizione.

e) L'obbligazione suddetta, oltre all'esser dovuta giuridicamente dai convenuti patroni senza bisogno dell'intervento in causa dei possessori o proprietari attuali dei beni già formanti la dotazione del benefizio soppresso, è pure indivisibile, ossia deve essere eseguita da loro in modo indiviso od integrale, ciò essendo conforme alla intenzione del fondatore del benefizio chierico Augusto Belcredi, comunque di per sè stessa e nei rapporti fra gli obbligati patroni suscettibile di parziale esecuzione (art. 1202 Cod. civ.). In proposito l'intenzione, la volontà del detto fondatore si desumono dall'avere esso riservato il diritto di patronato, dopo il suo decesso, ai due nipoti Orsi e Guastone *congiuntamente* e quindi ai di costoro figli e discendenti maschi, in massa, senza modalità o restrizione, ma più specialmente si desumono da quel determinato grado d'intensità religiosa, che ad esso fondatore fu di stimolo e grado di perfezione spirituale, che si propose di conseguire, sì da doversi in conseguenza ritenere per rimossa qualsiasi causa che ostacolasse o turbasse l'integro adempimento del disposto culto, cioè della celebrazione delle tre settimanali messe e quindi il pieno conseguimento delle vagheggiate sublimi finalità.

Anche la legge stessa dell'8 germile anno IX verrebbe a riconoscere la tesi della indivisibilità degli oneri di culto per avere i medesimi sempre considerati, per così dire, in blocco. E parimenti molto favorevolmente al riguardo si manifesta la giurisprudenza, dimostrandosi così consentanea alla volontà dei fondatori e testatori, agli scopi spirituali che costoro ebbero in mira. Ciò posto i primi due capitoli dedotti in subordine dall'attore, non soltanto sotto l'aspetto della questione relativa all'integrità del giudizio, ma anche sotto quello della indivisibilità, tornano inutili.

f) Infine la domanda dell'attore per l'adempimento dei pesi, portati dall'atto di fondazione, a partire dal 7 giugno 1880 non può altrimenti essere che una domanda di risarcimento di danni, colla partenza utile da detta data, cioè per le messe non state celebrate in passato, trattandosi appunto di obbligazione di fare, in mancanza della quale deriva l'obbligo di risarcire i danni, come recita l'art. 1218 Cod. civ. Al riguardo se la giurisprudenza qualche volta ebbe a fare delle distinzioni, non ritiene però il Tribunale che la indennità debba consistere nella rappresentazione a favore del parroco di una somma di danaro per fare fronte ad altre messe od uffici sacri, onde colmare il vuoto spirituale delle messe in addietro dai pa-

troni non fatte celebrare, come l'attore direbbe.

Tale vuoto o privazione per il tempo passato in verità non si direbbe neppure come possa formare oggetto di risarcimento di danno. Ad ogni modo nella specie, di che si tratta, l'unico aspetto sotto il quale il risarcimento dei danni sarebbe a riconoscersi, giusta il più esatto concetto desunto dal menzionato art. 1218, dovrebbe venire rappresentato dal rimborso delle spese che il parroco o suoi antecessori, nell'interesse generale del culto e parrocchiani, avesse erogato per fare celebrare le messe in luogo e vece dei patroni. Ora ciò non solo ha provato o si accinge di provare il parroco, ma appare perfino escluso dal sistema stesso della sua difesa, dal modo stesso in cui furono formulate le sue conclusioni, dalle quali infatti si raccoglie che agli atti di religione dal 1880 nessuno più ebbe a provvedere. In conseguenza nè arretrati, nè danni sono dovuti, e l'obbligo dei patroni dell'adempimento dei pesi deve partire solo dalla data della citazione del presente giudizio, che ebbe per effetto di costituire in mora la parte avversaria.

Per questi motivi, il Tribunale condanna i convenuti Belcredi a dovere indivisibilmente provvedere al pronto e continuato integrale adempimento dei pesi tutti annessi al soppresso benefizio, ecc.

Tribunale di Firenze.

2 settembre 1904.

Pres ed est. MANDUCA-VINCI, V. P.

Ciaramella c. *Demanio e Fondo pel culto.*

Parrocchie ex-conventuali — Dotazione — Annua prestazione — Cosa giudicata — Parroci predecessori — Transazione — Arretrati — Diritto della Chiesa e diritto del parroco — Distinzione — Azione per la esazione delle singole prestazioni — Prescrizione trentennale — Prescrizione quinquennale.

Proclamato per sentenza passata in cosa giudicata l'obbligo del Demanio e Fondo pel culto della restituzione di beni indebitamente soppressi, perchè formante la dotazione di una Parrocchia ex-conventuale, ed in mancanza del pagamento di un'annua prestazione corrispondente, non può non intendersi affermato il diritto di tutti i parroci, anteriori e posteriori di richiederne l'adempimento (1).

Intervenuta una transazione fra le dette due Amministrazioni ed il parroco pro tempore, *quale rappresentante della Parrocchia circa l'annua prestazione dovuta a questa come dotazione, ed in proprio circa gli arretrati a lui spettanti dal giorno del conseguito* regio placet, *non può contestarsi il diritto dei parroci predecessori o loro eredi al pagamento delle prestazioni scadute anteriormente a quel giorno* (2).

Il diritto alla dotazione appartenente alla Chiesa parrocchiale va distinto da quello che legittimamente da esso deriva, spettante a ciascuno dei parroci, quale usufruttuario della dotazione, di richiedere e riscuotere pel tempo, in cui rivesta quell'ufficio, le prestazioni alle singole scadenze (3).

L'azione relativa alla esazione di talune prestazioni può essere colpita da prescrizione, se dal parroco, cui spetta, non sia fatta valere in tempo utile, senza che perciò sia leso il diritto della Chiesa alla dotazione e quello dello stesso parroco alle successive prestazioni (4).

Non è applicabile a tali prestazioni, che sono il surrogato della rendita dei beni di proprietà della Parrocchia, la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2144 del Codice civile (5).

Fatto. — Che il sacerdote Federico-Fedele Tarani, parroco della Chiesa di S. Trinita in Firenze, in proprio e quale legittimo rappresentante di detta Chiesa, con atto del 3 luglio 1896 convenne davanti questo Tribunale le Amministrazioni del Demanio dello Stato e del Fondo pel culto, esponendo: come, soppresso in virtù dei decreti 28 aprile

---

(1-5) Veggansi a pag. 488-494 le sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di appello di Firenze 4 luglio e 7 settembre 1904.

1808 e 13 settembre 1810 di Napoleone I, anche il Convento dei Monaci Vallombrosani in Firenze, al quale era unita la parrocchia di S. Trinita, ed indi ripristinati, in seguito alla restaurazione del Governo Granducale, la Commissione creata in forza della convenzione 4 novembre 1815, tra la Santa Sede ed il Governo toscano, per la ripartizione tra i monasteri ristabiliti, della massa dei beni rimasta, aveva assegnato a tale convento, con contratto del 14 settembre 1816, una tangente annua di L. 13,640.80, stabilendosi espressamente che una rata proporzionale di essa, dovesse intendersi destinata a costituire la perpetua dotazione della parrocchia; ma che soppresso nuovamente quel convento per la legge 7 luglio 1866, il Demanio erasi impossessato di tutti i beni ad esso appartenenti, assegnando al parroco un'abitazione e l. 480 annue, come se si trattasse di parrocchia, non avente dotazione propria.

Chiedeva quindi il Tarani, che il Tribunale, riconosciuta indebita l'incamerazione della porzione dei beni costituenti la dotazione della Chiesa, condannasse le Amministrazioni, in solido, a restituire una parte dei beni indebitamente appresi, capace di una annua rendita di L. 9457.20, necessaria per l'esercizio del ministero parrocchiale, pel servizio religioso e per le spese di culto, o quanto meno, a corrispondere in perpetuo l'annua prestazione di lire 9457.20, nonchè a rappresentare ad esso istante, in proprio, le rendite arretrate di detta porzione di beni, od in luogo di queste, le annue prestazioni, a cominciare dal 16 dicembre 1892, giorno del conseguito regio placet.

Che il Tribunale con sentenza 26 novembre 1897, respingendo ogni eccezione delle convenute, ritenne fondata la domanda, e fra l'altro dichiarò, che le dette due Amministrazioni erano tenute solidalmente a consegnare alla parrocchia una porzione dei beni assegnati dalla suindicata Commissione il 14 settembre 1816 al soppresso Convento o dei beni che si fossero a quelli surrogati, coi loro miglioramenti od aumenti, capace tale porzione di una annua rendita, al netto di ogni tassa, diminuzione o ritenuta, di L. 9457,20, non comprese le spese occorrenti per la manutenzione del tempio monumentale e dei fabbricati annessi da rimanere a carico delle convenute; che, qualora per le avvenute alienazioni non fosse stata possibile la detta consegna, le Amministrazioni si intendevano tenute in solido a corrispondere in perpetuo alla parrocchia, l'annua prestazione di L. 9457,20 al netto; e che in fine fossero le convenute obbligate sempre in solido a rappresentare al Tarani le rendite arretrate della suddetta porzione di beni, o le annue prestazioni di lire 9457,20 a decorrere dal 6 decembre 1892, fatta detrazione di quanto avesse egli ricevuto dal Fondo culto per ragione del suo ufficio di parroco.

Le Amministrazioni appellarono da tale sentenza, ma il 3 settembre 1898 si addivenne tra le parti ad una transazione (registrata a Firenze il 9 stesso mese reg. 190 f. 150 n. 861), debitamente poi approvata dal Ministro di grazia e giustizia nell'interesse del benefizio parrocchiale ed in quello del Fondo pel culto con decreti 9 gennaio e 17 febbraio 1899. Con essa, riconosciuti dalle Amministrazioni i diritti dichiarati dal Tribunale a favore della Chiesa di S. Trinita e del Tarani, venne ridotta a L. 7000 la rendita o prestazione annua assegnata per dotazione, netta da ogni tassa o diminuzione, ed escluse le spese di manutenzione del tempio monumentale. — Fu poi liquidato in L. 38,986,11 l'importo degli arretrati dal 6 decembre 1892 al 30 giugno 1898, tempo in cui il Tarani era investito del benefizio, e detratte le somme da costui già avute a titolo di congrua e le spese sostenute dal Fondo culto per restauri, venne determinata in L. 35,477,22 la somma dovuta per arretrati al Tarani, il quale accettò, dichiarando che, quando fosse stato soddisfatto di tal somma, null'altro

avrebbe avuto da pretendere per quel titolo di arretrati ed accessori.

Il Tarani, è bene rilevarlo, intervenne in tale atto, nelle qualità con le quali aveva promosso il giudizio, cioè di legittimo rappresentante della Chiesa di S. Trinita, per quanto riguardasse la dotazione, e di parroco *pro-tempore*, in proprio, per la riscossione delle prestazioni scadute dal tempo in cui era rivestito di quell'ufficio.

Che prima del Tarani il parroco precedente D. Niccola Camillo Orsini aveva con atto del 29 gennaio 1884, istituito giudizio contro le suddette due Amministrazioni, assumendo che la chiesa parrocchiale di S. Trinita avesse carattere e stato di chiesa secolare, fornita, come tale, di una dotazione indipendente e separata dai beni del monastero, prima ancora di essere a questo annessa e che unita al monastero *non pleno iure, sed quoad temporalia tantum*, non avesse mai cambiato stato, conservando la sua propria personalità ed i diritti patrimoniali prima goduti; che dovessero quindi rimanere intatti anche dopo la soppressione del monastero. Per cui chiedeva la restituzione dei beni incamerati o l'assegno per lo meno di L. 1644,75 rappresentante la porzione della presunta dotazione effettivamente appresa e distratta. Il Tribunale però respinse la domanda, e la Corte rigettò l'appello proposto dall'Orsini, ritenendo che dai documenti prodotti non solo non risultasse provato l'assunto dell'appellante, ma sorgesse il contrario circa il carattere della chiesa; prodotto ricorso dall'Orsini, la Cassazione di Roma lo respinse.

Che, però, gli eredi dell'Orsini, visto l'esito del giudizio istituito dal parroco Tarani, promossero altra lite alle dette Amministrazioni, con atto 23 maggio 1901, ed il Tribunale con sentenza 30 ottobre-12 novembre 1902, rigettando le eccezioni di cosa giudicata e di prescrizione trentennale e quinquennale, opposte dalle convenute, condannò queste in solido a pagare agli attori le annue prestazioni in ragione di L. 7000 nette, dal 10 maggio 1881 al 4 settembre 1892, tempo durante il quale l'Orsini era stato rettore della parrocchia, detratte le somme già pagate dal Fondo pel culto.

La Corte di appello confermò in tutte le sue parti la sentenza; ma la Cassazione di Firenze annullò il pronunziato della Corte per mancanza di motivazione su di una delle eccezioni delle appellanti e rinviò la causa alla Corte di Lucca, la quale, con sentenza 19 maggio-3 giugno 1904, rigettò le istanze degli eredi Orsini, dichiarando estinta l'azione per prescrizione trentennale.

Che prima di don Nicola Camillo Orsini, fu dal 10 ottobre 1873 al 7 febbraio 1881 parroco della chiesa di S. Trinita, d. Alessandro Carlo Orsini. Or l'abate Cesario Onofrio Ciaramella quale erede di don Francesco Barucci, erede questi di d. Alessandro Orsini, ha con atto del 9 settembre 1903 citate davanti questo Tribunale le suindicate due Amministrazioni, rappresentate dalla Intendenza di finanza della Provincia di Firenze per sentirsi condannare al pagamento, in favore di esso istante, delle annue prestazioni di lire 7000 nette, scadute dal 10 ottobre 1873 al 7 febbraio 1881, e dovute al parroco di quel tempo don Alessandro Carlo Orsini, detratte le somme da costui già riscosse per ragione del suo ufficio.

All'udienza di spedizione i procuratori delle parti presero le sopra trascritte conclusion.

Considerato in *diritto* che le Amministrazioni convenute si oppongono all'accoglimento della dimanda, deducendo come non possa costituire giudicato a favore di d. Alessandro Carlo Orsini, e quindi del suo erede, la sentenza di questo Tribunale in data 26 novembre 1897, pronunziata nella causa promossa dal parroco Tarani; che del resto tale sentenza fu messa nel nulla dalle parti con l'atto di transazione del 3 settembre 1898, mediante il quale furono determinati e concordati i diritti reclamati dalla chiesa di S. Trinita e

dal suo parroco, venendo tutto liquidato e transatto; e che in ogni caso il diritto preteso dall'attore è già estinto per prescrizione trentennale o quinquennale.

Che le medesime deduzioni ed eccezioni furono dalle convenute opposte nel giudizio istituito dagli eredi del parroco don Niccola Camillo Orsini; ma vennero respinte dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Firenze; ed esse non possono aver sorte migliore nella presente causa, perchè giuridicamente infondate. Difatti, riguardo alla prima deduzione occorre tener presente, che il parroco Tarani promosse la causa contro il Demanio ed il Fondo pel culto, sia nella qualità di legittimo rappresentante dell'ente Chiesa parrocchiale nell'interesse di questa come parroco *pro-tempore*, sia in proprio nel suo particolare interesse chiedendo nella prima qualità, che fosse riconosciuta indebita l'incamerazione fatta dal Demanio della quota dei beni costituente la dotazione della parrocchia, e fossero quindi condannate le convenute a restituire tali beni, od in sostituzione, a corrispondere in perpetuo un'annua prestazione corrispondente alla rendita di essi; in proprio poi, che gli si corrispondessero gli arretrati a lui spettanti, cioè le rendite decorse dal 6 dicembre 1902, giorno dal quale era investito del beneficio.

Ed il Tribunale, con la sentenza 26 novembre 1897, accolse le sue istanze, dichiarando tenute le Amministrazioni suddette, rispetto alla parrocchia di S. Trinita, a consegnare la quota di beni indebitamentre presa, ed in mancanza, a corrisponderle in perpetuo l'annua prestazione di l. 9457,20; rispetto poi al parroco Tarani in proprio, a rappresentargli le rendite arretrate di tali beni, o le annue prestazioni in l. 9457,20 dal 6 dicembre 1892 in poi.

Vero ciò, non può seriamente contestarsi, che possa ora l'attore legittimamente fondare la sua azione su ciò che in detta sentenza fu riconosciuto a favore della parrocchia.

Il diritto alla restituzione di quei beni, ed in mancanza, all'annua prestazione, venne, infatti, dichiarato non nei riguardi e nell'interesse particolare del Tarani, ma nei riguardi e nell'interesse della chiesa di S. Trinita. Or, formando la sentenza giudicato nei rapporti tra questa e le Amministrazioni, non può più quel diritto esser contestato e discusso in confronto dei singoli parroci che lo reclamano quali legittimi rappresentanti della Chiesa.

Proclamato l'obbligo delle Amministrazioni rispetto all'ente parrocchia, non può non intendersi affermato il diritto di tutti i parroci, anteriori e posteriori, di richiederne l'adempimento.

Che, circa la seconda deduzione, il Collegio osserva come basti leggere l'atto di transazione 3 settembre 1898, perchè si rimanga convinti che le parti non intesero affatto toglier di mezzo, come dicono le convenute, il pronunziato del Tribunale; ma ne accettarono al contrario la sostanza, *modificando soltanto* la parte relativa all'ammontare della dotazione.

Si riconobbe, infatti, dalle Amministrazioni, tanto il diritto reclamato dalla Chiesa, quanto quello, in proprio, del Tarani; si consentì a che in sostituzione della rendita dei beni da restituirsi, non più esistenti presso il Demanio, fosse pagata una corrispondente annua prestazione; e da parte della Chiesa furono ridotte le pretese riguardo all'ammontare di tale prestazione, che venne concordata nella somma di lire 7000, anzichè in quella di L. 9457,20 assegnata dal Tribunale.

La sentenza quindi non fu messa nel nulla, ma venne anzi posta a base della transazione, e mantenuta ferma nella parte principale, che dichiarava i diritti della Chiesa e del suo parroco.

Ma a voler pure ritenere esatto l'assunto delle convenute, non meno certo e giuridicamente indiscutibile sarebbe il diritto dell'attore, poichè, esclusa la sentenza, rimane l'atto di transazione, che con pari efficacia può essere invocato a fondamento delle sue dimande dal Ciaramella.

Per vero, in quell'atto il Tarani intervenne anche in rappresentanza della Chiesa, e l'Amministrazione del Fondo culto assunse l'obbligo di corrispondere le l. 7000 annue, non nei riguardi speciali del Tarani, ma a favore della Chiesa, e di chi per essa, come si legge nell'art. 2.

Che se ciò deve ritenersi circa la dotazione della parrocchia, non può invece dirsi lo stesso relativamente agli arretrati, liquidati nell'atto di transazione: la dotazione erasi reclamata dal Tarani quale legittimo rappresentante della parrocchia, ed in tale qualità egli per la dotazione concordò con le Amministrazioni; gli arretrati invece eransi da lui chiesti in proprio, perchè a lui spettanti, e nel suo esclusivo interesse furono liquidati in quell'atto.

È strano come si sostenga, che il Tarani abbia transatto su tutti gli arretrati, e che quindi non possa più richiedersi il pagamento di prestazioni scadute anteriormente al 6 dicembre 1892.

Che le parti non abbiano inteso occuparsi di tali arretrati anteriori, sorge in modo non dubbio dall'atto stesso, nel quale dopo essersi esposto, trascrivendosi l'atto di citazione, che il Tarani in conseguenza del riconoscimento del diritto della Chiesa, chiedeva in proprio le rendite scadute dal 6 dicembre 1892, giorno del conseguito regio placet, e che il Tribunale aveva accolto anche tale istanza, queste sole, e non altre rendite furono d'accordo, detratte le somme già pagate per congrua e le spese, liquidate in L. 35,477.22; ed il Tarani allora ebbe a dichiarare che quando gli si fosse pagata tale somma, null'altro avrebbe avuto da pretendere per quel titolo di arretrati e dei relativi frutti od accessori.

È logico, che il Tarani con tali parole accennasse agli arretrati da lui richiesti, pei quali aveva agito in giudizio ed era intervenuto all'atto di transazione in nome proprio, e non ad arretrati a lui non dovuti, e che mai aveva pensato di dimandare. Del resto, se pure altra fosse stata l'intenzione del Tarani, il fatto suo non avrebbe mai potuto nuocere ai precedenti parroci, cui tali arretrati spettavano, sia pel disposto dell'art. 1768 del Cod. civ.; poichè nel giudizio transatto si era sempre discusso dei soli arretrati scaduti dal 6 dicembre 1892 in poi, e sia perchè, per essere giuridicamente valida una transazione, occorre, quale elemento essenzia e, che l'oggetto od il diritto transatto sia proprio del rinunciante.

Che, riguardo all'eccezione di prescrizione trentennale, il Collegio osserva, come sia necessario distinguere il diritto alla dotazione appartenente alla Chiesa parrocchiale da quello che legittimamente dal primo deriva, spettante a ciascuno dei parroci, quale usufruttuario della dotazione, di richiedere e riscuotere pel tempo, in cui riveste quell'ufficio, le prestazioni alle singole scadenze.

Del primo, tempestivamente fatto dichiarare dal Tarani con la sentenza del Tribunale 2-6 novembre 1897 e riconosciuto dalle Amministrazioni convenute con l'atto 3 settembre 1898, non può indubbiamente parlarsi di estinzione per prescrizione, sussistendo esso tuttora, tantochè al parroco attuale son corrisposte le prestazioni, che annualmente vengono a scadere. Come considerava questa Corte di appello nella sua sentenza 12-26 febbraio 1903, pronunziata nel giudizio tra le suddette Amministrazioni e gli eredi pel parroco don Niccola Camillo Orsini, il parlare di estinzione di quel diritto, quando havvi in atto l'esercizio di esso, è cosa alla quale ripugna tanto la logica che la ragione. Riguardo all'altro diritto invece, riflettente l'esazione delle singole prestazioni, l'azione relativa a ciascuna di esse può essere colpita da prescrizione, se dal parroco, cui spetta, non sia fatta valere in tempo utile, senza che perciò sia leso il diritto della Chiesa alla dotazione, e quello dello stesso parroco alle successive prestazioni, diritti

che rimangono integri; l'essersi ciò confuso è stata causa delle erronee deduzioni delle convenute.

Da tali premesse resulta evidentemente infondata l'eccezione di prescrizione trentennale, non essendosi essa verificata, nè circa il dritto della parrocchia alla dotazione per le ragioni suesposte, nè riguardo al dritto del parroco don Alessandro-Carlo Orsini in proprio, e quindi dell'attore Ciaramella che ne è erede, poichè le prestazioni richieste son quelle scadute dal 10 ottobre 1873 al 7 febbraio 1881 e la dimanda fu dal Ciaramella spiegata con atto del 9 settembre 1903, prima cioè che per alcuna di esse fossero decorsi trenta anni dalla scadenza.

Che deve essere parimenti respinta l'altra eccezione di prescrizione quinquennale.

Che ragioni ben note, che indussero il legislatore ad introdurre nel Codice civile questa breve prescrizione, sorta nella legislazione statutaria del medio-evo, svoltasi in Francia e sancita nel Codice di Napoleone, e le parole stesse della legge, escludono che si possa nella specie parlare di detta prescrizione.

È risaputo che il fine del legislatore fu quello d'impedire la rovina del debitore, che l'eccessiva tolleranza, o la negligenza del suo creditore facilmente produrrebbe col cumulo di prestazioni non richieste alla scadenza; ed è insegnato dalla scuola, che caratteri del diritto soggetto alla quinquennale sono: una prestazione periodica, continuata per più anni, di cui ciascuna data intermedia si congiunge alla precedente ed alla susseguente mediante una successione continua e prestabilita; le prestazioni tutte dipendono da un medesimo titolo, e spesso anzi sono il prodotto e l'accessorio di un capitale; la prestazione non costituisce il soddisfacimento del diritto principale da cui deriva; essa deve essere pagabile ad anno, od a termini periodici più brevi.

Or per ritenere che la prestazione reclamata nella presente causa sia una di quelle suindicate, bisognerebbe assolutamente dimenticare l'origine di essa e le ragioni per le quali fu in quel modo costituita a favore della Chiesa di S. Trinità; non ricordare cioè, ch'essa non è che il surrogato della rendita dei beni di proprietà della parrocchia, che a questa dovevano rimanere e che invece furono dal Demanio incamerati ed alienati; disconoscere ciò non è, nè può essere contestato che quanto si corrisponde annualmente dal Fondo pel culto non è che restituzione di cosa indebitamente appresa, rappresenta ciò che la parrocchia avrebbe direttamente ritratto dai suoi fondi, dei quali fu ingiustamente spogliata.

Rilevava questa Corte di appello nella su ricordata sentenza 12-26 febbraio 1903 che « più che di una azione creditoria, si tratta di una azione in rivendicazione; i veri rapporti fra le parti contendenti non sono di creditore e debitore, ma bensì di rivendicatore e possessore; e se ora si domanda una somma di danaro, ragguagliata ad un tanto per anno, ciò avviene perchè quelle rendite in natura, non possono più conseguirsi essendo state già consumate; ed il ragguaglio ad anni è stato fatto per determinare l'ammontare della somma dovuta, e non già perchè a rate annuali ne fosse stato prestabilito il pagamento in ordine ad una speciale convenzione, intervenuta fra i contendenti medesimi ed i loro autori ».

Che la dimanda quindi deve essere accolta; ed è giusto che dal dì della domanda siano pagati gl'interessi sulle somme dovute.

Per questi motivi, il Tribunale accoglie la domanda proposta da don Cesario, Onofrio Ciaramella, ecc.

Tribunale di Firenze.

16 febbraio 1903.

Pres. Persico, P. — *Est.* Balbiani.

Pitti Spini c. *Sarti, parroco di Casavecchia.*

Patronato — Esistenza e natura di esso — Mancanza dell'istrumento di fondazione — Prove sussidiarie — Enunciative in atti antichi.

Patronato — Diritto del patrono agli alimenti — Prova del patronato — Patrono che non ha presentato il beneficiato — Intervento in causa dell'Economato — Inammessibilità — Condizioni a cui è subordinato il diritto agli alimenti — Mezzi istruttori.

Patronato — Presentazione e nomina — Turno fra compatroni.

Patronato — Presentazione e nomina — Diritto indipendente da quello di patronato — Può risiedere in persona diversa — Cessione di esso — Divisibilità — Prescrittibilità.

Patronato — Indivisibilità — Cessazione.

Patronato — Presentazioni fatte da uno dei compatroni — Efficacia per tutti.

In mancanza dell'atto di fondazione, il patrono è ammesso a provare la esistenza e la natura del patronato, che risalga a tempi lontani, anche facendo ricorso a prove sussidiarie (1).

Per richiedere gli alimenti, a cui il patrono ha diritto nel caso che si riduca in istato d'inopia, non è necessaria quella prova rigorosa, diretta e pienissima del patronato, la quale sarebbe indispensabile in un giudizio petitorio fra più pretendenti al patronato medesimo.

*Trattandosi di patronato misto, l'alternativa nel diritto dell'*ius praesentationis *non inverte nè modifica l'essenza del patronato, mirando essa soltanto a regolare l'esercizio del più importante dei diritti del patronato stesso.*

Il turno stabilito fra i compatroni per l'esercizio del diritto di presentazione non limita il giuspatronato spettante al compatrono che non ha presentato, il quale conserva, di fronte al benefizio, tutti i diritti onorifici ed utili che gli competono.

E perciò anche il compatrono, che non abbia presentato il beneficiato, ha diritto di ottenere da questi un'annua prestazione alimentare nel caso in cui versi in istato d'inopia a lui non imputabile.

Può esistere il patronato in una persona e la ragione di nominare e presentare in un'altra, nè la cessione di questa prerogativa pregiudica gli altri diritti al patronato spettanti (2).

Il diritto di presentazione e di nomina non forma l'essenza costitutiva del patronato, ma è soltanto uno dei molti e vari diritti onorifici compresi nel iuspatronato; e le presentazioni fatte da uno solo dei compatroni non privano gli altri, ma anzi giovano per conservarlo per tutti in faccia ai terzi (4).

Il diritto di presentazione è indipendente dal diritto di patronato, e mentre il primo è divisibile dagli altri diritti ed obblighi inerenti al patronato ed è prescrittibile separatamente da essi, il diritto di patronato è indivisibile ai sensi dell'art. 1202 del Codice civile (4).

L'esercizio del patronato non cessa che col venir meno del suo soggetto, o colla rinunzia al diritto, o quando il patrono commetta azioni delittuose o col venir meno dell'oggetto in seguito a soppressione del benefizio.

Assodato il carattere famigliare pro solis masculis *del giuspatronato è inammessibile, esistendo ancora uno dei maschi della famiglia, la chiamata in causa anche delle femmine appartenenti alla famiglia stessa, non essendosi il patronato trasformato da famigliare in ereditario.*

Le enunciative fatte in atti solenni, autentici ed antichi, tanto più se convalidate da altre circostanze, meritano piena fede, e fanno prova della qualità del patronato, anche senza l'istrumento di fondazione, che, per l'antichità del tempo, andò smarrito (5).

L'Economato dei benefizi vacanti è affatto estraneo alla lite vertente fra l'investito del benefizio ed il patrono che chiede gli alimenti, e per ciò non è il caso di ordinare il di lui intervento in causa.

Il diritto del patrono agli alimenti non è assoluto, e perchè possa utilmente eserci-

---

(1) Confor. App. di Bologna, 22 aprile 1902, Palmerini c. Palmerini (vol. XII, 647) e nota ivi.

(2-3) Veggasi lo studio: *I diritti di presentazione e di nomina*, pubblicato in principio di questa dispensa.

Circa la massima che la presentazione fatta da uno dei compatroni giova a tutti gli altri, ed impedisce il decorrimento della prescrizione, veggasi da ultimo: App. di Napoli 5 luglio 1901 (vol. in corso, p. 46), colla nota 2 ivi.

(4) Sulla indivisibilità del giuspatronato, confr. Cass. di Napoli, 5 marzo 1900, Pedio c. Congregazione di S. Elisabetta di Lecce (vol. X, 427); App. di Perugia, 22 giugno 1900, Fabi c. Cerretti (vol. XI, 588).

(5) Che le enunciative contenute in documenti antichi abbiano valore di prova, è principio riconosciuto dalla giurisprudenzaa. Cass. di Roma, 28 febbraio 1902, Messina c. Finanze (vol. XIII, 426).

tarsi occorre: 1° che il patrono sia impoverito senza sua colpa e sia incapace di guadagnarsi personalmente la vita e che non abbia persona a cui incomba l'obbligo degli alimenti; 2° che nel patrimonio della Chiesa vi sia un sopravanzo dopo provveduto ai suoi scopi principali (6),

Sono perciò ammessibili mezzi istruttori, quali la prova testimoniale e quella peritale, per accertare la esistenza delle predette due condizioni a cui è subordinato il diritto del patrono ad essere alimentato colle rendite del beneficio (7).

Ritenuto *in fatto* per i documenti della causa:

Che fino dal secolo XIV esisteva a poca distanza da S. Casciano Val di Pesa una parrocchia intitolata S. Maria da Casavecchia, dal nome della famiglia che l'aveva istituita.

Il diritto di patronato su detta parrocchia fu fino all'anno 1635 esercitato dai Casavecchia, alla quale epoca gli ultimi due maschi superstiti erano i fratelli germani, padre Dionisio, monaco professo della Congregazione Olivetana, e Doncano o Doncaro, da Casavecchia; i quali, coi separati atti di donazione dei 17 luglio e 5 agosto di detto anno, rogati ser Tommaso Centenni e ser Francesco Corsi, — concessero ogni diritto di patronato che loro rispettivamente competeva sulla chiesa suddetta al senatore Andrea Pitti del fu Luca e della fu nobile Cassandra da Casavecchia e così congiunto per ramo femminile alla famiglia di essi donanti.

E di una tale donazione di giuspatronato, qualificato nei surriferiti istrumenti per *famigliare*, il donatario Andrea Pitti volle che ne fosse tramandata ai posteri perenne memoria con due iscrizioni fatte apporre, l'una nell'interno della chiesa di S. Maria a Casavecchia nell'anno 1671, ed altra sopra la porta della facciata esterna di detta chiesa nel seguente tenore: *Andrea Picti Senator Ecclesiae Sanctae Mariae a Casavecchia unicus patronus posuit, 1675.*

Che tale diritto di patronato, istituito dai Casavecchia, e da essi proclamato di natura *famigliare*, dal sen. Andrea Pitti, che ne fu il donatario, tale sempre essendosi conservato, passò nei di lui figli e discendenti maschi.

Però col volgere dei tempi la famiglia Pitti, da opulenta che era, andò decadendo e impoverendo, tantochè dovettero ora l'uno ora l'altro invocare dai rettori del benefizio quei soccorsi che le leggi canoniche accordano ai patroni, e di fatti si trova negli atti un decreto in data 19 giugno 1816 dell'Arcivescovo di Firenze, col quale si accordò al chierico sig. Tommaso del cav. Roberto Pitti-Spini un'annua pensione di scudi 120 fiorentini, sopra i frutti e rendite della chiesa di S. Maria a Casavecchia, da pagarsi dal parroco don Ignazio Gaetano Cecchi, e da cessare, o nel caso di morte di quest'ultimo. o nel caso di sua renunzia alla detta chiesa. E con altro decreto dell'Arcivescovo monsignor Limberti, in data 12 aprile 1869, si trova accordata ai compatroni Luca, Tommaso e Giovanni Pitti, atteso lo scadimento di loro fortune, un'altra annua pensione alimentare pagabile sulle rendite di detta chiesa, dal rettore di allora, loro vita natural durante, e da cessare soltanto quando le condizioni economiche dei Pitti non fossero migliorate.

Che morti i tre patroni, Luca, Giovanni e Tommaso, i primi due senza lasciare prole mascolina, e il Tommaso lasciando un unico figlio, a nome Roberto, che è l'attuale attore, ed essendosi il rettore del benefizio parrocchiale di S. Maria a Casavecchia, don Cesare Scarlini, rifiutato di corrispondere allo stesso Pitti la pensione goduta dai suoi predecessori, questi con atto 25 luglio 1890, protestandosi in istato d'inopia,

(6-7) Sul diritto del patrono agli alimenti, e specialmente se occorra la condizione che sia caduto in povertà senza colpa a lui imputabile, veggasi Trib. di Arezzo 23 giugno 1900, Bartolan c. Subeconomo dei benefizi vacanti (vol. XI, 593), colla nota 2-5 ivi.

lo citò a comparire davanti questo Tribunale richiedendogli la somma annuale di lire 1200 a titolo di pensione alimentare; ma dopo una sentenza interlocutoria proferita da questo Tribunalè il 25 febbraio-2 marzo 1901, il parroco Scarlini compose amichevolmente la lite proponendo di corrispondere al Roberto Pitti una pensione annua di lire 365, che gli corrispose fino al giorno di sua morte.

Ma successo allo Scarlini l'attuale rettore don Angelo Sarti, questi si rifiutò di corrispondere qualunque sussidio al patrono adducendo a motivo che, non essendo stato da lui presentato al benefizio, egli mancava di azione a reclamare una tale pensione, ed anco perchè le rendite del benefizio ciò non comportavano, per cui il Roberto Pitti-Spini, ottenuta l'ammissione al benefizio del gratuito patrocinio, fu costretto di adire una seconda volta l'autorità giudiziaria; e con atto di citazione 30 luglio 1902, usciere Bencivenni, convenne avanti questo Tribunale il reverendo sacerdote Angelo Sarti per sentirlo condannare alla corresponsione di una pensione annua alimentare di lire 1200, salvo quel più o quel meno che fosse a reputarsi di giustizia, oltre i frutti di ragione e le spese del giudizio; e ciò mediante pronunzia di sentenza da dichiararsi provvisoriamente eseguibile nonostante i rimedi di legge.

Che pervenuta la causa per le sue trattative, stante i concordati ripetuti aggiornamenti alla pubblica udienza del 19 gennaio p. p., i procuratori delle parti si scambiarono le rispettive comparse, ed il signor presidente, sulla domanda di questi ultimi, incaricò ai termini dell'art. 5 della legge 17 luglio 1901, il giudice avv. Eugenio Balbiani di fare la relazione della causa alla successiva udienza del 23 stesso mese, alla quale i procuratori delle parti spiegarono le conclusioni già trascritte in epigrafe.

Diritto. — In linea pregiudiziale oppone il convenuto don Angelo Sarti:

a) che il Pitti Roberto non ha contro di lui alcuna azione per costringerlo alla prestazione annua alimentare richiesta, in quanto, non essendo stato da esso Pitti presentato all'investitura della chiesa di S. Maria a Casavecchia, non esistono fra patrono e beneficiato quei rapporti in forza dei quali e leggi canoniche danno diritto al patrono, ridotto in istato d'inopia, a ripetere dall'investito del benefizio la prestazione che oggi gli si domanda;

b) che anche ammessa la natura famigliare del benefizio allorchè il gius di patronato passò nel 1635, in forza degli atti di dotazione surriferiti, dai Casavecchia nel senatore Andrea Pitti, tuttavia non essendo escluso che in proseguo di tempo il patronato da famigliare siasi potuto trasformare in ereditario; così, nel caso di rigetto della prima pregiudiciale eccezione, chiedeva integrarsi il giudizio col chiamare in causa gli eventuali eredi legittimi e testamentari del fu Luca Pitti-Spini e le figlie del fu Giovanni Pitti-Spini, come già ebbe ad ordinare questo Tribunale con la sentenza 25 febbraio-2 marzo 1891;

c) che ad ogni modo doveva ordinarsi l'intervento in causa del R. Economato de' benefizi vacanti, apparendo interessato nell'attuale controversia.

E in merito chiedeva che fossero rigettate le domande dell'attore Roberto Pitti-Spini, perchè non resultavano accertati in atti gli estremi, nel concorso dei quali ha il patrono il diritto di domandare al benefiziato una prestazione alimentare.

Sulla prima. — Attesochè, per risolvere rettamente la prima delle accennate questioni, occorra primieramente indagare quale fosse la natura del patronato trasferito nell'anno 1635, da don Dionisio e Doncano, fratelli germani della nobilissima famiglia da Casavecchia nel sen. Andrea Pitti del fu Luca e della nobile donna Cassandra da Casavecchia. — E su tal proposito ha il Collegio osservato che sebbene manchi in atti il primitivo atto di fondazione di tale patronato, dal quale

possa attingersi la prova piena e diretta della sua esistenza e natura, tuttavia, per comune consenso dei canonisti, è stato ritenuto che il patrono può essere ammesso a provare il suo diritto di patronato, che risalga ai tempi lontani, anche facendo ricorso a prove sussidiarie.

E all'originale atto di fondazione per convincersi che il patronato fosse d'indole familiare, crede il Tribunale possano validamente supp ire le enunciative contenute nei due atti di dotazione 17 luglio e 5 agosto 1635, leggendosi nel primo: « *cum sit quod nobilis fa-* « *milia de Casavecchia habeat jus* « *patronatus familiare sub titulo etc.* » e nel secondo dei quali trovasi con altre parole ripetuto: « *et super bene-* « *ficio sub titulo Prioriae Parochialis* « *Ecclesiae S. Maria de Casavecchia* « *Florentinae Dioecesis Plebatus S. Ce-* « *cilia de Decimo, familiare nobilis* « *familiae da Casavecchia* ».

E se ciò non bastasse a fare ritenere che il giuspatronato dai Casavecchia donato al sen. Andrea Pitti, suoi figli eredi e successori, fosse *famigliare*, fino dall'origine, come è dai donanti proclamato, soccorrono a farlo ritenere tale l'antichità e la continua pertinenza del giuspatronato nella stessa famiglia, lo stemma dai Casavecchia apposto, e che tuttora si vede esistere sulla facciata esterna della chiesa, le iscrizioni che fino dal 1671 furono collocate nell'interno e nell'esterno della chiesa, dove è fondato il benefizio, e in una delle quali il sen. Andrea Pitti si dichiara *unicus e perpetuus patronus* e la osservanza desunta dalle presentazioni, che sempre appariscono fatte dai Pitti maschi, e nelle quali mai si vede che siano concorse le femmine.

« *Ius patronatus gentilitium, seu* « *familiare, probatur et constat ex* « *pluribus. Primo ex fundatione, in* « *qua fundator illud reliquit descen-* « *dentibus et successoribus de sua* « *agnatione, familia, seu domo. Se-* « *cundo ex praesentationibus factis a* » *solis masculis, exclusis foeminis et* « *estraneis, dones dicti masculi exti-* « *terint.*

« *Quando in omnibus praesentatio-* « *nibus semper fuit facta mentio fa-* « *miliae, non autem qualitatis haere-* « *ditariae.*

« *Probatur gentilitium ex ultimo* « *statu. Qui ultimus status ob lapsum* « *40 annorum sufficit ad probandum* « *juspatronatus gentilitium.*

« *Probatur gentilitium ex enuncia-* « *tivis, seu assertionibus antiquis di-* « *centibus, et ex inscritionibus antiquis* « *in Ecclesia factis* ». (Rota, recent., part. I, decisioni 482, 204, 237, 679).

E poichè è principio omai stabilito che non si richiede all'oggetto di ottenere gli alimenti quella prova rigorosa, diretta e pienissima del patronato, la quale sarebbe indispensabile in un giudizio petitorio fra più pretendenti al patronato medesimo (*Dec. Corte di Cassazione 18 settembre 1855. Annali Toscani, vol. 17, I, pag. 884*), così pare al Collegio che, nella mancanza dell'atto di fondazione, le prove sussidiarie suaccennate siano più che sufficienti a dimostrare che il patronato di S. Maria a Casavecchia era *famigliare* dei Casavecchia, e che cioè spettava, quanto ai diritti ereditari, ai soli maschi, e che come tale passò; almeno per la metà, nei Pitti con gli accennati atti di donazione.

Attesochè, una volta che le parti sono concordi nel ritenere che l'atto di donazione fatto al sen. Andrea Pitti dal don Dionisio, monaco Olivetano, potè essere annullato dalla S. Sede per non esservi concorsa la sua approvazione, e che quindi il diritto di patronato ad esso don Dionisio spettante fu alla sua morte prima esercitato dai monaci Olivetani, eppoi da diversi Governi a questi succeduti, mentre l'atto di donazione fatto dal Doncano o Doncaro di Casavecchia spiegò tutta la sua efficacia di fronte allo stesso Andrea Pitti, ne consegue che il patronato di laicale che era dapprima, degenerò in patronato misto: « *Iuspatronatum dicitur mi-* « *stum ex laicale et ecclesiastico,*

« *quando pro parte competit Eccle-* « *siae et pro parte laicis, qui provvide* « *simul cum patrono ecclesiastico in* « *praesentatione concurrunt, nisi* « *huius patronatus exercitium per* « *turnum fuerit divisum, ita ut alte-* « *rius iuribus praesentatio separatim* « *fiat a patrono laico et ecclesiastico* ». (MARENGO, *De beneficiis ecclesiasticis*). — Ora che il patronato Casavecchia, dapprima esclusivamente laicale o secolare divenisse in prosieguo di tempo *misto*, e che tale anche oggi si sia mantenuto e in tal forma si sia esercitato fino a questi tempi, è comprovàto dai documenti stessi allegati agli atti dal convenuto sac. Sarti, dai quali risulta che una volta i rettori della chiesa di S. Maria a Casavecchia, a cominciare dal 1763 furono presentati dai discendenti maschi del sen. Andrea Pitti, altra volta dai monaci Olivetani, e per essi in proseguo di tempo dai diversi Governi a questi ultimi succeduti, e che la presentazione fu fatta in modo alternativo, e come più propriamente dicesi a *turno*.

Attesochè, dal fatto che alternativamente il diritto di presentazione fu esercitato e dai Pitti e dai monaci Olivetani, e per essi dai vari Governi (e su ciò sono concordi le parti) non possa il Collegio trarre la conseguenza, alla quale con sottile ingegno si è spinto il valoroso difensore del sac. Sarti, sostenendo che il giuspatronato lo hanno avuto i Pitti per il periodo di tempo nel quale loro spettava il diritto di presentazione e di nomina del beneficiato; lo hanno posseduto invece i monaci Olivetani e i Governi a loro successi, quando a loro spettava l'esercizio del detto diritto, per discendere poi alla conseguenza giuridica che il Roberto Pitti in tanto non ha azione verso il rettore Angelo Sarti per costringerlo a pagargli una pensione alimentare, in quanto non essendo stato da lui presentato all'investitura enuncia e sostiene che nessun rapporto di patronato, e nessun vincolo da patrono a beneficiato è mai esistito ed esiste fra loro.

Ora sul proposito osserva il Collegio che fra i diversi patronati non si trova annoverato nelle leggi canoniche il patronato alternativo, che il difensore del rev.do Sarti denominò anche *anormale*.

Le leggi canoniche dividevano i patronati in *ecclesiastici*, *laicali* e *misti*. Di natura *misto* è appunto quello che ci occupa, perchè, dopo l'annullamento dell'atto di donazione fatto dal D. Dionisio Casavecchia al sen. Andrea Pitti, il patronato si venne a costituire di beni in parte laicali e in parte appartenenti ai monaci Olivetani.

E trattandosi di *patronato misto*, secondo la sua stessa essenza, il diritto di nomina e presentazione si esercita, dopo la costituzione di Papa Clemente V, separatamente dal patrono laico ed ecclestico, e cioè *alternis vicibus*, e ciò all'effetto di rimuovere e prevenire qualsiasi possibile inconveniente. — Ma l'alternativa nel diritto dell'*ius praesentationis* non investe nè modifica l'essenza di un patronato, poichè *mira* soltanto a regolare l'esercizio del più importante dei diritti del patronato, che però non è il solo che sia inerente al medesimo. Nè il turno stabilito fra i compatroni (che tali sono fra loro il Pitti e lo Stato), per l'esercizio del diritto di presentazione, limita il giuspatronato spettante al compatrono che non ha presentato, il quale, è saputo, che, di fronte al benefizio, conserva tutti gli altri diritti onorifici ed utili che gli competono, compreso quello agli alimenti.

Dice il cardinale De Luca: « *Ius pa-* « *tronatus ex solo jure praesentandi* « *non efficitur. Ius praesentandi non* « *facit patronum, quia potius respicit* « *unum ex juris effectibus, seu exer-* « *citium. — Unde non sequitur non* « *habet jus praesentandi, ergo non* « *habet jus patronatum; licet ex con-* « *verso optime sequatur — non habet* « *jus patronatum, ergo non habet jus* « *praesentationis* ».

« E la Rota Romana: « *Praesentatio* « *non est ipsum jus patronatus, sed* « *quidem fructus ipsius, et possunt* « *stare simul, quod unus sit patro-* « *natus, et alter habeat jus praesen-* « *tandi* ».

Attesochè, una volta che nell'attore non si disconosce la qualità di patrono del benefizio eretto nella chiesa prioria di S. Maria a Casavecchia quale ultimo discendente maschio del sen. Andrea Pitti (il che del resto è indubbiamente provato anche dall'albero genealogico che apparisce giustificato grado per grado dalle fedi di nascita e di morte), non si può dall'attuale investito sacerdote Angelo Sarti utilmente eccepire che l'attore manca di titolo per costringerlo a corrispondergli un'annua prestazione alimentare. Dovrà piuttosto indagarsi se il Roberto Pitti versi in quello stato d'inopia a lui non imputabile, che dà diritto a richiedere al beneficiato, in mancanza di parenti, gli alimenti; e se le rendite della parrocchia comportino di essere in parte erogate a tale scopo; — ma dal momento che sta in fatto che l'attore Pitti è patrono del benefizio della prioria di S. Maria a Casavecchia, il suo diritto ad azionare l'attuale rettore don Sarti per ottenere da questi una somministrazione alimentare è assoluto e indiscutibile; — sia che lo abbia presentato, sia che non l'abbia presentato, come accade nel caso, all'investitura. Invero la ragione di nominare forma una delle prerogative del patronato, ma non costituisce il patronato stesso, che essendo *jus quoddam singulare certis in honoribus comodisve consistens, cui certa honera cohaerent*, trae seco, in un coi vari pesi, altri diritti a favore del patrono come quelli degli onori e della preminenza nella chiesa, degli alimenti, e di difendere la fondazione — dice la Glossa: « *Patrono debetur honor, onus utili-* « *tasque: — Praesentet, praesit, de-* « *fendat, alatur egenus* ».

Quindi è che, per comune consenso dei canonisti, può essere il patronato in una persona, e la ragione di nominare e presentare in un'altra, nè la cessione di questa prerogativa (e cioè dell'*jus praesentationis)* in un'altra, nè la cessione di questo diritto pregiudica gli altri diritti al patronato spettanti: « *Est praerogativa quaelibet ratione vel beneficii vel ecclesiae, vel utriusque competens: dico praerogativam quamlibet, quia ad jus patronatus omnes praerogativas lege admissas habere necessè non est; sed unam sufficit: cap. 25 de jurepatronatus, ubi is, qui jure praesentandi caret, nihilominus patronus appellatur; dico in honore, aut utilitate consistens quia complecti potest iura nedum honorifica, sed et utilia, ex. gr., alimentorum jus..... Quin tamen revera jus patronatus e jure praesentandi distinguantur dubitari nequit. — Immo potest patronus habere jura honorifica aliaque patronis competentia, tametsi ius praesentationis non habeat; ut puta si jura praesentationis renuntiaverit, aut alteri cesserit, retento nihilominus jure patronatus* » (VAN-ESPEN, pars 2, tit. 25, cap. V, *De iure patronatus).*

E dai canonisti scendendo alle decisioni più recenti delle nostre Corti troviamo che il diritto di presentazione e di nomina « *non fu mai considerato come l'essenza costitutiva del patronato, ma solo come uno dei molti e vari diritti onorifici compresi nel jus-patronato; e che le presentazioni fatte da un solo dei compatroni non privano gli altri; che anzi la presentazione fatta da un compatrono giova per conservarlo per tutti in faccia ai terzi* » (Cassazione di Torino e Corte d'appello di Firenze; *Annali Italiani*, 17, 1, 152 e 16, 3, 520).

Si è inoltre ritenuto che i diritti onorifici, quali l'*jus defensionis, honor processionis* e l'*jus alimenta consequendi*, che pure costituiscono l'*jus patronatus*, non hanno alcuna dipendenza col diritto *praestantissimum* di nomina e presentazione come quelli che rappresentano il corrispettivo della sola fondazione. E la ragione dell'indipendenza fra il diritto di presentazione e il diritto

di patronato è questa: che mentre il primo è divisibile dagli altri diritti ed obblighi inerenti al patronato tantochè è prescrittibile separatamente dagli altri, il diritto di patronato è *res indivisibilis* ai sensi dell'art. 1202 del Codice civile.

Attesochè, posti come sani e inconcussi gli enunciati principii di diritto, riesce affatto inutile lo andare a investigare la ragione per la quale nei tempi decorsi si vede che i vari rettori della chiesa priora di S. Maria a Casavecchia in tanto corrisposero la pensione alimentare ai patroni Pitti, in quanto questi esercitarono verso di loro il diritto di presentazione; poichè tale circostanza di fatto, quantunque trovi riscontro di verità negli atti prodotti, non può avere la menoma importanza nella risoluzione dell'attuale controversia una volta che è pacifico in giurisprudenza che il patrono di un benefizio può esercitare l'*jus alimentorum* indipendentemente dal fatto di avere presentato il beneficiato, e che l'esercizio del patronato sussiste anche senza il diritto di presentare (Corte d'appello di Roma 9 febbraio 1878), e non cessa che col venir meno del suo soggetto, o colla renunzia al diritto, quando il patrono commetta azioni delittuose, o col venir meno dell'oggetto in seguito a soppressione del benefizio (*Annali*, 12, 3, 181).

Sulla seconda: Attesochè, ritenuta dal Tribunale la natura di « familiare » *pro solis masculis* del giuspatronato dai Casavecchia esercitato sulla Chiesa in parola, oggi esercitato dall' odierno attore Roberto Pitti in unione al Governo, si appresenta del tutto infondata la seconda domanda pregiudiziale spiegata dal convenuto sac. Angelo Sarti, e con la quale chiede integrarsi il giudizio con ordinarsi l' intervento in causa delle signore Violante e Maddalena Pitti-Spini e dogli eredi del fu Luca.

Nè vale obiettare che un tale intervento fu già ammesso con la precedente sentenza 25 febbraio-2 marzo 1901 in una causa vertita fra lo stesso Roberto Pitti (odierno attore) ed il rettore di allora, rev.do sac. Cesare Scarlini, dappoichè lo stato della questione presentavasi allora assai diverso dall'attuale, in quanto non erano stati prodotti gli atti di donazione 17 luglio e 5 agosto 1635, che sono il relato dell'istrumento di fondazione, e nei quali è proclamato come *familiare* il patronato trasmesso per donazione dagli ulimi discendenti di detta famiglia Casavecchia ai Pitti, nè si era fatta allora nota l'esistenza delle iscrizioni fatte dal sen. Andrea Pitti apporre entro e fuori la Chiesa di S. Maria a Casavecchia. — Ma ora che il carattere di *familiare* è assodato per le enunciative che trovansi nei detti due instrumenti, che il giuspatronato apparteneva alla famiglia Casavecchia e che l'ultimo dei chiamati è l'odierno attore Pitti, sarebbe affatto antigiuridico chiamare in causa le figlie di uno dei Pitti; alle quali il giuspatronato, per carattere e natura sua, non è estensibile, perchè esistendo ancora l'ultimo maschio compreso nell'atto di donazione, non è luogo a parlarsi di trasformazione del patronato da familiare in ereditario.

Si è detto che il carattere di *familiare* non resulta però accertato dall'atto originale di fondazione perchè non si è potuto rintracciare; ma il Collegio ritiene che la natura del patronato sia abbastanza chiarita, come si disse, dalle enunciative degli atti di donazione fatti dai Casavecchia a favore del senatore Andrea Pitti e suoi discendenti maschi, e ciò in conformità della giurisprudenza canonica, che ha stabilito che « *quando le dette enunciative sono fatte in atti solenni, autentici e antichi, e per di più vengono convalidate da altre circostanze che provano la qualità del patronato, meritano piena fede, e fanno prova anche senza il relato, che per l'antichità del tempo andò smarrito* » (Rota Romana in recentissime, p. 6, decis. 310, n. 51).

Sulla terza: Attesochè non apparisca

maggiormente fondata in diritto la terza pregiudiziale domanda del convenuto sacerdote Sarti, diretta ad ottenere la chiamata in causa del R. Economato dei benefizi vacanti, in quanto non è dimostrato che al medesimo sia comune la controversia, che anzi esso apparisce affatto estraneo alla lite, tantochè, qualunque sia la risoluzione che sarà per avere la causa, questa non nuocerà nè gioverà all'Economato stesso.

È saputo che l'investito del beneficio è dalla legge equiparato all' usufruttuario, cosicchè ad esso non può essere chiesto conto dell'erogazione delle rendite. Da ciò deriva che le rendite, sia che vadano a totale beneficio dell'investito, sia che questi le divida con altri, all'Economato la cosa riesce affatto indifferente, spettando ad esso soltanto il diritto a reclamare il risarcimento dei danni che possano, durante l' investitura del beneficiato, essere arrecati ai beni costituenti il benefizio.

Nè il riflesso che il Governo sia interessato come compatrono in causa tende a giustificare la domanda della chiamata in causa dell' Economato per parte del convenuto, in quanto è saputo che l'Economato non può rappresentare in causa il Governo, ad esso spettando soltanto l'amministrazione dei benefizi vacanti.

Sulla quarta: Attesochè dimostrata nel Pitti la qualità di patrono della Chiesa Priora di S. Maria a Casavecchia, come ultimo maschio discendente dal donatario senatore Andrea Pitti, dalla famiglia del quale il patrono per una parte non è mai uscito, in modo che è escluso che possa questo essere degenerato in patrono ereditario, non vi ha dubbio che all'attore Roberto Pitti spetta il diritto agli alimenti esercibile contro l'odierno rettore o parroco della Chiesa suddetta. « *Pro fundatione Ecclesiae, honor processionis fundatori servatur, et is si ad inopiam vergat, ab Ecclesia illi modeste succurritur, sicut in sacris et canonibus institutum* » (Cap. 25, *de jurepatronatus*, libro 3, titolo 38, Decretalium Gregorii).

« *Patronus egenus jus habet ad alimenta pro se et familia ex redditibus beneficii; et talis alimentatio debet esse integra quoad cibum, potum, lectum, vestitum et omnia, quae ad honestam substentationem sunt necessaria, et talia alimenta debentur patronis secundum qualitatem personarum* ».

Però tale diritto non è assoluto; e perchè si possa esercitare utilmente occorre: 1° che il patrono sia impoverito senza sua colpa, e sia incapace di guadagnarsi personalmente la vita e che non abbia persona a cui incomba l'obbligo degli alimenti; 2° che nel patrimonio della Chiesa vi sia un sopravanzo dopo provveduto ai suoi scopi principali.

E poichè il convenuto contesta che il Pitti Roberto si trovi nello stato di indigenza che allega e nell' impossibilità in ogni caso di procurarsi personalmente di che vivere, avuto riguardo alla sua non tarda età e al non cattivo stato di sua salute, e per di più sostiene che il beneficio, del quale esso Sarti è investito, è incapace di dare quel sopravanzo di rendite che permetta di corrispondere al patrono la pensione alimentaria richiesta nella misura di L. 1200 annue, o in quel meno che il Tribunale riputasse di giustizia; così è che il Collegio trova opportuno di soprassedere a qualsiasi pronuncia di merito per far luogo all'ammissione di mezzi istruttori, ai quali in ipotesi ha fatto ricorso l'attore. La prova testimoniale formulata dal Pitti siccome tende ad accertare un fatto materiale negato come vero dal convenuto, che è poi base dell'azione da lui spiegata, è certamente ammissibile per legge, e la sua rilevanza in causa è di per sè evidente.

E la perizia giudiziale richiesta come quella che tende ad accertare se le rendite patrimoniali del benefizio siano o no eccedenti, all'effetto di potere su

quelle assegnare i dovuti alimenti al patrono, completerà la prova documentale offerta dallo stesso attore, e che dal convenuto si è preteso d'infirmare con un certificato rilasciato dal Subeconomo dei benefizi vacanti di questa città nel 19 agosto 1890, col quale dichiara che la rendita al netto della Chiesa di S. Maria a Casavecchia è di sole lire 1,641.20, e cioè appena sufficiente a soddisfare ai bisogni del del parroco.

Attesochè allo stato degli atti non possa accogliersi la dimanda dell'assegno provvisionale alimentare in ipotesi avanzata dall'attore, perchè se il Tribunale, in base al diritto canonico ha in genere riconosciuto nel patrono il diritto, in caso d'inopia, di essere dal beneficiato alimentato, nonostante che non lo abbia presentato per l'investitura; non può però allo stato degli atti dichiarare che questo diritto effettivamente competa all'attore in quanto non ha ancora provato i due estremi di fatto sui quali si basa l'azione che intende far valere l'attore, e cioè il suo stato d'inopia a lui non colpabile, l'impossibilità fisica di procurarsi personalmente ciò che gli è necessario per vivere e la mancanza assoluta di parenti obbligati per legge a somministrarglieli, nonchè il sopravanzo delle rendite del beneficio, oltre quanto occorre al parroco Sarti per il suo completo mantenimento; alla constatazione dei quali dati sono appunto diretti i mezzi istruttori che vanno ad ammettersi.

Per questi motivi, il Tribunale ammette la perizia e la prova testimoniale, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(Sezioni unite)

Parere del 25 maggio 1904.

Ric. *Sesto.*

Ricorso straordinario al Re — Motivi — Parere del Consiglio di Stato — Comunicazione all'interessato.

Il ricorrente non ha diritto di conoscere i motivi per i quali venne respinto il suo ricorso al Re in via straordinaria.

Tuttavia è conforme a legge ed alla buona consuetudine amministrativa di far precedere ogni decreto reale con cui è accolto o respinto un ricorso straordinario dalla esposizione dei motivi, quando pure non si preferisca d'inserire nel decreto tutti i considerando del Consiglio di Stato o comunicare all'interessato il testo stesso del parere.

Considerato che il ricorrente non pone esattamente la distinzione tra il rimedio del quale egli si vale da un lato e dall'altro la sentenza dell'autorità giudiziaria, che è legge per le parti, o la decisione della IV Sezione, cui l'Amministrazione è tenuta ad uniformarsi. Non è possibile perciò seguirlo nel concetto che egli si forma del ricorso straordinario al Re, nè è possibile ammettere col Ministero che il parere dato da questo Consiglio su di un ricorso straordinario in nulla sia diverso dagli altri pareri, che l'Amministrazione chiede per proprio uso e nel proprio esclusivo interesse.

L'istituto del ricorso straordinario non è chiaramente regolato dalla legge organica, che vi dedica appena il n. 4 dell'articolo 12, disposizione rimasta immutata dall'origine dello Stato italiano, con la sola aggiunta relativa all'obbligo di sentire il Consiglio dei ministri quando il provvedimento preso sia pure contrario al parere del Consiglio di Stato. Il rimedio, di cui si tratta, è manifestazione di quell'attività riparatrice dei torti che è propria della

pubblica Amministrazione e nel suo seno si svolge, ed ha serbata la forma del ricorso al Re in omaggio alla tradizione storica dei governi monarchici, dove missione propria ed anzi personale del Sovrano era di rendere giustizia al suddito contro il malgoverno fatto talvolta dagli ufficiali della Corona, non di rado in suo nome. Non a caso vi si aggiunge la garanzia di talune solennità, prima tra le quali il parere del Consiglio di Stato a Sezioni riunite, e si limitò con particolari condizioni l' ammissibilità del ricorso, precipua quella che il vizio lamentato fosse la illegittimità dell'atto, per conservare al rimedio carattere conforme alla solennità sua, impedendo che ogni atto dell'Amministrazione e per qualsiasi ragione potesse formare obbietto di ricorso straordinario.

Lo sviluppo crescente della competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato e la grandissima analogia istituzionale esistente fra il ricorso straordinario al Re e quello alla IV Sezione, non poteva a meno di far sentire su quello la sua influenza con l'aggiungere alle condizioni poste dalla legge altre condizioni, per cui l' affinità sostanziale si estrinseca in una crescente idealità formale. Già la legge richiede che il provvedimento impugnato sia illegittimo, che si tratti di un atto amministrativo e nessun altro rimedio possa essere sperimentato in via gerarchica; la giurisprudenza limitò il termine già indefinito del ricorso straordinario, e prescrisse che, ove del caso, debbasi notificare agli interessati. Così, sebbene niun termine si trovi sancito dalla legge e perciò niun termine si potrebbe per sè stesso opporre alla ricevibilità del ricorso straordinario, perchè il tempo non sana amministrativamente alcuna illegittimità, si ricerca ormai se il provvedimento impugnato abbia avuto esecuzione completa ed irrevocabile, od abbia prodotto effetti giuridici che non è lecito perturbare, ed in tal caso, poichè ogni riparazione sarebbe impossibile, o intempestiva, o perturberebbe diritti acquisiti, il ricorso si dichiara irricevibile.

E mentre la legge non prescrive alcuna notificazione alle parti, è pratica costante far notificare il ricorso agli interessati, affinchè, senza dare al dibattito carattere contenzioso, per mezzo dell'Amministrazione da cui dipendono, possano far valere le loro ragioni, sebbene nessuno abbia il diritto di lagnarsi della mancata notificazione.

Considerato che, pure ammettendo siffatti criteri ormai indiscussi, erra il ricorrente nello attribuire qualsiasi carattere contenzioso alla procedura da lui invocata. Manca ogni oralità e pubblicità di dibattimento, v'è anzi il divieto di comunicare a chicchessia il nome del relatore ed il testo del parere, che il Ministero solo può far conoscere; mentre non è lecito tener conto di documenti non trasmessi a mezzo del Ministero. La mancanza di pubblicità non consente al ricorrente di conoscere i motivi per i quali il suo ricorso venne respinto, e se e come vennero valutate le sue ragioni difensive, che potrebbero anche essere trascurate.

Considerato che da ciò non deriva però che il Ministero, sia che non abbia adottato il parere, e col voto del Consiglio dei Ministri copra di veste politica una opposta risoluzione per rispondere dell'atto suo innanzi al Parlamento, sia, e specialmente, quando lo abbia adottato, non si creda tenuto a darne al ricorrente i motivi. Il *sic volo sic iubeo, stat pro ratione voluntas* non è massima che possa ammettersi nel Governo costituzionale, contraddicendo essa l'essenziale fondamento di ogni decisione giudiziaria od amministrativa. E l'art. 3 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *E*, sul contenzioso amministrativo, dice che « le autorità amministrative, ammesse le deduzioni e le osservazioni delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei Consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti ». Nessuno

può essere condannato, a nessuno si può dar torto, senza che della condanna e del torto egli conosca i motivi. Poco importa che da questa *ultima ratio* del ricorso straordinario non vi sia più rimedio, imperocchè, a parte la possibilità della rivocazione, anche chi soccombe può appellarsi al vindice giudizio della pubblica opinione, ed aver talvolta la soddisfazione di considerazioni equitative, di temperamenti, di dubbi, che temperino la gravità della soccombenza e consentano al vinto la consolazione che anche Catone si procurava in faccia agli Iddii della sua Repubblica.

Considerato che conforme alla legge ed alla convenienza è, del resto, anche la buona consuetudine amministrativa di far precedere ogni decreto amministrativo, con cui è accolto o respinto un ricorso straordinario, dalla esposizione dei motivi, quando pure non si preferisca di inserire nel decreto tutti i considerando del Consiglio di Stato o comunicare all'interessato il iesto stesso del parere. Il che, se è legittimo e conveniente quantunque volte il parere non viene seguito, lo è tanto più quando il Governo, accettando il parere, trae appunto dai motivi di esso il fondamento giuridico del decreto reale, che accoglie o respinge il ricorso, mentre, non dando alcun motivo, lascia campo a sospetti come quelli che il ricorrente mette innanzi.

Per questi motivi, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione 15 aprile 1904.

Pres. Bonasi P. — *Est.* Di Fratta.

Rizzuti c. *Ministero di grazia e giustizia e culti.*

Sequestro di temporalità — Regolamento 2 marzo 1899 — Provvedimenti di conservazione - Delegazione al potere ministeriale — Sentenza del magistrato penale — Insussistenza dei motivi per cui fu disposto il sequestro — Annullamento.

Il regolamento 2 marzo 1899, n. 64, ha delegato al potere ministeriale i provvedimenti di conservazione in materia beneficiaria (1)

Quando in seguito a sentenza del magistrato penale venga a risultare che il parroco, nell'eseguire i tagli nei boschi di spettanza del beneficio parrocchiale, anzichè deprezzare la proprietà, l'ha notevolmente migliorata, usando di un proprio diritto, deve essere revocato il sequestro per misura di conservazione disposto a mente dell'articolo 1 del regolamento 2 marzo 1899 (2).

Considerato che, non avendovi la difesa del ricorrente insistito, torna inutile discutere la questione di puro diritto posta col primo mezzo, tanto più che questo Collegio l'ha già altra volta risoluta nel senso che il regolamento 2 marzo 1899, n. 64, ha delegato al potere ministeriale i provvedimenti di conservazione in materia beneficiaria.

Considerato in merito al sequestro di conservazione che il Tribunale penale di Rossano con la sentenza del 9 marzo 1903, passata ormai in cosa giudicata, ha ritenuto che i boschi sui quali il parroco Rizzuti « praticava i lamentati tagli sono tutti cedui, onde in lui il diritto ed il dovere, per la esatta e necessaria coltura dei medesimi, di operare quei tagli stessi che a

---

(1) Confor. stessa IV Sezione 29 febbraio 1901, ric. Nelli (vol. XI, 344).

(2) E' giustificato il sequestro per misura di conservazione quando il beneficiato, senza autorizzazione, abbia permutata una parte del fondo costituente la dotazione dell'ente, ed abbia da più anni abbandonato il beneficio, affidandolo ad un sostituto che non ne ha la cura del buon padre di famiglia: decis. 29 febbraio 1901, ric. Nelli (vol. XI, 344).

dire delle guardie arrecavano vantaggi al beneficio parrocchiale ».

Il Tribunale ha ritenuto inoltre « che in modo uniforme e periti e testimoni sia dell'accusa sia della difesa affermarono di avere il Rizzuti con quei tagli non deprezzata ma seriamente migliorata la proprietà, essendosi accertato inoltre che le poche centinaia di lire ricavate dalla vendita di legname venivano investite dal parroco, comunque non gliene incombesse alcun obbligo a migliorie degli altri fondi della sua prebenda ». Cosicchè il parroco Rizzuti quale usufruttuario di quei boschi non solo usò di un suo diritto, ma ne usò nei limiti di legge, senza compiere eccessi di sorta, anzi arrecando migliorie sensibili ai fondi amministrati, per la qual cosa il suo operato non solo si appalesa scevro da « qualsiasi dolo » o dalla « benchè menoma malafede » ma non può neanche esser « colpito da sanzioni civili ».

Considerato che di fronte a tali fatti, in favore dei quali esiste ormai una presunzione di verità, cadono necessasiamente tutte le deduzioni in contrario dell'Avvocatura erariale, nè si potrebbe senza evidente offesa del giudicato, sostenere che il parroco Rizzuti abbia sempre e ciononostante commesso un grave abuso praticando i tagli, di cui si tratta, con diminuzione notevole del valore attuale dei fondi, con diminuzione di reddito pei parrocchiani e con aperta violazione dei regolamenti forestali. Il tribunale di Rossano con giudizio, confermato pienamente dalla Corte di appello di Catanzaro, ha negato tutte coteste cose: esso non solo ha escluso il dolo e la mala fede, ma ha escluso anche la colpa; anzi, procedendo innanzi nella ricerca, ha affermato netto e reciso che il parroco Rizzuti ha esercitato un suo diritto nei limiti segnati dalle leggi e in conformità dei regolamenti forestali, migliorando i fondi e non deprezzandoli.

Considerato che il sequestro di conservazione, se potè sembrare giustificato quando venne ordinato, è venuto a risultare, dopo l'ulteriore e più larga istruttoria, non sorretto da' alcun motivo e per di più lesivo del buon diritto del parroco Rizzuti.

Per questi motivi la Sezione accoglie il ricorso ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione 19 febbraio 1904.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Perla.

Rivera c. *Ministero dell'interno.*

Opere pie — Raggruppamento — Proposte concrete e determinate — Scopo del raggruppamento — Semplice unione di enti — Mantenimento della personalità giuridica di ciascuno di essi.

In tema di raggruppamento di diverse opere pie, alla Congregazione ed al Consiglio comunale devono sottoporsi proposte non vaghe e generiche, ma precise e concrete, con tutte le condizioni a cui s'intende subordinare il provvedimento.

Nel decretare il raggruppamento la legge esige non solo che rimanga integra e distinta la personalità giuridica di ciascun ente con la rispettiva dotazione, ma altresì che l'organismo proprio dell'una non venga del tutto assorbito dall'altra, importando il raggruppamento una semplice unione di enti e coordinamento di funzioni e non una perfetta fusione degli uni in un altro, in modo da condurre ad una assoluta unità *di istituto* (1).

---

(1) Questa massima è conforme all'intendimento della legge: si tratta di *raggruppare*, cioè di *unire* più istituti, ma non già di distruggere la loro personalità giuridica. « Quando non avvenga (così l'art. 58 della legge 17 luglio 1890, n. 6972) il concentramento ordinato nei precedenti articoli 56 e 57, le istituzioni di pubblica beneficenza possono essere riunite in gruppi, dipendenti da *una o più amministrazioni*, secondo l'affinità dello scopo rispettivo ». Non si tocca quindi la personalità giuridica dei vari

Attesochè, venendo alla sollevata questione della legittimità del disposto raggruppamento, è da rilevare innanzi tutto, che l'art. 62 della legge 17 luglio 1890 categoricamente dispone che l'applicazione delle misure previste nei precedenti articoli, fra cui appunto quella del raggruppamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza affini (art. 58), debba farsi con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, sulle proposte dell'Amministrazione interessata o della Congregazione di carità e del Consiglio comunale, se trattasi d'istituzione concernente un solo Comune, e che su tale proposta debba sentirsi l'avviso motivato dalla Giunta provinciale amministrativa, prescrivendosi nel seguente articolo che le relative proposte dovessero essere promosse dai Prefetti, laddove le cennate rappresentanze non ne prendessero l'iniziativa.

Attesochè dai precisi termini di ta i disposizioni risulta, che a legittimare il raggruppamento di enti affini non basti il sottoporre alla Congregazione di carità ed al Consiglio comunale un quesito di massima sull'opportunità di procedere al raggruppamento, ed ottenere al riguardo da tali rappresentanze un voto qualsiasi, ma occorra che esse deliberino in merito ad una concreta proposta e alle precise condizioni, a cui s'intenda subordinare il provvedimento; e d'altra parte siffatta proposta appunto, in tutte le sue positive determinazioni, debba costituire l'obbietto dell'avviso, che la legge esige dall'autorità tutoria provinciale, poichè solo dall' apprezzamento delle determinate condizioni a cui si vorrebbe subordinare il provvedimento, si possono trarre i motivi per esprimere un voto coscienzioso sulla convenienza o meno del provvedimento medesimo.

Attesochè nel caso in esame dagli atti prodotti risulta soltanto, che la Congregazione di carità col suo deliberato del 3 agosto 1901 siasi limitata ad esprimere voto favorevole al divisamento manifestato dal prefetto di promuovere il raggruppamento dell'orfanatrofio Fibbioni con una delle istituzioni affini esistenti in Aquila, e possibilmente con quello di Sant'Agnese, e che alla sua volta il Consiglio comunale di quella città, chiamato addì 9 ottobre detto anno ad esaminare la proposta in termini altrettanto vaghi, espresse *ad unanimità* voto contrario, in quanto che ritenne, che il procedere al raggruppamento prima di determinare la consistenza patrimoniale dell'ente andrebbe a solo vantaggio dell'erede, risolvendosi in una liquidazione di una minore competenza passiva. Nè la psoposta assunse forma e condizioni più definite, quando fu sottomessa all'esame della Giunta provinciale amministrativa, poichè quantunque dalle premesse del suo parere del 24 ottobre detto anno risulti, che la Fratellanza del Conservatorio di Santa Maria della Misericordia, a cui l'orfanotrofio Fibbioni fu poi raggruppato, avesse già manifestato voto favorevole a tale misura fin dal 21 settembre, le condizioni concrete del raggruppamento, su cui in massima parte ebbe a fondarsi il decreto reale, vennero formulale dalla Fratellanza con la posteriore deliberazione del 12 novembre; in modo che la Giunta provinciale amministrativa, anzichè far tema del suo esame tali

---

istituti, i quali continuano a vivere come enti distinti: il raggruppamento concerne solo la loro *amministrazione*, che s'intende, *unificare*; si vuole, cioè, renderli, come bene spiega il testo della legge: « dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità dello scopo rispettivo ».

Tuttavia il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha più volte espresso il parere che sia legittimo il decreto di raggruppamento, col quale i vari istituti di carità rimangono fusi per modo di formarne uno solo, al fine di assicurare la proficua esistenza dell'istituto unico e rendere più efficace la beneficenza; parere 14 aprile 1899 (*Riv. amm.*, 1899, p. 831); 22 agosto e 27 settembre 1899 (*Encicl. giurid. delle opere pie*, p, 511. n. 10, 11).

condizioni, dovette restringersi a considerazioni di carattere generico e di ordine affatto estrinseco, quali l'economia di spese e la convenienza di sostituire all' amministrazione disposta dalle fondatrici un'altra rappresentanza che potesse eliminare gli attriti fra l' amministrazione stessa e l'erede, e rendere possibile un accordo vantaggioso allo stesso erede e all'ente legatario.

Attesochè alla rilevata irregolarità del procedimento può aggiungersi che i termini, in cui fu concepito il provvedimento, non rispondono precisamente All'indole della riunione in gruppi, quale fu concepita e voluta dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Basta al riguardo considerare, che per l'art. 58 tale misura si attua non col concentrare determinate istituzioni in un'altra omogenea, in modo da far cessare ogni distinta individualità delle prime, ad incremento delle funzioni dell'altra, ma col riunire *ex aequo* le istituzioni in gruppi dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità dello scopo rispettivo. Con che la legge evidentemente esige non solo che rimanga integra e distinta la personalità giuridica di ciascun ente con la rispettiva dotazione, ma altresì che l'organismo proprio dell'una non venga del tutto assorbito dall'altra, e che il raggruppamento importi semplice unione di enti e coordinamento di funzioni, non una perfetta fusione deg i uni in un altro, che conduca invece ad un'assoluta *unità* d'istituto, convenendo anzi che all'amministrazione comune si dia novella figura o titolo, in modo che non prevalga in modo esclusivo la rappresentanza particolare di una, di fronte alla soppressione di quelle delle altre, ma si stabilisca piuttosto una forma di amministrazione che riunisca in una sola rappresentanza quelle dei singoli enti, onde con maggiore economia di mezzi ed efficacia di risultati possa coordinarsene l'azione al fine comune, senza distruggere le modalità proprie a cui può essere condizionato dalle rispettive norme di fondazione il funzionamento delle singole opere. Nel caso in esame però se nel decreto si dice che l'istituto Fibbioni è raggruppato al Conservatorio della Misericordia, in realtà non si è fatto che sopprimere l'amministrazione e la fisionomia propria di quell'opera pia per venire senz'altro ad una perfetta fusione col Conservatorio, poichè fu accolta la condizione proposta sotto il n. 1 dalla Fratellanza della Misericordia, di escludere cioè dall'amministrazione ogni partecipazione dell'esecutore testamentario designato dalle fondatrici e già riconosciuto come amministratore col r. decreto 22 giugno 1899, di erezione in ente morale (essendosi privato costui di ogni rappresentanza e di ogni ingerenza amministrativa all'infuori della facoltà di designare le ricoverande); e si venne a ridurre l'istituto Fibbioni ad una semplice regione del Conservatorio anzidetto, costituita da una nuova camerata per sedici orfane in aggiunzione ai posti di ricoverate disponibili nel Conservatorio medesimo. È chiaro pertanto che invece di un raggruppamento di enti affini (che pur lascierebbe sussistere in modo affatto autonomo fra loro, gli altri otto istituti simili che dagli atti risultano esistere in Aquila, e rispetto ai quali sarebbe stato forse il caso di vedere, se più utilmente avrebbero potuto essere *tutti* uniti in gruppo), l'impugnato decreto venne piuttosto a configurare una forma impropria di concentramento, mentre la legge non ammette il concentramento di speciali opere di beneficenza in altre istituzioni affini, ma solo nella Congregazione di carità, costituita in ogni Comune per la rappresentanza generica degli interessi dei poveri, escludendo però espressamente da tale misura, anche in rapporto alla Congregazione di carità, appunto gli orfanotrofi insieme alle altre istituzioni determinate nell'articolo 59.

Per questi motivi, la Sezione, accogliendo il ricorso, annulla il r. decreto impugnato, ecc.

COMMISS. CENTRALE PER LE IMPOSTE DIRETTE

Decisione del 20 giugno 1904

Ricchezza mobile (imposta) — Santuario — Reddito derivante da offerte dei fedeli — Stipendio al custode — Detraibilità - Giudizio di estimazione.

Dal reddito derivante ad un Santuario dalle offerte dei fedeli è detraibile la spesa dello stipendio da pagare al custode.

È giudizio di estimazione quello della Commissione provinciale che ritenga che la detta spesa assorbisca l'intiero reddito del Santuario.

Udita la relazione sul ricorso dell'agente delle imposte di Chiavari e controricorso del Santuario di N. S. delle Grazie in detta città contro la decisione della Commissione provinciale di Genova, in data 22 gennaio 1904, con la quale, su appello del Santuario dalla decisione di primo grado che avevagli determinato in l. 800 un reddito di cat. *C*. per offerte dei fedeli alle sacchette e alle cassette per proventi delle sedie, della vendita di immagini e medaglie, ecc., per elemosine di messe, benedizioni ed altre funzioni, accoglieva l'appello e annullava affatto il detto reddito sulla considerazione che le poche offerte raccolte nelle tre feste annuali del Santuario per la loro eventualità non formavano base sicura di accertamento del reddito ed erano, per la massima parte, destinate allo stipendio annuo di L. 1000 del custode già tassato d'imposta mobiliare addossata per convenzione all'ente medesimo, dal che inferiva che le l. 800 fissate dalla Commissione mandamentale già erano comprese sotto altra forma nel reddito dello stipendio suddetto;

Ricorre l'agente per erronea applicazione degli articoli 3 e 32 della legge 24 agosto 1877, perchè, di fronte alle risultanze del rendiconto su cui non poteva influire la convenzione col custode, non si poteva ritener nullo il reddito del Santuario, costituendo il pagamento dello stipendio al custode l'erogazione dei proventi di quello, non mai una duplicazione d'imposta;

Controricorre il Santuario, e mentre eccepisce essere irricevibile il ricorso dell'agenzia per essersi dalla Commissione provinciale decisa una questione di fatto e d'estimazione, chiede in via subordinata che il ricorso sia rigettato;

Considerato che non si può ammettere che la Commissione provinciale abbia erroneamente applicato l'art. 32 della legge di imposta, come sostiene l'agente, se ha ritenuto essere detraibile dal reddito del Santuario la spesa dello stipendio convenuto pagarsi al custode; poichè ove questo non vi fosse con obbligo di servire al Santuario, esercitarvi gli atti del culto religioso in considerazione di cui vi accorrono i fedeli e vi affluiscono le elemosine, e tener cura degli arredi, biancherie, ed arredi sacri, il Santuario rimarrebbe chiuso e verrebbero meno le offerte che vi si raccolgono nelle cassette in chiesa o nelle sacchette, e quelle per uso delle sedie e per acquisto di immagini sacre e medaglie, e quindi tale spesa è da considerare come vera spesa di produzione, la quale d'altronde non isfugge all'imposta essendo tassata come reddito passivo;

Che ritenuta la detraibilità di detta spesa, il giudizio della Commissione provinciale che ritenne dalla medesima assorbito il reddito delle l. 800 fissato dalla Commissione di primo grado, è un giudizio di estimazione non suscettivo di ricorso a questa Commissione giusta l'art. 48 della legge citata;

Per questi motivi, la Commissione rigetta il ricorso dell'agente.

COMMISS. CENTRALE PER LE IMPOSTE DIRETTE

Decisione del 18 gennaio 1904.

Ric. *Marino.*

Ricchezza mobile — Spese di culto — Assegno corrisposto dal Comune alla Parrocchia — Tassabilità — Art. 28 del Regolamento 25 agosto 1899 — Inapplicabilità.

È soggetto alla imposta di ricchezza mobile l'assegno per spese di culto corrisposto dal Comune alla Parrocchia.

A tale assegno non è applicabile l'art. 28 del regolamento 25 agosto 1899 sull'aumento della congrua parrocchiale.

Ritenuto che al parroco di S. Giovanni Battista in Fogna, in Comune di Laurino, Marino Giuseppe Maria, venne accertato fin dal 1895 un reddito di categoria *C* di lire 102, pari all'imponibile di lire 45,90, per assegno corrisposto dal Comune di Laurino per spese di culto;

Che la Commissione mandamentale decise due volte per l'intassabilità del reddito, una volta in opposto senso, e la Commissione provinciale, al pari dell'Intendenza di finanza di Salerno, si pronunziò sempre per la tassabilità;

Che contro l'ultima decisione della Commissione provinciale del 3 giugno 1903, notificata il 29 ottobre, ricorre ora il Marino, sostenendo che il suindicato assegno non è tassabile, perchè non costituisce un reddito, ma un rimborso di spesa a senso dell'ultimo alinea dell'art. 28 del regolamento 25 agosto 1899 per per l'applicazione della legge sull'aumento delle congrue parrocchiali del 4 giugno 1899.

Considerato che il Comune di Laurino, nello stanziare annualmente in bilancio lire 102 per l'assegno di cui si tratta, non adempie ad un fine proprio, ma ad una obbligazione assunta per convenzione o per inveterata consuetudine verso la Parrocchia, affinchè essa adempia ai suoi fini;

Che il doversi erogare l'assegno, di cui si tratta, per i diversi bisogni della chiesa non importa che questa non tragga profitto dagli assegni medesimi e non ne migliori le sue condizioni economiche, essendo chiaro che la fabbriceria dovrebbe altrimenti provvedere a tali spese;

Che il fatto che il Comune paga annualmente l'assegno senza prova preventiva delle spese fatte dalla fabbriceria esclude anche l'ipotesi che questa funzioni da semplice mandataria del Comune nell'erogare le somme assegnate.

Considerato che male s'invoca dal ricorrente l'art. 28 del reg. 25 agosto 1899 per l'applicazione della legge sull'aumento delle congrue parrocchiali. Dal combinato disposto di tale articolo del regolamento coll'articolo 2 della legge, alla cui applicazione esso provvede, è evidente che è da ritenersi come rimborso di spese, e come tale esente dall'imposta di ricchezza mobile, il solo aumento del 15 per cento che sulle congrue dà l'Amministrazione del Fondo per il culto per spese di culto, quando a tali spese deve sopperire il parroco, e non già che tutte le spese di culto, da chiunque e comunque sostenute, debbano, in forza di tale articolo, andare esenti dalla tassa di ricchezza mobile. Con che non si creò nn privilegio per l'Amministrazione del Fondo per il culto, ma si accolsero i principi già prevalenti nella giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa. In forza dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 per la soppressione delle corporazioni religiose e dell'art. 2 legge 4 giugno 1899 sulle congrue parrocchiali, il Fondo per il culto concorre a sostenere le spese del culto cattolico, e però quando vi provvede il parroco, egli adempie ad una funzione propria del Fondo per il culto, ed il supplemento di congrua, che ne riceve, va esente da imposta di ricchezza mobile, essendo un vero e proprio rimborso di spese. Ma siffatto carattere non può ravvisarsi nel concorso del Comune, e perciò, anche a tenore della vigente giurisprudenza, è soggetto alla tassa.

Per questi motivi, la Commissione respinge il ricorso ecc.

COMMISS. CENTRALE PER LE IMPOSTE DIRETTE

Decisione del 26 novembre 1903.

Ricchezza mobile (imposta di) — Canoni enfiteutici — Reddito di concorrenza — Valutazione.

Agli effetti dell'art. 57 della legge 24 agosto 1877 i canoni enfiteutici costitui-

scono reddito di concorrenza, e perciò cumulabile con altro di reddito di ricchezza mobile di qualunque specie.

Per l'art. 77 del regolamento 3 novembre 1894, la valutazione dei redditi derivanti da prestazioni soggette ad imposta fondiaria, si fa per l'intero loro ammontare.

Udita la relazione di De Stefano Fabrizio contro la decisione della Commissione Provinciale di Potenza in data 18 giugno 1903:

Per l'imposta del 1903 l'agente di Napoli accertava al ricorrente in cat. C, come cancelliere della conciliazione, il reddito netto di L. 267, oltre ad un reddito in cat. D di L. 200 che dichiarava tassabile col cumulo di un reddito fondiario di concorrenza che notificava in L. 370,79;

Reclamava il contribuente chiedendo una maggiore detrazione di spesa per la cat. C, ed eccepiva che, avendo ceduto in enfiteusi una parte dei suoi stabili, il reddito fondiario era ridotto a L. 241,16;

La Commissione di primo grado, ritenuto che la maggior detrazione era dovuta e che il canone enfiteutico di L. 170 per gli immobili ceduti in enfiteusi non costituiva reddito di concorrenza, accolse per intero il reclamo;

Appellò l'agente sia per l'estimazione del reddito, sia per l'ammissibilità del canone di L. 170, come reddito di concorrenza;

La Commissione provinciale tenne fermo il reddito stabilito dalla decisione appellata, ma accolse l'appello sul secondo punto e dichiarò doversi aggiungere ai redditi di concorreuza il canone enfiteutico di L. 170;

Ricorre il contribuente per violazione dell'art. 57 della legge 24 agosto 1877 come quello che dichiari doversi computare i soli redditi fondiari, non mai i canoni sui fondi enfiteutici, per i quali l'imposta fondiaria si paga dall'utilista.

Considerato che i canoni enfiteutici sono indubbiamente redditi fondiari come derivanti dal dominio diretto che il concedente conserva sul fondo dato in enfiteusi e quindi ad essi è applicabile l'art. 57 della legge;

Che a termini dell'art. 77 del regolamento 3 novembre 1894 la valutazione dei redditi derivanti da prestazioni soggette ad imposta fondiaria, quali sono i canoni enfiteutici, i quali quali non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile, si fa per l'intero loro ammontare.

Per questi motivi, la Commissione rigetta ecc.

Corte dei Conti.

(Sezioni unite)

25 marzo 1904.

Pres. Finali, P. P. — *Est.* Martucelli.

Ric. Gaudi.

Economati dei benefici vacanti — Pensioni. — Legge applicabile. — Cumulo di servizi. — *Scrivano straordinario. — Alunno o volontario.*

Agli impiegati degli Economati dei benefizi vacanti è applicabile la legge sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato.

Per l'art. 47 del testo unico delle leggi sulle pensioni è ammessa la riunione dei servizi prestati nelle Amministrazioni del Fondo pel culto e degli Economati con quelli prestati nelle Amministrazioni governative; ed i criteri di pensionabilità dei servizi nelle Amministrazioni suddette vanno desunti dagli articoli 8 e 26 del medesimo testo unico.

Non è perciò valutabile per la pensione il servizio di scrivano straordinario *presso l'Economato generale, essendo esso un impiego non equiparabile a quello di* alunno o volontario, *con stipendio non soggetto a ritenuta per la pensione, e non compreso nella pianta organica dell'Amministrazione.*

A favore di Gaudi Giovanni Battista, vice-segretario di ragioneria presso l'Economato generale dei benefizi vacanti in Torino, collocato a riposo col r. decreto 1° dicembre 1901, fu dalla Sezione II di questa Corte, con deliberazione n. 2683 del 25 giugno 1902, liquidata l'annua pensione di L. 1473,

delle quali L. 177,11 a carico dello Stato e L. 1295,89 a carico dell'Economato.

La liquidazione venne operata sulla base di anni 26 di servizio dal Gaudi prestato, prima come militare, poi come vice-segretario di ragioneria, con esclusione dal computo del servizio prestato dal 26 marzo 1875 al 23 maggio 1884 in qualità di *scrivano straordinario* nello stesso Economato generale di Torino.

Dalla suindicata deliberazione ha reclamato il Gaudi in tempo utile con istanza presentata il 28 agosto 1902, deducendo:

Che nell'Economato generale dei benefizi vacanti di Torino il servizio di straordinario, seguito da quello d'impiegato di ruolo, è stato in altri casi ritenuto utile in pensione.

Che la Sezione II, per escluderlo, si è basata eroneamente sugli articoli 8 e 26 del testo unico delle leggi sulle pensioni, senza por mente che quelle disposizioni non sono applicabili agl'impiegati della detta Amministrazione. Non la prima, perchè la ritenuta, agli effetti della pensione non era fatta agli straordinari, come non si operava sugli stipendi degli impiegati di ruolo sino alla attuazione del regolamento 2 marzo 1899; ed inoltre perchè non era il caso di assoggettare a ritenuta gli scrivani straordinari, i quali non avrebbero avuto diritto a pensione se non nel caso della loro nomina in pianta.

Che non sia applicabile al caso neanche l'art. 26 del testo unico, perchè le nomine degli scrivani non erano soggette alla registrazione della Corte allo stesso modo che non vi erano sottoposte, prima del 1899, neppure le nomine e le promozioni degli impiegati effettivi.

Che infine il personale degli Economati dei benefizi vacanti, appartenenti ad amministrazione speciale con patrimonio proprio e cassa autonoma, era regolato secondo le leggi ed i regolamenti emanati dal 1860 a tutto il 1890 sulla materia ed anche secondo le disposizioni date caso per caso dal Ministero.

Ha concluso il ricorrente chiedendo, che, in riforma dell'accennata deliberazione, sia dalla Corte riconosciuto utile agli effetti della pensione il servizio di scrivano straordinario da lui prestato nell'Economato di Torino.

Sul reclamo del Gaudi ha dato il Procuratore generale le sue conclusioni, notificate al ricorrente il 29 luglio 1903, osservando che tanto i vari decreti d'istituzione degli Economati generali dei benefizi vacanti, quanto l'art. 53 del regolamento 2 marzo 1899, n. 64, estesero agli impiegati di detti uffici le disposizioni delle leggi generali sulla disponibilità, aspettativa, pensioni e ritenute dei funzionari governativi, e coll'art. 5 della legge 5 luglio 1882, n. 848, fu dichiarato che, agli effetti della legge sulle pensioni degl'impiegati civili, il servizio reso negli Economati generali potesse cumularsi con quello già prestato o che si prestasse di poi nelle Amministrazioni dello Stato, salvo riparto a carico dei diversi enti dell'assegno liquidabile dalla Corte; che la legge che regola la liquidazione delle pensioni per i funzionari dello Stato, dovendosi applicare sia nel caso di carriera percorsa soltanto negli Economati generali, sia nel caso di carriera percorsa anche a servizio dello Stato, e secondo la detta legge dovendosi giudicare della valutabilità o meno del servizio prestato dal Gaudi come scrivano straordinario, a nulla possa influire in contrario l'allegata consuetudine che il Ministero di grazia e giustizia avrebbe seguita nella liquidazione degli assegni a carico esclusivo degli Economati.

Ha poi considerato il Procuratore generale, che il servizio di straordinario del Gaudi non era per la legge applicata valutabile perchè, oltre alla mancata esibizione del provvedimento 26 marzo 1875, col quale sarebbe egli stato nominato scrivano straordinario, le piante organiche degli impiegati a stipendio fisso dell'Economato di Torino non hanno

mai compreso una classe di straordinari; nè in esse o nei decreti che le approvavano era stabilito un alunnato o volontariato per poter conseguire il primo impiego retribuito con stipendio.

Che se alcuni scrivani straordinari dell'Economato di Torino furono nominati ad impiego stabile, ciò non dimostra la valutabilità in pensione del servizio prestato da straordinario, com'è irrilevante il fatto che fino al 1899 non erano sottoposti alla ritenuta per la pensione, oltrechè gli assegni degli straordinari, gli stipendi degl'impiegati di ruolo della detta Amministrazione.

Che i due casi di liquidazione di assegno citati dal reclamante e dallo stesso Ministero nessuna influenza possono avere nella presonte controversia trattandosi d'impiegati che o non servirono in Amministrazioni governative, o non servirono come straordinari, mentre invece la Corte ha costantemente deciso, non essere valutabile in pensione il servizio di straordinario, salvo pochi casi nei quali, pur confermando tale principio, riconobbe la valutabilità di servizi congeneri essendo comprovata la qualità sottintesa di alunno, il che non si verifica per il Gaudi. Per queste considerazioni il Procuratore Generale ha concluso pel rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente nelle spese.

Il ricorrente, nel chiedere con istanza del 25 gennaio 1994, la fissazione d'udienza ha replicato a queste conclusioni, ripetendo gli argomenti addotti a sostegno del ricorso: il provvedimento della sua assunzione al servizio in qualità di scrivano straordinario, e la valutabilità in pensione di quel servizio, quantunque non sottoposto a ritenuta l'assegno ad esso inerente, e non contemplato nella pianta organica dell'Economato di Torino. Ed ha insistito per l'accoglimento del reclamo.

In diritto: Considerato che agl'impiegati degli Economati dei benefizi vacanti sia applicabile, in ordine alle pensioni, la legge sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato, giusta quanto a tal riguardo disponevano i vari decreti d'istituzione di tali Amministrazioni, e dispone l'art. 53 del vigente regolamento generale approvato col R. Decreto 2 marzo 1899 n. 64;

Che essendo da applicare la detta legge, il loro servizio sia da valutare con le norme ivi dettate così quando essi abbiano percorso l'intera carriera in quelle Amminictrazioni, come allorchè al servizio ivi prestato, si possa congiungere con altro servizio militare o civile prima o dopo prestato allo Stato in guisa da dar luogo a liquidazione di pensione mista a termine della legge 5 luglio 1882 n. 848;

Considerato esser norma fondamentale della legge 14 aprile 1864 (riprodotta nel testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari) che intanto un determinato servizio sia produttivo di pensione in quanto sia stato prestato in seguito a regolare decreto di nomina emanato dall'autorità competente, sia stato retribuito con stipendio a carico del bilancio dello Stato, o, trattandosi di altre pubbliche Amministrazioni distinte da quella dello Stato, con stipendio annuo ad un impiego contemplato nel ruolo organico dell' Amministrazione nella quale l'impiegato ha servito e sullo stipendio siasi praticata la ritenuta per la pensione;

Che nella specie (a prescindere dall'ultima condizione, dacchè risulta pravato che prima del regolamento generale del 2 marzo 1899 l'Economato generale dei benefizi vacanti di Torino non soleva sottoporre alla ritenuta per la pensione gli stipendi dei suoi impiegati) le altre due condizioni non siansi verificate pel servizio dal ricorrente prestato dal 26 marzo 1875 al 23 maggio 1884. Non la prima, per non esservi egli stato assunto in virtù di un regolare atto di nomina; e non la seconda perchè la qualifica di *scrivano straordinario* non era compresa nell'organico, ed il servizio gli venne retribuito con assegno mensile e non con stipendio fisso di ruolo.

Che il suindicato servizio non possa tampoco, come inizio di carriera, equipararsi a quello di *alunno volontario*, di che all'art. 26 del citato testo unico, perchè sfornito degli essenziali requisiti prescritti per la valutabilità in pensione del servizio di alunno o volontario nelle Amministrazioni dello Stato, e cioè un legale atto di nomina dato in conformità dell'organico e la gratuità del servizio.

Che nella deliberazione impugnata essendosi fatta retta applicazione della legge, sia da rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese.

Per questi motivi la Corte, a Sezioni unite, rigetta il ricorso ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Provvedimenti *di concentramento, raggruppamento, trasformazione e revisione di statuti delle istituzioni pubbliche di beneficenza dal 1° luglio 1902 al 31 dicembre 1903; scioglimento di amministrazioni (Relazione presentata dal ministro dell'interno* Giolitti *alla Camera dei deputati, nella seduta dell'11 maggio 1604* (1).

Eccellenza,

Nella relazione sui provvedimenti di concentramento, raggruppamento, trasformazione e revisione di statuti delle istituzioni pubbliche di beneficenza, presentata da Vostra Eccellenza alla Camera dei deputati nella tornata del 28 marzo 1903 (Legislatura XXI, sessione 1902-903, documento XXII) (1), questa Direzione generale rese conto dei provvedimenti adottati dal giorno in cui entrò in applicazione la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza a tutto il 30 giugno 1902, e comunicò pure l'elenco delle amministrazioni disciolte in quel periodo di tempo.

Quella relazione mi fornì il mezzo di sottoporre altresì all'E. V. alcune brevi considerazioni sulla necessità di riorganizzare presso le prefetture, su basi solide e certe, l'intero servizio di vigilanza sulla pubblica beneficenza, affinchè rispondesse veramente agli scopi della legge, e permettesse di conseguire dalle benefiche istituzioni, così numerose e ricche in Italia, tutti quei vantaggi che l'interesse generale della società e quello speciale delle classi meno agiate hanno diritto di ricavarne.

Nell'accingermi ora, in omaggio al disposto dell'articolo 102 della legge stessa, a riferire sui provvedimenti adottati dal 1° luglio 1902 al 31 dicembre 1903, per quanto riguarda le riforme, nell'amministrazione e negli

(1) Atti parlam., Cam. dei dep., legisl. XXI. 2ª sess. 1902-1904, Docum. n. XXXVII.
(2) Vol. XIII, p. 682.

scopi, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, credo mio dovere di accennare anzitutto, brevemente, quanto si è fatto, per dare piena attuazione ai giusti intendimenti dell'E. V. in ordine alla cennata organizzazione di questo importantissimo fra i rami del pubblico servizio.

Prima condizione perchè l'azione governativa possa spiegarsi in modo efficace e costante -- così ebbi allora ad avvertire — è certamente quella, che le prefetture abbiano una conoscenza completa ed esatta dell'esistenza e dell'entità di tutte le opere pie delle rispettive provincie; che curino l'approvazione, a tempo debito, dei bilanci e conti di esse, e che seguano con diligente attenzione tutti i cambiamenti e le variazioni che si verificano nelle loro amministrazioni, nella consistenza dei loro patrimoni, nei metodi di gestione e di erogazione dei fondi, nell'applicazione dei singoli statuti e regolamenti, e via dicendo.

Per ottenere questo intento assicuravo l'E. V. come da questa Direzione generale si fossero intrapresi diligenti ed accurati studi per disciplinare, con istruzioni precise e particolareggiate, il nuovo impianto ed il successivo funzionamento del servizio presso le prefetture.

Siffatti studi vennero compiuti e le " Istruzioni del servizio della pubblica beneficenza „ vennero pubblicate e diramate alle prefetture e sottoprefetture, dopo che l'E. V. le ebbe approvate con decreto 15 giugno 1903. A rendere poi più agevole l'esecuzione delle istruzioni medesime è stato, alla fine dello scorso anno, pubblicato e distribuito ugualmente ai dipendenti uffici provinciali e circondariali, una raccolta completa delle " Circolari, normali, lettere di massima, ecc., tuttora in vigore sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, dal 1862 a tutto il 1903 „, fornendo in tal modo alle autorità preposte alla tutela ed alla vigilanza sulla pubblica beneficenza il mezzo di riscontrare, senza perdita di fatica e di tempo, le norme speciali che regolano tutti i particolari rami del relativo servizio, norme alle quale le " Istruzioni „ per lo più espressamente si richiamano.

Due sono gli intenti, ai quali precipuamente mirano le istruzioni stesse.

Il primo è quello di disciplinare meglio l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di tutela, per quanto ha rapporto con le attribuzioni e i doveri degli uffici di prefettura.

A tal fine le istruzioni ricordano con scrupolosa cura, raggruppandole in base a criteri organici, a seconda dell'oggetto speciale, cui si riferiscono, le facoltà e i doveri che spettano al consigliere di prefettura, cui, per l'articolo 44 della legge, è in modo speciale commessa la vigilanza sulle opere pie. Di più, esse, per accrescere ad un tempo l'autorità e la responsabilità di questo funzionario, stabiliscono che egli sia, anno per anno, designato con decreto ministeriale, che debba far sempre parte della Giunta provinciale amministrativa, e che abbia una sfera propria di azione e sia pertanto autorizzato a firmare e dar corso da sè alla corrispondenza d'ufficio, limitatamente agli atti che non impegnano direttamente la responsabilità dei prefetti.

Il secondo scopo è quello d'impiantare sopra salde basi quella statistica delle opere pie che, secondando gl'intendimenti del legislatore, il regolamento prescrive, ma della quale finora era stata completamente trascurata l'attuazione.

Le istruzioni prescrivono all'uopo appositi modelli, pochi e, per quanto è riuscito possibile, semplici e chiari, ai quali debbono obbligatoriamente attenersi tutte le prefetture del Regno, cui spetta di riempirli coi dati necessari e tenerli in corrente. Da essi sarà agevole rilevare, con ogni desiderabile precisione, non soltanto le condizioni economiche ed amministrative delle varie istituzioni di beneficenza, ma anche il successivo loro sviluppo ed il rinnovamento. Si è così stabilita quella osservazione statistica continua e permanente, la quale è necessaria all'Amministrazione per esplicare l'azione sua, e meglio risponde ai diuturni suoi bisogni, che non i grandi rilevamenti statistici, come quello compiuto nel 1880 dalla Commissione Reale d'inchiesta sulle opere pie, rilevamenti che, come venne già avvertito nella relazione precedente, hanno il difetto di richiedere un lungo tempo per l'elaborazione di dati, i quali, poi, invecchiano troppo presto.

Queste istruzioni furono comunicate alle prefetture con circolare 24 luglio 1903, con la quale si ebbe cura di richiamare la speciale attenzione dei signori prefetti sull'importanza che il Ministero annette alla rigorosa osservanza di esse e sulla responsabilità che incombe alle autorità ed ai funzioni, cui spetta di attenervisi. Intanto si procura dall'Amministrazione centrale di fare, anche da parte propria, quel che occorre perchè esse abbiano sollecita e completa attuazione, per quanto le condizioni del personale delle prefetture, che da oltre trent'anni è rimasto immutato ed al quale da nuove leggi vennero sempre addossandosi maggiori attribuzioni, non permettano un'applicazione così sollecita come sarebbe desiderabile.

Si è tuttavia, e prima di ogni altra cosa, provveduto a rimuovere la più grave irregolarità rilevata in questo servizio, e cioè il ritardo enorme che da anni ed anni si verificava nell'approvazione dei bilanci e dei conti, ritardo il quale, non soltanto rendeva pressochè vana ogni vigilanza sulle pie istituzioni, ma avrebbe impedito eziandio la uniforme applicazione delle istruzioni ministeriali, in cui è stato necessario stabilire, affinchè i dati da raccogliere riuscissero omogenei per tutto il Regno, che dovessero prendersi, come punto di partenza, i risultati dei conti consuntivi per l'anno 1900.

A tale riguardo merita di essere rilevato come, mercè le energiche disposizioni impartite dall'E. V., si è potuto ottenere che, mentre a tutto il 30 giugno 1902 vi erano 10.864 bilanci arretrati da approvare, questi fossero ridotti il 31 dicembre 1903, a soli 1.188, come risulta dal seguente prospetto (1).

---

(1) Per ragione di spazio, abbiamo dovuto omettere questo prospetto, come altri prospetti che seguono. Del resto, le notizie si trovano riassunte nel corso della Relazione.

Ancora più grave, poi, era la posizione per quanto riguardava i conti, per cui si era verificato un arretrato enorme, giacchè quelli da approvare al 30 giugno 190 : salivano a ben 68.819, mentre al 31 dicembre 1903, in seguito alle energiche misure adottate dal Ministero, essi erano ridotti a non più che 12.504, come risulta dal seguente prospetto (1).

I quali risultati sono tanto più apprezzabili e confortanti in quanto che i bilanci ed i conti arretrati, che ancora figurano fra quelli da approvare, si riferiscono in gran parte alle confraterite, le quali solo in seguito alle disposizioni date con circolare 16 febbraio 1902, n. 25273-7 (2), furono per intero assoggettate all'osservanza della legge 17 luglio 1890.

Mentre con le disposizioni or ora ricordate si provvedeva al riordinamento dei servizi contabili, amministrativi e statistici delle opere pie presso le prefetture, l'E. V. ordinava che fossero compiute ampie indagini, allo scopo di accertare le condizioni nelle quali attualmente si svolge l'assistenza all'infanzia ed agli inabili al lavoro e la beneficenza elemosiniera, ossia le condizioni dell'assistenza e della beneficenza pubblica in quei tre campi, nei quali più concretamente deve esplicarsi l'azione direttiva dello Stato, allo scopo di risolvere con esatta cognizione di causa i gravi problemi sorti o aggravati dai moderni bisogni sociali e dalle esigenze della civiltà presente.

Mercè tali indagini, disposte con la circolare 8 settembre 1902, n. 25271-1, potranno anche essere esaminati a fondo i rapporti qualitativi e quantitativi che intercedono tra la beneficenza pubblica facoltativa e quella privata da un lato, e l'assistenza obbligatoria dall'altro.

E' questo il primo studio che sull'argomento vien compiuto in Italia estendendolo anche alla beneficenza privata; per lo che, allo scopo di non suscitare nell'animo dei benefattori alcun ingiustificato sospetto od apprensione, si è raccomandato che le indagini relative fossero condotte con uno spirito di rispettosa deferenza verso le private iniziative che non s'intende in alcun modo inceppare, ma si vuole anzi incoraggiare ad una libera, ma non perciò meno efficace, cooperazione con la beneficenza pubblica. Per avere poi dati, non solo uniformi, ma raccolti con speciale competenza, fu comunicato alle prefetture un apposito questionario, da diramarsi ai sindaci di tutti i Comuni del Regno, e vennero costituite Commissioni temporanee, provinciali e circondariali, composte di persone scelte fra coloro che hanno maggior competenza e più s'interessano agli studi ed alle opere di beneficenza.

Questo rilevamento è stato già compiuto, e ad elaborare e riassumere i dati con esso raccolti attende, con la ben nota solerzia e competenza, la Direzione generale della statistica, il cui lavoro fornirà, non soltanto il materiale per lo studio delle ulteriori riforme, che l'E. V. ravvisasse necessarie

(1) Veggasi nota precedente.
(2) Vol. XII, p. 126.

alla vigente legislazione sulla materia, ma anche il fondamento razionale e pratico del lavoro di coordinamento dell'assistenza e beneficenza pubblica con la privata, lavoro a cui dovranno attendere, quando cominceranno a funzionare, le Commissioni provinciali ed il Consiglio superiore di pubblica beneficenza, per la cui istituzione l'E. V. ha presentato un disegno di legge alla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1903 (1).

L'E. V., inoltre, ha voluto che fossero disposti, sulla beneficenza ospitaliera, gli studi che si sono chiariti indispensabili per assolvere l'obbligo imposto dall'art. 97 della legge 17 luglio 1890, per presentare, cioè, al Parlamento quella relazione sul servizio degli ospedali e sulle spese di spedalità, che avrebbe dovuto essergli sottoposta omai da un decennio, e proporre quindi, in base ad essa, i provvedimenti legislativi che venissero giudicati atti a rendere migliore e più armonico il funzionamento dell'importantissimo servizio. All'uopo, con circolare 15 maggio 1903, n. 25289-14, l'E. V. ha diramato precise istruzioni per raccogliere i dati necessari, in base ad apposito questionario; e non occorre aggiungere che, appena saranno pervenute tutte le risposte e riassunti i dati forniti, sarà premura di questa Direzione generale di sottoporle le proposte occorrenti a dar piena esecuzione al disposto del citato articolo.

Di un'altra grave questione, giusta le promesse fatte al Senato nella tornata del 19 marzo 1903, l'E. V. ha pure voluto occuparsi, e cioè di vedere se sia possibile e conveniente estendere anche agli impiegati delle opere pie la recente legge per l'istituzione d'una cassa di previdenza pei segretari e gli altri impiegati comunali.

A questo scopo si è ordinato un censimento generale di tali impiegati con circolare 11 aprile 1903, n. 25279, e i dati raccolti sono stati comunicati, per l'esame e i computi necessari, alla Direzione della Cassa dei depositi e prestiti, presso cui sono già istituite le altre casse congeneri.

Riassunti così, in breve sintesi, i lavori e gli studi d'indole generale che questa Direzione generale ha compiuti allo scopo di corrispondere ai precisi intendimenti dell'E. V., che considera come problemi della maggiore importanza quelli relativi alla beneficenza ed all'assistenza pubblica, si dirà ora di ciò che in modo speciale deve formare oggetto di questa relazione, e cioè di quanto si è fatto in questo periodo di tempo per curare la completa ed esatta applicazione delle disposizioni contenute nel capo VI della legge 17 luglio 1890, in ordine alle riforme nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni pubbliche di beneficenza, comprese le confraternite, ed all'approvazione dei rispettivi statuti.

All'uopo non sarà inutile premettere che, per effetto delle istruzioni impartite con le circolari del 19 dicembre 1901, n. 25285-1, e 16 febbraio 1902,

(1) Ora legge 18 luglio 1904, n. 390.

n. 25273-7 (1), il lavoro, per ciò che ha tratto alle istituzioni pubbliche di beneficenza propriamente dette, ha avuto un energico impulso, sicchè ora il Ministero, in base alle previsioni, che si è cercato di rendere ognora più esatte, è in grado di rendersi preciso conto di quant'altro rimane a fare e di seguire con occhio vigile lo svolgersi delle molteplici e svariate pratiche di riforma.

Altrettanto non può ancora dirsi in riguardo alle confraternite, e ciò sia per le ragioni che vennero già esposte nella precedente relazione, sia per il fatto che solo in seguito alla citata circolare del 16 febbraio 1902 può dirsi che sia stata risoluta in modo definitivo la quistione relativa alla loro natura giuridica. Il Ministero, però, non ha omesso di rivolgere la sua speciale attenzione sui detti istituti, e si deve all'iniziativa sua se molti di essi, in questo anno e mezzo, poterono essere trasformati a favore della pubblica beneficenza e se numerose altre pratiche sono già state avviate a questo medesimo scopo.

Ed ora, seguendo il metodo tenuto nella precedente relazione (2), s'incomincia col trattare dei concentramenti.

I. — CONCENTRAMENTI.

§ 1° — Enti soggetti a concentramento. Molteplici cause di variazioni nelle previsioni.

In base ai dati pubblicati nella relazione medesima, si stabiliva in via di approssimazione, seguendo il metodo dell'indagine diretta amministrativa, che gli enti soggetti a concentramento fossero 6.512, con una rendita di lire 4.439.212,17.

Però, nell'indicare, sia queste cifre, sia le altre relative a riforme di diversa natura, si aveva cura di avvertire che, mentre erano da accogliersi come assolutamente esatti i dati riguardanti i provvedimenti già adottati, non si poteva dire altrettanto di quegli altri che, costituendo soltanto previsioni, per quanto calcolati con la massima accuratezza possibile, non hanno, nè potrebbero avere, se non un valore solamente approssimativo, soggetti come sono a subire variazioni, e per più cause.

Innanzi tutto, le disposizioni del capo VI e quelle degli articoli 90 e 94 del capo IX della legge 17 luglio 1890, per il loro carattere permanente, sono destinate ad avere applicazione continuativa; e infatti, ora sono nuove istituzioni che sorgono ed a cui si ritiene applicabile una delle misure contemplate nelle citate disposizioni, e ora sono istituzioni di antica data che, per

(1) Vol. XII, p. 126.
(2) Vol. XIII, p. 682.

sopraggiunte circostanze, vengono a cadere sotto la disposizione della legge. E' così che enti, prima non ritenuti soggetti a concentramento, dopo vengono a rientrare fra quelli che, per l'articolo 56 della legge, devono sottostare a tale misura, perchè è venuta a mancare l'amministrazione o è diminuita la rendita di esse.

Inoltre, una causa anche più importante di variazioni si riscontra nel fatto che, al giudizio formulato *a priori* sull'applicabilità o no ad un'opera pia di una fra le riforme previste dalla legge 17 luglio 1890, molte volte non corrisponde il provvedimento che poi lo studio, compiuto con la scorta dei necessari documenti, in base alla proposta dei corpi locali e tenendo conto delle opposizioni degli interessati e dei pareri delle Giunte provinciali amministrative e del Consiglio di Stato, induce ad adottare. Il che è, d'altro canto, naturale, giacchè si tratta di questioni di assai difficile risoluzione, che non è assolutamente possibile dire in precedenza come saranno definite, alla stessa guisa che non è possibile prevedere l'esito di una lite che si dibatte davanti ai Tribunali.

E così opere pie che erano state comprese fra quelle da concentrare, han dovuto poi esser lasciate autonome, e altre fra esse furono trasformate, altre raggruppate, ecc.; o viceversa.

Un elemento, poi, che, come già venne avvertito, turba queste previsioni, sono le confraternite, per le quali non è possibile dire in precedenza, salvo rare eccezioni, se dovranno rimanere autonome, invertendo soltanto a favore della beneficenza una parte delle loro rendite, o se invece dovranno essere fuse con altre istituzioni di beneficenza o, infine, se saranno concentrate. E' perciò, come pure fu detto, che esse sono state, di regola, escluse dal calcolo preventivo dei possibili concentramenti includendole solo in quello delle trasformazioni, salvo a modificare man mano le previsioni, a seconda dei provvedimenti che vengono adottati.

Premesso tutto questo, si avverte che, allo scopo di avere i dati più esatti possibili, è stata eseguita una revisione generale delle previsioni formulate nello scorso anno, non trascurando alcuna fra le cause di variazione già accennate; e, in base a tale revisone, si può ora ritenere che gli enti presumibilmente soggetti a concentramento avrebbero dovuto calcolarsi in numero di 6.691, con una rendita di L. 4.527.519,97.

§ 2° — Concentramenti eseguiti.

Nel periodo di tempo decorso dal 1° luglio 1902 al 31 dicembre 1903 furono concentrate 385 opere pie, con una rendita complessiva di lire 315.468,13.

Il seguente prospetto generale (1), compilato nella stessa forma di quello

(1) Veggasi nota a pag. 541.

pubblicato a pagina 3 della precedente relazione, indica il numero dei concentramenti eseguiti, la rendita delle opere pie concentrate, se la iniziativa fu presa su proposta dei corpi locali o d'ufficio, il numero delle opposizioni presentate, in base all'articolo 68 della legge 17 luglio 1890, durante la istruttoria delle proposte di riforma, il numero dei ricorsi prodotti alla IV Sezione del Consiglio di Stato o al Re in via straordinaria, a norma dell'articolo 81 della citata legge, e l'esito dei medesimi.

Ora, collegando questo prospetto con quello pubblicato nella precedente relazione, si ottiene il totale delle istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate dalla attuazione della legge in poi, nonchè il numero delle istituzioni medesime, depurato di quelle per le quali il decreto di concentramento fu annullato dalla IV Sezione del Consiglio di Stato o dal Re in via straordinaria.

A questo proposito occorre rilevare che i ricorsi, dei quali si è tenuto conto nel prospetto ora compilato, sono esclusivamente quelli presentati nel periodo dal 1° luglio 1902 al 31 dicembre 1903. Però in questo stesso periodo la IV Sezione ha esaminato ben 83 ricorsi ad essa anteriormente presentati, riducendo così a 40 i 123 reclami giacenti a tutto il 30 giugno 1902.

Tenendo dunque conto di queste variazioni nei ricorsi alla IV Sezione ed al Re in via straordinaria, si ha il seguente prospetto riassuntivo a tutto il 31 dicembre 1903 (1).

Il numero, dunque, delle opere pie, delle quali è stato decretato il concentramento dall'attuazione della legge al 31 dicembre 1903, è di 5.475 con una rendita complessiva di L. 3.238.112,69.

Sottraendo le opere pie, per le quali il decreto di concentramento fu annullato in seguito a ricorso, si ha che furono concentrate fino ad ora 5.269 opere pie, con una rendita di lire 3.049.300,03. Queste cifre, però, potranno ancora andar soggette a qualche spostamento, secondo l'esito che sortiranno i 65 ricorsi non ancora esaminati dalla IV Sezione e i 111 rimessi alla Cassazione di Roma, per cui si hanno ben 176 opere pie, il cui concentramento è rimasto ineseguito finora, avendo il ricorso alla IV Sezione effetto sospensivo.

Sarebbe fuor di luogo ripetere qui tutto quel che fu già accennato nello scorso anno circa la necessità di una riforma dei vigenti ordinamenti della giurisdizione amministrativa contenziosa. Tuttavia, mi sembra doveroso richiamare la speciale attenzione dell'E. V. sulla rilevante cifra, testè accennata, di ben 111 ricorsi, i quali sono stati rinviati alla Cassazione per la decisione sulla competenza, perchè, ormai, la IV Sezione ha adottata la massima di rimettere gli atti alla Suprema Corte romana ogni qualvolta, sotto qualsiasi forma, venga sollevata la questione di competenza dalle parti. Dal che de-

(1) Veggasi nota a pag. 541.

riva che queste, con siffatto semplice e comodo mezzo, ottengono la pronta sospensione dei decreti di concentramento, e riescono a portare la pretesa quistione di diritto, che spesso viene sollevata senza fondamento e per mero pretesto, fino alla Cassazione, davanti alla quale poi, esse, avendo già ottenuto il proprio intento, che è quello di arrestare il corso della decretata riforma, non curano affatto di far discutere la causa o di proseguirla davanti ai Tribunali, non avendo più alcun interesse alla pronta definizione di una vertenza che potrebbe essere risoluta a loro danno.

Il reddito medio delle opere pie concentrate fino al 31 luglio 1902 risultava di lire 559,15; quello delle opere pie concentrate nel periodo successivo si eleva a lire 819. Ciò dipende dall'essersi potuto adottare tale provvedimento per alcune istituzioni che dispongono di un patrimonio importante, quali l'ospedale di Cavarzere, che da solo ha una rendita di lire 57.235.87, ed è la maggiore fra tutte le opere pie concentrate in questo periodo di tempo; l'ospedale di Briosco, che ha una rendita di lire 22.000; la confraternita di Santa Maria della Torricella, in Piacenza, che dispone della rendita di lire 16.397; l'opera pia Grattarola in Alessandria, che ne ha una di lire 13.600.

Il lavoro compiuto riguardo ai concentramenti non può esser giudicato tenendo conto soltanto dei provvedimenti positivi adottati, poichè anche quelli negativi, cioè le dichiarazioni di non concentrabilità, fatte per alcune opere pie, hanno richiesto lunghi e faticosi studi.

Fra essi basterà ricordare la esenzione dal concentramento, pronunciata sul conforme parere del Consiglio di Stato, dell'opera pia Pallotti di Bologna, che ha una rendita di lire 27.646.16, di quella di Bovi, pure di Bologna, che ha una rendita di lire 7.472, dell'opera pia Buides di Pontremoli, che ha una rendita di lire 6.363, e di quella di Brusa di Milano, con una rendita di lire 5.560.

Del resto, conviene rilevare che, sia per il fatto che oramai la giurisprudenza può dirsi, in genere, assodata sopra basi abbastanza concrete e precise, sia perchè, nell'applicare tali massime, il Consiglio di Stato, in quest'ultimo periodo, si è ispirato a criteri più larghi nel favorire le riforme volute dal legislatore, è certo che le esclusioni dal concentramento sono state, nel tempo al quale si riferisce la presente relazione, assai più limitate che non per lo passato, ed una prova se ne ha nel fatto che hanno potuto essere concentrate, come si è accennato di sopra, anche istituzioni che dispongono di rendite relativamente cospicue.

Questa Direzione generale, intanto, non omette alcuna cura per affrettare la definizione delle pratiche relative al genere di riforma in parola, e può affermare che molte sono omai quelle condotte a termine. Tra esse, per la sua speciale importanza, si ricorda quella relativa al concentramento di ben 131 opere pie nella Congregazione di carità di Bologna.

§ 3° — Rapporto degli enti concentrati con quelli che dovranno esserlo.

In seguito alle variazioni portate alla previsione circa il numero delle opere pie concentrabili, si è stabilito nel paragrafo 1° che queste dovevano calcolarsi in . . . . . 6.691 con una rendita di L. 4.527.519, 97

Sottraendo da queste le opere pie già concentrate, dalla data in cui entrò in esecuzione la legge a tutto il 1° gennaio 1904, come dalla tabella precedente, comprese quelle per le quali fu annullato il decreto di concentramento, cioè . .	5.475	con una rendita di „	3.239.112, 69
resterebbero a dover essere concentrate opere pie	1.216	con una rendita di L.	1.288.407, 28

Risulta quindi che, numericamente, fu concentrato l'81,82 per cento di tutti gli enti di cui si presumeva possibile il concentramento, e che, sotto il rapporto finanziario, fu concentrato il 71,54 per cento di tutta la rendita prevista come concentrabile.

§ 4° — Rapporto degli enti concentrati e da concentrare col numero e con la rendita totale delle opere pie del Regno.

Nella precedente relazione furono riportati i dati risultanti dalla statistica del 1880, relativamente al numero ed alla rendita complessiva di tutte le opere pie del Regno, aggiungendo ad essi le notizie riguardanti gli anni posteriori, fino al 1899, quali risultano dalle pubblicazioni della Direzione generale della statistica. Ora possono tenersi presenti anche i dati relativi al triennio successivo 1900-1902, che sono riassunti nell'allegato *A* alla presente relazione e dai quali si desume che, durante il cennato triennio, il patrimonio totale della beneficenza ha avuto nel Regno un incremento di lire 46.362.949, con una media annuale di quasi quindici milioni e mezzo, inferiore di circa un milione alla media raggiuntasi nei diciannove anni dal 1881 al 1899 incluso (1).

Tenuto conto di tale aumento, la maggiore rendita patrimoniale può calcolarsi approssimativamente, in cifra tonda, a L. 2.300.000. Ma solo una parte assai piccola di essa può influire sull'ammontare della rendita che sarà

(1) I dati fino al 1899 sono pubblicati nell'allegato *B* alla relazione della Giunta generale del bilancio sul disegno di legge: « Stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901 » (*Atti parlamentari*, legislatura XXI, sessione 1900, Stampato n. 31-A).

possibile concentrare, giacchè circa il 78 per cento della somma complessiva è andata ad aumentare le risorse della beneficenza di ricovero e quasi il 12 per cento ha accresciuto le rendite delle quali dispongono le Congregazioni di carità.

E' perciò che nella somma di L. 88.307, 80, portata in aumento della rendita concentrabile nelle previsioni esposte nel § 2° della presente relazione, ben piccolo è il contingente che proviene dall'incremento della rendita complessiva della beneficenza nell'ultimo triennio.

Dicasi altrettanto quanto all'aumento numerico delle istituzioni concentrabili, che è in complesso di 179, mentre nel triennio ultimo (1900-1902) le fondazioni erette in ente morale ascendono a 294, non tutte nuove per altro, essendovene parecchie antiche, per cui il decreto di erezione rappresenta una formalità necessaria per poterne compiere il concentramento.

§ 5° — Distribuzione territoriale degli enti concentrati.

Nella maggior parte delle provincie del Regno furono adottati provvedimenti di concentramento in questo periodo di tempo. Devono eccettuarsi soltanto le provincie di Belluno, Bergamo, Brescia, Catania, Catanzaro, Chieti, Ferrara, Foggia, Forlì, Livorno, Macerata, Massa, Porto Maurizio, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari e Vicenza, nelle quali, del resto, salvo che in quella di Catania, ben poche sono le opere pie che rimangono a concentrare. E', anzi, da notare che nelle provincie di Belluno, Livorno, Rovigo, Sassari e Vicenza, il lavoro dei concentramenti è ultimato, in guisa che non occorreranno altri provvedimenti se non quando fossero, in avvenire, denunziate altre istituzioni o ne sorgessero di nuove.

La provincia che figura col maggior numero di concentramenti è quella di Como, nella quale vennero concentrate 45 istituzioni, tutte però di piccola entità; segue ad essa la provincia di Roma, ove pure figurano concentrate 20 opere pie.

§ 6° — Ripartizione, per tipi di beneficenza, della rendita degli enti concentrati.

E' interessante vedere come sia ripartita la rendita degli enti concentrati tenendo conto dei vari tipi di beneficenza, secondo la destinazione che aveva, sia prima, sia dopo il concentramento.

Tale notizia è, per la prima parte, fornita dal seguente prospetto (1), che non soltanto contiene i dati relativi a quest'ultimo periodo, ma riassume eziandio quelli generali, a partire dal giorno in cui entrò in vigore la legge 17 luglio 1890.

---

(1) Veggasi nota a pag. 541.

Dalle cifre testè esposte, risulta che nel periodo, cui si riferisce la presente relazione, figura per una rendita rilevante, fra le opere pie concentrate, la categoria degli istituti spedalieri. Ciò è dovuto principalmente all'avvenuto concentramento dell'ospedale di Cavarzere che, come si è già avvertito, dispone da solo di una rendita di lire 57.235,87. Sebbene esso sorga in un comune che conta più di 5.000 abitanti ed abbia una rilevante rendita, è stato possibile concentrarne l'amministrazione nella Congregazione di carità, nonostante il disposto dell'articolo 59, lettera *e*, della legge 17 luglio 1890, poichè il Consiglio di Stato ha saviamente interpretato questa disposizione col suo parere in data 10 gennaio 1903, n. 37-10 (Sezione dell'interno), nel senso che essa non ha un valore assoluto, in guisa che alla Congregazione di carità sia in ogni caso interdetta l'amministrazione di tali istituti speciali, il che sarebbe in contraddizione con l'ultimo comma dell'articolo stesso, ma deve interpretarsi come una dichiarazione di minore idoneità della Congregazione a dirigere siffatte opere pie, il cui concentramento, pertanto, non potrebbe effettuarsi d'ufficio e contro la volontà di tutti o di alcuni dei corpi locali interessati. In base a queste considerazioni, l'autorevole Consesso ha ritenuto che, quando concorrano ragioni di necessità e di utilità evidenti e si abbia il consenso di tutti i collegi interessati, deve ritenersi che il citato articolo di legge non impedisca in modo assoluto il concentramento di tali istituzioni.

Come è naturale, la categoria che anche in questo periodo figura complessivamente con una maggiore rendita, e cioè per lire 109.117,62, è quella delle istituzioni elemosiniere, nelle sue molteplici forme, poichè per esse il concentramento è obbligatorio per legge. Tra le forme stesse, poi, il maggior contributo è dato da quella che riguarda le elemosine per i poveri in genere, la quale figura per lire 44.756, 99.

Per la loro importanza meritano di essere segnalate le opere pie dotali con una rendita di lire 54.198, 08; esse, per la loro speciale natura, sono state segnate nel prospetto in una colonna a parte, giacchè, quantunque, come fu avvertito nello scorso anno, siano state considerate come istituzioni elemosiniere dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con la decisione 5 gennaio 1900 (Olivieri ed altri contro Congregazione di carità di Ciminna e Ministero dell'interno), pure devono riguardarsi, come in seguito sarà più ampiamente chiarito, quali istituzioni di natura speciale, da non confondersi con quelle di natura generica e contemplate dall'articolo 54 della legge.

Un importante coefficiente, cioè per lire 39.112,73, è dato dalle confraternite e opere pie di culto. Mettendo a confronto questa cifra con quella di lire 133.514,55, portata dalla precedente relazione per il tempo trascorso dall'attuazione della legge al 30 giugno 1902, si osserva che, mentre nel periodo stesso la media annuale era ragguagliata a lire 11,216, essa ascende, invece, a lire 26,075.14 nel periodo, cui si riferisce la presente relazione.

In quest'ultimo periodo, adunque, si è esplicata in misura più intensa l'esecuzione della legge in riguardo alle opere pie di culto e, più specialmente, alle confraternite; il che devesi al fatto che, soltanto in seguito alle istruzioni impartite con la già menzionata circolare 16 febbraio 1902 (1) in base al parere del Consiglio di Stato 29 novembre 1900 (2) ed alla sentenza 2-14 maggio 1901 della Cassazione di Roma (3), illustrate nella precedente relazione, le confraternite hanno potuto essere, da parte delle prefetture, sottoposte effettivamente alla sorveglianza e tutela, in conformità della legge 17 luglio 1890.

Del resto, del lavoro compiuto intorno a siffatte istituzioni non si potrebbe avere un concetto esatto, se si tenesse conto solamente delle cifre sopra indicate, poichè di un altro lavoro, non meno grave ed importante, non può aversi notizia, se non guardando ai dati relativi alle trasformazioni, dai quali, come sarà detto a suo luogo, si rileva che le confraternite trasformate ammontano a 101, con una rendita di lire 72.670, 88. Nè potrebbe essere altrimenti, giacchè, se il concentramento di una confraternita non può, di regola, essere decretato se non contemporaneamente alla sua trasformazione, non tutte le confraternite trasformate debbono o possono venire anche concentrate. In molti casi, infatti, le loro rendite sono invertite direttamente a favore di istituzioni di beneficenza autonome, come, a cagion di esempio, è avvenuto per la rendita di ben lire 26.750, appartenente alle 56 confraternite di Rieti, la quale, con decreto del 23 aprile 1903, è stata trasformata direttamente a favore della istituzione Manni, avente lo scopo di ricoverare vecchi inabili al lavoro.

§ 7° — Contingente portato dai concentramenti alle forme di beneficenza che il legislatore volle specialmente favorire, indicate nell'art. 55 della legge.

In occasione del concentramento si è sempre avuto cura di disporre, giusta l'art. 55 della legge, che le Congregazioni di carità rivedano i propri statuti per coordinare la erogazione delle rendite elemosiniere, giusta gli scopi indicati nell'articolo stesso.

Nel § 7° della precedente relazione (4) vennero su tale argomento pubblicati alcuni dati per dimostrare quale contingente hanno i concentramenti portato alle suddette varie forme di beneficenza. Quest'anno, però, tenuto conto che dal rilevamento statistico – ordinato con la circolare 8 settembre 1902, ricordata più sopra, anche sulla beneficenza elemosiniera – si avranno precise e complete notizie circa l'ordinamento di questa, per tutte le forme che essa può assumere, e non limitatamente alle sole opere pie concentrate,

(1) Vol. XII, p. 126.
(2) Vol. XI, p. 208.
(3) Vol. XII, p. 162.
(4) Vol. XIII, p. 682.

si è creduto superfluo pubblicare ora alcuni dati aggiuntivi, i quali sarebbero riusciti tanto meno completi, in quanto che, per le opere pie concentrate durante il periodo decorso dal 1° luglio 1902 al 31 dicembre 1903, solo una parte dei decreti ha avuto esecuzione, e pel maggior numero di esse deve essere tuttavia approvato lo statuto.

§ 8° — Controllo tra il numero dei concentramenti eseguiti nell'ultimo periodo e nel dodicennio precedente.

Nel periodo di 18 mesi, cui si riferisce la presente relazione, sono state concentrate, come si è detto. 385 opere pie, con una media annuale di 256, superiore a quella del primo semestre 1902 e degli anni 1900 e 1901.

Si può quindi affermare che, nonostante l'incuria dei corpi locali, la moltiplicità dei ricorsi e, sopratutto, la importanza e la intrinseca difficoltà, sempre crescente, della massima parte delle questioni, che ora si presentano all'esame di questo Ministero, i risultati ottenuti sono soddisfacenti e valgono a comprovare come non sia riuscita inefficace l'azione energica esercitata, durante quest'ultimo periodo, dall'Amministrazione centrale.

§ 9° — Impugnative delle proposte di concentramento.

Le opposizioni prodotte a norma dell'art. 68 della legge, e cioè durante l'istruttoria delle proposte di concentramento, furono ben 140, sopra 385 opere pie concentrate. In tal numero sono comprese quelle che vennero accolte ed in seguito alle quali furono escluse dal concentramento alcune istituzioni, essendosi riconosciute fondate le ragioni di legalità e di convenienza dedotte: di che si è già fatto cenno nel § 2° di questa relazione, parlando degli enti più importanti che sono stati ritenuti esenti dal concentramento.

Il numero delle opposizioni, adunque, è proporzionalmente assai cresciuto, perchè, mentre nel periodo precedente esso si ragguaglia al 21 per cento delle istituzioni concentrate, ora ha raggiunto il 36 per cento. Ma ciò si spiega agevolmente, ove si rifletta che le pratiche relative alle proposte più semplici e nelle quali concorreva l'accordo dei corpi locali, sono state le prime ad essere ultimate, mentre quelle per le proposte più complicate e combattute hanno necessariamente richiesto tempo e cure maggiori; per lo che si può esser certi che, a misura che il lavoro andrà progredendo, le difficoltà e le opposizioni diventeranno sempre maggiori.

§ 10° — Iniziativa delle proposte di concentramento. Cause che hanno ritardato od ostacolato le riforme.

I concentramenti eseguiti in seguito ad iniziativa dei corpi locali — eccitata, s'intende, quasi sempre dall'autorità governativa — ascendono a 343, e quelli decretati su proposta di ufficio a 42 sopra 385 opere pie concentrate. Si ha quindi, per le proposte d'ufficio, una proporzione dell'11 per cento sul

totale dei concentramenti eseguiti, mentre nel periodo precedente la proporzione era stata del 2.59 per cento soltanto. Ciò deve essere attribuito all'efficace impulso dato all'importante lavoro dall'E. V. con la circolare 19 dicembre 1901, già menzionata nella precedente relazione, essendosi con essa disposto, fra l'altro, che le prefetture assegnino un congruo termine (da uno a tre mesi) agli enti locali, che sarebbero tenuti a presentare le proposte, e che, trascorso quello inutilmente, facciano esse le proposte d'ufficio, nei modi stabiliti dagli articoli 63 e 69 della legge 17 luglio 1890.

La provincia, nella quale si è avuto il maggior numero di proposte di ufficio, è Como, dove esse sono state 33 su 45 opere pie concentrate.

Sarebbe, per altro, erroneo giudicare dell'attività delle prefetture solamente dal numero di tali proposte, perchè generalmente quegli uffici, per varie ragioni, preferiscono reiterare gl'inviti ai corpi morali, allo scopo di indurli a presentare essi le proposte medesime.

11° — Nuove massime di giurisprudenza.

I principî fondamentali adottati dalla giurisprudenza nell'interpretazione della legge 17 luglio 1890 sono rimasti, in massima, costanti, e quindi i limiti per l'applicazione di questa, come fu dimostrato nella precedente relazione, seguitano ad essere relativamente circoscritti. Però, entro tali limiti, quasi tutte le proposte presentate al Consiglio di Stato dal Ministero hanno riportato parere favorevole, e ben pochi sono i casi nei quali, o l'avviso è stato espresso in senso contrario, o sono stati accolti i ricorsi prodotti alla IV Sezione del Consiglio di Stato per ottenere l'annullamento dei decreti reali di concentramento.

E', tuttavia, opportuno riassumere brevemente alcune nuove massime, le quali, o vengono, sia pure limitatamente, a modificare i principî precedentemente stabiliti, o contemplano nuove fattispecie.

Inconcentrabilità degli oneri.

A) *Interpretazione dell'articolo 54.*

Il Consiglio di Stato, mentre ha mantenuta ferma la massima fondamentale che il concentramento ha per substrato ed obbietto soltanto le fondazioni autonome, salva l'unica eccezione fatta nel capoverso dell'articolo 54 per i fondi elemosinieri, ha per altro dichiarato che si debbano riconoscere come persone giuridiche, senza bisogno di speciale regio decreto, le fondazioni, le quali, con scopo determinato di beneficenza e con apposito patrimonio, hanno cominciato a funzionare anteriormente alla legge 3 agosto 1862, e che le istituzioni posteriori a questa, quando abbiano i requisiti necessari, possono con lo stesso regio decreto venire erette in enti morali e concentrate

(Sezione dell'interno, parere 20 novembre 1903, n. 6063-2058, Arnaz, fondazioni Challancin, Bonin e Sezian).

Il Consiglio di Stato ha poi giustamente avvertito, che non è sempre guida sicura per distinguere un onere da una istituzione la forma della disposizione, non essendo rari i casi in cui il testatore, pur lasciando in apparenza erede erede o legataria una persona fisica o morale, intende in realtà dar vita ad una fondazione autonoma.

Per distinguere l'uno dall'altro caso non è possibile formulare regole generali, ma occorre esaminare, volta per volta, se la persona beneficata lo sia realmente, o soltanto in apparenza, in guisa che si riduca ad un *nudus minister*, di nient'altro incaricato che di eseguire la volontà del testatore (parere della Sezione dell'interno, 13 marzo 1903, n. 1101-365, Monastero di Santa Rosalia in Palermo).

Del resto, il concentramento di un legato può farsi anche se il capitale, quando il capitale ne sia esattamente determinato, si trovi incorporato nel patrimonio di un'altra opera pia; questa, nel caso, è tenuta soltanto al pagamento dell'annua rendita, senza obbligo di consegnare un capitale corrispondente (decisione della IV Sezione, 5 dicembre 1902, n. 564-24, Ospedale di Santa Maria della Scala in Siena c. Congregazione di carità di Pienza), come sarà meglio chiarito in appresso, a proposito delle questioni speciali sui diritti di erogazione.

Inoltre, è stato pure ritenuto che, a costituire il substrato patrimoniale di un'opera pia, non è nemmeno assolutamente necessario un patrimonio composto di beni o capitali, ma è sufficiente una rendita o il semplice assegno di una somma da pagarsi periodicamente, come onere imposto dal testatore ai suoi eredi (Sezione dell'interno, parere 29 aprile 1897, confermato con quello del 29 gennaio 1904, n. 326-93, e parere 24 aprile 1903, n. 2044-671, Opere pie di Modena, concentramento).

Concentrabilità dei fondi elemosinieri amministrati dalle Confraternite.

La IV Sezione del Consiglio di Stato, con decisione 19 giugno 1903, n. 315-257 (Congregazione del SS. Sacramento della Marina di Cagliari contro Congregazione di carità di Cagliari, pel concentramento delle fondazioni Bellis e Solinas), ha sancito la importante massima che le confraternite sono da comprendersi nel numero di quelle " altre istituzioni " contemplate nel capoverso dell'art. 54, i cui fondi elemosinieri possono essere concentrati anche se non costituiscono enti morali, perchè la legge vuole che siano con unità d'indirizzo amministrati dalle Congregazione di carità, la quale è l'organo più proprio della beneficenza in ciascun Comune. E' quindi superfluo, quando si tratti di fondi elemosinieri amministrati dalle confraternite, fare indagini per stabilire se abbiano o no personalità giuridica.

ISTITUZIONI CHE SERVONO AD INTEGRARE ALTRA FORMA DI BENEFICENZA.

La IV Sezione del Consiglio di Stato, nel pronunciarsi intorno all'eccezione al concentramento, stabilita dall'ultima parte dell'art. 54 per i fondi elemosinieri di quelle opere pie che servono ad integrare e completare altra forma di beneficenza, ha ritenuto che essa può soltanto verificarsi fra istituzioni che hanno fra loro una certa analogia; per lo che fra un sodalizio ed una spesa di culto non v'ha rapporto di sorta (decisione 13 febbraio 1903, n. 49, Rapolla, concentramento del Monte delle orfane).

APPLICABILITÀ DELL'ART. 54 ALLE FONDAZIONI PER PATRIMONI SACRI.

Le fondazioni di " patrimoni sacri " a favore di chierici poveri *donec provideatur*, sono ormai dalla giurisprudenza concordemente considerate come vere e proprie opere pie elemosiniere, soggette a concentramento per l'art. 54 della legge.

Infatti, la questione sulla loro natura giuridica è stata risoluta dall'autorità giudiziaria (con sentenza 4 febbraio 1902 della Corte di appello di Roma. pronunciata, in sede di rinvio, nella causa tra il Fondo per il culto e la Congregazione di carità di Napoli) (1) nel senso che trattasi di vere e proprie opere pie soggette alla legge 17 luglio 1890, da amministrarsi dalle Congregazioni di carità. In seguito, la giurisprudenza amministrativa si è chiarita costante nel ritenere che siffatte pie istituzioni, avendo per iscopo di conferire patrimoni sacri a persone povere, non altrimenti provvedute, rientrano nel novero delle elemosiniere, di cui l'art. 54 prescrive il concentramento (Sezione dell'interno, parere 10 settembre 1903, n. 4686-1520, Castel S. Pietro, concentramento dell'Opera pia Giordani).

E' stato però ammesso che vengano esentati dal concentramento i patrimoni sacri amministrati da enti od autorità ecclesiastiche, non potendo equamente negarsi che queste siano meglio in grado, che non la Congregazione di carità, di conoscere quali giovani siano più meritevoli di conseguire un patrimonio sacro e quali debbano poi esserne privati allorchè vengono forniti di altro beneficio od altrimenti provveduti, in modo congruo al loro stato (Consiglio di Stato, pareri della Sezione dell'interno, 21 marzo 1902, n. 1438-440, e 28 dicembre 1903, n. 6768-2312, Bologna, concentramento di patrimoni sacri; 1° maggio 1903, n. 2123-697, Grosseto, concentramento dell'opera pia Pizzetti).

ALTRE CATEGORIE DI ISTITUZIONI DI BENEFICENZA CONSIDERATE COME ELEMOSINIERE.

Nei *sussidii a puerpere* è pure stato riconosciuto incontestabile il carattere di beneficenza elemosiniera, e perciò, per le istituzioni aventi tale scopo,

(1) Vol. XI, p. 280.

il concentramento deve ritenersi obbligatorio per legge (Consiglio di Stato, parere della Sezione dell'interno, 10 settembre 1903, n. 4869-1585, Sabbioncello, concentramento delle Opere pie Tavola e Farina).

È stata inoltre assodata la massima che nel concetto della beneficenza elemosiniera rientrano pure i lasciti per *esercizi spirituali*, quando hanno per fine anche il mantenimento dei chiamati all'esercizio (Consiglio di Stato, parere della Sezione dell'interno, 15 ottobre 1903, 5493-1854, Varallo Sesia concentramento dell'Opera pia De Biaggio).

Inapplicabilità dell'articolo 54 alle borse di studio.

Quanto alle *borse di studio*, dirette a sovvenire giovani bisognosi pel conseguimento di diplomi professionali od accademici, il Consiglio di Stato, che già le aveva comprese fra le istituzioni elemosiniere, come fu detto nella precedente relazione, ha poi mutato giurisprudenza. Infatti, mentre prima l'Alto Consesso aveva dichiarato che siffatte istituzioni potevano essere esentate dal concentramento prescritto dall'artico 54 solo quando servissero ad integrare altra forma di beneficenza o quando ricorressero le speciali circostanze previste dall'articolo 60, in seguito la Sezione dell'interno (con parere 17 aprile 1903, n. 1846-607, Cremona, concentramento delle opere pie Fanny, Ferrari, Fontana, ecc.), ha ritenuto che le borse di studio non possono essere confuse con le pie opere elemosiniere, e che esse vanno considerate come pubbliche istituzioni di beneficenza *sui generis*, soggette bensì al concentramento, ma solo ai sensi degli articoli 56 e 57 della legge.

Il Ministero — ritenendo che con un tale pronunciato venivano ad esser modificati i criteri di massima in precedenza adottati nella classificazione delle opere pie elemosiniere, e ciò non soltanto per le borse di studio, ma anche, implicitamente, per tutte le opere pie contemplate negli articoli 55 della legge e 106 del regolamento — ha creduto indispensabile provocare un parere di massima in adunanza generale, per trarne una norma sicura al riguardo.

Il Consiglio di Stato, con parere del 25 giugno 1903, n. 160-2643-858, ha riesaminato, a Sezioni riunite, la quistione ed ha concluso, avvisando che le borse di studio siano in massima da ritenersi soggette a concentramento, ai sensi, non degli articoli 54 e 55, ma solo degli articoli successsivi 56 e 57. Stante l'importanza dell'argomento si ritiene opportuno riportare in nota la motivazione del parere (1).

---

(1) « Per rispondere al quesito se le borse di studio siano comprese nei sussidi di cui all'articolo 55, lettera *d*, della legge, è mestieri, innanzi tutto, por mente alla chiara intenzione del legislatore, il quale volle dare un coordinamento razionale e più moderno, con effetti più sicuramente proficui, alle rendite che, destinate ad elemosine, erano sparpagliate, con scopi non bene determinati, e si erogavano con metodi arbitrari e vieti e con risultati non sempre benefici e talvolta anche civilmente e moralmente

INAPPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 54 ALLE OPERE PIE DOTALIZIE.

La giurisprudenza consultiva e contenziosa del Consiglio di Stato, con numerose decisioni e concordi pareri, fra cui vanno ricordati la decisione della IV Sezione in data 12 dicembre 1902, n. 585 (Ospedale di S. Maria della Scala in Siena contro Congregazione di carità di Sociville), ed i pareri della Sezione dell'interno del 24 settembre 1903, n. 5145-1725 (Casale Marittimo, doti Nardini), e del 6 marzo 1903, n. 980-319 (Napoli, concentramento delle fondazioni per doti Pignataro, De Simone, Roscigno e D'Arienzo), ha ora fermato il concetto che la legge 17 luglio 1890 ha fatto distinzione fra la beneficenza elemosiniera propriamente detta ed i dotalizî, i quali, oltre all'elemento caritatevole, hanno un fine sociale, e costituiscono una forma specifica di beneficenza, da non confondersi con quella generica dell'elemosina.

Le istituzioni dotalizie, adunque, non possono esser comprese tra quelle elemosiniere, per le quali l'articolo 54 della legge dichiara obbligatorio il concentramento. Tuttavia, possono, e debbono in alcuni casi, essere sottoposte a tale riforma, a norma dei successivi articoli 56 e 57, salvo che, in vista del rilevante patrimonio o delle peculiari condizioni in cui esercitano la beneficenza, non sia il caso di lasciare che restino affidate ad una separata amministrazione, giusta l'articolo 60.

Ma, stabilito ciò, il Consiglio di Stato non si è mostrato proclive ad

---

dannosi. Prescrisse quindi, che nella revisione degli statuti delle fondazioni elemosiniere, in occasione del loro concentramento, le rendite avessero scopi determinati e più vicini all'indole delle istituzioni ed all'intenzione del fondatore, ed annoverò fra quelli i sussidi per incoraggiare l'educazione morale ed intellettuale dell'infanzia e della adolescenza in generale. Sembra, quindi, che le parole « rendite per elemosine » e le altre « sussidi per incoraggiare », ecc., si debbano riferire a fondazioni e a sovvenzioni di carattere ordinariamente modesto e limitato, come coi soccorsi in danaro, sarebbero le assegnazioni di premî, le largizioni di libri, quaderni, ecc., ed anche d'indumenti, refezioni ed altri simili aiuti ed incoraggiamenti. Molto diversa appare quella beneficenza scolastica o educativa, che ha scopi già originariamente definiti e precisi, di carattere ben più elevato, per un'educazione ed istruzione sovente di alto grado, con mezzi proporzionati, la cui concessione si prolunga di regola per parecchi anni, a giovani che anche spesso sono sottoposti a determinate prove, in concorso fra loro, e nei quali non si richiede nemmeno l'indigenza assoluta, bastando una condizione relativamente disagiata, che non permetta di conseguire, senza l'altrui soccorso, quel grado di coltura che é necessario ad esercitare un'arte o una professione. Non è quindi fuori di ragione il ritenere non compresa la beneficenza scolastica fra i sussidî, dei quali parla l'articolo 55, lettera *d*, della legge.

La giurisprudenza in contenzioso si è pronunciata nel medesimo senso, forse anche più reciso; e giova rammentare una decisione della IV Sezione, 7 dicembre 1900, sul ricorso del Comune di Parma contro il regio decreto di concentramento della locale opera pia SS. Trinità dei Rossi. In tale decisione la IV Sezione, dopo avere definito il carattere delle istituzioni elemosiniere, dirette a provvedere ad elementari necessità della vita, considerò che le altre forme di beneficenza, intese alla soddisfazione di particolari

ammettere eccezioni al concentramento dei dotalizî, avendo affermata la massima che tale riforma ha in mira, oltre all'economia nelle spese di gestione, anche il loro più razionale coordinamento, in ispecie dove queste istituzioni sono numerose. Coerentemente a tali criterii ha, quindi, dichiarato che l'articolo 57 trova legittima applicazione, forse meglio che per ogni altra opera pia, per le istituzioni dotali di grandi città, dove, essendo moltissime le doti da conferire, è ragionevole il raccoglierle sotto un'amministrazione unica e così impedire che le zitelle o i loro parenti, più procaccianti, possano trovare la via per conseguire più doti ad un tempo, mentre quelle più modeste e prive di appoggi ne resterebbero prive (parere succitato della Sezione dell'interno, 6 marzo 1903, n. 980-319, ed altro parere 29 gennaio 1904, Opera pia Lanceni in Verona).

Così pure ha riconosciuto non poter essere di ostacolo al concentramento di un legato dotalizio la circostanza che i *superi* o le *ricadenze* delle rendite debbano andare a favore di altra opera pia autonoma, potendo tale condizione venire osservata anche dalla Congregazione di carità (decisione della IV Sezione, 5 dicembre 1902, n. 564-24, Ospedale di S. Maria della Scala in Siena contro Congregazione di carità di Pienza, citata più sopra).

Infine il Consiglio di Stato, con numerosi pareri (10 luglio 1903, n. 3590-1157, Gornate Inferiore, opere pie Marta Conti e Parrocchetti; 1° maggio 1903, n. 2123-697, opera pia Pizzetti in Grosseto; 10 settembre 1903, n. 4838-1570, Perugia, opera pia Panizzi, ecc.), ha pure riconosciuto

---

bisogni materiali e morali delle classi bisognose, o dirette alla cura o protezione e al miglioramento delle condizioni di determinate categorie di poveri, assumono la caratteristica di beneficenza specifica. Considerò inoltre che nessun valido argomento in contrario può dedursi dall'articolo 55, essendo anzi incontestabile che se la legge volle che le rendite delle istituzioni elemosiniere, non sempre dirette a lenire vere miserie, ma spesso occasione d'incoraggiamento al vizio e all'accattonaggio, fossero invertite ad altri fini di sicura utilità, non potrebbero qualificarsi elemosiniere quelle istituzioni che già rispondessero per volere dei fondatori a più proficue finalità.

Infine gli esposti ragionamenti tolgono valore al più grave argomento, che si desume dall'articolo 106 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, lettera *c*. Esso ha forma negativa, intesa ad escludere dal concentramento gli assegni e le borse di studio, che siano integrazione o complemento di altre opere pie al concentramento non soggette. Con illazione *ab inverso*, si afferma che, per ciò stesso, il regolamento presuppone di obbligo il concentramento di tutti gli assegni e le borse di studio quando siano istituzioni autonome. Ma è da osservare: che argomentare dà una negativa specifica ad una affermativa generica, può essere pericoloso e non giusto; che in ogni caso il regolamento va interpretato e ridotto nel senso della legge, non la legge estesa al senso del regolamento; che, per conseguenza, se per le precedenti considerazioni i sussidi, dei quali si parla alla lettera *d* dell'articolo 55 della legge, non possono comprendere la beneficenza scolastica, conviene ritenere che gli assegni e le borse, dei quali si parla nel regolamento siano quelli che, per la loro entità o per le modalità dell'erogazione, rientrano nella vera e propria categoria di semplici sussidî o vi si avvicinano; per cui le borse di studio sono, in massima, da ritenere soggette al concentramento nella Congregazione di carità, ai sensi, non degli articoli 54 e 55, ma dell'articolo 56 della legge 17 luglio 1890.

che la condizione che le nubende abbiano frequentato la *dottrina cristiana* o siano di buoni costumi cristiani, non può impedire il concentramento. potendo la Congregazione richiedere, per l'ammissione delle fanciulle al concorso, la presentazione di un certificato del parroco, attestante quella circostanza.

INCONCENTRABILITÀ DELLE FONDAZIONI ELEMOSINIERE A FAVORE DELLA GENERALITÀ DEGLI ABITANTI.

Per le fondazioni di carattere elemosiniero, per distribuzione di pane e sale a favore della generalità degli abitanti, il Consiglio di Stato, con parere 27 febbraio 1903, n. 853-283 (Sormano, trasformazione e concentramento di opere pie), ha ribadito la massima, della quale fu fatta menzione nella relazione precedente, e cioè che non può ammettersi la restrizione del beneficio a favore dei soli poveri, nè quindi il concentramento; ma che si può derogare a tale principio quando l'esiguità della somma da erogarsi, posta in confronto con la popolazione del Comune. dimostra che, in fatto, trattasi di una istituzione di beneficenza, ovvero quando all'attuazione della riforma abbiano data la loro adesione tutti gli enti interessati.

B) *Interpretazione dell'articolo 56.*

Il Consiglio di Stato con le recenti decisioni della IV Sezione, in data 12 dicembre 1902, n. 587 (Rapagnano, confraternita del SS. Sacramento contro Congregazione di carità), e 19 giugno 1903, n. 315-287 (Congregazione del SS. Sacramento nella Marina di Cagliari contro Ministero dell'Interno), ha dichiarato doversi ritenere ormai come *jus receptum* che lo scopo di rendere più economica l'amministrazione, per quanto non trascurabile, non può essere prevalente di fronte ai fini assai più complessi propostisi dal legislatore, quando ha prescritto, con l'articolo 56, che il concentramento abbia luogo di regola per le istituzioni ivi indicate.

Questo criterio dell'economia, al pari degli altri indicati nell'articolo 99 del regolamento amministrativo, trova congrua e naturale applicazione nei casi nei quali il concentramento è, per l'articolo 57, facoltativo e non già obbligatorio per legge, come in quelli previsti dall'articolo 56. In questi ultimi la legge muove dalla presunzione assoluta che il concentramento, come tale, giovi alla beneficenza pubblica più dell'amministrazione separata ed autonoma. Rimane quindi stabilito che, di fronte alla lettera dell'articolo 56, l'utilità del concentramento si deve presumere, a meno che non ricorrano le condizioni affatto speciali, di cui al successivo articolo 60; il che dovrà dimostrarsi caso per caso.

Con decisione della IV Sezione, 13 novembre 1903, n. 508-50 (Monte di Pietà di Palermo contro Congregazione di carità, pel concentramento del dotalizio Villarant) quel Collegio ha poi dichiarato che cosa debbe intendersi

per *rendita netta* di una pia istituzione, la quale sia tra quelle che vanno assoggettate al concentramento quando la rendita, di cui dispongono, non è superiore alle lire 5000. Per *rendita netta* deve intendersi solamente quel tanto che può essere impiegato nel soddisfacimento dello scopo di pubblica beneficenza, nel quale è la ragione di essere e la finalità dell'opera pia. Il che importa che, per calcolarla, deve detrarsi dalla rendita lorda dell'istituzione tutto ciò che viene speso per fini diversi da quelli della beneficenza, compresa anche la parte destinata a provvedere alla regolare gestione e conservazione del patrimonio.

C) *Interpretazione dell'articolo 57.*

Quanto alla interpretazione da darsi all'articolo 57 si è già, parlando del concentramento delle fondazioni dotalizie, ricordata l'importante e recente massima adottata dalla Sezione dell'interno con parere 6 marzo 1903, n. 980-319, secondo la quale, in forza dell'articolo medesimo, deve ritenersi in particolar modo legittimo e doveroso il concentramento delle istituzioni dotali che sono nei grandi centri. Inoltre, è stato ritenuto che l'articolo 57 non è applicabile, se non sia esplicitamente dimostrato che col concentramento si rende più semplice ed economica l'amministrazione e più facile il controllo (parere della Sezione dell'interno, 25 aprile 1902, n. 2255-687, Casalmonferrato, opera pia Morra-Pomino).

D) *Interpretazione dell'articolo 60.*

In quest'ultimo periodo la giurisprudenza del Consiglio di Stato non ha esteso le eccezioni portate dal citato articolo alla norma generale del concentramento, anzi ha, se non ristretta, almeno meglio definita la portata delle speciali circostanze in vista delle quali aveva in precedenza ammesso che dovessero lasciarsi sussistere le particolari amministrazioni.

Infatti, con decisione della IV Sezione in data 13 febbraio 1903, n. 51 (Parroco di S. Maria di Piazza, in Torino, contro Congregazione di carità), è stato sancito il principio, che non può ostare al concentramento l'esplicita prescrizione fatta dai fondatori, che la erogazione delle rendite ai poveri debba essere effettuata dai parroci *pro-tempore*, e nemmeno la circostanza che i sussidî debbano essere accordati, non solo per la povertà, ma anche tenendo conto della condotta morale e religiosa dei beneficandi, perchè queste condizioni si possono verificare ed adempiere benissimo anche dalla Congregazione di carità.

Neppure i compensi, assegnati dalle tavole di fondazione agli amministratori per la loro opera ed ai parroci " per l'incomodo ", può impedire l'attuazione della riforma, che, facendoli cessare, migliora le condizioni economiche di una istituzione di beneficenza (decisione della IV Sezione, 12 dicembre 1902, n. 583, Opere pie Dorelli e Bardezza contro Ministero dell'interno e Congregazione di carità di Osimo; parere della Sezione dell'interno,

17 settembre 1903, n. 4996-1636, Perugia, concentramento della nobile Congregazione Maltempi).

ISTITUZIONI A FAVORE DEI POVERI INFERMI D'UNA DETERMINATA PARROCCHIA.

L'essere una pia causa destinata ad esclusivo vantaggio dei poveri di una *parrocchia* o *frazione*, o di un determinato *quartiere*, non fu neanche ritenuta circostanza bastevole da sola a legittimare l'applicazione della eccezione di cui all'articolo 60 di cui trattasi.

In questo senso la giurisprudenza è oramai costante (veggansi i pareri della Sezione dell'interno, 29 maggio 1903, n. 2729-882, Concordia, concentramento delle opere pie Viani, Signoretti ed altre; 15 giugno 1903, n. 2909-944, Torino, opera pia Canalli; 22 agosto 1903, n. 4408-1411, opera pia Scopa, in Vercelli; 28 dicembre 1903, n. 6819-2322, opera pia Ottone, in Cavaglietto); deve però avvertirsi che bisogna esaminare le particolarità dei singoli casi, come la distanza dei luoghi, la difficoltà di accesso, ecc., per giudicare se debba conservarsi o no l'amministrazione speciale.

LASCITI MISTI DI BENEFICENZA E CULTO.

Quanto al concentramento dei lasciti aventi scopo di beneficenza e di culto, la riforma è stata dichiarata ammissibile per l'intero patrimonio dell'opera pia, allorchè il fine di beneficenza è precipuo e prevalente, restando, ben inteso, a carico della Congregazione di soddisfare, sul patrimonio dell'ente concentrato, gli oneri di culto che non fossero stati trasformati. Altrimenti il concentramento deve, di regola, limitarsi alla sola parte destinata alla beneficenza, e poichè questa, dopo il concentramento, deve acquistare esistenza autonoma, conviene che sia contemporaneamente eretta in ente morale, anche quando trattisi di lasciti anteriori alla legge 3 agosto 1862 sulle opere pie (pareri della Sezione dell'interno, 15 maggio 1903, n. 2492-197, Bosa, legati Pinna; 17 settembre 1903, n. 4953-1617, Roccaforte Mondovì, legato Dho; 30 novembre 1903, n. 281-79, Casalmonferrato, fondazione Crosetti-Gaulu).

LASCITI DI DATA RECENTE.

Invece sono stati dichiarati esenti da concentramento, ancorchè riuniscano gli estremi richiesti dalla legge per l'attuazione della riforma, i lasciti di data recente, e ciò per non inaridire le fonti della beneficenza (parere della Sezione dell'interno, 10 settembre 1903, n. 4792-1563, Busseto, lasciti Sterponi-Verdi), a causa dell'impressione che potrebbe produrre nelle persone bene intenzionate il vedere contraddetta la volontà chiaramente espressa in recenti disposizioni testamentarie. Tuttavia questa considerazione non può valer sempre da sè sola ad esentare i lasciti più recenti dal concentramento, in ispecie allorchè trattisi di lasciti prettamente elemosinieri, destinati ai

poveri in genere, senza alcuna particolare condizione e con reddito modesto (parere della Sezione dell'interno, 27 marzo 1903, n. 1499-515, Milano, legato Crivelli).

ISTITUZIONI A FAVORE DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONE.

E' stato inoltre ritenuto piu conveniente che un istituto, il quale deve profittare esclusivamente a persone che esercitano un determinato mestiere, sia amministrato da persone dell'arte medesima, le quali sono meglio in grado di conoscere le condizioni dei loro colleghi, che non dalla Congregazione di carità, la quale si deve piuttosto occupare dei poveri in genere (parere della Sezione dell'interno, 4 dicembre 1903, n. 6401-2177, Chieti, Congrega del SS. Crocifisso dei Parti).

INCONCENTRABILITÀ DELLE OPERE PIE A FAVORE DEI POVERI VERGOGNOSI.

Quanto alle Opere pie a favore dei poveri vergognosi, il Consiglio di Stato ha mantenuta ferma la massima già ricordata nella precedente relazione (1). che, cioè, devono di regola venire esentate dal concentramento. Si è però ammessa questa riforma quando alle fondazioni di tale natura sia venuta a mancare la legittima rappresentanza ed amministrazione (parere della Sezione dell'interno, 5 febbraio 1904, n. 421-119, opera pia " Poveri vergognosi " di Parma).

OPERE PIE A FAVORE DI DETERMINATE FAMIGLIE, SALVO LA DEVOLUZIONE A FAVORE DELLA PUBBLICA BENEFICENZA.

Anche per le opere pie a favore di determinate famiglie con devoluzione ai poveri in genere, è stata mantenuta ferma la giurisprudenza ricordata nella precedente relazione (2); per lo che esse, mentre sono da riguardare quali istituzioni pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, debbono essere esentate dal concentramento quando i chiamati alla beneficenza sono esclusivamente i parenti e non già quando a favore di questi sia soltanto stabilita una semplice preferenza. (Consiglio di Stato, parere della Sezione dell'interno, 20 novembre 1903, n. 61-56-2102, Boscomarengo, concentramento dell'opera pia Gallina).

Tuttavia, è stato ammesso (pareri della Sezione dell'interno, 6 febbraio 1903, n. 399-136, Spinazzola, legato Del Giudice, e 6 agosto 1903, n. 4173-1341, Sant'Elia Fiumerapido, legato dotalizio Colli), che, anche quando sussistano ancora le famiglie, alle quali esclusivamente deve profittare la beneficenza, possa, contro l'anzidetta regola generale, effettuarsi il concentramento, qualora il lascito non abbia un'amministrazione propria familiare, ma dipenda

(1) Veggasi vol. XIII, p. 682.
(2) Veggasi vol. XIII, p. 682.

invece da un'amministrazione pubblica, la quale aderisca al concentramento e – come si verifica pel Consiglio comunale – non sia chiamata a gestire opere pie.

Infine, resta sempre inteso che la misura del concentramento, giusta il preciso disposto dell'articolo 61 della legge, in nulla varia nè restringe i limiti territoriali assegnati dal fondatore alla erogazione della beneficenza, per la quale devono sempre osservarsi, per quanto è possibile, le norme speciali dettate dalle fondiarie o dai rispettivi statuti (parere della Sezione dell'interno, 10 aprile 1903, n. 1739-559, Montecatini, opera pia Calugi).

Per considerazioni prudenziali, poi, sono state esentate dal concentramento quelle pie istituzioni, per le quali venne dimostrato che, in seguito al passaggio d'amministrazione, avrebbero potuto perdere vantaggi sensibili, presenti o futuri (decisione della IV Sezione, 7 agosto 1903, n. 392, pii legati Bussi, Paoloni ed altri, contro Ministero dell'interno e Congregazione di carità di Viterbo).

§ 12° — Provvedimenti adottati per assicurare l'esecuzione dei decreti di concentramento. Difficoltà che derivano dall'ordinamento contenzioso.

Varî provvedimenti di ordine generale sono stati adottati per curare la completa esecuzione dei decreti di concentramento.

Innanzi tutto, in seguito alla pubblicazione dell'allegato *A* alla precedente Relazione, nel quale vennero riportati analiticamente tutti i provvedimenti adottati dalla data in cui entrò in vigore la legge 17 luglio 1890 fino al 30 giugno 1902, le Prefetture sono state invitate ad accertarsi se tutti i decreti reali ivi indicati avessero avuto esecuzione, ed a curare che fossero rimosse le cause, le quali potessero, in qualsivoglia modo, ostacolare o ritardar questa, come, ad esempio, la pendenza di giudizi, le postume opposizioni alla consegna dei patrimoni alla Congregazione di carità, ecc. In tal modo si è potuto ottenere che fossero attuati molti provvedimenti che, per ragioni diverse, erano rimasti ineseguiti.

Molti ricorsi, poi, erano pendenti perchè le parti non avevano curato o, meglio, non intendevano di eseguire il deposito della carta bollata presso la Segreteria della IV Sezione del Consiglio di Stato, giacchè, ottenuta *de jure* la sospensione del provvedimento per il solo fatto della produzione del ricorso, giusta il disposto dell'articolo 81 della legge 17 luglio 1890, esse non potevano, come si è già accennato altrove, desiderar nulla di meglio, se non che la risoluzione della causa rimanesse indefinitamente pendente.

Il Ministero ha però provveduto perchè le opere pie ricorrenti o, in difetto, le Congregazioni di carità eseguissero il prescritto deposito, ed è così giunto a rimuovere questa causa d'indugi e di abusi. Non occorre aggiungere che, ad evitare il rinnovarsi di nuovi inconvenienti di egual natura,

un identico sistema si segue per i nuovi ricorsi, a misura che vengono presentati.

Più grave, invece, è la difficoltà che si incontra, come già fu rilevato, nella precedente Relazione (pag. 21) (1), quando le amministrazioni, dopo di aver presentato il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato ed ottenuta la conseguente sospensione del provvedimento, sollevano poi, davanti al Collegio adìto, la questione di competenza per ottenere che gli atti siano rimessi alla Corte di Cassazione di Roma per la decisione relativa.

Come allora fu detto, vi era motivo a sperare che il principio adottato con la decisione 26 aprile-16 maggio 1902 dalla IV Sezione del Consiglio di Stato (2), valesse a porre riparo, almeno in parte, a questo stato di cose. Invero, con quella decisione si era dichiarato nullo il ricorso prodotto dall'Arciconfraternita dello Spirito Santo, di Torino, per assoluta incertezza della domanda, essendosi dedotto, sotto forma di domanda principale, la eccezione d'incompetenza del Collegio adìto. Ma la provvida decisione non ha avuto ulteriore conferma, perchè, ad evitare la nullità del ricorso, è bastato che le parti deducessero la eccezione di incompetenza in modo che non costituisse una domanda principale o pregiudiziale.

Pertanto, il Ministero, preoccupato da questo stato di cose, che rende incerta l'amministrazione di tante opere pie, e nell'intento di persuadere gli amministratori della necessità che, sollevata l'eccezione in parola, il giudizio sia condotto sollecitamente al termine, non essendo lecito di valersi di un artifizio di procedura per eludere la legge, ha disposto che tutte le cause vengano riprese ed ultimate a cura delle parti che vi hanno interesse. E, per non gravare eccessivamente il patrimonio dei poveri, ha altresì imposto, giusta le precise disposizioni dell'articolo 25 della legge 17 luglio 1890, che le istituzioni pie si valgano del gratuito patrocinio.

Per rimediare però definitivamente a questo stato di cose occorre una modificazione alla legge sul Consiglio di Stato, la quale è stata proposta col disegno di legge già presentato dall'E. V. al Senato del Regno.

Da ultimo, non è da omettere che, quando le cause vengono portate avanti i tribunali ordinari, gli interessati citano talora a comparire anche il Ministero, il quale, salvo che per questioni di massima o di eccezionale importanza, non suole intervenire se non per chiedere di esser messo senz'altro fuori causa. Manca infatti un interesse diretto e proprio da far valere, avendo il Governo agito quale autorità statuente e non *iure gestionis*.

Questo principio fondamentale è stato anche recentemente confermato dalla Corte d'appello di Parma, la quale, con sentenza 21 novembre-12 dicembre 1902, ha adottato la seguente massima:

" Il Governo, nel decretare il concentramento di una istituzione di bene-

(1) Vol. XIII, p. 682.

(2) Vol. in corso, p. 188.

ficenza, ai sensi della legge 17 luglio 1890, compie un atto di amministrazione *iure imperii* e non *gestionis*, e non può di conseguenza esser chiamato a rispondere avanti ai tribunali ordinari, molto più che, per disposizione tassativa di legge, il giudizio sulla legittimità dell'atto spetta esclusivamente al Consiglio di Stato. L'autorità giudiziaria, senza annullare quell'atto amministrativo, emesso in virtù del potere statuente, può riconoscere la lesione di diritto derivante dall'atto medesimo e, nel risolvere una questione di merito preliminare, come quella sulla natura giuridica delle istituzioni state concentrate, offre all'autorità amministrativa il materiale necessario per pronunciare sulla legittimità del provvedimento. E però, trattandosi in sostanza davanti ai tribunali ordinari di rivendicare la proprietà dei beni pretesi dalle Congregazioni di carità, è del tuo e del mio che si discute in questa sede, senza interloquire in ordine ai reali decreti di concentramento; per cui è evidente come il Governo sia estraneo e disinteressato nella disputa sulla qualifica delle fondazioni e perciò deve esser posto fuori causa „.

§ 13° — I lasciti amministrati dal Fondo per il culto, dal Demanio, dagli Economati dei benefizi vacanti. - Questioni relative.

I lasciti amministrati dal Fondo per il culto, concentrati in questo periodo di tempo, sommano a 37.

Di pieno accordo con quella Direzione generale si stanno attuando tutte le riforme che si reputano possibili per la completa esecuzione della legge.

Come si è già accennato precedentemente, a proposito dell'interpretazione dell'articolo 54, la questione sulla natura giuridica dei patrimoni sacri è stata dall'autorità giudiziaria e da quella amministrativa risoluta nel senso che siffatte istituzioni sono da ritenersi soggette alla legge 17 luglio 1890 e da concentrarsi nelle Congregazioni di carità.

Devono quindi essere concentrati tutti i patrimoni sacri amministrati dal Fondo per il culto. Per quelli, però, che hanno formato oggetto di giudicato, si è ritenuto superfluo seguire la procedura che pei concentramenti è prescritta dalla legge 17 luglio 1890, essendo le sentenze intervenute titolo di per sè sufficiente a giustificare il passaggio dell'amministrazione. Così, il Fondo per il culto si è dichiarato pronto ad immettere senz'altro la Congregazione di carità di Napoli in possesso di ben 41 legati di tal natura, salvo ad attendere, per altri non contemplati in alcuna sentenza, che siano emessi i decreti reali di concentramento, per effetto delle relative pratiche già attivate.

La Congregazione di carità, che ha le maggiori pendenze con la Direzione generale del Fondo per il culto, è ancora quella, ora menzionata, di Napoli. Una delle più importanti fra queste vertenze concerne i lasciti pii che dovevano erogarsi in tempo delle missioni, essendosi dedotto dal Fondo per il culto, che la cessazione delle missioni, cagionata dalla scomparsa degli enti che le esercitavano, ha posto nel nulla le benefiche disposizioni dei pii

testatori in favore dei poveri, essendo venuto a mancare la condizione imposta per l'adempimento dell'onere di beneficenza.

Certamente, il giudicare se, in diritto, abbia fondamento tale opposizione spetta solo all'autorità giudiziaria. Ma, pur lasciando impregiudicata la questione, se si tratti di una vera e propria condizione, come afferma il Fondo per il culto, e non semplicemente dell'indicazione del termine, in cui deve aver luogo l'erogazione della beneficenza, come sostiene la Congregazione di carità e come ha pure avvisato questo Ministero, il Consiglio di Stato ha ritenuto che possa tuttavia procedersi al concentramento, cioè al semplice passaggio di amministrazione, anche per eliminare qualsiasi dubbio che possa affacciarsi contro la Congregazione di carità in quanto assume la rappresentanza in giudizio delle istituzioni in parola.

La Direzione generale del Fondo per il culto, intanto, ha recentemente dichiarato di avere richiamata su questa importante questione di massima l'attenzione della Regia Avvocatura Erariale, per averne un parere definitivo, al quale attenersi come norma in tutti i casi consimili.

Di più, allo scopo di assicurare che la più completa e rigorosa applicazione sia data alle disposizioni del capo VI della legge anche pei legati di beneficenza pervenuti al Demanio coi beni dei soppressi enti ecclesiastici, questo Ministero si è rivolto alla Direzione generale del Demanio, la quale a suo tempo aveva fatto le prescritte denunzie dei legati in quanto si trovava in possesso dei relativi beni, con preghiera di disporre che siano riesaminate tutte le partite, per verificare se qualche legato di beneficenza sia sfuggito all'esame eseguito nell'anno 1891 ed accertare quelli che fossero eventualmente pervenuti al Demanio in epoca posteriore.

In questi sensi il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Demanio) ha diretto alle Intendenze di finanza la recente circolare 22 gennaio 1904, n. 116317, dando le opportune istruzioni perchè vengano denunciate sollecitamente quelle istituzioni o quei lasciti che, in seguito alle indagini fatte per l'applicazione delle leggi ecclesiastiche, fossero stati o venissero in seguito riconosciuti quali aventi, in tutto o in parte, scopo di beneficenza.

Analogamente si è chiesto al Ministero di grazia e giustizia e dei culti che gli Economati dei benefizi vacanti prestino la loro cooperazione a questo Dicastero, per evitare che possano sfuggire alla misura del concentramento i lasciti di beneficenza che tuttora fanno carico ad enti ecclesiastici conservati o da essi amministrati, qualora si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 54 e seguenti della legge e siano perciò soggetti a tale forma. E quel Ministero ha assicurato, con nota 9 gennaio 1904, di avere eccitato gli Economati a fare le dovute denuncie, qualora nella trattazione degli affari di loro competenza fossero venuti o venissero in avvenire a conoscere l'esistenza di lasciti di tale natura.

È, intanto, soddisfacente constatare che queste recentissime disposizioni

hanno cominciato a dare buoni frutti, essendo già stati denunziati dagli Economati alcuni nuovi legati di beneficenza.

§ 14° — Questione speciale sui diritti di erogazione.

La massima svolta nella precedente relazione (1), che, cioè, nel procedere al concentramento di istituzioni pubbliche di beneficenza, non si può, di regola, separare l'amministrazione dall'erogazione, trattandosi di funzioni che devono, in via normale, andar congiunte, ha avuto anche in quest'ultimo periodo piena conferma dal Consiglio di Stato (parere della Sezione dell'interno, 20 febbraio 1903, n. 838-272, Firenze, opera pia Gilli).

Una importante eccezione, però, è stata fatta per quelle opere pie, le cui sostanze si trovano ormai conglobate e confuse nei patrimoni di altre più importanti istituzioni (monti di pietà, ospedali). Queste istituzioni risentirebbero un grave danno, se dovessero staccare dal loro patrimonio le quote corrispondenti alle opere pie che sono a loro carico e sono state finora da esse amministrate. Ad evitar questo danno, si è stabilito che soltanto la rispettiva rendita debba per l'avvenire essere corrisposta alla Congregazione di carità per l'erogazione.

In tali casi, dunque, il concentramento è stato limitato al solo diritto di erogazione, ossia è stato tolto l'obbligo di consegnare il capitale, il quale rimane presso l'attuale amministrazione, anch'essa sottoposta a tutela.

Il Consiglio di Stato, con parere in adunanza generale, del 7 gennaio 1904, n. 359-6818-2321 (Castelfiorentino, concentramento di istituzioni dotali amministrate dal Monte pio di Empoli) ha sull'argomento considerato che: " coll'istituto del concentramento la legge 17 luglio 1890 non si è affatto " proposto di trasferire proprietà da una ad altra opera pia, ma di dare " migliore ordinamento, e meno dispendioso, al patrimonio dei poveri, e di- " stribuzione più equa delle rendite, affidandole ad un solo istituto onde " evitare che, mentre i benefici affluirebbero in buona copia nelle mani dei " più procaccianti, ne rimanessero privi del tutto altri più modesti e non " meno bisognosi; che perciò la giurisprudenza ha ripetutamente confer- " mato, anche con recente decisione in sede contenziosa, 21 novembre 1902, " che si può concentrare anche una pura annualità, senza scorporare, dal " patrimonio dell'ente gravato di quella prestazione, il capitale relativo. Così, " mentre si raggiunge lo scopo dalla legge voluto, niun danno ne risentono " le istituzioni gravate, poichè, o siano loro medesimi od altri i distributori " della beneficenza, sempre eguale è nella misura la rendita che loro incombe " versare per i fini speciali dell'pera opia concentrata ".

---

(1) Vol. XIII, p. 682.

II.

RAGGRUPPAMENTI.

§ 1° — Enti da raggruppare.

Secondo i dati pubblicati nella precedente relazione (1), potevano ritenersi soggetti a tale misura 491 enti, con una rendita di lire 7.765.460,36, tenuto conto, ben inteso, anche dei raggruppamenti già eseguiti.

Questo computo è stato in seguito riveduto e, mentre alcuni enti che non vi erano stati compresi, vi sono stati aggiunti, non pochi hanno dovuto esserne tolti, o in seguito a parere del Consiglio di Stato (come l'ospizio di sant'Anna in Bologna, con una rendita di lire 13.500), o per l'esplicita dichiarazione fatta dai prefetti, che, di fronte alla mancanza di proposte dei corpi locali od alla opposizione di questi, non ritenevano di fare proposte d'ufficio. E si spiega come i prefetti si mostrino restii a proporre tali provvedimenti, eccettuati i casi in cui si manifesta evidente la utilità di essi, non essendo i provvedimenti medesimi obbligatori per legge e neppure indicati come regola.

Ad un criterio analogo si è ispirato il Consiglio di Stato, il quale ha anche recentemente (parere della Sezione dell'interno, 6 agosto 1903, numero 4081-1311, Bologna, raggruppamento dell'ospizio di Sant'Anna col ricovero di mendicità), confermata la massima che il raggruppamento, a differenza del concentramento, è una misura di carattere facoltativo, la quale non deve attuarsi se non quando chi la propone ne dimostri, non solamente la giuridica possibilità, ma anche la pratica convenienza.

In conseguenza delle varianti introdotte, gli enti suscettivi di tale misura dovevano calcolarsi in 482, con una rendita di lire 7.663.010,19.

Questa previsione è, però, come quella dei concentramenti e per le stesse ragioni esposte nel paragrafo 1° del capo I, soggetta a continue variazioni.

Presentemente non vi sono raggruppamenti da eseguire in 32 provincie del Regno, e cioè in quelle di Ancona, Aquila, Belluno, Benevento, Brescia, Cagliari, Catanzaro, Cosenza, Forlì, Firenze, Genova, Grosseto, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Milano, Modena, Novara, Padova, Pesaro, Porto Maurizio, Reggio Emilia, Roma, Sondrio, Teramo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

§ 2° — Raggruppamenti eseguiti.

In questo anno e mezzo furono raggruppati 40 enti, aventi una rendita di lire 333.972,17.

Se si tiene conto dei raggruppamenti eseguiti nel periodo precedente, e

(1) Vol. XIII, p. 682.

specialmente negli anni 1899, 1900 e 1901, si nota che nel periodo cui si riferisce la presente relazione, si è verificato un rilevante aumento, dovuto alle precise istruzioni impartite dall'E. V. per ottenere, anche per tal parte, la completa applicazione della legge.

Fra i raggruppamenti sono anche comprese le funzioni, in ordine alle quali, anche nell'anno decorso è stata confermata espressamente la massima, che la legge 17 luglio 1890, se non contempla espressamente la *fusione* di più enti in uno solo, non vi si oppone.

Invero, se è legittima la trasformazione di due o più opere pie, in una opera pia nuova con scopi diversi da quelli delle istituzioni preesistenti, a più forte ragione deve potersi effettuare la fusione di più istituti in un ente unico con scopi uguali a quelli degli enti da cui deriva. Tale unificazione, del resto, menzionata dall'articolo 68 della legge, non è, in sostanza, se non un raggruppamento senza la separazione di patrimonio e di erogazione indicata nell'articolo 61. E alla possibilità di una più stretta unione sembra accennare anche il capoverso di quest'ultimo articolo, che è quasi una deroga alla prima parte del medesimo (parere della Sezione dell' interno, 30 luglio 1903, n. 3920-1257) fusione dei Conservatorî di Messina).

I raggruppamenti eseguiti sono indicati nel seguente progetto generale (1), redatto per compartimenti, con avvertenza che in esso non figurano quei compartimenti nei quali non è stato adottato alcun provvedimento.

Collegando questo progetto con quello pubblicato nella predente relazione si ha, così, il totale delle istituzioni pubbliche di beneficenza raggruppate dall' attuazione della legge in poi, come il numero delle istituzioni medesime per il cui raggruppamento ha avuto effettivamente luogo, tolte, cioè, quelle per le quali il provvedimento fu annullato in seguito a ricorso.

A questo proposito si fa presente che i ricorsi indicati nel prospetto sopra pubblicato sono quelli presentati esclusivamente nel periodo dal 1° luglio 1902 al 31 dicembre 1903. Però, in questo stesso periodo, la IV Sezione ha respinto 14 ricorsi ad essa anteriormente presentati, riducendo a 12 i 26 reclami giacenti a tutto il 30 giugno 1902. Tenendo conto, dunque, anche di queste variazioni nei ricorsi, sia alla IV Sezione sia al Re in via straordinaria, si ha il seguente prospetto a tutto il 31 dicembre 1903 (2).

Il numero dunque delle opere pie raggruppate dall' attuazione della legge al 31 dicembre 1903 è di 331, con una rendita complessiva di lire 6.407.214,92. Sottraendo da tali cifre il numero e la rendita delle istituzioni, per le quali fino ad oggi è stato annullato il decreto di concentramento in seguito a ricorso, si ha che furono raggruppate fino ad ora 325 opere pie, con una rendita di L. 6.156.936,36.

(1-2) Vedi nota a pag. 541.

§ 3° — Rapporto degli enti raggruppati con quelli che devono ancora esserlo.

Il numero degli enti, che possono essere raggruppati, giusta la previsione fatta in seguito ai nuovi dati raccolti, sarebbe di 482, con una rendita di L. 7.663.010.19

Ne furono raggruppati a tutto il 30 giugno 1902 291	331	L. 6.073.242,75	
e dal 1° luglio 1902 al 31 dicembre 1903 40		„ 333.972.17	
		„ 6.407.214,92	„ 6.407.214,92
Ne rimangono quindi ancora da raggruppare	151	. . . . .	„ 1.255.795,27

Può affermarsi pertanto che, fino al 31 dicembre, è stato raggruppato il 68,67 per cento del numero totale degli enti per cui si reputava possibile tale provvedimento, e circa l'83,61 per cento della rendita totale degli anti stessi.

§ 4° — Proposte d' ufficio e distribuzione territoriale degli enti raggruppati.

Sui 40 raggruppamenti eseguiti in questo poriodo, 9 figurano come avvenuti su proposta d'ufficio. Ciò potrebbe, a prima vista, far sembrare poco esatto ciò che si è affermato più sopra, e cioè che i Prefetti si mostrarono a buon diritto restii a presentare proposte d'ufficio per tale specie di riforma. Ma ciò non è, perchè, in sostanza, si tratta d'un caso isolato, e cioè dei conservatori di Messina, istituti pei quali era chiarita la necessità e l' urgenza di una riforma. Essi sono stati fusi in un unico ente, il quale disporrà di un patrimonio di oltre due milioni e le cui rendite, utilizzate con intenti moderni, serviranno a dare un'educazione professionale a tante povere giovinette abbandonate.

Colla misura del raggruppamento si è pure provveduto alla riorganizzazione degli istituti educativi e dei ritiri di Palermo, costituendoae due gruppi, il primo dei quali riunisce tutti gl'istituti destinati a favore delle fanciulle e donne oneste, e l'altro quelli che hanno per iscopo di provvedere alle donne e fanciulle traviate.

I due provvedimenti succennati fanno apparire assai prevalente il numero dei raggruppamenti decretati per la Sicilia che, essendo 21 su 40, rappresentano più del 50 per cento del totale. Seguono l' Emilia con 8 istituzioni raggruppate, la Toscana con 4, la Lombardia, il Veneto e le Marche con 2 ciascuna, e gli Abruzzi con una. Nessun raggruppamento è occorso di decretare per le altre regioni.

§ 5° — Ripartizione, per tipi di beneficenza, della rendita degli enti raggruppati.

Un'idea esatta del modo come si ripartisce per tipi di beneficenza la rendita degli enti raggruppati può aversi dall'unito prospetto (1), nel quale sono riassunti anche i dati contenuti nella precedente relazione.

La categoria che ha dato maggior contributo ai raggruppamenti nell'anno decorso è quella dei conservatori, che vi figura con lire 143.390.33; su di che si richiama quanto è stato in proposito accennato nel paragrafo precedente.

§ 6° — Confronto fra i raggruppamenti eseguiti nel periodo precedente ed in quello ultimo.

Come risulta dalla relazione precedente, nel dodicennio o, più esattamente, nei 23 semestri decorsi dal 1901 a tutto il primo semestre 1902, furono decretati 291 raggruppamenti, con una media annuale di poco superiore a 25. Questa media è stata superata nel periodo cui si riferisce la presente relazione, perchè, essendosi decretati 40 raggruppamenti durante tre semestri, la media annuale resta di poco inferiore a 27. Ed è da notare che sulla media generale del dodicennio influisce in modo assai rilevante la cifra delle riforme di tal natura compiute nel 1898, la quale raggiunge il numero di 99 e riguarda in gran parte l'esecuzione della legge speciale 2 agosto 1897, n. 348, per Napoli.

§ 7° — Impugnative e ricorsi contro i raggruppamenti.

Il numero dei ricorsi prodotti durante la istruttoria delle proposte di raggruppamento è stato rilevante.

Innanzi tutto, sul conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto, come si è già accennato, il ricorso dell'ospizio di Sant'Anna di Bologna contro la proposta di raggruppamento formulata da quella Congregazione di carità. È stato del pari accolto il ricorso dell'Opera pia Brusa di Milano contro la proposta di raggruppamento degli orfanotrofi e luoghi pii annessi, fatta da quel Consiglio comunale.

Sono state, invece, respinte le opposizioni, presentate in numero di 23, contro i raggruppamenti stati poi eseguiti.

I ricorsi presentati alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro i raggruppamenti in parola sono stati 15.

Mentre prima non erano mai stati prodotti reclami al Re in via straordinaria contro i provvedimenti di raggruppamento, essi figurano in numero di quattro.

---

(1) Vedi nota a pag. 541.

In seguito a tali ricorsi, con regio decreto 11 agosto 1903, è stato modificato quello 18 giugno 1898, col quale era stato riunito, fra gli altri, al IV gruppo delle opere pie di Napoli l'ospedale della SS. Trinità dei pellegrini e convalescenti, amministrato dalla confraternita omonima.

Con altro regio decreto dell'8 novembre 1903 sono stati pure staccati dal detto gruppo gli ospedali di Loreto, di Santa Maria della Vita e della Cesarea, amministrati dall'Albergo dei poveri. Tali provvedimenti sono stati adottati sul conforme parere del Consiglio di Stato e per la precipua ragione che i detti istituti non sono enti autonomi con patrimonio proprio, ma semplici dipendenze degli enti che li amministrano.

Il Consiglio di Stato, nell'avvisare per l'accoglimento del reclamo ha raccomandato all'amministrazione dell'Albergo dei poveri di prendere accordi con la Santa Casa degli Incurabili per cedere a questa l'assistenza degli infermi del R. Albergo.

Con lo stesso decreto 8 novembre 1903 è stato pure accolto il ricorso dell'Albergo dei poveri, amministratore dell'ospizio pei ciechi dei SS. Giuseppe e Lucia, e il ricorso dell'istituto Principe di Napoli e della scuola e convitto Strachan-Rodinò, ed è stato quindi annullato il regio decreto del 18 giugno 1898, in quanto costituiva il IV gruppo delle opere pie di quella città (ricovero dei ciechi d'ambo i sessi). Devesi però notare che questo gruppo, di fatto, non era mai stato costituito, e perciò non se ne era tenuto conto nei dati pubblicati nella relazione precedente; quindi, nonostante il cennato annullamento, non occorre apportare varianti ai dati pubblicati in precedenza.

Il Consiglio di Stato, nel dare parere favorevole ai ricorsi suddetti, ha però raccomandato che l'Albergo dei poveri curi di trasformare l'ospizio dei SS. Giuseppe e Lucia, che è ora soltanto un ricovero di ciechi, in un istituto di educazione e di istruzione per quegl'infelici. Tale raccomandazione è conforme ai voti espressi nella relazione presentata dalla Commissione Reale incaricata dell'inchiesta sulle istituzioni pubbliche di beneficenza di Napoli (1).

(La fine alla prossima dispensa) (2).

---

(1) Regia Commissione d'inchiesta per Napoli. — Relazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza di Napoli. — Roma, Tipografia delle Mantellate, 1903, volume V, pagina 566.

(2) Il resto della Relazione tratta: III. *Delle trasformazioni.* — IV. *Delle confraternite.* — V. *Della revisione degli statuti.* — VI. *Degli scioglimenti,*

LE CHIESE PALATINE NELL'ATTUALE DIRITTO PUBBLICO ITALIANO

E LA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO: 1. Origine della controversia — Concorso per conferimento di posti di canonici nella Palatina di S. Nicola di Bari — Decreto Reale di nomina — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato di tre esclusi dalla nomina. — 2. Decisione della IV Sezione suddetta 26 giugno 1903. — 3. Ciò che sostenne innanzi al Consiglio di Stato il Ministero di grazia e giustizia e culti controricorrente. — 4. Testo della decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato. — 5. Ricorso del sudetto Ministero alle Sezioni unite della Cassazione di Roma. — 6. Osservazioni e considerazioni presentate dal Ministero stesso a svolgimento ed in appoggio di tale ricorso. — 7. Esposizione di quanto dinanzi alle medesime Sezioni unite della Cassazione di Roma è stato sostenuto dal senatore FUSCO nell'interesse dei quattro canonici nominati, ed aderenti al ricorso del Ministero. — 8. Precedenti di giurisprudenza: parere a Sezioni unite del Consiglio di Stato 3 febbraio 1870; sentenze della Cassazione di Roma 5 giugno 1877, 7 maggio 1880, 28 marzo 1893. — 9. Sentenza delle Sezioni unite della Cassazione di Roma 28 maggio-30 giugno 1904, con cui è dichiarato che la IV Sezione del Consiglio di Stato non è competente a decidere sulla legalità e validità degli atti di esplicazione della regia prerogativa sulle Chiese palatine, ed è stabilito in quali sensi può esservi la competenza dell'autorità giudiziaria. — 10. Nostre osservazioni e considerazioni. Le Palatine debbono dipendere direttamente ed esclusivamente dalla Corona e dall'Amministrazione della Lista civile, senza ingerenza del Ministero di grazia e giustizia e dei Culti.

1. Con Decreto Ministeriale (30 ottobre 1900), richiamati i Regi Decreti 13 settembre e 16 novembre 1893 (1), contenenti le norme pel conferimento dei posti di Canonici Cappellani o partecipanti nelle Chiese palatine pugliesi, venne bandito un concorso a tre posti di Canonici, successivamente portati a quattro, nella R. Basilica palatina di S. Nicola di Bari. Si dichiarava nel Decreto che, per quanto riguardava i Canonicati nella Palatina di Bari, il concorso era bandito senza pregiudizio di conferire i canonicati stessi, malgrado le risultanze del concorso, ai Cappellani che si trovassero nelle condizioni previste dall'articolo 2 del R. Decreto 16 novembre 1893.

Con Decreto Reale (5 ottobre 1902), valutati i titoli esibiti dai concorrenti ed i rapporti informativi sulla loro condotta, vennero nominati, pei 4 posti di canonici messi a concorso, quattro Cappellani.

(1) Questa RIVISTA, anno 1901, pag. 64.

Ricorsero contro tale Decreto alla IV Sezione del Consiglio di Stato tre Cappellani della Basilica anzidetta, esclusi dalla nomina.

2. E la IV Sezione del Consiglio di Stato pronunciò la decisione 26 giugno 1903 che riportiamo.

3. Ma giova di esporre prima che cosa sostenne dinanzi alla IV Sezione medesima il Ministero di Grazia e Giustizia e culti, controricorrente, a mezzo del'Avvocatura Generale erariale.

a) Il Ministero dichiarò che innanzi tutto deduceva la inammissibilità ed irrecevibilità del ricorso.

Ciò perchè trattavasi « di un provvedimento il quale si risolve nell'esercizio di una giurisdizione riservata alla Corona ».

Per quanto concerne l'origine, la storia ed i caratteri giuridici delle Chiese palatine nelle Puglie si riferì a quanto era stato scritto in occasione della lite promossa dal Demanio dello Stato per farle dichiarare soggette alla legge di soppressione, o, per lo meno, a quella di conversione, lite decisa a favore delle Palatine, riconosciute vere e proprie pertinenze e dipendenze della Corona (1). Richiamò il parere a Sezioni Unite, 3 febbraio 1870, del Consiglio di Stato, e la sentenza della Cassazione di Roma 7 maggio 1880 riguardante la Chiesa palatina di Calascibetta « nella quale (dichiarava il Ministero) concorrono le stesse condizioni di fatto e di diritto riconosciute nelle Palatine ei Puglia ».

Seguivano altre considerazioni che per non ripetere omettiamo, perchè furono riprodotte innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione di Roma, e saranno riferite in seguito.

b) In tesi subordinata, e non si comprende come abbia potuto e creduto di ciò fare, il Ministero ammise che la IV Sezione del Consiglio di Stato fosse competente a decidere il merito, e chiese in questo caso il rigetto del ricorso, esaminando e discu-

---

(1) Citando: CAPECE-GALEOTA, *Cenni storici sul Clero della R. Cappella Palatina di Napoli;* LUCIANI, *Sul diritto pieno ed esclusivo del Re d'Italia nelle Chiese palatine;* DE COCCHI, *Difesa della Celeste Reale Basilica palatina di S. Michele in Gargano;* SPENNATI, *Questioni di diritto Canonico, Vol. V, pag. 383, e Allegazione per la Reale Corona e la Chiesa di Acquaviva delle Fonti c. il Demanio;* LAMBARINI, *Relazione del Regio Commissario straordinario.*

tendo il merito stesso, gli atti, documenti ed elementi della vertenza.

4. Ed ecco il testo della decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, 26 giugno 1903 — Presidente Bonasi — Relatore ed est. Alpi.

Sul ricorso dei Sacerdoti Rotondo Giovanni di Vito Antonio, Caforio Lorenzo fu Michele e Caricola Vito fu Luigi, totti e tre cappellani della R. Basilica Palatina di S. Nicola di Bari, rappresentati i primi due dagli avvocati G. B. Cancani e Comm. Pietro Nocito e il terzo dal prof. avv. Raffaello Ricci.

Contro il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, rappresentato dalla R. Avvocatura Erariale Generale, — e contro i Sacerdoti De Palma Paolino, De Palma Carmine, Sacchetti Giuseppe e Francesco Stella, che non si costituirono in giudizio.

Per l'annullamento del R. Decreto in data 5 ottobre 1902, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia del 14 stesso mese, numero, 41, col quale vennero nominati canonici della su ricordata Basilica i sacerdoti Stella, De Palma Paolino, Sacchetti, e De Palma Carmine.

Fatto. — In esecuzione dei Regi Decreti 13 settembre e 16 novembre 1893 che stabilirono le norme pel conferimento dei posti vacanti nelle Basiliche palatine pugliesi, nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del 31 ottobre 1900 e nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre successivo venne pubblicato un concorso per tre posti di canonico della Basilica di S. Nicola di Bari, rimasti vacanti per la morte dei canonici Benedetto Rospi, Modesto Vassallo e Ferrante De Gemmis, avvenuta rispettivamente il 5 febbraio, il 26 aprile e il 12 giugno 1900.

La pubblicazione dell'avviso di concorso si ripetè per i tre posti nel Bollettino del 9 e nella Gazzetta del 13 novembre 1900 e fu ancora fatta nel Bollettino del 16 e nella Gazzetta del 17 stesso mese, ma questa terza volta con una variante, perchè, essendo morto nel frattempo il canonico Vito Capriati, si aumentò il numero dei posti canonicali messi a concorso, sostituendo nell'avviso anche il n. 4. Parecchi furono i concorrenti, e con R. Decreto del 5 ottobre 1902, pubblicato nel Bollettino Ufficiale sopra ricordato del 14 stesso mese, vennero nominati canonici della Basilica Palatina di S. Nicola di Bari D. Francesco Stella, D. Paolino De Palma, D. Giuseppe Sacchetti e D. Carmine De Palma.

Contro questo Decreto, chiedendone l'annullamento, ricorsero a questa Sezione i sacerdoti Giovanni Rotondo, Vito Caricola e Lorenzo Caforio, che pure avevano concorso per la nomina a canonici ed erano esclusi.

I motivi del ricorso, illustrati colla memoria depositata il 13maggio 1903, furono i seguenti:

1° Violazione dell'art. 1 del R. Decreto 13 settembre 1893, pel quale i posti vacanti debbono essere conferiti mediante concorso per titoli, da bandirsi entro sei mesi dal giorno in cui si sarà verificata la vacanza, e, nel caso, per due posti il concorso fu bandito dopo i sei mesi;

2° Violazione dell'art. 5 dello stesso Decreto, giusta il quale l'avviso di concorso deve essere pubblicato per tre volte nella Gazzetta del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia; e, nel caso, l'avviso fu pubblicato due volte per tre posti e una terza per quattro posti, sicchè pel quarto posto il concorso fu bandito una sola volta;

3° Altra violazione dell'art. 5, perchè prescrive anche che si debbano presentare al Ministero le domande corredate dai documenti entro trenta giorni dall'ultima pubblicazione dell'avviso di concorso: pubblicazione che nel caso ebbe luogo il 17 novembre nella Gazzetta, mentre il sacerdote don Paolino De Palma ottenne il titolo alla nomina, una cosidetta laurea in teologia, nel 30 agosto 1901, cioè otto mesi e mezzo dopo chiuso il concorso;

4° Violazione dell'art. 2 del più volte sopra ricordato decreto 13 settembre 1893, che determina i titoli necessari per concorrere ai posti di canonico, mentre in nessuna delle categorie ivi fissate possono classificarsi i nominati.

Si costituì in giudizio il Ministero di Grazia e Giustizia per mezzo dell'Avvocatura Erariale Generale, la quale con memoria depositata il 18 maggio dedusse anzitutto la inammissibilità del ricorso, sostenendo che trattasi di un provvedimento il quale si risolve nell'esercizio di una giurisdizione riservata alla Corona, e che perciò non può far luogo a ricorso nè all'autorità giudiziaria nè alla IV Sezione, perchè non può esservi lesione di diritto o di interesse là ove si svolge un potere essenzialmente discrezionale del Principe; che la natura e i fini delle Palatine non consentono nell'esercizio del detto potere limitazioni e controlli cui vanno soggetti i soli atti della pubblica Amministrazione, e da ciò consegue che le prescrizioni dettate per regolare le nomine nelle Palatine hanno soltanto il carattere di norme puramente direttive e di massima, sempre derogabili quando al Principe piaccia disporre in modo diverso; e che del resto i concorrenti non hanno interesse legittimo a far annullare il decreto impugnato, perchè non furono ammessi al concorso a causa delle sfavorevoli informazioni date sulla loro condotta.

La stessa R. Avvocatura Generale Erariale osservò poi che, qualora il ricorso non si ritenesse inammissibile, dovrebbe rigettarsi perchè il termine di che nell'art. 1 del R. decreto del settembre 1893 non fu stabilito sotto pena di nullità; perchè l'aumento dei posti disponibili riuscì a vantaggio di tutti i concorrenti; perchè don Paolino De Palma presentò la domanda nel termine stabilito, e se produsse la laurea in teologia dopo, fu perchè gli fu data una simile facoltà, e perchè non si possono sindacare i criteri seguiti nell'apprezzamento dei titoli.

Con memoria 22 maggio 1903 i ricorrenti osservano, fra l'altro, che non

vi è alcun testo di legge sul quale possa fondarsi l'asserta giurisdizione assoluta della Corona; che del resto, dato anche che si tratti dell'esercizio di un potere discrezionale incontrollabile, la Sezione dovrebbe decidere in merito, poichè si è nello stesso caso dell'uso di un potere discrezionale da parte di un ministro il quale, quando pone limiti all'arbitrio proprio prescegliendo e fissando un modo del detto uso, sino a che il suo provvedimento rimane in vigore, egli deve osservarne le prescrizioni, e la sua mancanza a conformarvisi è soggetta a controllo.

Diritto: — Considerato che le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso dedotte dalla R. Avvocatura Generale Erariale non hanno fondamento, perocchè ricorrono le condizioni per cui, giusta l'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato 2 giugno 1889, può adirsi la 4ª Sezione. E di vero:

Si ha la legittimità del motivo a ricorrere nella violazione della legge costituita dall'allegata inosservanza delle norme stabilite con le esplicite disposizioni dei R. Decreti 13 settembre-16 novembre 1893, le quali norme regolano il conferimento dei posti di canonici, cappellani e chierici delle chiese palatine pugliesi.

Si ha l'atto dell'autorità amministrativa quale è il R. Decreto impugnato 5 ottobre 1902 con cui vennero nominati canonici i sacerdoti Stella, De Palma Paolino, Sacchetti e De Palma Carmine, giacchè tutti i R. Decreti che riguardano le palatine, regolino il concorso o provveggano ai posti vacanti, sono emessi sopra proposta del Ministro di grazia e giustizia, e da quest'ultimo controfirmati.

È il Sovrano che con i decreti del 1893 ha limitata la propria libertà di scelta ed ha imposte a sè medesimo delle norme obbligatorie stabilendo il modo come il concorso deve essere svolto e le categorie nelle quali deve cadere la scelta dei canonici, — e che nel decreto del 1902 ha dichiarato che i 4 sacerdoti surricordati sono stati nominati previo concorso, con le quali parole resta anche meglio escluso che possa avere inteso di non trovarsi vincolato all'osservanza delle dette prescrizioni; nel qual concetto conforma poi in modo incontestabile l'avviso di concorso bandito dal Guardasigilli, nel quale è fatto esplicita e categorico richiamo alla stessa osservanza.

Non si può sostenere che si possa declinare dalle norme prescritte a beneficio di alcuni con offesa di quelle uguaglianze che con esse si è inteso di stabilire fra tutti i concorrenti.

Si ha quindi la condizione dell'interesse con il carattere della personalità, cioè l'interesse riguardante le stesse persone che ricorrono e che hanno risentito danno dall'atto impugnato. L'Avvocatura Generale Erariale ha anche obbiettato che i sacerdoti ricorrenti non furono ammessi al concorso, ma ciò non è esatto, perocchè il contrario si inferisce, a tacere di altro, dal fatto che furono loro restituiti i documenti che avevano prodotti a corredo delle rispettive domande dopo che furono fatte le nomine.

Considerato che l'istruzione della causa non è completa, perchè per de-

cidere sul merito del ricorso *cognita causa et serena conscientia* occorre avere la copia integrale del provvedimento impugnato 5 ottobre 1902 e i pareri del procuratore generale presso la Corte d'appello di Trani e del R. delegato per l'Amministrazione civile delle RR. Basiliche Palatine Pugliesi che, giusta l'art. 16 del decreto 13 settembre 1893, debbono essere stati sentiti — documenti non prodotti —, ed occorre di far constare con rapporto in base a quali dei titoli indicati nell'art. 2 del decreto stesso sono stati nominati canonici lo Stella, il Sacchetti e i De Palma, con indicazione della precisa data di presentazione di detti titoli al Ministero di grazia e giustizia. E però è il caso di far uso della facoltà di che nell'art. 37 della legge sul Consiglio di Stato.

Per questi motivi: — La Sezione, respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso, e sospesa ogni decisione in merito, richiede al Ministero di grazia e giustizia di trasmettere alla Segreteria della Sezione stessa, entro il termine di giorni 40 dalla pubblicazione della presente decisione, i documenti e il rapporto d'informazioni sopra ricordati. Spese riservate.

5. Contro la riferita decisione della IV Sezione ricorse alle Sezioni Unite della Cassazione di Roma il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti ai termini dell'art. 3, n. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, mantenuto fermo con l'art. 40 del R. Decreto 2 giugno 1899, n. 6166, approvante il testo unico della legge sul Consiglio di Stato, ed eccependo la violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 25 del suddetto testo unico per eccesso di potere ed incompetenza.

6. Riferiamo le osservazioni e considerazioni presentate dal Ministero a svolgimento ed in appoggio del ricorso.

« La Basilica Palatina di San Nicola in Bari, come le altre chiese palatine nelle Puglie, si mantenne e fu sempre vera e propria pertinenza e dipendenza della Corona, *pleno jure*, in qualsiasi rapporto di temporale e di spirituale giurisdizione.

« Le vere Palatine sono essenzialmente di proprietà regia; vivono e funzionano sotto la diretta giurisdizione del Sovrano; tutto ciò che le riguarda attiene all'esercizio di una prerogativa regia che deve esplicarsi con la maggiore ampiezza e libertà di poteri e di azione.

« Ora se i poteri del Principe sulle chiese palatine costituiscono una sua speciale giurisdizione, non può darsi luogo ad un'azione giudiziaria, od a ricorso al Consiglio di Stato contro un provvedimento del Principe emanato appunto nell'esercizio di

quella giurisdizione. Non può esservi lesione di diritto, o d'interesse, laddove si svolge un potere essenzialmente discrezionale del Principe.

« La natura ed i fini delle Palatine non consentono, nell'esercizio dell'assoluto potere del Sovrano, le limitazioni o controlli, cui nell'ordinamento costituzionale vanno soggetti solo gli atti della pubblica Amministrazione. Non possono ammettersi ingerenze estranee in materie riservate alla personale giurisdizione del Sovrano. E da ciò consegue che i decreti emanati per regolare le nomine, od altro, nelle Palatine non vincolano il Sovrano, imperocchè la rinunzia ad una prerogativa sovrana non si presume, ed hanno soltanto i caratteri di norme puramente direttive e di massima, sempre derogabili quando al Sovrano stesso piaccia disporre in modo diverso delle sue chiese.

« I regi decreti del settembre e del novembre 1893, e gli altri riflettenti le Palatine pugliesi, mirando a salvaguardare anzitutto i diritti del Sovrano, premisero sempre la dichiarazione « ritenuti i nostri assoluti diritti sulle chiese palatine del Regno », la quale non si riferiva soltanto ai fabbricati ed ai patrimoni, ma principalmente ai cleri, ispirandosi all'intento di ricondurli agli alti fini della loro istituzione. E che fosse così è addimostrato dagli articoli primi di quei regi decreti ove, prima dell'enumerazione dei titoli richiesti per le ammissioni ai concorsi, è prescritto che i concorrenti devono avere i requisiti indispensabili agli ecclesiastici, ivi: « Potranno concorrere tutti quegli ecclesiastici che, « oltre all'esemplarità della vita corrispondente al sacerdotale ca- « rattere, avranno uno dei titoli, ecc. ».

« Se per le fondazioni di regio patronato, nelle quali il Principe ha il solo dirirto di presentazione, la giurisprudenza ha riconosciuto nel patrono il potere amplissimo di modificare la disciplina organica e la destinazione dei beni, come si può ammettere un limite nell'esercizio di una prerogativa che si risolve nella libera collazione degli uffici ecclesiastici? (1). E la si limiterebbe di certo

(1) « V. Sentenza della Corte d'appello di Trani 25 febbraio 1872, nella causa per la Palatina di Monte Sant'Angelo; sentenza della Corte di cassazione di Napoli 11 maggio 1875, nella causa per la Palatina di Acquaviva delle

quando la si potesse discutere innanzi ai Tribunali od al Consiglio di Stato, i quali verrebbero anche per via implicita ed indiretta a censurarla, regolandone gli effetti giuridici.

« Non si opponga che in un decreto contrassegnato da un Ministro responsabile si discute l'atto del Ministro, e non quello del Principe, perchè, secondo i più reputati scrittori di diritto pubblico interno, bisogna distinguere nella sottoscrizione del Ministro quella che è richiesta solo per rendere esecutivo l'atto del Principe, e l'altra determinata dal dovere politico di risponderne per tutte le conseguenze di ordine parlamentare (1). La prima si riferisce agli atti che il Principe compie nello esercizio di una sua autorità personale, o prerogativa che dir si voglia; la seconda a quelli che compie quali uno dei tre poteri che concorrono alle funzioni dello Stato. E siccome nella specie il decreto impugnato dal ricorso riguarda l'esercizio dell'autorità personale del Principe, la sottoscrizione del Ministro varrà a renderlo esecutivo, ma non basta a fargli perdere il carattere di atto incensurabile.

« A noi sembra così evidente codesta incensurabilità degli atti costituenti l'esercizio di un privilegio personale del Principe, che crediamo che non occorra farne una dimostrazione. Ci basti aggiungere con questa Suprema Corte che una giurisdizione speciale del Principe è compatibile col diritto pubblico del Regno, il quale anche in materia di Stato ne riconosce un'altra assai meno discretiva, ma altrettanto incensurabile, nella persona del Re. E per fermo, il divieto di adire la IV Sezione del Consiglio di Stato quando si sia fatto ricorso o si voglia ricorrere al Re in via straordinaria contro il provvedimento definitivo dell'Amministrazione, non si risolve forse nel riconoscimento di una potestà regia estranea e superiore a quella dei Ministri considerati come preposti alle singole appartenenze dello Stato? Non si viene con ciò a consacrare il principio che, se sono censurabili gli atti compiuti

---

Fonti; sentenza della Corte d'appello di Brescia 4 dicembre 1876 per la Palatina di Mantova ».

(1) « HELLO: *Du régime constitutionnel dans ses rapports avec l'état actuel de la science sociale et politique*, cap. III della II parte: *Du pouvoir exécutif.* — LAFERRIÈRE: *Cours de droit public*, pag. 44. — BATBIE: *Traité de droit public et administratif.* — PALMA: *Corso di diritto costituzionale* ».

dai Ministri come capi delle singole Amministrazioni dello Stato, sia incensurabile il Re quando svolge un potere suo proprio? E codesta podestà regia risulta tanto più spiccata dalla legge sul Consiglio di Stato e anche meglio dalla giurisprudenza della IV Sezione, da potersi dire con fondamento che, mentre si può ricorrere contro il Governo del Re, non si ricorre contro il Re (1).

« Se, dunque, non si dà luogo alla giurisdizione contenziosa del Consiglio di Stato quando si sia fatto ricorso al Re, *a maiori* è a ritenersi lo stesso di un atto che viene direttamente dal Re, quantunque per la regolarità della forma costituzionale porti la firma del Guardasigilli, piuttosto per affermare l'esercizio della potestà dalla quale emana, che ad integrarla.

« La IV Sezione, nella decisione denunziata, affermava, e non dimostrava, che il decreto impugnato dai cappellani Rotondo, Caricola e Caforio, è un atto dell'autorità amministrativa, e che per l'atto amministrativo bastono la proposta e la controfirma del Ministro.

« La forma prescelta pel decreto dell'ottobre 1902 è quella degli atti solenni che emanano dall'autorità amministrativa; ma, agli effetti dell'applicabilità od inapplicabilità dell'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato, devesi guardare alla sostanza dei provvedimenti, ai caratteri ed alla natura dell'autorità da cui provengono, e non alla loro forma.

« E nella fattispecie non trattasi di un provvedimento emanato da una vera autorità amministrativa, ma dal Sovrano imperante che dispone, come più gli piace, delle chiese che ne dipendono, e cui può, per quanto attiene alle chiese medesime, ricorrersi soltanto in via gerarchica, implorando dal Sovrano stesso il riesame e la variazione, o modificazione, delle sue determinazioni. Il Sovrano ha sulle chiese palatine un complesso di facoltà che nel campo del diritto pubblico corrisponde all'insieme delle facoltà dei proprietari nel campo del diritto privato.

« Ci basti, in tale proposito, ricordare la celebre sentenza di questa Corte Suprema, 7 maggio 1880, concernente la Chiesa Palatina di Calascibetta, ove concorrono le condizioni di diritto e

(1) « Decisione 27 giugno 1890, causa Sabucchi ».

di fatto riconosciute nelle Palitine Pugliesi. La Corte Suprema insegnava che quantunque le Liste civili non sogliano fare speciale menzione delle Palatine, pure era manifesto che esse appartenevano per successione primogenitale alla persona del Principe come Sovrano, perchè a lui riservate e da lui usufruite a quel titolo stesso per cui gode le civili proprietà, le quali per le leggi fondamentali dello Stato sono assegnate alla Corona.

« La IV Sezione fu tratta in errore dalla forma estriseca del provvedimento del 1902 e dall'emanazione dei decreti organici sul clero palatino.

« Riguardo al primo punto, è da avvertire che la forma del R. decreto, emesso su proposta del Ministro di grazia, giustizia e dei culti e da esso controfirmato, è dipesa soltanto da una circostanza estrinseca, cioè, dalla delegazione dell'esercizio di talune facoltà fatta al Ministero di grazia, giustizia e dei culti dalla Real Casa per alcune chiese palatine, e più specialmente per le Pugliesi, in seguito ad un accordo intervenuto nell'anno 1886.

« È noto che, dopo le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, si dubitò grandemente della posizione giuridica delle Palatine di fronte a quelle leggi, e che occorsero più giudicati che le dichiararono esenti dalla soppressione e conservate quali cappelle private del Principe. Il clero palatino intanto risentiva del disordine dei mutamenti politici, e quasi ovunque percepiva rendite cospicue sui beni delle chiese senza controllo e senza disciplina.

« Difettando la Real Casa di organi appropriati per l'esercizio locale del potere disciplinare e della ingerenza e tutela sulle chiese alle quali non è più annessa una reggia, la cura fu assunta, per fiduciaria delegazione Sovrana, dal Ministro dei culti su gran parte delle Palatine, e precisamente su quelle che non erano annesse ai reali palazzi, ville e attinenze.

« Così avvenne che, pur non essendovi alcuna differenza di natura giuridica tra le une e le altre, per quelle rimaste alla dipendenza della Real Casa i provvedimenti conservarono la forma interna con la quale quel Ministero gerisce le proprie cose, mentre per le altre, delegate al Guardasigilli, i provvedimenti hanno as-

sunto la forma propria degli atti emessi o provocati dal Guardasigilli stesso.

« Ma questa forma, come non poteva modificare la natura giuridica delle Palatine delegate al Ministero di grazia e giustizia, e differenziarle dalle altre, alle quali sono perfettamente identiche, così non poteva far diventare atto di pubblica Amministrazione quello che, comunque intestato o controfirmato, restava sempre un atto compiuto per volontà del Principe, in cose ad esso esclusivamente spettanti.

« Da tuttociò resta chiarita anche la importanza che hanno nella materia di cui trattasi i suddetti decreti organici del 1893.

« Nella decisione della Sezione IV è detto che « è il Sovrano « che, con i decreti del 1893, ha limitata la propria libertà di « scelta ed ha imposto a sè medesimo delle norme obbligatorie « stabilendo il modo come il concorso deve essere svolto e le « categorie nelle quali deve cadere la scelta dei canonici; e che « nel decreto del 1902 ha dichiarato che i quattro sacerdoti sur- « ricordati sono stati nominati *previo concorso,* con le quali parole « resta anche meglio escluso che possa avere inteso di non trovarsi « vincolato alla osservanza delle dette prescrizioni; nel qual con- « cetto conforma poi in modo incontestabile l'avviso di concorso « bandito dal Guardasigilli, in cui è fatto esplicito e categorico « richiamo alla stessa osservanza. Non si può, perciò, sostenere « che si possa declinare dalle norme prescritte a beneficio di al- « cuno con offesa di quella eguaglianza che con esse si è inteso « stabilire fra tutti i concorrenti ».

« Ma a tali argomentazioni si oppone che il Sovrano non ha inteso di rinunciare alle sue prerogative, e che le rinunzie a prerogative e diritti non si presumono. Quei decreti non vincolano la Corona, la quale invece, dettando norme puramente direttive e di massima, e perciò appunto derogabili nei congrui casi, ha voluto solo fare argine alle incomposte sollecitazioni degli ecclesiastici sforniti di ogni titolo, senza conferire a chicchesia il diritto di essere prescelto in posti fiduciari. Si oppone, inoltre, che tutti i reali decreti, compreso quello impugnato, si richiamano agli *assoluti* dritti del Sovrano sulle Palatine, e che siffatta invocazione storicamente ha il doppio significato di affermazione della potestà

laica contro ogni ingerenza dell'autorità ecclesiastica, e di constatazione del potere assoluto del Sovrano *erga omnes.*

« In conclusione le questioni in materia di concorsi e nomine pel Clero palatino richiamano esclusivamente il potere maiestatico che il Sovrano ha voluto mantenere.

« Nell'ipotesi, da noi impugnata, che il provvedimento 5 ottobre 1902 potesse, agli effetti della sua conferma o del suo annullamento, essere sindacato da un'autorità diversa dal Sovrano imperante, dovrebbe riconoscersi, a nostro credere, che questa diversa autorità fosse la giudiziaria e non la IV Sezione del Consiglio di Stato.

« Le disposizioni degli articoli 24 e 25 della legge 2 giugno 1889 circoscrivono la giurisdizione del magistrato amministrativo, tassativamente designando le materie ad esso attribuite ed escludendone quelle concernenti i diritti civili che sono demandate al magistrato ordinario.

« Nella fattispecie i cappellani Rotondo, Caricola e Caforio hanno preteso e pretendono che ad essi, e non ai nominati col decreto del 1902, spettava la nomina a canonici nella Basilica palatina di Bari. E ciò importa una questione di lesione di un puro diritto civile e non una questione di lesione di un semplice interesse per l'emanazione del regio decreto suddetto ».

« La IV Sezione del Consiglio di Stato, rigettando la eccezione d'inammessibilità del ricorso dei sacerdoti Rotondo, Caricola e Caforio contro il regio decreto 5 ottobre 1902, e disponendo le produzioni, che dispose, al fine di emettere la sua definitiva pronunzia sul merito di quel ricorso, eccedeva i suoi poteri.

« L'eccesso di potere non è il mal uso di chi offenda il rito, « violi la legge, pronunci *extra* o *ultra petita.* Eccesso di potere « rincara sulla incompetenza, in quanto esce fuori da ogni limite « che contiene la giurisdizione e dentro cui la si distribuisce fra « più giudici. Si eccede con irrompere in atti che non sono af- « fatto di giurisdizione, o di sua pertinenza.

« Le provocazioni del giudice ad agire, i giudicati che agis- « sero o provvedessero, per l'Amministrazione, in vece sua, o « contro di essa, sono provocazioni e giudicati viziati d'eccesso « di potere più che d'incompetenza.

« Il giudice che usurpa le attribuzioni di altra giurisdizione, « giudica senza competenza: cade nell'eccesso di potere il giudice « che fa quello che non sarebbe permesso di fare a nessuna giu- « risdizione, come per esempio provvedere in via di regolamento, « disporre uno statuto di polizia, mettere una tassa sulle derrate, « vietare la esecuzione di una legge o di un giudicato, disfare « provvedimenti presi dell'Amministrazione o attentarvi » (1).

« Il Procuratore generale De Falco, nel suo discorso inaugurale del 3 gennaio 1881, con una formula eminentemente sintetica, diceva: incompetenza essere difetto di potestà, eccesso di potere, difetto di facoltà.

« Questa Corte Suprema, colla sentenza degli 8 febbraio 1883 (causa RR. Poste e Vitaloni) ne schiariva la definizione osservando: « essere incompetenza la violazione dei confini di giurisdizione tra le diverse Magistrature ordinarie o speciali, ed eccesso di potere la violazione di attribuzioni tra le dette Magistrature e il potere esecutivo o legislativo ».

« Il Procuratore generale Auriti, nel discorso inaugurale del 3 gennaio 1894, così si esprimeva:

« Nell'esplicazione dell'articolo 3 (della legge 31 marzo 1877) « che dà contro le sentenze delle giurisdizioni speciali ricorso di « nullità per incompetenza od eccesso di potere, questa Corte di « Cassazione ha mantenuto costantemente una massima conforme « ai concetti puri del diritto e corrispondente ai fini della legge, ed « è questa:

« Se nell'atto di autorità eccesso di potere è qualunque arbi- « trio, qualunque abuso di autorità con violazione di legge, nell'atto « di giurisdizione eccesso di potere non è l'aver giudicato male, ma « l'aver giudicato incompetentemente, quando ciò non sia in ma- « teria deferita ad altra Autorità giurisdizionale dello stesso ordine « (incompetenza in senso proprio), ma sia in materia deferita ad

(1) « MANTELLINI, *I conflitti di attribuzioni in Italia dopo la legge 31 marzo 1877*; HENRIEN DE PANSEY, *De l'autorité judic.*, chap. 15; ROBERTI, *Trattato delle azioni e delle eccezioni*, P. II, cap. 2, Sez. I. — *Commentario al Codice di proc. civ. Sardo* (MANCINI, PISANELLI, SCIALOJA), Sez. I, Tit. prelim. n. VII. Nel Digesto, titolo *De judiciis*. Nel Codice *De jurisdictione omnium judicum, et de foro competenti* ».

« autorità di ordine diverso o sottratta a qualunque giurisdizione « (eccesso di potere) ».

« Nel caso che ne occupa trattasi appunto di materia sottratta a qualsiasi sindacato, ad ogni vigilanza e giurisdizione del magistrato ordinario e dell'autorità amministrativa; trattasi di materia di supremo ordine pubblico; trattasi di prerogative, privilegio e giurisdizione esclusivamente risiedenti nella Corona; trattasi di controversie che nessuna autorità giudiziaria od amministrativa può risolvere. Non vi è, dunque, nè può esservi nel caso attuale un vero conflitto di giurisdizione, o di attribuzione, portato avanti le Sezioni Unite di questa Suprema Corte fra un'autorità amministrativa ed altra autorità amministrativa, o fra l'autorità amministrativa ed il potere esecutivo, ma vi è una questione di eccesso di potere da parte del Supremo Magistrato amministrativo deferita alla cognizione di questa stessa Suprema Corte dall'art. 3, n. 3, della legge 31 marzo 1877, per cui le Sezioni Unite di essa Suprema Corte giudicano delle nullità delle sentenze delle giurisdizioni speciali impugnate per eccesso di potere ».

7. Riferiamo ora quanto dinanzi alle Sezioni unite della Cassazione e nello interesse dei quattro Canonici nominati ed aderenti al ricorso del Ministero ebbe a sostenere l'illustre Senatore Fusco (1).

Delle Chiese palatine. — *Palatine* si dissero le cappelle che da Costantino in poi si costruivano nel sacro palazzo degli imperatori di Oriente e quelle mobili che i principi cristiani trasportavano nei campi di battaglia. Eusebio parlando di Costantino dice: « *in suo palatio veluti Ecclesiam Dei constituit; precibat cunctis qui in Ecclesiam illam errant adscripti* ». Così quelle dei Re franchi con numeroso clero e dignità, così quelle dei Re di Spagna, dei Re d'Inghilterra e di Portogallo, la cui completa indipendenza dalla potestà ecclesiastica, data la loro importanza, veniva spesso, oltre che proclamata dal Potere Regio, confermata, in *forma di concessione,* dall'autorità papale (2).

« Basta il più fuggevole ricordo della storia del Cristianesimo

(1) « Della niuna *ingerenza della IV Sezione del Consiglio di Stato negli atti della Corona relativi al governo delle Chiese palatine pugliesi.* — Napoli, R. Tipografia Giannini e figli, 1904 ».

(2) « Pizzorni. Le Basiliche palatine pugliesi ».

per comprendere appieno come non sì tosto la religione cristiana, perseguitata dagli imperatori romani, divenne religione dominante con la conversione di Costantino, e successivamente nel medio evo ebbe per più potenti campioni i principi regnanti, un sentimento di mutua condiscendenza, e l'interesse stesso beninteso della Chiesa le faceva sentire il bisogno di arrichire i sovrani di molti privilegi e beneficii anche nell'ordine spirituale. Onde fu in essi riconosciuto dalla Chiesa il diritto di costruire sul suolo proprio, nella casa propria, oratorii o cappelle per attendere agli ufficii divini, ed in esse la potestà anche della collazione dei beneficii ecclesiastici fu riconosciuta nel Sovrano.

« E, come spesso l'ufficio dei cleri palatini venivo esteso a possedimenti regii e sovente ad un intero territorio di speciale proprietà sovrana, così al Prelato di essi veniva per bolle pontificie concessa la giurisdizione vescovile. Questa era anche un'attrattiva pei Sovrani, per cui le ricche e sfarzose basiliche che andavano erigendo con numeroso clero e con importanti dotazioni, mentre davano lusso e pompa alla loro Corona, costituivano pure un atto di omaggio verso la Chiesa e la Religione.

« Per l'Italia il maggior numero di queste Chiese è nel Mezzogiorno, dove più abbondarono i principi guelfi.

« In epoca più prossima alla nostra, quando cioè le Basiliche, e i beneficii, e le dotazioni già vi erano, la Chiesa cercò di non riconoscere questo assoluto diritto di *palatinità* come se si trattasse di un privilegio revocabile; ma siccome dopo tutto era il clero che vi perdeva e le dotazioni potevano correre pericolo, così fu messa a tacere ogni ostilità e furono composte *de bono et equo* le dispute insorte tra gli ordinari diocesani ed i prelati esercenti la giurisdizione vescovile in nome del Sovrano, da cui traevano origine.

« Il carattere della palatinità fu bene assodato da Gregorio Magno (590-604), e pure confermato dai Concilii del V e del VI secolo, come da quello di Magonza dell'813, il quale fece dei chierici, quanto alla giurisdizione, una triplice divisione, cioè di giurisdizione vescovile, di giurisdizione abbaziale, e *in servitio Domini Regis constitutos.*

« Nei tempi più prossimi si possono rammentare gli atti

dei Pontefici, Leone X – Papa Medici – il quale statuì *omnes qui cappellae Regis sunt addicti, penitus exempti*, Paolo V e Benedetto XVI – *omnes clerici et sacerdotes Regis servitio adscripti, locorum ordinariorum jurisdictione penitus exempti.*

« L'esenzione dalla giurisdizione dei Vescovi è pure stabilita dal Concilio di Trento, che dice tali cappelle disciplinate dai proprietarî, e che, pur dichiarando soppressi i patronati non legittimamente costituiti, aggiunse: « exceptis quae ad Imperatorem et « Reges, *seu Regno possidentes*, aliosque sublimes et supremos prin- « cipes jura imperii in dominiis suis habentes pertinent ».

« E nel pregevole lavoro del prof. Nittode Rossi sulla Palatinità della Chiesa di S. Nicola di Bari, si racconta un episodio storico riferibile a Papa Giovanni XVIII. Il conte d'Angiò Fulcone, avendo fondata una Chiesa in Tours e avendola fatta consacrare senza il consenso dell'Arcivescovo Ugone, questi ricorse al Papa. Il Pontefice rispose: Che il conte Fulcone era libero di far consacrare una Chiesa *inalzata nel suo fondo* da quel Vescovo che gli fosse piaciuto.

« Questa esenzione riguarda dunque l'ordinaria giurisdizione diocesana, senza che per questo scemi sul clero palatino, *appunto perchè clero,* l'autorità del Pontefice per quanto riguarda il dogma, la fede e la morale, o, come altri si esprime, per la *recta de Religione sententia,* perchè, data la palatinità, questa non può essere che un vincolo puramente spirituale; e nel fatto, se talvolta l'autorità ecclesiastica fece delle osservazioni sull'andamento dell'interno regime delle Palatine, accadde che i Sovrani ne frustrarono l'ingerenza. *Habeat aliquam ecclesiasticam approbationem, non inde inferri poterat ecclesiasticam qualitatem, eo quia fundatio praestiterat* (1).

« Da questi precedenti storici è stata tratta giustamente la conseguenza che le Chiese Palatine sono di piena, assoluta, esclusiva pertinenza del Re, nel senso di vera padronanza nel culto famigliare, e che perciò stesso il Clero che vi è addetto conserva l'antico carattere impostogli dalle prime funzioni, onde era dai poteri dinastici sempre chiamato *familiaris et fidelis noster*, considerato quale un accolta di *famuli ad nutum regis* (2).

(1) « *Luciani.* Il Diritto pieno del Re d'Italia sulle Palatine. »
(2) « *Lambarini.* Relazione del Commissario straordinario ».

« Il Consiglio di Stato con suo avviso del 7 febbraio 1870 confermò « che certamente per siffatto loro speciale carattere le « Cappelle e Chiese Palatine andarono e vanno esenti dalla giu- « risdizione degli ordinarî diocesani, e per questa esenzione, come « altresì pei privilegî di che vennero insignite, costituirono e co- « stituiscono altrettante Prelature *nullius*, le quali, con tutti i ti- « toli ed ufficî che vi sono annessi *e con le rendite, rimangono a* « *piena disposizione del Re, che ne è anche il Collatore,* a differenza « di tutti gli altri beneficî, anche di Patronato Regio, in cui il « Regio Patrono non ha che il solo diritto di presentazione ».

« Lo stesso concetto fu riaffermato dalla Corte d'Appello di Trani con sentenza del 25 febbraio 1872, nella causa per la Palatina di Monte Sant'Angelo, nella quale ebbe a dire: « *i So-* « *vrani Regnanti* hanno sulle Palatine non solo la nomina dei « sacerdoti che vi prestano servizio, *ma la collazione ancora.* Perciò « non hanno un semplice diritto di patronato, *ma sono gli asso-* « *luti proprietarî* ».

« E la Cassazione di Napoli con altra sentenza dell'11 maggio 1888, occupandosi della Chiesa Palatina di Acquaviva della Fonti, diceva:

« Le Chiese Palatine esistono indipendentemente dall'autorità « jeratica, *per sola volontà del Principe,* il quale le crea, *le dota,* « *le provvede di Ministri.* Ed è perciò che non abbia il Clero « palatino veruna dipendenza gerarchica dall'Ordinario. Sono *istituti* « *civili,* perchè creati dalla sola potestà civile, e prettamente laicali. « *Nelle Chiese palatine tutto dipende dal libero volere del Principe* (1) ».

« Nè solo nel mezzogiorno d'Italia furono questi principî riconosciuti e proclamati, ma anche la Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza 4 dicembre 1875 sulla Palatina di Mantova, ebbe a dire:

« Fu d'altronde certamente ritenuto che nè la Chiesa, nè gli « oratorî palatini, costituirono mai un beneficio ecclesiastico, « essendo chiaro *non poter essere della Chiesa ciò che appartiene al* « *Sovrano,* il quale non è patrono che presenta, *ma signore e* « *padrone che nomina* ».

« (1) Questo principio, così solennemente proclamato nei rapporti colla Chiesa, è stato obliato, nella presente causa, nei rapporti con lo Stato moderno! ».

« Sicchè non può mettersi in dubbio che, dall'aspetto *storico e canonico*, nelle chiese palatine *tutto dipende dal libero volere del Principe*, il quale *è signore e padrone che nomina cappellani, canonici ed abati.*

« II. **Le Chiese palatine e la Corona nel regime costituzionale italiano.** — Quando il potere sovrano era assoluto, definita l'indole delle Chiese palatine, null'altro rimaneva a definire, essendo facile proclamare che i beni delle medesime, le fabbriche ed i diritti giurisdizionali facessero parte del Demanio della Corona.

« Ma limitati, o distinti, i poteri sovrani mediante lo Statuto costituzionale, bisogna ben definire quale sia l'indole giuridica di queste Chiese per rispetto al Sovrano medesimo.

« Altro è il patrimonio privato del Principe, altro è il patrimonio della Corona come istituzione di diritto pubblico. Se scrivessimo una monografia, potremmo esaminare la quistione nel corso della storia, e ci darebbe opportunità di fare lungo discorso; ma scriviamo per una causa, e dobbiamo limitarci a dire quale sia il *ius receptum.*

« La opinione comunemente ricevuta è che le Chiese palatine facciano parte della Lista civile del Re, ancor quando nelle leggi di dotazione della Corona non ne sia stata fatta espressa menzione.

« Questa è l'opinione del Giorgi nella sua pregevole opera sulle *persone morali;* questa è l'opinione del Racioppi nel recentissimo suo commento allo Statuto costituzionale; questo è il principio affermato dalla giurisprudenza.

« Seguiremo le orme del Racioppi, che vi ha dedicato uno studio speciale.

« È noto a tutti l'art. 19 dello Statuto costituzionale del Regno così formulato:

« La dotazione della Corona è conservata, durante il regno « attuale, quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

« *Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali Palazzi, ville e giar-* « *dini e dipendenze*, nonchè di tutti indistintamente i beni mobili « spettanti alla Corona, di cui sarà fatta inventario a diligenza di « un Ministro responsabile.

« Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la « durata di ogni regno dalla prima legislatura dopo l'avvenimento « del Re al Trono ».

« Nell'antica monarchia patrimoniale il Re era il proprietario di tutti i beni e redditi dello Stato e di cui giovavasi tanto per gli scarsi servigii pubblici, quanto per il mantenimento suo, della sua famiglia, della sua Corte. Spese ed entrate del Monarca, spese ed entrate pubbliche, formavano tutta una cosa.

« Ma, a misura che si venne distinguendo la personalità dello Stato dalla persona del Principe, si delineò una differenza progressiva dei beni e redditi pubblici dai beni e redditi del Capo dello Stato, pur rimanendo lunga pezza incertissima la linea di confine, perocchè il Sovrano per tanto rispettava il limite impostosi in quanto si asteneva per propria volontà di oltrepassarlo.

« Solo con la evoluzione del concetto monarchico costituzionale, o rappresentativo, doveva e poteva giungere la separazione precisa, netta e compiuta fra le due spese.

« In Inghilterra il primo vero accenno a distinguere si ebbe subito dopo la restaurazione degli Stuardi nel 1660, allorchè i Comuni istituirono un proprio Comitato con l'incarico di avvisare « ai mezzi per assicurare al Re un reddito che potesse sostenere « lo splendore e la grandezza del suo ufficio, e mettere la Corona « al coperto dei bisogni ed impedire che essa fosse trattata leg- « germente dagli Stati vicini ». Il distacco però non fu completo che nel 1689 con l'avvento della dinastia d'Orange e l'affermazione definitiva del regime costituzionale.

« Una legge di quest'anno distinse i servizii pubblici per la difesa militare da quelli dell'Amministrazione civile; riserbò al Parlamento di provvedere di anno in anno ai bisogni finanziarii dei primi; assegnò alla Corona una forte somma con l'obbligo di provvedere non solo al mantenimento ed allo splendore della Corte, ma anche alle spese pel servizio diplomatico, per quelle delle pensioni, per quelle dei giudici, ed in genere per tutti i servizii dell'Amministrazione civile. Ne risultò un elenco delle spese *civili* in contrapposto di quelle *militari*, o brevemente « *una Lista civile* » — e con questa espressione incominciò a designarsi nel comune linguaggio così il complesso dei carichi incombenti alla

Corona, come il complesso dei redditi assegnati ad essa per farvi fronte. Con l'avvenimento di Guglielmo IV nel 1830 la Corona fu poi discaricata di ogni obbligo di mantenere coi proprii redditi i servizii civili dello Stato, e le entrate ad essa attribuite rimasero destinate quindi all'unico scopo del mantenimento del Re e della sua Corte. Ma l'espressione — *Lista civile* — era entrata oramai nell'uso generale, e, sebbene non più corrispondente al vero, continuò per designare l'assegnamento fatto dallo Stato al Re.

« Le costituzioni francesi del 1791, del 1814, e del 1830 consacrarono infatti quella espressione tutta di origine inglese: gli altri popoli, pur non servendosene nel testo delle leggi, l'adoperarono, anche ai di nostri, nel senso di dotazione della Corona.

« Questa dotazione della Corona si distingue in due parti. La prima comprende i beni immobili di proprietà dello Stato permanentemente assegnati dalla legge all'uso del Re, della sua famiglia, e della sua Corte, cioè, palazzi, castelli, ville, parchi e foreste, comprendendo altresì gli immobili per destinazione, come i quadri, le statue, le biblioteche, le armi, i gioielli, i medaglieri, gli oggetti d'arte, le collezioni, il mobilio dei palazzi, e castelli suddetti. La seconda consta di una somma di danaro che annualmente viene corrisposta a fondo perduto dal Tesoro dello Stato al Re per il mantenimento suo e della Corte, e per il lustro della istituzione monarchica.

« Dopo la prima determinazione della lista civile, ebbero luogo in Italia dei mutamenti a tenore dell'art. 19 dello Statuto costituzionale.

« Con l'avvenimento di Re Vittorio Emanuele II nel 23 marzo 1849 si ebbe, assai più presto di quanto potesse prevedersi, l'occasione di applicare per la prima volta le disposizioni fissate dal detto art. 19. La legge del 16 marzo 1850 determinò la Lista civile nelle due parti da valere per tutta la durata del Regno di Vittorio Emanuele II; e, poichè essa forma tuttavia il sostrato delle disposizioni vigenti in questo argomento, è opportuno consultarla quando di ciò si voglia fare larga discussione.

« Pei fini della presente causa è notabile l'art. 3°, così concepito:

« La dotazione in beni immobili comprenderà i palazzi, i fab-

« bricati ed i terreni indicati nell'elenco segnato *A*, unito alla pre-
« sente, e sarà vidimato dal Ministro segretario di Stato delle Fi-
« nanze. *S'intenderanno far parte di ciascuno dei suddetti immobili*
« *le loro dipendenze tutte,* sì e come risulteranno dal quadro che
« ne sarà formato ai termini dell'art. 4°.

« L'art. 4° riguarda l'inventario da fare, e l'art. 5° è concepito così:

« Il Re potrà fare ai palazzi, ai castelli, alle ville, alle fab-
« briche ed ai parchi costituenti la dotazione, tutte quelle variazioni
« che giudicherà convenienti per la loro conservazione e per il
« loro abbellimento ».

« Art. 8. « Per quanto riguarda alla durata delle locazioni dei
« beni che formano la dotazione della Corona, si osserveranno,
« avvenendo il caso di successione al Regno, le disposizioni sta-
« bilite, in materia di usufrutto, dagli articoli 506 e 507 (ora 493)
« del Codice civile ».

« L'assegnazione pecuniaria fu di 4 milioni di lire all'anno pagabili per dodicesimi.

« Gli avvenimenti politici del 1859, 1860, 1866 e 1870 resero impossibile la letterale osservanza dell'art. 19 dello Statuto; e fu quindi mestieri provvedere con successive leggi per aggregare al patrimonio immobiliare della Corona le novelle reggie, ville, castelli, ecc. delle dinastie decadute; e per sopportarne gli oneri fu mestieri aumentare l'assegno annuo.

« Sono notabili in proposito la legge del 20 giugno 1860; quella del 10 agosto 1862; quella del 14 marzo 1865; quella del 5 febbraio 1868; quella del 26 agosto 1868; quella del 20 maggio 1872; quelle del 20 maggio 1876 e del 31 maggio 1878.

« Venuto al trono Re Umberto il 9 gennaio 1878, la prima legislatura nuova, dopo tale avvenimento, fu inaugurata il 26 maggio 1880, e con legge del 28 giugno di quell'anno fu provveduto alla nuova dotazione della Corona con l'assegno annuo di lire 14,250,000, e con la concessione di tutti gli immobili precedentemente compresi nell'elenco, giusta le leggi innanzi rammentate.

In questo elenco figurano alcune Chiese palatine, come la Basilica di Superga e qualche altra in Torino; ma non furono

tutte elencate o speficate. Ci piace, giunti a questo punto, cedere la parola al prof. RACIOPPI:

« A compiere il quadro del Demanio della Corona è neces-
« sario aver presenti le chiese, cappelle e basiliche palatine.

« Fin dai tempi remotissimi i regnanti ottennero dal Ponte-
« fice di istituire presso i loro palagi oratorii proprii, officiati da
« clero nominato, stipendiato e revocabile da loro, e immune dalla
« giurisdizione ecclesiastica; e ciò allo scopo di assicurarsi l'adem-
« pimento dei servizi divini senza pericolo di rifiuto e di offese
« in quei torbidi tempi di lotte sempre rinascenti fra la potestà
« laica e quella religiosa. Nacquero pertanto via via le chiese,
« cappelle e basiliche palatine, ovunque il Principe usasse tener
« dimora; e la pietà dei monarchi le dotò, nel corso dei secoli,
« di pingui possessi e notevoli redditi, a decoro del culto e pel
« mantenimento del clero assegnatovi. Molte erano codeste chiese
« e cappelle nei varii Stati in cui si divideva la nostra penisola;
« ed a misura che l'Italia si veniva unificando, esse passarono dai
« regnanti spodestati alla Corona italica. La giurisprudenza così
« amministrativa che giudiziaria le ritiene prelature *nullius*, acces-
« sorii e dipendenze della Reggia, quand'anche non si trovino
« connesse o contigue alla medesima: chiese non soltanto di
« patronato regio, ma oratorii privati *con diritto di libera colla-*
« *zione*, direttamente ed esclusivamente alla dipendenza del Mo-
« narca. Non però beni privati del Principe, ma parti del Demanio
« della Corona, e quindi trasmessibili con la Corona stessa per
« successione di diritto pubblico. *Ben vero che le leggi sulla Lista*
« *Civile non le elencano, o meglio non le elencano completamente;* ma
« già la prima parte dell'art. 19 dello Statuto manteneva a Re Carlo
« Alberto l'uso dei Reali palazzi, ville, giardini *e dipendenze*, e la
« legge del 1850 nell'art. 2° dichiarava che negli immobili asse-
« gnati si dovevano intendere comprese « *le loro dipendenze tutte* »;
« e, dato il carattere proprio delle chiese palatine, sarebbe stato
« necessario, perchè fossero sottratte alla Corona, che le leggi
« esplicitamente lo avessero detto. Al qual proposito si rammenta
« la sentenza 10 agosto 1841 della Cassazione francese sul ricorso
« Cousin contro la Lista Civile e de Maillé, ove fu ritenuto
« che « allorquando i beni mobili o immobili sono stati una

« volta compresi nella dotazione della Corona, non cessano di « farne parte nei successivi cambiamenti di Regno, se non in « quanto la legge che costituisce la nuova Lista Civile li eccettua « formalmente ».

« Queste Chiese, cappelle o basiliche, insieme ai loro beni, « sono oggi amministrate in parte dalla Reale Casa, in parte dal « Ministero di Grazia e Giustizia e dei culti; ma è a notare che « quest'ultimo vi attende per mera delegazione della Corona, e quindi « amministra nell'interesse esclusivo di essa e nelle condizioni mede- « sime in cui sono amministrati gli altri immobili della Lista civile. « Per conseguenza erroneamente i decreti riferentisi alle Palatine « furono talvolta emanati con richiamo all'art. 18 dello Statuto, « quasi che si trattasse di benefizii ecclesiastici sottoposti a par- « ziali diritti della potestà civile, quando invece esse rientrano af- « fatto sotto l'articolo 19, che ora commentiamo. E giustizia vuole « si dichiari che le cospicue rendite delle Basiliche Palatine per « volere del Re sono erogate tutte sopra luogo, in parte pel man- « tenimento degli edificii e dei loro ufficianti, in parte a fini di « civile beneficenza per scuole popolari e conservatorii.

« Non soddisferemo forse ad una semplice curiosità col pub- « blicare l'elenco esatto di queste chiese, distinguendo quelle che « rimangono alla immediata dipendenza della Reale Casa e quelle « che per delegazione del Principe sono amministrate dal Mini- « stero di Grazia e Giustizia:

Alla dipendenza della R. Casa:

« *Roma* — Chiesa del Sudario.

« *Napoli* — Cappella nella Reggia — Basilica di S. France- « sco di Paola — Parrocchia di S. Sebastiano Martire, già se- « dente in Castelnuovo, ed ora nella stessa Basilica di S. Fran- « cesco di Paola — Cappella del Regio Palazzo di Capodimonte « — Parrocchia nello stesso sito Reale — Cappella nella Reggia « di Caserta — Parrocchia nel Regio Sito di Carditello, con tre « cappelle da essa dipendenti — Cappella nel Regio Sito del Fu- « saro — Cappella nel Regio Sito di Licola.

« *Palermo* — Cappella nel Palazzo Reale — Regia chiesa alla « Favorita — Regia chiesa nella tenuta alle Falde.

« *Torino* — Cappella della SS. Sindone; Chiesa di S. Lo-
« renzo — Basilica di Superga.

« *Firenze* — Cappella del Palazzo Pitti — Cappella presso le
« scuderie reali alla Pace — Due cappelle nella Villa del Poggio
« a Cajano.

« *Milano* — Parrocchia di Corte in Milano — Cappella nel
« Palazzo di Monza — Cappella nella Villa di Mirabello.

« *Venezia* — Oratorio del Regio Palazzo.

« *Pisa* — Cappella pel servizio della R. Tenuta di S. Ros-
« sore, Tombolo e Coltano.

Alla dipendenza del Ministero dei Culti.

« Regie Basiliche di Santa Barbara in Mantova; di San Ni-
« cola in Bari; di San Michele Arcangelo al Gargano (Foggia),
« di Altamura e di Acquaviva delle Fonti.

« Regie Chiese palatine di Calascibetta e di S. Giovanni in
« Montefusco.

« Regio Oratorio della SS. Annunziata in Calorno ».

« Alla teoria della scuola rispondono i precetti della giurisprudenza; anzi non si andrebbe lungi dal vero affermando che la prima elaborazione di questo concetto giuridico delle palatine in rapporto alla Lista Civile si ebbe appunto nella giurisprudenza ad occasione della definizione chiestane per l'applicazione delle leggi di riordinamento dello Asse Ecclesiastico.

« Difatti la Cassazione romana nella decisione del 7 maggio 1880, relativamente alla Chiesa di Calascibetta, ebbe a pronunziare la seguente importantissima decisione: (riferita più oltre a pag. 616).

« Le ultime parole della Corte di cassazione accentuano una specialità che esorbita alquanto dal concetto di Lista Civile; perchè in essa l'usufrutto non è veramente perpetuo per riguardo agli immobili della Corona, ma è sottoposto alla conferma che ne faccia il Parlamento nella prima legislatura posteriore all'avvento al trono del nuovo Monarca; laddove in fatto di cappelle palatine sembra che la Corte di cassazione le considerò così inscindibilmente dalla Corona, da trasmettersi senz'altro da Principe a Principe in ogni successione.

« È inutile, pei fini della causa, approfondire questa indagine. Ci basterà rilevare come sia completo ed assoluto il diritto di

dominio — almeno in usufrutto — che la Cassazione Romana riconosce al Sovrano per le cappelle palatine.

« In conformità di questi principii, ebbe luogo, nel 12 giugno 1890, un pubblico istrumento rogato Lattanzi stipulato con l'intervento di tutto il Clero della Basilica palatina di S. Nicola di Bari, il quale volle unanimemente che fosse per conto suo dichiarato *di essere ossequente alle disposizioni del Governo e della Maestà del Re*, LEGITTIMO, ASSOLUTO ED UNICO PADRONE di esso clero e della Basilica Palatina e di tutti gli enti annessi, e conseguentemente *di voler dipendere dalla Corona e dal Governo* in tutto quanto avrebbe anche ulteriormente ordinato.

« I documenti tenuti presenti in questa occasione sono perspicui, tra cui lo stesso Statuto di Carlo II d'Angiò del 1304, che, fino ai nostri giorni (scriveva nella sua relazione il Commissario Lambarini), ha regolato le condizioni della Basilica di S. Nicola di Bari, ed ha espressamente stabilito e proclamato *il diritto alla riforma delle proprie costituzioni*, quando per mutabilità di tempi, di cose e di persone, fosse dall'autorità sovrana reputato necessario. Ecco la fine di quel documento:

« Hoc tamen expressum adiicimus, nobisque poenitus reser-
« vamus ut in praemissis omnibus, ut singulis et etiam circa ea,
« si quando per rerum varietatem, vel temporum videantur nobis
« ex causa quicquam immutandum, corrigendum, addendum,
« minuendum, vel forsitan reformandum ad honorem Dei et prae-
« dicti gloriosissimi confessoris, Celebrem Beati Pontificis Nicolai,
« liceat libere nobis *illud immutare, corrigere, addere, minuere et*
« *reformare, absque obiectu, anfractu, contradictione vel obstaculo*
« *cuiuscumque* ».

« Pare come se queste parole fossero state dettate ora per contrastare alla IV Sezione del Consiglio di Stato il diritto che si è arrogato di porre limiti alla facoltà del Sovrano nella libera collazione di taluni beneficii da lui istituiti.

« Ma procediamo con ordine, e restiamo per ora in quella parte della esposizione nella quale ci troviamo.

« Pone il suggello a tutte le cose dette finora il verbo regio di Umberto I di Savoia, il quale, nel promulgare il Decreto del 27 gennaio 1890, lo faceva precedere del seguente preambolo:

« Ritenuti *i nostri assoluti diritti su tutte le Chiese palatine del* « *Regno,* ecc. ecc. ». E questo decreto era controfirmato dal Guardasigilli Zanardelli.

« E ci piace conchiudere, su questo tema, con le parole del dotto prof. Nitto de Rossi:

« A ragione il gran Re Ruggiero fece apporre, nel 1139, sul « frontone del maggiore altare (di S. Nicola di Bari) la sua imma- « gine in compagnia di quelle del Santo per attestare ai posteri « un avvenimento assai degno di considerazione: *il fatto della pro-* « *prietà assoluta del Re su questa Chiesa.* E tale fatto venne ripe- « tuto ai nostri giorni dal Re d'Italia, vindice supremo dei diritti « della monarchia su questa Chiesa, per riaffermare un diritto irre- « vocabile della Corona che nella serie dei secoli corre da Rug- « giero di Altavilla, primo re dei Normanni, ad Umberto di Savoia, « secondo Re degli Italiani. Il primo fondatore del Regno di « Sicilia, come è rappresentato nel monumento dalle divise sim- « boliche, attesta un fatto rimutato in principio; il secondo, *geloso* « *custode dei diritti della Corona su questa Basilica*, rinvendica oggi « un principio riaffermato dal fatto ».

« Ora che abbiamo un concetto completo di quello che vogliono significare le nostre Chiese palatine anche nella Monarchia costituzionale di Savoia, siamo in grado di vedere quale governo abbia fatto di questo concetto la IV Sezione del Consiglio di Stato con la decisione denunziata alle Sezioni riunite della Cassazione di Roma, come supremo giudice dei conflitti di attribuzioni e di poteri.

« III. **I poteri della IV Sezione del Consiglio di Stato in ordine alle Chiese palatine.** — Allorchè nel 30 ottobre 1900 fu bandito il concorso per provvedere a taluni posti di canonici nella basilica palatina di Bari, con richiamo ai Decreti reali del 13 settembre e 16 novembre 1893, si dichiarò espressamente che il concorso era bandito senza pregiudizio della facoltà di conferire i posti, non ostante le risultanze del concorso, ai cappellani che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 2 del Regio decreto del 16 novembre 1893.

« Con Regio decreto del 3 ottobre 1902, valutati i titoli esibiti dai singoli concorrenti *ed i rapporti informativi sulla condotta*

dei medesimi, furono nominati per i 4 posti di canonici messi a concorso i cappellani della stessa Basilica, Francesco Stella, Paolino de Palma, Giuseppe Sacchetti e Carmine de Palma.

« Ma contro questo decreto, con atto del 10 novembre 1902, ricorsero alla IV Sezione del Consiglio di Stato i sacerdoti Giovanni Rotondo, Lorenzo Caforio e Vito Caricola, anch'essi cappellani della Basilica di S. Nicola, deducendo che gli eletti cappellani de Palma non avessero nessuno dei requisiti richiesti dal decreto Reale; e che il quarto posto, conferito al cappellano Sacchetti, era stato messo a concorso con un sol bando, in difformità della prescrizione dell'art. 5 del mentovato decreto del 18 settembre 1893. Aggiunsero che per lo stesso decreto il concorso doveva essere bandito entro sei mesi dal giorno della vacanza, e che nel caso concreto fu bandito molto tempo dopo; che i titoli dovevano essere presentati insieme con la domanda, laddove il concorrente Paolino de Palma li avrebbe presentati dopo circa un anno da che fu bandito il concorso; e che da ultimo essi ricorrenti avrebbero dovuto essere preferiti e nominati senza concorso, a causa dei rispettivi requisiti.

« Il convenuto Ministero di giustizia dedusse preliminarmente innanzi la IV Sezione la improponibilità del ricorso, trattandosi materia deferita alla esclusiva volontà della Corona.

« Ma la IV Sezione del Consiglio di Stato emise la decisione impugnata....

« Ora, a sostegno del ricorso prodotto dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è facile osservare — nello interesse dei canonici nominati — che il ragionamento della IV Sezione del Consiglio di Stato rivela, *prima facie,* la dimenticanza assoluta del carattere delle chiese palatine, che abbiamo sopra largamente tratteggiato.

« Le chiese palatine, nella destinazione loro e nel godimento che se ne ha, sono assolutamente nel dominio privato della Corona; il quale dominio bisogna distinguerlo nella sua parte astratta ed eminente, e nella sua parte utile e reale. Dal primo aspetto ha un carattere pubblico, perchè è inerente alla Corona come tale, si trasmette per successione di diritto pubblico da Re a Re, ed è superiore al dominio privato della persona del Re; ma dal secondo

aspetto, cioè nella parte utile del dominio, *nella parte di godimento*, durante la vita di ciascun Sovrano, rientra nel patrimonio assolutamente privato, non altrimenti del godimento di tutti gli immobili della Lista civile, e dell'assegno pecuniario fatto annualmente al Sovrano, il quale può farne l'uso che vuole, come un privato qualunque, ed è sottratto in questo a qualunque controllo o revisione dei poteri dello Stato. Sono vecchie le querimonie dei partit estremi, i quali, per attenuare sempre più l'importanza della Monarchia, han preteso sempre di sottoporre al controllo dei poteri pubblici la gestione della Lista civile.

« Ma sono note del pari le persistenti ripulse opposte finora da tutti i Ministeri che sono stati fedeli al concetto monarchico.

« L'art. 20 dello Statuto costituzionale del Regno è molto esplicito in proposito:

« Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio, « formeranno il suo privato patrimonio ancora quelli che potesse « in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito durante il suo « regno.

« Il Re può disporre del suo patrimonio privato, sia per atto « fra vivi, sia per testamento, senza esser tenuto alle regole delle « leggi civili che limitano la quantità disponibile.

« *Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che « regolano le altre proprietà* ».

« Da questi principii è derivata la massima ammessa e riconosciuta *che il Re è padrone in casa sua*. Ed il *godimento* della Lista civile fa parte del suo patrimonio privato.

« Questo che è vero per tutti i godimenti degli immobili della Corona e per l'assegno pecuniario, è maggiormente vero — se così possa dirsi — per le chiese palatine e per tutto l'insieme di cose che ad esse si riferisce, come a dire il personale del clero, la collazione degli ufficii e la assegnazione delle rendite dei beni annessi; perchè essi hanno la destinazione specifica di corrispondere ai bisogni del Monarca, della sua famiglia e della sua Corte, relativamente alla soddisfazione dei sentimenti religiosi, che sono essenzialmente personali e sfuggono di loro natura a qualunque ingerenza dei pubblici poteri. Per codeste palatine è il caso di dire: *aut sint ut sunt, aut non sint;* perchè non è conce-

pibile che la cappella privata del Re, destinata a celebrar la messa per sè e per la sua famiglia, possa dipendere — specie quanto al personale da adibirvi — da altri che non sia la persona del Re!

« Il Parlamento, per l'art. 19 dello Statuto, nel determinare, dopo l'avvenimento al trono di un novello Monarca, la Lista civile, potrebbe eliminare dalla stessa una delle tante Reggie del Regno d'Italia; ed in questo caso la cappella in essa compresa cesserebbe di esser Palatina, supponendo che il terzo ramo del Parlamento stesso, che è appunto la Corona, concorra a sanzionare la relativa legge. Ma fino a quando ha lasciato a far parte della Lista civile le Reggie e le chiese palatine, sul godimento delle stesse non vi ha ingerenza possibile. *Il Re è padrone in casa sua.*

« Ma il Consiglio di Stato, affermando la sua propria competenza ad esaminare gli atti della Corona circa la collazione di ufficii palatini a determinati sacerdoti, è venuto direttamente a sconoscere questo principio ed a limitare la libertà del Sovrano di provvedere in casa sua come meglio crede. D'ora innanzi il Sovrano non è più il libero collatore degli ufficii ecclesiastici, ma trova nei poteri pubblici dello Stato un censore, che per la logica delle cose potrà annullare la collazione d'un ufficio, col pretesto che il Sovrano non si è uniformato alla regola da esso medesimo sanzionata.

« Quello insomma che non han fatto i Pontefici Romani, i quali forse avrebbero tanto volentieri — specie nei dì che corrono — ritolte al Sovrano d'Italia le concessioni millenarie fatte ai suoi predecessori, a causa della dolorosa lotta che esiste tra la Chiesa e lo Stato, lo farebbe invece la IV Sezione del Consiglio di Stato!

« Indarno l'impugnata decisione cerca rimediare al mal fatto col dire che è il Sovrano stesso d'Italia che ha voluto limitare, coi decreti del 1893, la sua libertà d'azione ed ha stabilito norme per il conferimento di quegli ufficii; perchè la difficoltà sta a vedere quale sia l'autorità competente ad imporre od esigere l'osservanza di quelle norme. Per noi non ve ne è altra al di fuori del Sovrano medesimo, il quale, come supremo moderatore degli interessi privati della sua persona, può benissimo indicare delle norme che gli serviranno di guida nella gestione della sua privata azienda;

ma non vi ha nessuno al mondo che possa imporgliene la osservanza.

« Una riflessione basterà a chiarire la questione. Abbiamo mostrato di sopra che delle molte chiese palatine in Italia, la maggior parte sono rimaste alla dipendenza del Ministero di Casa Reale. Al personale delle medesime si provvede direttamente dal Re, che impartisce ordini al Ministro della sua casa.

« Anche per questi ufficii sono dettate delle norme, che non figurano nel bollettino delle leggi, perchè non escono dalla sfera dell'azione privata del Re.

« Orbene, potrebbe qualche autorità ingerirsi nelle nomine o promozioni che il Re fa dei suoi privati cappellani rimasti alla dipendenza del Ministro di Casa Reale?

« Certamente no. E se è così, qual differenza si può fare tra le palatine pugliesi e le altre palatine?

« Ma qui la IV Sezione ci incalza col suo ragionamento, e dice: le palatine pugliesi, a differenza delle altre palatine, sono amministrate da un Ministro responsabile; le norme dettate per la provvista dei posti sono sanzionate da Decreti Reali, che portano anch'essi la firma di un Ministro responsabile: dunque per le palatine pugliesi siamo in tema di dipendenza dai poteri pubblici, e ad esse è applicabile l'art. 24 della legge testo unico del Consiglio di Stato.

« Ma qui la IV Sezione ha scambiato la parvenza per la sostanza.

« Il Ministro guardasigilli entra nell'argomento delle palatine come semplice delegato della Corona, la quale, come per la maggior parte delle palatine italiane esercita i suoi poteri per mezzo degli organi di Casa reale, così per talune li esercita per mezzo del Ministro dei culti. E se per dettar norme interne di amministrazione per le palatine rimaste alla dipendenza di Casa reale si vale della forma di ordinanze, di regie patenti, o di qualsiasi altra forma atta ad esprimere la volontà del Sovrano, per quelle amministrate dal Ministro dei culti si è valsa della forma del Decreto. Ma non è già la forma estrinseca del verbo regio che ne qualifica la sostanza. È l'oggetto a cui si riferisce che mostra di quali atti si

tratta. Basta rammentare che nel promulgare quei decreti il Re inserì sempre nel preambolo la nota clausola:

« Ritenuti *i nostri assoluti diritti in tutte le chiese palatine del* « *Regno;*

« Nello intento di accrescere il lustro ed il decoro delle chiese « palatine pugliesi; ecc. ecc. ».

« Se dunque questo decreto non provvedeva nè per la esecuzione di alcuna legge dello Stato, nè sopra altro argomento interessante la pubblica Amministrazione, ma riguardava la Casa privata del Re, non potrebbe mai ammettersi che con esso la Corona abbia rinunziato o abdicato un diritto ad essa spettante nella sua sfera patrimoniale privata, poichè la rinunzia a diritti così eminenti non solo non si presume, ma il ricordo dei *suoi assoluti diritti* sulle palatine la esclude assolutamente.

« Tolta dunque la parvenza della forma del decreto, non resta altro che la limitazione che il Sovrano avrebbe voluto imporre volontariamente alla sua libertà, mediante quei due decreti del 12 settembre e 16 novembre 1893.

« Ma, limitata a questo punto la quistione, si riproduce sempre la obbiezione di sapere se questa *limitazione volontaria* trasporta dalla sfera del dominio privato della Corona in quella del Demanio pubblico l'organizzazione delle chiese palatine.

« Imperocchè, se questa trasformazione non è possibile, manca il *substratum* della competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato.

« L'art. 24 della legge 2 giugno 1889 a cui si è creduto di poter far ricorso, conferisce alla IV Sezione la potestà di conoscere dei ricorsi « per incompetenza, per eccesso di potere, o per « violazione di legge, contro atti e provvedimenti *di un'autorità* « *amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante*, che ab- « biano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giu- « ridici, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza del- « l'autorità giudiziaria, nè si tratti di materia spettante alla giuri- « sdizione o attribuzione contenziosa di corpi o collegi speciali.

« Il ricorso non è ammesso se trattisi di atti o provvedi- « menti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico ».

« Dell'articolo 25 che riguarda i ricorsi in merito non è il

caso di occuparsi, perchè contempla materie speciali, che non hanno nessuna attinenza colle chiese palatine, tanto vero che l'impugnato provvedimento ha invocato l'art. 24 e non già il 25.

« Se questa è la disposizione di legge che apre l'adito al ricorso presso la IV Sezione, è evidente che il principale fondamento dell'ammessibilità del ricorso deve rinvenirsi *nell'atto o provvedimento di un'autorità amministrativa.*

« E quale sarebbe nella specie l'*Autorità amministrativa?* Il Ministro dei culti, che ha reso un atto o provvedimento per la provvista dei posti di canonici! Ma in materia di palatine il Ministro dei culti, agendo per delegazione della Corona, non è da considerare come Ministro, si bene come mandatario speciale del Re. Onde in lui bisogna ravvisare, per gli effetti dell'applicazione dello art. 24, la persona stessa del Re; non altrimenti che nelle palatine rimaste alla dipendenza della Casa reale, non si può ravvisare nel Ministero della Real Casa un'autorità amministrativa, ma una dipendenza privata dello stesso Monarca.

« Si sa che la IV Sezione del Consiglio di Stato fu istituita, insieme con la Giunta provinciale amministrativa, per introdurre la giustizia nell'Amministrazione. Si tratta dunque di un complemento dell'Amministrazione statale per sottrarre i cittadini all'arbitrio irresponsabile di certi funzionarii pubblici o di certi corpi amministrativi deliberanti, sui quali il potere legislativo poteva esercitare la sua azione.

« Ma sarebbe concepibile introdurre questo istituto nelle amministrazioni di carattere privato?

« In esse non vi ha altra giustizia che quella di diritto comune, quando cioè, avendo dei diritti perfetti da tutelare, coperti dalle disposizioni del codice civile, si possa mettere in movimento un'azione innanzi alla autorità giudiziaria. E se il Re, nella gestione del suo patrimonio privato, offendesse un diritto perfetto di un cittadino sarebbe passibile di essere tradotto in giudizio nella persona del Sopraintendente di Casa reale, giusta il capoverso 3° dell'art. 138 del Codice di proced. civ. e l'art. 20 dello Statuto.

« Ma fuori di questi casi nessuna autorità può controllare la Corona. Sarebbe strano se per sottrarre la Corona al diritto comune e crearle una posizione privilegiata nel senso di attribuirle

nell'amministrazione dei beni privati un carattere autoritario amministrativo, la si sottoponesse a certe limitazioni o a certe ingerenze a cui qualunque altro privato non sia sottoposto.

« Se si passino a rassegna le più importanti aziende di carattere privato, se ne troveranno molte, le quali per la loro entità ben possono competere almeno coll'azienda di Casa Reale in uno degli antichi Stati d'Italia. Vi sono tante Banche o imprese commerciali; vi sono tante case signorili, vi sono tanti privati, che pur hanno un numeroso personale alla loro dipendenza, che pur fanno dei regolamenti interni per la buona amministrazione dei loro interessi, specie in rapporto al personale di loro dipendenza; ma nessuno ha mai pensato che contro gli atti di chi è a capo di queste aziende possa ricorrersi alla IV sezione del Consiglio di Stato. Se quei privati regolamenti o capitolati assorgono a dignità di contratti, che valgono a stabilire vincoli obbligatorii, generano azioni esperibili in giudizio e si rientra nel diritto comune; se a tanto non giungono non possono offrir materia a giudizio; ma nessuno potrebbe sostenere che si possa ricorrere contro i provvedimenti dei capi di queste aziende alla IV Sezione del Consiglio di Stato, che è messa a tutela degli interessi lesi dalla pubblica autorità.

« La quistione d'altronde non è nuova: essa fece capolino in una solenne occasione che offre molta analogia col caso in esame, e fa meraviglia come la IV Sezione del Consiglio di Stato siasi essa stessa avveduta in quella occasione della sua incompetenza a decidere in argomento, laddove ora ha invece affermata la sua competenza. Trattavasi di un provvedimento preso dalla Camera dei deputati in comitato segreto, relativamente al concorso bandito per la nuova aula di Montecitorio.

« Uno dei concorrenti escluso produsse ricorso alla IV Sezione, la quale, con decisione del 9 novembre 1893, presidente Giorgi, relatore De Cupis, provvide contrariamente al ricorso.

« Attesa l'importanza di questo documento, crediamo opportuno inserirlo integralmente:

Decisione della IV Sezione. — *Parboni e Presidenza della Camera elettiva:*

« Per la costruzione di una nuova Aula parlamentare nel palazzo di Montecitorio la Presidenza della Camera deferì ad una Commissione il compito di compilare il programma di concorso che fu presentato al presidente della Camera il 21 luglio 1897 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 26 dello stesso mese.

« Dei molti progetti presentati pare che nessuno soddisfacesse interamente alle condizioni del programma, tuttavia sette furono dalla Commissione posti in prima categoria, e furono quelli di Parboni, Calderini, Ceas, Talamo, Moretti, Koch e Passerini.

« E con un nuovo programma, che è stato presentato alla Presidenza della Camera l'11 luglio 1898, è stato aperto un nuovo concorso, al quale però dicesi essere stati ammessi solo quattro dei sette nominati, cioè Talamo, Moretti, Koch e Passerini.

« Contro tale determinazione della Presidenza della Camera, il Parboni fa ricorso per ciò che dice essere stata violata la legge del concorso, sostenendo che i quattro signori che sono stati chiamati al secondo concorso son proprio quelli che nei loro progetti più si sono scostati dalle prescrizioni del primo programma.

« Che se nessuno dei concorrenti erasi tenuto strettamente alle norme del programma, dovevano ammettersi al secondo concorso tutti coloro che erano stati collocati in prima categoria, e non soltanto quelli che maggiormente eransi dal programma allontanati. E infine aggiunge che, per principii generali di dritto e di ragione in materia di concorsi, le Commissioni giudicatrici han due obblighi: l'uno di fermare per iscritto tutto ciò che è necessario a costituire la prova autentica delle loro *riunioni e deliberazioni* e del procedimento dei loro lavori; l'altro di dare sul merito dei singoli concorrenti un giudizio collegiale motivato, e la Commissione parlamentare non ha soddisfatto ad alcuno di tali obblighi.

« Chiede pertanto che innanzi tutto vengano sospese le disposizioni e gli effetti del secondo programma di concorso, e che sia poi modificata la deliberazione presa dalla Camera dei deputati nella sua adunanza in Comitato segreto del 7 luglio; sia modificato altresì per quanto di ragione l'operato dell'anzidetta Commissione e il nuovo programma presentato l'11 luglio ultimo, e sia egli ammesso al nuovo concorso.

« In via subordinata chiede l'annullamento della indicata deliberazione della Camera in Comitato segreto, e del nuovo programma dell'11 luglio.

« *Considerato che all'atto impugnato manca il carattere* **dell'atto amministrativo**, *a senso dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, non potendo in nessun conto ravvisarsi un atto amministrativo nel deliberato della Camera dei deputati in comitato segreto del 7 luglio, onde evidentemente manca a questo Collegio la materia su cui legittimamente possa deliberare.*

« Che non è il caso d'invocare le decisioni con le quali è stato altra volta ritenuto che l'eccezione d'incompetenza non nuoccia all'esame e all'ac-

coglimento di una domanda di sospensione, dovendo manifestamente distinguersi il caso in cui l'eccezione di incompetenza solleva il dubbio sulla natura dell'atto da quello in cui dalla manifesta natura dell'atto si rileva la mancanza della materia su cui deliberare. In questo caso, meglio s'invocherebbe la giurisprudenza per la quale è stata ritenuta pregiudiziale alla domanda di sospensione la eccezione di non definitività dell'atto, inquantochè, se può esser di ostacolo all'accoglimento di una istanza di sospensione la non definitività dell'atto contro il quale è rivolta, molto più deve alla medesima essere di ostacolo la mancanza assoluta di un atto dell'Amministrazione che possa essere impugnato innanzi questa IV Sezione.

« Per questi motivi, la Sezione rigetta l'istanza del Parboni contro la deliberazione presa dalla Camera dei Deputati in comitato segreto il 7 luglio 1898, e quindi contro le disposizioni e gli effetti del secondo programma di concorso per la costruzione della nuova Aula parlamentare ».

« Questa decisione, che stabilisce un principio indiscutibile, diede luogo a qualche critica, la quale però fu rilevata e confutata convenientemente dalla Direzione della *Rivista Amministrativa*, che, pubblicando la decisione medesima, la annotò con sagaci osservazioni, che crediamo utile egualmente riprodurre, non solo perchè le reputiamo un necessario complemento della decisione anzidetta, ma perchè coincidono perfettamente con le idee da noi manifestate in questo scritto, prima ancora che ci fossimo imbattuti in questo caso precipuo di giurisprudenza.

« Tornerà gradita la lettura di questa nota, che riproduciamo:

« Questa decisione risolve una questione nuova; e, sulla soluzione da essa accolta, il prof. Lessona nel *Foro Italiano* (1898, III, col. 108), formulò, col consueto acume, alcuni dubbi.

« Abbiamo perciò voluto fermarci anche noi per riflette sulle massime adottate nel caso concreto dalla IV Sezione, ed esporremo qui, con la maggiore brevità possibile, il risultato delle nostre riflessioni.

« Pare a noi che in questa discussione sia cosa essenziale distinguere l'azione giudiziaria dal ricorso amministrativo. Dal fatto che contro un dato ente o contro un determinato atto o provvedimento di questo sia esperibile l'azione giudiziaria non si può, a nostro avviso, inferire come necessaria conseguenza che contro lo stesso ente, o contro lo stesso atto sia sempre possibile l'esperimento dei gravami amministrativi; al modo stesso che contro la persona fisica, contro il privato cittadino è bensì ammessa la prima azione, ma non la seconda, il ricorso amministrativo, il quale è dato solo contro gli atti dell'autorità, dei corpi o collegi amministrativi, degli organi dell'Amministrazione, insomma. *La IV Sezione, a termini dell'art. 24 della legge che la*

istituiva, esercita un'azione moderatrice o correttrice dell'azione della pubblica Amministrazione, ma fuori di questa non potrebbe spiegare l'esercizio della sua giurisdizione.

« La Camera dei Deputati ha senza dubbio un duplice carattere: è corpo politico in quanto adempie alle sue funzioni statutarie; ma, fuori di queste, in quanto provvede all'amministrazione dei fondi assegnatile dal bilancio dello Stato, negli atti della sua gestione interna, *se pure rivesta in tal caso il carattere di persona giuridica e di corpo morale, non entra perciò nell'orbita della pubblica Amministrazione,* ed è quindi soggetta al Codice civile, ma non a quello amministrativo; potrà trovarsi in giudizio innanzi ai tribunali ordinarii, ma non a quelli amministrativi.

« Neppure questo assoggettamento alla giurisdizione amministrativa potrebbe argomentarsi dalla natura degli atti che compie, tanto meno da quello che diè argomento alla presente decisione. Bandire un concorso, contrattare un appalto non è già un diritto particolare alla pubblica Amministrazione, una privativa, per così dire, di essa. Anche un privato, per la costruzione di un edificio di sua proprietà, invece di rivolgersi ad ingegneri di sua fiducia, può bandire un concorso tra il ceto degli ingegneri e nominare una Commissione che giudichi del risultato. *Che forse il privato per questi rapporti che contrae col pubblico, o coi concorrenti, o con gli altri autori dei progetti classificati o prescelti, andrà soggetto alla giurisdizione amministrativa, anzichè a quella ordinaria?*

« *E se in luogo del privato, si tratti di un ente che abbia carattere pubblico, ma che sia fuori dell'ordinamento amministrativo, mutano forse le conseguenze?* Se una Banca, una Fabbriceria, un Vescovado bandisce il concorso, contrae l'appalto, sarà forse la IV Sezione giudice delle controversie che da tali rapporti possano sorgere? Eppure non vi ha dubbio che si tratterebbe di atto di amministrazione compiuto da un ente pubblico, ma non però di atto di un'autorità amministrativa, nè di Amministrazione pubblica, intesa questa come preordinata allo sviluppo di pubblici, e non già di particolari interessi.

« Nè l'esame di speciali disposizioni delle legislazioni positive ci sembra che possa confortare la tesi che oppugniamo. L'art. 6 della legge 14 aprile 1864, in quanto parifica, per rapporto alla pensione, gli impiegati delle due Camere e quelli dello Stato, e li assoggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, non ci sembra che giovi, anzi contraddice alle tesi suddetta, in quanto mostra che se il legislatore avesse inteso che tali impiegati avessero di per sè il carattere di pubblici, d'impiegati dello Stato, non avrebbe sentito il bisogno di fare quella singolare dichiarazione: singolare nel senso che nomina quei soli. Piuttosto che esemplificazione di una regola, quella disposizione è dunque un'eccezione, la quale *firmat regulam in casibus non expressis.* E la regola deve essere, o, a meglio dire, *è questa: che in tutti i possibili rapporti, le*

due Camere appartengono al diritto statutario ed al diritto civile, ma non a quello amministrativo.

« Neppure ci pare decisiva la osservazione che le Camere si rivolgono per parere all'Avvocatura erariale, sebbene sia questa la consigliera e la postulante nelle cause dell'Amministrazione. Ciò prova solo che l'Avvocatura avrebbe il dritto di astenersi dal dare il suo consiglio; ma nol fa, giustamente, per un doveroso riguardo all'alta posizione politica dell'Assemblea che lo richiede.

« E da ultimo siamo certi che neppure l'egregio prof. Lessona avrà dato gran peso all'argomento che nei regolamenti interni delle due Camere si leggano le parole di « amministrazione economica » di « contabilità » di « resa dei conti ». Ogni persona, non solo le pubbliche, ma anche le private, ha l'amministrazione del suo patrimonio, ne tiene i registri, e se quella affida ad altri, esige da costui un rendiconto pel quale il Codice di proc. civile detta apposite norme, e del quale il giudice non è già il tribunale amministrativo, ma quello ordinario.

« Ci pare dunque che le massime adottate nel presente caso dalla IV Sezione, con la decisione che a nostra volta abbiamo annotata, possano resistere all'esame della critica più ponderata e più sagace, come è certamente quella alla quale abbiamo creduto di contrapporre queste nostre osservazioni ».

« Ora è pur troppo evidente che i principii sanzionati nella decisione sopra riprodotta e quelli esposti nelle note sagaci della *Rivista Amministrativa*, sono perfettamente applicabili al caso nostro. Se il Senato e la Camera dei Deputati *appartengono al diritto statutario ed al diritto civile, ma non a quello amministrativo*, lo stesso è a dirsi della Corona, che è la terza persona della Trinità Costituzionale. Essa, se esercita il potere sovrano sta nell'orbita della costituzione, se esercita la gestione patrimoniale sta nell'orbita del diritto civile; ma non può mai essere disciplinata dal supremo tribunale amministrativo destinato a conservare la giustizia nell'*Amministrazione*.

« Vero è che il Re sta anche al vertice della potestà amministrativa; ma non è chi ignori come l'Istituto del Re nello Stato costituzionale sia da riguardare da molteplici aspetti.

« Esso, in quanto concorre alla formazione delle leggi è parte del potere legislativo, in quanto esercita le prerogative devolutegli dallo Statuto è organo della sovranità nazionale non esercitata dalle Camere, in quanto sta al vertice della piramide amministrativa è il capo del potere esecutivo, in quanto gode ed ammi-

stra la Lista civile è onninamente fuori del diritto amministrativo, che presuppone i cittadini al contatto colla pubblica Amministrazione.

« Onde, facendo ritorno alla motivazione della decisione impugnata, è erroneo il primo paragrafo col quale afferma genericamente che concorrono le condizioni per cui giusta l'art. 24 della Legge 2 giugno 1889 può adirsi la IV Sezione del Consiglio di Stato, perchè manca proprio *l'autorità amministrativa* contro il cui operato si vuol ricorrere; è erroneo il secondo paragrafo col quale si dice esistere la legittimità del motivo a ricorrere nella violazione della legge raffigurata nei decreti del 1893, perchè questi sono atti dell'interna amministrazione della Lista civile, la cui osservanza e tutela non sono devolute al Consiglio di Stato; è erroneo il terzo paragrafo col quale si dice che si *ha l'atto dell'autorità amministrativa* con cui vennero nominati i canonici Stella, de Palma Paolino, Sacchetti, e De Palma Carmine, perchè abbiamo dimostrato che la nomina è fatta dal delegato del Re, padrone assoluto delle cappelle palatine, e quindi manca l'*autorità amministrativa* nel senso specifico della parola.

« E se il Sovrano coi decreti del 1893, dettando le norme di concorso per la scelta dei Canonici delle sue Chiese, limitò la propria libertà di azione, non fece nulla nè di più, nè di diverso di quello che fece la Camera dei deputati col suo bando di concorso per l'Aula di Montecitorio.

« Questo vincolo, date certe condizioni, potrà anche essere *giuridico*; ma non sarà mai *amministrativo:* onde la sua difesa non potrà mai esser commessa alla IV Sezione del Consiglio di Stato ».

8. Prima di riferire il testo della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione di Roma, riportiamo i precedenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione medesima:

A) *Consiglio di Stato, Sezioni Unite, 3 febbraio 1870* (1).

Ha considerato che se può revocarsi in dubbio se dall'origine sua fosse Cappella palatina il tempio eretto in quella città sin dal secolo XI presso il palazzo dei Catapani o Governatori greci delle Puglie, largamente dotato da

(1) Parere che si riferisce alla Palatina di S. Nicola di Bari.

Roberto Guiscardo e da altri dei Principi Normanni, certo è che tal qualità assunse in virtù del diploma di Re Carlo d'Angiò in data 20 luglio 1304, il quale dichiarò che quella Chiesa gli apparteneva di pieno diritto; la costituì regia e palatina; vi stabilì un Priore alla testa di un numeroso Clero, distribuito in vari ordini; diede ad esso Priore il titolo, che ha sempre conservato, di Luogotenente del Re; riservò a sè ed ai suoi successori la nomina e collazione del priorato e di tutti gli altri uffici della Basilica, e dispose che solo al potere regio competesse la facoltà di modificare od innovare lo statuto, che con tale diploma diede alla Basilica stessa; che il Priore è un vero Prelato *nullius*, il quale ha la giurisdizione ordinaria quasi episcopale su essa Basilica e su altre sei chiese che ne dipendono e sul clero e popolo che alle medesime appartiene;

Che il numeroso clero addetto ad essa Basilica non riconosce altro statuto che il precitato diploma di Carlo d'Angiò, e mai non venne canonicamente eretto in Capitolo, sebbene volgarmente gli sia stata data e gli si dia siffatta denominazione; che mai non fu recata innovazione allo statuto di Carlo d'Angiò, e la Basilica di S. Nicola si mantenne sempre indipendente dall'autorità ecclesiastica e di pertinenza reale *pleno jure* in ogni e qualunque rapporto così di temporale, come di spirituale giurisdizione;

Che ad essa Basilica è pure annessa la cura di anime per le persone dei chierici e laici addetti alla medesima e dei pellegrini che vi traggono a venerare il taumaturgo, e sono accolti nell'attiguo Ospizio;

Che in virtù del succitato diploma di Carlo d'Angiò e di altre successive statuizioni del potere regio, trovasi congiunta alla Basilica un'Opera pia di beneficienza in servizio dell'Ospizio dei pellegrini, e per doti, vestizione di orfani e poveri: Opera pia, che con rescritto ministeriale del 17 maggio 1820 fu dichiarata indipendente dal Consiglio generale degli Ospizi;

Che vi è pure annessa una Fabbriceria pel mantenimento dell'antichissimo tempio e palazzo e delle altre sei chiese;

Che in virtù delle cose accennate, non solo è da riconoscere nella Regia Cappelia di S. Nicola di Bari una vera e propria Cappella palatina, non colpita perciò di soppressione, ma un ente affatto speciale pei vari elementi di cui consta, a cui non sono punto applicabili le disposizioni della legge 15 agosto 1867.

B) *Cassazione di Roma, 5 giugno 1877, Finanze c. Chiesa parrocchiale di Troina* (1).

Attesochè per altra parte la sentenza denunziata non potrebbe sorreggersi all'appoggio dell'altro motivo che la Chiesa Madre di Troina si debba ritenne per le tavole di originaria fondazione chiesa palatina, ossia *fondata ad uso particolare del principe* e da lui dotata e indipendente dalla gerarchia

(1) *Corte Suprema*, 1877, pag. 464, Pres. MIRAGLIA, Est. CASTIGLIONI.

ecclesiastica *e sottratta alle leggi tanto di soppressione quanto di conversione*, perchè le ragioni adducibili su tal fondamento sarebbero *ragioni del Principe* e non pertinenti alla delegazione amministrativa controricorrente. Epperò questa Corte, rilevando la mancanza in causa *del legittimo contradittore*, non potrebbe procedere oltre nell'esame del motivo stesso per dirlo fondato o infondato.

C) *Cassazione di Roma 7 maggio 1880, Finanze c. Chiesa palatina di Calascibetta* (1).

Considerando che, essendo passata in cosa giudicata la sentenza del Tribunale civile di Caltanisetta del 13 settembre 1869, colla quale fu ritenuto di essere vera *palatina* la chiesa di Calascibetta in Sicilia, l'unica questione sottoposta alla disamina della Corte di appello fu quella di vedere se le chiese *palatine* siano comprese tra gli enti soppressi con la legge 15 agosto 1867;

Che nella disamina di tale importante questione le ragioni addotte dalla Corte di appello per respingere le domande dell'Amministrazione delle finanze, si possono compendiare nella seguente proposizione: le chiese *palatine*, oltre lo scopo pio, cui mirano i sovrani, nulla hanno di ecclesiastico; sono invece istituzioni civili, perchè create dalla sola potestà civile, e prettamente laicali ne sono i beni, perchè non mai spiritualizzati coll'erezioni in titolo;

Che l'Amministrazione delle finanze, col suo ricorso, sostiene invece virilmente la tesi, che se una volta le chiese *palatine* costituirono coi loro beni una specie di pertinenza patrimoniale del Principe, si rende oggi impossibile questo supposto diritto di proprietà del Principe, di fronte agli ordinamenti attuali, i quali ammettono una dotazione della Corona assegnata per legge dal Parlamento, ma non comprendono in tale dotazione nè le chiese *palatine* aperte al culto, e tanto meno la dotazione degli enti singoli e collegiali, che possona stare con questo nome dentro le medesime in figura di istituti ecclesiastici;

Considerando che, prima degli statuti costituzionali, il Principe assoluto possedeva beni *iure imperii*, ed altri *iure patrimonii*. Le Costituzioni, tralasciando i patrimonii puramente privati, che secondo gli Stati i Principi possono possedere come semplici cittadini *iure privatorum utendo*, distinsero i beni che la Corona conserva e trasmette da Principe a Principe, a guisa di un usufrutto perpetuo, ed i beni demaniali. Sebbene le *Liste civili* non sogliano fare menzione speciale delle proprietà *palatine*, è manifesto però che esse appartengano per successione primogeniale alla persona del Principe

(1) *Corte Suprema*, 1880, pag. 834; *Legge*, 1880, parte II, pag. 267. Pres. ed Est. MIRAGLIA.

La Cassazione confermò la sentenza della Corte di appello di Palermo 28 dicembre 1877 (riportata nella *Legge*, pag. e vol. citato, in nota alla sentenza della Cassazione).

come Sovrano, perchè a lui riservate e da lui usufruite a quel titolo stesso per cui gode le civili proprietà, che per leggi fondamentali dello Stato sono assegnate alla Corona.

L'origine storica e razionale delle proprietà religiose *palatine*, chiese, basiliche *ab antiquo* edificate e dotate dai Principi nei loro palazzi e nelle loro adiacenze, non dev'essere dimenticata per ben intendere che sono un accessorio delle Reggie medesime e devono conservare la loro destinazione primitiva, quantunque riuniti i sette Stati della penisola in un Regno solo; e se anche taluna delle antiche Reggie fosse passata o passasse al Demanio, la qualità di proprietà religiosa *palatina* non può cessare che per espressa determinazione del Principe a cui appartiene, e questo ce lo dimostra l'origine e la natura di queste chiese.

E per vero, giova ricordare che prima del Cristianesimo il *jus sacrorum* era parte inclusa nel sommo imperio che reggeva lo Stato: il Cristianesimo di questo sommo imperio fece due potestà supreme ed indipendenti, e divise in due, cioè sotto due aspetti, una stessa nazione, assoggettandola per un rispetto alla potestà civile e per l'altro alla potestà ecclesiastica. La persona stessa adunque del Re non doveva essere mandata per l'esercizio del culto divino in una parrocchia o ad un altro tempio col rischio di essere in una solenne cerimonia scandalosamente esclusa da un ecclesiastico sdegnoso o così comandato; e così, a principiare da Costantino, per cui fu operato e consumato il grande rivolgimento per tutta la serie dei successivi secoli cristiani, i regnanti ebbero a servizio loro, delle loro famiglie e Corti, le proprie chiese, il proprio clero immune dalla giurisdizione ecclesiastica ordinaria, da essi nominato, stipendiato, amovibile, cioè nell'assoluta loro obbedienza. Epperò, considerazioni altamente politiche prevalsero nella fondazione delle chiese *palatine;* e se i Pontefici, gareggiando in munificenze spirituali verso Principi che tanto gareggiarono in munificenze temporali nella fondazione delle *palatine*, ritennero il linguaggio della curia romana, egli è certo però che i così detti *privilegia capellarum et capellanorum regnorum Angliae, Galliae, Hispaniae, Lusitaniae,* ecc., erano vere ricognizioni di diritti che, non appena riconosciuti, diventarono irrevocabili. Può dirsi adunque di essere necessaria alla monarchia la conservazione delle chiese *palatine*, e mancherebbe oggi ogni ragione altamente politica e giuridica valevole a far adottare la tesi contraria.

Considerando che dopo le anzidette osservazioni ben s'intende la differenza che separa le *palatine* dalle chiese di semplice patronato regio. Le vere *palatine* sono essenzialmente di proprietà regia, dove che un patronato regio sopra una chiesa comune non comprende che diritti speciali e costituisce una servitù, *diminutio dominii*, a carico della chiesa retta dalla gerarchia ecclesiastica. Onde non è a meravigliare che se le chiese di patronato regio rimasero colpite di soppressione per virtù dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867, in tale disposizione non possono essere comprese le *palatine;*

Considerando che un altra ragione di ordine superiore deve convincere di non essere le *palatine* avvolte nelle leggi di soppressione. Il Re, quale uno dei tre poteri, la cui unione costituisce il potere costituito dello Stato, sanzionò le leggi eversive nell'interesse generale della cosa pubblica, ma non appare e non si deve presumere che sia intervenuto anche in altra qualità ed abbia inteso di rinunziare e rinunziato di fatto ad un diritto suo particolare, che la Corona trasmette da Principe in Principe a titolo di usufrutto perpetuo;

Considerando finalmente che è tanto vero di volere la Corona conservare intatta una sì bella prerogativa, non al certo incompatibile col diritto pubblico dello Stato, che per la chiesa appunto di Calascibetta, della quale è questione, ha con regio decreto del dì 8 giugno 1879, contrasegnato da un ministro responsabile, qual'è il Guardasigilli, emanato provvedimenti intesi a riordinare su nuove basi il personale ecclesiastico. La chiesa *palatina* dunque è vivente, funziona sotto la *diretta giurisdizione del Sovrano* e mal si avvisa la Finanza a pretenderne la soppressione.

D) *Cassazione di Roma, 28 marzo 1903, Finanze* c. *Canonici di Montefusco e Real Casa* (1).

..... « La Corte di appello di Napoli, con la denunziata sentenza, ha basato il suo giudizio sopra un'altro concetto di diritto ugualmente censurabile. E per verità la seconda considerazione, che la indusse a respingere le eccezioni dell'Amministrazione finanziaria, consiste nell'affermazione che la Chiesa di S. Giovanni del Vaglio in Montefusco, essendo una Palatina (come, con apprezzamento di fatto incensurabile, ha desunto dall'esame dei titoli rispettivamente prodotti), e spettando i beni da essa posseduti alla Real Corona, rientrassero perciò nella categoria dei beni che fanno parte del Demanio pubblico, i quali, a termini degli articoli 430 e 2113 del Codice civile fossero inalienabili, e quindi imprescrittibili. Ora, indipendentemente dalla osservazione che la Corte di appello abbia soltanto affermata questa tesi senza dimostrarla, essendosi limitata ad accennare che non potesse negarsi la pertinenza nel Re delle Palatine solo perchè esse non facessero parte della dotazione della Corona stabilita dalle leggi del 1850 e 1860, mentre avrebbe dovuto svolgere la parte più importante e più difficile del tema giuridico che si era proposto, cioè se i beni della Real Corona fossero beni di Demanio pubblico, non può a meno di rilevare questo Supremo Collegio la erroneità di siffatto concetto; dappoichè, ammesso pure che l'articolo 427 del Codice civile contenga una enumerazione dimostrativa, e non tassativa dei beni che fanno parte del Demanio pubblico, non perciò ne deriva che i beni assegnati alla Corona e destinati all'esplicamento delle sue alte funzioni siano del Demanio pubblico. Essi sono certamente beni che appartengono

(1) Questa RIVISTA, vol. III, p. 527. Pres. TONDI, est. BASILE.

allo Stato, il quale li assegna alla Corona per tenere alto il decoro e lo splendore del trono; ed in ragione appunto di siffatta destinazione, che ne modifica la natura, sono sottratti dal Demanio pubblico, per rientrare nel patrimonio particolare della Corona; poichè la distinzione tra beni demaniali e patrimoniali dello Stato si desume dall'uso cui sono destinati; potendo anche i beni demaniali diventare patrimoniali col cessare dall'essere destinati all'uso pubblico, e con l'essere aggregati al patrimonio dello Stato; e, quando vengono poi da questo ultimo assegnati alla Corona, costituiscono allora essi *una vera proprietà della medesima,* e quindi assumono il carattere *di beni suoi patrimoniali,* i quali possono essere alienati in conformità delle leggi che li riguardano, e sono suscettibili di alienazione e di prescrizione ugualmente che i beni patrimoniali dello Stato e quelli degli altri corpi morali.

« Che neppure possa sostenersi trattarsi nella specie di una Chiesa la quale, dovendo per sua natura considerarsi come destinata a pubblico uso, debba perciò rientrare nella categoria dei beni spettanti al Demanio pubblico; dappoichè, se nel diritto romano, per la influenza che la religione esercitava sul regime politico e sulla legislazione civile, una cosa, tostochè fosse divenuta sacra, era sottratta al commercio e dichiarata imprescrittibile quand'anche non avesse servito che ad uso privato, nel diritto moderno i soli beni sottratti al commercio sono quelli destinati al pubblico uso; nè può sollevarsi alcun dubbio che gli *Oratori e le Chiese,* che hanno per loro natura i caratteri di *fondazioni private, dirette a scopo di privata comodità,* possano perdere siffatta qualità, perchè vi si esercitino funzioni di culto, ed a queste sia ammesso ad intervenire anche il pubblico, per concessione del fondatore; e molto meno si è mai dubitato, nè si può dubitare, *che le Chiese palatine siano Oratori privati, che rientrano nel patrimonio privato della Corona* ».

9. Ed ecco la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione di Roma, 28 maggio-30 giugno 1904 (1).

In fatto — Nell'anno 1900 essendo rimasti vacanti tre posti di canonico nella Basilica di S. Nicola di Bari, il Ministero di grazia e giustizia, in esecuzione dei regi decreti del 13 settembre e 16 novembre 1893 contenenti le norme pel conferimento dei posti di canonici, cappellani o partecipanti nelle Chiese Palatine pugliesi, bandiva il concorso mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale di esso Ministero e nella Gazzetta ufficiale. Altro simile avviso veniva ripetuto per due volte, con la sola variante fatta nella terza

(1) Pres. ff. Basile, est. Cosentini.

Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Quarta, con conclusioni conformi, chiese che fosse accolto il ricorso del Ministero, cassata la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, e dichiarata la competenza dell'autorità giudiziaria.

pubblicazione, che i posti vacanti da tre erano portati a quattro per la morte verificatasi nel frattempo di altro canonico nell'anzidetta Basilica.

Parecchi furono i concorrenti e con regio decreto del 5 ottobre 1902 vennero nominati canonici Don Francesco Stella, Don Paolino De Palma, Don Giuseppe Sacchetti e Don Carmine De Palma.

I sacerdoti Giovanni Rotondo, Vito Carinola e Lorenzo Caforio, i quali erano stati tra gli aspiranti ai posti messi a concorso ma non erano stati prescelti, dolendosi di tale loro sorte, proponevano ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato e chiedevano che si pronunziasse la nullità del su riferito regio decreto del 5 ottobre 1902.

Si costituì in giudizio il Ministero di grazia e giustizia e dedusse l'inammissibilità del ricorso sostenendo: che trattavasi di un provvedimento il quale si risolve in una giurisdizione riservata alla Corona, e che perciò non si potesse fare ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, non potendovi essere lesione di diritti o di interessi là dove si svolge un potere discrezionale del Principe: che la natura delle chiese Palatine non consente nell'esercizio delle facoltà del Sovrano limitazioni e controlli a cui vanno soggetti i soli atti della pubblica Amministrazione: e che infine le prescrizioni dettate per regolare la nomina dei canonici, hanno soltanto il carattere di norme puramente direttive e di massima sino a quando non piaccia al Principe di disporre in diverso modo. Subordinatamente si aggiunsero ragioni di merito a dimostrare la mancanza di fondamento del ricorso.

Per converso i ricorrenti sostennero l'ammissibilità del ricorso.

L'adito Consesso, con decisione del 30 maggio 1903, respinta l'eccepita inammissibilità, e sospesa ogni decisione in merito, dispose la comunicazione di documenti da farsi dal Ministero di grazia e giustizia.

A tale pronunzia pervenne il Consiglio di Stato dopo aver considerato:

Che la eccepita deduzione di inammissibilità non avesse fondamento perchè nella specie ricorrevano tutte le condizioni per le quali, giusta l'articolo 24 della legge del 2 giugno 1889, più adirsi la IV Sezione del Consiglio di Stato.

Si aveva difatti la legittimità del motivo a ricorrere nella violazione della legge, costituita dall'allegata inosservanza delle norme stabilite con i decreti del 13 settembre e del 16 novembre 1893 che regolano il conferimento dei posti di canonici, cappellani e chierici delle Chiese Palatine pugliesi.

Si aveva l'atto dell'autorità amministrativa costituito dall'impugnato decreto di nomina dei canonici, perchè tutti i regi decreti che riguardano le Palatine, che regolano il concorso o provveggono ai posti vacanti, sono emessi sopra proposta del Ministro di grazia e giustizia e da questo controfirmati, avendo lo stesso Sovrano con i decreti del 1893 voluto limitare la propria libertà di scelta, ed imposto a sè medesimo delle norme obbligatorie circa il modo con cui il concorso deve essere fatto, e circa le categorie nelle quali deve cadere la scelta dei canonici. Ed in coerenza di ciò con lo stesso decreto

del 1902 si era dichiarato che i quattro canonici venivano nominati previo concorso.

Ed infine si aveva la condizione dell'interesse con il carattere della personalità, cioè l'interesse riguardante le stesse persone che ricorrevano e che avevano risentito danno dall'atto impugnato.

Il Ministero di grazia e giustizia, dolendosi della decisione su riferita, la denunziò alle Sezioni unite di questo Supremo Collegio chiedendone l'annullamento per l'incompetenza del Consiglio di Stato a conoscere della domanda del Rotondo, del Caricola e del Caforio.

A loro volta i quattro canonici Stella, Sacchetti e De Palma Paolino e Carmine intervengono in causa, e si associano al ricorso prodotto dal Ministero di grazia e giustizia.

In diritto. — Osserva che mal si eccepisce l'inammessibilità del ricorso in quanto con esso, traendosi argomento dall'ultima parte dell'articolo 24 della legge sul Consiglio di Stato del 2 giugno 1889, si sostiene l'esclusiva competenza della Corona a provvedere al governo delle chiese palatine, dappoichè codesta tesi del Ministero ricorrente forma parte integrale del merito della controversia portata al giudizio di questo Supremo Collegio, e per conseguenza non può negarsene l'ammessibilità restando ad esaminarsene il fondamento.

Osserva sul merito della causa che giova innanzi tutto riandare sull'origina e sulla natura della Chiesa che forma obbietto della contesa per ben determinare l'essenza dei diritti che sulla medesima appartengono alla Corona, per indi desumere a chi spetti l'esercizio di tali diritti.

Osserva come sia noto che la chiesa di S. Nicola di Bari, eretta nell'undecimo secolo nel palazzo dei Principi che prima governarono e poscia regnarono nelle Puglie, fu, fin dalla sua fondazione, considerata come chiesa libera, perchè esente dalla giurisdizione dell'Ordinario per concessione del Pontefice di quel tempo. E tale carattere la detta chiesa conservò nello svolgersi dei secoli che si successero, accrescendosene per concessioni dei Pontefici successivi i privilegi e le preminenze, le quali tutte si riassumevano nel Principe come capo supremo e moderatore di essa; nè mai si dubitò che la chiesa di cui si discorre, al pari delle altre Palatine pugliesi, fosse di libera collazione del Sovrano *quale oratorio privato, accessorio e dipendenza della Reggia.*

Che per tale speciale natura della chiesa di S. Nicola di Bari la potestà regia su di essa, come su tutte le altre chiese Palatine, assume sin dal principio il carattere di *una prerogativa della Corona*, sottratta così alla ingerenza delle autorità ecclesiastiche, come all'ingerenza delle autorità amministrative, non potendo ciò che *è attributo personale del Sovrano* sottostare a sindacato di qualsivoglia specie; e tale ancora si conserva malgrado i regi decreti del 13 settembre e del 16 novembre 1893, perchè con questi nulla fu disposto che valesse a menomare l'essenza di quella potestà.

Volle infatti il Sovrano con i decreti su riferiti disciplinare soltanto il conferimento delle cariche ecclesiastiche nelle chiese Palatine pugliesi stabilendo all'uopo norme determinate, onde più facile ed ordinata riuscisse l'esplicazione della sua prerogativa, e con ciò evidentemente non s'intese di limitarla e tanto meno di cambiarne la natura, non potendo semplici norme, dettate per l'esplicazione di una facoltà, mutarne l'essenza. Nè l'incarico coi decreti stessi conferito al Ministro di grazia e giustizia, di curare l'esecuzione di quelle norme e di proporre alla Sovrana approvazione le nomine degli ecclesiastici da addirsi al servizio delle chiese Palatine, implica diminuzione della regia potestà, costituendo esso una semplice delegazione fatta dal Sovrano affinchè in suo nome quegli atti fossero compiuti.

Osserva che, tali essendo gli atti che pei mentovati decreti del 13 settembre e 16 novembre 1893 furono demandati al Ministero di grazia e giustizia, vanamente si sostiene che essi costituiscano atti amministrativi della specie di quelli contemplati dalla legge sul Consiglio di Stato del 2 giugno 1889 per desumere la competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato a conoscere della legalità di essi, dappoichè in tale modo si fraintende lo scopo di detta legge.

Con questa invero si volle venir creando una giurisdizione amministrativa per decidere sulle lesioni di interessi di individui o di enti morali giuridici derivate da atti compiuti dalle autorità amministrative o da corpi amministrativi deliberanti che non rientrassero nella competenza dell'autorità giudiziaria; e con ciò senza dubbio si ebbe in mira di provvedere agli atti che, compiuti da pubblici Uffici, interessassero la pubblica Amministrazione, non gli altri che, sebbene compiuti dai medesimi Uffici pubblici, o sono sottratti ad ogni sindacazione amministrativa come sono quelli di natura politica, o non interessano la pubblica Amministrazione per la loro più limitata importanza, come sono quelli di gestione interna e gli altri diretti a raggiungere scopi di particolare interesse.

Ora, appunto tra questi ultimi, per le considerazioni già esposte relativamente alla natura della prerogativa del Sovrano ed al contenuto dei decreti del 13 settembre e del 16 novembre 1893, vanno annoverati gli atti, la cui esecuzione fu con tali decreti demandata al Ministro di grazia e giustizia; e pertanto non possono essi ritenersi compresi tra quelli che costituiscono oggetto della competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Senonchè, se può escludersi la competenza del supremo magistrato amministrativo a decidere sulla legalità e validità degli atti di esplicazione della regia prerogativa di che trattasi, non può negarsi che se dall'esercizio della su mentovata prerogativa fossero derivate violazioni di diritti, spetterebbe al subietto del diritto leso la conseguente azione di risarcimento, in ossequio al principio generale stabilito dalle vigenti leggi civili, per le quali ogni violazione di diritto, comunque avvenuta e da chiunque derivata, genera azione sperimentabile in sede di ordinaria competenza giudiziaria.

Osserva che per le premesse sin qui fatte è d'uopo accogliere il ricorso prodotto dal Ministero di grazia e giustizia nei su espressi sensi, ed in conseguenza annullare l'impugnata decisione, dichiarando la competenza della autorità giudiziaria.

Per questi motivi. La Corte, respinta l'eccezione d'inammessibilità del ricorso prodotto dal Ministero di grazia e giustizia avverso la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato del 30 maggio 1903, la medesima annulla, e dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della materia nei su espressi sensi.

Spese compensate.

10. La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione di Roma, chiamate a giudicare irretrattabilmente sulle questioni di competenza, ha decisa come doveva, nella sua sostanza, la questione chi si presentava: non può ammettersi la competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato a decidere su atti riguardanti le chiese palatine; e si può ritenere solo la competenza dell'autorità giudiziaria quando vi fosse, nei sensi indicati dalla Cassazione, una violazione e lesione di diritti, che darebbero luogo a conseguente azione di risarcimento.

La sentenza, che segnaliamo all'attenzione dei lettori, dimostra che all'estensore nulla è sfuggito delle questioni che si presentavano e andavano decise.

Richiamati i precedenti della chiesa palatina di Bari in questione, ed esaminata la natura ed i caratteri di essa, la sentenza afferma le seguenti massime: « Le chiese palatine sono di libera collazione del Sovrano quali oratorî privati, accessori e dipendenze della Reggia; la potestà regia sulle dette chiese ha il carattere di una prerogativa della Corona, sottratta così alla ingerenza delle autorità ecclesiastiche come alla ingerenza delle autorità amministrative; gli incarichi conferiti dalla Corona al Ministero di grazia e giustizia per le chiese palatine pugliesi e per regolare il conferimento dei posti di canonici, cappellani e chierici, non implicano diminuzione della regia potestà, ma costituiscono semplici delegazioni fatte dal Sovrano affinchè questi atti fossero compiuti in suo nome; la legge sul Consiglio di Stato 2 giugno 1889 volle creare, colla IV Sezione del Consiglio di Stato, una giurisdizione amministrativa per decidere sulle lesioni di interessi di individui

o di enti morali giuridici derivate da atti compiuti dalle autorità amministrative o da corpi amminisirativi deliberanti, che non rientrassero nella competenza dell'autorità giudiziaria; gli atti riguardanti la esplicazione della regia prerogativa sulle palatine non sono atti dell'autorità amministrativa ai sensi ed effetti della suddetta legge 2 giugno 1889; sulla legalità e validità degli atti medesimi è incompetente a decidere la IV Sezione del Consiglio di Stato; è competente a conoscere l'autorità giudiziaria delle azioni di risarcimento per lesione di diritti derivata dall'esercizio della regia prerogativa sulle palatine di cui sopra ».

Quello che nella specie si imponeva, era, senza dubbio, l'annullamento della decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Noi però, prendendo occasione dalla riferita controversia, crediamo dover desumere dall'esame storico giuridico delle chiese palatine, dalla condizione giuridica ad esse riconosciuta e che esse mantengono nell'attuale diritto pubblico, che la questione delle chiese stesse non debba fermarsi, *de iure condito*, e porre le medesime, ciò che ripetesi, era inevitabile, fuori della ingerenza della IV Sezione del Consiglio di Stato.

A noi sembra che un'altra ingerenza debba essere eliminata: quella del Ministero di grazia, giustizia e dei culti.

Se le Palatine sono quelle che sono, quelle che sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria; se la Cassazione di Roma ha ritenuto (sentenza 5 giugno 1877) che esse Palatine sono fondate *ad uso particolare del Principe*, che (sentenza 7 maggio 1880) *appartengono per successione alla sua persona*, a lui sono riservate e da lui sono usufruite a *quel titolo stesso per cui gode le civili proprietà*, sono di proprietà regia, costituiscono (sentenza 28 marzo 1893) una *proprietà patrimoniale della Corona,* rientrano *nel suo patrimonio particolare* tanto da poter essere alienate e da sottostare alla prescrizione, sono *Oratori privati della Corona;* è ben chiaro che coteste Chiese ed i loro beni debbano essere esclusivamente dipendenti dal Sovrano ed esclusivamente essere amministrati e regolati, come tutto ciò che riguarda la Lista Civile, dal Ministero della Real Casa, e dalle Amministrazioni della Real Casa esistenti nelle Provincie.

Il Ministro Guardasigilli è quello che è e che deve essere in base al diritto costituzionale: esso non può ingerirsi e rappresentare se non la Pubblica Amministrazione dello Stato, non un'Amministrazione privata.

Abbiamo a pag. 599 e 600 l'Elenco delle Basiliche, Chiese e Cappelle palatine rimaste *alla dipendenza* della Real Casa, e quelle che sono *alla dipendenza* del Ministero di grazia, giustizia e culti.

Si parla *di dipendenza* dal Ministero di grazia e giustizia e culti.

Una convenzione del 1886 tra il Ministro della Real Casa ed il Ministro Guardasigilli determinò la divisione delle Palatine giusta l'Elenco suddetto; ed in base a codesta convenzione alcune Palatine, e le più importanti, dipendono dal Ministero dei culti.

Ora, dato quanto precede, non si comprende come delle Palatine possano farsi due categorie, come le une possano *dipendere* dal Ministero della Real Casa, le altre *dipendere* dal Ministero dei culti.

È inammessibile che quelle affidate al Ministero dei culti possano *dipendere da esso* (e ne dipendono nel fatto, come è ben noto).

È inammessibile andare al concetto di una delegazione della Corona al Ministero dei culti, nei sensi più limitati ritenuti dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione e tanto meno nei sensi più ampi sostenuti dal Ministero di Grazia e Giustizia tanto dinanzi al Consiglio di Stato, quanto dinanzi alla Cassazione.

Ciò non può, a nostro avviso, ritenersi in astratto, dato il carattere e la natura giuridica delle Palatine da una parte, del Ministro costituzionale dall'altra, che, ripetiamolo ancora, non ha nè può avere ingerenza in ciò che si attiene alla Lista civile.

Ciò non può ritenersi in concreto. La ingerenza del Ministero dei culti nelle palatine, vuol dire anche ingerenza in esse della politica, con tutti i suoi inconvenienti, ai quali un Ministro non può e non potrà mai sottrarsi.

E le Palatine pugliesi sono proprio là ad offrire sul riguardo i più eloquenti ammonimenti.

Del resto, nelle difese da esso presentate dinanzi al Consiglio di Stato ed alle Sezioni unite della Cassazione di Roma e da

noi riferite, lo stesso Ministero di grazia e giustizia e culti ha dovuto fondamentalmente sostenere, tra l'altro: « che le Palatine « costituiscono una giurisdizione riservata alla Corona; che la « palatina in questione, ossia quella di S. Nicola di Bari, si man- « tenne e fu sempre vera e propria dipendenza della Corona « *pleno jure* (1); che le Palatine sono essenzialmente di proprietà « regia; che vivono e funzionano sotto la *diretta giurisdizione del* « *Sovrano* (2); che tutto ciò che riguarda le Palatine attiene « all'esercizio di una prerogativa regia, ecc. ».

Dunque lo stesso Ministero è venuto a dimostrare che la sua ingerenza nelle Palatine non ha alcuna ragione di essere.

G. C.

---

(1) Ved. pag. 582. La Palatina di Bari è invece sotto la dipendenza del Ministero dalla convenzione col Ministero di Casa Reale in poi.

(2) Ved. nota precedente.

Ancora la massa comune nei Capitoli cattedrali

SOMMARIO: 1. Capitoli cattedrali organizzati a massa comune *ratione servitii:* questioni Incertezza della giurisprudenza. — 2. Questione presentatasi pel Capitolo di Urbino relativamente alla tassa di passaggio di usufrutto — Sentenza della Corte di appello di Ancona 21 gennaio 1903, che ritenne l'applicabilità di detta tassa. — 3. Sentenza del Tribunale di Urbino 20 maggio 1902, che la escluse. — 4-9. Osservazioni a confutazione della sentenza della Corte di appello di Ancona. — 10. Nuove osservazioni. Le disposizioni della legge sul registro — Erroneità del principio che non può esistere canonicato senza prebenda — Bolla Pontificia che sopprime ed estingue le prebende canonicali: effetti. — 11. Decisione della Corte di Cassazione di Roma 27 ottobre 1903, che conferma la sentenza della Corte di appello di Ancona. Confutazione. — 12-13. Questioni presentatesi pei Capitoli di Nola e di Venosa — Lavoro del prof. F. SCADUTO: I. Effetti canonici e civili dell'organizzazione a *massa communis ratione servitii* — II. Mezzi di prova — III. Limitazione obbiettiva e territoriale delle questioni agli estremi per l'esenzione, dal sequestro durante la vacanza, delle porzioni di *massa communis ratione servitii* (non anche di quelle *ratione officii*) nel Napoletano, ed all'esenzione dalla tassa di passaggio di usufrutto beneficiario — IV. Categorie dei beni e dei fini capitolari: applicazione delle categorie di beni a quelle di fini; specialmente di quelli di *massa communis;* tripartizione della medesima di fronte all'Economato; specie e sottospecie di *distributiones* — V. Sequestrabili le prebende o, se *ratione officii*, i rispettivi due terzi conciliari ossiano congrua canonicale. Appuntamenti 21 aprile 1781: limitano tale diritto, preesistente, al solo caso della *ratio servitii* e richiedendo che i due terzi conciliari *ratione servitii* non eccedano sessanta ducati: interpretazione delle quattro condizioni degli Appuntamenti 1781 e del regolamento economale 8 dicembre 1861, art. 48: circolare 20 marzo 1863: limitazione dell'esenzione della massa piccola, coesistente colle prebende, al caso che il *pro rata* non ecceda i sessanta ducati: estensione delle distribuzioni manuali e minute: consulta 7 ottobre 1783, R. Dispaccio 15 novembre 1783, circolare 6 dicembre 1783: prelevazione del terzo conciliare, della quota per manutenzione ecc. del tempio, degli oneri di culto, delle imposte: dispaccio 23 agosto 1796 — VI. Logica della prelevazione del terzo conciliare ecc. nel computo dei sessanta ducati: altrimenti la congrua canonicale sarebbe inferiore, e molto alla parrocchiale: legislazione analoga dell'attuale Regno — VII. Giurisprudenza e dottrina presuppongono la prelevazione del terzo conciliare ecc.: discutono un'altra e diversa questione, cioè se gli Appuntamenti sieno abrogati e l'insequestrabilità valga anche per le porzioni *ratione officii* — VIII. Ricettizie — IX. Competenza giudiziaria od amministrativa — X. Dottrina e giurisprudenza: appunti — XI. Testi di leggi e decreti.

1. Una questione, che vien spesso agitata, è quella che riflette i Capitoli cattedrali costituiti a massa comune *ratione servitii* e la natura giuridica della partecipazione che ha su di essa ciascun canonico, sprovvisto di una propria e separata prebenda.

La questione è assai grave ed importante, perchè dalla soluzione di essa dipende il vedere se alle partecipazioni alla massa comune, in caso che eccedano il numero indicato dalla legge 15 agosto 1867 (art. 6), possa applicarsi la detta legge di soppressione; se possa prenderne possesso l'Economato in caso di mancanza di qualche canonico; se sia alle medesime applicabile la tassa di passaggio di usufrutto.

Regna una grande incertezza nella giurisprudenza: e ciò c'induce, a complemento del dotto lavoro del prof. N. Coviello (1), a riferire quanto si è ultimamente deciso e pubblicato sul notevole argomento.

2. La questione si è ripresentata pel Capitolo metropolitano di Urbino, ed a proposito della tassa di passaggio di usufrutto che si volle applicare a due nuovi canonici. E la sentenza della Corte di appello di Ancona del 21 gennaio 1903, nell'assecondare le pretese del fisco, così osserva in fatto ed in diritto:

I sac. sacerdoti don Giovanni Battista Benedetti e don Primo Valdarchi di Urbino, con Bolle del 4 settembre 1895 e 13 settembre 1890, venivano investiti della dignità di canonici della Chiesa Collegiata Metropolitana di Urbino, la quale, prima composta di nove canonici, di un arcidiacono e di un prevosto, ora abbraccia 12 canonici, oltre l'arcidiacono ed il prevosto, e non ha, per ogni insignito, un beneficio con individuale prebenda, ma una sola massa comune, che si divide in parti uguali, sotto forma di distribuzioni corali quotidiane.

Così dispose Papa Sisto IV della Rovere di Albissola, con sua Costituzione del 26 aprile 1481, tre anni prima che morisse, ad istanza e premura del suo congiunto duca Federico di Urbino, e nell'intento di ravvivare lo zelo pel culto e la diligenza dei canonici all'intervento alle sacre funzioni. Si legge infatti in quella Costituzione: *Et omnes ipsius Ecclesiae praebendas eadem auctoritate poenitus et omnino* supprimimus et extinguimus, *et praeposituraе ac praebendarum aliosque ipsius Ecclesiae fructus, redditus et proventus in unam massam redigi et* pro quotidiana dispositione *inter praepositum, archidiaconum, et canonicos ipsius Ecclesiae, divinis pro tempore interessentes iuxta providam ordinationem desuper faciendam perpetuis futuris temporibus distribui debeant,* ecc.

Per siffatta investitura il d. Valdarchi e il d. Benedetti non corrisposero al Demanio tassa alcuna, fino a che nel 25 aprile 1900 il Ricevitore del Registro di Urbino, autorizzato da dispaccio ministeriale del 5 luglio 1899, intimò ai due canonici avviso di pagamento della tassa di passaggio di usufrutto, pel Benedetti in L. 354. e pel Valdarchi in L. 313.30, in dipendenza delle nomine da loro conseguite. Credendosi essi ingiustamente intimati perchè non esisteva, secondo loro, pel Capitolo collegiale *(sic)* di Urbino una massa prebendale, ma un'unica massa appartenente al Capitolo come corpo morale e destinata tutta quanta alle distribuzioni corali e quotidiane, da non confondersi colla dotazione dei benefizi o delle cappellanie, il passaggio in usufrutto dei quali beni dicevano essi soggetti a tassa, ricorsero al Ministero

(1) Vol. in corso, p. 385-404.

delle finanze, adducendo questa precipua ragione per invocare l'esenzione dalla tassa; ma il Ministero respinse il ricorso, dicendo che non si può dare canonicato senza prebenda, e il Ricevitore con Nota 12 e 19 luglio 1900, partecipando la resa decisione, tornava a intimare il pagamento; per modo che i due canonici suddetti, in omaggio al principio « *solve et repete* », nel 16 agosto 1900 pagarono la tassa, indi protestarono a mezzo di usciere e quindi convennero innanzi al Tribunale di Urbino con atti del 6 e 9 gennaio 1901, l'Amministrazione del Demanio e delle Tasse in persona dell'Intendente di finanza ed il Ricevitore del registro di Urbino, per sentir dichiarare che la tassa di passaggio di usufrutto non era affatto da essi dovuta, e per sentirsi condannare alla restituzione degli interessi dal dì della domanda.

Innanzi al Tribunale gli attori presentarono la detta Costituzione di Sisto IV, per la quale venivano fuse le prebende antiche in una massa sola per distribuirsi quotidianamente fra canonici, arcidiacono e prevosto; fecero anche notare che nel 1568, quando la Chiesa di Urbino fu elevata a Metropolitana e i canonici portati al numero di 12 i beni che allora poterono acquistare andarono a raccozzarsi alla massa, e questa distribuita in ragione dell'assistenza al coro e non quale appannaggio beneficiario individuale; produssero anche una sentenza definitiva dell'auditore De Federicis in data del 21 marzo 1652, che respinse la domanda fatta allora dalla Camera degli spogli per fare avocare a sè le rendite dei canonicati vacanti della Metropolitana di Urbino, imponendo il silenzio perpetuo e giudicando i frutti non poter soggiacere a spoglio.

Presentarono anche una lettera ufficiale del cardinale Caterini, Presidente dell'Azienda Generale della Camera degli Spogli in data 16 novembre 1898, donde risultava che questi, occupatosi della questione, riteneva esenti dall'esercizio del diritto di vacanza le provviste capitolari dei canonici di Urbino. Ricordavano pure che nemmeno il R. Economo erasi mai presa ingerenza dei benefizi vacanti del Capitolo Urbinate; e per questo, riscontrate le disposizioni del diritto canonico, attagliantisi alla fattispecie, e rammentata anche la giurisprudenza in proposito, insistettero nella domanda che fu accolta con sentenza del 20 maggio p. p., rimanendo così condannato l'Erario alla restituzione della tassa e rifusione delle spese.

Il Tribunale disse che colla Costituzione pontificia erano state soppresse le prebende di che erano dotati i sette canonicati preesistenti, ed erasene formata una massa, *tamquam nniversitas,* destinata alle distribuzioni quotidiane da lucrarsi dai presenti al coro, nella quale massa nulla conferitono i due canonici novi, colla Costituzione medesima nuovamente istituiti, e che perciò si trattasse di compensi *ratione servitii,* non *ratione beneficii.* Disse pure che così rimasero anche le cose quando la Cattedrale fu elevata a Metropolitana coll'aumento dei canonici, i beni dei quali si confusero nella massa preesistente.

Che la Camera degli spogli reiteratamente aveva sentenziato *fructus praefati canonicatus non subiacent spolio;* e soggiunse che, a quel modo che l'Eco-

nomato dei benefizi vacanti non potrebbe ora avocare a sè la parte dei proventi dei canonici mancanti, che debbono accrescersi agli altri in ragione dell'assistenza al coro, così non è la quota soggetta a tassa di passaggio, non avendo i beni dai quali si ricavano le distribuzioni il carattere beneficiario prebendale, ma appartendo al Capitolo *uti universitas*.

Da ultimo, dopo aver dichiarato non pertinente un parere del Consiglio di Stato del 10 giugno 1891, essendo questo relativo alle Basiliche patriarcali di Roma, rette con Bolla di Pio IV, combatte l'assunto del Demanio, sostenente non darsi canonicato senza prebenda, ricordando col FAGNANI: *Praebenda non est substantia canonicatus.* e quindi conchiuse, che non esistendo nel Capitolo prebende, ossia benefizi, nè separatamente, nè in massa, non si può avere passaggio di usufrutto, perchè le leggi fiscali parlano dei beni costituenti la dotazione dei benefizi, pei quali vi è una presa di possesso, mentre nella specie questa non può aver luogo.

Contro tale sentenza hanno ricorso in appello a questa Corte le due Amministrazioni soccombenti, dicendola gravosa ed ingiusta, e in apposita conclusionale ne hanno svolti i motivi: conclusionale che fu presentata all'udienza di questa Corte tenuta il 21 dello andante mese, su che da parte degli appellanti a lor volta si conchiuse come fu dianzi trascritto.

In diritto. — Precipuo argomento addotto dal Tribunale per escludere negli appellanti D. Valdarchi e D. Benedetti l'obbligo loro al pagamento della tassa di passaggio di usufrutto, ed ammettere l'azione in ripetizione dell'indebito da essi loro spiegata, è quello che si vorrebbe desumere dalla predetta Costituzione pontificia del 1481, emanata da Papa Sisto Della Rovere. Dice infatti il Tribunale, che avendo questi sciolti e decomposti i benefizi originarj e le altre rendite prebendali per farne una sola massa grande, da essere distribuita diuturnamente, in ragione dell'intervento alle funzioni corali da parte dei singoli canonici, questi colla investitura alla dignità canonicale non entrano in possesso di determinati beni, ma soltanto acquistano il diritto alle distribuzioni quotidiane della massa sotto condizione dell'intervento al coro, e che perciò la legge fiscale, ingiungente l'onere del pagamento della tassa in ragione del passaggio di usufrutto dei benefizi e cappellanie, sia per essi appellati inapplicabile.

Se questo è, dunque, il massimo degli argomenti sorreggenti il pronunciato del Tribunale, punto o poco conferendo a maggior persuasione quegli altri sussidiariamente addotti, è facile intuirne la fallacia col solo por mente che i primi giudici partivano da una premessa puramente gratuita, quella cioè di ritenere che la fusione dei benefizi e degli altri beni originarj in unica massa importasse denaturazione di quelli così entrati nella fusione, quasichè l'ammassamento facesse perdere ai beni dotalizi beneficiari la natura prebendale, col darsi ad essi una destinazione diversa dalla originaria, consistente appunto nel fornire ai componenti il Capitolo i mezzi necessari alla vita. La Costituzione di Papa Della Rovere invece non attentò all'intima essenza dei

beni costituenti le rendite fisse dei sacerdoti capitolari; non divelse questi dalla loro destinazione, formandone enti diversi, ma soltanto determinò le modalità alla partecipazione dei beni stessi, prescrivendo non solo il conglomeramento di questi, che prima *uti singuli* i canonici distintamente godevano, ma il godimento in comune, subordinato alla condizione dell' intervento al coro, pel laudabile fine di ravvivare lo zelo degli ufficianti, facendo dipendere il maggior lucro dalla maggiore assiduità alle funzioni corali. Di certo la massa venne a formarsi con gli stessi beni che prima ciascuno investito individualmente godeva sotto forma di benefizio o di cappellania; per cui, siano consistiti essi beni in censi, frutti sopra stabili, rendite e altri consimili cespiti, non cessarono di essere tali pel riparto nuovamente stabilito dalla Bolla di Sisto IV, e rimasero di natura prebendale, perchè dedicati alla retribuzione delle dignità capitolari, prima *uti singuli*, dopo *tamquam universitas*. Le modalità apportate dalla Costituzione pontificia non attaccarono insomma l'essenza della natura beneficiaria dei beni, essendo null'altro che condizioni apposte alla partecipazione dei singoli investiti, in quanto se prima ogni canonico colla nomina entrava in possesso diretto di un determinato beneficio, posteriormente, costituitasi la massa, entrava in possesso intellettuale *(sic)* di una parte uguale di proventi a quella di ogni altro partecipante, salvo le diminuzioni derivanti dalle assenze alle funzioni corali.

In altri termini, ove prima erano più prebende singolarmente destinate ai singoli canonicati, in virtù della Bolla fu costituita unica prebenda per i vari canonicati. E la prova più certa che ai beni costituiti in unica prebenda non fu tolto tal carattere, risulta ben chiara dal fatto che su tale prebenda complessiva furono istituiti due altri canonicati. Quindi nell'un caso con la nomina si avverava una presa di possesso di cosa determinata costituente il beneficio o la cappellania, nell'altro si verificava l'investitura di un diritto di compartecipazione ai proventi della massa, virtualmente uguale a quella degli altri capitolari, di fatto poi riducibile pel numero delle assenze. E se nell'uno e nell'altro caso, i proventi sono sempre di natura dotalizia, prebendale, come dimostra l'origine e la destinaz,one dei beni, e se in ambo le ipotesi vi ha sempre immissione in possesso di usufrutto, nell'uno di una parte certa e concreta, e nell'altra di una quota anche certa, ma astratta e variabile soltanto pér una condizione subbiettiva dell'investito, è ovvio che gli appellati siano tenuti al pagamento della tassa di passaggio, che colpisce appunto i proventi di tale natura.

L'art. 5 della legge sulle tasse di registro, 20 maggio 1897, n. 217, dispone che le tasse di successione si applicano per analogia anche ai passaggi di usufrutto, che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, e l'art. 72 dichiara che le norme stabilite dall'art. 71 per le denuncie dei trasferimenti a causa di morte si applicano anche nelle denuncie di passaggio di usufrutto mediante la presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, alla quale si equipara l'investitura dei canonici della Metro

politana di Urbino, perchè con essa entrano in possesso della quota di proventi costituenti la massa grande, formata dagli originari beni dei benefizi e delle cappellanie che Papa Sisto volle fusi per allettare a maggiore assiduità e frequenza al coro i ministri del culto.

Gli altri argomenti ai quali si ricorre per dimostrare la non dovutezza della tassa, o perchè la Camera degli spogli avesse detto che le quote vacanti della massa non fossero soggette a incameramento, o perchè l'Economato dei benefizi vacanti abbia del pari ritenuto non incamerabili le quote spettanti agli stalli mancanti del Capitolo, non hanno veruna influenza sulla ragione del decidere, perchè fu giustamente osservato dall'appellante Demanio che niuna quota della massa dotalizia è mai vacante, perchè quella, o quelle degli stalli vuoti, vanno ad aumentarsi ai presenti, e risorgono colla investitura dei nominati in vece dei capitolari defunti.

Neppure vale obiettare che, ammesso l'obbligo del pagamento della tassa in disputa, il Demanio verrebbe a godere di un duplice tributo, cioè della tassa di manomorta e di quella di trasferimento di usufrutto, perchè l'una giuridicamente non esclude l'altra, in quanto quella è imposta agli enti morali in succedaneo della tassa di trasferimento per causa di morte, e l'altra invece è dovuta per la immissione in possesso dei redditi beneficiari.

Nè è esatto il dire che il parere del Consiglio di Stato del 10 giugno 1891, cui gli appellanti fanno ricorso a sostegno della loro tesi, non gioverebbe maggiormente alla causa di essi, perchè nel presente caso la fattispecie sia diversa per essere stato quel parere emesso a proposito dei Capitoli delle Basiliche patriarcali romane, ripetenti il loro organamento beneficiario da altra Costituzione pontificia. Non è esatto, perchè, quantunque la Bolla di Pio IV che li riguarda non avesse letteralmente disposta la soppressione dei benefizi e delle cappellanie colle sacramentali parole « *omnino supprimimus et extinguimus* » adoperate nella sua Costituzione da Sisto IV, difatti sanzionò la soppressione stessa in modo indiretto, con l'ordine che tutti i frutti di dette chiese si assegnassero e applicassero come distribuzioni quotidiane ai canonici e agli altri beneficiati (1).

Nè da ultimo è attendibile che sia non dovuta la tassa, non esistendo nel Capitolo Urbinate la così detta massa piccola, formata dai solo avventizi, ma un'unica massa, nella quale anche questi si aggregano; perchè se la massa così formata è per la massima parte composta di cespiti prebendali, mentre è infima ed insicura quella degli avventizi e del tutto secondaria, ai fini di argomentare dell'obbligo al pagamento della tassa stessa di passaggio dovrebbe

---

(1) Per quanto concerne la indicata Bolla di Pio IV, i Capitoli delle basiliche patriarcali romane, ed il parere del Consiglio di Stato indicato, veggasi in questa Rivista (vol. II, p. 385-406), Patrizi-Accursi « *Il Capitolo della Patriarcale Basilica Vaticana in ordine alla tassa di passaggio di usufrutto* ». Il parere del Consiglio di Stato venne riferito a pag. 368 del vol. II.

allora tenersi calcolo dell'accessorio soltanto e non già del principale, il che è affatto contrario alla logica e alla equità medesima.

Così pure non vale il rilievo che il Demanio stesso colla inazione durata da quando veniva emanata la legge che colpiva di tassa la presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, avesse dimostrato di ritenere esente la Chiesa di Urbino dall'obbligo del pagamento, perchè la esenzione così ottenuta, forse per oscitanza non lodevole delle autorità fiscali del tempo, non dà diritto a immunità, se questa non è dalla legge stabilita.

Dovendo quindi per siffatte ragioni accogliersi l'appello, la domanda in ripetizione deve essere respinta, e gli appellati condannati al pagamento delle spese del primo e secondo giudizio.

3. La Corte di appello di Ancona riforma, come si vede, la sentenza del Tribunale di Urbino del 20 maggio 1902, la quale era andata ad un concetto del tutto opposto, con una accurata ed esauriente motivazione in diritto, che giova riprodurre integralmente:

Attesochè gli attori fondano la loro istanza sopra una Bolla di Papa Sisto IV in data 26 aprile 1481, colla quale fu creata una speciale condizione giuridica ai canonici della Chiesa metropolitana di Urbino.

Tale Bolla fu provocata dal Duca Federico, il quale, allo scopo di accrescere il culto divino ed il decoro della Chiesa cattedrale, propose che all'unica dignità esistente col nome di Preposto fosse aggiunta quella di Arcidiacono, che il numero dei canonici fosse portato da sette a nove, e che infine, allo scopo di far sì che il servizio del coro fosse meno trascurato che per il passato e i canonici fossero più diligenti nell'intervenire ai sacri uffici (*metu perditionis distributionum huiusmodi Divinis in dicta Ecclesia diligentius horis canonicis interesse curarent*), venissero le singole prebende soppresse colla costituzione di un'unica massa destinata tutta quanta alle distribuzioni corali (« *omnes quoque praebendae praedictae supprimerentur ac penitus extinguerentur ac statueretur quod tam Praepositurae quam praebendarum huiusmodi et omnes alii fructus redditus et proventus dictae Ecclesiae in unam Massam redigerentur et Praeposito et novem canonicis et aliis personis in dicta Ecclesia interessentibus per quotidianas distributiones ministrarentur et distribuerentur* »).

Il Sommo Pontefice accolse pienamente la proposta del Duca Federico colla sua indicata Costituzione, di cui giova riportare il tenore nella parte in cui si dispone la soppressione delle prebende e la erezione di un'unica massa: « *Et omnes ipsius Ecclesiae praebendas eadem auctoritate penitus et omnino supprimimus et extinguimus, et Praepositurae ac praebendarum aliosque ipsius Ecclesiae fructus, redditus et proventus in unam massam redigi et pro quotidiana dispositione inter Praepositum, Archidiaconum et Canonicos ipsius Ecclesiae divinis pro tempore interessentes iuxta providam ordinationem desuper faciendam perpe-*

tuis temporibus distribui debeant, praefata auctoritate statuimus et ordinationibus apostolicis, ac de certo canonicorum numero et aliis dictae Ecclesiae iuramento confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis statutis, et consuetudinibus ceterisque contrariis quibuscumque ».

Attesochè adunque la detta Costituzione del Papa Sisto IV soppresse le singole prebende di cui erano dotati i sette canonicati preesistenti, e ne formò un'unica massa al Capitolo appartenente *tanquam universitas* ed esclusivamente destinata alle distribuzioni quotidiane da lucrarsi dai presenti al coro, nella quale nulla ebbero a conferire la nuova dignità ed i due nuovi canonici che colla Bolla medesima furono instituiti.

Attesochè l'ordinamento così dato al Capitolo della Cattedrale Urbinate non fu più cambiato o modificato coll'andare del tempo, e la convenuta Amministrazione non contesta quanto dagli attori si afferma che anche quando nel 1568 la Cattedrale di Urbino fu innalzata al grado di Metropolitana e furono aggiunti nuovi canonicati o dignità, essi si considerarono sempre di eguale natura dei precedenti, ed i beni ed i redditi, che i nuovi canonicati seco arrecarono al Capitolo, si incorporarono e si confusero nell'unica massa capitolare.

Da questa unica massa ebbero poi sempre i canonici ad attingere la ricompensa all'opera personale che prestavano intervenendo ai divini uffici, la quale ricompensa costituì per loro il mezzo di sostentamento, senza che questo mezzo derivasse da un apposito benefizio.

Attesochè dall'ordinamento suddetto derivò anche la conseguenza che, in caso di vacanza dei canonicati, la Reverenda Camera degli Spogli non avesse alcun diritto ai frutti ed alle rendite, ma se ne accrescessero le distribuzioni corali da assegnarsi ai canonici superstiti. Una volta però ciò venne negato, ed in occasione della morte del canonico Alessandro Santinelli la Camera degli Spogli pretese di avocare a sè le rendite dei canonicati vacanti e le fece sequestrare; ma il Capitolo di Urbino instituì un giudizio ed ottenne una sentenza in data 21 marzo 1552, con cui fu dichiarato: « *Fructus praefati Canonicatus* (cioè del canonicato vacante di cui si trattava) *non subiacere spolio illosque nullatenus ad R.dam Cameram Apostolicam spectare et propterea sequestrum nomine eiusdem Camerae super dictis praetensis fructibus appositum cum omnibus inde sequutis revocandum cassandum et annullandum fore* ».

Tale sentenza era conforme al parere che nella detta circostanza il Capitolo si procurò dall'illustre giureconsulto urbinate Biagio Micalori, il quale, premesso che il Pontefice Sisto IV sulla richiesta del duca Federico « *primo aliam dignitatem Archidiaconatus nempe in dicta Ecclesiae erexit, nec non duos adiunxit Canonicos omnesque prebendas supprexit et extinxit, at praebendarum ipsius Ecclesiae fructus, redditus et proventus in unam massam reduxit pro quotidianis distributionis inter Praepositum Archidiaconum et Canonicos dictae Ecclesiae divinis pro tempore interessentes iuxta,* ecc.... » soggiunge: « *ex quibus omnibus hoc est tam ex forma dictae Bullae seu brevis quam dictarum*

Constitutionum apparet Canonicorum praedictorum ac dignitatum fructus omnes consistere in distributionibus quotidianis, ipsasque praesentibus tantum et servientibus acquiri ».

Un altro tentativo di risuscitare la questione pare che fosse fatto verso la metà del secolo scorso, ma inutilmente, poichè il cardinale Caterini, presidente dell'Azienda generale della Camera degli Spogli, dopo aver presa cognizione degli antichi atti, ebbe a riconoscere il buon diritto del Capitolo ed ordinò che si desistesse da ogni ulteriore molestia.

Attesochè la prefata sentenza emanata nel giudizio fra il Capitolo e la Camera Apostolica non ha l'autorità della cosa giudicata nella questione che si agita nell'attuale giudizio, perchè evidentemente non ricorrono gli estremi stabiliti dall'art. 1351 del Codice civile; e su ciò non insistono i canonici attori, nè occorre di indugiarsi a dimostrarlo; ma è però indubitato che la sentenza stessa e la posteriore disposizione data dal card. Caterini costituiscono dei precedenti gravissimi a favore della tesi sostenuta dagli attori, inquantochè fu dalle medesime riconosciuto che ai canonici della Chiesa cattedrale di Urbino non sono annessi dei benefizi o separati o riuniti in una sola massa prebendale o grossa, ma che esiste soltanto una massa capitolare, detta anche massa piccola, destinata alle distribuzioni corali subordinate alla condizione dell'intervento al coro.

Ora, se ciò è vero, non può disconoscersi che se ne debbano trarre le conseguenze di diritto che ne derivano in tutti indistintamente i casi in cui, per regolare un rapporto giuridico riflettente il Capitolo metropolitano urbinate ed i canonici che lo compongono, occorra il considerare quale sia la vera condizione giuridica dei proventi di cui godono i canonici medesimi. E se può dirsi che anche attualmente l'Economato dei benefizi vacanti, in caso di vacanza di uno dei canonicati della Cattedrale di Urbino, non avrebbe alcun diritto sulla quota delle distribuzioni corali di cui godeva l'investito del canonicato resosi vacante, per la ragione che tale quota non costituiva il benefizio del canonicato medesimo e che la quota stessa deve andare in aumento delle distribuzioni spettanti ai canonici superstiti e intervenienti al coro, così per lo stesso motivo potrà dirsi, come ripeteremo in seguito, che la quota suddetta, all'atto della nomina di un nuovo canonico, non è soggetta alla tassa di passaggio di usufrutto, perchè i beni da cui si ricavano le distribuzioni quotidiane non hanno carattere beneficiario o prebendale, ma appartengono al Capitolo *uti Universitas,* ed i frutti relativi appartengono ai singoli canonici solo in quanto intervengono al coro e così *ratione servitii, non ratione beneficii.*

Attesochè dalla convenuta Amministrazione del Demanio si sostiene che alla Bolla del Papa Sisto IV deve darsi un'interpretazione diversa da quella che ne danno gli attori, inquantochè la determinazione di costituire un'unica massa ripartibile *inter praesentes* non sarebbe stata inspirata dal criterio di convertire il beneficio in un semplice provento personale, ma dalla opportu-

nità di rendere diligenti ed assidui tutti i canonici per il decoro della Chiesa e per l'incremento della devozione del popolo; quindi, secondo l'assunto della convenuta, la composizione organica del Capitolo risultante dalla suddetta Bolla pontificia non avrebbe tolto il carattere dotalizio delle quote di massa, le quali dovrebbero considerarsi siccome corrisposte *iure beneficii* e come un surrogato del beneficio e della dotazione autonoma.

Attesochè però un tale assunto non sembra si possa sostenere di fronte al preciso tenore della Bolla di cui si tratta ed ai motivi che la consigliarono; dai quali apparisce che le singole prebende furono abolite e soppresse, e che le medesime furono riunite in una sola massa non già al semplice scopo di una migliore amministrazione, ma per destinarla alle distribuzioni quotidiane a favore dei canonici che sarebbero stati diligenti nello intervenire al coro.

Tale è infatti l'interpretazione che già abbiamo visto essere stata data nei secoli passati e da giureconsulti e dalle competenti autorità giudiziarie ed ecclesiastiche.

Attesochè per l'Amministrazione del Demanio in appoggio di detta sua tesi si invoca un parere del Consiglio di Stato in data 10 giugno 1891, a proposito dell'applicazione della tassa di passaggio di usufrutto ai canonici delle Basiliche patriarcali di Roma.

Ma è a rilevarsi che la condizione di dette Basiliche è assai diversa da qnella della Cattedrale di Urbino; la Bolla di Pio IV, che riguarda quelle Basiliche, non stabilì che si estinguessero le prebende, ma solo ordinò che tutti i frutti di dette Chiese si assegnassero ed applicassero come distribuzioni quotidiane ai canonici ed altri beneficiati (1); mentre la Bolla del Papa Sisto IV, che riflette il Capitolo metropolitano di Urbino, decretò invece effettivamente la soppressione e la estinzione delle prebende.

Oltrechè, al riguardo del detto parere del Consiglio di Stato, da ognuna delle parti invocato in appoggio del proprio assunto, è opportuno ricordare come dagli attori siasi rilevato che quel Consesso in uno dei considerandi presuppose senz'altro che esistano due sole maniere di dotazione del beneficio, cioè quella composta di beni posseduti direttamente dal beneficiario e quella consistente nelle quote dell'unica massa prebendale, e quindi in base a tale presupposto pose il principio che la tassa colpisce si nell'uno che nell'altro

---

(1) Nel sopraindicato Studio « *Il Capitolo della patriarcale basilica Vaticana*, ecc. » è dimostrato che anche nel caso della Bolla di Pio IV si trattò sempre di massa piccola per distribuzioni corali, da cui esulava ogni concetto di massa prebendale o beneficiaria.

La sentenza del Tribunale ha solo questa parte espressa con poca esattezza. Il principio di diritto canonico, certo, assoluto, è che una massa destinata alle distribuzioni corali è sempre erogabile solo ed esclusivamente *ratione servitii*. E questa una conseguenza ineluttabile della sua ragione di essere.

caso il passaggio d'usufrutto dei beni costituenti la dotazione del beneficio; mentre lo stesso Consesso, in una sua precedente decisione, relativa all'applicabilità della tassa di passaggio di usufrutto alle coadiutorie d'ufficio esistenti in Lombardia, previe le opportune indagini di fatto, aveva dichiarato che a quelle coadiutorie non poteva applicarsi la tassa di passaggio di usufrutto, perchè non costituiscono nè benefizi, nè cappellanie, ma semplici assegnamenti in corrispettivo del servizio prestato.

Da un altro considerando dello stesso parere del Consiglio di Stato traggono poi i canonici un argomento a favore della loro tesi, ed è quello in cui è deciso che nel caso in cui la massa piccola sia affatto segregata dalla prebendale, sicchè essa sola, senza verun concorso della prebenda o di speciale prestazione dei canonici, serva alle distribuzioni corali, non sia dovuta la tassa di passaggio di usufrutto, perchè, non verificandosi in tale caso alcun trasferimento di quote da uno ad altro titolare, manca assolutamente il soggetto della relativa tassa; ora questo è appunto il caso del Capitolo metropolitano di Urbino, presso cui esiste un'unica massa non avente carattere beneficiario e rispetto alla quale non si può parlare di trasferimento di quota da uno ad altro titolare.

Attesochè dall'Amministrazione demaniale si invoca il principio che non possa darsi canonicato senza prebenda. Ma tale principio non va inteso in senso assoluto. Infatti da vari canonisti si insegna il contrario. « *Praebenda non est de substantia canonicatus* », scriveva il FAGNANO; ed il BARBOSA: « *Olim canonici erant absque ullo praebendarum distincto numero* »; nonchè il BOUIX: « *praebenda canonialis non potest quidem esse talis sine canonia ipsi annexa; at vero canonia concipitur et absolute existere potest absque praebenda canoniali* ».

Lo stesso DE LUCA, la cui autorità viene invocata dai sostenitori della teoria propugnata dalla convenuta Amministrazione, insegna che in quelle Chiese ove havvi la sola massa delle distribuzioni quotidiane, tutto l'emolumento della canonia consiste nella partecipazione delle medesime, le quali in tale caso sono vere distribuzioni per tutti gli effetti di diritto; e lo stesso DE LUCA dichiara inoltre che sopprimere del tutto le prebende e mutare essenzialmente la natura del reddito col trasformarlo in distribuzioni quotidiane è cosa assai migliore della riunione delle medesime in una sola azienda, perchè questa apporta una semplice mutazione di *modalità* e non di *sostanza*.

Adunque, secondo l'insegnamento di preclari canonisti, la massima che non vi è canonicato senza prebenda, non può essere presa in senso assoluto, ma solo nel senso che al canonico sono dovuti gli alimenti; ed il celebre MONETA, nel suo trattato *De distributionis*, ebbe a rilevare che il nome di beneficio fu dato alle distribuzioni quotidiane dal volgo imperito anzichè dai dotti, quantunque anche i Pontefici alle volte le abbiano in tale guisa chiamate per adattarsi al linguaggio volgare. E lo stesso MONETA, dopo avere osservato che le distribuzioni non si possono chiamare benefizi perchè manca

la relativa erezione canonica in titolo propriamente benefiziale e perchè si danno al canonico come una vera ricompensa, ossia mercede, se interviene al coro; dopo aver inoltre osservato che le dette distribuzioni non sono valutabili come i frutti dei benefizi perchè il relativo conseguimento è del tutto incerto e dipende da circostanze che possono non avverarsi senza colpa del canonico, conclude che le distribuzioni medesime non si possono considerare per benefizi nel vero senso canonico neppure in quelle Chiese ove non esista altro reddito corale. « *Stet ergo firma conclusio distributiones non computari in valore beneficii.... etiam si in illa ecclesia nulli alii redditus sint quam distributiones quotidianae, quia nullus doctor, uno excepto, hunc casum ab illa regula et conclusione excipit* ». Dalle quali considerazioni già emerge quest'altra, che se vi può essere canonicato senza prebenda, può esistere una massa unica destinata esclusivamente alle distribuzioni, senza che queste assumano carattere beneficiario, perchè anche sotto il regime di questa massa unica si danno sempre soltanto a coloro che intervengono al coro come ricompensa dell'opera personale *(ratione servitii)*.

Attesochè, tutto ciò premesso, e poichè devesi ritenere che nel Capitolo di Urbino non esistono prebende, ossia benefizi, nè separatamente, nè in massa, e che tale assetto del Capitolo, datogli dal Sommo Pontefice nella pienezza della sua potestà, si è mantenuto sotto l'impero della legislazione italiana, ne deriva la conseguenza che non si può verificare il fatto che è il presupposto necessario della tassa, cioè il passaggio di usufrutto. L'art. 5 della legge sulle tasse di registro (20 maggio 1897, n. 217) dispone che per analogia le tasse di successione si applicano anche ai passaggi di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefizi e delle cappellanie; e l'art. 72 dichiara che le norme stabilite dal precedente art. 71 per la denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono applicabili alle denunzie di passaggio di usufrutto, che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie; infine la tariffa all'art. 115 pone la norma che la tassa sui passaggi di usufrutto, che hanno luogo per le dette prese di possesso, si applica sulla metà del valore dei beni di qualunque natura che costituiscono la dotazione del beneficio o della cappellania. — Ora, dal tenore di queste disposizioni apparisce che deve trattarsi di passaggio dell'usufrutto sui beni costituenti la dotazione dei benefizi e che le relative denuncie debbono riferirsi a quei passaggi di usufrutto, i quali hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi; ma se non si può tener conto se non di ciò che forma oggetto della presa di possesso a cui addiviene il nuovo investito, è chiaro che non si può applicare la tassa, di cui si tratta, su ciò di cui lo investito nel momento della immissione in possesso non riceve il godimento. Del resto, il concetto dell'usufrutto, quale è definito dall'art. 477 Cod. civ., non può applicarsi alle distribuzioni quotidiane. L'usufrutto beneficiario non si ha che quando si tratta di investitura di un vero e proprio benefizio. E benefiziati posson dirsi soltanto quei canonici che godono di altrettanti e se-

parati benefizi da essi direttamente amministrati, oppure di una quota della massa prebendale o grossa, quando in una tale massa siano stati riuniti i singoli benefizi per comodità di amministrazione. Ma le distribuzioni quotidiane non possono essere lucrate dai canonici se non subordinatamente alla condizione del loro intervento al coro o della loro assistenza alle ore canoniche; esse costituiscono un mero stipendio giornaliero, sono date non per l'ufficio o per la dignità, ma *propter servitium et laborem*; ed essendo eventuali ed incerte non possono considerarsi come frutti del benefizio, nè come usufrutto del medesimo. Nè potrebbe dirsi che nel caso concreto i benefizi esistono sostanziamente se non formalmente; imperocchè, come già fu detto, le prebende del Capitolo di Urbino vennero soppresse ed abolite dalla Bolla del Pontefice Sisto IV, il che ricondusse le cose nello stato primitivo dei Capitoli, in cui i canonici non avevano alcuna prebenda, e costituì una radicale e sostanziale riforma.

Attesochè, per tutte le suesposte considerazioni, si fa luogo all'accoglimento della domanda degli istanti canonici pel rimborso delle tasse che hanno pagato in forza del principio *solve et repete* e pel pagamento dei relativi interessi, i quali però debbono decorrere soltanto dal giorno della costituzione in mora, effettuatasi per mezzo della citazione introduttiva del giudizio, e non già dal giorno in cui le tasse furono pagate, poichè è evidentemente esclusa la mala fede per parte dell'Amministrazione demaniale (articoli 1146, 1147, 1223, 1231 Cod. civ.).

4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona fu prodotto ricorso in Cassazione per un unico motivo, nel quale si denunciava la violazione e falsa applicazione di parecchie disposizioni legislative e delle dottrine e dei principii del diritto canonico, adottati dalla giurisprudenza sui benefizi, sulle prebende e sulla massa piccola per distribuzioni corali.

A conforto di tale motivo di ricorso furono presentate alcune considerazioni, che, per quanto si leggano in parte in un precedente studio (1), non crediamo inutile di far presenti, nei punti principali, ai nostri lettori

5. I chierici, si osservava, addetti alle chiese vescovili (2) in origine erano mantenuti colle oblazioni che si raccoglievano, e

---

(1) *La tassa di passaggio di usufrutto e le distribuzioni corali* (vol. X, p. 520).

(2) Si consultino: WALTER, *Manuale del diritto ecclesiastico*, ecc., § 261; TIEPOLO, *Leggi ecclesiastiche annotate*, p. 374 e seg.

Si consultino in questa RIVISTA i seguenti studi: *I Capitoli cattedrali e le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico*, vol. I, p. 241 e seg.; *Il Capitolo della*

coi redditi della Chiesa cattedrale. Formavano un sol corpo col Vescovo, e con esso vivevano in comune.

Secolarizzati in progresso di tempo i Capitoli delle Chiese cattedrali, e ridotti i singoli canonici a vita privata, proseguirono ad abitare nelle canoniche. E perchè intervenissero al coro diligentemente, ricevevano ogni giorno dal camerlengo per distribuzione corale una determinata quantità di pane, vino, olio, carne ed altri commestibili, che mandavano a prendere dai relativi servi con una sporta, nella sala a ciò destinata (1). Queste distribuzioni, chiamate *victualia* da Innocenzo IV e dagli altri espositori delle Decretali, si dissero pure *sportulae et diaria*, come osserva il DURANTI nel suo trattato *De Ritibus Ecclesiae Catholicae* (2).

Posteriormente però, mutati i tempi, le distribuzioni quotidiane si fecero in denaro, ed in giorni determinati, per il miglior andamento economico della mensa capitolare.

In seguito, col processo di discentramento che subirono le istituzioni della Chiesa cattolica, e con lo sciogliersi della vita comune, si addivenne alla divisione del patrimonio capitolare, ed al riparto dei beni, delle decime e delle rendite in un numero determinato di prebende; e queste stettero a significare, nel diritto canonico moderno, i beneficj canonicamente eretti.

In genere furono eretti tanti benefizi canonicali quanti erano i singoli canonici che componevano i relativi Capitoli delle chiese. Ciò posto, l'AZORIO, nelle sue *Istituzioni morali*, esponendo in proposito le dottrine dei canonisti, rileva che in principio i canonici non ebbero alcuna prebenda benefiziale (3).

Anche dopo però la creazione dei benefizi, vi fu sempre una porzione di patrimonio indivisa (WALTER, § 261, e gli altri scrittori di diritto ecclesiastico), un compendio patrimoniale collettivo, destinato alle distribuzioni corali.

I benefizi, chiamati, ripetesi, comunemente *prebende*, sono

Patriarcale Basilica Vaticana in ordine alla tassa di passaggio di usufrutto, vol. II, p. 385 e seg.; *La massa piccola per distribuzioni quotidiane e l'articolo 25 della legge 19 giugno 1873*, vol. V, p. 641 e seg. (n. 6 e seg.).

(1) Ivi.

(2) GIOVANNI STEFANO DURANTI, parte III, c. 15, n. 3.

(3) Parte II, lib. III, C. XII, q. 1.

altrettanti enti morali separati e distinti dalla mensa capitolare, ossia dal patrimonio che possiede il Capitolo come corpo morale. Ed i singoli canonici posseggono liberamente ed usufruiscono le relative rendite, indipendentemente dall'assistenza al coro (1).

I benefizi stessi in alcune Cattedrali, per disposizione pontificia, furono riuniti in massa comune, detta massa grossa, per avere una migliore amministrazione economica dei medesimi. Ed i frutti di tale massa si dividono puramente e semplicemente in porzioni fra i singoli canonici, senza tener conto del servizio prestato nella Chiesa; imperocchè la divisione si fa *ratione beneficii,* e non già *ratione servitii* (2).

E si chiamò *massa grossa* per distinguerla dal patrimonio capitolare, il quale fu denominato *massa piccola*, perchè si divide giornalmente in piccole quote fra i singoli canonici, ossia in quotidiane distribuzioni, *ratione servitii.*

Il nome dunque di prebenda può competere solo alla massa grossa. « *Prebendae nomen refertur ad id quod vocant* la grossa » (GREGORIO TOLOSANO, *Syntagmatis iuris universi* p. II, lib. XV, cap. XXII, n. 23).

6. Tutto ciò premesso, è da rilevare che l'usufrutto, giusta il nostro Codice civile, consiste nel « diritto di godere delle cose di cui altri ha la proprietà, nel modo come ne godrebbe il proprietario » (articolo 477). *Ususfructus est ius alienis rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia* (lib. 1, Dig., VII, 1).

È intuitivo che l'usufruttuario, avendo il godimento come il proprietario, lo abbia puramente e semplicemente; che abbia il possesso e l'amministrazione; che faccia suoi i frutti in senso assoluto, solo e perchè è usufruttuario.

Non si può neppur concepire che un canonico abbia un *usufrutto* consistente in proventi pecuniari, e proventi eventuali, percepibili come compenso di servizio prestato e provenienti da beni non appartenenti al canonicato di cui esso investito, dei quali non ha il possesso o il godimento come proprietario, ecc.

Perciò è evidente che non si può avere l'usufrutto se non

(1) MONETA, *De distrib.*, Parte II, q. XII, n. 98 e seg.
(2) DE LUCA, *Adnotat. Concil. Trident.*, disc. XV, n. 8.

quando si tratta di investitura di un benefizio nel vero senso della parola. E tutti i canonisti insegnano che, per dar vita al benefizio come ente morale, occorrono tre requisiti, cioè l'erezione canonica, l'ufficio ecclesiastico e la dote congrua. « *In creatione*, dice il LOTTERIO, *singulorum beneficiorum ecclesiasticorum, statutum est nullum prorsum beneficium erigi nisi ad altare et cum dote congrua. Canone* Nemo, de consecratione, distinct. prima » (1).

Ciò posto, facilmente si comprende che siano beneficiati soltanto i canonici di quelle Cattedrali o Collegiate, ove ai singoli canonicati vanno uniti altrettanti benefizi, canonicamente eretti e dotati, i quali si amministrano dai relativi investiti come qualunque altro benefizio. « *In praebenda canonicus praebendatus habet liberam administrationem, sicut quilibet rector et clericus sui beneficii* » (2).

L'amministrano poi i camerlenghi capitolari nelle Cattedrali in cui, come abbiamo veduto, furono riuniti i benefizi stessi in massa grossa (che si divide fra i singoli canonici come frutto del loro beneficio), per comodità di amministrazione. « *Fit quaedam species communionis vel societatis, quam praebendae faciunt inter se pro oeconomica administratione* » (3).

7. Le distribuzioni quotidiane, come si è visto, sono lucrate dai canonici se ed in quanto intervengono al coro ed assistono alle ore canoniche; e costituiscono lo stipendio dovuto ai canonici, beneficiati e chierici, mentre le porzioni della massa grossa a titolo beneficiario le ricevono indipendentemente dalla detta assistenza, e solo si richiede che risiedano nella città ove esiste la Chiesa Cattedrale. Così decise la *Rota Romana* affermando (4): « *Haec differentia inter grossam et distributiones quotidianas, quia distributiones requirunt interessentiam in loco ubi decantantur horae canonicae, grossa vero requirit tantum residentiam in loco Ecclesiae, et non est opus interessentiae* ».

Le distribuzioni quotidiane dunque si danno solo a coloro

---

(1) *De re benef.*, p. I, q. IV, n. 55.
(2) MONETA, *De distrib.*, p. II, q. XI, n. 106.
(3) DE LUCA, *Adnot. ad Concil. Trid.*, disc. XV, n. 8.
(4) *Recentiores*, p. IV, tom. II, decis. I, n. 12.

che intervengono al coro, come ricompensa dell'opera personale (1). Essendo eventuali ed incerte, non possono considerarsi come frutti del benefizio, e molto meno come usufrutto del medesimo.

E, come insegnano tutti i canonisti, è indubitato « *distributiones quotidianas non computari* in valore *beneficii... etiam si in illa Ecclesia nulli alii redditus sint quam distributiones quotidianae, quia nullus doctor, uno excepto, hunc casum ab illa regula et conclusione excipit* (2).

Tutto ciò dimostra all'evidenza la erroneità ed insussistenza della tesi dell'Amministrazione del Demanio, che cioè non possa stare la canonia senza la prebenda, mentre è invece certo il contrario, e cioè: che la prebenda non è esistita nella originaria istituzione dei Capitoli (3); che nelle fonti del diritto canonico non solo non si trova prescritto che il canonicato non possa esistere senza la prebenda, ma risulta il contrario (4); che erroneamente s'invoca l'autorità del De Luca, gli insegnamenti del quale sono contrari alla tesi dell'Amministrazione stessa (5), la quale si è fermata su di un brano del detto autore, ove si parla, per qualificarla come prebendale, della *massa grossa*, e non già della *massa piccola*, e mentre il celebre scrittore non solo non confonde la massa prebendale colla massa piccola, ma suggerisce la soppressione delle prebende e la loro trasformazione in distribuzioni quotidiane (6); che la canonia differisce giuridicamente dalla prebenda, consistendo la prima nel diritto che ha il canonico di partecipare alla mensa del Capitolo, e quindi alle distribuzioni quotidiane, e competendo la seconda al canonico stesso se essa fu canonicamente istituita ed annessa al relativo canonicato; che se si dice che il canonico deve avere la sua prebenda, ciò vale non

---

(1) « *Dantur enim huiusmodi quotidianae distributiones* ratione laboris » (Moneta, q. I, n. 13).

(2) Id. q. VIII, 79.

(3) Barbosa, *De canonicis*, c. XII, n. 22.

(4) Concil. di Trento, Sess. V, *De reform.*, cap. 1.

(5) Patrizi-Accursi, *loc. cit.*, n. 8.

(6) Disc. XXXIV, nn. 1, 8, 10.

già ad esprimere il beneficio nello stretto senso giuridico, ma per denotare che al canonico sono dovuti gli alimenti ecc., ecc. (1).

8. La chiara, semplice ed evidente soluzione della questione, dati i principii di diritto su esposti, è offerta dalla legge stessa di Registro e dalla tariffa annessa alla medesima.

L'art. 5 della legge (testo unico approvato col R. Decreto 20 maggio 1897, n. 217), così dispone:

« Le tasse di successione colpiscono i trasferimenti per causa di morte. Si applicano per analogia anche ai *passaggi di usufrutto* dei beni costituenti la *dotazione* dei *benefizi* e delle *cappellanie.*

E l'articolo 72: « Le norme stabilite dal precedente articolo 71 (dove si parla dei beni caduti nella successione) per la denunzia dei trasferimenti in causa di morte, sono applicabili alle denunzie dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo in occasione della *presa di possesso* dei *benefizi* e delle *cappellanie* ».

La Tariffa annessa alla legge (parte II^a, Tasse per trasferimenti per causa di morte, regolati dalla legge o dagli atti di ultima volontà, e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie), al n. 115 così si esprime: « La tassa (per la detta presa di possesso) si applica sulla metà del valore dei beni di qualunque natura, che costituiscono la *dotazione* del *benefizio* o della *cappellania,* da accertarsi giusta le regole stabilite dalla presente legge ».

Ponendo in relazione, e coordinando queste disposizioni, si desume chiaramente da esse, che per l'applicazione della tassa in questione debbono contemporaneamente verificarsi questi estremi:

1° Deve trattarsi di passaggio dell'*usufrutto*;

2° Questo usufrutto non può riguardare che i beni costituenti la *dotazione* dei *benefizi* o delle *cappellanie* (nel caso, dei *benefizi canonicali* di un Capitolo cattedrale);

3° Le denunzie (sulle quali poi si deve liquidare la tassa) dei passaggi di usufrutto in argomento debbono riferirsi a quei

---

(1) Innocenzo IV, *De constit.*, c. IX, n. 2. Vedasi per tutt'altro il citato studio del PATRIZI-ACCURSI, e la motivazione in diritto della sentenza del Tribunale di Urbino.

passaggi d'usufrutto i quali hanno luogo in occasione della *presa di possesso dei benefizi* o *delle cappellanie.*

Dunque non si può tener conto se non di ciò che forma oggetto della *presa di possesso,* cui addiviene il nuovo investito, di una *dotazione di beni*, la quale dotazione deve appartenere ad un *benefizio* o ad una *cappellania.*

La questione dell'applicazione della tassa di passaggio d'usufrutto si è presentata per le cosiddette Coadiutorie di ufficio in Lombardia, le quali sono state dichiarate esenti così da tale tassa, come da quella di manomorta (perchè non riconosciute come veri e propri enti morali), con pronunziati conformi del Tribunale e della Corte d'appello di Milano e di cotesta Corte Suprema, ai quali si è acquietata l'Amministrazione del Demanio e delle Tasse. Notiamo anzi che in riguardo alla tassa di passaggio di usufrutto, dopo le conformi sentenze del Tribunale (18 marzo 1891) e della Corte di appello di Milano (28 febbraio 1892) (1), l'Amministrazione delle Finanze non tentò neanche il ricorso in Cassazione: tanto dovette sembrare anche ad essa evidente la decisione del magistrato (2).

Il Tribunale di Milano, la cui sentenza fu pienamente, ripetesi, confermata in appello, dopo avere riferiti gli articoli della legge e della Tariffa del 1874 (identici a quelli della legge e Tariffa attuali), così si esprime:

« Oggetto della tassa è quindi il trapasso che avvenga dall'uno all'altro investito dell'usufrutto dei beni costituenti la dotazione di un benefizio o di una cappellania, trapasso che la legge equipara a quello che si effettua per successione causa la morte. — E siccome *ubi noluit tacuit,* e nel silenzio del legislatore non è lecito al giudice aggiungere, tanto meno in materia di tassa, per la quale vige il principio generale di diritto che giustamente vieta

---

(1) Causa Finanze c. Erba (questa RIVISTA, vol. I, pag. 730, e vol. II, pag. 552).

Veggansi le sentenze dello stesso Tribunale (18 marzo 1891), della stessa Corte di appello (22 luglio 1891) e della Corte Suprema (25 aprile 1892), relative alla tassa di manomorta, nel vol. I, p. 774, e nel vol. II, p. 296 e 725.

(2) Anche il Consiglio di Stato si era manifestato contro la applicabilità della tassa. Ved. nota alla sentenza del Tribunale, vol. I, p. 730-731.

interpretazione ed applicazione estensiva, così unica e vera questione che si presenta è, se la rendita del Debito pubblico inscritta a favore delle coadiutorie d'ufficio, esistenti in Lombardia, costituisca una dotazione appartenente a benefizi o cappellanie. A risolvere la questione occorre indagare l'origine e la natura di detto istituto, indi riconoscere se abbia o meno i caratteri costitutivi del benefizio o della cappellania, giusta i concetti forniti dalle leggi canoniche, ai quali s'intende faccia riferimento la legge civile ogniqualvolta disponga in materia ».

La sentenza esamina l'origine e la natura delle coadiutorie d'ufficio, deducendone che i coadiutori erano sacerdoti applicati in sussidio dei parroci, e retribuiti con apposito assegno da pagarsi dallo Stato di volta in volta, dietro prova del prestato servizio.

Ciò posto, poichè all'evidenza non può trattarsi della ipotesi dell'usufrutto dei beni dotalizi di un benefizio o di una cappellania, la sentenza dichiarò la inapplicabilità della tassa.

E così deve avvenire nel caso di canonici di un Capitolo cattedrale, che non ricevono se non la investitura dell'ufficio canonicale, senza ricevere ed entrare in possesso come usufruttuari di beni dotalizi di benefizi in senso canonico. Essi potranno solo percepire la loro distribuzione quotidiana dietro la debita prestazione del servizio corale.

Ecco perchè l'antica Azienda degli spogli (oggi Economato dei benefizi vacanti) non prendeva possesso, nella loro vacanza, dei canonicati di tale Capitolo.

Manca la base dell'esercizio del diritto di regalia, manca cioè il benefizio. E mancando il benefizio, siamo completamente fuori della ipotesi degli articoli 5, 71 e 72 della nostra legge sul Registro, e del numero 115 della Tariffa relativa.

La massa è unica, e tutta quanta è divisa tra i canonici per le distribuzioni corali quotidiane, è massa piccola, e si appartiene alla collettività capitolare, che su di essa paga la tassa di manomorta.

---

(1) Vol. XI, p. 190.

(2) Vol. in corso, p. 155.

9. Semplice è dunque la soluzione della questione; e l'autorità giudiziaria si è già pronunziata più volte conformemente alla tesi da noi propugnata.

Come osserva la Corte di Cassazione di Roma, nella decisione, a Sezioni unite, 14 gennaio 1901 (1), la storia e la definizione delle distribuzioni corali sono ben note: esse rappresentano « la rimunerazione data per l'assistenza al coro ».

E nella decisione stessa, come in altre, fra cui quella del 19 maggio 1903 (2), soggiunge che le distribuzioni corali appartengono *esclusivamente* ai presenti al coro, *qualunque sia la loro origine e la loro forma.*

È inutile, quindi, riferirsi ad antiche manifestazioni della giurisprudenza, che ora non avrebbero più ragione di essere. Oggi è massima assodata della Corte regolatrice, che comunque sia costituita la massa corale, sia con un cespite peculiare, sia collo stralcio prebendale, essa ha sempre lo stesso carattere, la stessa ragione di essere, la stessa figura giuridica.

Ripetesi, l'equivoco ed il fondamentale errore sta nel ritenere che quando in un Capitolo esiste una sola massa, questa debba necessariamente aver carattere beneficiario, perchè sia necessaria, indispensabile la prebenda, e non possa concepirsi canonicato senza prebenda.

Il canonico può avere prebenda e quote di distribuzioni corali; e può avere solo le seconde. Egli vivrà coi proventi delle distribuzioni, invece che coi redditi del benefizio: basta che non manchi di andare al coro, come è suo dovere e suo interesse.

La sua dotazione sarà rappresentata dalle distribuzioni, dalle quali ricaverà i suoi alimenti, della cui assicurazione ai canonici dei Capitoli si mostra così preoccupata l'Amministrazione demaniale.

Nessuno ha mai detto che gli alimenti, in diritto ecclesiastico, debbano risultare esclusivamente dai redditi di benefizi o prebende, o non anche da assegnamenti, da emolumenti in correspettivo di prestazione di servizio.

Si richiama il parere del Consiglio di Stato, 10 giugno 1891 (1).

---

(1) Vol. II, p. 368.

A parte il già detto, è da osservare che, pur non accettandosi le conseguenze dell'apprezzamento fatto dal Consiglio di Stato della Bolla di Pio IV, che cosa dice il parere?

Esso dichiara che nelle Basiliche di Roma non erano state soppresse le prebende nè in tutto nè in parte, ed erano stati mantenuti i diritti dei beneficiati alle rendite delle rispettive prebende, pur obbligandoli ad intervenire ai divini offici, ecc. In sostanza il Consiglio di Stato ritenne che si potesse costituire una massa prebendale (ossia grossa) con riparto dei relativi redditi pel servizio corale. Ciò è erroneo. Ma indi il parere fa la ipotesi che esistano due distinte masse: « la grossa o prebendale, e la piccola destinata particolarmente a distribuzioni corali », e soggiunge che « la tassa di passaggio delle prebende da un investito all'altro, è certamente dovuta quanto alla prima (ossia alla massa grossa) ». E più oltre dichiara: « Ove poi la massa piccola sia del tutto segregata dalla prebenda, o di speciale prestazione dei canonici, serva alle distribuzioni corali, appare manifesto che in tal caso, non verificandosi alcun trasferimento di quota da uno ad altro titolare, manca assolutamente il soggetto della relativa tassa ».

Ora, quando avviene che le prebende sono invece dalla Bolla Pontificia dichiarate *estinte* e *soppresse,* non si può invocare il parere nella prima ipotesi da esso fatta, che cioè vi sia stata la conservazione delle prebende. E non trattandosi che di un'unica massa per le distribuzioni corali, non si può non tener presente quanto nell'ultimo brano riferito dice il Consiglio di Stato, di cui pertanto male s'invoca il pronunziato.

10. Alle considerazioni sopra riferite, poichè s'insisteva tenacemente dall'Amministrazione sulla propria tesi, e le conclusioni del Pubblico Ministero presso la Suprema Corte erano state per il rigetto del ricorso, fu fatta seguire una breve Nota dopo la udienza, di cui diamo la parte sostanziale:

La legge sulla tassa di registro, negli art. 5 e 72, parla solo ed esclusivamente di benefizi e cappellanie, e lo stesso è nella tariffa (art. 115).

Questa adopera l'espressione « beni di qualunque natura »; ma, come doveva (perchè non poteva al certo dire qualcosa di

sostanzialmente diverso da quello che stabilisce la legge), soggiunge « che costituiscono la dotazione del beneficio o della cappellania ».

E nessuno pone in dubbio che si possa trattare di *beni di qualunque natura;* ma tali beni debbono costituire la *dotazione di un beneficio o di una cappellania* perchè solo in rapporto a cotesti enti la legge ammette che possano verificarsi i *passaggi di usufrutto* di beni costituenti la loro *dotazione.*

Ora, nel caso di un Capitolo avente una unica massa per distribuzioni corali, vi sono ovvero no i *benefizi canonicali*, la dotazione dei quali possa essere colpita dalla tassa di passaggio di usufrutto?

Noi abbiamo esaminato che cosa siano i benefizi e le prebende, che cosa sia l'usufrutto in genere, e l'usufrutto beneficiario più specialmente, che cosa sia la *massa grossa* (riunione per semplice e formale comodità di amministrazione delle prebende o benefizi e appartenente *iure beneficii* ai canonici) e che cosa sia la *massa piccola*, diversa sostanzialmente dalla prima, e non avente nulla che vedere coi benefizi canonicali, ma spettante alla collettività, al corpo collegiale per essere giornalmente ripartita in piccole quote, *ratione servitii*, subordinatamente e in dipendenza del servizio del coro.

La Corte Suprema di Roma, nelle citate decisioni, ha costantemente affermato che la massa piccola (sentenze 13 aprile 1897 14 gennaio 1901, 19 maggio 1903) (1) « comunque sia costituita, è sempre destinata alla distribuzione corale, e rappresenta una rimunerazione data ai canonici per la loro assistenza al coro; che i suoi proventi appartengono esclusivamente ai soli presenti al coro; che ha la destinazione speciale di promuovere lo intervento e di premiare l'assiduità dei partecipanti ai divini ufficj ».

E le massime medesime sono state confermate nella decisione della Corte stessa del 23 settembre 1903 (causa Demanio contro Capitolo cattedrale di Savona).

Ora, coteste massime, perfettamente ispirate a ben noti prin-

(1) Vol. VII, p. 209; XI, p. 190; vol. in corso p. 155.

cipj del diritto ecclesiastico, definiscono esattamente la natura, il carattere giuridico e la ragion di essere della *massa piccola.*

E cotesta natura, cotesto carattere e cotesta ragion di essere non potranno certo mutare a seconda che nel Capitolo cattedrale esista o meno anche la massa grossa o prebendale, esistano anche i beneficj o le prebende. La massa piccola rimane quella che è, cioè una pura e semplice retribuzione pel servizio prestato dal canonico. Non muta carattere giuridico, non muta scopo, non muta destinazione pel solo fatto che nel Capitolo non vi siano massa grossa o benefizi.

E ciò prova con piena evidenza come sia assolutamente erroneo il presupposto che non possa darsi canonicato senza prebenda.

Si è già dimostrato che, sebbene nella generalità dei casi nei Capitoli cattedrali si riscontrino i beneficj e le prebende e la massa piccola, quest'ultima può anche esistere sola.

Non è vero che il diritto canonico si opponga a ciò; ed è poi vano ed assurdo ritenere ciò in astratto, quando un atto della suprema autorità della chiesa, una Bolla o una Costituzione del Pontefice, abbia ciò espressamente, in un caso determinato, stabilito. Essa Bolla o Costituzione è, per il Capitolo cui si riferisce, l'unica e vera legge da tener presente e da obbedire.

Si è sostenuto dall'Amministrazione che la giurisprudenza della Corte Suprema abbia ritenuto « essere assurdo che esista un Capitolo composto di canonici privi di prebende e partecipazioni di masse prebendali, e solamente partecipanti alle distribuzioni corali ».

In una sola sentenza 9 giugno 1890, nella causa Demanio c. Capitolo cattedrale di Caltanisetta (1) si trovano le parole surriferite.

E questa unica sentenza non ci era sconosciuta.

Ma, innanzi tutto, la decisione incomincia collo stabilire che per decidere quale sia il carattere giuridico delle distribuzioni corali in un Capitolo cattedrale occorre esaminare lo stato del Ca-

(1) Vol. I, p. 269.

pitolo medesimo (si noti bene ciò); indi proclama questa che è la massima riguardante il punto sostanziale di quella causa:

« Quando con decreto esecutoriale di Bolla Pontificia, che trasformi in Cattedrale una Chiesa collegiata, non si assegni ai canonici una prebenda, ma un semplice *supplemento di prebenda*, viene con ciò a dimostrarsi che tutti i canonici erano già di prebenda provvisti, vale a dire che la massa unica della Chiesa collegiata aveva effettivamente il carattere di massa prebendale ».

Dunque in quel caso giuridico esisteva una massa prebendale; e le riferite espressioni della Corte di Cassazione non erano in sostanza richieste menomamente per la soluzione della causa e rappresentano una semplice, ultronea ed errata affermazione dell'estensore della sentenza: in quella specie dalla Bolla Pontificia risultava la esistenza delle prebende.

Si guardi il diritto canonico.

È massima certissima del diritto stesso che può bene esistere un canonicato senza prebenda: che questa non è della essenza di quello. E di tale massima viene fatta ampia e completa applicazione in tutti i casi particolari.

Afferma il FAGNANO (citato dalla sentenza del Tribunale di Urbino) « *Praebenda non est de substantia canonicatus* ». Ed il BARBOSA *(De canonicis,* c. XII, n. 22): *Olim canonici erant absque ullo praebendarum distincto numero.* Il BOUIX dichiara: « *Praebenda canonicalis non potest quidem esse talis sine canonia ipsi annexa: at vero canonia concipitur et absolute existere potest absque praebenda canoniali* ».

Il celebre Card. DE LUCA *(Adnot. ad Concil. Trid.* disc. XV, n. 8) insegna che nelle Chiese in cui non esista altro che le distribuzioni quotidiane, queste hanno sempre la natura di vere distribuzioni per ogni effetto di diritto. « *Secus autem ubi participatio fit per punctaturas ratione servitii, quoniam tunc etiam* si nullae adsint praebendae *totumque emolumentum canoniae consistat in huiusmodi participatione ipsaque massa constituatur non solum ab iis emolumentis quae obveniant ab anniversariis, aliisque diviuis, sed etiam a redditibus bonorum stabilium antiquorum Mensae capitularis, adhuc tamen* distributionum quotidianarum in omnibus veram naturam habent, *etiam ad effectum Regulae, de valore, vel ad alios quoscumque* ».

Perciò il MONETA nel suo classico trattato *De distributionibus* (p. I, qu. VIII, n. 9), conclude: « *Stet ergo firma conclusio distributiones quotidianas non computari in valore beneficii... etiamsi in illa Ecclesia nulli alii reditus sint quam distributiones quotidianas, quia nullus doctor, uno excepto, hunc casum ab illa regula et conclusione excipit* ».

E poichè le distribuzioni quotidiane non possono in niun caso avere il carattere prebendale o beneficiario, è assolutamente escluso che possano alle medesime unirsi dei benefizi. E ciò anche quando esse siano così tenui da non essere sufficienti al congruo mantenimento dei canonici. « *Permissum* (scrive il RIGANTI nel Commento alle regole della Cancelleria apostolica, tomo II, reg. XIII, n. 149, 151) *non est Episcopis pro quotidianarum distributione augmento beneficia unire vel mensae capitulari, vel massae earumdem distributionum, sed unio praecise explenda est singulis praebendis distributive, ut denotant verba illa Concilii... Quod locum sibi vindicat etiamsi in cathedrali, vel collegiata insigni, non adessent praebendae distinctae, sed redditus omnes consisterent in distributionis quotidianis* ».

È ugualmente escluso, per la medesima ragione, che i Capitoli, i quali hanno le sole distribuzioni quotidiane, paghino la tassa pel Seminario stabilita dal Concilio Tridentino: « *Non comprehendit tamen laudatum Tridentinum decretum sessione XXIII, capite XVIII, proventus, seu redditus, qui in fine anni dividuntur inter illos capitulares tantum, qui divinis interfuerunt officiis pro rata servitii cuiuscumque horae, cum isti proventus, et proprie sint distributiones quotidianae, ex quibus pro taxa Seminarii contribuendum non est, ut pluries resolutum fuit a Sacra Congregatione Concilii... Quod locum sibi vindicat etiamsi omnes capitularium proventus in praefatis distributionibus quotidianis consisterent, nam tali casu ad effectum contribuendi favorem Seminarii, proventus praefati loco praebendae non succedunt, ut saepe respondisse Sacram Congregationem Concilii testatur* FAGNANUM *in capite, Cum olim, a numero trigesimoquinto usque ad finem, De verborum significatione*; PIGNATELLI, *consultatione octuagesimaprima*, a numero quinto, tomo nono » (RIGANTI, loc. cit., n. 153).

Neppure la Camera degli spogli può prendere le quote delle distribuzioni quotidiane in quelle chiese ove non esistano altri

redditi. « *Ex Bulla* (scrive il PIGNATELLI, lib. I, t. 6, n. 2) *Iulii Tertii solum fructus beneficii spolio subiacent. Quod procedit etiamsi canonicatus non haberet alios fructus praeter distributiones quotidianas, ut censuit Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium in Avelina 29 novembre 1600, et declaravit Sacra Congregatio Concilii ad capitem XII, Sessione XXIV, et ad capitem XI, Sessione XXII, de reformatione in Neapolitana sub die 19 februariis 1669, nempe distributiones huiusmodi et Capitulum non subiacere spolio* ».

Non è ammesso che sui canonicati di un Capitolo siano imposte pensioni beneficiarie, quando tutti i redditi dello stesso « *consistunt in solis distributionibus quotidianis, quae non veniunt appellatione fructuum, redditiuum et proventuum beneficiorum, ex quo non augent corpus beneficii et praebendae, sed dantur ratione operae, et ministerii personalis, capite unico, De clericis non residentibus, in sexto, et capite ultimo, § In illis, De concessis praebendis, eodem,* FELINUS *in capite Ad aures, num. 14, De rescriptis:* COVARRUVIAS, *Variarum resolutionum, libro tertio, capite XII, num. 1;* MONETA, *De distributionibus quotidianis, p. I, quaest. VI, num. 12, cum pluribus aliis adductis per Rotam in Reatina pensionis 10 junii 1588, coram bomem. card. Hieronimo Pamphilio et in Romana pensionis 23 maii 1644 e 24 martii 1645, coram rev.mo Meltio Episcopo Papiensi ed in alia Romana pensionis 23 martii, proximi praeteriti, coram R. P. D. meo Taja* ». — Così sentenziò la Rota romana colla decisione 27 aprile 1667, *coram Emerix (Recentiores,* XV, decis. LXXXVIII).

Come si vede, una Bolla pontificia, che sopprimesse le prebende per fare esistere le sole distribuzioni quotidiane, è in perfetta consonanza della dottrina e della giurisprudenza canonica.

E questi principii della dottrina e giurisprudenza canonica sono pienamente riconosciuti ed ammessi dai moderni scrittori. Così lo SCADUTO *(Man. di dir. eccles.*, vol. I, p. 300, nota 1), chiama « assurda l'asserzione che non possa esistere un Capitolo di canonici senza prebenda ». Lo SCHIAPPOLI *(Man. di dir. eccl.*, parte 2ª, n. 389), scrive: « Il far parte di un Capitolo *(canonicatus)* conferisce al titolare *(capitularis)* il *votum* in un Capitolo ed un determinato posto *(stallum in choro)* ed *ordinariamente* una prebenda »; il che significa che può anche non esservi una prebenda.

Il FRIZZATI in uno studio pubblicato in questa RIVISTA (1) spiega che in più modi può essere formata la costituzione di un Capitolo; e soggiunge: « Può presentarsi anche il caso che tutta la rendita del Capitolo sia destinata alle distribuzioni quotidiane, dappoichè non è assolutamente necessario che al canonicato sia unita la prebenda. Ed invero tra la prebenda ed il canonicato evvi notevole differenza, come insegnano gli scrittori di diritto canonico: questo consiste nel diritto di avere lo stallo in coro e la voce attiva nel Capitolo, mentre la prebenda *est ius percipiendi fructus in Ecclesia, cui praebendatus servit, competens ex Officio Divino tamquam uni de collegio.* Laonde il canonicato può sussistere senza la prebenda. Ed è perciò che ove esistono le prebende, i singoli individui che ne sono investiti si chiamano *canonici prebendati*, a differenza dei secondi che vanno designati col nome di *canonico* ».

Questo è l'unanime insegnamento della giurisprudenza e della dottrina canonica, antica e recente.

Ma, indipendentemente da esso, quando esiste una Bolla Pontificia, non può assolutamente prescindersi dalla medesima.

Allorchè essa, allo scopo di provvedere al servizio corale nel Capitolo, dichiari che debbano del tutto rimanere soppresse ed estinte le prebende, e di tutti i frutti, redditi e proventi della Chiesa cattedrale debba formarsi una massa unica, da destinarsi per le distribuzioni corali, e quindi non già una massa grossa o prebendale, ma una massa piccola, ossia da distribuirsi fra gli intervenienti al coro, che cosa può opporsi a tutto ciò?

Siamo di fronte ad un atto della legittima Suprema Autorità della Chiesa, per effetto pel quale il Capitolo rimane così regolato e subisce una trasformazione per la quale non si hanno più prebende singole o massa prebendale, ma vi è solo una massa corale.

La Bolla del Pontefice è l'unica ed esclusiva legge che regola il Capitolo; e quand'anche non si trovasse in piena armonia coi principii generali del diritto canonico (ciò che non è), essa deve avere piena efficacia e vigore. Al Sommo Pontefice, nella sua

---

(1) *I Capitoli cattedrali e le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico*, vol. I, p. 246, n. 7.

suprema ed assoluta autorità, è sempre lecito di portare, in un caso speciale, deroga al diritto canonico. È dottrina certissima che egli, in materia ecclesiastica, è l'unico e supremo reggitore e moderatore, ed è superiore a tutti, perfino ai Concilii (1).

La tesi avversaria, sotto ogni aspetto considerata, deve assolutamente respingersi: se venisse accolta, si avrebbero queste conseguenze:

1° Data una *massa piccola*, che tale è e dev'essere, perchè in essa si riscontrano i caratteri giuridici propri di tale massa, questa non debba esser tale, solo perchè non esistono nel Capitolo anche le prebende o la massa grossa;

2° Che, avendo il Sommo Pontefice emanata espressamente una Bolla per abolire le prebende in un Capitolo, e stabilirvi solo la massa piccola, codesta Bolla non abbia alcuna forza ed effetto giuridici; ma lo stato e la costituzione di un Capitolo cattedrale debbano essere regolati da qualche pretesa opinione di scrittori o da qualche erroneo richiamo di giurisprudenza;

3° Che una sentenza di appello, la quale giunga ad esporre motivi di fatto e di diritto che dovrebbero condurre alle conseguenze giuridiche opposte a quelle cui perviene, meriti il plauso della Cassazione.

11. Ma la Corte di Cassazione di Roma, malgrado l'assoluta evidenza dei principii sopra esposti, ebbe con la decisione del 27 ottobre 1903, che riferiamo oltre, in questa dispensa, a confermare il pronunziato della Corte di appello di Ancona, considerando che questa aveva bene, in fatto, ritenuto che nella specie in esame la Costituzione Pontificia aveva dato luogo ad una fusione di prebende, cioè alla formazione della massa grossa o prebendale, e non già della massa piccola per distribuzioni corali. Ma è manifesto l'errore in cui è caduta la Corte Suprema. La Bolla Pontificia non parla di *fusione* di prebende, ma di *soppressione* ed *estinzione* di esse; e non si può dare alle parole un significato diverso da quello che hanno. E si *sopprimevano* ed *estinguevano* le prebende per costituire una unica massa destinata per rimunerare

(1) SALZANO, *Lezioni di dir. can.*, vol. II, p. 90.

i canonici in ragione dell'intervento al coro: è chiaro, quindi, il carattere giuridico di tale massa, il quale non è quello della *massa grossa* che tiene luogo delle prebende, ma è ben quello della *massa piccola* inserviente alle distribuzioni corali.

La Corte di Cassazione, nella decisione del 27 ottobre 1903, rimase dominata dall'erroneo concetto che non può esservi canonicato senza prebenda; e su questo punto, malgrado quanto si era esposto, con molta disinvoltura dichiara: « Se è vero che alcuni ben noti canonisti affermano che il benefizio non è di essenza del canonicato, è vero altresì che altri canonisti non meno noti sostengono invece, che, se in un Capitolo non vi sono prebende individuali o non esiste una massa grossa, cioè un patrimonio beneficiario comune ai singoli canonicati, sono da riguardarsi come prebendali o dotalizie le distribuzioni corali quotidiane ».

Abbiamo visto quale sia, invece, l'unanime insegnamento della giurisprudenza e della dottrina canonica, antica e recente.

Per verità, è da desiderarsi, dopo certi esempi, una maggiore ponderatezza nelle decisioni del magistrato supremo.

12. Anche i Capitoli cattedrali di Nola e di Venosa, organizzati a *massa communis ratione servitii*, hanno dato luogo alle controversie sopra accennate. L'Economato venne in lite col primo di essi Capitoli pretendendo, durante le vacanze, le porzioni di massa relative ai canonici mancanti, e l'Amministrazione demaniale ha richiesto ad un nuovo canonico del secondo la tassa di passaggio di usufrutto.

Per ambedue i detti enti il prof. FRANCESCO SCADUTO ha scritto un notevole lavoro (pubblicato nel *Diritto e Giurisprudenza*) (1), trattando dei Capitoli costituiti a massa comune specialmente in riguardo alla legislazione napoletana; e ne riferiamo, col consenso dell'Autore, una parte (il capo II, relativo alla parte generale), dispiacenti che le esigenze dello spazio non ci permettano di riportarlo per intero.

13. Ecco come si esprime il prof. SCADUTO:

---

(1) *Massa communis capitularis ratione servitii* (*Diritto e Giurisprudenza*, anno XIX, n. 19-20 e seg.).

I. — Perchè si possa comprendere meglio la questione, premettiamo alcune nozioni generali.

Le conseguenze giuridiche, canoniche e civili, della organizzazione capitolare a *massa communis ratione servitii*, in parte sono uguali, in parte diverse. Onde conviene esaminarle separatamente, acciocchè si possano comprendere più chiaramente le comuni e le soltanto civili.

Anzitutto, canonicamente riflettono tanto i Capitoli cattedrali, quando quelli collegiali e le chiese ricettizie. Civilmente, oggi, aboliti i Capitoli collegiali e le chiese ricettizie, queste due categorie di enti in Italia potrebbero rifletterle logicamente solo in linea transitoria, nella quale, per quanto noi sappiamo, non si è presentata però alcuna controversia.

Sempre canonicamente, gli effetti principali, che ci interessano, sono i seguenti: — 1° Esiste un solo ente morale, cioè l'ente collegiale Capitolo cattedrale o Capitolo collegiale o chiesa ricettizia; le canonie ossiano canonicati (cattedrali o collegiali) e le partecipazioni ricettizie sono semplici ufficii, non anche enti morali: — 2° Quindi, poichè l'ente collegiale (Capitolo cattedrale, o Capitolo collegiale, o chiesa ricettizia), appunto per la sua collegialità, non vaca mai, e poichè le canonie (cattedrali o collegiali) e le partecipazioni non esistono come enti veri e proprii a sè, la vacanza delle singole canonie o partecipazioni importa vacanza semplicemente di ufficii, non anche di enti morali; — 3° Onde la S. Sede non ha diritto a prender possesso e godere l'usufrutto del patrimonio relativo alle medesime, giacchè un patrimonio di esse non esiste, sibbene solo un patrimonio del Collegio, poichè (giova ripeterlo) le canonie *ratione servitii* e le partecipazioni *ratione servitii* non sono beneficii ossiano enti morali; — 4° Il *ius spolii* (cioè il diritto a raccogliere l'eredità dei beni del beneficiario defunto, specialmente di quelli acquisiti in seguito all'investitura e per mezzo del beneficio, più specialmente, secondo i tempi e luoghi, dei frutti maturati e non percetti; diritto talvolta esercitato dalla S. Sede, tal'altra dal Vescovo pei benefizi minori, e da questo solo od insieme allo Stato) non si esercita sulle canonie e partecipazioni *ratione servitii*, appunto perchè non sono beneficii, e quindi vi è luogo ad una vacanza di semplici

ufficii, non di enti morali e di relativo patrimonio; — 5° Gli altri diritti della S. Sede sui benefizi non si esercitano sulle canonie e partecipazione *ratione servitii*, appunto perchè non sono considerate come beneficii, così quelli delle decime e collette che essa un tempo raccoglieva effettivamente, specie a titolo di sopperire alle spese per le crociate; — 6. Similmente non si riscuote il *seminaristicum*, perchè, giusta il Concilio Tridentino sess. XXIII, *de reformat.*, c. 18, è dovuto a vantaggio dei seminarii poveri dai benefizi od altri enti morali ecclesiastici od assimilati (opere pie laicali) della diocesi, quantunque l'espressione « *etiam ex quibuscunque ecclesiasticis proventibus* » possa sembrare di accennare al contrario. Perciò la giurisprudenza canonica ha ritenuto che nei Capitoli a « massa communis » un terzo non sia soggetto al *seminaristicum* (vedi FERRARIS L. *Prompta Biblioteca*, voce *Seminarium*, § II, nn. 7 ed 8, ediz, Napoli, 1844-55, vol. VII, p. 138): massima applicabile ai Capitoli a *massa communis ratione officii*, mentre per quelli *ratione servitii* tutti i tre terzi devono andar esenti dal *seminaristicum*, giacchè due terzi non tengono luogo di prebenda..

Civilmente, gli effetti principali dell'organizzazione capitolare cattedrale (tralasciamo quella meramente collegiale e quella ricettizia che oggi, pel diritto italiano, siccome vedemmo, non interessano più) a *massa communis ratione servitii* sono i seguenti: — 1° Esiste un solo ente morale, il Capitolo; le canonie sono semplici ufficii; — 2° Quindi, razionalmente (diremo più giù del diritto positivo), la vacanza delle canonie non importa vacanza di beneficii; — 3° Onde essa, sempre razionalmente, non dà luogo a presa di possesso ed usufrutto da parte del R. Economato dei benefizi vacanti; — 4° E, similmente, sempre dal punto di vista del diritto astratto, la tassa di manomorta dovrebbe essere pagata dal Capitolo su tutta la massa, non da ciascuna canonia sulla quota media di distribuzione *ratione servitii choralis*; — 5° Così similmente riguardo alla prelevazione della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico dalla legge 15 agosto 1867; — 6° Così pure, sempre astrattamente, riguardo alla quota di concorso a favore del Fondo culto generalizzata a tutto il Regno con la legge 7 luglio 1866; — 7° Il novello inve-

stito non dovrebbe pagare tassa di passaggio di usufrutto beneficiario, appunto perchè la canonìa *ratione servitii* non è un beneficio, sibbene un semplice ufficio; — 8° Il Demanio non avrebbe diritto di prender possesso di porzioni della *massa communis* corrispondenti alle canonie eccedenti il numero 12 ed ai beneficii semplici eccedenti il numero 6, sempre perchè il patrimonio è dell'ente Capitolo, e le canonie ed i cosidetti benefici semplici relativi non sono beneficii ossiano enti morali, ma semplici ufficii; — 9° Il *seminaristicum* non è dovuto per la mancanza di personalità morale nelle canonie.

Confrontando gli effetti canonici con quelli civili, della organizzazione capitolare *ratione servitii,* si vede che essi nella loro base sono identici, in quanto si fondano sul medesimo concetto, che la personalità morale del Capitolo assorbe quella delle canonie le quali sono semplici ufficii: le altre conseguenze sono diverse nel campo canonico e nel civile, in quanto riflettono rapporti diversi, cioè quelli del Capitolo e delle canonie con la S. Sede da una parte e quelli con lo Stato dall'altra: sono, dunque, diverse per la diversità del termine a cui si riferiscono, per la diversità dell'oggetto, del rapporto giuridico: perciò sono appunto diverse, non contrarie: anzi sarebbero le stesse, se il termine fosse lo stesso; così storicamente è stata la stessa anche civilmente quella relativa al diritto di spoglio ove e quando esso è stato esercitato dallo Stato invece che dalla S. Sede o dal Vescovo, e lo Stato all'occorrenza riconosceva e garentiva l'esenzione dalla presa di possesso ed usufrutto durante la vacanza delle canonie, come dallo spoglio e dalle decime e collette.

VI. — L'esame separato ed il confronto delle conseguenze canoniche e civili della organizzazione collegiale *ratione servitii,* giova non semplicemente a chiarimento generico della istituzione, siccome sopra abbiamo già accennato, ma anche per determinare quali sono i mezzi di prova per dimostrare oggi se un Capitolo sia organizzato a *massa communis ratione servitii* o no. Cioè, quando manchi il titolo di fondazione (caso tutt'altro che raro), noi possiamo, siccome riconobbe la Cassazione nella sentenza del 31 luglio 1901 (1), servirci delle prove indirette, le quali risultano dalla

(1) Veggasi oltre, in questa dispensa.

osservanza relativa ai suddetti effetti della organizzazione a *massa communis ratione servitii,* effetti canonici, ed effetti civili (di diritto positivo, e quindi i suddetti di diritto razionale in quanto corrispondano al diritto positivo).

VII. — Esaminati e confrontati gli effetti canonici positivi e quelli razionali, della organizzazione del Capitolo a *massa communis ratione servitii,* e mostratane l'importanza pratica, fermiamoci ora sui civili, e cominciamo dal distinguere quelli di diritto positivo dagli altri di diritto meramente razionale e dal delimitare i confini della presente controversia.

Tutti i sopra formulati effetti razionali civili dell'organizzazione capitolare a *massa communis* distribuita ai canonici *ratione servitii,* sotto l'attuale Regno d'Italia, in seguito alle disposizioni sugli Economati, sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico, sulle tasse di manomorta e di successione, sono stati accampati, e non semplicemente dai Capitoli a *massa communis ratione servitii,* sibbene anche da quelli a *massa communis ratione officii,* anzi taluni (possesso ed usufrutto durante la vacanza e rateale indemaniazione della massa piccola) anche dagli altri con prebende speciali.

Ma la nostra controversia riflette solo i Capitoli a *massa communis ratione servitii.* E rispetto a questi stessi, è limitata riguardo all'oggetto della medesima, e in parte anche riguardo al territorio.

Limitazioni entrambe importantissime, in quanto, siccome vedremo, spogliano, per la prima parte almeno, la soluzione dagli elementi che da taluno possono ritenersi di mero diritto razionale, e la pongono nel campo del mero diritto positivo: così la soluzione non dipende da « principii generali di diritto » (Cod. civile, disposizioni preliminari, art. 3), principii disputabili; ma certo da norme di diritto positivo; diventa certamente anzitutto una quistione di interpretazione di testi di leggi, interpretazione suffragabile coll'aiuto dei principii razionali, ma senza che questi costituiscano la base e molto meno l'unica base della soluzione.

Spogliato così il campo di tutte le controversie annesse ma diverse, precisiamo ed esaminiamo esclusivamente la nostra.

I termini di essa sono semplicissimi; eccoli: Le porzioni di *massa communis capitularis rationi servitii* sono, ed in quale caso, nelle Provincie napoletane, soggette a sequestro da parte del Regio

Economato dei benefizi vacanti durante la vacanza delle singole canonie? Sono, in qualsiasi parte del Regno, soggette a tassa di passaggio di usufrutto beneficiario?

La prima speciale controversia è limitata, siccome dicevamo, riguardo all'oggetto e riguardo al territorio: riflette solo l'oggetto della sequestrabilità, e territorialmente solo la regione dell'ex Regno di Napoli (non delle Due Sicilie). E per questo oggetto in questo territorio noi possediamo norme espresse di diritto positivo, delle quali per le altre regioni del Regno invece non esistono le compagne od analoghe.

Il nostro compito, perciò, ora si riduce a cercare nelle dette norme gli estremi per l'esenzione delle porzioni di *massa communis capitularis ratione servitii*. E dobbiamo cercarli perchè l'esenzione nel detto caso e nel detto territorio non è ammessa sempre, od almeno, siccome vedremo, non è pacifico che sia ammessa sempre; ma solo quando esistano determinate circostanze. Come appare, riguardo all'oggetto della nostra controversia, noi stiamo facendo ancora una nuova limitazione, e così semplifichiamo sempre più la soluzione; il caso nostro rientra nella tesi pacifica della esenzione quando esistano determinati estremi, si risolve indipendentemente dalla tesi controversa della esenzione delle porzioni di *massa communis ratione servitii* in ogni caso.

VIII. — Prima di enumerare ed esaminare i detti estremi, accenniamo però alcune nozioni elementari di diritto in materia beneficiaria, le quali sono presupposte nei medesimi, e la ignoranza delle quali portò, rispetto a Nola, il Tribunale e poi la Corte di appello ad una erronea interpretazione degli stessi.

Nel Capitolo possiamo logicamente e positivamente trovare le seguenti categorie di beni: *Massa communis* esclusivamente, cioè senza prebende separate pei singoli canonici e cappellani; 2. *Massa communis* accanto alle prebende separate; 3. *Massa communis* propriamente detta, esclusiva od insieme alle prebende separate, accanto ad un'altra massa che generalmente non porta questa denominazione, ma quella di « distribuzioni quotidiane manuali e minute » (così nella circolare della Regal Camera 6 dicembre 1783), che risulta da beni affetti a pesi speciali di culto (messe in suffragio, anniversarii, ecc.) e da redditi avventizii per opere di culto (messe

e funerali avventizii, associo di cadaveri, ecc.); questa massa, dunque, costa di beni veri e proprii e di semplici redditi, o di soli redditi, difficilmente di soli beni.

Guardiamo ora non più le categorie dei beni capitolari, ma le categorie dei bisogni, e perciò la destinazione delle rendite. Essi sono i seguenti: 1. Manutenzione e restauri del tempio cattedrale, manutenzione e rifacimento degli arredi sacri, consumo di altri oggetti inservienti all'esercizio del culto, come olio, cera, vino, ecc., stipendio del sacrestano ed altri inservienti, ecc.; 2. Mantenimento dei ministri del culto addetti al tempio, cioè dei canonici e rispettivi cappellani; 3. Disimpegno degli oneri di culto estraneo ai fini speciali dell'ente Capitolo.

Come si provvede a questi vari bisogni? Pel primo, cioè la manutenzione del tempio, ecc., in certi luoghi provvede un organo speciale, costituito in ente morale autonomo, cioè una fabbriceria, la quale perciò tiene un patrimonio a sè. Ove manchi tale organo speciale, provvede il Capitolo stesso (in qualche luogo il Vescovo insieme al Capitolo), e provvede per mezzo della *massa communis*. Pel secondo bisogno, cioè mantenimento dei canonici e cappellani, si provvede: o esclusivamente sulla *massa communis*, o in parte su questa e in parte con le prebende separate. Inoltre: se non esclusivamente ma insieme alle prebende, sulla *massa communis* s provvede sempre *ratione servitii* per mezzo delle *distributiones chorales*. Pel terzo bisogno, cioè disimpegno degli oneri, perpetui od avventizi, di culto estranei ai fini speciali del Capitolo, si provvede con le rendite e coi redditi avventizi relativi agli oneri avventizi.

Dalle categorie dei beni e dei bisogni, passiamo ad esaminare a quali categorie di bisogni è addetta o può essere addetta ciascuna categoria di beni. La *massa communis*, se esclusiva, serve ai due primi bisogni sopra enumerati, cioè manutenzione del tempio, ecc., (a meno che non esista una fabbriceria o non provveda il Vescovo) e mantenimento dei ministri del culto. Se coesiste insieme alle prebende separate, serve sempre agli stessi bisogni, con la differenza che al secondo (mantenimento dei ministri del culto) vi provvede solo parzialmente e complementarmente, per mezzo di *distributiones chorales*. — Le prebende servono esclusivamente come stipendio dei ministri del culto (canonici e cappel-

lani), ma non costituiscono l'unico emolumento loro, giacchè sono accompagnate dal diritto alle *distributiones chorales*, e possono essere accompagnate anche dal diritto alle distribuzioni manuali e minute, siccome vedremo; vedemmo che le prebende separate non sempre esistono. — La massa delle distribuzioni manuali e minute è destinata alla retribuzione pel disimpegno degli oneri perpetui od avventizi di culto estranei ai fini speciali dell'ente Capitolo; disimpegno che, per natura dell'onere, può essere affidato ad una canonia speciale od anche collettivamente a tutte le canonie.

Fermiamoci sulle categorie dei beni della *massa communis*, e, viste le varie categorie di bisogni a cui può essere destinata, esaminiamone le possibili suddivisioni e le relative denominazioni. — Se esclusiva e *ratione servitii*, logicamente si divide in due parti, una per la manutenzione del tempio, ecc., e l'altra per retribuzioni dei canonici e cappellani. La prima, in questo come nei casi che esamineremo successivamente, può essere fissa o variabile anno per anno secondo i bisogni; così nelle chiese ricettizie era variabile, e quindi era variabile anche l'ammontare della partecipazione. — Se esclusiva e *ratione officii*, la *massa communis* va logicamente divisa in tre parti: una per la manutenzione, ecc.; una per le porzioni canonicali di *massa communis ratione officii;* ed un terza per le *distributiones chorales:* in questo caso le due prime prendono il nome di *massa communis grossa,* e la terza quello di *massa communis piccola;* quest'ultima da distinguersi dalla massa delle « distribuzioni quotidiane manuali e minute » sopra cennata. — Se non esclusiva, ma coesistente con le prebende, la *massa communis* va pure divisa in due quote come nel primo caso, ma con destinazione in parte diversa; cioè la prima sempre per la manutenzione, ecc,, la seconda per *distributiones chorales:* in questo caso prende pure il nome di massa piccola, quantunque non coesista insieme ad una massa grossa: prende il nome di massa piccola, in quanto disimpegna la funzione medesima delle *distributiones chorales*, quantunque non questa sola, ma anche quella della manutenzione.

La *massa communis* esclusiva e *ratione servitii* abbisogna ancora di una suddistinzione. Quantunque logicamente vada divisa, come dicemmo, in due parti, una per la manutenzione e l'altra per retri-

buzione ai canonici; tuttavia, considerata non nei rapporti interni del Capitolo, ma in quelli esterni, si deve dividere in tre parti; cioè quella destinata alla retribuzione dei canonici si deve suddividere in due, come nel caso della *massa communis* esclusiva e *ratione officii*, ma per altro motivo. Vedemmo, che la S. Sede sulla *massa communis* esclusiva e *ratione servitii* non esercitava alcuno dei diritti che sui benefizi; ma abbiamo accennato ed esplicheremo come lo Stato napoletano non vi esercitasse il diritto di sequestro solo quando concorressero certe circostanze, e lo esercitasse invece quando esse mancassero: ora, poichè nella ipotesi di *massa communis rationis servitii* non poteva esercitarlo, siccome esplicheremo più giù, se non sulla parte assimilabile ai benefizi canonicali, così occorreva distinguere la medesima parte da quella assimilabile alle *distributiones chorales*, per la quale, secondo il Concilio di Trento, si computava un terzo della rendita, così al sequestro restavano soggetti gli altri due terzi. Dunque a questo effetto esterno era necessaria la suddistinzione della *massa commune* esclusiva e *ratione servitii* quando non esistessero gli estremi per l'esenzione dal sequestro economale, suddistinzione che non sarebbe stata necessaria agli effetti interni del Capitolo stesso, in quanto i canonici lucravano esclusivamente *ratione servitii choralis*. E nel rapporto esterno la detta suddistinzione era necessaria non solo quando non concorressero gli accennati estremi per l'esenzione del sequestro; ma, in certo senso, anche quando concorressero, in quanto bisogna sempre dimostrare all'Economato, ossia al Monte frumentario, che appunto concorressero i detti estremi, fra i quali quello che la congrua canonicale non eccedesse i sessanta ducati annui, quindi bisognava fare il conto della rendita totale della *massa communis*, e da questa somma scomputare quella occorrente per la manutenzione ed il terzo conciliare per le *distributiones chorales*, in guisa che il resto, ripartito ai canonici, rappresentasse la parte assimilabile alle prebende e soggetta a sequestro durante la vacanza delle canonie se la porzione congrua di ciascuna risultasse così superiore ai sessanta ducati.

Analizziamo ora un altro concetto, quello delle *distributiones*.

Esse possono essere delle seguenti specie. — 1. *distributiones chorales*, cioè che si percepiscono in quanto si interviene al coro,

perciò *ratione servitii*, e più specialmente *ratione servitii choralis*, corrispondenti, sino ad un certo punto, a gettoni di presenza, diverse dai medesimi in quanto la quota degli assenti si accresce generalmente e vantaggio dei presenti. Le *distributiones chorales* si suddisdinguono in tre sottospecie seguenti: — *a. distributiones chorales* provenienti dalla massa piccola, e coesistenti con le prebende separate: — *b.* provenienti dalla massa piccola e coesistenti con la massa grossa ripartita *ratione officii:* — *c.* provenienti dalla *massa communis* unica ripartita tutta *ratione servitii:* — 2. *Distributiones* « manuali e minute ». Si ripartiscono pure *ratione servitii* come le *chorales;* ma per un servizio di natura diversa; non quello del coro, ma quello del disimpegno di oneri di culto, perpetui od avventizii, estranei ai fini dell'ente Capitolo (cattedrale o collegiale o chiesa ricettizia). Inoltre, mentre il servizio retribuito per mezzo delle *distributiones chorales* è prestato necessariamente in modo collegiale, quello retribuito con le distribuzioni manuali e minute può essere disimpegnato anche individualmente, sempre però per delegazione dell'ente Capitolo. Di più, sebbene tanto le *chorales* quanto le manuali e minute si lucrino *ratione servitii*, c'è anche su questo riguardo una differenza tra le prime e le seconde, derivante dal fine pubblico (nel senso di fine proprio di un ente morale) delle prime e privato delle seconde; cioè le *chorales*, quantunque di regola non si lucrino che dai presenti al coro (interessenti, interessenza), tuttavia per eccezione possono lucrarsi anche dagli assenti, purchè assenti per un motivo canonicamente legittimo (esempi: malattia, studii, servizio pubblico d'interesse della Chiesa, ecc.); per le « manuali e minute » invece non si ammette eccezione di sorta, perchè significherebbe lesione del contratto di locazione di opera o violazione del *modus* annesso al legato (esempio: si verrebbero a celebrare meno messe di quanto se ne devono e perciò il largitore perderebbe un certo numero di suffragi e di relative indulgenze); esse dunque « di loro natura sono mera particolar mercede di servigio personale », come si dice nella circolare della Real Camera 6 dicembre 1783, non necessariamente collettivo: la distinzione fra le *distributiones chorales* e le *distribuzioni manuali e minute,* risulta chiara e netta anche dalla ministeriale 10 gennaio 1834 (*Collezione degli atti posteriori al Concordato,*

parte VI, n. LXXIX, pag. 141; Torelli. vol. II, partiz. II, n. 100, pag. 129), con la quale, in conformità del parere emesso dalla Commissione dei Vescovi, si dichiarò, che « i partecipanti chiamati dall'Ordinario a servire nei suoi Seminarii Diocesani in qualità di Maestri, Rettori, Vicerettori ed altro, possano godere dell'intera partecipazione, senza rilasciare la terza parte che passa per distribuzione quotidiana, e rimanendo esclusi assolutamente dal percepire le distribuzioni *inter praesentes*, riserbate dalle leggi canoniche:—3. *Distributiones ratione officii,* cioè le quote della massa grossa assegnate ai singoli canonici *ratione officii, non servitii.*

Le *distributiones*, più specialmente quelle *chorales* e le « manuali e minute », vengono generalmente qualificate e denominate *quotidianae;* ma più tosto in quanto si lucrano giorno per giorno, perchè *ratione servitii*, e la ripartizione si fa giorno per giorno specialmente se la quota degli assenti va a vantaggio dei presenti; anzichè in quanto il pagamento si effettui giorno per giorno: questa del modo del pagamento, quotidiano, o settimanale, o mensile, o bimestrale, ecc., è una circostanza meramente contabile, che non influisce sull'essenza dell'istituto.

Un'altra circostanza non essenziale è quella dell'unicità o diversità di misura nella ripartizione, cioè se ad ogni canonico si attribuisce la medesima od una diversa aliquota, come pure se la medesima od una diversa aliquota si attribuisca tanto ai canonici quanto ai rispettivi cappellani; è in potestà del Vescovo, nella qualità di delegato della S. Sede, di adottare l'uno o l'altro criterio, secondo gli sembri conveniente, allorchè si tratti delle *distributiones* del terzo conciliare (Concilio Tridentino, *sessio XXI, de reformatione*, c. 3); per le altre specie di *distributiones chorales* e di massa grossa *ratione officii*, ed in parte anche per le « manuali e minute », si procede secondo lo statuto, ed, in mancanza di esso, secondo consuetudine.

IX — Premesse queste nozioni intorno alle varie categorie di beni capitolari, alla *massa communis* ed alle *distributiones*, riusciranno ora di facile e chiara intelligenza gli estremi per l'esenzione delle porzioni di *massa communis* (capitolare cattedrale, o collegiale, o di chiesa ricettizia) dal sequestro durante la vacanza delle canonie (o partecipazioni ricettizie).

Nel Capitolo (cattedrale o collegiale) quale categoria di beni andava e va di regola soggetta al sequestro durante la vacanza? Quella dei beni intestati ad enti suscettibili di vacanza; cioè ad enti ecclesiastici beneficiarii, non anche ad enti ecclesiastici non beneficiarii: perciò quella dei beni prebendali, non anche quella dei beni della massa piccola: e nella ipotesi di un collegio (capitolare cattedrale o collegiale o chiesa ricettizi) a *massa communis ratione servitii,* senza prebende separate, non si verificava mai vacanza, e quindi mai sequestro, mentre nella ipotesi di un collegio a *massa communis ratione officii,* le porzioni di *massa communis* si consideravano come prebende separate, e quindi, prelevato il terzo conciliare, suscettibili di vacanza e di sequestro.

Questa era la posizione giuridica, non solo razionale, ma positiva canonica e, istituiti i Regii Economati dei benefizii vacanti con la prammatica 26-28 luglio 1779, anche civile. Le limitazioni civili furono introdotte più tardi, con gli appuntamenti della Real Camera approvati dal Re il 21 aprile 1781 e comunicati con Real dispaccio di pari data e chiariti con la Circolare della Real Camera 6 dicembre 1783.

In che cosa consistono le dette limitazioni? Figurano quattro; ma sostanzialmente si riducono a tre; anzi, rispetto alle canonie *ratione servitii*, ad una; cioè che la congua canonicale (cattedrale o collegiale) percepita *ratione servitii* (come pure la partecipazione ricettizia percepita *ratione servitii)* non ecceda i sessanta ducati annui (pari a lire 255): in altri termini, mentre le canonie *ratione servitii* e le partecipazioni ricettizie prima non si erano considerate mai, nè canonicamente nè civilmente, vacanti e soggette a sequestro, ora si continuavano a ritenere tali solo quando la rispettiva congrua non eccedesse i sessanta ducati.

Le quattro condizioni copulative, enumerate formalmente nella citata circolare 6 dicembre 1783, condizioni per la esenzione dal sequestro, sono quattro limitazioni al diritto preesistente; la limitazione, rispetto alle canonie e partecipazioni *ratione servitii*, è una sola, quella sopra accennata relativa al massimo della congrua canonicale o ricettizia.

Le quattro condizioni, poi, in sostanza, come accennammo, si riducono a tre, vale a dire: 1. Che si tratti di collegio a *massa*

communis esclusivamente (cioè senza prebende separate): 2. Che la detta *massa communis* vi sia distribuita *ratione servitii* (e non *ratione officii)*: 3. Che la porzione congrua di *massa communis ratione servitii* non ecceda i sessanta ducati annui.

Delle condizioni 2 e 3 enumerate nella circolare 6 dicembre 1783, noi ne abbiamo formato una sola, quella da noi numerata 2, perchè riteniamo che costituiscno solo due aspetti del medesimo concetto ossia due esplicazioni della medesima idea.

Esse sono redatte così: « II, che le distribuzioni non siano stabilite in luogo di prebenda; III, che sieno queste ripartite ai soli interessenti ».

La condizione II significa che le porzioni siano *ratione servitii* e non *officii;* quindi la III, cioè la ripartizione ai soli interessenti, non sarebbe che una conseguenza.

Altri ha interpretato la condizione II nel senso, che la *massa communis* non derivi da prebende riunite ossia da riunione di prebende un tempo esistite come tali ossia separate: sicchè il legislatore, per esentare o non esentare dal sequestro, avrebbe tenuto conto dell'origine e non dello stato attuale: noi non vediamo per quale motivo egli si sarebbe potuto attenere ad un tale criterio.

Altri parla pure di origine storica, ma non per concludere che il legislatore ne abbia tenuto conto agli effetti dell'esenzione dal sequestro, sibbene solo per spiegare il fenomeno della *massa communis* ripartita *ratione officii* e distinguerla da quella ripartita *ratione servitii*. Cioè. La *massa communis* ripartita *ratione officii* proviene spesso da prebende in origine separate anche materialmente e più tardi riunite in unica massa per comodità di amministrazione: in questo caso il diritto dell'investito della canonia resta *ratione canoniae sive officii*, non *servitii choralis*; quindi le canonie restano come enti morali; perciò si verifica solo una fusione dei beni in unica massa, non anco una fusione degli enti morali rispettivi. Ma la riunione delle prebende in unica massa può pure essersi fatta in modo da fondere non solo i beni, ma anche le persone morali delle canonie in quella unica del Capitolo, sicchè le canonie diventino semplici ufficii con diritto sulla *massa ratione* non *officii* puramente, ma *servitii choralis:* in questo caso, secondo

noi, non importa se la *massa communis* proviene da riunione di prebende, basta che gli enti morali prebende siano scomparsi, basta la condizione giuridica attuale, perchè si possa aspirare all'esenzione dal sequestro.

Questa distinzione non la trovo, o non la trovo netta, nella dottrina e nella giurisprudenza napoletana e italiana, del resto troppo scarsa. Ma risulta non semplicemente dalla logica giuridica, sibbene anche dalla dottrina puramente canonistica, la quale se ne occupava (e per qualche Stato ha motivo pratico di occuparsene ancora) agli effetti del sequestro (delle collette ecc.) che nel Napoletano veniva fatto nell'interesse della S. Sede sinchè con la prammatica 26-28 luglio 1779 non furono istituiti i Regi Economati dei benefizi vacanti.

Nel senso suddetto interpreterei anche l'aspressione del regolamento economale napoletano 8 dicembre 1861, art. 48 « salvo il caso che tali masse derivassero da prebende riunite »: e, se qnesta interpretazione non si volesse accettare riguardo al detto regolamento, concluderei almeno che esso, coscientemente od incoscientemente, abbia introdotto ed aggiunto una condizione nuova.

Alla nostra interpretazione si potrebbe, dal punto di vista ermeneutico, obbiettare: che osti il presupposto che il legislatore non adoperi parole superflue, non esprima due volte lo stesso concetto. Ma tale criterio è applicabile allorchè si tratti di articoli di un Codice, non di una disposizione di tempi anteriori ai Codici, per quanto già abbastanza colti: si aggiunga, che non si tratta neppure di una legge (prammatica), ma di una semplice circolare, e che nelle circolari, anche oggi, si segue il principio *melius abundare quam deficere:* di piú, secondo la nostra interpretazione, non si tratterebbe di una vera ripetizione materiale, ma di una esplicazione.

Del resto, nel caso nostro specifico, del Capitolo cattedrale di Nola, è provato e pacifico che la *massa communis* è stata sempre tale e non proviene da riunione di prebende separate, le quali non sono mai esistite. Nella sentenza di appello, si ritiene che la prelevazione del terzo conciliare imprima alle porzioni della *massa communis* necessariamente il carattere di porzioni

ratione officii; ma non si ritiene che la *massa communis* del Capitolo di Nola provenga da riunione di prebende; e si noti che le porzioni *ratione officii* possono essere state costituite anche in *limine fundationis* del Capitolo, vale a dire posto che esistano, non provengono necessariamente da riunione di prebende.

Poichè, dunque, la limitazione introdotta con gli Appunta- 21 aprile 1781, al diritto preesistente in materia di esenzione di porzioni di *massa communis ratione servitii* dal sequestro durante la vacanza è una sola, cioè quella che esse non eccedano i sessanta ducati, tutte le altre norme rimanevano in vigore.

E fra esse quella, che il sequestro colpisce gli enti capaci di vacanza od, in virtù dei ripetuti Appuntamenti 21 aprile 1781, assimilati ai medesimi agli effetti del sequestro, cioè gli enti beneficiarii e quelli ora assimilati, pel detto effetto del sequestro, ai beneficiarii, quindi le prebende vere e proprie separate, le porzioni di *massa communis ratione officii,* ed anche le porzioni di *massa communis ratione servitii* quando rispetto alla loro congrua eccedano i sessanta ducati annui.

Quale è la congrua canonicale *ratione servitii?* ossia che cosa s'intende per porzione di *massa communis ratione servitii* soggetta a sequestro se eccede i sessanta ducati? In altri termini, quali redditi dell'ente Capitolo si computano e quali non, per determinare se la congrua canonicale *ratione servitii* ecceda o non i sessanta ducati?

Poichè il sequestro colpisce il beneficio ed, in seguito agli Appuntamenti del 21 aprile 1781, anche ciò che a tal effetto è assimilato al beneficio se eccede i sessanta ducati; poichè nel capitolo a *massa communis* sia *ratione officii* che *ratione servitii*, è assimilabile al beneficio la rata dei due terzi della *massa communis* dopo dedotti da questa la quota per la manutenzione, ecc. del tempio e quella relativa agli oneri di culto perpetui od avventizii, nonchè le imposte, tasse, canoni passivi, ecc.; giacchè l'altro terzo, giusta il Concilio di Trento, viene di regola prelevato per servire come massa piccola; poichè, infatti, nei Capitoli a *massa communis*, ripartita *ratione officii,* la S. Sede aveva proceduto al sequestro, prima della istituzione del Regi Economati dei beneficii vacanti ordinata con la prammatica 26 luglio 1779, solo pei due terzi della massa.

giacchè questi soli aveva considerati come corrispondenti alle prebende; poichè questo criterio si applica anche oggi, non solo dalla S. Sede, ove eserciti effettivamente tale diritto, ma anche dallo stesso Governo italiano; e da questo non semplicemente pei Capitoli *massa communis ratione officii*, ma anche per quelli *ratione servitii*, quando l'Economato prende possesso delle congrue canonicali *ratione servitii* perchè eccedenti i ducati 60 annui; cioè anche in questo ultimo caso l'Economato non ha messo mai e non mette in dubbio neppure nella specie che il sequestro possa colpire solo il *pro rata* dei due terzi e non della massa intera; segue che, riassumendo, nei Capitoli a *massa communis ratione servitii* le canonie sono soggette a sequestro, durante la vacanza, solo se dedotto il cosidetto terzo consiliare, oltre alla quota per manutenzione, ecc., a quella per imposte, ecc. ed a quella per oneri di culto, gli altri due terzi della *massa communis* diano un reddito eccedente i 60 ducati per ciascun canonico; in altri termini, è soggetta a sequestro solo là « congrua canonicale » (espressione che si trova proprio nel testo delle disposizioni borboniche), non anche il terzo conciliare e molto meno i fondi destinati per la manutenzione, ecc., per le imposte ecc. e pei pesi di culto estranei ai fini dell'ente Capitolo; e per congrua canonicole *(ratione servitii* come pure *ratione officii)* si intende appunto il diritto al *pro rata* dei due terzi netti della *massa communis*.

Che il terzo conciliare (come pure i pesi) si debba prelevare dal computo dei 60 ducati, risulta non solo dai testi sinora esaminati e dalla logica, ma anche dalla storia del Reale Dispaccio 13 novembre 1783 e dalla Circolare della Regal Camera di S. Chiara 6 dicembre 1783, nonchè ed esplicitamente da un altro testo, cioè dal Reale Dispaccio 22 agosto 1796; cominciamo dalla sovraccennata storia, che si trova in Real Camera, Consulte di Stato, a. 1783 a 1788, vol. 173 (Grande Archivio di Stato di Napoli), Consulta 7 ottobre 1783 relativa al Capitolo di Capua, fogli 174-82.

Il R. Economo pretendeva sequestrare non solo le prebende vacanti, ma anche, se eccedente i 60 ducati, il *pro rata* delle relative distribuzioni quotidiane, eccettuate le sole « manuali e minute », e ciò secondo la pratica che si dice già adottata dal Monte Frumentario. Inoltre nelle « manuali e minute » non intendeva

comprendere gli oneri perpetui di culto, ma solo o quasi solo quelli avventizi, adducendo che la rendita dei beni relativi ai primi spesso fosse superiore alla spesa occorrente pel soddisfacimento dell'onere, e che questo non fosse personale, ma delegabile anche ad ecclesiastici estranei al Capitolo, e che nella detta differenza dovesse andare a vantaggio del Monte Frumentario. Gli oneri avventizi o quasi, a cui accenna l'avvocato del Monte Frumentario, sono quelli poi specificati a foglio 178, che più giù riferiremo testualmente.

Il Capitolo replicava che la stessa Camera Apostolica aveva esentato dal sequestro le distribuzioni indistintamente. L'avvocato del Monte Frumentario replica: che sia il caso di applicare non la norma canonica, ma quella civile, e sostiene che dagli Appuntamenti risulti (dalla lettera, certo no), che anche il *pro rata* delle distribuzioni sia soggetto a sequestro. Ed afferma che, del resto, secondo il Concilio di Trento, sess. 22, cap. 3, « la porzione del canonico non interessente nella sua vita, non potendosi lucrare da presenti, ma bensì rimanere per la fabbrica della chiesa, o ad altro luogo pio, molto meno poteva appropriarsi dai canonici quella che proviene dalla morte di qualche di loro collega ».

La Regal Camera riconosce che la pratica del Monte Frumentario è di sequestrare la prebenda insieme al *pro rata* della relativa massa per le distribuzioni corali *(massa* che qui viene denominata *grossa)* se questa ecceda i 60 ducati; ma considera che il conteggio occorrente è noioso, che tale pratica diminuisce lo zelo dei canonici, e che la stessa Nunziatura aveva esentato dal sequestro le distribuzioni quotidiane; perciò propone che, per l'avvenire, la massa per le distribuzioni corali sia sempre esente da sequestro, anche quando coesistano le prebende ed il *pro rata* della massa delle distribuzioni corali ecceda i 60 ducati; e ciò per tutti i Capitoli cattedrali e collegiali e Chiese ricettizie del Regno.

Il Re, con dispaccio 15 novembre 1783 (pubblicato nella « Raccolta delle varie determinazioni del Monte Frumentario del Regno », Napoli, 1784, pagg. LXXVI-LXXVII), respinse, con termini asprissimi, la proposta.

Il citato Regal Dispaccio 15 novembre 1783, emanato in se-

guito alla citata Consulta 7 ottobre 1783 e ricordato nella Circolare 6 dicembre 1783 della Regal Camera, significa dunque ripulsa della proposta della Regal Camera, cioè ripulsa di modificare gli Appuntamenti o meglio la pratica del Monte Frumentario di modificarla nel senso che la massa per le distribuzioni coesistente con le prebende, fosse sempre esente da sequestro, e non solo quando il rispettivo *pro rata* non eccedesse i 60 ducati annui.

Tale massa nel detto Dispaccio è chiamata « massa grossa », sicchè per « massa piccola » s'intende quella delle distribuzioni « manuali e minute ». Lo stesso linguaggio è adoperato nella relativa citata Consulta.

Dunque: per « massa grossa » qui non s'intende la parte della *massa communis* assegnata ai canonici come prebenda, separata l'una dall'altra formalmente o per aliquota (in Capua da secoli si era fatto la separazione formale, ed i beni di ciascuna prebenda erano intestati nel catasto al rispettivo canonico); ma, invece, s'intende la massa destinata per distribuzioni corali, cioè quella che generalmente si chiama « massa piccola ».

Inoltre: la « interessenza » si interpreta in modo assoluto non solo per le distribuzioni « manuali e minute », ma anche per quelle che generalmente si chiamano di « massa piccola », cioè si afferma che le eccezioni canoniche dell'assenza per infermità, studi, ecc., se ammesse pel godimento delle distribuzioni corali, conferiscano a queste la natura di prebende ossia di supplemento e parte delle medesime, e quindi impediscano che possano essere escluse dal sequestro; interpretazione contraria alle norme canoniche ed arbitraria. Infatti, l'eccezione conferma la regola, e nella specie appunto la presuppone; cioè se le distribuzioni corali dagli assenti non si possono godere se non per eccezione, ciò significa che di regola non si possono godere dai medesimi; dunque la regola è che si percepiscono *ratione servitii* e non *ratione officii*.

Della citata Consulta 7 ottobre 1783, riferiamo la chiusa (fogli 180-81) relativa: 1° alla pratica del Monte Frumentario; 2° alle proposte di modificarla:

« Seguendo lo spirito del predetto art. 5 (degli Appuntamenti 21 aprile 1781), s'è introdotta e stabilita la pratica del Monte Frumentario di doversi sottoporre a sequestro, non solamente le pre-

bende, ma anche la rata delle distribuzioni di qualunque beneficio o porzione vacante di tutte le chiese conventuali, tanto se sieno Cattedrali, quanto se Collegiate o Ricettizie, semprechè però la detta rata eccedesse la somma degli annui ducati sessanta. Solamente si sono esentate dal sequestro quelle sole distribuzioni quotidiane, le quali si chiamano manuali e minute, e che sono vera mercede del servizio. Imperciocchè, siccome per queste manuali distribuzioni non si ammette la scusa dell'infermità o di altro legittimo impedimento, ma è necessaria la vera e propria presenza del canonico per poterle lucrare, così in caso di vacanza queste sole si sono dal sequestro esentate. Di tal natura sarebbero gli emolumenti delle esequie, le messe votive, le oblazioni avventizie, gli anniversari e qualunque altro emolumento che dai soli interessenti si suole lucrare.

« Nondimeno la Regal Camera, riflettendo che apporterebbe un infinito disturbo in tutti i Capitoli del Regno il doversi conteggiare ed appropriare al Monte Frumentario le distribuzioni quotidiane e gli altri emolumenti che appartenuti si sarebbero al defunto canonico, se fosse in vita, e considerando che col togliersi ai canonici viventi e servienti alla Chiesa l'aggregazione dei lucri che sarebbero spettati al canonico trapassato, avrebbe intiepidito il loro zelo per lo servizio del culto divino, ed avendo in considerazione il costume non interrotto dal Capitolo Capuano di appropriarsi ai canonici interessenti le distribuzioni degli assenti e dei defunti, non ha creduto conveniente *de facto* spogliarli di tali profitti e lucri, tanto più che la Regal Camera considera che la stessa Nunziatura in tempo, che esigeva gli spogli, esentava i canonicati dal sequestro delle distribuzioni quotidiane che lasciava in beneficio degli altri canonici, onde sarebbe cosa molto odiosa farsi tal novità dal Monte Frumentario, istituito a beneficio dei poveri senza però l'altrui pregiudizio. Per la qual cosa, colla debita sottomissione, stima, che non solamente per lo Capitolo Capuano, ma anche per tutti gli altri Capitoli del Regno, onde lo stabilimento sia uniforme e generale, e costante l'osservanza, possa V. M. degnarsi di ordinare che, nel caso che vi sia prebenda particolar di alcun vacante canonicato, questa sola sia soggetta a sequestro a prò del Monte Frumentario e che si lasci ai Capitoli medesimi la libertà di

godersi la rata della massa comune e delle distribuzioni quotidiane non solamente di quelle che sono veramente tali, cioè le manuali e minute, come sinora si è praticato pel Monte Frumentario, ma anche per la massa grossa, di qualunque somma le distribuzioni prefate elleno sieno ».

Passo relativo alla distinzione, poco esatta, fra gli oneri perpetui e quelli avventizi, poco esatta in quanto che in questa ultima categoria ne vengono annoverati anche di quelli perpetui (foglio 178):

« L'altra parte poi di distribuzioni quotidiane per la celebrazione di messe piane ingiunte da benefattori, che formava una rendita fissa nel Capitolo Capuano, dice l'Avvocato del Monte, dover essere ancora soggetta a sequestro, giacchè, siccome per causa di infermità, di vecchiezza e di altro giusto impedimento, aveva il Capitolo la facoltà di farle celebrare dagli altri del Capitolo, ed in qualche estrema necessità da altro sacerdote non canonico, il che si è certificato dal Sagrista maggiore di quella Cattedrale, così potea, a questa parte e nell'istessa guisa e coll'elemosina che è solita nella città di Capua, adempiere il Monte Frumentario, ed il più rimanere a beneficio dei poveri, quante volte non ne fosse fissata da' fondatori medesimi e pii disponenti l'elemosina delle messe. E conclude che debbano rimanere esenti dal sequestro gli altri emolumenti che derivano da funerali, anniversarii solenni o semplici (per gli anniversarii possono esistere pure legati perpetui), delle novene (anche per queste possono esistere legati perpetui), messe votive, processioni, sermoni al popolo (anche per queste altre opere di culto possono esistere legati perpetui), ogn'altro che viene nel più stretto senso col nome di distribuzioni minute e manuali ».

Ed ora si rilevi: che qui si tratta delle *distributiones chorales* coesistenti con le prebende, non di *massa communis* e molto meno di *massa communis ratione servitii;* che, perciò, la proposta di estendere l'esenzione dal sequestro alle porzioni di massa corale, coesistente con le prebende, anche quando eccedessero i 60 ducati, era contraria allo spirito degli Appuntamenti: onde si capisce lo sdegno del Re; e una specie di reazione, nel senso di restringere, arbitrariamente e confusamente, il senso delle « distribuzioni ma-

nuali e minute ». Si badi inoltre che resta implicitamente confermato ed assodato il principio che le distribuzioni corali, anche se coesistenti con le prebende, separate, sono esenti da sequestro, con la limitazione che il *pro rata* non ecceda i 60 ducati; limitazione logica, giacchè, se la porzione di *massa communis ratione servitii* non andava esente da sequestro se eccedente i 60 ducati, molto meno poteva godere tale beneficio la porzione di distribuzione corale ossia di massa piccola eccedente tale somma; infatti, la prima rappresentava i due terzi, mentre la seconda un terzo.

Passiamo al Reale Dispaccio 22 agosto 1796: a causa delle strettezze finanziarie nascenti dalle guerre il Re sospende lapro vvista deicanonicati vacanti per devolverne le rendite alla cassa dello Stato (non più al Monte frumentario), e devolve anche le porzioni di *massa communis* siano *ratione servitii* che *ratione officii*, in quanto agli effetti del sequestro le considera equipollenti ai benefizi ossiano prebende: ma che cosa considera come equipollenti e perciò devolve alla cassa dello Stato? Se si tratti di prebende vere e proprie, le prebende; se di porzioni di *massa communis (ratione servitii* o *ratione officii)*, solo i due terzi, giacchè l'altro terzo, non ostante la eccezionalità del momento per le strettezze finanziarie, viene prelevato perchè considerato come massa piccola, che da per sè stessa non è soggetta mai a sequestro.

X. — All'ermeneutica dei testi, sin ora fatta, corrisponde la ragione della legge.

Si ricordi invero, che i canonicati nella scala degli uffici ecclesiastici occupano un gradino più alto dei parroci. Quindi è naturale che il minimo della loro congrua sia superiore a quello dei parrocati od almeno non inferiore. Ora lo Stato, all'epoca degli Appuntamenti 21 aprile 1781 e della relativa circolare 6 dicembre 1783, aveva già garentito ai parroci il minimo conciliare di cento ducati annui (reale dispaccio 25-28 luglio 1772, presso GATTA, tomo I, tit. XXI, disp. 5): sarebbe stato quindi strano che, quando se ne fosse presentata l'occasione, avesse adottato come minimo della congrua canonicale una somma minore di quella ritenuta pei parroci. Ed a tale stranezza si sarebbe arrivato, se i sessanta ducati si fossero computati al lordo del terzo conciliare e degli oneri; infatti, pei parroci i cento ducati si computavano

liberi da ogni peso (dispaccio 4 agosto 1787, presso GIUSTINIANI L., *Nova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, vol. III, pag. 365), ed erano appunto cento ducati e non sessanta; mentre il minimo del canonico sarebbe stato appena di sessanta ducati, anzi meno, giacchè di questi sessanta ducati una parte sarebbe stata assorbita dagli oneri di culto; al contrario ritenendo i sessanta ducati al netto del terzo conciliare oltrechè degli oneri di culto, il minimo della congrua canonicale viene ad essere computato come segue: ducati 60 porzione di massa comune *ratione servitii*, più ducati 30 di reddito medio proveniente dai gettoni di presenza per l'intervento al coro ossia per il terzo conciliare, totale ducati 90, cioè meno del minimo parrocchiale; ma questa deficienza di dieci ducati si supplisce appunto per mezzo del *ius adcrescendi* per le porzioni di massa comune dei canonicati vacanti delle quali l'Economato non prende possesso durante la vacanza, appunto perchè così si possa supplire alla deficienza della congrua canonicale.

Che il motivo, per cui in tale caso si concede il *ius adcrescendi*, sia di supplire alla deficenza della congrua canonicale, è detto esplicitamente in fine dell'art. 5 degli Appuntamenti: « acciocchè in tale guisa si provvegga non meno alla tenuità della congrua dei canonici o partecipanti, che... »

Un criterio analogo è stato adottato anche oggi dal legislatore italiano: il minimo della congrua lo garentisce in modo assoluto solo ai parroci, sia perchè è assai più frequente il caso che non lo tengano, sia perchè la cura delle anime viene considerata come l'ufficio più utile e faticoso: ma ai canonici (come anche ai Vescovi) in certi casi ed a certi effetti garentisce un minimo o preleva un minimo non imponibile: così con la legge 19 giugno 1873, art. 25, pei canonicati agli effetti della tassa straordinaria del 30 p. cento si preleva un minimo non imponibile di L. 800 purchè la rendita dei medesimi non oltrepassi le L. 1,600: analogamente, la legge 15 agosto 1867, art. 19, esenta gli attuali investiti di vescovati dalla tassa straordinarta del 30 p. cento quando per effetto della medesima il reddito della mensa diventi inferiore a L. 6,000; e la legge 14 luglio 1887 abolitrice delle decime garentisce ai successori degli attuali investiti dei vescovati un red-

dito di L. 6,000 annue a carico del Fondo per il culto, qualora il loro reddito divenga inferiore alla detta somma per effetto della citata legge stessa.

XI. La giurisprudenza è tutta conforme all'interpretazione da noi esposta secondo l'ermeneutica e la logica; l'unica sentenza che se ne discosti è quella annullata poi dalla Cassazione di Roma. Non si è mai revocato in dubbio, che la prelevazione del terzo non implica necessariamente nelle porzioni di massa comune il carattere di remunerazione *ratione officii* e perciò di prebende: di ciò non si è mai discusso; si è presupposto sempre che la prelevazione del terzo conciliare non esclude necessariamente nelle porzioni di massa comune il carattere di remunerazione *ratione servitii:* la controversia si è agitata sopra un altro campo, cioè se il sequestro delle porzioni di massa comune anche *ratione officii* ed eccedenti i sessanta ducati, stabiliti dagli Appuntamenti della Regia Camera, avesse carattere eccezionale e temporaneo a vantaggio del Monte Frumentario e perciò non debba più aver luogo oggi che il detto Monte non esiste più; ed a proposito di questa discussione si è confermato, di solito piuttosto incidentalmente come una cosa fuori dubbio, che i sessanta ducati si debbano computare con prelevazione del terzo conciliare: in altri termini, si è quistionato sopra un'altra controversia, che si agita tuttora anche ad altri effetti (devoluzione al Demanio e rispettivamente al Fondo culto delle porzioni di massa comune grossa e piccola pei canonicati e pei benefizi eccedenti rispettivamente i numeri 12 e 6, quota di concorso, tassa straordinaria del 30 o|o, tassa di passaggio di usufrutto, tassa di manomorta), cioè se, costituendo la *massa communis* un ente morale a sè, per le rispettive porzioni si verifichi o nò il *ius adcrescendi* negli altri canoniei in caso di vacanza di alcuni canonicati e si escluda quindi il diritto dell'Economato di prender possesso, per principio generale di diritto comune, indipendentemente dagli Appuntamenti della Regal Camera di S. Chiara ed in tutto il Regno attuale (anzi anche fuori di esso ovunque esista un R. Economato dei benefizi vacanti od altro organo analogo) e non semplicemente nelle provincie napoletane. Ma questa, come si vede a colpo d'occhio, è un'altra quistione, variamente decisa sia per le provincie napoletane in ispecie, sia per

tutto il Regno: la soluzione della controversia nel senso che gli Appuntamenti avessero carattere temporaneo, assorbirebbe la controversia della prelevazione del terzo conciliare: ma, siccome questa ultima non si può chiamare veramente una controversia giacché priva di fondamento e non è stata mai sollevata se non ora dall'Economato; così noi ci dispensiamo dall'esaminare la prima.

XI. Le ricettizie erano di regola organizzate a *massa communis ratione officii:* che eccezionalmente potessero essere organizzate a *massa communis ratione servitii,* risulta dal fatto che negli Appuntamenti 1781, nella Circolare 1783 ec. si contempla appunto tale ipotesi, e dalla considerazione che il legislatore non avrebbe contemplata una ipotesi meramente logica.

Da questo punto di vista; della possibile organizzazione a *massa communis*, sia *ratione officii* che *ratione servitii*, la ricettizia non differisce dal Capitolo cattedrale o collegiale. Ma, pur restando nell'orbita dell'organizzazione patrimoniale, si devono notare le seguenti differenze fondamentali: — 1° Nella ricettizia l'organizzazione a *massa communis*, è essenziale; mentre nel Capitolo cattedrale o collegiale può esistere o non; — 2° Nella ricettizia l'organizzazione a *massa communis* è non solo essenziale, ma anche esclusiva; mentre nel Capitolo cattedrale o collegiale può coesistere con prebende separate; — 3° Nella ricettizia l'obbligo del coro non è intrinseco; può esserci e non esserci; in quelle in cui esista, può non esistere un fondo speciale, né prelevazione di terzo conciliare per distribuzioni quotidiane: mentre nel Capitolo cattedrale o collegiale l'obbligo del coro è intrinseco; vi deve esistere un fondo speciale per premiare i canonici che vi intervengono; se tale fondo non esiste o sia insufficiente, si deve, secondo il Concilio di Trento, provvedere prelevando sino ad un terzo dalle prebende. Questo canone, come dicevamo, riflette solo i Capitoli cattedrali o collegiali (sessio XXI, *de reform.*, c. 3), non anche le ricettizie. In seguito alla cosidetta Circolare 26 agosto 1797 (TORELLI, *Chiave*, vol. II, partiz. II, pagg. 85-90), sorse il dubbio se il detto canone si dovesse applicare alle ricettizie, delle quali con la citata Circolare si era fatta una riforma organica; ma, con sovrana determinazione 5 maggio 1798, si rispose di no, cioè che l'obbligo del coro ed il fondo speciale a tal uopo, in quelle chiese

ricettizie nelle quali già esistessero, si conservassero, ma che non fosse necessario introdurli nelle altre nè aumentare il fondo. Nel secolo XIX poi, nelle riforme delle ricettizie in seguito al Concordato del 1818, si inculca il servizio del coro e la istituzione del fondo speciale, ove manchi; ma neppure allora se ne forma un vero e proprio obbligo. Si vedano le seguenti disposizioni:

1798, maggio 5. Sovrana determinazione in risposta all'Arcivescovo di Otranto, nei « Dispacci della Segreteria dell'Ecclesiastico », manoscritti nel Grande Archivio di Stato di Napoli, volume 533, del 24 marzo al 9 giugno 1798, fogli 138-43; Dubbii 1° e 2°. Nelle ricettizie l'obbligo del coro non è intrinseco; può esserci e non esserci. Ove esista, ed esista un fondo speciale di lasciti *ad hoc*, esso solo sia adibito per le distribuzioni quotidiane, qualunque sia il suo ammontare; non si fonda con la massa per prelevarne poi il terzo conciliare.

1822, novembre 18. Istruzioni e dilucidazioni per l'esatta e spedita formazione dei piani pei titoli di sacra ordinazione e degli statuti di ciascuna chiesa ricettizia, trasmesse con R. Rescritto 11 dicembre 1820 (*Collezione degli atti posteriori al Concordato*, parte III, numeri LXX e LXXI; TORELLI, vol. II, partiz. II; art. XXXIV, pag. 92-97): — « Art. 9. Il partecipante, che mancherà alle funzioni, a cui sia obbligato d'intervenire e di prender parte, sarà soggetto alla *puntatura*, di cui si è parlato nell'art. 10, e che potranno risultare dalla colpevole assenza di alcuno; si dividerà in fine dell'anno fra tutti i partecipanti, incluso il parroco ». Art. 17. Se vi saranno avanzi nella fine dell'anno, o per aumento di rendita, o per vacanza di qualche partecipazione, si divideranno similmente fra tutti i partecipanti, escluso il parroco, il quale, giusta l'art. 10, deve nella sua congrua avere una porzione notabilmente maggiore delle altre partecipazioni ». — Art. 20. Nelle chiese, ove vi è l'obbligazione o il lodevole costume dell'officiatura corale, faranno i Vescovi che sia conservato, e procureranno anzi che sia generalizzato.

1824, settembre 18. Modello di statuti delle ricettizie (*Collezione*, parte III, n. CXII; TORELLI, vol. II, partiz. II, art. XXXIV, pagg. 101-107): « Art. 14. Le somme che si esigeranno o dalle multe designate o ordinate dal Vescovo, o dalla *puntatura* che sarà

subito fissata dall'Ordinario, secondo le disposizioni del Concilio di Trento, verranno alla fine dell'anno ripartite ugualmente dal procuratore fra tutti i partecipanti, niuno escluso ».

1834, agosto 13, 1836 gennaio 2. Le partecipazioni delle ricettizie durante la vacanza non sono soggette a sequestro, purchè fornite del corrispondente piano esecutoriato. Ministeriale 13 agosto 1834, comma 3 (*Collezione degli atti posteriori al Concordato*, parte IV, n. 68; TORELLI, *Chiave*, parte I, vol. II, pag. 118, n. 81); ministeriale 3 gennaio 1836 (*Collezione*, parte VII, n. 33; TORELLI, parte I, vol. II, partiz. II, pag. 118, nota 38).

1835, gennaio 10. Ministeriale (*Collezione degli atti posteriori al Concordato*, parte VI, n. LXXIX; TORELLI, vol. II, partiz. II, n. 100, pag. 129); « I partecipanti chiamati dall'Ordinario a servire nei suoi Seminari Diocesani in qualità di maestri, rettori, vicerettori ed altro, possono godere dell'intera partecipazione, senza rilasciare la terza parte che passa per distribuzione quotidiana, e rimanendo esclusi assolutamente dal percepire le distribuzioni *inter praesentes*, riserbate dalle leggi canoniche ».

Nel Regolamento economale 8 dicembre 1861, art. 48 e 49, si parla di esenzione, dal sequestro durante la vacanza, delle porzioni di massa comune, dei « Capitoli delle Cattedrali o Collegiate », non anche delle Chiese ricettizie. Ma nell'articolo seguente, 50, a proposito della competenza per « risolvere se in una Chiesa collegiata o ricettizia esista veramente quella che dicesi massa comune », come si vede, si parla anche delle ricettizie, ed a proposito anche della massa comune: onde sorge il dubbio, che nei due articoli precedenti, 48 e 49, si intendano comprese anche le ricettizie, ossia che la voce *Collegiate* vi sia adoperata in senso lato, e che perciò le porzioni di massa comune ricettizia in certi casi si considerassero pure esenti dal sequestro durante la vacanza, come le porzioni di massa comune capitolare cattedrale o collegiale e come già le stesse porzioni di massa comune ricettizia.

Non ci sarebbe stata alcuna ragione per escludere le ricettizie a *massa communis ratione servitii* dall'esenzione dal sequestro durante la vacanza delle partecipazioni, quando tale esenzione si conservava per le Cattedrali e le Collegiali che la avevano goduta insieme alle ricettizie in virtù della medesima disposizione e dei medesimi prin-

cipii; così vedemmo che analogamente non ci sarebbe stata alcuna ragione per trattare le Cattedrali diversamente dalle Collegiate e dalle ricettizie rispetto alla competenza giudiziaria od amministrativa; ma la logica astratta deve cedere di fronte al testo; e ci sembra difficile che nel 1861 ed in un regolamento economale si sia usata l'espressione « Capitolo di Collegiata » in senso non tecnico, intendendovi comprendere anche le ricettizie.

Altronde, stante la soppressione delle ricettizie, in virtù della legge 15 agosto 1867, la questione della sequestrabilità od insequestrabilità delle loro porzioni di *massa communis ratione servitii* durante la vacanza, non potrebbe avere importanza pratica se non in linea di diritto transitorio.

XIII. Riguardo alla competenza « per risolvere se esista veramente quella che dicesi massa comune », il regolamento economale 8 dicembre 1861, art. 50, la attribuisce al Ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Ma è tale attribuzione solo nei rapporti interni, tra l'Economato e il Ministero? od anche nei rapporti, esterni, tra l'Amministrazione pubblica ed i terzi, ossia le Chiese?

Nel secolo XVIII, essendosi gli economi attribuita di fatto la competenza relativa alla esentabilità del sequestro, si era dichiarato che fosse della Regal Camera di S. Chiara. Questa però era un vero e proprio Tribunale; ed innanzi ad essa siffatte controversie venivano trattate con tutte le forme procedurali ordinarie (citazioni, comparse, allegazioni, ecc.). Sicchè di speciale non ci era che la deroga alla competenza dei Tribunali ordinarii inferiori.

Abolito il Monte Frumentario nel 1806 ed aggregata la funzione economale all'Amministrazione demaniale, la competenza della Regal Camera di S. Chiara, intanto anch'essa abolita, passò al Ricevitore demaniale, e così da giudiziaria divenne amministrativa.

Più tardi, in seguito al Concordato del 1818, istituite le Commissioni diocesane e trasferita alle medesime le funzioni economale, si trasferì alle stesse anche la competenza intorno alla sequestrabilità, competenza la quale perciò restava sempre amministrativa, come già dal 1806 al 1818; mutava semplicemente l'organo, e solo esteriormente, giacchè la competenza restava sempre all'or-

gano economale. In caso di controversia con gli interessati, ora decideva in ultima istanza il Ministero di Stato degli affari ecclesiastici; tra il 1806 ed il 1818 verosimilmente (il TORELLI, di cui ora parleremo, non lo specifica) il Ministero di Stato delle Finanze.

Il TORELLI (*Chiave,* vol. II, partiz. II, art. LXXXI, n. 322, nota 106, pag. 326-27) fa degli apprezzamenti intorno a questo mutamento non sostanziale di competenza: tra il 1806 ed il 1818, essendo essa del ricevitore demaniale e non di un magistrato, ne seguiva, egli dice l'arbitrio; mentre ora (il TORELLI, scriveva nel 1851) « siffatta incertezza di provvedimento è venuta meno, poichè la cognizione di tali affari è affidata alle medesime Amministrazioni diocesani, e sovratutto al Vescovo che ne è il presidente ordinario, il quale meglio che altri può conoscere la natura delle Chiese che si amministrano.

Vero è che l'Amministrazione diocesana era composta di ecclesiastici; ma era sempre un organo economale, amministrativo, non giudiziario, ed in ultima istanza decideva il Ministro, non un magistrato. Quindi nel periodo delle Amministrazioni diocesane mancava la garenzia giudiziaria, come già in quello precedente dal 1806 al 1818. Il TORELLI, pur cominciando dal rilevare che dal 1806 al 1818 mancava la garanzia giudiziaria, non mette poi in rilievo che essa continuava a mancare anche col sistema delle Amministrazioni diocesane.

Il TORELLI dice che nel 1806 la competenza diventò del Ricevitore demaniale, senza mettere in rilievo a chi fosse appartenuta prima e che era stata giudiziaria e non amministrativa, e senza neppure indicare l'articolo di legge in virtù del quale tale mutamento fosse accaduto, come non indica neppure l'articolo di legge in forza del quale, istituite le Amministrazioni diocesane, in seguito al Concordato del 1818, queste godessero tale competenza.

Siffatti articoli non esistevano. Il TORELLI non aveva il coraggio di metterlo in rilievo; nella citata nota 106 timidamente rimanda alla nota 108, ove accenna alla Ministeriale 4 agosto 1830, del Ministero degli affari ecclesiastici, pubblicata nella *Collezione degli atti posteriori al Concordato*, parte V, numero LXVI, pag. 85-86,

Ministeriale con la quale il ministro degli Affari ecclesiastici prega il Ministro di grazia e giustizia di dare le opportune istruzioni al Procuratore generale del Re presso la Gran Corte civile di Aquila acciocchè in grado di appello sia riformata la sentenza del Tribunale civile di Teramo, che, ammettendo la nuova competenza, aveva condannata l'Amministrazione diocesana al dissequestro. Oggi, in un governo costituzionale, un Ministro non si permetterebbe di rivolgere in tali termini una tale preghiera al Ministro di grazia e giustizia, e molto meno di pubblicarla. Riferiamo il brano più saliente: « Io ho ingiunto all'Amministrazione diocesana di produrre l'appello. Fo intanto riflettere a Vostra Eccellenza, che il vedersi se in una Chiesa collegiale o ricettizia che sia esista veramente quella che dicesi massa comune, e conseguentemente se nella vacanza possa darsi luogo al sequestro dell'Amministrazione diocesana, è una questione, la cui soluzione è nelle istruzioni particolari date da questo Real Ministero, che solo può farne l'applicazione in ciascun caso, e quindi non può esser questa materia giudicabile dai Tribunali ordinarii. Per tutto ciò prego l'E. V. a dare le analoghe istruzioni al Procuratore generale del Re presso la Gran Corte civile di Aquila, onde procuri che venga in grado di appello la sentenza dei primi giudici riformata, e si dichiari di non esservi luogo a deliberare ».

Intanto si noti che, secondo la riferita Ministeriale 4 agosto 1830, l'esclusione della competenza giudiziaria e la riserva della competenza all'autorità amministrativa ministeriale riflette le Chiese collegiali o ricettizie, non si comprende perchè non anche le cattedrili, nè sembra che queste si volessero intendere comprese nell'espressione « Chiese collegiali », cioè non sembra supponibile che il Ministro dell'ecclesiastico avesse in materia ecclesiastica usato un linguaggio inesatto.

Notiamo pure che, nella riserva della competenza al Ministero, non si parla delle Cattedrali neppure nel regolamento economale napoletano 8 dicembre 1861, art. 50 citato.

Riassumiamo. Nel secolo XVIII la competenza a giudicare se in una Chiesa, tanto cattedrale che collegiale o ricettizia, vi sia o no *massa communis*, ed in genere la competenza intorno alla sequestrabilità durante la vacanza, è dell'autorità giudiziaria, e la

deroga al diritto comune consiste solo in ciò che la relativa giurisdizione, invece di trovarsi presso diversi organi i quali successivamente decidono secondo i successivi gradi del giudizio, è avocata ad un organo altissimo (la Regal Camera di S. Chiara) e l'istanza è unica: nell'epoca della dominazione francese (1806), abolito il vecchio ordinamento giudiziario e quindi la Regal Camera di S. Chiara, ossia l'organo giudiziario altissimo a cui era avocata in prima ed ultima istanza la detta giurisdizione, doveva logicamente sottentrare la giurisdizione ordinaria giudiziaria; onde l'adizione del Tribunale civile di Teramo, l'ammissione da parte di esso della propria competenza, siccome risulta dalla riferita Ministeriale in contrario 4 agosto 1830: con questa si pretende e dichiara, che la competenza a conoscere se in una Chiesa collegiale o ricettizia vi esista *massa communis*, sia del Ministero degli Affari ecclesiastici (allora separato da quello di Grazia e giustizia), e non dell'autorità giudiziaria: ma tale pretesa era illegale, in quanto che la deroga alla competenza giudiziaria non risultava da nessuna legge ed i precedenti (competenza della Regal Camera di S. Chiara) erano contrari a tale deroga: come abbia deciso in grado di appello la Gran Corte civile di Aquila, non risulta dagli atti editi; ma non è da dubitarsi che si sia uniformata al desiderio del Ministro degli affari ecclesiastici, anche perchè altrimenti la riferita Ministeriale non si sarebbe pubblicata nella *Collezione degli atti posteriori al Concordato* od almeno non vi si sarebbe pubblicata puramente e semplicemente: perciò questa era la norma vigente sino a quando nell'8 dicembre 1861 si pubblicò il regolamento economale napoletano: nel quale fu accolta di peso (art. 50).

Se non si conoscesse il diritto intermedio tra il secolo XVIII ed il regolamento economale 8 dicembre 1861, sorgerebbe spontaneo il seguente ragionamento: poichè nel secolo XVIII non ci era deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria in genere, non c'era avocazione all'autorità amministrativa, non è immaginabile, che tale avocazione, non fatta sotto un Governo assoluto, fosse sancita sotto un Governo costituzionale: sicchè sembrerebbe da ritenersi che la competenza del guardasigilli, organo del potere esecutivo e non del giudiziario, stabilita dall'art. 50 del regola-

mento economale napoletano 8 dicembre 1861, sia unicamente nei rapporti interni con l'Economato, e che le Chiese, della cui massa comune si discute, possano, se non contente della risoluzione del Ministro, adire l'autorità giudiziaria.

Ma, guardando la questione, come si deve, nel suo complesso storico, si arriva ad una soluzione diversa che è la seguente: nel regolamento economale 8 dicembre 1861, non ostante il nuovo regime costituzionale, si sanci il principio assolutista dell'epoca della restaurazione, cioè la deroga alla competenza giudiziaria, deroga che non si era ammessa sotto il regime assoluto illuminato dal secolo XVIII.

Ma quale era nell'epoca borbonica e qualeè oggi l'efficacia della detta norma derogativa?

Per l'epoca borbonica, abbiamo detto che nessuna disposizione sino alla ripetuta 4 agosto 1830 aveva derogato al principio della competenza giudiziaria, principio naturale e già esplicitamente sancito nel secolo XVIII. Ora mettiamo in rilievo come questo concetto sgorgava spontaneo; onde l'adizione dell'autorità giudiziaria e l'ammissione, da parte di questa, della propria competenza, nel caso pel quale fu emanata la ripetuta ministeriale 4 agosto 1830. Aggiungiamo: ma quale era il valore giuridico di questa? poteva essa derogare al diritto preesistente?

Non si tratta nè di una legge, nè di un decreto reale, nè di un decreto ministeriale, nè di un rescritto reale; ma di una semplice lettera ministeriale, del Ministro de»li affari ecclesiastici al Ministro di grazia e giustizia; perciò di un atto assolutamente destituito di forza derogatoria al diritto fondamentale preesistente: sulla efficacia delle diverse specie di atti accennati, basta guardare la legge 24 marzo 1817, n. 661, che le distingue e fissa.

Onde la Ministeriale 4 marzo 1830 non può considerarsi se non come un arbitrio del Governo, oltrechè quale una illecita ingerenza del potere amministrativo sul giudiziario: la norma in essa contenuta sarà stata rispettata in epoca di assolutismo, ma non perciò sarà diventata legale, ossia avrà acquistato per osservanza quella legalità che in sè stessa non conteneva.

Ma per l'art. 50 del regolamenio economale napoletano 8

dicembre 1861, quantunque non sia che la ripetizione della detta ministeriale, l'apprezzamento non può essere lo stesso.

Qui si tratta non di una semplice lettera ministeriale ma di un regolamento, e di regolamento approvato con Decreto reale, ed in materia di Economati dei benefizi vacanti, cioè di regalia della Corona, materia nella quale il Decreto reale è equipollente a legge. Pertanto, sebbene il precedente storico del detto art. 50 sia una illegalità, noi ora ci troviamo di fronte ad un articolo di legge, il quale sana qualsiasi impurità di origine.

La quistione della efficacia o meno del detto art. 50 può però risollevarsi sotto un altro aspetto, cioè: La deroga alla competenza giudiziaria, deroga in esso stabilita, quantunque disposta da organo competente (il Re col suo potere legislativo in materia di regalia beneficiaria), può oggi ritenersi ancora in vigore in seguito all'ulteriore diritto pubblico ed in ispecie in seguito alla pubblicazione del Codice di procedura civile 25 giugno 1865, che tratta tutta la materia della competenza (Cod. civ., dispos. prelimin., art. 5)?

Simile quistione la trovo sollevata e risoluta negativamente per la competenza amministrativa intorno ai ratizzi beneficiari; la soluzione dovrebbe essere la stessa riguardo alla competenza a giudicare della esistenza o meno della massa communis.

Ad ogni modo notiamo che, stante la soppressione delle collegiate e ricettizie, l'esaminato dubbio intorno alla relativa competenza per l'esistenza o meno dalla massa comune ha importanza solo in linea transitoria riguardo al *ius adcrescendi* dei canonici e partecipanti superstiti; per le cattedrali la competenza giudiziaria è fuori controversia.

XIV. — All'esposizione della giurisprudenza e della dottrina facciamo seguire alcuni appunti intorno alle medesime.

Dottrina. — SPENNATI Giuseppe, *Questioni di Diritto canonico,* vol. IV e V, Salerno, Migliaccio, 1865 e 1869, è, si può dire, l'unico scrittore che esamini le quistioni speciali napoletane da noi trattate. Afferma la prelevazione degli oneri di culto e del terzo conciliare, e sostiene che le condizioni richieste dagli Appuntamenti avessero carattere temporaneo in vista del Monte frumentario, mentre per diritto comune non siano necessarie per l'esen-

zione delle porzioni di massa comune dal sequestro (come anche da devoluzione al Demanio per soppressione dei canonicati eccedenti il numero dodici): che perciò oggi, cessato il Monte frumentario, anche le porzioni di massa comune prive delle condizioni richieste dagli Appuntamenti siano esenti dal sequestro (vol. IV, pagg, 118-39, 399-430; vol. V, pagg. 207, 375-80; cita anche la giurisprudenza), anche quando insieme alle dette porzioni esistono contemporaneamente le prebende (vol. IV, pag. 127).

Riferiamo il seguente passo (*Quistioni,* v. 1, IV, pag. 129), avvertendo che non tutte le disposizioni ivi citate siamo riusciti a rintracciare nelle collezioni e nell'Archivio di Stato di Napoli:

« Da questo punto cominciò un periodo eccezionale che non terminò prima del 31 gennaio 1798, quando il Dispaccio del 1783 e l'altro posteriore del 1796, che proibiva la provvista dei beneficii vacanti, rimasero abrogati.

« Da quell'epoca le porzioni vacanti di massa comune divennero insequestrabili, come lo dimostrano fra l'altro:

« 1° Il Decreto del 7 luglio 1804, col quale il delegato del Monte frumentario ordinò il dissequestro delle vacanti porzioni del Capitolo di Nusco sull'unico riflesso che quei canonici vivevano in massa comune;

« 2° Il giudicato del Tribunale di Avellino del 13 dicembre 1813, che ordinò parimenti il dissequestro delle stesse rendite;

« 3° Le norme generali del Demanio nel 1808, per le quali il direttore della provincia si astenne dal disporre sequestri delle rendite di massa comune;

« 4° La ratifica della disposizione data nel 1804 dal delegato del Monte Frumentario, che ebbe luogo al 1° gennaio 1808;

« 5° Finalmente le Ministeriali del 1814 e del 1815 relative al Capitolo di Bisceglie; quella del 1822 relativa alla Collegiata di S. Maria di Castello in Gragnano; e da ultimo le Ministeriali del 1834 e 1835 che ritennero fermi i medesimi principii.

« Dal 1798 adunque sino alla pubblicazione dei novelli decreti le masse comuni rimasero costantemente insequestrabili ».

Torelli, *Chiave del Concordato,* Napoli 1848-51, vol. II, partiz. II, art. 81, n. 322, nota 106, p. 322. Espone: 1° Art. 5 degli Appuntamenti e la Circolare 1783. Il requisito II, cioè « che

le distribuzioni non sieno stabilite in luogo di essa » (prebenda), lo interpreta nel senso « che la massa non si componesse di prebende in origine e poi riunite ».

Cessato il Monte Frumentario e succedutagli l'Amministrazione dei demani, di concerto tra i Ministeri delle finanze e degli affari ecclesiastici, si stabilì, che le porzioni di massa comune dei canonicati fossero sempre esenti da sequestro durante la vacanza, anche quando eccedessero i 60 ducati (ed anche quando non fossero ripartite per distribuzioni quotidiane; questo il TORELLI non lo dice, ma vedi la Ministeriale 20 marzo 1822, ibid, pag. 326, n. 322), purchè la massa non provenisse da prebende poi riunite: cioè, delle quattro condizioni copulative stabilite dalla Real Camera di S. Chiara, restavano solo le prime due, vale a dire che non vi fossero prebende, e che la massa non provenisse da prebende riunite. Il TORELLI non riferisce il testo della suddetta disposizione, nè lo indica più precisamente.

Le porzioni di massa comune dei canonicati vacanti, anche quando non soggette a distribuzioni quotidiane, sono esenti da sequestro durante la vacanza. Ministeriale 20 marzo 1822 (TORELLI, *Chiave,* parte I^a^, vol. II, partiz. II, p. 326, n. 322).

TIEPOLO G. D., *Leggi ecclesiastiche annotate,* Torino, Unione tip. editrice, 1881; alla legge 15 agosto 1867, art. 6, pag. 398, parla di altre quistioni relative alla massa grossa ed alla massa piccola, non anche di quelle speciali di cui noi ci occupiamo qui. Così pure gli altri trattatisti e commentatori.

Anonimo, *La massa piccola per distribuzioni quotidiane e l'art. 25 della legge 19 giugno 1873*. Nella « Riv. di Dir. eccles. », anno V, 1895, p. 641-706, idem.

INDELLI Vito, *La massa piccola capitolare in rapporto alla soppressione e alla vacanza dei benefizi.* Nella « Rassegna giuridica », anno I, 1897, parte II^a^, p. 181-86, idem.

PERLINI G., *Della giurisprudenza invalsa nei tribunali italiani intorno alle distribuzioni corali.* Nella « Riv. di Dir. eccles. », anno X, 1900, pagg. 257-70, idem.

Anonimo, *La tassa di passaggio di usufrutto e le distribuzioni corali.* Nella « Riv. di Dir. eccles. », vol. X, 1900, pagg. 520-32,

idem. Si veda per la dottrina canonica intorno alla distinzione *ratione officii* e *ratione servitii*.

HINSCHIUS P., *Kirchenrecht,* vol II, Berlin, Guttentag, 1878, § 83, pagg. 141 e segg. Non si occupa delle questioni da noi qui svolte.

DE SARIIS Alessii, *Codice delle leggi del Regno di Napoli,* Napoli, 1792, libro I, titolo VII, pagg. 32-64, riferisce, parte in sunto e parte testualmente come al solito, le principali disposizioni intorno allo spoglio, agli Economati ed al Monte Frumentario.

MADIA Giuseppe, *Della polizia ecclesiastica del Regno d'Italia.* Napoli, Sarracino, 1878, §§ 78-85, pagg. 98-107: espone alcuni testi; riferisce alcune sentenze dell'attuale Regno d'Italia; non si addentra nelle quistioni speciali.

CONFORTI Luigi, *Manuale di polizia ecclesiastica.* Napoli, Anfossi, 1885, pagg. 304, 306 e 309: riferisce le disposizioni 1781 e 1783; cita, senza indicare dove si trovino, due dispacci posteriori, cioè 16 luglio 1797, 2-21 agosto 1797, art. 22; riferisce (pag. 309) la Circolare 20 maggio 1863 dell'Economato di Napoli; non fa commenti speciali.

GALDO Gennaro, *Legislazione e giurisprudenza in Italia sulle materie ecclesiastiche ed affini.* Vol. II, parte I^a^, Napoli, stamp. filantropica, 1878, pagg. 6-7. Indica gli Appuntamenti 1781 ed alcune disposizioni posteriori; ma queste, se e dove siano stampate, non lo dice.

Giurisprudenza:

a) Le porzioni di massa comune, che non si trovino nelle condizioni richieste dagli Appuntamenti, sono soggette al sequestro economale durante la vacanza. Così: Cassaz. di Napoli 23 maggio 1867, Subeconomo c. Capitolo di Teano (CAPUANO, *Giurisprudenza civile della Corte di cassazione di Napoli*, vol. 5, pagg. 363-68); Cass. Napoli 23 maggio 1867, Subeconomo c. Capitolo di Salvi (ibid., pagg. 368-72); App. Napoli 12 giugno 1868, Economato c. Capitolo di Salerno *(Gazzetta dei Tribunali,* XXI, 602), segue le orme delle due sentenze 23 maggio 1867 della Cassazione di Napoli, le quali cita; nella specie ammette il sequestro, perchè la massa comune grossa proveniva da riunione di prebende e le porzioni eccedevano i sessanta ducati: Cass. Napoli 2 marzo 1875,

Capitolo di Campagna c. Subeconomato *(Gazzetta del Procuratore,* X, 126).

Cass. Roma 19-31 luglio 1891, Capitolo di Nola c. Economato (riferita oltre, in questa dispensa): La prelevazione del terzo conciliare non esclude la possibilità della distribuzione *ratione servitii.*

b) Oneri di culto e terzo conciliare si deducono nel computo dei sessanta ducati. Così: Cass. Napoli 23 maggio 1867: « Dalle cose discorse conseguita che il sequestro dei beni vacanti dovendo regolarsi con le norme generali praticate dal Monte frumentario, debbano dirsene immuni le distribuzioni di massa piccola e non quelle di massa grossa, qualora la porzione spettante al canonicato vacato superasse i ducati sessanta. Or, tutto coordinato, spicca fulgidissimo il concetto del legislatore. Cadono sotto sequestro le prebende distinte dei canonicati vacanti, e le porzioni di massa comune derivanti da prebende riunite; del pari le porzioni di massa grossa che stanno in luogo di prebende, qualora eccedano la somma di ducati 60. Al contrario la terza parte conciliare aggregata alla massa minuta soggetta alla puntatura, si distribuisce fra i presenti ed è insequestrabile ». App. Napoli 12 giugno 1868, Economato c. Capitolo di Salerno, segue le orme delle due sentenze 23 maggio 1867 della Cassazione di Napoli, le quali cita: nella specie però esclude l'esenzione dal sequestro, perchè la massa comune proveniva da riunione di prebende e le porzioni eccedevano i 60 ducati. Trib. di Lecce, 23 maggio 1896, Capitolo d'Oria c. Subeconomato; in nota questa sentenza si dice confermata dalla Corte di Appello di Trani *(Rassegna giuridica,* vol. 1, parte II, p. 182, con nota di V. Indelli): « Quando tutte le ragioni innanzi svolte mancassero di fondamento legale, basterebbe quella della somma sequestrata e precettata, inferiore a ducati 60, pari a L. 255, che, secondo lo spirito della legge, dev'essere netta e non lorda di pesi ».

FERRARIS L., *Prompta Bibliotheca,* edizione Napoli, 1844-55, voce *Seminarium,* n. 9, vol. 7, p. 138: « E per terminare ciò che riguarda i Capitoli, si soggiunge che per regolare la tassa (da pagarsi ai Seminari poveri) non si dovranno calcolare i legati pii delle messe, che ad essi siano stati lasciati, siccome nè meno le

elemosine che si fanno alle loro sagrestie, ma solamente le rendite fisse e stabili di esse, ancorchè le medesime provengano da legati pii, giusta la risoluzione della Sacra Congregazione del Concilio *(Sacr. Congr. in cit. Sabinen., 23 Iunii 1640, lib. 16, Decr., p. 394 et 395 in respons. ad primum)* ».

XV. Testi.

21 aprile 1781: « Appuntamenti della Regal Camera relativi alle Chiese e beneficii vacanti ». Presso Giustiniani Lorenzo, *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, tomo I, Napoli 1803, pagg. 208-11; pag. 209: « V. Trattandosi di canonicati senza prebenda, quali abbiano le sole distribuzioni quotidiane, e che tali distribuzioni non si sieno stabilite in luogo di prebenda, in tal caso esibendosi legittimi documenti, dai quali apparisca che non vi sia prebenda alcuna, e che per lo passato i frutti si sieno ripartiti a gli altri Canonici o Partecipanti interessenti, e che i suddetti frutti annuali o sia la *congrua canonicale* non ecceda la somma di ducati 60, non si debbono sequestrare dai Regii Economi, e, trovandosi sequestrati, si ordini il dissequestro, acciocchè in tal guisa si provvegga non meno alla tenuità della congrua dei canonici o partecipanti, che all'interesse dei poveri, ove la rendita eccedesse la suddetta somma di ducati 60 ».

1783, marzo, 8. — Competenza in materia di sequestrabilità. — Circolare della Regal Camera. Presso Giustiniani, tomo I, pagg. 224-25: « ...E finalmente si è entrato in altro non lieve dubbio, che gli Economi Regii non sottoponghino a sequestro le rendite di quei canonicati, che credono di non aver prebenda, ma consistere nelle sole distribuzioni quotidiane, arrogandosi quell'arbitrio che non possono avere, di ciò esaminare e decidere. E finalmente vuole la Regal Camera, che per l'avvenire nè V. S. Illustrissima (cioè il Commissario Generale di Campagna o rispettivamente il Fiscale della Provincia) nè gli Economi Regii debbano più prendere la menoma ingerenza sull'esame o decisioni di qualunque incidente riguardante o la vacanza, o la qualità dei benefizi vacanti o che saranno per vacare, ma il tutto rappresentare a questa Real Camera per le convenienti provvidenze di giustizia, e massime in rapporto ai dissequestri che far si debbono delle rendite dei vacanti benefizi di qualsivoglia sorte essi sieno ».

1783, novembre 15. Regal Dispaccio. In « Raccolta delle varie determinazioni pel Monte Frumentario del Regno. Napoli MDCCXXXIV ». Questo libro non si trova in nessuna delle biblioteche pubbliche di Napoli. Una copia la tiene la Biblioteca della Società di storia patria di Napoli, un'altra Giovanni Beltrani, una terza, da lui favoritami, io. Il detto Dispaccio non l'ho trovato in nessun'altra raccolta:

« Ho fatto presente al Re la consulta di cotesta Regal Camera intorno alle pretensioni del Capitolo di Capna di lasciarglisi la libertà di godersi la

rata della massa comune, e di non soggettarsi a sequestro del Monte Frumentario le distribuzioni di massa grossa di qualunque somma elle siano. Ha Sua Maestà veduto ciocchè nel principio di tal consulta si è premesso, cioè che nell'articolo 5 dei generali Appuntamenti con somma avvedutezza formati, e dalla Maestà Sua approvati, siasi prescritto, che per esentarsi dal sequestro in beneficio del Monte Frumentario le distribuzioni, sia necessario, che si verifichino copulativamente quattro condizioni, cioè che il canonicato non abbia prebenda, che quelle tali distribuzioni non siano in luogo di prebenda stabilite, che siano ripartite ai soli interessenti, e che non ecceda la rata di ognuno gli annui ducati 60. Ha veduto inoltre che cotesta Regal Camera, esaminando la natura dei canonicati di Capua, ha soggiunto che niuna di coteste quattro condizioni si verifica nel Capitolo Capuano, perchè quivi vi sono prebende, le distribuzioni hanno la natura di prebende, essendo una rata della massa comune, che si partecipa dagl'infermi ancora, e da coloro che sono assenti per giusta cagione, ed in conseguenza manca pure la terza condizione, non ripartendosi ai soli interessenti, e che in fine ogni rata eccede di gran lunga la somma di ducati 60; e quando da tali premesse attendeva la legittima necessaria conseguenza, che le distribuzioni di massa grossa del Capitolo Capuano dovessero soggettarsi a sequestro a prò del Monte Frumentario nella vacanza di alcun canonicato, ha veduto con sua somma meraviglia, che siasi proposto e conchiuso, che tali distribuzioni non solo nel Capitolo Capuano, ma in tutti gli altri Capitoli del Regno si esentino dal sequestro.

« La Maestà Sua non può darsi a credere, che la Regal Camera abbia potuto così opinare in distruzione della legge da essa con tanta saviezza escogitata, approvata dalla Sovranità, e nei casi occorsi per Sessa, per Ascoli, e per Caserta con le sue giudicature confermata; maggiormente perchè non ha trovati sussistenti i motivi del Capitolo Capuano, su dei quali si è appoggiato tal sentimento: onde crede di esser ciò avvenuto per isbaglio degli amanuensi che l'han distesa. Sospende perciò Sua Maestà di passare a quelle riprensioni severe, che il caso meriterebbe, se il sentimento proposto fosse parte del suo opinare. Ma non lascia di avvertire la Regal Camera, ed il Segretario della medesima, di seriamente badare sulla condotta dei suoi uffiziali per non incorrere nell'avvenire in simigliami errori. Vuole che consideri e rifletta, di avere ad essa confidato il sacro deposito delle leggi, la custodia e difesa dei diritti della Sovranità, ed a misura dell'onorevole incarico e della mole del potere ad essa appoggiato, invigili con tutta l'oculatezza nel disimpegno delle consulte che al Regal Trono sarà per umiliare. Non potendo intanto la Maestà Sua uniformarsi al proposto sentimento, per non togliersi ai poveri, a beneficio dei quali è stato il Monte Frumentario istituito, ciocchè loro si appartiene, ha dichiarato essere sua Sovrana volontà, che si osservino con esattezza gli Appuntamenti sovranamente approvati, e

quanto finora su questo punto si è praticato. Ed io di Regal Ordine lo rescrivo a V. S. per intelligenza e regolamento di cotesta Regal Camera.

1783, dicembre, 6. Circolare della Regal Camera, esplicativa dell'articolo V degli Appuntamenti 21 aprile 1781. Presso Giustiniani, tomo I, pagg. 232-33.

« Quantunque con li generali Appuntamenti fermati dalla Regal Camera, « ed approvati dal Re nostro Signore intorno al regolamento, ed alla dire- « zione delle Regie Economie stabilite da S. M. alla custodia dei benefizi « vacanti, sufficientemente si sia provveduto ai varî casi, ed alle circostanze, « che devono concorrere per lo sequestro delli canonicati vacanti, pur tuttavia « frequenti sono state le querele de' Capitoli delle Cattedrali, Collegiate, ed « anche delle Chiese Ricettizie, pretendendo essi l'esenzione del sequestro, « che dai Regi Economi si sia fatto per qualche canonicato, o porzione va- « cante, sul supposto che i beni di massa comune non sieno suscettibili di « vacanza, e che si accrescano ai superstiti le porzioni delli canonici, o par- « tecipanti che mancano.

« In occasione di essersi trattata nella Regal Camera una tal controversia « fra il Capitolo di Capua ed il Monte Frumentario, la M. S. con Regal « Dispaccio segnato ai 15 di novembre del corrente anno, nel tempo stesso « che ha prescritto di osservarsi gli Appuntamenti sovranamente approvati, « per non togliersi ai poveri, a beneficio dei quali è stato il Monte Frumen- « tario istituito, ciò che loro si appartiene, ha dichiarato, che l'articolo V dei « generali Appuntamenti predetti, in cui si parla dell'esenzione del sequestro, « comprende quattro condizioni copulative, cioè I. non vi sia prebenda; « II. che le distribuzioni non sieno stabilite in luogo di essa; III. che sieno « queste ripartite ai soli interessenti; IV. che la rata della partecipazione, e « distribuzione, non ecceda la somma di ducati 60.

« A tenore di questa norma della M. S. stabilita, si forma un pregio la « Regal Camera, alla quale per sovrana degnazione è affidato l'esercizio della « custodia delle Chiese e benefizi vacanti, di eseguire in tutte le sue parti il « Regal comando.

« Quindi ha risoluto, che i Regi Economi, nelli sequestri fatti fin dal « dì della pubblicazione della legge dei 26 luglio 1779, o che faranno delli « canonicati, e porzioni vacanti, seguendo la divisata norma, debbano non « solamente mantenere in sequestro le prebende, ma eziandio la porzione di « massa comune, e delle distribuzioni quotidiane, riserbandosi essa Regal « Camera di fare da' medesimi Economi togliere il sequestro nei casi, che « consti, che tutte e quattro le sopra espresse condizioni copulativamente vi « concorressero, per provvedersi in tal guisa alla tenuità della *congrua* a tenore « del disposto dell'articolo V. Ben'inteso che debbano essere esenti dal seque- « stro quelle sole distribuzioni quotidiane, che sono le manuali e minute, « provenienti dai beni avventizi dei Capitoli, Collegiate, e Chiese ricettizie, « come a dire responsorii, e novene, messe votive, anniversarii, funerali,

« associazioni di cadaveri, che di loro natura sono mera particolar mercede « di servizio personale, e che non si sogliono partecipare dagli assenti, an- « corchè fosse per cagione d'infermità, o altra giusta causa, come la Regal « Camera ha determinato in altri rincontri; affinchè si provvegga in tal « guisa alla mercede del servigio dell'Altare, che dai canonici o partecipanti « si presta ».

1796, agosto, 22. « Reali Dispacci ». Collezione in fogli volanti stampati, esistente nel Grande Archivio di Stato di Napoli, vol. 35, tomo XXVI, pag. 50.

« Regale Dispaccio.

« Avendo determinato il Re, che durante l'attuale circostanza della guerra si sospendano le provviste dei canonicati, e delle dignità non curate delle Cattedrali e delle Chiese collegiali, per impiegarne la rendita a' bisogni dello Stato, con essere ancora compresi in tal sospensione quelli canonicati e quelle dignità, che ne ricevano la rendita dalla massa comune dei Capitoli; colla distinzione conciliare però, che due terze parti della rendita, la quale sta in luogo di prebenda, debbasi riputare affetta al canonicato, e l'altra *terza parte* di ciocchè dalla massa comune si riceve, debba rimanere per *distribuzione cotidiana.* Di Sovrano comando lo prevengo alle SS. LL. Ill.me per intelligenza della Regal Camera, e per l'uso che convenga.

« Palazzo, 22 agosto 1796.

« Ferdinando Corradini.

1861, dicembre, 8. Regolamento per l'Economato Generale nelle Provincie Napoletane. — Art. 48: « A tenore delle norme generali adottate dal già Monte Frumentario, saranno parimenti escluse dal sequestro nelle vacanze le porzioni di massa comume dei Capitoli, delle Cattedrali e Collegiate, rilasciandosi le stesse a beneficio degli altri membri dei Capitoli, salvo il caso che tali masse derivassero da prebende riunite ». — Art. 49: « In generale cadranno sotto il sequestro tutte le altre prebende di Cattedrali e Collegiate vacanti per morte, rinunzia o decadenza dei titolari, ancorchè non si rinvenga alcun titolo di fondazione delle medesime, ed esse abbiano avuto origine da beni amministrati una volta in massa comune ». — Art. 50: « Spetterà al Ministro di grazia o giustizia e dei culti il risolvere se in una Chiesa collegiata o Ricettizia esista veramente quella che dicesi massa comune ».

1863, maggio, 20. Circolare dell'Economato Generale di Napoli ai Subeconomi. Presso Conforti L., *Manuale di polizia ecclesiastica,* Napoli, Anfossi, 1885, pag. 309:

« Il Ministro Guardasigilli avendo, per occorse incidenze, portato il superiore di lui esame sull'art. 48 del regolamento per questo Generale Economato, in quanto riguarda le prebende e porzioni di massa comune dei Capitoli cattedrali e collegiali, si è fatto a disporre quanto appresso, in coerenza alla circolare del 6 dicembre 1783.

« L'esclusione dal sequestro delle prebende o porzioni di massa comune, deve intendersi limitativamente per quelle le quali, dedotti i soli pesi intrinseci, come la fondiaria, i censi, le annualità passive, la manutenzione degli stabili, non eccedono la somma di annui ducati sessanta, pari a lire duecentocinquantacinque, con doversi comprendere in tale somma le distribuzioni quotidiane, propriamente dette, escluse le manuali provenienti da anniversarii, novene, tridui, funerali, associazioni di cadaveri ecc., solite a proporsi [lucrarsi] in massima dai soli interessenti, e che non si debbono mettere a calcolo nel determinare la detta misura e quantità di ducati sessanta. Tutte le altre prebende e porzioni di massa comune di rendita maggiore di ducati sessanta, giusta le spiegazioni premesse, soggiaceranno nelle vacanze alla disposizione del sequestro ».

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite).

30 giugno 1904.

Pres. Basile, ff. P. — *Est.* Cosentini.

P. M. Quarta (concl. conf.).

Chiese palatine — Libera collazione del Sovrano — Potestà regia su di esse — Prerogativa della Corona.

Palatine pugliesi — Incarichi conferiti dalla Corona al Ministero di grazia e giustizia, pel conferimento dei posti di canonici, cappellani e chierici — Delegazione.

Legge sul Consiglio di Stato — IV Sezione — Scopo della sua creazione.

Prerogativa regia sulle Palatine — Atti riguardanti la sua esplicazione — Non sono atti dell'autorità amministrativa — Incompetenza della IV Sezione — Competenza dell'autorità giudiziaria.

Le chiese palatine sono di libera collazione del Sovrano quali oratori privati accessori e dipendenze della Reggia (1).

La potestà regia sulle chiese palatine ha il carattere di una prerogativa della Corona, sottratta così alla ingerenza delle autorità ecclesiastiche, come alla ingerenza delle autorità amministrative (2).

Gli incarichi conferiti dalla Corona al Ministero di grazia e giustizia per le chiese palatine Pugliesi, e per regolare il conferimento dei posti di canonici, cappellani e chierici nelle chiese medesime, non implicano diminuzione della regia potestà, ma costituiscono semplici delegazioni fatte dal Sovrano, affinchè quegli atti fossero compiuti in suo nome (3).

La legge sul Consiglio di Stato 2 giugno 1889 volle creare, colla IV Sezione del Consiglio di Stato, una giurisdizione amministrativa per decidere sulle lesioni di interessi di individui o di enti morali giuridici derivate da atti compiuti dalle autorità amministrative o da corpi amministrativi deliberanti, che non rientrassero nella competenza dell'autorità giudiziaria (4).

Gli atti riguardanti la esplicazione della regia prerogativa sulle Palatine non sono atti dell'autorità amministrativa ai sensi ed effetti della suddetta legge (5).

Sulla legalità degli atti medesimi è incompetente a decidere la IV Sezione del Consiglio di Stato (6).

È competente a conoscere l'autorità giudiziaria delle azioni di risarcimento per lesione di diritti derivata dall'esercizio della regia prerogativa sulle Palatine di cui sopra (7).

(1-7) Sulle massime presenti e sulla loro intelligenza, come pel testo della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, ved. lo Studio pubblicato a pag. 577 col titolo: « *Le Chiese palatine nell'attuale diritto pubblico italiano, e la IV Sezione del Consiglio di Stato* ».

Cassazione di Roma.

18 agosto 1903.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* PUGLIESE.

Parrocchia di Sant'Angelo in Anagni c. Demanio e Fondo pel culto.

Parrocchie unite a Monasteri — Restituzione dei beni — Domanda principale — Domande subordinate — Richiesta di un annuo assegno come prebenda parrocchiale — Difetto di motivazione — Obbligo del Fondo pel culto — Inesistenza di Parrocchia senza *prebenda*, di beneficio parrocchiale senza *dote* — Giudizi incensurabili.

Rigettata la domanda principale di restituzione dei beni alla Parrocchia proprietaria, appresi dal Demanio come appartenenti invece al soppresso Monastero, a cui la Parrocchia stessa era unita, manca di motivazione la sentenza che non scende ad esaminare la domanda subordinata, con cui si chiede al Fondo pel culto, quale possessore del patrimonio pervenutogli dall'Ordine soppresso, *l'assegnazione di un'annua somma a titolo di prebenda parrocchiale* (1).

Nella reiezione della domanda principale di restituzione dei beni come sopra vanno comprese soltanto quelle domande accessorie attinenti al patrimonio reclamato ed aventi relazione con esso (2).

Per legge *e per* giurisprudenza *il Fondo pel culto ha l'obbligo di provvedere alla vita della Parrocchia, quando in origine questa si trovava annessa ad un Ordine conventuale che, prima delle leggi di soppressione, era nel possesso del* munus *parrocchiale, e questo era da esso Ordine esercitato* (3).

In diritto ecclesiastico *non è concepibile la esistenza di Parrocchia senza* prebenda; *non vi è, nè vi può essere beneficio parrocchiale che non abbia* dote, *che in altri termini non possa sostenersi e mantenersi* (4).

È incensurabile in Cassazione il giudizio del magistrato di merito circa la inesistenza attuale dell'antico patrimonio della Parrocchia, la non provata identità fra i beni reclamati e quelli che si affermano da essa posseduti ab antiquo, *e circa le dedotte presunzioni ed indizi* (5).

La Cassazione ha ritenuto in fatto, che, con citazione 2 ottobre 1899, la Parrocchia di Sant'Angelo in Anagni, e per essa il suo parroco don Pietro Giuseppe Catena, abbia citato davanti il Tribunale civile di Frosinone il Demanio dello Stato e l'Amministrazione del Fondo pel culto, in persona l'uno e l'altra del locale Ricevitore del registro, per sentire emettere le seguenti provvidenze di giustizia:

1° Dichiararsi che il Pontefice Gregorio XIII, con la Bolla emanata nel 1574, aveva soltanto affidata la cura della Parrocchia, già esistente nella Chiesa di Sant'Angelo in Anagni, ai religiosi conventuali, con la condizione che l'ufficio parrocchiale venisse esercitato da uno dei religiosi medesimi, eletto da questi, e con approvazione dell'Ordinario diocesano.

2° Dichiararsi che, per effetto della suddetta Bolla, i beni della Parrocchia, lungi dal passare in proprietà dei religiosi, erano rimasti di esclusiva spettanza della Parrocchia medesima, formando la prebenda parrocchiale, e che ai conventuali era stata affidata la sola amministrazione dei beni in parola.

3° Sentirsi, in conseguenza di questo diritto di esclusiva proprietà, condannare le convenute due Amministrazioni alla restituzione dei beni a pro della proprietaria Parrocchia, e per essa a pro del parroco istante, insieme ai frutti ed alle rendite dal giorno della presa di possesso, e ciò entro breve e perentorio termine da fissarsi dal magistrato,

---

(1 5) Questa sentenza si aggiunge alla copiosissima giurisprudenza (vol. XIII, p. 114 e seg.; vol. in corso, p. 287 e seg.), formante un vero *jus receptum*, relativa all'obbligo del Fondo pel culto di provvedere alla esistenza ed al mantenimento delle Parrocchie già annesse a Monasteri, ed alla inapplicabilità a queste Parrocchie della legge 4 giugno 1899, num. 191.

E' questa sentenza si aggiunge ai ripetuti responsi della Suprema Corte regolatrice di Roma: veggansi decisioni 20 dicembre 1900, causa Borghini; 17 luglio 1901, causa Andreoli; 17 maggio 1902, causa Molinari (vol. XIII, pag. 121, 142, 155); 5 marzo 1904, Fondo pel culto c. Andreoli (vol. in corso, p. 287).

e con la condanna nelle spese. A sostegno di tali domande, si esibivano varî documenti, e si premetteva, nel detto atto di citazione, che la Parrocchia istituita da parecchi secoli nella Chiesa di Sant'Angelo, avesse sempre avuto beni propri, costituenti la prebenda, e che, essendo essa rimasta vacante nel 1574 per rinuncia del parroco, rettore della chiesa, i religiosi Francescani conventuali, essendo stato distrutto il loro convento in Anagni e trovandosi ad abitare in casa privata, avevano supplicato il Sommo Pontefice per ottenere come loro abitazione le case di pertinenza della Parrocchia. E questo loro desiderio era stato accolto con Bolla del 1574, nella quale si era affidata a tali religiosi la cura della Parrocchia.

Che per effetto della legge 7 luglio 1866, estesa alla Provincia di Roma con la legge 19 giugno 1873, sulla soppressione delle corporazioni religiose, il Demanio dello Stato, male interpretando la Bolla pontificia dinanzi citata, aveva ritenuto beni dell'Ordine Francescano conventuale quelli costituenti la prebenda parrocchiale, e nel 1874 se ne era impossessato, assegnando al Fondo pel culto i censi, canoni ed altre rendite.

Che interessando alla Parrocchia di sentir proclamato il suo diritto di proprietà sui beni medesimi, e di sentirne ordinata a lei la restituzione, si era adito il magistrato.

Le due convenute Amministrazioni si difesero, deducendo preliminarmente la inammessibilità della contraria domanda per carenza di azione nel Catena, quale parroco, e nel merito chiesero il rigetto della domanda medesima.

Il Tribunale con sentenza 1-13 giugno 1900 rigettò la domanda e condannò il don Pietro Catena nelle spese del giudizio.

Avverso tale sentenza produsse appello il soccombente, insistendo nelle sue primitive domande, quelle, cioè, che i beni appresi dal Demanio dello Stato nel 1874 non erano dei religiosi conventuali di Sant'Angelo, ma della Chiesa parrocchiale omonima, e chiedeva quindi una dichiarazione in cotali sensi dal giudice di seconda sede, ovvero che, sospeso di provvedere sulla qualità e quantità dei beni da restituire, si fosse ordinato alle due Amministrazioni appellate la esibizione del verbale di presa di possesso. In via subordinata chiedeva la prefissione di un breve e perentorio termine entro il quale le dette Amministrazioni avessero dovuto ottenere a pro della Parrocchia la reiscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico della rendita di scudi 853 e baiocchi 15, che, nel gennaio 1826, era stata assegnata dal Governo Pontificio alla Chiesa di Sant'Angelo in compenso dei beni che le erano stati tolti dal Governo Napoleonico.

E domandava altresì la restituzione della intiera casa annessa alla chiesa, e già abitata dai religiosi, e in via più subordinata la condanna delle due Amministrazioni alla corrisponsione di un'annuo assegno non inferiore a lire 3000 al parroco *pro tempore*, e la concessione di una più ampia e comoda abitazione nei locali gia abitati dai frati.

Le Amministrazioni esibivano il verbale di presa di possesso e chiedevano la conferma dell'appellata sentenza anche perchè la Bolla pontificia del 1574 non conteneva la unione della Parrocchia con i relativi beni al convento dei Francescani, i quali nulla possedevano, ma sibbene la conversione della Chiesa di Sant'Angelo con l'annessa casa in chiesa e casa dell'Ordine, e perchè al postutto non poteva mai parlarsi di unione *aeque principaliter*. Deducevano essere ignoti quali altri beni avesse la Chiesa oltre quelli dello archipresbiterato e di sei chiericati, che erano stati aggregati da un decreto del Vescovo Viviani nel 1588 alla Cattedrale, e non essere provato che i religiosi si fossero impossessati dei suddetti beni.

E soggiungevano doversi considerare come nuova, e quindi improponibile in seconda sede, la domanda della reiscri-

zione della rendita di scudi 853 ed essere da esperimentare contro il Comune di Anagni, al quale era stata ceduta la casa nel 1870, ogni domanda di restituzione della casa medesima;

La Corte di appello di Roma con decisione 11-22 luglio 1902, senza attendere ad ogni diversa istanza ed eccezione, respingeva l'appello del padre Pietro Giuseppe Catena in qualità di parroco di S. Angelo in Anagni e, confermata l'appellata sentenza, condannava l'appellante nelle spese.

Di questa decisione la Parrocchia di S. Angelo, e per essa il rev. don Pietro Catena, quale parroco, ha domandato la cassazione per i seguenti motivi:

1° Violazione degli articoli 360 n. 6, 361, n. 2, e 517 n. 2 e 4, proc. civile, per avere la sentenza omesso di motivare sù le subordinate domande della Parrocchia, le quali rimanevano indipendenti dalla domanda principale.

2° Violazione e falsa applicazione del capo 13 *Quoniam* sessione 24ª; capi 5-6-7 sessione 7ª Concilio Tridentino, e della dottrina dei canonisti e della giurisprudenza antica e moderna in punto di unione dei benefizi, nonchè violazione e falsa applicazione degli articoli 11, 13 e 20 legge 7 luglio 1866, per avere ammesso e riconosciuta la esistenza di un benefizio parrocchiale secolare ed autonomo nella Chiesa di Sant'Angelo in Anagni sprovvisto assolutamente di qualsiasi dotazione.

3° Nuova violazione dello articole 360 n. 6, 361 n. 2, e 517 n. 2 proc. civile per difetto di motivazione, nonchè dei suddetti cap. 3° e 6° sess. XII e cap. 7° sess. XXIV, *de reform.* del Concilio di Trento, e della massima *quae singula non provant unita iuvant*, e dell'altra *in antiquis enunciativa probant.*

4° Nuova violazione del capo *Quoniam* 13, sess. 24ª *de refor.* del Concilio Tridentino e violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose.

5° Nuova violazione di tutte le disposizioni canoniche sopracitate e dell'articolo 11 legge 7 luglio 1866 e degli articoli 360, n. 6, 361, n. 2 e 517 proc. civile.

Controricorrono le Amministrazioni del Demanio dello Stato e del Fondo per il culto, sostenendo che la impugnata decisione abbia rettamente giudicato della causa.

In diritto. — Considerato che essendosi col primo motivo di ricorso fatto carico alla Corte di appello giudicatrice di aver mancato all'obbligo della motivazione, in ordine a ciò che costituiva domande subordinate della Parrocchia formulate in capi specifici di conclusione, indipendentemente dalle domande principali, sia necessario il trattare di tali accuse innanzi ed in precedenza di qualunque altra, imperocchè, riguardando essa la compilazione, l'organismo, del giudicato, ha diritto di preferenza nello esame, sopra ogni altra possibile censura. Togliendo a disamina le considerazioni, nella parte relativa alle domande in parola, non vi si trova che una semplice affermazione, un solo inciso, che potrebbe anco parere messo come parte complementare della proposizione principale, la esclusione assoluta della esistenza dei beni della Parrocchia: « che esclusa la esistenza dei beni della Parrocchia, (dice testualmente la denunciata sentenza) ne viene di conseguenza che nemmeno le domande subordinate dello appellante Catena, relative alla reiscrizione sul Gran libro del Debito pubblico della detta rendita di scudi 853 a favore della Parrocchia o quanto meno dello assegno alla medesima di annue lire 3000 a carico del Fondo per il culto, meritavano di essere attese ».

Ora questa semplice proposizione, che non distingue neanche le diverse subordinate domande fra loro, e nei riguardi con la ragione giuridica addotta dalla Corte di appello, come causa legittima della necessità di disattenderle, questo solo complessivo inciso che in forme dommatica esclude, per effetto di unica causa, tutte le domande in parola

dal merito di venire attese, non può contenere, e non contiene, la osservanza del precetto di legge, che governa l'obbligo del giudice nella motivazione delle sentenze.

Non solo sarebbe stato logico enunciare il motivo pel quale dal fatto della dichiarata mancanza di beni potessero venire assorbite le domande subordinate, in generale, ma era indispensabile necessità il distinguere, fra loro, queste domande, esaminare e dire se esse, in tutto o in parte, potevano ritenersi costituenti davvero una dipendenza dalla domanda principale (la dichiarazione della esistenza dei beni e la restituzione di essi), presentata e sostenuta dalla Parrocchia, o se tutte, o taluna, da quella principale non dipendessero ed avessero invece una ragione propria ed autonoma di esistenza.

E questa distinzione facendo il Supremo Collegio ai fini di più esatta e completa valutazione delle lagnanze contenute nella relativa parte del primo motivo di ricorso, non può disconoscere in fatto e in diritto che, se da dipendenza ligata alla domanda principale possono *stricto jure* tutt'al più considerarsi quelle relative al ripristinamento della rendita degli scudi 853 sul Gran Libro, e della restituzione della casa abitata da religiosi, non presenta affatto, nella sua entità intrinseca e nella sua forma esteriore, il concetto di cotesto ligame di dipendenza la domanda relativa allo assegno delle lire 3000 a titolo di prebenda che la Parrocchia chiede dal Fondo pel culto come possessore del patrimonio pervenutogli dall'Ordine Francescano soppresso.

E non potrebbe essere diversamente, avvegnachè se la rendita di scudi 853 può reputarsi il corrispettivo assegnato dal Sovrano Pontefice all'Ordine in parola in ricompensa dei beni tolti dalla dominazione francese, se la casa può considerarsi formante parte del patrimonio avulso, non è così per quanto concerne il prebendario assegno.

La domanda di questo è indipendente da quella, che può riflettere restituzione di patrimonialità nelle sue diverse parti.

Questa seconda domanda, che costituisce la principale, fu *bene o male* respinta dal giudice di merito per essersi convinto, in fatto, che le presunzioni di proprietà addotte dalla parte attrice non reggessero *ex se* e potessero venire considerate come prive di valore e di efficacia. Era però conseguenza logico-giuridica che dovessero andare comprese nella reiezione della principale quelle accessorie domande attinenti al patrimonio reclamato, ed aventi relazione con esso.

Ma la domanda dello assegno (sia pure in proporzione diversa da quella richiesta dallo attore) mettendo capo al diritto, che ha la Parrocchia di vivere col patrimonio proprio, con la propria dotazione, nulla ha che fare con le altre. Essa è diretta al conseguimento di questo diritto, ed è ben diretta contro il Fondo pel culto; imperocchè è questo che per legge e giurisprudenza ha l'obbligo di provvedere alla vita dell'ente, quando in origine questo ente, questa Parrocchia, si trovava annesso ad un Ordine conventuale colpito dalle leggi di soppressione, pria delle quali era esso che, sia pure, sotto determinate modalità, si trovava nel possesso del *munus* parrocchiale e questo esercitava. La indagine, la valutazione, e decisione riferentisi alla domanda in esame s'imponevano alla Corte di appello per un duplice ordine di idee. Non è concepibile, in materia di diritto ecclesiastico, la esistenza di Parrocchia *senza prebenda:* non vi può essere, nè vi deve essere beneficio parrocchiale che *non abbia dote*, che in altri termini non possa sostentarsi e mantenersi.

Non poteva tanto più ammettersi questo strano concetto di parroco senza congrua, nel caso concreto di una Parrocchia conventuale, e dopo che la stessa sentenza aveva ammesso la esistenza

di benefizio parrocchiale, secolare ed autonomo, nella Chiesa conventuale di Sant'Angelo in Anagni.

Discende dalle brevi premesse osservazioni come naturale inferenza la necessità di accogliere il primo mezzo del ricorso, limitatamente alla parte, che si riferisce al difetto di motivazione sulla natura e sul merito della domanda dello assegno di lire 3000, formulata in modo categorico nella Comparsa conclusionale.

La Cassazione ha osservato che le altre deduzioni, racchiuse nello stesso primo motivo, e nei motivi secondo, terzo, quarto e quinto non abbiano fondamento bastevole per essere accolte, Esse, nel loro complesso, si fondano sulla erroneità di ciò che la sentenza ha per avventura ritenuto in ordine alla inesistenza attuale dell'antico patrimonio della Parrocchia, alla non provata identità fra i beni reclamati oggi con quelli che si affermavano posseduti *ab antiquo*, e alle norme seguite intorno alla valutazione delle presunzioni e degli indizi. Ma di tale erroneità non può parlarsi, dal momento che tutto ciò, che si sostiene erroneo, non è la risultanza di alcuna questione pura di diritto, più o meno esplicitamente enunciata, discussa e risoluta. È il prodotto invece della nuda convinzione, formata *bene o male* sui documenti esibiti dalle parti e sulle costoro vicendevoli deduzioni in tema di fatto e di storia del fatto.

Convinzione, che per la base sulla quale è adagiata, valutazioni, apprezzamenti di fatti riflettenti possesso, trasmissione, passaggio di beni, identità o meno di questi beni, è incensurabile in questo estremo stadio del giudizio e per ciò solo non di ricorso per cassazione, ma di ben altro rimedio (dato che vi fosse il concorso degli estremi richiesti dalla legge) avrebbe potuto formare materia.

Per questi motivi, la Corte accoglie il primo mezzo del ricorso nella parte relativa a difetto di motivazione sulla domanda riflettente il pagamento di lire 3000 a titolo di *onere conventuale* per congrua, ecc.

Cassazione di Roma.

1 aprile 1902

Pres. Pagano, P. P. - - *Est.* Scillamà.

Mensa Vescovile di Cervia c. *Finanze ed altri.*

Sentenza — Motivi di fatto e di diritto — Fusione — Nullità inesistente.

Vendita — Beni di enti ecclesiastici — Acquisto in buona fede — Prescrizione decennale — Mala fede sopraggiunta — Fondo enfiteutico venduto come franco e libero — Responsabilità del Demanio.

Azione *de in rem verso* — Indebito arricchimento Prova del dolo o della colpa non necessaria — Fondo enfiteutico — Diretto dominio di ente ecclesiastico — Vendita fatta dal Demanio come franco e libero — Rimborso.

È soddisfatto il voto della legge quando la enunciazione dei fatti necessari a chiarire e giustificare l'applicazione del diritto può desumersi dall'intiero contenuto della sentenza, sia pure che il fatto trovisi fuso ed inviscerato nelle considerazioni di diritto.

È apprezzamento di fatto l'ammettere il concorso della buona fede nell'acquisto di fondi fatto all'asta pubblica, anche se trattasi di fondi venduti dal Demanio come appartenenti ad un ente morale ecclesiastico (1).

Agli effetti della prescrizione decennale, di cui all'art. 2137 del Codice civile, basta la buona fede iniziale; nè la mala fede sopraggiunta vale ad impedire la prescrizione stessa (2).

(1-2) Si sosteneva, che trattandosi di acquisto di beni di enti ecclesiastici non poteva, per le condizioni del regolamento 22 agosto 1867 e dell'annesso capitolato generale, esservi buona fede iniziale.

« L'essere in buona fede (così si osservava) non significa che il compratore debba rimanere nella più supina ignoranza ed omettere qualsiasi indagine sul proprio acquisto. Egli deve per lo meno usare la ordinaria diligenza del prudente padre di famiglia.

« Secondo i principii del diritto romano, accolti anche dal diritto odierno, la buona

Il Demanio, che abbia venduto per franco e libero un fondo enfiteutico, non è tenuto al risarcimento dei danni se non nel caso di dolo o di colpa.

A dar moto all'azione de in rem verso *basta la prova dell'esistenza di un indebito arricchimento, e non occorre alcuna indagine sul dolo o sulla colpa di chi ebbe ad arricchirsi con altrui detrimento.*

Il Demanio, che vendette come franco e libero un fondo di diretto dominio di un ente ecclesiastico conservato (Mensa vescovile), è tenuto a rimborsare a questo il valore di detto diretto dominio.

Osserva il Supremo Collegio sul primo mezzo, che se è vero che il legislatore all'art. 360, n. 6, del Codice di procedura civile prescrive, sotto pena di nullità, che, tra i vari requisiti che deve la sentenza contenere, quello pur debba concorrere della motivazione in fatto, è vero del pari ch'egli non assegna regole aprioristiche e fisse intorno al modo con cui deve il magistrato adempiere a cotesto precetto.

Sarebbe soverchio formalismo pretendere che la esposizione del fatto preceda sempre in ogni sentenza, in modo separato, al ragionamento di diritto. Bisogna intendere secondo ragione il precetto della legge, e tale ragione sta in ciò, che due essendo gli elementi che debbono necessariamente integrare il contenuto di ogni decisione del magistrato, l'accertamento del fatto e l'applicazione del diritto al fatto, sì l'uno che l'altro di tali elementi debbono concorrere a formare il contenuto organico di una sentenza. Ma quando l'enunciazione dei fatti necessari a chiarire e giustificare l'applicazione del diritto si può, come nella specie, desumere dallo intero contenuto della sentenza, sia pure che il fatto trovisi fuso ed inviscerato nelle considerazioni di diritto, allora deve dirsi che il voto della legge è stato soddisfatto.

Così, da tutto il contenuto della denunziata sentenza, essendo facile assor-

---

fede sussiste nel possessore, quando egli abbia usata la diligenza comune nell'accertarsi della efficacia del suo titolo di acquisto. *Nec supina ignorantia ferenda est factum ignorantis, ut nec scrupolosa inquisitio exigenda; scientia enim hoc modo aestimanda est, ut neque negligentia crassa, aut nimia securitas satis expedita sit, neque delatoria curiositas exigatur* (Fr. 6, Dig. *de juris et facti ignorantia*, XXII, 6).

« Ad ammettere la buona fede devesi dimostrare essersi usata la ordinaria diligenza del prudente padre di famiglia nell'indagare la provenienza e lo stato della cosa dedotta in contratto ». (Appello di Perugia, 4 luglio 1878, Parenzi c. Marignoli; *Legge*, 1879, I, 328).

« La Corte di Cassazione di Roma c'insegna che « per essere costituito in quella buona fede giuridica che la legge richiede per ammettere la prescrizione decennale, occorre che il compratore abbia un *ragionevole fondamento esteriore* della sua credenza circa la regolarità ed efficacia del titolo del suo acquisto ». (Cassazione di Roma, 28 dicembre 1894, Belloni c. Scotti, *Legge*, 1895, I, 185). Ora può dirsi che l'acquirente all'asta pubblica di beni ecclesiastici abbia tale *ragionevole fondamento esteriore* della piena efficacia del titolo?

« Per gli articoli 7 e 8 della legge 15 agosto 1867, i beni immobili passati al Demanio per effetto della legge stessa e della precedente 7 luglio 1866 (e quindi anche quelli degli enti conservati assoggettati alla conversione ai sensi dell'art. 11 di tale legge) devono essere amministrati ed alienati, sotto la sorveglianza della Commissione provinciale ivi istituita, che doveva regolare le condizioni dell'amministrazione ed alienazione.

« Il Regolamento (approvato col regio decreto 22 agosto 1867) per l'esecuzione della legge, così dispone:

« Art. 85. Ogni tabella (per l'art. 84 si debbono formare le tabelle dei beni da porsi in vendita) sarà formata giusta il modulo *C*, e conterrà: *a)* la descrizione sommaria dei beni; *b)* l'indicazione sommaria degli oneri inerenti al fondo, per quanto siano conosciuti.

« Art. 86. La vendita dei beni sarà fatta sotto l'osservanza del Capitolato annesso al presente Regolamento, modulo *D*, contenente le condizioni generali, oltre le speciali da stabilirsi per ciascun lotto.

« Art. 87. Le condizioni generali sono formulate sulle seguenti basi:

« *a)* la vendita s'intenderà fatta a corpo e non a misura; *allo stesso titolo, coi*

gere alla ricostruzione storica del fatto della causa, ne deriva che la censura, rivoltale col primo mezzo del ricorso, non regge, tanto più se si considera che avendo già la Corte, nella sua sentenza interlocutoria del 3-4 novembre 1898, esposto ampiamente i fatti della causa, non era più il caso, nella sentenza definitiva, di tornare a farne una diffusa esposizione, dovendo ritenersi che erasi voluta riferire alla particolareggiata narrazione premessa alla sua precedente pronunzia nella istessa causa.

Nè giova il richiamo all'articolo 265 del regolamento generale giudiziario, che ordina la separazione delle questioni di fatto da quelle di diritto; perocchè cotesta disposizione contiene puramente una norma direttiva, affinchè, nella generalità dei casi ordinari, in modo più semplice e chiaro proceda la motivazione delle sentenze; ma la legge di procedura, non imponendo al proposito regole formalistiche, lascia libero il magistrato di scegliere, secondo le peculiari contingenze di ogni fattispecie, quel sistema, che all'ordine del suo ragionamento creda più rispondente. Onde la separazione delle questioni di fatto dalle questioni di diritto, costituendo niente altro che un dettame regolamentare, non un obbligo assoluto pel magistrato, la omissione di tale formalità in una sentenza non importa nullità della medesima.

Il primo mezzo adunque è destituito di fondamento.

Nè più salda consistenza presenta lo assunto del secondo mezzo, col quale si investe la sentenza nel capo in cui riconobbe la buona fede, agli effetti della prescrizione decennale, nell'acquirente dottor Terenzio Zarabbini, autore del pio Ricovero omonimo. Invero la Corte, nello ammettere il concorso dell'ele-

---

medesimi pesi e nello stato e forma colla quale il fondo si teneva dall'ente ecclesiastico e dal Demanio;

« *b)* qualunque responsabilità del Demanio sarà limitata ai casi dell'evizione, che privi l'aggiudicatario in tutto o in parte del fondo venduto;

« *c)* il compratore subentra in tutti i diritti e *in tutti gli obblighi del Demanio rispetto al fondo*, ecc. »

« Ed il Capitolato, nelle condizioni generali, dice:

« 1° I fondi si vendono *nello stato in cui si trovano e come sono posseduti dal Demanio*, con tutte le servitù attive e passive, tanto *apparenti quanto non apparenti, quantunque non indicate nel presente Capitolato*, e *con tutti i pesi che vi fossero inerenti;*

« 2° La vendita sarà fatta a corpo e non a misura, *allo stesso titolo e nello stato e forma*, colla quale il fondo si teneva dall'ente morale e dal Demanio ».

« Ora, la vendita dei beni fu fatta in base a tutte le disposizioni sopra riferite; e non è ammissibile che lo acquirente dei fondi fosse in quello stato di ignoranza che lo costituiva in buona fede.

« Egli sapeva invece, e doveva sapere, che il Demanio, in applicazione delle disposizioni del Regolamento e del Capitolato, non poteva mai vendere *franco e libero*, ma unicamente sotto le condizioni e limitazioni ivi prescritte. Egli sapeva che il Demanio vendeva e poteva solo vendere i fondi *nello stato e nel modo* che erano da esso posseduti, allo *stesso titolo e stato e forma*, con cui si tenevano dall'ente ecclesiastico, con tutte le servitù e *tutti i pesi inerenti*, anche non indicati nel Capitolato; che subentrava in tutti gli obblighi del Demanio, il quale limitava la sua responsabilità al solo caso della evizione, ecc.

« Ora, dopo tutto ciò, come può parlarsi di buona fede iniziale? Egli, acquistando dal Demanio beni che non potevano vendersi che nelle condizioni di cui sopra, doveva avere almeno il dubbio che tali beni non fossero franchi e liberi. Ed il dubbio, escludendo lo stato d'ignoranza, nel quale riposa la buona fede, esclude per conseguenza la buona fede stessa (App. di Perugia 4 luglio 1878, Parenzo c. Marignoli; *Legge*, 1879, I, 328).

« In nessun modo potrebbe addursi la ignoranza delle condizioni e limitazioni imposte per Regolamento ed annesso Capitolato generale. Tale ignoranza, quand'anche esistesse, si risolverebbe in un errore di diritto, che non costituisce in buona fede, e non giova al possessore. *Nunquam in usucapionibus juris error possessori prodest* » (L. 31, Dig. *de usucapionibus*, XLI. 3). — (PUGLIESE, *Tratt. della prescriz. acquisitiva*, n. 310 ».

mento della buona fede nel o acquisto fatto all'asta pubblica dei fondi in discorso, da parte del dottor Zarabbini, non altro fece che una estimazione ed apprezzamento di tutte le circostanze di fatto, per cui venne nel convincimento che, avendo egli acquistato in forza di un titolo abile alla traslazione del dominio, del quale titolo, al momento dell'acquisto, ignorava i vizi, deve a ragione qualificarsi un possessore di buona fede, e perciò ha prescritto nel termine di dieci anni. Cosicchè, trattandos di una sovrana estimazione del magistrato di merito, il suo giudizio è insindacabile in sede di Cassazione.

Avendo poi il patrio legislatore, a differenza di altri, seguito il principio del diritto romano, anzichè quello di diritto canonico (articolo 702 del Codice), intorno alla buona fede iniziale, così non vale alludere alle istanze e contese giudiziarie, che abbiano potuto successivamente far venir meno nello Zarabbini la buona fede intorno alla regolarità del titolo sul pieno dominio da lui acquistato, perocchè è principio ormai testualmente consacrato, che basta la buona fede iniziale, agli effetti di legge, e che *mala fides supervenies non impedit usucapionem.*

Nè il Supremo Collegio crede fondata ed attendibile la ragione della differenza per cui, come vorrebbe il ricorso, la teorica della buona fede iniziale sia applicabile bensì nelle contrattazioni ordinarie, ma non possa del pari militare in subbietta materia, stante le disposizioni delle leggi speciali che governano la vendita dei beni ecclesiastici; perocchè coteste disposizioni per nulla derogano ai principî del diritto comune sulla prescrizione. Lo insistersi del ricorso nel dire: « quand'anche il Demanio avesse venduto per franco e libero il fondo, lo Zarabbini doveva sapere che la vendita per tal modo non poteva essere valida, dovendosi intendere sempre effettuata colle condizioni e limitazioni del regolamento e del capitolato », nulla sostanzialmente pone in essere nella specie; poichè, avendo la Corte ritenuto in fatto che nè dall'avviso d'asta, nè dai documenti, che lo Zarabbini potè solo consultare, egli fosse in grado di rilevare trattarsi di fondo enfiteutico, soggetto al dominio diretto della Mensa, lo asserto generico che la vendita veniva fatta nello stesso modo e titolo, con cui il fondo tenevasi dall'ente, non valeva ad escludere la buona fede. E d'altronde, anco cotesto risolvesi in un'indagine od estimazione di fatto, demandata al sovrano giudizio del magistrato di merito, contro cui è vano insorgere in sede di Cassazione.

Onde, neppure sussistono le violazioni di legge, che alla sentenza si obbiettano col secondo mezzo.

Passando all'esame del terzo mezzo, con cui si risolleva la questione dell'obbligo del Demanio al risarcimento del danno derivato dal suo fatto alla Mensa, osserva il Supremo Collegio, che rettamente si avvisò in proposito la Corte bolognese nel ritenere in principio ammessibile l'azione personale pel pagamento del canone contro il Demanio, cui la *Pineta* passò gravata del dominio diretto, e che perciò quale enfiteuta potrebbe essere ricercato dalla Mensa direttaria; ma ciò sempre quando esso Demanio o continuasse ad essere vero e reale possessore del fondo *obnoxio*, o avesse maliziosamente cessato dal possedere per esimersi da responsabilità di fronte allo avente diritto; nel quale ultimo caso si ha la figura del *fictus possessor: qui dolo desinit possidere, pro possessore damnatur.*

Ma la prima ipotesi esula addirittura nella specie; e quanto alla seconda, la Corte, dal complesso dei fatti, ritenne che tutto protesta contro la supposizione che il Demanio, vendendo il fondo *obnoxio* come franco e libero, abbia voluto dolosamente agire in danno della Mensa.

In ordine alla responsabilità che si vuol far risalire al Demanio pel fatto delle modalità della vendita, è principio di legge e di ragione che respon-

sabilità, dante luogo a risarcimento di danni, debba metter capo ad una colpa, sia contrattuale, sia estra-contrattuale.

Ora, avendo la denunziata sentenza escluso qualsiasi concetto di colpa nel fatto del Demanio, aggiungendo anzi, che se colpa vi fu, essa fu da parte della Mensa per l'omessa denunzia del diritto che le spettava sul fondo in questione, così è vano parlare di risarcimento dei danni, dove colpa non fu.

Pei quali riflessi anche il terzo mezzo si appalesa infondato.

Ben diversamente deve invece dirsi del contenuto del quarto mezzo; imperocchè la censura che esso muove contro la sentenza, per la negata azione *de in rem verso* alla Mensa in confronto del Demanio, si presenta attendibile.

Invero, l'azione d'indebito arricchimento di cui, sotto molteplici disposizioni, sono state dal patrio Codice consacrate le applicazioni, sebbene non la abbia di proposito configurata, poggia sopra un principio i universale giustizia e di naturale equità, e cioè, che a niuno è lecito locupletarsi a danno altrui: *Iure naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem* (L. 206, D. *de regulis iuris*).

D'onde l'ampia estensione, che nel diritto moderno è venuta cotale azione acquistando, per tenere obbligato chi ingiustamente siasi arricchito, a risarcire, *quatenus locupletior factus est*, chi ne ebbe danno.

E poichè il suo giuridico fondamento poggia unicamente sul fatto istesso della indebita locupletazione, che taluno viene a fare *cum aliena iactura*, si rende un fuor d'opera alla sua esplicazione l'indagine della colpa o del dolo, in persona di chi senza causa pretenda arricchirsi a detrimento altrui; mentre l'unica ricerca da istituirsi per giustificare e dar moto a cotesta azione si accentra nel vedere se veramente nel concreto caso un indebito arricchimento sussista, perchè colui, a cui danno si avvera, possa per la ripetizione rivolgersi contro colui che ne profittò.

Or, nella specie, la Corte Bolognese riconobbe, in linea di fatto: « essere certo, che il prezzo ritratto dalla vendita fu maggiore di quello che se ne sarebbe ritratto colla vendita del solo dominio utile », donde doveva logicamente concludere, che perciò, non potrebbe negarsi alla Mensa il diritto di ripetere dal Demanio il corrispettivo od equivalente del dominio diretto, che sul fondo venduto ad essa spettava.

L'errore in cui cadde la denunziata sentenza, mentre vuole assumere sembianze di fatto col soggiungere: « che il maggior utile ritratto fu a vantaggio delle mansionerie, cui venne trasferta la rendita corrispondente », annida invece un vero e proprio errore di diritto, inquantochè, sebbene la Corte avesse citato come applicabile la legge del 7 luglio 1866, n. 3036, obliò poi che, per l'art. 11 di tale legge, il Demanio dello Stato, nel procedere alla conversione dei beni immobili degli enti ecclesiastici conservati, doveva iscrivere in favore degli enti medesimi una rendita al 5 0|0 eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta; ma non doveva già iscrivere, come erroneamente pensa la Corte, una rendita corrispondente al prezzo ricavato dalla vendita dei beni convertiti.

Da ciò deriva, che se la denunzia dei beni dotalizi delle mansionerie era stata eseguita per quanto concerneva soltanto il diritto ad esse mansionerie spettante, cioè limitatamente al reddito dell' utile dominio, senza per nulla aver riguardo al dominio diretto, rientrante nella patrimonialità di altro ente ecclesiastico, cioè alla Mensa, cui incombeva, a sua volta, come direttaria, l' obbligo della denunzia (ma che però non fece); così è evidente che la rendita che il Demanio iscrisse alle mansionerie, fu unicamente ragguagliata alla base del solo dominio utile, da esse già precedentemente de-

nunziato, senza che per nulla vi figurasse alcun corrispettivo per il dominio diretto; non essendosi di questo potuto tener conto, per il fatto della Mensa, che omise di farne, a suo tempo, la denunzia.

In sostanza il Demanio vendette il pieno dominio del fondo e ne ritrasse l'intero prezzo. Ma, se per la parte del dominio utile intestò, in favore delle mansionerie, una rendita corrispondente alla rendita da esse già dichiarata per la sottoposizione alla tassa di manomorta, nulla però corrispose nè alle mansionerie, nè alla Mensa, in relazione al maggior valore del fondo, per la parte del diretto dominio.

Non alle mansionerie, perchè la rendita ad esse inscritta fu naturalmente ragguagliata su quanto ad esse spettava ed avevano di coerenza dichiarato, cioè sul solo dominio utile; non alla Mensa, perchè avendo questa omesso di fare la denunzia del dominio diretto, che su quel fondo le competeva, non ne fu in di lei confronto tenuto alcun conto. Cosicchè il Demanio verrebbe a locupletarsi indebitamente della maggiore rendita, equivalente a quella che avrebbe dovuto intestare alla Mensa pel diretto dominio sul fondo. E poichè la Mensa istessa si è in tempo utile destata a far valere la sua azione contro il Demanio, non può questo sottrarsi all'obbligo dell'indennizzo di quanto verrebbe altrimenti ad arricchirsi indebitamente a detrimento di quella.

Che avendo cotesto principio, e la relativa conseguenza di diritto la Corte di merito disconosciuto, fondata si appalesa la censura, che per questo lato viene mossa alla denunziata sentenza, la quale perciò dev' essere in questa parte annullata, col rinvio della causa ad altra Corte, per il nuovo esame della questione sollevata con il quarto mezzo, intorno all'azione di indebito arricchimento.

Che pertanto deve il Supremo Collegio, in coerenza alle suespresse considerazioni, emettere le sue statuizioni.

Per questi motivi, la Corte respinge i primi tre mezzi del ricorso ed accoglie il quarto, ecc.

Appello di Milano.

10 luglio 1899.

Colzeni di Casorate c. *Demanio.*

Fondazioni autonome a scopo di culto — Natura della istituzione — Osservanza di fatto. Fondazioni autonome a scopo di culto — Missioni - Insopprimibilità.

*Per definire l'essenza di una istituzione non si può ricorrere all'*osservanza di fatto *se non in mancanza della fondiaria* (1).

Le missioni non hanno obbietto di culto, *e quindi non possono essere colpite da soppressione a norma della legge 15 agosto 1867* (2).

L'obbietto delle missioni è l'ammaestramento delle genti e tale obbietto è sempre prevalente anche se i missionari debbano confessare e officiare (3).

Per sostenere che l'Opera pia in esame non sia autonoma, si volle anche trar partito del fatto di avere lo stesso subeconomo attestato che in tempo di vacanza il certificato relativo all'Opera pia Maestri veniva da esso subeconomo

---

(1) Fu però altre volte giudicato che la *migliore* interpretazione della volontà di un testatore si evinca dall'esecuzione data a tale volontà, per lungo giro di anni, dagli esecutori e dalle autorità tutorie; come pure fu ritenuto che a definire la natura di una istituzione devesi aver riguardo non solo al titolo di fondazione, ma anche alle posteriori modificazioni o trasformazioni apportate dagli eredi. App. Venezia, 5 febbraio 1901 (vol. X, p. 322) e nota 3 ivi; App. Casale 12 settembre 1901; App. Genova 10 aprile 1899; App. Milano 21 marzo 1899 (vol. X, p. 727, 728, 735, 736).

(2-3) Massima concordante con quanto insegna la dottrina: Olmo, *Diritto ecc.*, pagina 147; Calchi Novati, *Il Diritto ecc. di Stato*, pag. 180 e lo studio pubblicato, nel *Bollettino dei parroci*, dell'avv. Giulio Calchi Novati « sulla natura delle Missioni », (fasc. dicembre 1904).

appreso, e lo stesso parroco Colzani lo aveva avuto in consegna come compendio del patrimonio prebendale; il che andò sempre verificandosi in seguito, tanto che, si dice, i parroci di Casorate non ebbero mai a rendere conto della loro gestione all'autorità prefettizia, e la cartella fu sempre consegnata al subeconomo ogni volta che i parroci per traslazione o morte abbandonarono il patrimonio della prebenda. In altre parole, i parroci vollero chiamare in sussidio del loro assunto l'osservanza di fatto. Dimenticarono però che se l'osservanza di fatto è criterio validissimo per conoscere del carattere di una istituzione, quando non sia possibile il desumerlo dalla fondiaria, che fosse andata smarrita, quel criterio perde di ogni valore allorchè la fondiaria sussista o la si abbia sott'occhio, perchè in tal caso l'interpretazione della volontà del disponente può ripetersi dalla stessa sua voce, certo essendo che se per la fondiaria chiaro apparisce che l'ente instituito è autonomo, il fatto del subeconomo e dei parroci, che l'avessero diversamente interpretata, non avrebbe virtù di alterarne la sostanza. L'autonomia dell'Opera pia Maestri non può quindi essere posta in forse.

Ma se il fisco ha ragione di ciò sostenere, ha torto quando pretende di riscontrare nell'Opera pia medesima un oggetto di culto.

L'istituzione Maestri ha, come vedemmo, due motivi, le missioni e le doti per le ragazze povere.

Nessun dubbio che questo secondo obbietto non abbia attinenza qualsiasi col culto; e che di conseguenza l'istituzione Maestri, per ciò che riguarda le doti, non sarebbe passibile di soppressione. Però non è inopportuno il rilevare come codesto secondo aspetto, per quanto in sott'ordine, del lascito in discorso somministri già per sè solo argomento a persuadere che il pensiero dominante e direttivo di chi volle dar vita alla detta istituzione fosse precisamente stato quello dell'istruzione del popolo, a cui beneficio si intese fare elargizione. Venendo però a dire particolarmente delle missioni, è certo che le stesse, per sè sole considerate, non sono opere di culto, perchè mentre questo è costituito da quel complesso di fatti materiali e di azioni, per cui si pensa di dar forma concreta al rapporto che lega l'uomo alla divinità e di manifestare con atti esteriori, come per renderlo più profondo e più forte, quell'intimo sentimento religioso che sospinge all'adorazione dell'autore d'ogni bene; le missioni invece sono atti di ammaestramento, poichè si risolvono nella predicazione, ossia nella esortazione di conformarsi ai precetti del Vangelo, che è quanto dire alla carità cristiana, che addita il sentiero della giustizia e della moralità, che insegna ad aborrire il vizio e a coltivare la virtù. Sia pure che in conseguenza delle missioni si verifichi un ravvivamento dello zelo religioso, che alla sua volta potrebbe trar seco un aumento nelle manifestazioni esteriori del culto. Ma tutto ciò, se può dirsi un effetto sperabile dei dati insegnamenti, della calda e santa parola del missionario, non è per altro l'oggetto vero e proprio delle missioni, il quale, come si disse, è la predicazione, l'insegnamento, l'istruzione. Il missionario aspira senza dubbio a che l'uomo si accosti con frequenza ai sacramenti e onori Iddio con atti esterni di culto; ma primamente egli mira a gettare la luce fra le tenebre dell'ignoranza, e sollevare lo spirito degli umili perchè apprendino la ragione degli impartiti insegnamenti, senza di che le opere loro non vivificate dal convincimento che dalla ragione soltanto promana, si ridurrebbero ad una vera materialità.

Non risponde quindi al concetto vero che si dovrebbe avere delle missioni l'affermare che siccome il fine delle missioni sta nella pratica della religione e il fine rappresenta la parte principale, mentre la predicazione non ne sarebbe che il mezzo, e il mezzo non rappresenta che la parte accessoria, così debba dirsi che le missioni sono atti di culto.

Le pratiche religiose, ripetesi, possono ben essere nelle aspirazioni del missionario, e delle missioni saranno pur anco uno degii effetti desiderati, ma non ne sono l'oggetto; il quale, come dicemmo, precisamente consiste nelle predicazioni e nell'istruzione; e si sa che la legge eversiva del 15 agosto 1867, art. 1, per indicare le fondazioni che intese sopprimere, si valse dell'espressione per *oggetto di culto*, che denota una funzionalità attuale, non dell'altra per *scopo di culto*, che allude ad un effetto. E quando pure si volesse ritenere che i due vocaboli *oggetto* e *scopo* si equivalgono, quale scopo più alto, più nobile, più generoso di quello di combattere l'ignoranza, di illuminare le menti, di imprimere nel popolo le nozioni dell'equo e del giusto? A questo miravano i primi Apostoli, a spiegare alle turbe il verbo del Maestro e a formare discepoli; a questo mirano i missionari, che degli Apostoli sono i continuatori. Nè importa che la fondiaria parli anche di confessori, imperocchè questi non sono ivi chiamati che in seconda linea, in via di sussidio pel caso che lo si credesse opportuno, epperò non in forma obbligatoria, ma puramente facoltativa, consistendo però sempre e ad ogni modo nelle missioni propriamente dette l'essenza della istituita fondazione.

Al conte Maestri, del resto, sarebbe tornato tanto facile se, più che altro, avesse mirato all'esaltazione del culto, l'ordinare che la rendita della cartella da lui disposta per la fondazione fosse addirittura erogata, adduciamo degli esempi, nella provvista e manutenzione di arredi sacri, nella celebrazione di messe in pubbliche solenni officiature, nel chiamare il popolo alla preghiera in comune e simili cose che al culto esclusivamente si riferiscono. Volle invece che andasse tutta quanta erogata per le missioni e per le doti di povere figlie istruite nella dottrina cristiana; come può dunque sostenersi che avesse voluto mirare ad uno scopo di culto?

Dimostrato così che la fondazione Maestri in esame non ha oggetto di culto, ne segue che, venendo ad essa a mancare il requisito principale che la legge richiede perche possa essere soppressa, debbasi respingere l'appello delle Finanze e confermare la sentenza dei primi giudici che tale fondazione dichiarò appunto insopprimibile.

Capitoli cattedrali; massa comune; distribuzione " ratione servitii „ (1)

I.

Tribunale di Urbino.

20 maggio 1992.

Valdarchi e *Benedetti* c. *Demanio*.

Capitoli cattedrali — Soppressione delle prebende canonicali — Riunione in massa unica per distribuzioni corali — Cessazione della esistenza dei singoli benefizi — Costituzione della *massa piccola* — Appartenenza — Carattere non beneficiario delle distribuzioni corali — Tassa di passaggio di usufrutto — Inapplicabilità.

Capitoli cattedrali — Canonicati senza prebenda — Ammessibilità.

Soppresse le prebende dei canonicati di un Capitolo cattedrale, e riunite in unica massa per ripartirla fra i canonici intervenienti al coro, cessa la esistenza dei singoli benefizi canonicali e si ha la costituzione di una sola massa, la piccola, *i cui beni appartengono al Capitolo* tanquam Universitas, *ed i frutti ai singoli canonici solo in quanto partecipano al servizio corale* (2).

I canonici di un simile Capitolo, non

---

(1) Riproduciamo qui la giurisprudenza a cui si riferisce il lavoro pubblicato in questa dispensa (pag. 627).

(2-4) Il testo di questa sentenza è riferito nelllo studio: *Ancora la massa comune nei Capitoli cattedrali*, n. 3.

entrando in possesso di alcun beneficio, ma potendo soltanto lucrare una quota di distribuzioni corali, le quali non hanno carattere beneficiario o prebendale, non sono tenuti al pagamento della tassa di passaggio di usufrutto (3).

Il principio che non vi ha canonicato senza prebenda non va preso in senso assoluto, ma solo nel senso che al canonico sono dovuti gli alimenti (4).

II.

Appello di Ancona.

21 gennaio 1903.

Demanio c. *Valdarchi* e *Benedetti*.

Capitoli cattedrali — Soppressione delle prebende canonicali — Riunione in massa unica per distribuzioni corali — Fusione di benefizi — Proventi di natura dotalizia o prebendale — Tassa di passaggio di usufrutto.

Soppresse le prebende dei singoli canonicati di un Capitolo cattedrale, e riunite in unica massa, sia pure per ripartirla fra i canonici in ragione del loro intervento al coro, si ha una fusione di benefizi, *senza che ciò importi denaturazione dei beni entrati nella fusione, i quali non perdono la qualità di beni dotalizi o prebendali* (1).

Entrando quindi ciascun nuovo canonico in possesso di proventi di natura dotalizia o prebendale, è tenuto al pagamento su di essi della tassa di passaggio di usufrutto (2).

III.

Cassazione di Roma.

27 ottobre 1903.

Pres. Pandolfini, ff. di P. — *Est.* Giordani. *P. M.* Frola (concl. conf.).

Valdarchi e Benedetti c. *Demanio*

Capitoli cattedrali — Massa comune — Soppressione delle prebende dei singoli canonicati — Interpretazione della Bolla pontificia — Apprezzamento di fatto — Massa *grossa* — Inammessibilità di canonicati senza prebenda — Massa *piccola* — Inesistenza — Distribuzioni corali quotidiane — Carattere prebendale o dotalizio — Tassa di passaggio di usufrutto.

È apprezzamento di fatto quello del magistrato di merito che, interpretando la Bolla pontificia, ritenne che questa, nel sopprimere ed estinguere le prebende di un Capitolo cattedrale, intese costituire con esse una massa grossa, *intese, cioè, operare una* fusione di prebende *senza far perdere ai beni, dotalizi la natura prebendale* (3).

Anche quando nella Bolla pontificia si dichiari di sopprimere le prebende dei singoli canonicati e di formare una unica massa per premiare i canonici diligenti al coro, devesi considerare tale massa come grossa, *e perciò costituente la dotazione beneficiaria dei singoli canonicati* (4).

Non può ammettersi che esistano canonicati, e tanto meno canonicati di un intiero Capitolo, senza prebenda (5).

Nè può ammettersi che esista massa piccola *laddove manchino le singole prebende o la così detta massa* grossa (6).

Quando in un Capitolo non vi sono prebende individuali, e non esiste una massa grossa, *cioè un patrimonio beneficiario comune ai singoli canonicati, sono da riguardarsi come prebendali o dotalizie le* distribuzioni corali quotidiane (7).

In tal caso è applicabile ai nuovi canonici la tassa di passaggio di usufrutto sulla quota di massa per distribuzioni corali quotidiane, che può ai medesimi spettare (8).

Il Ricevitore del registro di Urbino, autorizzato con dispaccio ministeriale del 5 luglio 1899, nel 25 aprile 1900 fece notificare una ingiunzione a don Giovanni Battista Benedetti, e don Primo Valdarchi, canonici della Chiesa metropolitana di quella città, affinchè pagassero il primo lire 354 ed il secondo lire 313,30 per tassa da loro dovuta per il passaggio di usufrutto dei beni dei canonicati, dei quali erano

---

(1-2) Il testo di questa sentenza è riferito nello studio: *Ancora la massa comune nei Capitoli cattedrali*, n. 2.

(3-8) Questa decisione non è in armonia con quella del 31 luglio 1901, riferita in seguito, la quale ammette che, malgrado la prelevazione del terzo conciliare, possa esistere nei Capitoli cattedrali una massa comuue non avente carattere beneficiario o prebendale.

stati rispettivamente investiti con Bolle del 4 settembre 1895 e 13 settembre 1890.

Contro tale ingiunzione ricorsero al Ministero, sostenendo di non dover pagare la tassa loro richiesta, perchè in forza di una Costituzione di Sisto IV del 26 aprile 1481, rimasta costantemente in vigore, ai singoli canonicati di quel Capitolo metropolitano non sono uniti altrettanti benefizî, e non vi è una massa prebendale, o grossa, ma soltanto una massa appartenente al Capitolo come corpo morale, e destinata tutta quanta alle distribuzioni corali quotidiane.

Essendo stato respinto tale ricorso, i detti canonici, in omaggio al principio *solve et repete*, si affrettarono a pagare la tassa loro richiesta, e poi con atti dei 6 e 9 gennaio 1901 convennero avanti il Tribunale di Urbino l'Amministrazione del Demanio dello Stato, per sentir dichiarare che essi attori non erano tenuti a pagare alcuna tassa per passaggio di usufrutto, e per sentirsi conseguentemente condannare alla restituzione della tassa già pagata, oltre gl'interessi legali.

Il Tribunale adito, con sentenza del 20 maggio 1902, accolse tale domanda che fu invece respinta dalla Corte di appello di Ancona con sentenza del 21 gennaio 1903, contro la quale i detti due canonici hanno interposto il ricorso per cassazione, adducendo il seguente mezzo:

Violazione e falsa interpetrazione delle dottrine e dei principî del diritto canonico, adottati dalla giurisprudenza sui benefizi, sulle prebende, e sulla massa piccola per distribuzioni corali, del Concilio di Trento, sess. V, cap. 1, *de reform.*, sess. XXI, cap. 3., sess. XXII, cap. 1., sess. XXIII, cap. 15 ecc.; della mentovata Costituzione di Sisto IV del 26 aprile 1481; dei principî e disposizioni riguardanti l'usufrutto, ed in ispe della l. 1, Dig., lib. VII, tit. 1° e dell'art. 477 del Codice civile; dell'art. 2 dell'istesso Codice; degli articoli 3 e 4 delle Disposizioni preliminari al Codice medesimo; degli art. 5, 71 e 72 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato col R. D. 20 maggio 1897 e dell'art. 115 dell'annessa tariffa; degli articoli 517, num. 2, 3 e 7, 360 num. 6, e 361 num. 517, n. 2 e 7 del Cod. di proc. civile.

Considerato che i canonici Benedetti e Valdarchi col loro ricorso deducono, che la Corte di appello di Ancona incorse in flagranti contraddizioni, equivalenti a difetto di motivazione, e violò i più elementari principii di diritto e le disposizioni di legge riguardanti il benefizio, la prebenda, la massa grossa, la massa piccola per distribuzioni corali quotidiane, l'usufrutto, in ispecie l'usufrutto beneficiario, e la tassa per il trasferimento di tale usufrutto: poichè dopo aver ammesso un fatto non contestato, che, cioè, il Capitolo di Urbino non ha per ogni insignito un benefizio con prebenda individuale, ma una sola massa comune destinata alle distribuzioni corali quotidiane, e dopo aver riferito il brano della suddetta Costituzione pontificia, dal quale risulta che il Papa Sisto IV, per provvedere al servizio del coro, ordinò la completa soppressione ed estinzione delle prebende di quel Capitolo, e la trasformazione di tutti i beni, frutti, redditi e proventi in una massa per distribuzioni quotidiane, la detta Corte di appello, contradicendosi e violando i mentovati principî e disposizioni di legge, dichiarò che si trattava solo di una fusione di prebende; che tale fusione non importava denaturazione dei beni delle prebende medesime; e che la formazione della massa unica non aveva fatto perdere a quei beni la nanatura prebendale; mentre, per i fatti ammessi dalla Corte medesima, essa avrebbe dovuto ritenere, che si trattasse non già di una massa grossa, ma di una massa piccola per distribuzioni corali, e che quindi non si dovesse pagare la tassa per il trasferimento di usufrutto.

Considerato innanzi tutto, che non sussistono le dedotte contraddizioni, equivalenti a difetto di motivazione, e che

quindi la Corte di Ancona non violò le disposizioni contenute negli articoli 517, n. 2 e 7, 360 n. 6, e 361 n. 2 del Cod. di proc. civile.

Imperocchè è vero che quella Corte di appello dichiarò, in fatto, che la Chiesa metropolitana di Urbino dal 1481, cioè dal tempo della suddetta Costituzione di Sisto IV, non aveva per ogni insignito un benefizio come prebenda individuale, ma una sola massa comune, divisibile tra i canonici sotto forma di distribuzioni corali quotidiane; e che così aveva disposto il detto Pontefice con quella Costituzione, nello intento di ravvivare lo zelo per il culto e la diligenza dei canonici all'intervento alle sacre funzioni.

E' anche vero che la Corte, nelle considerazioni di diritto, osservò che la Costituzione pontificia del 1481 aveva dato luogo ad una fusione delle prebende canonicali; e che tale fusione non aveva fatto perdere ai beni dotalizi la natura prebendale.

Ma è vero altresì che tra le dette dichiarazioni in fatto e osservazioni in diritto non esiste alcuna contraddizione, perchè la Corte di merito, interpretando i fatti da lei ammessi, si convinse che, nel sopprimere ed estinguere le prebende canonicali, il Pontefice Sisto IV avesse voluto con quelle prebende costituire una massa grossa.

Non si può quindi parlare di contraddizione tra i fatti ammessi dalla Corte e la interpretazione data ai fatti medesimi; ma soltanto è da vedere se la Corte abbia bene interpretato tali fatti, considerando come *grossa* la massa formata per il Capitolo di Urbino in forza della citata Costituzione pontificia, e se quella massa possa ritenersi come *grossa*, non ostante che le rendite della medesima siano divise tra i canonici sotto la forma di distribuzioni corali quotidiane.

Considerato che la Corte di Ancona giustamente decise che dovesse riguardarsi come grossa quella formata per il Capitolo di Urbino in forza della citata Costituzione pontificia del 1481.

Infatti, per giustificare la sua decisione, quella Corte osservò che non si poteva non considerare come prebendale quella massa, avuto riguardo alla origine dei beni coi quali la medesima fu costituita: e tale osservazione è fondata, non essendovi alcuna disposizione che togliesse a quei beni la loro originaria natura. Nè ha alcun valore la osservazione contraria, che, cioè, il Pontefice Sisto IV, parlando delle prebende, con le quali la massa comune si doveva costituire, le dichiarò soppresse ed estinte, perchè con tali parole non volle dir altro, se non che le prebende dovevano ritenersi inesistenti come benefizi individuali ed acquistare invece un carattere collettivo.

E che sia così, chiaramente apparisce, se si ponga mente, come ben fece la Corte di Ancona, anche allo scopo per il quale fu costituita, con le prebende soppresse, una massa unica; poichè, come risulta dalla citata Costituzione pontificia del 1481 e dalla istanza in seguito alla quale quella Costituzione pontificia fu emanata, il Pontefice Sisto IV si determinò a disporre la soppressione delle prebende dei singoli canonicati del Capitolo di Urbino e la fusione delle medesime in una unica massa per impedire che il servizio del coro fosse meno trascurato di quel che era e costringere i canonici ad essere più diligenti nell' intervenire ai sacri uffizi. In altri termini, quel Pontefice, sopprimendo le singole prebende e trasformandole in un'unica massa, volle impedire la negligenza dei canonici e impedire che essi godessero le prebende senz'adempiere ai loro doveri; al quale scopo non era punto necessario che si togliesse ai beni prebendali la loro originaria natura.

Queste considerazioni basterebbero, esse sole, per dimostrare che bene la Corte di Ancona si appose nel ritenere prebendale o grossa la massa unica del Capitolo di Urbino.

Conviene però aggiungere, che tale massa deve considerarsi come grossa, e perciò costituente la dotazione bene-

ficiaria dei singoli canonicati, anche perchè non si può ammettere che esistano canonicati, e molto meno, tutti i canonicati di un'intero Capitolo senza dotazione, essendo assurdo, come questo Supremo Collegio dichiarò con la sentenza del 9 gennaio 1890 nella causa tra il Demanio ed il Capitolo di Caltanissetta, il supporre che un Capitolo possa essere composto di canonici privi di prebende, o di participazione a masse prebendali, e solamente partecipanti alle distribuzioni corali.

E se è vero che alcuni ben noti canonisti affermano, che il benefizio non è di essenza del canonicato, è vero altresì che altri canonisti non meno noti sostengono invece che, se in un Capitolo non vi sono prebende individuali, o non esiste una massa grossa, cioè un patrimonio benefiziario comune ai singoli canonicati, sono da riguardarsi come prebendali, o dotalizie, le distribuzioni corali quotidiane.

Nè vale opporre in contrario, come fecero alcuni Capitoli, in ispecie quelli delle Basiliche di Roma, che, essendo le distribuzioni corali variabili secondo l'intervento dei canonici alle funzioni del coro, esse rivestono il carattere di una mera retribuzione di servizio; poichè ciò è esatto, quando in un Capitolo accanto alle prebende individuali, od alla massa *grossa*, esiste una *piccola* massa, ma non mai quando non esista nel Capitolo che un'unica massa, la quale non può non rappresentare la dotazione dei singoli canonicati, atteso il principio che non esiste canonicato senza prebenda.

A conferma di ciò è utile ricordare, che in origine i canonici nulla possedevano in proprio, ma avevano un trattamento comune; che successivamente in quasi tutti i Capitoli i beni comuni furono divisi tra i canonici; che negli altri Capitoli, nei quali non fu divisa tra i canonici la massa comune, la medesima rimase come dotazione dei singoli canonicati; che poi a ravvivare lo zelo dei canonici nell'adempiere i loro doveri, e principalmente quello di intervenire al coro, si stabilì di premiare i diligenti con aumento di prebenda mediante distribuzioni corali, e che a tal fine il Concilio di Trento dispose, che dalle rendite della massa patrimoniale comune, detta massa *grossa*, o, se questa fosse stata disciolta, dalle singole prebende, si dovesse prelevare il terzo, per formarne un fondo, detto massa *piccola*, destinato appunto a retribuire la diligenza dei canonici nel partecipare giornalmente agli uffici capitolari; sicchè la massa piccola fu costituita come un supplemento alla massa prebendale, od alle singole prebende, e non può quindi ammettersi che esista, ove manchino le singole prebende, o la così detta massa grossa.

Nè giova soggiungere che la condizione dell'intervento al coro basta per escludere nei beni costituenti una massa unica il carattere beneficiario, perchè non è vero che la detta condizione riguardi esclusivamente le masse piccole, e non possa giammai imporsi alla distribuzione delle masse grosse o prebendali. Basta citare in contrario il fatto, che esistono vari Capitoli, come quelli delle Basiliche di Roma, nei quali si hanno masse grosse, e la distribuzione delle relative rendite è sottoposta alla condizione di cui trattasi (1). E d'altra parte non vi è una ragione sufficiente per escludere l'applicabilità di tale condizione alle masse grosse, perchè, data la negligenza dei canonici, nulla vieta che preventivamente si stabilisca a danno dei negligenti una pena, come la perdita della retribuzione beneficiaria loro dovuta, ogni volta che essi non adempiano i loro doveri.

Considerato che la Corte di appello

(1) Ma è appunto la esistenza della massa *grossa*, che negavasi dai canonici delle Basiliche di Roma: veggasi Parere del Consiglio di Stato 10 giugno 1891 (vol. II, pag. 368).

di Ancona, dopo aver ritenuto che la massa unica del Capitolo di Urbino si dovesse riguardare come prebendale, o grossa, giustamente dichiarò che dai due canonici ricorrenti era dovuta la tassa per trasferimento di usufrutto; poichè giusta l'art. 5 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato col regio decreto 20 maggio 1897, le tasse di successione si applicano, per analogia, ai trasferimenti di usufrutto di beni costituenti la dotazione dei benefizi e delle cappellanie, e tale trasferimento ha luogo, così nel caso che la dotazione inerente al beneficio sia direttamente posseduta dall'investito del beneficio medesimo, come nel caso che la dotazione sia a lui corrisposta in tante determinate quote di beni, quante sono le prebende riunite nella massa comune.

Considerato che dalle premesse considerazioni segue, che la Corte di Ancona neppure violò i principî e le disposizioni di legge circa il benefizio, la prebenda, la massa grossa, la massa piccola per distribuzioni corali, l'usufrutto, in ispecie l'usufrutto beneficiario, e la tassa per il trasferimento di tale usufrutto.

Considerato che quindi il ricorso, essendo privo di qualsiasi fondamento, dev'essere respinto.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

IV.

Appello di Napoli.

24 gennaio 1900.

Pres. Buonocore, P. — *Est.* Mascolo.

Capitolo di Nola
c. *Economato dei benefizi vacanti di Napoli.*

Capitoli cattedrali — Massa comune — R. Dispaccio 21 aprile 1781 — Regolamento 8 dicembre 1861 — Vacanze — Sequestro delle porzioni di massa comune — Esenzione — Condizioni — Prebende riunite — Massa grossa — Massa piccola — Mancanza di statuti — Determinazione del carattere della massa capitolare — Esame di documenti non necessario — Dichiarazioni ed atti del Capitolo.

A tenore del reale dispaccio 21 aprile 1781 e del regolamento 8 dicembre 1861, n. 373, occorre, perchè siano escluse dal sequestro, nelle vacanze, le porzioni di massa comune dei Capitoli cattedrali, il concorso cumulativo di quattro condizioni: che non vi siano prebende; che la massa comune non ne faccia le veci; che le distribuzioni abbiano luogo fra gli intervenuti al coro col sistema delle puntature, e che ciascuna porzione non ecceda gli annui ducati 60.

Quando il Capitolo, pur non avendo un patrimonio con intestazioni specifiche, possieda una massa collettiva di beni amministrati da apposito procuratore, e quando le rendite di essa siano distribuite ai beneficiati in proporzione del grado di ciascuno ed a cagione dell'ufficio, si hanno i caratteri delle prebende riunite di cui è parola nel dispaccio del 1781 e nel regolamento del 1861, specialmente se la detta massa sia suddivisa in massa grossa costituita da due terze parti, ed in massa piccola formata dall'altra terza parte, la quale, insieme ai proventi avventizi, sia ripartita fra gli intervenuti propter servitium.

In difetto degli statuti, riesce inutile l'esame dei documenti per determinare il vero carattere della massa comune capitolare, quando questo è somministrato dallo stesso Capitolo, con dichiarazioni, atti di acquiescenza, transazione, ecc.

Deve la massa comune dei beni del Capitolo di Nola, al seguito della liquidazione di dicembre 1870 e della transazione di giugno 1875, ritenersi dipendere da prebende riunite e perciò sottoposte a sequestro le relative porzioni in caso di vacanze?

Nell'affermativa è da rigettarsi l'appello del Capitolo e confermarsi la sentenza denunziata?

Ritenuto che il Capitolo cattedrale di Nola in ottobre 1897 trasse in giudizio l'Economato generale dei benefizi vacanti nelle provincie meridionali per sentir dichiarare esenti da sequestro, nei casi di vacanza, le porzioni di massa comune spettanti ai suoi beneficiati e per sentirsi di conseguenza condannare

a restituire le somme riscosse al seguito dei praticati sequestri « cum omni causa ».

L'Economato generale contradisse la dimanda ed il Tribunale civile di questo Capoluogo colla prima sentenza del 25 aprile 1898 dispose la esibizione dei capitolari statuti, e con altra sentenza del 14 novembre detto rigettò la dimanda affermando non trovarsi il Capitolo di Nola nelle quattro condizioni cumulative, prescritte dal real dispaccio di aprile 1781 e circolare di dicembre 1783, e dagli articoli 48 e 49 del regolamento sull'Economato generale di dicembre 1861, per dirsi immuni da sequestro, in caso di vacanza, le relative porzioni di frutti della massa comune.

Ed avverso il secondo pronunziato ha il Capitolo di Nola interposto richiamo a questa Corte.

Sulla 1ª e 2ª.

Attesochè l'art. 5° degli appuntamenti della Real Camera di Santa Chiara di aprile 1781 dispone così:

« Trattandosi di canonicati senza prebende, i quali abbiano le sole distribuzioni che non si siano stabilite in luogo di prebende, in tal caso, esibendosi legittimi documenti dai quali apparisca che non vi sia prebenda alcuna, che per lo passato i frutti si siano ripartiti agli altri canonici e partecipanti interessenti e che i suddetti frutti annuali ossia la congrua canonicale non ecceda la somma di ducati 60 (pari a lire 255), non si debbono sequestrare dai regi Economati; e trovandosi sequestrati si ordini il dissequestro ».

Gli articoli poi 48 e 49 del regolamento di dicembre 1861 dettano nel modo che segue:

« A tenore delle norme generali adottate dal già Monte frumentario, saranno parimenti escluse dal sequestro nelle vacanze le porzioni di massa comune dei Capitoli delle Cattedrali e delle Collegiate, rilasciandosi le stesse a benefizio degli altri membri dei Capitoli, salvo il caso che tali somme derivassero da prebende riunite.

« In generale cadranno sotto il sequestro tutte le altre prebende di Cattedrali e Collegiate vacanti per morte, rinunzia o decadenza dei titolari, ancorchè non si rivenga alcun titolo della fondazione delle medesime ed esse abbiano avuto origine da beni amministrati una volta in massa comune ».

Adunque il concorso cumulativo delle condizioni a tenore delle riferite disposizioni si compendia: che non vi siano prebende, che la massa comune non ne faccia le veci; che le distribuzioni abbiano luogo fra gli intervenuti al coro col sistema della puntatura; da ultimo che ciascuna porzione non ecceda le lire 255, pari a ducati 60.

Attesochè il Capitolo cattedrale di Nola, se pur non ha un patrimonio con intestazioni specifiche, possiede però una massa collettiva di beni amministrati da un apposito procuratore e le cui rendite vanno distribuite ai beneficiati in proporzioni del grado di ciascuno ed a cagione dell'ufficio *propter officium;* ed è cotesto appunto il carattere spiccato delle prebende riunite di che è parola negli articoli surriferiti del dispaccio del 1781 e del regolamento del 1861, massime se la massa comune va suddivisa in massa grossa costituita da due terze parti, ed in massa piccola formata dall'altra terza parte, la quale, insieme ai proventi avventizi, si ripartisce fra gl'intervenuti « propter servitium ». Nella prima massa sta precisamente la dotazione del beneficio, senza di che il beneficio sarebbe inconcepibile, e la seconda massa poi è l'emolumento dell'opera che quotidianamente si presta dai beneficiati.

Attesochè in difetto dei capitolari statuti, che altronde non esistono, riesce disutile esaminare per filo e per segno il treno dei documenti che, in sostituzione di quelli, si presenta alla Corte, quando la vera intelligenza che merita la istituzione dell'ente è somministrata chiaramente dallo stesso Capitolo.

E valga il vero: al seguito della legge di agosto 1867, e precisamente per lo articolo sesto, soppressi otto canonicati

e sei mansionariati, il Demanio dello Stato ne incamerò i beni colla piena annuenza del Capitolo, il quale rilasciò pure apposita dichiarazione al Demanio in gennaio 1878. Inoltre il Capitolo stesso in giugno 1875 restituì in linea di transazione all'Economato generale le rendite indebitamente riscosse da quelle porzioni abolite. Infine è pregio notare che dalla corrispondente liquidazione avvenuta in dicembre 1870 emerge altresì la parte di rendita attribuita a ciascun canonico e a ciascuna dignità rispettivamente, fatti che certamente non si sarebbero verificati ed accettati se si trattasse di semplice e pura distribuzione quotidiana delle rendite della massa comune fra i soli beneficiati presenti al coro, come il Capitolo di Nola oggi sostiene.

Il quale, avendo così ottemperato ai dettami delle leggi di soppressione e di conversione e convenuto in pari tempo sul vero sistema di amministrazione della propria azienda, riesce un fuor d'opera discutere della capacità sua a quello che fece, e di scendere all'esame del quantitativo di ciascuna rata di partecipazione stante il cumulo delle condizioni.

E però, anche per le osservazioni del Tribunale, è uopo rigettare l'appello, e confermare la sentenza denunziata.

Per tali motivi, la Corte rigetta l'appello, ecc.

V.

Cassazione di Roma.

31 luglio 1901.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Pugliese.

Capitolo di Nola c. *Economato generale dei benefizi vacanti di Napoli.*

Capitoli cattedrali — *Massa communis* — Distribuzione *ratione servitii* — Prelevazione del terzo conciliare — Mancanza di statuti — Esame di documenti — Presunzioni.

Capitoli cattedrali — Alienazione di beni — Autorizzazione governativa.

Nel Capitolo a massa communis *la prelevazione del terzo conciliare non esclude nei rimanenti due terzi la possibilità della distribuzione* ratione servitii.

Perciò non è lecito tralasciare di esaminare i documenti esibiti in prova della realtà di siffatta distribuzione.

Nè è lecito sostituire presunzioni al detto esame dei documenti, come quelle desunte dall'annuenza prestata dal Capitolo alla riduzione del numero dei canonicati, da dichiarazione rilasciata al Demanio, da restituzione di rendite in linea di transazione, ecc.

In mancanza dello statuto, può provarsi con altri documenti quale sia la organizzione di un ente.

Ha il Capitolo capacità di compiere atti di alienazione senza l'autorizzazione governativa? (Non decisa).

La Cassazione ha considerato in diritto, che, col primo dei suddetti motivi, siasi denunciata la violazione dell'art. 517, n. 2, Cod. proc. civ., per avere la sentenza omesso di ragionare in modo sufficiente e categorico su la prelevazione del terzo conciliare, nei rapporti col carattere di veri e propri benefizi negli altri due terzi, e ciò ad onta di essere stata presentata dal ricorrente Capitolo una specifica conclusione con la quale si sosteneva che il prelevamento in parola non potesse implicare il concetto che la massa potesse acquistare carattere di prebenda; essa rimaneva sempre quella che era, ossia massa piccola.

Che basti leggere materialmente le considerazioni della Corte di appello di Napoli per rimanere convinti della sussistenza di tale censura, la quale, vuoi nel rapporto con le regole di naturale coordinamento e di coerenza fra le diverse parti di una motivazione (le quali regole sarebbero state manomesse dalla sentenza) e vuoi pure per la stessa intrinseca entità nei rapporti con la vera e propria quistione della causa, non è priva d'interesse.

La prefata Corte di appello, invero, dopo avere ammesso che il Capitolo cattedrale di Nola non avesse per sè alcun patrimonio con intestazioni specifiche, s'indusse ad affermare in modo

esplicito (senza però indicare alcun documento a sostegno dell'affermazione) che il Capitolo medesimo possedeva una massa collettiva di beni, le cui rendite vanno distribuite ai beneficiati in proporzione del grado di ciascuno ed a ragione dell'ufficio. E da questa affermazione, come dall'ideata ripartizione delle rendite, fu tratta a ritenere il carattere di prebende riunite e la suddivisione in massa grossa ed in massa piccola costituite, la prima di due terze parti, e la seconda dell'altra terza parte impinguata da proventi avventizi.

E giunta a questo punto la denunciata sentenza, lungi dal sentire il bisogno, la necessità assoluta di togliere ad esame i documenti esibiti dall'appellante Capitolo (i quali dovevano *ex se* meritare un'attenzione speciale, appunto perchè erano stati presentati in luogo e vece dei capitolari statuti, e direttamente tendevano a creare un ipotesi diversa da quella vagheggiata dal giudice) per vedere se l'affermazione sua, il carattere e la ripartizione di massa, già enunciati, trovassero conferma o fossero per avventura smentiti in modo più o meno efficace, non ha avuto difficoltà, la sentenza, di dichiarare inutile qualsiasi dei documenti stessi e ciò per lo difetto ed inesistenza di capitolari statuti. Ora, a prescindere dall'obbligo ordinario, che ha il giudice di valutare i documenti prodotti dalle parti che contendono, non è possibile negare, nel caso concreto, la relativa gravità che assumeva cotale obbligo di fronte appunto alla circostanza, bene o male allegata dal Capitolo, che quei documenti stessero in luogo delle norme statutarie, come di fronte altresì alla categorica deduzione, con la quale si sosteneva che, ad onta del prelevamento del terzo conciliare, la massa non cessava dal rimanere massa comune. Mantenimento possibile di qualità, che solo dalla disamina degli elementi di prova documentale presentati, poteva essere ammesso od escluso.

E cotesta era indagine seria e cospicua, avvegnachè, intanto la sentenza ha ritenuto la inesistenza di concorso di uno degli estremi richiesti dagli appuntamenti del 1781 per la insequestrabilà (mancanza di prebende) in quanto si è lasciata guidare dal concetto che la massa del Capitolo avesse, secondo lei, carattere prebendale, senza manco leggere i documenti che le erano stati messi sott'occhio a dimostrazione del contrario. Ne può la esplicita dichiarazione d'inutilità dell'esame dei documenti stessi venir giustificata dalle circostanze dell'annuenza prestata dal Capitolo alla esecuzione della legge di soppressione, dalla dichiarazione rilasciata al Demanio, dalla restituzione di rendite in linea di transazione ecc., ecc., circostanze tutte di fatto, che la Corte di appello giudicatrice ha sublimato al grado di titoli dai quali chiaramente potesse venire somministrata la vera intelligenza (sono parole testuali della sentenza) che merita la istituzione dell'ente.

A dimostrazione di questa istituzione erano invece stati esibiti i documenti (massime il catasto onciario, le sacre visite ed altri), e perciò non bisognava trascurare l'esame e affidarsi, senza i risultati possibili di questo esame, alle presunzioni.

La Corte stessa poi, forse senza accorgersene, fa nascere un dubbio sulla validità di questi atti compiuti dal Capitolo, quando ritiene un fuor di opera discutere sulla capacità di fare quello che fece e di scendere all'esame del quantitativo di ciascuna rata di partecipazione stante il cumulo delle condizioni. Queste erano cose abbastanza serie su le quali sarebbe stato più lodevole il discutere, per dedurne quelle conseguenze che naturalmente potevano derivare a favore o in contrario della tesi sostenuta in prime e seconde cure dal patrocinio del Capitolo.

Che, accogliendosi questo primo motivo del ricorso riflettente la omessa motivazione, sopra ciò che aveva diretta ed essenziale relazione con la questione cardinale della disputa, torni assolutamente inutile anche la semplice

enunciazione degli altri mezzi di annullamento. Questi avrebbero potuto venir esposti ed esaminati quando quello relativo alla tessitura organica della sentenza, che di sua indole pregiudiziale, sarebbe stata respinta.

Per questi motivi, la Cassazione annulla ecc.

VI.

Tribunale di Melfi.

29 maggio 1903.

Pres. STENDARDO, P. — *Est.* MACCHIA.

Capitoli cattedrali — *Massa communis* — Distribuzione *ratione servitii* — Riunione di prebende — Tassa di passaggio di usufrutto.

I canonicati retribuiti ratione servitii *non sono benefizii, e quindi non sono soggetti alla tassa di passaggio di usufrutto beneficiario.*

Quando però la massa comune capitolare sia costituita da beni di origine prebendale, sebbene distribuita diuturnamente in ragione dello intervento alle funzioni corali, è dovuta dai nuovi canonici la detta tassa di passaggio di usufrutto sulle relative quote di detta massa.

Ha considerato, in punto di fatto, che il sacerdote Alfonso D'Urso, assunto nell'anno 1888 alla dignità canonicale del Capitolo cattedrale di Venosa, con atto del 22 giugno 1901 trasse innanzi al Tribunale di Potenza quell'Intendenza di finanza, assumendo che in quel Capitolo, per sua fondazione, vi sono quattro dignità, veri e propri canonicati forniti di prebenda, ed altri sacerdoti ai quali, salvo il titolo colorato di canonici, non fu conferito alcun benefizio nè alcuna prebenda, ma la semplice partecipazione alla sola massa delle messe per la loro qualità civica e come corrispettivo del servizio che prestano alla Cattedrale per la celebrazione delle messe ed altri oneri pii cui adempiono.

Che questi partecipanti o canonici *ventosi* non acquistano alcun diritto o *canonia in titulum collativum* nè canonicamente e nè civilmente, non ricevendo bolla d'investitura. e molto meno *regio assenso* o *placet*.

Ed invere, in esecuzione della legge 15 agosto 1867, che ridusse i canonicati a dodici e gli altri benefizi al numero di sei, con stipulato del 12 giugno 1889 per notar Marangelli, registrato a Venosa il 16 novembre successivo al n. 317 (approvato e reso esecutorio con decreto del Ministero delle finanze del 30 settembre detto anno), fu riconosciuto dallo stesso Demanio che nulla i detti canonici possedevano come prebenda, e nulla fu dato al Demanio ed al Fondo culto per i canonicati soppressi dalla detta legge, e mai il ricevitore del registro avrebbe dà loro pretesa tassa di successione.

Che, soltanto nel novembre 1899, quest'ultimo si sarebbe fatto a pretendere, solidalmente, da sedici sacerdoti di Venosa, fra i quali esso istante, la somma di L. 9,000 per tassa di passaggio di usufrutto, oltre la multa, di sedici pretesi benefizi, ed in seguito a reclami amministrativi, esclusa la solidarietà e la sopratassa, l'ingiunzione fu ridotta a L. 951.50 per ciascun canonico.

Che il D'Urso, ad evitare la eccezione del *solve et repete*, pagò la tassa liquidata dal ricevitore in L. 951.50, comprese le spese in L. 18.70, alla quale dichiarò non essere tenuto, assumendo che se pure, nel settembre 1888, acquistò il diritto civico, come sacerdote, di partecipare alla celebrazione delle messe ed all'adempimento dei pii legati, oneri del Capitolo di Venosa, quel poco, che egli riceve, sarebbe il corrispettivo dell'opera che presta, se la presta volontariamente, e quando la presta; e perciò, col succitato atto, si fece a chiedere:

1. Che si fosse dichiarato esso istante non soggetto alla pretesa tassa di successione, anche perchè prescritta;

2. Che si fosse condannato il Demanio dello Stato alla restituzione in di lui favore della indebita percepita tassa

di L. 951.50, una agli interessi legali ed ai danni, interessi e spese.

3. Che si fosse munita la sentenza della clausola di esecuzione provvisoria.

Il Tribunale, con sentenza del 4-31 maggio 1902, dichiarò la propria incompetenza per ragione di territorio, in seguito di che il canonico D'Urso, con atto del 2 ottobre ultimo, riprodusse la causa, traendo il ricevitore del registro di Venosa, quale rappresentante il Demanio dello Stato, innanzi a questo Collegio.

Che, passata la causa in decisione all'udienza del 27 marzo ultimo, i procuratori delle parti hanno conchiuso nel modo di sopra trascritto.

Diritto. — Il Collegio ha considerato che l'art. 5 della legge 13 settembre 1874 sulle tasse di registro dispone che le tasse di successione colpiscono i trasferimenti per causa di morte, e si applicano, per analogia, anche ai passaggi di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefizi e delle cappellanie; e l'art. 115 della tariffa annessa alla legge riguarda i passaggi di usufrutto che hanno luogo per la presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie sotto qualsiasi titolo o denominazioue, la quale, secondo la comune opinione, può taluna volta avvenire anche di fatto, senza, cioè, il ministero dell'Economo o Subeconomo dei benefizi vacanti.

Dalla parola e dallo spirito delle citate disposizioni appare manifesto che la tassa di successione, colpendo la trasmissione dell'usufrutto, colpisce ciò che effettivamente è dello stesso suscettivo, e non il semplice titolo *sine re*; colpisce soltanto la dote dei benefizi, se l'investito ne abbia effettivamente l'usufrutto, che, secondo il vigente Codice civile italiano, consiste nel diritto di godere della cosa, di cui altri ha la proprietà nel modo che ne godrebbe il proprietario: *usufructus est ius alienis rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia.* (l. 1, Dig. lib. VII, t. 1).

Sicchè l'usufrutto benefiziario potrebbe aversi nel caso di investitura di un benefizio nel vero senso della parola, per cui occorrono, come tutti i canonisti insegnano, tre requisiti, cioè la erezione canonica, l'ufficio ecclesiastico e la dote congrua.

Ciò posto, la questione che il Collegio è chiamato a risolvere si è quella di vedere se i canonici del Capitolo di Venosa abbiano benefizi, canonicamente eretti e dotati, perchè la tassa ne possa colpire la trasmissione.

Per sostenere l'affermativa il Demanio argomenta, innanzi tutto, che, essendo quella di Venosa una Chiesa cattedrale, composta, cioè, di un Vescovo ed un Collegio di canonici, quei canonicati sono veri benefizii, pel noto apoftegma: *canonia sine praebenda esse non potest.* Ma, a parte che questo principio non fu accolto da tutti i canonisti, avendo taluni ritenuto, come il De Bouix, il Tommasino, il Fagnano, ed altri, che *praebenda non est de essentia canonicatus*, potendovi essere canonicati senza benefizi, e, per contro, prebende non aventi nè il titolo e nè i diritti di canonici, e bisogna attendere al modo onde è costituito il Capitolo di Venosa, il quale, a differenza di quasi tutti i Capitoli cattedrali, si compone del Vescovo e di quattro veri e propri canonicati, aventi speciali benefizii, quali sono l'arcidiaconato, l'arcipresbiterato, il cantorato ed il primiceriato, mentre tutti gli altri canonici non sono che di solo nome e di onore, cioè *fumosi* o *ventosi*, come dai canonisti si appellano, per distinguerli dagli altri canonici veri e proprii, ai quali è conferita *canonia in titulum collativum.* Ciò è confermato dall'autorità del De Luca, nel cui discorso XIX *de canonicis*, si legge:

« *Dicebam collegium seu capitulum vere et proprie constitui a quatuor dignitatibus in titulum collativum provideri solitis tanquam de veris beneficiis, seuc anonicatibus ita nuncupatis, dum tres sufficiunt ad formandum Collegium, et admittitur* in Venusina Arcipresbyteratus... Reliqui veri Presbyteri, quamvis aeque cum canonicis, vel dignitatibus participantes de massa com-

muni, quinimmo de consuetudine votum in Capitulum cum eis habentes, *non constituunt Collegium, seu legitimum, ac verum Capitulum, utpote nullum titulum collativum habentes*, sed potius quandam congregationem, seu communiam clericorum, ut habetur *in Venusina*. Et quamvis isti presbyteri participantes in numero praefinito noncupentur canonici, unde propterea concurrere videantur praecipua collegialitatis requisita in supra allegatis decisionibus enunciata (ut in Venusina), ac in dicto *titulo de beneficiis*, praesertim illud numeri praefixi canonicorum; attamen istud erat aequivocum, clarum, *quoniam canonicus dicitur ille, qui habeat canoniam in titulum collativum ab Ordinario vel a Sede Apostolica iuxta vacationum contingentias, non autem qui sine aliquo titulo solam habeat nuncupationem impropriam ac abusivam de facto, quae non facit canonicum* ».

Se, adunque, i canonici del Capitolo cattedrale di Venosa, ad eccezione delle su nominate quattro dignità, non sono canonici veri e propri, perchè *non habent canonia in titulum collativum*, cioè, senza alcun beneficio, è chiaro che dal canonico d'Urso, che è nel novero di questi ultimi, non è dovuta la tassa di usufrutto, che colpisce la trasmissione dei beni, costituenti il benefizio.

Dal Demanio, però, si osserva e si sostiene, con la autorità dei canonisti, che nei Capitoli cattedrali, non potendo esistere canonicato senza prebenda, tiene luogo di questa la quota dei frutti, che si percepisce sulla *massa grossa* dei beni ecclesiastici, massa che si riscontra nel Capitolo di Venosa, alla quale partecipano tutti i capitolari, fra i quali il canonico d'Urso, e si invoca, fra gli altri, l'autorità del Barbosa, che si esprime così: « *Quando bona omnia sunt comunia sic ut ex illis adscribatur singulis canonicis, et beneficiatis aliqua certa portio, hoc genus distributionum magis est ad instar praebenda, et inter grossos fructus computatur* ».

Innanzi tutto, giova ripeterlo, è un errore il dire che la canonìa non possa sussistere senza la prebenda, la quale non è propria della istituzione dei Capitoli. « *Nam* — scrive lo stesso Barbosa, invocato dal Demanio — *olim canonici erant absque ullo praebendarum distincto numero*. E non è neppure canonicamente esatto affermare che, nei Capitoli cattedrali, tenga luogo di prebenda la quota dei frutti, che si percepiscono dai canonici sulla massa capitolare. La prebenda differisce giuridicamente dalla canonìa, perchè questa consiste nel diritto, che ha il canonico di partecipare della massa del Capitolo, ossia delle distribuzioni quotidiane, mentre l'altra gli compete se fu canonicamente istituita ed annessa al relativo canonicato. « *Aliud est canonia* — leggesi in una decretale di Innocenzo IV — *aliud est praebenda. Canonia est quoddam ius, quod provenit ex electione et receptione in fratrem... Praebenda est quae procedit ex institutionem et officio*. E se talvolta trovasi scritto che il canonico debba avere la sua prebenda, tale espressione fu adoperata non per esprimere il benefizio nello stesso senso giuridico, ma per denotare che al canonico son dovuti gli alimenti, e quindi, derivando la parola *praebenda* da *praebeo*, tale denominazione, soltanto in senso lato, si suole dare alle quote delle distribuzioni quotidiane, le quali si porgono (*praebentur*) ai canonici per dare loro il congruo sostentamento. *Praebendati ab eo, quod victus causa praebetur in ecclesiis dicuntur*, osserva il Tolosano. Se, dunque, le quote delle distribuzioni quotidiane non possono stare in luogo delle prebende, non si debbono quelle considerare come tali per colpirle, come se fossero veri benefizi, della tassa di passaggio di usufrutto, quand'anche, in senso lato e per funzione di diritto, quelle quote si chiamano prebende. *Quod contra rationem jus receptum*

est, non est producendum ad consequentias.

Le distribuzioni quotidiane, però, allora soltanto possono tenere luogo di prebenda, quando originariamente i beni fossero di natura prebentale, e risulti che furono riuniti *pro faciliori et magis oeconomica administratione.* Sicchè la tassa di passaggio di usufrutto allora soltanto può colpire le quote o distribuzioni della massa comune, quando risultasse dalla fusione dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi.

Non perchè, adunque, un Capitolo cattedrale abbia una massa comune, bisogna ritenere che, nella vacanza di ciascuna quota, debbasi applicare la tassa di usufrutto per ogni passaggio di essa.

Lo stesso prof. Scaduto, che sembra sia il più favorevole alla tesi sostenuta dal Demanio, non dice già in un modo assoluto che sempre, nei Capitoli cattedrali, la massa comune tenga luogo di prebenda, e vada sempre soggetta alla cennata tassa. Egli si esprime così: « La tesi che la tassa per passaggio di usufrutto non debba in alcun caso riscuotersi in quei Capitoli ove esista semplicemente una massa comune, senza prebende separate, distribuita ai canonici unicamente in ragione del loro intervento al coro, tesi prima ammessa dal Demanio, e poscia, dietro un parere del Consiglio di Stato, respinta, non ci sembra da accettarsi; ripetiamo che bisogna guardare alla sostanza più che alla forma, ed applicare perciò il medesimo criterio che per la soppressione, la rivendicazione e lo svincolo » (1). In altri termini, secondo l'illustre scrittore, bisogna esaminare caso per caso, se, non essendovi prebende separate, queste siano confuse nella massa comune, perchè, in tal caso, com'egli dice, le prebende, ossia i benefizi, se non esistono formalmente, esistono sostanzialmente.

Ed è da notarsi che il Consiglio di Stato, con parere del 10 giugno 1891 (2), ritenne che, dovendosi la tassa di successione dei trasferimenti per causa di morte, applicare a quello dell'usufrutto dei beni, costituenti la dotazione dei benefizi, tale trasferimento si verifica così nel caso che la dotazione, inerente al beneficio, sia composta di beni direttamente posseduti dal beneficiario, come in quello che la dotazione consista in tante determinate quote di beni, quanti sono i benefizi riuniti e formanti tra loro una sola massa capitolare o prebendale, pur riscuotendosi da ciascun beneficiario per distribuzioni, in ragione dell'intervento ai pubblici ufficii. E la Corte medesima di appello di Ancona, la cui recente sentenza del 14 febbraio ultimo male a proposito s'invoca dal Demanio a sostegno delle sue ragioni, revocò quella del Tribunale di Urbino, che ritenne che, avendo Papa Sisto della Rovere sciolti e decomposti i benefizi originarii per farne una sola massa grande, da essere distribuita diuturnamente, in ragione dello intervento alle funzioni corali da parte dei singoli canonici, questi, con la investitura alla dignità canonicale, non entrano in possesso di determinati beni, ma acquistano soltanto il diritto alle distribuzioni quotidiane sotto condizione dello intervento al coro, e perciò la tassa per passaggio di usufrutto, che colpisce i benefizi e le cappellanie, era inapplicabile. La Corte ritenne fallace l'argomentare del primo giudice, bene rilevando che l'ammassamento dei beni dotalizî originari, ordinato da Papa Sisto, per allettare a maggiore assiduità e frequenza al coro i ministri del culto, non fa perdere ai medesimi beni la natura prebendale, e perciò, essendo i proventi

(1) La opinione del prof. Scaduto, sia di fronte al diritto canonico e civile, sia di fronte alla legislazione napoletana, è espressa nell'esauriente lavoro, di cui riferiamo la parte generale in questa medesima dispensa (pag. 627).

(2) Vol. II, pag. 368.

sempre di natura dotalizia, la tassa è applicabile (1). Cosicchè, pure non volendosi, in un modo assoluto, affermare, con lo Spennati, che la massa capitolare è indipendente dai benefizi e dalle prebende, che costituiscono tanti assegni particolari a ciascun individuo, anche quando fosse assiduo al coro, agli effetti però dell'applicazione della tassa per passaggio di usufrutto è sostanziale la indagine, che occorre fare, non solo sulla natura dell'ente, volgendo sempre innanzi lo sguardo al titolo di fondazione, ma altresì sul carattere dei beni, che costituiscono la massa comune.

E procedendo a tale indagine, il Collegio osserva che, più su, si disse della costituzione del Capitolo di Venosa, il quale, ad eccezione della quota parrocchiale, non ha benefizi singoli e staccati per i canonici o partecipanti, essendo lo ammontare delle rendite di origine non beneficiaria o prebendaria, dipendenti da legati pii di messe, costituiti in massa comune, che si distribuisce in corrispettivo dello adempimento degli oneri numerosi di culto, e non per ragione dell'ufficio canonicale, ma pel servizio personale che si presta. E che tale sia la costituzione del Capitolo di Venosa risulta dai suoi statuti del 1561, nonchè da atti governativi speciali di queste provincie napoletane.

Dagli statuti sono degni di nota gli articoli 8 e 9, così concepiti:

« 8). Item li predetti canonici colla confirmatione del Vescovo o suo Vicario ogni anno hanno eletto, dal numero delli suddetti canonici, dei procuratori, alli quali si è dato giuramento dal detto Vescovo o suo Vicario di procurare, provvedere et trattar bene, con ogni fideltà et diligenza, le cose capitolari ad honorem et benefitio de detto Capitolo, li quali, quando hanno mancato, per loro colpa et difetto dell'esercitio del detto loro officio, sono stati fatti incapaci nell'avvenire di detti ufficii capitolari, et infine dell'anno sono tenuti a fidelmente dividere tutta la massa capitolare, tanto *di grani ed orzi come dei denari ed altro*, e di quelle consegnare la parte a ciascuno, secondo il servitio che avranno fatto in detta chiesa.

« 9), Item li detti canonici, con la conferma piena del detto Vescovo o suo Vicario, hanno medesimamente eletto in ogni anno dal numero dei detti canonici due partitori, uno delli quali ha fatto in quinterno dell'esito, et l'altro l'introito di tutte le entrate del detto Capitolo, che sono pervenute nelle loro mani, delle quali, il fin dell'anno, ne hanno dato lucido, chiaro e fedele conto ai detti canonici, et hanno, in ogni giorno puntato tutti quelli, che sono mancati al servizio divino di detta Chiesa con ogni diligenza e fideltà, et quando hanno mancato al loro debito, come nelle altre cose, sono stati fatti incapaci perpetuamente di detti officii *et privati della loro parte di quell'anno senza remissione alcuna* ».

E la Reale Camera di S. Chiara, suprema autorità giudiziaria del Regno di Napoli, in occasione di sequestri dei canonicati vacanti nel detto Capitolo, con decisione del 3 maggio 1790, provvide nei seguenti termini: « Ha rilevato che codesta Chiesa sia civica, il di cui Capitolo viene composto di quattro dignità, venti canonici et altri partecipanti o siano mansionarii, e che tutta la rendita sia ridotta massa comune e si ripartisca egualmente fra i partecipanti medesimi, compresi i canonici, che non hanno prebenda alcuna e che, a tenore delle costituzioni capitolari, la partecipazione non si acquista in ragione del canonicato, ma per la qualità civica e pel servizio gratuito di sette anni, senza del quale niuno può entrare in partecipazione, ancorchè si

(1) Rimandiamo su questo punto alle osservazioni fatte a proposito della citata sentenza della Corte di Ancona nello studio *Ancora la massa comune nei Capitoli cattedrali*, n. 4 e seg.

trovasse promosso al canonicato. Ed avendo la Real Camera considerato che dette partecipazioni non possono considerarsi veri benefizi, che si acquistano per ragione del titolo canonicale, non vengono soggetti a verun sequestro ».

E nella Bolla dell'anno 1533, che si conserva nello Archivio del detto Capitolo si legge: « Il Vescovo di quel tempo della diocesi Venosina, ill.mo sig. De Seron, nell'aggregare al lodato Capitolo cattedrale di Venosa un altro beneficio parrocchiale, attesta che i membri della Chiesa cattedrale di Venosa sono costretti ad attendere ai lavori campestri, non avendo beneficii di sorta ».

E che i canonici di Venosa non acquistino, con la loro nomina, verun beneficio, ad eccezione della sola prebenda parrocchiale, che non è obbietto dell'attuale controversia, risulta dal fatto che non ebbe luogo lo incameramento di quelli eccedenti il numero legale, secondo la legge di soppressione del 15 agosto 1867.

All'uopo mette bene accennare ad un giudizio che, oltre venti anni addietro, si agitò tra il Capitolo di Venosa, il Demanio dello Stato ed il R. Economato dei benefizi vacanti, e che, dopo avere percorsi tutti i vari gradi di giurisdizione, si chiuse con una transazione stipulatasi tra le medesime parti nel 1889.

Il Capitolo, in quel giudizio, negò al Demanio il diritto d'impossessarsi dei beni costituenti la dote di due canonicati eccedenti il numero stabilito dalle leggi del 15 agosto 1867 e 11 agosto 1870, ed all'Economato quello di procedere a sequestro della rendita dei detti due canonicati, sostenendo che la *massa communis* non era costituita da prebende, e che gli oneri derivanti da legati pii venivano a gravare egualmente sui capitolari ridotti di numero.

Il Tribunale diè in gran parte ragione al Demanio, disponendo che due terze parti eguali della massa dovessero aver luogo di prebenda, e quindi soggette a devoluzione. La Corte revocò quel pronunziato, dichiarando esenti da sequestro e da devoluzione tutti i beni del Capitolo, comprese le partecipazioni alla massa comune. L'Economato, si noti, si accontentò di tale sentenza, ed il solo Demanio produsse ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, la quale cassò la sentenza della Corte di Napoli e rinviò la causa a quella di Trani. Ma il giudizio, per volere del Demanio, fu definito amministrativamente e transatto con lo stipulato del 12 giugno 1889 per notar Marangelli di Venosa, mercè cui il Demanio rinunziò alla presa di possesso dei due canonicati resi vacanti e degli altri che si sarebbero resi tali per l'avvenire, eccedenti però il numero legale, riconoscendo che la rendita della massa capitolare resta assorbita dagli oneri derivanti da legati pii, mentre, a sua volta, il Capitolo si obbligò di restituire al Demanio le quote della tassa del 30 0[0 per i canonicati vacanti precedentemente abbonategli.

Ora, se, come si è di sopra considerato, bisogna guardare alla sostanza più che alla forma, e se, quanto all'applicazione della tassa, devesi seguire il medesimo criterio che per la soppressione, è ovvio che avendo il Demanio rinunziato, anche per l'avvenire, alla presa di possesso dei canonicati senza smentirsi ed insorgere, dopo oltre venti anni, contro una posizione di fatto e di diritto riconosciuta in un solenne stipulato, invano si sostiene che la sentenza della Suprema Corte, che cassò quella della Corte di appello ritenne l'esistenza dei benefizi. A prescindere che se così fosse, non si saprebbe intendere la consecutiva transazione avvenuta per iniziativa dello stesso Demanio, non è vero che avesse affermata l'esistenza dei benefizi nella Chiesa cattedrale di Venosa, e tanto meno che la massa comune si compones e di benefizi, perchè quella sentenza, alla quale poi non si sa se la Corte di rinvio si sarebbe uniformata, ritenne che: « essendo la Chiesa di Venosa anche cattedrale subentra se non la lettera, certo lo spirito della disposizione

dell'art. 6 della legge 15 agosto 1867, il che importa che i beni del Capitolo siano o non distinti in tante prebende, o costituiscano distribuzioni in ragione del servizio, come è ritenuto nel caso, debbono essere conservati almeno in proporzioni del numero dei canonici, di cui possono per legge essere provviste le Chiese cattedrali ».

Ma poichè, nel fatto, il Demanio, con la transazione rinunziò alla presa di possesso dei beni costituenti la provvista dei canonicati eccedenti il numero legale, perchè, come leggesi nell'istrumento, riconobbe, in seguito alla giustificazione fatta dal Capitolo, che la rendita della massa capitolare resta assorbita dagli oneri derivanti da legati pii, ed implicitamente che i canonici del Capitolo di Venosa, a differenza degli altri Capitoli, sono canonici senza canonia, ma di puro fumo, il pagamento della tassa di usufrutto pretesa dal Ricevitore, e soddisfatta dal canonico D' Urso è in contraddizione di una posizione di fatto e di diritto riconosciuta dal Demanio in un pubblico atto, a prescindere poi che, come risulta dal prospetto riassuntivo allegato al cennato istromento, la rendita di ciascun canonico del Capitolo venosino è rappresentata dalla derisoria cifra di lire 608 annue, le quali essendo, come lo stesso Demanio riconobbe, il corrispettivo di tanti gravosi oneri, non possono costituire materia tassabile, senza offendere il concetto delle tasse di successione, le quali colpiscono il valore delle cose trasmesse, e quindi il lucro e la ricchezza, a differenza delle altre tasse di registro che colpiscono il semplice trasferimento dei beni.

Ed infine non deve andare inosservato, a maggiore conferma di quanto si è fin qui venuto considerando, che, se davvero si dovesse ammettere che nella persona del canonico D'Urso, e di altri canonici come lui, si fosse trasferito l'usufrutto di beni costituenti dotazione di benefizio, non si saprebbe intendere la nessuna ingerenza del Regio Economato, di questo istituto che, surrogatosi nelle provincie napolitane alle disciolte Commissioni diocesane, provvede al possesso ed all'amministrazione dei benefizi vacanti.

Che, dopo tutte queste considerazioni, debbasi far diritto alla domanda dell'attore, e condannare il ricevitore del registro di Venosa, quale rappresentante il Demanio dello Stato, a restituire all'attore l'indebita tassa esatta in L. 951.70, una agli interessi legali sulla detta somma dovuti dal dì della domanda.

Che le spese del giudizio debbano cadere a carico di chi soccombe, e non sia il caso di consentirsi la chiesta clausola di esecuzione provvisoria.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(Sezioni Interni).

Parere del 17 giugno 1904.

Opere pie — Scioglimento dell'amministrazione — Motivi — Gestione temporanea — Nomina di commissario — Quando possa farsi.

Devesi far luogo allo scioglimento dell'amministrazione di un'opera pia quando essa abbia lasciato disperdere il patrimonio dell'ente per mancata riscossione di crediti; non abbia distribuito regolarmente le doti istituite dai benefattori; non curata la regolare emissione di mandati; largheggiato troppo in spese di personale e di gestione, lasciando procedere col massimo disordine il servizio di segreteria, archivio e tesoreria, e mancare gli atti e registri necessari e prescritti dalla legge.

La gestione temporanea della pia opera deve, come per legge, essere affidata alla locale Congregazione di carità e non già ad un commissario, poichè alla nomina di questo è solo il caso di procedere quando i membri della Congregazione siano legalmente od almeno moralmente incompatibili e non già soltanto per considerazioni, per quanto molto apprezzabili, di opportunità e convenienza.

Qualora la Congregazione non sappia o non voglia compiere il proprio ufficio, la legge offre i mezzi per applicare anche ad essa le opportune sanzioni.

Consiglio di Stato.

(Sezioni Interni).

Parere del 27 maggio 1904.

Ric. *Comune di Scardia.*

Consiglio comunale — Nomina di Commissione per la festa del santo patrono — Legge 29 marzo 1903.

Essendo state le attribuzioni del Consiglio comunale genericamente indicate nell'art 126 della legge comunale e provinciale, non si può ammettere che il concetto della assunzione di un pubblico servizio possa dagli oggetti assegnati nel 1° articolo della legge 29 marzo 1903, n. 103, essere esteso anche ad un oggetto o ad un fine d'indole puramente religiosa, come nel caso di un Consiglio comunale che avochi a sè la nomina della Commissione per la festa annuale in onore del santo patrono del paese, dichiarandola festa municipale e deliberando di fare un apposito regolamento per la festa medesima e questa considerando come una azienda rappresentante il diritto del popolo.

Siffatto oggetto, siffatto fine, afferenti alla coscienza dei cittadini e per cui i mezzi pecuniari vengono liberamente offerti, quando non sono vincolati per qualche titolo speciale ad un diritto singolare del Comune, non possono trovare nè potestà, nè regola nella legge che governa i rapporti politici ed economici ai quali soltanto mira l'istituto comunale.

In conseguenza è nulla una deliberazione consiliare emessa nei sensi suespressi.

Consiglio di Stato.

(Sezioni Interni).

Parere del 27 maggio 1904.

Ric. *Palermo, fondazione Tomasino.*

Opere pie - Fondazioni miste di culto e di beneficenza — Temporaneità dello scopo di culto — Erezione in ente morale — Concentramento — Parroco — Può chiamarsi a far parte della Congregazione di carità.

Ha tutti i caratteri per essere eretta in ente morale ed assoggettata alla legge 17 luglio 1890 la fondazione istituita a scopo misto di culto e di beneficenza, con destinazione temporanea pel primo e perpetua per il secondo.

Sebbene per l'art. 60 della detta legge si possa una tale fondazione eccettuare dal concentramento, attese la esclusiva sua destinazione a scopo di culto per il tempo prestabilito e l'amministrazione deferitane pel tempo stesso al parroco pro tempore, *tuttavia il concentramento non può dirsene vietato ed è il caso di ordinarlo senza attendere che sia cessato lo scopo di culto, se in questo senso si è opinato dal Ministero di grazia e giustizia dal quale, agli*

effetti delle temporalità, la parrocchia dipende.

È però di somma convenienza che il parroco sia chiamato a far parte della Congregazione di carità, allo scopo di assicurare l'esatto adempimento del lascito di culto, con apposita disposizione dello statuto organico.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione 29 maggio 1903.

Ric. *Ministero del Tesoro* c. *Congregazione di S. M. della Pietà in Casoria.*

Confraternite — Mantenimento degli inabili al lavoro — Contributo — R. Decreto 19 novembre 1889, art. 19 — Inversione delle rendite.

Il criterio da seguirsi per determinare la misura del contributo cui le confraternite sono tenute per il mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, non è quello prescritto a riguardo dei Comuni e degli altri enti chiamati dalla legge a concorrere in tali spese.

Per l'art. 19 del regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, le rendite delle confraternite, salva la detrazione delle spese enumerate nel successivo art. 20, sono interamente destinate allo scopo di che nell'articolo 81 della legge 30 giugno 1889 sulla Pubblica Sicurezza.

Il fatto che le rendite di una confraternita, accertate dal R. Commissario in base agli articoli 3 e 4 del regio decreto 12 gennaio 1890, n. 6594, e destinate tassativamente dalla legge pel rimborso all'Erario dello Stato delle spese per mantenimento d'inabili al lavoro, siano state invertite ad altri fini, non può valere ad esonerare l'ente stesso da tale obbligo, nè può menomare o pregiudicare il diritto creditorio dello Stato.

COMMISS. CENTRALE PER LE IMPOSTE DIRETTE

Decisione del 9 marzo 1903, n. 92102.

Ric. *Peluso.*

Fabbricati (imposta sui) — Fabbricato destinato all'esercizio del culto — Esenzione dall'imposta — Fabbricato adibito temporaneamente al culto — Cessazione della sua produttività — Accertamento necessario — Giudizio di fatto.

Sono esenti dalle imposte i fabbricati destinati all'esercizio del culto pel solo fatto della loro destinazione indipendentemente dalla indagine sulla proprietà dei medesimi.

Trattandosi però di fabbricato appartenente ad un privato, semplicemente e temporaneamente adibito all'esercizio del culto, occorre, per fare luogo alla esenzione, accertare che sia cessata la sua produttività.

È giudizio di fatto quello della Commissione provinciale escludente che la produttività sia cessata.

Udita la relazione sul ricorso di Peluso Francesco ed Alfonso contro la decisione della Commissione provinciale di Napoli in data 22 novembre 1902, colla quale, confermandosi la decisione di primo grado, si respingeva l'istanza dei ricorrenti perchè una loro bottega in Napoli, fuori porta Capua, attigua ad una cappella dedicata a Sant'Antonio, fosse dichiarata esente dall'imposta perchè, chiusone con muratura l'ingresso dalla strada ed aperta una comunicazione allo interno colla cappella, era stata dal 4 luglio 1901 adibita ad uso del culto.

I ricorrenti sostengono che l'art. 2 della legge 26 gennaio 1865, dichiarando esenti dall'imposta i fabbricati destinati all'esercizio dei culti senza veruna distinzione od eccezione, a torto le Commissioni di 1° e 2° grado negarono l'esenzione al vano, di cui si tratta, per l'unica ragione che essi non si siano assolutamente spogliati della proprietà di esso per trasferirla nell'ente Chiesa, quando d'altronde non si mette in dubbio che nel fatto il vano sia adibito a servizio del culto come parte della Chiesa, a cui fu annesso, e che colla muratura del suo ingresso verso la strada pubblica non potrebbe ora servire ad altri usi e produrre alcun reddito.

Considerato che l'art. 2 della legge 26 gennaio 1865, dichiarando esenti dall'imposta i fabbricati destinati all'esercizio dei culti, non si cura di ricercare a chi ne spetti la proprietà nè altro

richiede se non il fatto della destinazione all'esercizio del culto, poichè a chiunque appartenga il fabbricato che ha tale destinazione non si può supporre suscettivo di produrre un reddito tassabile.

Che per altro nel caso in cui si tratta di fabbricato proprio di un privato non costrutto fin da principio e ridotto poscia in quelle forme e specialità che ne dimostrino l'esclusiva destinazione allo esercizio del culto, ma di fabbricato che ha sempre servito ad altri usi produttivi di reddito, nel caso attuale ad uso bottega, e che per trovarsi prossimo ad una pubblica chiesa, il proprietario permette temporaneamente che sia unito a questa coll'aprire una comunicazione colla medesima e col chiudere l'ingresso dell'esterno, la presunzione della mancanza di ogni reddito in questo caso più non sussiste di fronte alla considerazione, che la concessione accordata agli amministratori della vicina Chiesa di servirsi del detto locale per rendere più comodo il funzionamento può bene essersi fatta mediante la corresponsione di una pigione o di altro corrispettivo per cui, non ostante l'uso a cui il locale si trova provvisoriamente adibito, continui per il suo proprietario ad essere produttivo di reddito.

Che in tale condizione di cose in cui il fabbricato, anzichè destinato, può anche dirsi semplicemente adibito all'esercizio del culto, la risoluzione della questione so levata col ricorso dipende dal riconoscere se in fatto sia o non cessata la produttività; poichè la Commissione provinciale in termini espressi ha ritenuto non cessata la produttività, questo giudizio di fatto non può essere impugnato dinanzi questa Commissione ai termini dell'art. 44 del regolamento 24 agosto 1877.

Per questi motivi la Commissione rigetta il ricorso ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Provvedimenti *di concentramento, raggruppamento, trasformazione e revisione di statuti delle istituzioni pubbliche di beneficenza dal 1° luglio 1902 al 31 dicembre 1903; scioglimento di amministrazioni (Relazione presentata dal ministro dell'interno* Giolitti *alla Camera dei deputati, nella seduta dell'11 maggio 1904)* (1).

(Cont. e fine: veggasi precedente dispensa, p. 539-574).

III.

TRASFORMAZIONI.

§ 1° — Enti soggetti a trasformazione.

Come fu accennato nella relazione precedente, (2) l'art. 70 della legge 17 luglio 1890 ha circondato di molte limitazioni e cautele la trasformazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, com'era giusto, trattandosi della più importante tra le riforme previste dalla legge, di quella, cioè, che viene a mutare le finalità stesse dei pii istituti.

(1) *Atti parlamentari*, Cam. dei dep., legisl. XXI, 2ª sess., 1902-904, Doc. n. XXXVII.
(2) Vol. XIII, p. 682.

Il Consiglio di Stato, ispirandosi a criteri analoghi, ha, nell'esplicare la portata del detto articolo, costantemente curato di serbare il massimo rispetto alla volontà dei pii fondatori. Invero, con parere 12 febbraio 1904, n. 649-185, della Sezione dell'interno (trasformazione dell'opera pia Gasparinetti, in Ponte di Piave), ha affermato che, per far luogo alla trasformazione di un'opera pia, è necessario che una esperienza prolungata abbia dimostrato la impossibilità o, almeno, la somma sconvenienza di attuare la volontà del fondatore nella sua forma specifica. Ha pure, in altra occasione, dichiarato necessario che le proposte di trasformazione risultino giustificate dall'evidente impossibilità di ripristinare, per deficienza di mezzi, il fine originario dell'ente, e dalla destinazione della residuale rendita a scopo di beneficenza attuale ed affine (parere della Sezione dell'interno, 23 gennaio 1903, n. 235-55, Taranto, trasformazione del Ricovero delle donne pentite).

Ha inoltre stabilito che la trasformazione di un'opera pia può farsi soltanto a favore di un'altra opera che abbia personalità giuridica (parere della Sezione dell'interno, 13 marzo 1903, n. 1194-395, S. Giorgio Canavese, legato Milano-Ottino).

Ciò permesso, serbando l'ordine seguito nella precedente relazione, conviene dividere gli enti da trasformare in quattro grandi categorie:

a) Istituti contemplati nell'articolo 70 della legge 17 luglio 1890, e cioè tutte le opere pie, in genere, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano divenute superflue perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto;

b) Istituti contemplati dall'articolo 90 dalla legge stessa, e cioè: 1° le doti per monacazione; 2° le fondazioni per i carcerati e condannati; 3° gli ospizî dei catecumeni, in quanto abbiano conservata la originaria destinazione;

c) Istituti contemplati dal successivo articolo 91, e cioè: 1° i conservatorî che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizî dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili, non aventi scopo civile o sociale; 2° le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e gli altri istituti consimili; 3° le opere pie di culto, i lasciti e legati di culto, esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni e quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati al Demanio, al Fondo per il culto ed agli Economati dei benefici vacanti;

d) Istituti contemplati nell'articolo 93 della ripetuta legge, e cioè: 1° le opere pie dotali; 2° i monti frumentarî e granatici.

Sarebbe inutile ripetere qui le osservazioni esposte nella precedente relazione per ciascuna delle cennate categorie di istituzioni, e basterà ad esse riferirsi completamente, non essendo il caso di portarvi variazioni di sorta. È tuttavia necessario fornire alcune notizie più particolareggiate per quanto riguarda le doti di monacazione, i conservatorî, gli ospizî dei catecumeni, le confraternite ed i monti frumentarî.

A) *Doti per monacazione.*

Il Ministero ha creduto necessario studiare e risolvere, in ordine alle doti per monacazione, una questione importante. che trova la sua origine nell'articolo 90, n. 1°, della legge 17 luglio 1890, il quale dispone che sono soggette a trasformazione, a norma dell'articolo 70 della legge stessa, " le " doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle " corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di " monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose " e degli enti ecclesiastici soppressi ".

Nell'applicazione di tali disposizioni di legge è sorto il dubbio, se dovessero intendersi eccettuate dalla trasformazione *tutte le doti* di monacazione che fanno carico al Fondo per il culto, succeduto alle corporazioni religiose soppresse, oppure se dovevansi intendere eccettuate da trasformazione quelle doti soltanto *che costituivano semplici oneri delle dette corporazioni*, e non già le fondazioni autonome, che erano solo amministrate dalle corporazioni stesse.

L'importante questione è stata sottoposta al Consiglio di Stato, il quale, con parere 13 marzo 1903, Sezione dell'interno, n. 1104-365, (1) accogliendo la tesi sostenuta da questo Ministero, ha ritenuto che sono esenti da trasformazione le sole doti di monacazione amministrate dal Fondo per il culto, le quali costituiscono oneri delle soppresse corporazioni religiose, e che, invece, le fondazioni autonome, sebbene amministrate, un tempo, dalle stesse corporazioni, ed ora dal Fondo per il culto, devono essere sottoposte a trasformazione, ai termini dell'articolo 70 della legge.

Questo parere è stato comunicato con circolare 16 luglio 1903, n. 26043-65427, ai prefetti del Regno, con preghiera d'invitare le Congregazioni di carità a compiere gli studî occorrenti per accertare se a carico delle soppresse corporazioni religiose, che già esistevano nei singoli Comuni, vi fossero fondazioni giuridiche, e non semplici oneri, per doti di monacazione, e di segnalarne quindi l'esistenza al Ministero, affinchè questo possa, d'accordo con la Direzione generale del Fondo per il culto, promuovere le pratiche per la trasformazione ed il concentramento delle medesime.

Le indagini fatte non hanno fino ad ora portato a risultati positivi.

B) *Conservatori.*

Pei conservatori l'esperienza ha sempre più dimostrato la verità di quanto precedentemente si era osservato, e cioè che alla riforma di essi, meglio che con la trasformazione, si provvede mercè la misura del raggruppamento e la revisione degli statuti.

Per ottenere tale riordinamento furono appunto, come si è detto, rag-

(1) Vol. in corso, p. 185.

gruppati sotto due diverse amministrazioni tutti i conservatori di Palermo, e fusi in un unico ente quelli di Messina. Ogni giorno poi si provvede alla revisione ed approvazione di nuovi statuti.

C) *Istituti dei catecumeni.*

Come fu rilevato nella precedente relazione, (1) al 30 giugno 1902 rimaneva tuttavia a provvedere per tre istituti di catecumeni: anzitutto, quello di Ferrara, per il quale non era ancora stato emesso nè il decreto ministeriale di applicabilità dell'articolo 70 della legge 17 luglio 1890, nè il decreto reale di destinazione delle rendite, giusta gli articoli 90 e 92 della legge stessa; in secondo luogo, quelli di Milano e Torino, pei quali dovevasi ancora provvedere all'emissione del decreto reale per la destinazione delle rendite rispettive.

A tutti questi istituti è stato provveduto durante il periodo di tempo cui si riferisce la presente relazione.

Per l'istituto di Ferrara, che, con l'annessa opera pia degli Schiavi, dispone di una rendita di lire 3.383,63 (calcolata prima in lire 2.406, non essendosi tenuto conto dell'opera pia degli Schiavi), è stato emesso il decreto ministeriale in data 14 aprile 1903.

Per l'istituto dei catecumeni di Milano, avente una rendita di L. 4.908,26 (anzichè di lire 4.098,89, com'era stato detto) si è provveduto, con regio decreto 22 ottobre 1903, alla destinazione delle rendite a favore dell'opera pia Troilet, per l'infanzia abbandonata, opera pia che è amministrata dalla Congregazione di carità di Milano.

Per l'istituto di Torino, avendo l'amministrazione ricorso all'autorità giudiziaria per sostenere la inapplicabilità dell'articolo 90 della legge 17 luglio 1890, perchè l'istituto stesso non aveva, a suo dire, conservata l'originaria destinazione, contrariamente a quanto l'autorità amministrativa, anche in sede contenziosa, aveva ritenuto, è stato da quel prefetto, in seguito a precise istruzioni impartite dal Ministero, sollevato il conflitto di attribuzioni. E la Corte di Cassazione di Roma, con sentenza 19 dicembre 1903-7 gennaio 1904, (2) ha ritenuto appunto che la competenza nell'argomento è dell'autorità amministrativa e che la quistione era già stata da questa definitivamente risoluta.

Si sono quindi date istruzioni per l'esecuzione del decreto ministeriale e per far luogo all'emissione del decreto reale relativo alla destinazione delle rendite.

Con la citata sentenza la Corte di Cassazione di Roma ha pure adottato, in ordine all'efficacia, anche in materia di diritto, delle decisioni della IV

(1) Vol. XIII, p. 682.
(2) Vol. in corso, p. 149.

Sezione non impugnate nei termini della legge, la seguente massima, che per la sua grande importanza, si reputa opportuno ricordare testualmente:

" Sono da ritenersi giuridicamente efficaci le decisioni della IV Sezione " del Consiglio di Stato, nelle quali la Corte di Cassazione romana ha co- " stantemente riconosciuto il carattere giurisdizionale ed il conseguente effetto " della cosa giudicata, anche nel caso che le medesime fossero state incom- " petentemente pronunciate, quando non si sia prodotto ricorso, nei termini " prefissi, per la incopetenza ed eccesso di potere.

" Pertanto la medesima controversia fra le stesse parti, già decisa irre- " vocabilmente dalla giurisdizione contenziosa amministrativa, alla quale sia " stata prima deferita senza che contro di essa si fosse in tempo utile spe- " rimentato l'unico rimedio consentito dalla legge 31 marzo 1877, non può " formare materia di nuovo giudiozio presso altra giurisdizione, fosse pure " l'ordinaria, senza urtare nell'ostacolo insormontabile della cosa giudicata ".

In quanto all'istituto di Venezia, pel quale nella precedente relazione fu accennato che, essendo esso già amministrato dalla Congregazione di carità, non era stato necessario provvedere ai termini dell'articolo 92, primo comma, si è poi rilevato, in seguito ai nuovi studi compiuti, che le sue rendite hanno ancora in parte conservata l'antica destinazione. Si è perciò disposto che vengano sollecitamente attivate le pratiche per la trasformazione parziale di esso. La rendita da trasformare sarebbe di lire 8.600, essendo la rimanente già destinata a favore degli orfanatrofi.

La inclusione della rendita di questo nuovo istituto, di quella dell'opera pia degli Schiavi, annessa ai Catecumeni di Ferrara, e il maggior reddito calcolato per l'istituto di Milano hanno fatto variare le previsioni (vedi pagina 34 della precedente relazione) in guisa che, invece di 5 istituti da trasformare, con un reddito di lire 84.146, doveva dirsi che possono esserne trasformati 6 con una rendita di lire 94.533,97.

D) *Confraternite.*

Della trasformazione delle confraternite sarà parola in apposito capo di questa relazione. Qui basterà accennare ai motivi delle variazioni nelle previsioni fatte in ordine ad esse.

Conviene permettere che, come si è accennato a proposito dei concentramenti, il Ministero ha con cura speale cercato di attivare le pratiche relative alle confraternite, e che si deve a ciò se è riuscito possibile ottenere, nel periodo testè decorso, la trasformazione di 101 di questi sodalizi, con una rendita di lire 72.670,88, cifra che apparirà certamente assai rilevante quando si consideri che nel periodo precedente, cioè dall'attuazione della legge al 30 giugno 1902, il che vuol dire in circa dodici anni, non ne sono stati trasformati se non 144 con una rendita di lire 307.425,90, di cui ben 190.000 lire spettano al solo Consorzio dei vivi e dei morti di Parma.

Con uguale premura si è cercato di completare i dati per le provincie

che ancora non avevano fornito le necessarie notizie, e ciò spiega l'aumento nelle previsioni relative alle confraternite da trasformare, che, indicate prima in 2.526, con una rendita di lire 2.321.213,23, sono ora calcolate in 2.694, con una rendita complessiva di lire 2.553.227,13, ivi comprese anche quelle trasformate.

Anche qui, per altro, occorre ripetere che tali dati sono, per più motivi, soggetti a subire grandi variazioni.

Anzitutto, le Prefetture, solo dopo la circolare 16 febbraio 1902 (1) (con la quale vennero comunicate le risoluzioni adottate sulla quistione dell'applicabilità della legge 17 luglio 1890 a questi sodalizi), hanno potuto provvedere alla presentazione dei conti e dei bilanci di tutte le confraternite.

D'altro canto, è impossibile stabilire *a priori* se tali enti siano necessarii o no al culto nei Comuni in cui esistono, occorrendo per ciascuno di questi indagare quali siano le particolari condizioni locali e tener conto delle altre chiese aperte al culto, del numero e delle rendite delle confraternite e delle parrocchie in confronto della popolazione dei Comuni, ecc.

E) *Monti frumentarii.*

Nella precedente relazione (2) fu accennato brevemente alla quistione della trasformazione dei monti frumentari e, oltre al menzionare l'argomento che, per la risoluzione affermativa di essa, quale del resto è imposta nell'articolo 93 della legge, può trarsi dalle condizioni deplorevoli, nelle quali pressochè da per tutto quelle istruzioni sono ridotte, si aggiunse che, secondo l'opinione generalmente accolta, si tratta di istituti che hanno ormai fatto il loro tempo.

Ora, tutto ciò potrebbe ripetersi anche oggi, perchè la forma nella quale i monti frumentarii esercitano la beneficenza si è chiarita insufficiente e disadatta a raggiungere lo scopo prefisso alla loro istituzione. Ma, da un lato, anche le casse di prestanze agrarie, nelle quali per lo più sono stati trasformati, non hanno fatto, in generale, prova molto felice e, dall'altro, si è avuto motivo di convincersi che i monti frumentarii possono servire di base per quella attuazione e diffusione del credito agrario, che è ormai un desiderio ed un bisogno universalmente sentito, specialmente nelle provincie del Mezzogiorno continentale ed insulare.

Per tali ragioni, da prima con la legge per la Sardegna e da ultimo con quella recentemente votata per la Basilicata dai due rami del Parlamento, non soltanto si sono attribuite nuove funzioni ai monti frumentarii esistenti, ma vengono forniti i mezzi per aumentare il loro patrimonio, o per ricostituirli o, infine, anche per crearne dei nuovi, dovendo esistere almeno un monte o una cassa agraria in ciascun Comune.

Com'era naturale, in questa condizione di cose il Ministero non ha cre-

(1) Vol. XII, p. 126.
(2) Vol. XIII, p. 682.

duto opportuno promuovere un'azione energica per la trasformazione di tali enti, e si è invece limitato, e si limita, a dar corso soltanto a quelle proposte che vengono presentate ad iniziativa dei corpi locali, tanto più che il Consiglio di Stato ha dichiarato (parere della Sezione dell'interno 23 gennaio 1903, S. Felice Circeo) non consigliabile la trasformazione dei monti frumentarii in casse di prestanze agrarie, quando il loro capitale certo e liquido non raggiunga almeno la somma di lire 3.000, che è ritenuto il capitale minimo iniziale, necessario per un'utile gestione.

Premesse queste notizie, si rileva che in base ai continui e diligenti studi compiuti, le previsioni relative alle istituzioni che si reputano poter essere assoggettate a trasformazione, debbono essere rettificate nel modo seguente:

Istituzioni soggette a trasformazione (incluse le trasformazioni già eseguite): Opere pie in genere, num. 855, rendita 957.370,47; Confraternite num. 2.694, rendita 2.553.227,13; Istituti dei catecumeni, num. 6, rendita 94.533,97; Monti frumentari, num. 533, rendita 282.982,69; totale num. 4108, rendita 3.888.114,26.

Si ha quindi, di fronte alle previsioni formulate nella precedente relazione, un aumento di 276 istituzioni da trasformare, le quali importano un aumento, nel totale della rendita, per lire 272.152,03.

§ 2° — Trasformazioni eseguite.

Il seguente prospetto indica le trasformazioni eseguite dal 1° luglio 1902 al 31 dicembre 1903 (1).

Collegando questo prospetto con quello pubblicato nella precedente relazione, si ha il numero totale delle istituzioni pubbliche di beneficenza trasformate dall'attuazione della legge fino al 31 dicembre scorso, nonchè il numero delle istituzioni medesime, per cui la trasformazione ha avuto effettivamente luogo, dedotte, cioè, quelle per le quali il provvedimento fu annullato in seguito a ricorso.

Anche qui è da rilevare che i ricorsi indicati nel prospetto sopra pubblicato sono quelli presentati esclusivamente nel periodo dal 1° luglio 1902 al 31 dicembre 1903 (2). Però, in questo stesso periodo, la IV Sezione ha esaminato 13 reclami, respingendone 6 e rinviandone 7 alla Cassazione, ed ha così ridotti a 9 i 22 reclami giacenti a tutto il 30 giugno 1902.

Tenendo conto, dunque, anche di queste variazioni nei ricorsi alla IV Sezione, si ha il seguente prospetto a tutto il 31 dicembre 1903:

---

(1) Per ragioni di spazio, abbiamo dovuto omettere questo prospetto. Il numero delle trasformazioni eseguite, nel periodo di tempo indicato, è di 222, con una rendita di L. 187.896,58.

(2) Tali ricorsi furono in numero di 27.

Istituzioni pubbliche di beneficenza trasformate al 30 giugno 1902, giusta la precedente relazione	N. 986	rend. L.	1.050.659,99
Nuove trasformazioni	„ 222	„	187.896,57
Totale . .	„ 1208	„	1.238.551,57
Eliminazione delle trasformazioni per l'accoglimento dei ricorsi:			
Dall'attuazione della legge al 30 giugno 1902 . N. 51 L. 84.682,72			
Dal 1° luglio 1902 al 31 dicembre 1903 . . . — —	„ 15	„	84.682,72
Situazione al 31 dicembre 1903 . .	„ 1193	„	1.153.868,85

Il numero, dunque, delle opere pie trasformate dall'attuazione della legge 31 dicembre 1903 è di 1.208, con una rendita complessiva di L. 1.238.551,57. Sottraendo le istituzioni, per le quali fino ad oggi è stato annullato il decreto di concentramento in seguito a ricorsi, restano le opere pie effettivamente trasformate, che sono 1.193, con una rendita di L. 1.153.868,85.

Queste ultime cifre andranno però ancora soggette a nuove variazioni, a seconda dell'esito che sortiranno i 36 ricorsi non ancora risoluti dalla IV Sezione, e i 18 rimessi alla Cassazione. Sono adunque 54 le opere pie, per le quali non si è potuto ancora tradurre in atto la riforma già da tempo decretata, avendo i ricorsi alla IV Sezione effetto sospensivo per l'articolo 81 della legge 17 luglio 1890. Nè deve omettersi che sopra 13 ricorsi esaminati in quest'anno e mezzo dalla IV Sezione, ben 7, cioè oltre la metà, hanno dovuto essere rimessi alla Cassazione, davanti alla quale i ricorrenti, al solito, come si è già ripetutamente osservato, non curano di riassumere la vertenza, avendo già, col comodo mezzo di sollevare, anche senza alcun fondamento, la quistione di competenza, ottenuto il loro intento, che è quello di far sospendere l'esecuzione del provvedimento.

Il numero delle opere pie trasformate in questo secondo periodo di tempo è certamente rilevante, specie se si tiene conto dei limiti e delle condizioni imposte dalla legge perchè si possa far luogo alla trasformazione, e delle difficoltà che si oppongono all'attuazione di tale riforma.

§ 3° Rapporto degli enti trasformati con quelli ancora da trasformare.

Per formarsi una idea esatta del modo come procede l'applicazione della legge 17 luglio 1890, conviene che i dati delle trasformazioni eseguite siano messi in confronto con quelli delle trasformazioni ancora da eseguire, ripartendo queste a seconda delle varie categorie già proposte, perchè, come si è avvertito, la condizione delle confraternite e dei monti frumentari è affatto speciale.

Il prospetto che segue offre tali notizie (1).

Da questo prospetto si desume che, per quanto riflette le opere pie in genere, ossia la categoria che comprende tutte le istituzioni non indicate nelle altre categorie, ben poche sono quelle che rimangono da trasformare, riducendosi esse a sole 154, con una rendita di L. 306.618, 35: la riforma, adunque, per tal parte comprende l'81,84 °|₀ del numero totale delle istituzioni da trasformare e il 67,57 °|₀ della rendita di esse.

Per le confraternite, invece, è stato trasformato soltanto il 9,11 °|₀ del loro totale ed il 14,96 °|₀ della rendita relativa; e ciò per le ragioni precedentemente esposte.

Per gli ospizi dei catecumeni rimane solo a provvedere per quello di Venezia, il quale in parte conserva la sua originaria destinazione; si è quindi trasformato l'80 °|₀ del loro numero totale e il 72,73 °|₀ della rendita corrispondente.

Per i monti frumentari alla trasformazione dei quali si oppongono, come si è accennato, speciali ragioni, risulta che è stato invertito il 45,20 °|₀ del loro numero ed il 35,62 °|₀ della rendita relativa.

§ 4° — Distribuzione territoriale degli enti trasformati.

Il compartimento che ha dato il maggior numero di enti trasformati è quello dell'Umbria e delle Marche, il quale figura con 91 istituti, quasi tutte confraternite, aventi una rendita di L. 38.792,46. Segue il compartimento della Sicilia, nel quale gli enti trasformati sono 35, con una rendita di L. 43.044,85, superiore a quella di tutti i compartimenti. Nessuna trasformazione è avvenuta nella Liguria e nella Sardegna

Esaminando, poi, i singoli compartimenti, risulta che non avvennero trasformazioni nelle seguenti Provincie, nelle quali, o non vi sono enti da trasformare, o ve n'ha in numero limitatissimo; Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Vicenza, Bergamo, Cremona, Mantova, Sondrio, Forlì, Macerata, Grosseto, Livorno, Massa e Carrara, Pisa, Siena, Foggia, Cosenza. Reggio Calabria e Caltanisetta.

§ 5° — Ripartizione, per tipi di beneficenza, della rendita degli enti trasformati, prima e dopo la trasformazione.

Come nella precedente relazione, anche in questa si reputa opportuno presentare, in appositi prospetti, la ripartizione della rendita degli enti trasformati, anteriormente e posteriormente alla trasformazione, affinchè, con la scorta di essi, si possa giudicare del modo come la legge è stata eseguita e dei risultati che si sono ottenuti da questa, che è la più importante tra le riforme.

---

(1) Per ragioni di spazio, abbiamo dovuto omettere questo prospetto, come altr che seguono. Del resto, le notizie si trovano riassunte nel corpo della Relazione.

Nel prospetto seguente (1) si tiene conto dello scopo che aveva la rendita delle opere pie trasformate anteriormente alla trasformazione di esse.

Fra le rendite trasformate figurano, in cifra più rilevante di tutte, quelle delle confraternite per L. 72.670,88, e se a queste si aggiungono anche le rendite delle opere pie di culto, in L. 14,340.71 si avrà un totale di L. 87.011,59, la cui importanza conferma ciò che più sopra è stato accennato, in ordine all'impulso dato dal Ministro per affrettare l'applicazione dell'articolo 91 della legge 17 luglio 1890.

Per una cifra anche abbastanza rilevante figurano le istituzioni per la cura medica gratuita, le quali sono state trasformate per una rendita complessiva di L. 20.158,30, che prima erano destinato a provvedere ad un servizio cui sopperiscono interamente i Comuni coi proprii mezzi. Siffatta trasformazione ha potuto aver luogo, perchè i Comuni interessati hanno consentito a non valersi delle rendite delle fondazioni in parola a disgravio dei loro obblighi, come ne avrebbero avuto il diritto.

I monti frumentari figurano essi pure fra le trasformazioni per una cifra abbastanza rilevante, e cioè per una rendita di L, 16,304,53.

Le doti per monacazione figurano per L. 10.168,45, essendosi menate a compimento le pratiche per la trasformazion delle più importanti fra quelle che risultavano ancora pendenti al 30 giugno 1902. Per lo che, salvo il caso che altre istituzioni di tal natura non vengano ad emergere dalle indagini ordinate colla circolare 16 luglio 1903, sopra ricordata (2), ben poche sono le doti di monacazione che tuttavia rimangono a dover essere trasformate.

Le istituzioni dotali trasformate figurano in cifra esigua, e cioè solo per L. 6.974,75; il che si spiega, tenendo conto della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale si è in precedenza chiarita e si mantiene sempre avversa a siffatta riforma per quelle fondazioni.

Limitata è pure la rendita delle fondazioni per carcerati, che si è potuta trasformare; essa, infatti, si riduce a sole L. 563,70, che, giusta il disposto dell'articolo 91 della legge, è stata destinata interamente a favore delle fondazioni di patronato, come risulta dal prospetto seguente (3), il quale contiene la ripartizione della rendita delle istituzioni trasformate secondo la destinazione assunta dopo la trasformazione.

Come si rileva da questo prospetto, la forma di beneficenza, a favore della quale è stata devoluta la maggior parte della rendita delle istituzioni trasformate è quella ospedaliera, a cui vantaggio vennero destinate lire 44,448,54.

Se però si riguardano in complesso le varie forme elemosiniere, contemplate dell'articolo 55 della legge, risulta che la maggior parte delle rendite. e cioè lire 50.741,14, è stata invertita a favore di esse, e che fra le mede-

(1) Veggasi nota precedente.
(2) Vol. in corso, p. 190.
(3) Veggasi nota a pag. 734.

sime primeggiano i sussidi agl'infermi poveri (lettera *e*), con lire 13.891,94, e quelle per gli inabili con lire 8.277,21.

Invece, nulla è stato destinato per la forma di cui alla lettera *g* del citato articolo 55. e cioè, per " concorso alla fondazione ed all'incremento d'istituti di previdenza e di tutela a favore dei poveri "; il che dimostra come, nella devoluzione delle rendite delle istituzioni da trasformare, si abbia dagli enti locali piuttosto riguardo alla beneficenza curativa che non a quella preventiva. Ciò in parte si spiega col fatto che gli scopi di previdenza si discostano forse più degli altri dalle originarie intenzioni dei fondatori, dalle quali è obbligatorio, in materia di trasformazione, allontanarsi il meno possibile. Più agevolmente si possono destinare a siffatti scopi, in sede di statuto, le rendite delle fondazioni elemosiniere in genere.

La esatta concordanza, già rilevata, della rendita trasformata delle fondazioni per i carcerati, con quella rivolta ad incremento delle fondazioni di patronato, dimostra come si sia tenuto scrupoloso conto delle disposizioni legislative in questa materia, Una concordanza quasi altrettanto esatta si nota pure per quanto riguarda le rendite trasformate dei monti frumentari e dei monti di pietà che, in complesso, danno lire 22.884,99, in confronto di lire 21,016,47 destinate all'istituzione di nuove casse di prestanze agrarie.

§ 6° — Confronto numerico fra le trasformazioni eseguite nei due periodi, cui si riferiscono questa relazione e quella precedente. - Iniziativa delle proposte, impugnative e ricorsi.

Il numero delle trasformazioni eseguite durante il periodo cui si riferisce la presente relazione, supera in proporzione quello delle trasformazioni eseguite in ciascuno degli anni precedenti, ad eccezione del 1893, in cui esse ascesero a 158. Infatti, in 18 mesi sono stati invertiti gli scopi di 222 istituzioni, con una media di 148 all'anno,

Di queste trasformazioni, 218 furono compiute sopra iniziativa dei corpi locali e solamente 4 su proposta di ufficio.

Le opposizioni presentate ai termini dell'articolo 68 furono in numero di 116.

Quanto ai ricorsi in via contenziosa, nulla occorre aggiungere a ciò che fu rilevato in precedenza, al § 2°.

Ricorsi al Re in via straordinaria non ve ne sono stati.

IV.

LE CONFRATERNITE.

§ 1° — Applicazione della legge 17 luglio 1890 alle confraternite.

Dopo che fu definita la condizione giuridica di questi istituti, nel modo esposto nella precedente relazione (1), e dopo le istruzioni date con la circo-

(1) Volume XIII, pag. 628.

lare 16 febbraio 1902 (1), tutte le confraternite aventi personalità giuridica vennero sottoposte alle norme della legge 17 luglio 1890.

Sarebbe superfluo soffermarsi a dimostrare l'importanza capitale di questo fatto, giacchè è di per sè chiaro che l'aver potuto assoggettare le confraternite alle disposizioni della vigente legge sulle opere pie, ha dato al Governo il mezzo, non soltanto di esercitare un'efficace vigilanza sul funzionamento di tali istituti, ma anche di accertarne le condizioni per trasformarne le rendite a favore della pubblica beneficenza.

Non poche di siffatte istituzioni, che pure avevano avuto vita ed incremento sotto l'egida delle leggi, quale, ad esempio il Consorzio dei vivi e dei morti di Parma, che ha una rendita di circa lire 200.000, rappresentavano, fino alla data suindicata, una ristretta cerchia di interessi, nella quale non aveva potuto farsi mai sentire l'ingerenza dell'autorità. Dopo, invece, è riuscito possibile adottare tutte le misure, comprese la sospensione dell'amministrazione, che sono risultate necessarie per riordinare quegli istituti e per evitare lo spreco dei capitali, che dovevano essere convertiti a vantaggio dei poveri.

Ad intendimenti moderni e liberali si è inspirata questa Direzione generale nell'applicare, in obbedienza alle precise disposizioni dell'E. V., la legge 17 luglio 1890 alle confraternite, ed essa, pertanto, ha procurato, sia promovendo le pratiche per la loro trasformazione, sia facendo portare un attento esame sui conti e sui bilanci di esse, di ridurre le spese di culto allo stretto necessario per devolvere le rendite eccedenti a favore dei poveri.

L'impulso dato dal Ministro a questo servizio ha, come si è già detto, fatto ottenere, in mezzo a gravissime difficoltà, la trasformazione di 101 di tali sodalizi, aventi un reddito di lire 72.670,88,

La maggior parte delle confraternite da trasformare figura ripartita in tre provincie, cioè: *a*) in quella di Roma (esclusa la città, perchè ivi furono indemaniate con la legge 20 luglio 1890), ove sono in numero di 861 con una rendita di lire 517.358,74; *b*) in quella di Perugia, ove se ne contano 550 con una rendita di lire 350.139,85, compreso fra esse il sodalizio di San Martino, esistente nella stessa città di Perugia, che dispone da solo di una rendita di lire 146.409,48 e che, avendo già per iscopo di provvedere medici e medicine ai poveri, baliatici e dotalizii, più che ad una trasformazione vera e propria, dovrà essere assoggettato ad un coordinamento nella erogazione delle rendite proprie con quella delle altre istituzioni esistenti nel Comune; *c*) nella provincia di Palermo; ove sono in numero di 120, con una rendita trasformabile di lire 259.942,46.

Queste ultime sono quasi tutte nel capoluogo della provincia e, se sarà approvato il progetto di legge presentato alla Camera dei deputati nella

(1) Volume XII, pag. 126.

tornata del 23 maggio 1903, verranno tutte, senz'altro, invertite a favore del locale ospedale.

Il Ministero ebbe a rivolgere in modo speciale la sua attenzione alle confraternite della città di Napoli, che hanno da sole un patrimonio di lire 22.521.492, con una rendita patrimoniale di lire 1.329.298, cifra tanto più significante quando si rifletta che la rendita patrimoniale complessiva di tutte le confraternite del Regno (dedotta quella dei sodalizî esistenti nella città di Roma, già trasformata per la legge 20 luglio 1890) non è se non di lire 7.365.186.

Quella Prefettura, invitata a compiere studî in proposito, così riferiva:

" Alla rendita patrimoniale delle confraternite di Napoli indicata in . . . . . L. 1,329.298
bisogna contrapporre le cifre relative alle spese, e cioè:

Pesi patrimoniali	L.	99.157	
Pesi di culto	„	798.556	
Imposte e tasse	„	276.398	
		1.174.111	1.174.111

" Di guisa che della rendita lorda delle confra-
" ternite non rimarrebbe disponibile, per la benefi-
" cenza, il mutuo soccorso e le spese amministra-
" zione, che . . . . . L. 155.187
" mentre per le tre categorie anzidette le spese
" ammontano:

Beneficenza	L.	341.701
Amministrazione	„	328.650
Altre spese, in cui è compreso il mutuo soccorso	„	137.826
In totale	L.	808.177

" Lo che dimostra che senza il sussidio dei contributi sociali e senza le
" altre entrate non patrimoniali, ma permanenti, e le straordinarie, le con-
" fraternite, colla sola rendita del loro patrimonio, non potrebbero vivere.

" Giova inoltre notare che delle 153 confraternite di Napoli che hanno
" beni patrimoniali, ve ne sono 15 il cui patrimonio oscilla fra le 180.000
" e le 220.000 lire, altre 11, il cui patrimonio ammonta in complesso a
" lire 15.041.029, raggiungendo più dei due terzi della cifra totale segnata
" nella statistica.

" Esse sono le seguenti:

1° Bianchi della Giustizia	L.	289.017
2° Santa Maria della Misericordia	„	311.253
3° S. Giuseppe dei Nudi	„	1.959.277
Da riportarsi . . .	L.	2.559.547

Riporto	L.	2.559.547
4° Congregazione del Pugatorio ad Arco	„	2.122.201
5° S. Giuseppe Maggiore	„	1.449.044.
6° Nostra Signora dei Sette Dolori	„	552.702
7° SS. Anna e Carlo dei Lombardi	„	1.856.905
8° Trinità dei Pellegrini	„	4.049.269
9° Bianchi di Santa Maria di Portosalvo	„	862.136
10° Santa Maria Vertecoeli	„	1.063.968
11° SS. Sacramento in S. M. Foro Magno	„	525.232
	L.	15.041.009

" Alle quali cifre aggiungendo quella di 3.000,000 di lire, rappresen-
" tante approssimativamente il patrimonio complessivo delle prime quindici
" confraternite, si ha un totale di circa 18.000.000 di lire, a cui ammonta
" la proprietà di sole 26 confraternite napoletane, mentre le altre 127 non
" avrebbero tutte insieme che un patrimonio complessivo di lire 4.480,000 circa

" Ma v'ha di più.

" Le undici principali confraternite sovraindicate, e le altre quindici che
" seguono ad esse per importanza patrimoniale, sono quelle che, giusta i
" loro statuti e per i lasciti conseguiti, esercitano la beneficenza più larga-
" mente, onde la trasformazione ai sensi del capo VI della legge si rende-
" rebbe superflua negli effetti pratici. Tutt'al più potrebbe, per taluna di
" esse, rivedersi lo statuto per conformarlo ai bisogni ed agli interessi
" moderni circa il funzionamento dell'amministrazione.

" Per le altre 127 una trasformazione non darebbe per la pubblica
" assistenza vantaggi sensibili, perchè, avvenuta la trasformazione, cessereb-
" bero i contributi sociali e gli enti sarebbero passivi, giacchè continue-
" rebbero a sussistere la maggior parte degli oneri che gravano il loro
" patrimonio, diminuendo le entrate „.

Anche la Commissione Reale d'inchiesta sulle istituzioni pubbliche di beneficenza di Napoli ebbe ad occuparsi brevemente delle confraternite (vol. V, p. 628), ma uno studio completo ed organico sul modo migliore di sistemare questi sodalizî non è stato compiuto neppure da quella Commissione, come, del resto, essa medesima dichiara (vol. V, p. 627).

Essa pure prese a base i dati pubblicati dalla Direzione generale della statistica e, dopo d'aver premesse alcune notizie sulle variazioni avvenute nelle rendite e nei patrimonî, così concludeva:

" Dalle notizie desunte dai prospetti pubblicati si può concludere che,
" per la loro condizione economica, per il carattere spiccato di sodalizî
" chiusi che, attraverso le vicende sociali e politiche dei tempi passati e
" presenti, tuttora conservano, le confraternite di Napoli non si prestano a
" radicali riforme.

" Se cospicuo è il loro patrimonio, esso, composto in gran parte di beni

" stabili, per lo stato in cui questi si trovano, non è in grado di dare che
" un reddito sempre decrescente, sul quale non si può fare alcun assegna-
" mento, bastando appena a soddisfare tre quarte parti degli oneri dai quali
" è gravato.

" Le entrate eventuali, dovute quasi esclusivamente al contributo dei
" soci, tendono anche esse a diminuire, e per le confraternite che con queste
" esclusivamente si mantengono e per quelle di culto e mutuo soccorso che
" sebbene limitata fra gli ascritti, esercitano tuttavia opera benefica, sarebbe
" non solo poco opportuno ed utile, ma piuttosto pericoloso il toccarle, ri-
" schiandosi di perdere gran parte del sussidio collettivo degli ascritti. Un
" esame serio, invece, accurato e proficuo richiederebbero le confraternite
" che allo scopo del culto e del mutuo soccorso uniscono quello della bene-
" ficenza verso gli estranei sotto diverse forme, ma, in modo così poco
" razionale distribuite, da riuscir poco giovevoli per la grande classe dei
" diseredati che nella popolosa città maggiormente abbondano.

" Occorre anzitutto dare più vigorosa applicazione a quella parte della
" vigente legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza che prescrive la
" revisione degli antichi statuti.

" Dalle notizie avute risulta che alcune confraternite dalla loro fonda-
" zione (secoli XVI e XVII), non hanno mai variate le regole che tuttora
" le governano.

" Delle 206 confraternite, oggi esistenti (comprese anche quelle che non
" hanno patrimonio), 162 hanno gli statuti di epoca anteriore al 1860
" (67 sono del secolo XVIII) e molti di essi non sono, nè potrebbero essere,
" più applicati. E, modificando gli statuti, occorrerà vigilare che special-
" mente sia ben garantita dagli arbitri e dai favoritismi degli amministratori
" la parte relativa alla beneficenza, perchè a danno di questa sopratutto non
" si ripetano così facilmente quelle irregolarità in larga copia verificatesi,
" come abbiamo veduto, per le confraternite maggiori; che, ove le ammi-
" nistrazioni fossero restìe o tardive a provvedere alla revisione degli statuti,
" non si dovrebbe indugiare a promuoverla di ufficio e speditamente condurla
" a termine.

" Or, poichè da quanto sommariamente si è esposto innanzi per talune
" confraternite risulta che queste pie istituzioni procedono anche peggio di
" quelle delle opere pie, deve essere più assidua e più energica la vigilanza
" e la tutela delle autorità su di esse, che per l'indole loro sfuggono facil-
" mente al pubblico controllo, badandosi specialmente che non venga la be-
" neficenza sacrificata al culto, come nell'ultimo decennio si è appunto verificato.

" Ma invece è da deplorarsi che centinaia di conti delle confraternite
" giacciono da epoca anteriore al 1890 negli uffici della prefettura in attesa
" dell'esame della Giunta provinciale amministrativa.

" Il ritardo che la revisione delle gestioni contabili di queste pie asso-

" ciazioni subisce, è il maggiore incentivo a commettere gli abusi che si " verificano.

" V'è qualche confraternita, con parecchie migliaia di lire di rendita, " che attende invano l'approvazione dei suoi conti dal 1874 al 1896, rimessi " alla Prefettura, e ve ne sono altre, che dal 1892 non hanno più presen- " tato conti.

" Così si spiega come alcune amministrazioni abbiano sospeso addirittura " le opere di beneficenza da parecchi anni, senza che questo abuso sia stato " neanche avvertito.

" Quindi, non piano di radicale riforme, ma una più rigida applicazione " della legge sarà il mezzo più efficace perchè le confraternite di Napoli " raggiungano le loro finalità e portino alla beneficenza il maggior contri- " buto possibile ".

Il Ministero ha già provveduto efficacemente, come si è detto in principio della presente relazione, affinchè tutti i conti giacenti, sia delle opere pie, sia delle confraternite, venissero approvati. Ha pure disposto la revisione degli statuti, ed ha raccomandato che avessero sollecitamente corso tutte quelle maggiori riforme che si possano ottenere coll'attuazione delle disposizioni contenute nel capo VI della legge 17 luglio 1890.

Non si tralascerà, poi, di eseguire ulteriori studî e di prendere in particolareggiato esame le condizioni dei singoli istituti, per venire sempre più efficacemente in aiuto alla pubblica beneficenza in quella città.

L'iniziativa, però, del Governo non basta, se non si potrà, in questa materia, fare assegnamento sul concorso dei corpi locali, della cui efficacia una prova si ha nell'esempio dato dalla città di Parma, la cui amministrazione, in seguito agli eccitamenti direttile da questo Ministero, ha risolutamente affrontato il problema della trasformazione delle confraternite, e ne ha preparata la soluzione in maniera che le pratiche relative potranno essere sollecitamente condotte a termine.

Tutto quanto si è premesso vale a confermare come una qualunque, anche accuratissima previsione, circa le confraternite da trasformare, debba per necessità vagare nell'incerto e nell'indeterminato, e come sia vero quanto già si affermò nella precedente relazione, e ciòè che la rendita che si potrà ricavare dalla trasformazione delle confraternite, sarà certamente limitata.

§ 2° — Difficoltà che si oppongono alla trasformazione delle confraternite ed all'esecuzione dei relativi decreti reali.

Le difficoltà che si oppongono alla trasformazione delle confraternite, le quali vennero accennate nella precedente relazione (1), si palesano ogni giorno più gravi.

Come fu detto, principalissima fra tutte è quella che deriva dalla ne-

(1) Vol. XIII, pag. 682.

cessità di stabilire, caso per caso, se le rendite di quei sodalizî siano ancora necessarie ai bisogni del culto, poichè, oltre alle notizie fornite dai corpi locali e dalle Prefetture, conviene ancora chiedere, giusta la massima stabilita dal Consiglio di Stato, il parere del competente Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il quale, a sua volta, deve necessariamente rivolgersi alle RR. Procure generali ed agli Economati dei benefizî vacanti, che pure non possono a meno di chiedere informazioni agli uffici locali, che da essi rispettivamenti dipendono. Nè è a dire il tempo che, in tal modo, si perde.

Allo scopo di abbreviare, per quanto è possibile, tali pratiche, il Ministero di grazia e giustizia, in seguito agli eccitamenti rivoltigli da questo Dicastero, ha diramata apposita circolare alle Procure generali, perchè forniscano con sollecitudine le notizie che loro vengano richieste. È però indubitato, che, ciò monostante, non poco tempo occorre per menare a termine le pratiche preparatorie di siffatti provvedimenti; per lo che appare sempre più necessaria la riforma, alla quale si accennò nello scorso anno: affidare, cioè, all'autorità locale l'esame della questione relativa alla disponibilità delle rendite delle confraternite, salvo, ben inteso, il giudizio dell'autorità superiore, in caso di disaccordo nell'apprezzamento delle necessità del culto.

Un'altra difficoltà assai grave poi, s'incontra nel fatto che le amministrazioni dei pii sodalizi ricorrono ad ogni mezzo per sfuggire alla riforma, cosicchè, a cagion d'esempio, mentre un tempo, quando si trattò di applicare ad esse la legge eversiva dell'asse ecclesiastico, 15 agosto 1867, sostennero di essere confraternite, per evitare di essere soppresse e assoggettate a conversione, ora tentano di dimostrare che sono enti privati o fabbricerie.

Una importante quistione è anche sorta recetemente, in occasione della trasformazione della confraternita di Santa Maria della Torricella in Piacenza e di altri istituti congeneri, circa la trasformabilità dei legati per messe ed in ispecie di quelli a favore dell'anima.

Le amministrazioni resistenti sostenevano che dovessero essere esclusi dalla trasformazione i legati di culto disposti da pii benefattori a favore delle confraternite, e specialmente quelli istituiti a favore dell'anima. Il Ministero ebbe ad eccepire che queste limitazioni non hanno base nella legge.

Invero, non si può contestare che i legati di culto fatti alle confraternite sono entrati a far parte del patrimonio di queste, perchè se fossero stati autonomi o se tali si volessero considerare, sarebbero andati od andrebbero soggetti a soppressione per l'articolo 1°, n. 6, della citata legge 15 agosto 1867. In questo senso è pacifica la giurisprudenza, e la Corte di appello di Brescia, fin da molti anni addietro, ebbe appunto a ritenere che la disposizione con cui il testatore lascia ai membri *pro tempore* di una confraternita vari stabili con obbligazione di erogarne i frutti in messe, non costituisce nè un legato pio per oggetto di culto, nè una cappellania laicale, nè altro ente. bensì un semplice legato modale a favore della confraternita (sentenza 20 dicembre 1876).

Ora, se questi legati fanno parte dei patrimonii delle confraternite (e dev'essere così, anche perchè, come si è detto, se fosse altrimenti, cadrebbero sotto le sanzioni delle leggi eversive), ne consegue che l'unica limitazione imposta alla trasformazione di quei pii sodalizi è quella stabilita dall'articolo 91, penultimo comma, il quale impone il rispetto dei fini degli istituti, che provvedono al culto necessario alla popolazione. Nè occorre aggiungere che, se i lasciti di culto fatti alle confraternite ed entrati a far parte del loro patrimonio, non si potessero trasformare, verrebbe meno, in gran parte, il contenuto e l'utilità pratica della disposizione dell'articolo 91 succitato dalla legge 17 luglio 1890. Argomentare, poi, dal fatto che le confraternite sono enti di culto conservati ai sensi dell'articolo 1° della legge 15 agosto 1867, per ritenere ugualmente conservati i legati disposti a favore di queste, sarebbe assurdo, poiche, mentre nessuno contesta che le confraternite stesse sono state conservate dalle leggi eversive, sarebbe un contraddire all'esplicita e tassativa disposizione della legge 17 luglio 1890 l'affermare che il loro patrimonio non sia soggetto a trasformazione per l'articolo 91 della legge stessa, sempre che non risulti necessario ai bisogni spirituali della popolazione.

Nell'ipotesi, poi, che i legati disposti a favore delle confraternile si potessero considerare autonomi e non soggetti alle leggi eversive, la loro condizione giuridica non muterebbe, perchè questi legati, considerati separatamente, sarebbero da trasformare, anzichè per il n. 2° del menzionato articolo 91, pel successivo n. 3°, pel quale sono soggetti a trasformazione i legati di culto di qualunque genere. È vero che sono, fra questi, esclusi quelli che fanno carico ad enti ecclesiastici conservati, ma non occorre dire che siffatta eccezione non può riguardare in alcun modo le confraternite, le quali sono, di regola, enti laicali.

Chiarita così la questione rispetto ai legati di culto in genere, occorre far cenno di quella sorta in riguardo ai parecchi legati per l'anima, che sono a carico delle confraternite e che le amministrazioni opponenti vorrebbero conservati per la loro speciale destinazione.

Neanche essi possono essere eccettuati, come ebbe sempre a sostenere questo Ministero, dall'obbligo della trasformazione, perchè tale eccezione non sarebbe suffragata da alcun argomento che possa essere tratto, sia dallo spirito, sia dalla lettera della legge. L'eccezione si baserebbe sull'unico motivo che per essi non è venuto meno il fine, il quale non sarebbe il culto, ma il beneficio che col suffragio dovrebbe ricevere l'anima del disponente. Ora la legge 17 luglio 1890, quando parla del fine dell'istituzione, non lo contempla mai in senso soggettivo, bensì unicamente in senso oggettivo, e cioè avendo riguardo all'interesse della popolazione, che dalle opere di beneficenza o da quelle di culto deve trarre vantaggio.

Ma anche quando si volesse esaminare la questione dal lato soggettivo, basterebbe osservare che il suffragio si può ricavare tanto da opere di culto

quanto da opere di beneficenza, ed anzi è noto che, sotto le precedenti legislazioni (articolo 808 del codice Albertino), le quali ammettevano i legati in genere per l'anima, se ne doveva applicare il reddito appunto a scopo di beneficenza, essendo equipollente a designazione, agli effetti del suffragio per l'anima.

Del resto, il disconoscere il carattere di legati di culto ai legati per l'anima sarebbe andare contro tutta la giurisprudenza che si è formata, dopo qualche oscillazione, in questa materia, quando una simile quistione fu proposta in rapporto all'applicazione dell'articolo 1°, n. 6, della legge 15 agosto 1867.

La Corte di Cassazione di Roma, con sentenza 15 agosto 1878, ebbe appunto a ritenere che " un lascito di messe è pur sempre una istituzione di culto, nonostante sia stato ordinato per la remissione dei peccati e per refrigerio dell'anima ".

Con sentenza 11 febbraio 1878 la stessa Cassazione aveva giustamente avvertito che, per riconoscere se una istituzione debba o no qualificarsi " fondazione, o legato pio ad oggetto di culto ", non si ha da indagare quale fosse il fine ultimo che il fondatore si proponeva di conseguire, bensì quale sia l'applicazione diretta dei redditi della dote dell'istituto; e conseguentemente il legato per la celebrazione in perpetuo di messe e di anniversarii o simili funzioni non cessa di essere oggetto di culto per ciò che il fondatore siasi proposto di suffragare in tal modo l'anima propria. Con altra sentenza 14 novembre 1887 la stessa Cassazione dichiarò che la celebrazione di messe, tuttochè fatta a favore dell'anima del disponente o di altri, è atto di culto essenzialmente esterno, come quello pel quale più eminentemente si estrinseca il culto verso la divinità. In questo senso medesimo si son pronunziate le Corti di appello di Bologna (sentenza 30 dicembre 1873); di Venezia (sentenza 4 settembre 1874, Finanze-Fondo per il culto e Cavasola); di Ancona (sentenza 8 marzo 1876, Fondo per il culto e Fabbriceria della cattedrale di Pesaro), e nuovamente la Cassazione di Roma (sentenza 3 giugno 1878, Finanze).

Ora, di fronte a tutta questa giurisprudenza, pacificamente affermatasi prima della legge 17 luglio 1890 per dichiarare le fondazioni per l'anima legati di culto, come è possibile ammettere, anche per un solo istante, che il legislatore, usando latissime espressioni: *opere pie di culto, lasciti e legati di culto*, non abbia voluto considerare come legati di culto da trasformare anche quelli per l'anima?

Del resto, che la legge non abbia voluto esentare dalla trasformazione imposta ai legati di culto quelli per l'anima e che essa si sia inspirata a un concetto obbiettivo ed eminentemente giuridico e civile, cioè al vantaggio della popolazione, è comprovato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Questo, infatti, non soltanto col parere 1° ottobre 1902, n. 57 8-1723

(Gavardo, fondazione di culto Gosa) ha ritenuto trasformabili siffatte istituzioni, ma con altro parere del 10 aprile 1903, n. 1730-560 (Conselice, trasformazione delle fondazioni di culto Vacchi) ha meglio esplicato il principio dichiarando che " è massima accettata dalla costante giurisprudenza, che i legati di culto, di qualunque specie, sono soggetti a trasformazione quando più non rispondono ai bisogni spirituali della popolazione ".

In conformità di questa massima, il Consiglio di Stato, con parere 20 settembre 1903, ha ammesso la totale trasformazione della confraternita di Santa Maria della Torricella in Piacenza.

È però da notare che la IV Sezione dell'alto Consesso non sembra disposta ad accettare siffatta giurisprudenza, avendo, con una decisione interterlocutoria del 20 giugno-7 agosto 1903, n 369 (Aquila, confraternite del SS. Rosario e del S. Monte dei morti ed altre contro Congregazioni di carità) ritenuto che le disposizioni a suffragio dell'anima non siano da confondersi con altri lasciti attinenti al culto, perchè implicano, secondo la volontà e la mente dei disponenti, una diretta e proficua destinazione dei propri beni, che la libertà di fede obbliga a rispettare.

La questione, per altro, non può tuttavia dirsi definitivamente risoluta, poichè il Ministero, il quale non ha ancora avuto ad interloquire in proposito davanti alla IV Sezione, si riserba di far presenti a quest'ultima tutte le considerazioni svolte più sopra ed accettate dalla Sezione dell'interno.

Ma, emanato il decreto di trasformazione, basta, come si è ripetutamente deplorato in questa e nella precedente relazione, un semplice ricorso alla IV Sezione per impedirne la esecuzione, in virtù dell'articolo 81 della legge 17 luglio 1890, che attribuisce al ricorso effetto sospensivo. In vista di ciò le amministrazioni, ottenuta la sospensione del provvedimento, ricorrono sempre all'abusata astuzia di invocare l'eccezione di incompetenza della stessa autorità che adiscono, cioè della IV Sezione del Consiglio di Stato, per ottenere il rinvio degli atti alla Corte di Cassazione; ed intanto, nelle more del giudizio che fanno a spese del pio ente, seguitano ad amministrare e ad erogare le rendite come per lo innanzi.

Veramente, si può dubitare se sia conforme allo spirito della legge ed, anzi, se non sia contradditorio ammettere che l'attore possa proporre un ricorso davanti all'autorità per domandare che questa si dichiari incompetente. Il più semplice buon senso consiglierebbe di respingere siffatto ricorso, dichiarandolo irricevibile e facendo intendere al ricorrente — come, in sostanza, aveva cominciato a fare la IV Sezione — che chi reputa di doversi gravare di un provvedimento, deve rivolgersi a quell'autorità che egli crede competente, cioè all'autorità giudiziaria, e non già proporre il ricorso davanti ad una sede che egli stesso ritiene incompetente.

Invece, sotto l'aspetto d'invocare le maggiori garanzie della legge, si viene a violarne lo spirito. Succede in fatto che si dà a chiunque la facoltà di sollevare un conflitto di attribuzioni di una natura veramente nuova e

speciale, non essendo più l'Amministrazione che solleva — com'è suo diritto e dovere — il conflitto, quando una causa che ritiene di sua competenza, viene portata dinanzi ai tribunali ordinarii; ma essendo invece il privato cui si riconosce, di fatto, il diritto di potere, a suo beneplacito, spossessare il supremo Tribunale amministrativo di quelle cause che egli stesso vi ha portate.

Una questione importante, intanto, è stata sollevata e risoluta, per stabilire se, durante i dibattiti giudiziarii sulla natura giuridica di questi enti, potesse l'autorità esercitare sui medesimi la prescritta vigilanza e tutela. Infatti, avendo il prefetto di Parma cercato di esercitare tali poteri sul Consorzio dei vivi e dei morti durante gli interminabili dibattiti giudiziarii per la esecuzione del regio decreto di trasformazione in data 24 febbraio 1895, quel sodalizio chiamò l'Amministrazione in causa davanti al Tribunale, perchè questo dichiarasse " contraria alla legge e lesiva dei diritti del Consorzio la ingerenza che il prefetto ed il Ministero dell'interno pretendevano esercitare ".

Il prefetto di Parma allora sollevò il conflitto, e la causa fu portata alla Cassazione di Roma, la quale con sentenza 27 giugno-7 agosto 1903, accogliendo l'eccezione sollevata dal prefetto, dichiarò l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della domanda proposta dal Consorzio, ed affermò l'importantissima massima seguente:

" Quando un ente od istituto, qualificato dalle competenti autorità amministrative come pubblica istituzione di beneficenza, viene assoggettato a trasformazione, è chiaro che il solo fatto dei suoi amministratori insorgenti contro il decreto reale ed affermanti la qualità privata dell'ente, non basta a stabilire la presunzione di questa qualità.

" In pendenza del giudizio, è bensì sospesa la esecuzione del decreto reale per quanto concerne la trasformazione, ma quel decreto vive ed ha vigore, in quanto, fino a diverso e contrario giudizio definitivo, riconosce la qualità pubblica dell'istituzione ed il carattere della sua destinazione. Ed è così vero che il decreto, in questa parte, pendente il giudizio, ha legale vigore, che la sentenza del giudice, nell'ipotesi di vittoria, non basterebbe a revocarlo, o a farlo cadere; ma per questo intento dovrebbesi ritornare alla IV Sezione del Consiglio di Stato e provocare la pronunzia definitiva sul ricorso proposto alla medesima, innestandosi come incidente, nel processo aperto in quella sede, il giudizio attribuito da questa Corte Suprema alla cognizione del Tribunale.

" Queste riflessioni bastano per dimostrare la completa legittimità della condotta del Prefetto in quanto eccitò l'Amministrazione dell'ente a sottomettersi ad osservare le disposizioni della legge 17 luglio 1890 nei riguardi delle confraternite e perciò, adempiendo egli ai doveri impostigli dal proprio ufficio, non ha leso, nè potuto ledere, verun diritto privato, imperocchè il concetto di legittimità di un atto discrezionale degli organi di amministrazione e di governo, e quello di lesione del diritto privato di individui o di enti collettivi, sono fra loro assolutamente inconciliabili ".

In base a questi principii è ora almeno possibile esercitare un'efficace vigilanza sugli enti trasformati, limitare entro più giusti confini le spese delle liti che intendessero iniziare, ed anche obbligarli, quando ne è il caso, a valersi del gratuito patrocinio, giusta l'art. 25 della legge 17 luglio 1890.

Raccomandazioni in tal senso vengono, in ogni singolo caso, rivolte alle Prefetture.

§ 3° — Giurisprudenza in materia di trasformazione delle confraternite.

Conviene anche quest'anno riportare almeno le più importanti fra le molte massime di giurisprudenza adottate in materia di trasformazione di confraternite.

Anzitutto, il Consiglio di Stato, con parere 10 settembre 1903 (Sezione dell'Interno, n. 4932-1597, confraternita di Santa Maria della Torricella in Piacenza), ha confermata la massima emessa dalla IV Sezione (decisione 16 marzo 1894, n. 88, confraternita del SS. Sacramento in Santa Giustina, di Ravenna), della quale è cenno nella precedente relazione (1), e cioè che, se le confraternite non sono concentrabili come tali, nulla vieta, che il patrimonio dei pii sodalizii possa essere assoggettato a trasformazione e quindi a concentramento, quando, per effetto della sua trasformazione, abbia assunto tale destinazione da legittimare questa riforma.

Ha pure ribadito il principio, che le confraternite — tuttochè private del loro patrimonio attuale che viene devoluto a scopi di beneficenza pubblica, per il combinato disposto degli articoli 70 e 91 della legge, quando esse non provvedono più al culto necessario ad una popolazione — non rimangono con ciò spogliate della loro giuridica esistenza come pie associazioni di fedeli. Esse possono, non soltanto continuare ad esistere come libere riunioni a scopo religioso, ma conservare anche la qualità di persone giuridiche e, come tali, la capacità di amministrare determinati lasciti, che per speciali considerazioni siano stati loro affidati, come, per esempio, legati dotalizii, quando l'assegnazione delle doti sia subordinata all'adempimento di certe pratiche religiose, da valutarsi dalle confraternite in conformità delle prescrizioni del pio fondatore (Consiglio di Stato, sezione dell'Interno, parere 27 marzo 1903, 1427-473, confraternita di Rieti).

Quanto ai nuovi scopi, cui devono essere indirizzate le rendite da invertirsi, è stato riconosciuto che, se l'ultimo comma dell'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, col richiamo all'osservanza delle norme contenute nell'articolo 55, stabilisce che le rendite delle confraternite trasformate debbono essere destinate ad uno degli scopi in quest'articolo determinati, esso non vieta per altro che possano essere volte ad altro benefico fine, quando concorra l'avviso dei corpi locali, i quali sono i meglio competenti a valutare le più urgenti necessità della classe povera (Consiglio di Stato, Sezione del-

(1) Vol. XIII, p. 682.

l'interno, parere 17 aprile 1903, n. 1945-636, confraternita di S. Sebastiano in Naro).

Inoltre, quando sia il caso di provvedere all'inversione a favore della beneficenza pubblica di parte dei redditi spettanti ad una confraternita, lasciando il resto per il culto, il Consiglio di Stato ha ammesso (Sezione dell'interno, parere 3 novembre 1903, n. 5927-2023, Poggio S. Lorenzo, confraternita di Sant'Antonio) il concentramento dell'intero patrimonio nella congregazione di carità, quando si tratti di beni difficilmente divisibili e la confraternita stessa si sia dimostrata cattiva amministratrice.

Talvolta gli amministratori di confraternite soggette a trasformazione hanno creduto di proporre la spontanea cessione, a favore delle locali opere pie, di parte delle rendite delle confraternite stesse sotto forma di assegno annuale, nell'intento di sfuggire così alla totale trasformazione. Ma il Consiglio di Stato ha respinto (Sezione dell'interno, parere citato 27 marzo 1903, n. 1427-472) siffatte proposte di carattere ibrido, non rispondenti in verun modo allo esplicito intendimento della legge, che vuole si devolva a sollievo dell'indigenza, non soltanto una parte, ma l'intero reddito delle confraternite, quando questo è ritenuto superfluo al mantenimento del culto.

È stato accertato pure che le confraternite e congregazioni, aventi per iscopo la mutua assistenza fra i soci, non possono confondersi colle società di mutuo soccorso, mancando esse degli speciali caratteri che contraddistinguono queste ultime e non essendo costituite in base alla legge speciale del 15 aprile 1886 (Sezione dell'interno, 19 giugno 1903, n. 3107-994, confraternita di S. Leonardo, in Sciacca).

Infine, il Consiglio di Stato ha dichiarato che non possono esservi, in massima, difficoltà di ordine giuridico per la fusione di due confraternite in un unico ente, qualora identici siano lo scopo e la intrinseca costituzione di esse, previa, bene inteso, la dimostrazione che non ricorra il caso di applicare il combinato disposto degli articoli 91, n. 2, e 70 e, cioè, di rivolgerne, mediante trasformazione, i patrimonii a scopi di beneficenza (Sezione dell'interno, parere 16 gennaio 1903, n. 111-39, confraternite della SS. Annunciata e di S. Domenico, in Reggio Calabria).

Questo Ministero ha avuto anche ad occuparsi degli effetti giuridici, che derivano dalla trasformazione di scopo delle confraternite in rapporto, sia alla quota di concorso dovuta all'Amministrazione del Fondo per il culto, sia alla tassa di manomorta.

Per quanto si riferisce alla quota di concorso, conviene ricordare che questa è stabilita dall'articolo 31 della legge 7 luglio 1866, relativa alla soppressione delle corporazioni religiose. Conviene anche premettere che a questa tassa sono soggetti tutti gli enti ecclesiastici che hanno un reddito netto superiore alle lire mille. La tassa stessa è proporzionale e le confra-

ternite, che sono erette in titolo, specialmente quelle che hanno un reddito cospicuo, vi sono state tutte assoggettate.

Essendo pervenute, da parte delle confraternite trasformate, domande di rimborso, la Direzione generale del Fondo per il culto, con nota 19 gennaio 1904, n. 19-85007, ha dichiarato che essa avrebbe accolto tutte le domande che le venissero presentate per la restituzione della quota stessa agli enti trasformati a mente dell'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, purchè le domande medesime fossero fatte entro i termini indicati dell'articolo 14 della legge 13 settembre 1874 (che stabilisce la prescrizione biennale), applicabili alla quota di concorso. In tal senso si era pronunziata la Corte di Cassazione di Roma con la sentenza 11-18 giugno 1883, nella causa Colelli.

Quanto alla tassa di manomorta, la quale, come è noto, è stabilita dalla citata legge 13 settembre 1874, conviene ricordare che essa colpisce i redditi di tutti gli enti morali, ma in misura varia, giusta il disposto dell'articolo 3 della legge stessa, a seconda che si tratti d'istituti di carità e beneficenza, nel qual caso è di centesimi 50 per 100 lire, o di altri enti, per i quali la quota è di lire 4 per ogni cento lire.

Ora, poichè, per effetto della trasformazione, le confraternite di culto diventano enti di beneficenza, ne consegue che, avvenuta siffatta riforma, deve diminuire l'aliquota della tassa a tutto vantaggio della beneficenza pubblica. Inoltre si deve avvertire che, mentre per l'articolo 8 della legge, l'estimazione della rendita non può essere modificata, entro il periodo di un triennio, per variazioni avvenute nell'ammontare del reddito stesso, il vantaggio, che deriva dal cambiamento della natura dell'ente per rispetto alla diminuzione dell'aliquota, deve invece aver subito effetto. Invero, la Corte di Cassazione di Roma, con sentenza 11 marzo 14 aprile 1898, nella causa Finanze contro il Pio Istituto della Crocifissione di Firenze, ha ritenuto che " la stabilità della estimazione della tassa di manomorta durante il triennio in corso riguarda le variazioni che si verificano nella rendita, di cui fu accertata la tassabilità, non già quelle che si riconoscono legittime rispetto alla quota della tassa; perciò, se ad un ente, a cui fu imposta la tassa nella misura ordinaria del 4 per cento, sia riconosciuta giudizialmente la qualità di opera pia, che gli ha dato diritto alla quota di favore di 50 centesimi per ogni cento lire di rendita, questa variazione deve essere applicata immediatamente ".

Questo Ministero ritiene che la trasformazione, formalmente decretata ai sensi del disposto della legge 17 luglio 1890 e non sospesa nei suoi effetti per ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, possa e debba, agli effetti della suddetta variazione, equivalere, per le confraternite, al riconoscimento giudiziale della qualità di istituzione pubblica di beneficenza.

§ 4° — Le confraternite romane.

Non occorre ripetere quanto, in ordine alle confraternite romane, fu accennato nella relazione precedente (1). Basterà ricordare che, riguardo ad esse, l'azione dell'autorità, cui è commessa l'esecuzione della legge 17 luglio 1890, non può spiegarsi se non per quelle soltanto che, essendo state dichiarate esenti dall'indemaniamento ordinato con l'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, possono essere trasformate secondo i principii stabiliti dagli articoli 70,90 e 91 della prima fra le citate leggi, e concentrate giusta l'articolo 2 della legge 30 luglio 1896, n. 343. Per esse la Congregazione di carità di Roma ha già formulate le necessarie proposte, che saranno quanto prima sottoposte al Consiglio comunale.

§ 5° Le confraternite nazionali.

Quanto alle confraternite così dette nazionali, ben poco vi è da aggiungere a quanto si esponeva nella precedente relazione (2).

L'esperienza ha dimostrato sempre più come la complicata e rigorosa procedura, che conviene seguire per applicare ad esse le disposizioni del capo IV della legge 17 luglio 1890, paralizzi ogni iniziativa della Prefettura e del Governo, e come si renda ogni giorno più necessaria una legge che faciliti la destinazione dell'ingente patrimonio, di cui una parte di esse gode, a scopi più rispondenti alle moderne esigenze di una beneficenza meglio intesa.

La Prefettura di Roma non ha mancato di adoperarsi nel miglior modo possibile per ottenere che almeno una parte del patrimonio sinora vincolato in ispese di culto, venisse destinata alla beneficenza, ed i risultati conseguiti non possono dirsi scarsi, ove si tenga conto delle difficoltà d'ogni genere che si son dovute superare,

Così, si è potuto ottenere che le arciconfraternite di S. Giovanni dei Fiorentini e di S. Giovanni Decollato (i cui statuti modificati trovansi ancora presso il Consiglio provinciale di Firenze) aumentassero nel bilancio 1904 gli assegni a favore di toscani poveri, rispettivamente da lire 8,106 a lire 10 mila, e da lire 950 a lire 3 mila.

Per quanto riguarda la confraternita di S. Maria d'Itria dei Siciliani, la Prefettura suddetta - in vista delle difficoltà che si oppongono ad una radicale trasformazione, ed allo scopo di ottenere, con relativa sollecitudine, quanto forse non sarebbe possibile conseguire, o si otterrebbe solo dopo molto tempo, per le complicazioni procedurali cui darebbe luogo la trasformazione di una confraternita che interessa tutte le provincie della Sicilia - sta ora procurando che si aumenti gradatamente nei bilanci l'assegnazione di somme a pro della beneficenza.

---

(1) Vol. XIII, p. 682.
(2) Vol. XIII, p. 682.

L'arciconfraternita dei SS. Ambrogio e Carlo dei Lombardi, in seguito alla decisione 24 aprile 1903, con la quale la IV Sezione del Consiglio di Stato annullava il regio decreto 27 ottobre 1902, che scioglieva l'amministrazione, ha proposto, appena ricostituita, di definire, mediante un arbitrato, la vertenza fra l'Arciconfraternita ed il dipendente Ospedale, in ordine al patrimonio a quest'ultimo spettante. E' già stato costituito il collegio arbitrale ed è a prevedere che dal lodo saranno per derivare sensibili vantaggi all'Ospedale, il quale così dovrà ripetere la ricostituzione del suo patrimonio dall'opera ferma e perseverante dell'autorità governativa.

V.

REVISIONE DI STATUTI.

Nel 2° semestre 1902 sono stati emessi 172 decreti di approvazione di statuti, coi quali sono state regolate 387 pie istituzioni; nell'anno 1903 ne vennero emessi 333, relativi a 670 istituzioni.

Tenuto conto dei dati pubblicati nella precedente relazione (1), e cioè dei 3187 decreti di approvazione di statuti emessi per 4520 opere pie, si ha che, sotto l'impero della legge 17 luglio 1890, cioè dal 17 gennaio 1891 al 31 dicembre 1903, sono stati emessi 3692 decreti di approvazione di statuti, riguardanti 5577 pie istituzioni.

I criterii seguiti in proposito sono quelli indicati nella relazione precedente, e perciò in questa materia non ricorre alcuna speciale osservazione.

VI.

SCIOGLIMENTI.

Nel secondo semestre del 1902 vennero sciolte 38 amministrazioni di opere pie, e cioè 13 Congregazioni di carità e 25 istituzioni autonome.

La temporanea gestione fu affidata, per le congregazioni, in cinque casi alla Giunta municipale ed in otto ad un regio commissario; per le istituzioni autonome, in sei casi alle congregazioni di carità ed in 19 ad un regio commissario.

Nell'anno 1903 furono emessi 62 decreti di scioglimento per 73 opere pie: e cioè 13 congregazioni di carità e 41 istituzioni autonome: per le prime la gestione fu demandata in 21 casi alla Giunta municipale ed in 11 ad un regio commissario; per le altre, in 22 casi alla congregazione di carità ed in 19 ad un regio commissario.

Le cause di tali provvedimenti sono quasi identiche a quelle accennate nella relazione per gli altri anni, e cioè: impossibilità in cui l'amministrazione si è trovata di funzionare a causa di gravi dissidii sorti fra i membri

(1) Vol. XIII, p. 682.

o per reiterate dimissioni di questi e, specialmente, abusi e gravi irregolarità amministrative e contabili.

Anche le deroghe alla norma generale circa la temporanea gestione sono state provocate dalle stesse cause che le motivarono in passato; in ogni caso, per altro, si ebbe sempre per esse il previo parere favorevole del Consiglio di Stato.

Infine, è pure da rilevare che il numero delle amministrazioni pie disciolte nel 1903 non si discosta dalla media degli anni precedenti, che supera di poco il numero di 60. L'elenco analitico delle opere pie disciolte, con l'indicazione sommaria dei motivi del provvedimento, è pubblicato in fine della presente relazione (allegato *B*).

Eccellenza,

Le disposizioni di carattere generale emanate per riordinare il servizio della pubblica beneficenza, i singoli provvedimenti adottati per dare piena esecuzione alla legge 17 luglio 1890, le gravi quistioni esaminate e risolute in questa materia, confido, varranno a dimostrare all'E. V. con quanto interesse e con quanto amore siano stati studiati i problemi relativi a questo importantissimo servizio, al quale giustamente rivolge le sue speciali cure l'Eccellenza Vostra, sempre sollecita del miglioramento delle condizioni delle classi disagiate.

Il Consigliere di Stato
reggente la Direzione generale dell'Amministrazione civile
Schanzer.

Regio decreto *15 maggio 1904, col quale è istituita una Commissione per istabilire la misura degli obblighi che spettano ai Vescovi di Sicilia rispetto alla manutenzione e restauro delle Cattedrali ed altri edifici sacri.*

VITTORIO EMANUELE, ecc.

Sulla proposta dei Nostri Ministri di grazia e giustizia e dei culti e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È istituita una Commissione per istudiare, in base alle disposizioni di diritto ecclesiastico in vigore in Sicilia, quali sono i limiti degli obblighi dei Vescovi dell'Isola predetta per la manutenzione degli edifici sacri e pel restauro dei medesimi, specialmente se monumentali, e quali sarebbero i mezzi più opportuni per ottenerne l'esatto adempimento.

Art. 2. — Sono nominati membri della Commissione predetta il sig. prof. Carlo Calisse della Regia Univertità di Pisa, il comm. Nicola Cocucci, Direttore generale dei culti, ed il comm. Carlo Fiorilli, Direttore generale per le antichità e le belle arti. Eserciterà le funzioni di segretario il cav. Gaetano Trigona, segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Dato a Roma, li 15 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Ronchetti. — Orlando.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1905. — Tip. Editrice Romana, V. Frezza 59-61

INDICE DEGLI STUDI TEORICO-PRATICI

Dell'obbligo del Fondo pel culto di adempiere gli oneri religiosi annessi agli enti e corpi morali soppressi (Benedetto Baròli) . . . . . *Pag.* 1

La prescrizione quinquennale. — Se sia applicabile agli assegni annui per spese di culto (Serafino Giustiniani). . . . . » 129

1. L'art. 2144 del Codice civile. Come deve interpretarsi la generica disposizione finale. - Casi eccettuati da detta disposizione. - Giurisprudenza. — 2. Origine e scopo della prescrizione quinquennale. - Dottrina. - Giurisprudenza francese. - Giurisprudenza sugli antichi Codici italiani. — 3. Sentenza della Corte d'appello di Venezia 14 maggio 1895. — 4. Ai principî da essa ritenuti fa eco tutta la giurisprudenza. - Decisione 28 gennaio 1887 della Cassazione di Roma. - Sentenze delle Corti di Cassazione di Napoli, Firenze e Torino. - Decisioni del Consiglio di Stato. — 4. Limite di applicazione della prescrizione quinquennale. - Giurisprudenza. — 6. Principii affermati dalla Corte di Cassazione di Roma. - Richiamo delle varie decisioni da essa pronunziate. — 7. Inapplicabilità della prescrizione quinquennale agli assegni per spese di culto.

Congrue; Parrocchie ex-conventuali ed altre; oneri di culto. — Il progetto di legge alla Camera dei deputati (Guglielmo Caselli). . . . . » 193

— Il progetto di legge al Senato (Serafino Giustiniani) . . . . . » 215

La massa comune ne' Capitoli cattedrali (Nicola Coviello) . . . . . » 385

I diritti di nomina e di presentazione nel patronato. — Danno essi, da soli, luogo alla rivendicazione o allo svincolo dei beni già costituenti la dotazione degli enti soppressi? (Serafino Giustiniani). . . . . » 449

Le Chiese palatine nell'attuale diritto pubblico italiano e la IV Sezione del Consiglio di Stato (G. C.). . . . . » 577

1. Origine della controversia — Concorso per conferimento di posti di canonici nella Palatina di S. Nicola di Bari — Decreto reale di nomina — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato di tre esclusi dalla nomina. — 2. Decisione della IV Sezione suddetta 26 giugno 1903. — 3. Ciò che sostenne innanzi al Consiglio di Stato il Ministero di grazia e giustizia e culti controricorrente. — 4. Testo della decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato. — 5. Ricorso del suddetto Ministero alle Sezioni unite della Cassazione di Roma. — 6. Osservazioni e considerazioni presentate dal Ministero stesso a svolgimento ed in appoggio di tale ricorso. — 7. Esposizione di quanto dinanzi alle medesime Sezioni unite della Cassazione di Roma è stato sostenuto dal senatore Fusco nell'interesse dei quattro canonici nominati, ed aderenti al ricorso del Ministero. — 8. Precedenti di giurisprudenza: parere a Sezioni unite del Consiglio di Stato 3 febbraio 1870; sentenze della Cassazione di Roma 5 giugno 1877, 7 maggio 1880, 28 marzo 1893. — 9. Sentenza delle Sezioni unite della Cassazione di Roma 28 maggio-30 giugno 1904, con cui è dichiarato che la IV Sezione del Consiglio di Stato non è competente a decidere sulla legalità e validità degli atti di esplicazione della regia prerogativa sulle Chiese palatine, ed è stabilito in quali sensi può esservi la competenza dell'autorità giudiziaria. — 10. Nostre osservazioni e considerazioni. Le Palatine debbono dipendere direttamente ed esclusivamente dalla Corona e dall'Amministrazione della Lista civile, senza ingerenza del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Ancora la massa comune nei Capitoli cattedrali . . . . . *Pag.* 627

1. Capitoli cattedrali organizzati a massa comune *ratione servitii:* questioni. Incertezza della giurisprudenza. — 2. Questione presentatasi pel Capitolo di Urbino relativamente alla tassa di passaggio di usufrutto — Sentenza della Corte di appello di Ancona 21 gennaio 1903, che ritenne l'applicabilità di detta tassa. — 3. Sentenza del Tribunale di Urbino 20 maggio 1902, che la escluse. — 4-9. Osservazioni a confutazione della sentenza della Corte di appello di Ancona. — 10. Nuove osservazioni. Le disposizioni della legge sul registro — Erroneità del principio che non può esistere canonicato senza prebenda — Bolla Pontificia che sopprime ed estingue le prebende canonicali: effetti. — 11. Decisione della Corte di Cassazione di Roma 27 ottobre 1903, che conferma la sentenza della Corte di appello di Ancona. Confutazione. — 12-13. Questioni presentatesi pei Capitoli di Nola e di Venosa — Lavoro del prof. F. Scaduto: I. Effetti canonici e civili dell'organizzazione a *massa communis ratione servitii* — II. Mezzi di prova — III. Limitazione obbiettiva e territoriale delle questioni agli estremi per l'esenzione, dal sequestro durante la vacanza, delle porzioni di *massa communis ratione servitii* (non anche di quelle *ratione officii*) nel Napoletano, ed all'esenzione dalla tassa di passaggio di usufrutto beneficiario IV. Categorie dei beni e dei fini capitolari: applicazione delle categorie di beni a quelle di fini; specialmente di quelli di *massa communis;* tripartizione della medesima di fronte all'Economato; specie e sottospecie di *distributiones* — V. Sequestrabili le prebende o, se *ratione officii*, i rispettivi due terzi conciliari ossiano congrua canonicale. Appuntamenti 21 aprile 1781: limitano tale diritto, preesistente, al solo caso della *ratio servitii* e richiedendo che i due terzi conciliari *ratione servitii* non eccedano sessanta ducati: interpretazione delle quattro condizioni degli Appuntamenti 1781 e del regolamento economale 8 dicembre 1861, art. 48: circolare 20 marzo 1863: limitazione dell'esenzione della massa piccola, esistente colle prebende, al caso che il *pro rata* non ecceda i sessanta ducati: estensione delle distribuzioni manuali e minute: consulta 7 ottobre 1783, R. Dispaccio 15 novembre 1783, circolare 6 dicembre 1783: prelevazione del terzo conciliare, della quota per manutenzione ecc. del tempio, degli oneri di culto, delle imposte: dispaccio 23 agosto 1796 — VI. Logica della prelevazione del terzo conciliare ecc. nel computo dei sessanta ducati: altrimenti la congrua canonicale sarebbe inferiore, e molto alla parrocchiale: legislazione analoga dell'attuale Regno — VII. Giurisprudenza e dottrina presuppongono la prelevazione del terzo conciliare ecc.: discutono un'altra e diversa questione, cioè se gli Appuntamenti siano abrogati e l'insequestrabilità valga anche per le porzioni *ratione officii* — VIII. Ricettizie — IX. Competenza giudiziaria ed amministrativa — X. Dottrina e giurisprudenza: appunti — XI. Testi di leggi e decreti.

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

A

Antichità ed oggetti di arte — Oggetti artistici di proprietà di enti ecclesiastici — Non iscrizione nel catalogo — Vendita — Autorizzazione del Ministero di pubblica istruzione, *pag.* 31.

Appello — Carenza di azione — Difetto di rappresentanza in giudizio — Eccezioni — Ammissibilità in appello, 481.

Assegni ad investiti di benefizi soppressi, v. *Benefizi.*

Atti parlamentari — Le Chiese palatine (Svolgimento d'interpellanza), 117.

— Insegnamento religioso (Svolgimento d'interpellanza), 338.

— Provvedimenti di concentramento, raggruppamento, trasformazione e revisione di statuti delle opere pie; scioglimento di amministrazioni (Relazione presentata dal ministro dell'interno alla Camera dei deputati, nella seduta dell'11 maggio 1904), 539, 765.

— Aumento delle congrue parrocchiali e disposizioni relative all'adempimento degli oneri religiosi (Disegno di legge; Relazioni; Discussione alla Camera dei deputati), 351, 357, 362, 426, 444.

Azione *de in rem verso* — Indebito arricchimento — Prova del dolo o della colpa non necessaria, 701.

— Fondo enfiteutico — Diretto dominio di ente ecclesiastico conservato — Vendita fatta dal Demanio come franco e libero — Rimborso, 701.

B

Banchi in chiesa — Possesso esclusivo e legittimo — Incisione del nome, *pag.* 36.

Basiliche palatine, V. *Chiese palatine.*

Benefizi — Regole dell'usufrutto — Applicabilità — Fidecommesso, 164.

— Mutuo — Autorizzazione all'investito — R. Decreto 22 marzo 1866 — Atti eccedento la semplice amministrazione — R. Decreti 1 dicembre 1833 e 24 marzo 1829, 164.

— Esenzione da soppressione — Decreto Valerio — Prescrizione quinquennale — Inventario — Mancanza del contraddittorio degli investiti, 158.

— Esenzione da soppressione — Decreto Valerio — Prescrizione quinquennale — Possessori noti, ma non chiamati a prestare il contraddittorio, 144.

— Assegno agli investiti — Revisione della liquidazione, 47.

— Benefizi di regio patronato — Assegno agli investiti — Misura Detrazioni — Spese di amministrazione — Tassa del 30 per cento, 47.

— V. *Rivendicazione e svincolo.*

Benefizi coadiutoriali, V. *Coadiutorie.*

Benefizi di regio patronato, V. *Benefizi.*

Benefizi parrocchiali, V. *Parrocchie.*

Benefizi vacanti, V. *Economato dei benefizi vacanti.*

Beni ecclesiastici, V. *Vendita.*

C

Campane — Turbativa di possesso — Azione di manutenzione, *pag.* 184.

Canone, V. *Enfiteusi.*

Canonicati, V. *Capitoli cattadrali, Chiese collegiate.*

Capitoli cattedrali — La massa comune nei Capitoli cattedrali (*Studio* di N. Coviello), 385.

— Ancora la massa comune nei Capitoli cattedrali, *(Studio)*, 627.

— Canonicati senza prebenda — Ammessibilità, 708.

— Alienazione dei beni — Autorizzazione governativa, 715.

— Riduzione dei canonicati al numero di dodici — Canonici extra-capitolari, 38.

— Prebende — Distribuzioni corali — Canonicato soppresso — Patrono — Rivendicazione dei soli beni costituenti la prebenda, 244.

— Massa piccola per distribuzioni corali — Destinazione — Appartenenza, 155.

— Massa piccola per distribuzioni corali — Reddito permanente — Tassa del 30 per cento — Applicazione — Restituzione, 155, 171.

— Soppressione delle prebende canonicali — Riunione in massa unica per distribuzioni corali — Carattere delle distribuzioni — Tassa di passaggio di usufrutto, 708, 709, 717.

— Interpretazione di Bolla pontificia — Apprezzamento di fatto, 709.

— Massa comune — R. Dispaccio 21 aprile 1781 — Regolamento 8 dicembre 1861 — Vacanze — Sequestro delle porzioni di massa comune — Condizioni per la esenzione, 713.

— Massa comune — Distribuzione *ratione servitii* — Prelevazione del terzo conciliare — Mancanza di statuti — Esame di documenti — Presunzioni, 713, 715.

Capitoli di chiese collegiate, V. *Chiese collegiate.*

Cappellanie — Cappellanie laicali — Elementi costitutivi — Legato pio di messe — Soppressione, 466.

— Cappellanie laicali — Esame del testamento — Giudizio di fatto, 466.

— Cappellanie *mercenarie* e *manuali* — Requisiti, 466.

Case parrocchiali, V. *Chiese e case parrocchiali.*

Cassazione, V. *Ricorso in Cassazione.*

Cassazione di Roma, V. *Competenza.*

Celebrazione di messe, V. *Cappellanie, Fondazioni autonome, Legati.*

Chiese — Extracommercialità — Destinazione dell'edificio, 58.

— Proprietà — Chiesa ex-collegiata costruita e mantenuta dal Comune — Accordi fra Comune e Vescovo — Inefficacia di decreto vescovile, 58.

Chiese cattedrali — Nomina di una Commissione per stabilire la misura degli obblighi spettanti ai Vescovi di Sicilia circa la manutenzione e restauro delle Cattedrali e di altri edifizi sacri (R. D. 15 maggio 1904), 752.

Chiese collegiate — Apprezzamento incensurabile, 409.

— Chiesa elevata a collegiata — Titolo di semplice onore — Presunzione inammessibile, 409.

— Benefizi coadiutoriali di chiesa ex-collegiata — Decreto Valèrio — Prescrizione quinquennale — Inventario — Mancanza del contraddittorio degli investiti, 158.

— Spese di culto e manutenzione della chiesa — Registri della soppressa collegiata — Riduzione delle spese, 153.

Chiese palatine — Le Chiese palatine nell'attuale diritto pubblico italiano e la IV Sezione del Consiglio di Stato (*Studio* di G. C.), 577.

— Le Chiese palatine (Svolgimento d'interpellanza alla Camera dei deputati), 117.

— Libera collazione del Sovrano — Oratorî privati — Esercizio della regia prerogativa — Incompetenza del Consiglio di Stato — Lesione di diritti privati Competenza giudiziaria, 696.

— Palatine pugliesi — Incarichi conferiti dalla Corona al Ministero di grazia e giustizia — Conferimento dei posti di canonici, cappellani e chierici Delegazione, 696.

Chiese ricettizie — Requisiti principali — Laicità dei beni — Nomina degli indigeni — Patronato passivo, 409.

Chiese e case parrocchiali — Ducati di Modena e Piacenza — Proprietà, 164.
— Restauri — Riparto delle spese — Opposizione di interessi tra Comune e parrocchiani — Incompetenza del Prefetto — Giunta provinciale amministrativa, 104.
Circolari ed altri provvedimenti amministrativi — Rinnovazione dei ruoli esecutivi pei canoni, censi ed altre prestazioni (Circolare della Direzione generale del Fondo pel culto 15 giugno 1903), 125.
— Doti di monacazione a carico delle soppresse corporazioni religiose (Circolare del Ministero dell'Interno 16 luglio 1903), 190.
— Accertamento delle rendite del Consolidato esenti da conversione, di proprietà delle istituzioni di beneficenza (Circolare del Ministero dell'interno 16 febbraio 1904), 573.
— Manomorta e passaggio di usufrutto — Benefizi parrocchiali provvisti del supplemento di congrua (Circolare del Ministero delle finanze, n. 58165), 574.
Citazione — Corporazioni religiose soppresse — Citazione del priore e del procuratore generale — Domanda improcedibile, 479.
Coadiutoria parrocchiale — Sospensione dell'obbligo della coadiuvazione — Esenzione da soppressione, 242.
Coazione, V. *Ruoli esecutivi*.
Collegiate, V. *Chiese collegiate*.
Commende — Pensioni — Bolla pontificia — *R. Exequatur* non necessario, 233.
Competenza — Natura giuridica degli enti — Concentramento — Prebenda parrocchiale — Competenza giudiziaria, 470.
— Ente autonomo di beneficenza — Concentramento — Onere imposto alla eredità — Competenza giudiziaria, 35, 477.
— Lasciti per doti — Istituzioni autonome — Oneri patrimoniali — Competenza giudiziaria, 146, 148.
— Cassazione di Roma Trasformazione di congregazione od ente morale — Potere esecutivo — Annullamento di sentenza senza rinvio, 247.
Concessioni di *R. Exequatur* e *Placet* — Pensione di annua rendita su beneficio ecclesiastico — Diritto del Sommo Pontefice — Natura mobiliare — *R. Exequatur* non necessario, 233.
— Nomine, 128, 576.
Concordati — Concessione di pensione sui beni di antica Abbazia — Atti del Pontefice — *R. Exequatur* non necessario, 233.
Confraternite — Istituzione in erede di una confraternita — Impiego delle rendite nella celebrazione di messe nella chiesa della confraternita — Inesistenza di ente autonomo, 65.
— Fondi elemosinieri — Concentramento, 108.
Confraternite ed altri enti obbligati al mantenimento degli inabili al lavoro — Misura del contributo — R. Decreto 19 novembre 1899, art. 19 — Inversione delle rendite, 725.
Congregazione di carità — Economo curato — Ineleggibilità, 103.
Congrua parrocchiale, V. *Parrocchia e parroco*.
Consiglio comunale — Nomina di Commissione per la festa del santo patrono — Legge 29 marzo 1903, 724.
Consiglio di Stato — IV Sezione — Scopo della sua creazione, 696.
— Ricorso alla IV Sezione — Eccezione di incompetenza dell'autorità amministrativa — Domanda pregiudiziale — Nullità del ricorso, 188.
— Decisione della IV Sezione — Cosa giudicata, 149.
Conversione, V. *Enti ecclesiastici conservati*.
Corpi morali, V. *Enti morali*.
Corporazioni religiose — Domanda contro il priore e il procuratore generale — Rappresentanza dell' Ordine religioso soppresso — Improcedibilità della domanda, 479.

D

Decime ed altre prestazioni — Legge 24 dicembre 1903 di proroga dei termini per la commutazione delle prestazioni perpetue, *pag.* 114.

— Diritto di percepire la decima e proprietà del fondo gravato — Consolidazione nella stessa persona — Estinzione irrevocabile del diritto — Successiva trasmissione del fondo, 420.

Decreti, V. *Leggi*.

Delitti contro la libertà del lavoro — Astensione dal lavoro in giorno festivo — Osservanza del precetto religioso — Delitto insussistente, 469.

Demanio — Apprensione dei beni di ente religioso — Conversione — Soppressione, 483.

— Erronea applicazione delle leggi eversive — Esclusione della colpa e della mala fede — Danni — Restituzione dei frutti, 56.

Diritto canonico — La codificazione del diritto canonico, 191.

— Leggi civili — Osservanza, 44.

Disegni di leggi, V. *Atti parlamentari*.

Distribuzioni corali, V. *Capitoli cattedrali*.

Domanda giudiziale — *Interesse*, 481.

Doti per monacazione — Trasformazione, V. *Opere pie*.

E

Economati dei benefizi vacanti — Regolamento 2 marzo 1899 — R. Decreto 26 settembre 1860 — Non abrogazione, *pag.* 481.

— Pensioni — Legge applicabile — Cumulo di servizi — *Scrivano straordinario* — *Alunno* o *volontario*, 536.

Edifizi di culto, V. *Chiese*.

Enfiteusi — Pagamento del canone per oltre un trentennio — Prescrizione acquisitiva — Pagamento per errore — Prova inammessibile — Possesso del fondo enfiteutico — Azione personale del direttario contro l'utilista, 505.

— Trasformazione del fondo, 505.

Enti morali — Congregazione avente scopo di culto — Trasformazione — Potere esecutivo — Art. 91 legge 17 luglio 1890 — Enti ecclesiastici conservati — Conservatori — Congregazioni, 247.

— V. *Competenza*.

Enti autonomi a scopo di culto, V. *Fondazioni autonome*.

Enti ecclesiastici conservati, V. *Capitoli cattedrali*, *Coadiutorie*, *Parrocchie*.

Enti ecclesiastici soppressi, V. *Benefizi*, *Cappellanie*, *Chiese collegiate*, *Fondazioni autonome*.

Exequatur, V. *Concessioni di R. Exequatur e Placet*.

F

Fabbricati (imposta sui) — Fabbricato destinato all'esercizio del culto — Esenzione dall'imposta Fabbricato adibito temporaneamente al culto — Cessazione della sua produttività — Accertamento necessario — Giudizio di fatto, *pag.* 725.

Fabbriceria — Rappresentanza in giudizio — Tesoriere — Nullità del primo giudizio Appello Nullità relativa — Rinunzia, 417.

— Autorizzazione a stare in giudizio — Prefetto — Corte di appello, 417.

— Membri — Pubblici ufficiali — Firme nei verbali delle deliberazioni — Scritture di comparazione — Art. 286 cod. proc. civile, 43.

Fondazione autonoma a scopo di culto — Necessità dell'autonomia — Distacco materiale di beni — Rendita garantita da ipoteca, 53.

— Natura delle istituzioni — Osservanza di fatto, 706.

— Legato di messe a vantaggio dell'anima del testatore — Insopprimibilità, 53.

— Ufficio di cerimoniere della Cattedrale, 483.

— Giudizio di fatto, 25, 483.

— Vantaggio economico dell'erede o del legatario, 53.

— Vantaggio indiretto della chiesa parrocchiale — Celebrazione di messa festiva, 25.

— Missioni — Insopprimibilità, 706.

— Confraternita — Istituzione di erede — Impiego delle rendite nella celebrazione

di messe nella chiesa di essa confraternita — Inesistenza di ente autonomo, 56.
Fondo pel culto — Dell'obbligo del Fondo pel culto di adempiere gli oneri religiosi annessi agli enti e corpi morali soppressi (*Studio* di B. Baroli), 1.
— Congrue; Parrocchie ex-conventuali ed altre; oneri di culto. — Il progetto di legge alla Camera dei deputati, 193.
— Il progetto di legge al Senato, 215.
— Aumento delle congrue parrocchiali e disposizioni relative all'adempimento degli oneri religiosi (Disegno di legge; Relazioni; Discussioni alla Camera dei deputati), 351, 357, 362, 426, 444.
— Amministrazione dello Stato — Competenza per territorio — Supplementi di congrua parrocchiale, 40, 462.
— Intendenti di finanza e Ricevitori del registro — Rappresentanza del Fondo pel culto, 462.
— Mandatario ed amministratore *ex lege* — Pagamento di oneri di culto — Imprescrittibilità, 80, 86, 89.
— Oneri religiosi annessi alle fondazioni soppresse — Forma dell'adempimento, 68, 69, 74, 76, 77, 80, 86, 89, 94, 97.
— Oneri religiosi annessi alle fondazioni soppresse — Adempimento in forma specifica — Diritto di terzi, 261, 266, 269, 276, 279, 281, 283, 285.
— Arretrati, 279.
— Adempimento dell'onere in forma specifica — Domanda subordinata — Sentenza — Difetto di motivazione, 483.
— *Buona fede* — Frutti percepiti anteriormente alla domanda giudiziale, 159.
— Doti per monacazione — Trasformazione, 185, 190.

G

Giudizio di fatto o di diritto, V. *Ricorso in Cassazione.*
Giuspatronato, V. *Patronato.*
Giustizia amministrativa, V. *Consiglio di Stato.*

I

Imposta di ricchezza mobile, V. *Ricchezza mobile.*
Imposta sui fabbricati, V. *Fabbricati.*
Inabili al lavoro, V. *Confraternite.*
Insegnamento religioso, V. *Istruzione elementare.*
Istituti di catecumeni, V. *Opere pie.*
Istituzioni pubbliche di beneficenza, V. *Opere pie.*
Istruzione elementare — Insegnamento religioso (Svolgimento d'interpellanza), 338.

L

Legati — Legato alla parrocchia — Inesistenza di ente autonomo — Disposizioni *sub modo* — Erogazione completa della rendita a scopo di culto, *pag.* 461, 503, 506.
— Legato alla parrocchia — Celebrazione di ufficio anniversario — Interesse della parrocchia — Rendita eccedente l'adempimento dell'onere, 258.
— Legato alla parrocchia — Pagamento di annualità maturate — Vacanza della parrocchia — Azione del Vescovo — Inammessibilità, 481.
— V. *Fondazioni autonome.*
Leggi, decreti e regolamenti — Legge 24 dicembre 1903, che proroga i termini per la commutazione delle prestazioni perpetue, 114.
— Legge 21 dicembre 1903, n. 483, relativa alla conversione del Consolidato 4,50 per cento interno in 3,50 netto, 334.
— R. Decreto 15 maggio 1904 per la nomina di una Commissione allo scopo di stabilire la misura degli obblighi spettanti ai Vescovi di Sicilia circa la manutenzione e restauro delle Cattedrali ed altri edifizi sacri, 752.
— La legge 4 giugno 1899, n. 191 (Relazione della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del Fondo per il culto), 114.
— Interpretazione — Lavori preparatori, 261.

M

Manomorta (tassa di) — Benefizi parrocchiali provvisti del supplemento di congrua (Circolare del Ministero delle finanze, n. 58165), *pag.* 574.
— Ente morale — Indefettibilità, 411.
— Istituzione per doti in occasione di matrimonio o monacazione — Cessazione per volontà degli interessati — Inapplicabilità della tassa, 411.
Mantenimento degli inabili al lavoro, V. *Confraternite.*
Matrimonio — Matrimonio religioso — Testamento — Condizione di vedovanza, 65.
Messe, V. *Cappellanie, Fondazioni autonome, Legati.*
Missioni — Insopprimibilità, 706.
Monasteri e monaci, V. *Corporazioni religiose, Pensioni monastiche.*

O

Opere parrocchiali, V. *Fabbricerie.*
Opere pie — Provvedimenti di concentramento, raggruppamento, trasformazione e revisione di statuti delle opere pie; scioglimento di amministrazioni (Relazione presentata dal ministro dell'interno alla Camera dei deputati, nella seduta dell'11 maggio 1904), *pag.* 539, 765.
— Accertamento delle rendite del Consolidato esenti da conversione, di proprietà delle istituzioni di beneficenza (Circolare del Ministero dell' interno 16 febbraio 1904 , 573.
— Doti di monacazione a carico delle soppresse corporazioni religiose — Trasformazione (Circolare del Ministero dell'interno 16 luglio 1903), 190.
— Ente autonomo di beneficenza — Semplici oneri — Competenza giudiziaria, 35, 146, 148.
— Scioglimento dell'amministrazione — Motivi — Gestione temporanea — Nomina di commissario - Quando possa farsi, 724.
— Fondazioni per borse o posti di studio — Istituzioni elemosiniere — Concentramento obbligatorio — Concentramento facoltativo — Raggruppamento, 104, 110.
— Raggruppamento — Scopo — Semplice unione di enti — Mantenimento della personalità giuridica di ciascuno di essi, 531.
— Raggruppamento — Proposte concrete e determinate, 531.
— Concentramento — Trasformazione — Ospizio di catecumeni — Cosa giudicata — Incompetenza giudiziaria, 149.
— Concentramento — Istituzioni elemosiniere — Adempimento di pratiche religiose, 108.
— Concentramento — Limitazione territoriale della beneficenza — Preferenza stabilita per determinate categorie di poveri, 108.
— Concentramento — Economia nell'amministrazione, 108.
— Concentramento — Fondi elemosinieri di altre istituzioni di beneficenza — Confraternite, 108.
— Fondazioni miste di culto e di beneficenza — Temporaneità dello scopo di culto — Erezione in ente morale — Concentramento — Parroco — Può chiamarsi a far parte della Congregazione di carità, 724.
— Trasformazione — Doti per monacazione — Amministrazione tenuta dal Fondo pel culto — Oneri di corporazioni soppresse — Fondazioni autonome, 185.
— Trasformazione — Congregazione avente scopo di culto — Potere esecutivo — Art. 91 legge 17 luglio 1890 — Enti ecclesiastici conservati — Conservatori — Congregazioni, 247.
— V. *Confraternite, Congregazione di carità.*
Ospizi di catecumeni, V. *Opere pie.*

P

Parrocchia e parroco — Congrue: Parrocchie ex-conventuali ed altre; oneri di culto — Il progetto di legge alla Camera dei deputati, *pag.* 193.
— Il progetto di legge al Senato, 215.

— Aumento delle congrue parrocchiali e disposizioni relative all'adempimento degli oneri religiosi (Disegno di legge; Relazioni e Discussione alla Camera dei deputati), 351, 357, 362, 426, 444.
— La legge 4 giugno 1899, n. 191 (Relazione della Commissione di vigilanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto), 114.
— Manomorta e passaggio di usufrutto — Benefizi parrocchiali provvisti del supplemento di congrua (Circolare del Ministero delle Finanze, n. 58165), 574.
— Diritto del parroco sui beni del benefizio — Usufrutto — Scorte morte — Eredi — Diritto di ripigliarle — Economato dei benefizi vacanti — Rimborso del prezzo corrispondente, 492.
— Congrua parrocchiale — Spesa per la cavalcatura — Non è deducibile, 290.
— Congrua parrocchiale — Prescrizione quinquennale, 290.
— Supplementi di congrua — Competenza per territorio, 40, 462.
— Spese di culto e di restauri — Mutuo — Mancanza di autorizzazione — Eredi dell'investito, 164.
— Spese di culto già a carico di una Collegiata — Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabilità — Determinazione delle dette spese, 303.
— Parrocchia ex-conventuale — Spese di culto e di ufficiatura — Leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 — Inapplicabilità — Onere del Monastero — Obbligo del Fondo pel culto — Art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, 287, 290, 296, 298, 306, 310, 316, 323, 328, 330.
— Parrocchia ex-conventuale — Assegno per spese di culto — Tassa di manomorta — Imposta di ricchezza mobile, 296, 306, 310.
— Parrocchia ex-conventuale — Assegno per spese di culto — Prescrizione quinquennale applicabile, 298, 303.
— Parrocchia ex-conventuale — Assegno per spese di culto — Prescrizione quinquennale inapplicabile, 306, 310, 328.
— Parrocchia ex-conventuale — Congrua al parroco — Coadiutore — Obbligo del Fondo pel culto, 287, 290.
— Parrocchia ex-conventuale — Congrua al parroco — Assegno accordato dal Governo e non revocato o variato da esso — Obbligo del Fondo pel culto di mantenerlo, 290.
— Parrocchia ex-conventuale — Dotazione — Determinazione — Quota curata, 316, 323.
— Parrocchia ex-conventuale — Restituzione di beni — Domanda principale — Domande subordinate — Richiesta di un annuo assegno come prebenda parrocchiale — Obbligo del Fondo pel culto — Inesistenza di parrocchia senza *prebenda* — Giudizio incensurabile, 697.
— Parrocchia ex-conventuale — Dotazione — Cosa giudicata — Arretrati — Parroci predecessori — Prestazioni periodiche — Interruzione, sospensione della prescrizione — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità, 488, 494, 514.
— V. *Chiese e case parrocchiali*, *Coadiutorie parrocchiali*, *Fondazioni autonome*, *Legati*, ecc.
Patronato — I diritti di nomina e di presentazione Danno essi, da soli, luogo alla rivendicazione o allo svincolo dei beni già costituenti la dotazione degli enti soppressi? (*Studio* di S. Giustiniani), 449.
— Indole ereditaria presunta — Discendente — Qualità di erede — Onere della prova, 46.
— Esistenza e natura di esso — Mancanza dell'istrumento di fondazione — Prove sussidiarie — Enunciative in atti antichi, 519.
— Esistenza — Apprezzamento degli atti — Giudizio incensurabile — Questione sollevata in Cassazione, 466.
— Indivisibilità — Cessazione, 520.
— Diritto di nomina o presentazione, 46.
— Presentazione e nomina — Turno fra compatroni, 520.
— Presentazione e nomina — Diritto indipendente da quello di patronato — Può risiedere in persona diversa — Cessione di esso — Divisibilità — Prescrittibilità, 520.
— Presentazioni fatte da uno dei compatroni — Efficacia per tutti, 520.
— Nomina del cappellano — Non inter-

vento di uno dei patroni — Prescrizione estintiva, 46.
— Diritto del patrono agli alimenti — Prova del patronato — Patrono che non ha presentato il beneficiato — Intervento in causa dell'Economato — Inammessibilità — Condizioni a cui è subordinato il diritto agli alimenti - Mezzi istruttori, 520.
— V. *Rivendicazione e svincolo.*
Patronato regio — Nomine, 128, 576.
— V. *Benefizi.*
Pensioni monastiche — Provincie dell'ex-Regno delle Due Sicilie — Professioni di voti solenni — Età — Prammatiche Tanucciane — Abolizione — Concordato del 1818, 177.
Placet regio, V. *Concessioni di R. Exequatur e Placet.*
Possesso — Petitorio e possessorio — Citazione — Inammessibilità del cumulo, 58.
— Restituzione dei frutti — *Buona fede*, 159.
Possesso immemorabile — Prestazioni di culto, 237.
Presa di possesso, V. *Demanio.*
Prescrizione — La prescrizione quinquennale « Se sia applicabile agli assegni annui per spese di culto » (*Studio* di S. Giustiniani), 129.
— Prescrizione decennale — Mala fede sopraggiunta, 701.
— Prescrizione quinquennale — Amministratore — Ineccepibilità della prescrizione, 167.
— Prescrizione quinquennale — Art. 2144 del Codice civile — Criterio d'interpretazione — Prodotto od accessorio di una entità principale — Azione *di rimborso* — Azione derivante dalla *negotiorum gestio* — Credito del parroco per spese di culto, 151, 153, 167.
— Decreto Valerio — Prescrizione quinquennale dell'art. 21, 144, 158.
Prestazioni, V. *Decime ed altre prestazioni.*
Prestazioni di culto — Possesso immemorabile — Spesa per la predicazione quaresimale — Abolizione delle leggi amministrative napoletane — Cosa giudicata — Inesistenza di obbligo del Comune, 237.
Professione di voti, V. *Pensioni monastiche.*
Progetti di legge, V. *Atti parlamentari.*
Prova per testimoni — Canonici di Capitolo cattedrale — Capacità a deporre nelle cause del Capitolo, 36.

Q

Quadri esecutivi, V. *Ruoli esecutivi.*
Quota di annuo concorso — Liquidazione definitiva — Mancata denunzia delle variazioni — Azione d'indebito — Inammessibilità, *pag.* 405.

R

Regalie, V. *Economati dei benefizi vacanti.*
Regio Placet, V. *Concessioni di R. Exequatur e Placet.*
Ricettizie, V. *Chiese ricettizie.*
Ricchezza mobile (imposta di) — Offerte dei fedeli alle fabbricerie — Reddito tassabile, *pag.* 26.
— Proventi del banco-messe — Reddito tassabile, 27.
— Santuario — Reddito derivante da offerte dei fedeli — Stipendio al custode — Detraibilità — Giudizio di estimazione, 534.
— Spese di culto — Assegno corrisposto dal Comune alla Parrocchia — Tassabilità — Art. 28 del Regolamento 25 agosto 1899 — Inapplicabilità, 534.
— Canoni enfiteutici — Reddito di concorrenza — Valutazione, 535.
Ricorsi amministrativi — Ricorso straordinario al Re — Mancato esperimento del reclamo in via gerarchica — Inammessibilità del ricorso, 112.
— Ricorso straordinario al Re — Motivi — Parere del Consiglio di Stato — Comunicazione all'interessato, 528.
— V. *Consiglio di Stato.*
Ricorso in Cassazione — Assegno per spese

di culto — Diminuzione od aumento — Giudizio di fatto, 159.

— Giudizio sulle spese — Ricorso inammessibile, 417.

Rivendicazione e svincolo — Canonicato soppresso di Capitolo cattedrale — Distribuzioni corali — Rivendicazione dei soli beni costituenti la prebenda, 244.

— Adempimento degli oneri religiosi — Obbligazione personale del patrono, 497, 509.

— Adempimento degli oneri religiosi — Indivisibilità dell'obbligazione, 509.

— Adempimento degli oneri religiosi — Deduzione da farsi dalla dotazione della cappellania, 497.

— Adempimento degli oneri religiosi — Cauzione, 38.

— Adempimento degli oneri religiosi — Arretrati, 497, 509.

— Adempimento degli oneri religiosi — Azione del parroco, del Capitolo cattedrale, ecc., 497, 509.

— Adempimento degli oneri religiosi — Azione contro il patrono — Prescrizione — Decorrenza, 253.

— Prescrizione — Interruzione, 509.

Ruoli o quadri esecutivi — Rinnovazione dei ruoli esecutivi pei canoni, censi ed altre prestazioni (Circolare della Direzione generale del Fondo pel culto 15 giugno 1903), 125.

— Coazione — Data e natura del titolo — Rinnovazione — Indicazione non necessaria, 413.

S

Seminario — Rappresentanza in giudizio — Vescovo — Rettore, *pag.* 44.

Sentenza — Motivi di fatto e di diritto — Fusione — Nullità inesistente, 701.

— Giudizi dei magistrati — Dubbi — Fatti non risultanti dagli atti della causa, 472.

Sequestro di temporalità — Regolamento 3 marzo 1899 — Provvedimenti di conservazione — Delegazione al potere ministeriale, 530.

— Mala condotta del beneficiato, 187.

— Insussistenza dei motivi per cui fu disposto il sequestro — Sentenza del magistrato penale — Annullamento del sequestro, 530.

Spese di culto, V. *Prestazioni di culto.*

Subeconomati, V. *Economati.*

Successione testamentaria, V. *Legati, Testamento.*

Supplementi di congrua, V. *Parrocchia e parroco.*

Svincolo, V. *Rivendicazione e svincolo.*

T

Tassa del 30 per cento — Prelevazione di patrimonio, *pag.* 415.

— Enti soppressi ed enti conservati — Patrimonio mobiliare e patrimonio immobiliare — Applicabilità della tassa, 415.

— Capitolo cattedrale — Massa piccola per distribuzioni corali, 155, 171.

Tassa di manomorta, V. *Manomorta.*

Tassa di passaggio d'usufrutto — Benefizi parrocchiali provvisti del supplemento di congrua (Circolare del Ministero delle finanze, n. 58165), 574.

— Reddito dei benefizi ecclesiastici — Determinazione — Detrazione degli oneri e pesi costituenti *aes alienum* — Oneri a scopo di culto e opere inerenti al funzionamento dell'ente — Non sono deducibili, 423.

— Capitolo cattedrale — Riunione di prebende — Costituzione di unica massa per distribuzioni corali, 708, 709, 717.

Tassa di ricchezza mobile, V. *Ricchezza mobile.*

Tassa di svincolo, V. *Rivendicazione e svincolo.*

Tassa sui fabbricati, V. *Fabbricati.*

Testamento — Divieto di professare voti monastici — Condizione valida, 50.

— Condizione di vedovanza — Matrimonio religioso — Non importa violazione della condizione, 65.

— Enti ed istituti ecclesiastici — Esistenza di fatto — Incapacità a succedere — Interposte persone — Prova ammissibile, 175.

— Interpretazione — Clausole di non dubbio significato, 50.

— Interpretazione — Errore di diritto, 472.

— Legato di tutti i beni immobili — Legato di tutti i beni mobili — Disposizione a titolo universale — Presunzioni — Quota determinata di patrimonio — Entità dei beni lasciati dal testatore, 472.

— V. *Legati.*

V

Vendita — Beni di enti ecclesiastici — Acquisto in buona fede — Prescrizione decennale, *pag.* 701.

— Fondo enfiteutico venduto come franco e libero — Responsabilità del Demanio, 701.

Vescovi — Nomina di Commissione per stabilire la misura degli obblighi spettanti ai Vescovi di Sicilia circa la manutenzione ed il restauro delle Chiese cattedrali e di altri edifizi sacri (R. Decreto 15 maggio 1904), 752.

— Culto della Cattedrale — Interesse del Vescovo — Azione in giudizio, 38.

— Legato alla parrocchia — Pagamento di annualità — Vacanza della parrocchia — Azione del Vescovo — Inammessibilità, 481.

TAVOLA CRONOLOGICA

delle Sentenze, delle Decisioni e dei Pareri contenuti in questo Volume

1870 — 3 febbraio, Cons. di Stato, 614.
1877 — 5 giugno, Cass. Roma, 615.
1880 — 7 maggio, Cass. Roma, 616.
1893 — 28 marzo, Cass. Roma, 618.
1895 — 14 maggio, App. Venezia, 133.
1899 — 5 aprile, Cass. Roma, 158.
10 luglio, App. Milano, 706.
14 dicembre, Cons. di Stato, 112.
1900 — 24 gennaio, App. Napoli, 713.
1901 — 23 febbraio, Cass. Roma, 258.
1 aprile, App. Trani, 47.
12 aprile, App. Palermo, 56.
5 luglio, App. Napoli, 46.
31 luglio, Cass. Roma, 715.
1902 — 1 aprile, Cass. Roma, 701.
5 aprile, Cass. Roma, 141.
7 aprile, App. Napoli, 303.
13 maggio, Trib. Salerno, 184.
16 maggio, Cons. di Stato, 188,
20 maggio, App. Ancona, 633, 708.
9 settembre, Trib. Chiavari, 65.
5 dicembre, App. Genova, 171.
23 dicembre, Cass. Torino, 164.
1903 — 21 gennaio, App. Ancona, 628, 709.
16 febbraio, Trib. Firenze, 519.
6 marzo, Cons. di Stato, 187.
9 marzo, Comm. centrale per le imposte dirette, 725.
13 marzo, Cons. di Stato, 185.
16 marzo, App. Torino, 89.
19 marzo, App. Catanzaro, 50.
6 aprile, Trib. Novi Ligure, 58.
19 aprile, Cons. di Stato, 110.
30 aprile, Cass. Roma, 36.
19 maggio, Cass. Roma, 155.
21 maggio, Trib. Novara, 86.
23 maggio, App. Perugia, 298.
29 maggio, Cons. di Stato, 725.
29 maggio, Trib. Melfi, 717.
30 maggio, Cass. Palermo, 38.
8 giugno, App. Palermo, 53.
19 giugno, Cons. di Stato, 108.
26 giugno, Cons. di Stato, 579.
1903 — 2 luglio, Cons. di Stato, 104.
4 luglio, Cass. Roma, 68.
6 luglio, App. Firenze, 44.
15 luglio, App. Messina, 505.
20 luglio, Cass. Roma, 31.
20 luglio, App. Perugia, 290.
27 luglio, Trib. Spoleto, 330.
28 luglio, App. Genova, 43.
6 agosto, Cass. Roma, 153.
20 agosto, Cass. Roma, 35.
26 agosto, Cass. Roma, 69, 74, 76.
28 agosto, Trib. Orvieto, 328.
1 settembre, Cass. Roma, 27.
4 settembre, App. Trani, 423.
14 settembre, App. Perugia, 75.
3 ottobre, Cass. Napoli, 164.
27 ottobre, Cass. Roma, 709.
28 ottobre, Trib. Ancona, 323.
30 ottobre, Cons. di Stato, 103, 104.
9 novembre, Cons. di Stato, 609.
19 novembre, Cass. Torino, 36.
25 novembre, Trib. Civitavecchia, 316.
26 novembre, Comm. centrale per le imposte dirette, 535.
4 dicembre, Trib. Perugia, 310.
14 dicembre, App. Catania, 177.
15 dicembre, Cass. Roma, 151.
23 dicembre, App. Casale, 94.
28 dicembre, App. Palermo, 506.
29 dicembre, App. Roma, 40, 167.
30 dicembre, App. Perugia, 296.
30 dicembre, App. Casale, 97.
30 dicembre, Trib. Roma, 458-59.
31 dicembre, Cass. Roma, 77.
31 dicembre, Trib. Perugia, 306.
1904 — 5 gennaio, Cass. Roma, 483.
7 gennaio, Cass. Roma, 146, 148, 149.
11 gennaio, Cass. Roma, 80.
18 gennaio, Comm. centrale per le imposte dirette, 534.
28 gennaio, Cass. Roma, 415.

1904 — 2 febbraio, Cass. Roma, 26.
5 febbraio, App. Bologna, 420.
6 febbraio, Cass. Roma, 413.
12 febbraio, Cass. Roma, 144.
13 febbraio, Cass. Torino, 417.
19 febbraio, Cons. di Stato, 531.
20 febbraio, Cass. Roma, 25.
24 febbraio, Cass. Roma, 253.
26 febbraio, Cass. Roma, 247.
27 febbraio, Cass. Roma, 244.
5 marzo, Cass. Roma, 287.
9 marzo, Cass. Roma, 261.
10 marzo, Cass. Roma, 242.
24 marzo, Cass. Roma, 411.
25 marzo, Corte dei Conti, 536.
31 marzo, Cass. Roma, 481.
7 aprile, Cass. Roma, 409.
11 aprile, Cass. Roma, 266, 269.
14 aprile, Cass. Roma, 479.
15 aprile, Cons. di Stato, 530.
18 aprile, Cass. Roma. 276.
19 aprile, Cass. Roma, 279.
27 aprile, Cass. Roma. 237.
2 maggio, Cass. Roma, 281.
10 maggio, Cass. Roma, 283.

1904 — 21 maggio, Cass. Roma, 285.
25 maggio, Cons. di Stato, 528.
27 maggio, Cons. di Stato, 724, 724.
4 giugno, Cass. Roma, 233.
9 giugno, Cass. Firenze, 492.
13 giugno, App. Trani, 503.
17 giugno, Cons. di Stato, 724.
20 giugno, Comm. centrale per le imposte dirette, 534.
25 giugno, Cass. Roma, 477.
25 giugno, Trib. Voghera, 509.
28 giugno, Cass. Roma, 472.
30 giugno, Cass. Roma, 470, 619, 696.
2 luglio, Cass. Roma, 469.
4 luglio, Cass. Firenze, 488.
12 luglio, Cass. Roma, 405.
13 luglio, App. Ancona, 497.
1 agosto, Cass. Roma, 466.
18 agosto, Cass. Roma, 697.
2 settembre, Trib. Firenze, 514.
7 settembre, Cass. Firenze, 494.
4 ottobre, Cass. Roma, 462.
11 ottobre, Cass. Roma, 461.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1905 — Tip. Editrice Romana, V. Fresa 59-61